



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 318/10

di iniziativa del Consigliere M. D'ACRI recante:

"Tutela, conservazione, valorizzazione della diversità del patrimonio di varietà, razze e ceppi microbici di interesse agrario e alimentare del territorio calabrese"

relatore: G. AIETA;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	8/2/2018
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	9/2/2018
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

Normativa comunitaria

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO AL COMITATO DELLE REGIONI n. 198/2017 pag. 6

Un piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia

Reg. (CE) 11 dicembre 2013, n. 1293/2013/UE (ARTT. 9 E 11) pag. 14

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007

Revisione del sesto programma di azione in materia di ambiente e definizione delle priorità del settimo programma di azione in materia di ambiente pag. 16

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 aprile 2012 sulla revisione del sesto programma d'azione in materia di ambiente e la definizione delle priorità per il settimo programma d'azione in materia di ambiente – Un ambiente migliore per una vita migliore (2011/2194(INI))

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO AL COMITATO DELLE REGIONI n. 244/2011 pag. 26

La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020

Dir. 30 agosto 2010, n. 2010/60/UE pag. 44

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale

Direttiva della Commissione 20 giugno 2008, n. 2008/62/CE pag. 55

recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà

DIRETTIVA 2009/145/CE DELLA COMMISSIONE del 26 novembre 2009 pag. 70

che prevede talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall'erosione genetica, nonché di varietà vegetali prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE n.216/2006 pag. 81

ARRESTARE LA PERDITA DI BIODIVERSITÀ ENTRO IL 2010 — E OLTRE. Sostenere i servizi ecosistemici per il benessere umano

REGOLAMENTO (CE) N. 870/2004 DEL CONSIGLIO del 24 aprile 2004 pag. 98

che istituisce un programma comunitario concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in

agricoltura e che abroga il regolamento (CE) n.1497/94

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO E AL CONSIGLIO n.821/2003 pag. 109

*Attuazione, da parte della Comunità europea, delle "Linee guida di Bonn"
sull'accesso alle risorse genetiche e sulla ripartizione dei benefici derivanti
dal loro utilizzo nell'ambito della convenzione sulla diversità biologica*

Decisione del Consiglio, n. 626 del 25 ottobre pag. 136

relativa alla conclusione della convenzione sulla diversità biologica

Normativa nazionale

D.M. 9 febbraio 2017 pag. 155

*Modalità di funzionamento del Fondo di cui all'articolo 10 della legge
1°dicembre 2015, n. 194, recante: «Disposizioni per la tutela e la
valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare».*

Legge 1 dicembre 2015, n. 194 pag. 161

*Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse
agricolo e alimentare.*

D.M. 6 luglio 2012 pag. 175

*Adozione delle linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm
ed ex situ, della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse
agrario.*

D.M. 6 giugno 2011 pag. 177

*Istituzione del Comitato paritetico per la Biodiversità, dell'Osservatorio
nazionale per la Biodiversità e del Tavolo di consultazione*

L. 14 febbraio 1994, n. 124 pag. 182

*Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi,
fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992*

Documentazione correlata

La Strategia Nazionale per la Biodiversità pag. 219

Documentazione citata

Trattato Internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e
l'agricoltura pag. 423

Normativa comparata

L.R. UMBRIA 9-4-2015 n. 12 (CAPO IV) pag. 450

Testo unico in materia di agricoltura.

L.R. TOSCANA 19-3-2015 n. 30 (ARTT. 1-123 BIS). pag. 453

*Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio
naturalistico ambientale regionale. Modifiche alla L.R. n. 24/1994, alla L.R.
n. 65/1997, alla L.R. n. 24/2000 ed alla L.R. n. 10/2010.*

- L.R. SARDEGNA 7 agosto 2014, n. 16 pag. 578
Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti
- L.R. PUGLIA 11 dicembre 2013, n. 39 pag. 607
Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico.
- L.R. SICILIA 18 novembre 2013, n. 19 pag. 617
Tutela e valorizzazione delle risorse genetiche "Born in Sicily" per l'agricoltura e l'alimentazione
- L.R. ABRUZZO 18 dicembre 2012, n. 64 (ARTT. 6-17) pag. 629
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della direttiva 2006/54/CE, della direttiva 2008/62/CE, della direttiva 2009/145/CE, della direttiva 2007/47/CE, della direttiva 2008/119/CE, della direttiva 2008/120/CE, della direttiva 2009/54/CE, della direttiva 2004/23/CE, della direttiva 2006/17/CE, della direttiva 2006/86/CE, della direttiva 2001/83/CE, della direttiva 2002/98/CE, della direttiva 2003/63/CE, della direttiva 2003/94/CE, della direttiva 2010/84/CE, della direttiva 2006/123/CE e del regolamento (CE) 1071/2009 e del regolamento (CE) 1857/2006. (Legge europea regionale 2012).
- Reg. reg. CAMPANIA 3 luglio 2012, n. 6 pag. 636
Regolamento di attuazione dell'articolo 33 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge Finanziaria regionale 2007), per la salvaguardia delle risorse genetiche agrarie a rischio di estinzione.
- L.R. LIGURIA 10 luglio 2009, n. 28 pag. 647
Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità
- L.R. PIEMONTE 29 giugno 2009, n. 19 pag. 667
Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità
- L.R. BASILICATA 14 ottobre 2008, n. 26 pag. 781
Tutela delle risorse genetiche autoctone vegetali ed animali di interesse agrario.
- L.R. EMILIA ROMAGNA 29 gennaio 2008, n. 1 pag. 788
Tutela del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario del territorio emiliano-romagnolo
- L.R. TOSCANA 16 novembre 2004, n. 64 pag. 799
Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale
- L.R. MARCHE 3 giugno 2003, n. 12 pag. 809

Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano

L.R. FRIULI VENEZIA GIULIA 22 aprile 2002, n. 11 pag. 816

Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale.

L.R. LAZIO 1 marzo 2000, n. 15 pag. 823

Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario

L.R. ABRUZZO 9 aprile 1997, n. 35 pag. 830

Tutela della biodiversità vegetale e la gestione dei giardini ed orti botanici



Bruxelles, 27.4.2017
COM(2017) 198 final

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO,
AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E
AL COMITATO DELLE REGIONI**

Un piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia

{SWD(2017) 139 final}

1. Proteggere e realizzare il potenziale del patrimonio naturale dell'Europa

Pur avendo alcune delle zone più densamente popolate del mondo, l'Europa possiede anche un patrimonio naturale molto ricco e diversificato. Le direttive sulla tutela della natura¹ sono volte a garantire un buono stato di salute per la natura dell'Unione europea, fornendo un quadro per proteggere le specie e gli habitat naturali la cui conservazione è di particolare interesse. Esse istituiscono "Natura 2000", la più vasta rete coordinata di zone protette ricche di biodiversità al mondo che occupa il 18% della superficie terrestre e il 6% di quella marina dell'UE. Proteggono circa 1 500 specie animali e vegetali e circa 200 tipi di habitat rari all'interno e all'esterno delle zone protette, unendo tutela della natura a uso del suolo e attività economica sostenibili.

Nell'ambito dell'impegno a legiferare meglio, nel 2014 la Commissione ha avviato un controllo dell'adeguatezza (*fitness check*), ossia un'ampia valutazione delle direttive sulla tutela della natura. Quando è stato nominato commissario europeo per l'Ambiente, gli affari marittimi e la pesca, Karmenu Vella ha ricevuto l'incarico dal presidente Juncker di portare a termine tale valutazione. Attraverso questo processo la Commissione ha dato ascolto alle preoccupazioni dei cittadini e delle imprese, che considerano talvolta la normativa europea difficile da comprendere, applicare e attuare.

Il controllo dell'adeguatezza ha stabilito che, nell'ambito della più ampia politica dell'UE in materia di biodiversità, le direttive sulla tutela della natura sono adeguate allo scopo ma il conseguimento dei loro obiettivi e la realizzazione del loro pieno potenziale dipendono dal miglioramento sostanziale della loro attuazione². Occorre migliorarne l'efficacia e l'efficienza e rafforzare la cooperazione con i diversi gruppi di soggetti interessati negli Stati membri e in tutta l'UE per ottenere risultati concreti sul campo.

Oggi nell'UE solo la metà circa degli uccelli e una proporzione ancora inferiore di altre specie e habitat protetti godono di un buono stato di conservazione. La rete Natura 2000 copre ormai ampiamente le superfici terrestri, ma permangono lacune importanti nell'ambiente marino. Soltanto il 50% di tutti i siti Natura 2000 è dotato di piani di gestione che prevedono obiettivi e misure di conservazione. I principali fattori alla base delle carenze nell'attuazione comprendono: risorse limitate, applicazione carente, integrazione insufficiente degli obiettivi legati alla natura in altre aree di intervento, conoscenza e accesso inadeguati ai dati, scarsa comunicazione e modesto coinvolgimento dei portatori d'interesse. Inoltre coloro che attuano le direttive, in particolare a livello regionale e locale, non conoscono talvolta a sufficienza gli obblighi o la flessibilità e le opportunità che esse offrono, con la conseguente eventuale comparsa di tensioni tra tutela della natura e attività economica.

Tuttavia il controllo di adeguatezza ha dimostrato che quando viene avviata un'appropriata azione mirata lo stato di conservazione delle specie e degli habitat migliora, talvolta con notevoli risanamenti. Inoltre cresce la consapevolezza del fatto che l'ambiente naturale costituisce il fondamento di vari settori dell'economia, quali il turismo. La sua conservazione e il suo uso

¹ Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (direttiva Habitat; GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7) e Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici (direttiva Uccelli; GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

² Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2016) 472 final, del 16 dicembre 2016, Controllo di adeguatezza della legislazione dell'UE sulla natura (direttive Uccelli e Habitat) http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/index_en.htm (in inglese).

sostenibile non sono mai stati importanti come oggi. Tale approccio offre numerose opportunità di attrarre e incoraggiare investimenti nel campo della tutela della natura.

Il 7 dicembre 2016 la Commissione ha tenuto un dibattito orientativo sui risultati del controllo di adeguatezza e sul relativo seguito. Ha quindi deciso di sviluppare un piano d'azione concreto per migliorare l'attuazione delle direttive, la loro coerenza con gli obiettivi socioeconomici e il dialogo con le autorità a livello nazionale, regionale e locale, i portatori d'interesse e i cittadini. Tenuto conto della forte dimensione territoriale delle direttive e del ruolo fondamentale svolto dalle autorità regionali e locali nella loro attuazione, il Comitato delle regioni (CdR) è stato strettamente coinvolto nella preparazione del piano di azione e avrà un ruolo chiave per quanto riguarda il dialogo con le autorità regionali e locali e la loro sensibilizzazione.

Questo piano d'azione complessivo si prefigge di migliorare rapidamente l'attuazione pratica delle direttive sulla tutela della natura e accelerare il progresso verso l'obiettivo della strategia Europa 2020 di arrestare e invertire la perdita di biodiversità e il degrado dei servizi ecosistemici³, anche per quanto riguarda la resilienza ai cambiamenti climatici e la loro mitigazione. Ciò andrà anche a vantaggio delle persone che vivono in Europa e dell'economia. Saranno avviate azioni a livello dell'UE, in particolare dalla Commissione e dal Comitato delle regioni, ma anche gli Stati membri e i portatori d'interesse coinvolti dovranno agire, con maggiore sostegno e assistenza da parte dell'UE. Il piano d'azione offre opportunità concrete di coinvolgere i portatori d'interesse e il pubblico e di creare partenariati in tutti i settori politici. Ciò costituirà una solida base per riconciliare natura, cittadini ed economia, costruendo ponti tra di loro.

2. Contenuto del piano d'azione

Il piano d'azione copre quattro settori prioritari e prevede 15 azioni concrete. La maggior parte di queste sarà lanciata nel 2017 di modo che la Commissione possa riferire sulla loro realizzazione prima della fine dell'attuale mandato nel 2019. La tabella della presente comunicazione ne presenta una panoramica, integrata da schede dettagliate con maggiori informazioni.

Priorità A: migliorare gli orientamenti e le conoscenze e assicurare una maggiore coerenza rispetto ai più ampi obiettivi socioeconomici

I diversi approcci adottati dagli Stati membri per attuare le direttive possono portare a conflitti e problemi inutili. La rigida applicazione delle norme sulla protezione delle specie, i ritardi e gli obblighi eccezionalmente gravosi legati alle procedure di autorizzazione dei siti e la scarsa consapevolezza dei portatori d'interesse possono creare tensioni inutili tra la tutela della natura e le attività socioeconomiche. Il piano d'azione prevede soluzioni pratiche a questi problemi e promuove approcci partecipativi più intelligenti per favorire il pieno coinvolgimento dei proprietari dei terreni e degli utenti. La Commissione migliorerà i propri orientamenti e promuoverà una maggiore comprensione sul campo della legislazione, per aiutare le autorità pubbliche ad applicarla meglio. Gli Stati membri dovranno migliorare le conoscenze e l'accesso ai dati necessari per l'attuazione delle direttive. La Commissione sosterrà le iniziative volte ad accrescere la consapevolezza del contributo degli ecosistemi sani al benessere e allo sviluppo economico (azioni 1-3).

³ Comunicazione della Commissione: La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020 (COM(2011) 244).

Le misure che la Commissione sta preparando⁴ per semplificare il monitoraggio e la rendicontazione di tutta la legislazione ambientale dell'UE contribuiranno inoltre a migliorare l'efficienza e l'efficacia delle direttive sulla tutela della natura.

Priorità B: favorire la titolarità politica e rafforzare la conformità

Sebbene gli Stati membri abbiano la responsabilità finale dell'attuazione delle direttive sulla tutela della natura sul campo, la Commissione collaborerà più strettamente con loro per favorire e promuovere conservazione e uso della natura sostenibili. Insieme, dobbiamo garantire che la rete Natura 2000 sia pienamente coerente e funzionale e che le specie siano protette e, se del caso, sfruttate in modo sostenibile.

Questa priorità includerà il dialogo bilaterale con gli Stati membri e i portatori d'interesse al fine di migliorare l'attuazione di Natura 2000 e di promuoverne la cooperazione per la gestione nelle diverse regioni biogeografiche d'Europa. Saranno elaborati e realizzati piani d'azione per le specie e gli habitat (azioni 4-7).

Al fine di rafforzare il rispetto delle direttive sulla tutela della natura da parte degli Stati membri saranno fondamentali anche altre misure nel settore più ampio della politica ambientale, volte a formare i giudici e i pubblici ministeri nazionali, a facilitare l'accesso alla giustizia e a garantire la conformità alle norme ambientali dell'UE⁵.

Priorità C: rafforzare gli investimenti nella rete Natura 2000 e migliorare le sinergie con gli strumenti di finanziamento dell'UE

I costi di attuazione della rete Natura 2000 sono stati stimati a 5,8 miliardi di EUR l'anno, mentre i benefici annui derivanti sono stimati tra i 200 e i 300 miliardi di EUR. Tuttavia la mancanza di finanziamenti impedisce alla rete di realizzare pienamente i benefici attesi e rappresenta un importante fattore che compromette l'efficacia delle direttive sulla tutela della natura. Il piano d'azione ha quindi l'obiettivo di migliorare l'impiego dei finanziamenti dell'UE disponibili e di rendere la natura più attraente per gli investimenti privati.

Il controllo dell'adeguatezza ha evidenziato il preoccupante declino delle specie e degli habitat legati all'agricoltura e ha posto l'accento sulla necessità di un'integrazione più efficace della rete Natura 2000 e della biodiversità in senso più ampio nella politica agricola comune (PAC). Il piano d'azione propone, nell'ambito dell'attuale quadro giuridico⁶, modalità per migliorare le sinergie con la PAC e altri settori di intervento chiave dell'UE, quali la politica di coesione, la politica comune della pesca e la politica di ricerca e innovazione. Esso propone anche un aumento dei finanziamenti mirati per la natura e la biodiversità, che consentirebbero maggiori investimenti nella rete Natura 2000. Inoltre prevede di sviluppare ulteriormente gli orientamenti e la pianificazione per i quadri finanziari nazionali relativi a Natura 2000 che gli Stati membri dovrebbero elaborare. Infine suggerisce modalità per stimolare gli investimenti privati e per sostenere meglio la connettività tra

⁴ Esame del controllo dell'adeguatezza degli obblighi di monitoraggio della normativa e rendicontazione dell'*acquis* ambientale dell'UE e del suo seguito — cfr. http://ec.europa.eu/environment/legal/reporting/fc_overview_en.htm (in inglese).

⁵ Cfr. Comunicazione della Commissione "Programma di lavoro della Commissione per il 2017 - Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende" (COM(2016) 710 final).

⁶ Ulteriori informazioni sulla consultazione in materia di modernizzazione e semplificazione della PAC sono disponibili ai seguenti indirizzi: https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_it (in italiano) e https://ec.europa.eu/agriculture/simplification_en (in inglese).

le zone Natura 2000, anche attraverso infrastrutture verdi e soluzioni fondate sulla natura (azioni 8-12).

Priorità D: migliorare la comunicazione e la sensibilizzazione, e il coinvolgimento di cittadini, portatori d'interesse e comunità

Il piano di azione mira a rafforzare il coinvolgimento di cittadini, portatori d'interesse, autorità e comunità locali. La protezione della natura e i suoi vantaggi riguardano tutti, in quanto si tratta del nostro patrimonio comune. La Commissione, insieme al Comitato delle regioni, utilizzerà tutte le piattaforme disponibili per accrescere la consapevolezza e promuovere il coinvolgimento a livello locale e gli scambi di conoscenze. Inoltre metterà maggiormente in evidenza le buone pratiche di gestione delle zone Natura 2000. Attraverso il corpo europeo di solidarietà, la Commissione aiuterà i giovani a impegnarsi in prima persona nella conservazione della natura e ad acquisire competenze preziose per la loro vita professionale (azioni 13-15).

Tabella delle azioni

Migliorare gli orientamenti e le conoscenze e assicurare una maggiore coerenza rispetto ai più ampi obiettivi socioeconomici

Azioni	Orizzonte temporale	Responsabili
1. Aggiornare, sviluppare e promuovere attivamente, in tutte le lingue dell'UE, orientamenti relativi a a) procedure di autorizzazione di siti, protezione e gestione delle specie e orientamenti specifici per settore; b) integrazione dei servizi ecosistemici nel processo decisionale.	2017-2019 2018-2019	COM / CdR / SM / portatori d'interesse
2. Istituire un meccanismo di sostegno per aiutare le autorità degli Stati membri ad affrontare le sfide principali nell'applicazione delle disposizioni in materia di autorizzazione della direttiva Uccelli e della direttiva Habitat alla rete Natura 2000 e alle norme di protezione delle specie.	2017-2019	COM / SM / portatori d'interesse
3. Migliorare la conoscenza, anche attraverso il rafforzamento e il miglioramento dell'efficienza del monitoraggio, e assicurare l'accesso pubblico in linea ai dati necessari all'attuazione delle direttive (ad esempio le immagini satellitari del programma Copernicus).	2017-2019	COM / SEE / MS

Favorire la titolarità politica e rafforzare la conformità

Azioni	Orizzonte temporale	Responsabili
4. Completare la rete Natura 2000, in particolare colmando le lacune relative all'ambiente marino, e attuare le misure di conservazione necessarie per tutti i siti.	in corso	SM / portatori d'interesse / COM
5. Ricorrere al nuovo processo di riesame dell'attuazione delle politiche ambientali per incontri bilaterali specifici con le autorità nazionali e regionali al fine di sviluppare tabelle di marcia concordate per migliorare l'attuazione e consultare i proprietari dei terreni e altri portatori d'interesse per quanto riguarda le sfide in materia di attuazione.	2017-2019	COM / SM / portatori d'interesse
6. Riunire autorità pubbliche e portatori d'interesse di diversi Stati membri a livello di regione biogeografica per affrontare sfide comuni, comprese le questioni transfrontaliere.	2017-2019	COM / CdR / SM / portatori d'interesse

7. Sviluppare ulteriormente piani d'azione per le specie e per gli habitat più minacciati e piattaforme dei portatori d'interesse relative alla coesistenza con le specie conflittuali (ad esempio i grandi carnivori).	2017-2019	COM / SM / portatori d'interesse
---	-----------	---

Rafforzare gli investimenti nella rete Natura 2000 e migliorare le sinergie con gli strumenti di finanziamento dell'UE

Azioni	Orizzonte temporale	Responsabili
8. Rafforzare gli investimenti nella natura a) aiutando gli Stati membri a migliorare la pianificazione finanziaria pluriennale per Natura 2000 attraverso l'aggiornamento dei quadri di azione prioritaria; b) proponendo un aumento del 10% del bilancio del programma LIFE destinato a progetti a sostegno della conservazione della natura e della biodiversità, mantenendo nel contempo inalterata la dotazione finanziaria globale del programma stesso; c) stimolando gli investimenti del settore privato nei progetti legati alla natura.	2017-2019	COM / BEI / SM / portatori d'interesse
9. Promuovere le sinergie con i finanziamenti della politica agricola comune, tra cui un uso efficace delle indennità Natura 2000 e delle misure agro-climatico-ambientali, lo sviluppo di regimi basati sui risultati, il sostegno agli agricoltori attraverso i servizi di consulenza agricola, e l'innovazione e il trasferimento di conoscenze attraverso il partenariato europeo per l'innovazione su "Produttività e sostenibilità dell'agricoltura".	2017-2019	COM / SM / portatori d'interesse
10. Accrescere la consapevolezza delle opportunità di finanziamento della politica di coesione e migliorare le sinergie.	2017-2019	COM / SM / portatori d'interesse
11. Migliorare le sinergie con la politica comune della pesca e la politica marittima integrata, compreso un uso più efficace delle opportunità di finanziamento disponibili.	2017-2019	COM / SM / portatori d'interesse
12. Fornire orientamenti a sostegno della realizzazione di infrastrutture verdi per una migliore connettività delle zone Natura 2000; sostenere soluzioni progettuali basate sulla natura attraverso la politica di ricerca e innovazione dell'UE e i fondi Orizzonte 2020.	2017-2019	COM / portatori d'interesse

Migliorare la comunicazione e la sensibilizzazione attraverso il coinvolgimento di cittadini, portatori d'interesse e comunità

Azioni	Orizzonte temporale	Responsabili
13. Sostenere lo scambio di conoscenze e l'impegno delle autorità locali e regionali attraverso una piattaforma comune con il Comitato delle Regioni.	2017-2019	CdR / COM
14. Mettere maggiormente in evidenza la buona gestione dei siti Natura 2000 e promuovere la sensibilizzazione nei confronti delle direttive sulla tutela della natura nelle sedi pertinenti, approfittare delle nuove tecnologie e delle attività di sensibilizzazione e rafforzare i legami tra il patrimonio naturale e culturale, specialmente nel contesto dell'Anno europeo del patrimonio culturale che si celebrerà nel 2018.	2017-2019	COM / CdR / SM / portatori d'interesse
15. Coinvolgere attivamente i giovani nelle misure che si occupano dei bisogni sociali, dando loro l'opportunità di partecipare ad attività di protezione della natura nei siti Natura 2000 (corpo europeo di solidarietà).	2017-2019	COM / SM / portatori d'interesse

Reg. (CE) 11 dicembre 2013, n. 1293/2013/UE (ARTT. 9 E 11) ⁽¹⁾ ⁽²⁾.

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima
(LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (Testo rilevante ai
fini del SEE)**

(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347.

(2) Il presente regolamento è entrato in vigore il 23 dicembre 2013.

Articolo 9 *Settori prioritari del sottoprogramma Ambiente*

1. Il sottoprogramma Ambiente prevede tre settori di azione prioritari:

- a) Ambiente e uso efficiente delle risorse;
- b) Natura e biodiversità;
- c) Governance e informazione in materia ambientale.

2. I settori prioritari di cui al paragrafo 1 comprendono le priorità tematiche definite all'allegato III. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, ove necessario, conformemente all'[articolo 29](#) riguardo all'aggiunta, alla soppressione o alla modifica delle priorità tematiche di cui all'allegato III sulla base dei seguenti criteri:

- a) le priorità definite nel Settimo programma d'azione per l'ambiente;
- b) gli obiettivi specifici definiti per ciascun settore prioritario di cui agli [articoli 10, 11 e 12](#);
- c) le esperienze acquisite nell'attuazione del programma di lavoro pluriennale di cui all'[articolo 24](#);
- d) le esperienze acquisite nell'attuazione dei progetti integrati;
- e) le priorità derivanti dalla nuova legislazione ambientale dell'Unione adottata dopo 23 dicembre 2013; o
- f) le esperienze acquisite nell'attuazione della legislazione e delle politiche ambientali esistenti.

La Commissione rivede e, se necessario, modifica le priorità tematiche definite all'[allegato III](#) al più tardi entro la valutazione intermedia del programma LIFE di cui all'[articolo 27](#), paragrafo 2, lettera a).

3. Almeno il 60,5 % delle risorse di bilancio destinate a progetti finanziati a titolo di sovvenzioni per azioni nell'ambito del sottoprogramma Ambiente è

riservato a progetti a sostegno della conservazione della natura e della biodiversità. ⁽³⁾

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'[articolo 29](#) riguardo all'aumento di un massimo del 10% della percentuale di cui al paragrafo 2 del presente articolo, a condizione che il totale dei fondi richiesti durante due anni consecutivi, mediante proposte che rientrano nel settore prioritario Natura e biodiversità e soddisfano i requisiti minimi di qualità, superi di oltre il 20% l'importo corrispondente calcolato per i due anni precedenti a tale periodo.

(3) Paragrafo così sostituito dall' [art. 1 del Regolamento 16 novembre 2017, n. 2018/93/UE](#), a decorrere dal 24 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto

Articolo 11 *Obiettivi specifici nel settore prioritario Natura e biodiversità*

Gli obiettivi specifici del sottoprogramma Ambiente nel settore prioritario Natura e biodiversità sono in particolare:

a) contribuire allo sviluppo e all'attuazione della politica e della legislazione dell'Unione in materia di natura e di biodiversità, compresa la strategia dell'Unione per la biodiversità fino al 2020, la [direttiva 92/43/CEE](#) e la [direttiva 2009/147/CE](#), in particolare attraverso l'applicazione, lo sviluppo, la sperimentazione e la dimostrazione di approcci, buone pratiche e soluzioni;

b) sostenere l'ulteriore sviluppo, l'attuazione e la gestione della rete Natura 2000 istituita dall'[articolo 3 della direttiva 92/43/CEE](#), con particolare riguardo all'applicazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla dimostrazione degli approcci integrati per l'attuazione del quadro di azione prioritaria elaborata a norma dell'articolo 8 di detta direttiva;

c) migliorare la base di conoscenze per lo sviluppo, l'attuazione, la stima, il monitoraggio e la valutazione della politica e della legislazione ambientale dell'Unione in materia di natura e biodiversità, e per la valutazione e il monitoraggio dei fattori, delle pressioni e delle risposte che esercitano un impatto sulla natura e sulla biodiversità all'interno e all'esterno dell'Unione.

Venerdì 20 aprile 2012

Revisione del sesto programma di azione in materia di ambiente e definizione delle priorità del settimo programma di azione in materia di ambiente

P7_TA(2012)0147

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 aprile 2012 sulla revisione del sesto programma d'azione in materia di ambiente e la definizione delle priorità per il settimo programma d'azione in materia di ambiente – Un ambiente migliore per una vita migliore (2011/2194(INI))

(2013/C 258 E/16)

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente - Valutazione definitiva" (COM(2011)0531),
 - visti gli articoli 191 e 192 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativi alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della salute umana e dell'ambiente,
 - viste le conclusioni del Consiglio "Ambiente" del 10 ottobre 2011 sulla "Valutazione del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente e prospettive: verso un settimo programma di azione dell'UE in materia di ambiente",
 - vista la relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) dal titolo "L'ambiente in Europa - Stato e prospettive nel 2010" (SOER 2010),
 - vista la relazione tecnica n. 15/2011 dell'AEA dal titolo "Revealing the costs of air pollution from industrial facilities in Europe",
 - vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),
 - vista la comunicazione della Commissione dal titolo "La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020" (COM(2011)0244),
 - vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050" (COM(2011)0112),
 - vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse" (COM(2011)0571),
 - visto il Libro bianco della Commissione "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile" (COM(2011)0144),
 - vista la proposta della Commissione per il prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (COM(2011)0398),
 - viste le proposte della Commissione riguardanti la riforma della politica agricola comune (PAC), della politica comune della pesca (PCP) e della politica di coesione,
 - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0048/2012),
- A. considerando che l'attuale sesto programma d'azione in materia di ambiente (PAA) scadrà il 22 luglio 2012;

Venerdì 20 aprile 2012

- B. considerando che il sesto PAA ha fornito per dieci anni un quadro globale per la politica dell'ambiente, che durante questo periodo la legislazione ambientale è stata consolidata e completata in modo sostanziale e che l'adozione del programma mediante la procedura di codecisione ne ha accresciuto la legittimità e ha contribuito a creare un senso di condivisione; che, tuttavia, gli Stati membri e la Commissione non hanno sempre operato in conformità di tale programma, e che esso presentava alcune carenze cui è necessario porre rimedio;
- C. considerando che i progressi verso gli obiettivi definiti nel sesto PAA sono stati variabili, con alcuni obiettivi raggiunti (cambiamento climatico, rifiuti) e alcuni no (aria, ambiente urbano, risorse naturali), mentre la realizzazione di altri dipende da futuri sforzi di attuazione (sostanze chimiche, pesticidi, acqua); considerando che resta un certo numero di sfide da affrontare e che sono necessari ulteriori sforzi;
- D. considerando che il sesto PAA è stato compromesso da un'attuazione insufficiente dell'acquis ambientale nei settori del controllo dell'inquinamento atmosferico, dell'acqua e del trattamento delle acque reflue, dei rifiuti e della conservazione della natura;
- E. considerando che l'obiettivo di arrestare il declino della biodiversità entro il 2010 non è stato raggiunto per mancanza di impegni politici e finanziari;
- F. considerando che la relazione "L'ambiente in Europa – Stato e prospettive nel 2010" (SOER 2010) indica il persistere di importanti sfide ambientali che avranno conseguenze significative se non saranno affrontate;
- G. considerando che determinati aspetti della legislazione ambientale dovrebbero essere rivisti, in particolare rafforzando l'indipendenza delle valutazioni dell'impatto ambientale nel quadro della direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale;
- H. considerando che il degrado ambientale (inquinamento atmosferico, rumore, sostanze chimiche, scarsa qualità dell'acqua e deterioramento dell'ecosistema) costituisce un fattore importante nell'aumento delle malattie croniche; che un'agenda ambiziosa in materia di protezione ambientale dell'UE rappresenta pertanto una componente chiave per l'efficace prevenzione delle malattie e dei problemi di salute;
- I. considerando che tra gli Stati membri persistono considerevoli differenze in termini di qualità ambientale e salute pubblica;
1. sottolinea l'urgenza di adottare quanto prima un settimo PAA, al fine di affrontare le sfide ambientali future; invita pertanto la Commissione a presentare senza indugio una proposta per il settimo PAA;
 2. ritiene che il settimo PAA debba descrivere in modo inequivocabile le sfide ambientali che l'UE si trova ad affrontare, tra cui l'accelerazione del cambiamento climatico, il deterioramento dell'ecosistema e il crescente ipersfruttamento delle risorse naturali;
 3. sottolinea che, considerate le attuali sfide di sostenibilità che l'UE deve affrontare, i programmi d'azione in materia di ambiente, in quanto strumenti globali, contribuiscono a garantire il coordinamento necessario fra le diverse politiche dell'Unione; ritiene, nello specifico, che nei prossimi dieci anni sarà ancora più essenziale affrontare le questioni ambientali con un approccio più coerente e integrato che tenga conto dei legami tra le diverse questioni e che colmi le lacune ancora esistenti, poiché, in caso contrario, potrebbero essere causati danni irreversibili;
 4. ritiene che il settimo PAA debba fornire un resoconto positivo dei vantaggi di una rigorosa politica ambientale allo scopo di rafforzare il sostegno pubblico e la volontà politica di agire;
 5. ritiene che il settimo PAA debba fissare obiettivi concreti per il 2020 e tracciare una prospettiva chiara ed ambiziosa in materia di ambiente per il 2050 che miri ad assicurare un'elevata qualità di vita e il benessere per tutti entro limiti ambientali sicuri;

Venerdì 20 aprile 2012

6. ritiene che il calendario del settimo PAA debba essere allineato con il quadro finanziario pluriennale dopo il 2013 e con la strategia Europa 2020; sottolinea tuttavia che prima dell'adozione del settimo PAA saranno probabilmente prese le decisioni chiave in altre aree politiche con forte impatto sull'ambiente;

7. sottolinea che il settimo PAA dovrà fornire il quadro appropriato per garantire un finanziamento adeguato, anche per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo, e che il finanziamento di obiettivi ambientali, in sinergia con il programma LIFE, e la completa integrazione della protezione dell'ambiente dovranno costituire una parte importante del prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) nonché della riforma della politica agricola comune (PAC), della politica comune della pesca (PCP), della politica di coesione e del programma "Orizzonte 2020"; è del parere, in particolare, che l'UE debba permettere l'emergere di nuove fonti di finanziamento per il PAA, ad esempio tramite la mobilitazione degli strumenti di mercato e la remunerazione dei servizi ecosistemici;

8. ritiene che il settimo PAA debba essere un quadro globale che consenta di affrontare sia le sfide persistenti che quelle emergenti in materia di ambiente e sostenibilità, tenendo conto delle misure già esistenti e previste;

9. ritiene che, per il prossimo decennio, il settimo PAA debba offrire la leggibilità e la prevedibilità necessarie alle amministrazioni nazionali e locali, ai cittadini, agli imprenditori e agli investitori per quanto concerne le scelte ambientali dell'UE; è del parere che questo programma globale debba inviare un messaggio politico forte da parte dell'UE al resto del mondo e contribuire all'instaurazione di una governance internazionale nel settore dell'ambiente;

10. invita la Commissione a fondare la sua futura proposta di settimo PAA sulle tre priorità seguenti:

- attuazione e rafforzamento
- integrazione
- dimensione internazionale;

11. ritiene che molti degli obiettivi contenuti nel sesto PAA siano ben formulati ma è anche consapevole che molti di questi sono lungi dall'essere raggiunti; auspica pertanto che il settimo PAA riprenda un numero maggiore di questi obiettivi;

12. desidera sottolineare l'importanza di porre il principio di precauzione al centro della politica ambientale dell'UE;

Attuazione e rafforzamento

13. osserva con preoccupazione che l'attuazione dell'acquis ambientale è ancora insufficiente; ritiene essenziali la piena attuazione e applicazione a tutti i livelli, e l'ulteriore rafforzamento, delle priorità chiave ambientali e delle politiche connesse – cambiamento climatico, biodiversità, risorse, ambiente e salute, come pure le politiche sociali e occupazionali e quelle in materia di energia, trasporto sostenibile, agricoltura sostenibile e sviluppo rurale; insiste a tal fine sulla necessità di disporre di una normativa ambientale chiara, coerente e fondata sulla valutazione delle politiche pubbliche e sul ritorno di esperienza;

14. evidenzia il fatto che il pieno rispetto della normativa ambientale dell'UE costituisce un obbligo reale imposto dal trattato e un criterio per l'utilizzo dei fondi dell'UE negli Stati membri;

15. sottolinea l'importanza fondamentale d'informare i cittadini sulle nostre politiche ambientali al fine di associarli al loro successo; chiede, pertanto, che il futuro programma d'azione preveda un maggiore impegno in tal senso, in considerazione del fatto che le istituzioni non possono creare unilateralmente un ambiente migliore per una vita migliore senza il contributo della società stessa;

Venerdì 20 aprile 2012

Cambiamento climatico

16. è del parere che il settimo PAA debba assicurare la piena attuazione del pacchetto legislativo sul clima e l'energia e prevederne un rafforzamento;

17. ritiene che il settimo PAA debba riflettere la necessità di obiettivi vincolanti in materia di efficienza energetica e/o di risparmio energetico, poiché ciò contribuirà a combattere il cambiamento climatico e a proteggere l'ambiente; insiste sull'importanza di un quadro unionale flessibile, affinché le misure proposte nel settore dell'efficienza energetica tengano adeguatamente conto delle condizioni proprie di ogni Stato membro;

18. ritiene che il settimo PAA debba anche estendere il dibattito oltre il 2020 e considerare obiettivi a medio termine in materia di riduzioni delle emissioni, efficienza energetica e fonti rinnovabili per il 2030;

19. ritiene che il settimo PAA debba inoltre affrontare il problema delle emissioni marittime e delle emissioni diverse da quelle di CO₂;

20. ritiene che l'adattamento al cambiamento climatico debba essere trattato in modo appropriato nel settimo PAA tenendo conto delle diverse necessità delle regioni, sulla base della prossima strategia di adattamento dell'UE; invita la Commissione a proporre un'ambiziosa riforma della legislazione fitosanitaria dell'UE, al fine di contrastare efficacemente la proliferazione delle specie invasive e degli organismi nocivi causata in parte dal cambiamento climatico;

21. riconosce i vantaggi supplementari di una produzione di energia rinnovabile in crescita sotto il profilo della riduzione dell'inquinamento e delle conseguenze per la salute, sempreché in parallelo riduca effettivamente la produzione di energia non rinnovabile;

22. raccomanda di rafforzare il sostegno alle strategie regionali a bassa intensità di carbonio e di resistenza ai cambiamenti climatici, nonché ai progetti climatici su piccola scala realizzati da PMI, ONG e autorità locali nel quadro del sottoprogramma "Azione per il clima" incluso nel nuovo programma LIFE proposto dalla Commissione;

Utilizzo efficace e sostenibile delle risorse

23. ricorda che è assolutamente necessario e urgente ridurre l'utilizzo delle risorse; invita la Commissione a interpretare in modo esteso il concetto di efficienza delle risorse al fine di includervi tutte le risorse; fa notare che esse comprendono ad esempio le risorse naturali, energetiche e non, quali l'acqua, gli ecosistemi e la biodiversità; invita inoltre la Commissione ad integrare, nell'ambito dell'efficienza delle risorse, la gestione sostenibile dei materiali e la produzione e il consumo sostenibili;

24. ritiene che il settimo PAA debba contribuire alla realizzazione di un obiettivo a lungo termine, segnatamente ridurre l'impronta ecologica del 50 % nei prossimi 20 anni; osserva che l'impronta ecologica eccessiva dell'UE nuoce alle prospettive regionali e globali di ecosistemi naturali in grado di sostenere sufficientemente l'umanità;

25. ritiene che gli obiettivi della tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse debbano essere integrati pienamente nel settimo PAA;

26. invita la Commissione a utilizzare fin da ora e a migliorare gli indicatori esistenti sull'efficienza delle risorse e a fissare senza indugio obiettivi in materia, in stretta collaborazione con gli Stati membri e tutte le parti interessate, nonché a sviluppare quanto prima nuovi indicatori ed obiettivi, ove necessario, come indicato nella tabella di marcia; invita la Commissione, in ragione dei limiti dell'indicatore faro per la produttività delle risorse, a presentare quanto prima un indicatore di consumo dei materiali secondo un approccio basato sul ciclo di vita che integri i flussi nascosti, ossia l'eventuale trasferimento delle pressioni ambientali al di fuori dell'UE e lo spostamento delle situazioni di penuria e delle dipendenze;

Venerdì 20 aprile 2012

27. è dell'opinione che il settimo PAA debba prevedere lo sviluppo di un quadro legislativo per integrare nelle politiche interessate, in particolare quelle relative alla produzione sostenibile, la nozione di utilizzo "a cascata" delle risorse, garantendo che le nostre scarse materie prime siano sfruttate al massimo del loro potenziale;

28. è del parere che il settimo PAA debba includere obiettivi incentrati sull'ambiente urbano, in cui vive la maggior parte dei cittadini europei, in cui sono prodotti oltre due terzi delle emissioni di CO₂ e da cui proviene un notevole impatto sull'ambiente, e che debba fornire orientamenti in merito alle modalità di promozione di una pianificazione ambientale integrata, di una mobilità sostenibile, della qualità della vita e della salute umana nelle città, tenendo conto del principio di sussidiarietà;

29. chiede alla Commissione e agli Stati membri di esaminare, ai fini dell'attuazione delle strategie per la riduzione dell'inquinamento nell'ambiente urbano, la possibilità di istituire un quadro europeo di sostegno per l'applicazione graduale dei piani di mobilità urbana nelle città europee, di stabilire procedure e meccanismi di sostegno finanziario a livello europeo per la preparazione di audit e piani relativi alla mobilità urbana nonché di istituire un quadro europeo di valutazione della mobilità urbana;

30. ritiene che il settimo PAA debba prevedere la piena realizzazione degli obiettivi fissati nella tabella di marcia in materia di consumo e produzione sostenibili ed ecologici, ad esempio per quanto concerne gli appalti pubblici "verdi" e sostenibili, in conformità con i principi di trasparenza ed equa concorrenza; sollecita lo sviluppo di una politica in materia di prodotti che riguardi l'intero ciclo di vita del prodotto e includa metodi di produzione rispettosi del benessere degli animali; invita la Commissione, una volta adottata la metodologia armonizzata a livello europeo per il calcolo dell'impronta ambientale dei prodotti, a garantire una maggiore informazione dei consumatori sull'impatto ambientale dei prodotti, oltre ai sistemi esistenti (marchio di qualità ecologica, etichetta energetica, etichetta dell'agricoltura biologica, ecc.); invita la Commissione a estendere il campo di applicazione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile e rivederne l'attuazione;

31. ritiene che il settimo PAA debba favorire l'introduzione di incentivi volti a sostenere la domanda di materiali riciclati, in particolare se incorporati nel prodotto finale;

32. è del parere che il settimo PAA debba prevedere la piena attuazione della legislazione sui rifiuti, in particolare il rispetto della gerarchia, garantendo coerenza con le altre politiche dell'UE; ritiene che esso debba fissare obiettivi di prevenzione, riutilizzo e riciclaggio più ambiziosi, tra cui una netta riduzione della produzione di rifiuti, un divieto di incenerimento dei rifiuti che possono essere riciclati o compostati, con riferimento alla gerarchia prevista nella direttiva quadro sui rifiuti e un divieto rigoroso di smaltimento in discarica dei rifiuti raccolti separatamente, nonché obiettivi settoriali per l'efficacia delle risorse e parametri per l'efficienza dei processi; ricorda che i rifiuti costituiscono, inoltre, una risorsa che spesso può essere riutilizzata, assicurando un impiego efficiente delle risorse; invita la Commissione a studiare come migliorare l'efficacia della raccolta dei rifiuti provenienti dai prodotti di consumo grazie a un'espansione dell'applicazione del principio della responsabilità estesa del produttore, nonché mediante orientamenti riguardanti la gestione dei sistemi di recupero, raccolta e riciclaggio; sottolinea la necessità di investire nel riciclaggio delle materie prime e delle terre rare, in quanto i processi di estrazione, raffinazione e riciclaggio delle terre rare possono avere gravi conseguenze per l'ambiente se non vengono gestiti correttamente;

33. ritiene che gli obiettivi già definiti in varie direttive in relazione alla raccolta e alla separazione dei rifiuti debbano essere ulteriormente elaborati e impostati in modo da ottenere il massimo e il miglior recupero di materiali in termini di qualità in ciascuna delle fasi del riciclaggio, vale a dire raccolta, smaltimento, pretrattamento e riciclaggio/raffinazione;

34. considera necessario che il settimo PAA tenga conto delle disposizioni del prossimo piano relativo alla politica delle risorse idriche dell'UE e sottolinea il valore di un approccio più coordinato per quanto concerne la tariffazione dell'acqua; invita pertanto la Commissione a facilitare l'accesso a soluzioni in caso di penuria d'acqua, il recupero delle acque e lo sviluppo di tecniche di irrigazione alternativa, nonché a incoraggiare l'ottimizzazione dell'utilizzo dell'acqua prelevata dal ciclo idrologico, in particolare riciclando l'acqua per scopi agricoli e industriali, laddove risulti appropriato, e recuperando le sostanze nutritive e il contenuto energetico delle acque reflue;

Venerdì 20 aprile 2012

35. invita gli Stati membri a garantire la piena e corretta attuazione della legislazione nel settore dell'acqua e ritiene che, al fine di ottemperare alle prescrizioni della direttiva quadro sulle acque e della direttiva relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, debbano essere messe a punto misure per ristabilire gli argini naturali dei fiumi e per rimboschire le zone limitrofe;

36. esorta la Commissione a coinvolgere tutte le parti interessate nella formulazione, nell'ambito del settimo PAA, di obiettivi che garantiscano la sostenibilità dell'utilizzo del suolo; invita la Commissione a definire importanti questioni legate all'utilizzo del suolo, quali la perdita di habitat seminaturali e la sostituzione di utilizzi di terreni di grande valore da parte delle colture bioenergetiche; sottolinea, a tale riguardo, la necessità di criteri di sostenibilità per la biomassa e i biocarburanti che affrontino anche il problema del cambiamento indiretto dell'utilizzo del suolo;

37. ritiene che il settimo PAA debba affrontare le conseguenze delle politiche europee al di fuori dell'UE e chiede pertanto alla Commissione di procedere in merito alla questione della riduzione dell'impronta sul territorio dell'UE nei paesi terzi, in particolare occupandosi del cambiamento dell'uso indiretto del suolo indotto dai biocarburanti e dalla biomassa per scopi energetici e di includere l'obiettivo di eliminare la conversione di terreni di elevato valore ambientale verso nuovi utilizzi per produrre raccolti per l'UE;

Biodiversità e strategia forestale

38. sottolinea l'importanza di agire immediatamente al fine di mettere l'UE sulla strada giusta per realizzare pienamente l'obiettivo principale in materia di biodiversità che essa stessa si è data per il 2020 e rispettare i suoi impegni internazionali relativi alla protezione della biodiversità, in quanto non sarà più possibile fallire di nuovo, e di predisporre risorse sufficienti per la conservazione della rete Natura 2000; ritiene che le difficoltà incontrate nel conseguire l'obiettivo stabilito per il 2010 confermino la necessità di una revisione esaustiva dei metodi sin qui applicati; ritiene che occorra procedere allo svolgimento di studi strategici integrati, anche degli elementi che potrebbero influenzare le zone protette; reputa che tali studi dovrebbero essere introdotti nei progetti di pianificazione urbanistica e seguiti da campagne educative di informazione sull'importanza delle risorse naturali locali e sulla loro conservazione;

39. ritiene che gli obiettivi della strategia UE 2020 in materia di biodiversità, compresi i suoi traguardi e le sue azioni, debbano essere pienamente integrati nel settimo PAA per garantirne la piena attuazione; ritiene che si debbano rafforzare determinate azioni nel breve termine, al fine di affrontare più chiaramente la questione della biodiversità in tutte le politiche settoriali, e che siano necessarie ulteriori azioni (ad esempio per ripristinare gli ecosistemi degradati) onde raggiungere effettivamente l'obiettivo del 2020; sottolinea che il settimo PAA fornirà un potente quadro di supporto all'adozione dei necessari strumenti giuridici e finanziari, a partire dai finanziamenti garantiti per Natura 2000;

40. evidenzia l'importanza di mobilitare il sostegno finanziario sia europeo che nazionale proveniente da ogni fonte disponibile e di sviluppare meccanismi finanziari innovativi che garantiscano il giusto livello di sostegno alla biodiversità;

41. invita la Commissione a pubblicare una comunicazione sulla nuova strategia forestale europea fino al 2012, a proporre misure efficaci per migliorare la cooperazione tra Stati membri in ambito forestale nonché a favorire un utilizzo razionale delle risorse silvicole e una gestione sostenibile delle foreste;

42. raccomanda una maggiore attenzione alle foreste nel quadro della nuova politica agricola comune attraverso la promozione dell'agriforestazione e la promozione di una politica di sviluppo rurale basata su paesaggi sostenibili;

43. chiede l'elaborazione di un nuovo regolamento UE concernente la prevenzione degli incendi o, per lo meno, propone l'instaurazione di una cooperazione rafforzata tra Stati membri in questo settore;

Venerdì 20 aprile 2012

Qualità ambientale e salute

44. osserva che le cattive condizioni ambientali hanno un impatto considerevole sulla salute, implicando costi elevati ed è pertanto del parere che il settimo PAA debba in particolare:

- continuare a includere l'obiettivo del sesto PAA secondo il quale, entro il 2020, le sostanze chimiche dovranno essere prodotte e utilizzate esclusivamente con metodi che non comportino alcuna conseguenza negativa significativa sulla salute e sull'ambiente;
- affrontare il tema della qualità dell'aria, compresa la qualità dell'aria negli ambienti chiusi, e del suo impatto sulla salute;
- affrontare il tema dell'inquinamento acustico e del suo impatto sulla salute;
- prevedere lo sviluppo di misure specifiche legate alle nuove minacce per la salute umana e animale, non ancora adeguatamente affrontate, per valutare gli effetti dei nuovi sviluppi sulla salute umana e animale, quali i nanomateriali, le sostanze chimiche che alterano il sistema endocrino e gli effetti combinati delle sostanze chimiche, sulla base di analisi scientifiche e di definizioni comunemente accettate, qualora disponibili;
- includere un'azione per proteggere la salute dei bambini dall'inquinamento ambientale sulla base della Dichiarazione di Parma su ambiente e salute dell'OMS di marzo 2010;
- articolarsi con il secondo piano d'azione per l'ambiente e la salute;

45. sottolinea che il settimo PAA dovrà definire obiettivi specifici per garantire che entro il 2020 la salute dei cittadini europei non sia più minacciata dall'inquinamento e da sostanze pericolose;

46. ritiene che sia opportuno prestare la massima attenzione ai metodi utilizzati per la valutazione dei rischi delle sostanze chimiche, attribuendo la priorità alle alternative alla sperimentazione su animali; ritiene inoltre che il settimo PAA debba prevedere l'adozione di una strategia a livello UE per ridurre il numero di animali utilizzati nei test sulla sicurezza, garantendo nel contempo un'elevata qualità della vita per uomini e animali nell'UE;

47. ritiene necessario un approccio olistico in materia di salute e ambiente, che si concentri sulla precauzione e sulla prevenzione dei rischi e, in particolare, tenga in considerazione i gruppi vulnerabili come feti, bambini e giovani;

48. considera opportuno concentrarsi fermamente sulla prevenzione, la precauzione e la promozione di attività rispettose dell'ambiente a livello UE nel campo della ricerca, dell'innovazione e dello sviluppo, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza del fattore ambientale sulle patologie;

49. è del parere che il settimo PAA debba affrontare il problema dei trasporti promuovendo maggiori investimenti in sistemi di trasporto rispettosi dell'ambiente e proponendo soluzioni per risolvere il problema della congestione, delle emissioni di CO₂ e delle micro-particelle;

50. considera importante che il settimo PAA presti particolare attenzione al proseguimento dell'eliminazione progressiva del mercurio, sia nell'UE che al di fuori di essa;

Applicazione

51. invita gli Stati membri a provvedere alla piena e corretta attuazione della legislazione ambientale dell'UE, nonché delle politiche e delle strategie adottate, e a garantire adeguate capacità e finanziamenti per la loro piena attuazione anche nei periodi di austerità, in quanto la mancata attuazione o l'attuazione incompleta della legislazione ambientale dell'UE non è soltanto illegale, ma anche molto più costosa per la società a lungo termine;

Venerdì 20 aprile 2012

52. ritiene essenziale rafforzare la rete dell'Unione europea per l'attuazione e l'applicazione della normativa ambientale (IMPEL) e sollecita la Commissione a riferire sulle possibili soluzioni per conseguire tale obiettivo;

53. invita la Commissione ad applicare sistematicamente i controlli di conformità ex ante rispetto a tutte le pertinenti normative UE, in particolare nell'ambito della politica di coesione, prima di concedere qualsiasi finanziamento;

54. ritiene importante considerare il settimo PAA quale mezzo di comunicazione con i cittadini europei, affinché sia in grado di mobilitare questi ultimi, non da ultimo ai fini dell'applicazione delle politiche adottate sul terreno;

55. invita la Commissione a rafforzare il suo ruolo di custode dei trattati al fine di garantire che la legislazione ambientale sia recepita, applicata e attuata correttamente da parte di tutti gli Stati membri; raccomanda una più intensa partecipazione degli enti locali durante tutte le fasi di elaborazione della politica ambientale così da migliorare l'attuazione generale della normativa, in particolare attraverso la costituzione di gruppi incaricati del recepimento del diritto ambientale a livello regionale e locale; invita pertanto la Commissione a esaminare il ruolo che l'Agenzia europea per l'ambiente potrebbe svolgere a livello di recepimento e applicazione;

Integrazione

56. ritiene che le considerazioni ambientali stiano acquisendo una maggiore rilevanza anche in altre politiche settoriali e che di conseguenza sia necessaria una maggiore integrazione della politica ambientale nelle altre politiche settoriali pertinenti;

57. invita la Commissione a sviluppare indicatori che permettano di misurare il miglioramento dell'integrazione;

58. ritiene che gli obiettivi della tabella di marcia 2050 possano essere raggiunti soltanto mettendo in atto strategie complementari, tra cui la valutazione dell'agricoltura, il rimboschimento e l'introduzione di incentivi per l'innovazione e la rapida applicazione dell'energia solare, geotermica e marina;

59. esorta la Commissione ad includere nella sua proposta di settimo PAA un elenco di tutti gli obiettivi esistenti relativi all'ambiente per i diversi settori strategici, segnatamente il cambiamento climatico, la biodiversità, i trasporti, l'energia, l'agricoltura, la pesca e la politica di coesione, e ad esaminarli congiuntamente, in modo che sia possibile confrontarli adeguatamente e garantire la loro coerenza;

60. esorta la Commissione a garantire, in sede di revisione della direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale e della direttiva 2001/42/CE, che tali direttive contribuiscano a un utilizzo sostenibile della terra quale risorsa fondamentale nell'UE e a prevedere inoltre un ampliamento dell'ambito di applicazione delle valutazioni di impatto ambientale, per non limitarle ai soli grandi progetti, rafforzando e ampliando nel contempo i criteri di tali valutazioni, includendo anche la nozione di utilizzo "in cascata" delle risorse e l'analisi completa del ciclo di vita;

61. invita la Commissione a proporre una procedura che garantisca l'imparzialità e l'indipendenza delle valutazioni dell'impatto ambientale, innanzitutto eliminando la relazione diretta tra i responsabili dello sviluppo del progetto e i membri della giuria di valutazione;

Venerdì 20 aprile 2012

62. raccomanda di trovare il giusto equilibrio tra la necessità di lottare contro il cambiamento climatico e arrestare o attenuare la perdita di biodiversità, da un lato, e il settimo programma d'azione per l'ambiente, dall'altro, in modo che l'Unione europea possa raggiungere gli obiettivi della strategia UE 2020 ed evitare costi non necessari derivanti dal cambiamento climatico e dalla perdita di biodiversità; sottolinea in tale contesto l'importanza della politica di coesione dopo il 2013; sottolinea inoltre, nell'ottica di una politica di prevenzione, la necessità di considerare i costi come investimenti per il futuro e per nuovi posti di lavoro e di condurre campagne d'informazione, di sensibilizzazione e altre campagne che consentano lo scambio di buone pratiche a tutti i livelli; sottolinea la necessità di un migliore utilizzo dell'assistenza tecnica a livello nazionale, regionale e locale al fine di aumentare la capacità amministrativa, ove opportuno; ritiene necessario adattare in modo efficiente gli obiettivi di ricerca e innovazione alle esigenze di sviluppo locali e regionali;

63. ritiene che gli obiettivi della tabella di marcia 2050 possano essere raggiunti soltanto mettendo in atto strategie complementari, tra cui la valutazione dell'agricoltura, il rimboschimento e l'introduzione di incentivi per l'innovazione e la rapida applicazione dell'energia solare, geotermica e marina;

64. è del parere che il settimo PAA debba includere un piano rigoroso e dettagliato, sia a livello europeo che nazionale, per l'eliminazione progressiva entro il 2020 dei sussidi dannosi per l'ambiente, ad esempio quelli che hanno ripercussioni sulla biodiversità, al fine di rispettare gli impegni di Nagoya;

65. ritiene che il settimo PAA debba prevedere l'inclusione nel semestre europeo di considerazioni ambientali che vadano oltre gli attuali indicatori principali in materia di cambiamento climatico ed energia; invita in particolare la Commissione a integrare le politiche in materia di efficienza delle risorse quali definite nella tabella di marcia per un impiego efficiente delle risorse e a controllare, tramite il semestre europeo, il seguito dato dagli Stati membri alle raccomandazioni specifiche per paese;

66. sottolinea il ruolo importante delle autorità regionali e locali, delle organizzazioni non governative e del mondo universitario, come pure della società civile e del settore privato, nella promozione e nell'attuazione di una politica ambientale efficace in tutta l'UE;

67. ritiene che, per ottenere risultati significativi, sia necessario garantire l'attuazione dei programmi a livello regionale e locale e rafforzare la partecipazione di tutte le parti interessate al processo; chiede che sia prestata attenzione alla situazione delle regioni e dei territori con caratteristiche geografiche specifiche, come le isole, le regioni montuose e le regioni scarsamente popolate; accoglie con favore la proposta della Commissione di rafforzare l'uso delle valutazioni d'impatto ambientale e delle valutazioni strategiche dell'impatto ambientale nel processo decisionale locale e regionale;

68. sottolinea che il settimo PAA dovrà prevedere la piena attuazione della convenzione di Aarhus, in particolare per quanto concerne l'accesso alla giustizia; sottolinea in tale contesto la necessità urgente di adottare la direttiva sull'accesso alla giustizia; invita il Consiglio a rispettare gli obblighi derivanti dalla convenzione di Aarhus e ad adottare una posizione comune sulla corrispondente proposta della Commissione entro la fine del 2012;

69. è del parere che il settimo PAA debba essere finalizzato a favorire lo sviluppo di modelli alternativi per misurare la crescita e il benessere che vadano al di là della valutazione sulla base del PIL;

70. chiede alla Commissione e agli Stati membri di promuovere a livello globale "un'economia verde" che integri aspetti ambientali, sociali ed economici quali la riduzione della povertà;

Venerdì 20 aprile 2012

71. sottolinea l'importanza di dimostrare ai cittadini dell'UE, in particolare nel contesto dell'attuale situazione economica, che la tutela dell'ambiente non è incompatibile con uno sviluppo economico e sociale sostenibile; raccomanda a tal fine di promuovere i progetti di successo e di divulgare le informazioni sulla fattibilità di uno sviluppo economico rispettoso dell'ambiente in aree che costituiscono un importante patrimonio culturale e naturale come quelle della rete Natura 2000;

72. ricorda che il settimo PAA dovrà fornire il quadro appropriato per garantire un finanziamento adeguato, anche nei settori dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo;

73. ritiene che il programma LIFE+ debba essere gestito dalla Commissione ponendo l'accento sui progetti di innovazione e di eccellenza, promuovendo le PMI e le istituzioni di R&S e dando priorità al mantenimento della biodiversità, con un approccio sistematico e integrale, e alle tecnologie agricole compatibili con la salvaguardia del suolo e della catena alimentare degli ecosistemi animali; ritiene che il programma dell'UE LIFE+ meriti una maggiore promozione in tutte le regioni d'Europa in modo da incentivare prassi innovative a livello locale e accrescere l'impatto della sezione di tale programma relativa alla politica e alla gestione in materia ambientale, nonché la sensibilizzazione al riguardo;

74. chiede alla Commissione e agli Stati membri di sviluppare, nell'ambito del prossimo programma quadro di ricerca, un programma di ricerca e innovazione dedicato ai nuovi materiali e alle nuove risorse che potrebbero in futuro sostituire le attuali materie prime disponibili in quantità limitate;

Dimensione internazionale

75. ritiene che il settimo PAA debba avere come obiettivo l'integrazione delle considerazioni ambientali in tutte le relazioni esterne dell'UE, in particolare negli accordi di aiuto allo sviluppo e negli accordi commerciali, al fine di promuovere la tutela dell'ambiente nei paesi terzi; sollecita l'UE a promuovere la programmazione congiunta della ricerca nel settore ambientale con i vicini;

76. invita la Commissione ad includere nella sua proposta un obiettivo che preveda il pieno sostegno dell'UE ai lavori delle Nazioni Unite, della Banca mondiale e dell'Agenzia europea dell'ambiente sulla contabilità ambientale, al fine di dotare il mondo di un sistema armonizzato di contabilità ambientale; accoglie con favore gli impegni previsti nella Strategia europea per la biodiversità per migliorare la conoscenza degli ecosistemi e dei loro servizi nell'UE (per esempio quelli forniti dalle foreste); incoraggia il coordinamento tra le esperienze dei diversi Stati membri e lo scambio di riflessioni metodologiche in materia di contabilità ecosistemica;

77. ritiene che il settimo PAA debba prevedere l'attuazione tempestiva degli impegni internazionali dell'UE, in particolare nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (UNFCCC) e della convenzione sulla diversità biologica (CBD);

78. esorta la Commissione a integrare nel settimo PAA i risultati della conferenza Rio+20 sull'economia verde e sul rafforzamento della governance ambientale internazionale;

*

* *

79. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 3.5.2011
COM(2011) 244 definitivo

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO,
AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E
AL COMITATO DELLE REGIONI**

**La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla
biodiversità fino al 2020**

{SEC(2011) 540 definitivo}
{SEC(2011) 541 definitivo}

1. INTRODUZIONE

La biodiversità, ossia la straordinaria varietà di ecosistemi, specie e geni che ci circonda, è la nostra assicurazione sulla vita: ci garantisce cibo, acqua pura e aria pulita, ci offre mezzi di riparo e medicine, mitiga le catastrofi naturali, l'azione dei parassiti e le malattie, nonché contribuisce a regolare il clima. La biodiversità costituisce altresì il nostro capitale naturale, fornendo i servizi ecosistemici che sono alla base dell'economia. Con il deterioramento e la perdita di biodiversità non possiamo più contare su questi servizi: la perdita di specie e habitat ci priva della ricchezza e dei posti di lavoro derivanti dalla natura, mettendo a repentaglio il nostro benessere. È per questo motivo che la perdita di biodiversità è la minaccia ambientale che, insieme al cambiamento climatico, incombe più gravemente sul pianeta, e i due fenomeni sono inestricabilmente legati. Se, da un lato, la biodiversità svolge un ruolo fondamentale nella mitigazione dei cambiamenti climatici e nell'adattamento ai medesimi, dall'altro, per evitare la perdita di biodiversità è fondamentale conseguire l'obiettivo dei "2 gradi", accompagnato da opportune misure di adattamento per ridurre gli effetti ineluttabili dei cambiamenti climatici.

L'attuale tasso di estinzione delle specie è senza precedenti: principalmente a causa delle attività umane, la velocità con cui attualmente le specie si estinguono è da cento a mille volte superiore al tasso naturale: secondo la FAO, il 60% degli ecosistemi mondiali sono degradati o utilizzati secondo modalità non sostenibili, il 75% degli stock ittici sono troppo sfruttati o assai depauperati e dal 1990 si assiste alla perdita del 75% della diversità genetica delle colture agricole a livello mondiale. Circa 13 milioni di ettari di foresta tropicale sono abbattuti ogni anno¹ e il 20% delle barriere coralline tropicali è già scomparso, mentre 95% di quelle restanti rischia di scomparire o di essere gravemente minacciato entro il 2050 se i cambiamenti climatici proseguono ininterrotti².

Nell'Unione europea solo il 17% degli habitat e delle specie e l'11% degli ecosistemi principali protetti dalla legislazione europea godono di uno stato di conservazione soddisfacente³, e ciò malgrado le misure adottate per contrastare la perdita di biodiversità, in particolare da quando, nel 2001, è stato istituito l'obiettivo dell'UE per il 2010 in questo campo. I benefici delle misure sono stati neutralizzati dalle pressioni continue e crescenti esercitate sulla biodiversità in Europa: il cambiamento d'uso dei suoli, lo sfruttamento eccessivo della biodiversità e dei suoi elementi costitutivi, la diffusione delle specie esotiche invasive, l'inquinamento e i cambiamenti climatici sono tutti fenomeni rimasti costanti oppure in aumento. La biodiversità risente anche pesantemente degli effetti causati da fattori indiretti, come l'aumento della popolazione, la scarsa conoscenza delle problematiche ad essa inerenti e il fatto che il suo valore economico non sia preso in considerazione nei processi decisionali.

Questa strategia, parte integrante della strategia Europa 2020, in particolare dell'iniziativa faro "Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse"⁴, si prefigge di invertire la perdita di biodiversità e accelerare la transizione dell'UE verso un'economia verde ed efficiente dal punto di vista delle risorse⁵.

¹ FAO 2010.

² *Reefs at Risk Revisited*, World Resources Institute, 2011.

³ <http://www.eea.europa.eu/publications/eu-2010-biodiversity-baseline/>.

⁴ COM(2011) 2020.

⁵ COM(2011) 21.

2. UNA NUOVA BASE PER LA POLITICA UE A FAVORE DELLA BIODIVERSITÀ

2.1. UN DOPPIO MANDATO

Il mandato dell'UE

Nel marzo 2010 i leader europei hanno riconosciuto che l'obiettivo in materia di biodiversità che l'UE si era data per il 2010 non sarebbe stato raggiunto, nonostante alcune importanti realizzazioni come la creazione di Natura 2000, la più grande rete mondiale di zone protette. Hanno pertanto adottato la visione a lungo termine e l'ambizioso traguardo chiave di medio termine proposti dalla Commissione nella comunicazione *Soluzioni per una visione e un obiettivo dell'UE in materia di biodiversità dopo il 2010*⁶.

Visione per il 2050

Entro il 2050 la biodiversità dell'Unione europea e i servizi ecosistemici da essa offerti — il capitale naturale dell'UE — saranno protetti, valutati e debitamente ripristinati per il loro valore intrinseco e per il loro fondamentale contributo al benessere umano e alla prosperità economica, onde evitare mutamenti catastrofici legati alla perdita di biodiversità.

Obiettivo chiave per il 2020

Porre fine alla perdita di biodiversità e al degrado dei servizi ecosistemici nell'UE entro il 2020 e ripristinarli nei limiti del possibile, intensificando al tempo stesso il contributo dell'UE per scongiurare la perdita di biodiversità a livello mondiale.

Il mandato internazionale

La decima conferenza delle parti (CoP10) della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, tenutasi a Nagoya nel 2010, è sfociata nell'adozione dei seguenti atti: un piano strategico mondiale per la diversità 2011-2020⁷, il protocollo di Nagoya per l'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dal loro uso (ABS)⁸, e la strategia di finanziamento per la biodiversità a livello mondiale.

La strategia dell'UE a favore della biodiversità per il 2020 risponde ad entrambi i mandati, in quanto ben indirizza l'UE verso il conseguimento di tutti gli obiettivi nel campo della biodiversità, sia quelli che si è data sia quelli che ha assunto a livello internazionale.

2.2. ATTRIBUIRE VALORE AL NOSTRO PATRIMONIO NATURALE IN QUANTO FONTE DI MOLTEPLICI BENEFICI

L'obiettivo dell'UE in materia di biodiversità per il 2020 si fonda sul riconoscimento che, oltre al valore intrinseco, la biodiversità e i servizi da essa offerti hanno un notevole valore

⁶ COM(2010) 4.

⁷ Il piano strategico mondiale 2011-2020 include la visione per il 2050, il mandato per il 2020 e 20 obiettivi.

⁸ L'11 febbraio 2011 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di decisione del Consiglio sulla firma, a nome dell'Unione europea, del protocollo di Nagoya.

economico che il mercato raramente coglie. Poiché non è facile determinarne il prezzo e non è rispecchiata nei conti sociali, la biodiversità è spesso vittima di opinioni contrastanti quanto alla natura e al suo utilizzo. Lo studio internazionale *The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)*, sponsorizzato dalla Commissione, raccomanda che il valore economico della biodiversità sia preso in considerazione nei processi decisionali e sia rispecchiato nei sistemi contabili e di rendicontazione⁹. A Nagoya questa raccomandazione è stata ricompresa in uno degli obiettivi da raggiungere sul piano mondiale e costituisce una delle varie azioni chiave dell'attuale strategia.

Sebbene le misure per arrestare la perdita di biodiversità comportino dei costi¹⁰, tale fenomeno ha un prezzo, per la società tutta e in particolare per gli operatori economici dei settori che dipendono direttamente da servizi ecosistemici. Ad esempio, l'impollinazione entomogama nell'UE ha un valore economico stimato intorno a 15 miliardi di euro all'anno¹¹. Il costante declino della popolazione di api e di altri impollinatori¹² potrebbe avere serie conseguenze per gli agricoltori europei e il settore agroalimentare¹³. Il settore privato è sempre più consapevole di questi rischi e pertanto molte imprese in Europa, e altrove, stanno valutando la propria dipendenza dalla biodiversità e prefiggendosi, come obiettivo insito nelle strategie aziendali, di utilizzare le risorse naturali in modo sostenibile¹⁴.

La precisa valutazione del potenziale che racchiude la natura concorrerà a far raggiungere all'UE molteplici obiettivi strategici:

- *un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse*: l'impronta ecologica dell'UE è attualmente il doppio rispetto alla sua capacità biologica¹⁵. Conservando e valorizzando le proprie risorse naturali e utilizzandole in modo sostenibile, l'UE può rendere l'economia più efficiente sotto questo profilo e divenire meno dipendente da risorse naturali extraeuropee;
- *un'economia più adattabile ai cambiamenti climatici e a basse emissioni di carbonio*: gli approcci basati sugli ecosistemi per la mitigazione ai cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi possono offrire alternative economicamente convenienti alle soluzioni tecnologiche, producendo nel contempo svariati benefici oltre alla conservazione della biodiversità;
- *ruolo guida nelle attività di ricerca e sviluppo*: i progressi che si verificano nell'ambito di molte scienze applicate dipendono dalla disponibilità a lungo termine e dalla diversità del patrimonio naturale. La diversità genetica, ad esempio, è la fonte d'innovazione principale per il settore medico e quello cosmetico, mentre il potenziale d'innovazione insito nel ripristino degli ecosistemi e nell'infrastruttura verde¹⁶ è ancora ben poco sfruttato;

⁹ <http://www.teebweb.org/>

¹⁰ Come presentato nell'allegato documento di lavoro dei servizi della Commissione.

¹¹ Gallai et al, 2009.

¹² Le popolazioni delle farfalle comuni si è ridotta di oltre il 70% dal 1990.

¹³ Si calcola che più dell'80% delle colture agricole dell'UE dipenda almeno in parte dall'impollinazione entomogama (*Bee Mortality and Bee Surveillance in Europe*, 2009).

¹⁴ *State of Green Business 2011*, GreenBiz Group.

¹⁵ <http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/ecological-footprint-of-european-countries/>

¹⁶ Come illustrato in COM(2009) 147 e COM(2011) 17.

- *nuove competenze, posti di lavoro e opportunità commerciali*: l'innovazione fondata sulla natura e gli interventi per ripristinare gli ecosistemi e conservare la biodiversità possono creare nuove competenze, posti di lavoro e opportunità commerciali. Lo studio TEEB stima che le opportunità commerciali che potrebbero crearsi nel mondo se si investisse nella biodiversità potrebbero corrispondere a 2 000-6 000 miliardi di USD entro il 2050.

2.3. AMPLIARE LA BASE DI CONOSCENZE SULLA BIODIVERSITÀ

La base di conoscenze sulla biodiversità è stata notevolmente migliorata in modo che l'azione strategica poggi su informazioni e dati scientifici aggiornati. È ora necessario allinearla al quadro politico definito per il 2020.

La Commissione collaborerà con gli Stati membri e con l'Agenzia europea per l'ambiente per mettere a punto, entro il 2012, un quadro integrato per il monitoraggio, la valutazione e la comunicazione dei progressi compiuti nell'attuazione della strategia. Gli obblighi nazionali, unionali e internazionali in materia di monitoraggio, comunicazione e verifica saranno perfezionati e uniformati il più possibile agli obblighi contenuti in altre normative ambientali, come ad esempio la direttiva quadro sull'acqua. Lo scenario della biodiversità dell'UE nel 2010 e gli indicatori aggiornati di biodiversità dell'UE¹⁷ saranno elementi fondamentali di questo quadro, che si avvarrà anche di altri dati e informazioni, come quelli prodotti dal sistema comune di informazioni ambientali (SEIS), dal monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza (GMES), dal centro dati forestali europeo (EFDAC) e dall'indagine statistica areale per campioni sull'uso/l'occupazione dei suoli (LUCAS). Il portale web BISE (Sistema informativo europeo sulla biodiversità) costituirà la piattaforma principale per la condivisione di dati e informazioni.

Questa strategia prevede azioni specifiche per migliorare il monitoraggio e la comunicazione. Integrando il monitoraggio della biodiversità e la relativa comunicazione nella legislazione UE in materia ambientale, nella politica agricola comune (PAC), nella politica comune della pesca (PCP) e, per quanto possibile, nella politica di coesione si faciliterà la misurazione dell'impatto di queste politiche sulla biodiversità.

La Commissione continuerà la sua azione nel campo della ricerca, per colmare le lacune più vistose, in particolare per quanto riguarda la mappatura e la valutazione dei servizi ecosistemici in Europa, azione che concorrerà a migliorare la nostra conoscenza dei legami tra biodiversità e cambiamenti climatici e del ruolo svolto dalla biodiversità del suolo nell'erogazione di importanti servizi ecosistemici, quali il sequestro del carbonio e l'approvvigionamento alimentare. Il finanziamento della ricerca a titolo del nuovo quadro strategico comune potrebbe anch'esso contribuire ad apportare le conoscenze mancanti e a sostenere l'azione strategica.

Infine, l'UE continuerà ad essere strettamente coinvolta nella nuova piattaforma intergovernativa scientifico-politica per la biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES), contribuendovi attivamente, soprattutto nell'ambito delle valutazioni regionali, per le quali potrebbe essere necessario un meccanismo a livello UE per potenziare l'interfaccia scientifico-politica.

¹⁷ <http://biodiversity.europa.eu/topics/sebi-indicators>. Altri indicatori pertinenti sono lo sviluppo sostenibile e indicatori agroalimentari dell'UE.

3. UN QUADRO D'AZIONE PER IL PROSSIMO DECENNIO

La strategia per la biodiversità 2020 prevede sei obiettivi sinergici e interdipendenti, che rispondono alle finalità condensate nell'obiettivo chiave per il 2020. Concorreranno tutti ad arrestare la perdita di biodiversità e il degrado dei servizi ecosistemici, ciascuno di essi destinato a trattare un aspetto specifico: gli obiettivi 1 e 2 sono destinati a proteggere e ripristinare la biodiversità e i relativi servizi ecosistemici, gli obiettivi 3, 4 e 5 intendono potenziare il contributo positivo dell'agricoltura e della silvicoltura e ridurre le pressioni principali esercitate sulla biodiversità nell'UE, mentre l'obiettivo 6 è volto ad intensificare il contributo dell'UE alla biodiversità mondiale. Ogni obiettivo si traduce in una serie di azioni mediante le quali s'intende rispondere alla problematica sottesa all'obiettivo. Le azioni specifiche figurano nell'allegato della presente comunicazione. Le azioni saranno eventualmente oggetto di valutazioni d'impatto supplementari¹⁸.

3.1. CONSERVARE E RIPRISTINARE L'AMBIENTE NATURALE

Per evitare che nell'UE si continui a perdere biodiversità e per ripristinarla è di fondamentale importanza dare piena attuazione alle direttive Uccelli e Habitat, ossia conseguire uno stato di conservazione soddisfacente di tutti gli habitat e le specie d'importanza europea e mantenere un livello adeguato delle popolazioni di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico. Stabilendo un obiettivo che indichi tempi e quantità si potrà accelerare l'attuazione delle direttive e il raggiungimento dei traguardi che queste si prefiggono.

Obiettivo 1

Arrestare il deterioramento dello stato di tutte le specie e gli habitat contemplati nella legislazione dell'UE in materia ambientale e conseguire un miglioramento significativo e quantificabile del loro stato in modo che, entro il 2020, rispetto alle valutazioni odierne: i) lo stato di conservazione risulti migliorato nel doppio degli habitat e nel 50% in più delle specie oggetto delle valutazioni condotte a titolo della direttiva habitat; e ii) lo stato di conservazione risulti preservato o migliorato nel 50% in più delle specie oggetto delle valutazioni condotte a titolo della direttiva Uccelli.

3.2. PRESERVARE E VALORIZZARE GLI ECOSISTEMI E I LORO SERVIZI

Nell'UE molti ecosistemi e i loro servizi hanno subito un degrado, in gran parte dovuto alla frammentazione del territorio. Pressoché il 30% del territorio dell'UE è da moderatamente a fortemente frammentato. L'obiettivo 2 è inteso a preservare e valorizzare i servizi ecosistemici nonché ripristinare gli ecosistemi degradati incorporando l'infrastruttura verde nella pianificazione del territorio. In tal modo favorisce l'UE nel raggiungere gli obiettivi che si è data in materia di crescita sostenibile¹⁹, contribuisce a mitigare i cambiamenti climatici e ad adattarvi, promuovendo nel contempo la coesione economica, territoriale e sociale e salvaguardando il patrimonio culturale europeo. Consente peraltro una migliore connessione degli ecosistemi all'interno delle zone appartenenti alla rete Natura 2000, tra di esse e con il più ampio contesto rurale. L'obiettivo 2 riprende l'obiettivo mondiale concordato dall'UE e dai suoi Stati membri a Nagoya, ossia ripristinare il 15% degli ecosistemi degradati entro il 2020.

¹⁸ Le ripercussioni potenziali degli obiettivi e delle misure sono state valutate nel documento di lavoro dei servizi della Commissione. In detto documento, alle pagg. 81-82, figurano anche le azioni per le quali è prevista una valutazione d'impatto supplementare.

¹⁹ COM(2011) 17.

Obiettivo 2

Entro il 2020 preservare e valorizzare gli ecosistemi e i relativi servizi mediante l'infrastruttura verde e il ripristino di almeno il 15% degli ecosistemi degradati.

3.3. GARANTIRE LA SOSTENIBILITÀ DELL'AGRICOLTURA, DELLA SILVICOLTURA E DELLA PESCA

L'UE si è già molto adoperata per integrare la biodiversità nell'elaborazione e nell'attuazione di altre politiche, ma, considerati i benefici apportati dalla biodiversità e dai servizi ecosistemici a molti settori, quanto fatto finora non è sufficiente. La presente strategia cerca di migliorare l'integrazione nei settori chiave, in particolare istituendo obiettivi e misure che potenzino il contributo positivo dato dall'agricoltura, dalla silvicoltura e dalla pesca alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità²⁰.

Per quanto concerne l'agricoltura, gli strumenti esistenti nell'ambito della PAC contribuiranno al conseguimento di questo obiettivo, come pure degli obiettivi 1 e 2. L'imminente riforma della politica agricola e di quella della pesca, insieme al nuovo quadro finanziario pluriennale, offrono l'opportunità di aumentare le sinergie e di rendere massima la coerenza tra gli obiettivi di tutela della biodiversità e quelli delle suddette politiche e di altre.

Obiettivo 3*

A) Agricoltura — Entro il 2020 estendere al massimo le superfici agricole coltivate a prati, seminativi e colture permanenti che sono oggetto di misure inerenti alla biodiversità a titolo della PAC, in modo da garantire la conservazione della biodiversità e apportare un miglioramento misurabile (), da un lato, allo stato di conservazione delle specie e degli habitat che dipendono dall'agricoltura o ne subiscono gli effetti e, dall'altro, all'erogazione dei servizi ecosistemici rispetto allo scenario di riferimento per l'UE del 2010, contribuendo in tal modo a promuovere una gestione più sostenibile.*

*B) Foreste — Entro il 2020 istituire piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, in linea con la gestione sostenibile delle foreste²¹, per tutte le foreste di proprietà pubblica e per le aziende forestali di dimensioni superiori a una determinata superficie** (che deve essere definita dagli Stati membri o dalle regioni e indicata nei programmi di sviluppo rurale) sovvenzionate a titolo della politica dell'UE di sviluppo rurale, in modo da apportare un miglioramento misurabile (*), da un lato, allo stato di conservazione delle specie e degli habitat che dipendono dalla silvicoltura o ne subiscono gli effetti e, dall'altro, all'erogazione dei relativi servizi ecosistemici rispetto allo scenario di riferimento per l'UE del 2010.*

(*) Per entrambi gli obiettivi il miglioramento va misurato rispetto agli obiettivi quantificati stabiliti, nell'obiettivo 1, per lo stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse unionale e, nell'obiettivo 2, per il ripristino degli ecosistemi degradati.

(**) Per le aziende forestali di superficie meno estesa, gli Stati membri possono prevedere altri incentivi per incoraggiare l'adozione di piani di gestione o di strumenti equivalenti che siano in linea con la gestione sostenibile delle foreste.

²⁰ L'agricoltura e le zone boschive coprono il 72% del territorio unionale. La preservazione e la valorizzazione della biodiversità forestale costituiscono una finalità dichiarata nel piano d'azione dell'UE per le foreste (COM(2006) 302).

²¹ Come definita in SEC(2006) 748.

Obiettivo 4

Pesca — Conseguire entro il 2015 il rendimento massimo sostenibile²². Conseguire una distribuzione della popolazione per età e dimensione indicativa di uno stock in buone condizioni, mediante una gestione della pesca che non abbia effetti negativi di rilievo su altri stock, specie ed ecosistemi, nell'intento di ottenere un stato ambientale soddisfacente entro il 2020, come previsto dalla direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino.

3.4. LOTTA ALLE SPECIE ESOTICHE INVASIVE

Le specie esotiche invasive costituiscono una seria minaccia per la biodiversità dell'UE, minaccia che tenderà ad aggravarsi in futuro se non si interviene energicamente a tutti i livelli per contenere l'introduzione e l'insediamento di tali specie e per far fronte a quelle già introdotte²³. I danni causati nell'UE dalle specie esotiche invasive ammontano a 12,5 miliardi di euro all'anno. Benché i problemi che queste specie pongono siano comuni a molti Stati membri, ad eccezione della legislazione relativa all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti, non esiste attualmente a livello dell'UE una politica specifica in materia. La presente strategia propone di colmare questa lacuna con un apposito strumento legislativo unionale che possa trattare le questioni più impellenti inerenti a queste specie, in particolare i vettori, il rilevamento tempestivo e relativa risposta, misure di contenimento e gestione.

Obiettivo 5

Entro il 2020 individuare e classificare in ordine di priorità le specie esotiche invasive e i loro vettori, contenere o eradicare le specie prioritarie, gestire i vettori per impedire l'introduzione e l'insediamento di nuove specie.

3.5. AFFRONTARE LA CRISI MONDIALE IN CUI VERSA LA BIODIVERSITÀ

L'UE si è impegnata a rispettare i traguardi e gli obiettivi internazionali da raggiungere entro il 2020 in materia di biodiversità concordati nell'ambito della convenzione sulla diversità biologica. A tal fine occorre che l'UE intervenga non solo entro il proprio territorio, ma anche su scala internazionale, in quanto oltre a trarre importanti benefici dalla biodiversità mondiale è nel contempo responsabile di parte della perdita e del degrado che si verificano al di là dei suoi confini, soprattutto a causa dei suoi modelli di consumo non sostenibili.

Mediante la presente strategia, mettendo in campo iniziative mirate l'UE si sforzerà di alleviare la pressione da essa esercitata sulla biodiversità, contribuendo contemporaneamente a rendere l'economia più compatibile con l'ambiente, in linea con le proprie priorità per la conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile del 2012. L'UE, se vuole continuare a dirigere le politiche internazionali in materia di biodiversità, dovrà anche onorare gli impegni specifici assunti nell'ambito della CoP10 relativi alla mobilitazione di risorse e attuare il protocollo di Nagoya per l'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dal loro uso.

²² L'UE ha sottoscritto un obiettivo volto a raggiungere livelli di rendimento massimo sostenibile entro il 2015 in occasione del vertice mondiale per lo sviluppo sostenibile nel 2002 e, nel 2010, il nuovo obiettivo per la pesca adottato nella decima conferenza delle parti della convenzione ONU sulla diversità biologica.

²³ Institute for European Environmental Policy (IEEP), 2010.

Obiettivo 6

Entro il 2020 l'UE avrà accresciuto il proprio contributo per scongiurare la perdita di biodiversità a livello mondiale.

3.6. CONTRIBUTI DI ALTRE POLITICHE E INIZIATIVE AMBIENTALI

Se la presente strategia costituisce il tracciato principale dell'intervento dell'UE a tutela della biodiversità e verte su misure in cui l'influenza e il valore aggiunto dell'UE sono massimi, per conseguire l'obiettivo del 2020 sarà necessario dare piena attuazione alla legislazione unionale vigente in materia di ambiente, nonché agire a livello nazionale, regionale e locale.

Vi sono svariate iniziative politiche, già in corso o in programma, che opereranno a favore degli obiettivi definiti per la biodiversità. I cambiamenti climatici, ad esempio, che esercitano una grande e crescente pressione sulla biodiversità, tale da alterare habitat ed ecosistemi, sono trattati nell'ambito di una serie completa di misure che l'UE ha adottato nel 2009. Per prevenire la perdita di biodiversità sarà di fondamentale importanza raggiungere l'obiettivo dei 2 gradi. La Commissione intende presentare entro il 2013 una strategia dell'UE sull'adattamento ai cambiamenti climatici.

L'Unione europea è dotata di una legislazione sostanziale tesa a garantire il raggiungimento di un buono stato ecologico delle acque entro il 2015²⁴ e dell'ambiente marino entro il 2020²⁵, a combattere l'inquinamento prodotto da varie fonti e a disciplinare le sostanze chimiche e i loro effetti sull'ambiente. La Commissione sta valutando l'opportunità di adottare ulteriori provvedimenti per contrastare l'inquinamento da nitrogeni e fosfati e taluni inquinanti atmosferici, mentre gli Stati membri stanno vagliando una proposta della Commissione di direttiva quadro per proteggere il suolo, necessaria affinché l'UE possa raggiungere i propri obiettivi in fatto di biodiversità. S'interviene, infine, anche sui fattori indiretti che concorrono a causare la perdita di biodiversità, in parte tramite la presente strategia, in particolare per mezzo di azioni destinate a ridurre l'impronta ecologica dell'UE, e in parte mediante altre iniziative che rientrano nell'ambito dell'iniziativa faro per un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse.

4. SIAMO TUTTI COINVOLTI**4.1. PARTENARIATO PER LA BIODIVERSITÀ**

Per raggiungere nel 2020 gli obiettivi stabiliti per la biodiversità a livello unionale e mondiale occorre l'impegno incondizionato di svariate parti. A tal fine saranno ampliati e promossi molti partenariati chiave per favorire l'applicazione della presente strategia:

- la Commissione ha istituito la **piattoforma europea Imprese e biodiversità**, che attualmente raggruppa imprese di sei diversi settori (agricoltura, industria estrattiva, finanza, agroalimentare, silvicoltura e turismo) nell'ottica di uno scambio di esperienze e buone pratiche. La Commissione svilupperà ulteriormente la piattaforma e incoraggerà una maggiore cooperazione tra le imprese europee, comprese le PMI, e l'adesione a iniziative nazionali e internazionali;

²⁴ Direttiva 2000/60/CE.

²⁵ Direttiva 2008/56/CE.

- la Commissione continuerà a collaborare con altri partner per divulgare e applicare le raccomandazioni dello studio TEEB a livello dell'UE e sostenere i lavori che vertono sulla valutazione della biodiversità e dei servizi ecosistemici nei paesi in via di sviluppo;
- la Commissione continuerà a incoraggiare la collaborazione tra ricercatori e altri soggetti implicati nella **pianificazione territoriale e nella gestione dello sfruttamento del suolo** mettendo in atto strategie per la biodiversità a tutti i livelli, garantendo la coerenza con le raccomandazioni pertinenti che figurano nell'agenda territoriale europea;
- sarà incoraggiata, a tutti i livelli dell'attuazione, la partecipazione attiva della **società civile**. Le iniziative scientifiche rivolte ai cittadini, ad esempio, oltre ad essere un valido mezzo per raccogliere dati di ottima qualità, chiamano i cittadini a partecipare ad attività di conservazione della biodiversità;
- la Commissione e gli Stati membri collaboreranno con le **regioni periferiche** e i **paesi e territori d'oltremare**, che ospitano più specie endemiche dell'intero continente europeo, mediante l'iniziativa BEST (Biodiversity and Ecosystem Services in Territories of European Overseas), per promuovere la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità;
- l'UE sosterrà inoltre l'impegno attualmente dedicato a migliorare la collaborazione, le **sinergie** e la definizione di priorità comuni tra le convenzioni inerenti alla biodiversità (convenzione sulla diversità biologica — CBD, convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione — CITES, convenzione sulle specie migratorie, convenzione di Ramsar sulle zone umide e la convenzione sul patrimonio dell'umanità). L'UE promuoverà inoltre una collaborazione più stretta tra la convenzione sulla diversità biologica e le convenzioni sui cambiamenti climatici e sulla desertificazione, in modo che si rafforzino a vicenda;
- l'UE intensificherà il dialogo e la cooperazione sul fronte della biodiversità con i propri **partner principali**, in particolare i paesi candidati e potenziali candidati, in modo che elaborino o adeguino le loro politiche in funzione degli obiettivi fissati per la biodiversità per il 2020. I paesi candidati e potenziali candidati sono invitati a contribuire all'attuazione della strategia e ad avviare l'elaborazione o l'adeguamento delle loro politiche per raggiungere gli obiettivi in materia di biodiversità stabiliti per il 2020 a livello unionale e mondiale.

Questi partenariati concorrono a sensibilizzare l'opinione pubblica alla biodiversità, che in Europa non desta molto interesse²⁶. La campagna del 2010 della Commissione «Biodiversità: siamo tutti coinvolti» sarà seguita da una campagna specifica imperniata sulla rete Natura 2000.

4.2. MOBILITARE RISORSE PER SOSTENERE LA BIODIVERSITÀ E I SERVIZI ECOSISTEMICI

La realizzazione degli obiettivi della presente strategia e la garanzia che l'UE rispetterà i propri impegni internazionali assunti a tutela della biodiversità dipenderanno dalla disponibilità e dall'impiego efficiente delle risorse finanziarie. Nell'ambito dell'attuale

²⁶ http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_290_en.pdf.

periodo di programmazione e senza anticipare l'esito dei negoziati sul prossimo quadro finanziario pluriennale, la Commissione e gli Stati membri si adopereranno per:

— *garantire un'utilizzazione e una ripartizione migliori dei fondi esistenti per la biodiversità.* Nell'attuale periodo di programmazione sono stati stanziati 105 miliardi di euro a titolo della politica di coesione da utilizzarsi per attività in campo ambientale e climatico, e quindi anche a favore della biodiversità e della tutela della natura²⁷. Occorre però un impegno concertato per assicurare che i fondi disponibili siano utilizzati nella maniera ottimale²⁸;

— *razionalizzare le risorse disponibili e ottimizzare i benefici collaterali derivanti dalle varie fonti di finanziamento,* tra cui i fondi destinati all'agricoltura e allo sviluppo rurale, alla pesca, alla politica regionale e ai cambiamenti climatici. Investire nella biodiversità può effettivamente apportare più di un beneficio e offre una risposta economicamente conveniente ai problemi sollevati dai cambiamenti climatici. Si dovrebbe considerare l'opportunità di includere gli obiettivi relativi alla biodiversità nel quadro strategico comune attualmente esaminato dalla Commissione, nell'ottica di stabilire delle priorità nell'ambito dei cinque strumenti di finanziamento della politica rurale, regionale, sociale e della pesca;

— *diversificare e aumentare progressivamente le varie fonti di finanziamento.* La Commissione e gli Stati membri promuoveranno lo sviluppo e l'uso di meccanismi innovativi di finanziamento, compresi gli strumenti di mercato. I regimi di pagamenti per i servizi ecosistemici (PES) dovrebbero compensare i beni privati e pubblici offerti dagli ecosistemi agricoli, forestali e marini. Si offriranno incentivi per attrarre gli investimenti privati nell'infrastruttura verde e si valuterà il potenziale di compensazione della biodiversità come mezzo per evitare perdite nette di biodiversità. La Commissione e la Banca europea per gli investimenti stanno vagliando la possibilità di ricorrere a strumenti finanziari innovativi per sostenere le misure a favore della biodiversità, ivi compresi i partenariati pubblico-privato e l'eventuale istituzione di un meccanismo di finanziamento della biodiversità.

Il fabbisogno di finanziamento risulta preminente in particolare in due casi. Il primo riguarda la necessità di un finanziamento adeguato per dare piena attuazione alla rete Natura 2000, finanziamento in cui l'importo erogato dagli Stati membri deve corrispondere al contributo dell'UE²⁹ (stimato in totale a circa 5,8 miliardi di euro all'anno). A tal fine può essere necessario che gli Stati membri elaborino un piano pluriennale per Natura 2000, coerente con i quadri d'azione prioritaria previsti dalla direttiva Habitat.

Il secondo caso riguarda l'impegno assunto nell'ambito della CoP10 di aumentare in modo considerevole le risorse finanziarie di ogni tipo per mettere in atto con efficacia quanto è stato concluso a Nagoya. Dalle discussioni che si terranno nella CoP11 sugli obiettivi di finanziamento sarebbe opportuno che emergesse il riconoscimento della necessità di aumentare i finanziamenti pubblici, ma anche del potenziale dei meccanismi finanziari innovativi. I flussi finanziari (risorse proprie e risorse innovative) necessari per soddisfare i bisogni

²⁷ COM(2011) 17.

²⁸ COM(2010) 110. Alla fine di settembre 2009 l'utilizzo dei fondi stanziati per la biodiversità risultava inferiore rispetto ad altre voci di spesa. A quella data l'utilizzo per le due voci direttamente correlate alla biodiversità ("promozione della biodiversità e tutela della natura" e "tutela del patrimonio naturale") era pari, rispettivamente, a 18,1% e 22%, a fronte di una media del 27,1% per tutti i finanziamenti a titolo della politica di coesione. Poiché gli Stati membri sono tenuti a presentare le cifre aggiornate entro la fine di giugno 2011, i dati consolidati dovrebbero essere disponibili per l'estate.

²⁹ In conformità dell'articolo 8 della direttiva Habitat.

constatati dovrebbero essere definiti nelle strategie nazionali e nei piani d'azione per la biodiversità.

Questi impegni potrebbero tradursi direttamente in fondi supplementari appositamente destinati alla biodiversità, e indirettamente garantendo sinergie con altre fonti di finanziamento pertinenti, come i finanziamenti per il clima (ad esempio gli introiti del sistema ETS, REDD+) e altre fonti innovative di finanziamento, come i fondi generati dal protocollo di Nagoya per l'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dal loro uso. La riforma dei sussidi dannosi, in linea con la strategia per il 2020 e con l'obiettivo mondiale della convenzione per la diversità biologica, andrà anch'essa a beneficio della biodiversità.

4.3. UNA STRATEGIA DI ATTUAZIONE COMUNE PER L'UE

Gli obiettivi condivisi dall'UE e dalla convenzione sulla diversità biologica vanno perseguiti con interventi condotti a livello subnazionale, nazionale e unionale. Occorrerà quindi uno stretto coordinamento, innanzitutto per seguire i progressi che conducono alla realizzazione degli obiettivi, compresi quelli al centro di misure strategiche che esulano dall'ambito della presente strategia, e poi per garantire la coerenza tra l'azione dell'UE e quella degli Stati membri. A tal fine la Commissione lavorerà di concerto con gli Stati membri per mettere a punto un quadro comune di attuazione che, basato sulle buone pratiche, coinvolga anche altri soggetti, settori e istituzioni chiave e definisca il ruolo e la responsabilità di ciascuno di essi nell'adempimento di questo compito.

La Commissione sosterrà e integrerà gli sforzi degli Stati membri facendosi garante dell'applicazione della legislazione ambientale, colmando le lacune politiche mediante proposte di nuove iniziative, fornendo orientamenti e favorendo la ricerca e lo scambio di buone pratiche.

5. SEGUITO

La presente strategia offre un quadro d'azione per consentire all'UE di raggiungere il suo obiettivo relativo alla biodiversità fissato per il 2020 e per incamminarla verso la concretizzazione della visione per il 2050. Nei primi mesi del 2014 si effettuerà una revisione intermedia, i cui risultati potranno così orientare la stesura della quinta relazione nazionale che l'UE è tenuta a presentare nell'ambito della convenzione sulla diversità biologica. Gli obiettivi e le misure saranno riconsiderati mano a mano che sono disponibili nuove informazioni e che ci si avvicina agli obiettivi stabiliti nella strategia.

Poiché occorrerà molto tempo prima che molte delle misure adottate oggi per tutelare la biodiversità e valorizzare il nostro patrimonio naturale diano frutti tangibili, è fondamentale che la presente strategia inizi fin da ora ad essere attuata, affinché l'UE possa raggiungere il traguardo chiave fissato per il 2020.

La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio ad approvare gli obiettivi e le azioni che figurano nell'allegato.

ALLEGATO

OBIETTIVO 1: ATTUAZIONE INTEGRALE DELLE DIRETTIVE HABITAT E UCCELLI

Arrestare il deterioramento dello stato di tutte le specie e gli habitat contemplati nella legislazione dell'UE in materia ambientale e conseguire un miglioramento significativo e quantificabile del loro stato in modo che, entro il 2020, rispetto alle valutazioni odierne: i) lo stato di conservazione risulti migliorato nel doppio degli habitat e nel 50% in più delle specie oggetto delle valutazioni condotte a titolo della direttiva habitat; e ii) lo stato di conservazione risulti preservato o migliorato nel 50% in più delle specie oggetto delle valutazioni condotte a titolo della direttiva Uccelli.

Azione 1: portare a termine l'istituzione della rete Natura 2000 e garantirne una buona gestione

- 1a) Gli Stati membri e la Commissione garantiscono che la fase istitutiva di Natura 2000, compreso l'ambiente marino, sia completata entro il 2012.
- 1b) Gli Stati membri e la Commissione integreranno ulteriori prescrizioni in materia di protezione e gestione delle specie e degli habitat nelle principali politiche per l'uso dei suoli e delle acque, sia all'interno, sia all'esterno dei siti Natura 2000.
- 1c) Gli Stati membri garantiranno che i piani di gestione o gli strumenti equivalenti che stabiliscono misure di conservazione e di ripristino siano sviluppati e attuati tempestivamente per tutti i siti Natura 2000.
- 1d) La Commissione, unitamente agli Stati membri, avvierà entro il 2012 un processo volto a promuovere la condivisione delle esperienze, delle buone pratiche e della cooperazione transfrontaliera per gestire Natura 2000, nel quadro biogeografico definito dalla direttiva Habitat.

Azione 2: garantire un finanziamento adeguato ai siti Natura 2000

- 2) La Commissione e gli Stati membri stanzeranno i fondi e gli incentivi necessari a Natura 2000, compresi gli strumenti unionali di finanziamento del prossimo quadro finanziario pluriennale. Nel 2011 la Commissione deciderà le modalità di finanziamento di Natura 2000 nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale.

Azione 3: incrementare la sensibilizzazione e l'impegno delle parti interessate e migliorare l'applicazione

- 3a) Entro il 2013 la Commissione, unitamente agli Stati membri, svilupperà e varerà un'importante campagna di comunicazione su Natura 2000.
- 3b) La Commissione e gli Stati membri miglioreranno la cooperazione con i principali settori e continueranno a sviluppare documenti di orientamento per chiarire le prescrizioni della legislazione unionale in materia ambientale e il relativo valore a fini di promozione economica.
- 3c) La Commissione e gli Stati membri agevoleranno l'applicazione delle direttive sulla protezione della natura attraverso programmi di formazione su Natura 2000 destinati alla magistratura e lo sviluppo di maggiori capacità di promuovere l'osservanza della normativa.

Azione 4: migliorare e razionalizzare il monitoraggio e la rendicontazione

- 4a) Entro il 2012 la Commissione, unitamente agli Stati membri, svilupperà un nuovo sistema unionale di relazione sulla fauna ornitologica, sviluppando ulteriormente il sistema di relazione di cui all'articolo 17 della direttiva Habitat e migliorando il flusso, l'accessibilità e la rilevanza dei dati di Natura 2000.
- 4b) Entro il 2012 la Commissione creerà uno strumento informatico nell'ambito del sistema informativo sulla biodiversità per l'Europa al fine di migliorare la disponibilità e l'uso dei dati.

OBIETTIVO 2: PRESERVARE E RIPRISTINARE GLI ECOSISTEMI E I LORO SERVIZI

Entro il 2020 preservare e valorizzare gli ecosistemi e i relativi servizi mediante l'infrastruttura verde e il ripristino di almeno il 15% degli ecosistemi degradati.

Azione 5: migliorare la conoscenza degli ecosistemi e dei relativi servizi nell'UE

- 5) Entro il 2014 gli Stati membri, con l'assistenza della Commissione, effettueranno un esercizio di mappatura e di valutazione dello stato degli ecosistemi e dei relativi servizi sui rispettivi territori nazionali, valuteranno il valore economico di tali servizi e promuoveranno l'integrazione di detti valori nei sistemi di contabilità e rendicontazione a livello unionale e nazionale entro il 2020.

Azione 6: definizione delle priorità volte a ripristinare gli ecosistemi e promuovere l'uso delle infrastrutture verdi

- 6a) Entro il 2014 gli Stati membri, con l'assistenza della Commissione, svilupperanno un quadro di riferimento strategico volto a definire le priorità per il ripristino degli ecosistemi a livello sottonazionale, nazionale e unionale.
- 6b) Entro il 2012 la Commissione svilupperà una strategia per le infrastrutture verdi, destinata a promuovere la diffusione di tali infrastrutture nelle zone urbane e rurali dell'UE, anche con incentivi di stimolo agli investimenti iniziali per progetti infrastrutturali verdi e per il mantenimento dei servizi ecosistemici, per esempio attraverso un uso più mirato dei flussi di finanziamento unionale e dei partenariati pubblico-privato.

Azione 7: garantire che non si verifichino perdite nette di biodiversità e di servizi ecosistemici

- 7a) In collaborazione con gli Stati membri, la Commissione svilupperà entro il 2014 una metodologia per valutare l'incidenza dei progetti, dei piani e dei programmi sulla biodiversità finanziati dall'UE.
- 7b) La Commissione svolgerà lavori supplementari per proporre entro il 2015 un'iniziativa volta a garantire che non vi siano perdite nette di ecosistemi e dei relativi servizi, per esempio attraverso i regimi di compensazione.

Obiettivo 3: INCREMENTARE IL CONTRIBUTO DELL'AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA AL MANTENIMENTO E AL RAFFORZAMENTO DELLA BIODIVERSITÀ

A) Agricoltura — Entro il 2020 estendere al massimo le superfici agricole coltivate a prati, seminativi e colture permanenti che sono oggetto di misure inerenti alla biodiversità a titolo della PAC, in modo da garantire la conservazione della biodiversità e apportare un miglioramento misurabile (), da un lato, allo stato di conservazione delle specie e degli*

habitat che dipendono dall'agricoltura o ne subiscono gli effetti e, dall'altro, all'erogazione dei servizi ecosistemici rispetto allo scenario di riferimento per l'UE del 2010, contribuendo in tal modo a promuovere una gestione più sostenibile.

*B) Foreste — Entro il 2020 istituire piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, in linea con la gestione sostenibile delle foreste³⁰, per tutte le foreste di proprietà pubblica e per le aziende forestali di dimensioni superiori a una determinata superficie** (che deve essere definita dagli Stati membri o dalle regioni e indicata nei programmi di sviluppo rurale) sovvenzionate a titolo della politica dell'UE di sviluppo rurale, in modo da apportare un miglioramento misurabile (*), da un lato, allo stato di conservazione delle specie e degli habitat che dipendono dalla silvicoltura o ne subiscono gli effetti e, dall'altro, all'erogazione dei relativi servizi ecosistemici rispetto allo scenario di riferimento per l'UE del 2010.*

(*) Per entrambi gli obiettivi il miglioramento va misurato rispetto agli obiettivi quantificati stabiliti, nell'obiettivo 1, per lo stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse unionale e, nell'obiettivo 2, per il ripristino degli ecosistemi degradati.

(**) Per le aziende forestali di superficie meno estesa, gli Stati membri possono prevedere altri incentivi per incoraggiare l'adozione di piani di gestione o di strumenti equivalenti che siano in linea con la gestione sostenibile delle foreste.

Azione 8: incrementare i pagamenti diretti per i beni pubblici ambientali nella politica agricola comune dell'UE

- 8a) La Commissione proporrà che i pagamenti diretti nell'ambito della PAC premiano la creazione di beni pubblici ambientali che vanno al di là dei requisiti di condizionalità, quali pascoli permanenti, coperture vegetali, rotazione delle colture, messa a riposo ecologica, Natura 2000.
- 8b) La Commissione proporrà di migliorare e semplificare le norme di condizionalità in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) e di includere eventualmente la direttiva quadro sulle acque nell'ambito d'applicazione della condizionalità quando tale direttiva sarà stata attuata e gli obblighi operativi diretti per gli agricoltori identificati, al fine di migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici nelle zone rurali.

Azione 9: orientare meglio lo sviluppo rurale per conservare la biodiversità

- 9a) La Commissione e gli Stati membri inseriranno obiettivi quantificati in tema di biodiversità nelle strategie e nei programmi di sviluppo rurale, calibrando l'azione alle esigenze regionali e locali.
- 9b) La Commissione e gli Stati membri istituiranno meccanismi volti ad agevolare la collaborazione fra agricoltori e silvicoltori a beneficio della continuità paesaggistica, della protezione delle risorse genetiche e di altri meccanismi di cooperazione per la tutela della biodiversità.

Azione 10: preservare la diversità genetica dell'agricoltura europea

- 10) La Commissione e gli Stati membri stimoleranno l'avvio di misure agroambientali volte a sostenere la diversità genetica nell'agricoltura e a esplorare la possibilità di sviluppare una strategia per la conservazione di detta diversità.

³⁰ Come definita in SEC(2006) 748.

Azione 11: incoraggiare i silvicoltori a proteggere e incrementare la biodiversità forestale

- 11a) Gli Stati membri e la Commissione promuoveranno l'adozione dei piani di gestione³¹, fra l'altro con il ricorso alle misure di sviluppo rurale³² e al programma LIFE+.
- 11b) Gli Stati membri e la Commissione promuoveranno meccanismi innovativi, quali i pagamenti per i servizi ecosistemici, volti a finanziare il mantenimento e il ripristino di tali servizi nelle foreste polifunzionali.

Azione 12: integrare le misure sulla biodiversità nei piani di gestione forestale

- 12) Gli Stati membri provvedono affinché i piani di gestione forestale o gli strumenti equivalenti comprendano il maggior numero possibile delle misure che seguono:
- mantenimento di un livello ottimale di necromassa, tenute in considerazione le variazioni regionali, quali il rischio di incendio o la possibile infestazione da insetti;
 - protezione delle riserve naturali;
 - misure ecosistemiche volte a incrementare la resilienza delle foreste nei confronti degli incendi, nell'ambito dei sistemi di prevenzione degli incendi forestali, in linea con le attività effettuate dal sistema europeo d'informazione sugli incendi forestali (EFFIS);
 - misure specifiche per i siti forestali di Natura 2000;
 - misure volte a garantire che l'imboschimento sia eseguito conformemente agli orientamenti operativi paneuropei per la gestione sostenibile delle foreste³³, in particolare con riguardo alla diversità delle specie e alle esigenze di adattamento ai cambiamenti climatici.

OBIETTIVO 4: GARANTIRE L'USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE ALIEUTICHE

Pesca — Conseguire entro il 2015 il rendimento massimo sostenibile. Conseguire una distribuzione della popolazione per età e dimensione indicativa di uno stock in buone condizioni, mediante una gestione della pesca che non abbia effetti negativi di rilievo su altri stock, specie ed ecosistemi, nell'intento di ottenere un stato ambientale soddisfacente entro il 2020, come previsto dalla direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino.

Azione 13: migliorare la gestione degli stock catturati

- 13a) La Commissione e gli Stati membri manterranno e ripristineranno gli stock ittici a livelli atti a produrre un rendimento massimo sostenibile in tutte le zone in cui operano flotte di pesca unionali, comprese le zone regolamentate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca e le acque di paesi terzi con i quali l'UE ha concluso accordi di partenariato nel settore della pesca.
- 13b) Nell'ambito della PCP la Commissione e gli Stati membri svilupperanno e attueranno piani di gestione a lungo termine dotati di norme per il controllo delle catture basate sull'approccio del rendimento massimo sostenibile. Tali piani devono essere elaborati in funzione di obiettivi temporali specifici, avere basi scientifiche e rispondere a principi di sostenibilità.

³¹ La gestione sostenibile delle foreste esige un più ampio ricorso ai piani di gestione o strumenti equivalenti. Oltre il 60% delle zone forestali nei 23 Stati membri sono già disciplinate da questi piani.

³² Quali definiti dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

³³ <http://www.foresteurope.org/>.

- 13c) La Commissione e gli Stati membri accelereranno fortemente la loro attività di raccolta dei dati a sostegno del conseguimento del rendimento massimo sostenibile. Una volta conseguito l'obiettivo, si richiederà un parere scientifico per incorporare le considerazioni di ordine ecologico nella definizione di rendimento massimo sostenibile entro il 2020.

Azione 14: eliminare gli effetti negativi sugli stock ittici, le specie, gli habitat e gli ecosistemi

- 14a) L'UE elaborerà misure volte a eliminare gradualmente i rigetti in mare, a evitare le catture accessorie di specie non bersaglio e preservare gli ecosistemi marini vulnerabili in conformità con la legislazione unionale e gli obblighi internazionali.
- 14b) La Commissione e gli Stati membri sosterranno l'attuazione della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino mediante l'istituzione di incentivi finanziari erogati dai futuri strumenti finanziari destinati alla pesca e alla politica marittima per le zone marine protette, compresi i siti Natura 2000 e quelli istituiti dagli accordi internazionali o regionali. Elementi eventuali ne sono il ripristino degli ecosistemi marini, l'adattamento delle attività di pesca e la promozione dell'impegno settoriale in attività alternative, quali l'ecoturismo, il monitoraggio e la gestione della biodiversità marina, nonché la lotta contro i rifiuti marini.

OBIETTIVO 5: COMBATTERE LE SPECIE ESOTICHE INVASIVE

Entro il 2020 individuare e classificare in ordine di priorità le specie esotiche invasive e i loro vettori, contenere o eradicare le specie prioritarie, gestire i vettori per impedire l'introduzione e l'insediamento di nuove specie.

Azione 15: rafforzare i regimi fitosanitari e zoo sanitari dell'UE

- 15) Entro il 2012 la Commissione inserirà ulteriori considerazioni in materia di biodiversità nei regimi fitosanitari e zoosanitari.

Azione 16: istituire uno strumento specifico per le specie esotiche invasive

- 16) La Commissione colmerà le lacune relative alla lotta contro le specie esotiche invasive, sviluppando uno strumento legislativo specifico entro il 2012.

OBIETTIVO 6: CONTRIBUIRE A EVITARE LA PERDITA DI BIODIVERSITÀ SU SCALA MONDIALE

Entro il 2020 l'UE avrà accresciuto il proprio contributo per scongiurare la perdita di biodiversità a livello mondiale.

Azione 17: ridurre le cause indirette della perdita di biodiversità

- 17a) Sotto l'egida dell'iniziativa faro sull'efficienza delle risorse, l'UE adotterà misure (che potranno comprendere misure sul lato della domanda e/o dell'offerta) volte a ridurre l'impatto esercitato dai modelli di consumo dell'UE sulla biodiversità, in particolare per quanto attiene alle risorse suscettibili di esercitare un effetto nefasto sulla biodiversità.
- 17b) La Commissione rafforzerà il contributo della politica commerciale per conservare la biodiversità e affronterà i potenziali effetti negativi, inserendo sistematicamente questo elemento nel dialogo e nelle trattative commerciali con i paesi terzi, identificando e valutando gli impatti potenziali sulla biodiversità causati dalla

liberalizzazione del commercio e degli investimenti mediante valutazioni dell'impatto sulla sostenibilità del commercio ex ante e valutazioni ex post, e si adopererà per inserire in tutti i nuovi accordi commerciali un capitolo dedicato allo sviluppo sostenibile che presenti disposizioni ambientali sostanziali nell'ambito commerciale, compresi gli obiettivi in materia di biodiversità.

- 17c) La Commissione collaborerà con gli Stati membri e le principali parti interessate per dare i giusti segnali di mercato per la tutela della biodiversità; tale intervento verterà anche su attività di riforma, eliminazione graduale e soppressione delle sovvenzioni dannose a livello unionale e nazionale nonché sull'introduzione di incentivi positivi per la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità.

Azione 18: mobilitare ulteriori risorse per la conservazione della biodiversità mondiale

- 18a) La Commissione e gli Stati membri contribuiranno in modo adeguato agli sforzi internazionali per aumentare significativamente le risorse destinate alla biodiversità mondiale nel quadro del processo internazionale volto a stimare le esigenze di finanziamento e a definire obiettivi di reperimento dei fondi per la conservazione della biodiversità nell'ambito dell'undicesima conferenza delle parti sulla CBD che si terrà nel 2012³⁴.
- 18b) La Commissione migliorerà l'efficacia del finanziamento unionale destinato alla biodiversità mondiale sostenendo fra l'altro le valutazioni del patrimonio naturale nei paesi beneficiari e lo sviluppo e/o l'adeguamento delle strategie e dei piani d'azione nazionali per la biodiversità, nonché migliorando il coordinamento fra i donatori unionali e i principali donatori extraunionali per l'attuazione dei progetti e l'assistenza in tema di biodiversità.

Azione 19: cooperare a uno sviluppo "a prova di biodiversità"

- 19) La Commissione continuerà a monitorare sistematicamente la propria azione di cooperazione allo sviluppo al fine di minimizzare gli eventuali effetti negativi sulla biodiversità, grazie a valutazioni ambientali strategiche e/o valutazioni dell'impatto ambientale delle azioni suscettibili di incidere significativamente sulla biodiversità.

Azione 20: regolamentare l'accesso alle risorse genetiche e condividere equamente i benefici derivati dal loro uso

- 20) La Commissione proporrà norme legislative volte ad attuare il protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e alla ripartizione giusta ed equa dei benefici derivanti dal loro sfruttamento nell'Unione europea, in modo che l'UE possa ratificare tale protocollo il più presto possibile e comunque non oltre il 2015, come stabilito dall'obiettivo mondiale.

³⁴ Come stabilito nella decisione X/3 della CoP10.

Dir. 30 agosto 2010, n. 2010/60/UE ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾.

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale (Testo rilevante ai fini del SEE).

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 31 agosto 2010, n. L 228.

(2) La presente direttiva è entrata in vigore il 20 settembre 2010.

(3) La presente direttiva è stata recepita con *D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 148*.

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il *trattato sul funzionamento dell'Unione europea*,

vista la *direttiva 66/401/CEE* del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere , in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1) Le questioni della biodiversità e della preservazione delle risorse fitogenetiche hanno assunto un'importanza crescente in questi ultimi anni, come dimostrano diversi sviluppi intervenuti a livello internazionale e a livello dell'Unione europea. Si possono citare ad esempio la *decisione 93/626/CEE* del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa alla conclusione della convenzione sulla diversità biologica , la *decisione 2004/869/CE* del Consiglio, del 24 febbraio 2004, concernente la conclusione, a nome della Comunità europea, del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura , il *regolamento (CE) n. 870/2004* del Consiglio, del 26 aprile 2004, che istituisce un programma comunitario concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura e che abroga il *regolamento (CE) n. 1467/94*, e il *regolamento (CE) n. 1698/2005* del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) . È necessario fissare condizioni specifiche, nel quadro della normativa europea che disciplina la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere, ossia la *direttiva 66/401/CEE*, per tener conto di tali questioni.

(2) Per consentire la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente

naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche (nel seguito designate «miscele di sementi per la preservazione»), anche nel caso in cui i componenti di tali miscele non siano conformi ad alcuni dei requisiti generali per la commercializzazione previsti dalla [direttiva 66/401/CEE](#), è necessario disporre determinate deroghe.

(3) Per garantire che le miscele commercializzate come miscele di sementi per la preservazione soddisfino le condizioni previste per l'applicazione di tali deroghe, è necessario subordinare la loro commercializzazione a un'autorizzazione, da concedere su domanda.

(4) Per quanto riguarda le miscele di sementi per la preservazione contenenti varietà da conservazione oggetto della [direttiva 2008/62/CE](#) della Commissione, del 20 giugno 2008, recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà, la presente direttiva deve tuttavia lasciare salve le disposizioni della [direttiva 2008/62/CE](#).

(5) Le zone speciali di conservazione designate dagli Stati membri in applicazione della [direttiva 92/43/CEE](#) del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ospitano habitat naturali e seminaturali meritevoli di essere conservati. Tali zone devono essere considerate zone fonte per le miscele di sementi per la preservazione. Gli Stati membri devono inoltre avere la possibilità di designare altre zone che contribuiscono alla conservazione delle risorse fitogenetiche se sono conformi a norme comparabili.

(6) Occorre disporre che i componenti delle miscele di sementi per la preservazione siano indicati come specie e se del caso sottospecie nell'autorizzazione e sull'etichetta. È inoltre necessario stabilire il tasso di germinazione per i componenti delle miscele oggetto della [direttiva 66/401/CEE](#) non conformi ai requisiti di germinazione indicati nell'allegato II della direttiva medesima. Per quanto riguarda tali requisiti, per le miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente è necessario tenere conto del metodo di raccolta.

(7) È necessario disporre deroghe concernenti l'esame cui gli Stati membri sottopongono le miscele di sementi per la preservazione prima di autorizzare la loro commercializzazione. Le modalità di tale esame devono in certi casi tenere conto anche delle differenze tra i metodi di raccolta delle miscele di sementi per la preservazione coltivate e di quelle raccolte direttamente.

(8) Per garantire che la commercializzazione avvenga nel contesto della conservazione delle risorse genetiche, occorre prevedere restrizioni, in particolare per quanto riguarda la regione di origine e la zona fonte.

(9) Occorre fissare una quantità massima per la commercializzazione delle miscele di sementi per la preservazione. Gli Stati membri, per assicurare il

rispetto di tale quantità massima, devono prescrivere ai produttori di notificare le quantità delle miscele di sementi per la preservazione per le quali intendono chiedere un'autorizzazione e, se necessario, attribuire quote ai produttori.

(10) È necessario garantire la tracciabilità delle miscele di sementi per la preservazione con idonee disposizioni riguardanti la chiusura e l'etichettatura.

(11) Per garantire che le disposizioni della presente direttiva siano correttamente applicate, deve essere realizzato un monitoraggio ufficiale.

(12) Trascorso un periodo di tempo appropriato, è opportuno che la Commissione valuti l'efficacia delle misure previste dalla presente direttiva.

(13) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1 *Definizioni*

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) «zona fonte»:

i) una zona designata da uno Stato membro come zona speciale di conservazione ai sensi dell'*articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE*; o

ii) una zona che contribuisce alla conservazione delle risorse fitogenetiche e che è designata da uno Stato membro secondo una procedura nazionale basata su criteri comparabili a quelli previsti dal combinato disposto dell'articolo 4, paragrafo 4, e dell'*articolo 1, lettere k) e l), della direttiva 92/43/CEE*, e che è gestita, protetta e posta sotto sorveglianza in un modo equivalente a quello prescritto dagli articoli 6 e 11 di tale direttiva;

b) «sito di raccolta»: la parte della zona fonte in cui sono state raccolte le sementi;

c) «miscela di sementi raccolte direttamente»: una miscela di sementi commercializzata così come raccolta nel sito di raccolta, con o senza pulitura;

d) «miscela di sementi coltivate»: una miscela di sementi prodotte con il seguente procedimento:

i) le sementi delle singole specie sono prelevate nel sito di raccolta;

ii) le sementi di cui al punto i) sono moltiplicate al di fuori del sito di raccolta come singole specie;

iii) le sementi di tali specie sono poi mescolate per ottenere una miscela composta dei generi, delle specie e se del caso delle sottospecie che sono caratteristici del tipo di habitat del sito di raccolta.

Articolo 2 *Miscele di sementi per la preservazione*

1. In deroga all'*articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 66/401/CEE*, gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione di miscele di sementi di vari generi, specie e se del caso sottospecie destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche di cui all'*articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva*. Tali miscele possono contenere sementi di piante foraggere di cui alla *direttiva 66/401/CEE* e di piante non foraggere ai sensi di tale direttiva. Le miscele di cui sopra sono designate nel seguito «miscele di sementi per la preservazione».

2. Se una miscela di sementi per la preservazione contiene una varietà da conservazione, si applica la *direttiva 2008/62/CE*.

3. Salvo diversa disposizione della presente direttiva, si applica la *direttiva 66/401/CEE*.

Articolo 3 *Regione di origine*

Quando autorizzano la commercializzazione di una miscela di sementi per la preservazione, gli Stati membri definiscono la regione cui la miscela è naturalmente associata, designata nel seguito «regione di origine». Essi tengono conto delle informazioni fornite dalle autorità responsabili delle risorse fitogenetiche o dalle organizzazioni operanti in questo campo riconosciute dagli Stati membri. Se la regione di origine si situa in più Stati membri, è definita di comune accordo da tutti gli Stati membri interessati.

Articolo 4 *Autorizzazione*

1. Gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione delle miscele di sementi per la preservazione nella loro regione di origine a condizione che le miscele siano conformi alle disposizioni dell'articolo 5 nel caso delle miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente o dell'articolo 6 nel caso delle miscele di sementi per la preservazione coltivate.

2. Nell'autorizzazione sono indicati:

- a) nome e indirizzo del produttore;
- b) metodo di raccolta: sementi raccolte direttamente o coltivate;
- c) percentuale in peso dei componenti per specie e se del caso sottospecie;
- d) nel caso delle miscele di sementi per la preservazione coltivate, un tasso di germinazione specifico per i componenti della miscela di cui alla [direttiva 66/401/CEE](#) che non rispettano i requisiti relativi alla germinazione indicati nell'allegato II di tale direttiva;
- e) la quantità della miscela cui si applica l'autorizzazione;
- f) la regione di origine;
- g) la restrizione alla commercializzazione nella regione di origine;
- h) la zona fonte;
- i) il sito di raccolta e, nel caso di una miscela di sementi per la preservazione coltivate, il sito di moltiplicazione;
- j) il tipo di habitat del sito di raccolta;
- k) l'anno di raccolta.

3. Per quanto riguarda il punto c) del paragrafo 2, per le miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente è sufficiente indicare i componenti per specie e se del caso sottospecie che sono caratteristici del tipo di habitat del sito di raccolta e che sono, in quanto componenti della miscela, importanti per la preservazione dell'ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche.

Articolo 5 *Condizioni per l'autorizzazione delle miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente*

1. Le sementi che compongono la miscela devono essere state raccolte direttamente nella loro zona fonte, in un sito che non è stato seminato durante i 40 anni precedenti la data della domanda del produttore di cui all'articolo 7, paragrafo 1. La zona fonte è situata nella regione di origine.

2. La percentuale dei componenti della miscela di sementi per la preservazione direttamente raccolte che sono specie e, se del caso, sottospecie caratteristiche

del tipo di habitat del sito di raccolta e che sono, in quanto componenti della miscela, importanti per la preservazione dell'ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche, è tale da permettere di ricreare il tipo di habitat del sito di raccolta.

3. Il tasso di germinazione dei componenti di cui al paragrafo 2 è sufficiente a ricreare il tipo di habitat del sito di raccolta.

4. Il tenore di specie e se del caso sottospecie che non rispettano le condizioni di cui al paragrafo 2 non è superiore all'1% in peso. Le miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente non contengono *Avena fatua*, *Avena sterilis* e *Cuscuta* spp. Il tenore di *Rumex* spp. diverso da *Rumex acetosella* e *Rumex maritimus* non è superiore allo 0,05% in peso.

Articolo 6 *Condizioni per l'autorizzazione delle miscele di sementi per la preservazione coltivate*

1. Le sementi a partire dalle quali sono prodotte le sementi per la preservazione coltivate che compongono la miscela devono essere state raccolte nella loro zona fonte, in un sito che non è stato seminato durante i 40 anni precedenti la data della domanda del produttore di cui all'articolo 7, paragrafo 1. La zona fonte è situata nella regione di origine.

2. Le sementi per la preservazione coltivate che compongono la miscela sono di specie e se del caso sottospecie caratteristiche del tipo di habitat del sito di raccolta e che sono, in quanto componenti della miscela, importanti per la preservazione dell'ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche.

3. I componenti di una miscela di sementi per la preservazione coltivate che sono sementi di piante foraggere, quali definite nella [direttiva 66/401/CEE](#), devono, prima di essere miscelati, essere conformi ai requisiti per le sementi commerciali indicati nella sezione III dell'allegato II della [direttiva 66/401/CEE](#), per quanto riguarda la purezza specifica nelle colonne da 4 a 11 della tabella della sezione I, punto 2, lettera A, di tale allegato, per quanto riguarda il contenuto massimo di semi di altre specie di piante in un campione del peso specificato nella colonna 4 della tabella dell'allegato III di tale direttiva (totale per colonna), nelle colonne 12, 13 e 14 della tabella della sezione I, punto 2, lettera A, dell'allegato II di tale direttiva, e per quanto riguarda le condizioni relative alle sementi di *Lupinus*, nella colonna 15 della tabella della sezione I, punto 2, lettera A, di tale allegato.

4. La moltiplicazione può aver luogo per cinque generazioni.

Articolo 7 *Disposizioni procedurali*

1. L'autorizzazione è concessa su domanda del produttore. La domanda è corredata delle informazioni necessarie per verificare la conformità alle disposizioni degli articoli 4 e 5 nel caso delle miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente o degli articoli 4 e 6 nel caso delle miscele di sementi per la preservazione coltivate.

2. Per quanto riguarda le miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente, lo Stato membro nel quale si trova il sito di raccolta procede a ispezioni visuali. Le ispezioni visuali sono effettuate sul sito di raccolta durante il periodo di crescita a intervalli appropriati, in modo da assicurare almeno la conformità della miscela alle condizioni per l'autorizzazione di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 4. Lo Stato membro che ha eseguito le ispezioni visuali ne documenta i risultati.

3. Per quanto riguarda le miscele di sementi per la preservazione coltivate, gli Stati membri, quando esaminano una domanda, eseguono o fanno eseguire sotto la loro supervisione ufficiale prove per verificare che la miscela di sementi per la preservazione sia conforme almeno alle condizioni per l'autorizzazione di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 3. Le prove sono realizzate secondo i metodi internazionali attuali o, se tali metodi non esistono, secondo altri metodi appropriati. Gli Stati membri interessati provvedono a che i campioni utilizzati per le prove siano prelevati da lotti omogenei e a che siano applicate le disposizioni relative al peso dei lotti e dei campioni dell'*articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 66/401/CEE*.

Articolo 8 *Restrizione quantitativa*

Ogni Stato membro provvede a che la quantità totale delle sementi per la preservazione che compongono le miscele commercializzate annualmente non superi il 5% del peso totale delle miscele di sementi di piante foraggere di cui alla *direttiva 66/401/CEE* e commercializzate nello stesso anno nello Stato membro interessato.

Articolo 9 *Applicazione delle restrizioni quantitative*

1. Nel caso delle miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente, gli Stati membri dispongono che i produttori notifichino prima dell'inizio di ogni stagione di produzione la quantità delle sementi per la preservazione che compongono le miscele per le quali intendono chiedere un'autorizzazione, unitamente alla dimensione e alla posizione del sito o dei siti di raccolta previsti. Nel caso delle miscele di sementi per la preservazione coltivate, gli Stati membri dispongono che i produttori notifichino prima dell'inizio di ogni stagione di produzione la quantità delle sementi per la preservazione che compongono le miscele per le quali intendono chiedere un'autorizzazione, unitamente alla dimensione e alla posizione dei siti di raccolta e dei siti di moltiplicazione previsti.
 2. Se, in base alle notifiche di cui al paragrafo 1, appare probabile che le quantità di cui all'articolo 8 siano superate, gli Stati membri attribuiscono a ciascun produttore una quota che egli può commercializzare durante la stagione di produzione in questione.
-

Articolo 10 *Chiusura degli imballaggi e dei contenitori*

1. Gli Stati membri provvedono a che le miscele di sementi per la preservazione possano essere commercializzate esclusivamente in imballaggi o contenitori chiusi opportunamente sigillati.
 2. Per garantire la sigillatura, il sistema di chiusura prevede almeno l'incorporazione dell'etichetta o l'apposizione di un sigillo.
 3. Gli imballaggi e i contenitori di cui al paragrafo 1 sono sigillati in modo da non poter essere aperti senza danneggiare il sistema di sigillatura o senza lasciare tracce di manomissione sull'etichetta del produttore, sull'imballaggio o sul contenitore.
-

Articolo 11 *Etichettatura*

1. Gli Stati membri dispongono che gli imballaggi e i contenitori delle miscele di sementi per la preservazione siano muniti di un'etichetta apposta dal produttore o di un'indicazione, stampata o apposta con un timbro, comprendente almeno le seguenti informazioni:

- a) la dicitura «norme UE»;
- b) il nome e l'indirizzo della persona responsabile dell'apposizione delle etichette o il suo marchio di identificazione;
- c) il metodo di raccolta: sementi raccolte direttamente o coltivate;
- d) l'anno della chiusura, così indicato: «sigillato nel ...» (anno);
- e) la regione di origine;
- f) la zona fonte;
- g) il sito di raccolta;
- h) il tipo di habitat del sito di raccolta;
- i) la dicitura «miscela di sementi di piante foraggere per la preservazione, da utilizzarsi in zone con lo stesso tipo di habitat del sito di raccolta, non considerando le condizioni biotiche»;
- j) il numero di riferimento del lotto indicato dalla persona responsabile dell'apposizione delle etichette;
- k) la percentuale in peso dei componenti della miscela per specie e se del caso sottospecie;
- l) il peso netto o lordo dichiarato;
- m) in caso di utilizzazione di antiparassitari granulati, sostanze di rivestimento o altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso dei glomeruli o dei semi puri e il peso totale;
- n) nel caso delle miscele di sementi per la preservazione coltivate, il tasso di germinazione specifico per i componenti delle miscele di cui alla [direttiva 66/401/CEE](#) che non rispondono ai requisiti di germinazione indicati nell'allegato II di tale direttiva.

2. Per quanto riguarda la lettera k) del paragrafo 1, è sufficiente indicare i componenti delle sementi per la preservazione raccolte direttamente, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 3.

3. Per quanto riguarda la lettera n) del paragrafo 1, nel caso in cui il numero dei tassi di germinazione specifici sia superiore a cinque è sufficiente indicare il tasso medio.

Articolo 12 *Monitoraggio*

Gli Stati membri si accertano, per mezzo di un monitoraggio ufficiale, che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate.

Articolo 13 *Notifiche*

Gli Stati membri dispongono che i produttori operanti sul loro territorio notifichino per ogni stagione di produzione il quantitativo delle miscele di sementi per la preservazione commercializzate.

Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri, su richiesta, il quantitativo delle miscele di sementi per la preservazione commercializzate nel rispettivo territorio.

Articolo 14 *Notifica delle organizzazioni riconosciute nel campo delle risorse fitogenetiche*

Gli Stati membri notificano alla Commissione, su richiesta, le autorità responsabili delle risorse fitogenetiche o le organizzazioni da essi riconosciute in questo campo.

Articolo 15 *Valutazione*

La Commissione valuta l'attuazione della presente direttiva entro il 31 dicembre 2014.

Articolo 16 *Recepimento*

1. Gli Stati membri pongono in vigore entro il 30 novembre 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o ne sono corredate all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri decidono le modalità di tale riferimento.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 17 *Entrata in vigore*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 18 *Destinatari*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2010.

Dir. 20 giugno 2008, n. 2008/62/CE ⁽¹⁾.

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà ^{(2) (3) (4)}.

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 21 giugno 2008, n. L 162.

(2) Termine di recepimento: 30 giugno 2009. Direttiva recepita con [D.Lgs. 29 ottobre 2009, n. 149](#).

(3) La presente direttiva è entrata in vigore l'11 luglio 2008.

(4) Testo rilevante ai fini del SEE.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la [direttiva 66/401/CEE](#) del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere , in particolare l'articolo 22 *bis*, paragrafo 1, lettera b),

vista la [direttiva 66/402/CEE](#) del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali , in particolare l'articolo 22 *bis*, paragrafo 1, lettera b),

vista la [direttiva 2002/53/CE](#) del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole , in particolare l'articolo 4, paragrafo 6, l'articolo 20, paragrafo 2 e l'articolo 21,

vista la [direttiva 2002/54/CE](#) del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole , in particolare l'articolo 30, paragrafo 1, lettera b),

vista la [direttiva 2002/56/CE](#) del Consiglio, del 13 giugno 2002 relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate , in particolare l'articolo 10, paragrafo 1 e l'articolo 27, paragrafo 1, lettera b),

vista la [direttiva 2002/57/CE](#) del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra , in particolare l'articolo 27, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Le problematiche connesse alla biodiversità e alla preservazione delle risorse fitogenetiche hanno assunto un'importanza crescente in questi ultimi anni, come dimostrano diversi sviluppi intervenuti a livello sia internazionale sia comunitario. Basti citare la [decisione 93/626/CEE](#) del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa alla conclusione della convenzione sulla diversità biologica , la [decisione 2004/869/CE](#) del Consiglio, del 24 febbraio 2004, concernente la conclusione, a nome della Comunità europea, del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura , il [regolamento \(CE\) n. 870/2004](#) del Consiglio, del 24 aprile 2004, che istituisce un programma comunitario concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 1467/94](#) , e il [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) . Per tener conto di tali questioni occorre stabilire condizioni specifiche nel quadro della legislazione comunitaria che disciplina la commercializzazione delle sementi di piante agricole, vale a dire le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE.

(2) Al fine di garantire la conservazione in situ e l'utilizzo sostenibile di risorse fitogenetiche, gli ecotipi e le varietà naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica («varietà da conservare») vanno coltivate e commercializzate anche se non conformi alle condizioni generali in materia di ammissione di varietà e di commercializzazione delle sementi e dei tuberi di patata da semina. A tal fine è necessario prevedere deroghe per quanto riguarda sia l'inserimento di varietà da conservare nei cataloghi nazionali delle varietà di specie di piante agricole, che la produzione e la commercializzazione delle sementi e dei tuberi di patata delle stesse.

(3) Tali deroghe devono concernere le condizioni essenziali per l'ammissione di una varietà e le norme procedurali stabilite dalla [direttiva 2003/90/CE](#) della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'[articolo 7 della direttiva 2002/53/CE](#) del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole.

(4) Agli Stati membri va in particolare concesso di adottare disposizioni interne proprie in tema di distinguibilità, stabilità e omogeneità. Per quanto riguarda in particolare i primi due aspetti tali disposizioni devono basarsi quanto meno sulle caratteristiche enunciate nel questionario tecnico che il richiedente deve compilare all'atto della domanda di ammissione di una varietà, come previsto agli allegati I e II della [direttiva 2003/90/CE](#). Qualora l'omogeneità sia stabilita

sulla base dell'accertamento dei fuori tipo, le disposizioni dovranno fondarsi su norme definite.

(5) Occorre prevedere l'obbligo di rispettare determinate procedure affinché una varietà possa essere accettata senza bisogno di sottoporla ad una esame ufficiale. Per quanto riguarda la denominazione, è inoltre necessario prevedere deroghe agli obblighi definiti dalla [direttiva 2002/53/CE](#) e dal [regolamento \(CE\) n. 930/2000](#) della Commissione, del 4 maggio 2000, che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l'ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi .

(6) Per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione di sementi e tuberi di patata da semina di varietà da conservare, occorre prevedere una deroga all'obbligo di certificazione ufficiale.

(7) Al fine di garantire che la commercializzazione di sementi e tuberi di patata da semina di varietà da conservare avvenga nell'ottica della conservazione delle risorse fitogenetiche vanno stabilite restrizioni, in particolare in merito alla regione di origine. Onde contribuire alla conservazione in situ e all'utilizzo sostenibile di tali varietà, gli Stati membri dovranno poter approvare ulteriori regioni nelle quali possano essere commercializzate sementi che superino le quantità necessarie per garantire la conservazione della varietà interessata nella regione di origine, a condizione che tali regioni supplementari siano comparabili quanto ad habitat naturali e semi-naturali. Allo scopo di preservare il legame con la regione d'origine, la disposizione non si applica nel caso in cui uno Stato membro abbia approvato ulteriori regioni di produzione.

(8) Occorre fissare quantità massime per la commercializzazione di ciascuna varietà da conservare nell'ambito della stessa specie e un quantitativo totale per l'insieme delle stesse. Per fa sì che siano rispettati tali quantitativi, è opportuno che gli Stati membri impongano ai produttori l'obbligo di comunicare le quantità di varietà da conservare che essi intendono produrre, nonché assegnare loro determinate quote.

(9) Occorre garantire la tracciabilità delle sementi e dei tuberi di patata da semina imponendo norme adeguate in materia di chiusura e etichettatura.

(10) Per provvedere alla corretta applicazione delle prescrizioni di cui alla presente direttiva, occorre monitorare le coltivazioni di sementi, analizzare le sementi ed effettuare controlli ufficiali a posteriori. I fornitori devono comunicare agli Stati membri e questi, a loro volta, alla Commissione le quantità di sementi delle varietà da conservare immesse in commercio.

(11) Dopo tre anni la Commissione deve vagliare l'efficacia delle misure stabilite nella presente direttiva, segnatamente le disposizioni relative alle restrizioni quantitative.

(12) I provvedimenti di cui alla presente direttiva risultano conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

1. La presente direttiva stabilisce deroghe applicabili alle specie agricole contemplate dalle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE, in merito alla conservazione in situ e all'utilizzo sostenibile di risorse fitogenetiche attraverso la coltivazione e la commercializzazione:

a) ai fini dell'inclusione nei cataloghi nazionali delle varietà di specie di piante agricole, conformemente alla [direttiva 2002/53/CE](#), di ecotipi e varietà naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica;

b) ai fini della commercializzazione di sementi e di tuberi di patata da semina di tali ecotipi e varietà.

2. Salvo altrimenti disposto dalla presente direttiva, si applicano le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) «conservazione in-situ», la conservazione di materiale genetico nel suo ambiente naturale e, nel caso delle specie vegetali coltivate, nell'ambiente di

coltivazione dove tali specie hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive;

b) «erosione genetica», perdita nel tempo della diversità genetica tra popolazioni o varietà della stessa specie e all'interno di esse, o riduzione della base genetica di una specie a causa dell'intervento umano o di un cambiamento climatico;

c) «ecotipi», un insieme di popolazioni o cloni di una specie vegetale adatti alle condizioni ambientali della propria regione;

d) «sementi», sementi e tuberi di patata da semina, salvo esplicita esclusione di questi ultimi.

CAPO II

AMMISSIONE DELLE VARIETÀ DA CONSERVARE

Articolo 3

Varietà da conservare

Gli Stati membri possono ammettere l'iscrizione nei cataloghi nazionali delle varietà delle specie di piante agricole gli ecotipi e le varietà indigene alle quali si riferisce l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), ferme restando le condizioni di cui agli articoli 4 e 5. Tali ecotipi o varietà figurano nel catalogo comune delle varietà di specie di piante agricole come «varietà da conservare».

Articolo 4

Condizioni essenziali

1. Per essere ammesse in quanto varietà da conservare un ecotipo o una varietà di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), deve presentare un interesse per la conservazione delle risorse fitogenetiche.

2. In deroga all'[articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 2003/90/CE](#) gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali per quanto riguarda la differenziabilità, la stabilità e l'omogeneità delle varietà da conservare.

In questo caso gli Stati membri provvedono a che si applichino a fini di distinguibilità e di stabilità quanto meno i caratteri contemplati:

a) nei questionari tecnici associati ai protocolli di prova dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) elencate nell'*allegato I della direttiva 2003/90/CE*, applicabili alle specie in questione, o

b) nei questionari tecnici delle linee direttrici dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) elencate nell'allegato II della medesima direttiva, applicabili a tali specie.

Per la valutazione dell'omogeneità si applica la *direttiva 2003/90/CE*.

Se tuttavia il livello di omogeneità è stabilito sulla base di fuori tipo, si applica un livello di popolazione standard del 10% e una probabilità di accettazione non inferiore al 90%.

Articolo 5

Norme procedurali

In deroga al disposto della prima frase dell'*articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2002/53/CE* non è richiesto alcun esame ufficiale se le informazioni seguenti sono sufficienti per decidere l'ammissione delle varietà da conservare:

a) la descrizione della varietà da conservare e la sua denominazione;

b) i risultati di esami non ufficiali;

c) le conoscenze acquisite con l'esperienza pratica durante la coltivazione, la riproduzione e l'impiego, così come sono notificate dal richiedente agli Stati membri interessati;

d) altre informazioni, in particolare quelle ottenute dalle autorità competenti in materia di risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine dagli Stati membri.

Articolo 6

Inammissibilità di ecotipi e varietà

Una varietà da conservare non è ammessa nei cataloghi nazionali delle varietà se:

a) figura già nel catalogo comune delle comuni delle varietà di specie di piante agricole, ma non come «varietà da conservare», o è stata soppressa dal catalogo comune nel corso degli ultimi due anni o da due anni a partire dalla scadenza del periodo concesso conformemente all'[articolo 15, paragrafo 2 della direttiva 2002/53/CE](#); oppure

b) è protetta da una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, prevista dal [regolamento \(CE\) n. 2100/94](#) del Consiglio o da una privativa nazionale per ritrovati vegetali, o sia stata introdotta una domanda in tal senso.

Articolo 7

Denominazione

1. Per quanto riguarda le denominazioni delle varietà da conservare conosciute prima del 25 maggio 2000, gli Stati membri possono autorizzare deroghe al [regolamento \(CE\) n. 930/2000](#), salvo che nei casi in cui tali deroghe violino i diritti pregressi di terzi protetti in virtù dell'articolo 2 di tale regolamento.

2. In deroga all'[articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 2002/53/CE](#) gli Stati membri possono accettare più denominazioni per una varietà se si tratta di denominazioni tradizionalmente note.

Articolo 8

Regione di origine

1. Quando uno Stato membro accetta una varietà da conservare, esso determina la regione (o le regioni) in cui si coltiva per tradizione tale varietà e alle cui condizioni essa sia naturalmente adattata (di seguito: «regione di origine»). Esso tiene conto di informazioni fornite dalle autorità competenti in materia di risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine dagli Stati membri.

Se la regione d'origine è situata in più Stati membri, essa è determinata di comune accordo dagli Stati interessati.

2. Lo Stato membro o gli Stati membri che procedono all'identificazione della regione di origine notificano alla Commissione la regione identificata.

Articolo 9

Selezione conservatrice

Gli Stati membri garantiscono che la selezione conservatrice di una varietà da conservare avvenga obbligatoriamente nella sua regione d'origine.

CAPO III

PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI SEMENTI

Articolo 10

Certificazione

1. In deroga agli obblighi di certificazione di cui all'[articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 66/401/CEE](#), all'[articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 66/402/CEE](#), all'[articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 2002/54/CE](#), all'[articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 2002/56/CE](#) e all'[articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 2002/57/CE](#), gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire che le sementi di una varietà da conservare possano venir commercializzate se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. Le sementi sono derivate da sementi prodotte secondo ben definite modalità nell'ambito della selezione volta a conservare la varietà.

3. Le sementi, salvo quelle di *Oryza sativa*, soddisfano le prescrizioni in tema di certificazione delle sementi certificate stabilite dalle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE, ad esclusione di quelle riguardanti la purezza varietale minima e di quelle riguardanti l'esame ufficiale o l'esame effettuato sotto sorveglianza ufficiale.

Le sementi di *Oryza sativa* soddisfano le prescrizioni in tema di certificazione delle «sementi certificate di seconda riproduzione» stabilite dalla [direttiva 66/402/CEE](#), ad esclusione di quelle riguardanti la purezza varietale minima e di quelle riguardanti l'esame ufficiale o l'esame effettuato sotto sorveglianza ufficiale.

Le sementi presentano un grado sufficiente di purezza varietale.

4. Per quanto riguarda i tuberi di patata da semina gli Stati membri possono disporre che non si applichi l'[articolo 10 della direttiva 2002/56/CE](#) relativo al calibro.

Articolo 11

Regione di produzione delle sementi

1. Gli Stati membri garantiscono che le sementi di una varietà da conservare possano essere prodotte esclusivamente nella regione d'origine.

Se in tale regione risulta impossibile adempiere alle condizioni di certificazione di cui all'articolo 10, paragrafo 3 a motivo di un problema specifico connesso all'ambiente, gli Stati membri possono autorizzare la produzione di sementi in altre regioni, tenendo conto delle informazioni fornite dalle autorità responsabili delle risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine dagli Stati membri. Le sementi prodotte in queste altre regioni tuttavia possono essere utilizzate unicamente nelle regioni d'origine.

2. Gli Stati membri segnalano alla Commissione e agli altri Stati membri le regioni supplementari nelle quali essi hanno l'intenzione di autorizzare la produzione di sementi nei termini del paragrafo 1.

Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento di tale comunicazione la Commissione e gli altri Stati membri possono chiedere che la questione sia sottoposta all'esame del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali. È adottata, se del caso, una decisione in conformità all'[articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera b\), della direttiva 66/401/CEE](#), all'[articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera b\), della direttiva 66/402/CEE](#), all'[articolo 4, paragrafo 6, all'articolo 20, paragrafo 2 e all'articolo 21 della direttiva 2002/53/CE](#), all'[articolo 30, paragrafo 1, lettera b\), della direttiva 2002/54/CE](#), all'[articolo 10, paragrafo 1 e all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b\), della direttiva 2002/56/CE](#), nonché all'[articolo 27, paragrafo 1, lettera b\), della direttiva 2002/57/CE](#), che stabilisca eventuali restrizioni o condizioni applicabili alla designazione di tali regioni.

Nell'ipotesi in cui né la Commissione, né gli altri Stati membri presentino richieste in tal senso a norma delle disposizioni anzidette lo Stato membro in questione può autorizzare la produzione di sementi nelle regioni indicate alla Commissione.

Articolo 12

Analisi delle sementi

1. Gli Stati membri vigilano a che siano realizzate analisi per appurare che le sementi di varietà da conservare soddisfino le prescrizioni in tema di certificazione di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

Tali analisi vanno realizzate conformemente ai protocolli internazionali esistenti quando tali metodi esistono, o, nel caso contrario, conformemente ad ogni metodo appropriato 2. Ai fini delle analisi di cui al paragrafo 1 gli Stati membri garantiscono che i campioni siano prelevati da lotti omogenei. Essi garantiscono l'applicazione delle norme relative al peso del lotto e al peso del campione di cui all'[articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 66/401/CEE](#) e all'[articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 66/402/CEE](#), nonché all'[articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 2002/54/CE](#) e all'[articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 2002/57/CE](#).

Articolo 13

Condizioni di commercializzazione

1. Gli Stati membri garantiscono che le sementi di una varietà da conservare possano essere commercializzate unicamente alle seguenti condizioni:

a) siano state prodotte nella loro regione di origine o in una delle regioni di cui all'articolo 11;

b) siano commercializzate nella loro regione di origine.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera b), uno Stato membro può approvare ulteriori regioni sul proprio territorio ai fini della commercializzazione di sementi di una varietà da conservare, a condizione che tali regioni siano comparabili alla regione d'origine quanto ad habitat naturali e semi-naturali della varietà in questione.

Gli Stati membri, qualora approvino tali regioni supplementari, garantiscono che il quantitativo di sementi, necessario alla produzione della quantità minima di sementi di cui all'articolo 14, sia riservato alla conservazione della varietà nella sua regione di origine.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'approvazione di tali regioni supplementari.

3. Uno Stato membro che approvi ulteriori regioni ai fini della produzione di sementi in conformità all'articolo 11, non si avvale della deroga di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 14 *Restrizioni quantitative*

Ogni Stato membro fa sì che, per ciascuna varietà da conservare, la quantità di sementi commercializzata non superi lo 0,5% della quantità di sementi della stessa specie utilizzata in tale Stato membro nel corso di un periodo vegetativo o la quantità necessaria per seminare 100 ha laddove questa risultasse maggiore. Per le specie *Pisum sativum*, *Triticum spp.*, *Hordeum vulgare*, *Zea mays*, *Solanum tuberosum*, *Brassica napus* e *Helianthus annuus* tale percentuale non supera lo 0,3% o la quantità necessaria per seminare 100 ha, se quest'ultima quantità risulta superiore.

La quantità totale di sementi di varietà da conservare commercializzata in ogni Stato membro non supera tuttavia il 10% delle sementi della specie in questione, utilizzate annualmente sul suo territorio. Se la percentuale corrisponde ad una quantità inferiore a quella necessaria a seminare 100 ha, la quantità massima di sementi della specie in questione, utilizzata annualmente nello Stato membro, può essere aumentata fino a raggiungere la quantità necessaria a seminare 100 ha.

Articolo 15 *Applicazione di restrizioni quantitative*

1. Gli Stati membri provvedono a che i produttori comunichino loro, prima che inizi la stagione di produzione, la superficie e l'ubicazione della zona di produzione delle sementi.

2. Se, in base alle informazioni ricevute in applicazione del paragrafo 1, sussiste la possibilità che siano superate le quantità fissate all'articolo 14, gli Stati membri assegnano a ciascun produttore una quota che egli può commercializzare durante la stagione di produzione di cui trattasi.

Articolo 16

Controllo delle colture di sementi

Gli Stati membri provvedono, per mezzo di controlli ufficiali, a che le colture di sementi di una varietà da conservare soddisfino le disposizioni della presente direttiva, prestando particolare attenzione alla varietà, ai siti di produzione delle sementi e alle quantità.

Articolo 17

Chiusura degli imballaggi e dei contenitori

1. Gli Stati membri garantiscono che le sementi delle varietà da conservare possano essere commercializzate esclusivamente in imballaggi o contenitori chiusi opportunamente sigillati.

2. Gli imballaggi e i contenitori di sementi vengono sigillati dal fornitore, in modo tale da non poter essere aperti senza danneggiare il sistema di sigillatura o senza lasciare tracce di manomissione sull'etichetta del fornitore, sull'imballaggio o sul contenitore.

3. Al fine di garantire la sigillatura conformemente al paragrafo 2, il sistema di chiusura comporta quantomeno l'aggiunta dell'etichetta o l'apposizione di un sigillo.

Articolo 18 *Etichettatura*

Gli Stati membri vigilano a che gli imballaggi o i contenitori di sementi delle varietà da conservare siano muniti di un'etichetta del fornitore o di una scritta stampata o di un timbro comprendente le seguenti informazioni:

- a) la dicitura «norme CE»;
 - b) il nome e l'indirizzo del responsabile dell'etichettatura o il suo numero di identificazione;
 - c) l'anno della chiusura, nei seguenti termini: «chiuso ...» (anno) oppure, ad eccezione dei tuberi di patata da semina, l'anno dell'ultimo prelievo di campioni per l'ultima analisi di germinazione, nei seguenti termini: «campione prelevato ...» (anno);
 - d) la specie;
 - e) la denominazione della varietà da conservare;
 - f) l'indicazione «varietà da conservare»;
 - g) la regione di origine;
 - h) se la regione di produzione delle sementi è diversa dalla regione di origine, l'indicazione della regione di produzione delle sementi;
 - i) il numero di riferimento del lotto indicato dalla persona responsabile dell'apposizione dell'etichetta;
 - j) il peso netto o lordo dichiarato oppure, con esclusione dei tuberi di patata da semina, il numero dichiarato di semi;
 - k) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura del trattamento chimico o dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di glomeruli o di semi puri e il peso totale, salvo che per i tuberi di patate da semina.
-

Articolo 19*Controlli ufficiali a posteriori*

Gli Stati membri garantiscono che le sementi vengano sottoposte a controllo ufficiale a posteriori mediante sondaggi per verificarne l'identità e la purezza varietali.

CAPO IV**DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI****Articolo 20***Relazioni*

Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori operanti sul loro territorio comunichino, per ogni stagione di produzione, i quantitativi di sementi di ciascuna varietà da conservare commercializzati.

Su richiesta, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi di sementi di ciascuna varietà da conservare commercializzati sul loro territorio.

Articolo 21*Notifica delle organizzazioni riconosciute nel campo delle risorse fitogenetiche*

Gli Stati membri segnalano alla Commissione le organizzazioni riconosciute a norma dell'articolo 5, lettera d), dell'articolo 8, paragrafo 1 e dell'articolo 11, paragrafo 1.

Articolo 22*Valutazione*

Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione valuta l'attuazione degli articoli 4, 13, paragrafo 2, 14 e 15.

Articolo 23 *Recepimento*

1. Gli Stati membri pongono in vigore entro il 30 giugno 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 24 *Entrata in vigore*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 25 *Destinatari*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2009/145/CE DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2009

che prevede talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall'erosione genetica, nonché di varietà vegetali prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 44, paragrafo 2 e l'articolo 48, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Le problematiche connesse alla biodiversità e alla preservazione delle risorse fitogenetiche hanno assunto un'importanza crescente in questi ultimi anni, come dimostrano diversi sviluppi intervenuti a livello sia internazionale sia comunitario. Basti citare la decisione 93/626/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa alla conclusione della convenzione sulla diversità biologica ⁽²⁾, la decisione 2004/869/CE del Consiglio, del 24 febbraio 2004, concernente la conclusione, a nome della Comunità europea, del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura ⁽³⁾, il regolamento (CE) n. 870/2004 del Consiglio, del 24 aprile 2004, che istituisce un programma comunitario concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura e che abroga il regolamento (CE) n. 1467/94 ⁽⁴⁾, e il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ⁽⁵⁾. Occorre fissare condizioni specifiche a titolo della direttiva 2002/55/CE per tener conto di questi elementi nell'ambito della commercializzazione delle sementi di ortaggi.

- (2) Al fine di garantire la conservazione in situ e l'utilizzo sostenibile di risorse fitogenetiche, gli ecotipi e le varietà tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall'erosione genetica («varietà da conservare») vanno coltivate e commercializzate anche se non conformi alle condizioni generali in materia di ammissione di varietà e di commercializzazione delle sementi. Oltre all'obiettivo generale di tutelare le risorse fitogenetiche, l'interesse particolare di tutelare tali varietà risiede nel fatto che esse sono particolarmente ben adatte a condizioni locali particolari.

- (3) Al fine di garantire l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche, le varietà prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari (varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari) devono essere coltivate e commercializzate anche quando non soddisfino le prescrizioni generali per quanto riguarda l'ammissione delle varietà e la commercializzazione delle sementi. Oltre all'obiettivo generale di tutelare le risorse fitogenetiche, il particolare interesse di tutelare tali varietà risiede nel fatto che esse sono adatte ad essere coltivate in particolari condizioni climatiche, pedologiche o agrotecniche (ad esempio, cure manuali, raccolti ripetuti).

- (4) Al fine di preservare le varietà da conservare e le varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, occorre prevedere deroghe per quanto riguarda l'ammissione di tali varietà nonché la produzione e la commercializzazione delle loro sementi.

- (5) Tali deroghe devono concernere le condizioni essenziali per l'ammissione di una varietà e le norme procedurali stabilite dalla direttiva 2003/91/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie vegetali ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

⁽²⁾ GU L 309 del 13.12.1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 378 del 23.12.2004, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 162 del 30.4.2004, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 254 dell'8.10.2003, pag. 11.

- (6) Agli Stati membri va in particolare concesso di adottare disposizioni interne proprie in tema di distinguibilità, stabilità e omogeneità. Per quanto riguarda in particolare i primi due aspetti, tali disposizioni devono basarsi quanto meno sulle caratteristiche enunciate nel questionario tecnico che il richiedente deve compilare all'atto della domanda di ammissione di una varietà, come previsto agli allegati I e II della direttiva 2003/91/CE. Qualora l'omogeneità sia stabilita sulla base dell'accertamento dei fuori tipo, le disposizioni dovranno fondarsi su norme definite.
- (7) È necessario definire requisiti procedurali per l'ammissione, senza esame ufficiale, di una varietà da conservare o di una varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari. Per quanto riguarda la denominazione di tali varietà, è inoltre necessario prevedere deroghe agli obblighi definiti dalla direttiva 2002/55/CE e dal regolamento (CE) n. 637/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l'ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi ⁽¹⁾.
- (8) Quanto alle varietà da conservare, occorre prevedere restrizioni per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione delle sementi, in particolare riguardo alla regione d'origine, al fine di garantire che la commercializzazione delle sementi avvenga nel contesto della conservazione in situ e dell'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche. In questo contesto, gli Stati membri devono avere la possibilità di approvare regioni supplementari nelle quali le sementi in eccesso rispetto alla quantità necessaria alla conservazione della varietà interessata nella relativa regione d'origine possono essere commercializzate, a condizione che tali regioni supplementari siano analoghe dal punto di vista dell'habitat naturale e seminaturale. Allo scopo di preservare il legame con la regione d'origine, la disposizione non si applica nel caso in cui uno Stato membro abbia approvato ulteriori regioni di produzione.
- (9) Occorre fissare restrizioni quantitative per la commercializzazione di ogni varietà da conservare e di ogni varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari.
- (10) Nel caso delle varietà da conservare, le quantità di sementi di ogni varietà immesse in commercio non devono superare la quantità necessaria a produrre ortaggi della varietà in questione su una superficie limitata definita in funzione dell'importanza della coltivazione della specie interessata. Per far sì che siano rispettati tali quantitativi, è opportuno che gli Stati membri impongano ai produttori l'obbligo di comunicare le quantità di sementi delle varietà da conservare che essi intendono produrre, nonché, se del caso, assegnare loro determinate quote.
- (11) Quanto alle varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, le restrizioni quantitative devono trarsi nell'obbligo di commercializzare le sementi in imballaggi di piccole dimensioni, dato che il prezzo relativamente elevato delle sementi vendute in imballaggi di piccole dimensioni comporta una limitazione quantitativa.
- (12) Per le varietà da conservare e le varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, la tracciabilità delle sementi deve essere garantita tramite disposizioni adeguate in materia di chiusura e di etichettatura.
- (13) Per garantire che la presente direttiva sia correttamente applicata, occorre che le colture di sementi delle varietà da conservare e delle varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari soddisfino le condizioni specifiche in materia di certificazione e di verifica delle sementi. Sulle sementi vanno effettuati controlli ufficiali a tutti gli stadi della produzione e della commercializzazione. I fornitori devono comunicare agli Stati membri e questi, a loro volta, alla Commissione le quantità di sementi delle varietà da conservare immesse in commercio.
- (14) La Commissione deve valutare, dopo tre anni, l'efficacia delle misure previste dalla presente direttiva, in particolare le disposizioni relative alle restrizioni quantitative applicabili alla commercializzazione delle sementi delle varietà da conservare e delle varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.
- (15) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

Oggetto e definizioni

Articolo 1

Oggetto

1. Per quanto riguarda le specie vegetali di cui alla direttiva 2002/55/CE, la presente direttiva prevede alcune deroghe in materia di conservazione in situ e di utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche attraverso la coltivazione e la commercializzazione:

- a) per l'ammissione, nei cataloghi nazionali, delle varietà di specie vegetali, conformemente alla direttiva 2002/55/CE, di ecotipi e di varietà tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall'erosione genetica (di seguito «varietà da conservare»); e
- b) per l'ammissione, nei cataloghi di cui alla lettera a), di varietà prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari (di seguito «varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari»); e

⁽¹⁾ GU L 191 del 23.7.2009, pag. 10.

c) per la commercializzazione delle sementi di tali varietà da conservare e delle varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.

2. Salvo disposizioni contrarie previste dalla presente direttiva, si applica la direttiva 2002/55/CE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) «conservazione in situ», la conservazione di materiale genetico nel suo ambiente naturale e, nel caso delle specie vegetali coltivate, nell'ambiente di coltivazione dove tali specie hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive;
- b) «erosione genetica», perdita nel tempo della diversità genetica tra popolazioni o varietà della stessa specie e all'interno di esse, o riduzione della base genetica di una specie a causa dell'intervento umano o di un cambiamento climatico;
- c) «ecotipi», un insieme di popolazioni o cloni di una specie vegetale adatti alle condizioni ambientali della propria regione.

CAPO II

Varietà da conservare

Sezione I

Ammissione delle varietà da conservare

Articolo 3

Varietà da conservare

1. Gli Stati membri ammettono varietà da conservare ove siano rispettate le prescrizioni di cui agli articoli 4 e 5.
2. Le varietà da conservare sono ammesse in base alle seguenti modalità:
 - a) gli Stati membri possono ammettere una varietà quale varietà le cui sementi possono essere o certificate come «sementi certificate di una varietà da conservare» oppure verificate come «sementi standard di una varietà da conservare». La varietà in questione è inclusa nel catalogo comune delle varietà di specie vegetali come «varietà da conservare le cui sementi devono essere certificate conformemente all'articolo 10 della direttiva 2009/145/CE della Commissione oppure verificate conformemente all'articolo 11 di tale direttiva»;
 - b) gli Stati membri possono ammettere una varietà quale varietà le cui sementi possono essere verificate come «sementi standard di una varietà da conservare». La varietà in questione è inclusa nel catalogo comune delle varietà di specie vegetali come «varietà da conservare le cui sementi devono

essere verificate conformemente all'articolo 11 della direttiva 2009/145/CE della Commissione».

Articolo 4

Condizioni essenziali

1. Per essere ammesse in quanto varietà da conservare un ecotipo o una varietà di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), deve presentare un interesse per la conservazione delle risorse fitogenetiche.

2. In deroga all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2003/91/CE, gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali per quanto riguarda la differenziabilità, la stabilità e l'omogeneità delle varietà da conservare.

In questo caso gli Stati membri provvedono a che si applichino a fini di distinguibilità e di stabilità quanto meno i caratteri contemplati:

- a) nei questionari tecnici associati ai protocolli di prova dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) per le specie elencate nell'allegato I della direttiva 2003/91/CE, applicabili alle specie in questione; o
- b) nei questionari tecnici delle linee direttrici dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) per le specie elencate nell'allegato II della medesima direttiva, applicabili a tali specie.

Per la valutazione dell'omogeneità si applica la direttiva 2003/91/CE.

Se tuttavia il livello di omogeneità è stabilito sulla base di fuori tipo, si applica un livello di popolazione standard del 10 % e una probabilità di accettazione non inferiore al 90 %.

Articolo 5

Norme procedurali

In deroga al disposto della prima frase dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2002/55/CE, non è richiesto alcun esame ufficiale se le informazioni seguenti sono sufficienti per decidere l'ammissione delle varietà da conservare:

- a) la descrizione della varietà da conservare e la sua denominazione;
- b) i risultati di esami non ufficiali;
- c) le conoscenze acquisite con l'esperienza pratica durante la coltivazione, la riproduzione e l'impiego, così come sono notificate dal richiedente agli Stati membri interessati;
- d) altre informazioni, in particolare quelle ottenute dalle autorità competenti in materia di risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine dagli Stati membri.

*Articolo 6***Inammissibilità di ecotipi e varietà**

Una varietà da conservare non è ammessa nel catalogo nazionale delle varietà se:

- a) figura già nel catalogo comune delle varietà di specie vegetali, ma non come «varietà da conservare», o è stata soppressa dal catalogo comune nel corso degli ultimi due anni o durante il periodo concesso conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2002/55/CE; oppure
- b) è protetta da una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, prevista dal regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio ⁽¹⁾ o da una privativa nazionale per ritrovati vegetali, o sia stata introdotta una domanda in tal senso.

*Articolo 7***Denominazione**

1. Per quanto riguarda le denominazioni delle varietà da conservare conosciute prima del 25 maggio 2000, gli Stati membri possono autorizzare deroghe al regolamento (CE) n. 637/2009, salvo che nei casi in cui tali deroghe violino i diritti pregressi di terzi protetti in virtù dell'articolo 2 di tale regolamento.

2. In deroga all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2002/55/CE, gli Stati membri possono accettare più denominazioni per una varietà se si tratta di denominazioni tradizionalmente note.

*Articolo 8***Regione di origine**

1. Quando uno Stato membro accetta una varietà da conservare, esso determina la località (o le località), la regione (o le regioni) in cui si coltiva per tradizione tale varietà e alle cui condizioni essa sia naturalmente adatta (di seguito «regione di origine»). Esso tiene conto di informazioni fornite dalle autorità competenti in materia di risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine dagli Stati membri.

Se la regione d'origine è situata in più Stati membri, essa è determinata di comune accordo dagli Stati interessati.

2. Lo Stato membro o gli Stati membri che procedono all'identificazione della regione di origine notificano alla Commissione la regione identificata.

*Articolo 9***Selezione conservatrice**

Gli Stati membri garantiscono che la selezione conservatrice di una varietà da conservare avvenga obbligatoriamente nella sua regione d'origine.

*Sezione II***Produzione di sementi e commercializzazione delle varietà da conservare***Articolo 10***Certificazione**

In deroga all'articolo 20 della direttiva 2002/55/CE, gli Stati membri possono disporre che le sementi di una varietà da

conservare possano essere certificate come «sementi certificate di una varietà da conservare» a condizione che esse soddisfino le seguenti condizioni:

- a) le sementi sono derivate da sementi prodotte secondo ben definite modalità nell'ambito della selezione volta a conservare la varietà;
- b) le sementi soddisfano le prescrizioni in tema di certificazione delle «sementi certificate» stabilite dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2002/55/CE, ad esclusione di quelle riguardanti la purezza varietale minima e di quelle riguardanti l'esame ufficiale o l'esame effettuato sotto sorveglianza ufficiale;
- c) le sementi presentano un grado sufficiente di purezza varietale.

*Articolo 11***Verifica**

In deroga all'articolo 20 della direttiva 2002/55/CE, gli Stati membri possono disporre che le sementi di una varietà da conservare siano verificate come «sementi standard di una varietà da conservare» a condizione che esse soddisfino le seguenti condizioni:

- a) le sementi soddisfano i requisiti relativi alla commercializzazione delle «sementi standard» di cui alla direttiva 2002/55/CE, tranne che per i requisiti in materia di purezza varietale minima;
- b) le sementi presentano un grado sufficiente di purezza varietale.

*Articolo 12***Analisi delle sementi**

1. Gli Stati membri vigilano a che siano realizzate analisi per appurare che le sementi di varietà da conservare soddisfino le prescrizioni di cui agli articoli 10 e 11.

2. Tali analisi di cui al paragrafo 1 vanno realizzate conformemente ai protocolli internazionali esistenti quando tali metodi esistono, o, nel caso contrario, conformemente ad ogni metodo appropriato.

3. Gli Stati membri garantiscono che i campioni per le analisi di cui al paragrafo 1 siano prelevati da lotti omogenei. Essi vigilano sull'applicazione delle norme relative al peso dei lotti e dei campioni di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2002/55/CE.

*Articolo 13***Regione di produzione delle sementi**

1. Gli Stati membri garantiscono che le sementi di una varietà da conservare possano essere prodotte esclusivamente nella regione d'origine.

Se le sementi non possono essere prodotte in tale regione a motivo di un problema specifico connesso all'ambiente, gli Stati membri possono autorizzare la produzione di sementi in altre regioni, tenendo conto delle informazioni fornite dalle autorità responsabili delle risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine dagli Stati membri. Le sementi prodotte in queste altre regioni tuttavia sono utilizzate unicamente nella regione d'origine.

⁽¹⁾ GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1.

2. Gli Stati membri segnalano alla Commissione e agli altri Stati membri le regioni supplementari nelle quali essi hanno l'intenzione di autorizzare la produzione di sementi nei termini del paragrafo 1.

Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento di tale comunicazione la Commissione e gli altri Stati membri possono chiedere che la questione sia sottoposta all'esame del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali. Una decisione viene adottata conformemente all'articolo 48, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/55/CE per definire, se del caso, le restrizioni o le condizioni applicabili alla designazione di tali regioni.

Nell'ipotesi in cui né la Commissione, né gli altri Stati membri presentino richieste in tal senso a norma delle disposizioni anzidette lo Stato membro in questione può autorizzare la produzione di sementi nelle regioni indicate alla Commissione.

Articolo 14

Condizioni di commercializzazione

1. Gli Stati membri garantiscono che le sementi di una varietà da conservare possano essere commercializzate unicamente alle seguenti condizioni:

- a) siano state prodotte nella loro regione di origine o in una delle regioni di cui all'articolo 13;
- b) siano commercializzate nella loro regione di origine.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera b), uno Stato membro può approvare ulteriori regioni sul proprio territorio ai fini della commercializzazione di sementi di una varietà da conservare, a condizione che tali regioni siano comparabili alla regione d'origine quanto ad habitat naturali e semi-naturali della varietà in questione.

Gli Stati membri, qualora approvino tali regioni supplementari, garantiscono che il quantitativo di sementi, necessario alla produzione della quantità minima di sementi di cui all'articolo 15, sia riservato alla conservazione della varietà nella sua regione di origine.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'approvazione di tali regioni supplementari.

3. Uno Stato membro che approvi ulteriori regioni ai fini della produzione di sementi in conformità dell'articolo 13, non si avvale della deroga di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 15

Restrizioni quantitative

Ogni Stato membro vigila affinché, per ogni varietà da conservare, la quantità di sementi commercializzate annualmente non

superi la quantità necessaria per produrre ortaggi sul numero di ettari fissato all'allegato I per le specie interessate.

Articolo 16

Applicazione di restrizioni quantitative

1. Gli Stati membri provvedono a che i produttori comunichino loro, prima che inizi la stagione di produzione, la superficie e l'ubicazione della zona di produzione delle sementi.

2. Se, in base alle informazioni ricevute in applicazione del paragrafo 1, sussiste la possibilità che siano superate le quantità fissate dagli Stati membri conformemente all'articolo 15, gli Stati membri assegnano a ciascun produttore una quota che egli può commercializzare durante la stagione di produzione di cui trattasi.

Articolo 17

Chiusura degli imballaggi

1. Gli Stati membri garantiscono che le sementi delle varietà da conservare possano essere commercializzate esclusivamente in imballaggi chiusi opportunamente sigillati.

2. Gli imballaggi di sementi vengono sigillati dal fornitore, in modo tale da non poter essere aperti senza danneggiare il sistema di sigillatura o senza lasciare tracce di manomissione sull'etichetta del fornitore o sull'imballaggio.

3. Al fine di garantire la sigillatura conformemente al paragrafo 2, il sistema di chiusura comporta quantomeno l'aggiunta dell'etichetta o l'apposizione di un sigillo.

Articolo 18

Etichettatura

Gli Stati membri vigilano a che gli imballaggi o i contenitori di sementi delle varietà da conservare siano muniti di un'etichetta del fornitore o di una scritta stampata o di un timbro comprendente le seguenti informazioni:

- a) la dicitura «norme CE»;
- b) il nome e l'indirizzo del responsabile dell'etichettatura o il suo numero di identificazione;
- c) l'anno della chiusura, nei seguenti termini: «chiuso ...» (anno) oppure l'anno dell'ultimo prelievo di campioni per l'ultima analisi di germinazione, nei seguenti termini: «campione prelevato ...» (anno);
- d) la specie;
- e) la denominazione della varietà da conservare;

27.11.2009

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 312/49

- f) la menzione «sementi certificate di una varietà da conservare» o «sementi standard di una varietà da conservare»;
- g) la regione di origine;
- h) se la regione di produzione delle sementi è diversa dalla regione di origine, l'indicazione della regione di produzione delle sementi;
- i) il numero di riferimento del lotto indicato dalla persona responsabile dell'apposizione dell'etichetta;
- j) peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di sementi;
- k) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura del trattamento chimico o dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di glomeruli o semi puri e il peso totale.

Articolo 19

Controlli ufficiali a posteriori

Gli Stati membri vigilano affinché le sementi di una varietà da conservare commercializzate a titolo della presente direttiva siano soggette a un controllo ufficiale a posteriori tramite ispezioni casuali destinate a verificarne l'identità e la purezza varietali.

Il controllo ufficiale a posteriori di cui al primo comma viene effettuato conformemente ai protocolli internazionali esistenti quando tali metodi esistono, o, nel caso contrario, conformemente ad ogni metodo appropriato

Articolo 20

Monitoraggio

Gli Stati membri garantiscono, tramite controlli ufficiali effettuati durante la produzione e la commercializzazione, che le sementi soddisfino i requisiti del presente capitolo, con una particolare attenzione alla varietà, ai luoghi di produzione delle sementi e alle quantità.

CAPO III

Varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari

Sezione I

Ammissione delle varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari

Articolo 21

Varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari

1. Gli Stati membri possono ammettere varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari ove siano rispettate le prescrizioni di cui agli articoli 22 e 23.

2. Gli Stati membri possono ammettere una varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari come una varietà le cui sementi possono essere unicamente verificate come «sementi standard di una varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari». La varietà in questione è inclusa nel catalogo comune delle varietà di specie vegetali come una «varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari le cui sementi devono essere verificate conformemente all'articolo 26 della direttiva 2009/145/CE della Commissione».

Articolo 22

Condizioni essenziali

1. Per essere ammessa come varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari, come è previsto all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), una varietà deve essere priva di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari.

Una varietà viene considerata sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari se è stata sviluppata per la coltivazione in particolari condizioni agrotecniche, climatiche o pedologiche.

2. In deroga all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2003/91/CE, gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali per quanto riguarda la differenziabilità, la stabilità e l'omogeneità delle varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.

In questo caso gli Stati membri provvedono a che si applichino a fini di distinguibilità e di stabilità quanto meno i caratteri contemplati:

- a) nei questionari tecnici associati ai protocolli di prova dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) elencate nell'allegato I della direttiva 2003/91/CE, applicabili alle specie in questione; o
- b) nei questionari tecnici delle linee direttrici dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) elencate nell'allegato II della medesima direttiva, applicabili a tali specie.

Per la valutazione dell'omogeneità si applica la direttiva 2003/91/CE.

Se tuttavia il livello di omogeneità è stabilito sulla base di fuori tipo, si applica un livello di popolazione standard del 10 % e una probabilità di accettazione non inferiore al 90 %.

*Articolo 23***Norme procedurali**

In deroga al disposto della prima frase dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2002/55/CE, non è richiesto alcun esame ufficiale se le informazioni seguenti sono sufficienti per decidere l'ammissione delle varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari:

- a) la descrizione della varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari e la sua denominazione;
- b) i risultati di esami non ufficiali;
- c) le conoscenze acquisite con l'esperienza pratica durante la coltivazione, la riproduzione e l'impiego, così come sono notificate dal richiedente agli Stati membri interessati;
- d) altre informazioni, in particolare quelle ottenute dalle autorità competenti in materia di risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine dagli Stati membri.

*Articolo 24***Inammissibilità di ecotipi e varietà**

Una varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari non può essere ammessa nel catalogo nazionale delle varietà se:

- a) essa figura già nel catalogo comune delle varietà di specie vegetali come una varietà diversa da una varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari, è stata eliminata dal catalogo comune delle varietà di specie vegetali negli ultimi due anni, oppure se il periodo concesso a titolo dell'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2002/55/CE è scaduto da meno di due anni; oppure
- b) è protetta da una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, prevista dal regolamento (CE) n. 2100/94 o da una privativa nazionale per ritrovati vegetali, o sia stata introdotta una domanda in tal senso.

*Articolo 25***Denominazione**

1. Per quanto riguarda le denominazioni delle varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari conosciute prima del 25 maggio 2000, gli Stati membri possono autorizzare deroghe al regolamento (CE) n. 637/2009, salvo che nei casi in cui tali deroghe violino i diritti pregressi di terzi protetti in virtù dell'articolo 2 di tale regolamento.

2. In deroga all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2002/55/CE, gli Stati membri possono accettare più denominazioni per una varietà se si tratta di denominazioni tradizionalmente note.

*Sezione II***Commercializzazione di sementi di varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari***Articolo 26***Verifica**

In deroga all'articolo 20 della direttiva 2002/55/CE, gli Stati membri possono prevedere che le sementi di una varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari possano essere verificate come sementi standard di una varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari se soddisfano le condizioni seguenti:

- a) le sementi soddisfano i requisiti per la commercializzazione di «sementi standard» di cui alla direttiva 2002/55/CE, ad eccezione di quelli relativi alla purezza varietale minima;
- b) le sementi presentano una purezza varietale sufficiente.

*Articolo 27***Analisi delle sementi**

1. Gli Stati membri vigilano affinché vengano effettuate prove per controllare che le sementi di varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari soddisfino i requisiti di cui all'articolo 26.

2. Tali analisi di cui al paragrafo 1 vanno realizzate conformemente ai protocolli internazionali esistenti quando tali metodi esistono, o, nel caso contrario, conformemente ad ogni metodo appropriato.

*Articolo 28***Restrizioni quantitative**

Gli Stati membri vigilano affinché le sementi delle varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari siano commercializzate in imballaggi di piccole dimensioni dal peso non superiore al peso netto massimo fissato all'allegato II per le varie specie.

*Articolo 29***Chiusura degli imballaggi**

1. Gli Stati membri vigilano affinché le sementi delle varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari vengano commercializzate unicamente in imballaggi chiusi e sigillati.

2. Gli imballaggi di sementi vengono sigillati dal fornitore, in modo tale da non poter essere aperti senza danneggiare il sistema di sigillatura o senza lasciare tracce di manomissione sull'etichetta del fornitore o sull'imballaggio.

3. Al fine di garantire la sigillatura conformemente al paragrafo 2, il sistema di chiusura comporta quantomeno l'aggiunta dell'etichetta o l'apposizione di un sigillo.

*Articolo 30***Etichettatura**

Gli Stati membri vigilano a che gli imballaggi di sementi delle varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari siano muniti di un'etichetta del fornitore o di una scritta stampata o di un timbro comprendente le seguenti informazioni:

- a) la dicitura «norme CE»;
- b) il nome e l'indirizzo del responsabile dell'etichettatura o il suo numero di identificazione;
- c) l'anno della chiusura, nei seguenti termini: «chiuso ...» (anno) oppure l'anno dell'ultimo prelievo di campioni per l'ultima analisi di germinazione, nei seguenti termini: «campione prelevato ...» (anno);
- d) la specie;
- e) la denominazione della varietà;
- f) la dicitura: «varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari»;
- g) il numero di riferimento del lotto indicato dalla persona responsabile dell'apposizione dell'etichetta;
- h) peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi;
- i) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura del trattamento chimico o dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di glomeruli o semi puri e il peso totale.

*Articolo 31***Controlli ufficiali a posteriori**

Gli Stati membri vigilano affinché le sementi di una varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari siano sottoposte a un controllo ufficiale a posteriori mediante sondaggio per verificarne l'identità e la purezza varietali.

Il controllo ufficiale a posteriori di cui al primo comma viene effettuato conformemente ai protocolli internazionali esistenti quando tali metodi esistono, o, nel caso contrario, conformemente ad ogni metodo appropriato.

*Articolo 32***Monitoraggio**

Gli Stati membri vigilano, tramite controlli ufficiali effettuati durante la produzione e la commercializzazione, che le sementi

soddisfino i requisiti del presente capitolo, con particolare attenzione alla varietà e alle quantità.

*CAPO IV***Disposizioni generali e finali***Articolo 33***Relazioni**

Gli Stati membri vigilano affinché i fornitori che operano sul loro territorio indichino, per ogni stagione di produzione, la quantità di sementi di ogni varietà da conservare e di ogni varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari immesse in commercio.

Su richiesta, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri la quantità di sementi di ogni varietà da conservare e di ogni varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari immesse in commercio sul loro territorio.

*Articolo 34***Notifica delle organizzazioni riconosciute nel campo delle risorse fitogenetiche**

Gli Stati membri segnalano alla Commissione le organizzazioni riconosciute di cui all'articolo 5, lettera d), all'articolo 8, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 1 e all'articolo 23, lettera d).

*Articolo 35***Valutazione**

Entro il 31 dicembre 2013 la Commissione valuta l'applicazione della presente direttiva.

*Articolo 36***Recepimento**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

*Articolo 37***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 38***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2009.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Restrizioni quantitative alla commercializzazione di sementi delle varietà da conservare di cui all'articolo 15

Nome botanico	Numero massimo di ettari per Stato membro per la produzione di ortaggi, per varietà da conservare
<i>Allium cepa</i> L. – (varietà Cepa) <i>Brassica oleracea</i> L. <i>Brassica rapa</i> L. <i>Capsicum annuum</i> L. <i>Cichorium intybus</i> L. <i>Cucumis melo</i> L. <i>Cucurbita maxima</i> Duchesne <i>Cynara cardunculus</i> L. <i>Daucus carota</i> L. <i>Lactuca sativa</i> L. <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) <i>Vicia faba</i> L. (partim)	40
<i>Allium cepa</i> L. (varietà Aggregatum) <i>Allium porrum</i> L. <i>Allium sativum</i> L. <i>Beta vulgaris</i> L. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. e Nakai <i>Cucumis sativus</i> L. <i>Cucurbita pepo</i> L. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. <i>Solanum melongena</i> L. <i>Spinacia oleracea</i> L.	20
<i>Allium fistulosum</i> L. <i>Allium schoenoprasum</i> L. <i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm. <i>Apium graveolens</i> L. <i>Asparagus officinalis</i> L. <i>Cichorium endivia</i> L. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill <i>Phaseolus coccineus</i> L. <i>Raphanus sativus</i> L. <i>Rheum rhubarbarum</i> L. <i>Scorzonera hispanica</i> L. <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr. <i>Zea mays</i> L. (partim)	10

ALLEGATO II

Peso netto massimo per imballaggio, come è indicato all'articolo 28

Nome botanico	Peso netto massimo per imballaggio, espresso in grammi
<i>Phaseolus coccineus</i> L. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) <i>Vicia faba</i> L. (partim) <i>Spinacia oleracea</i> L. <i>Zea mays</i> L. (partim)	250
<i>Allium cepa</i> L. (varietà Cepa, Aggregatum) <i>Allium fistulosum</i> L. <i>Allium porrum</i> L. <i>Allium sativum</i> L. <i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm. <i>Beta vulgaris</i> L. <i>Brassica rapa</i> L. <i>Cucumis sativus</i> L. <i>Cucurbita maxima</i> Duchesne <i>Cucurbita pepo</i> L. <i>Daucus carota</i> L. <i>Lactuca sativa</i> L. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill <i>Raphanus sativus</i> L. <i>Scorzonera hispanica</i> L. <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	25
<i>Allium schoenoprasum</i> L. <i>Apium graveolens</i> L. <i>Asparagus officinalis</i> L. <i>Brassica oleracea</i> L. (tutte) <i>Capsicum annuum</i> L. <i>Cichorium endivia</i> L. <i>Cichorium intybus</i> L. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. e Nakai <i>Cucumis melo</i> L. <i>Cynara cardunculus</i> L. <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. <i>Rheum rhabarbarum</i> L. <i>Solanum melongena</i> L.	5



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 22.5.2006
COM(2006) 216 definitivo

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

ARRESTARE LA PERDITA DI BIODIVERSITÀ ENTRO IL 2010 — E OLTRE
Sostenere i servizi ecosistemici per il benessere umano

{SEC(2006) 607}
{SEC(2006) 621}

INDICE

1.	Introduzione.....	3
2.	Perché è importante la biodiversità?	5
3.	Cosa accade alla biodiversità e perché?	5
4.	Cosa è stato fatto finora e con quale efficacia?	7
5.	Che cosa resta da fare?	12

ALLEGATO 1: EU Action Plan to 2010 and Beyond

ALLEGATO 2: EU Biodiversity Headline Indicators

1. INTRODUZIONE

Negli ultimi decenni l'umanità ha tratto enormi benefici dallo sviluppo¹, che ha arricchito le nostre vite. Buona parte di questo sviluppo è stata tuttavia associata ad un calo della varietà e dell'estensione dei sistemi naturali – in altri termini, della biodiversità². Questa perdita di biodiversità in termini di ecosistemi, specie e geni è particolarmente preoccupante, non solo per il valore intrinseco fondamentale della natura, ma anche perché comporta un calo dei “servizi ecosistemici” che i sistemi naturali offrono. Tra questi ricordiamo la produzione di cibo, combustibile, fibre e medicinali, l'effetto regolatore sull'acqua, l'aria e il clima, il mantenimento della fertilità del suolo, i cicli dei nutrienti. Sotto questo aspetto le problematiche della biodiversità sono parte integrante dello sviluppo sostenibile e sono elementi che contano per la competitività, la crescita e l'occupazione, oltre che per migliorare l'esistenza delle persone.

La recente valutazione *Millennium Ecosystem Assessment* (MA)³ voluta dal Segretario generale delle Nazioni Unite ha evidenziato che la maggior parte dei servizi descritti è in calo, nell'UE e nel pianeta. La situazione è riassumibile in questi termini: stiamo spendendo il capitale naturale della Terra, mettendo così a rischio la capacità degli ecosistemi di provvedere al sostentamento delle generazioni future. È possibile contrastare questo calo, ma solo modificando radicalmente le politiche e le pratiche in uso.

L'UE ha assunto impegni significativi in questo campo. I capi di Stato e di governo dell'UE nel 2001 hanno deciso di arrestare “il deterioramento della diversità biologica [nell'UE] al fine di raggiungere questo obiettivo entro il 2010”⁴ e di “ripristinare gli habitat e i sistemi naturali”⁵. Nel 2002 hanno condiviso la decisione di circa 130 leader mondiali di ridurre sensibilmente il tasso di perdita della biodiversità [a livello mondiale] entro il 2010⁶. I sondaggi condotti mostrano che le preoccupazioni per la natura e la biodiversità sono fortemente condivise dai cittadini dell'UE⁷.

A livello comunitario le politiche generali per arrestare la perdita di biodiversità all'interno dell'UE sono ampiamente in atto. Gli obiettivi in materia di biodiversità risultano, ad esempio, integrati nella strategia per lo sviluppo sostenibile⁸ e nel partenariato di Lisbona per la crescita e l'occupazione, oltre che in una vasta serie di politiche ambientali e settoriali. Nel 1998 è stata adottata una strategia comunitaria per la biodiversità⁹, seguita, nel 2001, dai relativi piani d'azione¹⁰. La maggior parte degli Stati membri ha anche formulato, o lo sta facendo, strategie e/o piani di azione analoghi.

¹ Cfr., ad esempio, l'andamento dell'Indice di sviluppo umano, in UNDP *Human Development Report 2005*.

² Segretariato della Convenzione sulla Diversità Biologica (2006), *Global Biodiversity Outlook 2*.

³ <http://www.maweb.org>

⁴ Conclusioni della Presidenza, Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001.

⁵ COM (2001) 264 def.

⁶ Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile, Piano di attuazione.

⁷ Speciale Eurobarometro 217 (2005).

⁸ COM (2001) 264 def.

⁹ COM (1998) 42 def.

Nonostante gli importanti progressi realizzati e i primi segni di un rallentamento della perdita di biodiversità, la velocità e il grado di attuazione sono stati insufficienti e molta della nostra biodiversità è fortemente impoverita e continua a diminuire. È ancora possibile realizzare l'obiettivo fissato per il 2010, ma sarà necessario accelerare l'attuazione delle proposte sia in ambito comunitario che negli Stati membri.

In particolare vengono evidenziate due minacce per la biodiversità dell'UE. La prima riguarda l'utilizzo sconsiderato del territorio e lo sviluppo. Gli Stati membri hanno una particolare responsabilità perché, migliorando la pianificazione, possono conciliare le esigenze di utilizzo del territorio e di sviluppo con quelle di conservazione della biodiversità e di mantenimento dei servizi ecosistemici. La seconda concerne l'impatto sempre più forte dei cambiamenti climatici sulla biodiversità. Questa situazione rafforza l'urgente necessità di intervenire con efficacia sulle emissioni dei gas serra anche oltre gli obiettivi stabiliti nel protocollo di Kyoto. È inoltre necessario sostenere l'adattamento della biodiversità ai cambiamenti climatici, garantendo allo stesso tempo che i provvedimenti per l'adattamento e l'attenuazione dei cambiamenti climatici non rappresentino essi stessi un pericolo per la biodiversità.

I risultati ottenuti a livello mondiale non sono incoraggianti e si avverte il rischio reale di non riuscire a rispettare l'obiettivo globale del 2010. L'UE ha le sue responsabilità in questo. Il nostro stile di vita ci rende fortemente dipendenti dalle importazioni dai paesi in via di sviluppo: la produzione e il trasporto di questi beni possono spesso accelerare la perdita di biodiversità. Se vogliamo fare la differenza, dobbiamo renderci credibili tutelando la biodiversità dell'UE e raddoppiando, al contempo, i nostri tentativi di tutelare la biodiversità a livello mondiale con gli aiuti allo sviluppo, le relazioni commerciali e la *governance* internazionale.

La presente comunicazione evidenzia l'ampiezza del problema ed esamina l'adeguatezza delle soluzioni che l'UE ha proposto finora. In seguito individua i principali settori di intervento, i relativi obiettivi e le misure di sostegno necessarie per conseguire gli obiettivi del 2010 e intraprendere la strada del recupero della biodiversità. Tutte queste considerazioni si traducono in obiettivi ed azioni specifici illustrati nel piano d'azione dell'UE fino al 2010 e oltre (*EU Action Plan to 2010 and Beyond*), allegato al presente documento. Il piano è destinato alle istituzioni comunitarie e agli Stati membri e individua le responsabilità di ciascun soggetto chiamato a intervenire. Il piano è fondato sulla consultazione di esperti di numerosi settori e del pubblico, che lo sostengono ampiamente.

Infine, l'obiettivo di arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 non deve essere un fine in sé. La Commissione intende avviare un dibattito in merito ad una visione di lungo termine entro la quale inquadrare le politiche future riguardanti il tipo di natura che desideriamo per l'UE e il ruolo dell'UE nella salvaguardia della natura in tutto il pianeta.

¹⁰ COM (2001) 162 def.

2. PERCHÉ È IMPORTANTE LA BIODIVERSITÀ?

Ci si può chiedere se sia un problema portare all'estinzione un numero sempre più elevato di specie e se l'ingegno umano e la tecnologia non possano trovare dei sostituti per i servizi ecosistemici perduti.

Per molti la perdita di specie e di habitat naturali è un problema perché, sotto il profilo etico, ritengono che l'umanità non abbia il diritto di decidere del destino della natura. In termini più concreti, la natura ha un valore per il piacere e l'ispirazione che infonde e seppure sia difficile quantificarlo, nondimeno rappresenta la base per buona parte del settore turistico e ricreativo.

Da un punto di vista economico la biodiversità apporta benefici per le generazioni attuali e per quelle future grazie ai servizi offerti dagli ecosistemi, quali la produzione di cibo, combustibile, fibre e medicinali, l'effetto regolatore sull'acqua, l'aria e il clima, il mantenimento della fertilità del suolo, i cicli dei nutrienti. È difficile attribuire un valore monetario preciso a questi servizi su scala mondiale, ma le stime dicono che si tratta di centinaia di miliardi di euro l'anno. Essi sono inoltre alla base della crescita, dell'occupazione e del benessere dell'UE. Nei paesi in via di sviluppo rappresentano un elemento determinante per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio (i *Millennium Development Goals*). Eppure, secondo la valutazione MA, circa due terzi di questi servizi sono in calo nel mondo, messi in pericolo dall'eccessivo sfruttamento e dalla perdita di quella ricchezza di specie che ne assicura la stabilità.

A riprova di questo calo si possono citare fenomeni quali la drastica diminuzione degli stock ittici, la perdita diffusa di fertilità del suolo, le distruzioni delle popolazioni di impollinatori e la minor capacità di ritenzione delle acque di esondazione dei nostri fiumi. C'è un limite al grado in cui l'ingegno umano e la tecnologia possono sostituirsi a questo sistema naturale di supporto alla vita e anche dove ci riescono, spesso i costi superano quelli degli interventi di conservazione. Oltrepassata una certa soglia, è spesso molto difficile, se non impossibile, ripristinare gli ecosistemi: l'estinzione è un fenomeno definitivo e l'umanità non è in grado di sopravvivere senza questo sistema di sostentamento della vita.

3. COSA ACCADE ALLA BIODIVERSITÀ E PERCHÉ?

3.1. Situazione della biodiversità e tendenze

Secondo la MA, gli ecosistemi europei hanno subito una maggiore frammentazione di origine antropica rispetto a quelli di tutti gli altri continenti. Per citare un esempio, solo l'1-3% delle foreste dell'Europa occidentale può essere definito "indisturbato dalla presenza umana": dagli anni '50 l'Europa ha perduto oltre la metà delle terre umide e dei terreni agricoli a più alto valore naturalistico, senza contare che molti ecosistemi marini dell'UE sono degradati. Per quanto riguarda le specie, il 42% dei mammiferi autoctoni dell'Europa, il 43% degli uccelli, il 45% dei lepidotteri, il 30% degli anfibi, il 45% dei rettili e il 52% dei pesci di acqua dolce sono minacciati di estinzione; inoltre, la maggior parte dei principali stock ittici marini è al di sotto della soglia biologica di sicurezza e circa 800 specie vegetali europee sono a rischio di estinzione globale. Inoltre, sono in atto cambiamenti ancora sconosciuti ma potenzialmente significativi

nelle forme di vita inferiori, compresa la diversità di invertebrati e di popolazioni microbiche. Infine, molte specie un tempo comuni oggi presentano una diminuzione della popolazione. Questa perdita di specie e il calo in termini numerici sono spesso abbinati ad una perdita sensibile di diversità genetica.

Su scala mondiale, la perdita di biodiversità è ancora più preoccupante.¹¹ Dalla fine degli anni '70 è stata distrutta una superficie di foresta pluviale tropicale più ampia dell'UE, in massima parte per ricavarne legno, per praticare colture come la palma da olio e la soia e per allevare bestiame; ogni 3-4 anni viene distrutta una superficie equivalente a tutta la Francia. Anche altri ecosistemi come le terre umide, le zone aride, le isole, le foreste temperate, le foreste di mangrovie e le barriere coralline stanno subendo perdite di pari entità. Le specie oggi si estinguono a una velocità circa 100 volte superiore a quella che si può desumere dai resti fossili e si prevede che possa accelerare, con la minaccia concreta di una nuova "estinzione di massa" di proporzioni mai viste dalla scomparsa dei dinosauri.

3.2. Pressioni e fattori che determinano la perdita di biodiversità

I principali fattori di pressione e le cause che determinano questo fenomeno sono ormai ben noti. La pressione principale è rappresentata dalla frammentazione, dal degrado e dalla distruzione degli habitat causati dal cambiamento nell'utilizzo del suolo che, a sua volta, è dato dalla conversione, dall'intensificazione dei sistemi di produzione, dall'abbandono delle pratiche tradizionali (che spesso erano compatibili con la biodiversità), dalle opere di edificazione e da calamità varie tra le quali gli incendi. Altri fattori di pressione importanti sono l'eccessivo sfruttamento, la diffusione di specie esotiche invasive e l'inquinamento. L'importanza relativa di questi fattori di pressione varia da un luogo all'altro e molto spesso vari fattori agiscono in concomitanza.

Su scala mondiale due sono le cause che scatenano questi fattori di pressione: la crescita demografica e l'aumento dei consumi pro capite. Si prevede che queste cause andranno ad intensificarsi notevolmente, esercitando maggiori pressioni soprattutto sulle foreste tropicali, su altri ecosistemi tropicali e sugli ecosistemi di montagna. Anche se questi fattori sono meno importanti ai fini della perdita di biodiversità nell'UE, ci si aspetta che anche nell'UE varie pressioni aumenteranno, compresa la domanda di alloggi e di infrastrutture di trasporto.

Altri fattori importanti a livello mondiale sono gli insuccessi in termini di *governance* e il mancato riconoscimento, da parte dell'economia tradizionale, del valore economico del capitale naturale e dei servizi ecosistemici.

A queste cause si aggiungono i cambiamenti climatici, i cui effetti sulla biodiversità (come il cambiamento dei modelli di distribuzione, migrazione e riproduzione) sono già osservabili. In Europa entro il 2010 le temperature medie dovrebbero aumentare di un valore compreso tra 2°C e 6,3°C rispetto alle temperature del 1990 e questo fatto potrebbe avere effetti significativi sulla biodiversità.

¹¹ Segretariato della Convenzione sulla Diversità Biologica (2006) *op. cit.*

Infine anche la globalizzazione, compreso il commercio europeo, aumenta le pressioni esercitate sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici nei paesi in via di sviluppo e nell'UE, ad esempio con la maggiore domanda di risorse naturali, con il contributo alle emissioni di gas serra e favorendo la diffusione di specie esotiche invasive.

4. COSA È STATO FATTO FINORA E CON QUALE EFFICACIA?

Questo capitolo passa in rassegna i risultati ottenuti nell'attuazione della strategia comunitaria per la biodiversità e dei relativi piani d'azione, e in questo senso è adempiuto l'obbligo di riferire al Consiglio e al Parlamento in merito. Le informazioni riportate si basano sul riesame della politica in materia di biodiversità svolto nel 2003–2004¹² e tengono conto degli sviluppi successivi.

4.1. L'approccio dell'UE alla politica sulla biodiversità

L'approccio politico dell'UE riconosce che la biodiversità non è diffusa uniformemente e che alcuni habitat e specie sono più a rischio di altri. Per questo attribuisce particolare importanza alla creazione e alla protezione di una rete consistente di siti a elevato valore naturalistico: la rete Natura 2000. Questo approccio riconosce però anche che gran parte della biodiversità si trova al di fuori di questi siti. L'intervento più ampio sull'ambiente al di fuori della rete Natura 2000 è garantito dalle politiche specifiche sulla natura (con le azioni a favore delle specie minacciate e della connettività della rete Natura 2000, per esempio) e dall'integrazione delle esigenze in termini di biodiversità nelle politiche agricole, della pesca e in altri settori.

Sulla scena internazionale l'UE si è occupata principalmente di rafforzare la Convenzione sulla Diversità Biologica e altri accordi in materia di biodiversità, tentando di farli attuare e di intervenire a favore della biodiversità con l'assistenza esterna. L'UE ha attivamente regolamentato il commercio insostenibile delle specie minacciate e ha promosso sinergie tra l'Organizzazione Mondiale del Commercio e gli accordi multilaterali in campo ambientale. Fino ad oggi alla biodiversità è stata riservata un'attenzione relativamente limitata nell'ambito degli accordi commerciali bilaterali e multilaterali.

4.2. La biodiversità nell'ambito della politica interna dell'UE

4.2.1. Salvaguardia degli habitat e delle specie più importanti

La base dell'intervento dell'UE in questo campo è rappresentata da due direttive, quella sugli uccelli selvatici¹³ e quella sugli habitat¹⁴ (che, insieme, costituiscono le "direttive sulla natura"). Pur non essendo state attuate interamente in tutti gli Stati membri, si sono

¹² Altre informazioni sono contenute nei documenti di audit della conferenza di Malahide, sul sito della DG Ambiente su Europa:
http://europa.eu.int/comm/environment/nature/biodiversity/develop_biodiversity_policy/malahide_conference/index_en.htm

¹³ Direttiva 79/409/CEE, GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1, modificata dal regolamento (CE) n. 807/2003, GU L 122 del 6.5.2003, pag. 36.

¹⁴ Direttiva 92/43/CEE, GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7, modificata dalla direttiva 97/62/CE, GU L 305 dell'8.11.1997, pag. 42.

registrati sensibili progressi nella designazione dei siti della rete Natura 2000, una rete composta di siti contenenti aree “sufficienti” dei 200 tipi di habitat più importanti dell’UE. La rete oggi copre circa il 18% del territorio dell’UE-15 e l’ampliamento agli Stati dell’UE-10 è in fase avanzata. Piani d’azione concepiti appositamente per determinate specie si stanno rivelando positivi per alcune delle specie più minacciate dell’UE.

Tra i problemi insoluti figura la sostanziale assenza di siti Natura 2000 nell’ambiente marino, gli impatti dannosi delle attività di sviluppo sui siti Natura 2000 e la scarsa disponibilità di fondi per una gestione efficace dei siti e per le azioni di sostegno. Tutti i benefici della rete in termini di biodiversità e servizi ecosistemici si faranno sentire solo quando i problemi che ancora rimangono in sospeso saranno affrontati nella loro interezza.

Le regioni più remote e i paesi e i territori d’oltremare degli Stati membri presentano una biodiversità d’importanza internazionale, ma gran parte di queste zone non rientra nelle direttive sulla natura.¹⁵

4.2.2. Integrazione della biodiversità nella strategia per lo sviluppo sostenibile, nel partenariato di Lisbona per la crescita e l’occupazione e nella politica ambientale

La conservazione della biodiversità rientra fra gli obiettivi principali della strategia per lo sviluppo sostenibile e del sesto programma d’azione per l’ambiente¹⁶. È stata inoltre ritenuta un elemento importante che può contribuire alla crescita e all’occupazione dell’UE (due terzi degli Stati membri affrontano questo tema nei rispettivi programmi nazionali di riforma nell’ambito della strategia di Lisbona). Anche i rilevanti progressi avvenuti nella politica ambientale stanno apportando benefici alla biodiversità: i successi più evidenti sono stati la riduzione degli impatti dell’inquinamento da fonti puntuali, come quelli prodotti dalle acque reflue urbane che incidono sullo stato ecologico dei fiumi. Gli inquinanti diffusi, come le sostanze eutrofizzanti trasportate dall’aria, rimangono invece un problema importante. Le più recenti direttive quadro e strategie tematiche nei settori delle acque, dell’aria, dell’ambiente marino, del suolo, delle risorse naturali, dell’ambiente urbano e dei pesticidi (di prossima presentazione) dovrebbero garantire ulteriori progressi, quando attuate.

4.2.3. Integrazione della biodiversità nella politica agricola e nella politica di sviluppo rurale

Poiché gestisce un’ampia parte del territorio dell’UE l’agricoltura aiuta a conservare i geni, le specie e gli habitat. Negli ultimi decenni, tuttavia, l’intensificazione e la specializzazione, unite alla marginalizzazione e al sotto-utilizzo dei terreni, hanno determinato una notevole perdita di biodiversità. La politica agricola comune (PAC), unita ad una più ampia dinamica di sviluppo del settore agricolo, è stata uno dei fattori trainanti di questi processi, ma dal 1992 è stata adattata per integrare con maggiore efficacia le esigenze della biodiversità. L’incentivo all’utilizzo di misure agro-ambientali, di buone pratiche agricole, dell’agricoltura biologica e il sostegno alle zone

¹⁵ Sono invece comprese le Azzorre, Madeira e le Canarie.

¹⁶ Decisione n. 1600/2002/CE, GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

svantaggiate hanno avuto ripercussioni positive sulla diversità dei terreni agricoli. La riforma della PAC del 2003 promuove questi e altri provvedimenti a favore della biodiversità. Benefici indiretti dovrebbero inoltre derivare dagli interventi previsti nell'ambito della politica di mercato e dei redditi, compresa la condizionalità obbligatoria, il pagamento unico all'azienda agricola (disaccoppiamento) e la modulazione.

Il nuovo regolamento sullo sviluppo rurale¹⁷ stabilisce anche un maggiore sostegno alla rete Natura 2000, mantiene le misure agroambientali e le indennità per le zone caratterizzate da svantaggi naturali e propone una serie di provvedimenti a sostegno della gestione sostenibile dei boschi e delle foreste (alcuni dei quali concepiti appositamente per incrementarne il valore ecologico), come le indennità per interventi silvoambientali. La possibilità di sfruttare al massimo tutti i benefici di queste misure dipenderà dall'applicazione che ne faranno gli Stati membri e dai finanziamenti disponibili.

4.2.4. *Integrazione nella politica della pesca*

Le attività della pesca e dell'acquicoltura all'interno dell'UE hanno avuto impatti dannosi sia sugli stock ittici pescati a fini commerciali sia sugli habitat e sulle specie non bersaglio. Negli ultimi anni c'è stato un certo progresso per l'integrazione della biodiversità nella politica della pesca, ma è ancora prematuro valutarne l'efficacia. La riforma della politica comune della pesca¹⁸, tuttavia, consentirà, quando sarà applicata del tutto, di ridurre la pressione esercitata dalla pesca, migliorerà la situazione degli stock ittici pescati e tutelerà meglio gli habitat e le specie non bersaglio.

4.2.5. *Integrazione nella politica di sviluppo regionale e territoriale*

Le direttive sulla natura e la direttiva sulla valutazione d'impatto ambientale (VIA)¹⁹ impongono di tener conto dei potenziali impatti di alcuni sviluppi regionali e territoriali; tra i vari elementi da considerare vi sono le soluzioni alternative e la concezione di misure intese a prevenire e ridurre gli impatti negativi. Si è rivelato, ad esempio, molto utile procedere a valutazioni ambientali accurate nelle primissime fasi del processo decisionale, ma purtroppo spesso queste valutazioni vengono effettuate troppo tardi o sono di scarsa qualità. La recente introduzione della valutazione ambientale strategica (VAS)²⁰, applicabile ad alcuni piani e programmi, dovrebbe aiutare a conciliare le esigenze di conservazione con quelle di sviluppo garantendo che gli impatti vengano presi in considerazione in una fase precoce del processo di pianificazione.

4.2.6. *Controllo delle specie esotiche*

Le specie esotiche invasive sono classificate come uno degli obiettivi prioritari di intervento nell'ambito del sesto programma d'azione per l'ambiente. Pur avendo destinato finanziamenti ad alcuni programmi locali di eradicazione attraverso il

¹⁷ Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

¹⁸ COM(2001)135 def.

¹⁹ Direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.

²⁰ Direttiva 2001/42/CE, GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.

programma LIFE, la Comunità non dispone ancora di una strategia globale in materia e per questo sono state avviate attività su questo tema.

4.3. La biodiversità nella politica esterna dell'UE

4.3.1. Governance internazionale

L'UE svolge un ruolo attivo nel contesto della *governance* internazionale nel campo della biodiversità. La Commissione e gli Stati membri ritengono tuttavia che sia necessario rafforzare sensibilmente l'attuazione della Convenzione sulla Diversità Biologica. L'UE sta inoltre attuando con determinazione una serie di altri accordi internazionali connessi alla biodiversità e promuove sinergie tra di essi.

4.3.2. Assistenza esterna

Gli Stati membri hanno un posto di primo piano fra i donatori del *Global Environment Facility*, lo strumento finanziario ambientale che sostiene progetti a favore della biodiversità. Questi finanziamenti, però, rappresentano meno di un centesimo del bilancio annuo totale destinato agli aiuti allo sviluppo da parte della Comunità e degli Stati membri. I risultati ottenuti nel tentativo di dare spazio alla biodiversità in questi bilanci sono stati deludenti, in particolare per la scarsa priorità attribuita spesso alla biodiversità rispetto ad altre esigenze altrettanto urgenti.

Tuttavia, la Comunicazione della Commissione sulla coerenza della politica per lo sviluppo²¹ specifica che: "L'UE dovrebbe aumentare gli stanziamenti destinati alla biodiversità e potenziare le misure volte ad integrare la biodiversità negli aiuti allo sviluppo." Questo obiettivo ambizioso si ritrova nella nuova politica di sviluppo dell'UE²² (il "Consenso europeo" sulla cooperazione allo sviluppo) e nella politica di vicinato²³.

4.3.3. Commercio internazionale

Si è cominciato ad affrontare l'impatto del commercio del legno sulle foreste tropicali²⁴, ma si è fatto poco per affrontare altre cause della deforestazione legate agli scambi. Sono stati ottenuti alcuni risultati sul commercio delle specie selvatiche, grazie all'impegno attivo nell'ambito della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche (CITES). Più in generale, l'UE ha incentivato l'integrazione degli aspetti ambientali negli scambi internazionali (ad esempio attraverso le attività sulle valutazioni d'impatto della sostenibilità legata al commercio) e si è unita agli sforzi internazionali per limitare modelli di produzione e di consumo insostenibili, anche se con pochi risultati concreti per la biodiversità fino ad oggi.

²¹ COM (2005) 134 def.

²² COM (2005) 311 def.

²³ COM (2003) 104 def., COM (2004) 373 def.

²⁴ COM (2003) 251 def.

4.4. Misure di sostegno

4.4.1. Conoscenze

Il Sesto programma quadro²⁵, integrato dai finanziamenti alla ricerca degli Stati membri, è servito a rafforzare un approccio europeo alla ricerca sulla biodiversità, sull'uso del suolo e sul cambiamento climatico e a migliorare il supporto scientifico alle politiche per l'UE e le regioni partner, in particolare quelle dei paesi in via di sviluppo. Serve però ben altro per colmare le lacune critiche in termini di conoscenze. La Piattaforma Europea per la Strategia di Ricerca sulla Biodiversità ha presentato un'utile analisi delle esigenze di ricerca. La recente proposta relativa al Settimo Programma Quadro²⁶ offre l'opportunità di far fronte a queste esigenze con la cooperazione, infrastrutture nuove e la creazione di capacità.

La MA ha avuto un peso determinante nel portare all'attenzione del mondo politico e dei cittadini l'attuale stato e le tendenze che si registrano in tutto il pianeta per quanto attiene alla biodiversità e ai servizi ecosistemici. Si tratta di una valutazione sicuramente importante, ma per ora non esiste alcun meccanismo in grado di garantirne un riesame e un aggiornamento periodici.

4.4.2. Sensibilizzazione e impegno del pubblico

Le istituzioni comunitarie, gli Stati membri e la società civile hanno intrapreso molte attività in questo senso, compresa l'adozione di direttive per l'esecuzione della convenzione di Århus e l'iniziativa che coinvolge svariati soggetti interessati, denominata "Countdown 2010". Gli obiettivi fissati per il 2010 offrono un'ottica utile per dare maggiore visibilità politica a questo tema.

4.4.3. Monitoraggio e comunicazione dei dati

Si stanno facendo dei passi avanti per quanto riguarda la formulazione e la razionalizzazione di indicatori, il monitoraggio e la comunicazione delle informazioni. È stato scelto un indicatore sullo stato della biodiversità utilizzato come indicatore strutturale nel 2004 e come indicatore da titolo (indicatore *headline*) di sviluppo sostenibile nel 2005. La Commissione sta inoltre elaborando una serie di indicatori *headline* di biodiversità in collaborazione con l'Agenzia Europea dell'Ambiente, che si basa sugli indicatori adottati dalla Convenzione sulla Diversità Biologica. Sono anche in corso lavori per sviluppare approcci e strumenti di monitoraggio e per razionalizzare gli obblighi di comunicazione previsti dalle direttive sulla natura.

²⁵ Decisione n. 1513/2002/CE, GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1.

²⁶ COM (2005) 119 def.

5. CHE COSA RESTA DA FARE?

5.1. Piano d'azione dell'UE fino al 2010 e oltre

Il riesame delle politiche avvenuto nel 2003-2004 è culminato in un'importante conferenza dei soggetti interessati tenutasi sotto la presidenza irlandese a Malahide, nel maggio del 2004, nel corso della quale è stato raggiunto un ampio consenso sugli obiettivi prioritari da conseguire per il rispetto degli impegni fissati per il 2010, indicati nel cosiddetto "Messaggio di Malahide"²⁷.

Partendo da questo consenso e dall'analisi presentata nei capitoli 2-4 precedenti, la Commissione ha individuato quattro settori prioritari di intervento e, in relazione a questi, dieci obiettivi prioritari. La Commissione ha inoltre individuato quattro misure di sostegno principali. Gli obiettivi e le misure di sostegno hanno ottenuto un forte consenso nell'ambito di una recente consultazione pubblica.²⁸

La realizzazione degli obiettivi e delle misure di sostegno richiederà interventi specifici, che vengono definiti, con i rispettivi traguardi, nel "Piano d'azione dell'UE fino al 2010 e oltre" allegato alla presente comunicazione. Il piano d'azione specifica anche gli interventi e gli obiettivi in materia di monitoraggio, valutazione e comunicazione delle informazioni.

Il piano d'azione rappresenta un importante e inedito approccio alla politica UE sulla biodiversità, perché riguarda sia la Comunità che gli Stati membri, specificando il ruolo di ciascuno di essi in merito ad ogni azione proposta, e presenta un piano globale di azioni prioritarie finalizzate a raggiungere traguardi specifici nei tempi indicati. Il successo del piano dipenderà dal dialogo e dalla partnership che si instaureranno tra la Commissione e gli Stati membri e da un'applicazione comune.

Il piano d'azione risponde al recente invito avanzato dalla Convenzione sulla Diversità Biologica di definire le priorità di intervento in vista del 2010²⁹ e va inteso come complemento alla strategia comunitaria per la biodiversità e ai relativi piani d'azione. Gli Stati membri sono invitati ad adeguare le proprie strategie e i propri piani d'azione per tener conto di questo documento.

La Commissione propone che, previo esame del Consiglio e del Parlamento, l'attuazione del piano d'azione avvenga sotto la vigilanza del gruppo di esperti sulla biodiversità (BEG) già costituito, che dovrebbe anche garantire il coordinamento e la complementarità tra le azioni della Comunità e quelle degli Stati membri.

5.2. Quattro settori principali e dieci obiettivi prioritari

Questo punto introduce i quattro settori principali e i dieci obiettivi prioritari del piano d'azione, ne definisce l'ambito di applicazione e mette in evidenza alcune delle azioni più importanti individuate nel piano.

²⁷ Consultare: la relazione sulla conferenza nel sito della DG Ambiente sul sito Europa.

²⁸ Pagina sulle consultazioni della DG Ambiente sul sito Europa.

²⁹ Segretariato della Convenzione sulla Diversità Biologica (2006), *op. cit.*

5.2.1. *SETTORE 1: La biodiversità nell'UE*

Obiettivi

1. *Salvaguardare gli habitat e le specie più importanti dell'UE*

Occorre intervenire a favore degli habitat e delle specie più importanti dell'UE per arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 e per incentivarne il recupero. Per gli habitat serve un maggiore impegno da parte degli Stati membri, che dovranno proporre, designare, tutelare e gestire con efficacia i siti Natura 2000. Essi devono anche rafforzare la coerenza, la connettività e la resilienza della rete, anche attraverso il sostegno alle aree protette a livello nazionale, regionale e locale. È necessario estendere l'uso di piani d'azione specifici per il recupero delle specie maggiormente minacciate dell'UE e occorrono misure simili per gli habitat e le specie delle regioni più remote dell'UE che non rientrano nelle direttive sulla natura³⁰.

2. *Conservare e ripristinare la biodiversità e i servizi ecosistemici nel contesto rurale dell'UE*

3. *Conservare e ripristinare la biodiversità e i servizi ecosistemici nell'ambiente marino dell'UE*

La rete Natura 2000 e la conservazione delle specie minacciate non saranno possibili, nel lungo termine, senza un ambiente terrestre, marino e di acqua dolce favorevole alla biodiversità. Tra le azioni più importanti citiamo: ottimizzare l'uso delle misure a disposizione nell'ambito della nuova PAC, soprattutto per prevenire l'intensificazione o l'abbandono di terreni agricoli, boschivi e foreste ad alto valore naturalistico, e sostenerne il ripristino; mettere in atto il piano d'azione sulle foreste di prossima pubblicazione, compresi provvedimenti per prevenire e combattere gli incendi boschivi; ottimizzare il ricorso alle misure già disponibili nell'ambito della nuova politica comune della pesca, in particolare per ripristinare gli stock ittici, ridurre gli effetti sulle specie non bersaglio e contenere i danni agli habitat marini; proseguire con l'attuazione delle principali direttive quadro in materia di ambiente e delle strategie tematiche che riducono le pressioni cui è sottoposta la biodiversità, in particolare migliorando la qualità delle acque dolci, dell'ambiente marino e dei suoli e riducendo la pressione degli inquinanti diffusi (come le sostanze ad azione acidificante ed eutrofizzante trasportate dall'aria, i nitrati provenienti da fonti agricole ed i pesticidi).

4. *Rafforzare la compatibilità tra lo sviluppo regionale e territoriale e la biodiversità all'interno dell'UE*

Una migliore pianificazione a livello di Stati membri, regioni ed enti locali è la chiave per prevenire, ridurre al minimo e compensare gli effetti negativi dello sviluppo regionale e territoriale e aiuta a rendere tale sviluppo più compatibile con la biodiversità. A tal fine occorre tener conto delle esigenze della biodiversità "più a monte" nell'ambito del processo decisionale. Tra gli interventi principali ricordiamo: dare rilievo alla biodiversità nel contesto della VAS e della VIA; garantire che i

³⁰ Cioè misure volontarie e su iniziativa nazionale per la Guiana francese, l'isola di Reunion, Guadalupe e Martinica.

finanziamenti comunitari a vantaggio dello sviluppo regionale favoriscano e non danneggino la biodiversità; creare partnership tra i responsabili della pianificazione, dello sviluppo e chi tutela la biodiversità.

5. *Ridurre sensibilmente l'impatto delle specie esotiche invasive e dei genotipi esotici sulla biodiversità dell'UE*

Si stanno già applicando varie misure per prevenire e ridurre la presenza di specie esotiche invasive, ma rimangono alcune lacune a livello di politiche; a tal fine sarebbe opportuno formulare una strategia globale dell'UE nonché azioni più specifiche, compreso un sistema di allarme rapido.

5.2.2. *SETTORE 2: La biodiversità nell'UE e nel mondo*

Obiettivi

6. *Rafforzare sensibilmente l'efficacia della governance internazionale per la biodiversità e i servizi ecosistemici*

7. *Potenziare notevolmente il sostegno alla biodiversità e ai servizi ecosistemici nell'ambito dell'assistenza esterna dell'UE*

8. *Ridurre drasticamente l'impatto degli scambi internazionali sulla biodiversità e i servizi ecosistemici su scala planetaria*

Se si vuole ottemperare all'impegno di ridurre drasticamente il tasso di perdita della biodiversità su scala mondiale entro il 2010 è necessario dare nuovo impulso all'intervento della Comunità e degli Stati membri. Serve un approccio più coerente da parte dell'UE, che garantisca una sinergia tra gli interventi in materia di *governance*, di scambi (compresi gli accordi bilaterali) e di cooperazione allo sviluppo. Per quanto riguarda la *governance*, l'UE dovrebbe incentrarsi di più su un'attuazione più efficace della Convenzione sulla Diversità Biologica ed i relativi accordi. In materia di assistenza esterna l'UE dovrebbe potenziare i finanziamenti destinati appositamente alla biodiversità e dare maggior importanza alla biodiversità nell'ambito dei programmi settoriali e geografici. Sotto il profilo degli scambi è particolarmente urgente adottare misure per combattere la deforestazione tropicale, compresi gli scambi delle merci che contribuiscono al fenomeno. La rapida attuazione del programma "Applicazione delle normative, *governance* e commercio nel settore forestale (FLEGT)"³¹ può dare un contributo di rilievo a questo proposito. Infine, un intervento efficace nei paesi e nei territori d'oltremare degli Stati membri, particolarmente ricchi di biodiversità, è un fattore essenziale per la credibilità dell'UE sulla scena internazionale.

³¹ COM (2003) 251 def.

5.2.3. *SETTORE 3: Biodiversità e cambiamenti climatici*

Obiettivo

9. *Sostenere l'adattamento della biodiversità ai cambiamenti climatici*

Nel mondo politico e scientifico si concorda ormai ampiamente sul fatto che ha avuto inizio un periodo di cambiamenti climatici inevitabili e senza precedenti. L'impatto del fenomeno sulla biodiversità all'interno dell'UE è già quantificabile e i cambiamenti climatici possono, nel giro di pochi decenni, mettere a repentaglio i nostri tentativi di tutelare la biodiversità e farne un uso sostenibile.

Per attenuare i fattori che minacciano la biodiversità sul lungo periodo è necessario abbattere drasticamente le emissioni di gas serra. Dobbiamo ottemperare agli impegni di Kyoto e fissare obiettivi ben più ambiziosi in termini di emissioni globali per il periodo successivo al 2012 se vogliamo contenere l'aumento della temperatura media annua del pianeta a non più di 2°C al di sopra dei livelli pre-industriali.

Tutelando la biodiversità è possibile contenere le concentrazioni di gas serra in atmosfera, perché le foreste, le torbiere e altri habitat sono in grado di immagazzinare il carbonio. Serviranno anche politiche per agevolare l'adattamento della biodiversità alla costante evoluzione delle temperature e dei regimi idrici; ciò significa, in particolare, garantire la coerenza della rete Natura 2000. Occorre infine puntare a prevenire, ridurre al minimo e controbilanciare tutti i danni potenziali che potrebbero derivare alla biodiversità dalle misure di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici.

5.2.4. *SETTORE 4: La base di conoscenze*

Obiettivo

10. *Potenziare in maniera sostanziale la base di conoscenze per la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità, all'interno dell'UE e nel mondo*

Comprendere la biodiversità è una delle principali sfide scientifiche che l'umanità deve affrontare. È ormai diventato determinante rafforzare le nostre conoscenze in materia di biodiversità e di servizi ecosistemici, perché solo così in futuro sarà possibile perfezionare le nostre risposte politiche. In questo senso sarà necessario rafforzare (nel contesto del Settimo programma quadro e dei programmi di ricerca nazionali) lo Spazio Europeo della Ricerca, la sua dimensione internazionale, le infrastrutture di ricerca, l'interfaccia tra mondo scientifico e mondo politico e l'interoperabilità dei dati sulla biodiversità: tutto questo dovrebbe permettere di sfruttare le tecnologie emergenti nel campo dell'informazione e della comunicazione. Condizionatamente alla disponibilità di fondi provenienti da esistenti risorse finanziarie, la Commissione istituirà un meccanismo UE per fornire pareri indipendenti, autorevoli e fondati sulla ricerca scientifica che daranno un contributo all'attuazione e alla formulazione di ulteriori politiche. In ambito internazionale l'UE dovrebbe individuare le modalità e gli strumenti necessari per potenziare l'offerta di pareri scientifici indipendenti ai fini della formulazione di politiche su scala mondiale, contribuendo, ad esempio, attivamente all'esame della MA prevista per il 2007 nell'ambito della Convenzione sulla Diversità

Biologica e alle consultazioni in corso sulla necessità di migliorare i Meccanismi Internazionali della Conoscenza Scientifica sulla Biodiversità'.

5.3. Le quattro misure di sostegno principali

1. *Garantire un finanziamento adeguato*

Un finanziamento adeguato, sia per la rete Natura 2000 che per la biodiversità presente in siti non compresi nella rete, è una necessità. Le nuove prospettive finanziarie per il 2007-2013 aprono opportunità di finanziamento per la biodiversità e Natura 2000 nell'ambito del Fondo di sviluppo rurale³², del Fondo di coesione e dei fondi strutturali³³, di Life+³⁴ e del Settimo Programma Quadro. Tuttavia, le riduzioni di bilancio previste dal Consiglio Europeo di dicembre³⁵ influenzeranno sicuramente le possibilità di finanziamento messe a disposizione della biodiversità all'interno di questi strumenti; ne consegue pertanto che le scelte di attuazione a livello nazionale saranno determinanti. La Comunità e gli Stati membri dovranno garantire, attraverso i cofinanziamenti comunitari e le risorse proprie degli Stati membri, un finanziamento adeguato del piano d'azione, in particolare con riferimento alla rete Natura 2000, ai terreni agricoli e forestali ad elevato valore naturalistico, alla biodiversità marina, alla biodiversità a livello planetario, alla ricerca nel campo della biodiversità, al monitoraggio e agli inventari. In ogni caso la disponibilità delle risorse finanziarie comunitarie dovrà tener conto delle limitazioni di budget ed essere compresa nel nuovo Prospettive Finanziarie.

2. *Rafforzare il processo decisionale dell'UE in materia di biodiversità*

Per realizzare tale obiettivo è necessario: migliorare il coordinamento e la complementarità tra gli interventi della Comunità e quelli degli Stati membri, segnatamente attraverso il BEG; garantire che le politiche vigenti e nuove ed i bilanci (compresi quelli nell'ambito dei programmi nazionali di riforma nel contesto della strategia di Lisbona) tengano in debito conto le esigenze in termini di biodiversità; considerare i costi ambientali (inclusa la perdita di capitale naturale e di servizi ecosistemici) nel processo decisionale; migliorare la coerenza a livello nazionale tra vari piani e programmi che incidono sulla biodiversità e infine garantire che le decisioni adottate in ambito regionale e locale siano compatibili con gli impegni assunti ad alto livello a favore della biodiversità.

3. *Creare partnership*

Questa misura è finalizzata a creare partnership tra governi, mondo accademico, addetti alla conservazione, proprietari e utilizzatori dei terreni, settore privato, settore finanziario, settore dell'istruzione e dei media per individuare soluzioni al problema. A tal fine si potrà partire da disposizioni esistenti (come quelle previste nell'ambito della PAC e della PCP) o creare nuove partnership, anche al di fuori dell'UE.

³² Regolamento (CE) n. 1698/2005, GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1 e decisione n. 2006/144/CE, GU L 55 del 25.2.2006, pag. 20.

³³ COM (2004) 492, 493, 494, 495, 496 def.

³⁴ COM (2004) 621 def.

³⁵ Conclusioni della Presidenza, Consiglio europeo di Bruxelles, 15 e 16 dicembre 2005.

4. Istruzione, sensibilizzazione e partecipazione del pubblico

In quest'ambito si tratterà di formulare e mettere in atto una strategia di comunicazione a sostegno del piano d'azione, a stretto contatto con l'iniziativa "Countdown 2010", e di attuare la convenzione di Århus e le direttive connesse³⁶.

5.4. Monitoraggio, valutazione e revisione

La Commissione riferirà ogni anno al Consiglio e al Parlamento sui progressi realizzati per l'attuazione del piano d'azione; la prima relazione riguarderà il periodo compreso tra l'adozione della comunicazione e la fine del 2007.

La seconda relazione (che coprirà il periodo fino alla fine del 2008) comprenderà una valutazione intermedia sintetica dei progressi realizzati per il conseguimento degli obiettivi in vista del 2010.

La quarta relazione annuale (fino alla fine del 2010) valuterà in che misura l'UE ha ottemperato agli impegni fissati per il 2010. Il documento conterrà una valutazione qualitativa del grado di attuazione delle iniziative previste dal piano d'azione e di conseguimento degli obiettivi e verranno prese in esame le ipotesi di base e le eventuali iniziative mancanti. La valutazione si baserà anche su dati quantitativi relativi a una serie di indicatori *headline* per la biodiversità (cfr. allegato 2). Nel 2007 verrà elaborato un indice di biodiversità che sarà utilizzato come indicatore strutturale e di sviluppo sostenibile. La Commissione formulerà e applicherà tali indicatori e procederà al monitoraggio in associazione con gli Stati membri e la società civile.

La settima relazione annuale (fino alla fine del 2013) fornirà una valutazione analoga, riguardante anche tutti gli obiettivi post-2010 fissati nel piano d'azione.

Tutte queste valutazioni confluiranno nella valutazione definitiva del Sesto Programma d'Azione per l'Ambiente, nella revisione delle politiche settoriali e dei bilanci del periodo 2007-2013, nonché nelle politiche e nei bilanci per il periodo successivo al 2013.

5.5. Una visione a più lungo termine per la biodiversità e l'UE: un quadro di riferimento per le politiche comunitarie

Per concludere, arrestare la perdita di biodiversità e avviare il recupero sono obiettivi importanti. Occorre tuttavia guardare oltre il 2010 e pensare ad una visione a più lungo termine per inquadrare le politiche. Tale visione dovrebbe riconoscere il fatto che siamo interdipendenti con la natura e che serve un nuovo equilibrio tra sviluppo e conservazione dell'ambiente naturale. La Commissione avvierà un dibattito su questo tema.

³⁶ Direttiva 2003/4/CE, GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26, e direttiva 2003/35/CE, GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17.

REGOLAMENTO (CE) N. 870/2004 DEL CONSIGLIO

del 24 aprile 2004

che istituisce un programma comunitario concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura e che abroga il regolamento (CE) n. 1497/94

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Le diversità biologiche e genetiche in agricoltura costituiscono un fattore insostituibile per lo sviluppo sostenibile della produzione agricola e delle zone rurali. Occorre pertanto adottare tutte le misure necessarie per conservare, caratterizzare, raccogliere e sfruttare le potenzialità di tali diversità in maniera sostenibile, al fine di promuovere gli obiettivi della politica agricola comune (PAC).
- (2) La conservazione e l'uso sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura contribuisce inoltre al raggiungimento degli obiettivi della convenzione sulla diversità biologica, approvata dalla Comunità con decisione 93/626/CEE⁽¹⁾ del Consiglio, e della strategia comunitaria per la diversità biologica ad essa correlata, che prevede un piano d'azione per la conservazione della biodiversità e la protezione delle risorse genetiche in agricoltura. La biodiversità rientra anche fra gli obiettivi principali del piano d'azione globale per la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (Global Plan of Action for the Conservation and Sustainable Utilisation of Plant Genetic Resources for Food and Agriculture) della FAO e il trattato internazionale sulle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura, che la Commissione e gli Stati membri hanno sottoscritto il 6 giugno 2002.
- (3) Le molteplici attività svolte negli Stati membri (da enti pubblici o da persone fisiche o giuridiche) e da vari programmi e organizzazioni internazionali come la FAO, il programma europeo di cooperazione per le reti di risorse genetiche delle piante coltivate [European Cooperative Programme for Crop Genetic Resources Networks (ECP/GR)], il Gruppo consultivo per la ricerca agraria internazionale [Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR)], il Forum globale sulla ricerca agricola [Global Forum on Agricultural Research (GFAR)], le organizzazioni regionali e subregionali per la ricerca agraria per lo sviluppo [Agricultural Research for Development (ARD)], con il sostegno della Comunità, il punto di contatto europeo regionale [Euro-
- pean Regional Focal Point (ERFP)], dei coordinatori nazionali per la gestione delle risorse genetiche degli animali da allevamento, il programma europeo per le risorse genetiche forestali [European Forest Genetic Resources Programme (EUFORGEN)] e gli impegni sottoscritti dalla conferenza ministeriale in corso per la protezione delle foreste in Europa (MCPFE) di cui la Comunità è parte firmataria, invocano uno scambio di informazioni efficace e un coordinamento intenso tra i principali soggetti comunitari e con le organizzazioni interessate a livello mondiale in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura per aumentarne gli effetti positivi sull'agricoltura.
- (4) Le attività intraprese nel settore della conservazione, della caratterizzazione, della raccolta e dell'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura contribuiscono a mantenere la biodiversità, migliorano la qualità dei prodotti agricoli, contribuiscono a potenziare la diversificazione nelle zone rurali e a ridurre i fattori di produzione e i costi della produzione agricola, contribuendo in particolare ad incentivare una produzione agricola sostenibile e lo sviluppo sostenibile delle zone rurali.
- (5) Occorre promuovere la conservazione ex situ e in situ delle risorse genetiche in agricoltura (compresa la conservazione e lo sviluppo in situ/nell'azienda agricola). Le attività di conservazione dovrebbero riguardare tutte le risorse genetiche vegetali, microbiche e animali che sono o potrebbero rivelarsi utili per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, comprese le risorse genetiche forestali, conformemente con le esigenze della PAC; tali attività mirano a conservare le risorse genetiche e ad incrementare l'utilizzo di razze e varietà sottoutilizzate nella produzione agricola.
- (6) È importante migliorare ancora le conoscenze delle risorse genetiche disponibili nella Comunità, delle loro origini e caratteristiche. Occorre raccogliere tutte le informazioni pertinenti sulle strutture e sulle attività esistenti su scala nazionale o regionale che si occupano della conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura in ciascuno Stato membro; tali informazioni dovrebbero essere messe a disposizione degli altri Stati membri e a livello comunitario e internazionale, in particolare dei paesi in via di sviluppo, secondo quanto stabilito nei trattati e negli accordi internazionali.

⁽¹⁾ GU L 309 del 13.12.1993, pag. 1.

- (7) È necessario promuovere lo sviluppo di inventari basati sul web decentrati, permanenti e accessibili al più ampio numero di utenti, che raccolgano tali conoscenze, garantendo che vengano messi a disposizione a livello comunitario e internazionale; particolare importanza dovrebbe essere attribuita alle attività in corso per l'istituzione di un inventario delle collezioni ex situ detenute nelle banche dei geni europee (come il catalogo Eurisco nell'ambito dell'infrastruttura informativa sulle risorse fitogenetiche europee EPGRIS — European Plant Genetic Resources Information Infra-Structure, finanziato dal Quinto programma quadro di ricerca).
- (8) La Comunità dovrebbe integrare e incentivare le attività svolte negli Stati membri per la conservazione e l'utilizzo sostenibile della diversità biologica in agricoltura. Occorre promuovere il valore aggiunto comunitario concertando le azioni esistenti e sostenendo lo sviluppo di nuove iniziative transfrontaliere in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura.
- (9) Occorre pertanto prevedere provvedimenti che integrino o vadano al di là dell'ambito di applicazione (per quanto riguarda i beneficiari e/o le azioni che possono ottenere un finanziamento) del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (1).
- (10) Per contribuire al conseguimento di tali obiettivi, il regolamento (CE) n. 1467/94 del Consiglio, del 20 giugno 1994, concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura (2) ha istituito un programma d'azione comunitario della durata di cinque anni. Tale programma è giunto a conclusione il 31 dicembre 1999 e dovrebbe essere sostituito da un nuovo programma comunitario. Il regolamento (CE) n. 1467/94 dovrebbe essere pertanto abrogato.
- (11) Nella selezione e attuazione delle misure contemplate dal nuovo programma comunitario occorre tener conto delle attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione finanziate a livello nazionale o nell'ambito dei programmi quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione della Comunità. La commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione delle specie vegetali da utilizzare nel quadro del nuovo programma deve avvenire fatte salve le direttive
- del Consiglio 66/401/CEE, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (3), 66/402/CEE, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (4), 68/193/CEE, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (5), 92/33/CEE, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (6), 92/34/CEE, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (7), 98/56/CE, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali (8), 1999/105/CE, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (9), 2002/53/CE, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (10), 2002/54/CE, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (11), 2002/55/CEE, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (12), 2002/56/CE, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (13), 2002/57/CE, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (14).
- (12) L'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) dispone che i paesi dell'Associazione europea di libero scambio che partecipano allo Spazio economico europeo (paesi EFTA/SEE) dovrebbero, tra l'altro, potenziare ed estendere la cooperazione nell'ambito delle attività comunitarie in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzo delle risorse genetiche in agricoltura.
- (13) Per una migliore attuazione del programma comunitario occorre istituire un programma di lavoro per il periodo 2004-2006 che definisca le disposizioni finanziarie da applicare.
- (14) Nell'ambito dell'attuazione e del monitoraggio del programma comunitario, la Commissione dovrebbe potersi avvalere della consulenza di esperti scientifici e tecnici.
- (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 583/2004 (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 1).
- (2) GU L 159 del 28.6.1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
- (3) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23).
- (4) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE.
- (5) GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).
- (6) GU L 157 del 10.6.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
- (7) GU L 157 del 10.6.1992, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.
- (8) GU L 226 del 13.8.1998, pag. 16. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.
- (9) GU L 11 del 15.11.2000, pag. 17.
- (10) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1829/2003.
- (11) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12. Direttiva modificata dalla direttiva 2003/61/CE.
- (12) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1829/2003.
- (13) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE.
- (14) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE.

- (15) L'intero contributo comunitario dovrebbe essere finanziato sulla rubrica 3 (politiche interne) delle prospettive finanziarie.
- (16) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Scopo

Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi della PAC e alla realizzazione degli impegni assunti a livello internazionale, è istituito un programma comunitario per il periodo 2004-2006 inteso a integrare e promuovere, a livello comunitario, le iniziative avviate negli Stati membri in materia di conservazione, di caratterizzazione, di raccolta e di utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura.

Articolo 2

Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle risorse genetiche vegetali, microbiche e animali che sono utilizzate o che potrebbero essere utilizzate in agricoltura.

2. Nell'ambito del presente regolamento non sono concessi finanziamenti:

- a) per gli impegni ammissibili ai sensi del titolo II, capo VI, del regolamento (CE) n. 1257/1999, come specificato all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 445/2002 della Commissione, del 26 febbraio 2002, recante disposizione di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) ⁽²⁾;
- b) per le attività ammissibili nell'ambito del programma quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione della Comunità europea.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «risorse genetiche vegetali», le risorse che riguardano i settori delle piante agricole, dell'orticoltura, delle piante medicinali e aromatiche, i settori della frutticoltura, della silvicoltura e delle foreste nonché la flora selvatica che sono o potrebbero rivelarsi utili nel settore agricolo;
- b) «risorse genetiche animali», le risorse relative agli animali domestici d'allevamento (vertebrati e invertebrati) e alla fauna selvatica che sono o potrebbero rivelarsi utili nel settore agricolo;

- c) «materiale genetico», qualsiasi materiale di origine vegetale, microbica o animale, compresi i materiali di propagazione riproduttiva e vegetativa, contenente unità funzionali di base dell'ereditarietà;
- d) «risorse genetiche in agricoltura», qualsiasi materiale genetico di origine vegetale, microbica o animale che abbia o possa avere un valore per l'agricoltura;
- e) «conservazione in situ», la conservazione di materiale genetico negli ecosistemi e negli habitat naturali e il mantenimento e recupero delle popolazioni vitali di specie o di razze animali nel loro ambiente naturale e, nel caso di razze animali domestiche o di specie vegetali coltivate, nell'ambiente domestico dove tali specie hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive;
- f) «conservazione in situ/nell'azienda agricola», la conservazione e lo sviluppo in situ a livello dell'azienda agricola;
- g) «conservazione ex situ», la conservazione di materiale genetico per uso agricolo al di fuori dell'habitat naturale;
- h) «collezione ex situ», la collezione di materiale genetico per uso agricolo conservata al di fuori dell'habitat naturale delle specie interessate;
- i) «regione biogeografica», una regione geografica definita da caratteristiche tipiche per quanto riguarda la composizione e la struttura della flora e della fauna.

Articolo 4

Azioni ammissibili

1. Il programma comunitario di cui all'articolo 1 comprende azioni mirate, azioni concertate e azioni di accompagnamento, ai sensi degli articoli 5, 6 e 7.

2. Tutte le azioni svolte nell'ambito del programma sono conformi alla normativa comunitaria in materia fitosanitaria, zootecnica, di salute animale, sulla commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione e sul catalogo comune delle varietà; tali azioni tengono conto di quanto segue:

- a) altre attività intraprese a livello comunitario;
- b) processi, sviluppi e accordi a livello internazionale nel settore, e in particolare:
- la convenzione sulla diversità biologica,
 - il trattato internazionale sulle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura,
 - il piano d'azione globale per la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (Global Plan of Action for the Conservation and Sustainable Utilisation of Plant Genetic Resources for Food and Agriculture) della FAO e altre iniziative nell'ambito della FAO,

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 74 del 15.3.2002, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 963/2003 (GU L 138 del 5.6.2003, pag. 32).

30.4.2004

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 162/21

- la strategia europea per la conservazione delle specie vegetali e le risoluzioni interessate delle conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa,
- la strategia globale per la gestione delle risorse genetiche degli animali da allevamento,
- i programmi attuati in vari ambiti internazionali quali il programma europeo di cooperazione per le reti di risorse genetiche delle piante coltivate (European Cooperative Programme for Crop Genetic Resources Networks — ECP/GR), il punto di contatto europeo regionale (European Regional Focal Point — ERFPP) dei coordinatori nazionali per la gestione delle risorse genetiche degli animali da allevamento, il programma europeo per le risorse genetiche forestali (European Forest Genetic Resources Programme — EUFORGEN) e il Gruppo consultivo per la ricerca agraria internazionale (Consultative Group on International Agricultural Research — CGIAR).

Articolo 5

Azioni mirate

Le azioni mirate comprendono:

- a) le azioni che incentivano la conservazione ex situ ed in situ, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura;
- b) l'istituzione di un inventario europeo basato sul web, decentrato, permanente e accessibile al più ampio numero di utenti, delle risorse genetiche attualmente conservate in situ, comprese le attività di conservazione delle risorse genetiche in situ/nell'azienda agricola;
- c) l'istituzione di un inventario europeo basato sul web, decentrato, permanente e accessibile al più ampio numero di utenti, delle collezioni ex situ (banche dei geni) e delle strutture in situ (risorse) oltre che delle banche dati attualmente disponibili o in via di costituzione sulla base degli inventari nazionali;
- d) la promozione di scambi periodici di informazioni tecniche e scientifiche tra organismi competenti degli Stati membri, in particolare sull'origine e le caratteristiche individuali delle risorse genetiche disponibili.

Le azioni di cui alla lettera a) sono transnazionali e, in questo, tengono conto, se opportuno, degli aspetti connessi alle regioni biogeografiche, e incentivano o integrano, a livello comunitario, le iniziative in atto a livello nazionale o regionale. Le azioni in questione non possono comportare aiuti per il mantenimento delle zone di protezione della natura.

Articolo 6

Azioni concertate

Le azioni concertate promuovono lo scambio di informazioni su aspetti tematici al fine di migliorare il coordinamento di azioni e programmi in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura nella Comunità. Tali azioni hanno portata transnazionale.

Articolo 7

Azioni di accompagnamento

Le azioni di accompagnamento comprendono iniziative di informazione, diffusione e consulenza, che comportano l'organizzazione di seminari, conferenze tecniche, incontri con organizzazioni non governative (ONG) e altri soggetti interessati, corsi di formazione e la preparazione di rapporti tecnici.

Articolo 8

Programma di lavoro

1. La Commissione garantisce l'attuazione del programma comunitario attraverso un programma di lavoro per il periodo 2004–2006, che viene istituito secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e in funzione delle dotazioni di bilancio disponibili.

2. Le azioni cofinanziate dal programma comunitario hanno una durata massima di 4 anni.

Articolo 9

Selezione delle azioni

1. La Commissione, nel contesto del programma di lavoro di cui all'articolo 8 e in base agli inviti a presentare proposte pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, seleziona le azioni da finanziare nell'ambito del programma comunitario.

2. Gli inviti a presentare proposte riguardano le azioni e i settori indicati agli articoli 5, 6 e 7 e nell'allegato I. Il contenuto degli inviti a presentare proposte è definito secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e conformemente agli articoli applicabili del titolo VI del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾.

3. Le proposte relative alle azioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 possono essere presentate da un ente del settore pubblico o da persone fisiche o giuridiche che abbiano la cittadinanza di uno Stato membro e che siano stabiliti nella Comunità; sono compresi le banche dei geni, le organizzazioni non governative, gli allevatori, gli istituti tecnici, le aziende agricole sperimentali, gli orticoltori e i proprietari di boschi o foreste. Anche gli organismi o le persone stabiliti in paesi terzi possono presentare proposte, se previsto dall'articolo 10.

4. Le proposte sono valutate in base ai seguenti criteri:

- a) attinenza agli obiettivi del programma definiti nell'articolo 1;
- b) qualità tecnica della proposta;
- c) capacità di svolgere l'azione con successo e di garantirne una gestione efficace, sia in termini di risorse che di competenze, ivi comprese le disposizioni organizzative definite dai partecipanti;

⁽¹⁾ GU L 248 del 10.9.2002, pag. 1.

d) valore aggiunto europeo e potenziale contributo alle politiche comunitarie.

5. Le proposte da finanziare nell'ambito del programma comunitario sono selezionate in base alla valutazione di esperti indipendenti. Questi ultimi ricevono l'incarico dalla Commissione ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio e dell'articolo 178 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾.

6. Le norme d'applicazione del presente articolo sono eventualmente adottate secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

Articolo 10

Partecipazione di paesi terzi

Il programma comunitario è aperto alla partecipazione dei:

- a) paesi EFTA/SEE conformemente alle condizioni stabilite dall'accordo SEE;
- b) paesi associati, conformemente alle condizioni stabilite nei rispettivi accordi bilaterali che istituiscono i principi generali per la loro partecipazione ai programmi comunitari.

Articolo 11

Convenzione di sovvenzione

1. Dopo l'adozione delle azioni selezionate, la Commissione conclude convenzioni di sovvenzione con i partecipanti alle azioni medesime secondo quanto stabilito dagli articoli applicabili di cui al titolo VI del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio. Tali convenzioni definiscono i criteri dettagliati per la comunicazione, la divulgazione, la tutela e lo sfruttamento dei risultati delle azioni in questione.

2. La Commissione adotta i provvedimenti necessari, in particolare mediante controlli tecnici, amministrativi e contabili presso le sedi dei beneficiari, per verificare che le informazioni e i documenti giustificativi presentati siano precisi e garantire che tutti gli obblighi definiti nella convenzione di sovvenzione siano stati rispettati.

Articolo 12

Assistenza tecnica

1. A norma dell'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio la Commissione può avvalersi della competenza tecnica e scientifica di esperti per

⁽¹⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

l'esecuzione del programma comunitario, compresa la consulenza tecnica per la preparazione degli inviti a presentare proposte, la valutazione delle relazioni tecniche e finanziarie, la comunicazione e l'informazione.

2. A seguito di una procedura di gara nel settore degli appalti pubblici, conformemente agli articoli applicabili del titolo V del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, è stipulato un contratto di servizi.

Articolo 13

Contributo comunitario

1. Il contributo comunitario alle azioni di cui all'articolo 5 non supera il 50 % del costo totale delle azioni.

2. Il contributo comunitario alle azioni di cui agli articoli 6 e 7 non supera l'80 % del costo totale delle azioni.

3. Per le attività di consulenza di cui all'articolo 9, paragrafo 5 (valutazione delle proposte), all'articolo 12 (assistenza tecnica) e all'articolo 14 (valutazione del programma comunitario) è concesso un contributo comunitario massimo del 100 % del costo totale.

4. La rubrica 3, «Politiche interne», delle prospettive finanziarie contribuisce a finanziare le azioni svolte e l'assistenza prestata nell'ambito del programma comunitario in applicazione del presente regolamento.

5. La ripartizione indicativa dei finanziamenti stanziati per il presente programma comunitario è riportata nell'allegato II.

Articolo 14

Valutazione del programma comunitario

Al termine del programma comunitario la Commissione designa un gruppo di esperti indipendenti che riferisce sull'applicazione del presente regolamento, procede ad una valutazione dei risultati e presenta le opportune raccomandazioni. La relazione di detto gruppo, unitamente alle osservazioni della Commissione, è presentata al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

Articolo 15

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato sulla conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura (di seguito designato «il comitato»).

30.4.2004

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 162/23

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

*Articolo 16***Abrogazione**

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

Il regolamento (CE) n. 1467/94 è abrogato, fatti salvi gli obblighi contrattuali delle parti che hanno stipulato contratti nell'ambito del suddetto regolamento.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

*Articolo 17***Entrata in vigore**

4. Il comitato è informato periodicamente sullo stato di attuazione del programma comunitario.

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 aprile 2004.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. WALSH

ALLEGATO I

Programma comunitario: azioni e settori ammissibili**1. AZIONI E SETTORI AMMISSIBILI**

Il programma comunitario riguarda le attività di conservazione, caratterizzazione, valutazione, raccolta, documentazione, sviluppo e utilizzo di risorse genetiche attualmente in corso nel territorio della Comunità. Gli organismi oggetto delle attività sono vegetali (piante con riproduzione mediante semi), animali (vertebrati e taluni invertebrati) e microrganismi.

Il programma riguarda materiale sia in fase di crescita sia in fase di quiescenza (sementi, embrioni, seme e polline), nonché collezioni ex situ, in situ e in azienda agricola. Tutti i tipi di materiale possono formare oggetto di attività, ivi inclusi cultivar e razze domestiche, varietà locali, materiale per selezionatori, collezioni di materiale genetico e specie selvatiche.

La priorità verrà riservata alle specie che presentano un'importanza significativa — o che verosimilmente potrebbero presentarla in futuro — in agricoltura, in orticoltura ed in silvicoltura nella Comunità.

Verranno presi in particolare considerazione i progetti riguardanti l'utilizzazione di risorse genetiche per:

- a) la diversificazione della produzione in agricoltura;
- b) il miglioramento della qualità dei prodotti;
- c) la gestione e l'uso sostenibili delle risorse naturali e agricole;
- d) il miglioramento della qualità dell'ambiente e del paesaggio rurale;
- e) l'individuazione di prodotti per nuovi utilizzi e mercati.

Nell'ambito del programma si opererà affinché nell'inventario delle collezioni esistenti e nell'acquisizione di nuove raccolte si tenga conto delle tradizionali conoscenze e competenze acquisite dagli utilizzatori (agricoltori, orticoltori) su metodi di coltivazione, impieghi particolari, lavorazioni, gusti, ecc., tipici della loro regione. Queste ultime informazioni non dovrebbero essere presentate in forma narrativa bensì, per quanto possibile, secondo un formato standardizzato che permetta di reperire e recuperare agevolmente i dati in un sistema relazionale di database.

Tutte le azioni svolte nell'ambito del programma sono conformi alla normativa comunitaria in materia di commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione e di catalogo comune delle varietà nonché alla normativa in materia fitosanitaria, zootecnica e di salute animale in vigore nella Comunità europea.

Occorre predisporre i mezzi opportuni, in funzione degli obiettivi della politica agricola comune e in conformità degli impegni internazionali assunti dalla Comunità, per promuovere la diffusione e la valorizzazione dei risultati delle azioni intraprese nei settori della conservazione, della caratterizzazione, della valutazione, della raccolta, della documentazione, dello sviluppo e dell'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura che potrebbero contribuire a realizzare gli obiettivi e gli impegni già citati. In questo contesto l'obiettivo principale è fornire un sostegno efficace e pratico agli utilizzatori presenti e futuri delle risorse genetiche nella Comunità.

2. AZIONI E SETTORI NON AMMISSIBILI

Nel quadro del presente programma non sono contemplate specificamente ai fini di una partecipazione finanziaria della Comunità le seguenti attività: studi teorici, studi volti a verificare ipotesi, studi destinati a sviluppare strumenti o tecniche, lavori che comportano l'applicazione di tecniche non collaudate o di sistemi «modello» nonché tutte le altre attività di ricerca. Tali azioni possono essere prese in considerazione nell'ambito dei programmi quadro di ricerca e sviluppo tecnologico della Comunità. L'adeguamento dei metodi esistenti ai fini della realizzazione di un'attività che rientra nel presente regolamento potrebbe, tuttavia, essere ritenuto ammissibile nell'ambito del presente programma comunitario.

Le attività ammissibili nell'ambito del programma quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione della Comunità europea non possono essere finanziate.

Nessun sostegno finanziario ai sensi del presente programma è previsto per gli impegni già in corso negli Stati membri e/o ammissibili a norma del titolo II, capo VI del regolamento (CE) n. 1257/1999, come indicato all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 445/2002. Devono tuttavia essere incentivate le azioni che possono creare sinergie tra il regolamento (CE) n. 1257/1999 e il presente programma.

Le azioni che interessano vegetali inferiori, animali inferiori e microrganismi, compresi i funghi, sono ammissibili solo se sono allevati o coltivati sul terreno e quando sono o potrebbero essere utilizzati in agricoltura, compresi gli organismi adatti all'uso come agenti di controllo biologico in agricoltura nel senso più ampio. Sarà fatta eccezione per il caso specifico di determinati rapporti genetici tra parassita o simbionte e ospite nonché nei casi in cui debbano essere conservati entrambi gli organismi. La raccolta e l'acquisizione di materiale sono limitate alle priorità summenzionate.

3. TIPI DI AZIONI

Il programma comunitario concernente le attività di conservazione, caratterizzazione, valutazione, raccolta, documentazione, sviluppo e utilizzazione di risorse genetiche in agricoltura è attuato mediante azioni mirate, azioni concertate e azioni di accompagnamento. Verranno promossi i seguenti tipi di iniziative.

3.1. Azioni mirate

Le azioni che mirano alla conservazione ex situ, in situ e nell'azienda agricola, alla caratterizzazione, alla valutazione, alla raccolta, alla documentazione, allo sviluppo e all'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura sono destinate a sostenere o integrare, a livello comunitario, le attività intraprese su scala regionale o nazionale. Tali azioni sono transnazionali e tengono conto, se opportuno, anche degli aspetti connessi alle regioni biogeografiche; non possono invece comportare aiuti per il mantenimento delle zone di protezione della natura.

Le azioni in questione dovrebbero dare un valore aggiunto (con la diffusione delle conoscenze, un maggiore uso delle risorse, il miglioramento delle metodologie, lo scambio fra Stati membri) ai programmi agroambientali per le specie, le provenienze, i cultivar o le razze a rischio che già beneficiano di finanziamenti a livello nazionale o regionale (ad esempio, caratterizzazione della diversità genetica e distanza tra rispettive razze, utilizzo di prodotti locali, coordinamento e ricerca di elementi comuni tra responsabili dei vari programmi).

In genere le azioni mirate sono svolte da partecipanti stabiliti nella Comunità e sono finanziate mediante il presente strumento, eventualmente in partenariato con organizzazioni di altre regioni del mondo. Priorità deve essere data alle attività per la cui esecuzione è prevista la partecipazione di almeno due partner tra loro indipendenti e stabiliti in Stati membri diversi. Occorre incentivare la partecipazione delle ONG e di altri soggetti nel settore della conservazione in situ/nell'azienda agricola.

Devono essere incoraggiati la diffusione e lo scambio di risorse genetiche europee per incrementare l'utilizzo di specie sotto-utilizzate, nonché l'uso di una vasta diversità di risorse genetiche per la produzione agricola sostenibile.

Per le risorse vegetali è attualmente disponibile, o in fase di definizione nell'ambito dell'infrastruttura informativa sulle risorse fitogenetiche europee (EPGRIS — European Plant Genetic Resources Information Infra-Structure), una rete basata sul web decentrata, permanente e accessibile al più ampio numero di utenti, degli inventari nazionali di collezioni ex situ (banche di geni), di strutture in situ (risorse) e di banche dati sulla base degli inventari nazionali. Occorre incentivare e migliorare ulteriormente lo sviluppo di inventari nazionali delle collezioni ex situ detenute nei paesi europei e l'istituzione di un catalogo di ricerca europeo (Eurisco) e creare inventari delle risorse in situ (riserve genetiche o unità di conservazione dei geni).

Occorre istituire un inventario europeo basato sul web decentrato, permanente e accessibile al più ampio numero di utenti, sulle risorse genetiche forestali, comprese le risorse in situ (riserve genetiche o unità di conservazione dei geni) e le collezioni ex situ; tale inventario dovrebbe basarsi sugli inventari nazionali e tener conto delle attività del programma Euforgen.

Per quanto riguarda le risorse genetiche animali detenute nelle aziende agricole, le iniziative dovrebbero riguardare principalmente l'istituzione di una rete europea di inventari nazionali che trattino aspetti amministrativi (quali l'origine e lo stato del finanziamento, lo stato delle razze e i rischi che corrono, l'ubicazione dei libri genealogici ecc.); tali inventari dovrebbero essere gestiti secondo il DAD-IS, il sistema d'informazione della strategia globale per la gestione delle risorse genetiche degli animali da allevamento (AnGIR).

Per la conservazione ex situ delle risorse genetiche animali (seme, embrioni) dovrebbe essere creata una rete sul web di inventari nazionali e un catalogo di ricerca europeo per i dati minimi «di passaporto». L'inventario consiste soprattutto nella definizione, nella pubblicazione e nell'aggiornamento periodici delle strutture (di stoccaggio e conservazione) delle risorse genetiche in agricoltura conservate nella Comunità come pure nell'elencazione delle attività in corso in materia di conservazione, caratterizzazione, valutazione, raccolta, documentazione, sviluppo e utilizzazione di tali risorse genetiche. Possono essere inclusi i dati minimi «di passaporto» dei singoli accessi.

Per le risorse genetiche microbiche occorre istituire una rete, basata sul web, di inventari nazionali delle risorse ex situ e in situ, nell'ambito della rete dei centri europei per le risorse biologiche (European Biological Resource Centre Network — EBRCN).

Devono essere incentivati gli scambi periodici di informazioni tra gli organismi competenti negli Stati membri, in particolare riguardo all'origine e alle caratteristiche individuali delle risorse genetiche disponibili. In questo modo sarà più agevole creare una rete di inventari nazionali, che costituirà una guida delle collezioni delle risorse genetiche conservate e delle attività connesse in corso nella Comunità. L'obiettivo della rete in questione consiste nel sostenere le altre attività comunitarie e nazionali e nell'incoraggiare la conoscenza e l'utilizzazione più vaste possibili del materiale conservato.

I costi connessi con la costituzione di capacità delle ONG, l'istituzione e il monitoraggio degli inventari, gli scambi periodici di informazioni tra organismi competenti negli Stati membri e la preparazione di pubblicazioni e rapporti periodici devono essere finanziati con gli importi totali stanziati per l'attuazione del programma.

3.2. Azioni concertate

Le azioni concertate sono destinate a migliorare il coordinamento, a livello comunitario, di singole azioni (nazionali, regionali e locali) in materia di conservazione, caratterizzazione, valutazione, raccolta, documentazione, sviluppo e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura svolte negli Stati membri; tale obiettivo è conseguito principalmente con l'organizzazione di seminari e la presentazione di rapporti. In particolare tali azioni dovrebbero incentivare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione riguardo a questioni tematiche e ad azioni e programmi specifici locali (aziendali), regionali o nazionali (svolti o pianificati sotto la responsabilità degli Stati membri o da organismi non soggetti all'autorità di questi ultimi); sono comprese le azioni che sono o possono essere effettuate nell'ambito del regolamento (CE) n. 1257/1999, dei regolamenti (CEE) n. 2081/92, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari ⁽¹⁾ e (CEE) n. 2082/92, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari ⁽²⁾ o della direttiva 98/95/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che modifica, per quanto riguarda il consolidamento del mercato interno, le varietà geneticamente modificate e le risorse genetiche delle piante, le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE concernenti la commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ⁽³⁾, al fine di coordinare tutte queste iniziative fra loro, con le misure da adottare a livello comunitario e con i processi, sviluppi e accordi internazionali nel settore. Le azioni concertate potrebbero anche includere attività di coordinamento su tematiche specifiche (risorse genetiche specifiche, di animali o piante coltivate) che si avvalgono di gruppi tecnici specializzati. Le azioni concertate hanno portata transnazionale.

3.3. Misure di accompagnamento

Azioni di accompagnamento specifiche comprendono attività di informazione, diffusione e consulenza che comportano:

- l'organizzazione di seminari, di conferenze tecniche, workshop e riunioni occasionali con le organizzazioni non governative (ONG) e altri organismi e soggetti interessati,
- attività di formazione e di mobilità del personale specializzato,
- preparazione di rapporti tecnici,
- attività di promozione dello sfruttamento dei risultati da parte del mercato (utenti).

4. AZIONI MIRATE: ALTRE PRECISAZIONI SUI SETTORI AMMISSIBILI

4.1. Risorse genetiche delle piante coltivate

- 1) Creazione di una rete basata sul web, permanente e accessibile al più ampio numero di utenti, di inventari nazionali delle risorse genetiche delle piante coltivate (in situ ed ex situ); mantenimento e ulteriore perfezionamento del catalogo di ricerca europeo (Eurisco).
- 2) Scambio di informazioni su metodi, tecniche ed esperienze delle attività condotte in azienda agricola, compresi i concetti di utilizzo e commercializzazione, che possono incentivare l'impiego di coltivazioni sottoutilizzate, contribuendo così a diversificare l'agricoltura.
- 3) Inventario e documentazione delle risorse in situ di parenti selvatici delle piante coltivate utilizzate o potenzialmente utili per l'alimentazione e l'agricoltura.
- 4) Creazione, mantenimento e perfezionamento di database europei sulle colture (European Central Crop Databases — ECCDB) contenenti dati sulla caratterizzazione e la valutazione; tali banche dati devono essere collegate alla rete di inventari nazionali e al catalogo Eurisco per i dati a livello di «passaporto».
- 5) Istituzione e coordinamento delle collezioni permanenti europee ex situ sulla base delle collezioni ex situ esistenti a livello nazionale o di istituzioni, applicando i concetti alla base della condivisione delle responsabilità tra paesi europei per la conservazione delle risorse genetiche delle piante coltivate.
- 6) Istituzione e coordinamento di una rete europea di campi e giardini per la conservazione e dimostrazione delle risorse genetiche di piante coltivate a rischio o sottoutilizzate.
- 7) Caratterizzazione e valutazione delle risorse genetiche di piante coltivate che potrebbero rivestire interesse per l'agricoltura europea.
- 8) Raccolta delle risorse genetiche di piante coltivate che potrebbero rivestire interesse per l'agricoltura europea in conformità del diritto e degli obblighi internazionali.

⁽¹⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

⁽²⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

⁽³⁾ GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 1.

4.2. Risorse genetiche forestali

- 1) Creazione di una rete basata sul web, permanente e accessibile al più ampio numero di utenti, di inventari nazionali delle risorse genetiche forestali utilizzate o potenzialmente utili per la gestione sostenibile dei boschi e delle foreste in Europa.
- 2) Scambio di informazioni su metodi, tecniche ed esperienze sulle attività di conservazione e gestione delle risorse genetiche forestali.
- 3) Analisi e preparazione di buone prassi di gestione operativa per le risorse genetiche forestali e integrazione delle attività connesse nei programmi nazionali su boschi e foreste.
- 4) Istituzione di reti europee di risorse genetiche o unità di conservazione dei geni rappresentative per le specie interessate, onde migliorarne la conservazione e la caratterizzazione a livello europeo.
- 5) Valutazione delle risorse genetiche forestali a livello di specie e di provenienze (compresa l'analisi delle sperimentazioni in caso di esperimenti esistenti sulle provenienze) che potrebbero essere importanti per la gestione sostenibile di boschi e foreste in Europa.
- 6) Istituzione e coordinamento di collezioni per incentivare l'utilizzo di risorse genetiche per l'afforestazione, la riforestazione, il recupero e il miglioramento degli alberi a livello europeo.
- 7) Raccolta di risorse genetiche forestali che potrebbero rivestire interesse a livello europeo.

4.3. Risorse genetiche animali

- 1) Creazione di una rete europea basata sul web, permanente e accessibile al più ampio numero di utenti, di inventari nazionali delle risorse genetiche animali ex situ ed in situ/nell'azienda agricola che tenga conto delle attività svolte nell'ambito dei coordinatori nazionali europei per la gestione delle risorse genetiche animali e sia collegata al sistema informativo DAD-IS della FAO.
- 2) Definizione di criteri standard e comparabili validi in tutta Europa per individuare le priorità d'azione nazionali nel settore della conservazione e dell'utilizzazione sostenibili delle risorse genetiche animali e i requisiti connessi per la cooperazione internazionale.
- 3) Istituzione di centri europei per la crioconservazione delle risorse genetiche animali che sfruttino le esperienze nazionali o istituzionali di crioconservazione.
- 4) Caratterizzazione e valutazione delle risorse genetiche animali (specie e razze) utilizzate o potenzialmente utili per l'alimentazione e l'agricoltura.
- 5) Istituzione di un sistema standard europeo per testare il rendimento delle risorse genetiche animali in agricoltura e per la documentazione delle caratteristiche delle razze e delle popolazioni di animali di allevamento a rischio.
- 6) Creazione e coordinamento di una rete europea di aziende agricole simili al progetto «ARK farm», centri di soccorso e parchi di animali d'allevamento per le specie di animali d'allevamento europee a rischio.
- 7) Sviluppo di programmi di selezione transnazionali comuni per le razze e le popolazioni a rischio. Definizione di norme per lo scambio di informazioni, il materiale genetico e gli animali da riproduzione.
- 8) Elaborazione di strategie che incrementino la redditività delle razze locali (per creare legami tra le razze locali e i prodotti tipici da esse derivati, per individuare e promuovere il valore delle razze locali per i servizi ambientali come la conservazione del paesaggio o la gestione degli ecosistemi agricoli, e per il contributo che danno all'aspetto di multifunzionalità che caratterizza l'agricoltura — ad esempio il mantenimento della diversità culturale nelle zone rurali, lo sviluppo rurale e il turismo ecc.).
- 9) Definizione di strategie per promuovere l'utilizzo di risorse genetiche animali sottoutilizzate che potrebbero rivestire interesse a livello europeo.

ALLEGATO II

Ripartizione finanziaria indicativa per il programma comunitario

	%
Azioni	90
Azioni mirate	73
— promozione della conservazione ex situ e in situ, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura per sostenere o integrare, a livello comunitario, le attività intraprese su scala regionale o nazionale,	(53)
— istituzione di inventari europei basati sul web, decentrati, permanenti e accessibili al più ampio numero di utenti, delle risorse genetiche in agricoltura (in particolare l'origine e le caratteristiche), attività, strutture e banche dati sulla conservazione attualmente disponibili o in via di preparazione nella Comunità.	(20)
Azioni concertate	9
— scambio di informazioni su questioni tematiche riguardo ad azioni e programmi nazionali con l'obiettivo di migliorare il coordinamento di tali iniziative e di coordinarle con le misure intraprese a livello comunitario e con gli sviluppi nelle sedi internazionali.	
Misure di accompagnamento	8
— iniziative di informazione, diffusione e consulenza, che comportano l'organizzazione di seminari, conferenze tecniche, incontri con organizzazioni non governative (ONG) e altri soggetti interessati, corsi di formazione e preparazione di rapporti tecnici.	
Assistenza tecnica e consulenza di esperti (valutazione)	10 (8 + 2)
Totale	100



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 23.12.2003
COM(2003) 821 definitivo

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO**

**Attuazione, da parte della Comunità europea, delle "Linee guida di Bonn" sull'accesso
alle risorse genetiche e sulla ripartizione dei benefici derivanti dal loro utilizzo
nell'ambito della convenzione sulla diversità biologica**

{SEC(2003) 1455}

Elenco delle abbreviazioni

ABS	Accesso e ripartizione dei benefici
BCCM	<i>Belgian Co-ordinated Collections of Micro-organisms</i>
BCH	Centro di scambi sulla biodiversità
CBD	Convenzione sulla diversità biologica
CGIAR	Gruppo consultivo per la ricerca agraria internazionale
CSR	Responsabilità sociale delle imprese
CoP	Conferenza delle Parti
CE	Comunità europea
EC-CHM	Meccanismo di scambio delle informazioni sulla biodiversità della Comunità europea
ECCO	Organizzazione europea delle collezioni di colture cellulari
EMAS	Sistema comunitario di ecogestione e audit
FAO	Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura
IGC	Comitato intergovernativo
IT-PGRFA	Trattato internazionale sulle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura
MAT	Modalità convenute reciprocamente
MTA	Accordo per il trasferimento di materiale
MIRCEN	Rete dei centri di risorse microbiche
MOSAICC	<i>Micro-organisms Sustainable Use and Access Regulation International Code of Conduct</i>
OMC	Organizzazione mondiale del commercio
OMPI	Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale
ONG	Organizzazione non governativa
PCT	Trattato di cooperazione in materia di brevetti
PIC	Previo consenso informato
PLT	Trattato sul diritto dei brevetti

R&S	Ricerca e sviluppo
SM	Stato(i) membro(i)
TRIPs	Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio
TK	Conoscenze tradizionali
UE	Unione europea
UNESCO	Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza, la cultura e la comunicazione
UPOV	Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali
WFCC	Federazione mondiale delle collezioni di colture cellulari
WSSD	Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile

Sintesi

La presente comunicazione riguarda l'attuazione, da parte della Comunità europea, delle linee guida di Bonn sull'accesso alle risorse genetiche e sulla ripartizione dei benefici derivanti dal loro utilizzo, adottate nell'aprile 2002 durante la sesta Conferenza delle Parti della convenzione sulla diversità biologica (*Convention on Biological Diversity - CBD*).

Le risorse genetiche rivestono un'importanza sempre maggiore per un numero sempre più ampio di settori. Gli utilizzatori si trovano principalmente nei paesi sviluppati, mentre le risorse provengono spesso dai paesi in via di sviluppo.

Uno degli obiettivi della convenzione CBD è la ripartizione giusta ed equa dei benefici derivanti dall'utilizzo delle risorse genetiche tra chi le utilizza e chi le fornisce e in questo contesto le linee guida di Bonn rappresentano uno strumento importante per conseguire tale risultato.

La CE è impegnata nell'attuazione delle disposizioni della convenzione CBD relative all'accesso e alla ripartizione dei benefici (*Access and Benefit-Sharing - ABS*) e ha svolto un ruolo attivo nei negoziati sulle linee guida di Bonn. Queste ultime possono contribuire alla realizzazione dello sviluppo sostenibile in quanto stabiliscono che i benefici derivanti dall'utilizzo delle risorse genetiche debbano servire a migliorare la conservazione della biodiversità e il suo uso sostenibile.

La comunicazione presenta una panoramica del più ampio contesto internazionale in cui si situa il dibattito sull'accesso e sulla ripartizione dei benefici, compresi il trattato internazionale sulle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura recentemente adottato dalla FAO - l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura -, i lavori dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) e dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), gli esiti del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile (WSSD) e le convenzioni approvate dall'Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV).

Viene inoltre fornito un quadro generale dell'approccio e delle misure politico-strategiche della CE in materia di ABS, anche nel contesto della strategia comunitaria per la biodiversità, in rapporto alla direttiva sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche e al regolamento in materia di privativa comunitaria per i ritrovati vegetali. Vengono infine presentate le iniziative di vari soggetti interessati della Comunità, in particolare politiche istituzionali, codici di autoregolamentazione e politiche aziendali.

Dopo una breve descrizione delle principali caratteristiche delle linee guida di Bonn, il documento presenta varie possibilità di attuazione per la CE. Viene così presentato il ruolo della Comunità europea come fornitore di risorse genetiche e i suoi possibili interventi per incentivare gli utilizzatori ad adottare misure coerenti con tali linee guida. Vengono infine presentati gli strumenti principali a cui possono ricorrere le parti interessate per far fronte alle proprie responsabilità indicate nelle linee guida, cioè gli accordi per il trasferimento di materiale e i codici di autoregolamentazione.

La comunicazione illustra gli interventi che, a parere della Commissione, possono servire a sensibilizzare gli utilizzatori delle risorse genetiche in merito ai propri obblighi nell'ambito della convenzione CBD, tra i quali figurano: la creazione di una rete europea di punti di contatto per l'accesso e la ripartizione dei benefici, l'istituzione di una sezione specifica sull'ABS nell'ambito del meccanismo comunitario di scambio delle informazioni sulla

biodiversità (*EC Biodiversity Clearing House Mechanism - EC-CHM*) e l'istituzione di un registro dei gruppi di interesse in merito al meccanismo in questione. Si prevede inoltre di integrare l'aspetto dell'accesso e della ripartizione dei benefici nel processo comunitario sulla responsabilità sociale delle imprese.

La comunicazione passa in rassegna le disposizioni in vigore che possono comportare l'obbligo di rivelare l'origine delle risorse genetiche e delle corrispondenti conoscenze tradizionali nell'ambito del diritto comunitario e del diritto europeo di proprietà intellettuale; si riconosce infine il ruolo che tali disposizioni e obblighi possono svolgere come incentivo al rispetto del concetto di previo consenso informato dei fornitori di risorse genetiche.

La comunicazione propone che la Comunità europea e i rispettivi Stati membri prendano in esame la possibilità di formulare, nell'ordinamento giuridico comunitario, l'obbligo di rivelare le informazioni sull'origine nelle domande di brevetto. Tale disposizione dovrebbe essere un "obbligo autonomo o a sé stante", nel senso che il mancato rispetto dovrebbe comportare conseguenze solo al di fuori del diritto dei brevetti. La Commissione valuterà anche la possibilità di introdurre un obbligo analogo nel contesto della privativa per le varietà vegetali. Secondo la Commissione, la Comunità europea e i suoi Stati membri devono anche essere pronti a discutere, nelle sedi internazionali del caso, della possibilità di rendere tale obbligo una condizione formale per la concessione dei brevetti: in tal caso, il mancato rispetto dell'obbligo avrebbe ripercussioni sia nell'ambito del diritto dei brevetti che al di fuori di esso.

La Commissione ritiene inoltre che la CE e gli Stati membri debbano essere pronti a discutere più approfonditamente, nell'ambito della convenzione CBD, della possibilità di introdurre un certificato di origine per le risorse genetiche per dimostrare l'ottenimento del previo consenso informato, a condizione che non sia concepito in modo da impedire alle parti interessate di beneficiare della flessibilità necessaria ad effettuare transazioni.

Nella comunicazione si mette in evidenza l'eventuale ruolo dell'arbitrato e dei punti di contatto per l'accesso e la ripartizione dei benefici, elementi che possono agevolare la gestione delle violazioni degli accordi sull'accesso e la ripartizione dei benefici, nonché il ruolo potenziale del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) come sistema volontario di certificazione per le imprese e le organizzazioni che seguono le linee guida di Bonn.

Per quanto riguarda la possibilità di incentivare l'applicazione delle linee guida nei paesi terzi, la comunicazione sottolinea l'importanza di attuare gli elementi specifici del piano d'azione comunitario per la biodiversità nel settore della cooperazione economica e della cooperazione allo sviluppo e della comunicazione sulla strategia comunitaria sulle scienze della vita e la biotecnologia.

Viene infine descritto il ruolo che la Comunità europea può rivestire nelle sedi internazionali per sviluppare ulteriormente un sistema internazionale trasparente in materia di accesso e di ripartizione dei benefici.

1. Introduzione

Di che cosa si tratta?

La condivisione giusta ed equa dei benefici che derivano dall'utilizzo delle risorse genetiche, compreso un adeguato accesso alle stesse, è uno dei tre obiettivi che si prefigge la convenzione sulla diversità biologica (CBD).

Le risorse genetiche sono generalmente classificate in tre ampie categorie: risorse genetiche vegetali, animali e microbiologiche. Si tratta di risorse di fondamentale importanza per molti settori della ricerca scientifica, per l'agricoltura (ad esempio nella selezione dei vegetali) e per un numero sempre maggiore di settori industriali, compresi le biotecnologie, il settore farmaceutico, la medicina botanica, l'orticoltura e la cosmesi. Tutti questi settori fanno già ricorso ad un'ampia gamma di risorse genetiche e alcuni di essi effettuano ingenti investimenti in attività di bio-prospezione per scoprire le nuove applicazioni possibili delle risorse genetiche, attività che spesso sono svolte nei paesi più ricchi di biodiversità del pianeta (i cosiddetti paesi "mega-diversi", incentrati in massima parte in America Latina, nel Sud-est asiatico, in Oceania e, in parte, in Africa).

Questo obiettivo rispecchia l'esigenza sentita dai negoziatori della convenzione di far sì che le imprese e gli istituti di ricerca, concentrati prevalentemente nei paesi industrializzati, siano obbligati a condividere i benefici ottenuti dall'utilizzo delle risorse genetiche.

In questo senso, l'aspetto dell'accesso e della ripartizione dei benefici è visto come un problema di equità e di giustizia. A questo proposito, tutte le Parti contraenti hanno accettato, come previsto all'articolo 15, paragrafo 7 della convenzione CBD, di adottare opportune misure al fine di ripartire in modo giusto ed equo, con la Parte contraente che fornisce le risorse, i risultati della ricerca e dello sviluppo, nonché i benefici che risultano dall'utilizzazione commerciale e di altro tipo delle risorse genetiche. L'articolo 15, paragrafo 2 della convenzione invita inoltre le Parti a "creare le condizioni adatte per facilitare l'accesso di altre Parti contraenti alle risorse genetiche ai fini di un'utilizzazione innocua per l'ambiente": si tratta di un aspetto importante, in quanto senza accesso i benefici da condividere saranno pochi o nulli.

Storicamente l'Europa è un utilizzatore importante di risorse genetiche, sia per la ricerca che per lo sviluppo di prodotti; è anche un fornitore di tali risorse, perché ospita una ricca biodiversità, tra cui la zona nevralgica del Mediterraneo, e numerose collezioni *ex situ*, tra cui collezioni per l'agricoltura, collezioni di colture microbiche, giardini zoologici e botanici. Tutte queste collezioni presentano elevate potenzialità di conservazione e spesso ospitano specie rare e in pericolo e portano avanti progetti di propagazione.

È difficile stimare con precisione il livello della domanda di risorse genetiche all'interno dell'UE nei vari settori industriali, che tra l'altro varia nel tempo, ad esempio in funzione delle innovazioni tecnologiche. L'UE tuttavia possiede una notevole capacità di R&S a fini commerciali e l'industria europea delle scienze della vita costituisce un settore importante dell'economia europea.

Che cosa ha fatto la convenzione CBD per conseguire l'obiettivo dell'accesso e della ripartizione dei benefici?

L'obiettivo in merito all'accesso e alla ripartizione dei benefici è contenuto nell'articolo 1 della convenzione stessa, che definisce i principi generali. L'articolo 15 presenta invece un quadro per realizzare tale obiettivo, che riconosce il diritto sovrano degli Stati nei confronti delle proprie risorse naturali e fa riferimento ai concetti di previo consenso informato (*Prior Informed Consent* o PIC) e di modalità convenute reciprocamente (*Mutually Agreed Terms* o MAT) per ottenere l'accesso alle risorse genetiche. L'articolo 8, lettera j) contiene disposizioni volte ad incoraggiare la ripartizione equa dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle conoscenze, innovazioni e pratiche delle comunità autoctone e locali che costituiscono modi di vita tradizionali, importanti per la conservazione e l'utilizzazione sostenibile della diversità biologica. All'articolo 10, lettera c) si invitano le Parti a proteggere e favorire l'uso

consuetudinario delle risorse biologiche e gli articoli da 16 a 19 danno estrema importanza all'accesso alle tecnologie e al relativo trasferimento, comprese le biotecnologie, allo scambio di informazioni e alla cooperazione tecnico-scientifica, tutti strumenti necessari al conseguimento degli obiettivi fissati dalla convenzione.

Accogliendo le richieste dei paesi in via di sviluppo, nella quarta Conferenza delle Parti della CBD, tenutasi a Bratislava nel 1998, l'UE ha sostenuto l'avvio di un processo di negoziazione sul tema dell'accesso e della ripartizione dei benefici, che serva a prendere in esame tutte le soluzioni possibili per garantire l'accesso alle risorse genetiche e condividerne i benefici sulla base di modalità concordate reciprocamente. Questo processo è sfociato, nell'ambito della sesta Conferenza delle Parti dell'Aia del 2002, nelle "Linee guida di Bonn" sull'accesso alle risorse genetiche e sulla ripartizione dei benefici derivanti dal loro utilizzo¹, una serie di disposizioni precise, di applicazione facoltativa, intese ad agevolare l'attuazione dei seguenti articoli della convenzione: 1, 10, lettera c), 15, 16 e 19 e, in certa misura, l'articolo 8, lettera j).

Perché la CE dovrebbe applicare le linee guida di Bonn?

La Comunità europea e i suoi Stati membri sono Parti della convenzione sulla diversità biologica e dunque hanno l'obbligo giuridicamente vincolante di attuare gli articoli 1 e 15 della convenzione, compreso il paragrafo 7 dell'articolo 15. Le linee guida sono uno strumento facoltativo, ma il piano di attuazione del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile (punto 44, lettera n) ne invoca la più ampia applicazione come ausilio alle Parti della CBD al momento di elaborare e redigere le misure legislative, amministrative e strategiche in materia di accesso e ripartizione dei benefici, nonché i contratti e gli altri accordi necessari. La Commissione e gli Stati membri si sono inoltre molto impegnati nei negoziati per l'adozione delle linee guida e sono stati anzi promotori della maggior parte delle disposizioni ivi contenute. Infine, come si è già detto, c'è anche l'aspetto dell'equità: la CE deve intervenire perché è giusto farlo.

Per concludere, se la CE applicherà le linee guida, ne rafforzerà la credibilità, incentivando di riflesso altri paesi, istituzioni internazionali, imprese e istituti di ricerca di tutto il mondo (e non solo comunitari) ad applicarle. Tutto questo, a sua volta, favorirà il conseguimento dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile, perché le linee guida indicano chiaramente che i benefici derivanti dall'utilizzo delle risorse genetiche devono essere utilizzati per migliorare la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità. La questione dell'accesso e della ripartizione dei benefici è una situazione potenzialmente favorevole per tutti (la cosiddetta situazione *win-win*) - sia dal punto di vista degli scambi che dell'ambiente - visto che i benefici derivanti dallo sfruttamento commerciale delle risorse genetiche possono servire a proteggere maggiormente la biodiversità e che la prospettiva di tali benefici rappresenta un incentivo alla conservazione.

La presente comunicazione offre una panoramica del contesto internazionale in materia di accesso e di ripartizione dei benefici (ABS) così come si presenta dopo il Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile tenutosi nell'agosto del 2002, e delle misure esistenti nella CE in materia di ABS. Partendo da questa analisi verranno proposte misure concrete per l'applicazione delle linee guida di Bonn all'interno della Comunità europea e si proporrà l'approccio che la CE dovrebbe seguire su scala internazionale. Le azioni proposte in questa sede non intendono puntare all'applicazione esauriente di tutti gli aspetti contenuti nelle linee

¹ Cfr. il testo completo delle linee guida in inglese in allegato.

guida, perché queste ultime devono essere utilizzate in maniera flessibile per poterle adattare alle esigenze delle Parti firmatarie della convenzione e degli altri soggetti interessati che devono elaborare misure e disposizioni in materia di accesso e ripartizione dei benefici. Le attività della CE relative all'applicazione delle linee guida di Bonn devono essere complementari agli interventi degli Stati membri, che devono necessariamente essere conformi al diritto comunitario.

2. Il contesto internazionale

Ci sono altre sedi internazionali che si occupano di questa tematica?

La problematica dell'accesso e della ripartizione dei benefici è complessa e in continua evoluzione, perché spazia dalla scienza all'ambiente fino all'agricoltura, e ancora dal commercio fino alla proprietà intellettuale. Alcuni aspetti specifici sono dibattuti in varie sedi internazionali oltre alla CBD, come illustrato di seguito.

Nel 2001 la **FAO** ha concluso i negoziati riguardanti il **trattato internazionale sulle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura (IT-PGRFA)**. Il trattato è il risultato di un lungo processo che, prima ancora della convenzione CBD, puntava a realizzare uno strumento volontario - l'iniziativa internazionale sulle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura (*International Undertaking on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture*) -, "coerente" con la convenzione sulla biodiversità, istituendo un nuovo strumento vincolante. Il nuovo trattato introduce un sistema multilaterale che agevola l'accesso alle risorse genetiche destinate all'alimentazione e all'agricoltura e un meccanismo per la ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzo delle risorse genetiche che rientrano nel sistema. L'accordo riguarda le risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, mentre il sistema multilaterale descritto si limita alle colture che figurano all'allegato I del trattato.

La CBD, comprese le linee guida di Bonn, continua ad applicarsi a tutte le risorse biologiche, comprese dunque quelle destinate all'alimentazione e all'agricoltura che non rientrano nel trattato internazionale. Quest'ultimo e la convenzione si integrano a vicenda e si presume che le Parti firmatarie daranno loro applicazione in modo che i due strumenti si rafforzino reciprocamente. La CE e gli Stati membri hanno sottoscritto il trattato IT-PGRFA e ne stanno predisponendo la ratifica: il trattato entrerà in vigore il 90° giorno successivo al deposito del quarantesimo strumento di ratifica.

Nell'ambito dell'**Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI)**, il comitato intergovernativo (IGC) per la proprietà intellettuale, le risorse genetiche, le conoscenze tradizionali e il folklore approfondisce, tra l'altro, i temi della proprietà intellettuale connessi i) all'accesso alle risorse genetiche e alla ripartizione dei benefici e ii) alla tutela delle conoscenze tradizionali, anche se non sono legate alle risorse in questione. Il comitato dovrebbe, in particolare, individuare le modalità e i mezzi per tutelare tali conoscenze ricorrendo ai diritti di proprietà intellettuale o ad altri diritti *sui generis*.

Nel contesto dell'**Organizzazione mondiale del commercio (OMC)**, la dichiarazione ministeriale di Doha, adottata nel 2001, ha incaricato il Consiglio TRIPs sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio di esaminare, nell'ambito del proprio programma di lavoro, compresa la revisione dell'articolo 27.3, lettera b), il rapporto tra l'**accordo TRIPs** e la convenzione sulla diversità biologica, la tutela delle conoscenze tradizionali e il folklore. Finora il dibattito è stato incentrato sulla possibilità di rivelare

l'origine delle risorse genetiche utilizzate per le invenzioni al momento di presentare la domanda di brevetto per tali invenzioni.²

Il **Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile** ha invitato gli Stati, al paragrafo 44, lettera o) del piano di attuazione, a negoziare, nell'ambito della convenzione sulla diversità biologica e alla luce delle linee guida di Bonn, un regime internazionale per promuovere e tutelare la ripartizione giusta ed equa dei benefici che derivano dall'utilizzo delle risorse genetiche. Nella risoluzione A/Res/57/269, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha invitato la CoP della convenzione sulla diversità biologica ad adottare le opportune misure al riguardo. Dopo le discussioni avvenute nel corso della riunione intermedia della CBD sul programma di lavoro pluriennale (marzo 2002), si prevede ora che la seconda riunione del gruppo di lavoro ad hoc aperto della CBD affronti, nel dicembre 2003, la questione di un sistema internazionale sull'accesso alle risorse genetiche e la ripartizione dei benefici. Questo tema figurerà anche all'ordine del giorno della settima riunione della Conferenza delle Parti CBD (CoP 7) prevista per febbraio 2004 in Malaysia.

Due convenzioni nell'ambito dell'**Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV)** - le convenzioni UPOV del 1978 e del 1991 - sanciscono la protezione delle nuove varietà vegetali attraverso il ricorso al diritto di proprietà intellettuale. In questo senso rientrano nel contesto del dibattito sull'accesso alle risorse genetiche e la ripartizione dei benefici derivanti dal loro utilizzo.

Vale infine la pena ricordare il ruolo particolare del **Gruppo consultivo per la ricerca agraria internazionale (CGIAR)** in relazione alle risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura. Il CGIAR è un'associazione informale di donatori pubblici e privati che finanzia una rete internazionale di 16 centri internazionali di ricerca agraria. La rete dispone della più grande collezione *ex situ* di risorse genetiche vegetali destinate all'alimentazione e all'agricoltura e l'UE è uno dei principali sponsor. Le risorse genetiche sono custodite per la comunità mondiale e vengono utilizzate a vantaggio dei paesi in via di sviluppo. Le linee guida di Bonn sono importanti per i centri CGIAR, perché li assistono nel loro ruolo di utilizzatori e di fornitori di risorse genetiche, aiutandoli anche ad evitare appropriazioni indebite del materiale trasferito.

3. La normativa e le politiche comunitarie in materia di accesso e ripartizione dei benefici

Già nel 1995 la Comunità europea aveva finanziato uno studio sulle possibili misure necessarie per attuare gli articoli 15 e 16 della convenzione CBD (accesso e trasferimento di tecnologie), i cui risultati sono stati presentati alla CoP3 della CBD³. Da allora l'approccio comunitario a questa problematica è evoluto a seguito dei negoziati con numerose istanze internazionali e di varie misure adottate dalla Comunità, dagli Stati membri e dai singoli gruppi di interesse.

² Nell'ottobre del 2002 la CE ha presentato un "documento concettuale" al Consiglio TRIPs riguardante, tra i vari temi, il nesso tra l'accordo TRIPs e la convenzione CBD. Cfr. la comunicazione della CE e degli Stati membri al Consiglio TRIPs sul riesame dell'articolo 27, paragrafo 3, lettera b) dell'accordo TRIPs e sul rapporto tra detto accordo e la convenzione sulla diversità biologica e la protezione delle conoscenze tradizionali e del folklore.

³ Environmental Resources Management, *Identification of Community Measures for the Implementation of Articles 15 and 16 of the Convention on Biological Diversity: Final Report*, Parte B, giugno 1996.

La CE non ha varato una normativa completa in materia di accesso e di ripartizione dei benefici e delle conoscenze tradizionali; esistono invece varie misure politiche e legislative che riguardano direttamente le disposizioni della CBD sull'ABS e sulle conoscenze tradizionali, le innovazioni e le pratiche delle comunità locali e delle popolazioni indigene⁴.

A livello di politiche, la **strategia comunitaria per la diversità biologica del 1998**⁵ sottolinea la necessità che la Comunità incentivi adeguati quadri multilaterali per l'accesso e la ripartizione dei benefici, promuova l'elaborazione di orientamenti facoltativi in questo campo e aiuti i paesi da cui provengono le risorse genetiche a formulare strategie nazionali sulla bio-prospezione. Il **piano d'azione comunitario a favore della biodiversità: cooperazione economica e cooperazione allo sviluppo del 2001**⁶ indica, tra i vari aspetti, la necessità di sostenere la creazione di capacità nei paesi in via di sviluppo, per permettere loro di partecipare ai benefici derivanti dall'utilizzo delle risorse genetiche, mentre il parallelo **piano d'azione comunitario a favore della biodiversità: agricoltura** sottolinea la necessità di risarcire gli agricoltori locali che sono i fornitori ultimi del materiale genetico necessario per le attività di ricerca e di selezione delle specie. Essi devono dunque poter accedere al materiale perfezionato prodotto e godere dei benefici derivanti da tale perfezionamento in un'ottica di partecipazione.

A livello giuridico, la **direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche**⁷ prende particolarmente in esame l'aspetto dell'accesso e della ripartizione dei benefici. Il considerando n. 27 stabilisce che la domanda di brevetto deve contenere indicazioni sul luogo geografico di origine del materiale biologico: in questo, rafforza il rispetto della legislazione nazionale nel paese di origine del materiale biologico e delle disposizioni contrattuali che disciplinano l'acquisto e l'uso di tale materiale. In aggiunta, il considerando n. 55 della direttiva prevede che, nel mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva in questione, gli Stati membri tengano conto, *tra l'altro*, dell'articolo 8, lettera j), e dell'articolo 16, paragrafo 2 e paragrafo 5 della convenzione CBD. Occorre tuttavia ricordare che i considerando, in quanto tali, non istituiscono obblighi giuridicamente vincolanti per gli Stati membri.

Alcune misure legislative e politiche della CE contribuiscono all'attuazione delle disposizioni in materia di ripartizione dei benefici previste dalla CBD. Tra queste ricordiamo i regolamenti e le direttive riguardanti le **denominazioni geografiche**, che offrono la possibilità di tutelare i prodotti legati alle conoscenze tradizionali, e la **privativa comunitaria per i ritrovati vegetali**. A questo proposito, il regolamento (CE) n. 2100/94, come la direttiva 98/44/CE, prevede una deroga per i piccoli agricoltori, che non devono versare alcuna remunerazione ai titolari dei diritti per l'utilizzo di sementi raccolte nelle proprie aziende, mentre gli altri agricoltori devono versare una remunerazione "equa". Si ricordano inoltre i regolamenti comunitari sulla **conservazione e sulla caratterizzazione delle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura** e le misure a favore della **ricerca e del trasferimento tecnologico**.

4 Per un resoconto completo degli interventi comunitari in questo campo cfr. il rapporto tematico sull'accesso e la ripartizione dei benefici (<http://biodiversity-chm.eea.eu.int/>), presentato dalla CE al Segretariato della CBD nell'ottobre del 2002.

5 COM(1998) 42.

6 COM(2001) 162 def.

7 GU L 213 del 30.7.1998, pag.13.

4. Azioni dei gruppi d'interesse comunitari in materia di ABS

Le misure comunitarie esistenti devono essere esaminate parallelamente alle iniziative di altri interessati⁸ intese a formulare politiche e codici di autoregolamentazione che vanno ad integrare la CBD e le legislazioni nazionali in materia di accesso e di ripartizione dei benefici⁹. Vari Stati membri e la stessa Commissione europea hanno consultato o intendono consultare i soggetti interessati per discutere come utilizzare le linee guida di Bonn.

Gli istituti di ricerca scientifica, e in particolare le reti di collezioni *ex situ* della CE, hanno aperto la strada alla formulazione di **politiche istituzionali e codici di autoregolamentazione** sull'accesso e la ripartizione dei benefici, con l'intento di agevolare l'acquisizione e lo scambio di risorse genetiche nel rispetto del diritto nazionale ed internazionale applicabile. Tali politiche e codici fanno parte di un pacchetto di misure, per le quali le linee guida di Bonn rappresentano un quadro coerente, destinato ad agevolare la formulazione e l'applicazione delle disposizioni riguardo all'ABS. Si tratta di misure efficaci volte ad aumentare la trasparenza degli utilizzatori delle risorse genetiche, garantendo al contempo la flessibilità necessaria per rispondere alle situazioni di settori specifici della ricerca e di utilizzatori particolari delle risorse genetiche. I giardini botanici europei¹⁰, le collezioni di colture microbiche e di germoplasmici hanno avviato iniziative importanti.

Alcune aziende europee nel settore farmaceutico e delle biotecnologie hanno preparato **politiche aziendali** sull'accesso e la ripartizione dei benefici: tuttavia, visto il calo d'interesse per la ricerca su alcuni prodotti naturali, in futuro queste politiche potrebbe rivelarsi meno importanti per la strategia aziendale. Altri settori, come quello dell'orticoltura e della medicina botanica, continuano invece a far registrare una notevole domanda di risorse genetiche, anche se apparentemente non hanno elaborato politiche aziendali o settoriali esaustive sull'ABS.

Come nel caso delle politiche istituzionali e dei codici di autoregolamentazione per gli istituti di ricerca e le collezioni *ex situ*, le politiche aziendali costituiscono un pacchetto di misure (per le quali le linee guida di Bonn forniscono un quadro coerente) destinato a contribuire allo sviluppo e all'applicazione delle disposizioni in materia di ABS. Si tratta di provvedimenti che possono aumentare la trasparenza degli utilizzatori e creare un adeguato senso di appartenenza all'impresa. Le politiche aziendali sull'accesso e la ripartizione dei benefici possono contribuire anche a sviluppare la strategia di R&S delle aziende, perché aiutano a individuare i potenziali partner fra vari paesi, i principali fornitori e collaboratori, oltre che il costo, monetario e non, del tipo di partenariato previsto.

⁸ La categoria dei soggetti interessati all'ABS, effettivi o potenziali, è quanto mai ampia e aperta. Tra i gruppi principali si possono annoverare i seguenti: vari settori industriali come quello farmaceutico, la medicina botanica, le biotecnologie, le sementi e l'industria cosmetica; il settore orticolo; le università e gli istituti di ricerca; le banche di geni; i giardini botanici; le popolazioni autoctone; le ONG che si occupano di ambiente e di sviluppo, e altri ancora.

⁹ Per un resoconto completo degli interventi dei gruppi d'interesse comunitari in questo campo cfr. il rapporto tematico sull'accesso e la ripartizione dei benefici (<http://biodiversity-chm.eea.eu.int/>), presentato dalla CE al Segretariato della CBD nell'ottobre del 2002.

¹⁰ Tra gli esempi più indicativi citiamo i *Principles on access to genetic resources and benefit-sharing for participating institutions*, formulati con gli auspici del Royal Botanic Gardens, Kew, che ha coinvolto 28 giardini botanici di 21 paesi, <www.rbgekew.org.uk/conservation>, e l'International Plant Exchange Network (IPEN <www.biologie.uni-ulm.de/verband/cbd/list.html>) con il relativo codice di autoregolamentazione (*Code of Conduct for botanic gardens and similar collections*), che disciplina l'acquisizione, la conservazione e la fornitura di materiale vegetale vivente.

La CE sostiene l'attuazione di politiche istituzionali e codici di autoregolamentazione sull'ABS da parte dei gruppi di interesse, anche per le collezioni *ex situ*. In particolare, la Commissione ha finanziato lo sviluppo di un codice di autoregolamentazione internazionale sull'accesso e l'uso sostenibile dei microrganismi (**Micro-organisms Sustainable Use and Access Regulation International Code of Conduct - MOSAICC**)¹¹ presentato dal BCCM (*Belgian Co-ordinated Collections of Micro-organisms*) con altre 16 organizzazioni di tutto il mondo.

MOSAICC intende agevolare l'accesso alle risorse microbiche e aiutare i vari partner a formulare accordi pratici per il loro trasferimento: risponde così all'esigenza di trasferire facilmente le risorse microbiche e di monitorare tale trasferimento. L'accesso alle risorse microbiche è il presupposto per l'evoluzione della microbiologia, mentre il monitoraggio è indispensabile per individuare i singoli o i gruppi che meritano un riconoscimento scientifico o economico per il contributo che apportano alla conservazione e all'uso sostenibile delle risorse microbiche.

Uno dei principi di base di MOSAICC è l'**individuazione dell'origine *in situ* delle risorse microbiche** con la procedura adeguata che autorizzi il campionamento. La Federazione mondiale delle collezioni di colture cellulari (WFCC), l'Organizzazione europea delle collezioni di colture cellulari (ECCO) e la Rete dei centri di risorse microbiche (*Microbial Resources Centres Network - UNESCO-MIRCEN*) sostengono l'obiettivo di MOSAICC di mettere in atto procedure pratiche e universali per l'attuazione delle disposizioni ABS nel rispetto del diritto nazionale e internazionale.

La Commissione finanzia un progetto che dia un seguito a MOSAICC, per fornire metodi convalidati e affidabili per determinare il valore delle risorse microbiche: tali metodi sono necessari per attribuire un "prezzo" giusto sotto il profilo sociale, economico ed ambientale alle risorse genetiche e facilitare così la ripartizione dei benefici. Il progetto intende inoltre preparare documenti tipo convalidati per consentire di rintracciare le risorse microbiche (origine, trasferimento e trasporto).

Infine, la Commissione ha finanziato **studi politico-strategici sull'ABS**, ad esempio riguardo alla domanda commerciale di accesso alle risorse genetiche.¹²

5. Le linee guida di Bonn

Che cosa dicono?

Come già sottolineato, le linee guida di Bonn possono essere di aiuto nella formulazione e nella redazione dei provvedimenti legislativi, amministrativi o politici, oltre che dei contratti e di altri accordi riguardanti l'accesso e la ripartizione dei benefici. Si tratta di uno strumento facoltativo destinato ad ottenere il sostegno degli utilizzatori e dei fornitori di risorse genetiche e conoscenze tradizionali; sono inoltre flessibili, per essere applicate ad un'ampia gamma di settori, utilizzatori e realtà nazionali e vanno riesaminate e riviste dopo l'acquisizione di ulteriori esperienze a livello di accesso e di ripartizione dei benefici. Hanno inoltre un vasto ambito di applicazione, che spazia da tutte le risorse genetiche e le conoscenze tradizionali ad esse connesse, alle innovazioni e alle prassi contemplate dalla convenzione CBD fino ai benefici derivanti dal loro utilizzo. Le linee guida sono concepite

¹¹ <http://www.belspo.be/bccm/mosaicc>

¹² ten Kate, K. e Laird S., *The Commercial Use of Biodiversity*, (1999) Earthscan, Londra. Lo studio è stato sponsorizzato dalla Commissione europea.

come strumenti complementari rispetto a strumenti internazionali esistenti in settori attinenti come il trattato internazionale della FAO sulle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura.

Le linee guida puntano anche a contribuire alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità; intendono inoltre fornire alle Parti della convenzione e ai soggetti interessati un quadro trasparente che agevoli l'accesso alle risorse genetiche e garantisca una ripartizione giusta ed equa dei benefici; puntano infine a fornire orientamenti alle Parti per la creazione di sistemi di accesso e ripartizione dei benefici e ad ispirare le prassi e gli approcci degli utilizzatori e dei fornitori delle risorse nell'ambito degli accordi sull'accesso e la ripartizione dei benefici.

Le linee guida precisano le funzioni e le responsabilità dei vari soggetti nel settore ABS e invocano la designazione di **punti di contatto nazionali in materia di accesso e ripartizione dei benefici** da inserire nel centro di scambi sulla biodiversità (*Biodiversity Clearing House - BHC*) previsto dalla convenzione CBD; tali centri dovrebbero fornire, a chiunque chieda l'accesso alle risorse genetiche, informazioni sulle procedure per ottenere il previo consenso informato e sulle modalità convenute reciprocamente (MAT), nonché sulle autorità competenti nazionali, sulle comunità autoctone e locali e su tutti i soggetti interessati. Possono infine essere nominate **autorità competenti nazionali** con l'incarico di concedere l'accesso e offrire consulenza sul processo ABS a norma della legislazione nazionale.

Nelle linee guida viene riconosciuto il fatto che le Parti e gli interessati possono essere sia utilizzatori che fornitori di risorse genetiche e dunque **individuano i compiti e le responsabilità** delle Parti rappresentate dai paesi di origine delle risorse genetiche, **degli utilizzatori e dei fornitori** e delle Parti che hanno giurisdizione sugli utilizzatori delle risorse genetiche.

I paesi di origine, o altre Parti che hanno acquisito risorse genetiche secondo le modalità previste dalla convenzione, sono principalmente chiamati a verificare se il rispettivo quadro normativo nazionale è conforme alla convenzione CBD, a riferire al centro di scambi sulla biodiversità in merito all'accesso, a sviluppare meccanismi partecipativi per i soggetti interessati e le comunità autoctone e locali, garantendo contemporaneamente che i soggetti interessati tengano conto delle conseguenze ambientali delle attività legate all'accesso alle risorse. I **fornitori** sono invitati a fornire solo le risorse genetiche e/o le conoscenze tradizionali che hanno il diritto di fornire, evitando qualsiasi restrizione indebita dell'accesso.

Nelle linee guida è contenuto anche un elenco dei provvedimenti che **gli utilizzatori e i paesi che hanno giurisdizione su tali utilizzatori** devono adottare: nei paragrafi seguenti si procederà ad una descrizione dei provvedimenti in questione, che sono destinati principalmente agli utilizzatori dei paesi sviluppati, anche se possono interessare anche i paesi in via di sviluppo, che sempre di più si stanno trasformando in utilizzatori di risorse genetiche.

Le linee guida contengono anche disposizioni che accentuano l'importanza **del coinvolgimento e della partecipazione dei soggetti interessati** al processo di sviluppo ed attuazione delle disposizioni ABS, di cui vengono individuate le varie fasi, ovvero: principi ed elementi di base del sistema del **previo consenso informato**; requisiti minimi delle **modalità convenute reciprocamente** ed elenco indicativo delle stesse; tipi possibili di **benefici** e meccanismi per dividerli. Nell'appendice alle linee guida vengono proposti gli elementi principali degli **accordi per il trasferimento di materiale** (*Material Transfer Agreements - MTA*), ossia le risorse genetiche e le relative conoscenze tradizionali.

6. Modalità per l'applicazione delle linee guida di Bonn: intervento comunitario riguardo ai fornitori e ai paesi di origine

Gli Stati membri e la CE sono fornitori di risorse genetiche *in situ*, ma detengono anche importanti collezioni *ex situ*. In entrambi i casi l'accesso alle suddette risorse genetiche è regolamentato da un ampio ventaglio di normative nazionali: quadri normativi specifici per l'accesso alle risorse genetiche; regolamentazione indiretta dell'accesso attraverso il diritto fondiario; normative che disciplinano le condizioni di accesso e sfruttamento delle risorse terriere e naturali di proprietà pubblica; il diritto contrattuale e altro ancora.

Le popolazioni indigene sono rappresentate all'interno dei confini della CE in alcune regioni e anche in questo caso la questione delle conoscenze tradizionali è affrontata a livello nazionale.¹³

Secondo quanto previsto dall'articolo 15, paragrafo 5 della convenzione CBD, le Parti possono decidere di autorizzare l'accesso alle proprie risorse genetiche solo dopo aver espresso il proprio consenso informato. Non è del tutto evidente la necessità di un intervento a livello comunitario che miri ad armonizzare la normativa degli Stati membri in materia di accesso alle risorse genetiche o di partecipazione dei soggetti interessati: questo punto richiederà un'ulteriore valutazione anche in base all'esperienza maturata con l'applicazione delle linee guida di Bonn. Teoricamente, le normative nazionali in materia di accesso e i meccanismi partecipativi nazionali si profilano come gli strumenti più adatti a rispondere alle realtà locali e alle varie esigenze degli interessati. Un'azione comunitaria in questo campo potrebbe essere giustificata solo dalla necessità di eliminare ostacoli al mercato interno delle risorse genetiche; tuttavia, per il momento non è chiaro se esistano tali ostacoli e comunque, qualora vi fossero ostacoli del genere, si applicherebbe il trattato CE, in particolare gli articoli 28 e 30.

7. Modalità per l'applicazione delle linee guida di Bonn: intervento comunitario riguardo agli utilizzatori

La CE può svolgere un ruolo importante per incentivare l'utilizzo delle linee guida di Bonn da parte di numerosi e diversi soggetti che fanno uso di risorse genetiche. Nell'ambito del processo di adozione della presente comunicazione la Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica con i principali rappresentanti dei gruppi d'interesse europei per discutere come applicare le linee guida di Bonn. Dal dibattito è emerso un grado molto diverso di sensibilizzazione riguardo alla convenzione CBD e alle linee guida da un gruppo di interesse all'altro. Per citare un esempio, vari giardini botanici, collezioni di risorse agricole e colture cellulari hanno avuto un atteggiamento molto proattivo, anticipando a volte le attività della CBD, nel rivedere le proprie politiche ai sensi dell'articolo 15 della convenzione, mentre il comparto delle biotecnologie e l'industria farmaceutica sono ancora in una fase preliminare di questo processo di revisione.

Al paragrafo 16, lettera b) delle linee guida di Bonn vengono illustrati, in particolare, quattro tipi di azione che gli utilizzatori dovrebbero intraprendere:

- 1 cercare di ottenere il PIC per l'accesso alle risorse genetiche, rispettando in particolare gli usi, i costumi e i valori delle popolazioni indigene;

¹³ Si pensi, ad esempio, ai Sami della Svezia settentrionale e della Finlandia.

2. rispettare i termini e le condizioni che disciplinano l'acquisizione delle risorse genetiche, compreso l'eventuale cambiamento di destinazione delle risorse;
3. conservare la documentazione che dimostri l'ottenimento del PIC, l'origine e l'utilizzo delle risorse genetiche e dei benefici che ne derivano e fornire tale documentazione ai terzi a cui vengono fornite le risorse genetiche in questione;
4. garantire la condivisione giusta ed equa dei benefici secondo modalità convenute reciprocamente.

In teoria, le responsabilità degli utilizzatori sono definite nelle modalità convenute reciprocamente negli accordi contrattuali. Nell'ambito delle linee guida di Bonn (e più precisamente nei paragrafi 42-50) vengono indicati i requisiti di base per le modalità convenute reciprocamente e un elenco indicativo di tali modalità. L'appendice I contiene invece gli elementi proposti per gli accordi per il trasferimento di materiale (MTA), che sono i documenti in genere utilizzati per registrare l'ottenimento del PIC e inserire tutti i termini e le condizioni per l'acquisizione delle risorse genetiche. Le copie di tali accordi possono essere trasmesse facilmente ai terzi cui vengono fornite le risorse genetiche: in questo modo sarà più agevole rintracciare le risorse genetiche, garantendo così una ripartizione giusta ed equa dei benefici.

La CE e gli Stati membri sono attivamente impegnati nell'elaborazione di un MTA standard nel quadro del sistema multilaterale del trattato IT-PGRFA e sono stati gli ideatori della già citata appendice I delle linee guida di Bonn. La Commissione sollecita i soggetti interessati - in particolare le imprese, le università e altri istituti di ricerca - a ricorrere agli **accordi per il trasferimento di materiale**, che vanno visti come lo strumento per ottemperare alle proprie responsabilità, indicate nelle linee guida. La Commissione incentiva inoltre l'elaborazione di MTA standard per i vari utilizzi delle risorse nei diversi settori.

La Commissione sottolinea inoltre l'importanza di predisporre **codici di autoregolamentazione** dei gruppi d'interesse ispirati alle linee guida di Bonn e destinati ad adattare queste ultime alle esigenze dei diversi settori che si occupano di risorse genetiche e a rendere gli interventi illustrati al paragrafo 16, lettera b) una prassi comune tra gli interessati. La formulazione di questi codici richiederà un dialogo attivo con i partner dei paesi di origine delle risorse, al fine di individuare le pratiche che possono garantire la massima trasparenza nella raccolta delle risorse genetiche e nelle successive transazioni.

Al paragrafo 16, lettera b) delle linee guida si invitano le Parti che hanno giurisdizione sugli utilizzatori delle risorse a garantire che questi rispettino le disposizioni contenute nel paragrafo in questione, in particolare procedendo a:

1. informare gli utilizzatori in merito ai propri obblighi;
2. incentivare l'identificazione del paese di origine delle risorse genetiche nelle domande riguardanti diritti di proprietà intellettuale;
3. evitare l'utilizzo di risorse genetiche per le quali non sia stato ottenuto il PIC;
4. collaborare nel caso di violazioni degli accordi sull'accesso e sulla ripartizione dei benefici;
5. istituire regimi di certificazione volontari per le organizzazioni che seguono le norme ABS;

6. disincentivare pratiche commerciali inique.

Di seguito vengono presentate le azioni che la Commissione ha già adottato o intende adottare in merito ai 6 punti elencati.

7.1. Informare gli utilizzatori in merito ai propri obblighi e disincentivare pratiche commerciali inique

Come si è detto in precedenza, nel passato la CE è già intervenuta in alcune occasioni per informare gli utilizzatori degli obblighi incombenti ai sensi della convenzione CBD e per favorirne l'adempimento: la Commissione, ad esempio, ha sostenuto la ricerca riguardante le politiche sull'accesso e la ripartizione dei benefici, compresa la domanda commerciale di accesso alle risorse genetiche.¹⁴

Uno degli obiettivi della già citata riunione dei soggetti interessati organizzata dalla Commissione e della presente comunicazione è anche quello di sensibilizzare gli interessati rispetto agli obblighi assunti nell'ambito della convenzione sulla diversità biologica. La Commissione ritiene tuttavia che tale obiettivo possa essere conseguito meglio se si prevedono le misure indicate di seguito:

- *istituzione di una rete europea di punti di contatto sull'accesso e la ripartizione dei benefici e/o di autorità competenti nazionali - a partire da reti esistenti - che potrebbero essere collegate, ad esempio tramite il meccanismo di scambio delle informazioni sulla biodiversità della Comunità. Fino ad oggi la maggior parte degli SM ha designato un punto di contatto di questo tipo. La creazione di una rete efficace tra di essi, tuttavia, servirebbe - senza voler armonizzare il contenuto e la struttura di questi centri - ad aiutare chi desidera accedere alle risorse genetiche detenute nella CE e contribuirebbe ad individuare i gruppi d'interesse a livello nazionale e a sensibilizzarli sulle linee guida di Bonn;*
- *creazione di una sezione specifica del meccanismo comunitario di scambio delle informazioni sulla biodiversità dedicata al tema dell'accesso e della ripartizione dei benefici, che dovrebbe contenere il testo delle linee guida di Bonn e una spiegazione della loro importanza per i vari profili dei gruppi di interesse europei. L'EC-CHM potrebbe diventare un importante canale di informazione dei soggetti interessati riguardo ai diritti e ai doveri che incombono loro a livello internazionale - anche in relazione ad altri strumenti internazionali come il trattato IT-PGRFA -, a livello comunitario e di Stati membri. A tal fine si potrebbero istituire legami ad esempio con la convenzione CBD e con i centri di scambi sulla biodiversità degli Stati membri;*
- *ampia promozione del sito web dell'EC-CHM e scambi di corrispondenza con tutti gli interessati, per invitarli ad iscriversi all'EC-CHM e a fornire copie delle politiche, codici di autoregolamentazione, linee guida, principi, studi dei casi, esempi di MTA e altro di cui dispongono o che applicano in materia di accesso e ripartizione dei benefici. Il fatto che le imprese/gli istituti che utilizzano risorse genetiche vengano registrati presso il centro di scambi sulla biodiversità e presentino le proprie politiche o strategie potrebbe risultare proficuo per gli utilizzatori e i fornitori di risorse genetiche: ad entrambe le categorie questo sistema*

¹⁴ Cfr. ten Kate, K. e Laird S., *The Commercial Use of Biodiversity*, (1999) Earthscan, Londra. Lo studio è stato sponsorizzato dalla Commissione europea.

potrebbe garantire nuovi mercati potenziali per le risorse genetiche e ai fornitori potrebbe dare un'idea più precisa del tipo e dell'entità dei benefici, compresi i trasferimenti tecnologici, che si può realisticamente ottenere dall'utilizzo di diversi tipi di risorse genetiche. Spesso è difficile prevedere in anticipo tali benefici e per questo le spiegazioni che gli utilizzatori potrebbero fornire nell'EC-CHM potrebbero evitare aspettative irrealistiche che, a loro volta, potrebbero ostacolare l'accesso alle risorse. La registrazione potrebbe anche essere positiva per l'immagine degli utilizzatori: il fatto di dichiarare una politica in materia di ABS ben avviata e conforme alla convenzione CBD dimostrerebbe un buon senso di responsabilità sociale dell'impresa interessata;

- *integrazione della questione dell'accesso e della ripartizione dei benefici come elemento da approfondire nel forum costituito da molteplici gruppi d'interesse nell'ambito della comunicazione della Commissione relativa alla responsabilità sociale delle imprese¹⁵ (CSR), che nel 2004 riferirà alla Commissione sulle attività svolte. Il concetto della responsabilità sociale aziendale significa che le imprese integrano volontariamente le questioni sociali e ambientali nelle proprie operazioni commerciali e nelle interazioni con i vari soggetti interessati. Seguendo norme e principi orientativi approvati a livello internazionale, come le linee guida di Bonn, e inserendoli nelle proprie attività di comunicazione ambientale, le multinazionali possono far sì che gli scambi internazionali avvengano in maniera più sostenibile.*

Nella sua comunicazione la Commissione invita il forum ad esaminare il contributo che la CSR può offrire allo sviluppo sostenibile, in particolare nei paesi in via di sviluppo, e ad adottare principi orientativi in merito. Il forum ha individuato tre vie principali per incentivare la trasparenza e la convergenza delle pratiche e degli strumenti riguardanti la responsabilità sociale delle imprese: 1) lo scambio di esperienze e buone prassi nell'UE; 2) il raggruppamento delle iniziative in corso in vari settori per tentare di stabilire un approccio comune dell'UE; 3) l'individuazione dei settori che richiedono ulteriori interventi. Le tre strade indicate aiuterebbero ad affrontare la questione dell'ABS, tematica che potrebbe anche essere al centro di tavole rotonde tematiche con la partecipazione degli interessati, di esperti e di rappresentanti dei paesi in via di sviluppo. In questo modo tutti questi gruppi potrebbero essere sensibilizzati rispetto agli obblighi che incombono loro ai sensi della convenzione CBD e si potrebbe disincentivare il ricorso a pratiche non conformi alla CBD e alle linee guida di Bonn, comprese pratiche commerciali sleali.

7.2. Incentivare l'identificazione dell'origine delle risorse genetiche nelle domande riguardanti diritti di proprietà intellettuale

La già citata direttiva comunitaria **98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche** prende specificamente in esame la questione dell'accesso e della ripartizione dei benefici: al considerando 27, infatti, stabilisce che la domanda di brevetto deve contenere indicazioni sul luogo geografico di origine del materiale biologico: in questo, pone l'accento sul rispetto della legislazione nazionale nel paese di origine del materiale biologico e delle disposizioni contrattuali che disciplinano l'acquisto e l'uso di tale materiale, fatto comunque salvo il trattamento delle domande di brevetto o la validità dei diritti derivanti dai brevetti già concessi.

¹⁵ COM(2002) 347 def.

7.3. Evitare l'utilizzo di risorse genetiche per le quali non sia stato ottenuto il PIC: possibile ruolo dell'obbligo di rivelare l'origine e del certificato di origine

L'articolo 15, paragrafo 5 della convenzione CBD stabilisce che la possibilità di accedere alle risorse genetiche è subordinata all'ottenimento del PIC della Parte contraente che fornisce tali risorse, a meno che la Parte in questione non decida diversamente. Le imprese o gli istituti impegnati in attività di bio-prospezione devono pertanto chiedere il PIC ai paesi che forniscono le risorse; questi ultimi possono, del resto, meglio di chiunque altro far applicare l'obbligo del PIC sul loro territorio. La Commissione incentiva vivamente tutti i soggetti interessati comunitari a rispettare le disposizioni concernenti il previo consenso informato dei paesi fornitori. D'altra parte, il PIC potrebbe essere rispettato più agevolmente se i paesi fornitori definissero chiaramente chi, nel proprio ordinamento giuridico, è autorizzato a rilasciare il previo consenso informato.

In varie sedi internazionali si sta discutendo della serie di meccanismi che i paesi che hanno giurisdizione sugli utilizzatori delle risorse genetiche potrebbero applicare per contribuire a vietare l'utilizzo di risorse ottenute senza il PIC. Tali meccanismi potrebbero applicarsi alle varie fasi del processo ABS, ovvero: l'accesso (sul campo o attraverso collezioni *ex situ*), l'importazione delle risorse genetiche, la ricerca e lo sviluppo, la domanda di diritti di proprietà intellettuale, l'autorizzazione del prodotto finale ecc. Il dibattito internazionale in seno alla CBD, al Consiglio TRIPs e nel Comitato intergovernativo dell'OMPI si è incentrato soprattutto sui meccanismi connessi alla proprietà intellettuale quali l'obbligo di rivelare l'origine nel caso di una domanda di brevetto e la possibilità di prevedere un certificato di origine delle risorse genetiche e delle relative conoscenze tradizionali.

Disposizioni esistenti in materia di indicazione dell'origine

La CE è consapevole del fatto che il sistema della proprietà intellettuale ha una funzione pratica nell'incentivare la ripartizione dei benefici derivanti dall'accesso alle risorse genetiche e alle conoscenze tradizionali connesse.¹⁶ Il diritto comunitario e il diritto europeo in materia di proprietà intellettuale già prevedono la possibilità di indicare l'origine delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali. Conformemente ai principi ormai consolidati nel settore dei brevetti, sono previsti tre casi: indicazione obbligatoria dell'origine, situazione rispetto alla tecnica anteriore (*prior art*) e identificazione dei veri inventori.

Per quanto riguarda il primo caso, l'articolo 13, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 98/44/CE stabilisce che se un'invenzione riguarda un materiale biologico non accessibile al pubblico e che non può essere descritto nella domanda di brevetto in maniera tale da consentire ad un esperto in materia di attuare l'invenzione stessa oppure implica l'uso di tale materiale, la descrizione è ritenuta sufficiente per l'applicazione del diritto dei brevetti soltanto se la domanda depositata fornisce tutte le informazioni rilevanti di cui dispone il depositante sulle caratteristiche del materiale biologico depositato. Nel caso di risorse rare o esotiche, pertanto, l'indicazione del paese di origine può essere necessaria¹⁷ per consentire ad una persona esperta

¹⁶ Progetto di studio tecnico dell'OMPI sulle disposizioni relative all'identificazione dell'origine delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali. Il documento è stato preparato dal Segretariato OMPI in occasione della quinta seduta del Comitato intergovernativo per la proprietà intellettuale e le risorse genetiche, le conoscenze tradizionali e il folklore, OMPI/GRTKF/IC/5/10, Allegato I, 8.

¹⁷ Non c'è alcun automatismo tra l'origine esotica di una risorsa genetica e l'obbligo di rivelarne l'origine. Si può ipotizzare che, in alcuni casi, una persona esperta del ramo sia in grado di riprodurre un'invenzione anche senza conoscere l'origine della risorsa genetica in questione, basandosi solo sulle informazioni contenute nella domanda di brevetto.

del ramo di riprodurre l'invenzione, mentre può non esserlo per le risorse facilmente accessibili.

Per quanto riguarda il rapporto con la tecnica anteriore, lo "stato della tecnica" che in genere può essere descritto nella domanda di brevetto può comprendere i riferimenti agli utilizzi tradizionali del materiale biologico e delle rispettive caratteristiche nel paese di origine del materiale stesso. La norma 27, paragrafo 1, lettera b) della convenzione sul brevetto europeo impone di precisare il ramo della tecnica al quale l'invenzione si riferisce nella misura in cui, a conoscenza del richiedente, esso possa essere considerato utile per la comprensione dell'invenzione, per la redazione del rapporto di ricerca europea e per l'esame; preferibilmente, si citeranno le fonti da cui risulta lo stato della tecnica.

Per quanto concerne l'identificazione del vero inventore, l'articolo 81 della medesima convenzione sul brevetto europeo stabilisce che "la domanda di brevetto europeo deve comprendere la designazione dell'inventore. Se il richiedente non è l'inventore o l'unico inventore, la designazione deve contenere una dichiarazione indicante in qual modo il richiedente ha acquisito il diritto al brevetto". La concessione di un brevetto per un'invenzione che utilizza una conoscenza tradizionale di una persona o di un gruppo di persone che non sono designate come inventori può avere notevoli implicazioni giuridiche, come la nullità o la revoca del brevetto. In altri termini, le attuali disposizioni in materia di brevetti contengono soluzioni per la tutela dei detentori di conoscenze tradizionali contro eventuali appropriazioni indebite di tali conoscenze.

Anche il diritto comunitario prevede peraltro l'obbligo di rivelare l'origine del materiale nell'ambito del regolamento (CE) n. 2100/94 concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali che, all'articolo 50, sancisce l'obbligo di indicare l'origine geografica della varietà nella domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali. Tale obbligo si limita tuttavia alla varietà e non al materiale parentale a partire dal quale sono state sviluppate le nuove varietà.

Dalla breve panoramica precedente appare evidente che gli obblighi descritti possono contribuire a impedire l'utilizzo di risorse genetiche o di conoscenze tradizionali che non abbiano ottenuto il PIC. È tuttavia altrettanto chiaro che, in particolare nel caso dell'obbligo di indicare l'origine già illustrato, non sempre si dovrà provvedere a indicare il paese di origine delle risorse genetiche: le disposizioni in vigore ai sensi del diritto sulla proprietà intellettuale, infatti, non prescrivono la presentazione di prove che documentino l'ottenimento del PIC.

Altre eventuali disposizioni riguardanti l'indicazione dell'origine

Per far sì che i sistemi di tutela della proprietà intellettuale e in materia di biodiversità si rafforzino reciprocamente si potrebbe applicare la stessa flessibilità già prevista nell'ambito del diritto sulla proprietà intellettuale. Nel quadro del dibattito in corso al Consiglio TRIPs sul rapporto tra l'accordo TRIPs e la CBD, la CE ha accettato¹⁸ di esaminare e discutere l'eventuale introduzione di un sistema (ad esempio una disposizione autonoma sull'indicazione dell'origine delle risorse) che permetta agli Stati membri di rintracciare, su scala mondiale, tutte le domande di brevetto riguardo alle risorse genetiche per le quali hanno concesso l'accesso.

¹⁸ Comunicazione della CE e degli Stati membri al Consiglio TRIPs sul riesame dell'articolo 27, paragrafo 3, lettera b) dell'accordo TRIPs e sul rapporto tra detto accordo e la convenzione sulla diversità biologica e la protezione delle conoscenze tradizionali e del folklore.

La CE e gli Stati membri hanno pertanto già espresso la propria disponibilità a contribuire in maniera costruttiva per trovare un approccio multilaterale a questo problema. Integrato da un'azione in ambito nazionale, l'intervento multilaterale sarebbe più efficace, visto che l'obbligo di rivelare l'origine si realizzerebbe meglio se fosse applicato a vasto raggio. Una soluzione di tipo multilaterale - che purtroppo spesso richiede tempi più lunghi e qualcuno che se ne faccia promotore - permetterebbe inoltre di creare condizioni eque per tutti i depositanti.

Nell'ambito dell'applicazione delle linee guida di Bonn è previsto in effetti che le Parti della CBD possano introdurre unilateralmente nei propri ordinamenti giuridici una clausola riguardante l'indicazione dell'origine, a prescindere dall'istituzione di un regime internazionale al riguardo. La CE è un raggruppamento regionale di paesi industrializzati: da questo punto di vista, un'azione a livello comunitario, pur non andando a sostituirsi a un sistema multilaterale, avrebbe importanti risvolti pratici, perché si applicherebbe ad una vasta rosa di depositanti di brevetti. Sotto questo aspetto, una disposizione riguardante l'obbligo di rivelare l'origine sarebbe utile, purché inquadrata attentamente in modo da non incidere sulla competitività dell'industria europea. I paesi fornitori di risorse saprebbero, inoltre, che una disposizione del genere li aiuterebbe ad applicare le proprie normative nazionali in materia di previo consenso informato e questo agevolerebbe, di fatto, una politica a garanzia di un migliore accesso per le imprese europee.

La Commissione ritiene che la CE e gli Stati membri devono valutare la possibilità di inserire, nell'ambito del diritto comunitario, un **obbligo autonomo per i depositanti dei brevetti di rivelare l'origine delle risorse genetiche**, secondo quanto proposto nella già citata comunicazione al Consiglio TRIPs. Le informazioni che i depositanti dovrebbero pertanto fornire si limiterebbero all'origine geografica delle risorse genetiche o delle conoscenze tradizionali utilizzate nelle invenzioni che conoscono o hanno motivo di conoscere. Se il paese d'origine non è noto, il depositante dovrebbe avere l'obbligo di indicare il centro di ricerca, la banca dei geni o l'entità dalle quali ha acquistato le risorse in questione.

Un tale obbligo non avrebbe carattere retroattivo e non dovrebbe essere considerato, *de jure* o *de facto*, come un ulteriore criterio di brevettabilità, nella forma o nella sostanza. Le conseguenze giuridiche del mancato rispetto di una tale disposizione esulerebbero dall'ambito del diritto dei brevetti per rientrare nel diritto civile (richieste di risarcimento) o nel diritto amministrativo (penalità in caso di rifiuto di presentare informazioni alle autorità o di presentazione di informazioni errate). La Commissione intende inoltre verificare se sia realizzabile imporre un obbligo del genere nel contesto della privativa per ritrovati vegetali.

L'introduzione di un obbligo come quello descritto a livello comunitario non dovrebbe, d'altra parte, ridurre l'impegno della Comunità a dare un contributo costruttivo per trovare soluzioni multilaterali. La Commissione è convinta che la CE e gli Stati membri debbano essere anche disposti a discutere, nelle opportune sedi internazionali, della possibilità di introdurre, nel diritto sulla proprietà intellettuale, lo stesso **obbligo relativo all'indicazione dell'origine** ma come **condizione formale di brevettabilità** e non solo come obbligo a sé stante. Le conseguenze dell'inadempienza a una disposizione formale di questo tipo potrebbero rientrare o meno nell'ordinamento giuridico in materia di brevetti. Nell'ambito del diritto sui brevetti, si potrebbe prevedere che la domanda di brevetto venga trattata solo se il depositante ha presentato la dichiarazione richiesta o che il brevetto venga invalidato o revocato se viene dichiarata un'origine erronea per dolo. Al di fuori del diritto sui brevetti, si potrebbero prevedere sanzioni diverse, determinate a livello nazionale, come se si trattasse di un obbligo autonomo.

L'introduzione di un obbligo formale non significherebbe che gli uffici dei brevetti sarebbero tenuti a verificare se, nel punto di accesso, sono stati rispettati gli obblighi in materia di previo consenso informato: si tratterebbe infatti di un compito gravoso per tali uffici, che implicherebbe l'esecuzione di normative stabilite da un'altra giurisdizione. Un ruolo di questo genere è più adatto ai tribunali, dove si può contestare la validità di un brevetto. Tuttavia, anche se il mancato rispetto di un obbligo di questo tipo potrebbe non avere conseguenze immediate nel corso dell'esame del brevetto (ad esempio perché non viene rilevato il comportamento fraudolento), potrebbe invece avere effetti importanti al momento di attuare il brevetto.

Una misura aggiuntiva che potrebbe aumentare l'efficacia dell'obbligo di rivelare l'origine delle risorse come incentivo per rispettare il PIC potrebbe essere l'introduzione di una semplice procedura di notifica da parte degli uffici dei brevetti. Questi, nel momento in cui ricevono una dichiarazione sull'origine delle risorse genetiche o delle conoscenze tradizionali, potrebbero trasmettere l'informazione al centro di scambi delle informazioni della CBD, che a sua volta la divulgerebbe a tutte le Parti della convenzione e al più vasto pubblico.

I due tipi obblighi riguardanti l'indicazione dell'origine descritti finora sarebbero un forte incentivo a rispettare il principio del previo consenso informato istituito dal diritto dei paesi fornitori. Se si istituisse un obbligo formale in tal senso, con conseguenze anche nell'ambito del diritto dei brevetti, sarebbe necessario chiarire se possa rientrare anche nell'ambito delle disposizioni già in vigore dell'accordo TRIPs, del trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT) e del trattato sul diritto dei brevetti (PLT).¹⁹

Il certificato di origine

Un'altra soluzione per impedire l'utilizzo di risorse genetiche e di conoscenze tradizionali che non abbiano ottenuto il PIC dei fornitori potrebbe essere l'introduzione di un certificato di origine. Una soluzione di questo tipo non è funzionale solo al settore della proprietà intellettuale, ma a tutta la filiera del processo ABS: il certificato potrebbe infatti accompagnare le risorse genetiche dal momento della raccolta fino alla commercializzazione del prodotto che le impiega. Tuttavia, per verificare l'ottenimento del PIC al punto di accesso si potrebbe prevedere che chi presenta una domanda di brevetto per un'invenzione che comporti il ricorso a risorse genetiche o a conoscenze tradizionali alleggi il certificato di origine. In questo modo l'origine delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali risulterebbe nota, come proposto in precedenza, ma si avrebbe anche la certezza che tali risorse e conoscenze sono state ottenute legalmente.

La decisione VI/24 C 3, lettera f) della CBD riconosce la necessità di raccogliere ulteriori informazioni e procedere ad altre analisi su una serie di problematiche, compresa la possibilità di istituire un sistema riconosciuto a livello internazionale di certificati di origine per dimostrare l'ottenimento del previo consenso informato e il rispetto delle modalità concordate

¹⁹ Il trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT) stabilisce le norme applicabili alla forma e al contenuto delle domande di brevetto. La regola 51 bis del trattato prevede, al punto i), lettera a), che "la legislazione nazionale applicabile dall'ufficio designato può ... esigere che il depositante fornisca in particolare: i) qualsiasi documento relativo all'identità dell'inventore, ii) qualsiasi documento relativo al diritto del depositante di chiedere o ottenere un brevetto". L'articolo 10 del trattato sul diritto dei brevetti (PLT) è altrettanto importante, in quanto riguarda le conseguenze dell'inosservanza delle condizioni formali per la domanda di brevetto. L'inosservanza di una condizione formale non può giustificare la revoca o l'annullamento di un brevetto, salvo quando tale inosservanza risulti da un'intenzione fraudolenta.

reciprocamente. Le normative nazionali in materia di accesso in vigore nelle Parti contraenti della CBD sono quanto mai diverse tra loro, e a volte non esistono nemmeno; lo stesso può dirsi per gli obblighi cui deve attenersi chi presenta una domanda di accesso. Al momento non esiste pertanto un documento unico che tutte le Parti della CBD possono utilizzare per dimostrare l'ottenimento del PIC: alcune usano un MTA, altre un'autorizzazione rilasciata da un'autorità pubblica, altre ancora una concessione o una licenza ecc.

Se si introducesse l'obbligo di documentare l'ottenimento del PIC da parte di chi chiede un brevetto, l'esistenza di un sistema chiaro, semplice e armonizzato di certificazione dell'accesso – ad esempio un MTA standard - agevolerebbe il compito. Purtroppo le risorse genetiche e l'uso che se ne può fare possono essere molteplici e non è realistico pensare di poter disporre di un MTA che vada bene in tutti i casi. Sarà pertanto necessario lasciare agli interessati una certa flessibilità che consenta loro di adattare l'MTA ai singoli casi che si presentano.

La Commissione ritiene pertanto che la CE e i suoi Stati membri debbano essere aperti a discutere ancora, in seno alla CBD, dell'introduzione del certificato di origine. A prescindere dal risultato del dibattito, tuttavia, la CE sottolinea che se si dovesse imporre a chi presenta una domanda di brevetto l'obbligo di dimostrare l'ottenimento del PIC, tale obbligo dovrebbe limitarsi alla trasparenza: in altri termini, gli uffici dei brevetti non avranno il compito di verificare gli aspetti sostanziali del documento, ma dovranno limitarsi a verificare che è stata presentata la prova rispetto al PIC. In caso di controversie, saranno i tribunali ad esaminare i documenti nella sostanza. Un altro elemento da verificare sarà la possibilità di inquadrare tali certificati di origine nel contesto del diritto internazionale in materia di proprietà intellettuale e le modalità per farlo²⁰.

7.4. Collaborare con le Parti della CBD nel caso di violazioni degli accordi sull'accesso e sulla ripartizione dei benefici

La problematica dell'eventuale violazione di un accordo in materia di accesso e ripartizione dei benefici comporta spesso la "scelta della legislazione applicabile", cioè la necessità di determinare la legislazione applicabile e il foro competente. In genere questi aspetti sono fissati nel momento in cui viene fornito il PIC per l'accesso. L'MTA dovrebbe, ad esempio, contenere una clausola sulla scelta del foro competente e sulla composizione delle controversie, come suggeriscono le stesse linee guida di Bonn. In caso contrario, il diritto internazionale privato prevede dei criteri per stabilire la legislazione applicabile e il foro competente.

Possono tuttavia insorgere problemi anche quando è chiaro quale sia la legislazione applicabile o il foro competente. In alcuni casi, infatti, anche se vengono definite la legislazione e la giurisdizione del paese fornitore (ad esempio con legge nazionale o per contratto), può risultare difficile dare esecuzione a una sentenza che sancisce che una società straniera ha violato il diritto nazionale se tale società non dispone di beni nel paese fornitore. D'altra parte, se il foro competente è quello dell'utilizzatore, i tribunali saranno chiamati ad applicare leggi straniere nell'ambito della propria giurisdizione.

²⁰ In particolare, occorre tener conto dell'articolo 6.6 del trattato sul diritto dei brevetti, in base al quale per quanto concerne un'indicazione o un elemento contemplato dal paragrafo 1 o 2 (forma e contenuto della domanda e modulo di richiesta) o un documento di priorità, una Parte contraente può esigere che siano fornite prove al suo ufficio nel corso del trattamento della domanda solo nel caso in cui quest'ultimo possa ragionevolmente dubitare della veracità dell'indicazione o dell'elemento in questione.

Da questi esempi si può facilmente dedurre che è verosimile che insorgano problemi di esecuzione riguardo alle normative e agli accordi nazionali in materia di ABS. Occorre studiare più approfonditamente come evitare situazioni di questo genere facendo riferimento alle esperienze acquisite nel diritto internazionale riguardo all'esecuzione di sentenze straniere e nel campo della proprietà intellettuale riguardo al diritto di chiedere od ottenere un brevetto.

Un altro sistema per la composizione delle controversie che potrebbe aiutare a risolvere questi problemi è l'arbitrato. Potrebbe, ad esempio, essere utile, nell'ambito di un accordo MTA, che le parti accettino di sottoporre le controversie ad un sistema di arbitrato speciale previsto dal diritto internazionale, le cui decisioni sarebbero applicabili in numerosi Stati. Le procedure di arbitrato sono in genere più rapide e meno costose delle procedure giudiziarie e dunque potrebbero essere più interessanti.

Un altro problema che potrebbe venirsi a creare relativamente alle controversie sull'accesso e la ripartizione dei benefici è la possibilità per i fornitori di risorse di avere informazioni e accedere alla giustizia nei paesi in cui sono stabiliti gli utilizzatori. A questo proposito, i punti di contatto per l'ABS dei vari paesi potrebbero agevolare la situazione fornendo informazioni, anche sull'ordinamento giuridico del proprio paese. Infine, le controversie tra fornitori e utilizzatori di risorse stabiliti in paesi diversi potrebbero essere portate di fronte alla Conferenza delle Parti della CBD e le autorità nazionali potrebbero fungere da mediatori.

7.5. Istituire regimi di certificazione volontari

Per quanto riguarda la possibilità di istituire regimi di certificazione volontari per le imprese che rispettino le norme sull'ABS, il sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) offre buone opportunità²¹. Il sistema EMAS è aperto, su base volontaria, alle imprese che intendono impegnarsi a valutare e migliorare le proprie prestazioni ambientali. Vi possono partecipare imprese del settore pubblico o privato dell'UE, dello Spazio economico europeo e dei paesi in via di adesione (in via provvisoria). Il ricorso ad un regime di certificazione volontario non va interpretato come un modo per "diluire" gli obblighi degli utilizzatori nel quadro della CBD, quanto come una soluzione per aiutare gli utilizzatori a migliorare le loro prestazioni ambientali globali, anche rispetto all'ABS, senza tuttavia alterare i loro obblighi di legge.

Nell'ambito del sistema EMAS, qualsiasi "aspetto ambientale significativo" derivante da attività, prodotti o servizi sui quali un'impresa o un'organizzazione esercita un controllo o un'influenza a livello di gestione deve essere individuato, come indicato all'allegato VI, che prevede che le organizzazioni valutino gli impatti ambientali diretti e indiretti, annoverando tra i primi anche "l'uso delle risorse naturali e delle materie prime" e gli "effetti sulla biodiversità". Gli aspetti ambientali significativi sono al centro del sistema di gestione di un'impresa, come pure la valutazione e il miglioramento delle prestazioni ambientali per i quali vengono fissati obiettivi e traguardi. Questi aspetti sono infine importanti anche nel contesto della dichiarazione ambientale che le organizzazioni o le imprese devono predisporre ai sensi dell'allegato III.

²¹ Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1.

La Commissione ha formulato orientamenti per l'identificazione degli impatti ambientali e la valutazione della loro importanza.²² Le imprese e/o gli istituti che si occupano di risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali ad esse connesse e che desiderano partecipare al sistema EMAS devono descrivere gli impatti significativi, diretti e indiretti, che le loro attività esercitano sulla conservazione e sull'uso sostenibile delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali connesse.

I principi contenuti nelle linee guida di Bonn potrebbero pertanto far parte delle politiche ambientali aziendali e del sistema di gestione ambientale da sviluppare nell'ambito di EMAS e dunque ritrovarsi nelle dichiarazioni ambientali. I verificatori ambientali indipendenti accreditati nell'ambito del sistema EMAS avrebbero il compito di verificare l'affidabilità, la credibilità e la correttezza dei dati e delle informazioni contenuti nella dichiarazione ambientale. Da parte sua, la Commissione potrebbe sensibilizzare gli organismi nazionali incaricati della registrazione delle imprese nel sistema EMAS riguardo alle disposizioni della CBD che le imprese che si occupano di risorse genetiche devono soddisfare.

L'applicazione del sistema EMAS nel settore dell'accesso e della ripartizione dei benefici potrebbe anche dare un contributo positivo al dibattito in corso in seno alla CBD sull'istituzione di un sistema di certificazione internazionale per le risorse genetiche. EMAS potrebbe fornire elementi a favore dell'applicazione della norma internazionale ISO 14001:1996, in particolare per le organizzazioni di paesi terzi, a condizione che tale norma venga arricchita di alcuni elementi importanti.

Il regolamento sul sistema EMAS considera già la norma ISO 14001 il sistema di gestione di base (cfr. allegato I-A), ma va ben oltre in materia di trasparenza, credibilità e prestazioni ambientali. Queste caratteristiche peculiari di EMAS riguardano, tra l'altro: i) la dichiarazione ambientale EMAS; ii) un registro pubblico delle organizzazioni partecipanti di ogni paese; iii) la conformità giuridica al altre normative (nazionali) in materia di ambiente e iv) l'obbligo di migliorare le prestazioni ambientali dell'organizzazione invece di migliorare il sistema di gestione. Se la norma ISO 14001 potesse prevedere questi elementi potrebbe contribuire a realizzare gli obiettivi della CBD al di fuori dell'UE, mentre il sistema EMAS potrebbe essere applicato all'interno dell'UE. In alternativa si potrebbe estendere l'EMAS ad altri paesi e regioni del mondo. La Commissione è attualmente impegnata a verificare se e come si possa realizzare questo obiettivo.

8. Politiche comunitarie in materia di sviluppo e di ricerca

Un'altra strada che la Commissione percorrerà per applicare le linee guida di Bonn nella Comunità e incentivarne l'attuazione nei paesi terzi è di integrarle nelle politiche comunitarie in materia di sviluppo e di ricerca.

Per quanto concerne la politica per lo sviluppo, la Commissione valuterà come inserire nei propri contratti tipo di cooperazione economica/allo sviluppo i principi di base delle linee guida di Bonn, nei casi in cui i contratti comportano l'uso di risorse genetiche e/o di conoscenze tradizionali.

²² Raccomandazione della Commissione, del 7 settembre 2001, relativa agli orientamenti per l'attuazione del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), GU L 247 del 17.9.2001, pag. 1.

La Commissione ha del resto già adottato provvedimenti strategici nel campo dell'accesso e della ripartizione dei benefici e dello sviluppo, che possono contribuire all'applicazione delle linee guida di Bonn nei paesi in via di sviluppo.

Nel **piano d'azione comunitario a favore della biodiversità: cooperazione economica e cooperazione allo sviluppo**²³, destinato ad integrare la biodiversità nei progetti e nei programmi di cooperazione – anche con il sostegno alle strategie e ai piani d'azione nazionali sulla biodiversità - il capitolo 3.4 s'intitola appunto "Equa condivisione dei costi e dei benefici ricavati dall'uso della biodiversità".

Per collegare l'obiettivo, previsto dalla CBD, di una ripartizione equa dei benefici con l'obiettivo di sviluppo internazionale in materia di povertà, il piano d'azione va oltre il testo della convenzione, e incorpora sia i costi che i benefici, e la biodiversità a livello di ecosistemi e di specie e non solo a livello di risorse genetiche. Le azioni 11 e 12 prevedono un sostegno anche alla creazione di capacità a livello nazionale per definire i diritti di proprietà intellettuale connessi alla biodiversità e l'elaborazione di norme che consentano una ripartizione equa dei benefici, oltre che lo sviluppo di quadri partecipativi e la creazione di capacità per le organizzazioni delle comunità locali e le ONG per consentire loro di negoziare una condivisione equa dei benefici. L'azione 13 finanzia invece il perfezionamento dei quadri normativi, per garantire una maggiore sicurezza della proprietà e dell'accesso al territorio e alle risorse naturali per le popolazioni locali.

La Commissione sta valutando l'attuazione del piano d'azione e dovrebbe riferire in merito a metà del 2004.

Nel 2002, inoltre, la Commissione ha adottato una **comunicazione** dal titolo "**Le scienze della vita e la biotecnologia - Una strategia per l'Europa**"²⁴, contenente un piano d'azione che affronta specificamente la questione dell'accesso e della ripartizione dei benefici nell'ambito dell'azione 26, che prevede quanto segue:

"La Commissione e gli Stati membri **sosterranno la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse genetiche** nei paesi in via di sviluppo e **l'equa condivisione dei vantaggi** derivanti dal loro utilizzo:

a) sostenendo lo sviluppo e l'applicazione di **misure efficaci atte a conservare, utilizzare in maniera sostenibile e fornire l'accesso a risorse genetiche e al sapere tradizionale**, nonché condividere equamente il vantaggio che ne deriva, ivi comprese le entrate generate dalla protezione della proprietà intellettuale. Il sostegno alle comunità locali è fondamentale per **conservare le conoscenze indigene e le risorse genetiche**;

b) sostenendo **la partecipazione di delegati dei paesi in via di sviluppo ai negoziati delle convenzioni internazionali in materia**;

c) sostenendo le misure atte a **promuovere un maggior coordinamento regionale** nella normativa, al fine di minimizzare le disparità nell'accesso, nei vantaggi e anche negli scambi di prodotti derivanti dalle risorse genetiche, in conformità degli impegni internazionali".

Nel settore della ricerca, con il **Sesto programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico** (2002-2006), la CE finanzia attività di ricerca e sviluppo tecnologico connesse alle risorse

²³ COM(2001) 162 def.

²⁴ COM(2002) 27 def.

genetiche, comprese azioni per l'attuazione del già citato piano d'azione sulle scienze della vita e la biotecnologia.

Ai sensi della decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵ le attività di ricerca condotte nell'ambito del Sesto programma quadro devono, ove opportuno, rispettare le convenzioni e i codici di autoregolamentazione internazionali e non solo la normativa comunitaria e nazionale. La convenzione sulla diversità biologica e le linee guida di Bonn rientrano pertanto tra gli strumenti che i proponenti devono prendere in considerazione quando presentano proposte per la priorità 5, "Qualità e sicurezza dei prodotti alimentari".

Se le azioni citate in precedenza nel settore dello sviluppo e della ricerca verranno realizzate integralmente, daranno un contributo alla risposta comunitaria alle esigenze in fatto di creazione di capacità indicate nel progetto di piano d'azione della CBD sulla creazione di capacità per l'accesso alle risorse genetiche e la ripartizione dei benefici²⁶. Tra i settori prioritari individuati dal piano d'azione figurano, ad esempio, i seguenti: sviluppo di una politica e di quadri normativi e di regolamentazione sull'accesso e la ripartizione dei benefici; rafforzamento della partecipazione al processo decisionale e delle competenze in materia di negoziazione; chiarimenti sui diritti e sulle rivendicazioni delle comunità indigene e locali; sostegno alle comunità indigene e locali affinché possano valutare, repertoriare e monitorare le risorse genetiche e le conoscenze tradizionali; accordi di collaborazione a livello regionale e subregionale. In particolare, sarà importante aiutare i paesi in via di sviluppo a designare istituzioni che fungano da punti di contatto e/o autorità competenti locali, per garantire un'attuazione più coordinata, tempestiva ed economicamente efficace delle misure in materia di accesso e ripartizione dei benefici.

Infine, in risposta alle conclusioni del Consiglio sulle popolazioni indigene del dicembre 2002²⁷, la Commissione europea è impegnata a incorporare le tematiche riguardanti le popolazioni indigene nelle politiche comunitarie facendo partecipare, ove opportuno, tali popolazioni alle varie fasi dell'iter dei progetti finanziati dalla Comunità. La Commissione sceglierà un nucleo di paesi pilota, nei quali sono in corso programmi di sviluppo finanziati dalla CE, per studiare soluzioni più concrete per coinvolgere le popolazioni indigene come elemento della società civile in tutte le fasi dell'iter progettuale attraverso partnership, attività di cooperazione e consultazioni. Si tenterà inoltre di rafforzare le capacità delle organizzazioni che rappresentano le popolazioni indigene, anche rispetto alla tutela delle loro conoscenze tradizionali e all'applicazione delle linee guida di Bonn.

9. Azione comunitaria nelle sedi internazionali

In varie occasioni la CE ha ribadito il suo impegno a creare un regime internazionale trasparente per l'accesso e la ripartizione dei benefici. L'attuazione delle linee guida di Bonn e, a sua volta, il conseguimento dell'obiettivo riguardante l'accesso e la ripartizione dei benefici previsto dalla CBD non dipendono solo dalle iniziative delle singole Parti, come quelle descritte nella presente comunicazione, ma anche su un maggiore impegno della comunità internazionale in varie sedi internazionali.

²⁵ Decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al Sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006), GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1.

²⁶ Disponibile all'indirizzo: <http://www.biodiv.org/doc/meeting.asp?wg=ABSWSCB-01>

²⁷ Documento del Consiglio 13466/02.

Tra le sedi in questione ricordiamo il trattato IT-PGRFA della FAO, l'OMPI, il Consiglio TRIPs e l'UPOV. La CE e gli Stati membri concorrono già attivamente alla preparazione di un accordo MTA standard nell'ambito del trattato IT-PGRFA e alla sua piena attuazione. In seno all'OMPI la CE dovrebbe contribuire maggiormente ai sistemi *sui generis* per la protezione delle conoscenze tradizionali e ad altre misure nel campo della proprietà intellettuale, per verificare la conformità al PIC, come quelle illustrate in questa sede. La CE dovrebbe infine difendere questa posizione anche nel corso del dibattito in seno al Consiglio TRIPs sul rapporto tra l'accordo TRIPs e la CBD e nel quadro della convenzione UPOV.

31993D0626**93/626/CEE: Decisione del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa alla conclusione della convenzione sulla diversità biologica**

Gazzetta ufficiale n. L 309 del 13/12/1993 pag. 0001 - 0020

edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 23 pag. 0175

edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 23 pag. 0175

DECISIONE DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 1993 relativa alla conclusione della Convenzione sulla diversità biologica (93/626/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la Comunità e gli Stati membri hanno partecipato, sotto gli auspici del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, ai negoziati per la preparazione della Convenzione sulla diversità biologica;

considerando che, in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, tenutasi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992, la Comunità e tutti gli Stati membri hanno firmato la Convenzione sulla diversità biologica;

considerando che la Convenzione, conformemente all'articolo 34, è aperta alla ratifica, accettazione o approvazione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica;

considerando che la protezione dell'ambiente, conformemente all'articolo 130 R del trattato, fa parte degli obiettivi della Comunità che includono la protezione della natura e della diversità biologica;

considerando che la Comunità ha già realizzato, sui territori ai quali si applica il trattato, numerose azioni per la salvaguardia della diversità biologica; che tali misure contribuiscono e contribuiranno in modo significativo alla protezione della diversità biologica a livello mondiale;

considerando che la conservazione della diversità biologica è un problema di portata mondiale e che è quindi opportuno che la Comunità e gli Stati membri partecipino agli sforzi internazionali volti alla realizzazione di tale obiettivo, segnatamente incentivando la protezione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica e concludendo accordi sulla sua utilizzazione e la ripartizione dei benefici che ne derivano;

considerando che, dati i provvedimenti che la Comunità ha già adottato in alcuni settori soggetti alla Convenzione, essa deve anche intraprendere un'azione a livello internazionale nei suddetti settori;

considerando che, nel quadro delle rispettive competenze nei settori contemplati dalla Convenzione, è auspicabile che la Comunità e gli Stati membri diventino parti contraenti in modo che possano adempiere adeguatamente a tutti gli obblighi previsti dalla Convenzione;

considerando che è pertanto opportuno approvare la Convenzione,

DECIDE:

Articolo 1

La Convenzione sulla diversità biologica, firmata a Rio de Janeiro nel giugno 1992, è approvata a nome della Comunità economica europea.

Il testo della Convenzione figura nell'allegato A della presente decisione.

Articolo 2

1. Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità economica europea, al deposito dello strumento di approvazione presso il segretario generale delle Nazioni Unite, conformemente all'articolo 34, paragrafo 1 della Convenzione.

2. Contemporaneamente il presidente deposita, a nome della Comunità economica europea, la dichiarazione sulle competenze enunciata nell'allegato B della presente decisione, conformemente all'articolo 34, paragrafo 3 della Convenzione, unitamente al testo della dichiarazione contenuta nell'allegato C della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ph. MAYSTADT

(1) GU n. C 237 dell'1. 9. 1993, pag. 4.

(2) GU n. C 194 del 19. 7. 1993.

(3) GU n. C 249 del 13. 9. 1993, pag. 1.

ALLEGATO A

CONVENZIONE SULLA DIVERSITÀ BIOLOGICA PREAMBOLO

LE PARTI CONTRAENTI,

CONSAPEVOLI del valore intrinseco della diversità biologica e dei valori ecologici, genetici, sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi ed estetici della diversità biologica e delle sue componenti,

CONSAPEVOLI anche dell'importanza della diversità biologica per l'evoluzione e la conservazione dei sistemi vitali della biosfera,

AFFERMANDO che la conservazione della diversità biologica è un problema comune dell'umanità,

RIAFFERMANDO che gli Stati hanno diritti sovrani sulle proprie risorse biologiche,

RIAFFERMANDO anche che gli Stati sono responsabili della conservazione della diversità biologica e dell'utilizzazione durevole delle risorse biologiche sul loro territorio,

PREOCCUPATE per il fatto che la diversità biologica sta diminuendo notevolmente a causa di determinate attività dell'uomo,

CONSAPEVOLI della generale mancanza di informazioni e di cognizioni relative alla diversità biologica e della necessità urgente di sviluppare capacità scientifiche, tecniche ed istituzionali per ottenere le conoscenze basilari grazie alle quali programmare ed attuare opportuni provvedimenti,

OSSERVANDO quanto sia di vitale importanza anticipare, prevenire ed attaccare alla fonte le cause di significativa riduzione o perdita di diversità biologica,

OSSERVANDO INOLTRE che, laddove ci sia una minaccia di riduzione rilevante o di perdita della diversità biologica, non si deve addurre la mancanza di una completa sicurezza scientifica come motivo per differire le misure che permetterebbero di evitare o di ridurre al minimo questa minaccia,

OSSERVANDO INOLTRE che la conservazione della diversità biologica esige necessariamente la conservazione in situ degli ecosistemi e degli habitat naturali, oltre alla conservazione e al recupero di popolazioni vitali di specie nel loro ambiente naturale,

OSSERVANDO INOLTRE che anche delle misure ex situ, di preferenza nei paesi d'origine, rivestono una grande importanza,

RICONOSCENDO che un gran numero di comunità locali di popolazioni autoctone, che impersonano modi di vita tradizionali, dipendono strettamente e tradizionalmente dalle risorse biologiche, e che è auspicabile garantire una suddivisione equa dei vantaggi derivanti dall'utilizzazione di conoscenze, innovazioni e pratiche tradizionali, relative alla conservazione della diversità biologica e all'utilizzazione durevole dei suoi elementi,

RICONOSCENDO ANCHE il ruolo vitale che rivestono le donne nella conservazione e nell'utilizzazione durevole della diversità biologica, e affermando la necessità di una piena partecipazione della donna a tutti i livelli del processo di formulazione e di attuazione delle politiche relative alla conservazione della diversità biologica,

SOTTOLINEANDO l'importanza e la necessità di promuovere la cooperazione internazionale, regionale e mondiale tra gli Stati e le organizzazioni intergovernative e non governative per la conservazione della diversità biologica e l'utilizzazione durevole dei suoi elementi,

RICONOSCENDO che la concessione di ulteriori risorse finanziarie e un adeguato accesso alle tecnologie pertinenti possono probabilmente modificare in modo considerevole la capacità mondiale di far fronte alla perdita della diversità biologica,

RICONOSCENDO INOLTRE che sono necessari aiuti speciali per far fronte alle necessità dei paesi in via di sviluppo, ivi comprese ulteriori risorse finanziarie e un adeguato accesso alle tecnologie pertinenti,

OSSERVANDO a questo riguardo le condizioni speciali dei paesi meno sviluppati e dei piccoli Stati insulari,

RICONOSCENDO che sono necessari investimenti importanti per la conservazione della diversità biologica e che ci si può aspettare da questi investimenti una vasta serie di vantaggi ambientali, economici e sociali,

RICONOSCENDO che lo sviluppo economico e sociale e lo sradicamento della povertà sono priorità basilari e fondamentali dei paesi in via di sviluppo,

CONSAPEVOLI del fatto che la conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica rivestono un'importanza critica per soddisfare i bisogni alimentari, sanitari ed altri della crescente popolazione del pianeta, e che a tal fine sono essenziali l'accesso alle risorse genetiche e alle tecnologie e la loro ripartizione,

NOTANDO che, in definitiva, la conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica rinforzeranno le relazioni amichevoli tra gli Stati e contribuiranno alla pace dell'umanità,

DESIDEROSE di migliorare e completare gli accordi internazionali esistenti relativi alla conservazione della diversità biologica e all'utilizzazione durevole dei suoi elementi,

DECISE a conservare e ad utilizzare in modo durevole la diversità biologica a profitto delle generazioni presenti e future,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivi

Gli obiettivi della presente Convenzione, che devono essere perseguiti in conformità delle sue disposizioni pertinenti, sono la conservazione della diversità biologica, l'utilizzazione durevole dei suoi elementi e la ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dallo sfruttamento delle risorse genetiche, mediante, tra l'altro, un accesso adeguato alle risorse genetiche e un trasferimento opportuno delle tecnologie pertinenti, tenendo conto di tutti i diritti su tali risorse e tecnologie, e mediante finanziamenti adeguati.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente Convenzione si intende per:

«diversità biologica»: la variabilità degli organismi viventi di qualsiasi fonte, inclusi, tra l'altro, gli ecosistemi terrestri, marini e gli altri ecosistemi acquatici e i complessi ecologici dei quali fanno parte; essa comprende la diversità all'interno di ogni specie, tra le specie e degli ecosistemi;

«risorse biologiche»: le risorse genetiche, gli organismi o parti di essi, le popolazioni, o qualsiasi altra componente biotica degli ecosistemi che abbia un'utilizzazione effettiva o potenziale oppure presenti un valore per l'umanità;

«biotecnologia»: tutte le applicazioni tecnologiche che utilizzano sistemi biologici, organismi viventi o loro derivati, per realizzare o modificare prodotti o procedimenti ad uso specifico;

«paese d'origine delle risorse genetiche»: il paese che possiede tali risorse genetiche nelle condizioni in situ;

«paese fornitore di risorse genetiche»: qualsiasi paese che fornisce le risorse genetiche raccolte da fonti in situ, comprese le popolazioni di specie selvatiche o addomesticate, o prelevate da fonti ex situ, che siano originarie o no di tale paese;

«specie domestiche o coltivate»: ogni specie il cui processo di evoluzione è stato influenzato dall'uomo per soddisfare ai suoi bisogni;

«ecosistema»: il complesso dinamico formato da comunità di piante, di animali e di microorganismi e dal loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un'unità funzionale;

«conservazione ex situ»: la conservazione di elementi costitutivi della diversità biologica al di fuori dei loro habitat naturali;

«materiale genetico»: il materiale di origine vegetale, animale, microbica o di altra origine, contenente unità funzionali dell'eredità;

«risorse genetiche»: il materiale genetico che abbia un valore effettivo o potenziale;

«habitat»: il sito o il tipo di sito dove un organismo o una popolazione esiste allo stato naturale;

«condizioni in situ»: condizioni nelle quali si trovano le risorse genetiche all'interno di ecosistemi e di habitat naturali e, nel caso di specie domestiche o coltivate, all'interno delle zone in cui hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive;

«conservazione in situ»: la conservazione degli ecosistemi e degli habitat naturali e il mantenimento e la ricostituzione di popolazioni vitali di specie nelle loro zone naturali e, nel caso di specie domestiche e coltivate, nelle zone in cui hanno sviluppato le loro caratteristiche distintive;

«zona protetta»: qualsiasi zona geograficamente delimitata che è designata o regolamentata e amministrata per il raggiungimento di obiettivi specifici di conservazione;

«organizzazione regionale di integrazione economica»: qualsiasi organizzazione costituita dagli Stati sovrani di una data regione, alla quale tali Stati membri hanno trasferito competenze relative alle questioni contemplate dalla presente Convenzione e che è stata regolarmente autorizzata, conformemente alle sue procedure interne, a firmare, ratificare, accettare, approvare la detta Convenzione o ad aderirvi;

«utilizzo durevole»: l'utilizzazione delle componenti della diversità biologica in un modo e con un ritmo tale che non provochino il declino a lungo termine di detta diversità biologica, salvaguardando così il suo potenziale al fine di soddisfare i bisogni e le aspirazioni delle generazioni presenti e future;

«tecnologia»: tutte le tecnologie compresa la biotecnologia.

Articolo 3

Principio

Conformemente alla Carta delle Nazioni Unite e ai principi del diritto internazionale, gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le loro proprie risorse applicando la propria politica ambientale ed hanno il dovere di fare in modo che le attività esercitate sotto la loro giurisdizione o il loro controllo non pregiudichino l'ambiente di altri Stati o di regioni che si trovino al di fuori della giurisdizione nazionale.

Articolo 4

Campo d'applicazione

Fatti salvi i diritti degli altri Stati e a meno che la presente Convenzione disponga espressamente in modo diverso, le disposizioni della Convenzione si applicano, per quanto riguarda ciascuna delle parti contraenti:

a) nel caso di componenti della diversità biologica, nel territorio soggetto alla sua giurisdizione nazionale, e

b) nel caso di processi ed attività realizzati sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, indipendentemente da dove si manifestino i loro effetti, nel territorio soggetto alla sua giurisdizione o al di fuori di esso.

Articolo 5

Cooperazione

Ogni parte contraente, coopera, per quanto possibile e opportuno, con altre parti contraenti, direttamente o, se del caso, tramite organizzazioni internazionali competenti, nelle regioni non sottoposte alla giurisdizione nazionale e in altri settori di interesse reciproco, per la conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica.

Articolo 6

Provvedimenti generali per la conservazione e

l'utilizzazione durevole

Conformemente alle sue condizioni e capacità particolari, ogni parte contraente:

- a) elabora strategie, piani o programmi nazionali volti a garantire la conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica oppure adatta a questo fine le strategie, i piani o i programmi esistenti che devono riflettere, tra l'altro, le misure enunciate nella presente Convenzione che concernono la parte contraente;
- b) integra, per quanto possibile e opportuno, la conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica nei suoi piani, programmi e politiche settoriali o plurisetoriali pertinenti.

Articolo 7

Identificazione e controllo

Per quanto possibile e opportuno e in particolare ai fini degli articoli 8, 9 e 10, ogni parte contraente:

- a) identifica gli elementi importanti della diversità biologica ai fini della conservazione e di una utilizzazione durevole, tenendo presente l'elenco indicativo di categorie di cui all'allegato I;
- b) controlla, mediante campionamento ed altre tecniche, gli elementi costitutivi della diversità biologica identificati in applicazione della lettera a), prestando particolare attenzione a quegli elementi che richiedono urgenti misure di conservazione e a quelli che offrono maggiori possibilità di utilizzazione durevole;
- c) identifica i processi e le categorie di attività che hanno o rischiano di avere gravi impatti negativi sulla conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica, e sorveglia i loro effetti prelevando campioni ed utilizzando altre tecniche;
- d) conserva e gestisce, con qualsiasi mezzo, i dati derivati dalle attività di identificazione e di controllo, di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo.

Articolo 8

Conservazione in situ

Per quanto possibile e opportuno, ogni parte contraente:

- a) stabilisce un sistema di zone protette o zone in cui si devono adottare misure speciali per conservare la diversità biologica;
- b) qualora necessario, elabora direttive per la selezione, la creazione e la gestione di zone protette o di zone in cui si devono adottare misure speciali per conservare la diversità biologica;
- c) regola o amministra le risorse biologiche importanti per la conservazione della diversità biologica, sia all'interno che all'esterno delle zone protette, per garantirne la conservazione ed un'utilizzazione durevole;
- d) promuove la protezione di ecosistemi e habitat naturali ed il mantenimento di popolazioni vitali di specie nel loro ambiente naturale;
- e) promuove uno sviluppo ecologicamente innocuo e durevole nelle zone adiacenti alle zone protette, con l'obiettivo di rafforzare la protezione di queste ultime;
- f) riabilita e ripristina gli ecosistemi degradati e promuove il recupero di specie minacciate, mediante, tra l'altro, l'elaborazione e l'applicazione di programmi o altre strategie di gestione;

- g) stabilisce o mantiene i mezzi per regolare, amministrare o controllare i rischi connessi con l'utilizzazione o l'emissione di organismi viventi modificati dalla biotecnologia, che rischiano di avere impatti sfavorevoli sull'ambiente e quindi di influire sulla conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica, tenuto conto anche dei rischi per la salute umana;
- h) vieta di introdurre specie esotiche oppure le controlla o le elimina, se minacciano gli ecosistemi, gli habitat o le specie;
- i) si sforza di instaurare le condizioni necessarie per garantire la compatibilità tra le utilizzazioni attuali e la conservazione della diversità biologica e l'utilizzazione durevole dei suoi elementi costitutivi;
- j) tenendo conto delle disposizioni della propria legislazione nazionale, rispetta, preserva e mantiene le conoscenze, le innovazioni e le pratiche delle comunità autoctone e locali che impersonano modi di vita tradizionali, importanti per la conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica, e ne promuove una più vasta applicazione con l'accordo e la partecipazione dei detentori di tali conoscenze, innovazioni e pratiche, e incoraggia la ripartizione equa dei benefici derivanti dall'utilizzazione di tali conoscenze, innovazioni e pratiche;
- k) adotta o mantiene in vigore le disposizioni legislative e le altre disposizioni regolamentari necessarie per proteggere le specie e le popolazioni minacciate;
- l) qualora sia stato accertato, in applicazione dell'articolo 7, un rilevante effetto negativo per la diversità biologica, regola o gestisce i processi e le categorie di attività pertinenti;
- m) coopera fornendo un sostegno finanziario o di altro tipo per la conservazione in situ, quale delineata nelle precedenti lettere da a) a l), in particolare ai paesi in via di sviluppo.

Articolo 9

Conservazione ex situ

Per quanto possibile e opportuno e soprattutto al fine di completare le misure di conservazione in situ, ogni parte contraente:

- a) adotta misure per conservare ex situ elementi costitutivi della diversità biologica, preferibilmente nei paesi d'origine dei suddetti elementi;
- b) mette in opera e mantiene impianti per la conservazione ex situ e la ricerca su piante, animali e microorganismi, di preferenza nei paesi d'origine delle risorse genetiche;
- c) adotta misure per il ricupero e la ricostituzione delle specie minacciate e per la reintroduzione di dette specie nei loro habitat naturali in buone condizioni;
- d) regola e controlla la raccolta di risorse biologiche negli habitat naturali ai fini della conservazione ex situ, in modo da evitare che gli ecosistemi e le popolazioni di specie in situ vengano minacciate, salvo i casi in cui speciali misure ex situ risultino temporaneamente necessarie ai sensi della precedente lettera c);
- e) coopera fornendo un sostegno finanziario o di altro tipo per la conservazione ex situ, quale delineata nelle precedenti lettere da a) a d), e provvedendo all'installazione e al funzionamento di impianti di conservazione ex situ nei paesi in via di sviluppo.

Articolo 10

Utilizzazione durevole degli elementi costitutivi della diversità biologica

Per quanto possibile e opportuno, ogni parte contraente:

- a) integra le considerazioni relative alla conservazione e all'utilizzazione durevole delle risorse biologiche nel processo decisionale nazionale;
- b) adotta misure relative all'utilizzazione di risorse biologiche per evitare o attenuare gli impatti negativi sulla diversità biologica;
- c) protegge e favorisce l'uso consuetudinario delle risorse biologiche conformemente alle pratiche culturali tradizionali, compatibili con le esigenze di conservazione o di utilizzazione durevole;
- d) aiuta le popolazioni locali ad elaborare ed ad applicare azioni correttive nelle zone degradate dove la diversità biologica si è ridotta;
- e) incoraggia la cooperazione tra l'autorità amministrativa e il settore privato per mettere a punto metodi che favoriscano l'utilizzazione durevole delle risorse biologiche.

Articolo 11

Incentivi

Ogni parte contraente adotta, per quanto possibile e opportuno, misure economicamente e socialmente positive, che siano di stimolo alla conservazione e all'utilizzazione durevole degli elementi costitutivi della diversità biologica.

Articolo 12

Ricerca e formazione

Tenendo conto delle necessità particolari dei paesi in via di sviluppo, le parti contraenti:

- a) preparano e svolgono programmi di istruzione scientifica e tecnica e di formazione nelle misure volte all'identificazione, alla conservazione e all'utilizzazione durevole della diversità biologica e dei suoi elementi costitutivi, e forniscono aiuti per tale istruzione e formazione adattate alle esigenze specifiche dei paesi in via di sviluppo;
- b) promuovono e favoriscono la ricerca che contribuisce alla conservazione e all'utilizzazione durevole della diversità biologica, in particolare nei paesi in via di sviluppo, conformandosi tra l'altro alle decisioni della Conferenza delle parti adottate in seguito alle raccomandazioni dell'organo sussidiario per la consulenza scientifica, tecnica e tecnologica;
- c) conformemente alle disposizioni degli articoli 16, 18 e 20, sviluppano in collaborazione lo sfruttamento dei progressi della ricerca scientifica sulla diversità biologica, mettendo a punto metodi di conservazione e di sfruttamento durevole della diversità biologica.

Articolo 13

Istruzione e sensibilizzazione del pubblico

Le parti contraenti:

- a) promuovono e favoriscono la presa di coscienza dell'importanza della conservazione della diversità biologica e delle misure necessarie a tal fine e provvedono a diffondere tale consapevolezza mediante i mezzi di comunicazione e l'inclusione di questi argomenti nei programmi di insegnamento;
- b) cooperano, qualora sia opportuno, con altri Stati ed organizzazioni internazionali per mettere a punto programmi di insegnamento e sensibilizzazione del pubblico relativi alla conservazione e all'utilizzazione durevole della diversità biologica.

Articolo 14

Valutazione di impatto e riduzione degli effetti nocivi

1. Per quanto possibile ed opportuno, ogni parte contraente:

- a) adotta procedure adeguate che prescrivano la valutazione dell'impatto sull'ambiente per i progetti proposti, che potrebbero avere effetti molto negativi sulla diversità biologica, al fine di evitare o ridurre al minimo tali effetti e, se del caso, permettere al pubblico di partecipare a tali procedure;
- b) adotta opportune disposizioni per garantire che siano debitamente prese in considerazione le conseguenze ambientali dei suoi programmi e delle sue politiche, che potrebbero avere un impatto molto negativo sulla diversità biologica;
- c) favorisce, su una base di reciprocità, la comunicazione, lo scambio di informazioni e le consultazioni sulle attività svolte sotto la sua giurisdizione o sotto il suo controllo che potrebbero avere effetti molto negativi sulla diversità biologica di altri Stati o di zone situate al di fuori dei limiti della giurisdizione nazionale, incoraggiando la conclusione di accordi bilaterali, regionali oppure multilaterali a seconda del caso;
- d) nel caso di un pericolo o di un danno imminente o grave che ha origine nel territorio sottoposto alla sua giurisdizione o al suo controllo e che minaccia la diversità biologica in un territorio soggetto alla giurisdizione di un altro Stato o in zone situate al di fuori dei limiti della giurisdizione nazionale, ne informa immediatamente gli Stati che possono essere colpiti da tale pericolo o danno e prende le misure necessarie per prevenire o ridurre al minimo tale pericolo o danno;
- e) adotta disposizioni nazionali per interventi di emergenza nel caso in cui determinate attività o avvenimenti, di origine naturale o altra, presentino un pericolo grave o imminente per la diversità biologica e incoraggia la cooperazione internazionale al fine di intensificare detti sforzi nazionali e di decidere piani comuni di intervento nei casi

opportuni, stabiliti di comune accordo con altri Stati od organizzazioni regionali di integrazione economica.

2. La Conferenza delle parti esamina, sulla base degli studi che verranno intrapresi, la questione della responsabilità e dell'indennizzo, ivi compresi il ristabilimento e la compensazione per i danni causati alla diversità biologica, salvo il caso in cui detta responsabilità sia un fatto puramente interno.

Articolo 15

Accesso alle risorse genetiche

1. Dato che gli Stati hanno il diritto di sovranità sulle loro risorse naturali, il potere di determinare l'accesso alle risorse genetiche appartiene ai governi ed è regolato dalla legislazione nazionale.

2. Ogni parte contraente si sforza di creare le condizioni adatte per facilitare l'accesso di altre parti contraenti alle risorse genetiche ai fini di un'utilizzazione innocua per l'ambiente e per non imporre restrizioni contrarie agli obiettivi della presente Convenzione.

3. Ai fini della presente Convenzione, per risorse genetiche fornite da una parte contraente, di cui si fa menzione in questo articolo e negli articoli 16 e 19, si intendono esclusivamente le risorse fornite dalle parti contraenti che sono paesi d'origine di tali risorse o fornite dalle parti che le hanno acquisite conformemente alla presente Convenzione.

4. L'accesso, qualora concesso, ha luogo alle condizioni stabilite di comune accordo ed è soggetto alle disposizioni del presente articolo.

5. L'accesso alle risorse genetiche è soggetto all'autorizzazione preventiva rilasciata sulla base delle informazioni ricevute dalla parte contraente che mette a disposizione dette risorse, salvo decisione contraria di quest'ultima.

6. Ogni parte contraente si sforza di sviluppare ed effettuare ricerche scientifiche fondate sulle risorse genetiche fornite da altre parti contraenti con la piena partecipazione di queste parti e, nella misura del possibile, sul loro territorio.

7. Ogni parte contraente adotta opportune misure legislative, amministrative o politiche, conformemente agli articoli 16 e 19 e, se del caso, per mezzo del meccanismo finanziario creato in virtù degli articoli 20 e 21, al fine di ripartire in modo giusto ed equo, tra essa stessa e la parte contraente che fornisce le risorse, i risultati della ricerca e dello sviluppo, nonché i benefici che risultano dall'utilizzazione commerciale e di altro tipo di dette risorse genetiche. Tale ripartizione si effettua secondo modalità convenute di comune accordo.

Articolo 16

Accesso alla tecnologia e trasferimento di tecnologia

1. Ogni parte contraente, riconoscendo che la tecnologia comprende la biotecnologia e che l'accesso alla tecnologia ed il trasferimento di tecnologia tra le parti contraenti sono elementi essenziali per la realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione, si impegna, conformemente alle disposizioni del presente articolo, a permettere e/o a facilitare ad altre parti contraenti l'accesso alle tecnologie o il trasferimento delle tecnologie che riguardano la conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica o utilizzano le risorse genetiche senza provocare danni sensibili all'ambiente.

2. L'accesso alla tecnologia e il trasferimento di tecnologia, di cui al precedente paragrafo 1, sono garantiti e/o facilitati ai paesi in via di sviluppo applicando condizioni eque e il più possibile favorevoli, ivi comprese condizioni di concessione e preferenziali, qualora convenute di comune accordo, e, se necessario, conformemente al meccanismo finanziario stabilito dagli articoli 20 e 21. Qualora una tecnologia costituisca oggetto di brevetti e altri diritti di proprietà intellettuale, l'accesso ad essa ed il trasferimento di essa sono assicurati secondo modalità che riconoscano i diritti di proprietà intellettuale e siano compatibili con una loro protezione adeguata ed efficace. Il presente paragrafo è applicato conformemente alle disposizioni dei successivi paragrafi 3, 4 e 5.

3. Ogni parte contraente adotta le opportune misure legislative, amministrative o politiche volte a garantire alle parti contraenti che forniscono risorse genetiche, in particolare a quelle che sono paesi in via di sviluppo, l'accesso alla tecnologia che utilizza tali risorse ed il trasferimento di essa, secondo modalità convenute di comune accordo, ivi compresa la tecnologia protetta da brevetti e da altri diritti di proprietà intellettuale, qualora necessario per mezzo delle disposizioni di cui agli articoli 20 e 21, in conformità del diritto internazionale e coerentemente con i successivi paragrafi 4 e 5.

4. Ogni parte contraente adotta le opportune misure legislative, amministrative o politiche, volte a far sì che il settore privato faciliti l'accesso alla tecnologia di cui al precedente paragrafo 1, nonché lo sviluppo in comune e il trasferimento di essa a beneficio sia di organismi governativi che del settore privato dei paesi in via di sviluppo e, a tale riguardo, si attiene agli obblighi enunciati nei precedenti paragrafi 1, 2 e 3.

5. Le parti contraenti, riconoscendo che i brevetti ed altri diritti di proprietà intellettuale possono avere un influsso sull'applicazione della Convenzione, cooperano sotto questo aspetto, nell'osservanza delle legislazioni nazionali e del diritto internazionale, affinché tali diritti costituiscano un aiuto e non un ostacolo alla realizzazione degli obiettivi della Convenzione.

Articolo 17

Scambio di informazioni

1. Le parti contraenti facilitano lo scambio di informazioni, che si possono ottenere da fonti pubbliche e che concernono la conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica, tenendo conto delle necessità particolari dei paesi in via di sviluppo.
2. Tale scambio comprende la comunicazione di informazioni sui risultati delle ricerche tecniche, scientifiche e socioeconomiche e inoltre sui programmi di formazione e di studi, di nozioni specialistiche e delle conoscenze autoctone e tradizionali in quanto tali o associate alle tecnologie di cui al paragrafo 1 dell'articolo 16. Tale scambio comprende anche, qualora possibile, la comunicazione delle informazioni ottenute con la ricerca sulle risorse genetiche messa a disposizione da un'altra parte.

Articolo 18

Cooperazione tecnica e scientifica

1. Le parti contraenti incoraggiano la cooperazione tecnica e scientifica internazionale nel settore della conservazione e dell'utilizzazione durevole della diversità biologica, se necessario per mezzo delle istituzioni nazionali e internazionali competenti.
2. Ogni parte contraente promuove la cooperazione scientifica e tecnica con altre parti contraenti, in particolare con i paesi in via di sviluppo, per attuare la presente Convenzione, tra l'altro mediante l'elaborazione e l'applicazione di politiche nazionali. Nell'incoraggiare tale cooperazione, bisogna dedicare un'attenzione particolare allo sviluppo e al rafforzamento delle capacità nazionali mediante lo sviluppo delle risorse umane e la creazione di una struttura amministrativa o la razionalizzazione di quella esistente.
3. La Conferenza delle parti, nella sua prima riunione, determina come creare un centro di scambi per incoraggiare e facilitare la cooperazione tecnica e scientifica.
4. Conformemente alla legislazione e alle politiche nazionali, le parti contraenti promuovono e mettono a punto, nel perseguire gli obiettivi della presente Convenzione, metodi di cooperazione per l'elaborazione e l'utilizzazione di tecnologie, ivi comprese le tecnologie autoctone e tradizionali. A questo scopo, le parti contraenti incoraggiano la cooperazione anche per la formazione del personale e lo scambio di esperti.
5. Le parti contraenti sostengono, sulla base di un mutuo accordo, la creazione di programmi comuni di ricerca e di società miste per lo sviluppo di tecnologie concernenti gli obiettivi della presente Convenzione.

Articolo 19

Gestione della biotecnologia e ripartizione dei vantaggi

1. Ogni parte contraente adotta le opportune misure legislative, amministrative o politiche per garantire la partecipazione effettiva alle attività di ricerca biotecnologica delle parti contraenti, in particolare se si tratta di paesi in via di sviluppo, le quali forniscono le risorse genetiche per tali attività di ricerca, da svolgere, se possibile, nel territorio di tali parti contraenti.
2. Ogni parte contraente adotta tutti i provvedimenti possibili per incoraggiare e favorire l'accesso prioritario, su una base giusta ed equa, ai risultati e ai vantaggi ottenuti dalle biotecnologie alle parti contraenti, in particolare se si tratta di paesi in via di sviluppo, le quali hanno fornito le risorse genetiche per lo sviluppo di dette biotecnologie. L'accesso ha luogo alle condizioni stabilite di comune accordo.
3. Le parti devono valutare la necessità di un protocollo e le relative modalità con cui istituire opportune procedure tra cui, in particolare, l'autorizzazione preventiva rilasciata sulla base delle informazioni ricevute concernenti il trasferimento, la manipolazione e l'utilizzazione secondo criteri di sicurezza di qualsiasi organismo vivente modificato, ottenuto con la biotecnologia, il quale potrebbe avere effetti negativi sulla conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica.
4. Ogni parte contraente comunica, direttamente o imponendo tale obbligo a qualsiasi persona fisica o giuridica soggetta alla sua giurisdizione che fornisce gli organismi a cui si fa riferimento nel paragrafo 3, tutte le informazioni disponibili relative all'utilizzazione di tali organismi e le disposizioni di sicurezza che essa ha adottato riguardo alla loro manipolazione, nonché tutte le informazioni disponibili sui possibili effetti negativi degli organismi specifici in causa, alla parte contraente sul cui territorio tali organismi devono essere introdotti.

Articolo 20

Risorse finanziarie

1. Ogni parte contraente si impegna a fornire, secondo le sue possibilità, un sostegno e incentivi finanziari per quanto riguarda le attività nazionali volte alla realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione, conformemente ai suoi progetti, priorità e programmi nazionali.

2. Le parti che sono paesi industrializzati forniscono nuove e addizionali risorse finanziarie per permettere alle parti che sono paesi in via di sviluppo di far fronte a tutti i costi aggiuntivi convenuti che devono sostenere per attuare i provvedimenti di adempimento degli obblighi contratti in virtù della presente Convenzione, e di beneficiare delle disposizioni della stessa. Questi costi sono concordati tra la parte contraente che è un paese in via di sviluppo e la struttura istituzionale di cui all'articolo 21, conformemente alla politica, alla strategia, alle priorità programmatiche, ai criteri di assegnazione e ad un elenco indicativo dei costi aggiuntivi, stabiliti dalla Conferenza delle parti. Altre parti, ivi compresi i paesi che si trovano in una fase di transizione verso una economia di mercato, possono assumere volontariamente gli obblighi delle parti che sono dei paesi industrializzati. Ai fini del presente articolo, la Conferenza delle parti adotta, alla sua prima riunione, un elenco delle parti che sono paesi industrializzati, e delle altre parti che assumono volontariamente gli obblighi delle parti che sono paesi industrializzati. La Conferenza delle parti riesamina periodicamente detto elenco e lo modifica qualora necessario. Si deve incoraggiare anche la concessione volontaria di contributi da parte di altri paesi e fonti. Per realizzare tali impegni, si deve tener conto della necessità che i finanziamenti siano adeguati, prevedibili e tempestivi, e dell'importanza di ripartire gli oneri tra le parti contribuenti iscritte nell'elenco.

3. Le parti che sono paesi industrializzati possono anche fornire, alle parti che sono paesi in via di sviluppo, risorse finanziarie per l'applicazione della presente Convenzione tramite canali bilaterali, regionali e multilaterali.

4. La misura in cui le parti, che sono paesi in via di sviluppo, manterrano effettivamente gli impegni loro imposti dalla presente Convenzione, dipende dall'effettiva attuazione, da parte dei paesi industrializzati che sono parti della Convenzione, degli impegni che la Convenzione impone loro riguardo alle risorse finanziarie e al trasferimento di tecnologia, ed è fundamentalmente determinata dal fatto che lo sviluppo economico e sociale e l'eliminazione della povertà sono le principali ed essenziali priorità delle parti che sono paesi in via di sviluppo.

5. Nelle loro azioni relative a finanziamenti e al trasferimento di tecnologia, le parti tengono pienamente conto dei bisogni specifici e della situazione particolare dei paesi meno sviluppati.

6. Le parti contraenti prendono in considerazione anche le condizioni speciali risultanti dalla dipendenza dalla diversità biologica e dalla sua distribuzione e localizzazione sul territorio delle parti che sono paesi in via di sviluppo, in particolare i piccoli Stati insulari.

7. Si deve prendere in considerazione anche la situazione particolare dei paesi in via di sviluppo, ivi compresi quelli che sono più vulnerabili quanto ad ambiente, per esempio quelli che hanno zone aride e semiaride, zone costiere e montagnose.

Articolo 21

Meccanismo di finanziamento

1. Si deve creare un meccanismo di finanziamento, i cui elementi essenziali sono descritti nel presente articolo, per fornire ai fini della presente Convenzione, risorse finanziarie alle parti che sono paesi in via di sviluppo, sotto forma di doni o a condizioni di favore. Ai fini della presente Convenzione, la Conferenza delle parti esercita la sua autorità sul meccanismo di finanziamento, ne stabilisce le linee direttrici e ne controlla il funzionamento. Le operazioni del meccanismo sono svolte da una struttura istituzionale, sulla quale la Conferenza delle parti può prendere una decisione alla sua prima riunione. Ai fini della presente Convenzione, la Conferenza delle parti determina la politica, la strategia, le priorità programmatiche ed i criteri di assegnazione per quanto riguarda l'accesso a tali risorse e la loro utilizzazione. I contributi devono essere tali da permettere di tener conto della necessità che i finanziamenti, di cui all'articolo 20, siano prevedibili, adeguati e tempestivi, in conformità dell'importo delle risorse necessarie, che viene deciso periodicamente dalla Conferenza delle parti, e dell'importanza di ripartire gli oneri tra le parti contribuenti iscritte nell'elenco di cui al paragrafo 2 dell'articolo 20. Possono versare contributi volontari anche le parti che sono paesi sviluppati, altri paesi e altre fonti. Il meccanismo deve operare secondo un sistema democratico e trasparente di gestione.

2. Per raggiungere gli obiettivi della presente Convenzione, la Conferenza delle parti determina, alla sua prima riunione, la politica generale, la strategia e le priorità programmatiche, nonché i criteri e linee direttrici dettagliate per attribuire la facoltà di accedere alle risorse finanziarie e di utilizzarle, ivi compreso un controllo e una valutazione regolari di tale utilizzazione. La Conferenza delle parti decide le disposizioni necessarie per dare effetto al precedente paragrafo 1, previa consultazione con la struttura istituzionale incaricata della gestione del meccanismo finanziario.

3. La Conferenza delle parti riesamina l'efficienza del meccanismo di finanziamento creato in base al presente articolo, ivi compresi i criteri e le linee direttrici di cui al precedente paragrafo 2, non meno di due anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione e, in seguito, a scadenze regolari. Sulla base di tale riesame, essa adotta

misure adeguate per rendere il meccanismo più efficiente, se necessario.

4. Le parti contraenti prendono in considerazione l'opportunità di rafforzare le istituzioni finanziarie esistenti per concedere le risorse finanziarie per la conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica.

Articolo 22

Relazioni con altre convenzioni internazionali

1. Le disposizioni della presente Convenzione non modificano i diritti e gli obblighi che una parte contraente ha precedentemente assunto aderendo ad un accordo internazionale, a meno che l'esercizio di questi diritti o l'adempimento di questi obblighi possa causare gravi danni alla diversità biologica o possa porla in pericolo.

2. Per quanto riguarda l'ambiente marino, le parti contraenti applicano la presente Convenzione conformemente ai diritti e agli obblighi degli Stati stabiliti dal diritto dei mari.

Articolo 23

La Conferenza delle parti

1. È istituita una Conferenza delle parti. Il direttore esecutivo del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente convoca la prima riunione della Conferenza delle parti entro un anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione. In seguito le riunioni ordinarie della Conferenza delle parti hanno luogo ad intervalli regolari, stabiliti dalla Conferenza alla sua prima riunione.

2. Le riunioni straordinarie della Conferenza delle parti hanno luogo ogniqualvolta la Conferenza lo ritenga necessario o qualora una delle parti lo richieda per iscritto, purché tale richiesta venga approvata da almeno un terzo delle parti entro i sei mesi dalla data in cui detta richiesta è stata comunicata alle parti dal segretario.

3. La Conferenza delle parti approva e adotta all'unanimità il proprio regolamento di procedura e quello di qualsiasi organismo sussidiario che essa dovesse creare, nonché il regolamento finanziario concernente il finanziamento del segretario. In ogni riunione ordinaria, la Conferenza delle parti adotta un bilancio per l'esercizio finanziario che scade alla data della successiva riunione ordinaria.

4. La Conferenza delle parti segue l'applicazione della presente Convenzione e a tale scopo:

a) stabilisce la forma e la frequenza per la comunicazione delle informazioni da inviare in conformità dell'articolo 26, ed esamina tali informazioni, nonché le relazioni presentate da qualsiasi organismo sussidiario;

b) esamina i pareri tecnici, tecnologici e scientifici sulla diversità biologica, forniti in conformità dell'articolo 25;

c) esamina ed adotta, se opportuno, i protocolli in conformità dell'articolo 28;

d) esamina ed adotta, se opportuno, gli emendamenti alla presente Convenzione e ai suoi allegati, in conformità degli articoli 29 e 30;

e) esamina gli emendamenti a qualsiasi protocollo, nonché ai suoi allegati e ne raccomanda, se così viene deciso, l'adozione alle parti al protocollo in questione;

f) esamina ed adotta, se opportuno, in conformità dell'articolo 30, gli allegati supplementari alla presente Convenzione;

g) istituisce gli organismi sussidiari considerati necessari per l'applicazione della presente Convenzione, in particolare con compiti di consulenza scientifica e tecnica;

h) tramite il segretario stabilisce contatti con gli organismi esecutivi delle convenzioni che disciplinano materie soggette alla presente Convenzione al fine di fissare opportune modalità di cooperazione;

i) esamina e adotta tutti gli altri provvedimenti necessari al raggiungimento degli obiettivi della presente Convenzione alla luce dell'esperienza acquisita nella gestione della Convenzione.

5. L'organizzazione delle Nazioni Unite, le sue agenzie specializzate e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica, inoltre tutti gli Stati che non sono parti alla presente Convenzione, possono partecipare alle riunioni della Conferenza delle parti in qualità di osservatori. Qualsiasi organismo o agenzia, governativo o meno, qualificato nei settori relativi alla conservazione e all'utilizzazione durevole della diversità biologica che abbia informato il segretario del suo desiderio di partecipare ad una riunione della Conferenza delle parti in qualità di osservatore può essere ammesso a partecipare, a meno che vi si opponga un terzo delle parti. L'ammissione e la partecipazione degli osservatori sono disciplinate dal regolamento di procedura adottato dalla Conferenza delle parti.

Articolo 24

Il segretariato

1. È istituito un segretariato. Le sue funzioni sono le seguenti:

- a) organizzare le riunioni della Conferenza delle parti, di cui all'articolo 23, e assicurarne il servizio;
- b) espletare le funzioni ad esso attribuite dai protocolli;
- c) preparare relazioni relative all'esercizio delle sue funzioni nell'ambito della presente Convenzione e presentarle alla Conferenza delle parti;
- d) assicurare il coordinamento con altri organismi internazionali competenti e in particolare concludere gli accordi amministrativi e contrattuali eventualmente necessari per espletare efficacemente le sue funzioni;
- e) espletare qualsiasi altra funzione che la Conferenza delle parti dovesse assegnargli.

2. Nella sua prima riunione ordinaria, la Conferenza delle parti designa, tra le organizzazioni internazionali competenti che hanno manifestato la loro disponibilità a svolgere le funzioni del segretariato nell'ambito della presente Convenzione, quella a cui affidare tali funzioni.

Articolo 25

Organismo sussidiario di consulenza scientifica, tecnica e tecnologica

1. È istituito un organismo sussidiario con il compito di prestare alla Conferenza delle parti e, se opportuno, ai suoi altri organismi sussidiari, tempestiva consulenza scientifica, tecnologica e tecnica riguardo all'applicazione della presente Convenzione. Tale organismo è aperto alla partecipazione di tutte le parti ed è multidisciplinare. È composto di rappresentanti di governi che devono essere esperti nel campo di loro competenza. Esso presenterà regolarmente relazioni alla Conferenza delle parti su tutti gli aspetti del suo lavoro.

2. Sotto l'autorità della Conferenza delle parti, conformemente alle linee direttrici da essa stabilite e su sua richiesta, tale organo:

- a) prepara le valutazioni scientifiche e tecniche sulla situazione nel settore della diversità biologica;
- b) effettua valutazioni scientifiche e tecniche sugli effetti dei tipi di provvedimenti adottati conformemente alle disposizioni della presente Convenzione;
- c) identifica le tecnologie e le conoscenze tecniche innovative, efficienti e avanzate concernenti la conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica e consiglia i modi e i mezzi per promuovere lo sviluppo e/o il trasferimento di tali tecnologie;
- d) formula pareri sui programmi scientifici e sulla cooperazione internazionale per la ricerca e lo sviluppo che riguardano la conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica;
- e) risponde alle questioni di ordine scientifico, tecnico, tecnologico e metodologico che la Conferenza delle parti ed i suoi organismi sussidiari sottopongono al suo esame.

3. Le funzioni, il mandato, l'organizzazione ed il funzionamento di tale organismo possono essere ulteriormente elaborati dalla Conferenza delle parti.

Articolo 26

Relazioni

Ogni parte contraente presenta alla Conferenza delle parti, secondo scadenze determinate da quest'ultima, relazioni sui provvedimenti adottati per applicare le disposizioni della presente Convenzione e sulla loro efficacia per la realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione.

Articolo 27

Composizione delle controversie

1. Nel caso in cui sorga una controversia tra parti contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, le parti in questione cercano di arrivare ad una soluzione tramite trattative.

2. Qualora le parti in questione non riescano a trovare un accordo tramite trattative, possono ricorrere congiuntamente ai buoni uffici o alla mediazione di una terza parte.
3. Al momento di ratificare, accettare, approvare la presente Convenzione o di aderirvi, oppure in qualsiasi momento successivo, uno Stato o un'organizzazione regionale di integrazione economica può dichiarare per iscritto al depositario che, nel caso di una controversia non risolta in conformità del precedente paragrafo 1 oppure paragrafo 2 del presente articolo, accetta come obbligatorie l'una o l'altra delle seguenti procedure di composizione della controversia oppure entrambe:
 - a) l'arbitrato, conformemente alla procedura stabilita nella parte 1 dell'allegato II;
 - b) la presentazione della controversia alla Corte internazionale di giustizia.
4. Qualora le parti alla controversia non abbiano accettato, in conformità del precedente paragrafo 3, la stessa procedura o entrambe, la controversia viene sottoposta a conciliazione conformemente alla parte 2 dell'allegato II, a meno che le parti convengano diversamente.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a qualsiasi protocollo, salvo se quest'ultimo disponga diversamente.

Articolo 28

Adozione dei protocolli

1. Le parti contraenti cooperano per l'elaborazione e l'adozione dei protocolli alla presente Convenzione.
2. I protocolli sono adottati in una riunione della Conferenza delle parti.
3. Il testo di qualsiasi protocollo proposto è comunicato alle parti contraenti dal segretariato almeno sei mesi prima della suddetta riunione.

Articolo 29

Emendamenti alla Convenzione o ai protocolli

1. Qualsiasi parte contraente può proporre emendamenti alla presente Convenzione. Qualsiasi parte ad un protocollo può proporre emendamenti a detto protocollo.
2. Gli emendamenti alla presente Convenzione sono adottati in una riunione della Conferenza delle parti. Gli emendamenti ad un protocollo sono adottati durante una riunione delle parti al protocollo in questione. Il testo di qualsiasi proposta di emendamento alla presente Convenzione o ad un protocollo, salvo disposizione contraria del protocollo in questione, è comunicato alle parti allo strumento in questione dal segretariato almeno sei mesi prima della riunione alla quale verrà presentato per adozione. Il segretariato comunica gli emendamenti proposti ai firmatari della presente Convenzione anche per informazione.
3. Le parti si impegnano in ogni modo possibile a raggiungere un accordo unanime su qualsiasi proposta di emendamento alla presente Convenzione o ad un protocollo. Se nonostante il ricorso a tutti i modi di concertazione non viene raggiunto un accordo unanime, l'emendamento è adottato in ultima istanza alla maggioranza di due terzi delle parti allo strumento in questione, che sono presenti alla riunione e partecipano alla votazione; l'emendamento è poi presentato dal depositario a tutte le parti per ratifica, accettazione o approvazione.
4. La ratifica, l'accettazione o l'approvazione degli emendamenti è notificata per iscritto al depositario. Gli emendamenti adottati conformemente al precedente paragrafo 3 entrano in vigore per le parti che li hanno approvati il novantesimo giorno successivo alla data in cui gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono stati depositati da almeno due terzi delle parti contraenti della presente Convenzione o delle parti del protocollo in questione, salvo disposizione contraria di tale protocollo. In seguito, gli emendamenti entrano in vigore per qualsiasi altra parte dopo novanta giorni a decorrere dalla data in cui tale parte ha depositato il suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione degli emendamenti.
5. Al fine del presente articolo, l'espressione «parti che sono presenti alla riunione e partecipano alla votazione» indica le parti presenti alla riunione che esprimono un voto affermativo o negativo.

Articolo 30

Adozione ed emendamento degli allegati

1. Gli allegati alla presente Convenzione o a qualsiasi protocollo formano parte integrante della Convenzione o di detto protocollo, a seconda dei casi, e, a meno che sia diversamente disposto, un riferimento alla presente Convenzione o ai suoi protocolli costituisce nello stesso tempo un riferimento ai relativi allegati. Gli allegati contengono esclusivamente disposizioni o dati su questioni procedurali, scientifiche, tecniche ed amministrative.

2. A meno che sia diversamente disposto in un protocollo riguardo ai relativi allegati, per proporre, adottare e mettere in vigore successivi allegati alla presente Convenzione o allegati ad un protocollo si applica la seguente procedura:

a) gli allegati alla presente Convenzione o ad un protocollo sono proposti ed adottati secondo la procedura prescritta all'articolo 29;

b) ogni parte che non può approvare un allegato supplementare alla presente Convenzione o un allegato ad un protocollo al quale sia parte, notifica ciò per iscritto al depositario entro un anno a decorrere dalla data di comunicazione dell'adozione da parte del depositario. Il depositario comunica senza indugio a tutte le parti la notifica ricevuta. Una parte può ritirare in qualsiasi momento una precedente dichiarazione di obiezione e pertanto gli allegati entrano in vigore, per detta parte, fatto salvo quanto disposto alla successiva lettera c);

c) un anno dopo la comunicazione da parte del depositario dell'adozione, l'allegato entra in vigore per tutte le parti alla presente Convenzione o al protocollo in questione che non hanno presentato notifica scritta conformemente alle disposizioni della precedente lettera b).

3. La proposta, l'adozione e l'entrata in vigore degli emendamenti agli allegati della presente Convenzione o di un protocollo sono soggette alla stessa procedura prevista per la proposta, l'adozione e l'entrata in vigore degli allegati alla Convenzione o ad un protocollo.

4. Se un allegato supplementare o un emendamento ad un allegato fa riferimento ad un emendamento alla Convenzione o ad un protocollo, tale allegato supplementare o emendamento non entra in vigore finché non entra in vigore l'emendamento alla Convenzione o al protocollo in questione.

Articolo 31

Diritto di voto

1. Fatto salvo il disposto del successivo paragrafo 2, ogni parte contraente alla presente Convenzione o ad un protocollo dispone di un voto.

2. Le organizzazioni regionali di integrazione economica esercitano il diritto di voto di loro competenza, esprimendo un numero di voti pari al numero di Stati membri che sono parti alla presente Convenzione o al protocollo in questione. Dette organizzazioni non esercitano il diritto di voto se lo esercitano gli Stati membri e viceversa.

Articolo 32

Relazione tra la presente Convenzione ed i suoi protocolli

1. Uno Stato o una organizzazione regionale d'integrazione economica non può divenire parte ad un protocollo senza essere o divenire simultaneamente parte alla presente Convenzione.

2. Le decisioni relative ad un protocollo sono adottate solo dalle parti a detto protocollo. Una parte contraente che non ha ratificato, accettato o approvato un protocollo può partecipare, in qualità di osservatore, a tutte le riunioni delle parti a detto protocollo.

Articolo 33

Firma

La presente Convenzione è aperta alla firma per tutti gli Stati e le organizzazioni regionali di integrazione economica a Rio de Janeiro dal 5 al 14 giugno 1992 e nella sede delle Nazioni Unite, a New York, dal 15 giugno 1992 al 4 giugno 1993.

Articolo 34

Ratifica, accettazione, approvazione

1. La presente Convenzione e i suoi protocolli sono sottoposti alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica. Gli strumenti di ratifica, di accettazione e di approvazione sono depositati presso il depositario.

2. Qualsiasi organizzazione di cui al precedente paragrafo 1, che diventa parte alla presente Convenzione o ad un protocollo senza che alcuno dei suoi Stati membri sia parte contraente, è sottoposta a tutti gli obblighi derivanti dalla Convenzione o dal protocollo in questione, a seconda dei casi. Qualora uno o più Stati membri di una di tali organizzazioni sia parte contraente alla Convenzione o ad un relativo protocollo, l'organizzazione e i suoi Stati membri decidono sulle rispettive responsabilità per quanto

riguarda l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla Convenzione o dal protocollo, a seconda dei casi. In tali casi, l'organizzazione ed i suoi Stati membri non hanno la facoltà di esercitare simultaneamente i diritti derivanti dalla Convenzione o da un relativo protocollo.

3. Negli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, le organizzazioni di cui al paragrafo 1 precedente indicano l'estensione delle loro competenze nei settori disciplinati dalla Convenzione o dal protocollo in questione. Esse informano il depositario anche di qualsiasi modifica pertinente all'estensione di dette competenze.

Articolo 35

Adesione

1. La presente Convenzione e i suoi protocolli sono aperti all'adesione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica a partire dalla data in cui la Convenzione o il protocollo in questione non sono più aperti alla firma. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.

2. Negli strumenti di adesione le organizzazioni di cui al precedente paragrafo 1 indicano l'estensione delle loro competenze nei settori disciplinati dalla Convenzione o dal protocollo in questione. Esse informano il depositario anche di qualsiasi modifica pertinente all'estensione di dette competenze.

3. Le disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 2, si applicano alle organizzazioni regionali di integrazione economica che aderiscono alla presente Convenzione o ad uno dei suoi protocolli.

Articolo 36

Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del trentesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

2. Un protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui è stato depositato il numero di strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione specificato in detto protocollo.

3. Per ogni parte contraente che ratifica, accetta o approva la presente Convenzione o accede ad essa dopo il deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, essa entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte di detta parte contraente.

4. A meno che sia diversamente disposto in un protocollo, esso entra in vigore per una parte contraente che lo ratifica, accetta, approva o aderisce ad esso dopo la sua entrata in vigore conformemente al precedente paragrafo 2, il novantesimo giorno successivo alla data in cui detta parte contraente deposita lo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, oppure, se posteriore, alla data in cui la presente Convenzione entra in vigore per detta parte contraente.

5. Ai fini dei precedenti paragrafi 1 e 2, uno strumento depositato da un'organizzazione regionale di integrazione economica non è conteggiato in più agli strumenti depositati dagli Stati membri della detta organizzazione.

Articolo 37

Riserve

Non si possono fare riserve alla presente Convenzione.

Articolo 38

Denuncia

1. Dopo due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione per una parte contraente, questa parte contraente può, in qualsiasi momento, denunciare la Convenzione con notifica scritta al depositario.

2. Qualsiasi denuncia prende effetto allo scadere di un anno a decorrere dalla data della sua ricezione da parte del depositario o in qualsiasi data posteriore che sia specificata nella notifica della denuncia.

3. Se una parte contraente denuncia la presente Convenzione, si considera che abbia denunciato anche i protocolli ai quali essa è parte.

Articolo 39

Accordi finanziari interinali

A condizione che sia stato integralmente ristrutturato, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 21, il Fondo mondiale per l'ambiente del programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente e della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo è, a titolo interinale, la struttura istituzionale di cui all'articolo 21 per il periodo che va dall'entrata in vigore della presente Convenzione fino alla prima riunione della Conferenza delle parti o fino alla data in cui la Conferenza delle parti decide quale struttura istituzionale designare conformemente all'articolo 21.

Articolo 40

Accordi interinali per il segretariato

Il segretariato che è messo a disposizione dal direttore esecutivo del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente è, a titolo provvisorio, il segretariato di cui all'articolo 24, paragrafo 2, per il periodo che va dall'entrata in vigore della presente Convenzione alla prima riunione della Conferenza delle parti.

Articolo 41

Depositario

Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite assume le funzioni di depositario della presente Convenzione e dei suoi protocolli.

Articolo 42

Testi autentici

L'originale della presente Convenzione, i cui testi nelle lingue araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola sono parimenti autentici, sarà depositato presso il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Rio de Janeiro, il cinque giugno millenovecentonovantadue.

ALLEGATO I

IDENTIFICAZIONE E CONTROLLO 1. Ecosistemi e habitat: che contengano una grande diversità, un elevato numero di specie endemiche o minacciate, specie selvatiche; necessari per le specie migratrici; aventi un'importanza sociale, economica, culturale o scientifica; che siano rappresentativi, unici o associati a processi chiave evolutivi o ad altri processi biologici.

2. Specie e comunità che siano minacciate; specie selvatiche imparentate a specie domestiche o coltivate; che abbiano un valore medicinale, agricolo o economico; d'importanza sociale, scientifica o culturale; importanti per la ricerca sulla conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica, come le specie indicative.

3. Genomi e geni descritti d'importanza sociale, scientifica od economica.

ALLEGATO II

PARTE 1

Arbitrato Articolo 1

La parte ricorrente notifica al segretariato il fatto che le parti sottopongono una controversia ad arbitrato in conformità dell'articolo 27. La notifica indica l'oggetto dell'arbitrato e in particolare gli articoli della Convenzione o del protocollo la cui interpretazione o applicazione è controversa. Se le parti non si mettono d'accordo sull'oggetto della controversia prima che venga designato il presidente del tribunale arbitrale, quest'ultimo dirime la questione. Il segretariato comunica le informazioni così ricevute a tutte le parti contraenti della presente Convenzione o del protocollo in questione.

Articolo 2

1. In caso di controversie tra due parti, il tribunale arbitrale è composto di tre membri. Ciascuna delle parti alla controversia nomina un arbitro e i due arbitri così nominati designano di comune accordo il terzo arbitro che sarà il presidente del tribunale. Quest'ultimo non deve avere la nazionalità di una delle parti alla controversia né avere il luogo di residenza abituale nel territorio di una delle due parti, né essere funzionario di una di esse, né essersi occupato della controversia sotto altro titolo.

2. In caso di controversia tra più di due parti, le parti aventi lo stesso interesse nominano un arbitro di comune accordo.

3. Qualora si debba sostituire un arbitro, si applica la procedura prevista per la nomina iniziale.

Articolo 3

1. Qualora il presidente del tribunale arbitrale non sia designato entro due mesi dalla nomina del secondo arbitro, il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite procede, su richiesta di una parte, alla designazione del presidente entro un nuovo termine di due mesi.

2. Qualora una delle parti alla controversia non nomini un arbitro entro due mesi dalla ricezione della richiesta, l'altra parte potrà informarne il segretario generale, che procede alla designazione entro un nuovo termine di due mesi.

Articolo 4

Il tribunale arbitrale pronuncia le sue decisioni conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, e dei protocolli in questione, e al diritto internazionale.

Articolo 5

A meno che le parti alla controversia convengano diversamente, il tribunale arbitrale stabilisce il proprio regolamento di procedura.

Articolo 6

Su richiesta di una delle parti, il tribunale arbitrale può raccomandare misure provvisorie indispensabili di protezione.

Articolo 7

Le parti alla controversia facilitano i lavori del tribunale arbitrale e, in particolare, utilizzando tutti i mezzi a loro disposizione, devono:

- a) fornire al tribunale tutti i documenti, le informazioni e gli strumenti pertinenti e
- b) qualora sia necessario, mettere il tribunale in grado di citare testimoni o esperti e di ricevere le loro disposizioni.

Articolo 8

Le parti e gli arbitri hanno l'obbligo di salvaguardare il carattere riservato di ogni informazione ottenuta in via confidenziale nel corso delle udienze.

Articolo 9

A meno che il tribunale arbitrale decida diversamente a causa delle particolari circostanze del caso i costi del tribunale sono suddivisi in parti uguali tra le parti alla controversia. Il tribunale deve tenere un registro di tutte le spese e fornire un estratto finale alle parti.

Articolo 10

Ogni parte contraente che abbia un interesse di ordine giuridico riguardo all'oggetto della controversia, interesse che può essere influenzato dalla decisione, può intervenire nella procedura con il consenso del tribunale.

Articolo 11

Il tribunale può ascoltare e decidere controdeduzioni collegate direttamente all'oggetto della controversia.

Articolo 12

Le decisioni di procedura e di merito del tribunale arbitrale vengono prese a maggioranza dei membri.

Articolo 13

Qualora una delle parti alla controversia non si presenti davanti al tribunale arbitrale o non difenda la sua causa, l'altra parte può chiedere al tribunale di continuare il procedimento e di pronunciare la sua decisione. L'assenza di una delle parti o la sua astensione dal difendere la propria causa non costituisce ostacolo al procedimento. Prima di pronunciare la decisione definitiva, il tribunale arbitrale deve assicurarsi che la domanda sia ben fondata in fatto e in diritto.

Articolo 14

Il tribunale pronuncia la decisione definitiva entro cinque mesi a decorrere dalla data in cui era costituito da tutti i membri, a meno che ritenga necessario prolungare tale termine per un periodo che non deve superare altri cinque mesi.

Articolo 15

La decisione finale del tribunale arbitrale deve essere limitata all'oggetto della controversia e deve comprendere le motivazioni su cui è basata. Essa deve riportare i nomi dei membri che hanno partecipato e la data della decisione finale. Ogni membro del tribunale può aggiungere un parere separato e diverso dalla decisione finale.

Articolo 16

La decisione è vincolante per le parti alla controversia. Essa è inappellabile, a meno che le parti alla controversia abbiano preventivamente convenuto una procedura d'appello.

Articolo 17

Ogni divergenza che possa sorgere tra le parti alla controversia riguardo all'interpretazione o al modo di esecuzione della decisione finale, può essere sottoposta per decisione da una delle parti al tribunale arbitrale che ha emesso detta decisione finale.

PARTE 2

Conciliazione

Articolo 1

Su richiesta di una delle parti alla controversia viene costituita una commissione di conciliazione. A meno che le parti convengano diversamente, la commissione è composta di cinque membri, due dei quali sono designati da ciascuna parte in questione, mentre il presidente è scelto di comune accordo dai suddetti membri.

Articolo 2

Nel caso di controversia tra più di due parti, le parti aventi lo stesso interesse nominano i propri membri della commissione di comune accordo. Qualora due o più parti abbiano interessi divergenti o siano in disaccordo sul fatto che abbiano lo stesso interesse, esse nominano i loro membri separatamente.

Articolo 3

Se alcune parti non nominano i propri membri entro due mesi dalla data della richiesta di costituire la commissione di conciliazione, il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite procede, su domanda della parte che ha presentato la suddetta richiesta, alle nomine entro un nuovo termine di due mesi.

Articolo 4

Se il presidente della commissione di conciliazione non viene scelto entro due mesi dall'ultima nomina di un membro della commissione, il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite procede, su richiesta di una parte, alla nomina del presidente entro un nuovo termine di due mesi.

Articolo 5

La commissione di conciliazione decide alla maggioranza dei membri. A meno che le parti alla controversia convengano diversamente, essa stabilisce il suo regolamento di procedura. Essa esprime una proposta di risoluzione della controversia, che le parti devono prendere in considerazione in buona fede.

Articolo 6

Nel caso di disaccordo sulla competenza della commissione di conciliazione, quest'ultima decide se essa è competente o meno.

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA SECONDO QUANTO PREVISTO DAL PARAGRAFO 3 DELL'ARTICOLO 34 DELLA CONVENZIONE SULLA DIVERSITÀ BIOLOGICA Conformemente alle pertinenti disposizioni del trattato CEE, la Comunità, unitamente ai suoi Stati membri, è competente per intraprendere azioni volte alla protezione dell'ambiente.

Per quanto riguarda le questioni oggetto della Convenzione, la Comunità ha adottato numerosi strumenti giuridici, sia come parte della sua politica ambientale che nell'ambito di altre politiche settoriali, i più pertinenti dei quali sono elencati in appresso:

- Decisione 82/72/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1981, concernente la conclusione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (GU n. L 38 del 10. 2. 1982, pag. 3).
- Decisione 82/461/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (GU n. L 210 del 19. 7. 1982, pag. 10).
- Regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (GU n. L 384 del 31. 12. 1982, pag. 1).
- Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1).
- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU n. L 206 del 22. 7. 1992, pag. 7).
- Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40).
- Regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale (GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 85).
- Decisione 89/625/CEE del Consiglio, del 20 novembre 1989, relativa a due programmi specifici di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore dell'ambiente STEP e EPOCH (GU n. L 359 dell'8. 12. 1989, pag. 9).
- Regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura (GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1).
- Direttiva 90/219/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 1).
- Direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 15).
- Regolamento (CEE) n. 1973/92 del Consiglio, del 21 maggio 1992, che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) (GU n. L 206 del 22. 7. 1992, pag. 1).

ALLEGATO C

DICHIARAZIONE IN OCCASIONE DELLA RATIFICA DELLA CONVENZIONE SULLA BIODIVERSITÀ Nell'ambito delle loro rispettive competenze, la Comunità europea e i suoi Stati membri desiderano riaffermare l'importanza che attribuiscono al trasferimento di tecnologie e alla biotecnologia al fine di garantire la conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica: la conformità ai diritti di proprietà intellettuale costituisce un elemento essenziale per l'attuazione delle politiche di trasferimento di tecnologie e di investimenti comuni.

Per la Comunità europea e i suoi Stati membri, i trasferimenti di tecnologia e l'accesso alla biotecnologia, quali definiti nel testo della Convenzione sulla diversità biologica, possono essere assicurati solo in conformità dell'articolo 16 di detta Convenzione e in applicazione dei principi e delle norme di protezione della proprietà intellettuale, in particolare gli accordi multilaterali e bilaterali firmati o negoziati dalle parti della presente Convenzione.

La Comunità europea e i suoi Stati membri incoraggeranno l'utilizzazione del meccanismo finanziario stabilito dalla Convenzione per facilitare il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale detenuti dagli operatori europei, in particolare per quanto concerne la concessione di licenze, garantendo nello stesso tempo una protezione adeguata ed efficace dei suddetti diritti di proprietà.

D.M. 9 febbraio 2017 ⁽¹⁾.

Modalità di funzionamento del Fondo di cui all'[articolo 10 della legge 1° dicembre 2015, n. 194](#), recante: «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare». ⁽²⁾

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 marzo 2017, n. 72.

(2) Emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
E
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in particolare gli articoli 107 e 108, relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri;

Vista la [legge 14 febbraio 1994, n. 124](#), con la quale l'Italia ha ratificato la Convenzione di Rio de Janeiro sulla diversità biologica;

Vista la [legge 6 aprile 2004, n. 101](#), di «Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001»;

Visto il «Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo», che ha ricevuto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 14 febbraio 2008;

Visto le «Linee guida per la conservazione e la caratterizzazione della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse per l'agricoltura», che hanno ricevuto l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della [legge 5 giugno 2003, n. 131](#), adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali il 24 luglio 2012;

Visto il [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#), recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#)» e, in particolare, gli [articoli 4, 5, 33 e 34](#);

Visto il [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105](#), relativo al «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del [decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#)»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2014, n. 1622, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105](#)», modificato con decreto 9 giugno 2015, n. 1998;

Vista la [legge 1° dicembre 2015, n. 194](#), recante «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare»;

Visto il decreto del capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 28 luglio 2016, n. 19940 che, nel definire la composizione del Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'art. 8 della [legge n. 194 del 2015](#), chiarisce all'art. 2 i compiti attribuiti al suddetto Comitato ed, in particolare, le funzioni relative al coordinamento;

Visto in particolare l'art. 10 della citata [legge n. 194 del 2015](#) che istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare con una dotazione annua, a partire dal 2015, di Euro 500.000,00;

Considerato che il citato Fondo è destinato a sostenere le azioni degli agricoltori e degli allevatori in attuazione della [legge n. 194 del 2015](#), nonché a sostenere gli enti pubblici impegnati, esclusivamente a fini moltiplicativi, nella produzione e nella conservazione di sementi di varietà da conservazione soggette a rischio di erosione genetica o di estinzione;

Preso atto del parere espresso dal citato Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare sulla modalità di funzionamento del Fondo e sulle azioni di tutela della biodiversità da sostenere;

Visto il formale concerto acquisito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. 26638 del 7 dicembre 2016;

Vista la nota prot. n. 24382 del 21 dicembre 2016 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze riconosce l'urgenza del provvedimento in quanto si corre il rischio che vadano in economia i residui di stanziamento del 2015;

Acquisita l'intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 2, comma 4, del [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), nel corso della seduta del 22 dicembre 2016;

Decreta:

Art. 1. *Oggetto e finalità*

1. Il presente decreto stabilisce i principi per l'istituzione di un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, finalizzato alla tutela delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali dal rischio di estinzione e di erosione genetica.
2. La tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare sono perseguite anche attraverso la tutela del territorio rurale, contribuendo a limitare i fenomeni di spopolamento e a preservare il territorio da fenomeni di inquinamento genetico e di perdita del patrimonio genetico.

Art. 2. *Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto si intendono:

- a) per «risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario», il materiale genetico di origine vegetale, animale e microbica, avente un valore effettivo o potenziale per l'alimentazione e per l'agricoltura;

b) per «risorse locali», le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario:

1) che sono originarie di uno specifico territorio;

2) che, pur essendo di origine alloctona, ma non invasive, sono state introdotte da lungo tempo nell'attuale territorio di riferimento, naturalizzate e integrate tradizionalmente nella sua agricoltura e nel suo allevamento;

3) che, pur essendo originarie di uno specifico territorio, sono attualmente scomparse e conservate in orti botanici, allevamenti ovvero centri di conservazione o di ricerca in altre regioni o Paesi;

c) per «agricoltori custodi», gli agricoltori che si impegnano nella conservazione, nell'ambito dell'azienda agricola ovvero in situ, delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica, secondo le modalità definite dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;

d) per «allevatori custodi», gli allevatori che si impegnano nella conservazione, nell'ambito dell'azienda agricola ovvero in situ, delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario animali locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica, secondo le modalità previste dai disciplinari per la tenuta dei libri genealogici o dei registri anagrafici di cui alla [legge 15 gennaio 1991, n. 30](#), e al [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529](#), e dalle disposizioni regionali emanate in materia;

e) per «Fondo», il fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'art. [10](#) della [legge n. 194 del 2015](#).

2. Ai fini del presente decreto, le espressioni non diversamente definite sono utilizzate secondo il significato che ad esse è attribuito dagli accordi internazionali indicati all'art. [1](#) della [legge n. 194 del 2015](#), dal Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo, dalle Linee guida nazionali (di cui all'art. [1](#)) o dalle eventuali successive modificazioni degli stessi.

Art. 3. Azioni sostenute dal Fondo

1. Il Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare può sostenere, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1 dell'art. [10](#) della [legge n. 194 del 2015](#):

a) le azioni degli agricoltori e degli allevatori in attuazione della [legge n. 194 del 2015](#) realizzate, direttamente o tramite progetti, nei quali siano presenti come partenariato attivo e attuati in collaborazione con soggetti scientifici e non, pubblici e/o privati ed esperti per materia. Tali azioni sono:

1) ricerca, recupero, caratterizzazione e collezione di risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali a rischio di estinzione e di erosione genetica;

2) conservazione in situ/on farm di risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali e a rischio di estinzione e di erosione genetica direttamente presso la propria azienda;

3) attività propedeutiche all'iscrizione di una risorsa genetica locale di interesse alimentare ed agrario a rischio di estinzione e di erosione genetica nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di cui all'art. 3 della [legge n. 194 del 2015](#);

4) attività di valorizzazione delle risorse genetiche locali di interesse alimentare ed agrario a rischio di estinzione e di erosione genetica iscritte nell'Anagrafe nazionale di cui all'art. 3 della [legge n. 194 del 2015](#);

5) attività legate all'animazione degli itinerari della biodiversità di interesse agricolo e alimentare in attuazione dell'art. 12 della [legge n. 194 del 2015](#);

6) attività correlate alle «Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare», in attuazione dell'art. 13, comma 3, della [legge n. 194 del 2015](#);

7) animazione della Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare in attuazione dell'art. 14 della [legge n. 194 del 2015](#);

8) attivazione di iniziative presso le scuole di cui all'art. 15 della [legge n. 194 del 2015](#);

9) animazione e divulgazione, tra cui incontri tecnici, convegni, scambi di esperienze, condotte nell'ambito della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare in attuazione dell'art. 4 della [legge n. 194 del 2015](#);

b) le azioni svolte da enti pubblici impegnati, esclusivamente a fini moltiplicativi, nella produzione e nella conservazione di sementi di varietà da conservazione soggette a rischio di erosione genetica o di estinzione. Tra le azioni sono ricomprese le attività propedeutiche alla conservazione ex situ delle risorse genetiche locali di interesse alimentare ed agrario a rischio di estinzione e di erosione genetica presso strutture locali, regionali, interregionali e nazionali, gestite da enti pubblici o privati, aventi la necessaria capacità professionale e/o la strumentazione adeguata allo scopo.

2. Le azioni sono contenute in progetti realizzati direttamente dagli agricoltori e dagli allevatori, in attuazione della [legge n. 194 del 2015](#), o in progetti realizzati da enti locali, regionali, interregionali o nazionali, predisposti sulla base di orientamenti e priorità proposti dal Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

Art. 4. Fondo

1. In fase di prima applicazione della legge, le azioni sostenute dal Fondo con le risorse disponibili per le annualità 2015 e 2016 sono realizzate attraverso progetti regionali o interregionali predisposti e gestiti dalle regioni.

2. Le risorse stanziare per l'anno 2015 e 2016 sono assegnate alle regioni ripartendole tra le stesse, per il 50 per cento sulla base della Superficie agricola utilizzata (SAU) e per il rimanente 50 per cento in base al numero delle aziende agricole, sulla base dei dati ISTAT. Per tale assegnazione si provvede mediante decreto direttoriale di impegno alle regioni e le risorse assegnate saranno liquidate dopo la presentazione delle spese sostenute per la realizzazione dei suddetti progetti.
 3. Non sono sostenute le azioni già oggetto di finanziamento nei Programmi regionali e nazionali per lo sviluppo rurale (PSR e PSRN) o in altro ambito pubblico e/o privato.
 4. A partire dall'anno 2017, sono ammessi a finanziamento programmi e/o progetti presentati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale dello sviluppo rurale e realizzati direttamente dagli agricoltori e dagli allevatori, in attuazione della [legge n. 194/2015](#), o realizzati da enti locali, regionali, interregionali o nazionali, predisposti sulla base di modalità, orientamenti e priorità definiti dal Comitato. Priorità è data ai progetti presentati a sostegno delle figure di agricoltore custode e allevatore custode.
 5. L'approvazione dei programmi/progetti è demandata al Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare.
 6. Per l'assegnazione delle risorse a partire dall'anno 2017 si provvede mediante decreto direttoriale di impegno a favore dei beneficiari individuati e le risorse assegnate saranno liquidate dopo la presentazione delle spese sostenute per la realizzazione dei suddetti progetti.
-
-

Art. 5. Disposizioni finali

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla [legge n. 194 del 2015](#) nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul sito web del Ministero e, in avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

L. 1 dicembre 2015, n. 194 ⁽¹⁾.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 dicembre 2015, n. 288.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1. Oggetto e finalità

1. La presente legge, in conformità alla convenzione sulla biodiversità, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, resa esecutiva dalla [legge 14 febbraio 1994, n. 124](#), al Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001, reso esecutivo dalla [legge 6 aprile 2004, n. 101](#), al Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e alle Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario, di cui al [decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2012](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, stabilisce i principi per l'istituzione di un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, finalizzato alla tutela delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali dal rischio di estinzione e di erosione genetica.

2. La tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare sono perseguite anche attraverso la tutela del territorio rurale, contribuendo a limitare i fenomeni di spopolamento e a preservare il territorio da fenomeni di inquinamento genetico e di perdita del patrimonio genetico.

3. Il sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare è costituito:

- a) dall'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 3;
- b) dalla Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 4;
- c) dal Portale nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 5;
- d) dal Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 8.

4. Per le finalità della presente legge, le amministrazioni centrali, regionali e locali nonché gli enti e gli organismi pubblici interessati sono tenuti a fornire ai soggetti del sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare i dati e le informazioni nella loro disponibilità.

5. Ai fini della valorizzazione e della trasmissione delle conoscenze sulla biodiversità di interesse agricolo e alimentare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere anche le attività degli agricoltori tese al recupero delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario vegetali locali e allo svolgimento di attività di prevenzione e di gestione del territorio necessarie al raggiungimento degli obiettivi di conservazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le università possono promuovere progetti tesi alla trasmissione delle conoscenze acquisite in materia di biodiversità di interesse agricolo e alimentare agli agricoltori, agli studenti e ai consumatori, attraverso adeguate attività di formazione e iniziative culturali.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini della presente legge, per «risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario» si intende il materiale genetico di origine vegetale, animale e microbica, avente un valore effettivo o potenziale per l'alimentazione e per l'agricoltura.

2. Ai fini della presente legge, per «risorse locali» si intendono le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario:

- a) che sono originarie di uno specifico territorio;
- b) che, pur essendo di origine alloctona, ma non invasive, sono state introdotte da lungo tempo nell'attuale territorio di riferimento, naturalizzate e integrate tradizionalmente nella sua agricoltura e nel suo allevamento;
- c) che, pur essendo originarie di uno specifico territorio, sono attualmente scomparse e conservate in orti botanici, allevamenti ovvero centri di conservazione o di ricerca in altre regioni o Paesi.

3. Ai fini della presente legge, sono definiti «agricoltori custodi» gli agricoltori che si impegnano nella conservazione, nell'ambito dell'azienda agricola ovvero in situ, delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica, secondo le modalità definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Ai fini della presente legge, sono definiti «allevatori custodi» gli allevatori che si impegnano nella conservazione, nell'ambito dell'azienda agricola ovvero in situ, delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario animali locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica, secondo le modalità previste dai disciplinari per la tenuta dei libri genealogici o dei registri anagrafici di cui alla [legge 15 gennaio 1991, n. 30](#), e al [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529](#), e dalle disposizioni regionali emanate in materia.

4. Ai fini della presente legge, le espressioni non diversamente definite sono utilizzate secondo il significato che ad esse è attribuito dagli accordi internazionali indicati all'articolo 1, dal Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo, dalle Linee guida nazionali di cui all'articolo 1 o dalle eventuali successive modificazioni degli stessi.

Art. 3. *Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare*

1. E' istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.
2. Nell'Anagrafe sono indicate tutte le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali di origine vegetale, animale o microbica soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica.
3. L'iscrizione di una risorsa genetica di interesse alimentare ed agrario locale nell'Anagrafe è subordinata a un'istruttoria finalizzata alla verifica dell'esistenza di una corretta caratterizzazione e individuazione della risorsa, della sua adeguata conservazione in situ ovvero nell'ambito di aziende agricole o ex situ, dell'indicazione corretta del luogo di conservazione e dell'eventuale possibilità di

generare materiale di moltiplicazione. In mancanza anche di uno solo dei requisiti indicati nel primo periodo, non si può procedere all'iscrizione.

4. Le specie, le varietà o le razze già individuate dai repertori o dai registri vegetali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ovvero dai libri genealogici e dai registri anagrafici di cui alla [legge 15 gennaio 1991, n. 30](#), e al [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529](#), nonché i tipi genetici autoctoni animali in via di estinzione secondo la classificazione FAO, sono inseriti di diritto nell'Anagrafe.

5. Le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario iscritte nell'Anagrafe sono mantenute sotto la responsabilità e il controllo pubblico, non sono assoggettabili a diritto di proprietà intellettuale ovvero ad altro diritto o tecnologia che ne limiti l'accesso o la riproduzione da parte degli agricoltori, compresi i brevetti di carattere industriale, e non possono essere oggetto, in ogni caso, di protezione tramite privativa per ritrovati vegetali ai sensi della convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 e il 19 marzo 1991, resa esecutiva dalla [legge 23 marzo 1998, n. 110](#). Non sono altresì brevettabili le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario anche parzialmente derivate da quelle iscritte nell'Anagrafe, né le loro parti e componenti, ai sensi del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001, reso esecutivo dalla [legge 6 aprile 2004, n. 101](#).

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo [4, comma 1](#), della [legge 6 aprile 2004, n. 101](#), è integrata, per l'anno 2015, di euro 288.000.

Art. 4. Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare

1. E' istituita la Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, composta:

- a) dalle strutture locali, regionali e nazionali per la conservazione del germoplasma ex situ;
- b) dagli agricoltori e dagli allevatori custodi.

2. La Rete svolge ogni attività diretta a preservare le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali dal rischio di estinzione o di erosione genetica, attraverso la conservazione in situ ovvero nell'ambito di aziende

agricole o ex situ, nonché a incentivarne la reintroduzione in coltivazione o altre forme di valorizzazione.

3. La Rete è coordinata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 5. *Portale nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare*

1. E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Portale nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, al fine di:

a) costituire un sistema di banche di dati interconnesse delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali individuate, caratterizzate e presenti nel territorio nazionale;

b) consentire la diffusione delle informazioni sulle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali al fine di ottimizzare gli interventi volti alla loro tutela e gestione;

c) consentire il monitoraggio dello stato di conservazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare in Italia.

2. Gli enti pubblici di ricerca comunicano al Portale, anche attraverso le rispettive piattaforme di documentazione, i risultati delle ricerche effettuate sulle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali di interesse ai fini della presente legge.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo [4, comma 1](#), della [legge 6 aprile 2004, n. 101](#), è integrata, per l'anno 2015, di euro 152.000.

Art. 6. *Conservazione in situ, nell'ambito di aziende agricole ed ex situ*

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza in materia per attivare la conservazione ex situ delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali del proprio territorio, anche al fine della partecipazione alla Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli agricoltori custodi, anche su richiesta degli agricoltori stessi, per attivare la conservazione, in situ ovvero nell'ambito di aziende agricole, delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario vegetali locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica del proprio territorio, nonché per incentivare e promuovere l'attività da essi svolta, e provvedono alla loro iscrizione alla Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

Art. 7. *Piano e Linee guida nazionali per la conservazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare*

1. All'aggiornamento del Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e delle Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario, di cui al [decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2012](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 8.

2. Il Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e le Linee guida nazionali di cui al comma 1 sono aggiornati periodicamente e in ogni caso almeno ogni cinque anni, al fine di tener conto dei progressi ottenuti nelle attività di attuazione e degli sviluppi della ricerca scientifica nonché dell'evoluzione delle normative in materia a livello nazionale e internazionale.

Art. 8. Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare

1. Al fine di garantire il coordinamento delle azioni a livello statale, regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare. Il Comitato è rinnovato ogni cinque anni.

2. Il Comitato è presieduto da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed è costituito da sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, individuati dalle stesse regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un rappresentante del Ministero della salute e da tre rappresentanti degli agricoltori e degli allevatori custodi designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il Comitato ha, in particolare, i seguenti compiti:

- a) individuare gli obiettivi e i risultati delle singole azioni contenute nel Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo;
- b) raccogliere le richieste di ricerca avanzate dai soggetti pubblici e privati e trasmetterle alle istituzioni scientifiche competenti;
- c) favorire lo scambio di esperienze e di informazioni al fine di garantire l'applicazione della normativa vigente in materia;
- d) raccogliere e armonizzare le proposte di intervento volte alla tutela e all'utilizzo sostenibile delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali, coordinando le azioni da realizzare;
- e) favorire il trasferimento delle informazioni agli operatori locali;
- f) definire un sistema comune di individuazione, di caratterizzazione e di valutazione delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali.

4. Il Comitato svolge, altresì, le funzioni già assegnate al Comitato permanente per le risorse genetiche istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 6214 del 10 marzo 2009, che è soppresso.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di organizzazione e di funzionamento del Comitato nonché le procedure per l'integrazione dei componenti di cui al comma 2 con rappresentanti di enti e istituzioni di ricerca. Al funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque

senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione al Comitato non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

6. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette alle Camere una relazione annuale del Comitato sull'attuazione di quanto disposto dal presente articolo.

Art. 9. *Tutela delle varietà vegetali iscritte nell'Anagrafe e dei prodotti agroalimentari tutelati da marchi*

1. Al comma 4 dell'[articolo 45](#) del codice della proprietà industriale, di cui al [decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30](#), e successive modificazioni, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) le varietà vegetali iscritte nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare nonché le varietà dalle quali derivano produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta o di specialità tradizionali garantite e da cui derivano i prodotti agroalimentari tradizionali».

Art. 10. *Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare*

1. Ai fini della tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare oggetto della presente legge, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito, con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dal 2015, il Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, destinato a sostenere le azioni degli agricoltori e degli allevatori in attuazione della presente legge, nonché per il sostegno agli enti pubblici impegnati, esclusivamente a fini moltiplicativi, nella produzione e nella conservazione di sementi di varietà da conservazione soggette a rischio di erosione genetica o di estinzione.

2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, le modalità di funzionamento del Fondo e individua le azioni di tutela della biodiversità da sostenere. ⁽²⁾

(2) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 9 febbraio 2017](#).

Art. 11. *Commercializzazione di sementi di varietà da conservazione*

1. Il comma 6 dell'articolo [19-bis](#) della [legge 25 novembre 1971, n. 1096](#), e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «6. Agli agricoltori che producono le varietà di sementi iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale di sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà e prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio all'interno della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, secondo le disposizioni del [decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149](#), e del [decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267](#), fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria».

Art. 12. *Istituzione degli itinerari della biodiversità di interesse agricolo e alimentare*

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono realizzare periodiche campagne promozionali di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. In tale ambito sono altresì previsti appositi itinerari, al fine di promuovere la conoscenza delle risorse genetiche di

interesse alimentare ed agrario locali iscritte nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare e lo sviluppo dei territori interessati, anche attraverso l'indicazione dei luoghi di conservazione in situ ovvero nell'ambito di aziende agricole o ex situ e dei luoghi di commercializzazione dei prodotti connessi alle stesse risorse, compresi i punti di vendita diretta.

Art. 13. *Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare*

1. Al fine di sensibilizzare la popolazione, di sostenere le produzioni agrarie e alimentari, in particolare della Rete nazionale di cui all'articolo 4, nonché di promuovere comportamenti atti a tutelare la biodiversità di interesse agricolo e alimentare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con il contributo dei consorzi di tutela e di altri soggetti riconosciuti, possono promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'istituzione di comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

2. Ai fini della presente legge, sono definiti «comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare» gli ambiti locali derivanti da accordi tra agricoltori locali, agricoltori e allevatori custodi, gruppi di acquisto solidale, istituti scolastici e universitari, centri di ricerca, associazioni per la tutela della qualità della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, mense scolastiche, ospedali, esercizi di ristorazione, esercizi commerciali, piccole e medie imprese artigiane di trasformazione agraria e alimentare, nonché enti pubblici.

3. Gli accordi di cui al comma 2 possono avere come oggetto:

a) lo studio, il recupero e la trasmissione di conoscenze sulle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali;

b) la realizzazione di forme di filiera corta, di vendita diretta, di scambio e di acquisto di prodotti agricoli e alimentari nell'ambito di circuiti locali;

c) lo studio e la diffusione di pratiche proprie dell'agricoltura biologica e di altri sistemi colturali a basso impatto ambientale e volti al risparmio idrico, alla minore emissione di anidride carbonica, alla maggiore fertilità dei suoli e al minore utilizzo di imballaggi per la distribuzione e per la vendita dei prodotti;

d) lo studio, il recupero e la trasmissione dei saperi tradizionali relativi alle colture agrarie, alla naturale selezione delle sementi per fare fronte ai mutamenti climatici e alla corretta alimentazione;

e) la realizzazione di orti didattici, sociali, urbani e collettivi, quali strumenti di valorizzazione delle varietà locali, educazione all'ambiente e alle pratiche agricole, aggregazione sociale, riqualificazione delle aree dismesse o degradate e dei terreni agricoli inutilizzati.

Art. 14. *Istituzione della Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare*

1. La Repubblica riconosce il giorno 20 maggio quale Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. Tale riconoscimento non determina riduzione dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli [2](#) e [3](#) della [legge 5 marzo 1977, n. 54](#).

2. In occasione della Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e seminari, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, dedicati ai valori universali della biodiversità agricola e alle modalità di tutela e di conservazione del patrimonio esistente.

Art. 15. *Iniziative presso le scuole*

1. Al fine di sensibilizzare i giovani sull'importanza della biodiversità agricola e sulle modalità di tutela e di conservazione del patrimonio esistente, le regioni, nella predisposizione delle misure attuative dei programmi di sviluppo rurale, possono promuovere progetti volti a realizzare, presso le scuole di ogni ordine e grado, azioni e iniziative volte alla conoscenza dei prodotti agroalimentari e delle risorse locali.

Art. 16. *Interventi per la ricerca sulla biodiversità di interesse agricolo e alimentare*

1. Il piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, predisposto ai sensi dell'articolo 2 del [decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454](#), prevede interventi per la ricerca sulla biodiversità di interesse agricolo e alimentare e sulle tecniche necessarie per favorirla, tutelarla e svilupparla nonché interventi finalizzati al recupero di pratiche corrette in riferimento all'alimentazione umana, all'alimentazione animale con prodotti non geneticamente modificati e al risparmio idrico.

2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali destina, con proprio decreto, una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di progetti innovativi sulla biodiversità di interesse agricolo ed alimentare, previo espletamento delle procedure selettive ad evidenza pubblica previste dalla normativa vigente.

Art. 17. *Disposizioni attuative*

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Comitato di cui all'articolo 8, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di istituzione e di funzionamento dell'Anagrafe di cui all'articolo 3 e individua le modalità tecniche di attuazione della Rete nazionale di cui all'articolo 4 nonché i centri di riferimento specializzati nella raccolta, nella preparazione e nella conservazione delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali in conformità a quanto disposto dalle Linee guida nazionali di cui all'articolo 7.

Art. 18. Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 3, 5 e 10, pari complessivamente ad euro 940.000 per l'anno 2015 e ad euro 500.000 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 3, 5 e 10, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Lavori preparatori

Camera dei deputati (atto n. 348):

Presentato dall'on. Susanna CENNI ed altri il 19 marzo 2013.

Assegnato alla XIII commissione permanente (agricoltura), in sede referente, il 29 maggio 2013 con pareri delle commissioni I (aff. costituzionali), V (bilancio), VII (cultura), VIII (ambiente), X (att. produttive), XII (aff. sociali), XIV (pol. Unione europea), questioni regionali.

Esaminato dalla XIII commissione permanente (agricoltura), in sede referente, il 4, 12, 20 giugno 2013, 17 luglio 2013, 11 settembre 2013, 27 novembre 2013, 22 gennaio 2014, 5, 12, 26 febbraio 2014, 4, 20, 26 marzo 2014, 1° aprile 2014, 6, 14, 29 maggio 2014, 4, 10, 26 giugno 2014, 8 luglio 2014, 7 agosto 2014, 10, 17, 24 settembre 2014, 15, 21 ottobre 2014, 4, 9 dicembre 2014.

Esaminato in aula il 10 dicembre 2014 e approvato il 18 dicembre 2014.

Senato della Repubblica (atto n. 1728):

Assegnato alla 9^a commissione permanente (agricoltura e produzione agroalimentare) in sede referente il 13 gennaio 2015 con pareri delle commissioni I^a (aff. costituzionali), 2^a (giustizia), 5^a (bilancio), 7^a (pubbl. istruzione), 10^a (industria), 12^a (sanità), 13^a (ambiente), 14^a (Unione europea), questioni regionali.

Esaminato dalla 9^a commissione permanente (agricoltura e produzione agroalimentare), in sede referente, il 20 gennaio 2015, 21, 22 aprile 2015, 6 maggio 2015, 1^o, 7 luglio 2015, 16 settembre 2015.

Esaminato in aula il 13, 20 ottobre 2015 ed approvato con modificazioni il 21 ottobre 2015.

Camera dei deputati (atto n. 348-B):

Assegnato alla XIII Commissione permanente (Agricoltura), in sede referente, il 23 ottobre 2015 con pareri delle commissioni I (Aff. costituzionali), V (Bilancio), VIII (Ambiente), X (Att. produttive), XII (Aff. sociali), XIV (Pol. Unione europea), Questioni regionali.

Esaminato dalla XIII Commissione permanente (Agricoltura), in sede referente, il 28 ottobre 2015, 4 novembre 2015.

Esaminato in Aula il 9 novembre 2015 ed approvato definitivamente il 19 novembre 2015.

D.M. 6 luglio 2012 ⁽¹⁾.

Adozione delle linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ, della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario. ⁽²⁾

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 luglio 2012, n. 171.

(2) Emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la [legge n. 124 del 14 febbraio 1994](#) con la quale l'Italia ha ratificato la Convenzione di Rio de Janeiro sulla diversità biologica;

Vista la [legge n. 101 del 6 aprile 2004](#) con la quale l'Italia ha ratificato il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;

Vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 4 febbraio 1998, su una strategia comunitaria per la diversità biologica COM (98) 42 def.;

Vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 27 marzo 2001, recante "Piano d'azione a favore della biodiversità nei settori della conservazione delle risorse naturali, dell'agricoltura, della pesca e della cooperazione economica e della cooperazione allo sviluppo - COM (2001) 162 def.";

Visto il Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo, che ha ricevuto parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni del 14 febbraio 2008 e che prevede, tra l'altro, la costituzione di un "Comitato permanente per le risorse genetiche" coordinato dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali (di seguito Mipaaf);

Visto il D.M. Mipaaf n. 6214 del 10 marzo 2009, come modificato dal D.M. n. 3583 del 17 febbraio 2012, con il quale è stato istituito il "Comitato permanente per le risorse genetiche" con il compito di individuare le linee di azione operative per la tutela della biodiversità agraria;

Vista l'intesa ai sensi dell'[art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131](#), sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 181/CSR del 7 ottobre 2010 sulla "Strategia nazionale per la biodiversità" predisposta dal Ministero dell'ambiente

e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo della richiamata Convenzione di Rio de Janeiro;

Viste le "Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario", predisposte dal Mipaaf e approvate dal Comitato permanente per le risorse genetiche il 12 luglio 2011;

Visti gli esiti del Comitato permanente di coordinamento in materia di agricoltura del 3 maggio 2012, a conclusione del quale si è deciso di approvare le predette linee guida attraverso lo strumento dell'intesa ai sensi dell'[art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131](#) ⁽³⁾ seguita da un decreto ministeriale;

Vista l'intesa ai sensi dell'[art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131](#), sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 113/CSR del 10 maggio 2012 sulle Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario;

Considerata l'importanza che le Linee guida nazionali assumono per meglio indirizzare le misure di sviluppo rurale dei programmi di sviluppo rurale rivolte alla salvaguardia della biodiversità, anche in vista della nuova fase di programmazione 2014-2020;

Ritenuto opportuno procedere all'adozione delle Linee guida nazionali attraverso lo strumento di un decreto ministeriale;

Decreta:

(3) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non completo: «[legge 5 giugno 2003](#)».

Articolo unico

Sono adottate le linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla GURI.

D.M. 6 giugno 2011 ⁽¹⁾.

Istituzione del Comitato paritetico per la Biodiversità, dell'Osservatorio nazionale per la Biodiversità e del Tavolo di consultazione. ⁽²⁾

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 giugno 2011, n. 143.

(2) Emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la [legge dell'8 luglio 1986, n. 349](#), che ha istituito il Ministero dell'ambiente, cui attribuisce specifiche competenze per assicurare, in un quadro organico, la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale nazionale;

Vista la [legge n. 124 del 14 febbraio 1994](#), di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla diversità biologica (CBD), con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992;

Visto in particolare l'art. 6 della CBD, recante «Misure generali per la conservazione e l'uso durevole», che stabilisce che ciascuna Parte contraente in conformità con le sue particolari condizioni e capacità:

a) svilupperà strategie, piani o programmi nazionali per la conservazione e l'uso durevole della diversità biologica o adatterà a tal fine le sue strategie, piani o programmi esistenti che terranno conto tra l'altro dei misure stabilite dalla CBD che riguardano la Parte medesima;

b) integrerà nella misura del possibile e nel modo opportuno, la conservazione e l'uso durevole della diversità biologica nei suoi piani settoriali o intersettoriali pertinenti;

Visto il [decreto prot. GAB/28 del 5 marzo 2010](#) istitutivo del Comitato nazionale per la biodiversità;

Visto il decreto prot. GAB/113 del 5 luglio 2010 di integrazione della composizione del Comitato nazionale per la biodiversità;

Vista l'intesa espressa il 7 ottobre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per l'approvazione della Strategia nazionale per la biodiversità;

Considerato che in ordine all'attuazione della Strategia la Conferenza Stato-Regioni è stata individuata quale sede di decisione politica prevedendosi a tal fine l'istituzione di un apposito Comitato paritetico, composto da rappresentanti delle Amministrazioni centrali e delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano;

Considerato che viene altresì prevista l'istituzione di un Osservatorio nazionale per la biodiversità per fornire il necessario supporto scientifico multidisciplinare;

Considerato infine che viene anche prevista l'istituzione di un Tavolo di consultazione con i rappresentanti delle principali associazioni delle categorie economiche e produttive, delle associazioni ambientaliste e in generale dei portatori d'interesse;

Ritenuto di procedere all'istituzione dei suddetti organismi che consentiranno una piena ed efficace attuazione della Strategia nazionale per la biodiversità;

Vista l'intesa della Conferenza Stato-Regioni (Repertorio n. 44/CSR del 3 marzo 2011) sul presente provvedimento;

Decreta:

Art. 1

1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Comitato paritetico per la biodiversità per istruire, approfondire e razionalizzare le iniziative, gli atti e i provvedimenti da sottoporre al vaglio della Conferenza Stato-Regioni, individuata quale sede di decisione politica per quanto attiene all'attuazione e all'aggiornamento la Strategia nazionale per la biodiversità.

2. Il Comitato paritetico per la Biodiversità è così composto:

tre rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di Presidente;

due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con competenze sull'agricoltura e foreste e sul mare;

due rappresentanti del Ministero per lo sviluppo economico, di cui uno del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica;

un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;

un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e i trasporti;

un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

un rappresentante del Ministero della salute;

un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie;
un rappresentante di ciascuna delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.

3. Il Comitato paritetico si riunisce almeno una volta l'anno.

4. Il Comitato paritetico si organizza al suo interno in sottogruppi in relazione alle materie di cui alle diverse aree di lavoro della Strategia oltre che alle altre esigenze, anche finanziarie, connesse all'attuazione della Strategia nonché per esigenze relative a specifici ambiti territoriali. I sottogruppi riferiscono al Comitato paritetico tramite il Comitato ristretto di cui all'[art. 2](#).

5. I rappresentanti del Comitato sono designati dalle rispettive amministrazioni e possono variare in funzione delle esigenze e competenze, dandone preventiva comunicazione alla Segreteria del Comitato, di cui al successivo [art. 2](#).

Art. 2

1. Per garantire la massima efficacia operativa all'attività del Comitato paritetico è istituito un Comitato ristretto così composto:

uno dei rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con funzioni di Presidente;

uno dei rappresentanti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

il rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero per lo sviluppo economico;

il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

quattro rappresentanti delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, individuati a rotazione e secondo un criterio di rappresentatività geografica.

2. Il Comitato ristretto promuove le iniziative definite dal Comitato paritetico, coordina le attività dei sottogruppi con il supporto della Segreteria di cui al successivo comma e informa del proprio operato il Comitato paritetico.

3. La Direzione per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare svolge le funzioni di segreteria del Comitato paritetico e del Comitato ristretto.

Art. 3

1. È istituito l'Osservatorio nazionale per la biodiversità con il compito di fornire supporto tecnico-scientifico multidisciplinare al Comitato paritetico e al Comitato ristretto di cui ai precedenti [articoli 1 e 2](#).

2. L'Osservatorio nazionale per la biodiversità è composto da:

due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno svolge le funzioni di Presidente;

un rappresentante dell'ufficio per la biodiversità del Corpo forestale dello Stato;

quattro rappresentanti delle Regioni e Province autonome per i relativi Osservatori o uffici regionali/provinciali per la Biodiversità, individuati a rotazione e secondo un criterio di rappresentatività geografica;

due rappresentanti dei Parchi nazionali;

un rappresentante delle aree marine protette;

due rappresentanti delle altre categorie di aree protette designati su indicazione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

tre rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità (ISS);

un rappresentante dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, le energie alternative e lo sviluppo economico (ENEA);

un rappresentante del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA);

un rappresentante dell'Accademia italiana di scienze forestali (AISF);

un rappresentante della Società botanica italiana (SBI);

un rappresentante della Società italiana di biologia marina (SIBM);

un rappresentante della Società italiana di ecologia (SItE);

un rappresentante dell'Unione zoologica italiana (UZI);

un rappresentante dell'Accademia nazionale dei lincei;

un rappresentante dell'Accademia nazionale delle scienze detta dei XL.

3. I rappresentanti nell'Osservatorio sono designati dai rispettivi enti e Istituti di ricerca e possono variare in funzione delle esigenze e competenze, dandone preventiva comunicazione alla Segreteria dell'Osservatorio di cui al successivo comma 5.

4. L'Osservatorio può, in funzione di specifiche esigenze relative alle singole aree di lavoro della Strategia nazionale per la biodiversità o ad ambiti territoriali ristretti, costituire al suo interno gruppi di lavoro.

5. L'ISPRA svolge le funzioni di segreteria per l'Osservatorio e informa il Comitato ristretto sulle attività tramite la segreteria di cui all'[art. 2](#), comma 3.

Art. 4

1. Per permettere il confronto con i portatori d'interesse da parte del Comitato paritetico è altresì istituito un Tavolo di consultazione con:

i rappresentanti delle Associazioni di categoria del Consiglio Economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA);

i rappresentanti delle Associazioni ambientaliste del Consiglio nazionale per l'ambiente.

2. Il Tavolo di consultazione viene convocato dal Comitato ristretto di cui all'[art. 2](#) ogni qualvolta si renda necessario un confronto specifico sulle tematiche affrontate nelle aree di lavoro della Strategia nazionale per la biodiversità.

Art. 5

Per la partecipazione al Comitato e agli altri organismi previsti dal presente decreto a nessun titolo sono riconosciuti compensi, indennità, rimborsi spese o emolumenti, comunque denominati.

Art. 6

Il [decreto prot. GAB/28 del 5 marzo 2010](#) e il decreto prot. GAB/113 del 5 luglio 2010, citati in premessa, sono abrogati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

L. 14 febbraio 1994, n. 124 ⁽¹⁾.**Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 ⁽²⁾.**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 febbraio 1994, n. 44, S.O.

(2) Vedi, anche, il Protocollo alla presente convenzione ratificato con [L. 15 gennaio 2004, n. 27](#) e il comma 279 dell'[art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311](#).

1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992.

2. 1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 36 della convenzione stessa.

3. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 700 milioni per l'anno 1994 ed in lire 1.300 milioni annui a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri ⁽³⁾.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(3) Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa, di cui al presente comma, vedi il comma 355 dell'[art. 1, L. 23 dicembre 2014, n. 190](#).

4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Traduzione non ufficiale

CONVENZIONE SULLA DIVERSITÀ BIOLOGICA

Consapevoli del valore intrinseco della diversità biologica e del valore della diversità dei suoi componenti ecologici, genetici, sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi e estetici,

consapevoli altresì dell'importanza della diversità biologica per l'evoluzione ed ai fini della preservazione dei sistemi di mantenimento della vita nella biosfera,

affermando che la conservazione della diversità biologica è una preoccupazione comune dell'umanità,

ribadendo che gli Stati hanno diritti sovrani sulle loro risorse biologiche,

ribadendo anche che gli Stati sono responsabili della conservazione della loro diversità biologica e dell'utilizzazione durevole delle loro risorse biologiche,

preoccupati per il fatto che la diversità biologica è in fase di depauperazione a causa di talune attività umane,

consapevoli della generale insufficienza di informazioni e di cognizioni concernenti la diversità biologica, nonché della necessità di sviluppare con urgenza i mezzi scientifici, tecnici, ed istituzionali atti a fornire il know-how di base necessario alla elaborazione di misure appropriate ed alla loro attuazione,

notando che è d'importanza vitale anticipare, prevenire e colpire le cause della diminuzione o di una depauperazione rilevante della diversità biologica alla fonte,

notando altresì che laddove esista la minaccia di una riduzione rilevante o di una depauperazione della diversità biologica, l'assenza di esaurienti certezze scientifiche non dovrebbe essere invocata al fine di dilazionare misure volte ad evitare tale minaccia o a minimizzarne gli effetti,

notando inoltre che l'esigenza fondamentale per la conservazione della diversità biologica consiste nella conservazione in situ degli ecosistemi e degli habitat naturali e nel mantenimento e nella ricostituzione delle popolazioni di specie vitali nei loro ambienti naturali,

notando inoltre che i provvedimenti ex situ, preferibilmente nel paese di origine, hanno anch'essi un ruolo importante da svolgere,

riconoscendo la stretta e tradizionale dipendenza dalle risorse biologiche di molte comunità indigene e locali dalle risorse biologiche sulle quali sono fondate le loro tradizioni, nonché l'opportunità di ripartire in maniera equa i benefici derivanti dall'uso di conoscenze, innovazioni e prassi tradizionali attinenti alla conservazione della diversità biologica ed all'uso durevole dei suoi componenti,

riconoscendo inoltre il ruolo fondamentale che le donne svolgono nella conservazione e nell'uso durevole della diversità biologica e ribadendo la necessità di una completa partecipazione delle donne, a tutti i livelli, alle decisioni politiche relative alla conservazione della diversità biologica ed alla loro attuazione,

sottolineando l'importanza e la necessità di promuovere la cooperazione internazionale, regionale e mondiale tra gli Stati e le organizzazioni intergovernative ed il settore non governativo per la conservazione della diversità biologica e l'uso durevole dei suoi componenti,

riconoscendo che le nuove risorse finanziarie e supplementari che saranno erogate, ed un accesso soddisfacente alle tecnologie pertinenti potranno avere una importanza determinante sulla capacità a livello mondiale di far fronte alla depauperazione della diversità biologica,

riconoscendo inoltre, che sono necessari particolari mezzi per far fronte alle esigenze dei paesi in via di sviluppo, in particolare la fornitura di nuove risorse finanziarie e supplementari, ed un accesso appropriato alle tecnologie pertinenti,

notando al riguardo le particolari condizioni dei paesi meno progrediti e dei piccoli Stati insulari,

riconoscendo che sono necessari investimenti sostanziali per conservare la diversità biologica, da cui ci si attende che producano una vasta gamma di benefici ambientali, economici e sociali,

riconoscendo che lo sviluppo economico e sociale e lo sradicamento della povertà sono le prime fondamentali priorità dei paesi in via di sviluppo,

consapevoli che la conservazione e l'uso durevole della diversità biologica sono della massima importanza per far fronte alle esigenze alimentari, sanitarie e altre della popolazione mondiale in continuo aumento, per il qual fine è essenziale sia il poter avere accesso alle risorse genetiche ed alla tecnologia, sia la loro ripartizione,

notando, in ultima analisi che la conservazione ed un uso durevole della diversità biologica rafforzeranno le amichevoli relazioni esistenti tra gli Stati e contribuiranno alla pace per l'umanità,

desiderando rafforzare e integrare le intese internazionali esistenti per la conservazione della diversità biologica e l'uso durevole dei suoi componenti,

determinati a conservare ed usare in maniera durevole la diversità biologica a vantaggio delle generazioni presenti e future,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Obiettivi

Gli obiettivi della presente Convenzione da perseguire in conformità con le sue disposizioni pertinenti, sono la conservazione della diversità biologica, l'uso durevole dei suoi componenti e la ripartizione giusta ed equa dei benefici derivanti dalla utilizzazione delle risorse genetiche, grazie ad un accesso soddisfacente alle risorse genetiche ed un adeguato trasferimento delle tecnologie pertinenti in considerazione di tutti i diritti su tali risorse e tecnologie, e grazie ad adeguati finanziamenti.

Articolo 2

Uso dei termini

Ai fini della presente Convenzione:

l'espressione «biotecnologia» significa ogni applicazione tecnologica che si avvale di sistemi biologici, di organismi viventi o di loro derivati, per realizzare o modificare prodotti o procedimenti per un uso specifico.

L'espressione «condizioni in situ» significa le condizioni in cui le risorse genetiche esistono negli ecosistemi e negli habitat naturali, e, nel caso di specie addomesticate o coltivate, negli ambienti nei quali hanno sviluppato le loro proprietà caratteristiche.

L'espressione «conservazione ex situ»: la conservazione di elementi costitutivi della diversità biologica fuori dal loro ambiente naturale.

L'espressione «conservazione in situ» significa la conservazione degli ecosistemi e degli habitat naturali ed il mantenimento e la ricostituzione delle popolazioni vitali di specie nel loro ambiente naturale, e nel caso di specie addomesticate e coltivate, l'ambiente in cui hanno sviluppato le loro proprietà caratteristiche.

L'espressione «diversità biologica» significa la variabilità degli organismi viventi di ogni origine, compresi inter alia gli ecosistemi terrestri, marini ed altri ecosistemi acquatici, ed i complessi ecologici di cui fanno parte; ciò include la diversità nell'ambito delle specie, e tra le specie degli ecosistemi.

L'espressione «ecosistema» significa un complesso dinamico formato da comunità di piante, di animali e di micro-organismi e dal loro ambiente non vivente, le quali grazie alla loro interazione, costituiscono una unità funzionale.

L'espressione «specie addomesticata o coltivata» significa le specie il cui processo di evoluzione è stato influenzato dall'uomo per far fronte alle sue esigenze.

L'espressione «habitat» significa il luogo o tipo di sito dove un organismo o una popolazione esistono allo stato naturale.

L'espressione «materiale genetico» significa il materiale di origine vegetale, animale, microbico o altro, contenente unità funzionali dell'eredità.

L'espressione «organizzazione regionale di integrazione economica» significa un'organizzazione costituita da Stati sovrani di una data regione alla quale gli Stati membri hanno trasferito competenza su questioni regolamentate dalla presente Convenzione e che è stata debitamente autorizzata in conformità con le sue procedure interne a firmare, ratificare, accettare approvare detta Convenzione o ad aderirvi.

L'espressione «paese di origine delle risorse genetiche» significa il paese che possiede tali risorse genetiche in condizioni in situ.

L'espressione «paese fornitore di risorse genetiche» significa il paese che fornisce risorse genetiche estratte da fonti in situ, comprese le popolazioni di specie selvatiche e addomesticate o prelevate presso fonti in situ, originarie o meno da tale paese.

L'espressione «risorse biologiche» include le risorse genetiche, gli organismi o loro componenti, popolazioni o ogni altro componente biotico degli ecosistemi aventi un uso o valore attuale o potenziale per l'umanità.

L'espressione «risorse genetiche» significa il materiale genetico avente valore effettivo o potenziale.

L'espressione «tecnologia» include la biotecnologia.

L'espressione «uso durevole» significa l'uso dei componenti della diversità biologica secondo modalità e ad un ritmo che non comportino una depauperazione a lungo termine, salvaguardando in tal modo il loro potenziale a soddisfare le esigenze e le aspirazioni delle generazioni presenti e future.

L'espressione «zona tutelata» significa un'area geograficamente delimitata, designata o regolamentata e gestita in modo tale da conseguire obiettivi di conservazione specifici.

Articolo 3

Principio

In conformità con lo Statuto delle Nazioni Unite e con i principi del diritto internazionale, gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le loro risorse in conformità con le loro politiche ambientali, ed hanno il dovere di fare in modo che le attività esercitate nell'ambito della loro giurisdizione o sotto il loro controllo non causino danni all'ambiente in altri Stati o in zone che non dipendono da nessuna giurisdizione nazionale.

Articolo 4

Portata

Fatti salvi i diritti degli altri Stati e salvo quanto diversamente stabilito nella presente Convenzione, le disposizioni della presente Convenzione si applicano a ciascuna Parte contraente:

a) nel caso di componenti della diversità biologica di zone entro i limiti della giurisdizione nazionale di detta Parte;

b) nel caso di procedimenti ed attività realizzate sotto la sua giurisdizione o sotto il suo controllo, sia all'interno della zona dipendente dalla sua giurisdizione nazionale, sia fuori dai limiti della sua giurisdizione nazionale, a prescindere dal luogo dove gli effetti di tali attività e procedimenti si manifestano.

Articolo 5

Cooperazione

Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come opportuno, coopererà con le altre Parti contraenti, direttamente o se del caso tramite le Organizzazioni internazionali competenti nei settori che non dipendono dalla sua giurisdizione nazionale ed in altri settori di interesse reciproco, in vista della conservazione e dell'uso durevole della diversità biologica.

Articolo 6

Misure generali per la conservazione e l'uso durevole

Ciascuna Parte contraente in conformità con le sue particolari condizioni e capacità:

a) svilupperà strategie, piani o programmi nazionali per la conservazione e l'uso durevole della diversità biologica o adatterà a tal fine le sue strategie, piani o programmi esistenti che terranno conto inter alia dei provvedimenti stabiliti nella presente Convenzione che la riguardano;

b) integrerà nella misura del possibile e come appropriato, la conservazione e l'uso durevole della diversità biologica nei suoi piani settoriali o intersettoriali pertinenti.

Articolo 7

Individuazione e monitoraggio

Ciascuna Parte contraente nella misura del possibile e come appropriato, in particolare ai fini degli articoli 8 e 10:

a) individuerà i componenti della diversità biologica che hanno rilevanza ai fini della conservazione e dell'uso durevole di quest'ultima, in considerazione della lista indicativa di categorie di cui all'Annesso I;

b) farà opera di monitoraggio, per mezzo di sistemi di prelievo di campioni e di altre tecniche, sui componenti della diversità biologica individuati in conformità con il sotto-paragrafo a) di cui sopra, tenendo conto in particolare modo di quei componenti che richiedono urgenti misure di conservazione, nonché di quelli che offrono il massimo di possibilità in materia di uso durevole;

c) individuerà procedimenti e categorie di attività che hanno avuto, o sono suscettibili di avere un rilevante impatto negativo sulla conservazione e l'uso durevole della diversità biologica, e farà opera di monitoraggio sui suoi effetti per mezzo di prelievi di campioni e di altre tecniche;

d) conserverà ed organizzerà, mediante un sistema di elaborazione dati, le informazioni derivanti dalle attività di identificazione e di monitoraggio secondo i sotto-paragrafi a), b), e c) di cui sopra.

Articolo 8

Conservazione in situ

Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come appropriato:

a) istituisce un sistema di zone protette o di zone dove misure speciali devono essere adottate per conservare la diversità biologica;

b) sviluppa, ove necessario, le direttive per la selezione, la creazione e la gestione di zone protette o di zone in cui sia necessario adottare provvedimenti speciali per conservare la diversità biologica;

c) regola o gestisce le risorse biologiche che sono rilevanti per la conservazione della diversità biologica sia all'interno che all'esterno delle zone protette, in vista di assicurare la loro conservazione ed il loro uso durevole;

d) promuove la protezione degli ecosistemi, degli habitat naturali e del mantenimento delle popolazioni vitali di specie negli ambienti naturali;

e) promuove uno sviluppo durevole ed ecologicamente razionale nelle zone adiacenti alle zone protette per rafforzare la protezione di queste ultime;

f) riabilita e risana gli ecosistemi degradati e promuove la ricostituzione delle specie minacciate, per mezzo inter alia, dello sviluppo e della realizzazione di piani o di altre strategie di gestione;

g) istituisce o mantiene i mezzi necessari per regolamentare, gestire o controllare i rischi associati all'uso ed al rilascio di organismi viventi e modificati

risultanti dalla biotecnologia, che rischiano di produrre impatti ambientali negativi suscettibili di influire sulla conservazione e l'uso durevole della diversità biologica, anche in considerazione dei rischi per la salute dell'uomo;

h) vieta l'introduzione di specie esotiche che minacciano gli ecosistemi, gli habitat o le specie, le controlla o le sradica ⁽⁴⁾;

i) fa ogni sforzo affinché si instaurino le condizioni necessarie per la compatibilità tra gli usi attuali e la conservazione della diversità biologica e l'uso sostenibile dei suoi componenti;

j) sotto riserva della sua legislazione nazionale, rispetterà, preserverà e manterrà le conoscenze, le innovazioni e le prassi delle comunità indigene e locali che incarnano stili di vita tradizionali rilevanti per la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica e favorirà la loro più ampia applicazione con l'approvazione ed il coinvolgimento dei detentori di tali conoscenze, innovazioni e prassi, incoraggiando un'equa ripartizione dei benefici derivanti dalla utilizzazione di tali conoscenze, innovazioni e prassi;

k) sviluppa o mantiene in vigore la necessaria legislazione e/o altre disposizioni regolamentari per la protezione di specie e popolazioni minacciate;

l) qualora sia stato determinato secondo l'articolo 7, un effetto negativo rilevante per la diversità biologica, regola o gestisce i rilevanti procedimenti e categorie di attività;

m) coopererà nel fornire un sostegno finanziario o di altro genere per la conservazione in situ descritta nei sotto-paragrafi a) e l) precedenti, in particolare per i paesi in via di sviluppo.

(4) Vedi, anche, il [D.M. 19 gennaio 2015](#).

Articolo 9

Conservazione ex situ

Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come opportuno, ed innanzitutto ai fini di integrare i provvedimenti per la conservazione in situ:

a) adotta provvedimenti per la conservazione ex situ dei componenti della diversità biologica, di preferenza nel paese di origine di tali componenti;

b) installa e mantiene strutture per la conservazione *ex situ* e la ricerca su piante, animali e microorganismi, di preferenza nel paese di origine delle risorse genetiche;

c) adotta misure per assicurare la ricostituzione ed il risanamento delle specie minacciate ed il reinsediamento di queste specie nei loro habitat naturali in condizioni appropriate;

d) regola e gestisce la raccolta delle risorse biologiche negli habitat naturali ai fini della conservazione *ex situ* in maniera da evitare che siano minacciati gli eco-sistemi e le popolazioni di specie *in situ*, in particolare se provvedimenti speciali *ex situ* sono necessari in base al sottoparagrafo *c)* precedente;

e) coopera nel fornire un sostegno finanziario e di altro genere per la conservazione *ex situ* di cui ai sotto-paragrafi *a)* a *d)* precedenti e per l'instaurazione ed il mantenimento di mezzi di conservazione *ex situ* nei paesi in via di sviluppo.

Articolo 10

Uso durevole dei componenti della diversità biologica

Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come appropriato:

a) terrà conto della conservazione e dell'uso durevole delle risorse biologiche nei processi decisionali nazionali;

b) adotterà provvedimenti concernenti l'uso delle risorse biologiche per evitare o minimizzare gli impatti negativi sulla diversità biologica;

c) proteggerà ed incoraggerà l'uso abituale delle risorse biologiche in conformità con le prassi culturali tradizionali compatibili con i criteri prescritti per la conservazione o il loro uso durevole;

d) aiuterà le popolazioni locali a progettare ed applicare misure correttive in zone degradate dove la diversità biologica è stata depauperata;

e) incoraggerà la cooperazione tra le sue autorità governative ed il settore privato per elaborare metodi favorevoli ad un uso durevole delle risorse biologiche.

Articolo 11*Incentivi*

Ciascuna Parte contraente nella misura del possibile e come appropriato, adotterà misure razionali dal punto di vista economico e sociale che agiscano come incentivi per la conservazione e l'uso durevole dei componenti della diversità biologica.

Articolo 12*Ricerca e formazione*

Le Parti contraenti, in considerazione delle particolari esigenze dei paesi in via di sviluppo:

a) istituiranno e manterranno programmi di istruzione e di formazione scientifica e tecnica per individuare e conservare la diversità biologica ed i suoi componenti e garantirne l'uso durevole, e appoggeranno tale educazione e formazione in corresponsione con le esigenze specifiche dei paesi in via di sviluppo;

b) promuoveranno ed incoraggeranno la ricerca che contribuisce alla conservazione ed all'uso durevole della diversità biologica, in particolare nei paesi in via di sviluppo, in conformità inter alia alle decisioni della Conferenza delle Parti adottate a seguito di raccomandazioni dell'organo sussidiario di consulenza scientifica, tecnica e tecnologica;

c) attenendosi alle disposizioni degli articoli 16, 18 e 20, promuoverà lo sfruttamento dei progressi della ricerca scientifica sulla diversità biologica, in vista di elaborare metodi per la conservazione e l'uso durevole delle risorse biologiche, e coopererà a tal fine.

Articolo 13*Istruzione e divulgazione al pubblico*

Le Parti contraenti:

a) promuoveranno ed incoraggeranno la percezione di quanto siano importanti la conservazione della diversità biologica e le misure necessarie a tal fine, mediante divulgazione attraverso i mass media e l'inclusione di queste materie nei programmi di istruzione;

b) coopereranno, come appropriato, con altri Stati ed organizzazioni internazionali per elaborare programmi educativi e di divulgazione al pubblico, riguardo alla conservazione ed all'uso durevole della diversità biologica.

Articolo 14

Valutazione dell'impatto e minimizzazione degli impatti nocivi

1. Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come opportuno:

a) adotterà procedure appropriate ai fini dell'ottenimento di valutazioni degli impatti sull'ambiente dei progetti da essa proposti e che sono suscettibili di avere effetti negativi rilevanti sulla diversità biologica, al fine di evitare o minimizzare questi effetti e, se del caso, consentirà una partecipazione pubblica a queste procedure;

b) adotterà le necessarie misure affinché si tenga debitamente conto delle ripercussioni ambientali dei suoi programmi e politiche suscettibili di nuocere in maniera rilevante alla diversità biologica;

c) incoraggia, su base di reciprocità, la notifica, lo scambio di informazioni e le consultazioni su attività sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, suscettibili di pregiudicare in maniera significativa la diversità biologica di altri Stati o di zone situate fuori dai limiti della sua giurisdizione nazionale incentivando la conclusione di accordi bilaterali, regionali o multilaterali, come appropriato;

d) In caso di pericolo o di danno grave o imminente che abbia origine sotto la sua giurisdizione e che minacci la diversità biologica in una zona sotto la giurisdizione di altri Stati o in zone situate fuori dai limiti della giurisdizione nazionale, notifica immediatamente gli Stati suscettibili di essere colpiti da tale pericolo o danno ed adotterà le misure necessarie a prevenire questo danno o pericolo o a minimizzarne per quanto possibile gli effetti;

e) agevola la conclusione di accordi a livello nazionale in vista di adottare provvedimenti di emergenza in caso di attività o eventi, aventi cause naturali o di altro genere che presentino un pericolo grave o imminente per la diversità biologica, e promuove la cooperazione internazionale al fine di sostenere tali

sforzi a livello nazionale, e, se del caso e se così convenuto con gli Stati o le organizzazioni regionali di integrazione economica, al fine di predisporre piani di emergenza congiunti.

2. La Conferenza delle Parti esaminerà, sulla base degli studi da effettuarsi, il problema della responsabilità e del risarcimento, compreso il ripristino e l'indennizzo per i danni causati alla diversità biologica, salvo se tale responsabilità sia di natura strettamente nazionale.

Articolo 15

Accesso alle risorse genetiche

1. In considerazione dei diritti sovrani degli Stati sulle loro risorse naturali, spetta ai Governi di determinare l'accesso alle risorse genetiche. Tale facoltà è disciplinata dalla legislazione nazionale.

2. Ciascuna Parte contraente farà ogni sforzo per creare le condizioni favorevoli per l'accesso alle risorse genetiche da parte delle altre Parti contraenti, per usi razionali da un punto di vista ecologico, e per non imporre limitazioni contrarie agli obiettivi della presente Convenzione.

3. Ai fini della presente Convenzione, le risorse genetiche fornite da una Parte contraente di cui nel presente articolo e negli articoli 16 e 19 di seguito, sono esclusivamente quelle fornite dalle Parti contraenti che sono paesi di origine di tali risorse o dalle Parti che hanno acquisito tali risorse in conformità con la presente Convenzione.

4. L'accesso, quando autorizzato, sarà praticato secondo termini reciprocamente convenuti e sarà soggetto alle disposizioni del presente articolo.

5. L'accesso alle risorse genetiche sarà soggetto al consenso preventivo, concesso in cognizione di causa della Parte contraente che fornisce tali risorse, salvo se diversamente determinato da detta Parte.

6. Ciascuna Parte contraente farà ogni sforzo per sviluppare e svolgere una ricerca scientifica basata sulle risorse genetiche fornite dalle altre Parti contraenti con la piena partecipazione di dette Parti e se possibile, sul loro territorio.

7. Ciascuna Parte contraente adotterà misure legislative, amministrative o di politica generale, come appropriato ed in conformità con gli articoli 16 e 19 e se del caso, mediante il meccanismo di finanziamento stabilito dagli articoli 20 e 21 in vista di ripartire in maniera giusta ed equa i risultati della ricerca e dello

sviluppo, nonché i benefici derivanti dalla utilizzazione commerciale e di altra natura delle risorse genetiche con la Parte contraente che fornisce tali risorse. Tale ripartizione sarà effettuata secondo condizioni stabilite di comune accordo.

Articolo 16

Accesso alla tecnologia e trasferimento di tecnologia

1. Ciascuna Parte contraente, riconoscendo che la tecnologia include la biotecnologia e che sia l'accesso alla tecnologia che il trasferimento di tecnologia tra le Parti contraenti sono elementi essenziali per il conseguimento degli obiettivi della presente Convenzione, si impegna, sotto riserva delle disposizioni del presente articolo, a fornire e/o agevolare ad altre Parti contraenti l'accesso alle tecnologie necessarie per la conservazione e l'uso durevole della diversità biologica, utilizzando le risorse genetiche senza causare danni significativi all'ambiente, ed a agevolare il trasferimento di tali tecnologie.

2. L'accesso ed il trasferimento di tecnologia di cui al paragrafo 1 precedente, sarà fornito e/o agevolato per i paesi in via di sviluppo alle condizioni più eque e favorevoli, anche a condizioni agevolate e preferenziali se così stabilito di comune accordo, e, se del caso, in conformità con il meccanismo finanziario previsto dagli articoli 20 e 21. In caso di tecnologia soggetta a brevetti e di altri diritti per la proprietà intellettuale, tale accesso e trasferimento saranno forniti a condizioni che tengano conto dei diritti di proprietà intellettuale e siano compatibili con la loro protezione adeguata ed effettiva. L'attuazione del presente paragrafo sarà compatibile con i paragrafi 3, 4 e 5 di seguito.

3. Ciascuna Parte contraente adotterà provvedimenti legislativi, amministrativi o di politica, come appropriato, affinché le Parti contraenti, in particolare i paesi in via di sviluppo che forniscono risorse genetiche, possano avere accesso alle tecnologie utilizzando queste risorse ed i trasferimenti di tecnologia secondo modalità stabilite di comune accordo, compresa la tecnologia protetta da brevetti e da altri diritti di proprietà intellettuale, se necessario, in base alle disposizioni degli articoli 20 e 21, ed in conformità con il diritto internazionale, e compatibilmente con i paragrafi 4 e 5 in appresso.

4. Ciascuna Parte contraente adotterà provvedimenti di natura legislativa amministrativa o di politica generale, come appropriato, affinché il settore privato agevoli l'accesso alla tecnologia di cui al paragrafo 1 precedente, la sua elaborazione congiunta ed il suo trasferimento a vantaggio sia degli enti governativi che del settore privato dei paesi in via di sviluppo, ed al riguardo si atterrà agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 di cui sopra.

5. Le Parti contraenti riconoscendo che i brevetti ed altri diritti di proprietà intellettuale possono avere un'influenza sulla attuazione della presente Convenzione, coopereranno al riguardo con riserva della legislazione nazionale e del diritto internazionale, al fine di assicurare che tali diritti siano favorevoli e non contrari ai suoi obiettivi.

Articolo 17

Scambio di informazioni

1. Le Parti contraenti agevoleranno lo scambio di informazioni, provenienti da ogni fonte accessibile al pubblico, relativa alla conservazione ed all'uso durevole della diversità biologica, tenendo conto delle particolari esigenze dei paesi in via di sviluppo.

2. Tale scambio di informazioni includerà uno scambio di informazioni sui risultati della ricerca tecnica, scientifica e socio-economica, nonché sui programmi di formazione e di studi, sulle cognizioni specializzate, e le cognizioni indigene e tradizionali, sia in quanto tali o in combinazione con le tecnologie di cui all'articolo 16, par. 1. Questo scambio includerà anche, qualora fattibile, il rimpatrio delle informazioni.

Articolo 18

Cooperazione tecnica e scientifica

1. Le Parti contraenti promuoveranno la cooperazione tecnica e scientifica internazionale nel campo della conservazione e dell'uso durevole della diversità biologica, se necessario, tramite gli enti internazionali e nazionali competenti.

2. Ciascuna Parte contraente promuoverà una cooperazione tecnica e scientifica con le altre Parti contraenti, in particolare nei paesi in via di sviluppo, per attuare la presente Convenzione, attraverso inter alia, lo sviluppo e l'attuazione delle politiche nazionali. Nel promuovere tale cooperazione, dovrà essere conferita una particolare attenzione allo sviluppo ed al rafforzamento delle capacità nazionali mediante la valorizzazione delle risorse umane ed il rafforzamento delle istituzioni.

3. La Conferenza delle Parti, nella sua prima riunione, determinerà come stabilire un centro di scambi per promuovere ed agevolare la cooperazione tecnica e scientifica.

4. Le Parti contraenti, in conformità con la legislazione e le politiche nazionali, incentiveranno e svilupperanno metodi di cooperazione per lo sviluppo e l'uso delle tecnologie, comprese le tecnologie indigene e tradizionali, secondo gli scopi della presente Convenzione. A tal fine, le Parti contraenti promuoveranno la cooperazione per la formazione di personale e lo scambio di esperti.

5. Le Parti contraenti, sotto riserva di un accordo reciproco, promuoveranno l'istituzione di programmi di ricerca comune e di joint ventures per lo sviluppo di tecnologie rilevanti ai fini della presente Convenzione.

Articolo 19

Gestione della Bio-tecnologia e distribuzione dei suoi benefici

1. Ciascuna Parte contraente adotterà misure legislative, amministrative o di politica, come appropriato, al fine di provvedere alla effettiva partecipazione ad attività di ricerca bio-tecnologica di quelle Parti contraenti, in particolare i paesi in via di sviluppo, che forniscono risorse genetiche per tale ricerca, se possibile in dette Parti contraenti.

2. Ciascuna Parte contraente adotta ogni provvedimento possibile al fine di promuovere e favorire l'accesso prioritario delle Parti contraenti su una base equa e giusta, in particolare i paesi in via di sviluppo, ai risultati ed ai vantaggi derivanti dalle biotecnologie basate sulle risorse genetiche fornite da tali Parti contraenti. Alle Parti contraenti sarà consentito l'accesso a condizioni stabilite di comune accordo.

3. Le Parti esamineranno l'opportunità di adottare misure e di stabilirne le modalità, se del caso sotto forma di un protocollo che comprenda in particolare un accordo preliminare dato in cognizione di causa e che stabilisca le appropriate procedure per quanto riguarda il trasferimento, la manipolazione e l'utilizzazione in condizioni di sicurezza di ogni organismo vivente modificato originato dalla biotecnologia che rischierebbe di avere effetti sfavorevoli sulla conservazione e l'uso durevole della diversità biologica.

4. Ciascuna Parte contraente comunica direttamente o esige che sia comunicata da ogni persona fisica o giuridica sotto la sua giurisdizione che fornisce gli organismi di cui al paragrafo 3 precedente, ogni informazione disponibile sull'uso ed i regolamenti di sicurezza previsti da detta Parte contraente per la manipolazione di questi organismi, nonché ogni informazione disponibile sul

potenziale effetto negativo degli organismi specifici in questione, alla Parte contraente nella quale tali organismi devono essere introdotti.

Articolo 20

Risorse finanziarie

1. Ciascuna Parte contraente s'impegna a fornire, in base alle sue disponibilità, appoggio e vantaggi finanziari alle attività nazionali volte a conseguire gli obiettivi della presente Convenzione, in conformità con i suoi piani, le sue priorità ed i suoi programmi nazionali.

2. Le Parti che sono paesi sviluppati forniscono risorse finanziarie nuove ed addizionali in vista di consentire alle Parti dei paesi in via di sviluppo di far fronte al totale dei costi incrementativi convenuti, che debbono sostenere per l'attuazione delle misure mediante le quali adempiono agli obblighi della presente Convenzione, e beneficiano delle sue disposizioni, tali costi incrementativi essendo convenuti tra una Parte che è un paese in via di sviluppo e la struttura istituzionale di cui all'articolo 21, in base alle politiche, alle strategie, alle priorità programmatiche ed alle condizioni di attribuzioni, e ad una lista indicativa di tali costi incrementativi stabilite dalla Conferenza delle Parti. Le altre Parti, compresi i paesi che attraversano una fase di transizione verso l'economia di mercato, potranno volontariamente assumere gli obblighi delle Parti che sono Paesi progrediti. Ai fini del presente articolo, la Conferenza delle Parti stabilisce nella sua prima riunione, la lista delle Parti che sono paesi progrediti e delle altre Parti che si assumono volontariamente gli obblighi delle Parti dei paesi progrediti. La Conferenza delle Parti passa periodicamente in rassegna questa lista e se necessario la modifica. Saranno inoltre incoraggiati contributi a titolo volontario dagli altri paesi e da altre fonti. Ai fini della pratica attuazione di tali impegni, si terrà conto della necessità di fare in modo che il flusso dei fondi sia adeguato, prevedibile e puntuale, nonché dell'importanza di una ripartizione degli oneri tra le Parti contraenti incluse nella lista di cui sopra.

3. Le Parti che sono paesi progrediti possono anche fornire, a favore delle Parti che sono paesi in via di sviluppo, risorse finanziarie connesse all'applicazione della presente Convenzione mediante canali bilaterali, regionali e multilaterali.

4. L'adempimento da parte dei Paesi in via di sviluppo degli obblighi che incombono loro in virtù della Convenzione dipenderà dalla effettiva attuazione da parte dei Paesi progrediti dei loro impegni in base alla presente Convenzione per quanto riguarda le risorse finanziarie ed il trasferimento di tecnologia, laddove questi ultimi terranno pienamente conto del fatto che lo sviluppo economico e sociale e lo sradicamento della povertà sono le prime priorità fondamentali dei Paesi in via di sviluppo.

5. Nell'adottare misure in materia di finanziamenti e di trasferimenti di tecnologia, le Parti dovranno tenere pienamente conto delle esigenze specifiche e della situazione particolare dei paesi meno avanzati.

6. Le Parti contraenti terranno anche conto delle particolari condizioni derivanti dalla distribuzione e dalla localizzazione della diversità biologica sul territorio delle Parti che sono Paesi in via di sviluppo, e della dipendenza di questi ultimi paesi Parti da dette condizioni, in particolare i micro stati insulari.

7. Esse terranno altresì conto della particolare situazione dei paesi in via di sviluppo, compresi i più vulnerabili dal punto di vista ambientale, come quelli con zone aride e semi aride, zone costiere e di montagna.

Articolo 21

Meccanismo di finanziamento

1. Si provvederà ad un meccanismo di finanziamento per l'erogazione, ai fini della presente Convenzione, di risorse finanziarie alle Parti che sono paesi in via di sviluppo, sotto forma di doni o a condizioni di favore, i cui elementi essenziali sono esposti nel presente articolo. Il meccanismo funzionerà sotto l'autorità e la direzione della Conferenza delle Parti, alla quale dovrà rendere conto, per i fini della presente Convenzione. Il funzionamento di tale meccanismo avverrà mediante la struttura istituzionale che sarà stabilita dalla Conferenza delle Parti nella sua prima riunione. Ai fini della presente Convenzione, la Conferenza delle Parti determina la sua politica generale, la sua strategia, le priorità programmatiche ed i criteri per l'attribuzione e l'utilizzazione di queste risorse. Gli apporti dovranno essere tali da consentire versamenti prevedibili adeguati e puntuali come previsto all'articolo 20, in relazione con l'ammontare delle risorse necessarie che sarà stabilito periodicamente dalla Conferenza delle Parti e con l'ammontare della ripartizione degli oneri tra le Parti contribuenti figuranti nella lista di cui all'articolo 20, par. 2. Le Parti che sono paesi sviluppati nonché gli altri paesi e le altre fonti possono anche versare contributi volontari. Il meccanismo opererà secondo un sistema amministrativo democratico e trasparente.

2. In conformità con gli obiettivi della presente Convenzione, la Conferenza delle Parti nella sua prima riunione determina la politica generale, la strategia e le priorità programmatiche, nonché criteri e linee direttive dettagliate per definire i criteri per l'accesso delle risorse finanziarie e la loro utilizzazione, compreso il controllo ed una regolare valutazione di tale utilizzazione. La Conferenza delle Parti stabilirà le disposizioni necessarie che daranno effetto al paragrafo 1 precedente, previa consultazione con la struttura istituzionale, incaricata del funzionamento del meccanismo finanziario.

3. La Conferenza delle Parti esamina l'efficacia del meccanismo istituito in base al presente articolo, compresi i criteri e le direttive di cui al paragrafo 2 precedente, non prima di due anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione e successivamente su base regolare. In base a tale revisione, essa adotta provvedimenti appropriati per migliorare l'efficacia del meccanismo se necessario.

4. La Parti contraenti prendono in considerazione il rafforzamento delle istituzioni finanziarie esistenti affinché esse possano fornire risorse finanziarie destinate alla conservazione e l'uso durevole della diversità biologica.

Articolo 22

Rapporti con altre Convenzioni internazionali

1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i diritti e gli obblighi di una Parte contraente derivanti da un accordo internazionale esistente, salvo se l'esercizio di tali diritti o il rispetto di tali obblighi potrebbe causare gravi danni alla diversità biologica o costituire per essa una minaccia.

2. Le Parti contraenti attueranno la presente Convenzione per quanto riguarda l'ambiente marino, in conformità con i diritti e gli obblighi degli Stati in base al diritto del mare.

Articolo 23

Conferenza delle Parti

1. È istituita una Conferenza delle Parti. La prima riunione della Conferenza delle Parti è convocata dal Direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, non oltre un anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente, riunioni ordinarie della Conferenza delle Parti avranno luogo ad intervalli regolari che saranno determinati dalla Conferenza nella sua prima riunione.

2. Riunioni straordinarie della Conferenza delle Parti avranno luogo in ogni altro momento qualora la Conferenza delle Parti lo ritenga necessario, oppure dietro richiesta scritta di una Parte, a condizione che, entro sei mesi da quando tale

richiesta è stata comunicata a dette Parti dal Segretariato, essa sia appoggiata da almeno un terzo delle Parti.

3. La Conferenza delle Parti stabilisce ed adotta mediante consenso il suo regolamento interno, nonché quello di ogni organo sussidiario che potrà istituire, come pure il regolamento finanziario che regola il finanziamento del Segretariato. In ciascuna riunione ordinaria, essa adotta il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario corrente fino alla successiva riunione ordinaria.

4. La Conferenza delle Parti tiene sotto controllo l'attuazione della presente Convenzione, ed a tal fine:

a) stabilisce la forma e la frequenza della comunicazione delle informazioni che dovranno essere sottoposte in conformità con l'articolo 26 ed esamina queste informazioni nonché i rapporti presentati da ogni organo sussidiario;

b) esamina i pareri tecnici, tecnologici e scientifici sulla diversità biologica forniti in conformità con l'articolo 25;

c) esamina ed adotta, se del caso, protocolli in conformità con l'articolo 28;

d) esamina ed adotta, se del caso, emendamenti alla presente Convenzione ed ai suoi annessi in conformità con gli articoli 29 e 30;

e) esamina gli emendamenti ad ogni Protocollo, nonché ad ogni annesso a detto Protocollo e, se così deciso, raccomanda la loro adozione alle Parti al protocollo in questione;

f) esamina ed adotta, se necessario, ed in conformità con l'articolo 30, gli annessi addizionali alla presente Convenzione;

g) istituisce gli organi sussidiari ritenuti necessari ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, in particolare per fornire pareri scientifici e tecnici;

h) contatta, tramite il Segretariato, gli organi esecutivi delle Convenzioni che trattano questioni previste dalla presente Convenzione in vista di stabilire con essi forme appropriate di cooperazione;

i) esamina ed adotta ogni altra misura necessaria per il conseguimento degli obiettivi della presente Convenzione alla luce dell'esperienza ricavata in questa operazione.

5. Le Nazioni Unite, le sue Istituzioni specializzate e l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nonché ogni Stato che non è Parte alla presente Convenzione, possono essere rappresentate come osservatori alle riunioni della Conferenza delle Parti. Ogni altro organo o agenzia, sia governativo che non governativo, competente in settori relativi alla conservazione ed all'uso durevole della diversità biologica, che ha informato il Segretariato del suo desiderio di essere rappresentato come osservatore ad una riunione della Conferenza delle Parti,

potrà essere ammesso a meno che almeno un terzo delle Parti presenti non vi faccia obiezione. L'ammissione e la partecipazione degli osservatori sarà soggetta al regolamento interno adottato dalla Conferenza delle Parti.

Articolo 24

Segretariato

1. Viene istituito un Segretariato. Le sue funzioni saranno di:

- a) organizzare le riunioni della Conferenza delle Parti di cui all'articolo 23;
- b) svolgere le funzioni ad esso assegnate da ogni Protocollo;
- c) predisporre rapporti sulla esecuzione delle sue funzioni in base alla presente Convenzione e presentarli alla Conferenza delle Parti;
- d) effettuare il coordinamento con altri organi internazionali pertinenti, ed in particolare stipulare gli accordi amministrativi e contrattuali eventualmente necessari per un effettivo svolgimento delle sue funzioni;
- e) esercitare ogni altra funzione che potrà essere determinata dalla Conferenza delle Parti.

2. Nella sua prima riunione ordinaria, la Conferenza delle Parti designerà il Segretariato tra quelle Organizzazioni internazionali esistenti competenti che hanno manifestato il loro desiderio di svolgere funzioni di segretariato in base alla presente Convenzione.

Articolo 25

Organo sussidiario di consulenza scientifica, tecnica e tecnologica

1. Un organo sussidiario per la prestazione di consulenza scientifica, tecnica e tecnologica è qui di seguito stabilito per fornire alla Conferenza delle Parti e, se necessario, ai suoi altri organi sussidiari una consulenza tempestiva connessa all'attuazione della presente Convenzione. Questo organo sarà aperto alla partecipazione di tutte le Parti e sarà multidisciplinare. Esso includerà i rappresentanti del Governo competenti nel settore di consulenza pertinente.

Esso farà regolarmente rapporto alla Conferenza delle Parti su tutti gli aspetti del suo lavoro.

2. Sotto la guida ed in conformità con le direttive stabilite dalla Conferenza delle Parti, e dietro sua richiesta, tale organo:

a) fornirà valutazioni scientifiche e tecniche dello status della diversità biologica;

b) predisporrà valutazioni scientifiche e tecniche degli effetti dei tipi di misure adottati in conformità con le disposizioni della presente Convenzione;

c) individuerà tecnologie innovative, efficaci e conformi allo stato dell'arte, e know how relativo alla conservazione ed all'uso sostenibile della diversità biologica e consiglierà sui mezzi e modi di promuovere lo sviluppo e/o trasferire tali tecnologie;

d) fornirà consulenza ai programmi scientifici ed alla cooperazione internazionale per la ricerca e lo sviluppo connessi alla conservazione ed all'uso sostenibile della diversità biologica;

e) risponderà alle domande scientifiche, tecniche, tecnologiche e metodologiche che potranno essere poste a tale organo dalla Conferenza delle Parti e dai suoi organi sussidiari.

3. Le funzioni, il regolamento interno, l'organizzazione ed il funzionamento di questo organo potranno essere ulteriormente sviluppati dalla Conferenza delle Parti.

Articolo 26

Rapporti

Ciascuna Parte contraente, ad intervalli che saranno determinati dalla Conferenza delle Parti, presenterà alla Conferenza delle Parti rapporti sui provvedimenti che ha adottato in vista dell'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione e sulla loro efficacia nel perseguire gli obiettivi della presente Convenzione.

Articolo 27

Soluzione delle controversie

1. Nel caso di una controversia tra le Parti contraenti relativa alla interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, le Parti interessate cercheranno una soluzione mediante negoziazione.
 2. Se le Parti interessate non possono raggiungere un accordo mediante negoziazione, esse possono di comune accordo richiedere i buoni uffici, o la mediazione di una terza Parte.
 3. Nel ratificare, accettare o approvare o aderire alla presente Convenzione, o in qualsiasi momento successivo, uno Stato o una organizzazione di integrazione economica regionale possono dichiarare per iscritto al Depositario che per una controversia non risolta in conformità con il paragrafo 1 o il paragrafo 2 di cui sopra, esse accettano uno o entrambi i seguenti mezzi di soluzione delle controversie a titolo obbligatorio:
 - a) arbitrato in conformità con la procedura stabilita alla Parte 1 dell'Annesso II;
 - b) presentazione della controversia alla Corte internazionale di Giustizia.
 4. Se le Parti alla controversia non hanno, in conformità con il paragrafo 3 di cui sopra, accettato la stessa procedura o ogni altra, la controversia sarà sottoposta a conciliazione in conformità con la Parte 2 dell'Annesso II a meno che le Parti non decidano diversamente.
 5. Le disposizioni del presente articolo si applicheranno a qualsiasi Protocollo salvo se diversamente previsto nel protocollo stesso.
-

Articolo 28

Adozione di Protocolli

1. Le Parti contraenti coopereranno alla formulazione ed all'adozione dei Protocolli alla presente Convenzione.
 2. I Protocolli saranno adottati da una riunione della Conferenza delle Parti.
 3. I testi di qualsiasi protocollo proposto saranno comunicati alle Parti contraenti dal Segretariato almeno sei mesi prima di tale riunione.
-

Articolo 29

Emendamento della Convenzione o Protocolli

1. Gli emendamenti alla presente Convenzione possono essere proposti da ogni Parte Contraente. Gli emendamenti a qualsiasi Protocollo possono essere proposti da ogni Parte a tale Protocollo.

2. Gli emendamenti alla presente Convenzione saranno adottati ad una riunione della Conferenza delle Parti. Gli emendamenti a qualsiasi Protocollo saranno adottati ad una riunione delle Parti al Protocollo in questione. Il testo di ogni proposta di emendamento alla presente Convenzione o a qualsiasi Protocollo, tranne se diversamente previsto in tale Protocollo, sarà comunicato alle Parti allo strumento in questione dal Segretariato almeno sei mesi prima della riunione durante la quale sarà proposto per adozione. Il Segretariato comunicherà le proposte di emendamento ai firmatari alla presente Convenzione per informazione.

3. Le Parti faranno ogni sforzo per raggiungere un accordo mediante consenso su qualsiasi proposta di emendamento alla presente Convenzione o su ogni Protocollo. Qualora siano stati esperiti tutti i mezzi per ottenere un consenso e nessun accordo sia stato raggiunto, l'emendamento sarà in ultima analisi adottato da un voto a maggioranza di due terzi delle Parti allo strumento in questione presenti e votanti alla riunione, e sarà sottoposto dal Depositario a tutte le Parti per ratifica, accettazione o approvazione.

4. La ratifica, l'accettazione o l'approvazione degli emendamenti sarà notificata per iscritto al Depositario.

Gli emendamenti adottati in conformità con il paragrafo 3 di cui sopra, entreranno in vigore tra le Parti che li hanno accettati il novantesimo giorno dopo il deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione di almeno due terzi delle Parti contraenti alla Convenzione o delle Parti al Protocollo in oggetto, salvo se diversamente previsto in tale Protocollo. Successivamente gli emendamenti entreranno in vigore per ogni altra Parte il novantesimo giorno dopo che quella Parte avrà depositato il suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione degli emendamenti.

5. Ai fini del presente articolo l'espressione «Parti presenti e votanti» significa le Parti presenti e che esprimono un voto affermativo o negativo.

Articolo 30

Adozione ed emendamenti di annessi

1. Gli annessi alla presente Convenzione o a un Protocollo saranno parte integrante della Convenzione o di qualsiasi Protocollo, a seconda dei casi, salvo se diversamente previsto. Un riferimento alla presente Convenzione o ai suoi Protocolli costituisce al contempo un riferimento ad ogni relativo annesso. Tali annessi saranno riservati a questioni procedurali, scientifiche, tecniche e di natura amministrativa.

2. Salvo se diversamente previsto in qualsiasi Protocollo per quanto riguarda i suoi annessi, alla proposta, adozione ed entrata in vigore di annessi addizionali alla presente Convenzione o agli annessi ad ogni Protocollo, sarà applicata la seguente procedura:

a) saranno proposti ed adottati annessi alla presente Convenzione o ad ogni Protocollo secondo la procedura stabilita all'articolo 29;

b) ogni Parte che non è in grado di approvare un annesso addizionale alla presente Convenzione od un annesso ad ogni Protocollo cui è parte, notificherà in tal senso il Depositario per iscritto, entro un anno dalla data della comunicazione di adozione da parte del Depositario. Il Depositario senza indugio notificherà tutte le Parti di qualsiasi notifica in tale senso ricevuta. Una Parte può in ogni tempo ritirare una precedente dichiarazione di obiezione, in tal caso gli annessi entreranno in vigore per quella Parte con riserva del capoverso c) di seguito;

c) allo scadere di un anno dalla data di comunicazione dell'adozione da parte del Depositario, l'annesso entrerà in vigore per tutte le Parti alla presente Convenzione o a qualsiasi Protocollo interessato che non hanno inviato una notifica in conformità con le disposizioni del capoverso b) sopra.

3. La proposta, l'adozione e l'entrata in vigore degli emendamenti agli annessi alla presente Convenzione o a un Protocollo, saranno soggette alla stessa procedura di quella per la proposta, l'adozione e l'entrata in vigore degli annessi alla Convenzione o degli annessi a qualsiasi Protocollo.

4. Se un annesso addizionale o un emendamento ad un annesso è connesso ad un emendamento alla presente Convenzione o a un Protocollo, l'annesso addizionale o l'emendamento non entreranno in vigore fino a quando l'emendamento alla Convenzione o al Protocollo interessato non è entrato in vigore.

Articolo 31
Diritto di voto

1. Tranne quando previsto al paragrafo 2 qui di seguito, ciascuna Parte contraente alla presente Convenzione o a qualsiasi Protocollo avrà un voto.
 2. Le Organizzazioni di integrazione economica regionale, per questioni nell'ambito della loro competenza, eserciteranno il loro diritto di voto con un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parti contraenti a questa Convenzione o al Protocollo in questione. Tali organizzazioni non eserciteranno il loro diritto di voto se i loro Stati membri esercitano il loro e vice versa.
-
-

Articolo 32
Rapporti tra la presente Convenzione ed i suoi protocolli

1. Uno Stato o una organizzazione di integrazione economica regionale non può divenire Parte ad un Protocollo a meno che non sia, o diventi contestualmente, Parte contraente alla presente Convenzione.
 2. Le decisioni in base ad un Protocollo saranno adottate solo dalle Parti al Protocollo stesso. Qualsiasi Parte contraente che non ha ratificato, accettato o approvato un Protocollo, può partecipare come osservatore a qualsiasi riunione delle Parti a quel Protocollo.
-
-

Articolo 33
Firma

La presente Convenzione sarà aperta a Rio de Janeiro alla firma di tutti gli Stati e di ogni organizzazione di integrazione economica regionale dal 5 giugno 1992 fino al 14 giugno 1992, e presso la Sede centrale delle Nazioni Unite a New York dal 15 giugno 1992 al 4 giugno 1993.

Articolo 34

Ratifica, Accettazione o Approvazione

1. La presente Convenzione ed ogni Protocollo saranno soggetti a ratifica, accettazione o approvazione degli Stati e delle Organizzazioni di integrazione economica regionale. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Depositario.
 2. Una organizzazione di cui al paragrafo 1 precedente che diventa Parte contraente alla presente Convenzione o ad un Protocollo senza che nessuno degli Stati membri che la compongono ne sia Parte contraente, sarà vincolata da tutti gli obblighi in base alla Convenzione o al Protocollo a seconda dei casi. In caso di organizzazioni, in cui uno o più stati membri sono Parti contraenti alla presente Convenzione o al Protocollo in questione, l'organizzazione ed i suoi Stati membri decideranno in merito alle loro rispettive responsabilità per quanto riguarda l'adempimento dei loro obblighi in base alla Convenzione o al Protocollo, a seconda dei casi. In questi casi, l'Organizzazione e gli Stati membri non avranno diritto ad esercitare contemporaneamente i loro diritti in base alla Convenzione o al Protocollo pertinente.
 3. Nei loro strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, le organizzazioni di cui al paragrafo 1 di cui sopra dichiareranno la portata della loro competenza per quanto riguarda le questioni regolamentate dalla Convenzione o dal Protocollo pertinente. Queste organizzazioni informeranno il Depositario di ogni rilevante modifica della portata della loro competenza.
-

Articolo 35

Adesione

1. La presente Convenzione ed ogni Protocollo saranno aperti all'adesione da parte degli Stati e di ogni organizzazione d'integrazione economica regionale a decorrere dalla data alla quale la Convenzione o il Protocollo interessato sono chiusi per la firma. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il depositario.
2. Nei loro strumenti di adesione, le organizzazioni di cui al paragrafo 1 di cui sopra dichiarano la portata della loro competenza per quanto riguarda le questioni regolamentate dalla Convenzione o dal Protocollo pertinente. Queste organizzazioni informano altresì il depositario di ogni rilevante modifica della portata della loro competenza.

3. Le disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 2, si applicano alle organizzazioni di integrazione economica regionale che aderiscono alla presente Convenzione o ad ogni Protocollo.

Articolo 36 *Entrata in vigore*

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno dopo la data di deposito del trentesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
 2. Ogni Protocollo entrerà in vigore il novantesimo giorno dopo la data di deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione in numero specificato in detto Protocollo.
 3. Per ciascuna Parte contraente che ratifica, accetta o approva questa Convenzione o vi aderisce dopo il deposito del trentesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, essa entrerà in vigore il novantesimo giorno dopo la data di deposito da parte di tale Parte contraente del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
 4. Ogni Protocollo, salvo se diversamente previsto nello stesso, entrerà in vigore per una Parte contraente che ratifica, accetta o approva quel Protocollo o vi aderisce dopo la sua entrata in vigore in conformità con il paragrafo 2 precedente, il novantesimo giorno dopo la data alla quale quella Parte contraente ha depositato il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, oppure alla data alla quale questa Convenzione entra in vigore per quella Parte contraente, a seconda di quale sia la più recente.
 5. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 di cui sopra, ogni strumento depositato da una organizzazione di integrazione economica regionale non sarà considerato come addizionale a quelli depositati dagli Stati membri di questa organizzazione.
-
-

Articolo 37 *Riserve*

Nessuna riserva sarà effettuata alla presente Convenzione.

Articolo 38

Recessi

1. In ogni tempo dopo due anni dalla data alla quale la presente Convenzione è entrata in vigore per una Parte contraente, quella Parte contraente potrà ritirarsi dalla Convenzione notificando per iscritto in tal senso il Depositario.
 2. Ogni recesso di cui sopra diverrà effettivo allo scadere di un anno dopo la data alla quale il Depositario ne sarà stato notificato, oppure ad ogni data successiva eventualmente specificata nella notifica di recesso.
 3. Si riterrà che ogni Parte contraente che recede dalla presente Convenzione si sia altresì ritirata da qualsiasi Protocollo di cui è Parte.
-
-

Articolo 39

Accordi finanziari interinali

A patto che sia stata interamente ristrutturata in conformità con le esigenze dell'articolo 21, la Struttura globale ambientale del Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite, del Programma per l'Ambiente delle Nazioni Unite e della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo sarà la struttura istituzionale menzionata all'articolo 21 a titolo interinale, per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente Convenzione e la prima riunione della Conferenza delle Parti, oppure fino a quando la Conferenza delle Parti non decida quale struttura istituzionale sarà designata in conformità con l'articolo 21.

Articolo 40

Accordi di Segretariato interinali

Il Segretariato che dovrà essere fornito dal Direttore esecutivo del programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente sarà il Segretariato di cui all'articolo 24,

paragrafo 2, su una base interinale per il periodo tra l'entrata in vigore della presente Convenzione e la prima riunione della Conferenza delle Parti.

Articolo 41 *Depositario*

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite assumerà le funzioni di Depositario della presente Convenzione e di qualsiasi suo Protocollo.

Articolo 42 *Testi autentici*

L'originale della presente Convenzione i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola sono parimenti autentici, sarà depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Rio de Janeiro il 5 giugno millenovecentonovantadue.

Annesso I

Individuazione e monitoraggio

1. Gli ecosistemi e gli habitat: contenenti un'elevata diversità, un vasto numero di specie endemiche o minacciate, o zone desertiche; frequentati da specie migratorie; di importanza sociale, economica, culturale o scientifica; o che sono rappresentativi, unici o associati a processi evolutivi di base o ad altri processi biologici;

2. Specie e comunità che sono: minacciate, affini selvatiche di specie addomesticate o coltivate; aventi un valore medicinale, agricolo o di altro carattere economico, o un'importanza sociale, scientifica o culturale; o un'importanza per la ricerca vertente sulla conservazione e l'uso prolungato della diversità biologica, come gli indicatori delle specie;

3. Tipi di genomi e geni di importanza sociale, scientifica o economica.

Annesso II

Parte I - Arbitrato

Articolo 1

La Parte ricorrente notificherà al Segretariato che le Parti deferiscono una controversia ad arbitrato in conformità con l'articolo 27. La notifica dovrà enunciare l'argomento che è oggetto dell'arbitrato ed includerà in particolare gli articoli della Convenzione o del Protocollo, la cui interpretazione o attuazione è messa in causa. Se le Parti non si sono accordate per quanto riguarda l'oggetto della controversia prima della nomina del Presidente del Tribunale, il Tribunale arbitrale determinerà l'oggetto della controversia. Il Segretariato inoltrerà l'informazione in tal modo ricevuta a tutte le Parti contraenti alla presente Convenzione o al Protocollo interessato.

Articolo 2

1. Nelle controversie tra due Parti, il Tribunale arbitrale sarà costituito da tre membri. Ciascuna Parte alla controversia nominerà un arbitro ed i due arbitri in tal modo designati nomineranno di comune accordo il terzo arbitro che sarà Presidente del tribunale. Quest'ultimo non dovrà essere cittadino di una delle Parti alla controversia, né avere la sua usuale residenza nel territorio di una delle Parti, né essere alle dipendenze di una di esse o aver trattato il caso in ogni altra sua qualifica.

2. Nelle controversie tra più di due Parti, le Parti aventi lo stesso interesse nomineranno un arbitro di comune accordo.

3. Ogni carica vacante sarà ricoperta nella maniera prescritta per la nomina iniziale.

Articolo 3

1. Se il Presidente del tribunale arbitrale non è stato designato entro due mesi dalla nomina del secondo arbitro, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, a richiesta di una Parte, designerà il Presidente entro un ulteriore periodo di due mesi.

2. Se una delle Parti alla controversia non nomina un arbitro entro due mesi dalla ricevuta della richiesta, l'altra Parte ne informerà il Segretario Generale che effettuerà la designazione entro un ulteriore periodo di due mesi.

Articolo 4

Il Tribunale arbitrale pronuncerà la sua decisione in base alle disposizioni della presente Convenzione, a tutti i Protocolli pertinenti ed al diritto internazionale.

Articolo 5

A meno che le Parti alla controversia non decidano diversamente, il Tribunale arbitrale determinerà il suo Regolamento interno.

Articolo 6

Il Tribunale arbitrale, dietro richiesta di una delle Parti, raccomanderà misure essenziali di protezione interinali.

Articolo 7

Le Parti alla controversia agevoleranno il lavoro del Tribunale arbitrale utilizzando in particolare ogni mezzo a loro disposizione:

a) gli forniranno tutti i documenti, le informazioni e le agevolazioni pertinenti;

b) faranno in modo che possa, se necessario, convocare testimoni o esperti e ricevere la loro testimonianza.

Articolo 8

Le Parti e gli arbitri hanno l'obbligo di proteggere la riservatezza di qualsiasi informazione che essi ricevono a titolo riservato durante il procedimento del Tribunale arbitrale.

Articolo 9

A meno che il Tribunale arbitrale non determini diversamente a causa di particolari circostanze del caso, i costi del Tribunale saranno sostenuti in parti uguali dalle Parti alla controversia. Il Tribunale manterrà una documentazione di tutte le sue spese, e ne fornirà un estratto conto finale alle Parti.

Articolo 10

Ogni Parte contraente che ha un interesse di natura giuridica nell'oggetto alla controversia che può essere pregiudicato dalla decisione nel caso, può intervenire nel procedimento con il consenso del Tribunale.

Articolo 11

Il Tribunale può giudicare e decidere in merito a controricorsi direttamente collegati con l'oggetto della controversia.

Articolo 12

Le decisioni sia di procedura che di sostanza del Tribunale arbitrale saranno adottate a maggioranza dei suoi membri.

Articolo 13

Se una delle Parti alla controversia non compare dinanzi al Tribunale arbitrale o non assume la propria difesa nel procedimento, l'altra Parte può chiedere al Tribunale di continuare la procedura e di pronunciare il lodo arbitrale. L'assenza di una Parte o la sua mancanza di difesa non costituirà un ostacolo allo svolgimento del procedimento. Prima di pronunciare la decisione definitiva, il Tribunale arbitrale deve accertarsi che il ricorso è fondato sia per quanto riguarda il merito che da un punto di vista giuridico.

Articolo 14

Il Tribunale pronuncerà la sua decisione definitiva entro cinque giorni dalla data alla quale è interamente costituito a meno che non ritenga necessario prorogare il termine per un periodo al massimo di cinque mesi.

Articolo 15

La decisione definitiva del Tribunale arbitrale sarà limitata all'oggetto della controversia ed enuncerà le motivazioni sulle quali si fonda. Esso conterrà i nomi dei membri che hanno partecipato e la data della decisione definitiva. Ogni membro del Tribunale può allegare un'opinione separata o dissidente alla decisione finale.

Articolo 16

Il lodo arbitrale sarà vincolante per le Parti alla controversia. Esso sarà inappellabile a meno che le Parti alla controversia non abbiano convenuto in anticipo di far eventualmente ricorso ad una procedura di appello.

Articolo 17

Ogni controversia che possa eventualmente sorgere tra le Parti alla controversia per quanto riguarda l'interpretazione o le modalità di attuazione della decisione finale potrà essere sottoposta dall'una o dall'altra Parte, o da entrambe, per decisione al Tribunale arbitrale che ha pronunciato detta decisione.

Annesso II

Parte II - Conciliazione

Articolo 1

Una Commissione di conciliazione sarà istituita dietro richiesta di una delle Parti alla controversia. La Commissione, a meno che le Parti non decidano diversamente, sarà costituita da cinque membri, due nominati da ciascuna Parte interessata ed un Presidente selezionato di comune accordo da tali membri.

Articolo 2

Nelle controversie tra più di due Parti, le Parti aventi lo stesso interesse nomineranno i loro membri della Commissione di comune accordo. Se due o più Parti hanno interessi diversi, o se sono in disaccordo sul fatto di avere o meno gli stessi interessi, essi nomineranno i loro membri separatamente.

Articolo 3

Se le Parti non procedono alla nomina entro due mesi dalla data della richiesta di creare una Commissione di conciliazione, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, se richiesto in tal senso dalla Parte che ha presentato la richiesta, procederà ad effettuare queste nomine entro un successivo periodo di due mesi.

Articolo 4

Se il Presidente della Commissione di conciliazione non è stato selezionato entro due mesi dal membro della Commissione designato più di recente, il Segretario

Generale delle Nazioni Unite, se richiesto in tal senso da una Parte, designerà un Presidente entro un successivo periodo di due mesi.

Articolo 5

La Commissione di conciliazione adotterà le sue decisioni con un voto di maggioranza dei suoi membri. Essa determinerà la sua procedura, a meno che le Parti alla controversia non decidano diversamente di comune accordo. Essa formulerà una proposta per la risoluzione della controversia, che le Parti esamineranno in buona fede.

Articolo 6

Ogni disaccordo sul fatto che la Commissione di conciliazione abbia o meno competenza sarà deciso dalla Commissione.



La Strategia Nazionale per la Biodiversità



Sommario

Premessa	4
Il percorso della Strategia	8
L'attuazione della Strategia	9
Durata, monitoraggio e valutazione dell'attuazione della Strategia	10
Indicatori di valutazione	10
Strumenti di finanziamento per l'attuazione della Strategia.....	11
Struttura della Strategia	13
Visione e tematiche cardine.....	13
Obiettivi strategici.....	13
Aree di lavoro	14
Le aree di lavoro	17
1. Specie, habitat e paesaggio	17
2. Aree protette	36
3. Risorse genetiche.....	46
4. Agricoltura	54
5. Foreste	63
6. Acque interne.....	72
7. Ambiente marino	80
8. Infrastrutture e trasporti	96
9. Aree urbane	101
10. Salute	107
11. Energia.....	113
12. Turismo	118
13. Ricerca e innovazione	125
14. Educazione, informazione comunicazione e partecipazione.....	132
15. L'Italia e la biodiversità nel mondo	141
ANNESSE I	146
La diversità biologica e le sue funzioni	146
<i>La funzione ecologica</i>	146
<i>La funzione economica</i>	146
<i>La funzione sociale e culturale</i>	147
<i>La funzione etica</i>	147
Biodiversità e sostenibilità	148
La conservazione della biodiversità	149
<i>Contesto globale</i>	149
<i>Contesto europeo</i>	150
<i>Contesto nazionale</i>	151
Le tematiche cardine della Strategia nazionale per biodiversità	154
<i>Biodiversità e servizi ecosistemici</i>	154
<i>Biodiversità e cambiamenti climatici</i>	158
<i>Biodiversità e politiche economiche</i>	162

Gli indicatori	166
Gli attuali strumenti di finanziamento	168
ANNESSE II	171
Bibliografia essenziale	171
Sitografia essenziale	183
Glossario	184
Abbreviazioni	199

Premessa

L'elaborazione di una Strategia Nazionale per la Biodiversità si colloca nell'ambito degli impegni assunti dall'Italia con la ratifica della Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD, Rio de Janeiro 1992) avvenuta con la Legge n. 124 del 14 febbraio 1994.

I tre obiettivi principali della Convenzione sono:

- la conservazione della diversità biologica, considerata sia a livello di gene, sia a livello di specie, sia a quello di comunità ed ecosistema;
- l'utilizzazione durevole, o sostenibile, dei suoi elementi;
- la giusta ed equa ripartizione dei vantaggi che derivano dallo sfruttamento delle risorse genetiche e dal trasferimento delle tecnologie ad esso collegate.

L'Art. 6 della CBD stabilisce che ciascuna Parte contraente, a seconda delle proprie particolari condizioni e necessità, dovrà elaborare strategie, piani e programmi nazionali volti a garantire la conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica e dovrà integrare per quanto possibile e opportuno la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità nei pertinenti piani, programmi e politiche settoriali.

Per comprendere le politiche italiane in materia di conservazione della biodiversità nell'ultimo decennio appare opportuno e significativo considerare innanzitutto il processo che ha condotto alla Comunicazione della Commissione europea, "Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 e oltre. Sostenere i servizi ecosistemici per il benessere umano" COM (2006) 216, ripercorrendo alcune tappe fondamentali della politica ambientale comunitaria.

Nel 2001 il Consiglio dell'Unione Europea di Gothenburg ha ribadito con forza la necessità di intraprendere azioni concrete per arrestare la perdita di biodiversità entro l'anno 2010 e tale impegno è stato successivamente condiviso e rafforzato dal Summit mondiale per lo Sviluppo Sostenibile (Johannesburg, 2002) con l'adozione di un Piano contenente azioni mirate ad una significativa riduzione della perdita di biodiversità entro l'anno 2010 (Obiettivo 2010).

Nel maggio 2004 è stato elaborato il Messaggio di Malahide nel corso della Conferenza degli Stakeholder di "La Biodiversità e l'Unione Europea – Sostenere la vita, sostenere le economie"; durante la Conferenza l'Unione Mondiale per la Conservazione della Natura (IUCN) ha ufficialmente lanciato l'iniziativa mediatica Countdown 2010 con lo scopo di sensibilizzare le amministrazioni pubbliche e la società civile per il raggiungimento dell'Obiettivo 2010.

Con la COM (2006) 216, in risposta al Messaggio di Malahide, la Commissione europea ha preso in considerazione la problematica della biodiversità in tutta la sua ampiezza, esaminando l'adeguatezza delle soluzioni fino a quel momento proposte ed elaborando il Piano d'azione "Fino al 2010 e oltre". Attraverso questi documenti viene evidenziata l'importanza di una politica intersettoriale per la biodiversità, fondata sulla

consapevolezza dei beni e servizi che essa offre per il benessere umano e la sopravvivenza della vita sul Pianeta. Il Piano d'azione europeo ha guidato l'attività di tutti i Paesi comunitari negli ultimi anni.

I risultati effettivamente conseguiti in relazione all'obiettivo europeo di fermare la perdita di biodiversità entro il 2010, hanno mostrato come molto rimanga ancora da fare nonostante gli sforzi messi in campo e i successi ottenuti in molti ambiti; in particolare l'analisi del lavoro svolto negli ultimi anni ha evidenziato che la sfida principale rimane quella di integrare efficacemente la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità nelle politiche di settore.

Nell'aprile 2009, l'Italia ha ospitato a Siracusa il G8 Ambiente con una sessione dedicata alla Biodiversità post 2010, nel corso della quale è stata condivisa dai Ministri dell'ambiente la Carta di Siracusa sulla Biodiversità, interamente imperniata sul tema della conservazione della biodiversità nell'ambito delle future politiche nazionali. In questa occasione l'Italia è diventata promotrice di una visione della biodiversità consapevolmente inserita nell'ambito delle future decisioni e attività dei Governi.

I 21 ministri partecipanti al G8 Ambiente del 2009 hanno concordato che:

“[...] la perdita della biodiversità e la conseguente riduzione e danno dei servizi ecosistemici possa mettere a rischio l'approvvigionamento alimentare e la disponibilità di risorse idriche, nonché di ridurre la capacità della biodiversità per la mitigazione e per l'adattamento al cambiamento climatico, così come mettere a repentaglio i processi economici globali”.

“Giacché dalla perdita della biodiversità e da un suo utilizzo non sostenibile scaturiscono rilevanti perdite economiche, si rendono necessari appropriati programmi ed azioni tempestive, volti a rafforzare la resilienza degli ecosistemi.”

“Una strategia di comunicazione capillare che coinvolga pienamente tutti i settori, tutti i soggetti portatori di interesse, le comunità locali ed il settore privato, tale da enfatizzarne la partecipazione e circoscriverne le responsabilità, costituisce un fattore cruciale per l'effettiva attuazione del contesto post 2010 in materia di biodiversità.”

“La riforma della governance ambientale, a tutti i livelli, è essenziale ai fini dell'integrazione della biodiversità e dei servizi ecosistemici nei processi politici, così da trasformare in opportunità quelle che oggi sono debolezze dei sistemi economici e per sostenere uno sviluppo ed un'occupazione sostenibili[...].”

La Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo COM (2010) 4 def. del 19 gennaio 2010 ha evidenziato le cinque principali carenze nell'applicazione della COM (2006) 216, in varia misura attribuibili ai diversi Stati membri, che avrebbero determinato il fallimento dell'obiettivo 2010:

- carenze nell'attuazione della rete Natura 2000: i siti della rete Natura 2000 (ZPS e SIC) occupano il 17% del territorio dell'Unione Europea (percentuale che sale al 19% per il territorio italiano). Si registrano ovunque ritardi e problemi di attuazione nella gestione efficace della rete, in gran parte determinati da risorse umane e finanziarie insufficienti;
- carenze a livello politico e strategico: in particolare si evidenzia l'esigenza di rafforzare a livello comunitario le politiche in materia di tutela del suolo, per

la quale esistono attualmente solo alcune indicazioni legate alla condizionalità introdotta dalla Politica Agricola Comune e in materia di contrasto delle specie invasive;

- carenze di dati e di conoscenze: nonostante significativi progressi permangono molte lacune, a tutti i livelli, sullo stato delle conoscenze, informazioni e dati sullo stato della biodiversità e sui principali fattori di minaccia;
- carenze nell'integrazione della biodiversità nei diversi settori economici pertinenti: molti interventi realizzati per affrontare problemi in settori economici e sociali, da parte degli Stati membri, in particolare dalle rispettive unità amministrative territoriali, come le Regioni nel caso dell'Italia, si sono rivelati incompatibili con gli obiettivi di conservazione della biodiversità e anzi hanno avuto spesso effetti perversi e negativi;
- carenze dei finanziamenti: le risorse economiche che l'Unione Europea e i diversi Stati membri hanno attribuito alla conservazione della biodiversità sono risultate insufficienti per affrontare la complessità della sfida dettata dall'obiettivo 2010.

La stessa comunicazione individua quattro possibili opzioni, con diversi livelli di ambizione, per la definizione dell'obiettivo chiave per il 2020:

- Opzione 1: ridurre in maniera significativa, entro il 2020, il tasso di perdita della biodiversità e dei servizi ecosistemici nell'UE.
- Opzione 2: arrestare, entro il 2020, la perdita della biodiversità e dei servizi ecosistemici nell'UE.
- Opzione 3: arrestare, entro il 2020, la perdita della biodiversità e dei servizi ecosistemici nell'UE e, nei limiti del possibile, ripristinarli.
- Opzione 4: arrestare, entro il 2020, la perdita della biodiversità e dei servizi ecosistemici nell'UE, nei limiti del possibile ripristinarli e incrementare il contributo dell'UE per evitare la perdita di biodiversità a livello mondiale.

L'Unione europea, con la risoluzione del Consiglio del 15 marzo, ha adottato la quarta opzione per il post 2010, la più impegnativa e ambiziosa.

Il nuovo obiettivo strategico per il 2020 dovrà tenere conto del ruolo degli ecosistemi e dei relativi servizi, non solo per il continente europeo ma a livello globale, per l'intero pianeta. Per questo è auspicabile che il confronto tra gli Stati membri dell'Unione Europea per la definizione della nuova Strategia post-2010 porti ad una convinta condivisione sulla necessità di sostenere le responsabilità dell'Europa rispetto alla perdita di biodiversità a livello mondiale.

Il 2010 è stato proclamato dall'ONU "Anno Internazionale della Biodiversità", per evidenziare all'attenzione del mondo intero la questione dell'impovertimento ambientale del pianeta a seguito della distruzione di habitat, ecosistemi e specie e le inevitabili conseguenze sul benessere umano.

Il 2010 rappresenta quindi un momento di particolare significato per l'Italia per la definizione della Strategia Nazionale per la Biodiversità, attraverso la quale integrare

le esigenze della biodiversità con lo sviluppo e l'attuazione delle politiche settoriali nazionali e definire la *vision* per la sua conservazione nel prossimo decennio.

L'esperienza maturata a livello nazionale e regionale sulla biodiversità, basata su una solida informazione scientifica, ha chiarito inequivocabilmente che i fattori che incidono sul funzionamento degli ecosistemi sono tali da rendere insufficiente un puro approccio conservazionistico alla Biodiversità (IV Rapporto nazionale per la Convenzione sulla Diversità Biologica, Valutazione finale dell'attuazione del Piano d'azione comunitario). Nel processo analitico devono essere presi in considerazione i fattori sociali, culturali ed economici: un esame integrato delle esigenze di conservazione e di sviluppo è la chiave di un nuovo approccio di sostenibilità in cui diversità biologica, economica e culturale giocano un ruolo fondamentale e sinergico per lo sviluppo equilibrato del Paese.

Per accompagnare l'attuazione della Strategia è necessario darle un adeguato supporto normativo intervenendo sulla legislazione esistente, anche con l'ipotesi di emanare una specifica "Legge Quadro nazionale per la conservazione e la valorizzazione della biodiversità" capace di dettare i principi generali e gli indirizzi per la legislazione regionale nei settori che impattano sulla biodiversità. In questo contesto si dovranno adeguare le normative esistenti in materia, con particolare riferimento alle aree protette, alla rete Natura 2000 ed alle reti ecologiche, individuando al contempo adeguate risorse finanziarie.

Il Titolo V della Costituzione attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di "Tutela dell'ambiente e degli ecosistemi" (Art. 117, comma II, lett. s Costituzione), mentre trasferisce alle Regioni e agli altri Enti Locali specifiche competenze gestionali nei diversi settori. Risulta pertanto evidente che nel nostro Paese un'adeguata attuazione dei principi generali della CBD ed in particolare dell'art.6 dovrà necessariamente avvenire attraverso una leale collaborazione tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome (P.A.) di Trento e Bolzano in relazione alle specifiche competenze loro attribuite nei diversi ambiti tematici, attraverso la programmazione e la gestione delle attività nei principali settori che incidono sulla conservazione della natura.

In tal senso è utile prevedere la realizzazione di un Osservatorio Nazionale ed una Rete di Osservatori e/o Uffici regionali per la biodiversità, con il compito di favorire il necessario coordinamento delle attività di conservazione e di monitoraggio degli elementi della biodiversità e dei servizi ecosistemici, anche in relazione con il Network Nazionale per la Biodiversità (NNB cfr. pp. 152-153).

Possibili strumenti per l'attuazione della Strategia Nazionale sono specifici Piani d'azione nazionali e regionali, che favoriranno la necessaria integrazione tra gli obiettivi di sviluppo e gli obiettivi di conservazione della biodiversità. Poiché la gestione della biodiversità non può essere limitata entro i confini regionali, dovrà essere verificata la coerenza tra i singoli Piani d'Azione regionali e delle Province autonome, in conformità con gli indirizzi nazionali, ove esistenti.

Per dare concreta attuazione alla Strategia Nazionale e ai Piani d'azione regionali per la biodiversità è fondamentale inoltre assicurare adeguate risorse economiche a livello centrale e regionale.

Il percorso della Strategia

A partire dalla fine del 2009 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ha avviato il processo di condivisione e partecipazione della bozza di Strategia prima con gli altri Ministeri e le Regioni e P.A., successivamente con gli altri attori e soggetti interessati e la società civile.

Per promuovere un'ampia consultazione tra i diversi attori istituzionali, sociali ed economici interessati, il MATTM ha organizzato, con il supporto del WWF Italia e dell'Università di Roma "Sapienza", tre Workshop territoriali (Firenze 29 aprile, Padova 6 maggio, Napoli 13 maggio) ed uno dedicato alle Aree Protette (Sabaudia, PN. del Circeo 11 maggio) con il supporto di Federparchi, per discutere la bozza di Strategia e raccogliere valutazioni e contributi per condividerne la visione e migliorare la definizione degli obiettivi strategici, degli obiettivi specifici e delle priorità d'intervento per ognuna delle aree di lavoro.

I workshop hanno coinvolto oltre 500 partecipanti, in rappresentanza delle amministrazioni pubbliche, del mondo produttivo, delle associazioni di categoria, delle associazioni ambientaliste, delle tre principali organizzazioni sindacali di livello nazionale, esponenti del mondo accademico e della ricerca, singoli cittadini ed hanno permesso di raccogliere una significativa mole di contributi, di cui si è tenuto conto nella presente stesura della Strategia.

Questa prima fase del processo ha raggiunto un momento di massima espressione durante i lavori della Conferenza Nazionale sulla Biodiversità (Università di Roma "Sapienza" 20-22 maggio 2010) articolati in due sessioni plenarie, tre tavoli tematici su "Servizi ecosistemici e prevenzione dei rischi ambientali", "Adattamento e mitigazione ai cambiamenti climatici", "Biodiversità, Green Economy, Innovazione Tecnologica" e due tavole rotonde su "Biodiversità e ricerca scientifica" e "Biodiversità, Green Economy, Innovazione".

Il 22 maggio, giornata mondiale della Biodiversità, il Ministro Stefania Prestigiacomo, alla presenza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta, ha aperto i lavori della cerimonia conclusiva della Conferenza a cui sono intervenuti numerose personalità del mondo accademico e istituzionale.

Gli esiti dei lavori della Conferenza e il recepimento dei contributi pervenuti durante l'intero percorso di condivisione e partecipazione hanno permesso di giungere a questa nuova versione della Strategia Nazionale che, oltre all'inserimento di due nuove Aree di Lavoro, ha visto migliorate la definizione della Vision, la focalizzazione degli obiettivi prioritari e le modalità di attuazione e monitoraggio.

Il nuovo documento ha rappresentato il punto di partenza per l'iter di confronto istituzionale in Conferenza Stato-Regioni, nella cui sede è stato approvato il documento finale.

Grazie alla proficua collaborazione di tutti i soggetti che hanno partecipato al processo di predisposizione della Strategia Nazionale per la Biodiversità, l'Italia ha raggiunto l'obiettivo di avere entro il 2010 uno strumento nazionale che permetterà di rispondere efficacemente all'impegno di conservazione e uso sostenibile della Biodiversità post 2010, assunto nelle sedi internazionali e comunitarie.

L'attuazione della Strategia

La predisposizione, l'attuazione e l'aggiornamento della Strategia nazionale per la Biodiversità richiedono un approccio multidisciplinare ed una forte condivisione e collaborazione tra i decisori politici e le Amministrazioni centrali e regionali, con il supporto del mondo accademico e scientifico, raccogliendo le istanze dei portatori di interesse, in modo da favorire lo sviluppo sociale culturale ed economico, conseguendo al tempo stesso gli obiettivi di conservazione della biodiversità.

Per questo si individua la Conferenza Stato-Regioni quale sede di discussione e decisione politica in merito alla Strategia e si istituisce presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare un apposito Comitato paritetico a supporto della Conferenza Stato-Regioni, composto da rappresentanti delle Amministrazioni centrali e delle Regioni e Province Autonome. In seno al Comitato paritetico sarà costituito un Comitato ristretto per garantire la massima efficacia operativa nell'attuazione e revisione della Strategia.

A supporto del Comitato paritetico sarà altresì istituito un Osservatorio Nazionale sulla Biodiversità che fornirà il necessario apporto scientifico multidisciplinare. L'Osservatorio Nazionale sarà presieduto dal MATTM e composto da rappresentanti degli Osservatori o Uffici regionali sulla biodiversità, delle principali Associazioni Scientifiche, del mondo accademico, dell'ISPRA e delle Aree Protette.

Tra i compiti dell'Osservatorio vi è quello di predisporre documenti tecnici istruttori, di identificare gli indicatori di risultato per il monitoraggio della Strategia, di elaborare dei rapporti periodici sui risultati raggiunti rispetto agli obiettivi individuati, di proporre aggiornamenti ed integrazioni alla Strategia coerentemente con le necessità/criticità emerse a livello nazionale e le previsioni e gli impegni assunti a livello internazionale e comunitario, come la definizione di nuovi obiettivi post 2010 individuati dalla COP 10 della CBD; e nel 2015 la scadenza dei *Millennium Development Goals*.

Per permettere il pieno e costante coinvolgimento dei portatori d'interesse nel percorso di attuazione e revisione della Strategia sarà altresì istituito un Tavolo di consultazione che coinvolgerà il Comitato paritetico e rappresentanti delle principali associazioni delle categorie economiche e produttive, delle Associazioni ambientaliste e in generali dei portatori d'interesse.

L'istituzione del Comitato paritetico, dell'Osservatorio nazionale per la biodiversità e del Tavolo di consultazione avverrà con D.M. del MATTM d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Durata, monitoraggio e valutazione dell'attuazione della Strategia

La Strategia troverà attuazione nel periodo 2011 - 2020.

Con cadenza biennale sarà redatto un rapporto sull'attuazione della Strategia, sia per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi strategici che degli obiettivi specifici nelle singole aree di lavoro, che sarà approvato dal Comitato paritetico.

Nel 2015 è prevista una verifica approfondita e condivisa sulla validità dell'impostazione della Strategia e sulle eventuali necessità di adeguamento.

Indicatori di valutazione

E' opportuno distinguere gli indicatori di valutazione, da utilizzare per il monitoraggio dei risultati della Strategia nel conseguimento della *vision* e degli obiettivi strategici (indicatori di risultato e di impatto), da quelli per il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di conservazione degli elementi della biodiversità (specie, habitat e paesaggio), attraverso le priorità d'intervento individuate nelle aree di lavoro (indicatori di stato).

In entrambi i casi è necessario pervenire all'individuazione di indicatori efficaci che tengano conto dei più recenti sviluppi su questo tema in ambito comunitario e internazionale, con particolare riferimento agli indicatori forniti dalla UE.

L'efficacia del set di indicatori selezionati deve essere valutata nel suo complesso. Tenendo conto delle particolari esigenze informative di ciascuna situazione e della necessità di disporre di un sistema di facile applicazione, gli indicatori (o categorie di indicatori) devono essere:

- di riconosciuta significatività ecologica;
- sensibili;
- di vasta applicabilità;
- di rilevamento relativamente semplice ed economico.

Il sistema di indicatori deve fare riferimento specifico alla diversa complessità e organizzazione del mosaico territoriale quale è quello italiano e, di conseguenza, ai problemi gestionali degli assetti floristico, vegetazionale, forestale, faunistico e idrobiologico, oltre che ai fattori di disturbo e alterazione ambientale.

La soglia di criticità deve essere individuata utilizzando gli indicatori più sensibili alle modificazioni derivanti dalle scelte gestionali, sulla scorta del pragmatico principio "si può gestire, accertamente, solo ciò che si può misurare". La formulazione delle soglie di criticità è più diretta per indicatori di natura quantitativa e per essi tali soglie possono essere definite sulla base di criteri prudenziali.

Per una corretta applicazione degli indicatori devono essere previste le seguenti azioni:

- elaborare e pubblicare periodicamente una relazione sui principali indicatori ambientali;
- presentare relazioni periodiche sugli indicatori sullo stato dell'ambiente;
- elaborare indicatori dei costi delle diverse tipologie di danni ambientali;
- creare database di valutazione in materia;
- istituire un riesame di ampia portata dei sistemi di indicatori.

Per quanto detto è necessario pervenire all'individuazione di indicatori in riferimento agli obiettivi specifici di ogni area di lavoro della Strategia.

Per quanto concerne gli indicatori per la valutazione dello stato di conservazione degli elementi della biodiversità si suggerisce di fare riferimento al concetto di stato di conservazione soddisfacente di habitat/specie così come formulato nella Direttiva Habitat.

Al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia della Strategia Nazionale per la Biodiversità, sarà opportuno definire un sistema di monitoraggio periodico, basato su un insieme di indicatori di risultato e di impatto, che consentano di stimare l'efficacia delle politiche intraprese, il raggiungimento degli obiettivi specifici attraverso le priorità di intervento per il conseguimento della vision e degli obiettivi strategici.

Strumenti di finanziamento per l'attuazione della Strategia

Per l'attuazione della Strategia, non esistendo ad oggi uno specifico strumento di finanziamento per la biodiversità, occorrerà rafforzare la *governance* nell'attuazione delle diverse politiche settoriali, in particolare migliorando il coordinamento e la complementarità fra gli strumenti finanziari a livello nazionale e quelli delle Regioni, tenendo in debito conto la biodiversità ed i costi ambientali nella programmazione dei diversi fondi.

Sarà necessario inoltre istituire *partnership* tra il settore finanziario pubblico ed il settore privato, migliorando la sensibilizzazione e la partecipazione dei vari soggetti economici coinvolti.

Tale processo dovrà essere accompagnato da un'attenta verifica sull'efficacia degli strumenti finanziari esistenti, al fine di ottimizzare le risorse ed indirizzare correttamente le programmazioni future.

A tal fine la Strategia potrà costituire il quadro di riferimento unitario per coordinare le risorse finanziarie ordinarie e addizionali e indirizzare le priorità di intervento.

Nell'Annesso I è stata operata una breve analisi degli attuali strumenti di finanziamento.

Per quanto detto, il Comitato paritetico dovrà attivarsi nelle opportune sedi per promuovere il reperimento delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione della Strategia. Tale attività dovrà prioritariamente focalizzarsi sui seguenti aspetti:

- individuare adeguate risorse finanziarie nel bilancio del Ministero dell'Ambiente della Tutela del territorio e del Mare e degli Assessorati competenti delle Regioni e P.A. per l'attuazione della Strategia;
- orientare l'attuale e la futura programmazione dei fondi comunitari nel periodo 2014 – 2020, affinché nei relativi strumenti di programmazione venga fatto esplicito riferimento agli obiettivi specifici ed alle priorità d'intervento delle aree di lavoro della Strategia;
- impegnare maggiormente Stato e Regioni a promuovere interventi coerenti e funzionali al raggiungimento degli obiettivi specifici identificati nelle diverse aree di lavoro della Strategia, attraverso l'utilizzo dei fondi comunitari e delle risorse nazionali;
- operare affinché nell'ambito della futuro indirizzo comunitario per la Programmazione dello sviluppo rurale venga previsto un apposito Asse destinato esclusivamente al sostegno di Rete Natura e che comprenda specifiche misure non solo a favore degli operatori agricoli, ma anche di azioni di tipo territoriale a sostegno delle iniziative di conservazione e di ripristino degli ecosistemi degradati;
- prevedere lo sviluppo di “pagamenti per i servizi ecosistemici” (PES), attraverso appositi provvedimenti normativi ed attuativi, che prevedano una riforma degli attuali strumenti finanziari ed eventualmente la creazione di nuovi, in modo da contabilizzare attraverso un sistema tariffario i principali servizi ecosistemici prodotti dalla biodiversità, dando luogo a specifici investimenti volti a mantenerne l'efficienza e la riproducibilità delle risorse stesse;
- promuovere la creazione di una “Fondazione nazionale per la Biodiversità” che possa raccogliere anche donazioni per cofinanziare prioritariamente la stesura e l'attuazione dei Piani di Azione per la Biodiversità.

Struttura della Strategia

Visione e tematiche cardine

Questa Strategia, nel confermare l'impegno nazionale per il raggiungimento dell'obiettivo di fermare la perdita di biodiversità entro il 2020, si pone come strumento di integrazione delle esigenze di conservazione e di uso sostenibile della biodiversità nelle politiche nazionali, per il suo valore intrinseco e tangibile e per l'importanza dei servizi ecosistemici da essa derivanti, che sono essenziali per il benessere umano.

Da queste considerazioni deriva la visione per la conservazione della biodiversità di questa Strategia:

Visione

La biodiversità e i servizi ecosistemici, nostro capitale naturale, sono conservati, valutati e, per quanto possibile, ripristinati, per il loro valore intrinseco e perché possano continuare a sostenere in modo durevole la prosperità economica e il benessere umano nonostante i profondi cambiamenti in atto a livello globale e locale.

Per il suo conseguimento la Strategia nazionale è stata articolata intorno a tre tematiche cardine, che vengono illustrate nell'Annesso I:

- biodiversità e servizi ecosistemici,
- biodiversità e cambiamenti climatici,
- biodiversità e politiche economiche.

Obiettivi strategici

In relazione alle tre tematiche cardine, l'individuazione dei tre obiettivi strategici, fra loro complementari, deriva da una attenta valutazione tecnico-scientifica che vede nella salvaguardia e nel recupero dei servizi ecosistemici e nel loro rapporto essenziale con la vita umana, l'aspetto prioritario di attuazione della conservazione della biodiversità.

Gli obiettivi strategici mirano a garantire la permanenza dei servizi ecosistemici necessari alla vita, ad affrontare i cambiamenti ambientali ed economici in atto, ad ottimizzare i processi di sinergia fra le politiche di settore e la protezione ambientale.

Obiettivo Strategico I

Entro il 2020 garantire la conservazione della biodiversità, intesa come la varietà degli organismi viventi, la loro variabilità genetica ed i complessi ecologici di cui fanno parte, ed assicurare la salvaguardia e il ripristino dei servizi ecosistemici al fine di garantirne il ruolo chiave per la vita sulla Terra e per il benessere umano.

Obiettivo strategico 2

Entro il 2020 ridurre sostanzialmente nel territorio nazionale l'impatto dei cambiamenti climatici sulla biodiversità, definendo le opportune misure di adattamento alle modificazioni indotte e di mitigazione dei loro effetti ed aumentando la resilienza degli ecosistemi naturali e seminaturali.

Obiettivo strategico 3





Entro il 2020 integrare la conservazione della biodiversità nelle politiche economiche e di settore, anche quale opportunità di nuova occupazione e sviluppo sociale, rafforzando la comprensione dei benefici dei servizi ecosistemici da essa derivanti e la consapevolezza dei costi della loro perdita.

Aree di lavoro

In ragione della trasversalità del tema biodiversità che risulta strettamente interconnesso con la maggior parte delle politiche di settore, il conseguimento degli obiettivi strategici viene affrontato nell'ambito delle seguenti aree di lavoro:

- 1. Specie, habitat, paesaggio;***
- 2. Aree protette;***
- 3. Risorse genetiche;***
- 4. Agricoltura;***
- 5. Foreste;***
- 6. Acque interne;***
- 7. Ambiente marino;***
- 8. Infrastrutture e trasporti;***
- 9. Aree urbane;***
- 10. Salute;***
- 11. Energia;***
- 12. Turismo;***
- 13. Ricerca e innovazione;***
- 14. Educazione, informazione, comunicazione e partecipazione;***
- 15 L'Italia e la biodiversità nel mondo.***

TABELLA RIEPILOGATIVA

<p>La biodiversità e i servizi ecosistemici, nostro capitale naturale, sono conservati, valutati e, per quanto possibile, ripristinati, per il loro valore intrinseco e perché possano continuare a sostenere in modo durevole la prosperità economica e il benessere umano nonostante i profondi cambiamenti in atto a livello globale e locale.</p>				VISIONE
Biodiversità e servizi ecosistemici	Biodiversità e cambiamenti climatici	Biodiversità e politiche economiche		TEMATICHE CARDINE
<p>Entro il 2020 garantire la conservazione della biodiversità, intesa come la varietà degli organismi viventi, la loro variabilità genetica ed i complessi ecologici di cui fanno parte ed assicurare la salvaguardia e il ripristino dei servizi ecosistemici al fine di garantirne il ruolo chiave per la vita sulla Terra e per il benessere umano</p>	<p>Entro il 2020 ridurre sostanzialmente nel territorio nazionale l'impatto dei cambiamenti climatici sulla biodiversità, definendo le opportune misure di adattamento alle modificazioni indotte e di mitigazione dei loro effetti ed aumentando le resilienza degli ecosistemi naturali e seminaturali.</p>	<p>Entro il 2020 integrare la conservazione della biodiversità nelle politiche economiche e di settore, anche quale opportunità di nuova occupazione e sviluppo sociale, rafforzando la comprensione dei benefici dei servizi ecosistemici da essa derivanti e la consapevolezza dei costi della loro perdita.</p>		OBIETTIVI STRATEGICI
<ol style="list-style-type: none"> 1. Specie, habitat, paesaggio; 2. Aree protette; 3. Risorse genetiche; 4. Agricoltura; 5. Foreste; 6. Acque interne; 7. Ambiente marino; 8. Infrastrutture e trasporti; 9. Aree urbane; 10. Salute; 11. Energia; 12. Turismo; 13. Ricerca e innovazione; 14. Educazione, informazione, comunicazione e partecipazione; 15 L'Italia e la biodiversità nel mondo. 				AREE DI LAVORO

L'analisi condotta in ciascuna area di lavoro mira a massimizzare il contributo che può derivare da ogni singola politica di settore per il conseguimento dei tre obiettivi strategici e più in generale della visione della Strategia attraverso un aumento della consapevolezza dell'importanza della biodiversità per i servizi ecosistemici, per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, e per l'economia, incentivando l'applicazione degli strumenti (normativi, regolamentari, finanziari, volontari) esistenti e solo secondariamente di quelli sviluppati *ex novo*.

Ciascuna area di lavoro è articolata attraverso:

- l'individuazione delle principali minacce e/o criticità per la biodiversità emerse nell'ambito della stessa area di lavoro;
- l'identificazione di obiettivi specifici per contrastare tali minacce;
- in ultimo la definizione delle priorità d'intervento sulla base degli strumenti d'intervento.

Gli strumenti d'intervento già esistenti vengono ripercorsi per ciascuna area di lavoro, a partire da quelli a livello internazionale per finire con quelli nazionali.




Diagramma di flusso

Le aree di lavoro

1.Specie, habitat e paesaggio

Specie e habitat

Gli studi ad oggi effettuati sul nostro patrimonio faunistico e floristico, sottolineano la grande responsabilità dell'Italia a livello europeo; infatti con circa 58.000 specie (di cui solo circa il 2% appartiene ai Vertebrati), il nostro Paese ha il più alto numero di specie animali in Europa, con una elevata incidenza di specie endemiche (circa il 30%).

Anche per quanto riguarda la flora vascolare, l'Italia con 6.711 specie, il 15,26% delle quali endemiche, è il Paese europeo con maggior diversità floristica, cui si aggiungono le briofite (1130 specie presenti su 1690 segnalate in Europa), i funghi con oltre 20.000 specie, i licheni che con 2.323 taxa pongono l'Italia fra i paesi europei con la massima diversità lichenica e le alghe d'acqua dolce e marine. La lista delle specie del *macrofitobenthos* marino (alghe e piante vascolari) ammonta a 924 taxa accettati.

Il quadro relativo ai livelli di minaccia delle specie animali sul territorio nazionale è stato delineato da diversi autori in specifiche Liste Rosse esclusivamente per le diverse Classi dei Vertebrati. Dalle valutazioni del grado di minaccia, effettuate secondo le categorie IUCN (1994), è risultato che la percentuale di specie minacciate di Vertebrati in Italia oscilla in relazione alle valutazioni dei diversi autori, dal 47,5% al 68,4%. In particolare per i Ciclostomi e i Pesci d'acqua dolce oltre il 40% delle specie minacciate risulta in condizione particolarmente critica (categorie CR – *critically endangered* ed EN – *endangered* della IUCN). Per gli Anfibi il 14% delle specie minacciate appaiono in pericolo (categoria EN). Per i Rettili il 5% delle specie minacciate sono in pericolo in modo critico (categoria CR), mentre per gli Uccelli e i Mammiferi rispettivamente il 23% e il 15% di specie minacciate sono risultate a forte rischio di estinzione (categoria CR e EN). Per le specie di Invertebrati non si dispone di un'analoga valutazione dei livelli di minaccia.

Allo stato attuale delle conoscenze, la flora vascolare a rischio comprende 1.020 specie, che rappresentano il 15,2% della flora italiana. A queste si devono aggiungere le cosiddette "piante inferiori" che risultano essere in pericolo, per il 40% delle specie note; un elevato numero di epatiche e di muschi risulta estinto (205 specie) e molte sono considerate in pericolo di estinzione (217 specie), ed inoltre più di 200 specie di licheni vengono incluse nelle categorie IUCN. In Italia le conoscenze relative alle entità vegetali a rischio sono oggi ancora lontane dall'essere esaustive, poiché lo stato di conservazione dei taxa non è ancora valutato in modo quantitativo secondo i più recenti criteri IUCN, anche se già si lavora in tal senso.

Riguardo alle specie di flora tutelate dalla Direttiva Habitat il monitoraggio (cfr. 2° Rapporto Nazionale sullo stato di attuazione della Direttiva Habitat relativo al

periodo 2001-2006) ha evidenziato che le conoscenze disponibili su molte specie sono ancora insufficienti, non attualizzate o disomogenee sul territorio nazionale. In generale, si può supporre che la carenza di informazioni abbia potuto influenzare le valutazioni verso un quadro complessivo più positivo di quello reale.

Per le specie animali invece la valutazione dello stato di conservazione può essere definita *favorevole* solo per il 23% delle specie. Se si focalizza l'attenzione sulle 16 specie animali prioritarie ai sensi della Direttiva, la percentuale di specie in *cattivo* stato di conservazione sale al 40% mentre quella in stato di conservazione *favorevole* scende al 17%. A livello dei singoli *taxa* la situazione più critica è quella degli Invertebrati e dei Pesci delle acque interne, che presentano uno stato di conservazione *favorevole* solo nel 12% dei casi. Se a questo si aggiunge il fatto che il 40% degli habitat d'acqua dolce di interesse comunitario si trova in uno stato di conservazione *inadeguato* o *cattivo*, è evidente che queste specie e i loro habitat devono essere oggetto di interventi di tutela più mirati e rilevanti di quanto non sia stato fatto fino ad oggi.

L'importanza della conservazione degli habitat viene fortemente sottolineata dalla Direttiva 92/43/CEE che introduce l'obbligo di tutela degli habitat e degli habitat di specie, per il loro valore intrinseco e la loro rarità a livello europeo e in quanto ecologicamente e funzionalmente determinanti per la conservazione delle specie.

L'Italia, per la sua forma allungata in direzione nord-sud e per la peculiare posizione geografica (al centro del Mar Mediterraneo e naturale ponte di collegamento tra Europa ed Africa) svolge un ruolo ecologico rilevante a livello europeo per la conservazione di numerose specie migratrici appartenenti a diversi *taxa* (Uccelli, Chiroteri, Tartarughe marine, Pesci pelagici, Cetacei e diversi gruppi di Invertebrati tra cui i Lepidotteri).

Il "processo ecologico" delle migrazioni animali in generale e degli uccelli in particolare avviene su scala geografica molto ampia e coinvolge tutti quei territori, terrestri e marini comprensivi del soprastante spazio aereo, situati lungo le rotte migratorie. E' quindi evidente che, per avere un'effettiva possibilità di successo, le strategie di conservazione mirate alla salvaguardia del processo migratorio devono operare a questa scala, superando i confini amministrativi dei singoli Stati e, ancor più delle singole Regioni, e necessitano di una stretta cooperazione legata alla condivisione delle responsabilità da parte di tutti i soggetti amministrativi interessati.

Il generalizzato processo di consumo del territorio e di degrado ambientale minaccia la biodiversità e ha un impatto importante sulla conservazione degli habitat e delle specie.

L'attuale tasso di urbanizzazione ha fra le sue conseguenze dirette la sottrazione, la frammentazione e l'erosione degli habitat e la compromissione del loro ruolo ecologico - funzionale con molteplici effetti negativi sulla sopravvivenza delle popolazioni e delle specie, sulla permeabilità dei suoli, sull'innalzamento della temperatura, e sugli assetti idrogeologici. Questi processi, considerati anche a livello europeo la principale causa di perdita di biodiversità, provocano in generale una perdita di resilienza ecologica. Tale

situazione è stata generata, almeno in parte, da una mancata o non completa e soddisfacente integrazione delle esigenze di tutela della biodiversità negli strumenti di pianificazione territoriale, sia di area vasta che di livello locale.

L'abbandono delle campagne, soprattutto nell'ambito montano e sub-montano con la progressiva chiusura delle aree aperte a favore delle formazioni arbustive ed arboree, la generale semplificazione degli agro-ecosistemi (per lo più in ambito collinare e di pianura) con l'eliminazione degli elementi tradizionali del paesaggio agrario (siepi, filari, pozze, fontanili), l'utilizzo diffuso di pesticidi, costituiscono forti criticità per la biodiversità associata a tali ambienti, che invece trova forte giovamento nelle modalità di una agricoltura di tipo estensivo basata su un approccio multifunzionale.

Va inoltre considerato l'impatto su tutti i livelli di biodiversità provocato dall'insieme delle forme di inquinamento delle matrici terra, acqua ed aria: si tratta di alterazioni degli ecosistemi che compromettono in maniera spesso irreversibile la funzionalità ecologica degli ambienti, con ripercussioni sia locali che a lunga distanza. Oltre a danneggiare direttamente la biodiversità ed i processi ecologici, l'inquinamento produce pesanti ricadute sui servizi ecosistemici e può essere in larga misura considerato la conseguenza di una mancata quantificazione dei costi diretti ed indiretti derivanti da uno sviluppo non sostenibile. Una forma particolare di inquinamento deriva dalla dispersione nell'ambiente dei pallini di piombo contenuti nelle cartucce utilizzate nella pratica venatoria.

Gli impatti dei cambiamenti climatici sulla biodiversità agiscono attraverso interazioni complesse, di cui è difficile valutare a pieno la portata, in grado di modificare sia la struttura degli habitat che le loro funzioni ecologiche, variando la composizione delle comunità e di conseguenza le reti trofiche, inducendo lo spostamento delle specie nell'ambito delle biocenosi, influenzando in tal modo sia gli elementi fisici dell'ecosistema sia le relazioni tra le specie sia la loro capacità di sopravvivenza e ciò, in particolare, per le specie migratrici e per l'ambiente montano.

Gli effetti più diretti e immediati dei cambiamenti climatici nel nostro Paese sono previsti proprio sugli ambienti montani (alpini ed appenninici); le loro caratteristiche orografiche, l'isolamento e la difficoltà di accesso hanno contribuito a conservare una relativa integrità del patrimonio naturale e culturale con il mantenimento di una conseguente e straordinaria diversità non solo biologica ma anche culturale.

Gli ambienti montani sono particolarmente fragili e minacciati dai cambiamenti climatici poichè:

- essi subiscono cambiamenti significativi causati dalle variazioni climatiche anche piccole, come dimostrano le fluttuazioni del limite della neve perenne e dei ghiacciai documentate storicamente;
- le biocenosi di alta montagna sono caratterizzate da forti stress ecologici, nel senso che i fattori abiotici (in particolare il clima) prevalgono nettamente su quelli biotici;
- l'elevata biodiversità e la concentrazione di endemismi presente nella maggior parte delle biocenosi montane, nonché la loro scarsa capacità di migrazione,

rendono la maggior parte delle specie alpine ed appenniniche altamente vulnerabile;

- la riduzione della copertura nevosa, generalmente in grado di isolare il suolo dall'ambiente circostante mantenendo la temperatura prossima agli 0° C e creando un ambiente favorevole all'attività microbica, aumenta la frequenza del congelamento e dei cicli di gelo e disgelo del suolo, causando un aumento della mortalità dell'apparato radicale e della biomassa microbica.

Le invasioni di specie alloctone negli ambienti naturali, agricoli e antropizzati, costituiscono attualmente un'ulteriore emergenza ambientale visti gli effetti negativi sulla biodiversità e sui processi ecologici, i danni economici a numerose attività antropiche e le rilevanti problematiche di carattere sanitario causate da questo fenomeno. I costi imputabili agli effetti della presenza delle specie alloctone invasive (*Invasive Alien Species IAS*) sono spesso particolarmente elevati e derivano sia dalla necessità di mettere in campo attività di eradicazione e controllo di tali specie, sia dai danni diretti provocati all'agricoltura, alle attività di pesca, alle infrastrutture ed alla salute umana oltreché alla conservazione della biodiversità delle specie autoctone e degli habitat naturali.

Tra le cause d'impatto si possono ricordare quelle legate alla pressione venatoria, riguardo alla quale va osservato che può essere praticata in oltre l'83% del territorio nazionale. La pressione venatoria, espressa in termini di numero di cacciatori per ettaro di territorio cacciabile, non è uniforme sul territorio nazionale: in alcune regioni come Umbria e Toscana risulta decisamente superiore alle altre. A tal riguardo è opportuno ricordare che il prelievo delle specie incluse nella Direttiva Uccelli deve essere effettuato in modo compatibile con il soddisfacente mantenimento delle popolazioni, ovvero le dimensioni del prelievo venatorio devono essere compatibili con la dimensione e lo status delle popolazioni soggette a prelievo, oltreché essere in armonia con le previsioni e le finalità delle Direttive Habitat ed Uccelli. A tal fine è necessario identificare e monitorare regolarmente, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, le popolazioni geografiche delle specie cacciabili presenti in Italia e sottoporre a costante verifica la rispondenza delle norme di settore, nazionali e regionali, ai contenuti delle due Direttive comunitarie.

L'attività di bracconaggio, pur se fortemente diminuita in confronto ad un recente passato, è comunque sempre presente nel nostro Paese; essa deve essere sempre più efficacemente contrastata con sinergiche ed efficaci azioni di prevenzione, controllo e repressione.

La realizzazione di particolari infrastrutture (ad es. Elettrodotti MT/AT, Impianti eolici, Impianti di illuminazione) in siti "sensibili" per determinate componenti della biodiversità e senza gli accorgimenti tecnici necessari a mitigarne gli effetti, costituisce una reale minaccia per la conservazione di determinate specie.

Le principali minacce alla biodiversità a livello di specie ed habitat possono quindi essere così sintetizzate:

- perdita di suolo e cambio della sua destinazione d'uso, modificazioni e frammentazione degli habitat;
- abbandono delle attività agricole tradizionali negli ambiti montani e sub-montani e semplificazione degli agro-ecosistemi negli ambiti collinari e di pianura;
- inquinamento delle matrici ambientali (acqua, aria, suolo, ambiente sonoro e luminoso);
- cambiamenti climatici conseguenti ai cambiamenti nella concentrazione di CO₂, CO, CH₄, O₃ e altri inquinanti nell'atmosfera, con particolare riferimento agli ambienti montani;
- diffusione di specie aliene invasive;
- pressione venatoria e disturbo indiretto da essa derivante;
- bracconaggio;
- realizzazione di infrastrutture localizzate in ambiti di interesse per la biodiversità (elettrodotti MT/AT, impianti eolici, impianti di illuminazione, fotovoltaico su larga scala).

Molte delle minacce individuate sono legate da un lato alla mancata applicazione, in modo organico e rigoroso, della normativa esistente sull'uso delle risorse naturali e delle relative procedure di valutazione; dall'altro lato alla carenza di norme adeguate per un uso sostenibile dell'ambiente, che prevenga il depauperamento delle specie e il deterioramento degli habitat e del paesaggio.

Attraverso l'azione congiunta dello Stato, delle Regioni e degli Enti territoriali è necessario elaborare e mettere in atto politiche di conservazione e ripristino delle specie, degli habitat e del paesaggio, che facciano riferimento all'intero territorio nazionale. Tali politiche devono riconoscere il valore intrinseco e l'importanza, anche economica, del complesso mosaico creato dagli ecosistemi, che garantisce servizi ecosistemici per noi essenziali e costituisce il nostro paesaggio, facendone una risorsa di rilievo nazionale.

Tali politiche devono inoltre garantire gli obiettivi di conservazione della biodiversità e degli ecosistemi attraverso una pianificazione che integri tutela, ripristino e uso sostenibile degli elementi del territorio riducendo la frammentazione e mettendo in atto programmi ed interventi volti a garantire e recuperare un'adeguata connettività ecologica.

Entro il 2020 dovranno essere raggiunti i seguenti obiettivi specifici:

1. approfondire la conoscenza e colmare le lacune conoscitive sulla consistenza, le caratteristiche e lo stato di conservazione di habitat e specie e dei servizi ecosistemici da essi offerti, nonché sui fattori di minaccia diretti ed indiretti;
2. approfondire la conoscenza sul valore degli ecosistemi e dei servizi da loro offerti, con l'identificazione dei potenziali beneficiari e degli attori che giocano un ruolo effettivo nella gestione di tali sistemi;
3. favorire la sostenibilità nell'utilizzo delle risorse naturali ed introdurre l'applicazione dell'approccio ecosistemico e del principio di precauzione nella loro gestione;
4. integrare a livello normativo i temi della biodiversità all'interno degli strumenti di pianificazione di scala vasta e di scala locale per garantire il mantenimento del flusso

- dei servizi ecosistemici e la capacità di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;
5. attuare politiche volte a garantire lo stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie autoctone, anche attraverso la realizzazione di azioni pilota di tutela e di ripristino, *in situ* ed *ex-situ*;
 6. attuare politiche di attenta valutazione degli eventuali rischi connessi con l'utilizzo degli OGM;
 7. attuare politiche volte alla risoluzione delle problematiche indotte dalle IAS;
 8. attuare politiche per il miglioramento della sostenibilità della pratica venatoria nel rispetto ed in sintonia con le norme e gli indirizzi nazionali e comunitari;
 9. attuare politiche volte alla conservazione delle specie migratrici;
 10. attuare politiche volte a mitigare l'impatto di infrastrutture sulle specie e sugli habitat;
 11. attuare politiche volte a ridurre l'impatto delle sostanze tossiche e nocive, sulle specie e sugli habitat;
 12. attuare politiche volte a ridurre significativamente le azioni di bracconaggio;
 13. attuare politiche consone a rimuovere e/o mitigare le cause profonde di natura antropica all'origine dei cambiamenti climatici e attuare contemporaneamente una strategia di adattamento volta a ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici sulle specie e sugli habitat utilizzati, con particolare riferimento alle specie migratrici ed agli ambienti montani;
 14. sviluppare un'azione di monitoraggio permanente delle specie migratrici in relazioni ai cambiamenti climatici.

Le priorità d'intervento sono così individuate:

- a) promuovere programmi ed iniziative volti ad approfondire la conoscenza sulla consistenza, la distribuzione, le caratteristiche e lo stato di conservazione di habitat e specie, nonché sui fattori di minaccia diretti ed indiretti, in riferimento a quanto previsto dalla *Global Taxonomy Initiative* (GTI) della CBD;
- b) sviluppare, sperimentare ed applicare il protocollo di monitoraggio dello stato di conservazione su tutto il territorio nazionale per tutti gli habitat e le specie di interesse comunitario, entro il 2012;
- c) mettere in atto iniziative volte a favorire il monitoraggio sulla consistenza delle specie cacciabili incluse nella Direttiva Uccelli;
- d) mettere in atto un programma di monitoraggio permanente sulle specie migratrici (Uccelli, Chiropteri, Cetacei, Pesci pelagici, Tartarughe marine, Lepidotteri) anche al fine di rilevare e mappare le aree sensibili attuali e nello scenario indotto dai cambiamenti climatici e per attuare specifiche azioni di tutela;
- e) realizzare programmi per la conservazione *in situ* ed *ex situ* di habitat e specie, con particolare riferimento a quelli di interesse comunitario e a rischio di estinzione, rari ed endemici, finalizzati al rafforzamento delle popolazioni naturali autoctone;
- f) realizzare azioni di miglioramento e ripristino della funzionalità ecologica di habitat con particolare riferimento alle aree agricole, forestali, costiere, fluviali e delle piccole isole;
- g) mettere in atto programmi e iniziative volte a prevenire l'introduzione e l'invasione di specie alloctone, assicurare la rapida identificazione e rimozione dei nuclei di

- nuovo insediamento, attivare azioni coordinate di eradicazione e controllo per le specie già insediate nel territorio nazionale e di mitigazione degli impatti sulle specie e gli ecosistemi colpiti;
- h) mettere in atto programmi e iniziative volti a valutare i rischi derivanti dall'introduzione di OGM;
 - i) realizzare linee guida per la mitigazione dell'impatto sulla biodiversità derivante dalla realizzazione di infrastrutture localizzate in ambiti di interesse per la biodiversità;
 - j) implementare il Network Nazionale della Biodiversità" (NNB – cfr. pp. 152-153) quale rete italiana degli Osservatori per la biodiversità organizzati su scala nazionale e regionale;
 - k) rendere operativo il divieto dell'utilizzo dei pallini di piombo a fini venatori all'interno delle ZPS ed avviare la procedura per estenderlo alla totalità delle zone umide, così come previsto dall'accordo AEWa;
 - l) mettere in atto programmi ed iniziative volte a rafforzare l'efficacia e l'efficienza le attività di prevenzione, controllo e repressione del bracconaggio.

Principali attori:

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; Ministero della Salute; Ministero per i Beni e le Attività Culturali; Corpo Forestale dello Stato, Amministrazioni regionali e locali; Enti gestori delle Aree Naturali Protette e della Rete Natura 2000; Istituti ed Enti di Ricerca; Università, Organizzazioni non governative; Associazioni di categoria.

Paesaggio

Nel 2010 si celebra il decennale della Convenzione Europea del Paesaggio, siglata a Firenze il 20 ottobre 2000.

La Convenzione si prefigge lo scopo di promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi ed impegna le Regioni e le P.A. a riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità.

La Convenzione richiede anche che siano stabilite e attuate politiche paesaggistiche volte alla protezione, alla gestione, alla pianificazione dei paesaggi tramite l'adozione delle misure specifiche, avviando procedure di partecipazione ed integrando il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.

La relazione tra biodiversità e paesaggio viene espressamente richiamata nel preambolo della Convenzione facendo riferimento ai testi giuridici esistenti a livello internazionale nei settori della salvaguardia e della gestione del patrimonio naturale e

culturale e della pianificazione territoriale, recependo le istanze scientifiche e culturali più avanzate, provenienti dalle sollecitazioni mondiali, europee che negli ultimi venti anni si sono succedute in tema di valutazione, programmazione e pianificazione degli interventi in chiave sostenibile.

Nella normativa italiana il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.L.vo. n° 42 del 22 gennaio 2004 e sue successive modificazioni) disciplina, nella sua terza parte, la tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, anche riguardo all'applicazione della Convenzione Europea sul Paesaggio e delle relative norme di ratifica ed esecuzione.

L'urbanistica tradizionalmente intesa, quella generata dalla legge n° 1150 del 1942, ha iniziato dalla metà degli anni '70 un processo di mutazione alimentato da tre motori:

- i processi di decentramento amministrativo che hanno progressivamente ampliato il novero dei soggetti che svolgono attività inerenti il territorio;
- l'emersione, lo sviluppo e la diffusione dei temi riguardanti la tutela della natura e dell'ambiente, che hanno imposto all'urbanistica di superare, almeno formalmente, gli approcci meramente funzionali e di assumere una nuova logica di risparmio, tutela e gestione delle risorse naturali;
- il crescente riconoscimento delle interrelazioni esistenti tra le diverse materie ed attività di rilevanza territoriale, con la conseguente ricerca di un'azione amministrativa sempre meno settoriale e di converso sempre più aperta alla collaborazione interistituzionale e alla ricerca delle mutue coerenze e sinergie.

Il passaggio della nozione di urbanistica a quella di governo del territorio non si configura dunque come un semplice slittamento semantico bensì come un mutamento profondo di senso generato da – anche contraddittori – avanzamenti culturali e pratiche amministrative che hanno assunto come orizzonte, almeno formalmente, la sostenibilità nell'uso delle risorse e la unitarietà delle decisioni in capo ai diversi attori coinvolti

Come è noto, la legge urbanistica nazionale, nonostante un dibattito ultraquarantennale, modifiche ed integrazioni, non è stata ancora ad oggi “riformata”, e si presenta dunque di piena attualità la riflessione sui suoi possibili e doverosi contenuti in materia di tutela della biodiversità.

Le Regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio approvando i Piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico - territoriali in considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l'intero territorio regionale.

In riferimento alle analisi delle caratteristiche paesaggistiche impresse dalla natura, secondo un approccio ecosistemico, che istruiscono l'elaborazione del Piano paesaggistico, si intuisce facilmente l'esigenza di valutare adeguatamente la struttura e la funzionalità degli ecosistemi nella delimitazione degli ambiti paesaggistici e nella definizione delle relative specifiche prescrizioni e previsioni del Piano.

Gli obiettivi di qualità paesaggistica attribuiti dal Piano paesaggistico a ciascun ambito potranno essere comprensivi anche degli obiettivi di conservazione della biodiversità.

In tal senso la progettazione, la costruzione ed il mantenimento di “reti ecologiche” di area vasta possono essere gli strumenti operativi per questa auspicata sinergia tra politiche del paesaggio e conservazione della biodiversità.

Seguendo tale approccio, la distinzione deterministica tra territorio ad elevato valore naturalistico e territorio a valore basso o nullo, viene sostituita dalla consapevolezza che la conservazione della biodiversità e dei più importanti processi ecologici non può essere conseguita proseguendo sulla linea di salvaguardia delle sole aree protette, ma è indispensabile ricorrere a modelli diversi di gestione ambientale che, nella letteratura specialistica, prodotta a partire dalla metà degli anni '90, sono stati collocati per l'appunto nella categoria progettuale delle “reti ecologiche”.

Attribuire un significato ecologico relazionale, e quindi un ruolo ecosistemico non necessariamente secondario, a settori territoriali quali gli incolti, i coltivi in abbandono, le aree incendiate, i boschi degradati ed altre aree che la tradizione urbanistica ha sempre relegato ad una posizione inessenziale e spesso considerato come stati di pre-urbanizzazione ineluttabile, richiede una revisione profonda dei paradigmi programmatici e crea, negli attuali equilibri degli interessi produttivi, imprenditoriali e politici incentrati sul territorio, uno sbilanciamento e un rimescolamento nelle certezze acquisite, foriero almeno agli inizi, di vigorose contrapposizioni.

Tale approccio sottolinea come non sia possibile conservare specie, comunità, ecosistemi secondo vincoli con soglie di tipo “tutto (aree protette)-nulla (ad es. ambiti marginali, degradati, in evoluzione)” ma occorre evidenziare dinamiche nel tempo ed eterogeneità nello spazio, secondo un approccio che tenga conto dei gradienti ambientali (di risorse, organismi, processi).

I percorsi concettuali sulle reti ecologiche hanno attivato l'interesse istituzionale nel 1998, quando il MIUR ha finanziato un programma biennale di interesse nazionale (PRIN), proposto da unità di ricerca universitarie, denominato Planeco (*Planning in Ecological Network*) con lo scopo di implementare metodologie di pianificazione territoriale fondate sulle strutture di continuità ambientale. Nuovamente nel 2002 il MATTM, Servizio Conservazione della Natura, commissionava lo schema direttore della REN (Rete Ecologica Nazionale) e promuoveva un'ulteriore occasione di studio nazionale riguardante il progetto Appennino Parco d'Europa (APE).

Precedentemente, il Progetto "Carta della Natura", introdotto dalla L. 394/91, ed affidato prima ai Servizi Tecnici Nazionali e poi all'APAT (ora ISPRA), si prefiggeva lo scopo di identificare lo stato dell'ambiente naturale in Italia, stimando il valore naturalistico e la vulnerabilità territoriale del Paese, per definire le “linee di assetto del territorio”. Dopo la realizzazione di Carta della Natura su circa 1/5 del territorio nazionale, si sta procedendo alla sua estensione in collaborazione con gli Enti Locali (ARPA, Regioni e Parchi). A livello europeo la Direttiva Habitat con la Rete Natura 2000 mette le basi per la nascita e la realizzazione di uno dei progetti più ambiziosi e ben riusciti che va nettamente in questa direzione.

L'inclusione della biodiversità nei diversi piani e programmi settoriali, compresa la pianificazione territoriale e paesaggistica, non trova ancora un soddisfacente e diffuso riscontro a livello nazionale e regionale.

In tal senso risulterebbe opportuno pervenire quanto prima all'individuazione delle "linee di assetto del territorio"; tale strumento risulta indispensabile per ricondurre le azioni sul territorio ad un livello strategico nazionale. In questo modo possono essere ottimizzati gli interventi e mitigati gli impatti che derivano da scelte non basate sulla conoscenza territoriale per la localizzazione di importanti opere pubbliche (infrastrutture, grandi impianti energetici).

È indispensabile per questo avviare un confronto metodologico e tecnico, ma anche politico, sulla nuova pianificazione paesaggistica per assicurare una gestione del territorio che individui tra i suoi obiettivi strategici anche la conservazione della biodiversità.

La Strategia, ponendo tali temi al centro dell'attenzione, vuole costituire un quadro di riferimento, di indirizzo e di coordinamento per avviare politiche, programmi ed iniziative volte ad integrare i temi della conservazione della biodiversità nei diversi strumenti di pianificazione territoriale, alle diverse scale, favorendo ogni possibile sinergia tra e con i diversi soggetti istituzionali ed amministrativi competenti, al fine di armonizzare le esigenze della conservazione con quelle dell'uso sostenibile e della trasformazione del territorio.

In tal senso è anche doveroso richiamare il ruolo dei servizi ecosistemici in tema di difesa del territorio dai dissesti idrogeologici (frane ed alluvioni) che puntualmente ogni anno interessano il nostro Paese. Una più efficace integrazione della biodiversità all'interno della programmazione e pianificazione a tutti i livelli amministrativi è la chiave per prevenire, ridurre e compensare significativamente gli effetti negativi su tale componente e sui servizi ecosistemici da essa assicurati.

Le Direttive Habitat e Uccelli e la Direttiva sulla valutazione d'impatto ambientale (VIA) già impongono inoltre di tener conto dei potenziali impatti sulla biodiversità generati da piani, programmi e progetti.

L'introduzione della valutazione ambientale strategica (VAS), operata dalla Direttiva 42/2001/CE, applicabile ad alcuni piani e programmi, ha lo scopo di conciliare le esigenze di conservazione della biodiversità con quelle dello sviluppo economico, garantendo che i possibili impatti sulla biodiversità vengano presi in considerazione in una fase precoce del processo di pianificazione vengano individuate soluzioni alternative meno impattanti.

Le principali criticità per la biodiversità che emergono dall'analisi degli argomenti trattati in questa area di lavoro sono come di seguito sintetizzabili:

- perdita di suolo e cambio della sua destinazione d'uso con conseguente perdita irreversibile, modificazione e frammentazione degli habitat;
- semplificazione e perdita di identità del paesaggio, con conseguente sottrazione, modificazione e frammentazione degli habitat e delle comunità ad essi associate, e riduzione del suo ruolo sociale - estetico e ricreativo;
- conflitti sull'uso del territorio che ne indeboliscono la funzionalità ecologica (rapida e significativa espansione delle infrastrutture e delle conurbazioni);
- insufficiente integrazione della biodiversità all'interno degli strumenti di pianificazione;

- insufficiente valutazione del ruolo svolto dai servizi ecosistemici in tema di prevenzione dai danni sul territorio causati dai dissesti idrogeologici;

Occorre incentivare una nuova percezione del valore del paesaggio, che determini una modifica dei modelli di utilizzo del territorio e di sviluppo economico e sociale.

In questo ambito, la pianificazione d'area vasta riveste un ruolo strategico come strumento per l'integrazione delle diverse politiche e dei diversi interessi che agiscono sul territorio e ne influenzano le caratteristiche; essa necessita dello sviluppo di una cooperazione interistituzionale e del coinvolgimento delle comunità locali e dei vari portatori di interesse, attraverso meccanismi di programmazione negoziata, possibilmente anche tra pubblico e privato, che sviluppi sistemi innovativi e sostenibili per il reperimento delle risorse finanziarie. La Convenzione europea del Paesaggio fornisce l'opportuno quadro di riferimento di indirizzi e di metodologie per improntare la pianificazione territoriale a criteri di sostenibilità in grado di garantire anche la conservazione degli elementi della biodiversità.

Gli obiettivi specifici per questa area di lavoro, da conseguire entro il 2020, sono così individuati:

1. attuare politiche volte a ridurre e programmare la percentuale annua di suolo soggetta a modifiche trasformative incentivando programmi di recupero e di trasformazione in aree già urbanizzate;
2. attuare politiche volte ad includere nei piani paesaggistici previsti dal "Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.L.vo n. 42 del 22 gennaio 2004 e sue successive modificazioni) specifici obiettivi di conservazione della biodiversità, in relazione agli obiettivi di qualità paesaggistica previsti nei diversi ambiti di paesaggio individuati;
3. attuare politiche volte ad integrare a livello normativo i temi della biodiversità all'interno degli strumenti di pianificazione di scala vasta e di scala locale, definendo i contenuti minimi conoscitivi in relazione a questa area tematica;
4. attuare politiche volte a sviluppare l'integrazione dei diversi livelli di pianificazione del territorio per garantire il mantenimento della biodiversità per il suo valore intrinseco, del flusso dei servizi ecosistemici e la capacità di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;
5. attuare politiche volte ad impostare meccanismi partecipati per la pianificazione del paesaggio che poggino sulle caratteristiche di vulnerabilità, criticità e potenzialità dei sistemi naturali presenti sul territorio;
6. sviluppare politiche efficaci di prevenzione dei rischi naturali a rapido innesco (frane, alluvioni, ecc.) e a lento innesco (desertificazione, erosione costiera ecc.), nonché efficaci interventi di mitigazione degli stessi, preservando la resilienza del territorio, favorendo il mantenimento e il recupero di condizioni di naturalità e la responsabilizzazione locale nei confronti dei disastri.

Le priorità di intervento sono così individuate:

- a) promuovere l'aggiornamento della normativa nazionale in materia di uso, trasformazione e tutela del territorio, recependo le istanze scientifiche e culturali più

- avanzate in tema di valutazione, programmazione e pianificazione e di integrazione dei temi inerenti la biodiversità;
- b) promuovere l'utilizzo della metodologia della progettazione delle reti ecologiche di area vasta quale parte integrante e prescrittiva nella pianificazione territoriale, anche attraverso la redazione di specifiche linee guida;
 - c) attuare programmi e progetti volti ad ultimare il percorso avviato con Carta della Natura e pervenire all'individuazione delle "linee di assetto del territorio";
 - d) promuovere l'inserimento nella pianificazione territoriale di scala vasta e di scala locale del concetto di "bilancio urbanistico zero", inteso come saldo tra le nuove previsioni di consumo delle superfici territoriali e la restituzione ad uno status almeno semi-naturale di parti equivalenti o in misura diversamente determinata.
 - e) promuovere iniziative volte al miglioramento dell'efficacia di VAS, VIA e valutazione d'incidenza, quali strumenti di prevenzione, minimizzazione e mitigazione degli impatti sul paesaggio, sugli habitat e sulle specie, mediante la realizzazione di linee guida o di indirizzo;
 - f) promuovere sinergie tra gli Osservatori Nazionale e Regionali del Paesaggio e gli Osservatori per la biodiversità attraverso l'implementazione del NNB;
 - g) realizzazione di programmi e progetti volti a:
 - i. riconoscere, valorizzare, conservare il ruolo offerto dai servizi ecosistemici quali efficaci meccanismi di prevenzione dei rischi naturali a rapido innesco (frane, alluvioni, etc.) e a lento innesco (desertificazione, erosione costiera etc.), nonché efficaci interventi di mitigazione degli stessi;
 - ii. preservare la resilienza del territorio, favorendo il mantenimento ed il recupero di condizioni di naturalità e la responsabilizzazione locale nei confronti dei disastri;
 - iii. recuperare il valore socio-economico, paesaggistico e naturalistico di zone compromesse da una forte concentrazione di attività antropiche o dall'abbandono delle aree marginali.

Principali attori:

Ministero per i Beni e le Attività Culturali; Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; Ministero della Salute; Corpo Forestale dello Stato; Amministrazioni regionali e locali; Enti gestori delle Aree Naturali Protette e della Rete Natura 2000; Istituti ed Enti di Ricerca; Università; Organizzazioni non governative; Associazioni di categoria.

Strumenti di intervento in ambito internazionale ed europeo

Habitat e Specie

La Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971 si pone l'obiettivo di tutelare delle zone definite "umide" mediante la loro individuazione e delimitazione, lo studio degli aspetti caratteristici, in particolare dell'avifauna acquatica a queste strettamente legata, e

mettendo in atto programmi che ne consentano la conservazione e la valorizzazione. La Convenzione di Ramsar è uno dei primi trattati intergovernativi ad occuparsi della conservazione della biodiversità e l'unico focalizzato su una particolare tipologia ambientale, le zone umide appunto. La Convenzione è stata ratificata e resa esecutiva dall'Italia con il D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448, e con il successivo D.P.R. 11 febbraio 1987, n. 184.

La Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*, nota anche come CITES) risponde all'esigenza di controllare il commercio degli animali e delle piante (vivi, morti, parti di essi e prodotti derivati), in quanto lo sfruttamento commerciale è, assieme alla degradazione e alla distruzione degli habitat nei quali vivono, una delle principali cause di rarefazione in natura ed estinzione di numerose specie. Alla CITES, sottoscritta il 3 marzo 1973 ed emendata a Bonn il 22 giugno 1979, aderiscono 174 Paesi tra cui l'Italia che l'ha recepita con la Legge n. 874 del 19 dicembre 1975 e s.m.i.

La Direttiva 79/409/CEE, detta Direttiva Uccelli, ha per oggetto la conservazione di tutte le specie di uccelli selvatici. In particolare, contempla specifiche misure di protezione per alcune specie ed i relativi habitat; inoltre, sono previste diverse misure di gestione tra cui quelle relative all'attività venatoria. Contempla misure speciali di protezione per gli habitat delle specie elencate nell'Allegato I, per la cui salvaguardia vengono designate le Zone di Protezione Speciale (ZPS).

La Convenzione per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa, anche nota come Convenzione di Berna, elaborata nel 1979 e divenuta esecutiva dal 1 giugno 1982, è un importante strumento legislativo di diritto internazionale per la tutela della natura. È stata recepita in Italia con la legge n. 503 del 5 agosto 1981. Gli scopi della convenzione sono la conservazione della flora e della fauna spontanea ed i relativi habitat, la promozione della cooperazione tra gli stati, il monitoraggio delle specie in pericolo e vulnerabili, l'assistenza su problemi legali e scientifici. La Convenzione ha portato alla creazione nel 1998 dell'Emerald network of *Areas of Special Conservation Interest* (ASCI) sui territori degli stati aderenti, che opera in parallelo al progetto di conservazione Natura 2000 dell'Unione Europea.

La Convenzione per la Conservazione delle Specie Migratrici (CMS – Convenzione di Bonn) appartenenti alla fauna selvatica, approvata dal Consiglio delle Comunità europee con decisione 82/461/CEE del 24/6/1982 e recepita dall'Italia con la Legge n. 42 del 25/1/1983, ha lo scopo di promuovere la sottoscrizione di accordi fra le Parti affinché le specie migratrici siano tutelate in tutta l'area di distribuzione, in particolare quelle elencate nell'allegato I (specie migratrici minacciate). Nell'Appendice II sono riportate le specie migratrici che si trovano in cattivo stato di conservazione e che richiedono la definizione di accordi internazionali per la loro conservazione e gestione.

Nell'ambito della CMS, l'Italia ha sottoscritto i seguenti Accordi internazionali:

- ACCOBAMS per la conservazione dei Cetacei nel Mar Nero, Mar Mediterraneo e l'Area Atlantica contigua;
- EUROBAT accordo europeo sulla conservazione dei chiroteri (pipistrelli) e dei loro habitat;
- AEWa per la tutela dell'avifauna acquatica migratrice.

Secondo la Convenzione per la Protezione delle Alpi, firmata a Salisburgo il 7 novembre 1991, le Parti contraenti, in ottemperanza ai principi della prevenzione, della cooperazione e della responsabilità, assicurano una politica globale per la conservazione e la protezione delle Alpi, tenendo equamente conto degli interessi di tutti i Paesi alpini e delle loro regioni alpine, e della Comunità economica europea, ed utilizzando le risorse in maniera responsabile e durevole. La Convenzione prevede anche una serie di Protocolli relativi a diversi settori importanti per l'attuazione della Convenzione stessa, che comprendono tra l'altro l'energia, i trasporti, il turismo, la protezione della natura e la tutela del paesaggio. La ratifica della Convenzione in Italia è avvenuta con la Legge n. 403 del 14 ottobre 1999.

La Direttiva 92/43/CEE, detta Direttiva Habitat, sulla conservazione degli habitat naturali, seminaturali, della flora e della fauna selvatiche, intende promuovere “*contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (...)*” (art. 2). mediante l'individuazione di misure di conservazione e di tutela che tengano conto anche delle esigenze economiche, sociali, culturali e delle realtà regionali e locali dei singoli Stati Membri. Oltre a prevedere la protezione rigorosa di alcune specie di flora e di fauna, la Direttiva ha introdotto il concetto di protezione degli habitat naturali come strumento necessario al mantenimento o al ripristino ad uno stato di conservazione soddisfacente delle specie di fauna e di flora selvatiche di interesse comunitario.

Per rispondere alla minaccia delle invasioni biologiche in modo coordinato, nel 2003 la Convenzione di Berna ha adottato una Strategia Europea sulle Specie Alloctone Invasive (Genovesi e Shine, 2004). Il documento, sviluppato in consultazione con gli Stati Membri e i principali gruppi portatori di interesse, segue i principi guida adottati dalla CBD, che richiamano ad un approccio gerarchico basato sulla prevenzione e il regolamento delle introduzioni delle specie alloctone, l'eradicazione tempestiva o la gestione di tali specie qualora la prevenzione sia risultata inefficace. La Strategia Europea propone la valutazione preventiva di tutte le introduzioni basata sull'analisi di rischio e l'autorizzazione all'introduzione per le sole specie alloctone valutate a basso rischio. Il documento propone inoltre lo sviluppo di un sistema di liste regionali e stressa l'importanza dell'attuazione dei regolamenti/codici di condotta esistenti (i.e. IPPC, EPPO per gli agenti biologici di controllo). La Strategia Europea è stata accolta con favore dal Consiglio d'Europa e dalla COP della CBD. Successivamente la Risoluzione di Kiev sulla Biodiversità ha richiamato gli Stati europei all'attuazione della Strategia Europea sulle IAS.

Nella COM (2006) la Commissione Europea ha individuato le IAS come area prioritaria chiave del Piano d'Azione Dell'Unione Europea dal 2010 in poi.

Nella Valutazione di metà periodo del 2009 ("*A mid-term assessment of implementing the EC Biodiversity Action Plan and Towards an EU Strategy on Invasive Species*"), la Commissione Europea, riaffermando la necessità e l'urgenza di una strategia dell'Unione Europea, propone diverse opzioni per lo sviluppo di uno strumento legale europeo dedicato e conferma in modo formale l'impegno nella adozione di una Strategia dell'Unione Europea entro il 2010.

Sempre nel 2009, in occasione del G8 Ambiente a Siracusa i Ministri dell'Ambiente hanno adottato la "Carta di Siracusa" sulla biodiversità, che sottolinea l'urgenza di sviluppare e consolidare le attività volte a prevenire e controllare l'invasione di IAS prendendo anche in considerazione gli alti costi derivanti dalle attuali invasioni e il loro notevole impatto sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici. Tra le azioni prioritarie da intraprendere include in particolare l'allarme tempestivo (*Early Warning*) e risposte immediate.

Il Consiglio dell'Unione Europea nelle conclusioni adottate nel giugno 2009 riafferma ancora una volta l'urgenza di una Strategia Europea sulle IAS basata sui principi della CBD, della Strategia Europea della Convenzione di Berna e delle esistenti raccomandazioni e norme europee sulla salute della Pianta.

Infine nella comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Europeo Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni del gennaio 2010 (*Opzioni per una visione e per gli obiettivi europei per la biodiversità oltre il 2010*) riconosce la carenza di politiche europee per il suolo e le specie invasive e richiede ulteriori sforzi per lo sviluppo di tali politiche indispensabili per affrontare adeguatamente la perdita della biodiversità. Prevede inoltre la futura definizione di sub-obiettivi per ciascuno dei principali tipi di pressioni esercitate sulla biodiversità, comprese quindi anche le specie invasive, combinati con azioni efficaci al livello adeguato di intervento al fine di raggiungere i risultati desiderati.

La Strategia Europea di Conservazione delle Pianta (*European Plant Conservation Strategy* EPCS), adottata nell'aprile 2002 dal Consiglio d'Europa congiuntamente a Planta Europa (COP 6, UNEP/CBD/COP/6/INF/22), è il contributo europeo all'implementazione della Strategia Globale di Conservazione delle Pianta (*Global Strategy for Plant Conservation* GSPC), sviluppata per fornire un quadro d'azione a livello globale e promossa da Segretariato della CBD, ONU e UNEP in associazione con *Botanic Garden Conservation International* (BGCI). Ambedue le strategie si prefiggono cinque scopi principali: comprendere e documentare la diversità delle specie vegetali, conservare la diversità vegetale, usare in modo sostenibile le risorse vegetali, promuovere l'educazione e sensibilizzare l'opinione pubblica, creare le capacità per la conservazione della diversità vegetale. All'interno di ciascuno di questi scopi prioritari vengono definiti specifici obiettivi concreti e proposte di azione a lungo termine a livello europeo.

La Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, COM(2006)231 definitivo, Strategia tematica per la protezione del suolo, già anticipata dalla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, COM(2002) 179 definitivo,

“Verso una strategia tematica per la protezione del suolo”, afferma che *“il degrado del suolo ha ripercussioni dirette sulla qualità delle acque e dell’aria, sulla biodiversità e sui cambiamenti climatici, ma può anche incidere sulla salute dei cittadini europei e mettere in pericolo la sicurezza dei prodotti destinati all’alimentazione umana e animale.”* Nello stesso documento, la perdita di biodiversità del suolo è identificata come una delle minacce più gravi che affliggono i suoli europei. Inoltre afferma: *“La Convenzione sulla diversità biologica ha annoverato la biodiversità del suolo tra i settori che richiedono un’attenzione particolare. In quest’ambito è stata varata un’iniziativa internazionale per la conservazione e l’utilizzo sostenibile della biodiversità del suolo.”*

Paesaggio

La Convenzione Europea del Paesaggio, adottata ufficialmente a Firenze il 20 ottobre 2000, ha introdotto in Europa un nuovo modo di considerare e gestire la dimensione paesaggistica del territorio. È stata firmata da ventisette Stati della Comunità Europea e ratificata da dieci, tra cui l'Italia nel 2006.

L’art. 1 della Convenzione riporta una definizione di paesaggio con la quale si intende integrare la componente naturalistica con quella storica, sociale culturale ed estetica: "Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni.

Oltre a dare una definizione univoca e condivisa di paesaggio, la convenzione dispone i provvedimenti in tema di riconoscimento e tutela, che gli Stati membri si impegnano ad applicare. Vengono definite le politiche, gli obiettivi, la salvaguardia e la gestione relativi al patrimonio paesaggistico, riconosciuta la sua importanza culturale, ambientale, sociale, storica quale componente del patrimonio europeo ed elemento fondamentale a garantire la qualità della vita delle popolazioni. Tali finalità si possono raggiungere anche sulla base della considerazione del ruolo che riveste il paesaggio, che svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale e costituisce una risorsa favorevole all'attività economica e che, se salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato, può contribuire alla creazione di posti di lavoro.

La Strategia Pan-europea sulla Diversità Biologica e Paesaggistica (PEBLDS), redatta nel 1995 nel corso della Conferenza dei Ministri dell’Ambiente dei Paesi aderenti al Consiglio d’Europa, rappresenta, da un lato, un riferimento per l’unificazione in un approccio omogeneo delle molte iniziative europee in materia di conservazione della biodiversità, dall’altro pone l’accento sull’integrazione nei settori economici e sociali delle considerazioni sulla diversità biologica e paesaggistica. La strategia si articola in una serie di Piani d’Azione quinquennali stabilendo così un ordine di priorità nelle questioni da affrontare a livello europeo per ecosistemi, paesaggi, specie e regioni che richiedono particolare attenzione. Il più importante strumento operativo individuato dalla Strategia per l’implementazione di questi indirizzi è senza dubbio la realizzazione di Reti Ecologiche, concetto che potrebbe essere definito come una via operativa all’applicazione completa della PEBLDS.

La Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione (UNCCD) definisce la desertificazione come “*degrado delle terre nelle aree aride, semi-aride e sub-umide secche, attribuibile a varie cause, fra le quali variazioni climatiche ed attività umane*”. Tale fenomeno interessa con diversa intensità ed estensione tutti i Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo, manifestandosi in una progressiva, più o meno rapida, ma inesorabile perdita della biodiversità del suolo.

In Italia, pertanto, le regioni più esposte a stress di natura ambientale (aridità stagionale, ripetuti periodi di siccità, precipitazioni brevi ed intense, erosione dei suoli, pressione non sostenibile delle attività umane sull’ambiente, perdita di sostanza organica del suolo e di biodiversità edafica) sono quelle maggiormente esposte al rischio desertificazione.

La Convenzione individua negli accordi internazionali di cooperazione e di compartecipazione lo strumento necessario ad ottenere l’impulso che contribuisca “*all’instaurazione di uno sviluppo sostenibile nelle zone colpite*” (art. 2.1 UNCCD)

Per raggiungere tale obiettivo la Convenzione prevede l’applicazione di “*strategie integrate a lungo termine incentrate simultaneamente, nelle zone colpite, sul miglioramento della produttività delle terre e sul ristabilimento, la conservazione e la gestione sostenibile delle risorse in terra ed in acqua, e che permettano in definitiva di migliorare le condizioni di vita, in particolare a livello delle collettività*” (art. 2.2 UNCCD). La Convenzione dà particolare enfasi alle conoscenze tradizionali come mezzo di lotta alla desertificazione e alla gestione sostenibile del territorio, infatti gli artt. 17 e 18 invitano le Parti a salvaguardare, integrare e valorizzare le conoscenze, le capacità operative e le pratiche locali e tradizionali, nonché a proteggere, valorizzare e promuovere l’uso delle stesse, inventariandole, diffondendole e adattandole, tramite l’integrazione con le tecnologie moderne, ove del caso.

Strumenti di intervento in ambito nazionale

Habitat e Specie

La Legge n. 157 dell’11 febbraio 1992 e s.m.i. (i.e. Legge n. 221 del 3 ottobre 2002) detta le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. La fauna selvatica è definita “patrimonio indisponibile dello Stato” ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale e internazionale. Fanno parte della fauna selvatica tutte le specie di mammiferi e di uccelli che esistono in popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente sul territorio nazionale in stato di naturale libertà. Quindi tutte le specie della fauna omeoterma sono protette, ad eccezione delle specie cacciabili indicate all’articolo 18. Sono inoltre particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le specie elencate nell’articolo 2 (tabella 1). Infine, la Legge recepisce anche la Direttiva 79/409/CEE.

Il D.P.R. n. 357 dell’8 settembre 1997 “Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche è lo strumento normativo di recepimento della

Direttiva Habitat che ne illustra le finalità, il percorso, le misure di conservazione tra cui i piani di gestione e la valutazione di incidenza.

Il D.P.R. n.120 del 12 marzo 2003 è lo strumento normativo di modifica e integrazione del D.P.R. 357/97 che recepisce in maniera completa quanto previsto dalla Direttiva Habitat, adeguandosi alle richieste della Commissione.

A completamento degli strumenti di intervento in ambito nazionale non può essere tralasciata la normativa di livello regionale. In particolare si deve citare:

- la normativa delle Regioni e P.A. finalizzata alla protezione della flora spontanea, nella quale sono specificate, generalmente tramite liste allegate, le entità da tutelare;
- la normativa delle Regioni e P.A. finalizzata alla tutela della fauna selvatica, quasi sempre corredata di allegati con le liste delle specie protette, con specifici provvedimenti dedicati alla tutela della fauna minore.

Paesaggio

La Legge 9 gennaio 2006, n. 14, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000", ha disposto la piena ed intera esecuzione alla Convenzione europea.

Il Codice dei beni culturali e dell'ambiente, emanato con D.L.vo 22.01.2004 n° 42 del MiBBAACC, nella Parte III (modificata dal D.L.vo. 24 marzo 2006, n. 157 e successivamente dal D.L.vo. 26 marzo 2008, n. 63) disciplina la tutela dei Beni paesaggistici, e indica che il livello nazionale della applicazione della Convenzione europea deve essere attuato secondo la ripartizione delle competenze, specifica del proprio ordinamento, conformemente ai suoi principi costituzionali e alla sua organizzazione amministrativa, nel rispetto del principio di sussidiarietà. L'attuale fase operativa che vede coinvolto il MATTM, prevede la partecipazione alla predisposizione di Piani Territoriali Paesaggistici, in collaborazione delle Amministrazioni regionali che, su base volontaria, propongono la stipula di specifiche intese. In tale ambito regionale occorre sostenere un rapporto interdisciplinare tra le diverse competenze, al fine di verificare le migliori modalità procedurali per un valido risultato progettuale. Il metodo che ne risulterebbe, potrebbe costituire un processo che, dal particolare del caso regionale, potrebbe rappresentare un modello da ricondurre al livello generale, nella ipotesi di una nuova normativa nazionale.

La Delibera CIPE n. 229 del 21 dicembre 1999 "Programma Nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione" prevede l'individuazione di azioni nazionali di lotta alla desertificazione attraverso l'adozione dei seguenti criteri principali:

- protezione integrata delle risorse terra, acqua, vegetazione, paesaggio, lavoro umano nelle zone colpite dal degrado;
- applicazione e valorizzazione di norme nazionali esistenti e strumenti normativi di intervento della UE esistenti, favorendo l'attuazione da parte delle Regioni di leggi e programmi mirati;

- collegamento e sinergie con le altre convenzioni globali sul clima, la biodiversità e la protezione delle acque internazionali;
- adozione di misure durevoli per lo sviluppo sostenibile delle aree interessate;
- promozione della partecipazione dei cittadini e del mondo produttivo alle scelte e alla realizzazione degli interventi.

Il D.L.vo n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” e s.m. i. parte III, definisce le azioni da porre in essere al fine di assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio la tutela delle risorse idriche e la lotta alla desertificazione.

2. Aree protette

Vengono affrontate all'interno di questa area di lavoro sia le aree protette discendenti dalla normativa di riferimento nazionale, sia quelle istituite e designate a seguito del recepimento di direttive comunitarie (Rete Natura 2000).

Le aree protette rappresentano uno degli strumenti fondamentali ed irrinunciabili per le strategie di conservazione della biodiversità e dei processi ecologici del Pianeta. Negli ultimi anni, le politiche internazionali in materia di tutela della natura si sono arricchite di nuovi riferimenti concettuali ed operativi, di esigenze e di strategie, frutto di esperienze culturali, scientifiche e politiche che hanno aggiornato la missione delle aree protette, rendendola più funzionale e moderna rispetto ai *target* di conservazione della biodiversità a cui si aggiungono e si integrano altri importanti obiettivi quali la lotta alla povertà ed un reale sviluppo sostenibile. Le aree protette debbono quindi unire al loro obiettivo primario ed irrinunciabile di laboratori per la conservazione e l'aumento della biodiversità, servizi aggiuntivi ed integrativi attraverso lo sviluppo di attività sostenibili dal punto di vista ambientale, economico e sociale. L'efficacia delle aree protette è collegata all'appoggio che esse riscuotono presso le comunità locali che vivono al loro interno o che comunque dipendono da esse, nonché dagli altri portatori di interesse a tutti i livelli (locali, nazionali, regionali, globali).

A distanza di 20 anni dall'entrata in vigore della legge quadro sulle aree protette (L. 394/91), la situazione delle aree protette in Italia è profondamente migliorata ad iniziare dal semplice dato numerico: negli ultimi anni l'Italia è stato il Paese europeo che ha istituito il maggior numero di aree protette, in parte colmando i ritardi accumulati prima della legge del 1991.

In base al V Aggiornamento dell'Elenco Ufficiale delle Aree Protette (EUAP) del 2003, sono state istituite 772 aree protette per un totale di 2.911.582 ettari di superficie a terra e 2.820.673 ettari a mare, corrispondenti al 9,66 % del territorio nazionale. I dati al 2010, rilevabili dal VI Aggiornamento EUAP in corso di pubblicazione, mostrano un incremento di 99 aree protette, per un totale di 871 aree e una superficie di 3.163.591 ettari a terra, pari al 10,42% del territorio nazionale e di 2.853.034 ettari a mare.

Relativamente alle aree marine protette, le previsioni normative hanno individuato complessivamente 52 aree di reperimento, aree la cui tutela, attraverso l'istituzione di aree marine protette, è considerata prioritaria: in 32 di queste aree esistono già provvedimenti di tutela, costituiti da 27 riserve marine, 2 parchi nazionali con estensioni a mare, 2 parchi sommersi archeologici e il grande Santuario internazionale per la salvaguardia dei mammiferi marini.

Oltre alle aree protette inserite nell'EUAP ai sensi della L. 394/91 nel Paese esistono altre 400 aree che interessano circa 430.000 ha di territorio nazionale, sottoposte ad un particolare regime di protezione.

Le aree protette, anche a seguito della estesa diffusione territoriale, hanno svolto e svolgono nel nostro Paese un riconosciuto ruolo strategico nella conservazione della biodiversità poiché:

- sono veri e propri “serbatoi” e laboratori per la conservazione del territorio, del paesaggio, degli ecosistemi, degli habitat e delle specie;
- contribuiscono in modo sostanziale al mantenimento e alla valorizzazione delle buone pratiche e delle culture tradizionali, con particolare riferimento al comparto rurale e alla pesca;
- esercitano un ruolo cardine per la diffusione dell’educazione ambientale e la formazione delle nuove generazioni sull’importanza intrinseca della biodiversità e sulle opportunità economiche e di sviluppo sostenibile che da essa derivano;
- assicurano, valorizzano e promuovono i benefici derivanti dai servizi ecosistemici;
- sono luoghi privilegiati per la promozione, la pratica e la diffusione della ricerca scientifica, lo sviluppo di modalità di pianificazione integrata e di processi partecipativi per la gestione del territorio e lo sviluppo sostenibile;
- rappresentano territori vocati all’esercizio ed alla sperimentazione di modelli turistici indirizzati alla diffusione della consapevolezza ed alla sostenibilità ambientale;
- costituiscono, insieme ai siti della Rete Natura 2000, tessere irrinunciabili per la definizione delle “reti ecologiche” sia quali nodi che come corridoi e *stepping stones*;
- sono depositarie di un prezioso know-how sulla gestione delle risorse naturali e sulle modalità di organizzazione interna da utilizzare e trasferire in ambito di iniziative di cooperazione internazionale, con particolare riferimento al bacino del Mediterraneo;
- rappresentano un “modello integrato di sviluppo” che, seppure implementabile, costituisce l’esempio tangibile dell’effettiva percorribilità di percorsi che vedono nella conservazione e la promozione della biodiversità il motore primario per il conseguimento di benessere sociale e di opportunità di sviluppo locale durevole e sostenibile.

Permangono tuttavia alcune significative criticità che possono essere come di seguito sintetizzate:

- carenza nell’approccio strategico, sistemico e sinergico nella gestione delle aree protette, sia a livello centrale che locale;
- carenza e non omogenea disponibilità delle conoscenze naturalistiche e socio-economiche di base da utilizzare quali punti di riferimento per le scelte operative e gestionali;
- carenza nell’azione formativa per il raggiungimento di un omogeneo livello professionale del personale delle aree protette, con riferimento a tutti i ruoli;
- mancanza della percezione delle opportunità e delle potenzialità di sviluppo economico e sociale offerte dalle aree protette e diffuso atteggiamento teso ad evidenziare i soli obblighi e divieti, da parte di amministrazioni, comunità locali e portatori di interesse;
- lentezza degli iter approvativi degli strumenti di pianificazione e di sviluppo socio-economico;

- lentezza nell'iter istitutivo e nell'effettivo decollo del sistema delle aree marine protette,
- mancanza di modelli condivisi di verifica ambientale ed economica dell'efficacia e dell'efficienza di gestione delle singole aree protette, da utilizzare sia a livello centrale che regionale e provinciale;
- carenza di figure professionali tecniche con spiccato profilo curriculare di settore negli enti di gestione, con inevitabili ripercussioni sul raggiungimento di adeguati obiettivi di conservazione e di sviluppo sostenibile;
- scarsità di finanziamenti sia a livello statale che regionale, in relazione alla qualità ed alla quantità dei servizi offerti ed utilizzo non sempre coerente ed efficace dei fondi disponibili in riferimento agli obiettivi di conservazione discendenti dalla normativa nazionale.

Per quanto detto si ravvisa la necessità di dare un forte impulso alla gestione delle aree protette, nella direzione del “fare sistema”, mettendo in comune e condividendo obiettivi di conservazione e di sviluppo sostenibile, investendo significative energie e risorse, e prevedendo l'avvio di una fase programmatica e progettuale “speciale” che parta proprio nell'Anno Internazionale della Biodiversità e veda nella Strategia il necessario punto di riferimento.

Si identificano pertanto i seguenti obiettivi specifici, da conseguire entro il 2020:

1. promuovere un'efficace politica nazionale per le aree protette, organicamente inserita nelle strategie per la conservazione della natura e in quelle per lo sviluppo economico e territoriale del Paese, basata sull'individuazione di obiettivi comuni e differenziati, lungimiranti ed ambiziosi e sulle strategie da adottare per la loro realizzazione;
2. porre le basi per un reale approccio sistemico delle aree protette favorendo, in particolare, la nascita e il potenziamento ove esistenti, di strutture tecniche a livello statale, regionale e provinciale in grado di garantire, attraverso l'assistenza e la fornitura di servizi qualificati, lo sviluppo del sistema delle aree protette in termini di *performance* ecologiche, sociali ed economiche;
3. concludere al più presto l'iter di approvazione degli strumenti di pianificazione, gestione e sviluppo socio-economico delle aree protette nazionali e regionali, che comprendano specifiche misure di conservazione per gli habitat e le specie di interesse comunitario se presenti, e ne monitorino l'efficacia per la conservazione della biodiversità;
4. rendere le aree protette effettive punti focali delle reti di ricerca e monitoraggio sul territorio per i temi inerenti la biodiversità e sede privilegiata di collaborazione con il mondo della ricerca;
5. colmare i ritardi nell'istituzione e nello *start up* delle aree marine protette;
6. supportare il sistema delle aree protette con finanziamenti adeguati.

Le priorità di intervento sono così individuate:

- a) colmare le lacune conoscitive naturalistiche e socio-economiche di base, da utilizzare quali punti di riferimento per le scelte operative e gestionali;

- b) dotare le aree protette di un *set* comune, discusso e condiviso, di indicatori che consentano la verifica dell'efficacia e dell'efficienza di gestione, al fine di monitorarne e misurarne i progressi e le criticità, nell'ottica della gestione adattativa;
- c) intensificare programmi di formazione del personale delle aree protette e di condivisione delle conoscenze e delle buone pratiche;
- d) sviluppare programmi e progetti di sensibilizzazione, informazione, divulgazione, interpretazione ed educazione sui temi della biodiversità e della sua conservazione, anche in un'ottica globale;
- e) adottare criteri di scelta, basati su specifici contenuti curriculari di settore, nell'individuazione delle figure da inserire negli enti di gestione;
- f) sviluppare concreti progetti di conservazione su specie, habitat, processi ecologici e servizi ecosistemici, all'interno di un programma organico discusso e condiviso;
- g) adottare la Carta Europea del Turismo Sostenibile e Responsabile da parte dei parchi nazionali e realizzare di azioni per la promozione di nuove attività imprenditoriali sul territorio finalizzate alla valorizzazione sostenibile della biodiversità;
- h) favorire programmi e progetti di valorizzazione dei saperi tradizionali delle comunità locali coinvolgendole nella gestione del territorio e dei servizi dell'area protetta, con riferimento all'approccio ecosistemico.

La Rete Natura 2000 è la pietra miliare della politica di conservazione della biodiversità dell'Unione europea. La sua realizzazione è iniziata nel 1992 grazie all'adozione della Direttiva Habitat che, insieme alla Direttiva Uccelli, ha fornito un quadro comune per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica di particolare interesse europeo e rappresenta la principale iniziativa europea diretta al mantenimento della biodiversità degli Stati Membri. In Italia, sulla base del principio di sussidiarietà, l'individuazione e la gestione dei siti appartenenti alla Rete Natura 2000 è stata affidata alle Regioni ed alle P.A.

Nell'ambito del processo di attuazione della Direttiva Habitat, in Italia sono stati individuati 2.288 Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e 597 Zone di Protezione Speciale (ZPS); complessivamente le aree della Rete Natura 2000 proteggono una superficie pari a oltre il 20% del territorio nazionale.

In Italia sono presenti tre regioni biogeografiche e per ciascuna di esse sono stati adottati gli elenchi dei SIC a seguito di decisioni di selezione della Commissione Europea, di seguito riportate, cui sono seguiti aggiornamenti:

- decisione 2003/69/CE per i SIC della regione biogeografica alpina;
- decisione 2004/798/CE per i SIC della regione biogeografica continentale;
- decisione 2006/613/CE per i SIC della regione biogeografica mediterranea.

La Direttiva Habitat prevede che, entro 6 anni dalla data di selezione dei SIC da parte della Commissione europea, vengano designate dagli Stati membri le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e definite le relative misure di conservazione.

Pertanto in Italia entro il 2009 dovevano essere designate le ZSC della regione biogeografica alpina, entro il 2010 dovranno essere designate quelle della regione

biogeografica continentale ed entro il 2012 quelle della regione biogeografica mediterranea.

Con l'emanazione del D.M. del 3 settembre 2002 "Linee Guida per la gestione dei siti Natura 2000" sono state fornite indicazioni per la predisposizione dei piani di gestione dei siti Natura 2000,.

Con il decreto del MATTM n° 84 del 17 ottobre 2007 sono stati emanati criteri minimi uniformi per definire le misure di conservazione per le ZPS e per le ZSC, cui le Regioni hanno dovuto uniformarsi con propri atti normativi di recepimento. Ad oggi quasi tutte le Regioni hanno formalmente recepito il D.M., anche se con diversi livelli di completezza.

Nel corso di questi anni molte Regioni e P.A. hanno utilizzato le opportunità offerte dalla programmazione comunitaria 2000-2006 e 2007-2013 per la predisposizione degli strumenti di gestione (piani di gestione e misure di conservazione) dei siti Natura 2000. Tale processo è tuttora in corso ed è strettamente collegato alla definizione delle misure di conservazione sito-specifiche necessarie per la designazione dei SIC in ZSC.

La valutazione di incidenza, introdotta dall'art. 6 della Direttiva Habitat, se correttamente attuata, costituirebbe una formidabile opportunità per garantire il raggiungimento di un giusto equilibrio tra l'obiettivo di mantenere o ripristinare in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario e l'uso sostenibile delle risorse naturali.

La qualità degli studi di incidenza prodotti è risultata complessivamente piuttosto critica e spesso non rispondente alle finalità della procedura; anche il panorama degli uffici preposti al rilascio del parere risulta piuttosto disomogeneo e presenta diverse problematiche sia a causa di forti sottodimensionamenti degli organici che per mancanza di una diffusa presenza delle professionalità necessarie per espletare in modo soddisfacente la procedura.

Per rispondere adeguatamente agli impegni previsti dalla Direttiva Habitat in ambito marino e dal *Target 2010* l'Italia ha avviato l'individuazione su base scientifica dei siti nelle acque territoriali e una ricognizione nelle acque extraterritoriali; parallelamente è iniziata l'attività di concertazione con le Amministrazioni Regionali per completare il processo di designazione dei SIC in acque territoriali e per fissare appropriate misure di gestione e conservazione.

Per quanto sopra evidenziato le più significative criticità possono essere come di seguito sintetizzate:

- ritardo nella definizione di misure di conservazione sito-specifiche per la designazione delle ZSC per la regione biogeografia alpina e necessità di una forte accelerazione per le regioni biogeografiche continentale e mediterranea;
- non adeguato e non completo recepimento del D.M. n° 184 del 17 ottobre 2007 da parte di diverse Regioni e P.A. e difficoltà nella sua applicazione;
- mancata individuazione dei soggetti gestori dei siti Natura 2000, in particolare delle ZPS, da parte di diverse Regioni e P.A.;

- insufficiente integrazione dei Piani di gestione all'interno di altri strumenti di Piano, con particolare riferimento a quelli delle aree protette, e difficoltà nella loro approvazione ed attuazione come strumenti autonomi;
- insoddisfacente applicazione della procedura della valutazione di incidenza;
- ritardo nella individuazione e designazione di SIC e ZPS in ambiente marino;
- mancanza della percezione delle opportunità e delle potenzialità di sviluppo economico e sociale offerte dalla Rete Natura 2000 e diffuso atteggiamento teso ad evidenziare i soli obblighi e divieti da parte di amministrazioni, comunità locali e portatori di interesse;
- difficoltà nello *start up* e nella spesa delle misure dei PSR dedicate alla Rete Natura 2000;
- carenze conoscitive e mancata messa a sistema delle informazioni disponibili in merito alla distribuzione ed allo stato di conservazione di habitat e specie di interesse comunitario in relazione all'intero territorio nazionale;
- difficoltà nell'avvio di un efficace, efficiente e diffuso programma di monitoraggio sullo stato di conservazione di specie e habitat di interesse comunitario che coinvolga in modo significativo le aree protette, il loro personale qualificato ed il loro know-how ed impostato secondo metodologie standardizzate e condivise;
- insufficienza di risorse economiche per la gestione effettiva della Rete Natura 2000 ed utilizzo non sempre coerente ed efficace dei fondi disponibili in riferimento alle finalità della Direttiva.

Si propongono pertanto i seguenti obiettivi specifici da conseguire entro il 2020:

1. mettere in atti politiche atte a completare e sostenere la gestione della Rete Natura 2000, in ambito terrestre e marino e a garantire la sua valorizzazione e promozione come valore aggiunto ai programmi di sviluppo economico e sociale dei territori, attraverso un adeguato e coerente utilizzo dei Fondi Strutturali e dei finanziamenti della PAC dell'Unione Europea e un rafforzamento dei meccanismi e delle modalità partecipative anche al fine di renderne evidenti i benefici e le problematiche da superare;
2. rafforzare l'efficacia e l'efficienza della procedura di valutazione di incidenza a livello centrale e periferico;
3. definire i protocolli di monitoraggio, prevedendo i ruoli e le modalità di raccolta, trasferimento e validazione dei dati, finalizzati a valutare lo stato di conservazione, la consistenza e le caratteristiche degli habitat e delle specie di interesse comunitario, con particolare riferimento a quelli prioritari, ed individuandone i valori di riferimento favorevoli ed i fattori di minaccia diretti ed indiretti, su tutto il territorio nazionale, attraverso l'utilizzazione di metodologie comuni confrontabili e condivise;
4. rafforzare l'integrazione della Rete Natura 2000 e delle misure di conservazione dedicate agli habitat ed alle specie di interesse comunitario, all'interno degli strumenti di pianificazione esistenti ed al contempo, valorizzare e rafforzare la valenza e la coerenza dei Piani di Gestione e delle indicazioni di gestione in essi contenute.

Le priorità di intervento sono le seguenti:

- a) mettere in atto le azioni e le sinergie previste e necessarie per procedere velocemente con la designazione delle ZSC e l'individuazione delle relative misure di conservazione, secondo le scadenze previste dal Piano di azione europeo;
- b) mettere in atto le azioni e le sinergie necessarie per completare velocemente la Rete Natura 2000 in ambiente marino;
- c) mettere in atto Programmi e progetti volti a rafforzare gli uffici competenti al rilascio del parere di valutazione di incidenza, aumentandone l'organico qualificato e promuovendo efficaci azioni formative, sia a livello centrale che periferico;
- d) realizzare linee guida nazionali sulla valutazione di incidenza che tra l'altro chiariscano i concetti maggiormente problematici quali ad es. "misure di mitigazione" e procedere con la revisione dell'allegato G del D.P.R. 120/2003 al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza della procedura;
- e) adeguare e completare il recepimento a livello regionale del D.M. n° 184 del 17 ottobre 2007 al fine di rendere efficaci ed omogenee le misure di conservazione per i siti nel nostro Paese e garantendone lo stesso livello di tutela e dare concreto avvio anche alle misure da incentivare all'interno dei siti;
- f) individuazione dei soggetti gestori dei siti, con particolare riferimento alle ZPS, da parte delle Regioni e le P.A. che non hanno ancora proceduto in tal senso;
- g) procedere con l'approvazione dei Piani di Gestione realizzati e con l'applicazione delle indicazioni di gestione in esse contenute;
- h) avviare Programmi di monitoraggio a scala regionale con il supporto e la partecipazione delle aree protette e del loro personale qualificato;
- i) realizzare una significativa e diffusa campagna di comunicazione, di scala nazionale, su Rete Natura 2000, che coinvolga tutte le amministrazioni competenti e le aree protette con particolare riferimento ai Parchi Nazionali, al fine di promuovere la conoscenza dei valori associati alla biodiversità e l'accettazione sociale della Rete, facendone risaltare l'importanza culturale e le effettive opportunità di sviluppo, anche di carattere turistico, che da una sua corretta e sostenuta applicazione, possono derivare;
- j) incrementare ed ottimizzare il reperimento di fondi europei necessari a garantire la sorveglianza, la gestione ed il monitoraggio dei siti afferenti alla Rete Natura 2000 e rendere l'utilizzo di quelli esistenti maggiormente coerente con le finalità della Direttiva e focalizzato su obiettivi di conservazione, gestione, educazione, formazione e sviluppo durevole.

Principali attori:

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero per i Beni e le Attività Culturali; Corpo Forestale dello Stato; Amministrazioni regionali e locali; Enti gestori delle Aree Naturali Protette e della Rete Natura 2000; Istituti ed Enti di Ricerca, Università; Organizzazioni non governative; Associazioni di categoria.

Strumenti di intervento in ambito internazionale ed europeo

La Direttiva 79/409/CEE all'art. 3 prevede l'adozione da parte degli Stati membri delle misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire per le specie elencate nell'Allegato I una varietà e una superficie sufficiente di habitat per gli habitat, per la cui salvaguardia vengono designate le Zone di Protezione Speciale (ZPS).

La Direttiva 92/43/CEE Habitat promuove la conservazione della biodiversità nel territorio dell'Unione Europea attraverso un sistema coordinato e coerente di aree, la rete Natura 2000, destinate alla tutela degli habitat naturali e seminaturali e delle specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della Direttiva Habitat e delle specie di cui all'allegato I della Direttiva Uccelli. La Direttiva Habitat è stata recepita in Italia con il regolamento di attuazione, il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, successivamente modificato e integrato dal D.P.R. 12 marzo 2003 n.120.

Con la COM (2006) 216 si è compiuto un notevole passo in avanti riguardo la consapevolezza dell'urgenza di attuare politiche indirizzate al sostegno al mantenimento ed al ripristino della Biodiversità. La Comunicazione è accompagnata da tre documenti: il Piano d'Azione, organizzato in obiettivi strategici, obiettivi operativi e azioni, lo Schema degli indicatori, da adottare per valutare il conseguimento degli obiettivi, la Valutazione di Impatto della Comunicazione, articolata in sei sessioni. Nel Piano d'azione vengono individuate quattro aree d'intervento, dieci obiettivi prioritari con i relativi obiettivi operativi che si articolano in 150 azioni concrete. La necessità di assicurare il sostegno alle aree protette viene riportata all'interno dell'obiettivo 1 "Salvaguardare gli habitat e le specie più importanti della UE" ed ulteriormente esplicitata nell'obiettivo operativo A1.2: "Notevole aumento dell'adeguatezza, coerenza, connettività e resilienza della rete delle aree protette della UE, entro il 2010 ed ulteriore incremento entro il 2013" e nell'obiettivo operativo A 9.4 "Entro il 2010 rafforzare in modo sostanziale la resilienza della biodiversità della UE rispetto ai cambiamenti climatici".

Il Programma di Lavoro sulle Aree Protette (POWPA)" approvato nel 2004 con decisione VII/28 nell'ambito della COP 7 della CBD, da 118 Stati tra cui l'Italia, rappresenta un importante ed ambizioso documento strategico basato sui risultati del V Congresso Mondiale dei Parchi della IUCN. Il Programma mira, entro il 2010 per le Aree Protette terrestri e entro il 2012 per le Aree Marine Protette a stabilire "*sistemi di aree protette nazionali e regionali completi, efficacemente gestiti ed ecologicamente rappresentativi*".

Nel documento tecnico "La gestione dei siti della rete Natura 2000, Guida all'interpretazione dell'art. 6 della Direttiva Habitat", elaborato dalla Direzione Generale (DG) Ambiente della Commissione, vengono discussi ed interpretati i termini più utilizzati ed i concetti maggiormente complessi nell'ambito della procedura della valutazione di incidenza, ai fini di renderne maggiormente chiara la finalità ed il suo orizzonte di intervento.

Nel documento tecnico "*Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC*", elaborato dalla Oxford Brookes University per conto della

Commissione Europea DG Ambiente, viene illustrato e suggerito il percorso logico da utilizzare nella procedura della valutazione d'incidenza; esso è disponibile in una traduzione italiana, non ufficiale, a cura dell'Ufficio Stampa e della Direzione regionale dell'ambiente Servizio VIA - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, "Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000 Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva Habitat 92/43/CEE".

Il "Documento di orientamento sull'articolo 6, paragrafo 4 della Direttiva Habitat (92/43/CEE). Chiarificazione dei concetti di: soluzioni alternative, motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, misure compensative, coerenza globale, parere della Commissione", edito nel 2007 dai Servizi della Commissione, intende approfondire ulteriormente e sostituire la parte riguardante l'articolo 6, paragrafo 4 del precedente documento.

Strumenti di intervento in ambito nazionale

La Legge quadro sulle aree protette n. 394 del 6 dicembre 1991, modificata e integrata dalla Legge n. 426 del 9 dicembre 1998: "Nuovi interventi in campo ambientale", *"detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese"*. I territori caratterizzati da rilevante valore naturalistico e ambientale sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità:

- conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
- applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
- promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
- difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

Il Decreto del MATTM del 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000", ha valenza di supporto tecnico-normativo per l'elaborazione di appropriate misure di conservazione, tra cui i piani di gestione per i siti della rete Natura 2000.

Il Decreto del MATTM n. 184 del 17 ottobre 2007 costituisce lo strumento normativo con il quale sono stati emanati criteri minimi uniformi per definire le misure di conservazione per le ZPS e per le ZSC, cui le Regioni hanno dovuto uniformarsi con propri atti normativi di recepimento, almeno per quanto riguarda le ZPS. Il Decreto inoltre individua la procedura di designazione delle ZSC ed infatti, all'art. 2, prevede che con

decreti del MATTM, adottati d'intesa con le Regioni e le P.A. interessate, vengano designate le ZSC e identificate le misure di conservazione necessarie a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie per le quali il sito è stato individuato.

Con la Deliberazione del 26 marzo 2008 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le P.A. di Trento e Bolzano, di modifica la deliberazione del 2 dicembre 1996 del Comitato per le Aree Naturali Protette, i siti della Rete Natura 2000 vengono classificati come "aree protette", pur distinguendole da parchi e riserve, in quanto ad esse si applicano le "misure di conservazione" dettate dalle Regioni e dalle P.A. di Trento e di Bolzano, nel rispetto del D.M. 184/2007.

Con decreti del MATTM vengono aggiornati periodicamente gli elenchi dei SIC presenti in Italia nelle tre Regioni Biogeografiche alpina, continentale e mediterranea. Gli ultimi elenchi aggiornati dei SIC sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nell'agosto 2010

Il Decreto del MATTM 19 giugno 2009 "Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS), classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE", aggiorna l'elenco delle ZPS designate nel nostro Paese.

3. Risorse genetiche

La diversità genetica si riferisce alla variabilità del patrimonio genetico nell'ambito di una singola specie e include le variazioni genetiche tra popolazioni distinte della stessa specie e le variazioni genetiche all'interno di una stessa popolazione. E' la componente fondamentale della diversità biologica, grazie alla quale nel corso dell'evoluzione naturale si è sviluppato e continuerà a svilupparsi l'insieme delle specie e delle comunità naturali, attraverso processi di selezione naturale e di adattamento ai cambiamenti dell'ambiente circostante.

La diversità genetica non coinvolge solo i singoli individui, ma caratterizza gruppi di individui con caratteristiche particolarmente affini all'interno della stessa specie (popolazioni). Le popolazioni appartenenti ad una stessa specie condividono lo stesso *pool* di geni e si mantengono più o meno isolate le une dalle altre solitamente per mezzo di barriere geografiche. Se le popolazioni che portano gran parte della variabilità si estinguono, la selezione naturale dispone di una minore quantità di variazioni genetiche su cui esercitare la propria azione e, di conseguenza, le opportunità di sopravvivenza della specie possono essere ridotte.

La perdita di variabilità genetica in una specie viene detta 'erosione genetica'.

La distruzione e/o frammentazione del territorio, limitando o impedendo la diffusione dei geni fra popolazioni (flusso genico) e in funzione della dimensione residua delle popolazioni naturali rappresenta di fatto una minaccia alla biodiversità e, in particolare, alla diversità genetica. Altri pericoli per la diversità genetica sono rappresentati dalle specie aliene invasive, dall'inquinamento, dalla pressione antropica, dal prelievo eccessivo di specie spontanee e popolazioni selvatiche, dalla fuga di organismi allevati e dalla raccolta eccessiva di specie spontanee. La diversità genetica all'interno di una determinata specie è alla base di qualsiasi pratica di miglioramento genetico, che può essere misurato in termini di aumento di produttività, di resistenza a malattie, di adattamento a particolari condizioni allevamento/coltura. Ciò è particolarmente importante in quei settori, come l'acquacoltura, dove i processi di domesticazione sono ancora in una fase iniziale.

La diversità genetica, quindi, è basilare per l'alimentazione dell'uomo e per l'ottenimento di prodotti vegetali e animali indispensabili alla sua vita. Non a caso il Trattato FAO sulle risorse genetiche vegetali (2001) definisce le risorse genetiche vegetali come il materiale genetico (capace quindi di trasmettere caratteri ereditari) di origine vegetale avente un valore effettivo o potenziale per l'alimentazione e l'agricoltura. Analogamente, il Codice di Condotta FAO (1995) per la pesca responsabile e l'acquacoltura, sancisce che gli Stati dovrebbero conservare la diversità genetica attraverso un'adeguata gestione, in particolare sforzandosi di ridurre al minimo gli effetti nocivi prodotti dall'introduzione nelle acque di specie non indigene o di *stock* geneticamente modificati.

La CBD identifica nel tema dell'accesso alle risorse genetiche, del loro uso sostenibile e di una equa ripartizione dei benefici da esse derivanti una delle principali sfide a livello globale in quanto vengono coinvolti interessi economici e politici diversi a livello internazionale e locale. All'argomento è dedicato il terzo dei tre obiettivi della Convenzione.

L'utilizzo delle risorse genetiche, in campo agricolo, forestale e industriale, riveste un ruolo fondamentale nell'economia. Nonostante questo ruolo chiave, le risorse genetiche sono ancora poco conosciute e soprattutto non vi è una chiara comprensione di quali siano quelle di maggiore rilevanza, il loro valore per l'economia e per gli equilibri biologici, il loro stato di conservazione, che ne garantisca l'utilizzo anche alle generazioni future.

Un ulteriore minaccia alla diversità genetica può essere legato alla presenza incontrollata di organismi geneticamente modificati (OGM).

Un costo elevato in termini di riduzione della biodiversità potrebbe infatti derivare dall'introduzione di OGM negli allevamenti e nelle coltivazioni agricole, sia in quelli destinati all'alimentazione umana che quelli destinati ad altri usi, a causa del trasferimento ad altre specie di geni esogeni da parte degli OGM. Per quanto riguarda le possibili implicazioni per la salute si rimanda alla specifica area di lavoro.

E' necessario quindi valutare nelle sedi appropriate le modalità di utilizzo degli OGM in modo da non vedere erodere il considerevole patrimonio di biodiversità del Paese, considerevole anche da un punto di vista economico per le innumerevoli varietà di prodotti tipici italiani ad alta specificità genetica.

In questa area di lavoro vengono quindi presi in esame sia gli aspetti legati alla conoscenza, alla conservazione ed all'uso sostenibile delle risorse genetiche presenti sul nostro territorio, sia gli aspetti legati all'uso e al commercio di risorse genetiche provenienti da altri Paesi, in particolare quelli in via di sviluppo.

Su mandato del Summit di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile del 2002, la Comunità internazionale sta negoziando un regime internazionale che regoli l'accesso alle risorse genetiche, ad esempio attraverso accordi tra Paesi fornitori e Paesi utilizzatori, al fine di giungere ad una equa distribuzione dei benefici (*Access and Benefit Sharing ABS*) che esse e i loro prodotti procurano all'umanità.

Le minacce per le risorse genetiche possono essere sintetizzate nei seguenti punti:

- estinzione di specie e di erosione genetica all'interno delle specie;
- inquinamento genetico, dovuto anche all'introduzione e alla diffusione di specie alloctone e di OGM.

Gli obiettivi specifici da raggiungere entro il 2020 per questa area di lavoro sono :

1. conseguire il terzo obiettivo della CBD per una giusta ed equa ripartizione dei benefici che derivano dall'uso delle risorse genetiche;
2. promuovere la conoscenza sul patrimonio nazionale e internazionale delle risorse genetiche (natura, distribuzione, stato di conservazione), le forme di uso sostenibile, l'analisi del loro contributo all'economia nazionale, nonché del patrimonio di conoscenze tradizionali legate al loro utilizzo;
3. aumentare la consapevolezza delle opportunità derivanti dall'utilizzo delle risorse genetiche e dei rischi connessi con l'erosione e l'inquinamento genetici attraverso programmi di informazione, comunicazione e sensibilizzazione;

4. raggiungere gli obiettivi della Strategia Europea di Conservazione delle Piante (EPCS), riferimento europeo della *Global Strategy for Plant Conservation* (GSPC) in materia di risorse genetiche vegetali;
5. migliorare il contributo della conservazione *in situ* ed *ex-situ* per massimizzare la salvaguardia e il recupero della biodiversità, dei servizi ecosistemici e dei benefici economici derivanti, nonché per favorire l'adattamento e la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici;
6. salvaguardare alcune specie ancestrali di colture agrarie e varietà zootecniche a rischio di scomparsa o di inquinamento genetico;
7. prevenire l'inquinamento genetico del selvatico nell'allevamento di specie animali terrestri e marine e nelle attività di ripopolamento;
8. mitigare l'impatto genetico delle specie non indigene.

A questi fini, le priorità di intervento sono identificate come segue:

- a) partecipazione alla negoziazione del Regime Internazionale su ABS;
- b) adozione del Regime Internazionale a livello nazionale nei tempi richiesti;
- c) divulgazione nei settori interessati (agricolo, industriale, commerciale, di conservazione ecc.) delle indicazioni sviluppate nell'ambito del Regime internazionale sul corretto uso delle risorse genetiche animali e vegetali, con riferimento anche alle Linee Guida di Bonn;
- d) attuazione del Piano Nazionale sulla Biodiversità di interesse agricolo del MiPAAF secondo le indicazioni del Comitato Permanente per le Risorse Genetiche;
- e) incentivazione della ricerca scientifica e tecnologica riguardante il patrimonio nazionale delle risorse genetiche (natura, distribuzione, stato di conservazione), le forme di uso sostenibile, l'analisi del loro contributo all'economia nazionale, nonché del patrimonio di conoscenze tradizionali legate al loro utilizzo;
- f) realizzazione di campagne di sensibilizzazione e informazione per promuovere la consapevolezza dei cittadini e della società civile, delle imprese pubbliche e private sulle potenzialità e sulle opportunità e sui rischi derivanti dall'utilizzo delle risorse genetiche;
- g) armonizzazione e integrazione delle conoscenze acquisite, individuando criticità e azioni da compiere, all'interno degli strumenti esistenti riguardanti l'uso delle risorse genetiche sia in ambito commerciale, industriale, agricolo, forestale e di uso ai fini della conservazione della diversità genetica di specie ed ecosistemi di valenza nazionale e locale;
- h) coinvolgimento dei portatori di interesse attraverso meccanismi di collaborazione che abbiano efficaci ricadute sul raggiungimento del terzo obiettivo della CBD, a livello nazionale e locale, e permettano di avere cognizione dell'impiego di investimenti "trasversali" a favore della conservazione della biodiversità;
- i) riconoscimento e incentivazione del ruolo degli Orti botanici e delle Banche di germoplasma di specie vegetali spontanee e coltivate come contributo alla conservazione delle specie vegetali autoctone e *landrace* (varietà da conservazione) del nostro Paese e come punti di una rete nazionale e internazionale volta alla conservazione delle specie vegetali (*Global Plant Conservation Strategy*);

- j) ricognizione degli zoo e degli acquari esistenti a livello nazionale e valutazione della loro efficacia ed efficienza per la conservazione *in situ* ed *ex situ* di specie animali a rischio di estinzione anche in considerazione della recente “*Building a Future for Wildlife: The World Zoo and Aquarium Conservation Strategy (WAZA, 2009)*”
- k) incentivazione di programmi ed interventi di conservazione *in situ* ed *ex situ* su specie animali a rischio di estinzione attraverso il coinvolgimento ed in sinergia con zoo ed acquari;
- l) realizzazione di una adeguata rete nazionale di centri di conservazione della biodiversità forestale, previsti dal D.L.vo n. 227/2001, potenziando e valorizzando prioritariamente i Centri nazionali già esistenti;
- m) supporto alla realizzazione di ricerche etnoantropologiche per ampliare le informazioni sulle conoscenze tradizionali delle comunità locali nei vari comprensori italiani;
- n) implementazione del D.L.vo n. 386/2003 di attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.

Principali attori:

Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Corpo Forestale dello Stato; Presidenza del Consiglio dei Ministri Comitato nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita; Reti di Banche del Germoplasma; Amministrazioni regionali e locali; Istituti ed Enti di Ricerca; Enti gestori delle Aree Naturali Protette e della Rete Natura 2000; Orti e Giardini Botanici; Unione Italiana Giardini Zoologici e Acquari; Università; Organizzazioni non governative; Associazioni di categoria.

Strumenti di intervento in ambito internazionale ed europeo

L’articolo 15 della CBD “Accesso alle Risorse genetiche” è strettamente associato a molti altri temi trattati dalla Convenzione, in particolare negli articoli 8(j) (*In accordo con la legislazione nazionale rispettare, preservare e mantenere le conoscenze, le innovazioni e le pratiche delle comunità indigene e locali compresi gli stili di vita rilevanti ai fini della conservazione e dell’uso sostenibile della diversità biologica e promuovere la loro più ampia applicazione con l’approvazione e il coinvolgimento dei detentori di queste conoscenze, innovazioni e pratiche e incoraggiare una equa ripartizione dei benefici derivanti dall’utilizzazione di dette conoscenze, innovazioni e pratiche*), 11 “Misure di incentivazione”, 16 “Accesso e trasferimento di tecnologie”, 17 “Scambio di informazioni”, 18 “Cooperazione tecnica”, 19 “Cooperazione scientifica” ed anche ai programmi di lavoro tematici particolarmente quelli sulla biodiversità agricola e la Decisione VI/6 sul Trattato Internazionale per le Risorse vegetali della FAO.

La COP con la Decisione II/11 ha riaffermato che le risorse genetiche umane non sono incluse nell’ambito della Convenzione.

In ambito CBD il percorso compiuto in circa 10 anni è così riassumibile:

- la COP 3 ha adottato la decisione III/11 dedicata specificatamente alla conservazione e uso sostenibile della biodiversità agricola.
- la COP 4 ha deciso di istituire un *Panel* di esperti per capire i concetti di base ed esplorare tutte le opzioni per ABS, compresi principi guida, linee guida, e codici di buone pratiche;
- la COP5 ha istituito un *Ad Hoc Open - ended Working Group on ABS* (WG) con la decisione V/26
- la COP 6 ha adottato le Linee Guida di Bonn (Decisione VI/24) e ha invitato Parti e Governi:
 - ad usare le linee guida di Bonn e ad esplorare, sviluppare ed implementare linee guida e pratiche, in collaborazione con i maggior stakeholders, per assicurare la condivisione dei benefici e includere nei loro piani nazionali o strategie o legislazioni, misure per ABS che originano dall'uso di risorse genetiche;
 - a fornire finanziamenti e assistenza tecnica per supportare i Paesi in via di sviluppo nell'attuazione delle Linee Guida di Bonn.
- la COP 7 ha adottato il Piano di Azione sulla *capacity building for ABS* e ha dato mandato al WG di negoziare un regime internazionale su ABS e ha riconosciuto che le Linee Guida sono un utile contributo allo sviluppo di regimi nazionali e situazioni contrattuali per ABS e incoraggiano le Parti, le comunità indigene e locali e tutti i principali stakeholders a inoltrare ulteriori informazioni su rilevanti esperienze e lezioni imparate nella loro attuazione.
- la COP 8 ha esteso il mandato del WG e ha indicato la scadenza del 2010 per il completamento del suo lavoro.
- la COP 9 ha istituito tre gruppi tecnici di esperti dedicati agli aspetti legali, sostanziali e di attuazione in supporto al WG al fine di giungere ad una completa elaborazione e negoziazione del Regime internazionale su ABS prima della COP 10 (ottobre 2010).

In questi anni di attività sono stati prodotti numerosi documenti che possono essere reperiti sul sito della Convenzione, dove recentemente è stata aperta una nuova sezione dedicata al processo di negoziazione del Regime Internazionale per ABS.

Alla richiesta della COP di conoscere lo stato della legislazione nazionale sull'ABS (*Tematic Report on ABS*) hanno risposto 19 Paesi tra cui l'Unione europea che ha contribuito alla negoziazione delle Linee guida di Bonn e del Trattato FAO sulle risorse genetiche vegetali ed è parte attiva al processo di negoziazione per il regime internazionale.

L'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN), riconoscendo l'importanza dei progenitori selvatici delle specie coltivate e la loro scarsa tutela, ha recentemente costituito, nell'ambito della *Species Survival Commission* (SSC), il *Crop Wild Relative Specialist Group* (CWRSRG). In ambito Europeo, lo *European Cooperative Programme on Genetic Resources* (ECP/GR) di *Biodiversity International* ha anch'esso costituito un gruppo di lavoro per favorire le azioni di tutela dei progenitori selvatici.

La Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (adottata dall'Italia con D.L.vo 10 novembre 2003 n. 386) prevede la

valutazione genotipica dei soprassuoli e fonti di seme e ciò rappresenta un passo concreto verso la conoscenza delle risorse genetiche forestali dei paesi europei.

Nel Piano di azione dell'Unione Europea, allegato alla COM (2006) 216, nell'ambito dell'obiettivo operativo 8.1 "Ridurre drasticamente l'impatto del commercio nell'UE sulla biodiversità entro il 2010 e ulteriormente entro il 2013", è previsto che nell'ambito dell'UE sia data piena attuazione alla Convenzione di Bonn della CBD e ad altri accordi relativi all'ABS quali il Trattato Internazionale della FAO sulle Risorse Genetiche delle Piante per il cibo e l'agricoltura continuando a fornire un contributo alla negoziazione di un regime internazionale di ABS.

La Strategia Europea di Conservazione delle Piante (EPCS), attraverso i propri obiettivi, copre dettagliatamente gli aspetti di conservazione della diversità genetica (<http://www.plantaeuropa.org/pe-EPCS-objectives-2.htm>), ad esempio, tra gli obiettivi della EPSC adottati dalla COP 6 della CBD c'è quello della conservazione del 70% della diversità genetica delle piante coltivate e delle altre specie vegetali di maggior valore socioeconomico, insieme alle conoscenze locali ed autoctone ad esse connesse.

Nel 2009 è stata promulgata la nuova strategia "*Building a Future for Wildlife: The World Zoo and Aquarium Conservation Strategy*" ad opera dell'Associazione mondiale degli Zoo e degli Acquari (WAZA - *World Association of Zoos and Aquarium*) all'interno del quale è indicato il ruolo che gli Zoo e gli Acquari possono rivestire per la conservazione della Biodiversità attraverso azioni di conservazione ex situ ma anche attraverso azioni di conservazione in situ. In occasione dell'anno internazionale per la Biodiversità, WAZA ha siglato con il Segretariato della CBD un accordo di cooperazione.

In ambito agricolo, il tema della conservazione delle risorse genetiche, le cui fondamenta erano state gettate da Vavilov in Russia e da Stubbe nell'allora Germania Est, fu affrontato fin dagli anni 1960 in una serie di conferenze tecniche stimulate dalla FAO. Come conseguenza di queste conferenze, in Europa si istituirono tre banche genetiche, il Nordic Gene Bank nei Paesi Nordici, che oggi gestisce anche il Global Seed Vault delle Svalbard, il FAL nell'ex Germania Ovest, ed il Laboratorio del Germoplasma del CNR in Italia, istituito per fare fronte alle problematiche della biodiversità agraria mediterranea. Quasi contemporaneamente, negli anni 1970 fu costituito il *Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR)*, organismo internazionale che, grazie ai Paesi donatori (tra cui l'Italia), istituì una rete di istituti, soprattutto nelle regioni tropicali, con lo scopo primario di conservare la biodiversità agraria nell'ottica di rispondere alla minaccia di potenziali devastanti carestie. L'Italia ospita uno dei primi centri del CGIAR, *Biodiversity International*, già IPGRI, che pur non essendo direttamente un centro per la conservazione delle risorse genetiche, incoraggia e supporta attività e ricerche, soprattutto sulle risorse genetiche, per favorire produzioni agricole qualitativamente e quantitativamente migliori, resilienti e sostenibili Oltre alla citata banca di germoplasma del CNR di Bari, ed ad altre collezioni presenti in ulteriori Istituti CNR afferenti al Dipartimento Agroalimentare, il Paese ha a disposizione risorse genetiche d'interesse agrario e collezioni di antiche varietà presso la rete degli istituti del CRA.

(MiPAAF); complessivamente l'Italia detiene e gestisce oltre 100.000 diverse accessioni di germoplasma vegetale d'importanza strategica per l'intera area del Mediterraneo.

Strumenti di intervento in ambito nazionale

In ambito nazionale, specie negli ultimi anni, sono state avviate numerose attività in materia di risorse genetiche e ABS anche in risposta a quanto richiesto dalla CBD e dall'Unione europea.

Il D.L.vo n. 227 del 18 maggio 2001, al fine di tutelare la diversità biologica del patrimonio forestale nazionale, all'articolo 10 riconosce gli stabilimenti per le sementi forestali di Pieve S. Stefano e Peri e il laboratorio di Bosco Fontana quali Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale. Nello stesso modo stabilisce la costituzione di una commissione per individuare ulteriori stabilimenti in numero e modalità sufficienti a rappresentare zone omogenee dal punto di vista ecologico per la conservazione della biodiversità forestale.

Il D.L.vo n. 386 del 10 novembre 2003 (di recepimento della Direttiva 1999/105/CE) relativo alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione propone la definizione di Regioni di Provenienza (per una specie o sottospecie, è il territorio o l'insieme di territori soggetti a condizioni ecologiche sufficientemente uniformi e sui quali si trovano soprassuoli o fonti di semi sufficientemente omogenei dal punto di vista fenotipico e, ove valutato, dal punto di vista genotipico, tenendo conto dei limiti altimetrici ove appropriato) per conoscere e meglio gestire le risorse genetiche forestali italiane.

Per quanto riguarda le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, la Legge n. 101/2004 di ratifica del Trattato FAO sulle Risorse Fitogenetiche, affida alle Regioni e P.A. le competenze in merito all'attuazione ed esecuzione del Trattato stesso e al MiPAAF il compito di riferire sul piano internazionale sullo stato di applicazione del Trattato stesso e di monitorare gli interventi effettuati..

Nel dicembre 2005 si è costituita la Rete Italiana Banche del germoplasma (RIBES -Associazione di promozione sociale senza scopo di lucro) per la conservazione *ex situ* della flora spontanea italiana, che si è dimostrata molto attiva sia a livello nazionale e regionale che internazionale, grazie all'operato dei soggetti aderenti che sono in gran parte università, parchi nazionali e regionali, enti territoriali.

Nel 2008 il MiPAAF ha prodotto con le Regioni e P.A. il Piano Nazionale sulla Biodiversità di interesse agricolo con l'obiettivo generale di: *“coordinare l'insieme delle iniziative e dei rapporti con gli Organismi nazionali ed internazionali che si occupano di biodiversità in agricoltura e nonché di dare alle Regioni e Province autonome, chiamate all'attuazione del Trattato FAO dalla L.101/2004, concrete risposte alle problematiche emerse al fine di tentare di introdurre un sistema nazionale di tutela della biodiversità agraria, capace di riportare sul territorio in modo efficace, gran parte della biodiversità scomparsa o a rischio di estinzione, a vantaggio della tutela dell'ambiente, di un'agricoltura sostenibile e dello sviluppo*

rurale. In questo modo il sistema sarà anche capace di contribuire agli obblighi derivanti all'Italia dall'attuazione dei trattati internazionali."

Il Piano si pone l'obiettivo di definire un metodo comune di lavoro e di approccio alla tutela della biodiversità agraria vegetale e animale, condiviso tra tutti i soggetti operanti nel settore pubblico e privato e nel mondo della ricerca (CRA, CNR, Università, altri Istituti pubblici o privati) in modo tale da rendere omogenei gli interventi specifici e confrontabili i risultati.

Il Programma Quadro per il settore forestale (PQSF) approvato dalla Conferenza Stato - Regioni il 18 dicembre 2008, tra le priorità di tutela e conservazione considera la tutela della biodiversità ecologica negli ecosistemi forestali e la valorizzazione delle iniziative strategiche volte alla salvaguardia in situ ed ex situ del patrimonio genetico forestale.

L'Italia pur non avendo formalmente adottato una Strategia Nazionale per la Conservazione delle Piante ha intrapreso diverse attività inerenti gli Obiettivi della Global Strategy for Plant Conservation (GPCS). Contribuisce inoltre a scala regionale nell'ambito di Planta Europa che, ha recentemente prodotto insieme al Consiglio di Europa, il documento *A Sustainable Future for Europe: the European Strategy for Plant Conservation 2008-2014* (UNEP/CBD/COP/9/INF/31) come contributo regionale alla GPCS.

La Strategia Globale per la conservazione vegetale, adottata nel 2002 dalla CBD, pone tra i suoi obiettivi (OB. 9) la conservazione del 70% della diversità genetica delle piante coltivate e delle altre specie vegetali di maggior valore socio-economico e (OB. 8) la conservazione ex situ del 60% di specie vegetali minacciate di cui almeno il 10% di esse incluse in programmi di recupero e ripristino.

Nel dicembre 2009 ISPRA ha concluso la realizzazione di un rapporto sullo stato della conservazione ex situ della biodiversità vegetale in Italia, che illustra le criticità riscontrate relativamente alle diverse componenti della flora (specie spontanee autoctone, forestali e coltivate) e le azioni da compiere in via prioritaria per risolvere i problemi più pressanti

Per la conservazione delle specie vegetali in Italia esistono un centinaio di Orti e Giardini Botanici che svolgono il ruolo nella conservazione di specie vegetali autoctone. Al momento non esiste una raccolta sintetica di tutte le collezioni depositate presso tali centri.

Per quanto riguarda gli Zoo e gli Acquari l'associazione culturale *Unione Italiana Giardini Zoologici e Acquari* (UIZA) raccoglie zoo ed acquari italiani, che hanno finalità scientifiche ed educative e che garantiscono buoni standard di mantenimento degli animali, e promuove progetti a favore di specie a forte rischio di estinzione sia in paesi fuori dai confini italiani che in Italia.

4. Agricoltura

La CBD descrive la biodiversità agricola come “...le componenti della diversità biologica relative al cibo e all'agricoltura e tutte le componenti della diversità biologica che costituiscono gli ecosistemi agricoli, anche chiamati agro-ecosistemi: le varietà e la variabilità degli animali, delle piante e dei microorganismi a livello genetico, a livello di specie e a livello di ecosistema, necessari a mantenere le funzioni chiave degli agro-ecosistemi, la loro struttura ed i loro processi”.

La diversità biologica in agricoltura rappresenta un sottoinsieme della diversità biologica generale e si compone della diversità genetica, intesa come diversità dei geni entro una specie animale, vegetale e microbica, della diversità di specie, riferita al numero delle popolazioni vegetali, animali, in produzione zootecnica e di natura selvatica, di microrganismi e della diversità degli ecosistemi presenti sul pianeta Terra.

Le relazioni tra agricoltura e biodiversità, sono estremamente complesse, talvolta di natura contrapposta. La biodiversità, sia nelle specie domestiche sia selvatiche, sia coltivate sia allevate, costituisce la base dell'agricoltura, consentendo la produzione di cibo e contribuendo alla salute e alla nutrizione di tutta la popolazione mondiale. Le stesse risorse genetiche hanno consentito in passato il miglioramento delle specie coltivate e allevate e continueranno a svolgere in futuro questa loro funzione. Questa variabilità consentirà anche di rispondere all'evoluzione del mercato dei prodotti agricoli e di adattarsi alle mutevoli condizioni climatiche e ambientali.

A fronte di questo importante ruolo come ricettacolo di biodiversità, l'agricoltura è riconosciuta a livello mondiale come il più importante fattore di erosione genetica, di perdita di specie e conversione di habitat naturali (*Millennium Ecosystem Assessment* 2005).

A conferma di questo duplice ruolo dell'agricoltura nei confronti del patrimonio naturale anche in Italia, è opportuno ricordare che circa il 42% del territorio nazionale è destinato ad attività agricole (ISPRA, 2010) e che una quota di questo, pari all'incirca al 21% della SAU (Superficie Agricola Utilizzata), presenta caratteri di alto valore naturale (*High Natural Value Farmland HNV*) e aree Natura 2000, in termini di biodiversità genetica, di specie e di paesaggio, costituendo anche zone di collegamento tra gli spazi naturali. L'Italia, insieme a Spagna, Grecia, Gran Bretagna settentrionale e Scandinavia, conserva un'alta percentuale di aree agricole di alto valore naturale, quali i prati e i pascoli alpini.

L'intensificazione delle attività agricole, la semplificazione strutturale degli ecosistemi naturali, l'abbandono delle aree rurali, dovuto tra l'altro alla scarsa convenienza economica nella loro utilizzazione e diffuso particolarmente nelle aree svantaggiate, l'uso di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari sono tra le principali minacce per la biodiversità legata agli habitat agricoli.

D'altronde l'integrità funzionale degli ambienti agricoli è strettamente dipendente dalla presenza di condizioni che mantengano elevata l'efficienza dei servizi ecosistemici.

Questi ultimi, di diretta utilità per l'uomo, sono generati proprio da un'efficace interazione fra gli ecosistemi agricoli e quelli selvatici.

L'agricoltura, infatti, ha sicuramente bisogno:

- di suoli che, anche ad opera della diversificazione e dell'abbondanza degli organismi che vi dimorano (biodiversità del suolo), abbiano e mantengano una idonea fertilità e resilienza;
- di una maggiore attenzione e consapevolezza alla biodiversità pianificata e associata nella gestione agricola;
- di sistemi di prevenzione e di lotta alle infestanti e ad agenti patogeni caratterizzati da un basso impatto sugli altri organismi viventi (biologica, integrata o biodinamica);
- di approvvigionamento idrico per i sistemi di irrigazione;
- della cospicua presenza di insetti pronubi, per il determinante servizio che svolgono nella fecondazione (impollinazione entomofila) e quindi nella riproduzione di gran parte della flora coltivata.

Il ruolo svolto dall'agricoltura a favore della tutela e della promozione della biodiversità rischia di essere compromesso dall'espansione urbanistica e infrastrutturale e dai fenomeni speculativi legati alla ricerca di suoli agricoli da destinare alla realizzazione di impianti per l'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili. I dati ISTAT mostrano una diminuzione della SAU dal 1950 al 2000 la SAU in Italia si è ridotta di circa 5 milioni di ettari di cui il 40% è divenuto incolto improduttivo; la superficie improduttiva è attualmente valutata pari al 15% della superficie nazionale con punte del 30% della penisola.

Le criticità del settore agricolo con riferimento alla biodiversità possono essere riassunte come segue:

- generale declino della biodiversità in tutti i suoi aspetti (diversità genetica, delle specie e degli agro-ecosistemi), considerando anche l'abbandono di pratiche agricole tradizionali e di specie animali o vegetali autoctone, ritenute non più valide economicamente o tecnicamente o di infrastrutture paesaggistiche tradizionali quali i muri a secco, i canali di irrigazione ecc;
- erosione del suolo, perdita di sostanza organica e di biodiversità del suolo, desertificazione;
- conflitti sull'uso del suolo legati all'aumento di produttività agricola, con conseguente interruzione del *continuum* ambientale e della connettività ecologica;
- utilizzazione di tecniche agricole non sostenibili;
- introduzione di specie per cause diverse (lotta biologica o integrata, miglioramento delle razze o varietà, aumento produttività ecc.) o di altro materiale genetico alieno e conseguente ibridazione dei ceppi, razze e/o varietà locali oltre che delle specie native;
- inquinamento causato da prodotti chimici utilizzati nelle consuete pratiche agronomiche (fertilizzanti azotati e fosfatici, prodotti fitosanitari coltivazioni di biomassa a scopo energetico ecc.) o da altre sostanze provenienti da fonti inquinanti atmosferiche o dall'uso in agricoltura di deiezione animali, acque

- reflue, fanghi di depurazione ecc. (presidi farmacologici per la zootecnia e la medicina, radionuclidi, metalli pesanti, idrocarburi policiclici aromatici ecc.);
- trasferimento di parassiti o malattie dalle aree agricole alle aree selvatiche;
 - effetti dei cambiamenti climatici, che possono accentuare le differenze regionali e acuire le disparità economiche tra le zone rurali;
 - abbandono colturale, specialmente nelle aree di colline e di montagna e marginali del Paese, segnalato dalla riduzione della SAU;
 - omogeneizzazione delle colture con selezione di varietà coltivate estensivamente, mirate alle richieste del mercato ma non rispondenti ai principi dell'agricoltura sostenibile.

Paragonata ad altri settori del mondo produttivo, l'agricoltura offre importanti opportunità pratiche ed attuabili per conseguire la mitigazione degli effetti e l'adattamento ai cambiamenti climatici attraverso azioni di *carbon sequestration* e per l'aumento della resilienza del suolo che, per la maggior parte, va attribuita alla presenza di una comunità edafica ricca e diversificata.

Lavorazioni quali il *no-tillage*, altrimenti detta *sod seeding*, ossia la semina su cotico erboso, o anche più semplicemente coltivazioni conservative (*conservation agriculture*) che prevedono la riduzione dell'intensità e/o della profondità delle lavorazioni; le colture di copertura, le colture intercalari (inerbimento, sovescio ecc); le rotazioni, le consociazioni o l'introduzione dell'*intercropping*; la *conservazione o la creazione di fasce tampone vegetate o di barriere vegetate quali siepi o alberature*; l'adozione di tecniche di agricoltura biologica ed estensiva, sono ritenute positive sia per il rispetto della produttività agricola che per la protezione della biodiversità e della fertilità del suolo.

Va comunque sottolineato che alcune di queste tecniche possono, in alcune circostanze, andare contro gli obiettivi di conservazione della biodiversità come nel caso della riduzione del maggese nudo o la modifica dell'uso del suolo per la produzione di biomasse da utilizzare come combustibile.

L'agricoltura italiana è anche caratterizzata da ampie aree dedicate alle produzioni biologiche: un milione di ettari pari a circa il 3% della superficie mondiale destinata al biologico e il 12-13% della SAU biologica dell'UE, che ne fanno uno dei primissimi produttori mondiali del comparto e il primo in Europa insieme alla Spagna.

Le politiche agricole e gli strumenti finanziari per la gestione delle risorse agricole rivestono un ruolo determinante per la gestione e la conservazione della biodiversità: l'attuale Politica Agricola Comunitaria (PAC), infatti, è orientata anche al conseguimento di obiettivi di salvaguardia ambientale e di promozione sociale ed economica.

In tal senso la PAC riveste l'importante ruolo di promuovere modelli di produzione durevoli, economicamente sostenibili e che permettano, nel contempo, di intervenire sull'ambiente nonché sulla valorizzazione e sul ripristino della biodiversità del maggior numero di specie animali, vegetali e microbiche.

In questa ottica, gli obiettivi specifici per favorire la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità agricola sono così individuati:

1. favorire la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità agricola e la tutela e la diffusione di sistemi agricoli e forestali ad alto valore naturale(HNV);
2. mantenere e, laddove necessario, recuperare i servizi ecosistemici dell'ambiente agricolo in fase di danneggiamento a causa in particolare all'impatto di prodotti chimici, alla perdita di suolo e di biodiversità del suolo, al mantenimento di connettività, all'inquinamento dell'aria, del suolo e dell'acqua;
3. promuovere il presidio del territorio (in particolare in aree marginali o soggette a marginalizzazione e abbandono) attraverso politiche integrate che favoriscano l'agricoltura sostenibile con benefici per la biodiversità, per il mantenimento degli equilibri idrogeologici e dei nutrienti, evitando l'abbandono e/o la marginalizzazione delle aree agricole(applicazione della condizionalità, che fa sì che l'agricoltore assuma anche il ruolo del custode delle propri terre);
4. promuovere la tutela e la valorizzazione di specie locali e autoctone;
5. implementare le anagrafi delle specie da allevamento, così da censire e monitorare l'entità delle popolazione di specie autoctone pure;
6. promuovere l'uso delle terre in base alla loro attitudine/vocazione e favorire la tutela e la valorizzazione di specie locali e autoctone, anche valutando la necessità e l'opportunità di modificare le colture e le varietà sulla base delle tendenze climatiche;
7. favorire il mantenimento degli ecosistemi e del paesaggio rurale attraverso una gestione mirata dei terreni agricoli allo scopo di creare e/o mantenere una sorta di "infrastruttura verde".

Le priorità di intervento utili al raggiungimento degli obiettivi specifici sono:

- a) promuovere la diffusione di:
 - i. pratiche agricole finalizzate alla riduzione della perdita di biodiversità, con particolare riferimento alla biologia delle specie (alimentazione, riproduzione, migrazioni) e alla distruzione di habitat agricoli;
 - ii. pratiche agricole eco-compatibili, in particolare quelle dell'agricoltura biologica, finalizzate alla riduzione dei rilasci di inquinanti nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee e in atmosfera, e all'aumento della sostanza organica e della capacità di assorbimento di CO₂ dei suoli agrari, tramite la conservazione della biodiversità edafica;
 - iii. pratiche volte ad una diversificazione delle produzioni;
 - iv. azioni volte alla prevenzione degli eventuali rischi connessi all'introduzione di coltivazioni geneticamente modificate;
 - v. azioni volte alla commercializzazione di sostanze chimiche meno pericolose e ad un loro uso sostenibile per la riduzione del rischio ecotossicologico ad esse legato (ad es. tossicità riproduttiva e alterazioni del sistema endocrino), tenuto conto anche dei possibili effetti combinati dalla poliesposizione chimica;
 - vi. azioni volte alla tutela del paesaggio rurale e dei suoi elementi distintivi anche attraverso l'aumento della naturalità diffusa, la riduzione della

- semplificazione del paesaggio e della frammentazione degli habitat naturali e semi-naturali;
- vii. azioni volte a ridurre, in particolare nelle aree ecologicamente più vulnerabili, i fenomeni di intensificazione e specializzazione delle pratiche agricole;
- viii. interventi per la protezione del suolo attraverso l'adozione di sistemi di produzione agricola che prevengano il degrado fisico, chimico e biologico del suolo e delle acque;
- ix. azioni volte al recupero di tecniche di difesa e conservazione del suolo e delle acque (fossi, siepi, alberature e altre strutture tipiche del paesaggio agrario), di sistemazione idraulico agrarie tipiche di ciascun territorio (rittochino, cavalcapoggio e girapoggio);
- x. la diffusione degli avvicendamenti e delle rotazioni e di tutte le pratiche agronomiche e di gestione delle colture più conservative (metodi di dissodamento, colture intercalari, prati permanenti forme estensive di produzione agricola);
- xi. la modificazione e/o mantenimento dell'uso del suolo (conversione da seminativo in pascolo nelle zone marginali o a prato avvicendato/permanente; mantenimento di pascoli e prati permanenti nelle zone marginali e di montagna);
- xii. l'allevamento estensivo nelle aree marginali (riduzione della densità di carico) e gestione razionale delle formazioni erbose;
- xiii. l'avvio di un programma nazionale di monitoraggio della biodiversità del suolo;
- xiv. attività che favoriscano la protezione delle popolazioni esistenti di insetti pronubi e il ripopolamento o la reintroduzione delle popolazioni minacciate o scomparse;
- b) promuovere la tutela e la gestione delle aree agroforestali ricadenti nei siti della rete Natura 2000 con particolare riferimento alle misure di conservazione e ai piani di gestione e alle opportunità di finanziamento previste nei programmi di sviluppo rurale;
- c) promuovere l'individuazione delle aree agricole ad alto valore naturale, ovvero aree agricole o forestali caratterizzate dalla presenza di specie di interesse conservazionistico o con una elevata ricchezza di specie che dipendono dall'attività agricola e forestale (HNV-HNVF);
- d) favorire:
- i. la diversità degli agroecosistemi;
 - ii. il presidio del territorio, soprattutto nelle aree agro-forestali ad alto valore naturale e nelle zone svantaggiate;
 - iii. la complessità ambientale delle aree agricole – soprattutto in prossimità di estese aree ad agricoltura intensiva e delle fasce golenali – attraverso l'utilizzo dell'arboricoltura e delle consociazioni arboreo-arbustivo-erbacee che assicurino la presenza di habitat seminaturali utili allo sviluppo di una adeguata rete ecologica, in particolare per l'avifauna, la "fauna minore" e per le specie legate agli habitat acquatici e perifluviali;

- iv. campagne di monitoraggio della contaminazione del suolo in aree pilota rappresentative – suolo, ambiente, sistemi culturali (scenari).
- e) promuovere:
 - i. la riduzione dell'utilizzazione di sostanze chimiche di sintesi, come concimi e prodotti fitosanitari, in particolari quelli a rischio elevato;
 - ii. la tutela e la salvaguardia delle risorse genetiche animali e vegetali soggette a erosione genetica;
 - iii. la predisposizione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei pesticidi previsto dalla Direttiva CE 128/2009.
 - iv. la valutazione, la prevenzione e la mitigazione gli impatti sulla biodiversità e sulla capacità di mantenere la fornitura di tutti i servizi ecosistemici nell'ambito della produzione di biomasse e biocarburanti (vedi raccomandazione n.141/2009 Convenzione Berna);
- f) assicurare un efficace livello di *governance* e di *partnership* tra i diversi settori e attori per rendere operativi gli strumenti della PAC indirizzati alla tutela di specie e habitat di interesse comunitario (direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE);
- g) mettere in atto programmi ed iniziative volte a incentivare le attività di controllo e prevenzione e sensibilizzare gli operatori del settore agricolo sui danni alla biodiversità causati dall'uso dei pesticidi e sulle opportunità derivanti dall'utilizzo di tecniche di lotta biologica ed integrata in agricoltura.

Principali attori:

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; Ministero dello Sviluppo Economico; Corpo Forestale dello Stato, Amministrazioni regionali e locali, Enti gestori delle Aree Naturali Protette e della Rete Natura 2000, Istituti ed Enti di Ricerca, Università, Organizzazioni non governative, Associazioni di categoria.

Strumenti di intervento in ambito internazionale ed europeo

La nuova Politica Agricola Comunitaria (PAC) ha previsto l'avvio del regime di eco-condizionalità in agricoltura, che mira a rendere l'agricoltura più verde e sostenibile; infatti la condizionalità prevede criteri di gestione obbligatoria (CGO) e buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) che devono essere rispettati dagli agricoltori per avere accesso al pagamento unico aziendale del primo Pilastro della PAC.

A partire dal 1° gennaio 2005 gli Stati membri sono stati chiamati a definire requisiti minimi applicabili a livello aziendale per tutti gli standard previsti dall'Allegati II e III del Regolamento del Consiglio (EC) n. 73/2009. Inoltre, attraverso le misure di sostegno specifico previste dall'art. 68 dello stesso Reg. (CE) 73/2009, è data facoltà agli Stati membri di sostenere specifiche attività agricole importanti per la tutela dell'ambiente ovvero che comportino benefici agro-ambientali.

Il Regolamento (EC) 1698/05 e successive modifiche e integrazioni, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), prevede l'erogazione di eventuali incentivi economici attraverso le misure agro-ambientali esclusivamente in corrispondenza della reale produzione di beni e servizi ambientali, cioè per quei benefici ambientali prodotti al di sopra della soglia del

rispetto del requisito minimo dell'eco-condizionalità. Agli agricoltori che producono beni e servizi ambientali viene riconosciuto un pagamento di compensazione per i costi di opportunità (es. la rinuncia a coltivare i bordi dei campi) e quelli di realizzazione (es. piantare dei filari siepi) sostenuti per la produzione di beni e servizi ambientali.

La Riforma della PAC (2003) ha introdotto la possibilità di finanziamento da parte del FEASR di misure specifiche indirizzate alla gestione delle aree Natura 2000, finalizzate all'implementazione delle direttive Uccelli ed Habitat.

A seguito dell'approvazione delle riforme legate all'*Health Check* della PAC, la programmazione dei PSN e dei PSR è stata modificata per potersi adeguare alle nuove sfide individuate per lo sviluppo rurale (lo sviluppo di energie rinnovabili, la tutela della biodiversità, la lotta ai cambiamenti climatici, la gestione delle risorse idriche, l'innovazione legata alle sfide ambientali citate e la ristrutturazione del settore lattiero-caseario) e alla programmazione finanziaria necessaria alla gestione delle nuove risorse disponibili.

Il Comitato Sviluppo Rurale della Commissione europea, nel corso del 2009, ha approvato tutte le proposte di modifica riguardanti i ventuno PSR italiani, aggiornati a seguito dell'*Health Check* della PAC e del *Recovery Package*.

Strumenti di intervento in ambito nazionale

Le attività programmate nell'ambito della politica di sviluppo rurale attraverso il programma Rete Rurale Nazionale, gestito dal MiPAAF- Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, e la recente revisione del Programma Strategico Nazionale individuano la biodiversità, i cambiamenti climatici e la tutela del paesaggio agrario come obiettivi da rafforzare nella programmazione 2007-2013.

Il Piano Strategico Nazionale (PSN) dello Sviluppo Rurale 2007-2013 costituisce formalmente il quadro per la programmazione delle misure agricole e forestali; esso rappresenta sicuramente il documento strategico di riferimento in relazione al processo di integrazione tra agricoltura e ambiente e per l'attuazione della Strategia nazionale per la biodiversità in relazione alle aree agricole e forestali Natura 2000, alle aree ad alto valore naturale e alla tutela delle risorse genetiche animali e vegetali.

Infatti la conservazione della biodiversità e la tutela e la diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturalistico è uno degli obiettivi individuati dal PSN nell'ambito dell'Asse II "Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale" del Regolamento (CE) n. 1698/2005.

Il PSN raccomanda azioni per le aree agro-forestali ad elevato valore naturale, in particolare le aree protette (incluso anche i siti Natura 2000) e le zone svantaggiate con lo scopo di favorire:

- la conservazione e la valorizzazione degli habitat semi-naturali, comprendendo anche le caratteristiche strutturali naturali (come siepi, filari di alberi, strisce erbose e boschive, stagni);
- lo sviluppo di corridoi ecologici attraverso il rafforzamento dei punti cruciali della rete ecologica e la maggiore connessione tra aree protette attraverso la salvaguardia e la diffusione di aspetti tipici naturali (filari, siepi e cedui) e di aspetti tipici di origine antropica (come canali e piccoli muri a secco);

- il ripristino di habitat naturali e l'adozione di appropriate pratiche agricole eco-compatibili.

In particolare nelle aree protette è stato suggerito che le politiche di pianificazione e gestione siano adottate su aree vaste, in modo da prendere in considerazione la dinamica degli ecosistemi e le loro relazioni funzionali, e per integrare la loro gestione con quella del territorio e degli ecosistemi al di fuori delle aree protette stesse. Se saranno sviluppate misure veramente appropriate sarà probabile che ne traggano beneficio molte caratteristiche dei terreni agricoli, in particolare siepi e altre strutture tipiche lineari che aumentano la connettività degli habitat, così come la biodiversità del suolo che ne garantisce la resilienza ed altri servizi ecosistemici, incluso l'immagazzinamento di CO₂ nel suolo.

A supporto dell'attuazione del PSN e dei PSR il programma Rete Rurale Nazionale ha un grande potenziale perché prevede azioni specifiche a sostegno del processo di integrazione tra ambiente e agricoltura. Tra queste si segnalano i laboratori interregionali per lo sviluppo per rispondere alle sfide ambientali dello sviluppo rurale, la definizione e l'implementazione di idonei indicatori di biodiversità per il monitoraggio e la valutazione delle politiche agricole, nonché per informare il processo di revisione delle stesse. Inoltre si segnalano:

- l'individuazione delle aree agricole ad alto valore naturale, ovvero aree agricole o forestali caratterizzate dalla presenza di specie di interesse conservazionistico o con una elevata ricchezza di specie che dipendono dall'attività agricola e forestale;
- l'individuazione e la caratterizzazione dei sistemi agricoli e forestali ad alto valore naturale, ovvero quei sistemi da cui dipende una elevata biodiversità;
- l'analisi degli andamenti delle specie di avifauna agricola e forestale a livello regionale e il calcolo del *Farmland Bird Index* e del *Woodland Bird Index* regionale e nazionale, secondo un programma pluriennale.

Con il Decreto Ministeriale (D.M.) 29 luglio 2009, in applicazione del regolamento del consiglio (EC) n. 73/2009 il MiPAAF ha inteso adottare una misura volta alla migliore gestione delle superfici a seminativo delle aree agricole del Centro e del Sud Italia, che consenta di migliorare le condizioni agro-ambientali dei seminativi in cui cereali autunno - invernini si ripetono per più anni sulla stessa superficie.

Il MiPAAF, attraverso la Direzione dello sviluppo rurale, ha poi predisposto il Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo (PNBA) che rappresenta un altro elemento importante per il coordinamento a livello nazionale delle politiche a favore della salvaguardia delle risorse genetiche di interesse agricolo.

Il PNBA ha previsto la creazione del Comitato per le risorse genetiche che è stato attivato nel corso del 2009 e che sta lavorando per l'attuazione del piano stesso.

Inoltre, tutta l'attività del Ministero attraverso gli altri piani o programmi di settore o risorse derivanti da progetti specifici è stata orientata allo sviluppo sostenibile delle attività agricole e forestali.

Il D.L.vo n. 152/06 - Norme in materia ambientale- e s.m. e i. stabilisce che il Piano di bacino distrettuale è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo, mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato. Tale piano contiene anche le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza e desertificazione, anche mediante programmi ed interventi utili a garantire maggiore disponibilità della risorsa idrica ed il riuso della stessa. art. 65 comma 3 lettera o, art 93.

La Delibera CIPE n. 229/99 – Programma Nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione (PAN), nell'individuare i settori di intervento considerati prioritari, definisce le misure efficaci nella lotta alla desertificazione e prevede che le azioni specifiche da adottare debbano riguardare:

- una gestione del territorio che tenga conto delle caratteristiche e della vocazione dei suoli per attività agricole ed extra agricole;
- il contenimento delle superfici agricole interessate da colture in ambiente protetto;
- l'estensivizzazione delle coltivazioni che registrano eccesso di offerta;
- l'incentivazione della coltivazione di specie secondo la vocazione ambientale (clima, suolo, orografia) con la massima ecoefficienza energetica e il minimo uso di sostegni chimici;
- l'adozione di sistemi di produzione agricola compatibili con l'ambiente;
- l'attuazione di strategie per realizzare un'agricoltura realmente sostenibile, capace di una pianificazione delle colture e razionalizzazione delle attività irrigue;
- l'adozione di codici di buone pratiche agricole, zootecniche e agro-forestali.

La Direttiva 1999/105/CE, recepita in Italia dal D.L.vo 386/2003, introduce uno schema di regolamentazione per la raccolta dei semi, la produzione in vivaio, la commercializzazione e la “rintracciabilità” del materiale forestale di moltiplicazione (MFP, un termine che comprende i frutti ed i semi forestali, i semenzali e selvaggioni, le talee radicate, gli astoni, le piante innestate e quelle ottenute da coltura in vitro) di un vasto numero di specie, sia arboree sia arbustive, impiegate a “fini forestali”. Secondo il D.L.vo. 386/2003, le Amministrazioni regionali, competenti e responsabili della gestione delle risorse forestali territoriali, sono chiamate a dare pieno ed efficace adempimento alla norma, e quindi alla Direttiva 1999/105/CE, Tra i compiti assegnati alle Regioni rientrano anche la definizione delle regioni di provenienza, l'identificazione delle aree di raccolta del MFP la loro registrazione nel Libro Regionale dei Boschi da seme.

5. Foreste

Le foreste italiane sono caratterizzate da un'elevata diversità specifica, (fisionomica, strutturale e paesaggistica), favorita dalla eterogeneità ambientale del nostro Paese (biogeografia, bioclimatica, litogeomorfologica e pedologica). Nel complesso, le foreste italiane sono tra le più ricche a livello europeo, ospitando 117 specie differenti soltanto nello stato arboreo (2/3 del patrimonio floristico europeo). Al contempo ben 10 delle 14 categorie forestali ritenute più rappresentative della variabilità ecologica forestale del continente europeo (EEA, 2006) sono presenti nel nostro Paese. A questa variabilità delle comunità forestali si associa una componente floristica e faunistica estremamente ricca.

Analizzando i risultati disponibili dell'Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali del Carbonio (INFC 2005), la superficie forestale italiana è stimata in 10.673.589 ettari, pari al 34,7% del territorio nazionale. Considerando la contrazione delle aree agricole e pastorali (la SAU dal 1992 al 2002 è diminuita del 10,8%), la superficie stimata risulta in progressivo aumento. Dalle indagini congiunturali ISTAT emerge che la superficie forestale italiana è cresciuta dai 5,6 milioni di ettari del 1950 fino a 6,8 milioni di ettari nel 2005. Il tasso di crescita è stato piuttosto veloce nei primi decenni, mentre negli ultimi tempi la superficie è rimasta pressoché invariata per la maggior parte dei distretti regionali di indagine. Ferme restando le diverse metodologie di censimento e monitoraggio, la principale ragione della discrepanza dei dati sull'estensione della superficie forestale tra ISTAT e INFC è rappresentata dal fatto che l'ISTAT ascrive alla classe "bosco" solo le formazioni con grado di copertura maggiori del 50%.

Non bisogna dimenticare che le foreste italiane, come tutte le foreste dell'Europa meridionale, sono ecosistemi che sin dal neolitico sono stati modificati dall'intervento umano con la conseguente alterazione della loro complessità naturale.

La maggior parte dei boschi italiani è rappresentata da sistemi semplificati da un punto di vista strutturale (es. cedui, fustaie con specie autoctone con struttura e/o composizione semplificata, popolamenti di origine artificiale di specie autoctone) con ridotta variabilità di età e stadi successionali. La selvicoltura e la gestione del bosco hanno determinato e determinano modifiche nel profilo e nella struttura cronologica e soprassuoli, nella biodiversità dei suoli, nella presenza di necromassa arborea e nell'interruzione della copertura.

Estremamente rari e di fatto poco conosciuti sono invece quei lembi di foresta che, seppur utilizzati in passato, hanno sviluppato caratteri di "vetustà" a seguito di un periodo sufficientemente lungo di assenza del disturbo antropico. Essi sono ritenuti *hot spot* per la conservazione della biodiversità, garantendo un habitat idoneo alla conservazione di comunità edafiche ricche e diversificate. Anche i boschi urbani (*urban forest*), pur costituendo una percentuale minima della copertura forestale italiana, rappresentano peculiari serbatoi di biodiversità floristica e faunistica. Ed allo stesso modo, le formazioni forestali associate alle colture agrarie (*agro forest*) nella specificità del loro ruolo, rappresentano nicchie naturali di particolare valenza in termini di conservazione della diversità biologica.

La protezione delle foreste europee è attualmente incentrata sulla Gestione Forestale Sostenibile (GFS) e sui potenziali impatti che una gestione non sostenibile avrebbe sulla biodiversità in foresta. Questi aspetti sono stati discussi durante le varie Conferenze Ministeriali sulla Protezione delle Foreste in Europa (MCPFE and EFE/PEBLDS 2004). La GFS viene definita come “ la gestione corretta e l’uso delle foreste e dei terreni forestali nelle forme e a un tasso di utilizzo che consentano di mantenere la loro biodiversità, produttività, capacità di rinnovazione, vitalità e una potenzialità che assicurino, ora e nel futuro, rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello nazionale e globale e non comporti danni ad altri ecosistemi”. (Helsinki, 1993).

Oltre alla produzione di legna e di altri prodotti secondari del bosco, le foreste svolgono una pluralità di servizi ecosistemici essenziali: esse rappresentano i principali serbatoi di carbonio e costituiscono una componente fondamentale nell’equilibrio climatico globale, contribuendo alla salute del nostro Paese e alla riduzione dell’emissione di gas serra. Infine contribuiscono alla produzione di energia rinnovabile fornendo ingenti quantitativi di biomassa. Tutte le funzioni ora attribuite alla foresta, declinano i servizi rilevanti che essa è in grado di offrire, rendendo esplicito il termine di multifunzionalità.

In Italia, come in altri paesi mediterranei, una delle principali minacce alle risorse forestali e alla loro diversità biologica sono gli incendi, per la quasi totalità di natura dolosa e associabili al crescente fenomeno dell’abbandono gestionale ed alle alterazioni climatiche già intervenute. Secondo gli esperti l’aumento della temperatura media e la diminuzione delle precipitazioni, soprattutto nel periodo estivo, rischiano di aumentare la frequenza e la severità del fenomeno. Ne consegue un indiscusso danno ambientale che si concretizza nella perdita di diversità biologica dei suoli, nella diminuzione della resilienza, nella perdita di gran parte dei servizi eco sistemici forniti dalle foreste. Quanto detto conferma come attualmente, la minaccia più seria per il patrimonio boschivo italiano, anche considerati i cambiamenti climatici in atto, rimane il fuoco, con circa 9.200 incendi all’anno ed una media di 100.000 ettari di territorio danneggiati o distrutti, di cui circa la metà di aree boscate.

Considerato che l’Italia è uno dei più importanti consumatori e trasformatori di risorse forestali provenienti da contesti internazionali (legno, polpa e carta) sembra opportuno intraprendere e perseguire con fermezza il percorso di responsabilizzazione del mercato nei riguardi dell’impatto del commercio illegale delle risorse forestali al di fuori dei confini internazionali (FLEGT).

Le principali criticità conoscitive ed operativo/gestionali per la conservazione della biodiversità forestale nel nostro paese sono così sintetizzabili:

- il crescente numero di incendi che determinano una situazione critica, aggravata dall’abbandono di circa la metà dei boschi italiani e dall’effetto dei cambiamenti climatici;
- l’incremento delle fitopatologie sistemiche, fungine ed entomologiche;

- l'espansione delle aree urbanizzate e delle infrastrutture con conseguenti fenomeni di frammentazione, isolamento e accresciuta vulnerabilità di alcuni tipi di habitat forestali, soprattutto costieri, riapriili e planiziali;
- l'espansione di alcuni tipi forestali di specie alloctone invasive (*Robinia pseudo acacia*, *Ailanthus altissima*, *Prunus serotina*) a scapito di boschi di origine naturale;
- la progressiva marginalizzazione e l'abbandono culturale i sistemi di gestione forestale paesaggistica, ambientale e culturale;
- la riduzione dell'efficacia della componente forestale nella regimazione delle acque con conseguenze spesso di dissesto idrogeologico (smottamenti, alluvioni, frane..);
- la difficoltà a valorizzare i servizi non monetari offerti dalle risorse forestali, cioè le esternalità positive per la collettività: tutela ecosistemica, idrogeologica, paesaggistica, assorbimento e stoccaggio del carbonio, servizi estetico-ricreativi, preservazione delle economie locali a filiera corta ecc.);
- la mancanza di un programma di monitoraggio della biodiversità forestale univoco, inclusa la biodiversità dei suoli forestali;
- la scarsa promozione del ruolo svolto dalle formazioni forestali fuori foresta per la conservazione della biodiversità in paesaggi di matrice agricola;
- l'assenza di una sinergia tra gli strumenti di pianificazione forestale, i programmi di sviluppo rurale e gli strumenti i pianificazione urbanistica, di bacino e paesaggistica con riferimento all'esigenza di ridurre l'impatto dei processi di trasformazione territoriale sulla funzionalità ecologica degli ecosistemi forestali a livello di paesaggio, di habitat, di specie e di risorse genetiche;
- l'insufficiente integrazione dei temi della biodiversità nella pianificazione e nella gestione degli ecosistemi forestali;
- la carenza di forme integrate di gestione bosco fauna, con particolare riferimento agli ungulati, soprattutto nei complessi ambientale mediterranei;
- l'attuazione di forme razionali di esercizio del pascolo in bosco che tengano conto della rilevanza di un carico sostenibile e necessario per il mantenimento dell'apertura delle radure e delle chiarie, contrastando così il fenomeno, difficilmente affrontabile in modi poco impattanti, di chiusura o comunque di diminuzione delle radure montane;
- la ridotta propensione del settore forestale ad un adeguamento e ammodernamento culturale, gestionale e produttivo e la diffusione molto limitata di forme di gestione associata;
- la mancata predisposizione degli strumenti di pianificazione e gestione previsti dagli enti preposti.

Sulla base delle criticità si possono identificare i seguenti obiettivi specifici, da conseguire entro il 2020:

1. cogliere le opportunità di sostegno offerte dalle misure forestali presenti nei Piani di Sviluppo Rurale, con particolare riferimento alle misure silvo ambientali ed alle indennità Natura 2000;

2. salvaguardare l'integrità territoriale, la superficie, la struttura e lo stato fitosanitario del patrimonio forestale nazionale attuando i principi di gestione forestale sostenibile e assicurando una continua azione di monitoraggio dello stato di conservazione delle foreste che possa rilevare precocemente eventuali problematiche;
3. tutelare le diversità e complessità paesaggistica e biologica degli ecosistemi forestali valorizzarne la connettività ecologica, anche attraverso interventi di rimboschimento svolti secondo criteri moderni e rispettosi della diversità genetica per quanto attiene la scelta del materiale forestale di riproduzione; attuare misure finalizzate all'adozione di sistemi di produzione forestale in grado di prevenire il degrado fisico, chimico e biologico dei suoli forestali;
4. contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici migliorando il contributo degli ambienti forestali al ciclo del carbonio attuando sinergie tra gli strumenti d'interventi esistenti;
5. promuovere il ripristino ed il mantenimento dei servizi eco sistemici delle formazioni forestali con particolare riguardo alla funzione di difesa idrogeologica, di regimazione delle acque e del mantenimento della loro quantità e qualità;
6. ricostituire il potenziale forestale danneggiato da eventi climatici, fitopatie e incendi con specie autoctone, anche se non a rapido accrescimento;
7. promuovere l'efficienza e l'armonizzazione delle attività di monitoraggio e dei sistemi per la raccolta dati, a livello regionale, nazionale ed europeo, così da poter aggregare i risultati e renderli comparabili;
8. sviluppare livelli adeguati di pianificazione integrata tra i settori agroforestale, ambientale, di bacino ed urbanistico – infrastrutturale;
9. promuovere forme di gestione integrata bosco fauna, nella consapevolezza che la fauna selvatica è componente essenziale degli ecosistemi forestali;
10. incentivare e sostenere forme razionali di pascolamento, che tengano conto del carico sostenibile, per garantire l'armonia tra processi biologici e socio economici interagenti ai fini della salvaguardia del bosco;
11. promuovere progetti di ricerca interdisciplinari, che valutino gli aspetti multifunzionali della gestione sostenibile dei sistemi forestali, per mantenere un elevato livello di biodiversità, per comprendere meglio l'impatto dei cambiamenti climatici, per contrastare il degrado degli ecosistemi forestali e promuovere il benessere delle comunità locali;
12. sensibilizzare l'opinione pubblica e le amministrazioni ai vari livelli territoriali sull'opportunità di valorizzare i servizi non monetari offerti dalle risorse forestali attraverso i più opportuni strumenti di comunicazione;

13. favorire una politica di cooperazione con i Paesi che hanno importanti relazioni commerciali con l'Italia nell'ambito del mercato dei prodotti forestali promuovendo la gestione sostenibile delle loro aree forestali;
14. incrementare il processo di certificazione forestale, con particolare riguardo ai due marchi presenti in Italia, FSC e PEFC.

Sulla base degli obiettivi specifici vengono individuate qui di seguito le priorità di intervento:

- a) dare piena attuazione a quanto previsto dal Programma Quadro per il Settore forestale anche attraverso l'attività del "Tavolo di Coordinamento Forestale", ponendo in atto gli indirizzi e le azioni individuati e i processi di *governance* e di *best practice* più efficaci, con particolare riferimento ai temi della biodiversità;
- b) promuovere l'integrazione della tutela della biodiversità a tutti i livelli di pianificazione forestale, con particolare riferimento ai piani di gestione delle aree protette ed alle misure di conservazione ed ai piani di gestione dei siti Natura 2000 con forte componente di habitat forestali;
- c) utilizzare pienamente i programmi e gli strumenti volti a contrastare i cambiamenti climatici e a migliorare lo stato della biodiversità forestale ed anche il benessere socio economico, quali il regolamento LIFE+, le misure forestali dei PSR 2007/2013, i fondi della Rete Rurale Nazionale e i fondi per i Piani Antincendio Boschivi;
- d) implementare azioni di monitoraggio, coordinate tra le differenti amministrazioni, basate su sistemi inventariali già esistenti, quali l'INFC, a supporto della formulazione di azioni per la tutela della biodiversità forestale (es. monitoraggio dello stato degli habitat forestali ex Direttiva Habitat, identificazione e tutela dei boschi vetusti, misure di contenimento di specie forestali invasive aliene) entro il 2015;
- e) utilizzare il Registro Nazionale dei Serbatoi di carbonio Agro-Forestali quale sistema inventariale di base delle risorse forestali del nostro Paese da aggiornare in modo continuo ed arricchire di nuove funzionalità specificatamente dedicate al monitoraggio della biodiversità forestale, oltre che come strumento per contabilizzare quanto i sistemi agroforestali italiani possano contribuire all'assorbimento delle emissioni di gas serra;
- f) promuovere una piena attuazione della legge 353/2000 attraverso la realizzazione dei piani antincendio boschivi in particolare nelle aree protette di ogni tipologia;
- g) porre in essere programmi di acquisto ecologici quindi promuovere forme di partnership e di collaborazione pubblico privato, di acquisti verdi da parte della pubblica amministrazione;

- h) implementare accordi internazionali in materia di importazione illegale di legname (Regolamento Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT), *Due Diligence*, ecc.);
- i) valorizzare il ruolo della certificazione basata su sistemi di tracciabilità (FSC, PFCS);
- j) favorire l'inserimento negli Allegati CITES di specie floristiche forestali che subiscono un forte impatto dal mercato al fine di consentirne la corretta gestione.

Principali attori:

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali; Corpo forestale dello Stato, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Amministrazioni regionali e locali, Enti gestori delle Aree naturali protette e della Rete Natura 2000; Istituti di ricerca e Società scientifiche; Organizzazioni non governative; Associazioni di categoria.

Strumenti di intervento in ambito internazionale ed europeo

La Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo (UNCED), tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992, ha dato concretezza al concetto di Gestione Forestale Sostenibile (GFS), definendone le tre principali dimensioni: ecologica (conservazione delle risorse boschive), sociale (impatti sociali positivi) ed economica (efficienza nell'organizzazione dell'offerta dei prodotti o dei servizi forestali).

La UNCCD riconosce un ruolo di primaria importanza alle misure forestali come strumento di lotta alla desertificazione.

La definizione corrente di desertificazione adottata dalla UNCCD è "il degrado delle terre, nelle zone aride, semi-aride e sub-umide secche, attribuibile a varie cause, fra le quali variazioni climatiche ed attività antropiche". È un processo, originato da fattori sociali ed economici tipici di queste zone, attraverso il quale le risorse naturali e il potenziale dei terreni vengono degradati per una inadeguata gestione del territorio da parte dell'uomo. Le pratiche forestali (gestione razionale dei boschi, difesa dagli incendi, rimboschimenti) sono sorte proprio dall'osservazione che l'utilizzazione incontrollata delle risorse boschive porta a processi degradativi che, in zone aride e sub aride, possono portare a una sterilità dei terreni.

Nel Protocollo di Kyoto del dicembre 1997 viene riconosciuto alle foreste un ruolo significativo nelle politiche di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici principalmente per la loro capacità di fissazione del carbonio e di produzione di energie alternative a quelle fossili il cui uso è alla base dell'emissione dei gas ad effetto serra.

Nel corso della Sesta COP della CBD, tenutasi all'Aja (Olanda) nell'aprile 2002, è stata adottata la decisione VI/22 che nell'allegato I contiene un programma di lavoro espanso per la conservazione della biodiversità forestale. Esso sottolinea l'importanza della complessa conservazione della biodiversità, anche in relazione al rapporto foreste-clima ed all'importanza della gestione forestale sostenibile. Tale programma è stato oggetto di analisi durante la nona COP nel maggio 2008, a Bonn, in cui è stato

sottolineato lo scarso livello di attuazione ed alcuni elementi critici (es. FLEGT, biocarburanti, alberi geneticamente modificati).

Il Processo Paneuropeo delle Conferenze Ministeriali per la Protezione delle Foreste in Europa (*Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe* MCPFE), è stato avviato nel 1990 con lo scopo di promuovere la protezione e la gestione sostenibile delle foreste nell'intero continente europeo. Si è articolata in una serie di cinque conferenze ministeriali: Strasburgo (1990), Helsinki (1993), Lisbona (1998), Vienna (2003) e Varsavia (2007), che hanno portato alla definizione di numerose Dichiarazioni e Risoluzioni. La quinta Conferenza del MCPFE, tenutasi a Varsavia nel 2007, incentrata sul ruolo delle foreste nella vita della società moderna, di fronte alle minacce portate da uno sviluppo incontrollato e dalla pressione antropica sulle risorse naturali, ha avuto il principale obiettivo di garantire la continuità della gestione sostenibile delle foreste europee affinché tutta la società europea possa trarre il massimo beneficio dal loro potenziale. La sfida a cui intendeva far fronte è quella di coniugare le funzioni economiche e sociali delle foreste con l'osservanza degli impegni relativi alla loro protezione. Nel corso della Conferenza sono state sottoscritte una Dichiarazione Ministeriale e due Risoluzioni; con esse i Paesi membri della MCPFE si sono impegnati all'attuazione a livello nazionale degli impegni relativi alla promozione del legno come veicolo di energia rinnovabile ed alla valorizzazione del ruolo delle foreste per la salvaguardia del patrimonio idrico nel contesto dei cambiamenti climatici.

Con la comunicazione della Commissione Europea COM (2006) 302, è stato presentato il Piano d'Azione dell'UE per le Foreste (PAF), redatto dopo una lunga concertazione tra Paesi membri e Servizi della Commissione europea. Il PAF rappresenta un quadro unitario d'orientamento per gli interventi forestali realizzati dagli Stati membri e dalle Istituzioni comunitarie. Esso intende valorizzare il patrimonio forestale della Comunità, mantenendo e rafforzando il ruolo multifunzionale delle foreste attraverso una gestione attiva e consapevole dei boschi per offrire materie prime rinnovabili e compatibili con l'ambiente e per sostenere, in particolare nelle aree rurali, lo sviluppo economico territoriale, l'occupazione, la fornitura di beni e servizi ai cittadini e la salvaguardia delle risorse ambientali. Nel PAF vengono incoraggiate l'innovazione e le attività di ricerca, la formazione specifica per i proprietari forestali e gli addetti, proposte delle azioni che mirano ad ottimizzare l'utilizzo di risorse forestali per la produzione energetica, includendo anche elementi specifici che concorrono al raggiungimento degli obiettivi ambientali comunitari legati alle problematiche del cambiamento climatico e della biodiversità.

Strumenti d'intervento in ambito nazionale

Il D.L.vo n. 227 del 18 maggio 2001 ha assunto un valore di riferimento normativo generale che riconosce la fondamentale necessità di legare la politica forestale da attuarsi in ambito nazionale agli impegni sottoscritti dal nostro Paese in sede comunitaria ed internazionale, riconducibili in particolare al concetto di GFS. Questa norma in qualche modo colma le lacune normative esistenti, introducendo un opportuno

collegamento tra la normativa propria del settore e quella paesistico ambientale, riconoscendo anche l'importanza della selvicoltura nella conservazione attiva delle risorse forestali e introducendo principi per la determinazione, da parte delle Regioni, delle regole per disciplinare l'attività selvicolturale e per la definizione giuridica del bosco.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 3 del D.L.vo n. 227/01, sono state predisposte le "Linee Guida in materia forestale" (D.M. 16 giugno 2005), in cui vengono definite, a supporto delle Regioni e P.A., le linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del settore forestale, tenendo conto di tutte le componenti ecologiche, sociali ed economiche e nel rispetto degli impegni internazionali sottoscritti dal nostro Paese, individuando i seguenti obiettivi prioritari: tutela dell'ambiente; rafforzamento della competitività della filiera foresta-legno; miglioramento delle condizioni socio economiche degli addetti; rafforzamento della ricerca scientifica.

Il Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF), redatto in ottemperanza alla Legge n. 296/2006 e nel rispetto delle competenze istituzionali, risponde agli impegni comunitari (specificatamente si ispira ai sei criteri di GFS derivanti dalla MPCFE) e internazionali e offre un supporto alle singole Regioni per programmare e legiferare in materia forestale riguardo la tutela, la conservazione, la valorizzazione e lo sviluppo del settore.

Il PQSF individua quattro obiettivi prioritari da raggiungere nell'arco di 10 anni (2009-2019), tra cui la tutela del territorio e dell'ambiente attraverso il mantenimento e il miglioramento della funzione protettiva delle formazioni forestali; la massimizzazione della capacità fissativa del carbonio; la preservazione dell'integrità e della salute degli ecosistemi forestali; la tutela della biodiversità e della diversità paesaggistica. A quest'ultimo aspetto è assegnato un grande rilievo nel PQSF: tra le azioni contenute nel PQSF si fa riferimento al mantenimento dei boschi in condizioni ottimali sia strutturali (favorendo la diversificazione floristica e l'incremento di biomassa) sia funzionali (mantenendo e/o ripristinando il loro stato di conservazione e la loro capacità di rinnovazione e controllando le condizioni del bosco).

Anche dopo la revisione dovuta all'*Health Check*, il PSN, strumento di indirizzo dalla riforma della PAC europea, ed i PSR derivanti, prevedono un'attenzione particolare alla componente ed alle misure forestali finanziabili. A conferma il fatto che due documenti tematici di supporto tecnico alla prima stesura del PSN riguardano in effetti le foreste: "Foreste e cambiamenti climatici", "Biodiversità e paesaggio".

Il MiPAAF ha emanato il D.M. 21 gennaio 2010 "Criteri minimi concernenti le buone pratiche forestali" ai fini dell'applicazione della misura "pagamenti silvo-ambientali"; tali pagamenti sono concessi per ettaro di superficie forestale ai beneficiari che assumono impegni silvo-ambientali che vadano oltre i requisiti obbligatori. Il sostegno silvo-ambientale è destinato a compensare impegni volontari per il miglioramento della biodiversità, il contenimento dei cambiamenti climatici, la conservazione degli ecosistemi forestali di grande pregio, il consolidamento della

funzione protettiva e produttiva delle foreste in relazione all'erosione del suolo, all'assetto idrogeologico, alla qualità delle acque e alle calamità naturali.

Il contrasto dei processi di deforestazione e di degradazione delle foreste a scala globale pone evidenti necessità di un intervento sul piano della *governance* e di coordinamento e integrazione delle iniziative da parte degli attori coinvolti e delle parti interessate, sia su scala nazionale, sia a livello internazionale. In questa prospettiva si possono identificare tre aree di intervento prioritarie per il nostro Paese, che si configurano inevitabilmente come complementari:

1. Recepimento e implementazione delle decisioni prese su scala sovranazionale e degli accordi intergovernativi in materia. Si tratta in molti casi di programmi basati su accordi vincolanti per i Paesi, ma soprattutto su *soft law*, su impegni generici e non vincolanti sul piano giuridico. Tra questi l'iniziativa più rilevate è certamente il Piano d'Azione *Forest Law Enforcement Governance and Trade* della Commissione Europea e i correlati Regolamenti 2173 nel dicembre 2005 e 1024 dell'ottobre 2008. In particolare un'area di intervento che si configura come prioritaria in tale contesto è rappresentata dalla possibilità di promuovere l'attivazione di accordi volontari di collaborazione (*Voluntary Partnership Agreements, VPA*) con uno o più Paesi *partner* commerciali produttori di legname.
2. Va inoltre ricordata la più recente proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio europeo (EC, 2008), il cosiddetto *Due Diligence*, che dovrebbe essere approvata nel corso del 2010. Il regolamento *Due Diligence* stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno al fine di contrastare i fenomeni di illegalità, con la finalità di minimizzare il rischio che i prodotti legnosi commercializzati all'interno dell'UE siano illegali e che le stesse foreste da cui il legno deriva siano state gestite illegalmente.

6. Acque interne

Gli ecosistemi delle acque interne coprono solamente lo 0,8% della superficie terrestre, ma contengono il 10% di tutte le specie animali, includendo più del 35% dei vertebrati.

Costituiscono la risorsa naturale più sfruttata: gli impatti delle continue e intense pressioni antropiche, in particolare l'inquinamento derivante dalle attività produttive e l'incremento dei livelli di prelievo e di sfruttamento attraverso nuove concessioni di uso, risultano senza dubbio notevoli, con effetti negativi sui servizi ecosistemici derivanti.

L'uso del suolo costituisce un ulteriore fattore di pressione sui sistemi acquatici, poiché, modificando le caratteristiche fisiche dei deflussi ed in generale la circolazione idraulica nelle varie matrici ambientali, determina modificazioni nei processi fisici, chimici e biologici associati.

La gestione non sostenibile delle risorse idriche, la crescita della domanda e l'alterazione del regime idrologico indotta anche dai cambiamenti climatici, ma soprattutto dall'uso irrazionale della risorsa idrica, stanno portando alla riduzione e al deterioramento delle risorse idriche e al collasso degli ecosistemi acquatici, tanto che le specie viventi nelle acque interne risultano essere quelle maggiormente a rischio, con tassi di estinzione circa sei volte superiori rispetto a quanto avviene per le specie marine o terrestri.

L'impatto di questa tendenza è preoccupante, in quanto le biocenosi acquatiche, che sostengono tutti i processi vitali e produttivi, forniscono una serie numerosissima e varia di servizi ecosistemici, più di ogni altro tipo di ecosistema. La loro alterazione metterà a rischio miliardi di persone, poiché la perdita di biodiversità nelle acque interne impatterà sui processi depurativi, sulla diffusione delle malattie, sull'agricoltura e sulla pesca. In aggiunta, poiché gli ecosistemi delle acque interne assorbono e sequestrano circa il 7% del carbonio immesso annualmente in atmosfera, anche i bilanci locali di carbonio subiranno un rilevante impatto.

Le principali minacce alla biodiversità delle acque interne e ai servizi ecosistemici derivanti possono essere così riassunte:

- l'alterazione morfologica e fisica dovuta alla canalizzazione dei corsi d'acqua, alla costruzione di infrastrutture idrauliche, dighe e sbarramenti, alle operazioni di dragaggio, al cambiamento d'uso del suolo e all'urbanizzazione delle aree perifluviali e perilacuali;
- la perdita e la degradazione degli habitat a causa della crescita demografica e dell'aumento dell'uso della risorsa idrica; ;
- l'uso non sostenibile delle risorse idriche con un prelievo crescente e incontrollato di acqua dolce per uso umano e per attività produttive (agricoltura, industria, idroelettrico, acquacoltura, ecc.);
- l'inquinamento dovuto all'eccessivo carico di inquinanti e di nutrienti;
- l'introduzione di specie alloctone invasive accidentale o volontaria in acquacoltura o per controllo biologico che provoca competizione con le specie autoctone, alterazione della produttività del ciclo dei nutrienti, e perdita di integrità genetica;

- l'impatto dei cambiamenti climatici che incidono su tutto il ciclo idrologico, con evidenti conseguenze sulle zone umide costiere, quali l'innalzamento del livello del mare, i fenomeni di salinizzazione, i cambiamenti del regime idrico dei fiumi e del trasporto dei sedimenti.

Pertanto vengono identificati i seguenti obiettivi specifici da conseguire entro il 2020:

1. proteggere e preservare gli ecosistemi delle acque interne a scala di bacino idrografico, contrastandone il degrado e la perdita di biodiversità e, laddove possibile, promuoverne il ripristino, per garantirne vitalità e funzionalità e la produzione dei servizi ecosistemici che da essi derivano, principalmente per l'alimentazione e il rifornimento idrico ma anche per la loro capacità di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici;
2. garantire l'integrazione delle esigenze di conservazione della biodiversità degli ecosistemi delle acque interne e dei relativi servizi ecosistemici nelle politiche economiche e di settore, rafforzando la comprensione dei benefici derivanti e dei costi della loro perdita;
3. garantire l'uso sostenibile dei sistemi idrici (acqua, sedimenti, biota), attraverso una pianificazione integrata che preveda l'armonizzazione degli usi concorrenti, associati alle numerose attività antropiche legate alle acque interne;
4. migliorare la conoscenza dello stato complessivo dei sistemi acquatici, per comprendere gli effetti degli impatti derivanti dalle attività umane e dai cambiamenti climatici sui sistemi fisici e sui processi biologici ad essi associati;
5. contenere la pressione antropica sulle acque interne esercitata dalla domanda turistica anche attraverso la diversificazione della stagionalità e delle modalità di fruizione.

Sulla base dell'analisi delle principali minacce alla biodiversità delle acque interne e degli obiettivi di questa area di lavoro, vengono identificate le seguenti priorità d'intervento:

- a) assicurare entro il 2015 il raggiungimento e il mantenimento dello stato ecologico "buono" per i corpi idrici superficiali e sotterranei o, se già esistente, dello stato di qualità "elevato", secondo la Direttiva Quadro sulle Acque (WFD) 2000/60/CE e la normativa nazionale di recepimento;
- b) assicurare la piena operatività dei Piani di Bacino Distrettuali e dei Piani di tutela delle acque ;
- c) rafforzare la tutela degli ecosistemi acquatici, sviluppando le opportune sinergie tra quanto previsto dalla WFD e dalle Direttive Habitat e Uccelli, come suggerito dal Piano congiunto tra CBD e Ramsar (*River Basin Initiative* – COP V della CBD – Decisione V/II, maggio 2000) e come attualmente in corso di approfondimento nell'ambito della Strategia comune di attuazione della WFD (CIS - *Work Programme* 2010-2012);
- d) ridurre in modo sostanziale gli impatti sugli ecosistemi acquatici diminuendo l'incidenza delle fonti di inquinamento puntuali (reflui urbani, reflui di impianti industriali e di trattamento rifiuti), e diffuse (ad esempio agricoltura) e gli effetti dell'inquinamento atmosferico;

- e) potenziare l'attività conoscitiva in materia di tutela delle acque, attraverso l'ottimizzazione delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometriche e freaticometriche, non solo per la gestione del rischio idrogeologico, idraulico e di siccità, ma anche per valutare la disponibilità della risorsa idrica superficiale e sotterranea; l'attività conoscitiva va estesa anche alle pressioni sulle risorse (es. prelievi, restituzioni, ecc.) al fine della stima del bilancio idrico;
- f) razionalizzare l'uso delle risorse idriche, attraverso la regolamentazione delle attività e delle procedure in ordine al regime concessorio del bene acqua e il controllo delle captazioni illecite e delle dispersioni dovute al malfunzionamento della rete di distribuzione, valutando, sulla base di un'analisi costi/benefici, la risorsa che, a scala di bacino, può essere utilizzata senza compromettere i servizi ecosistemici;
- g) sostenere azioni finalizzate a migliorare l'efficienza di utilizzo delle risorse idriche per le attività produttive e il riutilizzo dei reflui depurati per gli usi compatibili in tutti i settori, promuovendo il risparmio idrico e progetti finalizzati alla definizione delle migliori pratiche tecnologiche per il trattamento delle acque potabili e per l'abbattimento degli inquinanti naturali sovrabbondanti;
- h) ridurre gli interventi di regimazione ed alterazione dell'idromorfologia dei corsi d'acqua, ripristinando il più possibile le connessioni dei corpi idrici e dei relativi ecosistemi, al fine di favorire le specie ittiche migratrici e le specie che utilizzano i corpi idrici e gli habitat associati per i loro spostamenti abituali;
- i) promuovere le attività di informazione sul valore della risorsa idrica, sul diritto di accesso e sulla necessità del risparmio idrico;
- j) promuovere la conservazione di corpi idrici di alto pregio, attraverso il recupero di zone umide, il ripristino di fiumi a meandri, e il mantenimento di corpi idrici seminaturali;
- k) promuovere la corretta programmazione degli interventi irrigui, privilegiando le produzioni tipiche mediterranee;
- l) applicare il divieto d'introduzione di specie aliene invasive nei corpi idrici (ad esempio per interventi di ripopolamento per scopi alieutici);
- m) sostenere i settori del pescaturismo e in particolare dell'ittiturismo, che promuovono, oltre alle finalità ricreative e culturali, la corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse ittiche mediante ad esempio la creazione di reti interregionali di località destinate a tali attività.

Principali attori:

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti; Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo; Autorità di Bacino; ISPRA; Servizi Idrografici regionali; ARPA/APPA; ATO; Enti gestori delle Aree Naturali Protette e della Rete Natura 2000; Organizzazioni non governative; Associazioni di categoria.

Strumenti di intervento in ambito internazionale ed europeo

La UNCCD è lo strumento giuridico internazionale che impegna tutti i Paesi firmatari a cooperare nella lotta alla desertificazione con lo scopo di attenuare e mitigare gli effetti della siccità nei Paesi gravemente colpiti e migliorare le condizioni di vita delle popolazioni locali, attraverso un'azione efficace ad ogni livello, sostenuta dalla cooperazione internazionale con accordi e partenariato, secondo un approccio integrato che sia coerente con l'Agenda 21. La Convenzione prevede che i paesi colpiti dalla desertificazione predispongano ed attuino i Piani d'Azione Nazionali (PAN) e Piani di Azioni Regionali finalizzati allo sviluppo sostenibile con l'obiettivo di ridurre il progressivo inaridimento del suolo.

La CBD ha introdotto gli ecosistemi di acque interne tra le sue aree tematiche durante la COP IV (decisione IV/4). Il programma della CBD sulle acque interne promuove la gestione integrata delle risorse idriche afferenti ad un bacino idrografico come strumento per l'armonizzazione della sempre più crescente domanda rispetto alla sempre minore fruibilità della risorsa (disponibilità ridotta in quantità o alterata nella distribuzione temporale). Il programma identifica le azioni che le Parti devono intraprendere per contrastare la perdita di biodiversità, che comprendono il monitoraggio, l'analisi e la valutazione della diversità biologica degli ecosistemi delle acque interne, la valutazione di impatto ambientale dei progetti riguardanti l'acqua, lo sviluppo di strategie di prevenzione dell'inquinamento, la scelta e l'uso di appropriate tecnologie, la promozione della cooperazione transfrontaliera e la partecipazione delle comunità locali alla gestione degli ecosistemi.

Il programma di lavoro, adottato dalla COP IV e revisionato con la decisione VII/4, riguarda le seguenti aree tematiche:

- a) valutazione delle condizioni attuali e delle tendenze future della diversità biologica degli ecosistemi delle acque interne e identificazione di strategie per la conservazione e l'uso sostenibile;
- b) consulenza scientifica e ulteriore guida per assistere i paesi nell'elaborazione nazionale dell'Allegato I della Convenzione (in relazione agli ecosistemi di acque interne);
- c) necessità di un'azione urgente per lo sviluppo delle conoscenze tassonomiche.

Il programma di lavoro revisionato è imperniato su tre elementi programmatici:

- conservazione, uso sostenibile e condivisione dei benefici;
- ambiente istituzionale e socio-economico favorevole;
- conoscenza, valutazione e monitoraggio.

La Strategia europea sulla biodiversità prevede la messa a punto di azioni conservative per il tramite del raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti dalla WFD e direttive collegate.

La WFD istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (superficiali interne, di transizione, costiere e sotterranee) al fine di tutelare e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici. La principale peculiarità della WFD

è di proporre una visione ecosistemica dei corpi idrici, definendo azioni da mettere in campo per una gestione sostenibile delle acque a livello di distretto idrografico. L'obiettivo della Direttiva è il raggiungimento di uno stato "buono" per tutte le acque entro il 2015.

La WFD prevede anche l'istituzione di uno o più registri delle aree protette per ciascun distretto idrografico e il raggiungimento dello stato di conservazione "soddisfacente" di specie ed habitat presenti nelle suddette aree protette, che dipendono dall'ambiente acquatico e che sono tutelati dalle direttive Habitat e Uccelli. La WFD prevede l'inserimento dei Siti Natura 2000 e delle Zone Ramsar fra le aree incluse nei registri delle aree protette poiché per queste aree è massima la sinergia tra gli obiettivi delle tre direttive.

Uno strumento chiave previsto dalla WFD al fine di raggiungere i propri obiettivi è il piano di gestione distrettuale (art. 13). Tale piano contiene, tra l'altro, un programma di misure (art. 11) articolato in "misure di base" (attuative della normativa comunitaria e finalizzate anche al recupero dei costi del servizio idrico e a garantire un impiego efficiente e sostenibile dell'acqua) e "misure supplementari" (provvedimenti a complemento delle misure di base al fine di perseguire gli obiettivi ambientali): si evidenzia che tra le misure di base devono essere comprese anche le misure necessarie all'attuazione delle Direttive Habitat e Uccelli (WFD, Allegato 6, parte A).

Nell'ambito del programma di lavoro della strategia comune di attuazione della WFD (CIS -. *Work Programme* 2010-2012) è stata avviata un'attività di approfondimento delle possibili sinergie tra la WFD e le Direttive Habitat/Uccelli, finalizzata a ottimizzare gli sforzi e le risorse impiegate, fornire a portatori di interesse e cittadini informazioni coordinate e un approccio unitario ai problemi del territorio, impostare un dialogo tra autorità con competenze diverse. Tra i principali argomenti di discussione si evidenziano, ad esempio, l'ottimizzazione delle attività di monitoraggio e il coordinamento tra le misure previste nel Piano di gestione del Distretto idrografico con i piani di gestione delle aree protette.

La Direttiva 2007/60/CE prevede l'elaborazione dei Piani di gestione del rischio di alluvioni che, a regime, dovranno essere integrati nei Piani di Bacino Distrettuale previsti dalla WFD, in un'ottica di gestione integrata dei bacini idrografici.

Insieme alla WFD vi è una serie di altre norme comunitarie che tutelano particolari settori nel campo delle acque interne, con obiettivi coerenti e coordinati con quelli della WFD stessa:

- Direttiva 2006/118/CE sulla tutela delle acque sotterranee;
- Direttiva *Bathing Water* 2006/7/CE, sulla balneazione;
- Direttiva *Drinking Water* 98/83/CE sulle acque potabili;
- Direttiva 80/778/CE acque destinate al consumo umano;
- Direttiva UWWT 91/271/CE sul trattamento delle acque reflue urbane;
- Direttiva Nitrati 91/676/CE;
- Direttiva Sostanze pericolose 89/68/CE e 2006/11/CE;
- Comunicazione della Commissione Europea sulla scarsità idrica e la siccità COM 2007(41).

Inoltre, va ricordata la IPPC sul controllo delle emissioni in acqua dei grossi impianti industriali.

Strumenti di intervento in ambito nazionale

L'Italia, nel 1994, ha sottoscritto la Convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o desertificazione, in particolare in Africa (UNCCD) ratificata, successivamente, con la Legge 4 giugno 1997, n. 170.

La Delibera CIPE 229/99 "Piano Nazionale di lotta alla siccità e alla desertificazione" individua le possibili misure di gestione sostenibile delle risorse idriche, che in parte risultano essere già attuate.

Nel 2005 il MATTM ha finanziato la predisposizione di Programmi di Azione Locale di Lotta alla Siccità e Desertificazione (PAL in sette Regioni italiane: Sicilia, Sardegna, Puglia, Basilicata, Calabria, Abruzzo e Piemonte). Successivamente, tali programmi sono stati rivolti ad un secondo gruppo di regioni, composto da Campania, Emilia-Romagna, Liguria e Toscana.

L'Italia ha recepito la WFD attraverso la parte terza del D.L.vo 152/2006 e s.m.i. che, unificando in un testo unico la legislazione esistente, costituisce la normativa di riferimento in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, di difesa del suolo e lotta alla desertificazione.

Nell'ambito della normativa attuativa del D.L.vo 152/06 e s.m.i., sono stati emanati, attualmente, quattro decreti, di seguito elencati:

- D.M. 16 giugno 2008, n. 131 "*Regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni) per la modifica delle norme tecniche del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 recante: "Norme in materia ambientale", predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 4, dello stesso decreto*";
- D.M. 14 aprile 2009, n. 56 "*Regolamento recante «Criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e l'identificazione delle condizioni di riferimento per la modifica delle norme tecniche del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del D.L.vo medesimo»*".
- D.L.vo. 16 marzo 2009, n. 30 "*Attuazione della Direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento*".
- Decreto 17 Luglio 2009 "*Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque*".

Tra le novità introdotte dal D.L.vo 152/06, figurano: il sistema di classificazione dei corpi idrici, le modalità di definizione degli obiettivi ambientali, l'introduzione dei criteri di monitoraggio dettati dalla WFD, l'organizzazione e il governo dei bacini/distretti idrografici, la modifica del sistema di pianificazione attraverso l'introduzione dello strumento operativo dei Piani di Bacino Distrettuale, l'affidamento

e la gestione del sistema idrico integrato e l'introduzione di nuovi principi e di nuovi assetti tecnico gestionali.

Il D.L.vo. 152/2006 ha individuato nel territorio nazionale 8 distretti idrografici e, recependo l'articolo 13 della WFD, ha istituito l'obbligo di predisposizione dei Piani di Gestione Distrettuali (articolo 117).

Il piano di gestione rappresenta il mezzo attraverso il quale vengono disegnate le politiche dell'acqua dei prossimi anni, armonizzando in un unico strumento le azioni richieste da altre direttive in altri campi ed altri settori (ad esempio agricoltura, trattamento delle acque reflue urbane, aree protette, ecc.); esso contiene in sintesi il quadro conoscitivo delle caratteristiche fisiche del distretto e delle pressioni ed impatti in esso presenti, la definizione puntuale degli obiettivi ambientali e delle eventuali eccezioni, il programmi di misure e gli aspetti economici. Viene elaborato attraverso l'attivazione di meccanismi di partecipazione pubblica e richiede la puntuale valutazione della sostenibilità tecnica ed economica delle scelte effettuate, anche attraverso il ricorso a specifici strumenti come l'analisi economica, l'analisi costi-benefici e l'analisi costi-efficacia.

L'essenza dei piani di gestione è rappresentato dal programma di misure, cioè l'insieme delle azioni strutturali e non strutturali da attuare per realizzare la tutela ed il ripristino dei corpi idrici al fine di conseguire gli obiettivi ambientali fissati dalla Direttiva. Il programma di misure deve essere disegnato in modo da integrare tutti gli aspetti inerenti la tutela delle acque tenendo conto delle caratteristiche del distretto idrografico, dell'impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee e dell'analisi economica dell'utilizzo idrico. Il programma di misure si compone di "misure di base" e misure e "misure supplementari". Per misure di base si intendono i requisiti minimi del programma che includono tutte le azioni derivanti dall'applicazione della normativa comunitaria (comprese le direttive Habitat e Uccelli) e le azioni di tutela quali-quantitativa delle acque superficiali e sotterranee da ogni forma di impatto diretto o indiretto. Per misure supplementari si intendono invece i provvedimenti studiati e messi in atto a complemento delle misure di base con l'intento di raggiungere gli obiettivi fissati dalla Direttiva all'art. 4.

La legge 28 febbraio 2009, n. 13 ha attribuito specifici compiti di coordinamento alle Autorità di Bacino Nazionali ai fini di assicurare, entro il 22 dicembre 2009 in collaborazione con le regioni, il cui territorio ricade nel distretto idrografico, la predisposizione dei piani di gestione distrettuali.

Le Autorità di bacino sono enti che lavorano pianificando e programmando, alla scala del bacino idrografico, unità fisiografica a cui si manifestano i problemi propri del ciclo delle acque e sul quale il sistema antropico interagisce, attraverso la trasformazione del territorio, le opere di regolazione e regimazione idraulica, le captazioni, gli attingimenti, il rilascio di sostanze inquinanti e altro ancora.

Nei piani di gestione distrettuali deve essere garantito l'uso sostenibile dei sistemi idrici attraverso una pianificazione integrata che preveda l'armonizzazione degli usi concorrenti o il miglioramento della conoscenza dello stato complessivo dei sistemi acquatici, finalizzato alla comprensione degli effetti derivanti dagli impatti delle attività umane e dei cambiamenti climatici sui sistemi fisici e sui processi biologici ad esso

associati. In particolare tra le priorità di intervento individuate si ricorda il raggiungimento degli obiettivi della WFD e la completa attuazione dei piani di gestione della acque distrettuali, la razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica, basata su studi conoscitivi a livello di bacino, la riduzione degli interventi di regimazione e alterazione idromorfologica dei corsi d'acqua.

Gli strumenti pianificatori vigenti contengono criteri gestionali di interventi svolti alla gestione sostenibile dell'uso del suolo e della risorsa idrica, sia in termini qualitativi che quantitativi, la definizione del deflusso minimo vitale, nonché interventi e criteri per la difesa da inondazioni e frane. Le misure del Piano di gestione inoltre dettano indicazioni specifiche su biodiversità e aree protette; si ricorda inoltre che il programma di misure previsto dalla Direttiva è individuato anche attraverso una valutazione economica degli utilizzi e delle azioni: l'analisi economica è quindi lo strumento attraverso il quale giustificare le misure prese affinché le stesse siano oltre che funzionali la raggiungimento degli obiettivi ambientali, economicamente sostenibili e quindi, nella sostanza concretamente attuabili.

Il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 all'art. 8 ha disposto la proroga in termini di materia ambientale differendo al 28 febbraio 2010 il termine per l'adozione dei Piani di gestione di cui all'art. 13 della WFD.

In virtù di tale proroga, in data 24 febbraio 2010, a norma dell'art. 1 comma 3 bis del decreto legge n. 208 del 30 dicembre 2008, convertito con modificazioni con la Legge 27 febbraio 2009, n. 13, i Comitati Istituzionali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale integrati dai componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico al quale si riferisce il piano, non già rappresentate nei comitati medesimi, hanno adottato i piani di gestione di cui all'art. 13 della WFD. Per i distretti idrografici della Sicilia e della Sardegna l'adozione è avvenuta in sede regionale, rispettivamente in data 18 marzo 2010 e in data 25 febbraio 2010.

I piani di gestione, così come previsto dall'art. 14 della WFD, sono stati predisposti in modo da garantire il coinvolgimento di portatori d'interesse e cittadini al processo di formazione del piano e sono stati sottoposti a consultazione pubblica per un periodo di sei mesi.

I piani di gestione adottati, previo espletamento della procedura VAS, sono stati trasmessi alla Commissione Europea, in attuazione degli obblighi comunitari, entro il 22 marzo 2010.

Essi sono disponibili per la consultazione nel portale web del Ministero dell'ambiente appositamente dedicato all'attuazione della WFD (<http://www.direttivaacque.minambiente.it/>) e nei siti appositamente predisposti dalle autorità di bacino nazionali e dalle regioni Sicilia e Sardegna.

7. Ambiente marino

L'Italia è uno dei paesi più ricchi in Europa e del Mediterraneo in termini di biodiversità marina; delle 8.750 specie elencate nelle checklist, il 10% è nota esclusivamente per i mari italiani; delle 10 specie di Cetacei presenti con popolazioni nel Mar Mediterraneo, ben 8 possono essere considerate regolari anche nelle acque italiane.

Secondo quanto riportato nel dossier sullo stato di salute delle coste del Mediterraneo redatto da UNEP/MAP la popolazione che abita le città costiere del Mediterraneo passerà dai 70 milioni registrati nel 2000 ai 90 milioni di abitanti entro il 2025. In termini di densità lineare il valore è cresciuto di tre volte nell'ultimo mezzo secolo. Si è passati infatti da 580 persone per chilometro di costa nel 1950, a 1530 nel 2000 e si prevede di arrivare a 1970 nel 2025.

Il numero delle città costiere è quasi raddoppiato dalla scorsa metà del secolo, passando da 318 nel 1950 a 584 nel 1995; l'Italia con i suoi 196 comuni dislocati lungo gli 8000 chilometri di coste comprende da sola quasi un terzo di tutti territori urbanizzati presenti in Mediterraneo.

A questo incremento demografico si aggiunge il flusso turistico: tra vent'anni saranno in 312 milioni a scegliere i litorali per trascorrere la bella stagione. Ai 175 milioni del 2000, se ne aggiungeranno altri 137 in soli 25 anni, e non senza danno. Da uno studio condotto nelle isole Baleari emerge che un turista produce in media il 50% di rifiuti solidi in più rispetto a un residente e il consumo di acqua potabile aumenta del 45%.

La produttività e lo sviluppo antropico sono dunque concentrati lungo le coste. Il *Plan Bleu* stilato dall'UNEP/MAP ha censito 2300 territori artificialmente edificati lungo il Mediterraneo nel 2000. In sostanza ce n'è uno ogni 20 km e la lista comprende, oltre alle 584 città già menzionate, 750 porti turistici, 286 porti commerciali, 13 impianti di produzione di gas, 55 raffinerie, 180 centrali termoelettriche, 112 aeroporti e 238 impianti per la dissalazione delle acque.

Gli effetti di questo sviluppo, se non controllato, potrebbero determinare la distruzione degli habitat, la contaminazione da sostanze pericolose e nutrienti, l'aggravamento degli effetti del cambiamento climatico, con conseguente perdita o degrado della biodiversità.

Gli ecosistemi marini, già messi a dura prova dall'inquinamento e dalla sovrappesca, subiscono gli effetti dell'innalzamento delle temperature e dell'acidificazione, determinati dal cambiamento climatico e dall'aumento di CO₂, con conseguenti mutamenti a livello della riproduzione e dell'abbondanza delle specie, della distribuzione degli organismi marini e della composizione delle comunità di plancton.

Le ulteriori pressioni che tali cambiamenti esercitano sugli ecosistemi marini rendono ancora più urgente ricondurre lo sforzo di pesca a livelli sostenibili. Alla pesca indiscriminata, che ha reso gli ecosistemi marini più vulnerabili al cambiamento climatico e meno capaci di adattarsi, deve subentrare una pesca sostenibile.

Nonostante gli ecosistemi marini delle acque europee siano atti a consentire un'elevata produttività degli *stock* ittici, la maggior parte di essi risulta depauperata a

causa di un prelievo eccessivo. L'88% degli *stock* ittici comunitari è sottoposto a una pressione di pesca che supera il livello di rendimento massimo sostenibile (MSY): ciò significa che questi *stock* potrebbero raggiungere in tempi brevi livelli di collasso, con ricadute estremamente negative sia sull'ecosistema marino, sia sul mercato. Il 30% di loro si trova infatti al di sotto dei limiti biologici di sicurezza e rischia pertanto di non essere più in grado di ricostituirsi.

La maggior parte delle flotte pescherecce europee opera in perdita o con un ritorno economico minimo, e solo una piccola parte di esse opera in condizioni di redditività senza ricorrere a finanziamenti pubblici.

La sostenibilità socioeconomica della pesca non può prescindere dall'esistenza di stock ittici produttivi e da ecosistemi marini sani. Solo ripristinando e mantenendo nel lungo periodo la produttività degli *stock* è possibile preservare la vitalità economica e sociale del settore della pesca. A lungo termine, quindi, non vi è alcuna incompatibilità tra obiettivi ecologici, economici e sociali. La gestione degli stock alieutici secondo il principio del MSY offrirà un futuro migliore alle comunità di pescatori europei e garantirà il loro contributo alla sicurezza alimentare dell'Europa. Questo obiettivo deve essere raggiunto entro il 2015, in linea con gli impegni assunti a livello internazionale. A breve termine, tuttavia, può esserci e vi è effettivamente un conflitto tra questi obiettivi, soprattutto quando occorre ridurre temporaneamente le possibilità di pesca per permettere la ricostituzione degli stock che sono stati sottoposti ad eccessivo sfruttamento. In molti casi sono state adottate finalità sociali, quali il sostegno all'occupazione, per giustificare possibilità di pesca più elevate nel breve periodo, col risultato di compromettere ulteriormente lo stato degli stock e l'avvenire dei pescatori che da questi traggono sostentamento.

È quindi essenziale che qualsiasi compromesso volto a mitigare gli effetti socio-economici immediati di eventuali riduzioni delle possibilità di pesca sia compatibile con la sostenibilità ecologica a lungo termine, in particolare attraverso l'adozione di modelli di sfruttamento atti a consentire il rendimento massimo sostenibile, l'eliminazione dei rigetti, la riduzione dell'impatto ecologico della pesca, e l'introduzione di norme che oltre a regolamentarne l'intensità nel tempo, ne regolamentino la qualità (ad esempio norme sulla selettività delle reti, sulla riduzione dello scarto, che sono importanti per la gestione delle risorse e quindi per la ricaduta economica).

La Commissione europea interverrà per garantire che la politica comune della pesca rispecchi l'approccio per ecosistemi secondo le indicazioni della Strategia per l'ambiente marino e si adopererà per eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata nelle acque europee e in alto mare.

La moderna acquacoltura rappresenta un'importante innovazione nel campo della produzione ittica e di alimenti di origine acquatica e, fra i settori alimentari, è quello che ha registrato il più rapido sviluppo, con un tasso di crescita media del 6-8% annuo su scala mondiale.

Attualmente fornisce circa la metà dell'approvvigionamento ittico mondiale destinato al consumo umano e presenta considerevoli potenzialità di sviluppo. Si tratta dunque di un settore chiave che consentirà di contribuire a soddisfare la futura domanda di pesce, sebbene non riduca la pressione sugli stock ittici selvatici.

Lo sviluppo dell'acquacoltura, tuttavia, deve essere realizzato nell'ambito di un quadro normativo che favorisca l'imprenditoria e l'innovazione, garantisca il rispetto di norme rigorose per l'ambiente e la salute pubblica e risulti compatibile con un elevato livello di protezione dell'ambiente naturale. L'acquacoltura a sua volta deve poter disporre di acque della massima qualità per garantire la salute degli animali acquatici da cui dipendono tra l'altro la sicurezza e la qualità dei prodotti.

Complessivamente l'ambiente marino è sottoposto a gravi minacce che possono essere schematicamente raggruppate in sei punti:

- l'inquinamento "tellurico" (proveniente dalla terraferma) e in particolare: l'eutrofizzazione e l'inquinamento da sostanze pericolose e nutrienti provenienti dall'agricoltura, lo scarico di rifiuti provenienti dalle attività industriali, dal turismo e dalla crescita urbanistica indotta dall'aumento e dalla concentrazione demografica;
- la pesca e il generale sfruttamento eccessivo delle risorse biologiche marine da parte di flotte nazionali e internazionali, e soprattutto a causa della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;
- l'introduzione volontaria e involontaria di specie aliene invasive attraverso le acque di zavorra delle navi, il fouling, le importazioni di specie e agenti patogeni non indigeni;
- il traffico marittimo commerciale e da diporto;
- l'alterazione fisica degli habitat costieri;
- il cambiamento climatico.

Le minacce sopra riportate determinano una rilevante perdita o il degrado della biodiversità e le alterazioni della sua struttura, attraverso la contaminazione e la distruzione delle specie, degli habitat e degli ecosistemi. Le conseguenze sono rappresentate da gravi danni agli *stock* oggetto di pesca, alle comunità planctoniche e bentoniche, all'economia della pesca e dell'acquacoltura, alle risorse paesaggistiche e naturalistiche su cui si fonda il turismo.

L'aspetto più allarmante è che queste pressioni negative, nonostante le politiche ambientali attuate negli ultimi anni, sono ancora in forte e costante crescita e hanno ormai raggiunto un livello che può portare rapidamente a crisi sistemiche di ampia portata.

Come è evidente tutte queste minacce sono fortemente tra loro interconnesse e necessitano pertanto di strumenti in grado di garantire una reale *governance*, attraverso una effettiva politica integrata del mare e delle coste. Al contrario i quadri di pianificazione esistenti sono in gran parte concentrati sulla terraferma e spesso non tengono conto di come lo sviluppo costiero possa influire sul mare e viceversa. La crescente concorrenza per l'utilizzo dello spazio marino e l'impatto cumulativo delle attività umane sugli ecosistemi marini rendono inadeguata l'attuale, frammentata, procedura decisionale nel settore degli affari marittimi e richiedono un approccio maggiormente collaborativo e integrato. Per troppo tempo le politiche relative a settori come il trasporto marittimo, la pesca, l'energia, la sorveglianza e il controllo dei mari, il turismo, lo sfruttamento delle risorse naturali dell'ambiente marino e la ricerca marina

hanno proceduto su strade e logiche separate, provocando inefficienze, incoerenze e conflitti di utilizzazione.

Occorre pertanto affrontare e risolvere, a livello internazionale e nazionale, i due principali problemi relativi a una corretta *governance* dell'ambiente marino-costiero:

- la settorializzazione e incomunicabilità delle varie politiche settoriali e degli strumenti di pianificazione territoriale, sia nazionali che internazionali, che porta alla frammentazione delle azioni ed alla sovrapposizione di mezzi, risorse e obiettivi;
- la pianificazione, organizzazione e regolamentazione delle attività relative all'ambiente marino "di alto mare", che peraltro incidono direttamente ed in modo considerevole sulle acque territoriali e sulle coste.

Per questa area di lavoro vengono pertanto identificati i seguenti obiettivi specifici da conseguire entro il 2020:

1. proteggere e preservare l'ambiente marino-costiero, contrastandone il degrado e la perdita di biodiversità e, laddove possibile, mantenere e/o ripristinare le condizioni ottimali degli ecosistemi marini, al fine di garantire alti livelli di vitalità e funzionalità del mare e la produzione dei servizi ecosistemici che da esso derivano, compresa la capacità di mitigazione e adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici;
2. garantire l'integrazione delle esigenze di conservazione della biodiversità marina e costiera e dei relativi servizi ecosistemici nelle politiche economiche e di settore, rafforzando la comprensione dei benefici da essi derivanti e dei costi causati dalla loro perdita;
3. garantire l'uso sostenibile delle risorse dell'ambiente marino-costiero attraverso l'applicazione di un approccio ecosistemico alla gestione, sul lungo periodo, delle numerose attività antropiche legate al mare;
4. promuovere lo sviluppo di strumenti di valutazione dei servizi ecosistemici derivanti dagli ambienti marini e costieri che possano essere utilizzati per la messa a punto di politiche di settore e integrati nei processi di programmazione e pianificazione;
5. approfondire la conoscenza e colmare le lacune conoscitive sulla consistenza, le caratteristiche, lo stato di conservazione di habitat e specie marine nonché sui fattori di minaccia diretti e indiretti;
6. migliorare attraverso la ricerca scientifica la conoscenza dello stato biologico ed ecologico dell'ambiente marino e costiero, per comprendere, prevenire e mitigare la perdita di biodiversità causata dagli impatti derivanti dalle attività umane e dai cambiamenti climatici;
7. promuovere la costituzione di un *network* di aree protette marine nel Mediterraneo, ecologicamente rappresentative ed efficacemente gestite, che possa essere monitorato con metodi standardizzati per valutare gli effetti in termini di efficienza nella protezione della biodiversità e di rafforzamento dei servizi ecosistemici;
8. contenere la pressione antropica sugli ambienti marini costieri esercitata dalla domanda turistica anche attraverso la diversificazione della stagionalità e delle modalità di fruizione;

9. sviluppare ed attuare le politiche integrate di protezione e sviluppo dell'ambiente marino -costiero a scala sub-regionale, regionale e globale, in cooperazione con gli altri Stati rivieraschi nell'ambito degli Accordi e delle Convenzioni internazionali in materia;
10. promuovere la diffusione delle conoscenze e delle professionalità necessarie per riconoscere, apprezzare e valutare la biodiversità marina promuovendone l'uso sostenibile;
11. sostenere le azioni di integrazione tra ricerca marina e ricerca marittima (sui mezzi e le infrastrutture di trasporto e di uso delle risorse marine), per integrare la cultura della tutela della biodiversità con l'innovazione dei prodotti e dei processi e servizi dell'economia del mare.

Le priorità d'intervento per questa area di lavoro sono così individuate:

- a) recepimento e piena attuazione della Direttiva 2008/56 (Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) per conseguire il buono stato ecologico dell'ambiente marino entro il 2020 attraverso l'elaborazione e l'attuazione di una specifica Strategia Nazionale.
- b) ratifica e applicazione del Protocollo per la Gestione Integrata della Fascia Costiera e Marina (GIZC), della Convenzione di Barcellona per la Protezione dell'Ambiente Marino e della Regione Costiera del Mediterraneo, adottato a Madrid il 18 gennaio 2008;
- c) promozione dello sviluppo e dell'attuazione di una Politica Marittima Integrata nazionale, basata sull'approccio ecosistemico e sul recepimento della Strategia Marina, attraverso lo strumento chiave della *Maritime Spatial Planning* che tenga conto dello spazio marittimo e della gestione integrata della zone costiere;
- d) ottimizzazione e sviluppo di infrastrutture nel settore della ricerca e rafforzamento delle reti scientifiche per affrontare sfide globali come l'adattamento ai cambiamenti climatici nel quadro della nuova Politica Marittima Integrata comunitaria e del suo programma strategico di ricerca;
- e) promozione di programmi e iniziative volti:
 - i. all'aggiornamento delle conoscenze sulle specie attraverso lo sviluppo della ricerca tassonomica;
 - ii. alla mappatura degli habitat marini e delle acque di transizione costruendo liste di specie per ogni tipologia di habitat;
 - iii. al monitoraggio dello stato e dei livelli di sfruttamento dell'ambiente marino e costiero, anche attraverso lo studio delle condizioni delle acque e delle comunità planctoniche e bentoniche;
- f) integrazione del piano di monitoraggio nazionale dell'ambiente marino e costiero con gli obiettivi derivanti dall'applicazione delle Direttive 1992/43/CEE; 2000/60/CEE; 2008/56/CE;
- g) ratifica e applicazione del Protocollo della Convenzione di Barcellona "*Hazardous Wastes*" allo scopo di ridurre i movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e, se possibile, eliminarli;
- h) ratifica delle seguenti convenzioni internazionali adottate in ambito Organizzazione Marittima Internazionale: *Bunker Oil*, *Antifouling*, *Wreck Removal*, *Ship Recycling*, *Hazardous Noxious Substances*, Protocollo OPRC-HNS;

- i) ratifica della Convenzione *Ballast Water*; predisposizione di un sistema di allerta precoce e di risposta rapida per prevenire le problematiche connesse al trasferimento di organismi alieni invasivi o pericolosi attraverso le acque di zavorra delle navi o il *biofouling*; applicazione di strumenti volontari per ridurre i rischi di invasione biologica;
- j) ridurre l'impatto del *by-catch* in particolare sulle specie inserite nella Direttiva Habitat e nella Lista Rossa IUCN (cetacei, tartarughe marine e elasmobranchi);
- k) assicurare un regime di tutela adeguato nei tratti costieri interessati dalla presenza dei siti di nidificazione di tartaruga marina comune (*Caretta caretta*), uccelli marini (Berta maggiore, Berta minore, Marangone dal ciuffo, Uccello delle tempeste, Gabbiano corso) e di rapaci (Falco della regina);
- l) rafforzamento del sistema delle aree protette a mare, attraverso l'istituzione di nuove aree marine protette, il completamento della Rete Natura 2000 a mare, l'istituzione di Zone di Protezione Ecologica e la designazione di Aree Marine Particolarmente Sensibili (PSSA) in Adriatico e nello Stretto di Bonifacio e sviluppo di opportune sinergie;
- m) adeguamento delle politiche della pesca, con piena applicazione del Regolamento CEE 1967/2006, relativo alla gestione della pesca in Mediterraneo, e dell'acquacoltura per garantire il mantenimento dei servizi ecosistemici da cui dipendono, attraverso il raggiungimento di uno stato ecologico soddisfacente;
- n) estendere l'applicazione dell'approccio ecosistemico alla gestione della pesca (Reikiavic declaration 2001);
- o) implementare l'utilizzazione da parte dei pescatori del Codice di Condotta per una pesca responsabile (FAO 1995);
- p) definizione di misure adeguate all'interno del Fondo Europeo per la Pesca (FEP) per una reale integrazione della tutela della biodiversità nelle politiche della pesca, come da Piano Strategico Nazionale (PSN) e relativo Piano operativo;
- q) promuovere tra i Ministeri competenti e le Regioni l'armonizzazione tra l'attuazione della PCP e della Direttiva 2008/56;
- r) dare sostegno ai settori del pescaturismo e in particolare dell'ittiturismo, in modo da favorire, oltre alle finalità ricreative e culturali, la corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse ittiche mediante ad esempio la creazione di reti interregionali di località destinate al pescaturismo e all'ittiturismo;
- s) sviluppare linee guida e indirizzi specifici per la valutazione dell'impatto ambientale dell'acquacoltura e dell'itticoltura intensiva;
- t) dare applicazione ai Regolamenti (CE) 708/2007, 506/2008 e 535/2008 relativi all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti;
- u) dare applicazione alla Direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie.

Strumenti di intervento in ambito internazionale ed europeo

Il Programma di lavoro sulla diversità marina e costiera della CBD adottato nel 1998, rivisto e aggiornato nel 2004, è focalizzato sulla gestione integrata delle aree

marine e costiere, sulle risorse marine, sulle aree marine protette, sulla maricoltura e sulle specie alloctone invasive.

Il percorso prevede l'integrazione della gestione integrata della fascia costiera nell'ambito dell'approccio ecosistemico previsto dalla Convenzione attraverso l'istituzione di aree protette marino-costiere, la promozione della conservazione e il ripristino della biodiversità e delle risorse della pesca e il controllo delle sorgenti di inquinamento di origine tellurica. In particolare per quanto riguarda le aree di mare profondo e quelle oceaniche, la sostenibilità può essere raggiunta solamente attraverso la cooperazione internazionale per proteggere gli habitat e le specie vulnerabili.

In particolare le ultime decisioni della COP sottolineano la necessità di implementare la gestione integrata della fascia costiera (Decisione VIII/22) e la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse genetiche dei fondali marini al di là dei limiti della giurisdizione nazionale (Decisione VIII/21). Inoltre, l'obiettivo nella Decisione VII/28 di stabilire entro il 2012 una rete globale di aree protette nazionali e regionali esaustive, rappresentative e efficacemente gestite richiede considerevoli e concertati sforzi sia a livello nazionale che internazionale.

Il quadro legale per la conservazione degli habitat e delle specie naturali del Mediterraneo è costituito dalla Convenzione per la Regolamentazione della Caccia Baleniera (1946), dalla Convenzione/Protocollo di Londra (IMO 1972/96), dalla Convenzione MARPOL (IMO 1973/78), dalla Convenzione per la Specie Migratorie Naturali (Convenzione di Bonn, 1979), dalla Convenzione Europea sulla Natura e sugli Habitat Naturali (Convenzione di Berna, 1979), dalla Convenzione per la Protezione del Mar Mediterraneo dall'Inquinamento (Convenzione di Barcellona, 1995), dall'Accordo per la protezione dei cetacei nel Mar Mediterraneo, nel Mar Nero e nella contigua area atlantica (ACCOBAMS, 1996), dalla Convenzione Ballast Water (IMO, 2004), dalle Direttive Habitat e Uccelli e dalla Direttiva quadro sulla Strategia Marina (2008).

La Convenzione di Barcellona prevede disposizioni generali in materia di inquinamento marino e disposizioni specifiche inserite in appositi protocolli:

- Protocollo Dumping, che riguarda il divieto generalizzato di scarico in mare per tutte le sostanze, tranne che per quelle elencate in annesso;
- Protocollo sulla cooperazione in caso di emergenze del 1976, sostituito dal nuovo protocollo prevenzione e lotta all'inquinamento marino del 2002;
- Protocollo per la prevenzione dell'inquinamento proveniente da fonti e da attività basate a terra del 1980, emendato nel 1996;
- Protocollo sulla protezione della Biodiversità e sulle Aree Specialmente Protette del 1995, sostituisce il precedente protocollo del 1982;
- Protocollo per la prevenzione dell'inquinamento derivante dalle attività offshore del 1994 (non ancora in vigore e non ancora ratificato dall'Italia);
- Protocollo per il traffico transfrontaliero dei rifiuti pericolosi del 1996 (non ancora in vigore e non ancora ratificato dall'Italia);
- Protocollo GIZC sulla gestione integrata della fascia costiera (non ancora ratificato dall'Italia).

Il protocollo SPA/BIO (protocollo relativo alle zone particolarmente protette e alla diversità biologica nel Mediterraneo) impegna tra l'altro le Parti contraenti ad

adottare e integrare nelle proprie politiche settoriali ed intersettoriali, strategie, piani e programmi miranti a garantire la preservazione delle risorse biologiche marine e costiere. Accanto a questo obiettivo generale è prevista l'istituzione di aree particolarmente protette e zone particolarmente protette di rilevanza mediterranea (ASPIM).

Il "Programma Strategico d'Azione per la Conservazione della Biodiversità nella Regione Mediterranea (SAP BIO)" della Convenzione di Barcellona, adottato nel 2003 costituisce lo strumento operativo per l'implementazione del Protocollo ASPIM e per fronteggiare sia sul piano generale che per particolari emergenze tematiche la complessa sfida di tutelare la biodiversità marino - costiera del Mediterraneo.

Il SAP BIO è articolato in otto piani d'azione che le parti contraenti sono tenute ad adottare ed implementare:

1. Piano d'azione per la gestione della foca monaca nel Mediterraneo;
2. Piano d'azione per la conservazione delle tartarughe marine nel Mediterraneo;
3. Piano d'azione per la conservazione dei cetacei nel Mar Mediterraneo;
4. Piano d'azione per la conservazione della vegetazione marina nel Mar Mediterraneo;
5. Piano d'azione per la conservazione delle specie di uccelli elencati nell'allegato II;
6. Piano d'azione per la conservazione dei pesci cartilaginei del Mediterraneo;
7. Piano d'azione riguardante l'introduzione di specie alloctone e le specie invasive;
8. Piano d'azione per la protezione del coralligeno ed altre bio - concrezioni calcaree.

Per la protezione degli ecosistemi marini risultano importanti anche l'Accordo sub-regionale tra Italia, Francia e Principato di Monaco (RAMOGE) e la Commissione Trilaterale italo - sloveno - croata.

La Convenzione Ballast Water per il controllo e la gestione delle acque e dei sedimenti di zavorra delle navi (IMO, 2004) prevede che tutte le navi debbano avere un piano di gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti, un registro delle acque di zavorre e debbano portare le procedure di gestione delle acque di zavorra ad un determinato standard. Al momento l'Italia non ha ancora ratificato la convenzione.

Le acque di zavorra rappresentano infatti uno dei principali vettori per l'introduzione delle specie alloctone.

Secondo uno recente studio condotto dal WWF sarebbero 7.000 le specie alloctone che ogni giorno, nel mondo, sono trasportate insieme alle acque di zavorra.

L'introduzione di specie alloctone ha tra i possibili effetti la sostituzione di specie autoctone, la riduzione della biodiversità, l'alterazione del funzionamento degli ecosistemi. Per quanto riguarda i servizi ecosistemici, l'introduzione di specie alloctone ha effetto in particolare sulla pesca e sul turismo. Nel primo caso possiamo avere competizione con/o sostituzione di specie allevate e/o coltivate, alterazione degli equilibri trofici ed ecologici in generale nelle comunità ittiche, dovute all'introduzione di specie con peculiarità biologiche diverse, il danneggiamento degli attrezzi da pesca e la moria di organismi allevati. Non sono inoltre da sottovalutare gli effetti dannosi per la

salute umana, che nel caso ad es. della *Ostreopsis* sp. ha avuto pesanti ripercussioni sul turismo balneare.

La Direttiva 2008/56/CE, “Direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino”, impegna tutti gli stati membri al raggiungimento di un buono stato ecologico dell’ambiente marino europeo. Ogni stato membro dovrà adottare entro il 2020 le misure necessarie per conseguire o mantenere un buono stato ecologico dell’ambiente marino e volte a garantire la protezione e la conservazione dell’ambiente marino o permetterne il risanamento o, qualora ciò sia possibile, “*ristabilire il funzionamento, i processi e la struttura della biodiversità marina e degli ecosistemi marini*”. Dovrà inoltre, prevenire ed eliminare progressivamente l’inquinamento nell’ambiente marino per garantire che non vi sia un impatto o un rischio significativo per la biodiversità marina, gli ecosistemi marini, la salute umana o gli usi legittimi del mare. Tali misure, poi, dovrebbero anche garantire l’utilizzazione dei servizi e dei beni marini e le altre attività esplicitate nell’ambiente marino “*a livelli che siano sostenibili e non compromettano gli utilizzi e le attività delle generazioni future, né la capacità degli ecosistemi marini a reagire ai cambiamenti indotti dalla natura e dagli uomini*”. Tutte le attività umane dentro e fuori il settore interessato, poi, devono essere gestite in modo da rendere la loro pressione collettiva sugli ecosistemi marini compatibile con il buono stato ecologico. Quest’ultimo rappresenta la possibilità che gli ecosistemi marini mantengano «la loro resilienza naturale ad un cambiamento ambientale più ampio».

Le acque marine europee sono suddivise in quattro regioni: il Mar Baltico, l’Atlantico nord-orientale, il Mar Mediterraneo e il Mar Nero. In ogni regione gli Stati membri devono coordinare i propri interventi fra di loro e con gli Stati terzi interessati. A questo fine essi possono avvalersi dell’esperienza e dell’efficienza delle organizzazioni regionali esistenti.

Al fine di tener conto delle specificità di una zona particolare, gli Stati membri possono attuare la Direttiva sulla base di sottodivisioni delle acque marine. Per il Mare Mediterraneo sono previste le seguenti sub-regioni: Mar Mediterraneo occidentale, Mare Adriatico, Mar Ionio e Mar Mediterraneo centrale, Mar Egeo orientale.

La Direttiva 2008/56/CE costituisce il pilastro ambientale della Politica Marittima Integrata dell’Unione Europea. Con la comunicazione del 2007 *Una politica marittima integrata per l’Unione Europea*, la Commissione europea manifesta la consapevolezza del fatto che i mari e le coste sono essenziali per il benessere e la prosperità dell’Europa; da questo deriva la necessità di porre rapidamente in essere una politica marittima integrata per rafforzare “la capacità dell’Europa di far fronte alle sfide della globalizzazione e della competitività, al cambiamento climatico, al degrado dell’ambiente marino, alla sicurezza marittima nonché alla sicurezza e alla sostenibilità dell’approvvigionamento energetico”, che “deve basarsi sull’eccellenza nella ricerca, nella tecnologia e nell’innovazione in campo marittimo”. Strumento chiave per la sua implementazione è la *Maritime Spatial Planning*. Questo approccio integrato ha riscontrato l’appoggio degli *stakeholder* durante la fase consultiva (“Libro verde”) portata avanti dalla Commissione e dagli Stati membri. La politica marittima integrata ha l’obiettivo di rafforzare la capacità dell’Europa di far fronte alle sfide della globalizzazione e della competitività, al cambiamento climatico, al degrado

dell'ambiente marino e alla sicurezza marittima. Tra i progetti di particolare importanza identificati nel "Libro blu" rientrano tra gli altri, uno spazio per il trasporto marittimo senza frontiere, una strategia europea per la ricerca marina, lo sviluppo da parte degli stati membri di politiche marittime integrate nazionali, una rete europea per la sorveglianza marittima, una tabella di marcia per la pianificazione dello spazio marittimo da parte degli stati membri, una strategia volta a mitigare gli effetti del cambiamento climatico sulle regioni costiere, la riduzione delle emissioni di CO₂ e dell'inquinamento dovuti al trasporto marittimo, l'eliminazione della pesca illegale e della pesca al traino distruttiva in alto mare.

Con la firma del Protocollo GIZC , nell'ambito della Convenzione di Barcellona (GUE del 4.2.2009), l'Unione europea si impegna all'istituzione di un quadro comune per la gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo.

La gestione integrata delle zone costiere è finalizzata ai seguenti obiettivi:

- a. agevolare lo sviluppo sostenibile delle zone costiere attraverso una pianificazione razionale delle attività, in modo da conciliare lo sviluppo economico, sociale e culturale con il rispetto dell'ambiente e dei paesaggi;
- b. preservare le zone costiere a vantaggio delle generazioni presenti e future;
- c. garantire l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, e in particolare delle risorse idriche;
- d. assicurare la conservazione dell'integrità degli ecosistemi, dei paesaggi e della geomorfologia del litorale;
- e. prevenire e/o ridurre gli effetti dei rischi naturali e in particolare dei cambiamenti climatici, che possono essere provocati da attività naturali o umane;
- f. conseguire la coerenza tra iniziative pubbliche e private e tra tutte le decisioni adottate da pubbliche autorità, a livello nazionale, regionale e locale, che hanno effetti sull'utilizzo delle zone costiere.

Contestualmente alla ratifica del protocollo va attuata la "*Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio per l'attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa (2002/413/CE)*". La raccomandazione, pur non costituendo strumento che contenga disposizioni giuridicamente vincolanti e/o direttamente applicabili a livello nazionale, impegna politicamente tutti gli stati membri a realizzarne principi, obiettivi e priorità. A livello nazionale, l'attuazione dei due strumenti internazionali per la GIZC si dovrà effettuare mediante la definizione e applicazione della "Strategia Nazionale per la Gestione Integrata della Zona Costiera (SNGIZC)". Entrambi questi strumenti devono essere visti in stretto raccordo con la partecipazione alla definizione ed attuazione della "*Politica Marittima Integrata Europea - IMP ("Blue book" (COM(2007)575)*" e relativo "*Piano d'azione (SEC(2007)1278)*", che definiscono il quadro strategico d'insieme dell'intero settore "mare/coste" dell'UE e di cui, esplicitamente, la Direttiva 2008/56/CE costituisce il pilastro ambientale di riferimento e la GIZC la componente più rilevante.

La modifica della Politica Comune sulla Pesca (PCP), attuata attraverso il Reg.(CE)2371, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse

della pesca nell'ambito della PCP, ha come obiettivo lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive in condizioni sostenibili dal punto di vista sia economico che ambientale e sociale.

A tal fine la Comunità europea applica l'approccio precauzionale adottando le misure intese a proteggere e conservare le risorse acquatiche vive, a garantire uno sfruttamento sostenibile e a ridurre l'impatto delle attività di pesca sui sistemi ecomarini. L'obiettivo è quello di attuare progressivamente una gestione della pesca basata sugli ecosistemi.

Attraverso il nuovo strumento finanziario, il Fondo Europeo per la Pesca (FEP), si è finalizzato l'obiettivo dell'utilizzo sostenibile delle risorse ittiche con strumenti quali il riposo biologico, l'impiego di sistemi selettivi e la riduzione dello sforzo di pesca.

I principali cambiamenti della PCP includono un approccio a lungo termine che fissa obiettivi per il conseguimento e/o mantenimento degli stock ittici, una nuova politica per la riduzione delle flotte, l'uniformità dei regimi di controllo e il maggior coinvolgimento degli interessati al processo della Politica Comune. Dei sette macro-obiettivi del FEP, elencati all'art.4 del Reg. (CE) 1198/06, ben cinque richiamano o vertono sulla tutela della biodiversità ittica e degli ambienti in cui essa è localizzata:

- a) sostenere la politica comune della pesca per assicurare lo sfruttamento delle risorse acquatiche viventi e sostenere l'acquacoltura ai fini della sostenibilità dal punto di vista economico, ambientale e sociale;
- b) promuovere un equilibrio sostenibile tra le risorse e la capacità di pesca della flotta da pesca comunitaria;
- c) [...]
- d) [...]
- e) rafforzare la tutela e il miglioramento dell'ambiente e delle risorse naturali laddove esiste una connessione con il settore della pesca;
- f) incoraggiare lo sviluppo sostenibile e il miglioramento della qualità della vita nelle zone in cui si svolgono attività nel settore della pesca;
- g) [...]

La PCP prevede, inoltre, misure volte allo sviluppo del comparto acquacoltura compatibilmente con la conservazione delle risorse, attraverso interventi strutturali e infrastrutturali che si avvalgano di un partenariato fra Stato, Regioni, operatori e produttori.

Strumenti di intervento in ambito nazionale

Uno dei principali strumenti a livello nazionale è rappresentato dalla Legge 31 dicembre 1982, n. 979 "Disposizioni per la difesa del mare" che individuava quattro pilastri delle politiche di tutela del mare: il piano delle coste, un servizio di pronto intervento per la difesa dagli inquinamenti causati da incidenti, il monitoraggio marino costiero e l'istituzione delle aree marine protette.

Il piano delle coste delineato già all'articolo 1 della Legge 979/82, è definito come un piano generale di difesa del mare e delle coste marine dall'inquinamento e di tutela dell'ambiente marino, da elaborare d'intesa con le Regioni. Tale piano "indirizza, promuove e coordina gli interventi e le attività in materia di difesa del mare e delle coste

dagli inquinamenti e di tutela dell'ambiente marino, secondo criteri di programmazione e con particolare rilievo alla previsione degli eventi potenzialmente pericolosi e degli interventi necessari per delimitarne gli effetti e per contrastarli una volta che si siano determinati”.

Con questa legge veniva quindi previsto in capo allo Stato centrale uno strumento di pianificazione delle attività marittime e dell'uso del territorio, nell'intento di contemperare le esigenze di sviluppo socio economiche locali con le esigenze di conservazione. Il piano delle coste non è stato realizzato, tuttavia la normativa successiva ha mantenuto all'Amministrazione centrale le funzioni di controllo dell'ambiente marino, specificando (con il D.L.vo 112/1998) che sono compiti di rilievo nazionale per la tutela dell'ambiente quelli relativi alla protezione, alla sicurezza e all'osservazione della qualità dell'ambiente marino e che le funzioni relative alla protezione dell'ambiente costiero devono essere svolte in via concorrente con le regioni.

Per assicurare il controllo e la sorveglianza degli ecosistemi da eventuali fenomeni di inquinamento la Legge 979/82 prevedeva che fosse istituita una rete di osservazione della qualità dell'ambiente marino che effettuasse periodici controlli sul mare con rilevamento di dati oceanografici, chimici, biologici e microbiologici nonché un “Centro Nazionale di coordinamento generale e di raccolta dati”.

Per rispondere a tale obbligo normativo il MATTM ha organizzato coordinato e finanziato, a partire dal 1989, dei Programmi di Monitoraggio degli ambienti marini costieri italiani in collaborazione con le 15 Regioni costiere e con i laboratori pubblici periferici; ha inoltre costituito presso la Direzione Protezione della Natura una banca dati che raccoglie, elabora e pubblica i dati emersi dalla analisi effettuate e una Centrale operativa antinquinamento che coordina le operazioni nel caso di incidenti.

In questo modo si è potuta costituire quella rete di osservazione sulla qualità dell'ambiente marino richiesta dalla Legge 979/82. Nel corso degli ultimi anni inoltre, accanto alle attività analitiche, sono state messe in campo intense attività di formazione, addestramento e aggiornamento degli operatori periferici che hanno permesso di diffondere all'interno di questa rete delle metodologie uniformi per la valutazione dello stato di qualità dei mari italiani e di costruire un importante patrimonio di conoscenze e professionalità in campo ambientale.

Dall'insieme degli sforzi messi in campo da parte del Ministero, delle Regioni e dei laboratori periferici è scaturito un sistema per il controllo della qualità dell'ambiente marino costiero che ad oggi per quantità, qualità e completezza di informazioni raccolte non ha eguali né a livello Europeo né a livello Mediterraneo.

La creazione e l'istituzione di aree marine protette, ancor più se parte integrante di uno strumento di pianificazione della zona marino costiera, rappresentano un rilevante contributo alla conservazione della biodiversità e costituiscono un punto di forza per la conservazione della biodiversità, per la fornitura di servizi ecosistemici, per l'adattamento e la mitigazione dei cambiamenti climatici.

Le previsioni normative hanno individuato complessivamente 52 aree di reperimento, aree la cui tutela, attraverso l'istituzione di aree marine protette, è considerata prioritaria: in 32 di queste Aree esistono già provvedimenti di tutela, costituiti da 27 riserve marine, 2 parchi nazionali con estensioni a mare, 2 parchi

sommersi archeologici e il grande Santuario internazionale per la salvaguardia dei mammiferi marini.

In totale, si tratta di oltre 270.000 ettari di acque e fondali protetti, pari a oltre il 12% delle coste, senza contare i 2.500.000 di ettari di acque nazionali comprese nel Santuario.

Le aree marine protette italiane inserite nella lista ASPIM sono sette: Portofino, Miramare, Isola di Tavolara - Punta Coda Cavallo, Plemmirio, Torre Guaceto, Punta Campanella e Capo Caccia – Isola Piana cui va aggiunta l'area internazionale del Santuario dei Mammiferi Marini .

Per rispondere adeguatamente agli impegni previsti dalla Direttiva “Habitat” in ambito marino l'Italia ha avviato l'individuazione su base scientifica dei siti nelle acque territoriali e una ricognizione nelle acque extraterritoriali.

Obiettivo della ricognizione è l'aggiornamento su base scientifica del quadro conoscitivo sulla distribuzione e rappresentatività degli habitat e delle specie di interesse comunitario, in vista di una revisione dei SIC marini esistenti e dell'individuazione di nuovi SIC, anche in funzione delle riserve scientifiche espresse per le diverse regioni biogeografiche. Parallelamente si sta avviando la concertazione con le Amministrazioni Regionali per completare il processo di designazione dei SIC in acque territoriali e per fissare appropriate misure di gestione e conservazione.

Per quanto riguarda la tutela di aree marine al di fuori dei confini nazionali con la legge 61/2006 è autorizzata l'istituzione di Zone di Protezione Ecologica (ZPE) a partire dal limite esterno del mare territoriale italiano e fino ai limiti determinati sulla base di accordi con gli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia.

Nelle zone di protezione ecologica si applicano le norme del diritto italiano, del diritto dell'Unione europea e dei trattati internazionali in vigore per l'Italia in materia di prevenzione e repressione di tutti i tipi di inquinamento marino, ivi compresi l'inquinamento da navi e da acque di zavorra, l'inquinamento da immersione di rifiuti, l'inquinamento da attività di esplorazione e di sfruttamento dei fondi marini e l'inquinamento di origine atmosferica, nonché in materia di protezione dei mammiferi, della biodiversità e del patrimonio archeologico e storico. Le attività di pesca sono escluse dalla legge.

Le ZPE potrebbero rappresentare delle potenziali aree all'interno delle quali individuare, qualora se ne riconoscano le valenze biologiche tutelate dalla Direttiva Habitat, anche SIC marini.

Attualmente però nessuna ZPE è stata istituita. Nell'ambito degli accordi citati nella legge 61/2006 sono in corso i negoziati con la Francia.

Per quanto riguarda il recepimento della Direttiva 2008/56 la legge 7 luglio 2009, n. 88, “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008” delega il Governo a predisporre il D.L.vo di recepimento della Direttiva entro la data indicata nella Direttiva (15 luglio 2010).

La tutela dell'ambiente marino è strettamente legata alla complessa problematica della gestione integrata delle zone costiere, da tempo avviata in sede internazionale e comunitaria, e solo recentemente anche in ambito nazionale. In particolare, secondo quanto previsto dalla Raccomandazione relativa all'attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa (2002/413/CE) del 30 maggio 2002, dalla Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino 2008/56/CE, dal Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo della Convenzione di Barcellona e relativa Risoluzione nonché coerentemente a quanto da ultimo previsto dalla Carta di Siracusa sulla Biodiversità, l'Italia è chiamata a predisporre una Strategia Nazionale per la gestione integrata delle zone costiere (d'ora in poi Strategia GIZC).

La predisposizione di una Strategia GIZC di fatto costituisce l'attuale "strumento di governance" delle zone marino - costiere.

Il MATTM, al fine di superare la frammentazione di competenze in materia tra i diversi livelli di governo ha attivato una collaborazione istituzionale complessiva in materia di Gestione Integrata delle Zone Costiere, attraverso il coinvolgimento delle Regioni e degli Enti locali in merito di pianificazione e gestione delle zone costiere, in vista della definizione della occorrente Strategia, nonché della predisposizione di Piani/Programmi o Linee guida per la Strategia GIZC. In tale organizzazione di lavoro, sono previste apposite sedi di consultazione per i portatori di interessi, sia economici che sociali, al fine di assicurare adeguato ingresso e considerazione a tutti gli interessi rilevanti per la GIZC.

Attualmente, è in fase di definizione la legge di ratifica del Protocollo e contemporanea predisposizione delle misure atte a recepire nell'ordinamento interno le direttive volte a tutelare le aree protette al di là dei propri confini, integrandole in una pianificazione terrestre e marittima.

Il *Coastal Area Management Programme* (CAMP), approvato durante il sesto *Ordinary Meeting* delle Parti contraenti la Convenzione di Barcellona (Atene 1989), è di particolare importanza nel contesto del Protocollo GIZC. L'obiettivo principale è quello di elaborare e realizzare strategie per lo sviluppo sostenibile delle aree costiere e, a tal fine, individuare ed applicare metodologie e strumenti ad hoc per la gestione su aree campione particolarmente significative.

In questo ambito il Progetto CAMP Italy, che coinvolge 5 regioni Italiane, servirà per testare sul campo nuovi modelli di governance della zona di costa in armonia con principi e obiettivi del Protocollo.

Le specie aliene invasive sono ormai globalmente riconosciute come una delle principali minacce per i mari del mondo, in grado di mettere in serio pericolo la biodiversità, oltre a comportare seri problemi di natura sanitaria e a costituire una minaccia per gli impatti su pesca, acquacoltura e per le economie marittime. La Commissione dell'UE ha elaborato una comunicazione "Verso una strategia comunitaria per le specie invasive". La Direzione per la Protezione della Natura con la collaborazione dell'ISPRA sta al momento lavorando alla realizzazione di un sistema di *early warning* attraverso la realizzazione di una mappa del rischio dei porti italiani e la messa a punto di un protocollo di monitoraggio degli specchi portuali, propedeutica alla definizione di una strategia nazionale sulle specie aliene; ha inoltre realizzato un atlante

delle specie aliene presenti nei mari italiani, sviluppato una cartografia GIS delle specie aliene nei mari italiani attraverso, la *check list* delle specie non indigene importate in acquariologia ed acquacoltura e creato una banca dei tessuti delle specie aliene.

Per quanto riguarda l'acquacoltura, il MiPAAF ha predisposto le opportune indicazioni per il recepimento del regolamento comunitario 708/2007 sulle introduzione di specie esotiche per acquacoltura, istituendo un registro nazionale sulle specie esotiche.

L'attuazione degli obiettivi di questa Strategia per quanto riguarda la tutela e l'uso sostenibile della biodiversità marina è fortemente legata all'attuazione della PCP e alle competenze in materia di pesca della Direzione Generale della Pesca marittima e Acquacoltura del MiPAAF e delle Regioni e P.A.

La nuova PCP integra infatti le componenti ambientali e le componenti economiche in una logica di sostenibilità cosicché le politiche nazionali (D.L.vo n. 154/04) devono essere programmate per quanto concerne la pesca considerando le finalità di tutela e conservazione degli ecosistemi marini e delle risorse oggetto di pesca.

Il MiPAAF ha redatto in linea con i macro obiettivi del Regolamento FEP, il Programma Operativo Pesca 2007/2013 per l'Italia, approvato dalla Commissione UE il 19 dicembre 2007 congiuntamente alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PO stesso. Sia la redazione del PO che quella della VAS sono state realizzate con il coinvolgimento di tutto il partenariato economico, sociale e ambientale. Oltre ad integrare nel novero dei documenti programmatici la VAS, il Rapporto Ambientale e la Dichiarazione di Sintesi, la PCP dell'Unione Europea incorpora nelle proprie priorità la necessità imprescindibile della tutela degli stock ittici e del loro habitat naturale, sia esso quello marino che quello relativo alle acque interne.

Le misure cofinanziate dal Fondo Europeo per la Pesca sono suddivise in 5 Assi prioritari di intervento, che corrispondono ad altrettante "aree tematiche" di azione. E' sufficiente un rapido *excursus* tra gli Assi e le misure del FEP per verificare quanto la dimensione della tutela ambientale e della biodiversità ittica sia di primaria ed assoluta importanza:

Asse I: Adeguamento della flotta comunitaria: raggruppa diverse misure di tutela degli stock ittici, da realizzare attraverso piani di ricostituzione, di gestione e di disarmo, aiuti per l'arresto temporaneo delle attività di pesca e la sostituzione degli attrezzi con altri meno impattanti e più selettivi.

Asse II: Acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione. anche questo Asse annovera diverse misure che tutelano direttamente o indirettamente la qualità dell'ambiente e gli stock ittici: investimenti in acquacoltura, misure idroambientali, misure veterinarie, pesca nelle acque interne e misure per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. In particolare, per la misura acquacoltura, gli obiettivi sensibili riguardano l'applicazione di tecniche che riducano l'impatto ambientale o accentuano gli effetti positivi sull'ambiente, forme di acquacoltura che consentono la tutela e il miglioramento dell'ambiente, della risorse naturali e della diversità genetica,

Asse III: Misure di interesse comune: nel terzo Asse figurano misure di interesse ambientale e faunistico come: protezione e sviluppo della fauna e della flora

acquatiche, azioni collettive, misure per porti, sbarchi e ripari di pesca, progetti pilota.

Asse IV: sviluppo sostenibile delle zone di pesca: il quarto Asse è totalmente incentrato sulla sostenibilità sociale, economica ed ambientale dello sviluppo delle zone di pesca. L'approccio è *bottom-up*, ovvero i soggetti che propongono ed attivano le varie misure (mutuate dagli altri Assi) in un contesto geografico localizzabile appartengono al settore privato e pubblico del luogo e formano dei "Gruppi" con sufficiente capacità amministrativa atti alla realizzazione dello sviluppo sostenibile in quella data zona. La tutela dell'ambiente e degli *stock* ittici figura come uno degli obiettivi primari della strategia di sviluppo sostenibile.

Asse V: Assistenza Tecnica: contributi per l'assistenza tecnica possono essere attivati per finanziare la preparazione, l'attuazione, la sorveglianza ed il controllo delle misure del FEP. In tale ambito possono ricadere anche gli studi, le perizie, le raccolte statistiche, la divulgazione di informazioni e l'istituzione di reti nazionali e transnazionali tra soggetti che operano nello sviluppo sostenibile delle zone di pesca.

Nel 2008, sono entrati in vigore due nuovi regolamenti comunitari, a cui l'Italia dovrà adeguarsi, che intendono dare una risposta normativa a due problematiche importanti per assicurare ed estendere l'obiettivo di pesca sostenibile al di fuori delle acque comunitarie e comunque anche ai pescherecci non comunitari che operano in acque comunitarie:

- la prevenzione e lo scoraggiamento della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (Reg. 1005/2008 CE);
- la regolamentazione della pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e l'accesso delle navi di paesi terzi nelle acque comunitarie (Reg. 1006/2008 CE).

8. Infrastrutture e trasporti

Il settore dei trasporti riveste un ruolo strategico essenziale per lo sviluppo economico dell'Italia, e rappresenta uno dei settori economici che esercitano forti pressioni sulle risorse ambientali e naturali.

La domanda di trasporto in Italia è aumentata rapidamente nell'ultimo decennio ed è stimata in crescita anche per il prossimo, nonostante la crisi economica in atto: si rende perciò necessaria la definizione e l'attuazione di politiche per il controllo e la mitigazione delle esternalità ambientali imputabili ai trasporti.

La rete delle infrastrutture è in costante sviluppo, sia in Italia che in Europa, e conseguentemente anche la motorizzazione sta subendo un forte incremento: si prevede che nel 2025 il livello sarà tra il 161 e il 198% più elevato rispetto al 1993.

La rete stradale primaria nel nostro Paese (prendendo come riferimento i dati forniti nel 2005 dal MIT) è cresciuta dal 1990 al 2005 di 13.414 km (+8,2%). Il parco veicolare è cresciuto dal 1990 al 2005 dai 36.582.952 veicoli del 1990 ai 50.243.520 veicoli del 2005 (più del 72%). Il trasporto passeggeri nel nostro Paese vede il traffico su strada coprire una percentuale (dati 2005 del MIT) del 92,4%, mentre quello su ferrovia copre una quota del 5,9%, quello aereo dell'1,3% e quello via mare dello 0,4%. Per quanto riguarda le merci il traffico su gomma copre una quota del 65,8% (dati 2005). Secondo l'ISTAT dal 1990 al 2005 in Italia sono stati consumati 3 milioni e 663 mila ettari di superficie libera, un'area più grande del Lazio e dell'Abruzzo messi assieme.

Le criticità del settore sono rese evidenti dalla rilevanza degli effetti ambientali provocati, quali il consumo di risorse energetiche da fonti non rinnovabili, l'inquinamento atmosferico, acustico e luminoso, il consumo di suolo, la frammentazione del territorio, le intrusioni visive e il danneggiamento dei beni storico-artistici e paesaggistici e il disturbo delle specie.

L'impatto di un'infrastruttura sulla biodiversità muta in relazione alla distribuzione degli habitat, alla presenza, distribuzione e biologia delle specie, all'incidenza sui processi ecologici fondamentali per la vitalità degli habitat stessi e delle popolazioni delle diverse specie; è ovviamente influente anche la scala di riferimento utilizzata per l'analisi degli impatti e delle interferenze sugli ecosistemi.

Una valutazione dell'impatto sugli ecosistemi di un'opera, effettuata esclusivamente sull'analisi delle puntuali interferenze sul territorio dei tracciati possibili o proposti risulterà di conseguenza riduttiva, trascurando aspetti relativi ad impatti di area vasta (diretti o indiretti) sulle biocenosi e sulle singole specie; impatti comunque di difficile valutazione sia per la complessità stessa dei sistemi ecologici e dei processi che li regolano, sia per le limitate conoscenze oggi disponibili nel nostro Paese sul funzionamento degli ecosistemi e sulle dinamiche di popolazione delle diverse specie in relazione alla frammentazione del territorio.

Per ridurre le pressioni sull'ambiente da parte del sistema dei trasporti, le politiche europee si sono focalizzate principalmente sull'innovazione tecnologica per veicoli e carburanti. Questi approcci da soli non sono però sufficienti a garantire la

riduzione delle emissioni di gas serra nel settore, che invece ha visto un'intensificazione dell'immissione di inquinanti in ragione dell'aumento dei volumi di traffico.

Più recentemente, a livello europeo, l'orientamento prevalente è quello di cercare di mantenere la crescita costante nel settore dei trasporti e di migliorarne la ripartizione modale.

L'attenzione si sposta quindi sulle politiche per la mobilità, che devono favorire l'internalizzazione dei costi, gli accordi volontari con l'industria, la rivitalizzazione dei tracciati ferroviari e delle vie navigabili interne, la definizione di obiettivi e traguardi, il migliore coordinamento della pianificazione territoriale e l'utilizzazione della valutazione ambientale strategica a sostegno della pianificazione infrastrutturale.

In genere si esamina il problema della mobilità partendo da un punto di vista trasportistico e studiando le variabili che ne determinano l'andamento. La domanda di mobilità è però il frutto di azioni e politiche che il più delle volte non attengono direttamente il settore dei trasporti, ma che necessariamente si appoggiano al trasporto per il loro compimento (spostamenti per lavoro, vacanze, svago, in genere il sistema delle relazioni).

Nel Libro Bianco della Commissione delle Comunità Europee "La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte" si punta su interventi di adeguamento della tariffazione delle infrastrutture, che ricomprendano i costi esterni (riguardanti la salute, l'ambiente, la sicurezza) e tra le misure strategiche si ritiene necessario procedere ad uno "sganciamento significativo tra aumento della mobilità e crescita dell'economia, ottenuto senza dover limitare la mobilità delle persone e delle merci. Il miglior impiego di modi alternativi permetterà inoltre di ridurre sensibilmente anche l'aumento dei volumi di merci trasportate su strada (28% invece del 50% fra il 1998 e il 2010)".

Nel Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) del nostro Paese (approvato nel marzo 2001) si precisa che "la crescita del traffico e la prevalenza del modo stradale sono all'origine di esternalità negative in termini di impatto ambientale e di incidentalità. Ne fanno parte fenomeni su scala globale, quali i cambiamenti climatici o l'inquinamento atmosferico di lunga distanza e fenomeni più localizzati, come il peggioramento del clima acustico lungo le direttrici di traffico, l'inquinamento atmosferico di breve raggio, i danni alla stabilità del suolo, all'equilibrio idrogeologico, al paesaggio e alla biodiversità".

Nella "Carta di Siracusa" sulla biodiversità, nella parte dedicata a "Biodiversità, Economie e Business" si ricorda che tra gli impegni assunti compare il seguente: "evitare o ridurre qualsiasi impatto negativo sulla biodiversità derivante dall'attuazione di programmi di sviluppo delle infrastrutture, cos' come considerare in che modo tali programmi possano effettivamente contribuire agli investimenti nelle 'Infrastrutture Verdi/Infrastrutture Ecologiche'".

Per questa ragione, il rapporto tecnico dell'Agenzia Ambientale Europea (n. 12/2008) sui trasporti suggerisce una maggiore integrazione delle politiche per la mobilità con i fattori esogeni che ne generano l'andamento.

Le principali minacce alla biodiversità possono essere così riassunte:

- pressione delle infrastrutture sugli habitat naturali e sulle popolazioni animali;
- sviluppo dello *sprawl* urbano;
- consumo di aree naturali per ospitare nuove infrastrutture;
- inquinamento atmosferico, acustico, luminoso;
- frammentazione del paesaggio e interruzione della connettività ecologica territoriale;
- incremento delle determinanti dei cambiamenti climatici.

Gli obiettivi specifici sono così individuati:

1. privilegiare l'ottimizzazione delle reti esistenti rispetto alla realizzazione di nuove grandi opere;
2. effettuare una valutazione ponderata degli standard di efficienza delle infrastrutture rispetto alla loro funzionalità e ai valori/servizi ecosistemici del territorio interessato dagli interventi, contenendo e limitando la frammentazione ambientale;
3. evitare l'ulteriore dello *sprawl* urbano e della città-corridoio, adottando per le parti urbanizzate e per le reti stradali regole, criteri qualitativi e limiti quantitativi che tengano conto del rango, della distribuzione e della funzionalità dei sistemi di risorse naturali;
4. limitare il consumo di suolo non antropizzato prediligendo il recupero e/o l'ampliamento, laddove possibile, di infrastrutture esistenti;
5. integrare nella pianificazione territoriale le politiche per la mobilità, le infrastrutture e i trasporti, per una ponderazione sincronica degli effetti sulle componenti ambientali e della biodiversità;
6. salvaguardare le aree naturali e gli habitat;
7. verificare l'efficacia dell'applicazione:
 - i. della VAS per l'integrazione delle tematiche ambientali nella formazione di piani e programmi sostenibili, con particolare riferimento anche alla gestione della mobilità e dei trasporti, consentendo così di definire sulla base di indicatori e obiettivi quali-quantitativi espliciti (contenimento del consumo del suolo, delle risorse naturali, delle emissioni), un orientamento verso la sostenibilità dei piani di settore;
 - ii. della VIA al fine di valutare i potenziali effetti che la realizzazione di un'opera, lineare o puntuale, può produrre sugli habitat e le specie animali e vegetali presenti in area vasta;
 - iii. della VincA con il fine di individuare e valutare i possibili effetti che un progetto può generare sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario e sui siti Natura 2000.
8. individuare soluzioni di mitigazione degli impatti dati dalla realizzazione ed esercizio delle infrastrutture;
9. individuare misure di compensazione ambientale laddove vengano generati impatti residui non mitigabili.

10. applicare le procedure della relazione paesaggistica ex D.P.C.M. 12/12/2005 per l'individuazione delle migliori soluzioni di integrazione delle infrastrutture con il contesto paesaggistico e naturale;
11. mitigare l'inquinamento acustico, luminoso, atmosferico attraverso opportune soluzioni di mitigazione che prevedano aree verdi e il mantenimento/creazione di corridoi ecologici e habitat naturali.

Le priorità d'intervento per questa area di lavoro possono essere così riassunte:

- a) riqualificazione degli habitat naturali a margine delle infrastrutture lineari e puntuali;
- b) integrazione delle infrastrutture nelle rete ecologica;
- c) recupero paesaggistico/naturalistico degli ambiti urbani/periurbani interessati da fenomeni di degrado a margine delle infrastrutture viarie/ferroviarie, eliminazione delle soluzioni di continuità tra spazi urbani e sedime delle infrastrutture;
- d) promozione di forme di mobilità sostenibile nelle aree urbane;
- e) aumento delle superfici a verde nelle aree urbane, anche con funzione di filtro rispetto agli agenti inquinanti;
- f) implementazione dell'adozione di tecniche di naturalizzazione e ingegneria naturalistica nell'inserimento ambientale delle infrastrutture;
- g) implementazione e aggiornamento delle competenze in materia ambientale (con particolare riguardo alla conservazione della biodiversità) delle risorse umane coinvolte nella filiera delle infrastrutture e trasporti.

Principali attori:

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo; Amministrazioni regionali e locali; ANAS S.p.A.; Società concessionarie autostradali.

Strumenti d'intervento in ambito internazionale e europeo

In ambito europeo, le principali direttive in tema di mobilità sostenibile sono:

- la Direttiva 2006/38/CE, relativa trasporto di merci su strada, che impone di calibrare i pedaggi autostradali in base al carico inquinante dei mezzi ed all'ora di utilizzo delle infrastrutture;
- la Direttiva 2008/68/CE (che sostituisce le direttive 94/55/CE, 96/49/CE, 96/35/CE, 2000/18/CE, 2005/263/CE), che punta ad aumentare la sicurezza nel trasporto di merci pericolose su strada, ferrovia e vie navigabili interne;
- la Direttiva 2009/33/CE, che impone di considerare l'impatto energetico ed ambientale dei veicoli nel corso dell'intero ciclo di vita;
- il Piano d'azione per la mobilità urbana, nel quale si propongono venti azioni per supportare gli Enti Pubblici nella realizzazione dei rispettivi obiettivi di mobilità sostenibile;

- la Direttiva 2001/42/CE relativa alla valutazione degli effetti di piani e programmi sull'ambiente naturale;
- la Direttiva 85/337/CEE relativa alla valutazione dell'impatto ambientale di progetti pubblici e privati;
- la Direttiva 92/43/CEE inerente alla conservazione delle specie e degli habitat naturali.

Strumenti di intervento in ambito nazionale

In ambito nazionale, il principale provvedimento normativo è il Decreto Interministeriale "Mobilità Sostenibile nelle Aree Urbane" del 27/03/1998.

Nel gennaio 2007 il MATTM ha coordinato la prima riunione del Tavolo Nazionale per la Mobilità Sostenibile, confermando che nella legge finanziaria del 2007 è stato inserito un fondo per la mobilità sostenibile di 90 milioni di euro annui per il triennio 2007-2009. Oltre ai fondi previsti nella Finanziaria, il MATTM ha già destinato 70 milioni di euro l'anno (per tre anni) per il co-finanziamento degli interventi individuati nei piani di risanamento della qualità dell'aria elaborati dalle Regioni e dalle P.A., 20 milioni di euro per il rilancio del metano, 10 milioni di euro per il rifinanziamento dell'iniziativa *car sharing*.

A tali somme si aggiungono circa 200 milioni di euro l'anno per il triennio 2007-2009, dal fondo rotativo di Kyoto, ed altre somme derivanti dai fondi europei per ricerca e innovazione.

9. Aree urbane

Le aree urbane attualmente accolgono la maggioranza della popolazione mondiale. Secondo UN - Habitat¹, l'Agenzia ONU ad esse dedicata, in Italia il 68,4% della popolazione vive in aree urbane, così come il 61,5% di quella della Liberia, il 53,7% dell'Indonesia e così via.

Questa imponente concentrazione di persone si traduce progressivamente in un altrettanto importante raggruppamento di fattori di pressione sugli ecosistemi e più in generale sulle risorse naturali. L'impermeabilizzazione dei suoli, gli scarichi nei corpi idrici, le emissioni atmosferiche di sostanze tossiche per l'uomo e gli altri organismi viventi, la produzione di rifiuti, sono tutte pressioni ambientali che hanno origine sostanzialmente nelle aree urbanizzate.

Tali pressioni esercitano la loro azione sia sull'ambiente più prossimo agli ambiti di localizzazione delle singole fonti, e quindi sulle stesse aree urbanizzate, sia su ambiti territoriali anche sensibilmente più vasti. Nel primo caso, gli effetti più evidenti riguardano la sfera sanitaria e più in generale la qualità della vita della popolazione urbana. Nel secondo caso, gli impatti ricadono sulle risorse naturali, anche con carattere globale, come nel caso della perdita di biodiversità, dei cambiamenti climatici o della qualità ecologica dei corpi idrici, con conseguenti riflessi sulla sostenibilità dello sviluppo.

Le proiezioni di crescita delle città sono commensurate alla stima della crescente migrazione di popolazione verso ambiti antropizzati, collegati e costruiti.

La domanda e il consumo di risorse, fenomeni collegati alla crescita demografica e all'estensione delle aree urbane, sono in costante aumento, e per questo sono necessari degli sforzi integrati di gestione del fenomeno dell'urbanizzazione.

Nel corso del G8 Ambiente di Siracusa è stato affermato che *“la distruzione diretta degli ecosistemi, la frammentazione degli spazi naturali, il disturbo alle specie, l'introduzione di specie “esotiche”, l'inquinamento, l'effetto delle isole di calore urbane, sono tra i rischi più rilevanti per la biodiversità nelle aree caratterizzate dalla presenza antropica, specialmente in quelle marino - costiere, in quelle agricole - forestali e nelle aree urbane”*.

Tutte queste componenti costituiscono la complessità del fenomeno urbano, che si declina in varie forme e modulazioni a seconda del substrato morfologico, economico ma anche culturale, in esso includendo anche le nuove definizioni di paesaggio e beni identitari, introdotte dalla Convenzione europea del Paesaggio.

Occorre quindi perseguire degli obiettivi generali di sostenibilità, che nei contesti urbani si risolve in una molteplice accezione: sostenibilità sociale ed economica dei modelli di sviluppo e delle trame insediative, sostenibilità ambientale dei contesti antropizzati rispetto al loro rapporto con le aree “naturali”, e così via.

Questi temi devono essere integrati nella gestione delle trasformazioni territoriali e nella pianificazione e progettazione delle città, il cui benessere deriva dall'applicazione di modelli armoniosi di sviluppo, che siano in grado di costituire l'armatura su cui fondare la società contemporanea.

La morfologia urbana è determinante per la biodiversità e il clima: quando il consumo di suolo sacrifica spazi verdi e permeabili per sostituirli con asfalto e cemento,

¹ Cfr. UN-HABITAT's Global Urban Indicators database.

si riscontrano evidenti alterazioni climatiche, oltre che nei paesaggi, ed una notevole perdita di biodiversità.

I servizi ecosistemici forniti dalla biodiversità del suolo, ad esempio, vengono sostituiti da superfici impermeabilizzate che determinano l'aumento della velocità di scorrimento delle acque (che causa un incremento dell'erosione dei suoli anche in aree limitrofe), l'estremizzazione degli scambi termici e l'annullamento dell'effetto filtro e tampone nei confronti degli inquinanti. La comunità biotica subisce una drastica banalizzazione con conseguente perdita della capacità di recupero dell'ecosistema.

Gli effetti degli eventi meteorologici possono essere sensibilmente attenuati rendendo gli insediamenti urbani più adattabili ai cambiamenti climatici, prevedendo interventi che aiutino a preservare la biodiversità.

Lo strumento principale per garantire una corretta gestione delle aree urbane, e quindi per integrarvi la fondamentale componente di biodiversità, è il piano urbanistico comunale, il quale, al giorno d'oggi, pur in assenza di una legge quadro riferita al governo del territorio, deve essere in grado di rendere operativi nel contesto locale gli spunti nazionali e internazionali dati dalle politiche per l'ambiente e la conservazione della biodiversità. Attraverso la corretta applicazione della VAS, strumento obbligatorio e funzionale alla elaborazione di piani coerenti con le risorse su cui si fondano e che tali strumenti sono chiamati a gestire, si può declinare a livello locale la protezione dell'ambiente e la promozione e la tutela della biodiversità, e si possono mitigare gli effetti delle pressioni antropiche e dei cambiamenti climatici.

I piani di governo del territorio devono quindi integrare piani di gestione del verde esistente e del verde di progetto, ponderando sincreticamente le dinamiche biologiche e vegetazionali che l'attuazione del piano comporterà per l'intero ambito territoriale, non solo alla piccola scala.

Per garantire la continuità ecologica anche in ambito urbano, i piani devono contenere previsioni di mantenimento dei cosiddetti "corridoi ecologici", ovvero elementi naturali che connettono due o più ambiti di habitat. Il corridoio ecologico nelle aree urbane, vera e propria "fenditura" tra ambiti antropizzati e costruiti, consente un *continuum* ambientale al cui interno è possibile lo spostamento di specie viventi, consentendo una connessione indispensabile per la biodiversità e lo scambio genetico tra le popolazioni.

I corridoi ecologici sono particolarmente efficaci alla conservazione della biodiversità, riducendo la separazione fisica tra le popolazioni animali o vegetali, rappresentata da barriere reali lineari (autostrade, strade di grande comunicazione, importanti assi ferroviari), da barriere diffuse (città, aree industriali o commerciali) oppure dalla mancanza o dalla scarsa efficacia di aree naturali di collegamento tra le varie popolazioni.

Sono elementi dei corridoi ecologici le aree naturali, la vegetazione ripariale delle fasce di pertinenza fluviale, le fasce arboree ed arbustive legate ad infrastrutture lineari (strade, ferrovie, canali artificiali) ed i corridoi lineari di vegetazione erbacea entro matrici boscate.

Nelle aree urbane occorre quindi promuovere il mantenimento delle aree verdi, e puntare alla riqualificazione del sistema delle aree naturali per consentire, anche in ambiti antropizzati, la continuità della biodiversità.

Ciò deve avvenire integrando nei regolamenti edilizi anche specifiche misure di promozione della riqualificazione edilizia con soluzioni di risparmio energetico che contengano anche aspetti vegetazionali, quali tetti giardino eventualmente integrati con fotovoltaico, pareti vegetali a corredo verticale di aree verdi a raso, integrazione del verde in edilizia.

In sintesi quindi le minacce sono rappresentate da:

- perdita e degradazione degli habitat causate dall'alterazione fisica dei suoli dovuta alla loro impermeabilizzazione (crescita demografica, particolarmente nelle aree costiere, insieme allo sviluppo delle attività economiche, le modificazioni dell'ambiente dovute alle infrastrutture e ai cambiamenti dell'uso del suolo);
- problematiche inerenti la gestione dei rifiuti urbani;
- effetto isola di calore con conseguente cambiamento localizzato delle condizioni ecosistemiche;
- aumento delle aree antropizzate a scapito delle aree naturali;
- mancanza di continuità degli habitat in ambito urbano;
- interruzione dei corridoi ecologici naturali;
- introduzione/rilascio di specie non autoctone o incompatibili rispetto al contesto locale/territoriale;
- effetti prodotti dalla concentrazione di particolari inquinanti legati alle attività antropiche.

Gli obiettivi specifici possono essere così riassunti:

1. limitazione del consumo di suolo non antropizzato;
2. proteggere e preservare gli ecosistemi urbani, sia pure residuali;
3. garantire l'integrazione delle esigenze di conservazione della biodiversità nei sistemi urbani, con particolare riferimento al mantenimento di corridoi e connettività ecologica;
4. garantire l'uso sostenibile delle risorse in ambito urbano;
5. migliorare la conoscenza dello stato ecologico degli ambienti urbani per la miglior comprensione del loro potenziale ruolo nel mantenimento dei servizi ecosistemici e nella qualità della vita in tale ambito;
6. favorire il recupero delle aree dismesse in ambito urbano integrando previsioni di suolo permeabile e aree naturali;
7. integrazione nella pianificazione urbanistica locale di piani del verde;
8. applicazione della VAS per l'integrazione delle tematiche ambientali nella formazione di piani e programmi sostenibili;
9. inserire nei regolamenti edilizi comunali la possibilità di operare scelte innovative per il recupero edilizio e le nuove edificazioni, come tetti giardino e pareti vegetali;
10. recuperare le aree naturali all'interno delle città, con particolare riferimento alle aree verdi, alle zone umide e alle fasce riparali, garantendo il mantenimento degli habitat naturali anche in aree urbane;

11. migliorare la conoscenza dello stato ecologico dell'ambiente urbano, per coinvolgere i cittadini nella comprensione degli impatti derivanti dalle attività umane e dai cambiamenti climatici sulla biodiversità;

Le priorità d'intervento sono così individuate:

- a) elaborare indicatori per l'ambiente urbano che permettano di mettere in luce i dati necessari a monitorare le tendenze a livello di ambiente urbano, di valutare l'efficacia delle iniziative e i progressi registrati per realizzare un ambiente di buona qualità e sano, di fissare obiettivi e di contribuire a orientare il processo decisionale per conseguire risultati più sostenibili.
- b) promuovere le migliori tecnologie di risparmio energetico negli edifici e ridurre le superfici cementificate ed asfaltate per garantire la permeabilità dei suoli e il ripristino di un ciclo delle acque più naturale.
- c) ottimizzare il ciclo dei rifiuti;
- d) incentivare la riqualificazione ecologica delle aree urbane, promuovendo progetti integrati di recupero degli ambiti costruiti e degli habitat naturali;
- e) preservare ed implementare i corridoi ecologici in ambito urbano;
- f) promuovere la predisposizione e la piena applicazione di piani urbanistici con particolare attenzione alla dimensione naturale e della biodiversità, compresa quella dei suoli urbani.

Principali attori:

Ministero per lo Sviluppo Economico; Ministero per le Infrastrutture e Trasporti; Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo; Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare; Enti gestori delle Aree Naturali Protette e della Rete Natura 2000; Amministrazioni regionali e locali; Organizzazioni non governative, Associazioni di categoria.

Strumenti di intervento in ambito internazionale ed europeo

Il cammino verso un partenariato globale sulle città e sulla biodiversità è stato avviato all'inizio del 2006 dall'Assemblea Generale dell'ICLEI (*International Council Local Environmental Initiatives*) a Città del Capo, Sud Africa, all'interno del più ampio contesto dell'applicazione della Agenda 21 locale di Rio de Janeiro (1992), dove i membri più di 300 enti locali, che rappresentano 52 milioni di abitanti, hanno lavorato insieme con ICLEI e Countdown 2010 di IUCN. Il segretariato della Convenzione sulla diversità biologica ha organizzato una riunione a Curitiba, in Brasile, nel marzo 2007, a latere della CBD/COP 8. I partecipanti hanno adottato la Dichiarazione di Curitiba sulla città e la biodiversità. La Dichiarazione ribadisce l'impegno dei sindaci a contribuire attivamente alla realizzazione dei tre obiettivi della Convenzione sulla diversità biologica e per il raggiungimento degli obiettivi di salvaguardia della biodiversità entro il 2010. Una *task force* è stata istituita con il Segretariato della CBD, ICLEI e il suo programma di azione locale per la biodiversità, l'UNEP, UN-HABITAT, Countdown 2010 IUCN, e l'UNESCO, nonché i sindaci di Curitiba, Bonn, Nagoya, Montreal e Singapore.

Il lancio formale del partenariato globale sulle città e Biodiversità ha avuto luogo presso lo IUCN 4th *World Conservation Congress*, nell'ottobre 2008 a Barcellona, in tempo utile per mobilitare una rete di città per l'Anno internazionale delle Nazioni Unite sulla biodiversità nel 2010, che porterà i risultati del lavoro svolto al prossimo vertice delle Nazioni Unite avrà luogo in ottobre 2010 a Nagoya, in Giappone (CBD/COP10).

L'Unione Europea si è dotata nel 2004 di una Comunicazione in merito, dal titolo "Verso una strategia tematica sull'ambiente urbano", che è divenuta parte integrante del Sesto programma di azione comunitario in materia di ambiente "Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta", ed è una delle sette strategie tematiche previste dal programma per definire un approccio olistico nei confronti dei principali problemi ambientali complessi. Il sesto programma d'azione individua le seguenti azioni prioritarie:

- la promozione dell'Agenda 21 a livello locale;
- a riduzione del nesso fra crescita economica e domanda di trasporto di passeggeri;
- l'esigenza di un maggiore ricorso a trasporti pubblici, ferrovie, vie navigabili interne, e a spostamenti a piedi e in bicicletta;
- l'esigenza di affrontare il crescente volume del traffico e di dissociare in modo significativo la crescita nel settore del trasporto dalla crescita del PIL;
- la necessità di promuovere, nei trasporti pubblici, l'uso di veicoli a bassissimo livello di emissioni;
- l'analisi di indicatori ambientali urbani.

Obiettivo globale della strategia tematica europea sull'ambiente urbano è di migliorare la qualità e le prestazioni ambientali delle aree urbane e assicurare agli abitanti delle città europee un ambiente di vita sano, rafforzando il contributo ambientale allo sviluppo urbano sostenibile e tenendo conto nel contempo dei connessi aspetti economici e sociali.

Strumenti di intervento in ambito nazionale

Principali strumenti normativi in ambito nazionale sono:

- il Decreto Interministeriale Mobilità Sostenibile nelle Aree Urbane del 27/03/1998;
- la Legge 142/90; con le modifiche successive con le leggi 81/93, 415/93, 437/95, 127/97, 120/99, 265/99; ridefinita dal D.L.vo 267/2000;
- la legge 266/97 per la riqualificazione delle aree urbane, prevalentemente rivolta ai governi regionali per l'attuazione del dettato normativo nazionale;
- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
- il Decreto del MIT 7 agosto 2003 "Programmi concernenti la rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile. URBAN – Italia";
- il D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio;

- il Decreto del MIT 8 marzo 2006 “Completamento del Programma innovativo in ambito urbano - Contratti di quartiere II”.

10. Salute

Le Nazioni Unite riconoscono la necessità di conciliare la conservazione della biodiversità e la promozione della salute e del benessere umano.

Nonostante questo riconoscimento, la conservazione della biodiversità e la salute umana in genere non sempre sono affrontati nello stesso contesto di pianificazione strategica.

La qualità di servizi ecosistemici protettivi per la salute quali la purificazione dell'acqua e dell'aria, la produzione di ossigeno e di molte materie prime, la stessa produttività agricola dei nostri territori, la sicurezza biologica, chimica e nutrizionale dei nostri alimenti sono strettamente legati alla nostra capacità di conservare la biodiversità.

Molte sono le iniziative internazionali e nazionali² avviate per lo studio, analisi e sviluppo di strumenti conoscitivi per approfondire il complesso e articolato rapporto tra biodiversità e salute da cui è possibile evidenziare che cambiamenti e alterazioni della biodiversità influiscono anche su:

- perdita e disponibilità di piante officinali (medicinali, aromatiche e pigmenti naturali) per la ricerca e cura di molte malattie e per il loro utilizzo per l'industria tessile, alimentare e salutistica;
- determinismo e distribuzione di malattie infettive e allergiche;
- rischio tossicologico da nuove specie o modificazione della tossicità di specie animali e vegetali.

Azioni strategiche nazionali o locali dovrebbero quindi tener conto nella loro pianificazione anche delle condizioni di rischio (minacce) per la salute e il benessere costituite da:

- una ridotta disponibilità di specie per le cure mediche e, per alcune comunità, dell'impossibilità di praticare medicine tradizionali;
- una ridotta disponibilità di specie vegetali da destinare all'estrazione di coloranti per tessuti naturali, alimenti e prodotti salutistici;
- un aumento e alterata distribuzione di vettori di malattie infettive;
- alterazioni ecosistemiche facilitanti la contaminazione di biota e la trasmissione all'uomo e inter umana di patogeni;
- un incremento del numero e della distribuzione della popolazione allergica per introduzione di specie alloctone;
- pratiche agricole influenti sulla sicurezza nutrizionale, biologica e chimica degli alimenti;
- un aumento del rischio di esposizione a sostanze tossiche da specie aliene soprattutto negli ecosistemi acquatici;
- sinergia con le alterazioni della biosfera indotte dai cambiamenti climatici.

²

Alcuni esempi :

Millenium Ecosystem Assessment, <http://www.millenniumassessment.org/>

COHAB 2 - Second International Conference on Health & Biodiversity, 2008

VIII Congresso Nazionale "La Biodiversità - una risorsa per sistemi multifunzionali" , Sessione Biodiversità, Ambiente e Salute

I cambiamenti climatici e le alterazioni del ciclo dell'acqua stanno amplificando e velocizzando il realizzarsi di queste condizioni di rischio come ampiamente osservato nel IV Rapporto dell'IPPC e nelle valutazioni delle evidenze scientifiche e degli impatti osservati operate dall'OMS in partnership con Istituzioni internazionali, europee e nazionali. Il riscaldamento globale e la variabilità meteo climatica hanno infatti effetti nella fisiologia, distribuzione e adattamento delle specie.

Le complesse correlazioni ad oggi non consentono di operare un rapporto lineare causa-effetto, né tantomeno di valutare la frazione attribuibile alla perdita/alterazione della biodiversità nel determinismo di effetti sulla salute nel breve, medio e lungo periodo specie nello scenario dei cambiamenti globali quali, appunto, i cambiamenti climatici, l'urbanizzazione e l'uso del suolo

Gli obiettivi di prevenzione comunque impongono lo sviluppo di strumenti per lo studio e l'analisi delle condizioni di rischio di rilievo per la tutela della salute e di un sano sviluppo sostenibile, nonché l'integrazione dei loro aspetti principali nei piani e programmi di tutela e conservazione della biodiversità .

La tutela di specie importanti per la cura delle malattie riguarda non solo i farmaci naturali e la fitoterapia, ma moltissimi prodotti usati in medicina convenzionale, o come coloranti naturali nel comparto tessile, alimentare e salutistico. In questo ambito la tutela della biodiversità ha quindi un triplice scopo: da una parte conservare il patrimonio necessario per la produzione di principi attivi terapeutici, dall'altra la ridotta esposizione a prodotti chimici di sintesi grazie alla preservazione della quantità e qualità dei prodotti naturali e, non in ultimo, garantire i benefici terapeutici in comunità rurali che si affidano principalmente alla medicina naturale per motivi economici o culturali. Circa 20.000 piante medicinali tradizionali sono a rischio di sovrasfruttamento e alcune rischiano l'estinzione.

La perdita delle piante medicinali e del sapere medico legato ad esse, avrà effetti negativi sulla ricerca scientifica e sulla salute, in particolare per popolazioni vulnerabili quali le comunità rurali . Negli ultimi decenni sono state attuate a livello locale, nazionale, ed internazionale nuove strategie di conservazione delle piante, buona parte delle quali si concentrano sulla sopravvivenza delle singole specie.

Secondo il BGCI (*Botanic Gardens Conservation International*), un gruppo fondato nel 1987 a Londra di cui fanno parte 2.500 istituti botanici con sede in 120 Paesi. la scomparsa di molte piante potrebbe danneggiare non solo la medicina "naturale", ma anche quella tradizionale, perché più del 50 per cento dei farmaci su prescrizione sono derivati da sostanze chimiche individuate in primo luogo in specie vegetali.

Il degrado e la perdita dei servizi ecosistemici, oltre a compromettere il ruolo chiave nel fornire beni come cibo, medicine e materie prime, comportano la perdita dell'effetto tampone protettivo per la tutela e la sostenibilità della qualità di aria, acqua, suolo d'importanza fondamentale per la salute umana, attraverso meccanismi di filtrazione e purificazione (es. foreste e composizione dell'atmosfera, il ruolo delle terre umide nel riciclo e nell'assorbimento di nutrienti antropici), detossificazione di composti chimici in suoli e sedimenti (degradazione microbica) e la presenza di animali predatori naturali di vettori di malattie infettive.

Le alterazioni nella qualità e disponibilità dei servizi ecosistemici e l'aumento della variabilità delle condizioni meteorologiche locali e globali possono sinergicamente

influire sulla sicurezza della produzione alimentare e sul determinismo del rischio infettivo da uso di acque e biota contaminati (es. contaminazione negli eventi alluvionali) o indirettamente per aumento del numero e della distribuzione geografica di insetti vettori di patogeni .

Alterazioni ecosistemiche e delle condizioni meteoclimatiche locali sinergicamente favoriscono specie infestanti influenzando l'uso di pesticidi e, *de relato*, la sicurezza chimica di alimenti, suolo e acque.

Un'efficace protezione della salute dai rischi alimentari richiede una gestione della sicurezza alimentare e delle pratiche agricole basata su una crescente comprensione degli effetti derivanti dalla sinergia tra alterazioni della biodiversità e cambiamento climatico.

Tra gli insetti vettori in Italia l'*Aedes albopictus*, più nota come “Zanzara Tigre”, la cui crescente e rapida diffusione ha ormai investito tutto il suolo nazionale, è la più diffusa in ambito urbano a causa dell'alterazione delle condizioni di temperatura e umidità che favoriscono lo sviluppo e la persistenza di popolazioni di zanzare. La presenza di *Aedes albopictus* costituisce normalmente un problema di sanità per il grado di molestia procurato all'uomo data la sua elevata aggressività, e rappresenta un ben più grave pericolo per la sua capacità vettoriale di virusi esotiche come la chikungunya³, o Febbre del Nilo Occidentale di cui si sono registrati in Italia già alcuni casi

Tra le nuove specie vegetali aliene invasive produttrici di pollini altamente allergizzanti si segnala l'*Ambrosia artemisiifolia* che predilige aree verdi incolte o abbandonate. L'ambrosia pur essendo stata importata solo di recente dall'America, si sta già diffondendo con rapidità nel nord-est dell'Italia e anche al Centro in alcuni Regioni ha richiesto una legislazione ad hoc per la sua gestione.

L'aumento della temperatura verificatosi negli ultimi anni sta creando, inoltre, condizioni ottimali per la crescita e diffusione aerea delle spore fungine. Alcune spore fungine possono causare manifestazioni allergiche e/o malattie nei vegetali. Inoltre le infestazioni fungine favoriscono l'uso di trattamenti chimici supplementari aumentando il rischio di contaminazione chimica di derrate e raccolti destinati al consumo umano.

La comparsa di specie aliene negli ecosistemi acquatici associato all'aumento della temperatura del mare, può comportare rischi per la salute umana. Anche in Italia è stata osservata la presenza di alghe tossiche e cianobatteri:

Numerosi tratti costieri italiani sono stati interessati dalla comparsa dell'*Ostreopsis ovata*⁴. La fioritura (*bloom*) dell'alga è stata associata a disturbi respiratori e febbre. Alcune varietà di *Ostreopsis* producono palitossine con potenziali effetti sul sistema cardiocircolatorio.

Sulla base di queste brevi premesse la questione oggi non è se un'azione integrata con gli obiettivi di tutela della salute sia necessaria ma quale azione intraprendere e, soprattutto, quali strumenti vanno sviluppati per integrare gli aspetti di rilievo - rischi e benefici - per la salute nelle strategie di tutela e conservazione della biodiversità.

³ nell'agosto 2007 sono stati notificati i primi casi autoctoni in Emilia Romagna

⁴ Nel 2005 La *Ostreopsis ovata* è stata ritenuta la possibile causa di intossicazione di circa 200 persone pressanti della città di Genova. Episodi analoghi ma meno intensi sono stati osservati nelle coste laziali e pugliesi

Un grosso sforzo andrebbe rivolto allo sviluppo di nuovi metodi e modelli per la valutazione del rischio associato al degrado degli ecosistemi. A questo fine è essenziale una sintesi dell'enorme mole di dati derivanti dagli ambiti più diversi ed uno sviluppo dei metodi di valutazione del rischio, attualmente inadeguati a trattare il grande numero di variabili coinvolte nei processi ecologici in questione.

La ricerca dovrebbe indirizzarsi verso il reperimento di dati e parametri maggiormente rilevanti che permettano lo sviluppo d'indicatori di impatto monitoraggio e dell'efficacia delle azioni intraprese. L'utilizzo della scala ecoregionale, rispetto a quella nazionale, potrebbe permettere un più corretto collegamento con le variabili ecologiche.

La *governance* di molti dei rischi per la salute dovuti al degrado degli ecosistemi ed alle sinergie in essere con cambiamento e variabilità del clima richiede una serie di meccanismi e strumenti da sviluppare all'interno di un quadro organico di programma per il raggiungimento di alcuni obiettivi specifici, tra cui:

1. l'integrazione degli aspetti di rilievo per la salute pubblica nei piani e programmi di tutela e conservazione della biodiversità attraverso lo sviluppo di strumenti conoscitivi (quali data base d'interesse, indicatori, progetti di monitoraggio *ad hoc* di specie d'interesse per il rischio sanitario e per il benessere umano) e strumenti operativi (quali linee guida di gestione ambientale integrata di specie tossiche e/o allergizzanti e di insetti vettori);
2. l'aumento della consapevolezza nella popolazione dell'importanza della biodiversità e dei servizi ecosistemici per la tutela della salute attraverso l'integrazione dei temi nelle politiche di educazione ambientale;
3. la promozione della conservazione della biodiversità per la tutela di salute e benessere in azioni e progetti in ambiti locali, negoziali, intergovernativi e intersettoriali;
4. l'approfondimento delle conoscenze dei rischi e degli impatti sulla salute da effetti sulla biodiversità correlati a cambiamento e variabilità del clima;
5. la tutela e la gestione sostenibile di specie vegetali e animali importanti per la conservazione della produzione alimentare e della sicurezza nutrizionale;
6. il rafforzamento dei sistemi sanitari ed ambientali di primo allarme e risposta a rischi emergenti da specie aliene;
7. la prevenzione delle malattie veicolate da specifici vettori ed il loro controllo attraverso la gestione ambientale integrata;
8. la tutela e la gestione sostenibile di specie vegetali ed animali necessari per fini terapeutici e per la ricerca biomedica;
9. Il rafforzamento a livello nazionale dell'integrazione tra conservazione della biodiversità e salute e benessere umano.

Le priorità d'intervento per questa area di lavoro sono individuati nella promozione della programmazione e dell'implementazione di:

- a) strumenti conoscitivi (data base, indicatori) per monitoraggio degli impatti su piante officinali in ambito nazionale e sulla comparsa di specie aliene di rilievo tossicologico, infettivo e allergologico;
- b) strumenti operativi (linee guida, protocolli di monitoraggio e di gestione ambientale integrata) per la prevenzione di vettori di malattie infettive e di nuove specie allergizzanti e tossiche;
- c) programmi formativi per operatori del settore;
- d) iniziative d'informazione e sensibilizzazione per il pubblico.

Principali attori:

Ministero della Salute; Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Istituto Superiore di Sanità; Istituti Zooprofilattici Sperimentali; Amministrazioni regionali e locali; Enti di ricerca e Società Scientifiche; Industria Farmaceutica; Organizzazioni non governative.

Strumenti d'intervento in ambito internazionale e europeo

Il *Millenium Ecosystem Assessment* (MA) è un'iniziativa organizzata alla fine degli anni '90 e istituzionalizzata nell'Assemblea delle Nazioni Unite nel 2000 (*We the Peoples: The Role of the United Nations in the 21st Century*). L'obiettivo del MA è quello di valutare le conseguenze dei cambiamenti degli ecosistemi per il benessere umano e la base scientifica per le azioni necessarie per contribuire alla loro conservazione e uso sostenibile.

Basata sulla collaborazione di numerose Agenzie delle Nazioni Unite (World Bank, UNEP, GEF, UNESCO, FAO, UNDP, WHO) e di oltre 1300 esperti, ha il compito, similmente a quello dell'*Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) per la Convenzione sui cambiamenti Climatici, di redigere rapporti scientifici basati sulla letteratura internazionale disponibile per il supporto tecnico scientifico alle attività della CBD, della CCD), della Convenzione di Ramsar e per la Convenzione sulle specie migratrici.

I rapporti del MA sono sottoposti alle procedure di adozione nell'ambito delle suddette Convenzioni. A partire dal 2003 sono stati stilati numerosi rapporti relativi a biodiversità e salute (cfr. bibliografia).

Strumenti d'intervento in ambito nazionale

Non esistono ad oggi attività strutturate di ricerca, monitoraggio e valutazione relative al tema biodiversità e salute.

Tra le politiche per la tutela della salute pubblica d'interesse per la conservazione della biodiversità troviamo quelle relative alla regolamentazione degli organismi geneticamente modificati (OGM) e quella relativa al controllo degli insetti vettori di malattie infettive.

La normativa di riferimento di settore è rappresentata principalmente dai due regolamenti CE n 1829/2003 e n 1831/2003 che regolano l'autorizzazione e l'etichettatura e la tracciabilità degli alimenti e dei mangimi costituiti o derivati da OGM.

Il Ministero della Salute, per il periodo 2006 - 2008, ha redatto un Piano nazionale di controllo ufficiale sulla presenza di organismi geneticamente modificati negli alimenti con lo scopo di programmare e coordinare le attività mirate alla verifica della conformità degli alimenti ai requisiti richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale. Tale piano ha anche l'obiettivo di garantire il flusso di informazioni dalle Regioni e P.A. di Trento e Bolzano alle Autorità centrali.

In particolare, il presente Piano è indirizzato alle Autorità Sanitarie territorialmente competenti con la finalità di indicare loro criteri uniformi per la programmazione delle ispezioni e dei controlli.

Per controllare lo sviluppo e la diffusione dei vettori vengono periodicamente aggiornate dall'Istituto Superiore di Sanità le linee guida per la sorveglianza e il controllo degli monitoraggio dei Culicidi (zanzare) di interesse sanitario [Zanzara tigre (*Aedes albopictus*) potenziale vettore di dengue – chikungunya o arbovirosi West Nile Disease (WND); (*Culicoides imicola*) potenziale vettore della *Blue Tongue Disease* (BTD)].

11. Energia

Gli impatti sulla biodiversità del settore energetico variano sensibilmente in base sia alle diverse fasi del ciclo energetico - produzione, trasporto/distribuzione, trasformazione e consumo finale – sia alla fonte di energia utilizzata. L'impatto varia inoltre in modo rilevante tra diverse opzioni possibili per ciascuna fase, in particolare nella fase di produzione.

Per quanto riguarda le fonti energetiche convenzionali nell'ambito della fase di "produzione", sono convenzionalmente incluse le attività di estrazione dei combustibili fossili (petrolio, gas naturale e carbone). Tali attività possono avere un impatto significativo sulla biodiversità di aree sensibili quali zone umide o zone marine di medio - bassa profondità.

Le trasformazioni energetiche dei combustibili fossili attraverso i processi di combustione provocano l'emissione in atmosfera di sostanze in grado di contribuire ai cambiamenti climatici o ai processi di acidificazione, eutrofizzazione e formazione di ozono troposferico, con impatti diretti e indiretti sulla biodiversità. In Europa, la situazione è notevolmente migliorata per quanto riguarda l'acidificazione e si prevede che possa migliorare ulteriormente.

La maggior parte della vegetazione e le colture agricole sono esposte a livelli di ozono che superano gli obiettivi a lungo termine che l'Unione europea riconosce attraverso la Direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria. Inoltre, gli impianti di combustione (in particolare quelli alimentati a carbone e lignite) rilasciano in atmosfera metalli pesanti, ad esempio, mercurio, piombo e cadmio, che possono accumularsi negli organismi biologici nel corso del tempo, con effetti potenzialmente tossici.

All'utilizzo dei combustibili fossili è anche connesso il rischio dell'inquinamento marino da idrocarburi, al quale il Mediterraneo è particolarmente esposto, visto che, con l'1% della superficie marina globale, è attraversato dal 28% del traffico mondiale delle petroliere.

L'adeguamento tecnologico della flotta delle petroliere e il rafforzamento del contesto normativo a livello internazionale e nazionale ha fatto sì che nei nostri mari non si siano verificati gravi sversamenti di petrolio dopo l'incidente del 1991 provocato dalla petroliera Haven e l'incendio dell'Agip Abruzzo. Tuttavia, poiché il nostro Paese dipende fortemente dalle importazioni di petrolio e ha una serie di raffinerie sulla costa, esiste un rischio continuo di sversamenti di greggio e di incidenti marittimi.

Infine, la produzione di energia a partire dai combustibili fossili è all'origine di ulteriori pressioni ambientali legate al consumo di suolo per la costruzione di centrali elettriche, raffinerie, linee di trasmissione, attività estrattive. Questo può portare al degrado e alla frammentazione degli ecosistemi.

Oltre ai processi di estrazione di combustibili fossili possono avere effetti negativi sulla biodiversità anche la produzione di biocombustibili e la generazione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili quali idroelettrico, eolico, solare e geotermico.

Molto aperto è il dibattito sull'utilizzo dell'energia nucleare e sugli effetti della diffusione delle colture energetiche per produrre biocarburanti, sulla biodiversità soprattutto in seguito all'abolizione (Regolamento CE 73/2009) del *set-aside* obbligatorio, ossia la messa a riposo di terreni agricoli divenuti un rifugio importante per molte specie quali uccelli selvatici tipici degli ambienti agricoli.

Riguardo le Fonti Energetiche Rinnovabili (FER), è noto che i grandi impianti idroelettrici possono avere degli impatti significativi sulla biodiversità. Tuttavia deve essere sottolineato che nel territorio nazionale italiano i siti idonei per impianti di taglia grande sono stati già quasi interamente sfruttati e il potenziale di utilizzo residuo riguarda solo impianti di piccola taglia (mini-idroelettrico), i quali peraltro sono soggetti ad una serie di vincoli ambientali (ad es. limiti riguardanti il Deflusso Minimo Vitale).

Negli ultimi anni si è registrata inoltre una forte attenzione riguardo i possibili impatti sull'avifauna degli impianti eolici. A questo proposito le valutazioni sull'impatto devono essere effettuate necessariamente a scala locale, o meglio per ciascun sito identificato per la realizzazione di parchi eolici in sede di istruttoria.

Gli impatti sulla biodiversità nel settore energia variano enormemente e nessuna misura di mitigazione nel settore energetico è completamente "*biodiversity friendly*"; comunque le migliori opzioni sono rappresentate da:

- energia solare (fotovoltaica nonostante il consumo di suolo in operazioni su larga scala, e solare termico con una domanda di acqua che può essere critica in regioni con scarsità d'acqua;
- energia eolica, nonostante gli impianti eolici possano rappresentare un problema per alcune specie di uccelli e di pipistrelli;
- energia geotermica, nonostante nel caso di grossi impianti si possano rilevare impatti puntuali piuttosto rilevanti, dovuti ad emissioni di sostanze inquinanti; tali effetti non si riscontrano negli impianti geotermici a bassa entalpia. .

Le minacce alla biodiversità in questa area di lavoro possono essere così individuate:

- impatto delle attività di estrazione dei combustibili fossili sulla biodiversità di aree sensibili quali zone umide o zone marine di medio-bassa profondità;
- consumo di aree naturali per ospitare nuovi impianti o strutture ad essi annesse;
- inquinamento atmosferico, acustico, luminoso, idrico, pedologico, magnetico;
- effetti prodotti dai cambiamenti climatici;
- effetti prodotti dai processi di acidificazione, eutrofizzazione e dall'ozono troposferico;
- rischio di sversamenti di idrocarburi e di incidenti legati al trasporto marittimo dei prodotti petroliferi;
- riduzione della portata idrica dei corsi d'acqua soggetti a sfruttamento idroelettrico a livelli insufficienti a garantire la sopravvivenza delle specie ittiche;
- impatto degli impianti eolici sull'avifauna;
- rischi per le specie autoctone legati alla diffusione di specie vegetali alloctone a rapido accrescimento per la produzione di biomasse per usi energetici;
- frammentazione degli ecosistemi ed interruzione dei corridoi ecologici naturali per la costruzione di linee di trasmissione;
- pressione delle opere connesse con la produzione di energia su habitat e specie.

Per quanto riguarda gli obiettivi specifici:

1. promuovere la sostenibilità delle colture energetiche ribadendo la necessità di puntare su filiere corte, che abbiano bilanci energetici (e di carbonio) realmente vantaggiosi, che non siano causa di perdita di biodiversità e di suoli;
2. individuare soluzioni di mitigazione degli impatti dati dalla realizzazione ed esercizio delle infrastrutture;
3. limitare il consumo di suolo non antropizzato prediligendo ampliamenti, laddove possibile, di infrastrutture esistenti;
4. salvaguardare le aree naturali e gli habitat;
5. integrare nella pianificazione territoriale le politiche energetiche, per una ponderazione sincronica degli effetti sulle componenti ambientali e della biodiversità;
6. applicare la VAS per l'integrazione delle tematiche ambientali nella formazione di piani e programmi energetici sostenibili;
7. applicare le procedure della relazione paesaggistica ex D.P.C.M. 12/12/2005 per l'individuazione delle migliori soluzioni di integrazione delle infrastrutture con il contesto paesaggistico e naturale;
8. favorire la mitigazione dell'inquinamento acustico, luminoso, atmosferico, pedologico e magnetico attraverso l'individuazione di forme di mitigazione che prevedano aree verdi e il mantenimento/creazione di corridoi ecologici e habitat naturali.

Di seguito le priorità d'intervento:

- a) l'integrazione degli obiettivi specifici della presente Strategia all'interno del Piano energetico nazionale;
- b) il rafforzamento della governance tra i soggetti istituzionali coinvolti;
- c) la promozione dell'efficienza energetica ai fini della riduzione del consumo di fonti primarie;
- d) la valutazione dell'efficacia dell'applicazione:
 - i. della VAS al fine di valutare i possibili effetti che l'attuazione di piani o programmi può produrre sulla biodiversità;
 - ii. della VIA al fine di valutare i potenziali effetti che la realizzazione di un'opera, lineare o puntuale, può produrre sugli habitat e le specie animali e vegetali presenti in area vasta;
 - iii. della VincA con il fine di individuare e valutare i possibili effetti che un progetto può generare sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario e sui siti Natura 2000;
- e) l'individuazione e divulgazione delle migliori esperienze a livello nazionale e locale per soluzioni di mitigazione e/o di compensazione degli impatti dovuti alla realizzazione e all'esercizio delle opere destinate alla produzione di energia.

Principali attori:

Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero per le Infrastrutture e Trasporti, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Amministrazioni regionali e locali, Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas; Società produttrici e distributrici di energia elettrica e gas; ENEA, ENI, Organizzazioni non governative.

Strumenti d'intervento in ambito internazionale e europeo

A livello europeo, l'offerta di energia rimane dominata dai combustibili fossili, le cui emissioni rappresentano la principale causa dei cambiamenti climatici. Inoltre, nonostante le consistenti riduzioni delle emissioni in atmosfera in gran parte del continente europeo, il settore energetico, insieme a quello dei trasporti (anch'esso grande utilizzatore di energia), fornisce un contributo preponderante all'inquinamento atmosferico. La sfida per la politica energetica è quindi quella di soddisfare le preoccupazioni relative alla sicurezza e alla convenienza degli approvvigionamenti energetici e al tempo stesso di ridurre l'impatto ambientale.

Una serie di iniziative politiche sono finalizzate a garantire che l'approvvigionamento e il consumo di energia e i relativi impatti ambientali siano gestiti in modo efficace. Il processo di Cardiff, lanciato dal Consiglio Europeo nel 1998, chiede alle diverse formazioni del Consiglio di integrare le considerazioni ambientali nelle loro rispettive attività. In particolare, il Sesto Programma di Azione Ambientale dell'Unione Europea, adottato nel 2002, sottolinea l'importanza di integrare le preoccupazioni ambientali nelle politiche per il settore energetico.

Più recentemente, il 10 gennaio 2007, la Commissione Europea ha presentato un pacchetto completo di politiche e misure proposte per istituire una nuova Politica energetica europea per combattere il cambiamento climatico e rafforzare la sicurezza energetica dell'UE e la competitività. In questo contesto, il Consiglio europeo dell'8-9 marzo 2007 ha fissato per l'Unione Europea i seguenti obiettivi per il 2020:

- a) riduzione delle emissioni di gas serra del 20% rispetto al 1990;
- b) contributo del 20% delle fonti rinnovabili al consumo totale di energia;
- c) riduzione del 20% dei consumi energetici rispetto alle proiezioni;
- d) contributo del 10% di biocarburanti per il trasporto.

In tal modo, insieme all'obiettivo di contrastare i cambiamenti climatici, si intende:

- 1) incrementare la sicurezza delle fonti energetiche;
- 2) assicurare la competitività dell'economia europea;
- 3) promuovere un'economia a basso contenuto di carbonio.

Il 12 dicembre 2008 il Consiglio europeo ha raggiunto, attraverso un serrato dibattito tra gli Stati membri, uno storico accordo su un pacchetto di proposte finalizzate al raggiungimento degli obiettivi per il 2020. Il pacchetto "Energia-Cambiamenti climatici" comprende:

- a) la revisione e l'estensione del sistema europeo di *emission trading*;
- b) l'introduzione di un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra per i settori non regolati dalla Direttiva sull'*emission trading*;
- c) l'introduzione di una ripartizione tra gli Stati membri dell'obiettivo comunitario relativo alle fonti rinnovabili;
- d) la definizione di un quadro legale per lo stoccaggio geologico dell'anidride carbonica.

Strumenti d'intervento in ambito nazionale

Nel nostro Paese, l'energia è materia a legislazione concorrente Stato-Regioni: legislazione statale di principio e legislazione regionale di dettaglio. Il conseguimento di obiettivi in materia energetica coerenti con le priorità stabilite a livello europeo richiede quindi la corresponsabilizzazione delle Regioni e degli Enti Locali: ad oggi, però, manca un quadro di riferimento condiviso (non esiste, ad esempio, un Piano Energetico Nazionale), e il coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali è ancora carente. Per quanto riguarda le fonti rinnovabili, le "Linee guida per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili" (art. 12 D.L.vo 29/12/03 n. 387), di prossima approvazione, potranno contribuire a definire indirizzi coerenti da Regione a Regione per i processi autorizzativi. E' stata inoltre avviata la definizione degli obiettivi a livello regionale necessari per garantire che l'Italia rispetti la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

12. Turismo

Nel mondo, nell'Europa e in Italia, il turismo rappresenta uno dei settori più importanti e in crescita dell'economia che può contribuire in misura significativa al raggiungimento degli obiettivi di mantenimento di livelli elevati di aumento occupazionale, di un progresso etico che tenga conto dell'opportunità che ciascun individuo ha di riscoprire il valore della socializzazione, di una tutela efficace dell'ambiente e di uno sfruttamento equilibrato delle risorse naturali.

Coerentemente con i limiti di risorse naturali, economiche, sociali e culturali considerati in modo implicito nella sostenibilità economica, il settore del turismo non può concretizzarsi in un'espansione indefinita. Tuttavia, mediante strategie specifiche, l'attività turistica può essere riallineata in modo tale da soddisfare i requisiti di sostenibilità divenendo al tempo stesso banco di prova e motore di crescita multifunzionale, rispettosa del sistema naturale a vantaggio anche delle generazioni future..

Le sfide per un turismo sostenibile sono legate al cambiamento dei modelli standard di consumo incentrati in particolare sulla concentrazione stagionale mirando a modelli di fruizione, ossia alla catena dell'offerta e delle destinazioni turistiche variegata, tematica e rispettosa del territorio.. In particolare, per quanto riguarda i modelli di consumo, le iniziative volte allo sviluppo turistico devono prevedere un potenziamento dei flussi su aree, anche prossime a quelle dove è presente un già forte impatto turistico, caratterizzate da tipologie di fruizione sostenibile legate ad un elevato potenziale di attrattività non espressa a fronte di un elevato potenziale di attrattività. Un atteggiamento sostenibile del turista e una buona *governance* pubblica e privata sono fattori chiave per modificare i modelli di turismo ecocompatibili.

Le politiche di sviluppo sostenibile devono essere sempre più orientate all'integrazione con i valori propri del turismo sociale, che considerato il target solitamente composto da soggetti attenti alle istanze derivanti dalla necessità del rispetto dell'ambiente, rappresentano, come evidenziato nella Dichiarazione di Montreal del 1996 del *Bureau International du Tourisme Social*, un effettivo e duraturo vantaggio per il lungo periodo e avvalorano il principio secondo cui il turismo sociale medesimo è da considerarsi come "creatore di società", "fattore di crescita economica", "attore dell'assetto territoriale e dello sviluppo sociale", nonché "partner nei programmi di sviluppo mondiale".

In tal senso è necessario affermare con strategie di marketing appropriate e di sensibilizzazione della collettività declinazioni del concetto classico di turismo. Il turismo sociale, ecologico, sportivo, naturalistico rappresentano così declinazione efficaci del concetto "ombrello" di turismo.

Le principali minacce all'ambiente e alla diversità biologica derivanti dal turismo possono essere così riassunti:

- consumo di suolo per la realizzazione delle infrastrutture turistiche (strutture recettive e pararecettive e altre infrastrutture come reti stradali aeroporti e porti);
- estrazione ed utilizzazione di materiali da costruzione;
- incremento del rischio di erosione;

- aumento del rischio incendi;
- danno, alterazione o distruzione di ecosistemi ed habitat a causa di interventi di deforestazione, di prosciugamento di zone umide, l'uso intenso e di suolo;
- prelievo e consumo della flora e della fauna da parte dei turisti nonché disturbo alle specie selvatiche con influenze sul comportamento, sulla mortalità e sul successo riproduttivo;
- aumento del consumo di beni primari e risorse (acqua, energia);
- deterioramento della qualità dell'acqua (acqua potabile, acque costiere) ed eutrofizzazione degli habitat acquatici;
- aumento nella produzione di rifiuti solidi;
- inquinamento atmosferico e produzione di gas serra anche per l'aumento della domanda di mobilità;
- inquinamento acustico.

Vanno poi presi in considerazione gli impatti di carattere socio-economico e culturale, che sono comunque fortemente correlati all'uso non sostenibile delle risorse ambientali e che provocano un degrado nella vita della popolazione ospitante o danno alle altre attività produttive, quali ad esempio:

- impatti sulle comunità indigene e locali con perdita della loro identità culturale e delle loro attività tradizionali;
- sviluppo di conflitti sociali tra turisti e residenti anche intergenerazionali;
- deterioramento del sistema paesaggio.

Il turismo può fortemente contribuire al raggiungimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, in linea con i principi delle Linee Guida per il Turismo Sostenibile della CBD, creando le condizioni affinché si realizzi una vera salvaguardia del territorio nella consapevolezza del valore della biodiversità.

La sfida principale per il settore del turismo è nella corretta gestione dell'attività in modo tale da garantire il rispetto dei limiti delle risorse naturali e della loro capacità di rigenerarsi e in modo da assicurare una giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti, con particolare riferimento ai bisogni delle popolazioni locali.

Proprio perché basato in larga parte sulla qualità ambientale, culturale e sociale, il turismo rischia di diventare economicamente e socialmente insostenibile quando provoca il deterioramento e l'esaurimento delle risorse che sono alla base della sua redditività.

Al contrario lo sviluppo sostenibile del turismo è legato alla crescita della qualità piuttosto che della quantità, quindi alla attivazione di forme di fruizione che non incidano sullo stato di conservazione della natura bensì la valorizzino. La consapevolezza della qualità dell'offerta turistica rappresenta un prerequisito per uno sviluppo del settore pertanto essenziale.

Le tendenze e le priorità globali cambiano, oggi più che mai il turismo deve restare concorrenziale tenendo però presente la sostenibilità e riconoscendo che, a lungo termine, la concorrenzialità dipende dalla sostenibilità.

La qualità dell'offerta turistica può dunque essere migliorata attraverso, *inter alia*, la ristrutturazione delle strutture turistiche e gli incentivi per la certificazione

ambientale e di qualità, il perfezionamento dell'offerta lavorativa nel settore turistico e lo sviluppo del turismo fuori stagione che sono alcune delle azioni specifiche finalizzate a minimizzare l'impatto ambientale e promuovere attività culturali ed educative.

Gli obiettivi specifici per questa area di lavoro sono così individuati:

1. prevenire e minimizzare gli impatti sulle componenti della biodiversità e sul paesaggio derivanti dall'attività turistica e favorire azioni di ripristino;
2. promuovere l'integrazione tra conservazione e uso sostenibile della biodiversità e sviluppo del turismo;
3. assicurare un'informazione di base, anche attraverso indicatori specifici, che consenta di effettuare valutazioni e di prendere decisioni consapevoli ad ogni livello sul tema turismo e biodiversità;
4. promuovere l'educazione, la formazione, l'informazione e la sensibilizzazione sui temi del turismo sostenibile e del consumo critico delle risorse;
5. promuove in un'ottica di turismo sostenibile l'immagine nazionale sui mercati mondiali, valorizzando la biodiversità, le risorse e le caratteristiche dei diversi ambiti territoriali.

Di seguito le priorità d'intervento:

- a) promuovere il turismo sostenibile anche attraverso l'integrazione con altre attività economiche;
- b) promuovere l'applicazione degli strumenti normativi e regolamentari esistenti, una loro revisione se necessaria o lo sviluppo di nuovi strumenti di maggiore efficacia per incentivare forme di turismo di qualità;
- c) promuovere il rispetto dell'integrità delle culture locali valorizzando il ruolo delle comunità locali nell'offerta turistica;
- d) sostenere l'uso strategico degli spazi rurali e delle economie marginali e tipiche in chiave turistica nel contesto di uno sviluppo rurale integrato e della vocazione territoriale;
- e) costruire e rafforzare le competenze degli operatori turistici nel campo del turismo sostenibile;
- f) valorizzare il sistema delle aree protette ed incoraggiarne il ruolo di laboratorio di buone pratiche per una gestione sostenibile del turismo in favore della biodiversità;
- g) rafforzare meccanismi di incentivi per lo sviluppo del turismo sostenibile;
- h) individuare un set di indicatori per il monitoraggio degli impatti dell'attività turistica sulla biodiversità;
- i) individuare indicatori di sviluppo turistico sostenibile da condividere a livello nazionale e regionale e da applicare per la progettazione di interventi finanziati dal settore pubblico e privato;
- j) diffondere la conoscenza delle buone pratiche nazionali e locali di turismo sostenibile, anche attraverso la realizzazione di una banca dati *on line* che consenta anche uno scambio di esperienze
- k) promuovere una rete nazionale di mobilità dolce che abbia come requisiti fondamentali il recupero delle infrastrutture territoriali dismesse (ferrovie, strade arginali, percorsi storici, tratturi ecc.), la compatibilità e l'integrazione fra diversi

utenti, la separazione o la protezione dalla rete stradale ordinaria, l'integrazione con il sistema dei trasporti pubblici locali e con la rete dell'ospitalità diffusa.

- l) sostenere l'adozione e la diffusione di sistemi di gestione ambientale (EMAS, ISO 14001) e la promozione dei marchi di qualità ambientale (ECOLABEL, marchi di qualità nazionali, marchi promossi da aree protette);
- m) adottare il Portale web NaturaItalia, sviluppato dal MATTM, quale infrastruttura nazionale di promozione e commercializzazione dell'offerta turistica ambientale per la valorizzazione sostenibile del patrimonio naturale nazionale costituito dalla Biodiversità e dalle Aree Naturali Protette;
- n) valorizzare ed incrementare lo sviluppo e l'uso di percorsi ecocompatibili esistenti o in via di individuazione, come quelli legati a prodotti enogastronomici tipici (la strada dell'olio, del vino), ad aspetti storici (la via francigena ad esempio) o a connotazioni religiose (la via di San Francesco), anche come strumento di diffusione del valore della biodiversità.

Principali attori:

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo; Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Amministrazioni regionali e locali; Enti gestori delle Aree Naturali Protette e della Rete Natura 2000; Enti di Ricerca e Società Scientifiche; Organizzazione non governative; Associazioni di categoria.

Strumenti d'intervento in ambito internazionale ed europeo

Nel maggio del 2000 a Nairobi (Kenya), nell'ambito della quinta COP della CBD, è stata adottata la Decisione n. 25, rivolta al legame tra il turismo e l'uso sostenibile di risorse biologiche e ai potenziali impatti di natura sociale, economica ed ambientale, che il turismo può determinare sulla biodiversità. In particolare, in tale occasione si è deciso di sostenere questa interrelazione e di promuovere l'eco-turismo, tramite programmazione e piani *ad hoc*, poiché considerata la forma di turismo più idonea per rispettare la biodiversità e gli habitat naturali.

Nel 2003 si è svolta a Djerba (Tunisia) la Prima Conferenza internazionale su Turismo e Cambiamenti Climatici, durante la quale è stata sottoscritta la Dichiarazione di Djerba con cui si riconosce la reciproca influenza esistente tra il turismo e i cambiamenti climatici e si insiste particolarmente sul sostegno alle ricerche scientifiche e l'uso di tecnologie pulite.

Successivamente a Davos (Svizzera) è stata organizzata nel 2007 la Seconda Conferenza Internazionale su Turismo e Cambiamenti Climatici nel corso della quale è stata sottoscritta la Dichiarazione di Davos in cui i rappresentanti degli organi dell'ONU per il turismo, l'ambiente e il clima come anche gli uffici del turismo di cento paesi hanno convenuto che il settore deve «rispondere rapidamente al cambiamento climatico» e prendere «misure concrete» per far diminuire le emissioni di gas a effetto serra.

Nel 2001 la Commissione europea pubblica una Comunicazione dal titolo "Un approccio di cooperazione per il futuro del turismo europeo" per evidenziare le

potenzialità competitive del turismo europeo a favore della crescita e dello sviluppo. La Comunicazione è stata poi approvata, per la prima volta, dal Consiglio dei Ministri dell'UE con una Risoluzione specifica il 21 maggio 2002.

Nell'aprile del 2002, a l'Aja (Olanda), la Decisione n.14 adottata in occasione del sesta COP della- CBD, ha ribadito l'importanza dell'eco-turismo.

Nel 2003 la Commissione ha pubblicato una seconda Comunicazione dal titolo "Orientamenti di base per la sostenibilità del turismo europeo", nella quale getta le basi per la futura politica sul turismo sostenibile.

Nel 2006, sulla base dell'Agenda di Lisbona per un Europa più competitiva, la Commissione ha approvato la Comunicazione dal titolo "Rinnovare la politica per il turismo: una partnership più forte per il turismo europeo" con lo scopo di individuare le azioni per aumentare la competitività dell'industria europea del turismo e di aumentare e migliorare l'occupazione.

Nel 2007 è stata pubblicata la Comunicazione dal titolo "Agenda per un turismo europeo sostenibile e competitivo" con la quale la Commissione intende rilanciare una politica di sostenibilità a lungo termine per tutto il settore, individuando azioni concrete e fornendo raccomandazioni agli Stati membri nel campo della sostenibilità e della competitività. Tale Comunicazione è stata ripresa nelle Conclusioni del Consiglio Competitività del 22 novembre 2007 con le quali il Consiglio spinge la Commissione e gli Stati membri a proseguire nel lavoro per la creazione di una vera e operativa politica comunitaria in materia di turismo.

Nel 2007 è stato avviato anche il progetto pilota EDEN (*European Destination of Excellence*) "destinazioni europee di eccellenza", per promuovere destinazioni minori, non inserite nei circuiti del turismo di massa, dove gli obiettivi di crescita economica sono in sintonia con la sostenibilità sociale, culturale, e ambientale del turismo. Ogni anno viene selezionata in ciascuno Stato membro una destinazione da proporre come esempio di buone prassi per il turismo sostenibile. Dopo una *prima fase* dedicata al tema "Destinazioni rurali emergenti" (2007), ed una *seconda* riguardante il "Turismo e patrimonio immateriale locale"(2008), la *terza fase* (2009) è stata dedicata al tema "Turismo e Aree protette". Per la quarta fase (2010) è stato scelto il "Turismo acquatico".

La conservazione della biodiversità è il cuore della Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle Aree Protette (*European Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas - ECST*). La Carta è uno strumento su base volontaria indirizzato in particolare a creare un legame tra la salvaguardia della biodiversità e dell'ambiente e le attività umane sostenibili, con speciale riferimento al turismo. Obiettivo principale della Carta è quello di introdurre cambiamenti nell'approccio alla conservazione da parte dei portatori d'interesse locali rendendoli consapevoli dell'importanza della conservazione della natura come motivo per il loro sviluppo economico.

La Carta chiede inoltre ai gestori delle aree protette di creare una rete con le attività di turismo locali in modo da condividere strategia e piani d'azione capaci di conciliare conservazione e sviluppo. La metodologia è fornita dall'*Europarc Federation* (www.europarc.org) e ad oggi circa 60 parchi in Europa aderiscono alla Carta. In Italia al momento solo 3 parchi hanno aderito alla Carta, ma molti altri stanno si sono attivati per l'adesione, compresi i parchi dell'Italia meridionale.

Anche la rete Natura 2000, protagonista chiave per l'attuale attenzione alla tutela della biodiversità; implica una relazione sinergica con il turismo equestre, legato imprescindibilmente alla corretta valorizzazione e fruizione delle specie e degli habitat naturali e seminaturali. In tal senso un riferimento documentale è rappresentato dal testo "Turismo sostenibile e Natura 2000, linee guida, iniziative e buone pratiche in Europa" (DG Ambiente 2008).

Infine molte misure dei Piani di Sviluppo Rurali regionali (II Pilastro della PAC) prevedono sostegno ad azioni volte alla diffusione di buone pratiche di turismo sostenibile, con particolare riguardo alle attività complementari agricole di diversificazione del reddito agrario.

Gli sviluppi futuri potrebbero comprendere i migliori indicatori per monitorare l'andamento delle relazioni tra biodiversità e pressione turistica. Il primo dicembre 2009 è entrato in vigore il Trattato di Lisbona che per la prima volta include il turismo tra le materie di competenza comunitaria "di terzo livello", riservando all'Unione Europea il ruolo di adottare azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri, senza che l'attività dell'UE si sovrapponga alle politiche nazionali, che in nessun caso saranno soggette a forme di armonizzazione.

Strumenti di intervento in ambito nazionale

La legge 29 marzo 2001, n.135 "Riforma della legislazione nazionale del turismo" riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e occupazionale del Paese nel contesto internazionale e dell'Unione europea, per la crescita culturale e sociale della persona e della collettività e per favorire le relazioni tra popoli diversi, e l'importanza della tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, dei beni culturali e delle tradizioni locali anche ai fini di uno sviluppo turistico sostenibile.

La riforma del Titolo V della Costituzione del 2003 ha stabilito tra l'altro l'esclusiva competenza delle regioni in materia di turismo.

Durante la "Seconda Conferenza Internazionale sul Turismo Sostenibile", tenutasi a Rimini nel novembre 2008, promossa dalla Provincia di Rimini ed in collaborazione con l'Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO), la Commissione Europea, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con ICLEI (*International Council for Local Environmental Initiatives*)- *Local Governments for Sustainability*, è stata approvata la "Seconda Carta per il turismo sostenibile", la cosiddetta "Carta di Rimini", che convalida gli *Aalborg Commitments* del 2004 in riferimento al turismo sostenibile e fa propri gli indirizzi dell'Organizzazione Mondiale del Turismo per l'affermazione del turismo sostenibile; in particolare, tra l'altro, viene sottolineata la necessità di fare un uso ottimale delle risorse ambientali, che costituiscono un elemento chiave per lo sviluppo del turismo, tutelando il mantenimento dei processi ecologici essenziali e contribuendo a conservare il patrimonio naturale e la biodiversità.

La Carta declina e amplia il concetto della sostenibilità turistica attraverso nuove dimensioni interpretative, anche alla luce del dibattito internazionale sul tema:

essa infatti sottolinea l'importanza della sostenibilità del rapporto tra “città turistica” e “città dei residenti” in modo da salvaguardare la qualità della vita e dell'occupazione nei territori turistici, tutelandone:

- il patrimonio ambientale (risorse: acqua, suolo, aria, fonti energetiche) minimizzando gli impatti dei rifiuti e dei trasporti, favorendo la riqualificazione urbana e la maggiore diffusione della bio-edilizia, stimolando l'integrazione territoriale a livello di distretto turistico e favorendo lo sviluppo di reti ecologiche e delle filiere corte in relazione alla produzione locale di qualità;
- il patrimonio culturale (capitale sociale e umano), valorizzando l'identità locale e la cultura dell'accoglienza;
- la qualità del lavoro, favorendo la “buona occupazione”, il dialogo sociale e i processi partecipativi di sviluppo;
- il benessere economico e la qualità della vita delle comunità locali;

con il fine ultimo di promuovere la competitività economica del territorio facendo leva sulla qualità dei processi e dei prodotti turistici.

Dal 2001 alcune importanti città italiane sono membri della Rete Internazionale delle Città per un Turismo Sostenibile (*International Network of Cities for Sustainable Tourism*). I partner della Rete, le cui attività sono coordinate da ICLEI, sono governi locali di Stati membri dell'UE e di paesi del Mediterraneo dove il turismo di massa ha un ruolo importante nell'economia locale. Gli obiettivi principali della Rete sono: lo sviluppo e la realizzazione di progetti congiunti finalizzati a promuovere la sostenibilità nel settore turistico; la creazione di politiche e *best practices* per il turismo sostenibile e lo scambio di informazioni ed esperienze.

In ambito OMT (Organizzazione Mondiale del Turismo), l'Italia ospita, dal novembre 2008, il Segretariato Permanente del Comitato Mondiale di Etica del Turismo, il cui compito principale è quello di promuovere la conoscenza e la diffusione del Codice Mondiale di Etica del Turismo. Il Codice approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2001, si rivolge a tutti gli attori del settore turistico con l'obiettivo di minimizzare l'impatto negativo del turismo sull'ambiente e sul patrimonio artistico, ottimizzando invece le ricadute in termini di sviluppo sostenibile per le popolazioni residenti nelle destinazioni turistiche (art. 3). Al momento è allo studio una strategia di comunicazione su scala globale.

13. Ricerca e innovazione

La ricerca e l'innovazione tecnologica applicate all'ambiente costituiscono strumenti di notevole importanza per coniugare sviluppo economico e compatibilità ambientale: entrambe possono consentire infatti di intraprendere nuovi percorsi nei quali vi sia la salvaguardia delle risorse ambientali non rinnovabili e si diffondano modelli produttivi a maggiore compatibilità ecologica.

E' ormai pienamente accettata ed entrata nelle aspettative comuni la necessità di una ricerca scientifica che sia premessa e base sia per un avanzamento di conoscenze finalizzato alla comprensione dei complessi meccanismi che regolano gli ecosistemi e la loro tutela, sia per la progettazione e lo sviluppo di metodologie innovative per l'analisi, il monitoraggio e la valorizzazione della biodiversità.

Nella COM (2006) 216 viene individuato l'Obiettivo A10 "Potenziare in maniera sostanziale la base delle conoscenze per la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità, all'interno dell'Unione europea e del mondo". Viene così evidenziata la necessità della ricerca di base, in quanto la conoscenza degli organismi, della loro biologia ed ecologia, è il presupposto per definire anche il loro stato di conservazione e le minacce cui sono sottoposti. L'importanza degli studi tassonomici è stata evidenziata anche dalla Conferenza delle Parti della CBD con la GTI che prevede lo sviluppo di un sistema informativo sulle specie.

Nella COM (2010) 4 è proprio alla ricerca che viene affidato il compito di "colmare le lacune in termini di conoscenze".

Gli obiettivi specifici da perseguire entro il 2020 per questa area di lavoro sono mutuati dalla Carta di Siracusa sulla Biodiversità:

1. *"[...] Proseguire il processo di analisi dei meccanismi per migliorare l'interfaccia scienza - politica per la biodiversità e per i servizi ecosistemici, ai fini della conservazione e dell'uso sostenibile della biodiversità, del benessere a lungo termine dell'umanità e dello sviluppo sostenibile, tributando particolare considerazione all'esigenza specifica di sviluppare e mantenere la capacità tecnoscientifica propria dei paesi in via di sviluppo con le precipue problematiche collegate alla biodiversità (omissis).*
2. *Sostenere la cooperazione tra i Paesi, le organizzazioni internazionali competenti, gli istituti di ricerca e le ONG per un ulteriore monitoraggio della biodiversità, ottimizzando l'efficace rete di schemi di monitoraggio già in essere.*
3. *Raccogliere dati sulla biodiversità, ivi incluso quelli inerenti gli indicatori idonei al benessere umano: indicatori affidabili, raffrontabili ed interoperabili, e sviluppare sistemi globali per l'interscambio della conoscenza scientifica, le migliori pratiche, le tecnologie e l'innovazione, facendo riferimento alle organizzazioni, ai processi ed ai meccanismi già esistenti.*
4. *Promuovere una ricerca esauriente e mirata ed un sistema di capacity building diffusi a tutti i livelli e relativi alla biodiversità ed ai servizi ecosistemici, lasciando spazio alle diverse abilità di ogni singolo Paese e migliorando lo sviluppo e l'uso generalizzato delle tecnologie di punta in materia di monitoraggio dello stato e dell'evoluzione della biodiversità, nell'ambito di una valutazione globale dell'ambiente [...]"*.

Di seguito le priorità d'intervento:

- a) sviluppare il "Network Nazionale della Biodiversità" quale rete italiana di centri di ricerca e infrastrutture in grado di raccogliere, condividere, migliorare e diffondere la conoscenza sulle diverse componenti della biodiversità e sui processi che influiscono sulla loro conservazione entro il 2013;
- b) intensificare la ricerca su stato, *trend* e distribuzione di habitat e specie di interesse conservazionistico e predisporre adeguate e costanti attività di monitoraggio;
- c) intensificare la ricerca sulle minacce più significative alla biodiversità sviluppando e collaudando azioni di prevenzione e di mitigazione;
- d) definire e validare i metodi di conoscenza e valutazione del patrimonio genetico delle varietà locali e di razze/popolazioni animali zootecniche a limitata diffusione attraverso marcatori genetici;
- e) studiare nuovi modelli di conservazione delle popolazioni vegetali e animali, sottoposte ad erosione genetica al fine di garantire la sopravvivenza della popolazione e il mantenimento di una sufficiente variabilità genetica, anche al fine di contenere i costi di gestione dei programmi di conservazione;
- f) studiare le potenzialità di adattamento e resistenza alle nuove patologie emergenti (vegetali o animali) delle varietà locali vegetali e delle razze-popolazioni animali zootecniche a rischio di erosione genetica
- g) sviluppare e applicare metodologie per misurare e migliorare l'efficacia dei più rilevanti strumenti politici per la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità;
- h) assegnare adeguate risorse finanziarie alla ricerca sulla biodiversità e alla diffusione dei risultati;
- i) dare attuazione ad accordi istituzionali per garantire che vengano condotte ricerche pertinenti alle diverse politiche (es. a sostegno dell'adempimento delle direttive sulla natura, dell'integrazione della biodiversità nelle politiche di settore);
- j) aumentare la capacità di integrazione dei risultati delle ricerche nello sviluppo di politiche di settore;
- k) stabilire e promuovere standard comuni su dati e procedimenti di garanzia della qualità che consentano l'interoperabilità di database e inventari chiave sulla biodiversità;
- l) promuovere la predisposizione di un inventario delle conoscenze e delle tecnologie tradizionali finalizzato a favorire il loro mantenimento e, quando necessario, alla loro riproduzione con tecnologie moderne attente ai valori e ai requisiti di sostenibilità;
- m) promuovere la revisione periodica dei programmi di ricerca in materia di ambiente tenendo conto delle esigenze e delle priorità di ricerca in continua evoluzione;
- n) implementare *forum* per promuovere un'efficace divulgazione dei risultati della ricerca e delle migliori prassi sulla biodiversità;
- o) garantire che i temi ambientali continuino ad avere un posto di primo piano nei programmi di ricerca regionali e locali;
- p) sostenere e coordinare azioni atte alla continua e organica caratterizzazione genetico e funzionale (ambientale, agronomica, nutrizionale, nutraceutica,

farmacologica, industriale) del patrimonio di risorse genetiche disponibili e delle relative applicazioni bioinformatiche;

- q) operare per un coordinamento nel reperimento delle risorse genetiche, loro conservazione e gestione nelle collezioni esistenti anche e soprattutto attraverso accordi internazionali.

Principali attori:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; Ministero dello Sviluppo Economico; Corpo Forestale dello Stato; Enti di Ricerca e Società Scientifiche; Università; Organizzazioni non governative.

Strumenti d'intervento in ambito internazionale e europeo

In occasione del Consiglio europeo di Lisbona (marzo 2000) è stata adottata la Strategia detta "di Lisbona" allo scopo di rendere l'economia dell'Unione Europea (UE) più competitiva a livello globale, che fonda su tre pilastri:

- un pilastro economico che deve preparare la transizione verso un'economia competitiva, dinamica e fondata sulla conoscenza. L'accento è posto sulla necessità di adattarsi continuamente alle evoluzioni della società dell'informazione e sulle iniziative da incoraggiare in materia di ricerca e di sviluppo;
- un pilastro sociale che deve consentire di modernizzare il modello sociale europeo grazie all'investimento nelle risorse umane e alla lotta contro l'esclusione sociale. Gli Stati membri sono invitati a investire nell'istruzione e nella formazione e a condurre una politica attiva per l'occupazione onde agevolare il passaggio all'economia della conoscenza;
- un pilastro ambientale aggiunto in occasione del Consiglio europeo di Göteborg nel giugno 2001 e che pone l'accento sul fatto che la crescita economica va scissa dall'utilizzazione non sostenibile delle risorse naturali.

Per raggiungere gli obiettivi fissati nel 2000 è stato stabilito un elenco di obiettivi quantificati. Poiché le politiche in questione rientrano quasi esclusivamente nelle competenze attribuite agli Stati membri, è stato messo in atto un metodo di coordinamento aperto che comprende l'elaborazione di piani d'azione nazionali. Al di là degli indirizzi di massima per le politiche economiche, la strategia di Lisbona prevede l'adattamento e il rafforzamento dei processi di coordinamento esistenti: il processo di Lussemburgo per l'occupazione, il processo di Cardiff per il funzionamento dei mercati (beni, servizi e capitali) e il processo di Colonia in merito al dialogo macroeconomico.

Nella Strategia di Lisbona, la ricerca fa parte del "triangolo della conoscenza", destinato a rafforzare la crescita e l'occupazione dell'Unione europea (UE) in un'economia globalizzata.

Il Settimo programma quadro di ricerca "Costruire l'Europa della conoscenza", che copre il periodo 2007-2013, è per l'Unione europea una buona opportunità di portare la sua politica della ricerca al livello delle sue ambizioni economiche e sociali, consolidando lo Spazio europeo della ricerca (SER). Per realizzare l'obiettivo, la

Commissione intende aumentare il bilancio annuale dell'UE destinato alla ricerca e incentivare così gli investimenti nazionali e privati.

L'attuazione del Settimo programma quadro dovrà, inoltre, soddisfare le esigenze in termini di ricerca e di conoscenza dell'industria e più in generale delle politiche europee.

Nel campo dei sistemi informativi territoriali e ambientali, il contesto sovranazionale fa riferimento al regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, ed è costituito dalla rete EIONet che mette in rete le informazioni fornite dalle diverse Agenzie nazionali (National Focal Point) ed alla Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007 (INSPIRE - *Infrastructure for Spatial Information in Europe*) che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea. Da ultimo la Comunicazione del 1° febbraio 2008 della Commissione europea al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni denominata "Verso un Sistema comune di informazioni ambientali (SEIS)" indica le linee di indirizzo e sviluppo per i paesi UE in materia di informazione ambientale.

Strumenti d'intervento in ambito nazionale

A livello nazionale, per quanto riguarda i sistemi informativi territoriali e ambientali, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA, ex APAT) gestisce la rete SINAnet che mette in rete le informazioni ambientali prodotte dalle Regioni e dalle ARPA (le Agenzie regionali di protezione ambientale) basate sull'attività dei PFR (Punti Focali Regionali). Dal punto di vista istituzionale e normativo è importante ricordare che l'Intesa Stato-Regioni sul Sistema Geografico di Riferimento (Intesa GIS del 1996) ha definito, nel rispetto delle specifiche ISO TC 211, gli standard per la costruzione dei Data Base Topocartografici. Il successivo D.L.vo 7 marzo 2005, n. 82, e s.m.i., "Codice dell'amministrazione digitale" ha previsto il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni costituito presso DigitPA (ex C.N.I.P.A.) mentre il recente D.L.vo 27 gennaio 2010, n. 32 di attuazione e recepimento della Direttiva 2007/2/CE (INSPIRE) istituisce la Consulta nazionale per l'informazione territoriale e ambientale. Occorre evidenziare che detto D.L.vo. 32/2010 prevede quale infrastruttura di riferimento il Geoportale Nazionale che sostituisce ad ogni effetto il Sistema cartografico cooperativo – Portale Cartografico Nazionale del MATTM.

A livello regionale, con deliberazioni della diverse Giunte Regionali sono stati designati i Punti Focali Regionale del Sistema Informativo Nazionale Ambientale.

I dati di monitoraggio ambientale vengono forniti dai PFR regionali fermo restando l'invio al Ministero di dati specifici relativi conservazione della natura e della biodiversità.

La costituzione presso alcune Regioni di Osservatori regionali per la biodiversità contribuiscono alla raccolta e all'organizzazione di questi dati che quindi vengono

forniti sia tramite i PFR e la Rete SINAnet sia direttamente alla Direzione Protezione della Natura del MATTM.

Relativamente alla conoscenza della biodiversità italiana uno dei principali ostacoli incontrati è stato quello di mettere insieme le numerose fonti di dati che, a vario titolo (accademico, agenziale, pubblico, privato, locale e centrale) esistono sul territorio. Per superare questa criticità di completamento e sistematizzazione delle conoscenze nel 2005 la Direzione Protezione della Natura del MATTM, in qualità di *National Focal Point* della CBD, ha commissionato la pubblicazione del volume “Stato della Biodiversità in Italia – Contributo alla Strategia Nazionale per la Biodiversità”. Questo rapporto è stato scritto da più di 100 ricercatori ed esperti (botanici, zoologi, forestali, ecc.) e riporta lo stato e le tendenze della Biodiversità in Italia fornendo uno scenario di sintesi in accordo con l’approccio ecosistemico.

Nello stesso anno è stato inoltre prodotto il CD “GIS Natura” che raggruppa cartografie e banche dati di valenza nazionale. In aggiunta a questi due strumenti conoscitivi, realizzati nell’ambito dell’implementazione nazionale dell’Obiettivo 2010 individuato dal Piano strategico della CBD, a partire dal 2005, sono stati realizzati ulteriori sforzi e approfondimenti tematici inerenti la conoscenza tassonomica e distributiva delle specie animali e vegetali, l’identificazione di comunità, habitat e paesaggi con il duplice obiettivo di adempiere a quanto previsto dalla Commissione europea attraverso la COM (2006) 216 e affinare le conoscenze nazionali e locali al fine di produrre strumenti adeguati per l’individuazione di obiettivi nazionali.

Nel 2005-2006 il MATTM e il Comitato dei Ministri per Società dell’Informazione (CMSI) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri cofinanziano lo studio di fattibilità e lo start-up del “Sistema Ambiente 2010” quale grande progetto di innovazione digitale per il Paese nel settore della protezione della natura con riferimento alla biodiversità ed alle aree naturali protette. Nel 2009 è avviata la fase esecutiva del progetto che mira a realizzare i seguenti due strumenti integrati tra loro, a supporto della definizione delle politiche nazionali di settore:

- il Network Nazionale per la Biodiversità (NNB) per la raccolta, il coordinamento e la produzione, secondo metodiche standardizzate e certificate, della conoscenza tematica e il trasferimento del know-how tecnico-scientifico;
- il Portale NaturaItalia per la promozione e la diffusione online di contenuti e la fornitura di servizi di innovazione digitale dedicato ad operatori pubblici (Pubblica Amministrazione centrale e locale, comunità scientifica e dell’educazione) e privati (aziende, associazioni, grande pubblico), che potrà veicolare anche le attività e i dati derivanti dal NNB.

Gli obiettivi qualificanti dell’intero Sistema sono i seguenti:

- realizzare a livello nazionale un’Infrastruttura Tecnologica avanzata (condivisa con i siti istituzionali del MATTM e URP online), coerente con la Direttiva europea INSPIRE, interfacciata con il Portale Cartografico Nazionale del Ministero (futuro GeoPortale nazionale) ed interoperabile con analoghe infrastrutture internazionali (LifeWatch, GBIF, etc.);

- rendere disponibili, attraverso le Aree tematiche sulla Biodiversità e sulle Aree Naturali Protette del Portale NaturaItalia, contenuti informativi (multimediali, multilingue, crono e georeferenziati) e dati a valore aggiunto (standardizzati e certificati) pubblicati in multicanalità secondo il moderno paradigma *Web 2.0 (Community e Social Network)* ed una serie di servizi digitali evoluti (*e-booking, e-ticketing, e-commerce, e-learning, e-government*);
- costituire un Network di soggetti attorno al quale stabilire un Sistema nazionale di partnership tra Pubblica Amministrazione e mondo scientifico per la produzione, la gestione e la fruizione della conoscenza tematica (finalizzato anche alle attività di monitoraggio e di *reporting* sulla Biodiversità previsti dalle Direttive europee e dalle Convenzioni internazionali), che possa generare risorse da reinvestire nel settore, sulla base di uno specifico Piano di sostenibilità tecnico-economica;
- realizzare il *Clearing House Mechanism (CHM)* richiesto dalla CBD e dall'Unione Europea per promuovere la conoscenza, la responsabilità e il consenso presso l'opinione pubblica, che coinvolga attivamente i soggetti qualificati del territorio e i diversi utenti nella produzione di contenuti informativi e metta a loro disposizione strumenti digitali finalizzati al controllo del territorio e alla formulazione di denunce ambientali;
- abilitare un canale di formazione, di educazione ambientale e di comunicazione globale in linea con le moderne tecnologie informatiche.”

Il Programma Nazionale della Ricerca 2010-2012 è uno strumento di indirizzo per lo sviluppo coordinato delle attività di ricerca. Gli strumenti attuativi sono già in essere o saranno attivati da vari Ministeri e Regioni. L'obiettivo, nell'ambito di vigenza del PNR, è di realizzare un coordinamento nazionale degli interventi, come risultato di un'individuazione condivisa del loro ruolo istituzionale. Il PNR adotta un'impostazione innovativa dove la ricerca non ha soluzione di continuità fra l'ambito pubblico e l'ambito privato, tra ricerca *knowledge driven* e ricerca applicata. Già nel PNR precedente si suggeriva l'integrazione tra ricerca pubblica e privata: i laboratori pubblico-privati, il potenziamento dei distretti ad alta tecnologia e il sostegno a grandi programmi di ricerca strategici.

Con l'evoluzione della normativa nazionale per il finanziamento di “Ricerche di Rilevante Interesse Nazionale, il MIUR ha avviato un nuovo meccanismo di assegnazione di fondi, basato su precisi punti qualificanti: il cofinanziamento, il lavoro di ricerca di gruppo e il principio della valutazione dei progetti di ricerca. Si tratta dei Programmi di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) che prevedono proposte di ricerca libere e autonome, senza obbligo di riferimenti a tematiche predefinite a livello centrale. I PRIN privilegiano le proposte che integrano varie competenze e apporti provenienti da Università diverse. Per la ricerca di carattere applicativo sono attenti a proposte che evidenziano una particolare considerazione verso gli eventuali utilizzatori dei risultati.

La Piattaforma Tecnologica Nazionale Marittima (PTNM) nasce dalla coscienza che competitività e sostenibilità sono gli obiettivi per lo sviluppo dell'Italia, e che

l'investimento in conoscenza e competenza è una delle chiavi di successo in questa direzione.

La PTNM fa riferimento all'esperienza europea che dimostra come le piattaforme tecnologiche siano lo strumento ideale per organizzare ampie platee di attori verso la realizzazione di questi obiettivi.

La PTNM coinvolge tutti gli attori del sistema nazionale del mare (economici, scientifici o istituzionali), con l'obiettivo di consolidare le reti di relazioni, condividere una *vision* di settore in materia di crescita tecnologica, e sviluppare iniziative di valenza nazionale.

In questa linea, la PTNM precorre e conferma i criteri promulgati dal Libro Blu della Commissione Europea per "Una politica marittima integrata per l'UE" e si pone come interfaccia rispetto alla piattaforma europea WATERBORNETP.

La missione della PTNM è di:

- stabilire un dialogo continuo in tema di ricerca ed innovazione tra gli attori, istituzionali (centrali e regionali) ed industriali, del settore del mare italiano;
- contribuire alla creazione del più ampio consenso possibile su detti temi ed alla focalizzazione su di essi di sforzi e risorse finanziarie disponibili (private, regionali, nazionali e comunitarie);
- sviluppare, sulla base dei documenti prodotti dalla WATERBORNETP, le versioni italiane della Vision di medio-lungo periodo e della Agenda Strategica della Ricerca;
- proporre iniziative, per quanto attiene alla ricerca e innovazione, che diano risposta alle aspettative economiche del settore, garantendo insieme alti livelli di sicurezza e rispetto dell'ambiente;
- supportare le azioni di educazione e formazione finalizzate a mantenere il massimo livello di competenza del settore.

La PTNM ha intrapreso il proprio percorso coinvolgendo attivamente gli attori economici, il sistema di ricerca pubblico e privato, e le amministrazioni centrali, al fine di sviluppare un meccanismo efficace di coordinamento della ricerca e innovazione ed i presupposti per una effettiva cooperazione con gli attori nell'ambito dell'Unione Europea. Su questa base la PTNM ha provveduto a:

- la messa a punto della Agenda Strategica di Ricerca (SRA) nazionale che, caratterizzando in ottica Italiana la SRA prodotta dalla WATERBORNETP, definisce obiettivi e target per il settore, e prevede azioni di *networking* e di creazione di sinergie;
- la definizione di una proposta per un programma nazionale di ricerca per il mare (Iniziativa RITMARE) e di un set di proposte per progetti dimostrativi di valenza nazionale sia in materie tecnologiche che di formazione;
- il coordinamento del settore in riferimento al Programma Industria 2015.

Oggi la PTNM ha iniziato un percorso di estensione della propria posizione di referente di settore per il quale un ruolo proattivo di interfaccia con le Regioni è un requisito principale.

14. Educazione, informazione comunicazione e partecipazione

L'educazione, l'informazione, e la comunicazione in campo ambientale rivestono oggi una peculiare importanza in quanto, parallelamente all'aggravamento delle questioni ambientali e alla presa di coscienza delle complessità delle soluzioni, si è sviluppata la necessità di informare i cittadini su tali argomenti per sensibilizzarli e, al contempo, contribuire alla crescita della consapevolezza, ma soprattutto della responsabilità individuale e collettiva.

L'obiettivo di far conoscere cosa sia la biodiversità, il sistema complesso di relazioni ambientali, economiche, sociali e culturali che ne determinano la perdita o la conservazione, mettendo ciascuno in grado di prendere decisioni e comportarsi in modo culturalmente adeguato e localmente significativo per la sua conservazione, richiede di sviluppare una molteplicità di valori, atteggiamenti e competenze.

Questa visione dell'educazione presuppone un reindirizzamento dei sistemi educativi, delle politiche e delle pratiche agendo in particolare su:

- la promozione e lo sviluppo dell'educazione di base;
- la revisione dei programmi scolastici dalla scuola dell'infanzia all'università;
- l'educazione permanente degli adulti;
- l'educazione diffusa delle comunità;
- la formazione dei formatori e l'alta formazione;
- l'organizzazione di una rete di soggetti educativi e formativi, nazionali e locali, che operino in modo integrato;
- lo studio e la messa a punto di un sistema di indicatori di qualità.

Inoltre, poiché il valore e la cultura della biodiversità sono temi che devono permeare in modo trasversale l'intera società, oltre a politiche e azioni rivolte al mondo della scuola e degli adulti, si rende necessario recuperare il tema della cultura in modo più vasto, coinvolgendo in vario modo settori produttivi ed economici della società, a partire dalla informazione e formazione di categorie professionali specifiche (pescatori, agricoltori, allevatori, commercianti, costruttori, progettisti, ecc).

Va tenuto conto che in Italia esiste una tradizione nel campo dell'educazione ambientale che vede attivi una pluralità di soggetti e strutture, pubblici e del privato sociale, che costituiscono una base da cui partire e da valorizzare, garantendone al contempo un coordinamento nazionale.

L'educazione, l'informazione e la comunicazione sui temi ambientali, come è noto, rappresentano uno dei principi cardine della *Governance*, per le politiche e i programmi di sviluppo a livello comunitario, poiché riguardano, tra gli altri, uno dei diritti principali dell'individuo: il diritto alla salute e alla qualità della vita.

I singoli cittadini operano quotidianamente decisioni che possono avere un impatto diretto o indiretto sull'ambiente: un'informazione di miglior qualità e più facilmente accessibile in materia di ambiente contribuirà a sensibilizzare la popolazione e quindi ad influenzarne i comportamenti.

Le comunità e gli attori sociali ed economici locali giocano un ruolo fondamentale nella definizione e realizzazione delle azioni necessarie all'attuazione degli obiettivi specifici individuati nelle aree di lavoro della Strategia.

L'importanza del tema della partecipazione delle comunità locali nella definizione e attuazione dei programmi per la conservazione della biodiversità è testimoniata nell'esplicito riferimento al tema presente in molte decisioni della COP della CBD. La stessa elaborazione dell'*approccio ecosistemico* come metodologia generale per l'attuazione della Convenzione vede la comunità umana come parte integrante degli ecosistemi e dei meccanismi che li regolano e attribuisce una particolare importanza al ruolo delle comunità locali e ai saperi tradizionali nella definizione e attuazione di strategie e programmi per la conservazione della biodiversità.

Il tema della partecipazione, dell'accesso all'informazione e della comunicazione ambientale rappresenta, pertanto, un riferimento sempre più presente nel quadro normativo e programmatico internazionale, comunitario e nazionale sullo sviluppo sostenibile. Emerge chiaramente che, per far fronte in maniera efficace ai problemi ambientali e per perseguire uno sviluppo economico e sociale sostenibile, in grado di preservare l'ambiente in cui viviamo e garantirlo alle generazioni future, i governi e le amministrazioni debbano informare e coinvolgere la collettività nelle decisioni che investono il territorio e la qualità della vita.

Tra le esigenze di tutela ambientale e il diritto all'informazione vi è una stretta interdipendenza: per nessun altro bene o valore come per l'ambiente, la diffusione e la circolazione adeguata delle informazioni e delle conoscenze, anche di carattere tecnico, è indispensabile per una corretta definizione degli oggetti e delle modalità di tutela.

Per garantire il conseguimento degli obiettivi individuati nel Piano d'Azione "Oltre il 2010" la Commissione Europea ha individuato quattro grandi misure di sostegno, di cui la quarta prevede l'istruzione, la sensibilizzazione e la partecipazione del pubblico alla biodiversità.

Le criticità per questa area di lavoro possono essere così riassunte:

- difficoltà dell'educazione e dell'informazione ambientale a far conoscere cosa è la biodiversità, facendo crescere la consapevolezza del suo valore intrinseco, delle sue funzioni e del suo valore economico;
- inadeguatezza dell'educazione ambientale ad orientare alla complessità della relazione uomo – ambiente (l'educazione ambientale orientata alla sostenibilità deve stimolare a cogliere le complesse relazioni che connettono l'azione antropica, individuale e collettiva, con gli ecosistemi al livello locale e globale);
- scarsa capacità di indurre cambiamenti nelle abitudini e nei comportamenti concreti e radicati;
- difficoltà nello sviluppo di un pensiero critico e di una cittadinanza attiva e responsabile, nei confronti della biodiversità;
- scarsa sinergia e coordinamento tra i soggetti/sistemi operanti nel settore;
- scarsa efficacia della comunicazione e divulgazione del tema con particolare riferimento alla risoluzione della conflittualità tra la necessità di conservazione

della biodiversità e dei servizi ecosistemici e lo sviluppo economico delle comunità locali;

- l'assenza di contenuti relativi alla conoscenza, conservazione e uso sostenibile della biodiversità) nei *curricula* scolastici;
- la mancanza di progetti educativi (in ambito formale e non formale) strutturati con approccio multidisciplinare/trasversale (non solo scientifico ma anche culturale, emozionale, estetico);
- la mancanza di un sistema collaudato d'indicatori di qualità per valutare l'efficacia dell'intervento educativo.

Di seguito gli obiettivi specifici:

1. rendere chiara, accessibile e comprensibile a tutti l'informazione sul valore della biodiversità;
2. rafforzare il ruolo dell'educazione, dell'informazione e della comunicazione come fattori di sensibilizzazione e percezione delle tematiche ambientali in generale e degli obiettivi di questa Strategia in particolare;
3. migliorare la formazione specifica degli educatori;
4. favorire il confronto, la condivisione e lo scambio di buone pratiche fra i soggetti operanti nell'ambito dell'educazione alla sostenibilità ambientale e alla conservazione della biodiversità;
5. riorientare le iniziative educative al cambiamento e allo sviluppo del pensiero riflessivo e critico riguardo al tema della biodiversità incentivando l'adozione di comportamenti responsabili;
6. migliorare il livello di informazione, formazione e sensibilizzazione dei decisori politici e degli amministratori sull'importanza della biodiversità;
7. inserire nei *curricula* scolastici la biodiversità, come aspetto della sostenibilità, sia all'interno delle discipline già esistenti, sia negli spazi interdisciplinari e di progetto;
8. promuovere l'utilizzazione di processi partecipati come strumenti chiave per la tutela della biodiversità.

Le priorità d'intervento da porre in essere riguardano la realizzazione e la promozione di:

- a. collaborazioni e sinergie tra i soggetti istituzionali interessati per inserire nell'educazione formale la sostenibilità e, in particolare, la biodiversità;
- b. percorsi formativi per educatori;
- c. iniziative educative, anche attraverso l'utilizzo di strumenti innovativi;
- d. iniziative per favorire il coordinamento tra i soggetti nell'ambito dell'educazione alla sostenibilità;
- e. materiali informativi per i cittadini per promuovere la diffusione delle buone pratiche per la conservazione della biodiversità;
- f. ricerche e sondaggi per monitorare e valutare la consapevolezza della popolazione;
- g. campagne di comunicazione a livello nazionale e locale;
- h. infrastrutture informative e sviluppo di network sul tema della biodiversità, con particolare riferimento al Portale Naturaitalia ed al NNB
- i. tutela del patrimonio culturale delle comunità locali e gestione partecipata delle risorse ambientali.

Principali attori:

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca; Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Corpo Forestale dello Stato; Enti gestori delle aree naturali protette e della Rete Natura 2000; Università; Organizzazioni non governative.

Strumenti di intervento in ambito internazionale e europeo

Con l'adozione della Dichiarazione di Stoccolma del 1972, per la prima volta la comunità internazionale afferma l'importanza dell'educazione e dell'informazione ambientale quali strumenti essenziali per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente umano allo scopo di garantire progresso e sviluppo anche alle generazioni future.

Nel rapporto Brundtland, del 1987, la Commissione Mondiale indipendente per l'Ambiente e lo Sviluppo (CMAS) delle Nazioni Unite dichiarò la necessità di un sistema politico in grado di assicurare l'effettiva partecipazione dei cittadini e delle ONG ai processi e alle politiche concernenti l'ambiente per il raggiungimento di uno sviluppo sostenibile.

Durante la Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo (UNCED) svoltasi a Rio de Janeiro nel 1992, è stato più volte affrontato l'argomento della partecipazione del pubblico al processo legislativo in materia ambientale quale elemento essenziale dello sviluppo sostenibile. La Conferenza, organizzata a vent'anni dalla Conferenza di Stoccolma, ha rappresentato una tappa decisiva per l'affermazione e la diffusione a livello internazionale del tema del coinvolgimento e della partecipazione della società civile alle decisioni che riguardano l'ambiente: l'educazione ambientale viene dunque intesa come strumento per la promozione di sistemi di vita e di produzione sostenibili, al fine di garantire un uso delle risorse distribuito equamente tra i popoli e le generazioni presenti e future

La Dichiarazione di Salisburgo sulla protezione del diritto all'informazione e alla partecipazione del 1980 (iniziativa congiunta di due organizzazioni non governative, l'Istituto dei diritti dell'uomo e l'Istituto per una politica europea), può essere considerata il diretto precedente della Convenzione di Aarhus. E' anch'essa articolata in "tre pilastri": informazione, partecipazione e tutela giurisdizionale dedicando ampio spazio all'aspetto attivo dell'informazione ambientale e alle politiche di promozione ecologica.

I principi della Dichiarazione di Salisburgo in materia di diritto di accesso all'informazione ambientale sono stati meglio elaborati con la Carta mondiale della natura, adottata dalle Nazioni Unite nel 1982 con risoluzione 37/7, che nel principio 16 dispone che tutti i dati concernenti le strategie di conservazione della natura dovranno essere portati a conoscenza del pubblico tramite mezzi adeguati ed in tempi tali da permettere la consultazione delle informazioni e la partecipazione alle decisioni.

Nel 1990 veniva firmata la Carta Europea di Parigi con la quale la comunità internazionale si impegnava a promuovere la consapevolezza e l'educazione dell'opinione pubblica in merito all'ambiente, alla pubblica informazione dell'impatto ambientale delle politiche, dei progetti e dei programmi. Sempre nello stesso anno si tenne il Forum di Siena sul diritto internazionale dell'ambiente in occasione del quale venne indicata la necessità non solo, di favorire il miglioramento della raccolta, dell'elaborazione e della divulgazione dei dati in materia ambientale, ma anche di sviluppare una politica di istruzione ambientale per consentire la partecipazione effettiva e l'assolvimento delle responsabilità individuali riguardo all'ambiente.

I principi della Dichiarazione di Rio de Janeiro 1992 in materia di accesso all'informazione ambientale e partecipazione ai processi decisionali, sono stati poi ripresi, senza sostanziali novità, dal par. 119-ter del Piano di Attuazione redatto nel corso del Vertice mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg nel 2002. Nel Piano di attuazione si ritiene necessario "assicurare l'accesso al livello nazionale, all'informazione ambientale e ai procedimenti giudiziari e amministrativi in materia ambientale per promuovere il principio 10 della Dichiarazione di Rio su ambiente e sviluppo".

Il documento che sancisce a livello internazionale il diritto all'informazione ambientale è la Convenzione di Aarhus sull'accesso all'informazione, sulla partecipazione del pubblico e sul ricorso alla giustizia in materia ambientale. Firmata ad Aarhus (Danimarca) il 25 giugno del 1998 e ratificata dalla Repubblica italiana con L. 16 marzo 2001 n. 108, è entrata in vigore il 30 ottobre 2001, data in cui è stato raggiunto il numero minimo di ratifiche previsto dall'accordo. E' stata ratificata da 39 Parti aderenti all'UN/ECE (Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite), fra le quali la Comunità Europea (con decisione del Consiglio n. 370 del febbraio 2005), e la maggioranza dei suoi Stati membri.

La Convenzione sancisce un'importante saldatura tra la salvaguardia dell'ambiente e il diritto all'informazione e alla partecipazione democratica. Il processo di ratifica della convenzione ha dato inizio ad una procedura di adeguamento della legislazione comunitaria ai requisiti in essa contenuti con un innegabile impulso sulla normativa comunitaria in materia di informazione ambientale.

La necessità di migliorare l'accesso all'informazione in materia ambientale caratterizza dunque l'azione comunitaria già nell'ambito del IV programma d'azione CEE del 1987 (1987-1992) che invita a "delineare modi di accesso più agevoli da parte del pubblico alle informazioni in possesso dalle autorità ambientali". Allo stesso modo il V Programma d'Azione Ambientale Comunitario (1993-2000) si impegna a lavorare prestando particolare attenzione ad alcuni aspetti tra cui una maggiore sensibilizzazione dei cittadini alle tematiche ambientali, garantendo un "accesso più agevole alle informazioni, integrazione del concetto di sviluppo sostenibile nei programmi comunitari di iscrizione e divulgazione dei risultati della politica comunitaria...omissis."

In Europa dunque il processo che ha assegnato all'informazione ambientale un ruolo sempre più strategico per gli obiettivi di sviluppo sostenibile comincia negli anni '90 con il Trattato di Maastricht che può essere ritenuto la prima tappa di tale processo. Il Trattato, introducendo il diritto alla trasparenza sul piano comunitario, sancisce all'art. 130 R dell'Atto finale, che la politica comunitaria mira ad un elevato livello di tutela in campo ambientale che poggia le sue basi sul principio di prevenzione e di precauzione: il diritto all'informazione ambientale veniva dunque inquadrato nell'ambito dell'azione preventiva.

L'Atto Unico europeo pone come obiettivo dell'Unione Europea, la promozione di uno sviluppo sostenibile affermando il diritto di accesso del pubblico alle informazioni di cui dispongono le istituzioni. A partire da tale documento il quadro normativo e programmatico comunitario in materia ambientale ha conosciuto un crescente sviluppo con l'obiettivo di orientare le politiche degli Stati membri, sottolineando l'obbligo ma anche la necessità per Stati membri e le amministrazioni ai vari livelli di sviluppare politiche e strategie d'informazione affinché i cittadini possano ricevere le informazioni necessarie sulle tematiche ambientali.

La Direttiva 90/313/CEE, emanata dal Consiglio nel 1990 nel dare attuazione al IV programma d'Azione delle Comunità Europee sulla libertà di accesso all'informazione in materia ambientale, è stata il primo strumento legislativo a livello comunitario a riconoscere un diritto di accesso all'informazione in tale materia. La Direttiva si propone dunque di garantire l'accesso alle informazioni in materia ambientale in possesso delle autorità pubbliche e la loro diffusione stabilendo altresì i termini e le condizioni fondamentali in base ai quali siffatte informazioni devono essere rese reperibili.

Nel gennaio 2003 il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno adottato la Direttiva n. 2003/4/CE (abrogativa della Direttiva 90/313) che attua pienamente quanto previsto dalla Convenzione di Aarhus in materia di informazione ambientale, ed anzi in alcuni casi ne amplia la portata, sia sotto il profilo "soggettivo" (definizione di autorità pubblica), sia sotto quello "oggettivo" (nozione di informazione ambientale da rendere accessibile e diffondere). Viene ampliato e rafforzato l'esercizio del diritto di accesso del pubblico all'informazione ambientale e si intende proseguire l'adeguamento della legislazione comunitaria in materia in attesa del completo recepimento della stessa da parte delle istituzioni comunitarie.

Nel settembre 2005, l'UNESCO promulga lo Schema d'implementazione del Decennio internazionale dell'Educazione allo Sviluppo Sostenibile - DESS (2005-2014) dove sono indicate le strategie prioritarie e di azione in base alle quattro direttrici principali dell'educazione allo sviluppo sostenibile:

- miglioramento dell'accesso a un'educazione di base di qualità;
- riorientamento dei programmi educativi esistenti;
- sviluppo di consapevolezza e di conoscenze;
- promozione della formazione.

Nel documento stesso, elaborato in maniera collaborativa e aperta ai soggetti aderenti al Decennio, sono definiti gli strumenti di attuazione della Strategia e ne viene fatta propria la *vision*, relativa all'educazione, che è definita come:

- un diritto umano,
- un prerequisito dello sviluppo sostenibile,
- uno strumento essenziale di buon governo e di democrazia.

Strumenti d'intervento in ambito nazionale

Il diritto all'accesso all'informazione in materia ambientale viene sancito per la prima volta in Italia con l'istituzione del Ministero dell'ambiente cui la legge n. 349/86 assegna la funzione istituzionale di coordinare e promuovere le attività relative all'educazione, informazione e formazione ambientale riservando nello stesso tempo un ruolo importante alla collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione.

L'art. 14, comma 3, della legge n. 349/86 dispone che *“qualsiasi cittadino ha il diritto di accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente disponibili, in conformità con le leggi vigenti, presso gli uffici della pubblica amministrazione.....omissis”*.

Il diritto all'informazione ambientale sancito dalla legge n. 349/86 si differenzia dal più generale diritto d'accesso alla documentazione amministrativa, sancito dalla legge n. 142/90 e successive modifiche e integrazioni, perché non riservato alle sole parti interessate ad un procedimento, ma esteso a qualunque cittadino.

Solo con il D.L.vo n. 39 del 24 febbraio 1997 viene data attuazione ai principi comunitari in materia di accesso all'informazione ambientale della citata Direttiva 90/313; tale decreto ha derogato alla disciplina generale del diritto di accesso di cui alla legge 241/1990, ampliandolo sia oggettivamente che soggettivamente, svincolandolo da una particolare posizione legittimante del richiedente, dando per presupposto, considerata la particolare rilevanza del bene in questione, la prevalenza dell'interesse all'informazioni sulle condizioni ambientali, e consentendo in tal modo, il controllo diffuso su tali beni.

Dunque, il diritto di accesso viene riconosciuto a chiunque sia intenzionato ad esercitarlo escludendo qualsivoglia forma di selezione. Si tratterebbe dunque di un *“diritto soggettivo perfetto”*, spettante a qualunque individuo indipendentemente da particolari qualifiche e presupposti di legittimazione.

La Direttiva 2003/4 in materia di accesso al pubblico all'informazione ambientale è stata recepita a livello nazionale dal D.L.vo n. 195 del 19 agosto 2005. Il nuovo D.L.vo attua adesso una sorta di rivoluzione in relazione al ruolo della Pubblica Amministrazione che da fornitore passivo di informazioni, diviene erogatore delle stesse.

Infatti, accanto all'art. 3 relativo all'accesso all'informazione ambientale su richiesta, si aggiungono le disposizioni sulla diffusione dell'informazione ambientale di cui all'art. 8. Nello stabilire i principi generali in materia di informazione ambientale, il D.L.vo 195/2005, ai sensi dell'art. 1, intende *“garantire il diritto di accesso*

all'informazione ambientale detenuto dalle autorità pubbliche" stabilendone i termini, le condizioni fondamentali e le modalità per il suo esercizio.

Nella tutela del diritto di accesso all'informazione ambientale le tecnologie dell'informazione e della comunicazione costituiscono uno strumento fondamentale per stabilire i termini, le condizioni di base e le modalità pratiche per il suo esercizio e per garantire che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa. Le autorità pubbliche (amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, ecc.) nonché ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche riguardanti le tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico, sono chiamate, oltre che a gestire le richieste degli interessati fondate sull'esercizio di questo diritto, a rendere disponibile l'informazione ambientale detenuta, rilevante ai fini delle proprie attività istituzionali.

Fra gli strumenti relativi alla diffusione all'informazione ambientale del citato decreto, le banche dati sono considerate fondamentali. È previsto che l'autorità pubblica stabilisca un piano per rendere l'informazione ambientale progressivamente disponibile in banche dati elettroniche facilmente accessibili al pubblico tramite reti di comunicazione pubbliche, da aggiornare annualmente e disponibili sul sito internet. È inoltre previsto che l'informazione ambientale possa essere resa disponibile creando collegamenti a sistemi informativi e a banche dati elettroniche, anche gestiti da altre autorità pubbliche, da rendere facilmente accessibili al pubblico.

Tra le finalità dello sviluppo e della progressiva diffusione dell'informatizzazione nella Pubblica Amministrazione sono rilevanti, oltre alle azioni tali da favorire la condivisione dei dati, anche le azioni di integrazione delle informazioni disponibili a diversi livelli di governo per accrescere l'efficienza dei flussi informativi. Uno dei risultati di tali azioni è rappresentato dai Sistemi Informativi Territoriali (SIT), che consentono sia di gestire, elaborare e diffondere le informazioni direttamente o indirettamente georeferenziate, sia di creare banche dati integrate, dotate di servizi infrastrutturali, per l'interscambio e la condivisione dell'informazione territoriale (D.L.vo. 82/2005). Il riutilizzo dell'informazione pubblica da parte dei privati (Direttiva 2003/98/CE recepita con il D.L.vo. 36/2004) è previsto che sia soggetto a un sistema organico di regole.

Per quanto riguarda l'educazione ambientale, in Italia vi sono molte reti che contribuiscono alla condivisione delle esperienze e alla costruzione di relazioni e partenariati, a livello nazionale e locale, quali il sistema INFEA con la sua articolazione territoriale (LEA, CEA), il Coordinamento nazionale delle Agende 21 locali, le reti dei Parchi e delle Aree Protette, le Associazioni ambientaliste..

In tale contesto, l'implementazione della Strategia DESS prosegue attraverso l'attività di coordinamento svolta dalla Commissione nazionale italiana UNESCO coadiuvata dal Comitato Nazionale, di cui fanno parte moltissimi soggetti, istituzionali e non (MATTM, MIUR, ISPRA e le 21 ARPA/APPA, Uffici scolastici regionali, Enti, network e Associazioni). In questo contesto, rappresentano tappe fondamentali del percorso:

- la Carta dei principi per l'educazione ambientale elaborata a Fiuggi nel 1997 da parte dei ministeri dell'ambiente e della pubblica istruzione;
- la 1° Conferenza nazionale dell'educazione ambientale (Genova, 2000).

15. *L'Italia e la biodiversità nel mondo*

La biodiversità è un bene comune la cui integrità è indispensabile per la riduzione della povertà e per garantire concreti percorsi di sviluppo ai paesi più poveri del mondo. I tre quarti del miliardo di persone che sopravvivono con meno di un dollaro al giorno vivono principalmente nelle aree rurali e basano la propria sussistenza sulle risorse naturali e i servizi ecosistemici, risultando pertanto i più colpiti dal degrado ambientale e dalla perdita di biodiversità.

I legami tra biodiversità e povertà sono ben più complessi e dinamici della relazione di interdipendenza esistente fra paesi ricchi e paesi poveri; prendendo in considerazione i *Millennium Development Goals* e il *Countdown 2010*, risultano evidenti le numerose sinergie potenziali tra gli obiettivi relativi alla biodiversità e allo sviluppo sostenibile stabiliti a livello internazionale.

Le responsabilità e gli impegni internazionali di ciascun Paese possono incidere “strategicamente” sulla tutela della biodiversità nei Paesi in via di sviluppo, attraverso il miglioramento della *governance* internazionale affinché tenga conto, in un’ottica di responsabilità globale, degli impatti delle politiche e delle azioni nazionali sulla biodiversità dei Paesi terzi.

Per conseguire un tale miglioramento è fondamentale promuovere una coerenza tra le politiche italiane in materia di cooperazione allo sviluppo, commercio internazionale e utilizzazione delle risorse naturali dei Paesi terzi, e quanto viene discusso nelle aree di lavoro di questa Strategia.

Gli ambiti della cooperazione allo sviluppo che hanno a che fare con la biodiversità sono, in particolare, i temi della diffusione delle conoscenze e della biosicurezza per quanto riguarda il trasferimento di OGM da un Paese all'altro, dell'agrobiodiversità e dell'equa distribuzione dei benefici derivanti dalla utilizzazione delle risorse genetiche e della sicurezza alimentare, argomenti trattati nelle rispettive aree di lavoro.

L'impegno del nostro Paese per il raggiungimento dell'obiettivo di sradicare la povertà si concretizza in progetti di cooperazione internazionale, soprattutto con i Paesi non appartenenti all'Unione Europea, con i quali si intende contribuire alla tutela della biodiversità attraverso:

- la conservazione e l'uso sostenibile degli ecosistemi e degli habitat caratterizzati da un'elevata diversità, frequentati da un vasto numero di specie endemiche, minacciate o migratorie, rappresentativi di processi evolutivi di base o di altri processi biologici, aventi importanza sociale, economica, culturale o scientifica;
 - sostegno alla gestione di aree protette, indirizzato al miglioramento della capacità di gestione, alla promozione di approcci gestionali partecipativi, allo sviluppo di attività economiche compatibili nelle aree stesse o in aree limitrofe;
 - la preservazione di specie e comunità minacciate o aventi valore medicinale, agricolo, forestale, ecc;
 - la preservazione di tipi di genomi e geni di importanza sociale, scientifica o economica;
- l'equa ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche;

- la salvaguardia di specie transnazionali, anche attraverso la promozione di aree protette o santuari in acque internazionali condivisi tra più paesi e l'utilizzazione delle zone di protezione ecologica oltre il "mare di pertinenza delle acque territoriali"(L.61/2006)".

Nell'ambito di tali progetti sono numerose le "buone pratiche" realizzate dall'Italia, i cui risultati rappresentano un interessante ed efficace esempio da seguire, attraverso la valorizzazione, il rafforzamento e l'estensione ad altri contesti analoghi.

Il rafforzamento di un'immagine internazionale dell'Italia sui temi della conservazione della biodiversità è necessario anche nell'ottica di fornire un nuovo impulso al ruolo della Comunità Europea per garantire una sinergia e una maggiore coerenza tra gli interventi in materia di *governance*, di scambi internazionali (compresi gli accordi bilaterali) e di cooperazione allo sviluppo.

Tale impegno, da tradurre anche in un potenziamento dei finanziamenti destinati appositamente alla biodiversità, rappresenterebbe un contributo all'attuazione più efficace della CBD ed i relativi accordi.

Alla luce di quanto detto, risulta determinante sensibilizzare le imprese pubbliche e private che operano in Paesi terzi affinché tengano conto nella progettazione e realizzazione delle loro attività della conservazione della biodiversità, dell'integrità ecologica e, come conseguenza, delle economie comunitarie di piccola scala che dipendono da ecosistemi funzionali.

Queste attività hanno luogo prevalentemente nei Paesi in via di sviluppo e sono in genere legate ai settori di produzione energetica (dighe, diversione di corsi d'acqua, agro-fuel), di commercio di materie prime e di produzione agricola e allevamento, con serie conseguenze in termini di alterazione dei cicli idrologici, deforestazione, contaminazione dei suoli, inaridimento, generando potenziali conflitti a causa dei diversi interessi per l'utilizzo di risorse scarse, come ad esempio l'acqua.

Appare pertanto necessario supportare l'adozione nell'ambito della cooperazione internazionale di un codice di comportamento che garantisca l'integrità ecologica nei progetti e negli interventi da realizzare.

Tutte le iniziative previste vanno inoltre condotte nella logica di offrire nuove conoscenze e nuovi strumenti di sviluppo sostenibile da integrare (e non sostituire) con la cultura, le tradizioni, le consuetudini, e le attività dei popoli indigeni rispettosi della biodiversità sotto ogni aspetto.

Gli obiettivi specifici, mutuati dal Piano d'azione europeo, devono mirare entro il 2020 a:

1. rafforzare l'efficacia della *governance* internazionale per la biodiversità e i servizi ecosistemici, affinché venga perseguita l'effettiva attuazione a livello mondiale della CBD e l'integrazione della biodiversità nei processi globali;
2. incrementare in termini reali le risorse finanziarie destinate a progetti che favoriscano direttamente la biodiversità, anche attraverso l'aumento del contributo generale per la biodiversità degli stati membri dell'Unione Europea tramite un sostanziale 4° Consolidamento della *Global Environment Facility* (GEF);

3. ridurre drasticamente l'impatto degli interventi e degli scambi internazionali sulla biodiversità e i servizi ecosistemici su scala planetaria, partendo dall'identificazione e dalla valutazione dei principali effetti di tali attività sulla biodiversità dei Paesi terzi.

Le priorità di intervento, sono così individuate:

- a) intensificare le iniziative relative alla biodiversità nell'ambito dei progetti di cooperazione, anche attraverso la promozione dello sviluppo rurale sostenibile, il rafforzamento delle comunità locali e il riconoscimento dei diritti delle popolazioni indigene;
- b) promuovere l'integrazione della biodiversità nelle politiche dei Paesi partner;
- c) accrescere la considerazione della tutela della biodiversità nell'ambito dell'interazione con i Paesi partner;
- d) migliorare la coerenza con gli obiettivi di questa Strategia delle politiche e degli accordi economici che non trattano specificamente di biodiversità, in particolare quelle per lo sviluppo e il commercio;
- e) rafforzare la complementarietà tra la cooperazione allo sviluppo dell'Italia e dell'Unione Europea e la tutela della biodiversità;
- f) mettere a punto degli strumenti di verifica su come è inserita la biodiversità nella cooperazione allo sviluppo;
- g) dare applicazione alle Valutazioni Ambientali Strategiche di programmi e strategie attinenti e alle Valutazioni di Impatto Ambientale di progetti finanziati dall'Italia in Paesi terzi;
- h) rafforzare l'impegno per migliorare l'equità nell'accesso e la condivisione dei vantaggi dati dalla gestione delle risorse naturali (ABS);
- i) promuovere la sensibilizzazione dei consumatori rispetto alle tematiche relative agli impatti di determinate abitudini al consumo di prodotti in termini di impatto della biodiversità in altri Paesi;
- j) promuovere la formazione sia dei cooperanti relativamente a temi inerenti la biodiversità, sia di operatori della conservazione nei Paesi in Via di Sviluppo (PVS).

Principali attori:

Ministero degli Affari Esteri; Ministero dell'Economia e delle Finanze; Ministero per lo Sviluppo Economico; Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Organizzazioni internazionali partner della cooperazione italiana; Amministrazioni regionali e locali; Università; Organizzazioni non governative *ex lege* n. 26/87.

Strumenti di intervento

Gli obiettivi di ordine generale della cooperazione allo sviluppo sono fissati nel quadro multilaterale e comunitario. In campo multilaterale il principale punto di riferimento è costituito dalla "Dichiarazione del Millennio", approvata nel 2000 nel corso della Sessione Speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che stabilisce l'obiettivo centrale del dimezzamento della povertà assoluta entro il 2015. Tale obiettivo si articola in otto finalità (*Millennium Goals*), a cui deve essere improntata

l'azione di cooperazione a livello internazionale e tra le quali, al punto 7, vi è la protezione dell'ambiente.

La "Biodiversità per lo sviluppo" è una delle tematiche trasversali ai sette programmi di lavoro principali della CBD e la "*Biodiversity for Development Initiative*" è stata lanciata nell'ambito della COP9 con lo scopo fondamentale di promuovere l'integrazione della biodiversità all'interno delle politiche e delle strategie settoriali.

In ambito internazionale l'Italia sostiene, attraverso contributi obbligatori, volontari e supporto tecnico, sia le principali agenzie ed organizzazioni internazionali attive sui temi della tutela dell'ambiente (quali UNEP, FAO, IUCN), sia gli strumenti finanziari di supporto all'attuazione delle Convenzioni di Rio e degli altri accordi multilaterali (ad es. *Global Environment Facility*, IFAD, *Global Mechanism to Combat Desertification*), i quali sviluppano, tra le altre, azioni mirate direttamente alla tutela della biodiversità o con implicazioni positive in tal senso.

Il quadro europeo è un riferimento essenziale per la cooperazione italiana poiché, anche se gli aiuti erogati dalla Commissione sono classificati in sede internazionale (Ocse/Dac) come multilaterali, essi sono per certi aspetti sempre più assimilabili all'aiuto bilaterale. Quasi un terzo dell'aiuto pubblico italiano allo sviluppo è canalizzato tramite la Commissione Europea, per due distinte finalità:

- quale quota-parte nazionale dovuta al Fondo Europeo di Sviluppo (Fes/Fed), per finanziare le attività previste dal nuovo accordo Acp-UE del 2000;
- come contributo dell'Italia (il 13% circa) per le attività ordinarie sul bilancio comunitario a titolo di aiuto allo sviluppo.

L'Unione Europea ha preso impegni ambiziosi nell'ambito della cooperazione economica allo sviluppo, a partire dall'impegno del 2001 del Consiglio di Goteborg nel cui quadro l'UE si è impegnata ad arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010. Tappe cruciali sono rappresentate dal "Messaggio di Malahide" del 2004, laddove tratta specificatamente (obiettivo 11) la cooperazione economica e l'aiuto allo sviluppo, dal "Messaggio di Parigi", adottato nel 2006 dalla Conferenza sulla biodiversità nella cooperazione allo sviluppo europea, e dalla COM(2006) 216, che afferma la necessità di aumentare il finanziamento in favore della biodiversità e di rafforzare le azioni che inseriscono biodiversità questa tematica nell'ambito dell'aiuto allo sviluppo.

Per quanto riguarda la riduzione dell'impatto degli scambi internazionali, la CITES rappresenta uno strumento fondamentale per il controllo del commercio delle specie selvatiche. Inoltre, nell'ambito dell'Unione Europea, si sta affrontando attivamente attraverso il Regolamento FLEGT la problematica dell'impatto del commercio del legno sulle foreste tropicali e si sta promuovendo l'integrazione degli aspetti ambientali negli scambi internazionali, attraverso il Programma di Valutazione dell'Impatto di Sostenibilità (SIA) della Commissione relativo al commercio, che include un numero di studi settoriali (es. agricoltura, foreste e prodotti forestali così come zone di pesca) nell'ambito di accordi multilaterali (WTO, negoziati in corso nell'Agenda per lo Sviluppo di Doha) e/o di accordi di libero scambio regionali/bilaterali (es. EPA con Paesi ACP).

L'Italia sostiene, attraverso i vari canali e modalità con cui vengono realizzate le iniziative di aiuto pubblico allo sviluppo (bilaterale, multilaterale, multibilaterale, partnership di vario tipo, programmi promossi da Organizzazioni Non Governative, etc.), azioni e progetti finalizzati direttamente alla conservazione delle risorse naturali e della biodiversità.

La cooperazione italiana con i paesi in via di sviluppo attualmente è regolata dalla legge n. 49 del 26/2/1987 e dal relativo regolamento di esecuzione: il DPR n. 177 del 12/4/1988. La legge 49/87 definisce, tra l'altro, le ONG idonee alla gestione di progetti di cooperazione, dopo un'istruttoria molto selettiva effettuata dal Ministero degli Affari Esteri.

ANNESSE I

La diversità biologica e le sue funzioni

Secondo la definizione adottata dalla CBD, la biodiversità è “la variabilità di ogni origine esistente tra gli organismi viventi, compresi gli ecosistemi terrestri, marini ed altri ecosistemi acquatici, ed i complessi ecologici di cui fanno parte; ciò include la diversità all’interno delle specie, tra le specie e degli ecosistemi”.

La biodiversità si articola dunque in almeno tre livelli di organizzazione biologica: la variabilità genica (la varietà dei geni che codificano per i tratti caratteristici di ogni specie e per le differenze tra gli individui di una stessa specie), la variabilità specifica (le specie presenti negli ecosistemi) e la variabilità ecologica (gli ecosistemi).

La funzione ecologica

Allo scopo di salvaguardare le opportunità di sviluppo per le future generazioni, tutte le specie devono essere preservate nella loro diversità genetica e nella diversità dei loro habitat, per quanto possibile, anche se non sono ancora pienamente comprese le loro funzioni specifiche nel bilancio naturale e i benefici da esse derivanti.

Il principio di precauzione quindi deve essere applicato anche alla diversità biologica.

In generale si può affermare infatti che più grande è il grado di diversità genetica maggiore è la capacità delle specie di adattarsi alle nuove condizioni di vita prodotte dai cambiamenti climatici. Ecosistemi con una grande diversità di specie possano sopportare perturbazioni esterne meglio di ecosistemi più semplici o già impoveriti dalla perdita di biodiversità.

La funzione economica

La necessità di preservare la biodiversità come componente essenziale del nostro cosiddetto capitale naturale sta diventando sempre più pressante. Mentre in una visione neoclassica si presuppone che il capitale naturale possa essere sostituito dal capitale fatto dall’uomo (il concetto di sostenibilità debole), si sta sempre più rafforzando la consapevolezza che la biodiversità è una parte insostituibile del capitale naturale (il concetto di sostenibilità forte). Naturalmente è molto difficile stimare in modo esauriente il valore della biodiversità, data la sua intrinseca complessità. La natura ci fornisce un’ampia varietà di servizi che solo in parte, e comunque con costi elevatissimi, potrebbero essere ottenuti attraverso mezzi tecnologici.

Più si mantiene intatta la capacità di autopurificazione dei suoli e dei corpi idrici, più facilmente e a più basso costo sarà possibile ottenere acqua potabile. Maggiore è la fertilità naturale dei suoli, minore è la quantità di fertilizzanti che dovrà essere utilizzata. Quante più piante ed alberi saranno coltivate nelle città maggiore sarà la quantità di polveri e inquinanti filtrati naturalmente dall’aria. Nessuno mezzo

artificiale può sostituire l'azione degli insetti nell'impollinazione, né d'altronde sarà mai possibile sostituire i valori estetici e ricreativi che la natura offre.

La funzione sociale e culturale

Il contatto con la natura è un aspetto chiave dello sviluppo di ciascun individuo e in qualche modo un bisogno innato che rafforza il senso di vitalità, aumenta la capacità percettiva e il senso estetico, aiuta a ridurre l'aggressività, incoraggia attenzione, concentrazione e l'intuito e acuisce tutte le nostre capacità latenti.

La natura incontaminata soddisfa il bisogno creativo proprio dell'essere umano più di ciò che l'uomo stesso è capace di creare artificialmente; in un processo durato migliaia di anni la specie umana ha imparato ad identificarsi con il mondo naturale e ad adattarsi ad esso, sperimentandone la naturalità a livello sensoriale, emotivo e razionale.

Nella società del XXI secolo la percezione del valore da attribuire alla natura, l'attitudine di ciascuno per la protezione e l'uso sostenibile della diversità biologica e l'approccio personale alle problematiche ambientali variano in modo significativo in funzione del sesso, dell'età, dello stile di vita, dell'ambiente sociale e culturale. In relazione a ciò è fondamentale lo sviluppo della consapevolezza del contributo che la biodiversità dà al benessere umano attraverso un'adeguata attività di sensibilizzazione, educazione ed informazione della società per far crescere una cultura della biodiversità.

La funzione etica

Oltre a motivi di natura ecologica, economica, sociale e culturale ci sono anche ragioni etiche per preservare la diversità biologica. I valori etici dipendono dal contesto sociale nel quale si sviluppano e del quale diventano parte integrante. I motivi etici per salvaguardare la biodiversità possono essere rinvenuti nel valore intrinseco della biodiversità stessa. L'etica ambientale ispira le regole relative ai modi per trattare la natura e la biodiversità. Ovviamente diversi sono i punti di vista sul valore intrinseco della natura e sui precisi diritti che possono esserle attribuiti e che devono essere rispettati.

La distinzione fondamentale nasce da una visione antropocentrica o biocentrica. Tre sono le posizioni prevalenti: da un lato quella antropocentrica legata ai benefici che l'uomo può trarre dalla conservazione delle specie, dei geni e degli ecosistemi, in cui viene riconosciuta la nostra responsabilità nel preservare le risorse naturali per le generazioni future; c'è poi l'etica animale che attribuisce un valore intrinseco a tutte le creature che sono capaci di provare sofferenza, detta anche patocentrismo.

Infine l'etica naturale che critica fortemente entrambe le precedenti posizioni per non essere sufficientemente lungimiranti e che rivendica il riconoscimento del valore intrinseco della natura, l'etica biocentrica appunto. Le implicazioni del riconoscimento del valore intrinseco della natura provocano non poche controversie tra i sostenitori di questa teoria, particolarmente riguardo alla questione se a tutte le creature viventi

debba essere attribuito pari valore o se questo valore possa cambiare in base al posto che esse occupano nel mondo naturale.

L'approccio etico alla diversità biologica può essere applicato a diversi livelli ma complessivamente conduce all'obbligo di preservare l'attuale livello globale di biodiversità più a lungo possibile.

Biodiversità e sostenibilità

L'elaborazione di questa Strategia si basa sul presupposto che l'uso sostenibile della biodiversità debba conto dell'insieme delle sue funzioni (ecologica, economica, sociale e culturale ed etica).

La sostenibilità si regge su tre pilastri: ambientale, economico e socio-culturale. Per garantire che la gestione di una risorsa sia durevole, tutti e tre gli ambiti devono essere rispettati, infatti nessuna attività potrebbe svolgersi se: a) crea un danno ambientale tale da compromettere lo sfruttamento della risorsa in futuro o addirittura la produttività dell'ecosistema; b) i costi totali dell'attività di sfruttamento sono maggiori dei ricavi; c) l'impatto nella struttura sociale e culturale delle comunità locali è negativo.

In altre parole la capacità degli ecosistemi di sostenere la vita è il risultato della loro capacità portante intrinseca e della sostenibilità ecologica ed economica delle scelte politiche operate e delle azioni conseguenti (*ecological supportability = ecological carrying capacity + ecological sustainability*).

L'*ecological supportability* dovrà costituire un criterio essenziale di valutazione di ogni decisione economica e sociale. Nel contesto della CBD si tratta del cosiddetto approccio ecosistemico che vede la comunità umana come parte integrante degli ecosistemi e dei meccanismi che li regolano e non come "elemento disturbatore" dell'equilibrio naturale secondo i criteri conservazionistici.

La conservazione della diversità biologica comprende quindi sia la protezione che l'uso sostenibile e consente di garantire il corretto funzionamento degli ecosistemi e l'approvvigionamento dei servizi che da essi derivano e che costituiscono la base essenziale per la vita umana e per l'economia globale. La perdita di biodiversità e una ridotta efficienza dei servizi ecosistemici hanno un alto costo sociale ed economico non solo con riferimento alla sostenibilità ambientale ma anche allo sforzo di ridurre la povertà, la sofferenza e le malattie in ogni parte del mondo.

I benefici diretti e indiretti della biodiversità si concretizzano in servizi di approvvigionamento (cibo, medicine, materie prime e acqua), di regolazione (controllo climatico, protezione da eventi estremi), di supporto (produzione dell'ossigeno, formazione del suolo) e infine culturali e ricreativi.

I cambiamenti climatici sono un fattore di pericolo per la biodiversità e i servizi ecosistemici ad essa correlati per cui diventa necessario mettere a punto misure per favorire l'adattamento delle specie e degli ecosistemi naturali e semi-naturali ai cambiamenti climatici e per ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici sulla biodiversità e sul benessere umano.

L'economia della società moderna è fortemente legata alle risorse naturali e all'utilizzazione di ecosistemi produttivi; questa dipendenza si esprime particolarmente nelle attività agricole e forestali così come in altre attività umane quali i trasporti, il turismo e la crescita urbana.

Il raggiungimento di un equilibrio ottimale tra conservazione della biodiversità, valorizzazione delle risorse naturali e sviluppo economico significa riuscire nel conseguimento dello sviluppo sostenibile.

La conservazione della biodiversità

Contesto globale

Durante la Sesta Conferenza della Parti della CBD fu adottato il cosiddetto Piano Strategico per la Convenzione per la Biodiversità, che impegna le Parti a ridurre in modo significativo l'attuale tasso di perdita di biodiversità entro il 2010 per contribuire a ridurre la povertà a livello globale, regionale e nazionale, a beneficio di tutta la vita sulla terra. Questo obiettivo è stato successivamente consolidato nel corso del Vertice Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile di Johannesburg nel 2002.

La Strategia Globale per la Conservazione delle Piante (GSPC) è stata adottata sempre durante la Sesta COP della CBD. Essa individua 16 obiettivi concreti, misurabili e finalizzati al conseguimento di risultati tangibili che si spera siano conseguiti insieme all'Obiettivo 2010.

Durante la settima COP fu adottato un quadro di lavoro con lo scopo di facilitare la valutazione dei progressi conseguiti verso l'obiettivo 2010, per promuovere coerenza tra i differenti programmi e per fornire uno strumento flessibile nel cui ambito fosse possibile individuare gli obiettivi a livello regionale e nazionale e un set di indicatori adeguato. Questo quadro comprende sette aree principali: Proteggere la diversità biologica; promuoverne un uso sostenibile; individuare le minacce alla diversità biologica; preservare la diversità biologica e i suoi servizi per promuovere il benessere umano; assicurare una giusta ed equa distribuzione dei benefici derivanti dall'uso delle risorse genetiche; assicurare una adeguata capacità di implementazione della CBD.

Il programma di lavoro adattato alla settima COP a Kuala Lumpur nel febbraio 2004 per creare una rete globale di aree protette è di importanza fondamentale per il raggiungimento dell'obiettivo 2010. Esso da attuazione ai principi per una moderna conservazione della natura che comprende l'uso sostenibile della natura con l'eradicazione della povertà in quanto causa ed effetto della distruzione da parte dell'uomo del mondo naturale. La rete globale di aree protette comprenderà le aree protette già esistenti (come i siti del patrimonio mondiale naturale, i parchi nazionali, le riserve della biosfera) che, insieme con le aree protette di nuova istituzione, i corridoi ecologici le *stepping - stones* creeranno una rete globale, ecologicamente rappresentativa e gestita in maniera efficace, sia sulla terra ferma che a mare.

La COP 9 con la Decisione IX/9 *Process for the revision of the Strategic Plan*, nell'ottica di adottare nel corso della COP IX uno Strategic Plan riveduto, sottolinea l'importanza di indirizzare le iniziative per fermare la perdita di biodiversità e di integrare gli aspetti della biodiversità nelle politiche settoriali e intersettoriali rilevanti, nei programmi, nelle strategie e nei processi di pianificazione.

La COP 9 con la Decisione IX/8 "*Review of implementation of goals 2 and 3 of the Strategic Plan*" sollecita le Parti che non hanno ancora una strategia e un piano d'azione a predisporli quanto prima possibile preferibilmente prima della COP 10, sottolineando l'importanza di assicurare il supporto ad un alto livello di governo nel processo di sviluppo, aggiornamento e attuazione della Strategia nazionale per la biodiversità.

La COP 9 con la Decisione IX/16 *Biodiversity and Climate Change* stabilisce la necessità di tenere conto nei processi di revisione dei programmi di lavoro della CBD delle considerazioni relative ai cambiamenti climatici derivanti dal III e IV Rapporto dell'IPPC.

La COP 9 con la Decisione IX/26 *Promoting business engagement* riconosce i potenziali impatti delle politiche economiche sulla biodiversità e il ruolo che la comunità economica e la società civile devono giocare nell'implementazione dei tre Obiettivi della CBD:

Nell'aprile 2009 l'Italia ha ospitato a Siracusa il G8 Ambiente con una sessione dedicata alla Biodiversità post 2010 sottoscrivendo la Carta di Siracusa. La Carta di Siracusa sulla Biodiversità, interamente imperniata sul tema della conservazione della Biodiversità nell'ambito delle future politiche nazionali, è stata condivisa dai Ministri dell'ambiente che hanno partecipato al G8. In questa occasione l'Italia è diventata promotrice di una prospettiva che vede la Biodiversità consapevolmente inserita nell'ambito delle future decisioni e attività dei Governi.

Contesto europeo

La COM (2006) 216 ha riconosciuto in pieno il declino che si sta verificando "sia nell'estensione che nella varietà dei sistemi naturali" e ha posto l'accento sul ruolo della biodiversità nel fornire i servizi ecosistemici che va aggiunto alla considerazione del valore intrinseco della natura, riconoscendo il forte legame tra biodiversità e sviluppo sostenibile.

Con la Comunicazione, la Commissione ha avviato un dibattito sulla conservazione della natura ma ha anche enfatizzato che il declino nella biodiversità non può essere fermato senza un cambiamento sostanziale nella politica e nella pratica, testimoniando l'importanza di una politica comunitaria intersettoriale per la biodiversità fondata sulla consapevolezza dei beni e servizi che essa offre per il benessere umano e la vita sulla Terra.

Per raggiungere questo obiettivo la Comunicazione ha individuato nel Piano d'Azione "Oltre il 2010" azioni per:

- la salvaguardia delle specie e degli habitat più importanti dell'UE;
- la conservazione e il ripristino della biodiversità e dei servizi ecosistemici nel contesto rurale e nell'ambiente marino;
- il rafforzamento della compatibilità tra lo sviluppo regionale e la biodiversità;
- la riduzione dell'impatto delle specie aliene invasive;
- il rafforzamento dell'efficacia della *governance* internazionale;
- il sostegno alla biodiversità nello sviluppo internazionale;
- la riduzione degli impatti negativi del commercio internazionale;
- l'adattamento ai cambiamenti climatici; e
- il rafforzamento della conoscenza di base.

La Comunicazione inoltre ha evidenziato la necessità di misure relative a:

- finanziamenti adeguati,
- il rafforzamento del processo decisionale nell'UE,
- lo sviluppo di forme di collaborazione e
- la promozione della educazione, della consapevolezza e della partecipazione del pubblico.

Nel IV Rapporto per la CBD predisposto della Commissione europea viene evidenziato che, nonostante i progressi fatti nell'attuazione del Piano d'Azione, non sarà raggiunto il risultato di fermare la perdita di biodiversità. La Comunità europea e gli Stati Membri devono impegnarsi ulteriormente nei prossimi due anni per avvicinarsi quanto più possibile al risultato desiderato.

Si dovranno mettere in campo ulteriori azioni per colmare alcune importanti lacune come nel caso delle specie aliene invasive e per la conservazione della struttura del suolo, delle sue funzioni e della biodiversità che lo caratterizza. Una efficace integrazione della biodiversità nelle politiche di settore rimane la sfida principale. Occorre sviluppare metodi per una valutazione dei servizi ecosistemici nei diversi settori economici e produttivi. La Commissione europea continuerà a monitorare con interesse l'implementazione del Piano d'azione allo scopo di predisporre una valutazione esauriente dello stato di attuazione sia a livello di UE che del singolo Stato Membro nel 2010.

La Comunicazione della Commissione COM(2010) 4 definitivo "Soluzioni per una visione e un obiettivo dell'UE in materia di biodiversità dopo il 2010" delinea varie proposte per la formulazione di una visione e di un obiettivo post 2010 per l'UE. Essa punta ad agevolare ulteriormente un dibattito più informato individuando gli elementi in gioco e definendo le attività necessarie a fissare e realizzare obiettivi ambiziosi per l'UE.

Contesto nazionale

L'Italia, nello stesso anno di ratifica della Convenzione (1994), attraverso una Deliberazione del CIPE, ha elaborato delle Linee strategiche per l'attuazione della Convenzione nelle quali era prevista la redazione di un Piano Nazionale per la

Biodiversità e la costituzione di una Unità nazionale sulla Biodiversità nell'ambito del Servizio Conservazione Natura – oggi Direzione per la Protezione della Natura – con lo scopo di coordinare il completamento delle conoscenze sulla biodiversità per la stesura di un rapporto sullo stato della biodiversità attraverso gruppi di lavoro interdisciplinari in settori specifici con le diverse amministrazioni coinvolte.

Se in pratica il Piano Nazionale per la Biodiversità non ha mai visto la luce, di fatto nel nostro Paese sono state molteplici le azioni portate avanti nella direzione indicata dalle Linee Strategiche per la Biodiversità del CIPE, dando l'attuazione degli impegni assunti sia con la ratifica della CBD che delle altre Convenzioni e Accordi internazionali cui l'Italia prende parte.

Relativamente alla conoscenza della biodiversità italiana uno dei principali ostacoli incontrati è stato quello di mettere insieme le numerose fonti di dati che, a vario titolo (accademico, agenziale, pubblico, privato, locale e centrale) esistono sul territorio. Per superare questa criticità di completamento e sistematizzazione delle conoscenze nel 2005 la Direzione Protezione della Natura del MATTM, in qualità di *National Focal Point* della CBD, ha commissionato la pubblicazione del volume “Stato della Biodiversità in Italia – Contributo alla strategia nazionale per la biodiversità”. Questo rapporto è stato scritto da più di 100 ricercatori ed esperti (botanici, zoologi, forestali, ecc.) e riporta lo stato e le tendenze della Biodiversità in Italia fornendo uno scenario di sintesi in accordo con l'approccio ecosistemico.

Nello stesso anno è stato inoltre prodotto il CD “GIS Natura” che raggruppa cartografie e banche dati di valenza nazionale. In aggiunta a questi due strumenti conoscitivi, realizzati nell'ambito dell'implementazione nazionale dell'Obiettivo 2010 individuato dal Piano strategico della CBD, a partire dal 2005, sono stati realizzati ulteriori sforzi e approfondimenti tematici inerenti la conoscenza tassonomica e distributiva delle specie animali e vegetali, l'identificazione di comunità, habitat e paesaggi con il duplice obiettivo di adempiere a quanto previsto dalla Commissione europea attraverso la COM (2006) 216 e affinare le conoscenze nazionali e locali al fine di produrre strumenti adeguati per l'individuazione di obiettivi nazionali.

Nel 2005-2006 il Ministero dell'ambiente e il Comitato dei Ministri per Società dell'Informazione (CMSI) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri cofinanziano lo Studio di Fattibilità e lo start-up del “Sistema Ambiente 2010” quale grande progetto di innovazione digitale per il Paese nel settore della protezione della natura con riferimento alla Biodiversità ed alle Aree Naturali Protette. Nel 2009 è avviata la fase esecutiva del progetto che mira a realizzare i seguenti due strumenti integrati tra loro, a supporto della definizione delle politiche nazionali di settore:

- il Network Nazionale per la Biodiversità (NNB) per la raccolta, il coordinamento e la produzione, secondo metodiche standardizzate e certificate, della conoscenza tematica e il trasferimento del know-how tecnico-scientifico;
- il Portale NaturaItalia per la promozione e la diffusione online di contenuti e la fornitura di servizi di innovazione digitale dedicato ad operatori pubblici (Pubblica Amministrazione centrale e locale, comunità scientifica e dell'educazione) e privati (aziende, associazioni, grande pubblico), che potrà veicolare anche le attività e i dati derivanti dal NNB.

Gli obiettivi qualificanti dell'intero Sistema sono i seguenti:

- realizzare a livello nazionale un'Infrastruttura Tecnologica avanzata (condivisa con i siti istituzionali del Ministero dell'Ambiente e URP online), coerente con la Direttiva europea INSPIRE (recepita con D. L. vo. n. 32 del 27 gennaio 2010)⁵, interfacciata con il Portale Cartografico Nazionale del Ministero (futuro GeoPortale nazionale) ed interoperabile con analoghe infrastrutture internazionali (*LifeWatch, GBIF, etc.*).
- rendere disponibili, attraverso le Aree tematiche sulla Biodiversità e sulle Aree Naturali Protette del Portale NaturaItalia, contenuti informativi (multimediali, multilingue, crono e georeferenziati) e dati a valore aggiunto (standardizzati e certificati) pubblicati in multicanalità secondo il moderno paradigma *Web 2.0 (Community e Social Network)* ed una serie di servizi digitali evoluti (*e-booking, e-ticketing, e-commerce, e-learning, e-government*).
- costituire un Network di soggetti attorno al quale stabilire un Sistema nazionale di partnership tra Pubblica Amministrazione e mondo scientifico per la produzione, la gestione e la fruizione della conoscenza tematica (finalizzato anche alle attività di monitoraggio e di *reporting* sulla Biodiversità previsti dalle Direttive europee e dalle Convenzioni internazionali), che possa generare risorse da reinvestire nel settore, sulla base di uno specifico Piano di sostenibilità tecnico-economica.
- realizzare il *Clearing House Mechanism (CHM)* richiesto dalla CBD e dall'Unione Europea per promuovere la conoscenza, la responsabilità e il consenso presso l'opinione pubblica, che coinvolga attivamente i soggetti qualificati del territorio e i diversi utenti nella produzione di contenuti informativi e metta a loro disposizione strumenti digitali finalizzati al controllo del territorio e alla formulazione di denunce ambientali.
- abilitare un canale di formazione, di educazione ambientale e di comunicazione globale in linea con le moderne tecnologie informatiche.”

A questo punto non si può non fare menzione della L. 394/91 e della legge per la difesa del mare (L. 972/82) che hanno concretizzato l'accesso e talvolta esasperato dibattito sul significato della conservazione di determinati ambiti territoriali caratterizzati da particolari ecosistemi naturali, sottoponendoli ad uno speciale regime di tutela e all'applicazione di metodi di gestione idonei a realizzare un'integrazione tra l'uomo e l'ambiente naturale. Da questo quadro normativo ha preso vita il sistema nazionale delle aree protette, che seppure tra difficoltà e contraddizioni, può a ragione essere considerato un fiore all'occhiello della politica italiana per l'ambiente.

Accanto al sistema delle aree naturali protette la Rete Natura 2000, in applicazione delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE con 2284 siti di importanza comunitaria e 591 zone di protezione speciale.

⁵ Finalizzato alla realizzazione di una infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale che consenta allo Stato italiano di partecipare all'infrastruttura **per** l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire), per gli scopi delle politiche ambientali e delle politiche o delle attività che possono avere ripercussioni sull'ambiente.

Per avere un quadro aggiornato di quanto è stato fatto in Italia in materia di biodiversità un buon punto di riferimento è rappresentato dal IV Rapporto nazionale per la CBD (marzo 2009) alla cui stesura hanno contribuito per le rispettive competenze le altre Amministrazioni centrali, le Amministrazioni regionali, Enti di ricerca, Istituti scientifici, Associazioni ambientalisti e l'ISPRA, che ha fornito un supporto tecnico e redazionale.

Nel IV Rapporto nazionale è emersa tutta l'esperienza maturata a livello nazionale e regionale sulla biodiversità, esperienza basata su una solida informazione scientifica che ha chiarito inequivocabilmente che i fattori che incidono sul funzionamento degli ecosistemi sono tali da rendere insufficiente un approccio conservazionistico alla biodiversità se non si prendono in considerazione i fattori sociali, culturali ed economici: un esame integrato delle esigenze di conservazione e di sviluppo è la chiave di un nuovo approccio sistemico di sostenibilità in cui diversità economica, biologica e culturale giocano un ruolo fondamentale.

Le tematiche cardine della Strategia nazionale per biodiversità

Alle soglie del 2010 la comunità mondiale ha preso coscienza del fatto che l'Obiettivo 2010 non sarà raggiunto e ciò, congiuntamente al perdurare della crisi economica globale, ha fatto sì che sorgessero interrogativi e perplessità sul percorso fino ad ora effettuato. L'attuale crisi economica ed ambientale è un indicatore indiscutibile del fatto che l'attuale modo di gestire la biodiversità e le risorse naturali non può essere mantenuto poiché la resilienza dei sistemi naturali sta venendo meno.

La necessità imperativa di evitare un ulteriore depauperamento della biodiversità, per assicurare un flusso continuo e ottimale dei servizi ecosistemici attraverso la conservazione ed il ripristino degli ecosistemi, anche allo scopo di contrastare i cambiamenti climatici, richiede di individuare degli obiettivi che sono al tempo stesso ambiziosi e da raggiungere in un intervallo di tempo determinato.

Le tre tematiche cardine di questa strategia sono state mutuare dal dibattito internazionale sulla biodiversità e sullo sviluppo sostenibile e forniscono strumenti fondamentali per contribuire al raggiungimento della "visione" per la biodiversità.

Biodiversità e servizi ecosistemici

La biodiversità, oltre al suo valore intrinseco, è importante anche perché fonte per l'uomo di beni, di risorse e dei cosiddetti servizi ecosistemici, indispensabili per la sopravvivenza e fondamentali per la costruzione dell'economia delle nazioni.

Di questi servizi beneficiano direttamente o indirettamente tutte le comunità viventi del pianeta. Secondo la definizione data dal *Millennium Ecosystem Assessment* (MA, 2005) i servizi ecosistemici sono "i benefici multipli forniti dagli ecosistemi al genere umano" e si possono distinguere in quattro grandi categorie: supporto alla vita (es. formazione del suolo), approvvigionamento (es. cibo), regolazione (es. regolazione del clima), culturali (es. estetici o religiosi).

Evoluzione del concetto di servizi ecosistemici in studi ecologici, economici e di economia ambientale	
Tipo di studio	Definizione
Ecologico	<p>Le condizioni e i processi attraverso i quali gli ecosistemi naturali e le specie che li compongono sostengono e permettono la vita umana (Daily 1997)</p> <p>Il set delle funzioni degli ecosistemi che sono utili al genere umano. Molti di questi sono critici per la nostra sopravvivenza mentre altri sono utili a renderla migliore. (Kremen 2006)</p> <p>I benefici forniti dagli ecosistemi che contribuiscono a rendere la vita umana sia possibile sia piacevole (Diaz <i>et al.</i> 2006)</p>
Economico	<p>I benefici che le popolazioni umane ricavano direttamente o indirettamente dalle funzioni degli ecosistemi. Questi consistono in una fornitura pressoché continua di materiali, energia e informazioni provenienti dal capitale naturale esistente che, combinati con la manifattura e i servizi del capitale umano, producono il benessere umano. (Constanza <i>et al.</i> 1997)</p>
Economia ambientale	<p>Servizi ecosistemici fondamentali: servizi che sono essenziali per le funzioni degli ecosistemi e la resilienza come il ciclo dei nutrienti. Questi sono in ultima analisi un prerequisito per l'esistenza umana. I servizi ecosistemici forniti "su richiesta", come ad esempio quelli relativi ai valori ricreazionali, sono formati da valori umani e richiesta e quindi non necessariamente fondamentali per la sopravvivenza delle società umane. (Holmlund and Hammer 1999)</p> <p>I benefici che la gente ottiene dagli ecosistemi. Questi includono le forniture, le regolazioni e i servizi culturali che hanno un effetto diretto sulle persone e i servizi di supporto necessari a mantenere altri servizi (Millennium Ecosystem Assessment 2005)</p>

Il concetto di base è quello che, in generale, il benessere umano dipende dai servizi forniti dalla natura; si giunge quindi al superamento dell'antitesi e del conflitto tra l'approccio di semplice conservazione della natura e lo sfruttamento economico delle risorse naturali.

I servizi ecosistemici devono essere gestiti in modo da garantirne la funzionalità nel medio-lungo periodo, in un'ottica di conservazione e valorizzazione, tenendo conto da un lato dei fattori esterni che ne condizionano le dinamiche e quindi l'evoluzione nei molteplici possibili scenari futuri (come nel caso delle variazioni climatiche), e dall'altro degli effetti collaterali degli interventi proposti e di fatto operati nei diversi scenari futuri possibili (per. es. effetti negativi di alcune politiche ambientali per limitare l'emissione dei gas serra).

È quindi di fondamentale importanza riconoscere le tipologie degli ecosistemi e dei servizi, delinearne i confini geografici e di funzionalità specifica, identificare elementi di discontinuità su base ecologica, in chiave socio-economica. Nella tabella che segue gli ecosistemi presenti in Italia vengono classificati per tipologia territoriale e in base alla tipologia del servizio ecosistemico principale che li caratterizza.

Tipologie	Aree potenzialmente fornitrici dei servizi in Italia	Servizi ecosistemici												
		Supporto		Approvvigionamento				Regolazione			Cultura			
		Pedogenesi	Ciclo dei nutrienti	Cibo	Risorse idriche	Materie prime (legno, fibre,...)	Risorse genetiche e biochimiche	Clima	Ciclo e qualità dell'acqua	Conservazione del suolo	Trattamento rifiuti	Educativo	Estetico e ricreativo	Culturale e religioso
<i>Ghiacciai</i>	Alpi				x			x	x			x	x	
<i>Montagne</i>	Alpi e Appennini	+	+		x		x		x			x	x	x
<i>Foreste</i>	Foreste mature nelle Alpi e negli Appennini	x	x	+	x	x	x	x	x	x		x	x	x
<i>Fiumi, laghi, zone umide</i>	Principali fiumi e lagune		x	+	x		x	+	x	+		x	x	+
<i>Aree aride</i>	Ambienti interni meridionali			+		+	x	+				x	x	x
<i>Aree coltivate</i>	Ambienti rurali di qualità, in particolare di collina		+	x	+	x	+	+	+	+	x	x	+	x
<i>Zone costiere e isole</i>	Coste in genere e piccole isole		x	x	+		x		x	+	+	x	x	
<i>Mari e oceani</i>	Mar Mediterraneo		x	x				x				x	x	

Tab.1: Classificazione dei servizi ecosistemici in Italia per tipologie territoriali; "+" in caso di esistenza dei servizi in ambienti italiani e "x" in caso di presenza molto significativa (da: MA, 2005 modificata).

È evidente che la molteplicità dei servizi offerti da uno stesso ecosistema causa delle difficoltà di valutazione in quanto risulta di fatto impossibile trovare dei *set* di azioni valide per ogni tipo di servizio ecosistemico o per ogni possibile combinazione di servizi. Altrettanto importante, seppure scontata, è la considerazione che misure efficaci per la conservazione di un certo ecosistema e/o la valorizzazione di uno specifico servizio possono avere effetti collaterali negativi su altri servizi, oppure su altri ecosistemi, anche a grandi distanze.

Occorre procedere ad una analisi dei servizi offerti da ogni ecosistema, partendo dalla loro identificazione per passare poi alla quantificazione ed infine ad una loro valorizzazione.

Gli strumenti per le politiche ambientali possono essere suddivisi in strumenti di regolamentazione, strumenti economici e strumenti volontari. Nella Tabella che segue una esemplificazione dei diversi strumenti; occorre osservare le inevitabili connessioni tra le diverse categorie di strumenti, in particolare tra quelli economici e quelli volontari.

Strumenti di regolamentazione	Strumenti economici		Strumenti volontari
	Utilizzazione mercati esistenti	Nei nuovi mercati	
Definizione di vincoli, obblighi, standard e requisiti minimi di legge	Sussidi, incentivi, contributi	Attribuzione / riattribuzione diritti di proprietà	Informazione, comunicazione e partecipazione
Divieti, zone di protezione, zonizzazioni	Eco-tasse e/o sgravi fiscali	Compravendita di permessi	Accordi volontari
Permessi, licenze, quote massime di prelievo	Tariffe per l'acquisto di servizi	Compravendita di quote/diritti sui mercati internazionali	Certificazioni volontarie, <i>green labelling e green marketing</i>
Responsabilità legale		Compravendita diretta di beni e servizi	Diffusione buone pratiche

In Italia, così come in larga parte dei paesi dell'Unione Europea, i servizi ecosistemici sono stati nel passato tutelati prevalentemente attraverso l'utilizzo di strumenti di regolamentazione.

In tempi recenti a livello internazionale è stata introdotta l'utilizzazione di meccanismi di mercato basati su incentivi economici, i cosiddetti pagamenti per i servizi ecosistemici (*Payment for Ecosystem Services - PES*).

Il meccanismo dei PES si basa sulla creazione di convenienze economiche per gli operatori che potenzialmente possono offrire, mantenere o valorizzare specifici servizi

ecosistemici, in modo da spingerli verso l'adesione volontaria a meccanismi di incentivazione proposti dalle istituzioni competenti, facilitando così un riallineamento dell'interesse pubblico con quello privato. In pratica si tratta da un lato di trasformare il servizio ecosistemico in un vero e proprio prodotto di mercato, dall'altro di riconoscere il diritto del produttore del servizio stesso di richiedere un corrispettivo economico al consumatore del bene.

Per instaurare proficuamente un meccanismo di PES si rendono necessari innanzitutto:

- l'identificazione degli ecosistemi nazionali sui quali focalizzare l'attenzione per le successive analisi, in particolare quelli per i quali esiste una maggiore qualità ambientale;
- l'approfondimento del comportamento di tali ecosistemi e delle loro dinamiche;
- l'identificazione dei soggetti che ricoprono un ruolo fondamentale nella gestione di tali ecosistemi, o che molto verosimilmente lo ricopriranno, e i potenziali beneficiari;
- lo sviluppo di tecniche adeguate e standardizzate per una quantificazione e valutazione dei servizi offerti da ciascun ecosistema.
- l'identificazione del veicolo e del livello ottimale di pagamento.

Parallelamente allo sviluppo di questa base conoscitiva dovrà essere sviluppata una fase istituzionale identificando gli strumenti, le istituzioni, i produttori e i consumatori che faranno parte di questo mercato di PES.

Biodiversità e cambiamenti climatici

Il Quarto Rapporto di Valutazione dell'IPCC (2007a) afferma che l'aumento della concentrazione di CO₂ in atmosfera ha raggiunto un livello record mai registrato negli ultimi 650 mila anni (379 ppmv nel 2005 secondo l'IPCC e il suo accumulo procede al ritmo di 2 ppmv l'anno (infatti, secondo il sito <http://climate.nasa.gov/> la concentrazione di CO₂ alla fine di gennaio 2010 era pari a 388 ppmv) e ciò è accaduto a un ritmo eccezionalmente rapido. Tale variazione è causata dalle attività umane ed è alla base dei cambiamenti climatici in corso.

Le alterazioni climatiche hanno già prodotto impatti sulla biologia, la fenologia, la crescita e la distribuzione delle specie e la composizione degli ecosistemi in Italia, sia sugli ecosistemi naturali sia semi-naturali e agricoli (Maracchi et al., 2005; Thuiller, 2005; 2007). Variazioni significative sono state osservate anche su colture importanti e tipiche della nazione, tra cui olivo e vite (Bindi *et al.*, 2006)

Man mano che le evidenze scientifiche sull'entità e la natura dei cambiamenti climatici in corso, aumentano anche le preoccupazioni sugli effetti che essi potranno avere in futuro (IPCC, 2007b). Le proiezioni per il futuro segnalano che fino alla fine del secolo in corso i cambiamenti climatici procederanno molto più velocemente di quelli attuali e che le variazioni più rilevanti (in termini di aumento della temperatura media e di riduzione delle precipitazioni) si verificheranno nel bacino del Mediterraneo (IPCC 2007a; EEA 2008).

Il declino delle risorse biologiche legato dai cambiamenti climatici è al momento considerato più lento di quello dovuto ad altri fattori: nel breve-medio periodo; la distruzione degli habitat connessi alla trasformazione d'uso del suolo, l'inquinamento delle matrici ambientali, l'invasione di habitat da parte di specie non native e specie animali, l'effetto dell'aumento della concentrazione della CO₂ in atmosfera, la frammentazione degli habitat continueranno a rappresentare le principali minacce per la biodiversità (Sala et al., 2000).

I risultati di modelli sviluppati nell'ultimo decennio per valutare gli effetti sulla biodiversità prevedono conseguenze allarmanti. La gran parte di tali studi prevede che dal 2050 in poi gli effetti dei cambiamenti climatici sulla perdita di biodiversità saranno molto probabilmente più significativi degli altri fattori (Araújo et al., 2007; Thuiller et al., 2007; Thuiller et al., 2008; IPCC, 2007b).

Per contro, sebbene minacciata dai cambiamenti climatici, la biodiversità ha una notevole potenzialità di mitigarne gli impatti sulla specie umana e sull'ambiente.

Ci sono due approcci principali per dare una risposta agli impatti dei cambiamenti climatici: la mitigazione e l'adattamento; entrambi hanno lo scopo di ridurre la vulnerabilità della specie umana e degli ecosistemi e sono entrambe necessari e complementari sia alle strategie per contrastare i cambiamenti climatici sia a quelle per la protezione della biodiversità.

La mitigazione, a livello globale, implica la riduzione netta dei gas serra e la protezione e la promozione degli ecosistemi vegetali quali serbatoi di carbonio, attraverso una opportuna gestione del territorio e degli habitat, e la fornitura di fonti di energia (bio-energia) in sostituzione delle fonti fossili che aumentano la concentrazione di gas-serra in atmosfera. La mitigazione a livello locale, invece, prevede la gestione del territorio per la creazione di habitat che possano mantenere una certa stabilità microclimatica. Queste attività funzionano in maniera simile allo sviluppo di aree verdi urbane come lotta agli effetti delle "isole di calore" nelle città.

L'adattamento ai cambiamenti climatici può avvenire nell'ambito di una risposta naturale dei sistemi ai cambiamenti climatici o può essere pianificata e indotta dall'uomo per limitare e contrastare gli impatti negativi, pur sempre nella consapevolezza dell'estrema complessità degli ecosistemi e quindi della difficoltà di prevedere le reali conseguenze dei cambiamenti, consapevolezza che richiede, ove possibile, l'applicazione del principio di precauzione.


L'adattamento ai cambiamenti climatici si realizza mediante tre modalità:

1. resistenza che consiste nel mantenere uno stato relativamente costante in risposta allo stress;
2. resilienza (che permette un rapido recupero dopo un disturbo);
3. risposta (facilitazione della transizione degli ecosistemi dalle condizioni attuali alle nuove).

L'adattamento spontaneo degli ecosistemi naturali o semi-naturali è spesso insufficiente per fermare l'impatto dei cambiamenti climatici sulla biodiversità; le misure per favorire la mitigazione o l'adattamento ai cambiamenti climatici degli ecosistemi naturali o gestiti dall'uomo devono essere poste in essere in modo proattivo per avere la massima efficacia.

Le azioni di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici possono determinare impatti sulla biodiversità: tali impatti possono variare a seconda del tipo e del modo in cui queste misure sono attuate, a seconda degli habitat e delle specie interessate e della scala spaziale e temporale presa in considerazione. Ovviamente le misure di mitigazione e adattamento che producono impatti negativi sulla biodiversità devono essere evitate mentre quelle misure che hanno un impatto positivo sulla biodiversità rappresentano opportunità per contrastare i cambiamenti climatici da ricercare e promuovere.

Nello schema che segue le interrelazioni tra mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e biodiversità.



Come illustrato nello schema, prima di mettere in atto una qualsiasi risposta politica attraverso azioni di mitigazione e adattamento, occorre aumentare la comprensione dell'impatto dei cambiamenti climatici sulla biodiversità analizzando gli

effetti netti o residuali del cambiamento climatico su specie, habitat ed ecosistemi. Per ottenere questo risultato si renderà necessario:

- incorporare il monitoraggio, la valutazione e la quantificazione degli effetti netti dei cambiamenti climatici nei progetti e nei programmi che riguardano la protezione e la gestione della biodiversità, superando le lacune conoscitive a riguardo;
- comprendere il ruolo delle comunità e degli ecosistemi nelle misure di adattamento ai cambiamenti climatici con lo scopo di costruire la loro resilienza e capacità adattativa e di generare ulteriori benefici economici;
- sviluppare politiche sinergiche che tengano conto del contributo della biodiversità degli ecosistemi all'adattamento ai cambiamenti climatici e alla loro mitigazione a livello locale, nazionale e globale;
- implementare la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità per favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici in settori prioritari quali agricoltura, acque interne, foreste e ambiente marino -costiere;
- sviluppare approcci per mitigare i cambiamenti climatici basati sul territorio.

L'esigenza di sviluppare la conoscenza e di superare le lacune conoscitive, al fine di pianificare strategicamente, è certamente un punto di partenza imprescindibile.

Azioni conoscitive di estrema utilità dovranno riguardare, in particolare, il monitoraggio degli impatti attuali e previsti sulla biodiversità, la valutazione della vulnerabilità della biodiversità, e dei beni e servizi ad essa associati, al fine di identificare le priorità delle azioni, l'implementazione della conoscenza sugli scenari in modo da affrontare l'intera gamma delle probabili variazioni, il miglioramento della comprensione del ruolo della biodiversità nei servizi forniti dagli ecosistemi attraverso l'implementazione di un approccio ecosistemico alla problematica dei cambiamenti climatici.

E' importante tuttavia tenere presente che la velocità e la scala dei cambiamenti climatici richiedono un'azione immediata. Sebbene ancora esistano lacune conoscitive relative al clima futuro ed alle modalità in cui esso eserciterà i suoi impatti direttamente o indirettamente sulle specie, sugli habitat e sugli ecosistemi, in particolare alla scala locale, già oggi siamo in grado di conoscere i trend generali ed alcune specifiche risposte. Non si può attendere, quindi, che l'evidenza dimostri gli effetti dei cambiamenti climatici, ma è necessario pianificare per il futuro con le informazioni disponibili oggi

Accanto alle misure già richiamate in ogni singola "Area di lavoro" della presente Strategia, esplicitamente o implicitamente legate alla problematica dei cambiamenti climatici, ma certamente in linea con le politiche di adattamento, sarà importante tenere presente la necessità di implementare azioni mirate in maniera specifica a mantenere ed aumentare la resilienza ecologica di fronte ai cambiamenti climatici. Azioni di questo tipo saranno finalizzate, ad esempio, a conservare i *range* e la variabilità ecologica degli habitat e delle specie, favorendo così la diffusione delle specie in nuovi habitat più favorevoli, a mantenere le reti ecologiche esistenti, a controllare la diffusione delle specie invasive.

Il cambiamento climatico obbliga a predisporre una pianificazione che guardi al futuro, attraverso l'adozione di un approccio alla conservazione sempre più dinamico. Cambiamenti graduali, ma anche il verificarsi di eventi estremi, provocheranno modificazioni degli ambienti naturali in cui le specie si sviluppano. Gli obiettivi della conservazione dovranno essere, pertanto, regolarmente aggiornati in funzione dei cambiamenti in atto, dell'aumento di alcune specie, della diminuzione di altre, della modifica delle caratteristiche degli habitat.

Un aspetto cruciale è rappresentato dal coinvolgimento degli *stakeholders* delle comunità locali, al fine di sviluppare azioni di adattamento più adeguate: costruire e rafforzare la collaborazione tra i settori pubblici e privati costituirà, infatti, una fase fondamentale del processo di sviluppo delle strategie di adattamento, così come lo sviluppo di una più ampia consapevolezza riguardo all'importanza che l'adattamento dei sistemi naturali avrà per gli individui e le comunità.

Gli orientamenti del mercato sottolineano l'importanza delle piccole e medie imprese, del settore dei servizi e del settore dell'ambiente come principali fonti di nuovi posti di lavoro. Il ricorso a tecnologie più efficienti e che consumano meno energia, alle fonti energetiche rinnovabili e la fornitura di servizi in settori come la raccolta dei rifiuti e il riciclo sono soltanto alcuni dei possibili esempi.

L'occupazione legata all'ambiente è spesso caratterizzata da una qualificazione tecnica elevata. Le persone con una solida formazione ambientale hanno quindi buone possibilità di entrare sul mercato del lavoro e di rimanervi.

In questo contesto è anche rilevante indirizzare informazione e sensibilizzazione sulle categorie giuste (non solo pubblico ma anche amministratori e mondo economico).

Biodiversità e politiche economiche

Gli attuali modelli di produzione e di consumo globali dipendono in larga parte dalla biodiversità e dai servizi ecosistemici derivanti. Le differenti politiche di sviluppo possono influire sulla resistenza degli ecosistemi naturali e semi-naturali: dai trasporti all'energia, dall'agricoltura al benessere culturale, le azioni intraprese possono avere molte conseguenze negative non previste.

Come dimostrato nel *Millenium Ecosystem Assessment* (MA 2005), gli impatti delle pressioni cumulative sugli ecosistemi possono non essere avvertiti per molti anni, fino a quando si raggiungono punti di non ritorno che provocano mutamenti rapidi e non lineari.

L'insostenibilità dell'attuale percorso di crescita socio-economica, spesso guidato da criteri puramente economici spesso di tipo privatistico che non tengono conto delle disfunzioni di mercato e delle carenze normative, non riesce ad assicurare attraverso le scelte operate dalle diverse politiche di settore un'adeguata conservazione della biodiversità e dei servizi ecosistemici.

La biodiversità risente fortemente dalle politiche o dalla loro assenza. Poiché non esistono mercati per la maggior parte dei "beni e servizi pubblici" derivanti da biodiversità ed ecosistemi, i costi e benefici da questi derivanti spesso ricadono su diversi

attori o a differenti livelli, come nel caso di tutte le esternalità. I reinvestimenti privati per la manutenzione e la conservazione di queste risorse sono quasi assenti e chi inquina spesso non paga per le perdite causate ad altre persone.

Il vantaggio della conservazione di una specie per le generazioni future è di portata globale, mentre i costi per la sua conservazione sono locali e non vengono indennizzati: per tale motivo la specie è destinata all'estinzione.

La perdita di biodiversità e dei servizi ecosistemici può generare costi particolarmente elevati per la società derivanti dalla conseguente perdita di vari servizi di approvvigionamento e di regolazione, come la produzione alimentare, la regolazione delle acque e la resilienza all'inquinamento e al cambiamento climatico.


Tuttavia anche la conservazione ha un costo da inserire nel processo decisionale. Conoscere questi costi significa disporre delle basi per definire il rapporto esistente tra costi e benefici e per individuare le opzioni di conservazione economicamente più vantaggiose.

Il mancato riconoscimento del valore economico della biodiversità contribuisce al suo costante declino.

La valutazione del valore della conservazione della biodiversità richiede l'integrazione di elementi ecologici ed economici all'interno di un quadro interdisciplinare. L'ecologia dovrebbe fornire le informazioni necessarie in merito alla generazione dei servizi ecosistemici, la cui valutazione deve fondarsi sulla comprensione dei processi biologici e fisici da cui derivano, mentre all'economia spetterebbe il compito di dotarci degli strumenti per valutarne i valori.

Mentre è possibile descrivere l'intera gamma dei servizi ecosistemici sostenuti dalla biodiversità, solo una parte di questa può essere valutata a livello qualitativo, una parte più piccola a livello quantitativo e una ancora minore a livello monetario.

La valutazione dei servizi ecosistemici



Fonte: P. ten Brink, Workshop on the Economics of the Global Loss of Biological Diversity, 5-6 marzo 2008, Bruxelles

Una volta valutati i valori connessi ai servizi ecosistemici, sarà necessario identificare strumenti economici innovativi adatti per gestire e finanziare le attività di conservazione della biodiversità.

Uno strumento economico può essere considerato adatto quando risponde ad una serie di caratteristiche che possono essere così riassunte: deve essere ambientalmente coerente, socialmente accettato e finanziariamente percorribile.

La Comunità internazionale sta lavorando per l'identificazione di strumenti che possano rivelarsi effettivamente utili in questo ambito, ossia che rispondano ai tre requisiti espressi sopra, nonché per la creazione di sistemi nuovi ed innovativi. A principi vecchi, anche se ormai comunemente accettati come quello del “*polluter pays*” (ossia chi inquina paga) si sta cercando di aggiungerne di nuovi come i PES, ossia pagamenti per i servizi ecosistemici, ma ancora non esistono delle vere basi scientifico-economiche per l'adozione di veri strumenti innovativi.

Esiste un cospicuo numero di studi dedicati all'attribuzione di un valore monetario alla biodiversità e agli ecosistemi e, conseguentemente ai costi derivanti dalla loro perdita. Si riportano di seguito due esempi tratti da TEEB (*The Economics of Ecosystems and Biodiversity* – Economia degli ecosistemi e della biodiversità):

TROPICAL FORESTS		Value of ecosystem services² (in US\$ / ha / year - 2007 values)		
Ecosystem Service	Average	Maximum	Number of Studies	
Provisioning services				
Food	75	552	19	
Water	143	411	3	
Raw materials	431	1,418	26	
Genetic resources	483	1,756	4	
Medicinal resources	181	562	4	
Regulating services				
Improvement of air quality	230	449	2	
Climate regulation	1,965	3,218	10	
Regulation of water flows	1,360	5,235	6	
Waste treatment / water purification	177	506	6	
Erosion prevention	694	1,084	9	
Cultural Services				
Opportunities for recreation and tourism	381	1,171	20	
Total	6,120	16,362	109	

Esempio di valutazione economica dei servizi ecosistemici della foresta tropicale
(da TEEB (2009) TEEB Climate Issues Update. Settembre 2009)

	Biome/Ecosystem	Typical cost of restoration (high scenario)	Estimated annual benefits from restoration (avg. scenario)	Net present value of benefits over 40 years	Internal rate of return	Benefit/cost ratio
		US\$/ha	US\$/ha	US\$/ha	%	Ratio
1	Coral reefs	542,500	129,200	1,166,000	7%	2.8
2	Coastal	232,700	73,900	935,400	11%	4.4
3	Mangroves	2,880	4,290	86,900	40%	26.4
4	Inland wetlands	33,000	14,200	171,300	12%	5.4
5	Lakes/rivers	4,000	3,800	69,700	27%	15.5
6	Tropical forests	3,450	7,000	148,700	50%	37.3
7	Other forests	2,390	1,620	26,300	20%	10.3
8	Woodland/shrubland	990	1,571	32,180	42%	28.4
9	Grasslands	260	1,010	22,600	79%	75.1

Esempio di valutazione dei benefici economici dei programmi di restaurazione ambientale
(da TEEB (2009) TEEB Climate Issues Update. Settembre 2009)

Gli indicatori

L'individuazione degli indicatori di sostenibilità rappresenta un punto cruciale di incontro tra ricerca scientifica e azione politica: gli indicatori infatti sono necessari per saldare la conoscenza con le scelte politiche, tramite quell'atto decisivo costituito dalla valutazione delle prestazioni, in termini di sostenibilità dei sistemi che vanno governati e delle azioni di governo.

Senza questa valutazione, che deve avvenire tramite gli indicatori di sostenibilità sulla base dell'informazione assicurata dal mondo scientifico proveniente attraverso attività di monitoraggio, l'azione politica procede senza orientamenti sicuri.

Per queste ragioni, la messa a punto di un insieme di indicatori di sostenibilità fondati su buone teorie e efficaci nell'orientare i processi decisionali è diventato uno dei compiti primari della ricerca in tema di sostenibilità.

Dalla loro messa a punto dipende la definizione operativa del concetto stesso di sostenibilità.

Nell'ambito della CBD gli indicatori, che sono associati alla conoscenza degli elementi che compongono la biodiversità, vengono definiti nell'articolo 7 della Convenzione ed elencati per categorie nell'Allegato I.

Già nei primi anni di attuazione della CBD (1995), il *Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice* (SBSTTA) I e la COP II (Raccomandazione I/3 e Decisione. II/8), hanno affrontato il tema degli indicatori come strumento per il raggiungimento dei tre obiettivi della Convenzione, sia in riferimento ai dati conoscitivi sugli elementi della biodiversità, sia in relazione all'identificazione ed alla misurazione delle cause che li minacciano o li potrebbero minacciare in futuro, per le quali è necessario intraprendere azioni che consentano di rallentarne e/o arrestarne gli effetti.

L'attività di monitoraggio sugli elementi della biodiversità deve quindi utilizzare lo strumento degli indicatori con piena consapevolezza della responsabilità individuale delle singole Parti firmatarie della CBD che, attraverso l'elaborazione di Strategie, Piani e Programmi, identificano gli obiettivi e le attività necessarie per l'adempimento degli impegni assunti con la ratifica della CBD (UNEP/CBD/SBSTTA/3/9 luglio 1997).

Come già precedentemente evidenziato la scelta degli indicatori costituisce un momento di cruciale cooperazione e confronto tra l'area politica e l'area tecnica: a tale proposito, un utile riferimento procedurale e metodologico è fornito dal diagramma di flusso allegato ad uno dei documenti informativi dedicati agli indicatori del SBSTTA 14 (maggio 2010 - UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/12) e dal documento "*Guidance for National Biodiversity Indicator. Development and Use*" recentemente pubblicato nell'ambito del "*Biodiversity Indicators Partnership*" ad opera di UNEP e WCMC.

L'individuazione di adeguati indicatori di "risposta", indirizzati alla valutazione delle efficacia delle politiche e delle azioni intraprese, riprendendo quanto riportato nel documento UNEP/CBD/SBSTTA/3/9 del luglio 1997, dovrebbe essere raggiunta attraverso:

- il coinvolgimento di Unità funzionali di coordinamento nazionale;
- la partecipazione effettiva degli attori coinvolti nel definire le priorità nazionali;
- l'efficace supporto tra i partner (nazionali e internazionali);
- diagnosi adeguate.

Sarebbe inoltre auspicabile prevedere l'utilizzo degli indicatori scelti nei *National Report* di tutte le Convenzioni, migliorando e facilitando in tal modo anche la collaborazione tra i Segretariati delle Convenzioni e contribuendo ad armonizzare le informazioni sia a livello nazionale che globale.

Dal 2002 al 2010 il dibattito internazionale sugli indicatori associati alla biodiversità è considerevolmente aumentato a seguito della necessità di pervenire alla valutazione del raggiungimento dell'Obiettivo 2010 "Arrestare significativamente la perdita di biodiversità" come contributo alla riduzione della povertà e all'aumento del benessere della vita sul Pianeta.

In ambito CBD, le risposte nazionali e regionali sono state fornite attraverso il IV Rapporto Nazionale e il GBO3 (Global Biodiversity Outlook 3 – Report Globale della CBD) che rendono conto di quanto fatto per il raggiungimento degli obiettivi delle sette Aree Focali individuate nel Piano Strategico della Convenzione.

Nell'Unione Europea, il gruppo di indicatori scelti è stato definito nell'allegato II della COM (2006) 216 ed è stato avviato il progetto denominato "*Streamlining European 2010 Biodiversity Indicators* (SEBI 2010)" portato avanti dall'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA).

La logica utilizzata in tale contesto, fatta propria dal modello messo a punto dall'EEA "Determinanti, Pressioni, Stato, Impatto, Risposte - DPSIR", è stata fortemente caratterizzata dall'integrazione di fattori ambientali, sociali ed economici, collocati nell'ambito di una logica organica che tenga conto sistematicamente dei rapporti di causalità che sottendono ogni cambiamento a livello ambientale.

Le cinque categorie di indicatori assunte dal modello DPSIR svolgono i ruoli sotto indicati:

- D: determinanti o *driving force*, sono i fattori di fondo, che riguardano le forze motrici dello sviluppo;
- P: pressione, descrivono gli interventi che in modo diretto causano problemi di tipo ambientale;
- S: stato, sono gli indicatori che mostrano le condizioni (qualità fisiche, chimiche, biologiche) attuali, i cambiamenti intervenuti a livello ambientale;
- I: impatto, sono gli effetti ultimi dei cambiamenti di stato (sugli ecosistemi, la salute, le fruizioni, le funzioni)

- R: risposta, è la categoria che riguarda gli sforzi, le politiche ambientali, messi in atto dalla società nel suo insieme per risolvere i problemi.

A livello nazionale è quindi al set di indicatori contenuti nel Piano di Azione Europeo che sarà opportuno fare riferimento, adattandoli e contestualizzandoli alla nostra realtà nazionale.

Infatti, affinché gli indicatori siano adeguati ai compiti loro assegnati, è indispensabile che siano selezionati e adattati sulla base delle specificità ambientali e socio economiche dei territori indagati, interessati sottoposti a diversi e caratterizzanti processi decisionali. In tal senso appare quindi essenziale assicurare forti e sostenute sinergie tra il mondo della ricerca scientifica (Università e Istituti di Ricerca) e gli enti e le amministrazioni pubbliche preposte alla gestione territoriale (Regioni e P.A., Aree protette).

Utili punti di riferimento a livello nazionale per l'individuazione degli indicatori per questa Strategia sono costituiti dall'Annuario dei Dati Ambientali elaborato da ISPRA e da tutti gli strumenti per il monitoraggio sul territorio messi a punto dalle Regioni e P.A., dagli Enti gestori delle Aree Protette e dalle Università e Enti di Ricerca.

Gli attuali strumenti di finanziamento

Attualmente le principali risorse per il finanziamento di interventi di conservazione della Biodiversità sono disponibili attraverso strumenti diversi afferenti alle risorse ordinarie dei bilanci delle Amministrazioni centrali e regionali e alle risorse addizionali, rappresentate dai Fondi strutturali, dal Fondo per lo sviluppo agricolo, dal Fondo per la Pesca e dal Programma quadro per la ricerca. Una parte non secondaria viene giocata anche dal programma comunitario LIFE+ come strumento aggiuntivo e complementare.

Nella prospettiva 2007-2013 dunque, avendo a livello comunitario valutato l'opportunità di non creare un fondo specifico per la biodiversità, la maggior parte dei co-finanziamenti comunitari è stata distribuita attraverso i fondi già esistenti, con lo scopo di migliorare lo sviluppo rurale, regionale e marino in tutta l'UE. Peraltro l'uso sostenibile delle risorse e il rafforzamento delle sinergie tra la protezione ambientale e la crescita economica, sono fortemente incoraggiati nel contesto della Strategia di Lisbona.

In tale ottica quindi, sono stati predisposti, per il periodo 2007-2013, i programmi di sviluppo nazionale e regionale, sostenuti dai fondi comunitari, che hanno inserito tra i beneficiari dei finanziamenti anche la biodiversità, soprattutto per quanto riguarda il FESR (Quadro Strategico Nazionale e i relativi Programmi Operativi Regionali) e il FEASR (PSN, PSR e Programma Nazionale Rete Rurale Nazionale per il finanziamento di azioni immateriali).

L'accessibilità ai fondi per progetti inerenti la biodiversità è stata prevista anche nei Programmi operativi inerenti le risorse nazionali addizionali (Risorse FAS per le Aree sottoutilizzate). In particolare i Programmi Operativi/Attuativi Interregionali

Attrattori Culturali, Naturali e Turismo prevedono un ruolo diretto del MATTM e il finanziamento di azioni per la conservazione e la valorizzazione della biodiversità.

In questo contesto appare determinante porre in evidenza il contributo che il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 (di seguito QSN) può fornire all'attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità, mettendo in relazione le azioni previste nell'ambito delle diverse Aree di Lavoro della Strategia stessa con le Priorità fissate dal QSN.

Il QSN, frutto del confronto fra i diversi livelli di governo e le parti economiche e sociali e oggetto di Decisione Comunitaria del 13 luglio 2007 - le cui modalità di attuazione sono state definite dalla Delibera CIPE n. 166/2007 - indirizza le risorse della politica di coesione nel nostro Paese sia nelle aree del Mezzogiorno sia in quelle del Centro-Nord. Nella sua impostazione generale, ma soprattutto nell'articolazione delle sue Priorità tematiche, pone grande rilievo - e conseguentemente stanziamenti consistenti risorse finanziarie - alla Priorità 5 "Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l'attrattività e lo sviluppo" ed alla Priorità 3 "Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo", che a sua volta individua azioni con forte impatto positivo sulla qualità dell'ambiente, che producono effetti significativi anche a tutela della biodiversità.

Oltre a queste azioni, esplicitamente finalizzate alla tutela dell'ambiente, individua poi ulteriori interventi e indirizzi per integrare gli aspetti ambientali nell'attuazione delle altre Priorità.

Un altro aspetto delineato nel QSN, rilevante ai fini della tutela e della valorizzazione della biodiversità, riguarda la coerenza e la complementarità tra politica di coesione e politica di sviluppo rurale.

Tra le linee di azione individuate dalla politica per lo sviluppo rurale rivolte alla tutela della biodiversità, c'è infatti il miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale, che persegue "la valorizzazione in modo integrato delle risorse umane, naturali e culturali, comprese quelle paesaggistiche e delle produzioni di qualità", ma soprattutto prevede un raccordo per le azioni di diversa pertinenza "che concorrono alla tutela della biodiversità (incluse le foreste); alla conservazione del suolo e della risorsa idrica; all'attivazione della filiera bioenergetica; alla salvaguardia, gestione e pianificazione dei paesaggi, delle identità culturali e degli habitat (nella loro natura di beni pubblici)".

In questo ambito il QSN interviene valorizzando i beni che la politica, sostenuta dal FEASR, rende disponibili, ad esempio creando filiere fondate sulla produzione di bioenergie o filiere economiche attorno ad un'area parco.

Nella Tabella che segue si evidenziano le relazioni tra le Aree di Lavoro individuate nella Strategia Nazionale per la Biodiversità e alcune delle Priorità del QSN.

TABELLA COMPARATIVA STRATEGIA BIODIVERSITA' - QSN

AREE DI LAVORO	PRIORITA' QSN
Specie, habitat, paesaggio	PRIORITA' 5 : Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l'attrattività e lo sviluppo
Acque interne	PRIORITA' 3 : Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo
Ambiente marino	PRIORITA' 3 : Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo
Infrastrutture e trasporti	PRIORITA' 6 : Reti e collegamenti per la mobilità
Aree urbane	PRIORITA' 8 : Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani
Energia	PRIORITA' 3 : Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo
	PRIORITA' 7: Competitività dei sistemi produttivi e occupazione
Turismo	PRIORITA' 5 : Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l'attrattività e lo sviluppo
	PRIORITA' 7: Competitività dei sistemi produttivi e occupazione
Ricerca	PRIORITA' 2: Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività
	PRIORITA' 7: Competitività dei sistemi produttivi e occupazione

ANNESSO II

Bibliografia essenziale

I. Specie, habitat e paesaggio

- AA. VV., 2003. Gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale. Indirizzi e modalità operative per l'adeguamento degli strumenti di pianificazione del territorio in funzione della costruzione di Reti Ecologiche a scala locale. Manuali e linee guida APAT 26/2003.
- Alonzi A., Bertani R., Casotti M., Di Chiara C., Ercole S., Morchio F., Piccini C., Raineri V., Scalzo G., Tedesco A., 2009. Indagine conoscitiva sulle iniziative finalizzate alla prevenzione, monitoraggio e mitigazione degli impatti delle specie aliene invasive in Italia. Rapporto ISPRA 91/2009.
- Alonzi A., Ercole S., Piccini C., 2006. La protezione delle specie della flora e della fauna selvatica: quadro di riferimento legislativo regionale. Rapporto APAT 75/2006.
- Angelini P., Augello R., Bagnaia R., Bianco P., Capogrossi R., Cardillo A., Ercole S., Francescato C., Giacanelli V., Laureti L., Lugerì F., Lugerì N., Novellino E., Oriolo G., Papallo O., Serra B., 2009. Il progetto Carta della Natura alla scala 1:50.000. Linee guida per la cartografia e la valutazione degli habitat. Manuali e linee guida ISPRA 48/2009.
- Angelini P., Bianco P., Cardillo A., Francescato C., Oriolo G., 2009. Gli habitat in Carta della Natura. Schede descrittive degli habitat per la cartografia alla scala 1:50.000. Manuali e linee guida ISPRA 49/2009.
- Blasi C., Boitani L., La Posta S., Manes F., Marchetti M., 2005. Stato della biodiversità in Italia. Contributo alla strategia nazionale per la biodiversità. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Direzione per la protezione della natura; Società Botanica Italiana. Palombi Editore, Roma.
- Blasi C., Marignani M., Copiz R., Fipaldini M. (eds). 2009. Mapping the Important plant areas in Italy. A thematic contribution to the national biodiversity strategy. MATTM-DPN, SBI, Interuniversity Research Center "Biodiversity, Phytosociology and Landscape", Sapienza University of Rome.
- CBD, 2002. European Plant Conservation Strategy. Sixth Conference of the Parties, The Hague, the Netherlands, 7 - 19 April 2002: information document, dated 28 February 2002. (Traduzione italiana: Informatore Botanico Italiano, 2004, suppl. 1).
- CBD, 2002. Sixth Conference of the Parties, The Hague, the Netherlands, 7 - 19 April 2002: information document, dated 28 February 2002. European Plant Conservation Strategy (documento UNEP/CBD/COP/6/INF/22).
- COM(2002) 179 definitivo – Verso una strategia tematica per la protezione del suolo.
- COM(2006) 231 definitivo – Strategia tematica per la protezione del suolo.

- COM(2006) 232 definitivo - Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la protezione del suolo e modifica la Direttiva 2004/35/CE.
- Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.L.vo. 22 gennaio 2004, n.42)
- Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, del 19 settembre 1979.
- Convenzione di Bonn sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, del 23 giugno 1979.
- Convenzione di Ramsar relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat per l'avifauna migratoria, del 2 febbraio 1971.
- Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione, del 22 giugno 1979.
- Convenzione per la Protezione delle Alpi del 7 novembre 1991.
- Convenzione europea sul paesaggio – Consiglio d'Europa. Firenze 2000.
- Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 2 aprile 1979, concernente la protezione degli uccelli selvatici (79/409/CEE).
- Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 21 maggio 1992 sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (92/43/CEE).
- D'Antoni S., Natalia M.C. (a cura di), 2010. Sinergie fra la Direttiva Quadro sulle Acque e le direttive "Habitat" e "Uccelli" per la tutela degli ecosistemi acquatici con particolare riferimento a Aree protette, Siti Natura 2000 e zone Ramsar: aspetti relativi alla Pianificazione. Rapporto ISPRA n. 107/10.
- Genovesi, P. Shine, C., 2004. European Strategy on Invasive Alien Species. Nature and Environment No.137, Council of Europe Publishing. 67 p.
- Legge 11 febbraio 1992, n.157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (2009). Convenzione sulla Diversità Biologica. 4° Rapporto Nazionale.
- Shine, C., Kettunen, M., Brink, P.T, Genovesi, P. and Gollasch S., 2009. Technical Support to EU Strategy on Invasive Alien Species (IAS). Recommendations on policy options to minimise the negative impacts of invasive alien species on biodiversity in Europe and the EU. Final report. (S. C. No 070307/2007/483544/MAR/B2).
- Spagnesi M., S. Toso, R. Cocchi, V. Trocchi 1993 - Documento orientativo sui criteri di omogeneità e congruenza per la pianificazione faunistico - venatoria. I.N.F.S., Documenti Tecnici, n. 15.
- Strategic Framework and guidelines for the future development of List of Wetlands of International Importance of the Convention on Wetlands (Ramsar, Iran, 1971) – 2009. Third ed., as adopted by Resolution VII.11 (COP7, 1999) and amended by Resolution VII.13 (1999), VIII.11 and VIII.33 (COP8, 2002), IX.1 Annexes A and B (COP9, 2005), and X.20 (COP10, 2008).

2. Aree Protette

- Legge 6 dicembre 1991, n. 394 – Legge Quadro sulle aree protette.
- Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 21 maggio 1992 sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (92/43/CEE).

3. Risorse genetiche

- Bacchetta G. et al (2006). Manuale per la raccolta, studio, conservazione e gestione ex situ del germoplasma. Manuale e linee guida APAT 37/2006.
- Blasi C., Boitani L., La Posta S., Manes F., Marchetti M., 2005. Stato della biodiversità in Italia. Contributo alla strategia nazionale per la biodiversità. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Direzione per la protezione della natura; Società Botanica Italiana. Palombi Editore, Roma.
- Commission of the european Communities (2008). Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down the obligations of operators who place timber and timber products on the market {SEC(2008) 2615} {SEC(2008) 2616}.
- CBD, 2002. Sixth Conference of the Parties, The Hague, the Netherlands, 7 - 19 April 2002: information document, dated 28 February 2002. European Plant Conservation Strategy (document UNEP/CBD/COP/6/INF/22).
- Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione, del 22 giugno 1979.
- D.L.vo 8 luglio 2003 n.224 Attuazione della Direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.
- D.M. 19 gennaio 2005 Prescrizioni per la valutazione del rischio per l'agro-biodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare, relativamente alle attività di rilascio deliberato nell'ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato.
- FAO, 1999. Commission on genetic Resources for Food and Agriculture. Report of the Contact Group. FAO/CGRFA-8/99/CG/REP. Food and Agriculture Organization, Rome, Italy.
- Legge 6 aprile 2004, n.101 di ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001.
- Negotiations of the International Regime on ABS <http://www.cbd.int/abs/ir/>.
- Planta Europa Network & the Directorate of Culture and Cultural and Natural Heritage (2008). A Sustainable Future for Europe: the European Strategy for Plant Conservation 2008-2014 (UNEP/CBD/COP/9/INF/31).
- Programma Quadro per il settore forestale (PQSF).
- Secretariat of the Convention on Biological Diversity (2008). Access and Benefit-Sharing in Practice:Trends in Partnerships Across Sectors. Montreal, Technical Series No. 38, 40 pages.

- SBI, 2004. Strategia Europea di Conservazione delle Piante. Traduzione dal testo originale a cura di: Alessandrini A., Foggi B., Perini C., *Informatore Botanico Ital.*, vol. 36, suppl. 1.

4. Agricoltura

- Altieri M.A., Nicholls C.I., Ponti L., 2003. Biodiversità e controllo dei fitofagi negli agroecosistemi, *Accademia Nazionale Italiana di Entomologia*, Firenze
- Andersen, E. 2003: Developing a high nature value farming area indicator. EEA, internal report.
- Andersen E. et al. (eds.), 2004. Developing a high nature value indicator. Internal report. European Environment Agency, Copenhagen.
- Baldock D., Beaufoy G., Bennett G. e Clark J., 1993. Nature conservation and new directions in the common agricultural policy. IEEP London.
- Baldock D., (1999). Indicators for high nature value farming systems in Europe, in Brouwer F.M. e Crabtree J.R. *Environmental Indicators and Agricultural Policy*, 124-125.
- Beaufoy, G., Baldock, D. and Clark, J., 1994. *The Nature of Farming: Low Intensity Farming Systems in Nine European Countries*. IEEP, London.
- Büchs W., 2003. Biotic indicators for biodiversity and sustainable agriculture introduction and background, *Agr. Ecosyst. Environ.* 98: 1–16.
- CBD, 1996. Third Meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity. Decision III/11 - Conservation and sustainable use of agricultural biological diversity. Buenos Aires, Argentina, 4 - 15 November 1996
- CBD, 2000. Fifth Meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity. Decision V/5 - Agricultural biological diversity: review of phase I of the programme of work and adoption of a multi-year work programme. Nairobi, Kenya, 15 - 26 May 2000.
- Clergue B., Amiaud B., Pervanchon F., Lasserre-J., Sylvain Plantureux S., 2005. Biodiversity: function and assessment in agricultural areas. A review. *Agron. Sustain. Dev.* 25: 1–15.
- Commissione delle Comunità Europee COM 20 (2001): Indicatori per l'integrazione della problematica ambientale nella politica agricola comune. Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo.
- Commissione delle Comunità Europee COM (2001) 162: Piano d'azione a favore della biodiversità. Agricoltura. Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo.
- Commissione delle Comunità Europee COM (2001)144: Informazioni statistiche necessarie per gli indicatori intesi a monitorare l'integrazione della problematica ambientale nella politica agricola comune. Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo.
- Commissione delle Comunità Europee COM(2002) 179 definitivo – Verso una strategia tematica per la protezione del suolo.

- Commissione delle Comunità Europee COM(2006) 231 definitivo – Strategia tematica per la protezione del suolo.
- Commissione delle Comunità Europee COM(2006) 232 definitivo - Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la protezione del suolo e modifica la Direttiva 2004/35/CE.
- Commissione delle Comunità Europee COM (2006) 508, SEC (2006) 1136, : Elaborazione di indicatori agro-ambientali per controllare l'integrazione della dimensione ambientale nella politica agricola comune.
- Consiglio dell'Unione Europea. Effetti combinati delle sostanze chimiche. Conclusioni del Consiglio. Bruxelles, 23 dicembre 2009.
- Convenzione Europea del Paesaggio (ratificata nel 2006)
- Crosti R., Cascone C., Cipollaro S., 2009. Use of a weed risk assessment for the Mediterranean region of Central Italy to prevent loss of functionality and biodiversity in agro-ecosystems. *Biological Invasion* DOI 10.1007/s10530-009-9573-6
- Duelli P., Obrist M.K., 2003. Biodiversity indicators: the choice of values and measures. *Agr. Ecosyst. Environ.* 98: 87–98.
- EEA, 2005: Agriculture and environment in EU-15, the IRENA indicator report. European Environmental Agency, Copenhagen, 6/2005.
- European Commission, 2004: Biodiversity Action Plan for Agriculture: Implementation report. Working document. European European Commission Agriculture Directorate-General, May 2004, 66 pp.
- Genghini, M. (a cura di) 2008. Monitoraggio della biodiversità selvatica negli agro-ecosistemi intensivi e semi-intensivi. Metodologie e casi di studio per la verifica della qualità degli ambienti agrari e l'efficacia delle politiche ambientali e agricole. ISPRA ex I.N.F.S., Min. Pol. Agr. Alim. e For., St.e.r.n.a. Ed. Grafiche 3B, Toscanella di Dozza (BO). 269 pp.
- Gliessman S.R., 1999. Agroecology: ecological processes in agriculture. Ann Arbor Press, Michigan.
- Gruppo di lavoro della Commissione Consultiva per i Prodotti Fitosanitari. (2009). Misure di mitigazione del rischio per la riduzione della contaminazione dei corpi idrici superficiali da deriva e ruscellamento. Documento di orientamento Versione finale. 27 p.
- Hole D.G., Pekin A.J., Wilson J.D., Alexander I.H., Grice P.V., Evans A.D., 2005. Does organic farming benefit biodiversity?. *Biological Conservation*, 122: 113-130.
- IOBC OILB, 2004. Ecological Infrastructures, Idealbook on Functional Biodiversity at the farm level. Swiss centre for Agricultural Extension and Rural Development (LBL), Switzerland.
- Jackson, L., Bawa, K., Pascual, U., Perrings, C. 2005: Agrobiodiversity: A new science agenda for biodiversity in support of sustainable agroecosystems. DIVERSITAS Report N. 4. 40 pp

- MA—Millenium Assessment (2005). Ecosystems and Human Well-being: Opportunities and Challenges for Business and Industry. Millennium Ecosystem Assessment/World Resources Institute,. Washington, DC
- Mader P., Fliebach A., Dubois D., Gunst L., Fried P., Niggli U., 2003. Soil fertility and Biodiversity in organic Farming. *Science*, 296, p. 55-73
- McCracken, D.I. 2004: Section 3.2: Farmland and high nature value areas. Contribution prepared for ECN/ETB/NPB input to EEA Subreport Halting Biodiversity Loss.
- Magurran A.E., 1988. Ecological diversity and its measurement. Princeton University Press, Princeton.
- National Research Council, (1989). Alternative Agriculture. National Academy Press. Washington D. C.
- Noss R.F., Indicators for monitoring biodiversity: a hierarchical approach, *Conserv. Biol.*, 4 (1990) 355–364.
- OECD, 1997: Environmental indicators for agriculture. Paris, Organisation for Economic Co-operation and Economic Development.
- OECD, 1999: Environmental indicator for agriculture: methods and results – the stocktaking report. Biodiversity – COM/AGR/CA/ENV/EPOC(99)132.
- OECD, 2001. Environmental Indicators for Agriculture, Vol. 3: Methods and Results, in: Paris: Publications Service, OECD.
- OECD, 2003: Agriculture and biodiversity. Developing indicators for policy analysis. OECD, Paris.
- Paracchini M.P, Petersen J.E, Hoogeveen Y., Bamps C., Burfield I, Van Swaay C, 2008. High Nature Value Farmland in Europe An estimate of the distribution patterns on the basis of land cover and biodiversity data - EUR 23480 EN – 2008
- Pharmaceuticals in the environment: Results of an EEA workshop. EEA Technical report No 1/2010
- Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale 2007-2013 <http://www.gruppo183.org/public/file/PSN2007%202013.pdf>
- Quaranta M. et al.. Wild bees in agro ecosystems and semi-natural landscapes. *Bulletin of Insectology* 57 (1): 11-61, 2004, ISSN 1721-8861
- Samoy D., Lambotte M., Biala K., Terres J.M., Maria Luisa Paracchini M.L., 2007. Validation and Improvement of High Nature Value Farmland Identification National Approach in the Walloon Region in Belgium and in the Czech Republic - EUR 22871 EN – 2007
- SoCo Project Team, 2009. Final Report on the Project European Commission. Sustainable agriculture and soil conservation (SoCo) project (2007-2009). JRC Scientific and Technical Reports. EUE 23820 EN. European Commission JRC and EC Agriculture and Rural Development. <http://soco.jrc.ec.europa.eu>
- Tavolo tecnico interistituzionale. 2009. Schema di Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. 46 p.
- Tucker G.M. e Heath M.F., 1994. Birds in Europe. Their Conservation Status. BirdLife International. Cambridge.

- Wascher, D. M. (ed) 2000: Agri-environmental indicators for sustainable agriculture in Europe. Tilberg, European Centre for Nature Conservation, ECN Technical report series, 240 pp.

5. Foreste

- CE - Commissione Europea (2005). Council Regulation (EC) No 2173/2005 of 20 December 2005 on the establishment of a FLEGT licensing scheme for imports of timber into the European Community. Official Journal of the European Union, L347/1, 30 December 2005, Brussels.
- D.L.vo n. 227 del 18 maggio 2001, n. 227, "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001".
- D.L.vo 10 novembre 2003, n. 386. "Attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione". Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2004 - Supplemento Ordinario n. 14.
- D.M. 16 giugno 2005 "Linee Guida in materia forestale".
- EEA - European Environmental Agency (2006). European forest types. Categories and types for sustainable forest management reporting and policy. EEA Technical report No 9/2006. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2006..
- EEA—European Environmental Agency (2008). European forests — ecosystem conditions and sustainable use. Report No 3/2008. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2008.
- EEA—European Environmental Agency (2009). Greenhouse gas emission trends and projections in Europe 2009. Tracking progress towards Kyoto targets. Annex: Additional information on greenhouse gas emission trends and projections. Report No 9/2009. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2009.
- INFC – Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi di Carbonio. Disponibile al sito www.infc.it
- ISMEA—Analisi dei PSR sulle nuove sfide dell'*Health Check*. Documento realizzato nell'ambito delle attività della Rete Rurale Nazionale. Task Force Temi Strategici e supporto ai PSR e Task Force Ambiente e Condizionalità (A cura di: C. Zaccarini Bonelli e L. Atorino). 45 p.
- ISPRA – Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale (2009). Deforestazione e processi di degrado delle foreste globali. La risposta del sistema foresta-legno italiano. ISPRA, Rapporti 97/2009.
- ISPRA (in stampa). Annuario dei dati ambientali 2009
- MCPFE, 2007. State of Europe's Forests 2007. Jointly prepared by the MCPFE Liaison Unit Warsaw, UNECE and FAO. 247 p. Warsaw. Disponibile al sito <http://www.mcpfe.org>
- MCPFE, 2008. The MCPFE Process: An overview. (Disponibile al sito <http://www.mcpfe.org/general/conferences>)

- Pettenella D. et al (2009). Deforestazione e processi di degrado delle foreste globali La risposta del sistema foresta-legno italiano. Rapporto ISPRA 92/2009.
- Pettenella D., Ciccarese L. (2009). Stock e flussi nel sistema forestale. *Sherwood, Foreste e Alberi Oggi* 154 (6):5-13.
- Piano d’Azione dell’Ue per le Foreste (PAF), COM (2006)302CE - Commissione Europea (2003). Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT), Proposal for an EU Action Plan. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, Commission of the European Communities, Brussels.
- Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF) (Legge finanziaria n. 296/2006)
- UNFCCC—United Nations Framework Convention on Climate Change (1992). UNCCC/INFORMAL/84, GE.05-62220(E)200705. 24 p. Disponibile al sito <http://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf>
- UNFCCC—United Nations Framework Convention on Climate Change (1998). Kyoto Protocol to the united nations framework Convention on climate change. United nations. 1998. 20 p. Disponibile al sito <http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf>

6. Acque interne

- Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive 2000/60/CE, 2003 – Wetland Horizontal Guidance. Horizontal Guidance document on the role of wetland in the WFD, 17/12/2003.
- Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC) - Guidance for the analysis of Pressures and Impacts In accordance with the Water Framework Directive. 2002
- D’Antoni S. e Natalia M.C. (a cura di), 2010 - Sinergie fra la Direttiva Quadro sulle Acque e le direttive “Habitat” e “Uccelli” per la tutela degli ecosistemi acquatici con particolare riferimento a Aree protette, Siti Natura 2000 e zone Ramsar: aspetti relativi alla Pianificazione. Rapporto ISPRA n. 107/10
- Dudgeon D., A.H. Arthington, M. O. Gessner, Z. Kawabata, D.J. Knowler, C. Lévêque, R.J. Naiman, A. Prieur-Richard, D. Soto, M. L.J. Stiassny and Caroline A. Sullivan, 2006 - Freshwater biodiversity: importance, threats, status and conservation challenger. *Biol Rev.* (2006) 81, pp. 163—182. 2005.
- Zerunian S., 2002 Condannati all’estinzione? Biodiversità, biologia, minacce e strategie di conservazione dei pesci d’acqua indigeni in Italia. Edagricole

7. Ambiente marino

- Andaloro F., (2005). Interazioni tra pesca ed ambiente. – Atti del Convegno Internazionale Promozione e commercializzazione della pesca nel bacino del Mediterraneo. Profili giuridici economici e gestionali. Centro Siciliano Per gli Studi di Diritto Marittimo ed Aereo. Palermo 2005. p.139-142.

- Andaloro F., -2004 ASPIM- Identificazione e distribuzione nei mari italiani di specie non indigene, Final report to Ministry for Environment, pp.280 più 8 CD.
- Commissione delle Comunità Europee Comunicazione COM(2000) 547 definitivo - Gestione Integrata delle Zone Costiere: una Strategia per l'Europa.
- Commissione delle Comunità Europee Comunicazione COM(2008) 789 definitivo - Verso una strategia comunitaria per le specie invasive.
- Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, Al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni Una politica marittima integrata per l'Unione Europea, COM 575, 10-10-2007.
- Commissione delle Comunità Europee Comunicazione COM(2009)163 definitivo - LIBRO VERDE-Riforma della politica comune della pesca.
- Commissione delle Comunità Europee Comunicazione COM(2009) 162 definitivo - Costruire un futuro sostenibile per l'acquacoltura - Un nuovo impulso alla strategia per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea.
- Comunicazione della Commissione Tabella di marcia per la pianificazione dello spazio marittimo: definizione di principi comuni nell'EU, COM (2008) 791, 25-11-2008.
- Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo Verso una Politica Marittima Integrata per una migliore governance nel Mediterraneo, COM(2009) 466, 11-09-2009.
- Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, Al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni Sviluppare la dimensione internazionale della politica marittima integrata dell'Unione Europea, COM 536, 15-10-2009.
- Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, Al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni Verso l'integrazione della sorveglianza marittima – Un ambito comune di scambi di informazioni per il dominio marittimo dell'Unione Europea, COM 538, 15-10-2009.
- Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, Al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni Una strategia europea per la ricerca marina e marittima: uno spazio europeo della ricerca coerente per promuovere l'uso sostenibile degli oceani e dei mari, COM 534, 3-9-2008.
- Convenzione di Barcellona per la protezione del mar Mediterraneo dalle azioni di inquinamento del 16 febbraio 1976, denominata dal 1995 Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e della regione costiera del Mediterraneo.
- EEA (2010) 10 messages for 2010-Protected areas, Copenhagen,
- IUCN World Commission on Protected Areas (IUCN-WCPA) (2008). Establishing Marine Protected Area Networks—Making It Happen. Washington, D.C.: IUCN-WCPA, National Oceanic and Atmospheric Administration and The Nature Conservancy. 118 p.
- Laffoley, D. d'A., (ed.) 2008. Towards Networks of Marine Protected Areas. The MPA Plan of Action for IUCN's World Commission on Protected Areas. IUCN WCPA, Gland, Switzerland. 28 pp.

- Lopez Ornat A. (1997) Assessment on the management of marine and coastal Specially Protected Areas in the Mediterranean. Regional Activity Centre for Specially Protected Areas. Mediterranean Action Plan – UNEP. Tunis
- Tunesi L., Agnesi S., Di Nora T., Mo G. (2008) - La conservazione della biodiversità marina alla luce delle iniziative europee. *Biol. Mar. Mediterr.*, 15(1): 463-472.
- Tunesi L., Agnesi S., Di Nora T., Mo G., in press - I siti di interesse comunitario in Italia per la creazione di una rete europea di aree marine protette. *Biol. Mar. Mediterr.*
- UNEP/MAP/RAC/SPA, ACCOBAMS, IUCN, WWF MedPO, WWF MedPAN (2008) Supporting the development of a representative, effective network of MPAs in the Mediterranean Sea. 15th UNEP Conference of Parties to the Barcelona Convention Almería, 16 January 2008
- Worm B., Edward B.B., Beaumont N., Duffy J.E., Folke C., Halpern B.S., Jackson J.B.C., Lo tze H.K., Micheli F., Palumbi S.R., Sala E., Selkoe K.A., Stachowicz J.J. and Watson R. (2006) Impacts of biodiversity loss on ocean ecosystem services. *Nature* 314: 787-790
- WCPA/IUCN (2007) Establishing networks of marine protected areas: A guide for developing national and regional capacity for building MPA networks. Non-technical summary report
- Zenetos, M.E. Cinar, M.A. Pancucci, Papadopulo, J.G. Harmelin, G. Furnari, F. Andaloro, N. Bellou, N. Streftaris And H. Zibrowius, (2006) – Unannotated list of marine alien species in Mediterranean with records of the worst invasive species. - *Mediterranean marine sciences* vol 6/, 63 118.

8. Infrastrutture e trasporti

- Commissione Europea, Rendere i trasporti più ecologici, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio, COM(2008) 433 definitivo, Bruxelles, 8.7.2008
- Commissione Europea, Piano d'azione sulla mobilità urbana, COM(2009) 490 definitivo, Bruxelles, 30 settembre 2009
- EEA (European Environment Agency), Beyond transport policy — exploring and managing the external drivers of transport demand Illustrative case studies from Europe, Technical report No 12/2008, ISSN 1725–2237
- Ministero dei trasporti, Piano Generale della Mobilità (Legge finanziaria 2007), Linee Guida, Roma, ottobre 2007

9. Aree urbane

- AA.VV. (2008) – Focus “Il suolo, il sottosuolo e la città”. Allegato a V rapporto sulla Qualità dell'ambiente urbano. ISPRA
- Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni COM(2004)60

definitivo: "Verso una strategia tematica sull'ambiente urbano" Bruxelles, 11.02.2004.

- Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.
- Eurobarometro 58.0 "Attitudes towards the environment" (Atteggiamento nei confronti dell'ambiente), dicembre 2000;
- Ooi, G.L. (2005) Sustainability and Cities: Concept and Assessment. Singapore: Institute of Policy Studies Werner, P., & Zahner, R. (2008) Biodiversity and Cities: A Bibliography. Third Conference of the CoMPetence NeTwork URban Ecology: Urban Biodiversity and Design, Erfurt 2008. Darmstadt: CONTUREC and IWU
- I Rapporto APAT "Qualità dell'ambiente urbano", edizione 2004
- II Rapporto APAT "Qualità dell'ambiente urbano", edizione 2005
- III Rapporto APAT "Qualità dell'ambiente urbano", edizione 2006
- IV Rapporto APAT "Qualità dell'ambiente urbano", edizione 2007
- V Rapporto ISPRA "Qualità dell'ambiente urbano", edizione 2008
- UNEP/CBD/Cities/1/3 Report of the Cities and Biodiversity: Achieving the 2010 Biodiversity Target.

10. Salute

- Ade P, Funari E, Poletti R (2003). Il rischio sanitario alle tossine di alghe marine. *Ann Ist Super Sanità*, 39 (1):53-68.
- Biodiversity: Its Importance to Human Health, Center for Health and the Global Environment at Harvard Medical School, WHO, UNEP.
- Cecchi G "Salute degli ecosistemi e Salute Umana" *Ann Ist Super Sanità* 2005;41 (3):271-279
- Daszak P., Cunningham A.A., Hyatt A.D.: Emerging Infectious Diseases of Wildlife-- Threats to Biodiversity and Human Health., *Science* 21 January 2000: Vol. 287. no. 5452, pp. 443 – 449.
- Gallitelli M et al. (2005). Respiratory illness as a reaction to tropical algal blooms occurring in a temperate climate. *JAMA*, 239 (21):2599-2600.
- Mattei D, Bruno M (2005). Fioriture tossiche marine: nuovi sistemi di controllo e ipotesi di gestione. In: Mattei D. MS, Messineo V., Bruno M., editor. Diffusione delle fioriture algali tossiche nelle acque italiane: gestione del rischio ed evidenze epidemiologiche. *Rapporti ISTISAN* 05/29.
- Onuma Y et al. (1999). Identification of putative palytoxin as the cause of cluetoicism. *Toxin*, 37 55-65.
- Romi R., Toma L., Severini F, Di Luca M, Boccolini D, Ciufolini M.G., Nicoletti L., Majori G.: Linee guida per il controllo di Culicidi potenziali vettori di arbovirus in Italia. *Istituto Superiore di Sanità* 2009, iii, 52 p. *Rapporti ISTISAN* 09/11
- *Rapporti Millenium Ecosystem Assessment:*

- Ecosystems and Human Well-Being: A Framework for Assessment
- Ecosystems & Human Well-being: Synthesis
- Ecosystems & Human Well-being: Biodiversity Synthesis
- Ecosystems & Human Well-being: Desertification
- Ecosystems & Human Well-being: Opportunities & Challenges for Business & Industry
- Ecosystems & Human Well-being: Wetlands & Water
- Ecosystems & Human Well-being: Health Synthesis
- Sansoni G et al. (2003). Fioriture algali di *Ostreopsis ovata* (Gonyaulacales: Dinophyceae): un problema emergente. *Biologia Ambientale*, 17 (1):17-23.

11. Energia

- Commissione Europea, Comunicazione della Commissione al Consiglio, al parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni sul Sesto programma di azione per l'ambiente della Comunità europea "Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta", Bruxelles, COM (2001) 31 definitivo, 24.1.2001
- European Environment Agency, Energy and environment report 2008, EEA Report No. 6/2008 environmental issue report.
- Protocollo del 1992 del 27 novembre 1992 che modifica la Convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi

12. Turismo

- CBD Decisions on Biological Diversity and tourism - Decision V/25
- CBD Decisions on Biological Diversity and tourism - Decision VI/14
- CBD Decisions on Biological Diversity and tourism - Decision VII/14
- CBD Guidelines on Biodiversity and Tourism Development

13. Ricerca e Innovazione

14. Educazione e informazione

- Bachiorri A., Gallavotti B., 1999, Educare per la biodiversità: idee e proposte di educazione ambientale, Roma, Editur.
- Bulgarini F. et al., 2009, Biodiversità facciamo il punto: strategie per l'educazione, la gestione e la conservazione : il contributo dell'ARPA Sicilia verso il Countdown 2010 , Palermo, ARPA Sicilia.
- Brundtland G. H., 1980, Our Common Future, WCED (World Commission on Environment and Development).

- Gruppo di Lavoro Comunicazione Informazione Formazione Educazione C.I.F.E. (a cura di), 2003, L'educazione Ambientale nelle agenzie per la protezione dell'ambiente, Roma, APAT.
- Gruppo di Lavoro Comunicazione Informazione Formazione Educazione C.I.F.E. (a cura di), 2004, Linee guida per l'educazione Ambientale nel sistema agenziale APAT –ARPA – APPA, Roma, APAT.
- Gruppo di Lavoro Educazione Orientata alla Sostenibilità E.O.S. (a cura di), 2009, Atti del corso laboratorio di educazione ambientale orientata alla sostenibilità, Roma, ISPRA.
- Huckle J., Sterling S., 1996, Education for sustainability, London, Earthscan.
- ISPRA, 2010, Va.D.Di. – Vallo a Dire ai Dinosauri - Kit didattico di giosimulazione sui Cambiamenti Climatici, Roma, ISPRA (in corso di stampa).
- Nazioni Unite, 1982, Carta Mondiale della Natura.
- Quinto Programma di Azione per l'ambiente della Comunità Europea, 1993, “Per uno sviluppo durevole e sostenibile – Programma politico e di azione della Comunità Europea a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile”, Bruxelles.
- Sesto Programma di Azione per l'ambiente della Comunità Europea “Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta” - Decisione 1600/2002/CE del 22 luglio 2002”, Bruxelles.
- Schema internazionale d'implementazione per il Decennio delle Nazioni Unite dell'Educazione per lo Sviluppo Sostenibile – UNESCO, 2005.
- Strategia UNECE per l'Educazione per lo Sviluppo Sostenibile, 2005.
- United Nations, 1999, Report of the United Nations Conference on Environment and Development – Annex I – “Rio Declaration on Environment and Development”, United Nations Department of Economic and Social Affairs (DESA).

15. L'Italia e la biodiversità nel mondo

Sitografia essenziale

- http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm
- www.cbd.int
- www.cites.org
- www.cms.int
- www.corpoforestale.it
- www.countdown2010.net
- www.eea.eu.int
- www.fao.org
- www.g8italia2009.it
- www.infrastrutture.gov.it
- www.ispra.it

- www.issg.org
- www.minambiente.it
- www.millenniumassessment.org
- www.miur.it
- www.politicheagricole.gov.it
- www.ramsar.org
- www.sviluppoeconomico.it
- www.teebweb.org
- www.unep.org

Glossario

A

ACCESSO E CONDIVISIONE DEI BENEFICI (ABS)

ACQUE REFLUE

Acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, e derivanti, prevalentemente, dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione beni, diversi dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

Acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate e provenienti da agglomerato.

ACQUE SOTTERRANEE

Le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e sottosuolo.

Acqua sotterranea, presente in strati di roccia porosa o fessurata, generalmente sovrastante a strati di roccia impermeabile. Essa costituisce una importantissima risorsa naturale messa in pericolo sia dall'inquinamento proveniente da infiltrazione di sostanze tossiche nel sottosuolo, sia dal suo depauperamento, causato ad esempio dalla riduzione del tasso di infiltrazione per aumento dell'estensione di superfici impermeabili. In altri casi, invece, variazioni dell'entità degli emungimenti e maggiore apporto di precipitazioni idriche determinano innalzamenti del livello delle acque nel sottosuolo e conseguenti danni alla parte sotterranea delle costruzioni.

ACQUE SUPERFICIALI

Espressione con cui si indica quella componente dell'idrosfera che è costituita dai corsi d'acqua dai laghi e dalle zone umide.

ACQUE TERRITORIALI

Zona di mare che si estende dalla costa ad un determinato limite verso il largo. E' sottoposta alla piena sovranità dello Stato costiero che deve, però, concedere il diritto di passaggio alle navi straniere. La Convenzione di Montego Bay, adottata a conclusione dei lavori della III Conferenza delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare del 30.4.1982, ha imposto uniformemente il limite di 12 miglia nautiche per la determinazione delle acque territoriali.

ACQUISTI VERDI

Il Green Public Procurement (GPP) (in italiano Acquisti verdi della Pubblica amministrazione) è l'integrazione di considerazioni di carattere ambientale nelle procedure di acquisto della Pubblica Amministrazione, cioè è il mezzo per poter scegliere "quei prodotti e servizi che hanno un minore, oppure un ridotto, effetto sulla salute umana e sull'ambiente rispetto ad altri prodotti e servizi utilizzati allo stesso scopo" (U.S. EPA 1995).

ADATTAMENTO

Facoltà degli organismi viventi di mutare i propri processi metabolici, fisiologici e comportamentali, consentendo loro di adattarsi alle condizioni dell'ambiente nel quale vivono.

AGROBIODIVERSITA'**AIUTI ALLO SVILUPPO****ALIENA (specie)**

Con il termine specie aliena in biologia si intende una specie vivente alloctona (animale, vegetale o fungo) che, per opera dell'uomo o di un evento naturale, si trova ad abitare e colonizzare un habitat diverso dal luogo di origine

ALIENA INVASIVA (specie)

Specie alloctona la cui introduzione in natura e/o la cui espansione rappresenta una minaccia per la diversità biologica.

ALLOCTONA (specie)

Specie animale o vegetale originaria di un territorio diverso da quello dove viene rinvenuto.

AMBIENTE

Dal latino "ambiens" ciò che sta attorno. Indica l'insieme delle condizioni fisiche (temperatura, pressione, ecc.), chimiche (concentrazioni di sali, ecc.) e biologiche in cui si svolge la vita. L'ambiente è un sistema aperto, capace di autoregolarsi e di mantenere un equilibrio dinamico, all'interno del quale si verificano scambi di energia e di informazioni. Esso include elementi non viventi (acqua, aria, minerali, energia) o "abiotici" ed elementi viventi o "biotici" tra i quali si distinguono organismi produttori

(vegetali), consumatori (animali) e decompositori (funghi e batteri). Contesto nel quale l'organizzazione opera, comprendente l'aria, l'acqua, il terreno, le risorse naturali, la flora, la fauna, gli esseri umani e le loro interrelazioni. Il contesto si estende dall'interno di una organizzazione al sistema globale (UNI EN ISO 14001:1996). Nel momento in cui si cerca di darne una definizione si entra in un altro ordine di idee e al posto dell'ambiente onnicomprensivo si presentano delle fattispecie. Di conseguenza ciò che ci sta intorno è caratterizzato più dall'aggettivo che dal sostantivo (ambiente ecologico, naturale, sociale, politico, istituzionale, relazionale, affettivo).

AMBIENTE NATURALE

Parte di territorio organizzato fin dall'origine o in via di recupero spontaneo, da parte dell'ecosistema naturale.

AMBIENTE SEMINATURALE

AMBIENTE tutela dell'

Insieme di misure di diritto penale e amministrativo tendenti a proteggere l'ambiente naturale (aria, terra, acque, bellezze naturali e lo stesso spazio interplanetario) da ogni inquinamento o supersfruttamento. A partire dalla seconda metà degli anni Sessanta, si sono espressi crescenti timori per il futuro dell'ambiente, minacciato dalle attività umane, sempre più invadenti e distruttive, a livello sia locale, sia globale. Le preoccupazioni per la salvaguardia dell'ambiente locale (urbano e rurale) hanno condotto all'elaborazione di apposite leggi: agricoltura, industria, produzione di energia, trasporti, costruzione di nuovi insediamenti sono attività soggette a valutazione e a normative di contenimento dell'impatto ambientale. Per tenere sotto controllo le alterazioni prodotte sull'ambiente globale (fino a modificare la composizione dell'atmosfera o la temperatura media sulla Terra) sono stati raggiunti accordi internazionali. Nel corso di una serie di conferenze svoltesi sotto l'egida delle Nazioni Unite, iniziate nel 1972 a Stoccolma e culminate nel Vertice mondiale su Ambiente e sviluppo tenutosi a Rio de Janeiro nel 1992 (UNCED e Agenda 21), sono state adottate convenzioni internazionali per salvaguardare il clima e la diversità biologica.

APPROCCIO ECOSISTEMICO

La Convenzione per la Diversità Biologica ha elaborato il cosiddetto approccio ecosistemico, ossia una metodologia generale per l'attuazione della Convenzione che vede la comunità umana come parte integrante degli ecosistemi e dei meccanismi che li regolano e non come "elemento disturbatore" dell'equilibrio naturale come secondo i criteri conservazionistici. L'approccio ecosistemico è stato sintetizzato, durante la quinta COP, in 12 principi.

AREE PROTETTE

Aree dotate di particolari caratteri ambientali, di cui lo Stato o gli altri organi che hanno poteri di gestione del territorio garantiscono la salvaguardia grazie a specifici

vincoli legislativi. Tali sono i parchi nazionali e regionali, le foreste demaniali, le riserve integrali, le oasi faunistiche.

AREE SENSIBILI

Si possono definire "aree sensibili" quelle zone che per vari motivi strutturali o funzionali hanno scarsa possibilità di subire senza danni irreversibili ampie variazioni dei parametri ambientali che ne regolano il funzionamento; esse hanno bassa resistenza e resilienza. Sono aree particolarmente sensibili ai cambiamenti climatici la zona artica e antartica, ed è infatti per questo che gran parte delle ricerche sul clima e su l'inquinamento globale del pianeta Terra si svolgono in tali zone. Ma sono aree sensibili, soprattutto ai cambiamenti climatici, anche quelle di alta montagna o quelle di macchia mediterranea che possono essere soggette alla copertura di ghiacciai o alla desertificazione, o ancora quelle lagunari e le isole che possono subire notevoli influenze in caso di innalzamento del livello del mare per scioglimento dei ghiacci.

AUTOCTONA (SPECIE)

In biologia ed in biogeografia, una specie autoctona (o indigena) di una data regione è una specie che si è originata ed evoluta nel territorio in cui si trova o che vi è immigrata autonomamente da lungo tempo stabilendosi popolazioni che si autosostentano

B

BIOCENOSI

E' l'insieme delle popolazioni di specie animali e vegetali che coesistono nello spazio e nel tempo in un dato ambiente ed interagiscono fra loro, in reciproca relazione. Lo spazio, o ambiente, occupato dalla biocenosi, è chiamato biotopo. Si suddivide in fitocenosi ed in zoocenosi quando ci si riferisce rispettivamente a vegetali o animali che popolano un ambiente.

BIODIVERSITÀ

E' sinonimo di "diversità biologica". Per biodiversità di un determinato ambiente, in particolare, si intende la varietà di organismi viventi in esso presenti, attualmente minacciata dal progressivo aumento dei fattori inquinanti e dalla riduzione degli habitat. La biodiversità può essere descritta in termini di geni, specie od ecosistemi. Lo sviluppo sostenibile dipende anche dalla comprensione, protezione e conservazione degli innumerevoli ecosistemi interattivi del pianeta.

BIOMASSA

Termine generico che indica tutta la materia organica sia di natura vegetale che animale presente, ad esempio, in un ecosistema. E' un indice della capacità produttiva di un particolare ambiente biologico. Normalmente viene espressa in peso (secco) per unità di superficie o in unità di energia (J/m). Ovviamente l'unità di misura cambia a seconda dell'oggetto in esame. La biomassa di una popolazione di insetti, ad esempio, verrà calcolata in g/m, mentre quella di una comunità erbacea presente in un prato in kg/m e quella di un bosco in t/ha. In campo energetico la biomassa indica la quantità di materiale organico che può essere utilizzata per produrre energia per combustione o

tramite fermentazione. Le biomasse utili ai fini della produzione di energia includono il legno, liquami e feci animali, residui agricoli, forestali e della carta. Il concetto di biomassa è strettamente collegato a quello di "produttività" che indica la produzione di biomassa per unità di tempo ed è un parametro funzionale utile allo studio della qualità ambientale e all'evoluzione dello stato di un ecosistema

BIOTECNOLOGIA

La biotecnologia è l'applicazione tecnologica che si serve dei sistemi biologici, degli organismi viventi o di derivati di questi per produrre o modificare prodotti o processi per un fine specifico" (definizione data dalla CBD).

BOSCO URBANO

C

CAMBIAMENTI CLIMATICI

Qualsiasi cambiamento di clima attribuito direttamente o indirettamente ad attività umane, il quale altera la composizione dell'atmosfera mondiale e si aggiunge alla variabilità naturale del clima osservata in periodi di tempo comparabili.

CERTIFICAZIONE AMBIENTALE

Al fine di migliorare la gestione operativa delle attività che possono avere un negativo impatto sull'ambiente, molte imprese industriali hanno iniziato a sottoporsi alla verifica di certificatori esterni (società di consulenza specializzate con esperienza primaria nel campo dell'analisi finanziaria e di bilancio). In caso tale verifica vada a buon fine (non abbia cioè riscontrato significative anomalie nel Sistema di gestione ambientale degli impianti o superamento dei valori-limite alle emissioni prescritte dalla normativa ambientale in vigore), viene rilasciata una certificazione ambientale che si rifà allo standard volontario prescelto (BS 7750, ISO 14000). Alcune società di consulenza si stanno orientando ad operare anche nell'ambito del Regolamento EMAS (Regolamento 1836/93 CEE), che prevede l'accreditamento di verificatori a livello comunitario. La certificazione ambientale può essere rilasciata oltre che per un Sistema di Gestione (a livello di sito o d'impresa) anche per un Rapporto Ambientale. In quest'ultimo caso viene verificata la correttezza della metodologia impiegata nella raccolta, elaborazione e rappresentazione dei dati e vengono di solito effettuate verifiche a campione sulle attività oggetto del Rapporto.

CONNETTIVITA'

CONOSCENZE TRADIZIONALI

Nozioni pratiche e consuetudini comunemente legate ad un ambito comunitario e a uno specifico territorio, tramandate di persona in persona per imitazione, iniziazione, apprendistato o per trasmissione orale.

CONSAPEVOLEZZA AMBIENTALE

CORRIDOIO ECOLOGICO

D

DANNO AMBIENTALE

Il danno ambientale è previsto e disciplinato dall'art.18 della legge n.349 dell'8 luglio 1986 e s.m.i., nel quale il legislatore sancisce che "qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato".

DEFLUSSO MINIMO VITALE

DEFORESTAZIONE

Rapida distruzione delle foreste in molte zone del mondo, soprattutto ai Tropici e in particolare nella foresta Amazzonica per convertire il terreno a un uso non forestale; ne consegue l'impovertimento delle risorse naturali capaci di abbassare il tasso di anidride carbonica nell'aria: la combustione, spesso dolosa, delle foreste pluviali, produce infatti più anidride carbonica di quanta esse ne assorbano. La progressiva scomparsa di foreste e boschi aumenta il ritmo di erosione del suolo, e le specie animali che esse ospitavano rischiano l'estinzione.

DEGRADO AMBIENTALE

Perdita dei caratteri originari delle strutture, degli elementi e delle relazioni fra le componenti dell'ecosistema, con conseguente impoverimento del flusso energetico e degli scambi materiali esistenti.

DESERTIFICAZIONE

Processo di trasformazione in deserto di territori aridi o semiaridi dovuto principalmente a variazioni climatiche, deforestazione, a cattiva gestione o uso improprio del territorio.

DISSESTI IDROGEOLOGICI

Frane, smottamenti, valanghe, alluvioni, erosioni, abbassamento del suolo sono squilibri dell'ambiente dovuti quasi sempre a due fattori principali: quello geologico predisponente e quello idrico determinante. Si parla di rischio idrogeologico in riferimento ai danni che tali fenomeni possono causare a beni artificiali e naturali. A determinare il rischio idrogeologico concorrono fattori interni endogeni relativi alla geomorfologia del suolo e del sottosuolo e fattori esogeni come il clima, la vegetazione, la fauna e l'uomo.

DISSESTO AMBIENTALE

Fenomeno naturale o indotto da opere dell'uomo che interessa vari aspetti dell'ambiente (suolo, acqua, ecosistemi, ecc.) e ne modifica negativamente l'equilibrio naturale. Nel caso di frane e inondazioni che hanno effetti dannosi per il territorio, le infrastrutture e le popolazioni, si parla ad esempio di dissesto idrogeologico.

E**EARLY WARNING****ECOSISTEMA O SISTEMA ECOLOGICO**

Indica un particolare ambiente e tutti gli esseri viventi e non viventi che lo popolano. E' l'unità funzionale di base in ecologia ed è composta da una comunità di esseri viventi (componente biotica) e non viventi (componente abiotica), dai flussi di energia e dalle loro interazioni. Si parla, oltre che di ecosistemi naturali, anche di "ecosistemi artificiali", ovvero quelli prodotti dall'attività umana.. Il concetto di ecosistema è funzionale alla possibilità di eseguire degli studi per capire il funzionamento dei complessi processi biologici. In realtà i limiti di un ecosistema sfumano normalmente in quelli di un altro e gran parte degli organismi possono far parte di ecosistemi diversi in momenti diversi.

EDUCAZIONE AMBIENTALE

Processo educativo orientato ad approfondire le conoscenze delle interazioni uomo-ambiente, utilizzando una prospettiva interdisciplinare ed un approccio di problematizzazione e ricerca di soluzione degli aspetti rilevanti e critici che derivano da tali interazioni. Concerne il progresso delle conoscenze e delle azioni miranti ad un'integrazione sempre più adeguata dei soggetti e dei gruppi sociali al contesto ambientale ,preoccupandosi della salvaguardia e dell'uso delle risorse.

EFFETTO SERRA

Fenomeno naturale legato all'azione di schermo dell'anidride carbonica atmosferica che impedisce la dispersione del calore terrestre nello spazio. Negli ultimi decenni tale fenomeno si è intensificato ed ha provocato un aumento della temperatura media del Pianeta.

ENDEMICA (specie)

Specie animale o vegetale la cui naturale presenza è confinata ad una determinata regione e la cui distribuzione è relativamente limitata.

ENDEMISMO

Distribuzione localizzata di una o più specie in un territorio circoscritto, nel quale le condizioni ambientali ne hanno favorito e protetto l'insediamento.

ENERGIE RINNOVABILI

ESTERNALITA' POSITIVE

EUTROFIZZAZIONE

Processo per cui un ambiente acquatico modifica il suo equilibrio ecologico, per cause naturali o artificiali, e si arricchisce di sostanze nutritive (in particolare modo i composti dell'azoto ovvero del fosforo) provenienti dall'agricoltura (fertilizzanti) e dagli scarichi fognari non depurati, nei laghi o nei mari poco profondi o con scarso ricambio idrico che provoca cambiamenti tipici quali l'eccessivo incremento della produzione di alghe (Macrofite) e/o di alghe microscopiche (microplancton). che, alla fine del ciclo vitale, vanno in decomposizione. La conseguenza dell'eutrofizzazione è il degrado della qualità dell'acqua tale da ridurne o precluderne l'uso, con conseguente instaurarsi di un ambiente anaerobico e la distruzione delle principali forme di vita acquatica.

EX SITU (Conservazione)

Intervento di risanamento ambientale con modalità di trattamento di un particolare materiale inquinato effettuato all'esterno dell'area interessata, dalla quale è stato prelevato.

F

FAUNA

Il complesso delle specie animali proprie di un determinato ambiente o territorio. La fauna viene divisa in due grandi categorie: gli invertebrati e i vertebrati.

FERTILIZZANTI

Sostanze di origine naturale o chimica che aumentano la produttività dei terreni coltivati, apportando ai vegetali gli elementi necessari al loro sviluppo. I componenti dei fertilizzanti appartengono a tre categorie: principi attivi (azoto, fosforo e potassio); oligoelementi (ferro, manganese, rame, zinco e boro); correttivi (a base di calcio, magnesio e zolfo). I prodotti di origine sintetica presenti sul mercato possono essere semplici, se contengono un solo principio attivo, oppure complessi se ne contengono due (fertilizzanti binari) o tre (fertilizzanti ternari).

FLORA

Il complesso delle piante spontanee, naturalizzate o largamente coltivate in un dato territorio.

FORESTA

Vasta estensione di terreno ricoperta da alberi di alto fusto. In base alla latitudine e al clima nei quali si sviluppa e alle piante che la costituiscono, assume aspetti e denominazioni diversi: a galleria, decidua, di conifere, equatoriale, tropicale, spinosa.

FOULING

FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

FRAMMENTAZIONE

G

GAS SERRA

GERMOPLASMA

E' la base fisica dell' eredità, il complesso ereditario trasmesso da una generazione all' altra. Costituisce una componente delle risorse genetiche associata a ciascuna coltura specifica. All' interno del germoplasma di ciascuna specie si possono distinguere diversità interspecifiche, che determinano la suddivisione in subspecie, razze, varietà, ecotipi.

GFS

Sistema di valutazione di Gestione Forestale Sostenibile basata su criteri, indicatori e linee guida operative messi a punto nel corso del cosiddetto "processo pan europeo" per la protezione delle foreste.

GOVERNANCE

H

HABITAT

Dal latino "abitare", è il complesso delle condizioni ambientali in cui vive una particolare specie di animali o di piante, o anche il luogo ove si compie un singolo stadio del ciclo biologico di una specie. Indica quindi una unità strutturale identificabile come elemento di un ecotessuto o paesaggio.

HOT SPOT

I

IMPATTO AMBIENTALE

Qualunque fatto che possa comportare una modificazione dell'ambiente, negativa o positiva, totale o parziale, conseguente ad attività, prodotti o servizi di un'organizzazione (Definizione UNI ISO 14001:1996), una variazione (positiva o negativa) della qualità e/o della disponibilità di una risorsa ambientale, causata da un intervento umano legato ad attività di produzione o di consumo.

Può riferirsi all'insieme degli effetti che un'opera (impianto industriale, centrale energetica, strada, ecc.) produce sul territorio circostante, provocando alterazioni o

perturbazioni di singole componenti dell'ambiente o del sistema ambientale complessivo. Per realizzare opere di grande portata, è vincolante un giudizio preventivo sulla compatibilità ambientale detto VIA.

IN SITU (conservazione)

Intervento di risanamento ambientale con modalità di trattamento di un particolare materiale inquinato effettuato all'interno dell'area interessata, dalla quale è stato prelevato.

INDICATORI AMBIENTALI

Sono parametri chimici e/o fisici ai quali si ricorre per la descrizione sintetica della sensibilità ambientale di un'area a particolari perturbazioni.

INQUINAMENTO

Alterazione dei parametri fisici, chimici e biologici propri di un ambiente, in stato di equilibrio, provocata dalle attività umane. L'inquinamento può riguardare il suolo, le acque e l'aria. Tra gli agenti inquinanti si distinguono: sostanze organiche, quali idrocarburi, clorofluorocarburi, il cui effetto dannoso è provocato da un accumulo anomalo; sostanze inorganiche, come metalli pesanti, amianto ed altre sostanze che esercitano un'azione tossica sull'uomo, gli animali, le piante o l'ambiente nel suo insieme; fonti sonore, come il traffico automobilistico o le attività produttive che provochino disturbi acustici; fonti di calore, come gli scarichi di acque a temperatura superiore a quella ambiente; fonti di radiazioni pericolose (ad esempio quelle ionizzanti) o anche di per se non dannose (ad esempio, la luce) o di incerto effetto (le onde elettromagnetiche). L'inquinamento può manifestarsi su scala locale, come avviene nella maggior parte dei casi, o globale, come succede nel caso delle emissioni inquinanti che provocano l'effetto serra o il buco nell'ozono. Dalla fine degli anni Sessanta, l'inquinamento rappresenta un'emergenza tenuta sotto osservazione specie nei paesi industrializzati: normative nazionali e internazionali tendono a prevenire le possibili forme e a porre rimedio ai suoi effetti. Importanti decisioni in tema di protezione ambientale sono state assunte dalla conferenza di Rio de Janeiro nel 1992 (UNCED e Agenda 21).

INTRODUZIONE

Il trasferimento operato direttamente o indirettamente dall'uomo, di una specie alloctona al di fuori del suo areale naturale (passato o presente). Tale trasferimento può essere compiuto all'interno

dello stesso paese, tra paesi diversi o tra aree al di fuori di una giurisdizione nazionale

INTRODUZIONE INTENZIONALE

Il trasferimento intenzionale e/o il rilascio, operato dall'uomo, di una specie alloctona al di fuori del suo areale naturale.

INTRODUZIONE NON INTENZIONALE

Tutti gli altri casi di introduzione non Intenzionale.

IPPC

L**LISTE ROSSE**

Liste di specie animali/vegetali minacciate in un determinato territorio.

M**MITIGAZIONE****MOBILITÀ SOSTENIBILE****MONITORAGGIO AMBIENTALE**

Controllo svolto attraverso la rilevazione e misurazione nel tempo di determinati parametri bio-fisici che caratterizzano l'ambiente.

N**NATURA 2000 (Rete)**

Nome che il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea ha assegnato ad un sistema coordinato e coerente (una rete) di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell'Unione stessa ed in particolare finalizzata al mantenimento ed il ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente per una serie di habitat e specie di interesse comunitario.

O**OGM**

Organismo Geneticamente Modificato - Organismo nel quale con una tecnica, detta di ingegneria genetica, tecnica del DNA ricombinante, viene inserito un gene estraneo a quell'individuo; i geni contenuti nel DNA sono alla base della sintesi delle proteine, per cui mediante la modificazione del tipo di geni presenti nel DNA di una pianta o di un animale è possibile "programmare" la sintesi proteica, al fine di far produrre all'individuo geneticamente modificato una proteina particolare, che viene poi "sfruttata" per scopi diversi (resistenza a specifici diserbanti, resistenza a fattori ambientali nocivi, resistenza agli insetti, resistenza ai virus ecc.)

P**PAESAGGIO**

Insieme di elementi biotici e abiotici, naturalistici e antropici, considerati da un punto di vista percettivo ed estetico. Comprende la generalità dei beni ambientali. Spesso erroneamente confuso con panorama o percezione visiva. Definibile come sistema di ecosistemi, in cui si possono distinguere sottosistemi detti ecotessuti.

PARAMETRO AMBIENTALE

Grandezza convenzionale che misura il valore assunto da una data variabile ambientale (ad esempio, la concentrazione di ossigeno nell'acqua, la sua percentuale di saturazione, il livello sonoro espresso in decibel, il traffico orario, ecc.).Insieme delle caratteristiche fisiche, chimiche e del substrato, che determinano la fisionomia di un determinato ambiente o biotopo, creando specifici riflessi per l'instaurarsi delle biocenosi.

PAYMENTS FOR ECOSYSTEM SERVICES (PES)

POLITICA AGRICOLA COMUNE (PAC)

POPOLAZIONE

PRINCIPIO DI PRECAUZIONE

R

RENDIMENTO MASSIMO SOSTENIBILE (MSY)

RESPONSABILITÀ AMBIENTALE

RETE ECOLOGICA

Strumento che risponde alla necessità di creare dei collegamenti tra le aree naturali, relitte e di nuova realizzazione, per ottenere un sistema spaziale unitario, progettato in modo tale che ogni intervento si inserisca in un disegno complessivo articolabile nello spazio e implementabile nel tempo.

RIFORESTAZIONE

Rimboschimento di aree sottoposte a deforestazione. La riforestazione su vastissima scala è considerata un mezzo per ricostituire il patrimonio forestale mondiale e per ridurre l'effetto serra.

RIMBOSCHIMENTO

Insieme di pratiche forestali relative al rinnovo del bosco, compiute per evitarne la graduale scomparsa e, in alcuni casi, per impedire i franamenti di terreni montani in ripido pendio e poveri di vegetazione. Il rimboschimento può avvenire per rinnovo naturale e in tal caso le stesse piante provvedono, dopo tagli e disboscamenti precedentemente effettuati, alla riproduzione. Il rinnovo artificiale è invece totalmente operato dall'uomo, per semina o per piantagione.

RINATURALIZZAZIONE

Operazione di ripristino d'ambiti paesaggistici intervenuti dall'uomo, al loro stato originario. Significa più generalmente "aggiunta di caratteristiche di naturalità" e il termine può essere applicato anche a realtà non ecosistemiche (ad esempio il colore di un oggetto di legno).

RIPOPOLAMENTO

In biologia è l'azione atta ad incrementare il numero degli esemplari di una specie in un territorio. Generalmente viene sospesa l'attività venatoria per un certo periodo di tempo o si introducono animali provenienti da altre zone o da allevamenti.

RIPRISTINO AMBIENTALE

Ultima fase della realizzazione di un'opera, hanno l'obiettivo di riportare le aree interessate alle condizioni e destinazioni d'uso originarie, nel più breve tempo possibile. Fin dall'avvio del progetto, infatti, viene definita la strategia di ripristino finale. Vengono realizzati studi sulle caratteristiche dei terreni interessati e di quelli circostanti e sulla climatologia della zona. Vengono definite le modalità di rimboschimento e inerbimento secondo avanzate tecniche forestali. In molti casi il lavoro di ripristino consente non solo di riportare il territorio alle sue condizioni originarie, ma anche a migliorare e rendere più sicuro il suo assetto. Nel caso di forte pendenza ciò significa minimizzare le erosioni pluviali ed eoliche e aumentare la coesione superficiale; nel caso di terreni grossolani, aumentarne la fertilità e migliorarne la capacità di ritenzione idrica. La posa dei gasdotti, ad esempio, richiede interventi specifici di ripristino nelle diverse fasi del lavoro, dalla scelta del tracciato alla progettazione e alla costruzione.

RISCHIO AMBIENTALE

Per rischio ambientale si intende uno stato in cui sono presenti condizioni di pericolosità o di minaccia ipotetica verso l'ambiente e l'uomo. Nella stragrande maggioranza dei casi l'analisi del rischio tende ad estromettere la dimensione percettiva dell'individuo che spesso è fondamentale. La maggior parte degli studi sul rischio adotta come principio base la formula per cui il rischio sarebbe uguale alla probabilità che un evento indesiderato avvenga in un certo arco temporale, definendo il rischio attraverso una funzione di tipo statistico. Probabilità del verificarsi di un danno ambientale moltiplicata per la grandezza del danno stesso. Nelle procedure di VIA esprime la possibilità che gli interventi dell'uomo superino un livello tale da provocare sensibili e spesso irreversibili fenomeni di inquinamento e di dissesto con alterazione degli equilibri preesistenti.

RISORSE NON RINNOVABILI

Risorse del patrimonio naturale il cui utilizzo ed impiego è limitato nel tempo a causa della loro irriproducibilità (es. le risorse minerarie). Vengono dette anche risorse esauribili.

RISORSE RINNOVABILI

Risorse del patrimonio naturale che hanno la capacità di riprodursi e rinnovarsi.

S

SICUREZZA ALIMENTARE

SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE

SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC)

Area che, nella/e regione/i biogeografica cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere/ripristinare in uno stato di conservazione soddisfacente un tipo di habitat naturale di cui all'allegato I della Direttiva Habitat o una specie di cui all'allegato II della Direttiva Habitat. Un sito che possa inoltre contribuire in modo significativo alla coerenza di Natura 2000 (di cui all'art.3 della Direttiva Habitat), e/o che contribuisca in modo significativo al mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica o regioni biogeografiche. Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno dell'area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione.

SPECIE

E' l'unità base di ogni sistema di classificazione degli organismi animali e vegetali. Gli individui appartenenti alla stessa specie sono contraddistinti non solo da somiglianze morfologiche, ma principalmente dal fatto di rappresentare un'unità isolata dal punto di vista riproduttivo e di avere pertanto un patrimonio genetico comune. Ogni specie quindi raggruppa individui che presentano caratteristiche simili e che sono in grado di accoppiarsi e dare prole feconda.

STANDARD AMBIENTALI

Strumenti di politica ambientale adottati dall'autorità pubblica per il miglioramento della qualità dell'ambiente. In generale, uno standard è un livello di adempimento fissato dalla legge e fatto rispettare attraverso sanzioni. Si distinguono diversi tipi di standard: -standard sulle emissioni inquinanti, che stabilisce il limite massimo consentito di emissioni inquinanti, superato il quale si è obbligati al pagamento di una multa; -standard di qualità ambientale, che fissa il limite massimo di inquinamento di un certo ambiente; -standard tecnologici, che prevedono l'adozione di una certa tecnologia, ad esempio, la marmitta catalitica.

STATO DI CONSERVAZIONE

SVILUPPO RURALE

SVILUPPO SOSTENIBILE

Termine utilizzato nella Conferenza dell'O.N.U. sull'Ambiente, svoltasi a Rio de Janeiro nel giugno 1992. Indica la possibilità di garantire lo sviluppo industriale, infrastrutturale, economico, ecc., di un territorio, rispettandone le caratteristiche ambientali, cioè sfruttandone le risorse naturali in funzione della sua capacità di

sopportare tale sfruttamento. Crescita complessiva (socioeconomica, demografica, dell'uso delle risorse naturali, dell'uso dei territorio) che sia compatibile con le capacità ricettive dell'ambiente globale. Lo sviluppo sostenibile presuppone una crescita nella quale lo sfruttamento delle risorse, l'andamento degli investimenti, l'orientamento dello sviluppo economico e i mutamenti istituzionali siano in reciproca armonia e capaci di incrementare il potenziale attuale e futuro di soddisfazione dei bisogni e delle aspirazioni umane. Lo sviluppo sostenibile richiede una rimodellazione dei processi produttivi in modo più rispettoso dell'ambiente e contemporaneamente significa assicurare che le generazioni future possano godere degli stessi beni, opportunità e opzioni dei quali godiamo noi oggi. Per fare questo occorre preservare l'ambiente fisico e fornire servizi di base di sostegno alla vita come aria pulita, acqua potabile, terra fertile, sistemi ecologici diversificati e stabilità climatica. Esistono due principi base della sostenibilità, definiti da Hermann Deli, per la gestione delle risorse rinnovabili: la velocità del prelievo dovrebbe essere pari alla velocità di rigenerazione. Questo principio si chiama "principio del rendimento sostenibile" e significa che in qualsiasi tipo di scelta, un'impresa, un'attività agricola o industriale deve utilizzare risorse che, nell'arco almeno di una vita umana, possano essere rinnovate; la velocità di produzione dei rifiuti delle attività produttive deve essere uguale alle capacità naturali di assorbimento da parte degli ecosistemi in cui i rifiuti vengono immessi. Lo sviluppo sostenibile è un concetto strettamente connesso a quello della qualità, perché sviluppo sostenibile sostanzialmente significa qualità della vita, nelle scelte energetiche, nei trasporti e nella produzione, ma più che altro vuol dire garantire alle generazioni future una possibilità di sopravvivenza su questo pianeta.

T

TASSONOMIA

Disciplina che si occupa della classificazione e della nomenclatura degli esseri viventi e delle specie fossili.

TRANSGENICO

E' l'organismo, vegetale o animale, nel cui genoma sono stati apportati cambiamenti mediante la modificazione o l'introduzione di geni con la tecnica del DNA ricombinante.

TURISMO SOSTENIBILE

U

USO DEL SUOLO

Modalità di utilizzo del terreno in relazione a funzioni antropiche o naturalistiche.

USO SOSTENIBILE

V**VALUTAZIONE AMBIENTALE**

L'individuazione delle relazioni o corrispondenze in atto fra i diversi fenomeni sul territorio e l'interpretazione del loro significato rispetto a parametri o classi di giudizio (naturalità, fragilità, dissesto, degrado, potenzialità e trasformabilità) predeterminati.

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)**VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)****VARIABILE AMBIENTALE**

Elemento che caratterizza lo stato e/o la dinamica di componenti e fattori ambientali, la cui distribuzione può variare nello spazio e nel tempo (ad esempio, la distribuzione di ossigeno disciolto nell'acqua, le onde sonore, il passaggio di autoveicoli, ecc.).

VARIABILITA' GENETICA

E' sinonimo di "diversità genetica".

Z**ZONE DI PROTEZIONE ECOLOGICA (ZPE)****ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)**

Aree individuate dagli stati membri dell'Unione Europea da destinarsi alla conservazione degli uccelli selvatici, previste dalla Direttiva Uccelli. Assieme alle ZSC (Direttiva Habitat) costituiranno la Rete Natura 2000.

ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC)

Zona Speciale di Conservazione (così definito dalla Direttiva Habitat): un sito di importanza comunitaria designato dagli stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato.

ZONA UMIDA

Paludi, torbiere acquitrini e comunque specchi d'acqua naturali ed artificiali, perenni o no, con acqua dolce o salata, ferma o corrente, incluse le coste marine la cui profondità non superi i 6 metri con la bassa marea.

Abbreviazioni

ABS *Access and Benefit Sharing* (Accesso e distribuzione dei benefici)

ACCOMBAS	Accordo per la Conservazione dei Cetacei del Mar Nero, Mar Mediterraneo e Aree Atlantiche Contigue
AEWA	<i>African-Eurasian Waterbirds Agreement</i> (Accordo per la tutela dell'avifauna acquatica migratrice)
ARPA	Agenzia Regionale per l'Ambiente
ASCI	<i>Areas of Special Conservation Interest</i> (Zona di particolare importanza per la conservazione)
ASPIM	Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea
ATO	Ambito Territoriale Ottimale
CAMP	<i>Coastal Area Management Programme</i> (Programma di Gestione delle Aree Costiere)
CBD	<i>Convention on Biological Diversity</i> (Convenzione sulla Biodiversità di Rio de Janeiro)
CCD	<i>Convention to Combat Desertification</i>
CGIAR	<i>Consultative Group on International Agricultural Research</i> (Gruppo di consultazione sulla ricerca agricola internazionale)
CHM	<i>Clearing-House Mechanism</i> (Centro Diffusione Informazioni)
CIPE	Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
CITES	<i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> (Convenzione di Washington sul commercio internazionale di specie di flora e fauna in pericolo di estinzione)
CMS	<i>Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals</i> (Conservazione delle Specie Migratrici, Convenzione di Bonn)
CMSI	Comitato dei Ministri per Società dell'Informazione
CNR	Consiglio Nazionale delle Ricerche
COM	Comunicazione della Commissione europea
COP	Conferenza delle Parti
CRA	Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura
CWRSG	<i>Crop Wild Relative Specialist Group</i>
DESS	Decennio internazionale dell'Educazione allo Sviluppo Sostenibile

D.L.vo	Decreto Legislativo
D.M.	Decreto Ministeriale
D.P.C.M.	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
EEA	<i>European Environmental Agency</i> (Agenzia Ambientale Europea)
ECP/GR	<i>European Cooperative Programme on Genetic Resources</i> (Programma europeo di cooperazione per le reti di risorse genetiche delle piante coltivate)
ENEA	Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
EPCS	<i>European Plant Conservation Strategy</i> (Strategia Europea di Conservazione delle piante)
EUAP	Elenco Ufficiale delle Aree Protette
EUROBAT	Accordo europeo sulla conservazione dei chiroterri
FEP	Fondo Europeo per la Pesca
FLEGT	<i>Forest Law Enforcement, Governance and Trade</i>
FSC	<i>Forest Stewardship Council</i>
GBIF	<i>Global Biodiversity Information Facility</i>
GEF	<i>Global Environment Facility</i> (Meccanismo finanziario per la CBD)
GFS	Gestione Forestale Sostenibile
GSPC	<i>Global Strategy for Plant Conservation</i> (Strategia Globale di Conservazione delle piante)
GTI	Global Taxonomy Initiative (Iniziativa Tassonomica Globale)
IAS	<i>Invasive Alien Species</i> (Specie aliene invasive)
INFC	Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi forestali del Carbonio
ICLEI	<i>International Council for Local Environmental Initiatives</i>
ICZM	<i>Integrated Coastal Zone Management</i> (Protocollo per la Gestione Integrata della Fascia Costiera e Marina)
IMP	Politica Marittima Integrata Europea

INSPIRE	<i>Infrastructure for Spatial Information in Europe</i> (Infrastruttura per l'Informazione Territoriale in Europa)
IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change
IPGRI	<i>International Plant Genetic Resources Institute</i> (Istituto Internazionale per le Risorse Fitogenetiche)
IPPC	<i>Integrated Pollution Prevention and Control</i> (Prevenzione e Riduzione Integrate dell'Inquinamento)
ISPRA	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
IUCN	<i>International Union for Conservation of Nature</i> (Unione Internazionale per la Conservazione della Natura)
MATTM	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
MCPFE	Conferenze Ministeriali sulla Protezione delle Foreste in Europa
MiBBAACC	Ministero per i Beni e le Attività Culturali
MiPAAF	Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali
MiSE	Ministero per lo Sviluppo Economico
MIT	Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti
MIUR	Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
MSY	<i>Maximum sustainable yield</i> (Rendimento massimo sostenibile)
NNB	Network Nazionale per la Biodiversità
OGM	Organismi Geneticamente Modificati
OMS	Organizzazione Mondiale della Sanità
ONG	Organizzazioni Non Governative
P.A.	Province Autonome
PAC	Politica Agricola Comune
PAF	Piano d'Azione dell'Unione Europea per le Foreste
PAL	Programmi di Azione Locale di Lotta alla Siccità e Desertificazione
PCP	Politica Comune sulla Pesca
PEBLDS	<i>Pan-European Biological and Landscape Diversity Strategy</i> (Strategia Pan-europea sulla diversità Biologica e Paesaggistica)

PEFC	<i>Programme for Endorsement of Forest Certification schemes</i> (Programma di Valutazione degli schemi di certificazione forestale)
PFR	Punti Focali Regionale del Sistema Informativo Nazionale Ambientale
PGTL	Piano Generale dei Trasporti e della Logistica
PN	Parco Nazionale
PNR	Programma Nazionale della Ricerca
PQSF	Programma Quadro per il Settore Forestale
PRIN	Programmi di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale
PSN	Piano Strategico Nazionale
PSR	Piani di Sviluppo Rurale
PSSA	Aree Marine Particolarmente Sensibili
PTNM	Piattaforma Tecnologica Nazionale Marittima
RIBES	Rete Italiana Banche del germoplasma
RAMOGE	Accordo sub-regionale tra Italia, Francia e Principato di Monaco
SAP BIO	Programma Strategico d'Azione per la Conservazione della Biodiversità nella Regione Mediterranea
SAU	Superficie Agricola Utilizzata
SIC	Sito di Interesse Comunitario
SIT	Sistemi Informativi Territoriali
SSC	<i>Species Survival Commission</i> (Commissione per la salvaguardia delle specie della IUCN)
SNGIZC	Strategia Nazionale per la Gestione Integrata della Zona Costiera
UE	Unione Europea
UIZA	Unione Italiana Giardini Zoologici e Acquari
UNCCD	<i>United Nations Convention to Combat desertification</i> (Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione)
UNCED	<i>United Nations Conference on Environment and Development</i> (Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo)
UN/ECE	Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite

UNEP	<i>United Nations Environment Programme</i> (Programma ambientale delle Nazioni Unite)
UNEP/MAP <i>Plan</i>	<i>United Nations Environment Programme / Mediterranean Action Plan</i>
UNWTO	Organizzazione Mondiale del Turismo
VAS	Valutazione Ambientale Strategica
VIA	Valutazione d'Impatto Ambientale
VPA Partenariato)	<i>Voluntary Partnership Agreements</i> (Accordi Volontari di
WAZA	<i>World Association of Zoos and Aquarium</i> (Associazione mondiale Zoo e Acquari)
WFD 2000/60/CE)	<i>Water Framework Directive</i> (Direttiva Quadro sulle Acque
ZPE	Zone di Protezione Ecologica
ZPS	Zona di Protezione Speciale
ZSC	Zone speciali di conservazione

**TRATTATO INTERNAZIONALE SULLE RISORSE FITOGENETICHE PER
L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA¹**

PREAMBOLO

Le Parti contraenti,

Convinte della natura speciale delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, della peculiarità delle loro caratteristiche e della necessità di risolvere con soluzioni specifiche i problemi particolari che esse presentano;

Allarmate dalla continua erosione di tali risorse;

Consapevoli del fatto che le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura rappresentano una preoccupazione comune di tutti i paesi, dal momento che questi ultimi dipendono tutti in modo rilevante da risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura provenienti dall'esterno;

Riconoscendo che la conservazione, la ricerca, la raccolta, la caratterizzazione, la valutazione e la documentazione delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura sono essenziali per il conseguimento degli obiettivi fissati nella Dichiarazione di Roma sulla sicurezza alimentare mondiale e nel Piano d'azione del Vertice mondiale dell'alimentazione nonché per la realizzazione di uno sviluppo agricolo sostenibile per le generazioni presenti e future e riconoscendo, altresì, che occorre rafforzare urgentemente la capacità dei paesi in via di sviluppo e dei paesi in transizione di assolvere tali compiti;

Osservando che il Piano d'azione mondiale per la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura rappresenta, per tali attività, un quadro di riferimento approvato a livello internazionale;

Riconoscendo inoltre che le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura costituiscono una materia prima indispensabile per il miglioramento genetico delle piante coltivate, indipendentemente dal fatto che esso avvenga attraverso la selezione degli agricoltori, attraverso metodi classici di miglioramento delle piante o attraverso l'uso di biotecnologie moderne, e che dette risorse svolgono un ruolo essenziale nell'adattamento ai cambiamenti ecologici e alle imprevedibili evoluzioni dei bisogni umani;

Affermando che i contributi passati, presenti e futuri degli agricoltori di tutte le regioni del mondo, in particolare di quelli che vivono nei centri d'origine e di diversità, alla conservazione, al miglioramento e alla disponibilità di tali risorse sono il fondamento dei diritti degli agricoltori;

Affermando anche che il diritto, riconosciuto dal presente Trattato, di conservare, utilizzare, scambiare e vendere sementi e altri materiali di moltiplicazione e di partecipare all'adozione di decisioni concernenti l'uso delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura

¹ Unofficial translation kindly offered by the European Commission.

Please note that pursuant to Article 35 of the Treaty, only the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts of the Treaty are authentic. Certified true copies of the Treaty in the above-mentioned languages can be requested to the Director-General of the Food and Agriculture Organization of the United Nations in his capacity as depositary of the Treaty under Article 34 thereto.

nonché alla ripartizione giusta ed equa dei vantaggi che ne derivano rappresenta un fattore fondamentale per la concretizzazione dei diritti degli agricoltori e per la promozione degli stessi a livello nazionale e internazionale;

Riconoscendo che il presente Trattato e gli altri accordi internazionali pertinenti devono essere complementari tra loro al fine di garantire un'agricoltura sostenibile e la sicurezza alimentare;

Affermando che le disposizioni del presente Trattato non comportano alcuna modifica dei diritti e degli obblighi delle Parti contraenti posti in essere da altri accordi internazionali;

Considerando che la finalità di quanto affermato in precedenza non è quella di stabilire una gerarchia tra il Trattato e altri accordi internazionali;

Consapevoli del fatto che le questioni relative alla gestione delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura interessano, allo stesso tempo, l'agricoltura, l'ambiente e il commercio e convinte della necessità di una sinergia tra questi settori;

Consapevoli delle proprie responsabilità nella conservazione della diversità mondiale delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura nei confronti delle generazioni presenti e future;

Riconoscendo che, nell'esercizio dei propri diritti sovrani sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, gli Stati possono trarre reciprocamente profitto dalla creazione di un sistema multilaterale efficace che faciliti l'accesso a una parte ben definita di tali risorse e la ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dalla loro utilizzazione;

Desiderando concludere un accordo internazionale nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (in prosieguo "FAO") ai sensi dell'articolo XIV del suo atto costitutivo;

Convengono quanto segue:

PARTE I - INTRODUZIONE

Articolo 1 - Obiettivi

- 1.1 Gli obiettivi del presente Trattato sono la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura e la ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dalla loro utilizzazione al fine di perseguire un'agricoltura sostenibile e la sicurezza alimentare in conformità alla Convenzione sulla diversità biologica.
- 1.2 Per raggiungere tali obiettivi occorre stabilire dei legami stretti tra il presente Trattato, la Convenzione sulla diversità biologica e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura.

Articolo 2 – Definizioni

Ai fini del presente Trattato, i termini che seguono hanno il significato indicato nel presente articolo. Nelle definizioni non rientra il commercio internazionale dei prodotti.

Per “conservazione *in situ*” si intende la conservazione degli ecosistemi e degli habitat naturali, nonché il mantenimento e la ricostituzione delle popolazioni di specie vitali nel loro ambiente naturale e, nel caso delle specie vegetali coltivate, nell’ambiente in cui si sono sviluppate le loro caratteristiche distintive.

Per “conservazione *ex situ*” si intende la conservazione delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura al di fuori del loro ambiente naturale.

Per “risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura” si intende il materiale genetico d’origine vegetale che abbia un valore effettivo o potenziale per l’alimentazione e l’agricoltura.

Per “materiale genetico” si intende il materiale d’origine vegetale, compreso il materiale di riproduzione e di moltiplicazione vegetativa, contenente unità funzionali dell’eredità.

Per “varietà” si intende un insieme vegetale, appartenente a un taxon botanico della più piccola categoria conosciuta, definito dall’espressione riproducibile delle sue caratteristiche distintive e di altre caratteristiche genetiche.

Per “raccolta *ex situ*” si intende una raccolta di risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura conservate al di fuori del loro ambiente naturale.

Per “centro d’origine” si intende una zona geografica in cui una specie vegetale, coltivata o selvatica, ha sviluppato per la prima volta le sue caratteristiche distintive.

Per “centro di diversità vegetale” si intende una zona geografica caratterizzata da un alto livello di diversità genetica per le specie coltivate in condizioni *in situ*.

Articolo 3 – Campo di applicazione

Il presente Trattato ha per oggetto le risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura.

PARTE II – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 4 – Obblighi generali

Ciascuna delle Parti contraenti provvede a conformare le proprie leggi, i propri regolamenti e le proprie procedure agli obblighi contratti in virtù del presente Trattato.

Articolo 5 - Conservazione, ricerca, raccolta, caratterizzazione, valutazione e documentazione delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura

5.1 Ogni Parte contraente, fatte salve le disposizioni della propria legislazione nazionale e in collaborazione con altre Parti contraenti, promuove, se del caso, un approccio integrato alla ricerca, alla conservazione e all’uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura e, se del caso, si adopera, in particolare, per:

- a) censire e inventariare le risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura, tenendo conto del loro stato e del loro grado di variazione nell’ambito delle popolazioni esistenti, comprese quelle d’uso potenziale, e valutando, se possibile, i rischi che le minacciano;

- b) promuovere la raccolta delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura e l'informazione pertinente relativa alle risorse fitogenetiche in pericolo o potenzialmente utilizzabili;
- c) incoraggiare o sostenere, se del caso, gli sforzi degli agricoltori e delle comunità locali per gestire e conservare in azienda le loro risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;
- d) promuovere la conservazione *in situ* delle specie selvatiche simili a piante coltivate e delle specie selvatiche per la produzione alimentare, anche nelle zone protette, sostenendo, in particolare, gli sforzi delle comunità locali e autoctone;
- e) Collaborare alla realizzazione di un sistema efficace e sostenibile di conservazione *ex situ*, prestando tutta l'attenzione richiesta alla necessità di una documentazione, di una caratterizzazione, di una rigenerazione e di una valutazione adeguate e promuovere lo sviluppo e il trasferimento di apposite tecnologie al fine di migliorare l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;
- f) Verificare il mantenimento della vitalità, del grado di variazione e dell'integrità genetica delle raccolte di risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.

5.2 Le Parti contraenti adottano, se necessario, provvedimenti volti a limitare o, se possibile, eliminare i rischi che minacciano le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.

Articolo 6 – Uso sostenibile delle risorse fitogenetiche

6.1 Le Parti contraenti adottano ed attuano politiche e disposizioni giuridiche adeguate volte a promuovere l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.

6.2 L'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura potrebbe richiedere, in particolare, le seguenti misure:

- a) elaborare politiche agricole leali che incoraggino, se necessario, la realizzazione e il mantenimento di sistemi agricoli diversificati che favoriscono l'uso sostenibile della diversità biologica agricola e delle altre risorse naturali;
- b) intensificare le ricerche che rafforzano e conservano la diversità biologica massimizzando la variazione intraspecifica e interspecifica a vantaggio degli agricoltori, in particolare di coloro che creano e utilizzano le proprie varietà e applicano principi ecologici di mantenimento della fertilità dei suoli e di lotta contro le malattie, le piante avventizie e gli organismi nocivi;
- c) promuovere, se del caso, con la partecipazione degli agricoltori e in particolare nei paesi in via di sviluppo, le attività di selezione che rafforzano la capacità di messa a punto di varietà specificamente adatte alle diverse condizioni sociali, economiche ed ecologiche anche nelle zone marginali;

- d) allargare la base genetica delle piante coltivate e accrescere la diversità del materiale genetico messo a disposizione degli agricoltori;
- e) promuovere, se necessario, una maggiore utilizzazione delle piante coltivate, delle varietà e delle specie sottoutilizzate, locali o adatte alle condizioni locali;
- f) incoraggiare, se del caso, un maggior uso di diverse varietà e specie nella gestione, nella conservazione e nell'uso sostenibile delle piante coltivate in azienda e stabilire dei legami stretti tra selezione vegetale e sviluppo agricolo al fine di ridurre la vulnerabilità delle piante coltivate e l'erosione genetica e di promuovere una maggiore produzione alimentare mondiale che sia compatibile con uno sviluppo sostenibile;
- g) riesaminare e, se del caso, adeguare le strategie di selezione e la normativa inerente alla commercializzazione delle varietà e alla distribuzione delle sementi.

Articolo 7 – Impegni nazionali e cooperazione internazionale

7.1 Ogni Parte contraente include, se necessario, nelle proprie politiche e nei propri programmi agricoli e di sviluppo rurale le attività di cui agli artt. 5 e 6 e coopera con le altre Parti contraenti, direttamente o tramite la FAO e altre organizzazioni internazionali competenti, alla conservazione e all'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.

7.2 La cooperazione internazionale mira in particolare a:

- a) sviluppare o rafforzare la capacità dei paesi in via sviluppo e dei paesi in transizione in materia di conservazione e uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;
- b) rafforzare le attività internazionali volte a promuovere la conservazione, la valutazione, la documentazione, il miglioramento genetico, la selezione vegetale, la moltiplicazione delle sementi, l'accesso alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura e alle informazioni e tecnologie appropriate, nonché la ripartizione e lo scambio di dette risorse, informazioni e tecnologie in conformità alla parte IV;
- c) mantenere e rafforzare gli accordi istituzionali cui si fa riferimento nella parte V;
- d) attuare la strategia di finanziamento di cui all'art. 18.

Articolo 8 – Assistenza tecnica

Le Parti contraenti convengono di promuovere la concessione di assistenza tecnica alle Parti contraenti, in particolare a quelle che sono paesi in via sviluppo o paesi in transizione, attraverso aiuti bilaterali od opportune organizzazioni internazionali, al fine di favorire l'attuazione del presente Trattato.

PARTE III – DIRITTI DEGLI AGRICOLTORI

Articolo 9 – Diritti degli agricoltori

- 9.1 Le Parti contraenti riconoscono l'enorme contributo che le comunità locali e autoctone e gli agricoltori di tutte le regioni del mondo, in particolare quelli dei centri di origine e di diversità delle piante coltivate, hanno apportato e continueranno ad apportare alla conservazione e alla valorizzazione delle risorse fitogenetiche che costituiscono la base della produzione alimentare e agricola nel mondo intero.
- 9.2 Le Parti contraenti convengono che, per quanto attiene alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, la realizzazione dei diritti degli agricoltori spetta ai governi. In funzione delle proprie esigenze e priorità, ogni Parte contraente deve, se necessario, e salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, adottare apposite misure per proteggere e promuovere i diritti degli agricoltori e per garantire, tra l'altro:
- a) la protezione delle conoscenze tradizionali che presentino un interesse per le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;
 - b) il diritto di partecipare equamente alla ripartizione dei vantaggi derivanti dall'utilizzazione delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;
 - c) il diritto di partecipare all'adozione di decisioni, a livello nazionale, sulle questioni relative alla conservazione e all'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.
- 9.3 Fatta salva la legislazione nazionale, nessuna disposizione del presente articolo comporta una limitazione del diritto degli agricoltori di conservare, utilizzare, scambiare e vendere sementi o materiale di moltiplicazione.

PARTE IV - SISTEMA MULTILATERALE DI ACCESSO E DI RIPARTIZIONE DEI VANTAGGI

Articolo 10 – Sistema multilaterale di accesso e di ripartizione dei vantaggi

- 10.1 Nelle loro relazioni con gli altri Stati, le Parti contraenti riconoscono i diritti sovrani di questi ultimi sulle proprie risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, accettando, tra l'altro, che il potere di determinare l'accesso a tali risorse appartenga ai governi e sia disciplinato dalla legislazione nazionale.
- 10.2 Nell'esercizio dei propri diritti sovrani, le Parti contraenti convengono di istituire un sistema multilaterale che sia efficiente, efficace e trasparente, sia per favorire l'accesso alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura che per ripartire, in modo giusto ed equo, i vantaggi che derivano dall'utilizzazione di tali risorse in una prospettiva di complementarità e di rafforzamento reciproco.

Articolo 11 – Copertura del sistema multilaterale

- 11.1 Per conseguire gli obiettivi di conservazione ed uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura e di ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dalla loro utilizzazione secondo quanto indicato all'articolo 1, il sistema multilaterale si applica alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura elencate nell'allegato I in base ai criteri di sicurezza alimentare e di interdipendenza.

- 11.2 Il sistema multilaterale di cui all'art. 11.1 comprende tutte le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura elencate nell'allegato I che siano gestite e amministrare dalle Parti contraenti e che facciano parte del demanio pubblico. Al fine di realizzare la più completa copertura possibile, le Parti contraenti invitano tutti gli altri detentori delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura elencate nell'allegato I a includere tali risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura nel sistema multilaterale.
- 11.3 Le Parti contraenti convengono inoltre di adottare misure adeguate per incoraggiare le persone fisiche e giuridiche appartenenti alla loro giurisdizione che detengano risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura di cui all'allegato I a includere tali risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura nel sistema multilaterale.
- 11.4 Entro due anni dall'entrata in vigore del Trattato, l'organo direttivo valuta i progressi realizzati a livello di inclusione nel sistema multilaterale delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura di cui all'art. 11.3. In seguito a tale valutazione, l'organo direttivo decide se l'accesso debba continuare ad essere facilitato per le persone fisiche e giuridiche di cui all'art. 11.3 che non abbiano incluso dette risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura nel sistema multilaterale o se sia il caso di adottare ogni altra misura che ritenga opportuna.
- 11.5 Il sistema multilaterale comprende anche le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura elencate nell'allegato I e mantenute nelle raccolte *ex situ* dei Centri internazionali di ricerca agronomica del Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale (GCRAI), come previsto all'art. 15.1 a), e presso altre istituzioni internazionali conformemente all'art. 15.5.

**Articolo 12 - Accesso facilitato alle risorse fitogenetiche
per l'alimentazione e l'agricoltura nell'ambito del sistema multilaterale**

- 12.1 Le Parti contraenti convengono che l'accesso facilitato alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura nell'ambito del sistema multilaterale, così come definito all'art. 11, debba avvenire conformemente alle disposizioni del presente Trattato.
- 12.2 Le Parti contraenti convengono di adottare le opportune misure giuridiche o altre misure necessarie per concedere tale accesso alle altre Parti contraenti mediante il sistema multilaterale. L'accesso è accordato anche alle persone fisiche e giuridiche appartenenti alla giurisdizione di ogni singola Parte contraente, salvo il disposto dell'art. 11.4.
- 12.3 Detto accesso è accordato alle seguenti condizioni:
- a) L'accesso è accordato quando ha per unico scopo la conservazione e l'uso a fini di ricerca, selezione e formazione per l'alimentazione e l'agricoltura, a condizione che non sia destinato ad usi chimici o farmaceutici o ad altri usi industriali non alimentari e non foraggeri. Nel caso delle piante coltivate a uso multiplo (alimentare e non alimentare), la loro inclusione nel sistema multilaterale e l'applicabilità del regime d'accesso facilitato dipende dalla loro importanza per la sicurezza alimentare;

- b) L'accesso è accordato rapidamente e gratuitamente, senza che sia necessario controllare singolarmente gli ingressi, e, qualora sia richiesto il pagamento di spese, tale pagamento deve limitarsi ai costi minimi sostenuti;
 - c) Tutti i dati identificativi disponibili e, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente, ogni altra informazione descrittiva disponibile e non riservata sono messi a disposizione insieme alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura fornite;
 - d) I beneficiari non possono rivendicare alcun diritto di proprietà intellettuale o altro diritto che limiti l'accesso facilitato alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura o a loro parti o componenti genetiche nella forma ricevuta dal sistema multilaterale;
 - e) La concessione dell'accesso alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura in corso di sviluppo, compreso il materiale oggetto di sviluppo da parte degli agricoltori, resta a discrezione dei costitutori, durante il periodo di sviluppo;
 - f) L'accesso alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura protette da diritti di proprietà intellettuale e altri diritti di proprietà è concesso in conformità agli accordi internazionali e alle leggi nazionali pertinenti;
 - g) Le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura conservate dai rispettivi beneficiari e a cui è possibile accedere nell'ambito del sistema multilaterale vanno tenute a disposizione del sistema multilaterale in conformità alle disposizioni del presente Trattato;
 - h) Salvo quanto previsto dalle altre disposizioni del presente articolo, le Parti contraenti convengono che l'accesso alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura *in situ* è concesso in conformità alla legislazione nazionale o, in mancanza di tale legislazione, in conformità alle norme stabilite dall'organo direttivo.
- 12.4 A tal fine, in conformità agli artt. 12.2 e 12.3, l'accesso facilitato è concesso in base a un accordo tipo di trasferimento di materiale (ATM) adottato dall'organo direttivo che, oltre a recepire le disposizioni dell'art. 12.3 a), d) e g), le disposizioni relative alla ripartizione dei vantaggi di cui all'art. 13.2 d) ii) e le altre disposizioni pertinenti del presente Trattato, autorizzi il beneficiario delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura a chiedere che le condizioni dell'ATM si applichino al trasferimento delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura a un'altra persona o ente e ad ogni ulteriore trasferimento di tali risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.
- 12.5 In caso di controversie contrattuali derivanti da tali ATM, le Parti contraenti garantiscono la possibilità di adire le vie legali in conformità alle disposizioni giurisdizionali previste dal proprio ordinamento giuridico, riconoscendo che gli obblighi derivanti da detti ATM riguardano esclusivamente le parti interessate dagli ATM in questione.
- 12.6 In situazioni di urgenza dovute a catastrofi, le Parti contraenti convengono di concedere un accesso facilitato alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e

l'agricoltura appropriate nell'ambito del sistema multilaterale al fine di contribuire al ripristino dei sistemi agricoli in collaborazione con i coordinatori dei soccorsi.

Articolo 13 – Ripartizione dei vantaggi nell'ambito del sistema multilaterale

13.1 Le Parti contraenti riconoscono che l'accesso facilitato alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura incluse nel sistema multilaterale costituisce uno dei maggiori vantaggi del sistema multilaterale stesso e convengono che i vantaggi derivanti dall'utilizzazione di tali risorse debbano essere ripartiti in modo giusto ed equo conformemente alle disposizioni del presente articolo.

13.2 Le Parti contraenti convengono che i vantaggi derivanti dall'utilizzazione, compresa quella commerciale, delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura nell'ambito del sistema multilaterale debbano essere ripartiti in modo giusto ed equo mediante i seguenti meccanismi: scambio di informazioni, accesso alle tecnologie e trasferimento di queste ultime, rafforzamento delle capacità e ripartizione dei vantaggi derivanti dalla commercializzazione, tenendo conto dei settori di attività prioritari del Piano d'azione mondiale a evoluzione continua e degli orientamenti espressi dall'organo direttivo:

a) Scambio di informazioni

Le Parti contraenti si impegnano a rendere disponibili le informazioni in loro possesso e, in particolare, i cataloghi e gli inventari, le informazioni sulle tecnologie e i risultati della ricerca tecnica, scientifica e socioeconomica, compresa la caratterizzazione, la valutazione e l'utilizzazione, riguardanti le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura incluse nel sistema multilaterale. A meno che non siano riservate, tali informazioni sono rese disponibili in conformità al diritto applicabile e nei limiti delle capacità nazionali. Esse sono messe a disposizione di tutte le Parti contraenti del presente Trattato tramite il sistema informativo di cui all'art. 17.

b) Accesso alle tecnologie e trasferimento di tecnologie

i) Le Parti contraenti si impegnano a concedere e/o a facilitare l'accesso alle tecnologie inerenti alla conservazione, la caratterizzazione, la valutazione e l'utilizzazione delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura incluse nel sistema multilaterale. Riconoscendo che talune tecnologie possono essere trasferite solo mediante materiale genetico, le Parti contraenti concedono e/o facilitano l'accesso a tali tecnologie e al materiale genetico incluso nel sistema multilaterale nonché alle varietà migliorate e al materiale genetico sviluppato tramite l'uso delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura incluse nel sistema multilaterale conformemente alle disposizioni dell'art. 12. L'accesso alle tecnologie, alle varietà migliorate e al materiale genetico è concesso e/o facilitato nel rispetto dei diritti di proprietà e delle leggi applicabili in materia di accesso e nei limiti delle capacità nazionali.

ii) L'accesso alle tecnologie e il loro trasferimento ai singoli paesi, in particolare ai paesi in via di sviluppo e ai paesi in transizione, sono assicurati mediante un insieme di misure quali la creazione e il funzionamento di gruppi tematici per piante coltivate sull'uso delle

risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura e la partecipazione a tali gruppi, qualsiasi tipo di partenariato avente per oggetto la ricerca e lo sviluppo e le imprese commerciali congiunte relative al materiale ricevuto, la valorizzazione delle risorse umane e l'accesso effettivo agli impianti di ricerca.

- iii) L'accesso alle tecnologie, comprese le tecnologie protette da diritti di proprietà intellettuale, e il loro trasferimento, come indicato ai paragrafi i) e ii), ai paesi in via di sviluppo che siano Parti contraenti, in particolare ai paesi meno sviluppati e ai paesi in transizione, sono assicurati e/o facilitati a condizioni giuste e il più possibile favorevoli, soprattutto nel caso delle tecnologie utilizzate a fini di conservazione e delle tecnologie destinate agli agricoltori dei paesi in via di sviluppo e, in particolare, dei paesi meno sviluppati e dei paesi in transizione, ivi comprese condizioni preferenziali e di favore, se convenute di comune accordo, specialmente mediante partenariati di ricerca e sviluppo nell'ambito del sistema multilaterale. L'accesso e il trasferimento in questione sono assicurati nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, garantendo una protezione adeguata ed efficace degli stessi.

c) Rafforzamento delle capacità

Tenendo conto delle esigenze dei paesi in via sviluppo e dei paesi in transizione, espresse dalla priorità che essi attribuiscono al rafforzamento delle capacità in materia di risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura nei loro eventuali piani e programmi riguardanti le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura incluse nel sistema multilaterale, le Parti contraenti convengono di dare priorità i) all'elaborazione e/o al rafforzamento dei programmi di insegnamento e di formazione scientifici e tecnici in materia di conservazione ed uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ii) allo sviluppo e al rafforzamento di impianti destinati alla conservazione e all'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, in particolare nei paesi in via di sviluppo e nei paesi in transizione e iii) alla ricerca scientifica condotta preferibilmente e, se possibile, nei paesi in via di sviluppo e nei paesi in transizione, in collaborazione con le istituzioni di tali paesi, nonché allo sviluppo della capacità di condurre simili ricerche nei settori in cui sono necessarie.

d) Ripartizione dei vantaggi monetari e di altri vantaggi derivanti dalla commercializzazione

- i) Nell'ambito del sistema multilaterale, le Parti contraenti convengono di adottare misure atte ad assicurare la ripartizione dei vantaggi commerciali mediante il coinvolgimento dei settori privato e pubblico nelle attività descritte nel presente articolo e tramite partenariati e collaborazioni, soprattutto col settore privato dei paesi in via di sviluppo e dei paesi in transizione, per la ricerca e lo sviluppo di tecnologie;
- ii) Le Parti contraenti convengono che l'accordo tipo di trasferimento di materiale (ATM) di cui all'art. 12.4 debba contenere una disposizione in virtù della quale il beneficiario che commercializzi un prodotto che sia una risorsa fitogenetica per l'alimentazione e l'agricoltura e che vi integri

del materiale al quale lo stesso beneficiario abbia avuto accesso grazie al sistema multilaterale è tenuto a versare al meccanismo finanziario di cui all'art. 19.3 f) una parte equa dei vantaggi derivanti dalla commercializzazione di tale prodotto, a meno che il prodotto stesso non sia disponibile senza restrizioni per altri beneficiari a fini di ricerca e di selezione, nel qual caso il beneficiario che commercializza il prodotto è incoraggiato ad effettuare tale pagamento.

Nella sua prima riunione, l'organo direttivo determina l'importo, la forma e le modalità del pagamento conformemente alle prassi commerciali. L'organo direttivo ha la facoltà di stabilire importi diversi per le singole categorie di beneficiari che commercializzano detti prodotti; esso può anche decidere di esonerare da tali pagamenti i piccoli agricoltori dei paesi in via di sviluppo e dei paesi in transizione. L'organo direttivo può, di tanto in tanto, rivedere l'importo del pagamento per garantire una ripartizione giusta ed equa dei vantaggi e inoltre, nel corso di un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Trattato, può valutare l'opportunità di applicare la disposizione dell'ATM che prevede un pagamento obbligatorio anche ai casi in cui tali prodotti commercializzati siano, senza restrizioni, a disposizione di altri beneficiari a fini di ricerca e selezione.

- 13.3 Le Parti contraenti convengono che i vantaggi derivanti dall'uso delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura ripartiti nell'ambito del sistema multilaterale devono convergere, direttamente e indirettamente, soprattutto verso gli agricoltori di tutti i paesi, in particolare dei paesi in via di sviluppo e dei paesi in transizione, che conservino e utilizzino in modo sostenibile le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.
- 13.4 Nella sua prima riunione, l'organo direttivo elabora una politica e dei criteri pertinenti che mirino a fornire un'assistenza specifica, nel quadro della strategia di finanziamento convenuta ai sensi dell'art. 18, per la conservazione delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura nei paesi in via di sviluppo e nei paesi in transizione il cui contributo alla diversità delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura incluse nel sistema multilaterale sia rilevante e/o che abbiano esigenze particolari.
- 13.5 Le Parti contraenti riconoscono che la capacità dei paesi in via di sviluppo, e in particolare dei paesi in transizione, di applicare pienamente il Piano d'azione mondiale dipende in gran parte dall'applicazione effettiva del presente articolo e dalla strategia di finanziamento prevista all'art. 18.
- 13.6 Le Parti contraenti esaminano le modalità di una strategia di contribuzione volontaria alla ripartizione dei vantaggi che consenta alle industrie alimentari che traggono profitto dalle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura di contribuire al sistema multilaterale.

PARTE V – ELEMENTI DI SUPPORTO

Articolo 14 - Piano d'azione mondiale

Riconoscendo che il Piano d'azione mondiale a evoluzione continua per la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura riveste una notevole importanza per il presente Trattato, le Parti contraenti dovrebbero adoperarsi per promuoverne una buona attuazione, in particolare mediante iniziative nazionali e, se del caso, tramite la cooperazione internazionale in modo da fornire un quadro coerente soprattutto per il rafforzamento delle capacità, il trasferimento delle tecnologie e lo scambio di informazioni in conformità alle disposizioni dell'art. 13.

Articolo 15 - Raccolte *ex situ* di risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura custodite dai Centri internazionali di ricerca agronomica del Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale e da altre istituzioni internazionali

15.1 Le Parti contraenti riconoscono l'importanza, per il presente Trattato, delle raccolte *ex situ* di risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura custodite in amministrazione fiduciaria dai Centri internazionali di ricerca agronomica (CIRA) del Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale (GCRAI). Le Parti contraenti esortano i CIRA a sottoscrivere accordi con l'organo direttivo in materia di raccolte *ex situ* alle condizioni qui di seguito indicate:

- a) Le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura elencate nell'allegato I del presente Trattato e custodite dai CIRA sono disponibili conformemente alle disposizioni enunciate nella parte IV del presente Trattato;
- b) Le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura custodite dai CIRA che siano diverse da quelle elencate nell'allegato I del presente Trattato e che siano state raccolte prima dell'entrata in vigore dello stesso sono disponibili in conformità alle disposizioni dell'ATM attualmente in vigore e agli accordi conclusi tra i CIRA e la FAO. L'ATM può essere emendato mediante decisione dell'organo direttivo entro la sua seconda sessione ordinaria, previa consultazione dei CIRA e nel rispetto delle disposizioni pertinenti del presente Trattato, in particolare gli artt. 12 e 13, e delle condizioni qui di seguito enunciate:
 - i) I CIRA informano periodicamente l'organo direttivo degli ATM conclusi secondo un calendario stabilito dall'organo direttivo;
 - ii) Le Parti contraenti sul cui territorio sono state raccolte *in situ* le risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura ricevono, su richiesta, campioni di tali risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura senza ATM;
 - iii) I vantaggi stabiliti nel predetto ATM che vanno al meccanismo finanziario di cui all'art. 19.3 f) sono applicati, in particolare, alla conservazione e all'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura in questione, segnatamente nei programmi nazionali e regionali dei paesi in via di sviluppo e dei paesi in transizione e soprattutto nei centri di diversità e nei paesi meno sviluppati;

- iv) I CIRA adottano ogni misura idonea in loro potere per assicurare il costante rispetto delle condizioni stabilite negli accordi di trasferimento di materiale e informano diligentemente l'organo direttivo dei casi di non applicazione.
 - c) I CIRA riconoscono all'organo direttivo il potere di fornire indicazioni generali relative alle raccolte *ex situ* che essi custodiscono e che sono soggette alle disposizioni del presente Trattato.
 - d) Gli impianti scientifici e tecnici nei quali tali raccolte *ex situ* sono conservate restano sotto l'autorità dei CIRA, i quali si impegnano a gestire e amministrare tali raccolte *ex situ* conformemente alle norme accettate a livello internazionale e, in particolare, alle norme relative alle banche di geni, quali approvate dalla Commissione delle risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura della FAO.
 - e) Su richiesta di un CIRA, il segretario si adopera per fornire un'assistenza tecnica adeguata.
 - f) Il segretario ha il diritto di accedere in qualsiasi momento agli impianti e di ispezionare tutte le attività ivi condotte che riguardino direttamente la conservazione e lo scambio del materiale di cui al presente articolo.
 - g) Qualora la buona conservazione di tali raccolte *ex situ* custodite dai CIRA sia ostacolata o minacciata da un evento qualsiasi, tra cui la forza maggiore, il segretario, col consenso del paese ospite, contribuisce, per quanto possibile, alla loro evacuazione o al loro trasferimento.
- 15.2 Nell'ambito del sistema multilaterale, le Parti contraenti convengono di concedere un accesso facilitato alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura incluse nell'allegato I ai CIRA del GCRAI che, in conformità al presente Trattato, abbiano sottoscritto accordi con l'organo direttivo. Detti centri sono iscritti in un elenco custodito dal segretario e messo a disposizione delle Parti contraenti su loro richiesta.
- 15.3 Il materiale diverso da quello elencato nell'allegato I che venga ricevuto e conservato dai CIRA dopo l'entrata in vigore del presente Trattato è accessibile a condizioni compatibili con quelle convenute di comune accordo tra i CIRA che ricevono il materiale e il paese d'origine di tali risorse o il paese che ha acquisito tali risorse conformemente alla Convenzione sulla diversità biologica o ad altra normativa applicabile.
- 15.4 Le Parti contraenti sono incoraggiate a concedere ai CIRA che hanno sottoscritto accordi con l'organo direttivo un accesso, a condizioni convenute di comune accordo, alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura di piante coltivate non elencate nell'allegato I e che siano importanti per i programmi e le attività dei CIRA.
- 15.5 L'organo direttivo si adopera inoltre per concludere accordi ai fini indicati nel presente articolo con altre istituzioni internazionali competenti.

Articolo 16 – Reti internazionali di risorse fitogenetiche

- 16.1 La cooperazione condotta nell'ambito di reti internazionali di risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura è incoraggiata e sviluppata in funzione degli accordi esistenti e in conformità alle disposizioni del presente Trattato, in modo da assicurare la più completa copertura possibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.
- 16.2 Le Parti contraenti incoraggiano, se necessario, tutte le istituzioni pertinenti, gli enti governativi, le organizzazioni non governative, gli enti privati, gli istituti di ricerca e di selezione o altre istituzioni a partecipare alle reti internazionali.

Articolo 17 - Sistema mondiale d'informazione sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura

- 17.1 Le Parti contraenti collaborano allo sviluppo e al rafforzamento di un sistema mondiale d'informazione che, avvalendosi dei sistemi informativi esistenti, facilita gli scambi di informazioni sulle questioni scientifiche, tecniche e ambientali relative alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, tenendo presente che questi scambi, mettendo le informazioni sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura a disposizione di tutte le Parti contraenti, contribuiscono alla ripartizione dei vantaggi derivanti dall'uso di tali risorse. Nello sviluppo del sistema mondiale d'informazione va ricercata la cooperazione con il Centro scambi della Convenzione sulla diversità biologica.
- 17.2 In caso di minacce per la conservazione efficace delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, in base alla notifica delle Parti contraenti, va lanciato un allarme tempestivo allo scopo di salvaguardare il materiale genetico interessato.
- 17.3 Le Parti contraenti cooperano con la Commissione delle risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura della FAO alla regolare valutazione dello stato delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura nel mondo, in modo da facilitare l'aggiornamento del Piano d'azione mondiale a evoluzione continua di cui all'art. 14.

PARTE VI - DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 18 - Risorse finanziarie

- 18.1 Le Parti contraenti si impegnano ad attuare una strategia di finanziamento per l'applicazione del presente Trattato conformemente alle disposizioni del presente articolo.
- 18.2 L'obiettivo della strategia di finanziamento è quello di rafforzare la disponibilità, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia della fornitura di risorse finanziarie per lo svolgimento delle attività previste dal presente Trattato.
- 18.3 Al fine di mobilitare fondi per attività, piani e programmi prioritari riguardanti, in particolar modo, i paesi in via di sviluppo e i paesi in transizione, e tenendo conto del Piano d'azione mondiale, l'organo direttivo fissa periodicamente un obiettivo in materia di finanziamento.

18.4 Conformemente a tale strategia di finanziamento:

- a) Le Parti contraenti adottano le misure necessarie e appropriate nell'ambito degli organi direttivi dei meccanismi, fondi e organismi internazionali pertinenti, affinché vengano attribuite la priorità e l'attenzione necessarie all'effettivo stanziamento di risorse prevedibili e prestabilite per l'attuazione dei piani e dei programmi previsti dal presente Trattato.
- b) La misura in cui le Parti contraenti che sono paesi in via di sviluppo e paesi in transizione adempiono ai propri obblighi in virtù del presente Trattato dipende dallo stanziamento effettivo, soprattutto ad opera delle Parti contraenti che sono paesi sviluppati, delle risorse cui si fa riferimento nel presente articolo. Nei loro piani e programmi, le Parti contraenti che sono paesi in via di sviluppo e paesi in transizione danno tutta la priorità necessaria al rafforzamento delle proprie capacità in materia di risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.
- c) Le Parti contraenti che sono paesi in via di sviluppo e paesi in transizione beneficiano, inoltre, delle risorse finanziarie fornite, per l'attuazione del presente Trattato, dalle Parti contraenti che sono paesi sviluppati attraverso canali bilaterali, regionali e multilaterali, tra cui il meccanismo finanziario di cui all'art. 19.3 f).
- d) Ogni Parte contraente si impegna a promuovere attività nazionali per la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura e a stanziare risorse finanziarie per tali attività secondo le proprie capacità e i propri mezzi finanziari. Le risorse finanziarie stanziate non potranno essere utilizzate per fini non conformi alle disposizioni del presente Trattato e, in particolare, nei settori legati al commercio internazionale dei prodotti;
- e) Le Parti contraenti convengono che i vantaggi finanziari derivanti dall'art. 13.2d) fanno parte della strategia di finanziamento.
- f) Fatto salvo il disposto dell'art. 13, le Parti contraenti, il settore privato, le organizzazioni non governative e altre fonti possono fornire anche contributi volontari. Le Parti contraenti incaricano l'organo direttivo di studiare le modalità di una strategia che miri ad incoraggiare tali contributi.

18.5 Le Parti contraenti convengono di dare priorità all'attuazione dei piani e programmi destinati agli agricoltori dei paesi in via di sviluppo e più in particolare dei paesi meno sviluppati nonché dei paesi in transizione che conservano e utilizzano in modo sostenibile le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.

PARTE VII - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

Articolo 19 – Organo direttivo

- 19.1 Ai fini del presente Trattato viene istituito un organo direttivo in cui sono rappresentate tutte le Parti contraenti.
- 19.2 Tutte le decisioni dell'organo direttivo sono prese all'unanimità, a meno che non venga approvato all'unanimità un altro metodo per l'adozione di decisioni su talune misure che non riguardino le questioni di cui agli artt. 23 e 24, per le quali è sempre necessaria l'unanimità.
- 19.3 La funzione dell'organo direttivo è quella di promuovere la piena attuazione del presente Trattato attraverso il perseguimento dei suoi obiettivi e, in particolare:
- a) di fornire indicazioni e orientamenti generali che consentano di adottare e applicare tutte le misure necessarie all'attuazione del presente Trattato e, in particolare, al funzionamento del sistema multilaterale;
 - b) di adottare piani e programmi per l'attuazione del presente Trattato;
 - c) di adottare, nella sua prima sessione, e di esaminare periodicamente la strategia di finanziamento per l'attuazione del presente Trattato in conformità alle disposizioni dell'art. 18;
 - d) di adottare il bilancio del presente Trattato;
 - e) di prevedere e istituire, nei limiti della disponibilità dei fondi necessari, gli organi sussidiari che reputi opportuni, definendone mandato e composizione;
 - f) di creare, all'occorrenza, un meccanismo appropriato, quale un conto fiduciario, per raccogliere e utilizzare le risorse finanziarie che riceve ai fini dell'attuazione del presente Trattato;
 - g) di avviare e mantenere una cooperazione con le altre organizzazioni internazionali competenti e con gli organi istituiti da trattati, in particolare la Conferenza delle Parti della Convenzione sulla diversità biologica, nei settori interessati dal presente Trattato, prevedendo, tra l'altro, la loro partecipazione alla strategia di finanziamento;
 - h) di esaminare e adottare, se necessario, emendamenti al presente Trattato conformemente alle disposizioni dell'art. 23;
 - i) di esaminare e adottare, se necessario, emendamenti agli allegati del presente Trattato conformemente alle disposizioni dell'art. 24;
 - j) di prevedere le modalità di una strategia che miri ad incoraggiare i contributi volontari, soprattutto in relazione agli artt. 13 e 18;
 - k) di adempiere ad ogni altra funzione necessaria alla realizzazione degli obiettivi del presente Trattato;

- l) di prendere nota delle decisioni pertinenti della Conferenza delle Parti della Convenzione sulla diversità biologica, di altre organizzazioni internazionali competenti e di altri organi istituiti da trattati;
 - m) di informare, se necessario, la Conferenza delle Parti della Convenzione sulla diversità biologica, altre organizzazioni internazionali competenti ed altri organi istituiti da trattati delle questioni relative all'attuazione del presente Trattato;
 - n) di approvare i termini degli accordi con i CIRA ed altre istituzioni internazionali di cui all'art. 15 e di riesaminare ed emendare l'ATM cui si fa riferimento nello stesso articolo.
- 19.4 Fatto salvo il disposto dell'art. 19.6, ciascuna Parte contraente dispone di un voto e può essere rappresentata alle sessioni dell'organo direttivo da un delegato, che può essere accompagnato da un supplente, nonché da esperti e consulenti. I supplenti, gli esperti e i consulenti possono prender parte alle deliberazioni dell'organo direttivo ma non dispongono del diritto di voto, salvo nei casi in cui siano stati debitamente autorizzati a sostituire un delegato.
- 19.5 L'Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue agenzie specializzate e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica nonché gli Stati che non siano Parti contraenti del presente Trattato possono essere rappresentati in qualità di osservatori alle sessioni dell'organo direttivo. Qualsiasi altro organismo governativo o non governativo che abbia competenze in settori inerenti alla conservazione e all'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura e che abbia informato il segretariato della sua intenzione di essere rappresentato in qualità di osservatore a una sessione dell'organo direttivo può essere ammesso a partecipare, salvo obiezione di almeno un terzo delle Parti contraenti presenti. L'ammissione e la partecipazione degli osservatori sono disciplinate dal regolamento interno adottato dall'organo direttivo.
- 19.6 Un organismo membro della FAO che sia Parte contraente e gli Stati membri di tale organismo membro che siano Parti contraenti esercitano i diritti e adempiono agli obblighi legati alla loro qualità di membro conformemente, *mutatis mutandis*, all'atto costitutivo e al regolamento generale della FAO.
- 19.7 L'organo direttivo può, all'occorrenza, adottare e modificare il proprio regolamento interno e il proprio regolamento finanziario, che non devono essere incompatibili con le disposizioni del presente Trattato.
- 19.8 Per il raggiungimento del quorum nelle sessioni dell'organo direttivo, è necessaria la presenza di un numero di delegati che rappresenti la maggioranza delle Parti contraenti.
- 19.9 L'organo direttivo tiene sessioni ordinarie almeno ogni due anni. Tali sessioni dovrebbero, per quanto possibile, aver luogo immediatamente prima o dopo le sessioni ordinarie della Commissione delle risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura della FAO.
- 19.10 Le eventuali sessioni straordinarie dell'organo direttivo si svolgono quando l'organo direttivo lo reputa necessario o su richiesta scritta di una Parte contraente, a condizione che tale richiesta sia appoggiata da almeno un terzo delle Parti contraenti.

- 19.11 L'organo direttivo elegge il presidente e i vicepresidenti (che, collettivamente, costituiscono l'"Ufficio") conformemente al proprio regolamento interno.

Articolo 20 - Segretariato

- 20.1 Il segretario dell'organo direttivo è nominato dal direttore generale della FAO con l'approvazione dell'organo direttivo. Il segretario dispone dei necessari collaboratori.
- 20.2 Il segretario assolve le seguenti funzioni:
- a) organizzare le sessioni dell'organo direttivo e degli eventuali organi sussidiari fornendo loro un supporto amministrativo;
 - b) aiutare l'organo direttivo a svolgere le sue funzioni ed assolvere tutti i compiti specifici che l'organo direttivo decida di affidargli;
 - c) relazionare l'organo direttivo sulle proprie attività;
- 20.3 Il segretario comunica a tutte le Parti contraenti e al direttore generale:
- a) le decisioni dell'organo direttivo entro sessanta giorni dalla loro adozione;
 - b) le informazioni ricevute dalle Parti contraenti conformemente alle disposizioni del presente Trattato.
- 20.4 Il segretario fornisce la documentazione per le sessioni dell'organo direttivo nelle sei lingue dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
- 20.5 Il segretario collabora con le altre organizzazioni e gli altri organi istituiti da trattati, in particolare il segretariato della Convenzione sulla diversità biologica, alla realizzazione degli obiettivi del presente Trattato.

Articolo 21 - Applicazione

Nella sua prima riunione, l'organo direttivo esamina e adotta procedure di cooperazione efficaci e meccanismi operativi volti a favorire l'applicazione delle disposizioni del presente Trattato e a trattare le questioni di non applicazione. Tali procedure e meccanismi comportano la prestazione di consulenza o aiuto, in particolare di tipo giuridico, se necessario, soprattutto ai paesi in via di sviluppo e ai paesi in transizione.

Articolo 22 – Composizione delle controversie

- 22.1 In caso di controversia tra Parti contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Trattato, le parti in questione cercano di arrivare a una soluzione tramite trattative.
- 22.2 Qualora le parti in causa non riescano a trovare un accordo tramite trattative, possono ricorrere congiuntamente ai buoni uffici o alla mediazione di una terza parte.
- 22.3 Al momento di ratificare, accettare, approvare il presente Trattato o di aderirvi, e in qualsiasi momento successivo, una Parte contraente può dichiarare per iscritto al depositario che, in caso di controversia non risolta ai sensi dell'art. 22.1 o 22.2, accetta come obbligatorie l'una o l'altra delle seguenti procedure di composizione della controversia oppure entrambe:

- a) l'arbitrato, ai sensi della procedura stabilita nella parte 1 dell'allegato II del presente Trattato;
 - b) la presentazione della controversia alla Corte internazionale di giustizia.
- 22.4 Qualora le parti in causa non abbiano accettato la stessa procedura o entrambe le procedure ai sensi dell'art. 22.3, la controversia viene sottoposta a conciliazione conformemente alla parte 2 dell'allegato II del presente Trattato, a meno che le parti non convengano diversamente.

Articolo 23 – Emendamenti al Trattato

- 23.1 Qualsiasi Parte contraente può proporre emendamenti al presente Trattato.
- 23.2 Gli emendamenti al presente Trattato sono adottati durante una sessione dell'organo direttivo. Il testo di qualsiasi progetto di emendamento è comunicato alle Parti contraenti dal segretario almeno sei mesi prima della sessione nella quale verrà presentato per l'adozione.
- 23.3 Gli emendamenti al presente Trattato possono essere adottati soltanto all'unanimità delle Parti contraenti presenti alla sessione dell'organo direttivo.
- 23.4 Gli emendamenti adottati dall'organo direttivo entrano in vigore tra le Parti contraenti che li hanno ratificati, accettati o approvati il novantanovesimo giorno successivo alla data in cui gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono stati depositati da almeno due terzi delle Parti contraenti. In seguito, gli emendamenti entrano in vigore per qualsiasi altra Parte il novantanovesimo giorno successivo alla data in cui tale Parte contraente ha depositato il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione degli emendamenti.
- 23.5 Ai fini del presente articolo, uno strumento depositato da un organismo membro della FAO non viene conteggiato come uno strumento in più rispetto agli strumenti depositati dagli Stati membri di tale organismo.

Articolo 24 - Allegati

- 24.1 Gli allegati del presente Trattato formano parte integrante del Trattato ed ogni riferimento al presente Trattato rinvia anche ai suoi allegati.
- 24.2 Le disposizioni dell'art. 23 riguardanti gli emendamenti al presente Trattato si applicano anche agli emendamenti relativi agli allegati.

Articolo 25 – Firma

Il presente Trattato è aperto alla firma presso la FAO dal 3 novembre 2001 al 4 novembre 2002 per tutti i membri della FAO e tutti gli Stati che, pur non essendo membri della FAO, sono membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di una delle sue agenzie specializzate o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica.

Articolo 26 - Ratifica, accettazione o approvazione

Il presente Trattato è sottoposto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione dei membri e dei non membri della FAO menzionati all'art. 25. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il depositario.

Articolo 27 - Adesione

Il presente Trattato è aperto all'adesione di tutti i membri della FAO e di tutti gli Stati che, pur non essendo membri della FAO, sono membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di una delle sue agenzie specializzate o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica a partire dalla data in cui il Trattato non è più aperto alla firma. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.

Articolo 28 – Entrata in vigore

28.1 Fatto salvo il disposto dell'art. 29.2, il presente Trattato entra in vigore il novantanovesimo giorno successivo alla data in cui è stato depositato il quarantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, a condizione che almeno venti strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione siano stati depositati da membri della FAO.

28.2 Per ogni membro della FAO ed ogni Stato che, pur non essendo membro della FAO, è membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di una delle sue agenzie specializzate o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica e che ratifica, accetta, approva il presente Trattato o vi aderisce dopo il deposito, ai sensi dell'art. 28.1, del quarantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il Trattato entra in vigore il novantanovesimo giorno successivo alla data in cui è stato depositato il suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Articolo 29 - Organismi membri della FAO

29.1 Quando un organismo membro della FAO deposita uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione relativo al presente Trattato, conformemente alle disposizioni dell'art. II, par. 7 dell'atto costitutivo della FAO, deve notificare, se necessario, tutte le modifiche in materia di ripartizione delle competenze apportate alla dichiarazione di competenza che esso ha presentato in virtù dell'art. II, par. 5 dell'atto costitutivo della FAO tenendo conto della sua accettazione del Trattato. Ogni Parte contraente del presente Trattato può chiedere, in qualsiasi momento, a un organismo membro della FAO che sia Parte contraente del presente Trattato di indicare chi, tra l'organismo membro o i suoi Stati membri, è responsabile dell'attuazione di questa o quella disposizione del Trattato. L'organismo membro deve fornire tale informazione entro un termine ragionevole.

29.2 Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione, adesione o denuncia depositati da un organismo membro della FAO non sono conteggiati come strumenti in più rispetto agli strumenti depositati dagli Stati membri di detto organismo membro.

Articolo 30 – Riserve

Il presente Trattato non può essere oggetto di alcuna riserva.

Articolo 31 – Parti non contraenti

Le Parti contraenti incoraggiano ogni Stato membro della FAO o qualsiasi altro Stato che non sia Parte contraente del presente Trattato ad aderirvi.

Articolo 32 - Denuncia

- 32.1 Qualsiasi Parte contraente, dopo due anni dall'entrata in vigore del presente Trattato nei suoi confronti, può, in qualsiasi momento, denunciare il Trattato stesso mediante notifica scritta al depositario. Il depositario ne informa immediatamente tutte le altre Parti contraenti.
- 32.2 La denuncia acquista efficacia un anno dopo la data di ricevimento della notifica.

Articolo 33 - Estinzione

- 33.1 Il presente Trattato si estingue automaticamente se, e al momento in cui, a seguito di una serie di denunce, il numero di Parti contraenti scende al di sotto di quaranta, salvo decisione contraria delle restanti Parti contraenti adottata all'unanimità.
- 33.2 Quando il numero delle Parti contraenti scende a quaranta, il depositario ne informa tutte le restanti Parti contraenti.
- 33.3 In caso di estinzione del Trattato, la destinazione del patrimonio è disciplinata dalle disposizioni del regolamento finanziario adottato dall'organo direttivo.

Articolo 34 - Depositario

Il depositario del presente Trattato è il direttore generale della FAO.

Articolo 35 – Testi autentici

I testi in inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo del presente Trattato fanno parimenti fede.

ALLEGATO I

ELENCO DELLE SPECIE COLTIVATE INCLUSE NEL SISTEMA MULTILATERALE

Specie coltivate alimentari

Specie coltivate	Genere	Osservazioni
Albero del pane	<i>Artocarpus</i>	Solo l'albero del pane
Asparago	<i>Asparagus</i>	
Avena	<i>Avena</i>	
Barbabietola	<i>Beta</i>	
Brassica	<i>Brassica</i> et al.	Sono compresi i generi <i>Brassica</i> , <i>Armoracia</i> , <i>Barbarea</i> , <i>Camelina</i> , <i>Crambe</i> , <i>Diploaxis</i> , <i>Eruca</i> , <i>Isatis</i> , <i>Lepidium</i> , <i>Raphanobrassica</i> , <i>Raphanus</i> , <i>Rorippa</i> e <i>Sinapis</i> . Si tratta di oleaginose e ortaggi quali il cavolo, la colza, la senape, il crescione, la rucola, il ravanello, la rapa. La specie <i>Lepidium meyenii</i> (maca) è esclusa.
Caiano	<i>Cajanus</i>	
Cece	<i>Cicer</i>	
Agrumi	<i>Citrus</i>	Compresi, come portainnesto, <i>Poncirus</i> e <i>Fortunella</i> .
Noce di cocco	<i>Cocos</i>	
Principali aracee	<i>Colocasia</i> , <i>Xanthosoma</i>	Principali aracee: taro, colocasia, cavolo caraibico, malanga
Carota	<i>Daucus</i>	
Igname	<i>Dioscorea</i>	
Miglio africano	<i>Eleusine</i>	
Fragola	<i>Fragaria</i>	
Girasole	<i>Helianthus</i>	
Orzo	<i>Hordeum</i>	
Patata dolce	<i>Ipomoea</i>	
Cicerchia, pisello quadrato	<i>Lathyrus</i>	
Lenticchia	<i>Lens</i>	
Mela	<i>Malus</i>	
Manioca	<i>Manihot</i>	Unicamente la <i>Manihot esculenta</i> .
Banana/banana da farina	<i>Musa</i>	Tranne la <i>Musa textilis</i> .
Riso	<i>Oryza</i>	
Miglio perlato	<i>Pennisetum</i>	
Fagiolo	<i>Phaseolus</i>	Tranne il <i>Phaseolus polyanthus</i> .
Pisello	<i>Pisum</i>	
Segale	<i>Secale</i>	
Patata	<i>Solanum</i>	Compresa la sezione <i>Tuberosa</i> ed esclusa la <i>Solanum phureja</i> .
Melanzana	<i>Solanum</i>	Compresa la sezione <i>Melongena</i> .
Sorgo	<i>Sorghum</i>	
Triticale	<i>Triticosecale</i>	
Frumento	<i>Triticum</i> et al.	Compresi <i>Agropyron</i> , <i>Elymus</i> e <i>Secale</i> .
Fava /Veccia	<i>Vicia</i>	
Niebè et al.	<i>Vigna</i>	
Mais	<i>Zea</i>	Ad eccezione di <i>Zea perennis</i> , <i>Zea diploperennis</i> e <i>Zea luxurians</i> .

Foraggi

Genere	Specie
LEGUMINOSE	
<i>Astragalus</i>	<i>chinensis, cicer, arenarius</i>
<i>Canavalia</i>	<i>ensifomis</i>
<i>Coronilla</i>	<i>varia</i>
<i>Hedysarum</i>	<i>coronarium</i>
<i>Lathyrus</i>	<i>cicera, ciliolatus, hirsutus, ochrus, odoratus, sativus</i>
<i>Lespedeza</i>	<i>cuneata, striata, stipulacea</i>
<i>Lotus</i>	<i>corniculatus, subbiflorus, uliginosus</i>
<i>Lupinus</i>	<i>albus, angustifolius, luteus</i>
<i>Medicago</i>	<i>arborea, falcata, sativa, scutellata, rigidula, truncatula</i>
<i>Melilotus</i>	<i>albus, officinalis</i>
<i>Onobrychis</i>	<i>viciifolia</i>
<i>Ornithopus</i>	<i>sativus</i>
<i>Prosopis</i>	<i>affinis, alba, chilensis, nigra, pallida</i>
<i>Pueraria</i>	<i>phaseoloides</i>
<i>Trifolium</i>	<i>alexandrinum, alpestre, ambiguum, angustifolium, arvense, agrocicerum, hybridum, incarnatum, pratense, repens, resupinatum, rueppellianum, semipilosum, subterraneum, vesiculosum</i>
GRAMINACEE	
<i>Andropogon</i>	<i>gayanus</i>
<i>Agropyron</i>	<i>cristatum, desertorum</i>
<i>Agrostis</i>	<i>stolonifera, tenuis</i>
<i>Alopecurus</i>	<i>pratensis</i>
<i>Arrhenatherum</i>	<i>elatius</i>
<i>Dactylis</i>	<i>glomerata</i>
<i>Festuca</i>	<i>arundinacea, gigantea, heterophylla, ovina, pratensis, rubra</i>
<i>Lolium</i>	<i>hybridum, multiflorum, perenne, rigidum, temulentum</i>
<i>Phalaris</i>	<i>aquatica, arundinacea</i>
<i>Phleum</i>	<i>Pratense</i>
<i>Poa</i>	<i>alpina, annua, pratensis</i>
<i>Tripsacum</i>	<i>Laxum</i>
ALTRI FORAGGI	
<i>Atriplex</i>	<i>halimus, nummularia</i>
<i>Salsola</i>	<i>Vermiculata</i>

ALLEGATO II

Parte 1

ARBITRATO

Articolo 1

La parte ricorrente notifica al segretario che le parti in causa sottopongono la controversia ad arbitrato ai sensi dell'art. 22. La notifica indica l'oggetto dell'arbitrato e in particolare gli articoli del Trattato la cui interpretazione o applicazione è controversa. Qualora le parti non si accordino sull'oggetto della controversia prima che venga designato il presidente del tribunale arbitrale, sarà quest'ultimo a determinarlo. Il segretario comunica le informazioni così ricevute a tutte le Parti contraenti del presente Trattato.

Articolo 2

1. In caso di controversia tra due parti, il tribunale arbitrale si compone di tre membri. Ognuna delle parti in causa nomina un arbitro e i due arbitri così nominati designano di comune accordo il terzo arbitro, che assume la presidenza del tribunale. Quest'ultimo non deve avere la nazionalità di una delle due parti in causa, né avere la sua residenza abituale nel territorio di una di queste ultime, né essere funzionario di una di loro, né essersi già occupato della controversia ad alcun titolo.
2. In caso di controversia tra più di due Parti contraenti, le parti in causa aventi lo stesso interesse nominano un arbitro di comune accordo.
3. Qualora sia necessario sostituire un arbitro, si applica la procedura prevista per la nomina iniziale.

Articolo 3

1. Qualora il presidente del tribunale non venga designato entro due mesi dalla nomina del secondo arbitro, su richiesta di una delle parti in causa, il direttore generale della FAO procede alla sua nomina entro un nuovo termine di due mesi.
2. Qualora una delle parti in causa non nomini un arbitro entro due mesi dal ricevimento della richiesta, l'altra parte può rivolgersi al direttore generale della FAO, che procede alla designazione entro un nuovo termine di due mesi.

Articolo 4

Il tribunale arbitrale pronuncia le proprie decisioni conformemente alle disposizioni del presente Trattato e al diritto internazionale.

Articolo 5

A meno che le parti in causa non convengano diversamente, il tribunale arbitrale stabilisce le proprie norme di procedura.

Articolo 6

Su richiesta di una delle parti in causa, il tribunale arbitrale può raccomandare le misure conservative indispensabili.

Articolo 7

Le parti in causa facilitano il lavoro del tribunale arbitrale e, in particolare, si servono di tutti i mezzi a loro disposizione per:

- a) fornire al tribunale tutti i documenti, tutte le informazioni e tutti gli strumenti necessari;
- b) consentire al tribunale di citare, all'occorrenza, testimoni o esperti e di raccogliere le loro deposizioni.

Articolo 8

Le parti in causa e gli arbitri hanno l'obbligo di salvaguardare il carattere riservato di ogni informazione ottenuta in via confidenziale nel corso delle udienze del tribunale arbitrale.

Articolo 9

A meno che il tribunale arbitrale non decida diversamente per via delle particolari circostanze del caso, le spese del tribunale sono suddivise in parti uguali tra le parti in causa. Il tribunale tiene un registro di tutte le proprie spese e ne fornisce un estratto finale alle parti.

Articolo 10

Ogni Parte contraente che, riguardo all'oggetto della controversia, abbia un interesse d'ordine giuridico che può essere influenzato dalla decisione, può intervenire nel procedimento con il consenso del tribunale.

Articolo 11

Il tribunale può ascoltare e decidere delle domande riconvenzionali direttamente legate all'oggetto della controversia.

Articolo 12

Le decisioni procedurali e di merito del tribunale arbitrale sono prese a maggioranza dei membri.

Articolo 13

Qualora una delle parti in causa non si presenti dinanzi al tribunale arbitrale o non difenda la sua causa, l'altra parte può chiedere al tribunale di continuare il procedimento e di pronunciare la sua decisione. Il fatto che una delle parti in causa non sia presente dinanzi al tribunale o si astenga dal far valere i propri diritti non costituisce ostacolo al procedimento. Prima di pronunciare la decisione definitiva, il tribunale arbitrale deve accertarsi che la domanda sia fondata in fatto e in diritto.

Articolo 14

Il tribunale pronuncia la propria decisione definitiva entro cinque mesi dalla data in cui è stato costituito, a meno che non ritenga necessario prorogare tale termine per un periodo non superiore a cinque mesi.

Articolo 15

La decisione definitiva del tribunale arbitrale deve essere motivata e deve limitarsi all'oggetto della controversia. Essa contiene i nomi dei membri che hanno partecipato alla deliberazione e la data in cui è stata pronunciata. Ogni membro del tribunale può aggiungervi un parere distinto o un'opinione divergente.

Articolo 16

La decisione è vincolante per le parti in causa. Essa è inappellabile, a meno che le parti non abbiano preventivamente convenuto una procedura d'appello.

Articolo 17

Qualsiasi controversia tra le parti in causa riguardante l'interpretazione o l'esecuzione della decisione può essere sottoposta da una delle parti al tribunale arbitrale che ha pronunciato la decisione.

Parte 2**CONCILIAZIONE****Articolo 1**

La commissione di conciliazione viene costituita su richiesta di una delle parti in causa. A meno che le parti non convengano diversamente, la commissione si compone di cinque membri. Ognuna delle parti in causa nomina due membri e i membri così nominati designano di comune accordo il quinto membro che assume la presidenza della commissione.

Articolo 2

In caso di controversia tra più di due Parti contraenti, le parti in causa aventi lo stesso interesse designano di comune accordo i propri membri della commissione. Qualora due o più parti in causa abbiano interessi divergenti o siano in disaccordo sul fatto che abbiano o meno lo stesso interesse, esse nominano i propri membri separatamente.

Articolo 3

Qualora alcune parti in causa non abbiano nominato i propri membri entro due mesi dalla domanda di costituzione della commissione di conciliazione, su richiesta della parte in causa che ha presentato detta domanda, il direttore generale della FAO procede alle nomine necessarie entro un nuovo termine di due mesi.

Articolo 4

Qualora il presidente della commissione non sia stato scelto entro due mesi dall'ultima nomina di un membro della commissione, su richiesta di una parte in causa, il direttore generale della FAO procede alla nomina del presidente entro un nuovo termine di due mesi.

Articolo 5

La commissione di conciliazione decide a maggioranza dei membri. A meno che le parti in causa non convengano altrimenti, essa stabilisce la propria procedura. Essa esprime una proposta di risoluzione della controversia che le parti esaminano in buona fede.

Articolo 6

In caso di disaccordo sulla competenza della commissione di conciliazione, è la stessa commissione a decidere se è competente o meno.

L.R. UMBRIA 9-4-2015 n. 12 (CAPO IV)
Testo unico in materia di agricoltura.

Capo IV

Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario

Articolo 67 *Oggetto.*

1. La Regione favorisce e promuove, nell'ambito delle politiche di sviluppo, la salvaguardia degli agroecosistemi e delle produzioni di qualità, con la tutela delle risorse genetiche di interesse agrario sia autoctone, incluse le piante spontanee imparentate con le specie coltivate, relativamente alle specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni per i quali esistono interessi dal punto di vista economico, scientifico ambientale, culturale e che siano minacciati di erosione genetica, che non autoctone, purché introdotte nel territorio regionale da almeno 50 anni e che, integratesi nell'agroecosistema umbro, abbiano assunto caratteristiche specifiche tali da suscitare interesse ai fini della loro tutela.

2. Possono altresì essere oggetto di tutela a norma del presente Capo anche le specie, razze, varietà, attualmente scomparse dalla regione e conservate in orti botanici, allevamenti, istituti sperimentali, banche genetiche pubbliche o private, centri di ricerca di altre regioni o paesi, per le quali esiste un interesse a favorire la reintroduzione.

Articolo 68 *Registro regionale* ⁽¹²⁾.

1. Al fine di consentire la tutela del patrimonio genetico, è istituito il registro regionale, suddiviso in sezione animale e sezione vegetale, al quale sono iscritte specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni di interesse regionale di cui all'articolo 67.

2. La Giunta regionale determina le modalità ed i criteri per la istituzione e la tenuta del registro regionale, nonché per la iscrizione in esso delle specie e varietà di cui all'articolo 67, tenendo conto dei seguenti principi generali:

a) il registro è organizzato in modo da tenere conto delle caratteristiche tecniche di analoghi strumenti eventualmente esistenti a livello nazionale ed internazionale, in modo da renderlo quanto più possibile omogeneo e confrontabile con gli stessi;

b) le accessioni di cui all'articolo 67, per essere iscritte al registro regionale devono essere identificabili per un numero minimo di caratteri definiti per ogni singola entità facendo riferimento alle "Linee guida per la conservazione e la caratterizzazione della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse per l'agricoltura - Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo" del mese di ottobre 2012 (realizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali nell'ambito del programma di attività per l'attuazione del Piano Nazionale per la Biodiversità di interesse agricolo del 14 febbraio 2008);

c) l'iscrizione al registro è gratuita ed avviene a seguito di proposta di enti pubblici, scientifici e di ricerca, di organizzazioni ed associazioni private e singoli cittadini;

d) il materiale iscritto nel registro può essere cancellato quando non sussistano più i requisiti di cui all'articolo 67, comma 1.

(12) Vedi, anche, il punto 1), *Delib.G.R. 10 luglio 2017, n. 796*.

Articolo 69 *Rete di conservazione e sicurezza* ⁽¹³⁾.

1. La Regione istituisce la rete di conservazione e sicurezza, di seguito denominata rete, cui possono aderire comuni, unioni di comuni, istituti sperimentali, centri di ricerca, università, associazioni, agricoltori singoli ed associati.

2. I soggetti aderenti alla rete garantiscono la conservazione in situ ed ex situ del materiale genetico di interesse regionale di cui all'articolo 67 e della moltiplicazione di tale materiale al fine di renderlo disponibile agli operatori ed agli istituti sperimentali e di ricerca che ne facciano richiesta, sia per la coltivazione sia per la selezione ed il miglioramento.

3. La Regione predispone elenchi dei siti in cui avviene la conservazione ai sensi del comma 2 e li trasmette annualmente ai comuni interessati che provvedono all'informazione relativamente all'esistenza dei siti stessi.

4. Gli agricoltori inseriti nella rete possono scambiare o commercializzare in ambito locale una modica quantità di materiale di propagazione prodotto in azienda, stabilita per ogni singola entità al momento della iscrizione al registro regionale. Per ambito locale si intende il territorio della provincia di appartenenza e quello delle province direttamente confinanti come riportato nelle linee guida del PNBA.

5. I soggetti proprietari di materiale vegetale o animale iscritto nel registro regionale, che non aderiscono alla rete, sono chiamati a fornire gratuitamente alla Regione, una parte del materiale vivente, per il raggiungimento delle finalità

espresse dal presente Capo e per garantire la conservazione delle informazioni genetiche presso altro sito.

(13) Vedi, anche, il punto 1), [Delib.G.R. 10 luglio 2017, n. 796](#).

Articolo 70 *Patrimonio delle risorse genetiche.*

1. Fermo restando il diritto di proprietà su ogni pianta od animale iscritti nel registro di cui all'articolo 68, il patrimonio delle risorse genetiche di tali piante od animali appartiene alle comunità locali, all'interno delle quali debbono essere equamente distribuiti i benefici, così come previsto all'articolo 8 della Convenzione di Rio sulle Biodiversità (1992), ratificata con [legge 14 febbraio 1994, n. 124](#).

Articolo 71 *Divieti e sanzioni.*

1. Per le violazioni alle disposizioni di cui al presente Capo si applicano le seguenti sanzioni: sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 1.500,00 per chi contravviene all'obbligo di cui all'articolo 69, comma 5.

2. Alla vigilanza ed all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma i provvedono i comuni territorialmente competenti.

L.R. TOSCANA 19-3-2015 n. 30 (ARTT. 1-123 BIS).

Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla L.R. n. 24/1994, alla L.R. n. 65/1997, alla L.R. n. 24/2000 ed alla L.R. n. 10/2010.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge:

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'[articolo 117, comma terzo e quarto, della Costituzione](#);

Visto l'[articolo 4, comma 1, lettera l\) dello Statuto](#);

Vista la [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#) (Legge quadro sulle aree protette);

Visto il regolamento emanato con [decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357](#) (Regolamento recante attuazione della [direttiva 92/43/CEE](#), relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna);

Vista la [direttiva 2009/147/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Vista la [legge 14 gennaio 2013, n. 10](#) (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani);

Vista la [legge 7 aprile 2014, n. 56](#) (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Visto il [D.M. 23 ottobre 2014](#) del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento);

Vista la [legge regionale 16 marzo 1994, n. 24](#) (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi);

Vista la [legge regionale 11 agosto 1997, n. 65](#) (Istituzione dell'ente per la gestione del "Parco regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo consorzio);

Vista la [legge regionale 17 marzo 2000, n. 24](#) (Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza);

Vista la [legge regionale 21 marzo 2000, n. 39](#) (Legge forestale della Toscana);

Vista la [legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10](#) (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza);

Vista la [legge regionale 10 novembre 2014, n. 65](#) (Norme per il governo del territorio);

Vista la [legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1](#) (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla [L.R. n. 20/2008](#));

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 15 settembre 2014;

Visto il parere istituzionale favorevole della Prima commissione consiliare espresso nella seduta del 17 settembre 2014;

Considerato quanto segue:

Con riferimento al titolo I "Disposizioni generali":

1. Le aree naturali protette, terrestri e marine, individuate ai sensi della [L. 394/1991](#) e della [legge 31 dicembre 1982, n. 979](#) (Disposizioni per la difesa del mare), e i siti della Rete Natura 2000 costituiscono patrimonio comune di beni destinati alla fruizione collettiva, da preservare e valorizzare secondo il principio di solidarietà verso le generazioni future;

2. Le aree naturali protette e i siti della Rete Natura 2000, per i valori naturalistico-culturali che perseguono sono uno strumento essenziale per la tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'identità territoriale e costituiscono altresì fattore strategico per la promozione dell'economia locale, secondo i principi dello sviluppo sostenibile e della green economy;

3. L'opportunità di incentivare la partecipazione, e l'accessibilità dei cittadini al governo delle aree tutelate, potenziando gli strumenti di diffusione delle informazioni relative al sistema delle aree protette e della Rete Natura 2000;

4. L'attuale contesto economico e normativo rende ineludibile il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione e di efficacia del complesso assetto del sistema sopra richiamato, anche nel quadro degli obiettivi di spending review;

5. L'esigenza di rivedere, aggiornare ed implementare il complesso della materia relativa alla tutela e valorizzazione dell'ambiente naturale ed alla conservazione della biodiversità che ha consentito, ad oggi, l'istituzione ed il consolidamento di un sistema articolato e composito che ha interessato circa il 17 per cento della superficie regionale, incentrando la revisione nell'ottica della unicità del sistema fisico, ancorché distinto in singole componenti quali i parchi, le riserve e i siti della Rete Natura 2000;

6. La necessità di procedere all'aggiornamento della disciplina regionale con le discipline legislative intervenute a livello comunitario e statale, nonché alla sua armonizzazione ed integrazione con le discipline legislative e pianificatorie regionali intervenute in settori ed ambiti che afferiscono alla tutela dei beni naturali e precisamente:

a) alla disciplina statale in materia di tutela paesaggistica di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'[articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137](#));

b) alla disciplina delle politiche in materia di governo del territorio di cui alla [L.R. n. 65/2014](#);

c) alla disciplina in materia di programmazione di cui alla [L.R. n. 1/2015](#).

7. L'esigenza di:

a) garantire la conservazione e riqualificazione dell'ambiente e della biodiversità, del patrimonio storico-culturale e naturalistico della Regione;

b) valorizzare e promuovere le attività economiche compatibili con l'ambiente, anche attraverso il ricorso all'ingegneria naturalistica ed alla edilizia sostenibile per gli interventi in aree sensibili;

c) promuovere attività ricreative, di ricerca scientifica e di divulgazione ambientale e di educazione allo sviluppo sostenibile;

d) uniformare e rendere omogenea la disciplina per l'individuazione e la governance dei parchi regionali, delle riserve naturali e dei siti della Rete Natura 2000;

d-bis) riallocare a livello regionale tutte le funzioni di programmazione, pianificazione ed amministrative in materia di aree protette e biodiversità, in attuazione del riassetto delle competenze di cui alla [legge regionale 3 marzo 2015, n. 22](#) (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della [legge 7 aprile 2014 n. 56](#) "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 68/2011, 65/2014), assicurando tuttavia il rispetto dei principi contenuti nella legislazione statale di settore che prevedono un adeguato livello partecipativo degli enti locali interessati ai procedimenti di istituzione delle singole aree protette, dei siti Natura 2000 e alla gestione degli stessi ⁽²⁾;

e) disciplinare in modo univoco e coordinato l'individuazione, l'istituzione, l'organizzazione e la gestione delle aree naturali terrestri protette, dei siti della Rete Natura 2000 terrestri e dei geositi di interesse regionale, prevedendo una disciplina transitoria, qualora necessaria;

f) rivisitare e potenziare la funzione di supporto tecnico-scientifico alla Giunta regionale in materia di aree protette e biodiversità svolta dagli organismi presenti a livello istituzionale, prevedendo una razionalizzazione della consulta tecnica per le aree protette e per la biodiversità già istituita con [L.R. n. 49/1995](#) e dell'osservatorio toscano per la biodiversità, in attuazione della strategia nazionale per la biodiversità, degli atti di indirizzo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e della strategia regionale per la biodiversità contenuta nel piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui all'articolo 12;

g) per il tramite del PAER, in coerenza con la sopracitata [L.R. n. 1/2015](#), definire la programmazione regionale per la gestione integrata delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e definire le linee di attuazione della strategia nazionale per la tutela della biodiversità.

8. Nell'ambito ed in attuazione delle politiche poste in essere, a livello nazionale, a tutela della biodiversità in ambiente marino, la presente legge concorre a preservare la diversità e la vitalità del mare prevedendo azioni divulgative, di sensibilizzazione e di monitoraggio volte al conseguimento del buono stato ecologico così come definito dal [decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190](#) (Attuazione della [direttiva 2008/56/CE](#) che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino) e ad implementare il quadro conoscitivo di cui alla [legge 11 ottobre 2001, n. 391](#) (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre 1999);

9. L'esigenza di coordinare nel sistema, tra l'altro, anche i parchi geo-minerari istituiti ai sensi della [legge 23 dicembre 2000, n. 388](#) (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2001").

Con riferimento al titolo II "Disciplina del sistema regionale delle aree naturali protette":

10. Il Summit della Terra tenutosi a Rio de Janeiro nel 1992 ha individuato i parchi quale strumento essenziale per la conservazione della biodiversità;

11. L'esigenza di:

a) regolare, in armonia con il regime di tutela delle aree naturali protette, l'istituto delle aree contigue, dettando disposizioni specifiche;

b) modificare l'organizzazione degli enti parco regionali, segnatamente per quanto attiene alla composizione ed alle competenze degli organi, perseguendo

una maggiore caratterizzazione delle funzioni di governo, pianificazione e regolamentazione del consiglio direttivo e delle funzioni di indirizzo e di promozione della comunità del parco;

c) disciplinare forme di indirizzo e coordinamento regionale dell'attività svolta dalle competenti strutture regionali, dagli enti parco e dagli enti coinvolti nella gestione, anche per favorire la conoscenza e la promozione del sistema regionale delle aree protette e della biodiversità ⁽³⁾;

d) perseguire una maggiore integrazione dell'intero sistema delle aree protette, anche con riferimento alla gestione dei siti della Rete Natura 2000;

e) perseguire una maggiore efficienza ed efficacia degli strumenti di pianificazione e di programmazione dei parchi regionali prevedendo, rispetto all'assetto attuale, un unico piano, suddiviso in apposite sezioni, aventi contenuti di pianificazione e di programmazione socio-economica;

f) disciplinare il procedimento di approvazione dei regolamenti delle riserve regionali e dei piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000, integrando quanto previsto dalla [L.R. 65/2014](#) ⁽⁴⁾;

g) individuare misure e strumenti tesi alla valorizzazione ed alla promozione dell'intero sistema dei parchi regionali e delle aree naturali protette e del patrimonio ivi esistente, incentivando le attività economiche compatibili e coerenti con le finalità specifiche dell'area protetta, in applicazione dei principi dello sviluppo sostenibile e di green economy, e delle politiche regionali;

h) prevedere forme di collaborazione fra enti parco regionali per l'esercizio associato di funzioni di comune interesse e, più in generale, fra la Regione e gli enti locali che partecipano alla gestione, al fine di conseguire una maggiore efficienza ed efficacia della loro azione ⁽⁵⁾.

Con riferimento al titolo III "Disciplina del sistema regionale della biodiversità. Riconoscimento e valorizzazione della geodiversità":

12. L'esigenza di:

a) riconoscere la biodiversità, in attuazione del [D.P.R. n. 357/1997](#) e in conformità con la direttiva del Consiglio 79/409/CEE, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, successivamente abrogata e sostituita integralmente dalla [direttiva 2009/147/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, con particolare riferimento alla diversità (versione codificata):

1) delle specie animali selvatiche e delle specie vegetali non coltivate;

2) degli habitat;

b) garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie, nella loro area di ripartizione naturale, ovvero, all'occorrenza, il loro ripristino;

c) promuovere la gestione razionale degli habitat di cui alla lettera b), assicurando al contempo la corretta fruizione del patrimonio naturale da parte dei cittadini;

d) concorrere alla formazione della rete ecologica europea, denominata Rete Natura 2000 e alla tutela e valorizzazione della biodiversità;

e) riconoscere il patrimonio geologico e valorizzare la geodiversità, individuando i geositi di interesse regionale.

Con riferimento al titolo IV "Alberi monumentali":

13. l'esigenza di definire la disciplina regionale in materia di alberi monumentali, in coerenza con i contenuti dell'*articolo 7 della L. 10/2013* e del D.M. politiche agricole 23 ottobre 2014.

Con riferimento al titolo V "Servizio volontario di vigilanza ambientale":

14. L'esigenza di:

a) riconoscere la funzione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente, in armonia con la *legge regionale 26 aprile 1993, n. 28* (Norme relative ai rapporti con le organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato) e di favorirne l'azione al fine della:

1) diffusione della conoscenza e del rispetto dei valori ambientali;

2) collaborazione con le istituzioni pubbliche alla tutela del patrimonio ambientale, naturale e culturale;

3) partecipazione ad interventi in caso di emergenze di carattere ambientale, sotto il coordinamento delle autorità competenti.

b) confermare, conseguentemente, il servizio volontario di vigilanza ambientale già istituito con la *legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7* (Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale), abrogata dalla presente legge.

Con riferimento al titolo VI "Disposizioni transitorie e finali":

15. L'esigenza di:

a) prevedere una disciplina di prima applicazione del titolo II in materia di aree protette;

- b) dettare disposizioni transitorie con riferimento ai titoli da I a V;
- c) dettare norme finali per garantire uniformità di comportamenti.

Con riferimento al titolo VII "Norme modificative. Abrogazioni. Norma finanziaria":

16. L'esigenza di:

a) adeguare alle nuove disposizioni la [L.R. n. 24/1994](#), la [L.R. n. 65/1997](#) e la [L.R. n. 10/2010](#);

b) adeguare alle esigenze emerse la [L.R. n. 24/2000](#), per quanto attiene alle procedure ed ai tempi di approvazione del programma di utilizzazione delle risorse (PUR), individuando opportuni collegamenti con le procedure di approvazione dei bilanci dell'ente parco;

c) la necessità di provvedere all'abrogazione delle leggi e delle disposizioni di legge divenute incompatibili con la presente legge;

Approva la presente legge

(2) Lettera aggiunta dall'[art. 2, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84](#), comma 1 della medesima [L.R. n. 48/2016](#)).

(3) Lettera così sostituita dall'[art. 2, comma 2, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84](#), comma 1 della medesima [L.R. n. 48/2016](#)). Il testo precedente era così formulato: «c) disciplinare forme di indirizzo e coordinamento regionale in merito all'attività svolta dagli enti parco e dagli altri enti gestori, anche per favorire la conoscenza e la promozione del sistema regionale delle aree protette;».

(4) Lettera così sostituita dall'[art. 2, comma 3, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84](#), comma 1 della medesima [L.R. n. 48/2016](#)). Il testo precedente era così formulato: «f) aumentare i termini per la resa delle osservazioni da parte della Regione con riferimento sia ai regolamenti delle riserve naturali regionali, sia ai piani di gestione dei siti della rete Natura 2000, che costituiscono parte integrante del piano territoriale di coordinamento (PTC), in quanto devono essere, a tal fine, acquisiti i contributi dei molteplici settori regionali interessati, il parere della consulta tecnica regionale per le aree protette e formulati gli esiti dell'istruttoria complessiva;».

(5) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 4, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84](#), comma 1 della medesima [L.R. n. 48/2016](#)).

TITOLO I

Disposizioni generali

Capo I

Disposizioni generali sul patrimonio naturalistico-ambientale regionale

Art. 1 *Oggetto della legge.*

1. La presente legge detta disposizioni per la conservazione, la valorizzazione e la promozione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale, di cui è riconosciuto il valore per le generazioni presenti e future e di cui devono essere assicurate le condizioni di riproduzione, la sostenibilità degli usi e la durevolezza.
2. Il patrimonio di cui al comma 1, nelle sue componenti essenziali, è costituito:
 - a) dal sistema regionale delle aree naturali protette, come individuato all'articolo 2, comma 1;
 - b) dal sistema regionale della biodiversità, come individuato dall'articolo 5.
3. Rappresentano altresì valori riconosciuti del patrimonio naturalistico ambientale regionale:
 - a) gli alberi monumentali di cui alla [legge 14 gennaio 2013, n. 10](#) (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani);
 - b) le specie di flora e di fauna di cui agli articoli 78, 79 e 80 e gli habitat naturali e seminaturali di cui agli articoli 81 e 82;
 - c) i geositi di interesse regionale di cui all'articolo 95.
4. Ai fini del comma 1, la presente legge, nel quadro della normativa statale di riferimento:
 - a) disciplina in forma coordinata le funzioni della Regione, degli enti locali e degli altri enti in materia di istituzione, organizzazione e gestione delle aree protette naturali regionali e del sistema della biodiversità toscana;
 - b) definisce le misure e gli strumenti per la valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale regionale assicurandone la corretta fruizione da parte dei cittadini;
 - c) individua le forme di partecipazione delle comunità locali ai processi di pianificazione e di gestione sostenibile delle aree protette naturali regionali e del sistema della biodiversità toscana;
 - d) dispone le modalità di diffusione e di circolazione omogenea delle informazioni relative alle singole componenti del patrimonio naturalistico ambientale;

e) disciplina le misure di protezione della flora spontanea e delle specie animali tutelate ai sensi della presente legge che costituiscono elementi essenziali della biodiversità presente nel territorio regionale, anche in attuazione della normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria e di ratifica delle convenzioni internazionali;

f) applica e promuove forme di gestione ambientale idonee a realizzare l'equilibrio tra l'ambiente naturale e le attività antropiche;

g) persegue la conservazione delle specie di fauna selvatica e l'incremento della biodiversità, promuovendo programmi, progetti e modalità di gestione idonei al conseguimento ed al mantenimento di densità ottimali per la coesistenza fra le specie e sostenibili per le attività antropiche.

4-bis. La gestione dei territori ricompresi nei sistemi di cui al comma 2, nel rispetto delle finalità di tutela e conservazione naturalistica, è volta, in particolare, alla promozione delle attività produttive eco compatibili, con specifico riferimento al recupero ed alla valorizzazione delle attività tradizionali, artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali e sociali, del turismo naturalistico e del tempo libero ⁽⁶⁾.

5. Le disposizioni della presente legge si applicano ai parchi regionali fatte salve le diverse discipline contenute nelle rispettive leggi regionali istitutive.

(6) Comma aggiunto dall'[art. 3, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84](#), comma 1 della medesima [L.R. n. 48/2016](#)).

Art. 2 *Sistema regionale delle aree naturali protette.*

1. Il sistema regionale delle aree naturali protette è l'insieme dei territori costituito dai parchi regionali e dalle riserve naturali regionali istituiti e disciplinati ai sensi della presente legge, nel quadro dei principi di cui alla [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#) (Legge quadro sulle aree protette).

2. Il sistema regionale delle aree protette concorre alla formazione di un sistema integrato delle aree naturali protette della Toscana, unitamente:

a) alle aree naturali protette terrestri e marine, istituite nel territorio regionale ai sensi della [L. 394/1991](#) e della [legge 31 dicembre 1982, n. 979](#) (Disposizioni per la difesa del mare);

b) ai parchi istituiti ai sensi dell'[articolo 114, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#) (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2001").

3. Al fine di assicurare una gestione sinergica dei territori ricadenti nel sistema integrato di cui al comma 2, la Regione promuove l'interazione ed il coordinamento delle politiche regionali e nazionali e attua forme di cooperazione e di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) e con gli enti gestori delle aree protette nazionali, anche attraverso la stipula di accordi di programma quadro e di patti territoriali di cui all'[articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#) (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

4. Gli ambiti territoriali di cui al comma 1, costituiscono parte integrante degli strumenti della pianificazione territoriale regionale di cui alla [legge regionale 10 novembre 2014, n. 65](#) (Norme per il governo del territorio) e concorrono alla programmazione regionale.

Art. 3 *Parchi regionali.*

1. I parchi regionali, di seguito denominati "parchi", sono sistemi territoriali che, per il loro particolare valore naturale, scientifico, storico-culturale e paesaggistico, necessitano di una gestione unitaria al fine di assicurare le migliori condizioni per:

a) la conservazione, il ripristino e il miglioramento dell'ambiente naturale e degli habitat naturali e seminaturali nonché la salvaguardia delle specie vegetali e animali selvatiche, anche tramite gli interventi necessari a conseguire o ripristinare equilibri faunistici ottimali;

b) la preservazione e il corretto utilizzo delle risorse naturali presenti, con particolare riferimento alla biodiversità ed alla geodiversità;

c) lo sviluppo di attività economiche ecosostenibili;

d) la conservazione e valorizzazione dei valori paesaggistici e storico-culturali.

2. L'istituzione dei parchi di cui al comma 1 persegue, in particolare, le finalità di cui all'[articolo 1, comma 3, della L. 394/1991](#).

Art. 4 *Riserve naturali regionali.*

1. Le riserve naturali regionali sono territori che, per la presenza di particolari specie di flora o di fauna, o di particolari ecosistemi o emergenze geologiche e geomorfologiche naturalisticamente rilevanti, devono essere organizzati in modo da garantire la conservazione dei valori naturalistici e paesaggistici anche legati alla permanenza di paesaggi agricoli e pascolivi.
 2. L'istituzione delle riserve naturali di cui al comma 1 persegue, in particolare, le finalità di cui all'*articolo 1, comma 3, della L. 394/1991*.
-
-

Art. 5 *Sistema regionale della biodiversità.*

1. Il sistema regionale della biodiversità è l'insieme delle aree soggette a disciplina speciale in quanto funzionali alla tutela delle specie ed habitat di interesse conservazionistico ed è costituito da:

a) siti appartenenti alla rete ecologica europea, denominata "Rete Natura 2000", istituiti ai sensi della *direttiva 92/43/CEE* del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, comunemente denominata direttiva "Habitat", della *direttiva 2009/147/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (versione codificata), comunemente denominata direttiva "Uccelli" e in attuazione del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della *direttiva 92/43/CEE*, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna);

b) proposti siti di importanza comunitaria (pSIC) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m bis), del *D.P.R. n. 357/1997*;

c) aree di collegamento ecologico funzionale, di cui all'*articolo 2, comma 1, lettera p), del D.P.R. n. 357/1997*, nonché gli altri elementi strutturali e funzionali della rete ecologica toscana, individuata dal piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico, di cui all'*articolo 88 della L.R. n. 65/2014*;

d) zone umide di importanza internazionale, riconosciute ai sensi della Convenzione di Ramsar ratificata con *decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976* (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971), come individuate all'articolo 8.

2. Le aree e i territori che compongono il sistema regionale della biodiversità costituiscono parte integrante degli strumenti della pianificazione territoriale regionale di cui alla *L.R. n. 65/2014* e concorrono alla programmazione regionale.

Art. 6 *Siti della Rete Natura 2000. Proposti siti di importanza comunitaria (pSIC).*

1. La Rete Natura 2000 di cui all'articolo 5, comma 1 lettera a), è una rete ecologica europea coerente, istituita ai sensi dell'*articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE "Habitat"*, e costituita da:

a) siti di importanza comunitaria (SIC), riconosciuti con decisione della Commissione europea per ogni regione biogeografica che, ai sensi dell'*articolo 3, comma 2, del D.P.R. 357/1997* saranno designati quali zone speciali di conservazione (ZSC);

b) zone di protezione speciale (ZPS), istituite ai sensi degli *articoli 3, paragrafo 2, lettera a) e 4, paragrafo 1, della dir. 2009/147/CE "Uccelli"*.

2. I pSIC, sono aree individuate dalla Regione e trasmessi dal MATTM alla Commissione europea, ai fini dell'inserimento negli elenchi definitivi dei SIC.

Art. 7 *Aree di collegamento ecologico funzionale ed elementi strutturali e funzionali della rete ecologica toscana.*

1. Le aree di collegamento ecologico funzionale e gli altri elementi funzionali e strutturali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), sono finalizzati a garantire la continuità fisico-territoriale ed ecologico-funzionale fra gli ambienti naturali e la connettività fra popolazioni di specie animali e vegetali. Esse assicurano la coerenza del sistema regionale della biodiversità e del sistema regionale delle aree naturali protette e, in un'ottica di reciproca funzionalità, concorrono a garantire la conservazione del patrimonio naturalistico regionale di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 8 *Zone umide di importanza internazionale.*

1. Le zone umide di importanza internazionale, sono le zone umide che, in applicazione della Convenzione di Ramsar, sono incluse nell'elenco previsto dal [decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448](#) (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971).

Capo II

Consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità e osservatorio toscano per la biodiversità

Art. 9 *Consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità.*

1. La consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità, di seguito denominata "consulta", già istituita ai sensi dell'[articolo 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49](#) (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree protette di interesse locale), è organo di supporto tecnico-scientifico della Giunta regionale per l'attuazione della presente legge e, in generale, per la tutela degli aspetti naturalistici e della biodiversità.

2. Nell'ambito delle materie di cui al comma 1, la consulta esprime pareri obbligatori con riferimento a:

a) atti dirigenziali, deliberazioni della Giunta regionale e proposte di deliberazioni al Consiglio regionale finalizzati all'attuazione coordinata di direttive e regolamenti comunitari, leggi e regolamenti statali;

b) istituzione e classificazione delle aree naturali protette regionali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, nonché modifiche alle perimetrazioni delle stesse;

c) contenuti degli strumenti della programmazione regionale in materia di aree protette e di tutela della biodiversità ⁽⁷⁾;

d) contenuti del piano unico integrato per il parco regionale e del regolamento del parco di cui rispettivamente agli articoli 27 e 30, del regolamento delle riserve naturali regionali di cui all'articolo 49 e dei piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 di cui all'articolo 77 ⁽⁸⁾;

e) predisposizione e aggiornamento dell'elenco dei geositi di interesse regionale di cui all'articolo 95;

f) predisposizione e aggiornamento dell'elenco regionale degli alberi monumentali di cui alla [l. 10/2013](#), ai sensi dell'articolo 99;

g) individuazione delle componenti del sistema regionale della biodiversità di cui all'articolo 5, nonché modifiche alla perimetrazione delle stesse ⁽¹¹⁾;

h) definizione delle misure di conservazione, di cui al titolo III, per la tutela del sistema di cui all'articolo 5;

i) deliberazioni di Giunta regionale di cui all'articolo 102, comma 2, in materia di servizio volontario di vigilanza ambientale di cui al titolo V;

l) definizione di linee guida in attuazione della normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), in materia di monitoraggio dello stato di conservazione di specie ed habitat tutelate ai sensi della presente legge e di attuazione delle direttive stesse ⁽⁹⁾.

3. La consulta altresì:

a) rilascia pareri nelle materie di sua competenza, anche su richiesta delle strutture regionali competenti, degli enti parco regionali, degli enti gestori delle aree protette nazionali, nonché degli enti locali che svolgono attività di gestione nelle aree protette e nelle componenti del sistema regionale della biodiversità disciplinate dalla presente legge ⁽¹⁰⁾;

b) formula proposte in materia di sperimentazione, di ricerca scientifica, di informazione ambientale e di educazione allo sviluppo sostenibile;

c) fornisce consulenza e supporto scientifico alla Giunta regionale per le attività della Regione nell'ambito:

1) del Santuario Pelagos, istituito ai sensi dell'accordo internazionale ratificato con [legge 11 ottobre 2001, n. 391](#) (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre 1999);

2) di specifiche intese con le autorità nazionali in materia di biodiversità;

3) dell'attuazione della presente legge.

4. La consulta si avvale, ove necessario, della collaborazione dei comitati scientifici degli enti parco regionali di cui all'articolo 25, con i quali si coordina e coopera per lo scambio e la condivisione delle conoscenze e dei dati disponibili nelle materie di competenza.

5. La consulta ed i comitati scientifici degli enti parco regionali svolgono altresì funzioni di supporto tecnico-scientifico all'osservatorio toscano per la biodiversità di cui all'articolo 11.

(7) Lettera così sostituita dall'[art. 4, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84](#), comma 1 della medesima [L.R. n. 48/2016](#)).

(8) Lettera così sostituita dall'[art. 4, comma 2, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84](#), comma 1 della medesima [L.R. n. 48/2016](#)).

(9) Lettera così modificata dall'[art. 4, comma 3, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84](#), comma 1 della medesima [L.R. n. 48/2016](#)).

(10) Lettera così sostituita dall'*art. 4, comma 4, L.R. 1° agosto 2016, n. 48*, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 84*, comma 1 della medesima *L.R. n. 48/2016*).

(11) Lettera così modificata dall' *art. 25, comma 1, L.R. 12 dicembre 2017, n. 70*, a decorrere dal 14 dicembre 2017 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 77*, comma 1, della medesima legge).

Art. 10 *Costituzione e funzionamento della consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità.*

1. La consulta è nominata dal Presidente della Giunta regionale in applicazione della *legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5* (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

2. La consulta è presieduta dall'assessore regionale competente per materia, ed è composta da esperti particolarmente qualificati nelle discipline inerenti la protezione ambientale, la gestione delle aree protette e la tutela delle biodiversità, come di seguito indicato:

a) tre membri designati congiuntamente dalle associazioni ambientaliste, individuate per la concertazione di cui all'*articolo 3, comma 2, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1* (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla *L.R. 20/2008*), tra quelle riconosciute ai sensi dell'*articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349* (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), operanti nel territorio regionale ⁽¹²⁾;

b) sei membri designati congiuntamente dalle università degli studi della Toscana, ciascuno dei quali esperto, rispettivamente, nei seguenti ambiti disciplinari:

- 1) scienze naturali;
- 2) scienze ambientali;
- 3) scienze geologiche;
- 4) scienze biologiche e biologia marina;
- 5) scienze agrarie e forestali e botanica;
- 6) zoologia e veterinaria;

c) tre membri designati congiuntamente dagli organismi di gestione dei parchi regionali e nazionali della Toscana;

d) un membro designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;

e) un membro designato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

f) un membro esperto designato dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT);

g) due membri di cui uno in rappresentanza delle province e della città metropolitana ed uno dei comuni, designati dal Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 66 dello Statuto della Regione Toscana;

h) un membro designato dalla direzione marittima di Livorno;

i) un membro esperto in biologia marina designato dai centri studi e istituti di ricerca di natura privata operanti senza fini di lucro (ONLUS), riconosciuti quali partner della Regione Toscana negli elenchi relativi alla rete della biodiversità marina approvati con deliberazione della Giunta regionale;

l) un membro designato congiuntamente dalle associazioni agricole, forestali e zootecniche individuate per la concertazione di cui all'*articolo 3, comma 2, della L.R. 1/2015* ed operanti nel territorio regionale ⁽¹³⁾;

m) un membro designato congiuntamente dalle associazioni venatorie operanti nel territorio regionale, individuato nell'ambito delle discipline di cui alla lettera b), numeri 1), 5) e 6), esperto in gestione ecosostenibile della fauna selvatica ⁽¹⁴⁾.

3. Il Presidente della Giunta regionale può provvedere alla costituzione della consulta non appena sia pervenuta almeno la metà delle designazioni.

4. I componenti della consulta cessano dalla carica alla scadenza della legislatura, ai sensi dell'*articolo 18 della L.R. 5/2008*.

5. Il membro della consulta che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive, decade dall'incarico. La decadenza è pronunciata dal Presidente della Giunta regionale, che provvede altresì alla sostituzione con altro membro designato con le modalità di cui al comma 2. Si procede analogamente in caso di dimissioni o di decesso di un membro della commissione.

6. Ai membri della consulta spetta un gettone di presenza per ogni giorno di riunione nella misura di euro 30,00, oltre al rimborso spese nella misura prevista per i dirigenti regionali.

7. Alle riunioni della consulta possono essere invitati a partecipare esperti dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana (IZSLT) e rappresentanti delle amministrazioni locali o di altri enti pubblici eventualmente interessati.

8. Per l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 9, comma 2, lettera i), la consulta è integrata da due rappresentanti del servizio volontario di vigilanza ambientale, designati dal tavolo di coordinamento di cui all'articolo 102, comma 3, a tale scopo convocato ⁽¹⁵⁾.

9. La Giunta regionale, con deliberazione, definisce le modalità di funzionamento della consulta.

10. I componenti della consulta di cui all'*articolo 3 della L.R. 49/1995* cessano dalla carica alla scadenza della legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

(12) Lettera così sostituita dall'*art. 5, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48*, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 84*, comma 1 della medesima *L.R. n. 48/2016*).

(13) Lettera così sostituita dall'*art. 5, comma 2, L.R. 1° agosto 2016, n. 48*, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 84*, comma 1 della medesima *L.R. n. 48/2016*).

(14) Lettera così sostituita dall'*art. 5, comma 3, L.R. 1° agosto 2016, n. 48*, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 84*, comma 1 della medesima *L.R. n. 48/2016*).

(15) Comma così sostituito dall'*art. 5, comma 4, L.R. 1° agosto 2016, n. 48*, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 84*, comma 1 della medesima *L.R. n. 48/2016*).

Art. 11 *Osservatorio toscano per la biodiversità.*

1. L'osservatorio toscano per la biodiversità, di seguito denominato "osservatorio", individuato nella struttura regionale competente in materia di biodiversità, esercita, in attuazione della strategia nazionale per la biodiversità, degli atti di indirizzo del MATTM, nonché della strategia regionale per la biodiversità contenuta negli strumenti della programmazione regionale di cui all'articolo 12, funzioni per la raccolta, il coordinamento e lo scambio di informazioni e di dati con le autorità statali competenti in merito ⁽¹⁶⁾:

a) alle azioni finalizzate alla conservazione delle specie e degli habitat terrestri e marini di interesse conservazionistico;

b) al monitoraggio dello stato di conservazione delle specie ed habitat di cui alla lettera a).

2. L'osservatorio, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, cura altresì l'implementazione e l'aggiornamento del sistema informativo regionale del patrimonio naturalistico toscano di cui all'articolo 13.

3. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, l'osservatorio si avvale delle informazioni e dei dati forniti dagli enti parco, dagli organismi istituiti dalla Giunta regionale o previsti da progetti internazionali, dagli enti locali per quanto di competenza, nonché dei report annuali sul monitoraggio delle specie, degli spiaggiamenti e degli avvistamenti di mammiferi marini e tartarughe marine predisposti nell'ambito del Santuario Pelagos di cui all'articolo 9, comma 3, lettera c), numero 1) ⁽¹⁷⁾.

4. La Giunta regionale, tramite l'osservatorio, promuove intese con i soggetti competenti nelle materie e negli ambiti di riferimento finalizzate all'esercizio coordinato delle attività di cui al comma 1.
5. L'osservatorio predispone annualmente una relazione sulle attività svolte e la Giunta regionale la trasmette al Consiglio regionale.

(16) Alinea così modificato dall'*art. 6, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48*, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 84*, comma 1 della medesima *L.R. n. 48/2016*).

(17) Comma così sostituito dall'*art. 6, comma 2, L.R. 1° agosto 2016, n. 48*, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 84*, comma 1 della medesima *L.R. n. 48/2016*).

Capo III

Programmazione regionale in materia di biodiversità e aree protette. Sistema informativo regionale del patrimonio naturalistico toscano

Art. 12 *Programmazione regionale. Documento operativo per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano* ⁽¹⁸⁾

1. Le politiche di intervento in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale assumono come riferimento strategico il Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'*articolo 7 della L.R. n. 1/2015*.
2. Ai sensi dell'*articolo 10 della L.R. n. 1/2015*, ed in coerenza con il PRS, il Piano ambientale ed energetico regionale (PAER), di cui all'*articolo 3, lettera h, della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14* (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale), nel perseguire finalità di tutela, valorizzazione e conservazione delle risorse ambientali in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile, definisce:
 - a) le strategie per la gestione del sistema delle aree naturali protette regionali, assicurandone la sinergia all'in terno del sistema integrato delle aree naturali protette della Toscana, individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 2;
 - b) la strategia regionale della biodiversità, individuando le finalità, gli obiettivi generali e le priorità delle politiche regionali in materia di tutela della biodiversità;
 - c) le strategie di coordinamento delle componenti e dei valori del patrimonio naturalistico ambientale regionale di cui all'articolo 1;

d) il quadro dei fabbisogni e delle risorse attivabili, con riferimento all'attuazione delle strategie di cui alle lettere a), b) e c).

3. In coerenza con gli strumenti di programmazione di cui al comma 2 la Regione stabilisce annualmente, con il Documento di economia e finanza regionale (DEFER) di cui all'*articolo 8 della L.R. n. 1/2015*, le priorità in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale per l'anno successivo. Con nota di aggiornamento al DEFER di cui all'*articolo 9 della L.R. n. 1/2015* individua, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione, le iniziative e le azioni finalizzate alla conservazione, alla gestione ed allo sviluppo ecosostenibile dei territori e degli elementi del patrimonio naturalistico toscano.

4. La Giunta regionale, nel quadro di quanto stabilito dal DEFER come aggiornato ai sensi dell'*articolo 9 della L.R. n. 1/2015*, approva con deliberazione entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento il documento operativo annuale per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano, che definisce in particolare:

a) l'aggiornamento degli elenchi delle aree protette regionali e dei siti della Rete Natura 2000, completi dello stato dei relativi atti di pianificazione e regolamentazione;

b) l'elenco delle proposte di istituzione di nuove aree protette o di designazione di nuovi siti della Rete Natura 2000, nonché di modifica dei perimetri di quelli già istituiti, da sottoporre a verifica di coerenza con la disciplina normativa di riferimento e con gli atti della programmazione regionale;

c) l'elenco delle riserve e dei siti della Rete Natura 2000 esterni al territorio di competenza degli enti parco regionali, per la gestione dei quali la Regione, nell'anno di riferimento, può:

1) previa stipula di convenzione, avvalersi degli enti parco regionali, in ragione della peculiarità dei valori naturalistici presenti in tali aree e siti o della loro connessione ecologica con le aree dei parchi nonché dell'opportunità di garantire l'unitarietà di gestione dei territori interessati;

2) previa stipula di convenzione, avvalersi dei comuni, anche associati nelle forme previste dal titolo III della *legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68* (Norme sul sistema delle autonomie locali), nel caso in cui le riserve e i siti della Rete Natura 2000 ricadano interamente nel territorio di competenza;

3) attivare forme di collaborazione con le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'*articolo 13 della L. 349/1986*:

3.1) nei casi e con le modalità previste dall'articolo 12, comma 4, e dall'*articolo 13 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42* (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all'*articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72* "Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati").

3.2) nei casi e con le modalità previste dell'*articolo 10 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28* (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato);

d) le attività e gli interventi da realizzare a cura della Regione, corredati dal relativo cronoprogramma, ove necessario in coerenza con le previsioni dell'elenco annuale del programma triennale regionale delle opere pubbliche di cui all'[articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#) (Attuazione della [direttiva 2014/23/UE](#), della [direttiva 2014/24/UE](#) e della [direttiva 2014/25/UE](#) sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);

e) le attività e gli interventi da realizzare a cura degli enti parco, degli enti gestori o dei soggetti che svolgono attività gestionale ai sensi della lettera c) e finanziati, in tutto o in parte, dalla Regione, anche attraverso eventuali contributi comunitari o statali;

f) le attività e gli interventi da realizzare a cura di soggetti privati, finanziati in tutto o in parte dalla Regione, anche attraverso eventuali contributi comunitari o statali, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, atti in particolare a:

1) perseguire gli obiettivi di conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio naturalistico ambientale regionale;

2) favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della collettività residente, in coerenza con le finalità delle aree protette e della tutela della biodiversità;

g) le iniziative e le attività idonee a prevenire, contenere e mitigare i danni determinati dalla fauna selvatica.

5. Il documento operativo annuale per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano può essere approvato per stralci funzionali e può essere aggiornato nel corso dell'anno di riferimento.

6. Il monitoraggio delle politiche regionali in materia di aree naturali protette e di biodiversità è inserito nell'apposita sezione del documento annuale di monitoraggio degli atti di programmazione di riferimento.

(18) Articolo così sostituito dall' [art. 99, comma 1, L.R. 31 marzo 2017, n. 15](#), a decorrere dal 3 aprile 2017 (ai sensi di quanto disposto dall' [art. 112, comma 1](#) della medesima legge).

Art. 13 *Sistema informativo regionale del patrimonio naturalistico toscano.*

1. Al fine di garantire la fruibilità, la valorizzazione e la circolazione delle informazioni, nell'ambito del sistema informativo regionale di cui alla [legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54](#) (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi

per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza), è costituito il sistema informativo regionale del patrimonio naturalistico toscano, che contiene:

a) i dati cartografici georeferenziati relativi alle perimetrazioni delle aree del sistema integrato regionale delle aree naturali protette e del sistema regionale della biodiversità;

b) i dati raccolti nell'ambito delle attività di monitoraggio effettuate, ai sensi della presente legge, sull'attività di gestione delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 nonché sullo stato di conservazione e sulla distribuzione di specie animali e vegetali ed habitat presenti nel territorio regionale, compresi i report annuali di cui all'articolo 11, comma 3;

c) la georeferenziazione degli alberi monumentali;

d) la georeferenziazione delle singolarità di interesse naturalistico, geologico e geomorfologico ricadenti all'interno del sistema regionale delle aree protette e della biodiversità e dei geositi di interesse regionale;

e) i piani, i programmi, i regolamenti, delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000;

f) gli studi effettuati dalla Regione, dagli enti locali e dai soggetti gestori delle aree protette regionali e nazionali e dei siti della Rete Natura 2000 in materia di aree protette e di biodiversità terrestre e marina ⁽¹⁹⁾;

g) l'atlante dei servizi di cui all'articolo 62, comma 1, per la promozione dell'offerta dei servizi del sistema integrato regionale delle aree naturali protette;

h) i dati nella disponibilità di Regione, enti parco, città metropolitana, province e comuni nelle materie di cui alla presente legge;

i) i dati cartografici georeferenziati relativi agli elementi strutturali e funzionali della rete ecologica toscana come individuata dal PIT con valenza di piano paesaggistico e agli approfondimenti a livello provinciale o metropolitano delle reti ecologiche del territorio di riferimento;

l) i dati cartografici relativi all'individuazione delle aree di cui all'articolo 83, comma 1, lettera c).

2. Costituiscono altresì parte integrante del sistema informativo di cui al comma 1:

a) il repertorio naturalistico toscano (RE.NA.TO), che raccoglie le conoscenze disponibili sulle emergenze faunistiche, floristiche e vegetazionali, di ambito terrestre presenti sul territorio toscano;

b) la banca dati della biodiversità marina toscana (Bio.Mar.T) che raccoglie i dati e le informazioni sulle biocenosi vulnerabili e sulle specie rare presenti nel mare toscano.

3. L'implementazione e l'aggiornamento periodico del sistema informativo regionale del patrimonio naturalistico toscano sono effettuati tramite la raccolta di dati acquisiti mediante la collaborazione e la condivisione con gli enti parco, gli enti gestori di aree protette nazionali e gli enti locali che svolgono attività di gestione nelle aree naturali protette e nei siti della Rete Natura 2000, con le istituzioni scientifiche e con gli altri soggetti pubblici detentori di informazioni utili in materia di protezione e di valorizzazione della natura e della biodiversità. La trasmissione e lo scambio dei dati tra i soggetti pubblici coinvolti avviene in

modalità telematica e, ove possibile, attraverso l'interoperabilità e la cooperazione applicativa ⁽²⁰⁾.

4. I criteri e le modalità per la formazione e la gestione del sistema informativo regionale di cui al comma 1, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto delle disposizioni e degli standard di cui alla *L.R. 54/2009* e del regolamento di attuazione di cui all'*articolo 56, comma 6, della L.R. 65/2014*.

5. I dati inseriti nel sistema informativo regionale del patrimonio naturalistico toscano costituiscono parte integrante della base informativa geografica regionale ai sensi dell'*articolo 56, comma 1, della L.R. n. 65/2014*, sono resi immediatamente disponibili ai comuni, alle province, alla città metropolitana ed ai parchi, in attuazione del principio di trasparenza previsto dall'*articolo 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33* (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione, nell'ambito di apposita sezione dedicata al patrimonio naturalistico toscano. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione, secondo quanto previsto dallo stesso *D.Lgs. n. 33/2013*.

(19) Lettera così sostituita dall'*art. 8, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48*, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016*).

(20) Comma così modificato dall'*art. 8, comma 2, L.R. 1° agosto 2016, n. 48*, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016*).

TITOLO II

Disciplina del sistema regionale delle aree naturali protette

Capo I

Funzioni della regione, dell'ente Parco Regionale e degli enti locali

Art. 14 *Funzioni della Regione in materia di aree naturali protette* ⁽²¹⁾.

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione di cui all'articolo 12 e individua, nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi degli strumenti della

programmazione regionale, il complesso delle aree naturali protette regionali assicurandone la conservazione e la valorizzazione in forma coordinata con le aree protette nazionali e con il sistema della biodiversità; esercita, altresì, le funzioni per l'attuazione coordinata della presente legge.

2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, la Regione, in particolare:

a) istituisce, con legge regionale, anche su proposta delle province o della città metropolitana e dei comuni, i parchi regionali e gli enti di diritto pubblico preposti alla loro gestione, previa la verifica di coerenza di cui all'articolo 12, comma 4, lettera b) ⁽²²⁾;

b) nomina il presidente, il consiglio direttivo ed il collegio regionale unico dei revisori dei conti dei parchi regionali;

c) approva lo statuto dei parchi regionali;

d) adotta e approva il piano integrato per il parco ed approva il regolamento dei parchi regionali;

e) approva il bilancio preventivo economico ed il bilancio di esercizio dei parchi regionali;

f) sovrintende e vigila sull'attuazione della presente legge e degli obiettivi della programmazione regionale, con particolare riferimento alla realizzazione degli interventi previsti negli strumenti di programmazione di cui all'articolo 12;

g) esercita attività di indirizzo, coordinamento, verifica e controllo sull'amministrazione dei parchi regionali;

h) può procedere alla nomina di un commissario straordinario ed all'esercizio dei poteri sostitutivi, ai sensi dell'articolo 44;

i) formula gli indirizzi e le priorità per la gestione coordinata delle aree naturali protette regionali e del sistema regionale della biodiversità di cui all'articolo 5;

l) istituisce le riserve naturali regionali, anche sulla base dell'individuazione dei territori proposta dalle province o dalla città metropolitana previa la verifica di coerenza di cui all'articolo 12, comma 4, lettera b), in conformità con gli indirizzi dettati dagli atti della programmazione regionale e con le previsioni del PIT con valenza di piano paesaggistico di cui all'[articolo 88 della L.R. 65/2014](#) ⁽²²⁾;

m) indica le finalità specifiche, le forme e le modalità di gestione nonché le modalità di finanziamento del sistema delle riserve naturali regionali, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale;

n) approva il regolamento della riserva;

o) può mettere a disposizione dei parchi regionali e delle riserve naturali regionali i beni necessari per il raggiungimento delle loro finalità istitutive;

p) può partecipare ad organismi associativi per lo svolgimento di attività funzionali alle attività istituzionali in materia di aree protette e di biodiversità, nei limiti delle disponibilità di bilancio;

q) effettua ogni altra funzione o attività ad essa riservata ai sensi della presente legge e della normativa nazionale di riferimento.

3. La Regione esercita, attraverso le strutture regionali allo scopo preposte, le funzioni amministrative relative alla gestione delle riserve naturali regionali, ivi compreso il rilascio del nulla osta e delle autorizzazioni ai fini del vincolo

idrogeologico, di cui all'articolo 52, e realizza gli interventi in conformità agli atti di programmazione regionale, fatto salvo quanto previsto all'articolo 12, comma 4, lettera c) ⁽²³⁾.

4. La Regione esercita altresì le funzioni ad essa attribuite dall'articolo 9, comma 4, dall'articolo 11, comma 6, dall'articolo 12, commi 3 e 4 e dall'*articolo 14, commi 2 e 5, della L. 394/1991*, in materia di parchi nazionali ⁽²⁴⁾.

(21) Articolo così sostituito dall'*art. 9, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48*, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016*).

(22) Lettera così modificata dall'*art. 100, comma 1, L.R. 31 marzo 2017, n. 15*, a decorrere dal 3 aprile 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 112, comma 1 della medesima legge*).

(23) Comma così modificato dall'*art. 100, comma 2, L.R. 31 marzo 2017, n. 15*, a decorrere dal 3 aprile 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 112, comma 1 della medesima legge*).

(24) Comma così modificato dall'*art. 100, comma 3, L.R. 31 marzo 2017, n. 15*, a decorrere dal 3 aprile 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 112, comma 1 della medesima legge*).

Art. 15 *Istituzione e funzioni dell'Ente Parco per la gestione del parco regionale.*

1. Con la legge regionale istitutiva del parco di cui all'articolo 18, la Regione provvede all'istituzione di un ente, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di seguito denominato "ente parco", a cui è affidata la gestione del medesimo parco.

2. L'ente parco, svolge, in particolare, le seguenti funzioni e attività:

- a) adotta lo statuto del parco regionale di cui all'articolo 26;
- b) predispone la proposta di piano integrato per il parco di cui all'articolo 27 e la relativa proposta di regolamento di cui all'articolo 30;
- c) adotta il bilancio preventivo economico ed il bilancio di esercizio del parco regionale di cui all'articolo 35;
- d) rilascia il nulla osta e le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico di cui all'articolo 31 ⁽²⁵⁾;
- e) svolge attività di sorveglianza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dai titoli II e III, dal piano integrato, dal regolamento e dal piano di gestione;

- f) gestisce, previa stipula di una convenzione di avvalimento con la Regione, le riserve naturali regionali ed i siti della Rete Natura 2000, individuati dal documento operativo ai sensi all'articolo 12, comma 4, lettera c) ⁽²⁶⁾;
- g) elabora il programma annuale delle attività, di cui all'articolo 36;
- h) fornisce alla Regione i dati e le informazioni ai fini del monitoraggio e dell'aggiornamento dell'Atlante dei servizi di cui all'articolo 62;
- i) accerta gli illeciti amministrativi di cui all'articolo 63;
- l) applica ed irroga le sanzioni di cui all'articolo 63;
- m) realizza gli interventi, relativi ai progetti specifici per i parchi regionali, ammessi ai contributi comunitari, statali o regionali secondo quanto previsto all'articolo 12;
- n) dispone la sospensione e la riduzione in pristino di cui all'articolo 64;
- m-bis) può realizzare, previa stipula della convenzione di avvalimento di cui alla lettera f), gli interventi relativi ai progetti specifici per le riserve regionali e siti della Rete Natura 2000 di cui al comma 2, lettera f), ammessi ai contributi comunitari, statali o regionali, in conformità agli atti della programmazione regionale di cui all'articolo 12 e presenta alla Regione la relazione di cui all'articolo 46, comma 4 ⁽²⁷⁾;
- o) svolge le altre funzioni attribuite dalla normativa regionale.

(25) Lettera così sostituita dall'[art. 10, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016](#)).

(26) Lettera modificata dall'[art. 101, comma 1, L.R. 31 marzo 2017, n. 15](#), a decorrere dal 3 aprile 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 112, comma 1 della medesima legge](#)).

(27) Lettera aggiunta dall'[art. 10, comma 3, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016](#)).

Art. 16 *Funzioni delle Province e della città metropolitana in materia di aree naturali protette* ⁽²⁸⁾

1. Le province e la città metropolitana, assicurando il coinvolgimento degli altri enti locali interessati, svolgono funzioni propositive per l'istituzione, la programmazione e la gestione delle riserve naturali e dei parchi regionali sul territorio di competenza e partecipano, nelle forme e nei modi di cui al comma 2, alla gestione delle riserve naturali istituite, in conformità ai criteri e agli indirizzi regionali di cui all'articolo 12.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, le province e la città metropolitana:

a) presentano alla Regione, con cadenza triennale, anche d'intesa con i comuni territorialmente interessati, le proposte di individuazione dei territori in cui istituire parchi regionali e riserve naturali, ai fini della verifica di coerenza delle stesse, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera b) ⁽²⁹⁾;

b) partecipano, alla definizione del regolamento di cui all'articolo 50 delle riserve ricadenti sul proprio territorio, mediante la presentazione di proposte, formulate d'intesa con i comuni territorialmente interessati, nella fase di avvio del procedimento;

c) possono mettere a disposizione dei parchi regionali e delle riserve naturali i beni necessari per il raggiungimento delle loro finalità istitutive;

d) possono partecipare, mediante la presentazione di proposte ed il finanziamento di specifici progetti, alla definizione ed all'attuazione degli obiettivi definiti dagli atti della programmazione regionale, finalizzati allo sviluppo del sistema delle riserve regionali, secondo quanto previsto dal documento operativo di cui all'articolo 12.

(28) Articolo così sostituito dall'[art. 11, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016](#)).

(29) Lettera così modificata dall'[art. 102, comma 1, L.R. 31 marzo 2017, n. 15](#), a decorrere dal 3 aprile 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 112, comma 1 della medesima legge](#)).

Art. 17 *Funzioni dei comuni in materia di aree naturali protette* ⁽³⁰⁾.

1. I comuni, nell'ambito del proprio territorio, possono proporre direttamente alla Regione, oppure d'intesa con la provincia o con la città metropolitana, i territori da individuare per l'istituzione di nuove aree naturali protette regionali indicandone le finalità, i principali aspetti di interesse ambientale, le modalità di gestione, in coerenza con le previsioni della programmazione regionale.

2. Oltre alle funzioni di cui al comma 1, i comuni:

a) per gli aspetti di loro competenza, collaborano con la provincia o con la città metropolitana, alla predisposizione delle proposte per la definizione del regolamento di cui all'articolo 16, comma 2, lettera b);

b) possono partecipare, mediante la presentazione di proposte ed il finanziamento di specifici progetti, alla definizione e all'attuazione degli obiettivi degli atti della programmazione regionale finalizzati allo sviluppo del sistema

delle riserve regionali, secondo quanto previsto dal documento operativo di cui all'articolo 12;

c) svolgono attività di sorveglianza, per il tramite della competente polizia municipale, sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dai piani e dai regolamenti dei parchi regionali, dai regolamenti delle riserve naturali;

d) accertano gli illeciti amministrativi di cui all'articolo 63;

e) possono mettere a disposizione dei parchi regionali e delle riserve naturali regionali i beni necessari per il conseguimento delle loro finalità istitutive.

3. I comuni, singoli o associati, nelle forme previste dal titolo III della [L.R. 68/2011](#), previa convenzione di avvalimento con la Regione ed in conformità agli atti di programmazione e di indirizzo regionali:

a) svolgono le attività operative connesse alla gestione delle riserve naturali regionali e dei siti della Rete Natura 2000 di cui all'articolo 12, comma 4, lettera c), in coerenza con gli strumenti della programmazione e agli atti di indirizzo regionale e presentano la relazione di cui all'articolo 46 comma 4 ⁽³¹⁾;

b) realizzano, nell'ambito delle attività di cui alla lettera a) gli interventi relativi ai progetti specifici ammessi ai contributi comunitari, statali o regionali, secondo quanto previsto dal documento operativo di cui all'articolo 12.

(30) Articolo così sostituito dall'[art. 12, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84](#), comma 1 della medesima [L.R. n. 48/2016](#)).

(31) Lettera così modificata dall'[art. 103, comma 1, L.R. 31 marzo 2017, n. 15](#), a decorrere dal 3 aprile 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 112, comma 1](#) della medesima legge).

Capo II

Disposizioni in materia di parchi regionali

Sezione I

Istituzione del parco e organi dell'Ente Parco

Art. 18 *Legge istitutiva del parco regionale.*

1. La Regione istituisce con legge i parchi regionali, anche su proposta delle province, della città metropolitana o dei comuni ⁽³²⁾.

2. La legge istitutiva del parco regionale, oltre a istituire l'ente per la sua gestione, definisce:

- a) le finalità del parco;
- b) la perimetrazione provvisoria del parco e delle eventuali aree contigue;
- c) le misure di salvaguardia;
- d) gli elementi del piano integrato per il parco, nonché le disposizioni di principio a cui il regolamento deve dare attuazione;
- e) tempi e modalità per l'approvazione dello statuto;
- f) norme specifiche in relazione alle finalità istitutive di cui alla lettera a);
- g) forme e modalità di finanziamento regionale e degli enti locali facenti parte della comunità del parco.

3. Le leggi istitutive assicurano, altresì, il rispetto dei divieti e dei vincoli previsti dall'articolo 6, comma 3, dall'articolo 11, comma 3, e dall'*articolo 22, comma 6, della L. 394/1991*.

3-bis. La Regione assicura la partecipazione degli enti locali al procedimento di istituzione del parco ai sensi dell'*articolo 22, comma 1, lettera a), della L. 394/1991* ⁽³³⁾.

(32) Comma così sostituito dall'*art. 13, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48*, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016*).

(33) Comma aggiunto dall'*art. 13, comma 2, L.R. 1° agosto 2016, n. 48*, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016*).

Art. 19 *Organi dell'Ente Parco e loro durata.*

1. Sono organi dell'ente parco:

- a) il presidente;
- b) il consiglio direttivo;
- c) la comunità del parco;
- d) il collegio regionale unico dei revisori dei conti.

2. Gli organi dell'ente parco, ad eccezione della comunità del parco, durano in carica cinque anni.

Art. 20 *Presidente.*

1. Il presidente del parco è nominato dal Presidente della Giunta regionale in applicazione della [L.R. n. 5/2008](#), sulla base di un elenco di almeno quattro nominativi designati dalla comunità del parco e dotati di comprovata esperienza e competenze in materia di aree protette e biodiversità e di gestione amministrativa idonee al ruolo e alle funzioni da ricoprire risultanti da documentato curriculum.

2. Il presidente del parco:

- a) ha la legale rappresentanza dell'ente parco e ne coordina l'attività;
 - b) convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo;
 - c) adotta le ordinanze di cui all'articolo 64;
 - d) esercita le altre funzioni ad esso delegate dal consiglio direttivo secondo quanto stabilito dallo statuto.
-

Art. 21 *Consiglio direttivo.*

1. Il consiglio direttivo è composto dal presidente del parco, che lo presiede, e da sette membri nominati dal Consiglio regionale in applicazione della [L.R. n. 5/2008](#).

2. La nomina dei membri di cui al comma 1, è effettuata con le seguenti modalità:

a) tre membri scelti dal Consiglio regionale tra un elenco di sei nominativi dotati di comprovata esperienza e competenze in materia di tutela naturalistica e di gestione amministrativa idonee al ruolo da ricoprire, risultanti da documentato curriculum e designati dalla comunità del parco;

b) un membro scelto dal Consiglio regionale tra i soggetti designati dalle associazioni ambientaliste operanti sul territorio ⁽³⁴⁾;

c) un membro scelto dal Consiglio regionale tra i soggetti designati dalle associazioni di categoria delle attività produttive maggiormente diffuse sul territorio ⁽³⁵⁾;

d) due membri esperti in materia naturalistico ambientale scelti dal Consiglio regionale.

3. Il consiglio direttivo:

- a) predisporre la proposta di piano integrato per il parco ai sensi dell'articolo 27;
- b) adotta il regolamento del parco ai sensi dell'articolo 30;
- c) approva, in coerenza con le norme del codice civile, il regolamento di contabilità del parco, di cui all'articolo 35, comma 9;
- d) adotta il bilancio preventivo economico ed il bilancio di esercizio e li trasmette agli organi di cui all'articolo 35, comma 4;
- e) approva il regolamento che disciplina l'organizzazione dell'ente, di cui all'articolo 41, comma 3;
- f) nomina i componenti del comitato scientifico di cui all'articolo 25;
- g) approva il piano della qualità della prestazione organizzativa e la relazione sulla qualità della prestazione di cui all'articolo 37;
- h) esercita le ulteriori funzioni ad esso attribuite dallo statuto dell'ente parco e comunque quelle non espressamente attribuite ad altro organo.

4. Il consiglio direttivo delega al presidente l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, secondo quanto stabilito dallo statuto dell'ente parco.

5. Ai fini di cui al comma 2, lettere b) e c), entro i tre mesi antecedenti alla scadenza del mandato del consiglio direttivo, la comunità del parco trasmette al Consiglio regionale un elenco delle associazioni ambientaliste operanti sul territorio e l'elenco delle associazioni di categoria delle attività produttive maggiormente diffuse sul territorio.

(34) Lettera così modificata dall'[art. 14, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84](#), comma 1 della medesima [L.R. n. 48/2016](#)).

(35) Lettera così modificata dall'[art. 14, comma 2, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84](#), comma 1 della medesima [L.R. n. 48/2016](#)).

Art. 22 *Comunità del parco.*

1. La comunità del parco, fatto salvo quanto previsto al comma 8, è composta dai sindaci dei comuni, nonché dai presidenti delle province e della città metropolitana i cui territori sono compresi, anche parzialmente, nell'area del parco. Lo statuto determina la quota percentuale di rappresentatività di ciascun componente, in rapporto all'estensione del territorio degli enti locali di appartenenza ricadenti nell'area del parco e nelle aree contigue ed alla popolazione ivi residente.

2. La comunità del parco:

- a) adotta lo statuto del parco di cui all'articolo 26;
- b) designa il presidente del parco e i membri del consiglio direttivo di sua competenza ai sensi degli articoli 20 e 21;
- c) esprime parere obbligatorio in relazione:
 - 1) al piano integrato per il parco, ai sensi dell'articolo 29;
 - 2) all'adozione del regolamento, ai sensi dell'articolo 30 e del piano di gestione di cui all'articolo 28;
 - 3) all'adozione del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio del parco, di cui all'articolo 35;
 - 4) agli ulteriori atti previsti dallo statuto;
- d) svolge funzioni propositive sulla gestione dell'ente;
- e) promuove l'equilibrio fra gli obiettivi di protezione naturalistica e le attività socio-economiche presenti all'interno delle aree del parco;
- f) svolge le ulteriori funzioni attribuite dallo statuto.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la comunità del parco, tenuto conto dei criteri per la determinazione della percentuale di rappresentatività di cui al comma 1 ed in conformità a quanto previsto dallo statuto, concorre, per il tramite degli enti rappresentati, ad eccezione delle province e della città metropolitana, al finanziamento delle spese per la gestione del parco e svolge altresì funzioni di indirizzo e di promozione dell'attività dell'ente. Essa vigila sull'attuazione degli interventi previsti nella sezione programmatica del piano integrato per il parco, di cui all'articolo 27, comma 8 ⁽³⁶⁾.

4. La comunità esprime i pareri di competenza entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Il parere, fatto salvo quanto previsto all'articolo 35, comma 3, si intende favorevole quando non è pervenuto entro il termine indicato ⁽³⁷⁾.

5. La comunità del parco elegge al suo interno il presidente ed il vicepresidente. Essa è convocata dal presidente almeno due volte l'anno e quando ne faccia richiesta il presidente del parco o un numero di componenti determinato dallo statuto.

6. Nelle forme stabilite dallo statuto dell'ente parco di cui all'articolo 26, partecipano alle sedute della comunità del parco, senza diritto di voto, non più di cinque rappresentanti delle categorie produttive, degli enti di ricerca e delle associazioni ambientaliste presenti sul territorio ⁽³⁸⁾.

7. Qualora un ente rappresentato all'interno della comunità del parco non adempia al versamento delle quote dovute ai sensi del comma 3, la Regione, su richiesta dell'ente parco e previa diffida, provvede al recupero degli importi dovuti mediante l'attivazione di forme di compensazione a valere sulle risorse regionali destinate a qualunque titolo all'ente inadempiente. Le somme compensate sono trasferite dalla Regione all'ente parco.

8. I singoli comuni appartenenti ad unioni di comuni possono delegare l'unione stessa all'esercizio di tutti i poteri loro riconosciuti all'interno della comunità del parco ai sensi della presente legge. In tal caso, il presidente dell'unione fa parte

della comunità del parco in sostituzione dei sindaci dei comuni deleganti, rappresenta ad ogni effetto i comuni per la quota di rappresentatività ad essi riferita dallo statuto e risponde degli adempimenti cui i comuni sono tenuti, compreso il pagamento delle quote di cui al comma 3.

(36) Comma così modificato dall'[art. 15, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016](#)).

(37) Comma così modificato dall'[art. 15, comma 2, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#) e dall'[art. 26, comma 1, L.R. 12 dicembre 2017, n. 70](#), a decorrere dal 14 dicembre 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 77, comma 1, della medesima L.R. n. 70/2017](#)).

(38) Comma così sostituito dall'[art. 15, comma 3, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016](#)). Vedi, anche, l'[art. 83, comma 1, lettera a\), L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#).

Art. 23 *Collegio regionale unico dei revisori dei conti.*

1. Il controllo sugli atti e sulla gestione finanziaria dell'ente è esercitato da un unico collegio regionale dei revisori dei conti, comune a tutti gli enti parco regionali. La spesa per il funzionamento del collegio è ripartita in uguale misura tra gli stessi enti parco.

2. Il collegio regionale unico dei revisori dei conti è nominato dal Consiglio regionale ed è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori contabili ai sensi del [decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39](#) (Attuazione della [direttiva 2006/43/CE](#), relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la [direttiva 84/253/CEE](#)), di cui uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Nella prima seduta, il collegio regionale unico dei revisori dei conti nomina il presidente tra i propri membri.

4. Il collegio regionale unico dei revisori dei conti vigila sull'osservanza da parte dell'ente parco delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed in particolare esercita le funzioni di cui all'[articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123](#) (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'[articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#)), in conformità con

le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale.

5. La relazione con la quale il collegio regionale unico dei revisori dei conti esprime il parere sul bilancio preventivo dell'ente parco contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.

6. Il collegio regionale unico dei revisori dei conti esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all'*articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39* (Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*).

7. Il collegio regionale unico dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'ente ed esprime in via preventiva un parere obbligatorio sulle operazioni di indebitamento, sugli atti di gestione straordinaria del patrimonio, su eventuali operazioni di finanza di progetto e di assunzione di partecipazioni in società di cui all'*articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65* (Legge finanziaria per l'anno 2011).

8. Il collegio regionale unico dei revisori dei conti rimette ogni sei mesi alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione finanziaria e formula, se necessario, osservazioni e rilievi al presidente dell'ente parco e alla Giunta regionale.

9. Il collegio regionale unico dei revisori dei conti può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte.

Art. 24 *Indennità e gettoni di presenza spettanti agli organi dell'Ente Parco.*

1. Al presidente del parco spetta un'indennità annua nella misura massima del 15 per cento dell'indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale ed è determinata con deliberazione della Giunta regionale.

2. Ai componenti del consiglio direttivo spetta un gettone di presenza pari ad euro 30,00 per ogni seduta del consiglio direttivo.

3. Al presidente del parco e ai soggetti di cui al comma 2, residenti in un comune diverso da quello in cui ha sede l'ente parco o in località distante oltre 10 chilometri dalla sede stessa, è dovuto il rimborso delle spese effettivamente

sostenute per gli spostamenti necessari per la partecipazione alle sedute del consiglio direttivo, nella misura stabilita per i dirigenti regionali. Il rimborso non compete nel caso in cui tali soggetti debbano comunque recarsi nel comune in cui ha sede l'ente parco per il compimento di doveri inerenti la propria attività lavorativa.

4. Al presidente del parco ed ai soggetti di cui al comma 2, residenti in comune diverso da quello in cui ha sede l'ente parco o in località distante oltre 10 chilometri dalla sede stessa, è comunque riconosciuto il rimborso per l'utilizzo del mezzo proprio, nel caso in cui:

a) la sede dell'ente parco non risulti raggiungibile con mezzo pubblico negli orari in cui hanno luogo le attività istituzionali;

b) l'utilizzo del mezzo privato risulti economicamente più conveniente per l'amministrazione.

5. Al presidente ed ai membri del collegio regionale unico dei revisori spetta un'indennità annua pari rispettivamente al 5 per cento ed al 4 per cento dell'indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale. Ai soggetti di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di rimborso spese di cui ai commi 3 e 4.

Sezione II

Comitato scientifico

Art. 25 *Comitato scientifico.*

1. Al fine di garantire all'ente parco un adeguato supporto tecnico scientifico è istituito il comitato scientifico, composto da esperti in numero non superiore a dieci, determinato dallo statuto del parco.

2. Il comitato scientifico è nominato dal consiglio direttivo ed ha durata corrispondente a quella di tale organo. I membri del comitato sono nominati sulla base di designazioni espresse congiuntamente dalle università degli studi con sede in Toscana e dal Consiglio nazionale delle ricerche fra i docenti delle facoltà scientifiche, assicurando la presenza di adeguate competenze per i vari settori delle scienze naturalistiche, ambientali e territoriali.

3. Il comitato scientifico esercita i compiti previsti dallo statuto. In particolare esso si esprime per i profili di competenza:

a) sul piano integrato per il parco, sul regolamento e sul piano di gestione, con parere obbligatorio;

b) su ogni altra questione di carattere scientifico a richiesta degli organi dell'ente parco e del direttore.

4. Il comitato scientifico si esprime entro i termini stabiliti dallo statuto e comunque non oltre trenta giorni dal ricevimento delle relative richieste.

5. Il comitato scientifico propone iniziative in materia di ricerca scientifica, didattica, informazione ambientale ed educazione allo sviluppo sostenibile e si rapporta con la consulta tecnica regionale, di cui all'articolo 9, per la condivisione delle conoscenze ed il coordinamento delle funzioni, per le materie di sua competenza, .

6. Ai componenti del comitato scientifico spetta un gettone di presenza pari ad euro 30,00 per ogni seduta del comitato stesso. Agli stessi compete altresì il rimborso delle spese nella misura ed alle condizioni previste all'articolo 24, commi 3 e 4.

Sezione III

Atti dell'Ente Parco regionale

Art. 26 *Statuto.*

1. In conformità all'*articolo 24 della l. 394/1991* e nel rispetto della presente legge, la comunità del parco adotta lo statuto dell'ente parco e lo invia alla Giunta regionale che provvede all'approvazione previa acquisizione del parere della competente commissione consiliare, la quale si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il parere si intende reso positivamente.

2. Lo statuto del parco prevede in particolare:

a) la sede dell'ente;

b) i compiti, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi;

c) le quote di rappresentatività degli enti locali nella comunità del parco, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 22, comma 1 e l'eventuale modalità di rappresentanza delle unioni di comuni, secondo quanto previsto dall'articolo 22, comma 8;

d) i criteri per la definizione delle quote di partecipazione degli enti locali al finanziamento del parco, ulteriori rispetto a quelli previsti alla lettera c);

e) i compiti del direttore e le modalità di nomina;

- f) le modalità e i criteri per la nomina del comitato scientifico del parco;
- g) le modalità di partecipazione alle sedute della comunità del parco dei rappresentanti delle categorie economiche, delle associazioni ambientaliste e degli enti di ricerca presenti sul territorio di cui all'articolo 22, comma 6, lettera a);
- h) forme e modalità di partecipazione dei cittadini con riferimento agli atti più significativi dell'ente;
- i) le forme di pubblicità degli atti;
- [l) le modalità di partecipazione delle province o della città metropolitana alle sedute della comunità del parco, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, lettera b) ⁽³⁹⁾.]

3. Le modifiche dello statuto sono adottate ed approvate con la stessa procedura di cui al comma 1.

4. Lo statuto acquista efficacia dalla data della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT). Esso è reso disponibile sul sito istituzionale della Regione Toscana e dell'ente parco a cui si riferisce.

5. Il Consiglio regionale, con deliberazione, approva lo statuto-tipo degli enti parco regionali.

(39) Lettera abrogata dall'[art. 83, comma 1, lettera b\), L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016](#)).

Art. 27 *Piano integrato per il parco.*

1. Il piano integrato per il parco è lo strumento di attuazione delle finalità del parco e comprende, in due sezioni distinte, gli atti di pianificazione e di programmazione previsti dall'[articolo 25, commi 1, 2 e 3, della L. 394/1991](#).

2. I contenuti della sezione relativa alla pianificazione del piano integrato per il parco sono quelli di cui all'[articolo 12, commi 1 e 2, della L. 394/1991](#). Detta sezione riporta la disciplina statutaria di cui all'[articolo 6 della L.R. n. 65/2014](#) e contiene altresì la disciplina di cui all'articolo 95 della medesima legge determinando:

- a) la perimetrazione definitiva del parco, seguendo linee cartografiche certe e individuabili sul territorio;
- b) la perimetrazione definitiva delle aree contigue del parco seguendo linee cartografiche certe e individuabili sul territorio e la disciplina delle stesse nelle materie di cui all'[articolo 32, comma 1, della L. 394/1991](#);

- c) l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in zone;
- d) la disciplina e la progettazione attuativa delle previsioni del piano medesimo anche relativo ad aree specifiche e singoli interventi, per quanto necessario;
- e) specifici vincoli e salvaguardie;
- f) specifiche direttive per le aree contigue nelle materie di cui all'*articolo 32, comma 1, della L. 394/1991*, cui debbono uniformarsi le diverse discipline e i regolamenti degli enti locali anche al fine di una efficace tutela delle aree interne al parco.

3. La sezione di cui al comma 2:

- a) riporta la perimetrazione dei pSIC, SIC e ZPS ricadenti, anche in parte, nel territorio del parco e nelle relative aree contigue;
- b) individua e disciplina, per quanto di competenza, le ulteriori componenti del patrimonio naturalistico-ambientale di cui all'articolo 1 e le emergenze geologiche e geomorfologiche ricadenti all'interno del parco;
- c) individua, descrive e disciplina gli habitat di interesse conservazionistico, anche ai fini della redazione della carta della natura di cui all'*articolo 3 della L. 394/1991*;
- d) si conforma alle misure di conservazione dei siti di cui alla lettera a), individuate ai sensi dell'articolo 74, comma 2;
- e) costituisce piano di gestione dei siti di cui alla lettera a) nei casi di cui all'articolo 77, comma 3, lettera a). ⁽⁴⁰⁾

4. La sezione pianificatoria del piano integrato per il parco sostituisce i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, ai sensi dell'*articolo 25, comma 2, della L. 394/1991*, si conforma ed attua il PIT con valenza di piano paesaggistico di cui all'*articolo 88 della L.R. 65/2014*.

5. La sezione pianificatoria del piano integrato per il parco prevede specifiche salvaguardie. Gli enti locali adeguano i propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica alle previsioni della medesima sezione pianificatoria del piano integrato per il parco.

6. Le cartografie del piano integrato per il parco sono redatte secondo le disposizioni e gli standard di cui all'articolo 13, comma 4.

7. L'approvazione del piano integrato per il parco ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli interventi in esso previsti.

8. La sezione programmatica del piano integrato per il parco, in coerenza con gli strumenti della programmazione regionale di cui all'articolo 12 ⁽⁴¹⁾:

- a) attua gli obiettivi ed i fini istitutivi del parco;
- b) individua e promuove iniziative e attività di soggetti pubblici e privati compatibili con le finalità del parco, con specifico riferimento ai contenuti di cui all'*articolo 14, comma 3, della L. 394/1991*, atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della collettività residente nel parco, nelle aree

contigue e nei territori adiacenti, comprese le iniziative e le attività idonee a prevenire, contenere e mitigare i danni determinati dalla fauna selvatica. Tali attività sono coordinate con quelle della Regione e degli enti locali interessati;

c) riconosce il ruolo anche delle attività agricole e zootecniche ai fini della tutela ambientale e paesaggistica ⁽⁴²⁾;

d) individua le azioni relative alla didattica, alla formazione ambientale ed all'educazione allo sviluppo sostenibile;

e) può prevedere l'attribuzione di incentivi a soggetti pubblici o privati, con riferimento prioritario agli interventi, agli impianti ed alle opere di cui all'*articolo 7, comma 1, della l. 394/1991*.

8-bis All'attuazione della sezione programmatica del piano integrato per il parco si provvede attraverso il programma annuale di cui all'articolo 36 ⁽⁴³⁾.

(40) Comma così sostituito dall'*art. 16, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48*, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016*).

(41) Alinea così modificato dall' *art. 104, comma 1, L.R. 31 marzo 2017, n. 15*, a decorrere dal 3 aprile 2017 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 112, comma 1 della medesima legge*).

(42) Lettera così modificata dall'*art. 16, comma 3, L.R. 1° agosto 2016, n. 48*, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016*).

(43) Comma aggiunto dall' *art. 104, comma 2, L.R. 31 marzo 2017, n. 15*, a decorrere dal 3 aprile 2017 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 112, comma 1 della medesima legge*).

Art. 28 *Piani di gestione del parco.*

1. L'ente parco può perseguire le finalità del parco attraverso piani di gestione che declinano con ulteriori elementi di dettaglio i contenuti del piano integrato per il parco e del regolamento del parco. I piani di gestione interessano l'area soggetta al piano integrato per il parco e contengono l'indicazione della loro durata.

2. Il consiglio direttivo adotta il piano di gestione del parco previa acquisizione del parere obbligatorio della comunità e del comitato scientifico del parco, nel rispetto delle disposizioni del piano integrato per il parco e del regolamento del parco.

3. Entro dieci giorni dall'adozione, il piano di gestione del parco è reso accessibile sui siti istituzionali dell'ente parco e della Regione ed è depositato per trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul BURT presso i comuni, le province e la città metropolitana i cui territori sono compresi, anche parzialmente, nell'area del parco. Entro trenta giorni dalla scadenza del deposito, chiunque può presentare osservazioni.
 4. Decorso il termine per la presentazione delle osservazioni di cui al comma 3, il consiglio direttivo approva il piano di gestione del parco motivando le determinazioni assunte in relazione alla osservazioni presentate.
 5. Il piano di gestione del parco acquista efficacia dalla pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURT. Detto piano è reso disponibile sul sito istituzionale dell'ente parco a cui si riferisce.
-
-

Art. 29 *Procedimento per l'approvazione del piano integrato per il parco.*

1. La proposta di piano integrato per il parco di cui all'articolo 27, è predisposta dal consiglio direttivo del parco che lo invia alla Giunta regionale, previa acquisizione del parere obbligatorio della comunità del parco e del comitato scientifico del parco. La Giunta regionale trasmette la proposta di piano integrato per il parco al Consiglio regionale, previa acquisizione del parere obbligatorio della consulta tecnica regionale di cui all'articolo 9, segnalando le eventuali difformità dello stesso dalle normative vigenti e dagli atti della programmazione regionale di riferimento.
2. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, il piano integrato è adottato e approvato dal Consiglio regionale applicando le disposizioni di cui al titolo II della [L.R. 65/2014](#).
3. Il deposito di cui all'[articolo 19, comma 2, della L.R. 65/2014](#) è effettuato presso il Consiglio regionale e presso la sede dell'ente parco. Il piano integrato per il parco adottato è reso disponibile sul sito istituzionale della Regione Toscana e dell'ente parco a cui si riferisce. Le osservazioni sono presentate all'ente parco, che provvede alla relativa istruttoria. Entro i centottanta giorni successivi alla scadenza dei termini stabiliti all'[articolo 19, commi 2 e 3, della L.R. 65/2014](#), le osservazioni pervenute e gli esiti dell'istruttoria svolta, sono trasmessi dall'ente parco alla Giunta regionale, previa acquisizione del parere obbligatorio della comunità e del comitato scientifico del parco.
4. Ai fini dell'approvazione del piano, la Giunta regionale, verificati gli esiti dell'istruttoria effettuata dall'ente parco, ed acquisito il parere obbligatorio della consulta tecnica regionale, trasmette al Consiglio regionale la documentazione

di cui al comma 3, entro sessanta giorni dal suo ricevimento, unitamente alle proprie proposte di emendamento.

[5. La sezione programmatica del piano integrato per il parco può essere aggiornata annualmente, in conformità alle previsioni degli strumenti della programmazione regionale di cui all'articolo 12 e con le modalità previste dalla [L.R. 1/2015](#) su iniziativa del consiglio direttivo, sentiti la comunità ed il comitato scientifico del parco ⁽⁴⁴⁾.]

6. La sezione programmatica del piano integrato per il parco può essere riformulata entro sei mesi dall'approvazione del PRS, al fine di adeguarne i contenuti al nuovo ciclo di programmazione regionale. La proposta di riformulazione della sezione programmatica è adottata dal consiglio direttivo, previa acquisizione dei pareri obbligatori della comunità e del comitato scientifico del parco ed è inviata alla Giunta regionale entro dieci giorni. La Giunta regionale, previa acquisizione del parere obbligatorio della consulta tecnica regionale, trasmette tale proposta di riformulazione al Consiglio regionale per l'approvazione, segnalando le eventuali difformità della stessa dalle normative vigenti e dagli atti della programmazione regionale di riferimento.

(44) Comma abrogato dall' [art. 105, comma 1, L.R. 31 marzo 2017, n. 15](#), a decorrere dal 3 aprile 2017 (ai sensi di quanto disposto dall' [art. 112, comma 1](#) della medesima legge).

Art. 30 *Regolamento del parco.*

1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite nell'area del parco, in congruenza ed in conformità ai contenuti della sezione relativa alla pianificazione del piano integrato per il parco. Esso è adottato dal consiglio direttivo con le modalità di cui al comma 3, anche contestualmente all'approvazione del piano integrato per il parco e, comunque, entro sei mesi dall'approvazione del medesimo.

2. I contenuti del regolamento sono quelli di cui all'articolo 11, commi 2, 2-bis, 3 e 4, della [L. 394/1991](#). Il regolamento contiene, altresì, la disciplina di cui all'articolo 68, commi 4-bis e 4-ter della [legge regionale 21 marzo 2000, n. 39](#) (Legge forestale della Toscana).

3. Il consiglio direttivo del parco adotta il regolamento previa acquisizione del parere obbligatorio della comunità e del comitato scientifico del parco e lo trasmette alla Giunta regionale.

4. La Giunta regionale approva il regolamento, previa acquisizione del parere obbligatorio della consulta tecnica regionale.
 5. Il regolamento acquista efficacia decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURT.
 6. Entro il termine di cui al comma 5, ove necessario, gli enti locali ricompresi nell'area del parco adeguano i propri atti, anche di natura regolamentare, al regolamento del parco. In caso di mancato adeguamento entro tale termine, si applica la disciplina del regolamento del parco.
-

Art. 31 *Nulla osta e autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico nelle aree comprese nei parchi regionali.*

1. Nelle aree del parco e in quelle eventualmente disciplinate direttamente dal piano integrato per il parco, come previsto dalla legge istitutiva del parco, il rilascio di autorizzazioni o concessioni relative alla realizzazione di interventi, impianti ed opere, è subordinato al preventivo nulla osta dell'ente parco, che ne verifica la conformità agli atti ed alla disciplina di cui al presente capo ⁽⁴⁵⁾.
 2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, il nulla osta di cui al comma 1, deve essere rilasciato al richiedente entro quarantacinque giorni dalla relativa istanza, ovvero entro settantacinque giorni qualora, entro i quaranta giorni dalla richiesta, l'ente parco abbia rinviato i termini di espressione del nulla osta. Tale facoltà può essere esercitata per una sola volta e previa comunicazione scritta al richiedente ⁽⁴⁶⁾.
 3. Le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico di cui al titolo V, capo I, della [L.R. 39/2000](#) sono rilasciate dal parco nel rispetto della disciplina ivi prevista ⁽⁴⁷⁾.
 4. Nei casi di cui all'articolo 88, il nulla osta di cui ai commi 1 e 2, dà atto degli esiti della valutazione di incidenza effettuata dall'ente parco ed è rilasciato entro il termine previsto dallo stesso articolo 88, comma 3.
-

(45) Comma così sostituito dall'[art. 18, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84](#), comma 1 della medesima [L.R. n. 48/2016](#)).

(46) Comma così sostituito dall'[art. 18, comma 2, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84](#), comma 1 della medesima [L.R. n. 48/2016](#)).

(47) Comma così modificato dall'[art. 18, comma 3, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84](#), comma 1 della medesima [L.R. n. 48/2016](#)).

Sezione IV

Patrimonio, contratti, contabilità e bilanci del parco

Art. 32 *Patrimonio e contratti.*

1. L'ente parco ha un proprio patrimonio costituito da beni immobili e mobili derivanti da acquisizioni, donazioni, eredità, legati ed espropriazioni.
2. I terreni ed i beni immobili, comunque acquisiti dall'ente, fanno parte del patrimonio indisponibile dell'ente medesimo.
3. La Regione e gli enti locali ricompresi nell'area del parco mettono a disposizione dell'ente i beni che ritengono necessari per il raggiungimento delle finalità istitutive del parco stesso.
4. L'ente parco gestisce la propria attività secondo le norme in materia di contratti stabilite dalla [legge regionale 13 luglio 2007, n. 38](#) (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) e, in quanto applicabili, secondo le norme in materia di patrimonio stabilite dalla [legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77](#) (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla [legge regionale 21 marzo 2000, n. 39](#) "Legge forestale della Toscana").

Art. 33 *Ufficiale rogante.*

1. I contratti, i verbali di aggiudicazione e tutti gli atti dell'ente parco per i quali la legge prescrive pubblicità della forma sono ricevuti, in forma pubblica amministrativa, con le modalità prescritte dalla [legge 16 febbraio 1913, n. 89](#) (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), in quanto applicabili, nell'esclusivo interesse dello stesso parco, da un dipendente di esso, secondo quanto previsto dai commi 2 e 3.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'ente parco può avvalersi dell'ufficiale rogante della Regione ai sensi dell'[articolo 58, comma 6, della L.R. 38/2007](#), con rimborso

delle relative spese, ovvero nominare, a cura del direttore, su proposta del consiglio direttivo, l'ufficiale rogante ed il suo sostituto tra i dipendenti di ruolo in possesso dei requisiti di cui all'*articolo 58, comma 2, della L.R. 38/2007*.

3. L'ufficiale rogante:

- a) provvede alla registrazione e custodia degli atti di cui al comma 1, in base alle vigenti leggi di registro;
- b) cura la raccolta dei verbali e dei contratti stipulati e la loro annotazione su apposito registro;
- c) autentica le copie degli atti originali da lui ricevuti;
- d) cura ed è responsabile degli adempimenti tributari connessi ai contratti del parco in forma pubblico amministrativa.

4. Ai funzionari di cui al comma 2, non sono dovuti diritti o indennità in ragione della funzione svolta. È fatta salva la facoltà dell'ente parco di ricorrere al rogito notarile.

Art. 34 *Entrate dell'Ente Parco.*

1. Costituiscono entrate degli enti parco regionali da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

- a) i contributi ordinari definiti annualmente con legge di bilancio regionale;
- b) i contributi straordinari della Regione per progetti ed attività specifici, in attuazione degli strumenti della programmazione regionale di cui all'articolo 12 e delle deliberazioni di attuazione dello stesso ⁽⁴⁸⁾;
- b-bis) le risorse ordinarie e straordinarie per la gestione delle aree di cui all'articolo 15, comma 2, lettera f) ⁽⁴⁹⁾;
- c) i contributi ordinari degli enti componenti la comunità del parco, ad eccezione delle province e della città metropolitana ⁽⁵⁰⁾;
- c-bis) i contributi straordinari degli enti componenti la comunità del parco ⁽⁵¹⁾;
- d) i contributi e i finanziamenti dello stato e di altri enti pubblici per specifici progetti;
- e) i contributi di persone fisiche, enti privati ed associazioni, i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro disciplinate dalla normativa vigente ⁽⁵²⁾;
- f) i redditi patrimoniali;
- g) i canoni delle concessioni, i diritti, i biglietti di ingresso e le tariffe dei servizi forniti dal parco, determinate dal parco stesso sulla base dei propri regolamenti e degli atti del consiglio direttivo, in conformità agli eventuali indirizzi regionali;

- h) i proventi di attività commerciali e promozionali;
- i) i proventi delle sanzioni derivanti dalle inosservanze delle norme e dei provvedimenti emanati dal parco;
- l) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività del parco.

2. Gli enti parco regionali si attengono agli obiettivi di contenimento quantitativo della spesa, stabiliti dalle norme e dalle direttive regionali. Fermo restando quanto disciplinato dalla normativa nazionale, al fine di consentire il conseguimento delle finalità istitutive, gli enti parco assicurano il raggiungimento degli standard ed il rispetto dei limiti della spesa corrente nell'ambito della propria autonomia organizzativa.

(48) Lettera così modificata dall'[art. 19, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84](#), comma 1 della medesima [L.R. n. 48/2016](#)).

(49) Lettera aggiunta dall'[art. 19, comma 2, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84](#), comma 1 della medesima [L.R. n. 48/2016](#)).

(50) Lettera così sostituita dall'[art. 19, comma 3, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84](#), comma 1 della medesima [L.R. n. 48/2016](#)).

(51) Lettera aggiunta dall'[art. 19, comma 4, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84](#), comma 1 della medesima [L.R. n. 48/2016](#)).

(52) Lettera così modificata dall'[art. 19, comma 5, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84](#), comma 1 della medesima [L.R. n. 48/2016](#)).

Art. 35 *Contabilità e bilancio dell'ente parco* ⁽⁵³⁾.

1. Gli enti parco adottano un sistema di contabilità economico-patrimoniale.
2. I contenuti del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. Al bilancio di esercizio è allegato, ove redatto, il bilancio sociale e ambientale di cui all'articolo 38.
3. Il bilancio preventivo economico è adottato dal consiglio direttivo e trasmesso, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento,

alla comunità del parco per l'espressione del parere e alla Giunta regionale per l'esame istruttorio, unitamente alla relazione del collegio regionale unico dei revisori.

4. La Giunta regionale acquisisce il parere della comunità del parco e, in assenza di rilievi istruttori, trasmette, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione consiliare competente.

5. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della Giunta regionale trasmette all'ente parco, entro venti giorni dal ricevimento del bilancio, la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del bilancio stesso. L'ente parco trasmette alla Giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il bilancio riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul bilancio al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione.

6. Entro quindici giorni dall'acquisizione del parere consiliare la Giunta regionale approva il bilancio.

7. Il bilancio di esercizio è adottato dal consiglio direttivo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento ed è trasmesso immediatamente alla comunità del parco per l'espressione del parere e alla Giunta regionale ⁽⁵⁴⁾.

8. La Giunta regionale, acquisito il parere della comunità del parco, trasmette il bilancio di esercizio al Consiglio regionale per l'approvazione, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data del ricevimento del bilancio stesso.

9. In caso di mancata espressione dei pareri di competenza della comunità del parco entro quarantacinque giorni dal ricevimento dei bilanci, la Giunta regionale provvede comunque all'approvazione degli atti di sua competenza, ai sensi dei commi 6 e 8.

10. Il consiglio direttivo approva, in coerenza con le norme del codice civile, il regolamento di contabilità dell'ente parco.

(53) Articolo così sostituito dall' [art. 56, comma 1, L.R. 22 febbraio 2017, n. 5](#). Per l'applicabilità di tale disposizione, vedi l' [art. 63, comma 1](#), della stessa [L.R. n. 5/2017](#).

(54) Comma così modificato dall' [art. 27, comma 1, L.R. 12 dicembre 2017, n. 70](#), a decorrere dal 14 dicembre 2017 (ai sensi di quanto disposto dall' [art. 77, comma 1](#), della medesima legge).

Art. 36 *Programma annuale delle attività.*

1. Il programma annuale delle attività, con proiezione triennale, è una sezione della relazione illustrativa del bilancio preventivo economico di cui all'articolo 35. Esso definisce il quadro delle azioni da realizzare nel triennio, ne indica i costi imputabili all'anno di riferimento e ne individua le modalità di attuazione, anche in sinergia con gli altri enti parco regionali e con gli altri enti gestori di aree protette.

2. Il programma di cui al comma 1, evidenzia la coerenza con il bilancio preventivo economico e con la sezione programmatica del piano integrato per il parco di cui all'articolo 27 e costituisce il riferimento per la predisposizione del piano della qualità della prestazione organizzativa di cui all'articolo 37.

2-bis. L'ente parco dà conto dello stato di attuazione delle azioni individuate ai sensi del comma 1 nel bilancio di esercizio ⁽⁵⁵⁾.

(55) Comma dapprima aggiunto dall' [art. 106, comma 1, L.R. 31 marzo 2017, n. 15](#) e poi così modificato dall' [art. 28, comma 1, L.R. 12 dicembre 2017, n. 70](#), a decorrere dal 14 dicembre 2017 (ai sensi di quanto disposto dall' [art. 77, comma 1, della medesima L.R. n. 70/2017](#)).

Art. 37 *Piano della qualità della prestazione organizzativa del personale dell'ente parco.*

1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa del personale dell'ente parco definisce annualmente con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori ed i valori attesi su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali del direttore del parco. Il piano della qualità della prestazione organizzativa costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione di tutto il personale dell'ente parco.

2. Il piano di cui al comma 1, è predisposto dal direttore del parco ed è approvato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento dal consiglio direttivo, in coerenza con il programma annuale delle attività di cui all'articolo 36, sentita la struttura regionale competente.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel piano della qualità della prestazione organizzativa.

4. Il presidente del parco con proprio atto e su proposta dell'organismo indipendente di valutazione, provvede ad effettuare la valutazione del direttore determinando il premio di risultato nell'ambito dei parametri fissati dalla Giunta regionale.

5. Entro il 30 aprile di ogni anno, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, il consiglio direttivo approva la relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi ed individuali raggiunti nell'anno precedente.

Art. 38 *Bilancio sociale ed ambientale del parco.*

1. L'ente parco, al fine di rendere nota l'efficacia della propria attività e di indirizzare l'azione dei soggetti economici verso metodi produttivi improntati a criteri di sostenibilità, può redigere annualmente un bilancio sociale ed ambientale, con il quale, anche in esito al coinvolgimento dei residenti nel territorio di competenza e degli utenti dei servizi offerti:

a) dà conto dei risultati dell'attività istituzionale svolta e delle scelte operative effettuate, con riferimento anche alle attività di comunicazione del valore del patrimonio naturalistico e di educazione allo sviluppo sostenibile;

b) esplicita ed analizza le scelte operate e le azioni intraprese in campo ambientale, dà atto del relativo stato di attuazione e ne valuta gli effetti.

2. Il bilancio sociale ed ambientale, ove redatto, integra il bilancio di esercizio di cui all'articolo 35, comma 3.

Sezione V

Usi civici

Art. 39 *Usi civici.*

1. L'ente parco, in base all'esito delle attività di cui all'[articolo 3, comma 1, lettere a\) e b\)](#), della [legge regionale 23 maggio 2014, n. 27](#) (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso

civico), individua, a titolo ricognitivo, le aree interessate dagli usi civici ricadenti nel territorio del parco.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, si applica l'[articolo 12 della L.R. 27/2014](#).

Sezione VI

Personale

Art. 40 *Direttore del parco.*

1. Il presidente dell'ente parco nomina il direttore, previa selezione pubblica, nel rispetto delle disposizioni dello statuto, tra soggetti in possesso di laurea magistrale o equivalente in discipline attinenti alle competenze dell'ente parco e con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private.

2. A seguito della nomina di cui al comma 1, il presidente stipula con il direttore un contratto di diritto privato, di durata non superiore a cinque anni e rinnovabile una sola volta.

3. L'ammontare del trattamento economico, onnicom-prensivo, è determinato nell'atto di nomina con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, così come definiti dalla Regione Toscana, inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti. Gli emolumenti di riferimento sono specificati con deliberazione della Giunta regionale.

4. Il direttore:

- a) attua le deliberazioni del consiglio direttivo;
- b) dirige e coordina il personale dell'ente parco, di cui è responsabile;
- c) sovrintende al buon andamento degli uffici e dei servizi;
- d) predispone il piano della qualità della prestazione organizzativa, di cui all'articolo 37;
- e) supporta il consiglio direttivo nella elaborazione degli atti di cui all'articolo 21, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e);
- f) supporta il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e di quelle ad esso delegate ai sensi dell'articolo 21;
- g) esercita le attività di cui all'[articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze

delle amministrazioni pubbliche), nel rispetto delle modalità previste dallo statuto e le altre funzioni attribuitegli dallo statuto.

Art. 41 *Norme sul personale.*

1. Ferma restando la disciplina speciale prevista dalla [legge regionale 11 agosto 1997, n. 65](#) (Istituzione dell'ente per la gestione del "Parco regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo consorzio), al personale dell'ente parco si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico del contratto collettivo nazionale "Regioni ed autonomie locali".
 2. La dotazione organica dell'ente parco è approvata dalla Giunta regionale su proposta del consiglio direttivo nei limiti delle disponibilità di bilancio e tenuto conto delle specificità territoriali del parco.
 3. Il consiglio direttivo con regolamento disciplina l'organizzazione dell'ente parco.
-
-

Art. 42 *Forme di collaborazione fra enti parco.*

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di qualità organizzativa di cui all'articolo 37 ed anche in attuazione degli eventuali indirizzi formulati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 44, gli enti parco regionali attuano forme di collaborazione per l'esercizio associato di funzioni di comune interesse, con particolare riferimento alla gestione contabile, all'attività contrattuale, alla gestione ed alla formazione del personale. La Giunta regionale, in coerenza con gli atti della programmazione regionale, può prevedere che le competenti strutture regionali forniscano servizi agli enti parco sulla base di specifiche convenzioni, per il supporto nell'attività di pianificazione e progettazione, per la formazione del personale, per l'elaborazione e la gestione del trattamento economico del personale, per l'attività di gestione amministrativa e contabile nonché per gli acquisti da svolgersi in forma centralizzata e per l'acquisizione di beni e servizi ⁽⁵⁶⁾.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti parco, informate le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori possono individuare, previa intesa fra gli enti

stessi, personale per lo svolgimento in comune di specifiche attività di promozione del sistema dei parchi regionali.

3. L'ente parco, su richiesta, può distaccare presso altro ente parco fino a due unità di personale, per particolari esigenze lavorative e per un periodo non superiore ad un anno.

(56) Comma così sostituito dall'[art. 20, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016](#)).

Sezione VII

Espropriazioni

Art. 43 *Espropriazioni e forme di collaborazione tra gli enti parco regionali.*

1. L'ente parco regionale è autorità espropriante per la realizzazione delle opere da esso realizzate nel perseguimento delle finalità istituzionali ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 2 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30](#) (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità), nonché degli interventi di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327](#) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità "Testo A").

2. In deroga a quanto previsto dall'[articolo 2, comma 3, della L.R. 30/2005](#), l'ente parco regionale è autorità espropriante nelle espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private da realizzarsi nel territorio del parco e delle aree contigue al parco medesimo.

3. L'ente parco, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, individua l'ufficio per le espropriazioni, ai sensi dell'[articolo 6, comma 1, della L.R. 30/2005](#), ovvero può avvalersi dell'ufficio per le espropriazioni costituito presso gli enti locali, previa convenzione con l'ente prescelto.

4. Gli enti parco regionali, nell'ambito delle forme di collaborazione di cui all'articolo 42, possono costituire un ufficio comune per le espropriazioni, ai sensi dell'[articolo 21 della L.R. 68/2011](#).

Sezione VIII

Indirizzo, coordinamento e vigilanza sul Parco regionale. Commissariamento

Art. 44 *Funzioni di indirizzo e coordinamento sull'attività degli enti parco regionali. Vigilanza sulla gestione del parco e commissariamento.*

1. La Giunta regionale, anche al fine di ottimizzare l'uso delle risorse disponibili e di garantire uniformità di comportamento sul territorio regionale, esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività degli enti parco regionali mediante l'adozione di direttive e di atti d'indirizzo, anche ai fini della predisposizione della sezione programmatica del piano integrato per il parco di cui all'articolo 27.

2. Ai fini del comma 1, la Giunta regionale, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, approva il documento di indirizzo annuale con il quale detta direttive, anche comuni, agli enti parco, per il perseguimento di specifici obiettivi di rilievo strategico per le politiche regionali e per lo svolgimento delle relative attività in coerenza con gli atti della pianificazione e programmazione dei parchi. Gli enti parco predispongono il bilancio preventivo economico nel rispetto dei contenuti del documento di indirizzo annuale che ripartisce tra gli enti parco regionali gli importi previsti dall'articolo 34, comma 1, lettera a). La relazione di accompagnamento al bilancio d'esercizio sulla gestione di cui all'articolo 35, dà atto dello stato di attuazione delle azioni, in rapporto agli obiettivi assegnati ed ai risultati conseguiti. Gli enti parco si adeguano ai rilievi della Regione ⁽⁵⁷⁾.

3. La Giunta regionale, esercita altresì la vigilanza sull'amministrazione di ciascun ente parco e può disporre ispezioni mediante la nomina di uno o più ispettori scelti fra il personale dirigente regionale.

4. Il Presidente della Giunta regionale, nell'esercizio dei poteri di cui al comma 3, provvede alla nomina di commissari nei casi e con le modalità previste dalle disposizioni per gli enti dipendenti di cui alla [legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53](#) (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

(57) Comma così sostituito dall' [art. 107, comma 1, L.R. 31 marzo 2017, n. 15](#) e poi così modificato dall' [art. 29, comma 1, L.R. 12 dicembre 2017, n. 70](#), a decorrere dal 14 dicembre 2017 (ai sensi di quanto disposto dall' [art. 77, comma 1, della medesima L.R. n. 70/2017](#)).

Capo III

Disposizioni in materia di riserve naturali regionali sezione I istituzione e gestione delle riserve naturali regionali. Prescrizioni

Art. 45 *Proposte della provincia e della città metropolitana per l'individuazione dei territori delle riserve naturali regionali.*

1. In coerenza con gli atti della pianificazione e programmazione regionale, le province e la città metropolitana trasmettono alla Giunta regionale le proposte d'individuazione dei territori in cui istituire nuove riserve naturali, formulate d'intesa con gli enti locali territorialmente interessati ⁽⁵⁸⁾.
2. Le proposte di cui al comma 1, sono inviate con cadenza triennale ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera a).

(58) Comma così sostituito dall'[art. 22, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84](#), comma 1 della medesima [L.R. n. 48/2016](#)).

Art. 46 *Istituzione e gestione delle riserve naturali regionali* ⁽⁵⁹⁾

1. Nel rispetto dei termini stabiliti dagli strumenti della programmazione regionale per l'istituzione di nuove riserve naturali regionali e sulla base degli esiti della verifica di coerenza di cui all'articolo 12, comma 4, lettera b), il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentiti gli enti locali territorialmente interessati, con deliberazione provvede a ⁽⁶⁰⁾:

- a) istituire la riserva, indicando le finalità, le forme, le modalità di gestione e le modalità di finanziamento;
- b) determinare la perimetrazione provvisoria della riserva e delle eventuali aree contigue;
- c) individuare le misure di salvaguardia da applicare fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti delle riserve regionali.

2. La Giunta regionale assicura la partecipazione degli enti locali al procedimento di istituzione della riserve ai sensi dell'[articolo 22, comma 1, lettera a\)](#), della [L. 394/1991](#).

3. Le funzioni relative alla gestione delle riserve regionali sono esercitate dalla Regione per il tramite dei competenti uffici regionali, anche decentrati e, limitatamente alle aree e ai siti di cui all'articolo 12, comma 4, lettera c), avvalendosi, previa stipula di convenzione, degli enti parco e dei comuni, anche

in forma associata, nonché delle associazioni di protezione ambientale qualora siano attivate le forme di collaborazione di cui allo stesso articolo 12, comma 4, lettera c) ⁽⁶¹⁾.

4. Gli enti ed i soggetti di cui al comma 3, presentano alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione, comprensiva dei dati di cui all'articolo 62, sulle attività svolte.

(59) Articolo così sostituito dall'*art. 23, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48*, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016*).

(60) Alinea così modificato dall' *art. 108, comma 1, L.R. 31 marzo 2017, n. 15*, a decorrere dal 3 aprile 2017 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 112, comma 1* della medesima legge).

(61) Comma così modificato dall' *art. 108, comma 2, L.R. 31 marzo 2017, n. 15*, a decorrere dal 3 aprile 2017 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 112, comma 1* della medesima legge).

Art. 47 *Gestione delle riserve naturali regionali. Vigilanza della Regione e poteri sostitutivi.* ⁽⁶²⁾

[1. Le province e la città metropolitana esercitano le funzioni relative alla gestione delle riserve naturali regionali direttamente o nelle forme previste dalla vigente normativa in materia di enti locali. I comuni possono svolgere attività gestionali delle riserve, ai sensi dell'articolo 17, comma 3.

2. Previa convenzione, la provincia o la città metropolitana può affidare agli enti parco regionali la gestione delle riserve naturali regionali, esterne al parco ed alle relative aree contigue, ecologicamente connesse con il territorio di competenza, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera f).

3. Le province e la città metropolitana garantiscono la partecipazione degli enti locali alla gestione delle riserve naturali regionali.

4. La Regione, per il tramite della Giunta regionale, esercita la vigilanza sulla gestione delle riserve di cui al comma 1 e i poteri sostitutivi nei casi e con le modalità di cui alla legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche,

viabilità e trasporti conferite alla Regione dal [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#)).]

(62) Articolo abrogato dall'[art. 83, comma 1, lettera c\), L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016](#)).

Art. 48 *Prescrizioni per le riserve naturali regionali* ⁽⁶⁴⁾.

1. Nelle riserve naturali regionali, fatte salve le deroghe previste dal regolamento di cui all'articolo 49, sono vietate:

- a) le attività non consentite nelle riserve naturali statali di cui all'[articolo 17, comma 2, della l. 394/1991](#);
- b) l'attività venatoria e l'apertura di cave, miniere e discariche.

2. È vietata, altresì, l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio, ad eccezione della realizzazione di nuove infrastrutture, di nuove opere edilizie e di ampliamenti di costruzioni esistenti, quando indispensabile al conseguimento delle finalità della riserva come individuate dagli atti istitutivi e dal regolamento di cui all'articolo 49.

3. Nelle aree delle riserve naturali regionali sono ammessi:

- a) i mutamenti di destinazione d'uso non contrastanti con le finalità della riserve medesime;
- b) le utilizzazioni produttive tradizionali coerenti con le finalità delle riserve, nonché quelle ecocompatibili;
- c) gli interventi di contenimento per la conservazione degli equilibri faunistici ed ambientali, ai sensi dell'[articolo 22, comma 6, della l. 394/1991](#).

3-bis. Nelle riserve regionali si applicano altresì i divieti di cui all'[articolo 11, comma 3, della l. 394/1991](#), salvo quanto disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 49 ⁽⁶³⁾.

(63) Comma aggiunto dall'[art. 24, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016](#)).

(64) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 12 giugno 2017, n. 616](#).

Sezione II

Atti della riserva naturale regionale

Art. 49 *Regolamento della riserva naturale regionale.*

1. Nel rispetto degli indirizzi e dei criteri previsti dagli strumenti della programmazione regionale, il regolamento della riserva naturale regionale disciplina l'esercizio delle attività consentite nell'area della riserva ⁽⁶⁵⁾.

2. Il regolamento definisce in particolare:

a) la perimetrazione definitiva della riserva seguendo linee cartografiche certe e individuabili sul territorio, anche in deroga a quella provvisoria di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b);

b) la perimetrazione definitiva delle aree contigue della riserva seguendo linee cartografiche certe e individuabili sul territorio, nonché la disciplina delle stesse nelle materie di cui all'*articolo 32, comma 1, della L. 394/1991*;

c) l'organizzazione generale del territorio e la sua eventuale articolazione in zone;

d) le modalità di rilascio del nulla-osta di cui all'articolo 52;

e) gli interventi da realizzare, con particolare riferimento a quelli di contenimento per la conservazione degli equilibri faunistici ed ambientali, per cui sono definite le modalità di esecuzione e di partecipazione agli abbattimenti selettivi.

3. Il regolamento altresì:

a) riporta la perimetrazione dei pSIC, SIC e ZPS ricadenti, anche in parte, nel territorio della riserva e delle relative aree contigue;

b) individua e disciplina, per quanto di competenza, le ulteriori componenti del patrimonio naturalistico-ambientale ed i valori riconosciuti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3;

c) individua, descrive e disciplina gli habitat di interesse conservazionistico, anche ai fini della redazione della carta della natura;

d) declina, ai fini della loro attuazione, le specifiche misure di conservazione, come definite dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 74, dei siti di cui alla lettera a), e ne può costituire piano di gestione. ⁽⁶⁶⁾

4. Ulteriori contenuti del regolamento sono individuati con riferimento a quelli di cui all'articolo 11, comma 2, 2-bis, 3 e 4, della *L. 394/1991*.

5. Il regolamento contiene, altresì, la disciplina di cui all'articolo 68, commi 4-bis e 4-ter, della *L.R. n. 39/2000*.

6. Al regolamento è allegata una cartografia in cui risultano evidenziati i confini dell'area di riserva, della eventuale area contigua e della eventuale zonizzazione interna, redatta secondo le disposizioni e gli standard di cui all'articolo 13, comma 4.

7. Il regolamento si conforma per quanto attiene alla tutela del paesaggio, al piano paesaggistico contenuto nel PIT di cui all'*articolo 88 della L.R. 65/2014*. ⁽⁶⁷⁾

8. Il regolamento detta prescrizioni per il coordinamento delle politiche di settore che interessano la riserva e per la pianificazione territoriale delle province, della città metropolitana e dei comuni. ⁽⁶⁸⁾

(65) Comma così modificato dall'*art. 25, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48*, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 84*, comma 1 della medesima *L.R. n. 48/2016*).

(66) Comma così sostituito dall'*art. 25, comma 2, L.R. 1° agosto 2016, n. 48*, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 84*, comma 1 della medesima *L.R. n. 48/2016*).

(67) Comma così sostituito dall'*art. 25, comma 3, L.R. 1° agosto 2016, n. 48*, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 84*, comma 1 della medesima *L.R. n. 48/2016*).

(68) Comma così sostituito dall'*art. 25, comma 4, L.R. 1° agosto 2016, n. 48*, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 84*, comma 1 della medesima *L.R. n. 48/2016*).

Art. 50 *Procedimento per l'approvazione del regolamento della riserva naturale regionale.*

1. Il regolamento della riserva naturale regionale è adottato e approvato dal Consiglio regionale secondo il procedimento di cui al titolo II, capo I, della *L.R. 65/2014*, previa acquisizione del parere obbligatorio della consulta tecnica regionale di cui all'articolo 9 ⁽⁶⁹⁾.

[2. Il termine per la presentazione delle osservazioni di cui all'*articolo 19, comma 2, della L.R. n. 65/2014* è raddoppiato. Entro tale termine, la Giunta regionale, previa acquisizione del parere obbligatorio della consulta tecnica regionale di cui all'articolo 9, verifica la rispondenza del regolamento ai criteri ed agli indirizzi stabiliti dal PAER di cui all'articolo 12, nonché alle previsioni del piano territoriale di indirizzo di cui all'*articolo 88 della L.R. n. 65/2014*, e

comunica alla provincia o alla città metropolitana le eventuali modifiche da apportare. ⁽⁷⁰⁾]

3. Alla pubblicazione del regolamento si provvede nelle forme e secondo le modalità di cui all'*articolo 19 della L.R. n. 65/2014*.

[4. Qualora l'area della riserva naturale regionale interessi il territorio di due o più province, o di province e città metropolitana, gli enti interessati provvedono d'intesa all'approvazione del regolamento. ⁽⁷¹⁾]

5. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 109 e 110, per le riserve di nuova istituzione, il regolamento è approvato entro due anni dalla data dell'atto istitutivo di cui all'articolo 46.

(69) Comma così sostituito dall'*art. 26, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48*, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016*).

(70) Comma abrogato dall'*art. 83, comma 1, lettera d), L.R. 1° agosto 2016, n. 48*, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016*).

(71) Comma abrogato dall'*art. 83, comma 1, lettera e), L.R. 1° agosto 2016, n. 48*, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016*).

Art. 51 *Programma coordinato per lo sviluppo del sistema provinciale o metropolitano delle riserve naturali regionali* ⁽⁷²⁾.

[1. Il programma coordinato per lo sviluppo del sistema provinciale o metropolitano delle riserve naturali regionali, di seguito denominato "programma coordinato", in coerenza con il PRS e con il PAER di cui all'articolo 12, individua e promuove iniziative ed attività compatibili con le finalità istitutive delle aree protette e con i regolamenti di cui all'articolo 49, atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della collettività residente, nel rispetto delle esigenze di conservazione del territorio tutelato. Esso prevede in particolare la realizzazione di interventi di restauro, anche di beni naturali, con il ricorso ad interventi di ingegneria naturalistica e di edilizia sostenibile.

2. Il programma coordinato favorisce l'occupazione giovanile e il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruibilità delle infrastrutture e dei servizi e fa riferimento ai contenuti di cui all'*articolo 14 della L. 394/1991*.

3. Il programma coordinato prevede, in particolare:

a) il finanziamento delle attività per la gestione corrente del sistema provinciale o metropolitano delle riserve naturali regionali, con specifici fondi a carico del bilancio dell'ente gestore;

b) la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati per la predisposizione e la sperimentazione di servizi, attrezzature ed impianti a carattere turistico-naturalistico, che utilizzino tecnologie ecocompatibili finalizzate in particolare all'uso delle acque, alla depurazione, nonché al risparmio ed alla autonomia energetica;

c) l'agevolazione e la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali, artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali e sociali, coerenti con le finalità delle riserve medesime.

d) le iniziative e le attività idonee a prevenire, contenere e mitigare i danni determinati dalla fauna selvatica.

4. Il programma coordinato è adottato dalla provincia o dalla città metropolitana, ed è contestualmente inviato alla Giunta regionale, che si pronuncia sulla conformità alla vigente normativa ed ai criteri ed agli indirizzi del PAER di cui all'articolo 12, entro novanta giorni dal ricevimento.

5. Il programma coordinato è elaborato dalla provincia o dalla città metropolitana, sentiti i comuni interessati nonché le unioni di comuni cui sono affidate le attività di gestione di cui all'articolo 17, comma 3, ed è approvato dalla provincia o dalla città metropolitana, che motiva le determinazioni assunte in relazione alla pronuncia di cui al comma 4.

6. Il programma può essere aggiornato annualmente secondo il procedimento di cui al presente articolo.]

(72) Articolo abrogato dall'[art. 83, comma 1, lettera f\), L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84, comma 1 della medesima L.R.n. 48/2016](#)).

Art. 52 *Nulla osta e autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico nelle aree comprese nelle riserve naturali regionali* ⁽⁷³⁾

1. Nelle aree della riserva naturale regionale il rilascio di autorizzazioni o concessioni relative alla realizzazione di interventi, impianti ed opere, è subordinata al preventivo nulla osta della struttura regionale competente, che ne verifica la conformità agli atti ed alla disciplina di cui al presente capo.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, il nulla osta di cui al comma 1, deve essere rilasciato al richiedente entro quarantacinque giorni dalla relativa istanza oppure entro settantacinque giorni qualora la struttura regionale competente, abbia rinviato, non oltre quaranta giorni dalla richiesta, i termini di espressione del nulla osta. Tale facoltà può essere esercitata per una sola volta e previa comunicazione scritta al richiedente.

3. Le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico di cui al titolo V, capo I, della [L.R. 39/2000](#) sono rilasciate dalle strutture regionali competenti nel rispetto della disciplina ivi prevista, contestualmente al nulla osta di cui al comma 1.

4. In caso di interventi, impianti ed opere soggette a valutazione d'incidenza, il nulla osta di cui ai commi 1 e 2, dà atto degli esiti di tale procedura effettuata dalla Regione ed è rilasciato entro il termine previsto all'articolo 88, comma 3, o, nel caso di proroga del termine di cui al comma 2, entro il termine di settantacinque giorni decorrenti dalla richiesta.

(73) Articolo così sostituito dall'[art. 27, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016](#)).

Sezione III

Patrimonio delle riserve naturali regionali

Art. 53 *Patrimonio delle riserve naturali regionali* ⁽⁷⁴⁾

1. La Regione e gli enti locali compresi nell'area delle riserve naturali regionali possono mettere a disposizione di esse i beni che ritengono necessari per il raggiungimento delle finalità istitutive.

(74) Articolo così sostituito dall'[art. 28, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016](#)).

Sezione IV

Coordinamento del sistema provinciale e metropolitano delle riserve naturali regionali ⁽⁷⁵⁾

Art. 54 *Coordinamento tra province e città metropolitana per la presentazione delle proposte per la realizzazione di progetti specifici.* ⁽⁷⁶⁾

[1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 16, comma 2, lettera o), nel rispetto delle finalità istitutive, nonché dei regolamenti, delle riserve naturali regionali istituite sul proprio territorio, le province e la città metropolitana promuovono iniziative, coordinate con quelle della Regione e degli enti locali interessati, volte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della collettività residente all'interno del sistema provinciale o metropolitano delle riserve e delle relative aree contigue.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni e dei termini stabiliti nel PAER di cui all'articolo 12, le province e la città metropolitana presentano proposte per la realizzazione di specifici progetti, da ammettere ai contributi comunitari, statali e regionali.

3. Le proposte di cui al comma 2 possono avere ad oggetto interventi da realizzare direttamente oppure a cura degli altri enti gestori, qualora ricadenti nelle riserve da questi gestite. Nel caso di progetti proposti da comuni o unioni di comuni per le aree protette da essi gestiti, la provincia o la città metropolitana ne verifica la coerenza con il programma di cui all'articolo 51 e, comunque, con gli obiettivi gestionali del sistema provinciale o metropolitano delle aree protette.

4. In relazione alle proposte presentate ai sensi dei commi 2 e 3, la Regione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, attribuisce ed eroga i contributi agli enti gestori delle riserve interessate. La provincia o la città metropolitana verifica lo stato di avanzamento della realizzazione dei progetti finanziati e ne dà conto nella relazione di cui all'articolo 16, comma 2, lettera b).]

(75) Sezione abrogata dall'[art. 83, comma 1, lettera g\), L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016](#)).

(76) Articolo abrogato dall'[art. 83, comma 1, lettera h\), L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016](#)).

Capo IV

Norme comuni per le aree naturali protette

Sezione I

Aree contigue delle aree protette

Art. 55 *Aree contigue.*

1. L'area contigua è il territorio esterno ai confini dell'area naturale protetta ove è necessario intervenire per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta, ai sensi dell'[articolo 32, comma 1, della L. 394/1991](#). L'area contigua può essere oggetto di zonizzazione ai fini dell'applicazione di specifiche misure di tutela.
2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 18, comma 2, lettera b), le aree contigue al parco regionale e la loro disciplina sono individuate dal piano integrato per il parco ai sensi dell'articolo 27.
3. Le aree contigue alle riserve naturali regionali sono individuate dalla Regione ai sensi dall'articolo 46, comma 1, lettera b) e dall'articolo 49, comma 2, lettera a). La disciplina di tali aree è individuata nel regolamento della riserva naturale regionale ai sensi dell'articolo 49 ⁽⁷⁷⁾.
4. L'esercizio venatorio nelle aree contigue ai parchi ed alle riserve è disciplinato dall'[articolo 23 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3](#) (Recepimento della [legge 11 febbraio 1992, n. 157](#) "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").

(77) Comma così modificato dall'[art. 29, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016](#)).

Sezione II

Sorveglianza

Art. 56 *Sorveglianza sulle aree naturali protette* ⁽⁷⁸⁾

1. Ferme restando le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi dei soggetti ed organi di cui all'[articolo 6, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81](#) (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative):

- a) l'ente parco esercita le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dal piano, dal regolamento del parco e dal piano di gestione, secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma

1, mediante proprio personale di sorveglianza, definito "guardiaparco", appositamente individuato nella pianta organica dell'ente, e a cui si applicano le vigenti disposizioni in materia di polizia municipale e provinciale;

b) la Regione e gli enti parco ed i comuni, anche in forma associata, possono abilitare propri dipendenti, secondo i principi dei rispettivi ordinamenti, all'esercizio delle funzioni di sorveglianza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge e dal regolamento delle riserve naturali regionali e all'accertamento dei relativi illeciti amministrativi.

2. Le funzioni di sorveglianza e di accertamento degli illeciti possono altresì essere esercitate per specifiche materie, da personale individuato dagli enti di cui al comma 1 al quale è attribuita la funzione di guardia giurata a norma dell'*articolo 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773* (Testo unico leggi delle leggi di pubblica sicurezza).

3. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, sono muniti di apposito documento di riconoscimento, che attesta l'abilitazione all'esercizio dei compiti loro attribuiti. La Giunta regionale approva con deliberazione uno schema tipo di tale documento.

4. Gli enti di cui al comma 1, per l'esercizio delle attività di sorveglianza e di accertamento degli illeciti amministrativi, possono avvalersi del servizio volontario di vigilanza ambientale di cui al titolo V.

(78) Articolo così sostituito dall'*art. 30, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48*, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016*).

Sezione III

Norme a sostegno delle attività economiche e produttive eco-compatibili

Art. 57 *Principi per lo svolgimento delle attività di promozione e di valorizzazione del territorio delle aree protette regionali* ⁽⁷⁹⁾

1. La Regione e gli enti parco, nello svolgimento delle attività di tutela e di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale del territorio di competenza operano per una gestione sostenibile delle attività economiche e sociali, in attuazione degli obiettivi degli atti generali della programmazione regionale e degli strumenti di pianificazione e di programmazione di cui agli articoli 27, 30 e 49.

2. Ai fini di cui al comma 1, il documento operativo annuale di cui all'articolo 12 prevede, tra l'altro, iniziative ed interventi per lo sviluppo delle attività turistiche ecosostenibili e di accoglienza finalizzate, in particolare, al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) realizzazione di strutture e infrastrutture di servizio, di divulgazione, di informazione ambientale, di valorizzazione culturale delle comunità e delle produzioni agricole zootecniche e forestali, e di educazione allo sviluppo sostenibile;

b) realizzazione di segnaletica informativa;

c) creazione e ripristino di sentieri tematici o escursionistici contraddistinti da apposita segnaletica e conformi alle indicazioni previste per la rete escursionistica toscana, di cui alla [legge regionale 20 marzo 1998, n. 17](#) (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche);

d) definizione e attuazione di proposte educative, didattiche e di divulgazione e sensibilizzazione ambientale;

e) acquisizione di certificazioni ambientali;

f) inserimento in percorsi partecipati dedicati;

g) partecipazione a forme di gemellaggio o di cooperazione con parchi o altre aree protette ricadenti nel territorio regionale ed extra regionale;

h) uso di sistemi energetici a basso costo ambientale.

3. Gli enti locali territorialmente interessati possono concorrere finanziariamente alle iniziative di cui al comma 2, anche mediante la proposta di specifici progetti da realizzare a cura degli enti locali stessi con il coordinamento delle competenti strutture regionali o degli enti parco interessati.

(79) Articolo così sostituito dall'[art. 31, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84](#), comma 1 della medesima [L.R. n. 48/2016](#)).

Art. 58 *Sostegno delle attività economiche e produttive eco-compatibili.*

1. La Regione e gli enti parco sostengono e valorizzano le attività agricole, le attività produttive e di turismo naturalistico, svolte nel parco regionale e nella riserva in coerenza con le finalità dell'area naturale protetta e secondo i principi della sostenibilità ambientale e della diffusione delle buone pratiche in attuazione degli obiettivi degli atti generali della programmazione regionale e degli strumenti di pianificazione e di programmazione di cui agli articoli 27, 30 e 49

⁽⁸⁰⁾.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sentite le organizzazioni rappresentative delle attività agricole e produttive e le associazioni ambientaliste presenti nel

territorio, la Giunta regionale e gli enti parco, in coerenza con le indicazioni e gli indirizzi contenuti nel documento operativo annuale, individuano forme di collaborazione volte, tra l'altro ⁽⁸¹⁾:

- a) alla gestione e al ripristino della biodiversità;
- b) a promuovere le produzioni del territorio e le pratiche colturali tradizionali ed eco-compatibili;
- c) ad incentivare pratiche colturali eco-compatibili e tecniche agro-forestali che favoriscono la tutela della biodiversità ed il mantenimento degli habitat naturali;
- d) a ripristinare e mantenere gli assetti e le infrastrutture territoriali che costituiscono elementi riconoscibili del territorio tra cui le piantate, i filari alberati, le siepi, gli stagni e le sistemazioni agrarie tradizionali;
- e) a mantenere e recuperare i nuclei abitati rurali e le tipologie di architettura rurale di cui alla [legge 24 dicembre 2003, n. 378](#) (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale);
- f) a promuovere il turismo sostenibile rurale e naturalistico, comprese le attività di pesca-turismo;
- g) ad introdurre misure di mitigazione degli interventi di trasformazione del suolo e di nuova costruzione, incentivando il ricorso alla ingegneria naturalistica e alle energie rinnovabili.

3. Le attività agricole e produttive che ricadono all'interno del parco, della riserva naturale regionale e delle relative aree contigue beneficiano delle priorità di finanziamento previste per le attività, le opere e gli interventi aventi finalità agro-ambientali e di qualità indicate dai piani e dai programmi in campo agricolo ed energetico, in coerenza con la specifica regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti di pianificazione ⁽⁸²⁾.

4. La Regione, tramite la Giunta regionale, gli enti parco nonché gli enti locali che svolgono attività gestionali ai sensi dell'articolo 17, comma 3, al fine di promuovere e sostenere le attività di gestione forestale, agricole e di governo del territorio sostenibili e coerenti con le finalità dell'area naturale protetta, possono sottoscrivere atti convenzionali con le imprese operanti nel territorio di competenza, ai sensi dell'[articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227](#) (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'[articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57](#)) e degli [articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#) (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'[articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57](#)) ⁽⁸³⁾.

(80) Comma così sostituito dall'[art. 32, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016](#)).

(81) Alinea così modificato dall'[art. 32, comma 2, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84](#), comma 1 della medesima [L.R. n. 48/2016](#)).

(82) Comma così modificato dall'[art. 32, comma 3, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84](#), comma 1 della medesima [L.R. n. 48/2016](#)).

(83) Comma così modificato dall'[art. 32, comma 4, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84](#), comma 1 della medesima [L.R. n. 48/2016](#)).

Art. 59 *Albo degli amici del parco regionale e della riserva naturale regionale.*

1. La Giunta regionale e gli enti parco possono costituire, per quanto di competenza, l'"Albo degli amici del Parco/Riserva naturale" al quale possono iscriversi i singoli cittadini e le associazioni che intendono, in forma volontaria, prestare attività od assumere iniziative di collaborazione, di pubblicizzazione e di sensibilizzazione riguardo alla conoscenza, valorizzazione e conservazione degli ambienti naturali dell'area protetta ⁽⁸⁴⁾.

2. Le strutture regionali competenti e gli enti parco redigono, di norma annualmente, un programma delle attività che possono essere espletate dagli iscritti all'albo, autonomamente o affiancando il personale dell'area protetta ⁽⁸⁵⁾.

3. Nelle attività di cui al comma 2, non rientrano le attività di vigilanza ambientale disciplinate dal titolo V della presente legge.

4. Lo statuto del parco regionale ed i regolamenti di cui agli articoli 30 e 49, disciplinano le modalità di iscrizione all'albo e di svolgimento delle attività di cui al comma 1, ivi comprese le adeguate coperture assicurative.

(84) Comma così modificato dall'[art. 33, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84](#), comma 1 della medesima [L.R. n. 48/2016](#)).

(85) Comma così modificato dall'[art. 33, comma 2, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84](#), comma 1 della medesima [L.R. n. 48/2016](#)).

Art. 60 *Esercizio coordinato delle funzioni. Forme di collaborazione con i gestori delle aree protette nazionali* ⁽⁸⁶⁾

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 42, la Giunta regionale definisce modalità organizzative per l'esercizio coordinato delle funzioni svolte dalle strutture regionali e dagli enti parco, finalizzate alla razionalizzazione dei costi delle attività gestionali.

2. La Giunta regionale e gli enti parco possono altresì attivare forme di collaborazione con gli enti gestori delle aree protette nazionali presenti nel territorio, per l'esercizio coordinato di attività di comune interesse volte alla valorizzazione e allo sviluppo dei territori di competenza ed alla destagionalizzazione delle presenze turistiche. A tal fine, individuano progetti coordinati ed integrati, con carattere innovativo e di riproducibilità, che coinvolgono più aree protette aggregate per tipologia progettuale o per sottosistemi ambientali e che hanno priorità nell'erogazione dei finanziamenti regionali di cui all'articolo 12, comma 4, lettere e) ed f) ⁽⁸⁷⁾.

(86) Articolo così sostituito dall'[art. 34, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016](#)).

(87) Comma così modificato dall'[art. 109, comma 1, L.R. 31 marzo 2017, n. 15](#), a decorrere dal 3 aprile 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 112, comma 1 della medesima legge](#)).

Art. 61 *Uso del nome e dell'emblema dell'area protetta.*

1. Per il perseguimento delle finalità delle aree protette e previa stipula di convenzione, la Giunta regionale e gli enti parco possono concedere, anche a titolo oneroso, l'uso del nome o dell'emblema dell'area a produttori di servizi, prodotti e materiali locali, che presentano caratteristiche di qualità, di sostenibilità ambientale e di tipicità territoriale predeterminate con regolamento degli stessi enti, in coerenza con le finalità istitutive dell'area naturale protetta

⁽⁸⁸⁾.

(88) Comma così sostituito dall'[art. 35, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016](#)).

Art. 62 *Attività di coordinamento regionale per la conoscenza, la divulgazione e la promozione dell'offerta del sistema regionale delle aree naturali protette Atlante dei servizi* ⁽⁸⁹⁾.

1. Le strutture regionali competenti effettuano la ricognizione dei servizi e delle strutture presenti nelle aree protette di cui all'articolo 2, e predispongono una banca dati territoriale, denominata "Atlante dei servizi", al fine di mettere in rete il complesso delle informazioni, dei dati e dei riferimenti utili per l'accesso all'offerta del sistema regionale delle aree naturali protette. L'Atlante dei servizi costituisce parte integrante del sistema informativo regionale del patrimonio naturalistico toscano di cui all'articolo 13 ⁽⁹⁰⁾.

2. Al fine di favorire l'ottimizzazione delle risorse e la visibilità dell'intero sistema regionale di cui al comma 1, le strutture regionali competenti e gli enti parco georeferenziano i servizi offerti, anche per la costituzione di una sezione dedicata all'interno del sito istituzionale della Regione e per la predisposizione di una carta dei servizi del sistema che fornisca livelli minimi di qualità garantiti ⁽⁹¹⁾.

3. Le strutture regionali competenti monitorano e aggiornano l'Atlante dei servizi, mediante le informazioni ed i dati in loro possesso o trasmessi dagli enti parco ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera h) ⁽⁹²⁾.

(89) Rubrica così modificata dall'[art. 36, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016](#)).

(90) Comma così modificato dall'[art. 36, comma 2, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016](#)).

(91) Comma così modificato dall'[art. 36, comma 3, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016](#)).

(92) Comma così sostituito dall'[art. 36, comma 4, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016](#)).

Capo V

Norme sulle sanzioni e riduzioni in pristino

Art. 63 *Sanzioni amministrative.*

1. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla normativa vigente, alle violazioni delle norme di cui all'articolo 48, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 600,00 a un massimo di euro 6.000,00. La stessa sanzione si applica altresì alla violazione delle norme contenute nella presente legge, nelle leggi istitutive, nei piani e nei regolamenti dei parchi regionali nonché nei regolamenti delle riserve naturali ⁽⁹³⁾.

2. Alle violazioni della disciplina delle aree contigue contenute negli atti di cui all'articolo 55, commi 2 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 400,00 ad un massimo di euro 4.000,00.

3. In caso di violazione di altre disposizioni contenute negli atti di competenza dell'ente parco si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00.

4. L'accertamento e la contestazione degli illeciti amministrativi, l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2, sono disciplinate dalla [L.R. 81/2000](#).

5. All'accertamento degli illeciti amministrativi di cui ai commi 1 e 2, provvedono i soggetti di cui all'articolo 56. All'applicazione delle sanzioni amministrative provvedono rispettivamente:

a) Gli enti parco, per le violazioni nei parchi regionali e nelle aree contigue ⁽⁹⁴⁾;

b) la Regione per le violazioni nelle riserve naturali regionali e nelle aree contigue ⁽⁹⁵⁾.

6. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, sono introitati dall'autorità competente all'applicazione e da questa destinati ad attività inerenti alle finalità dell'area protetta ⁽⁹⁶⁾.

7. Qualora ricorra una delle fattispecie di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, e tali fattispecie siano sanzionabili anche ai sensi degli [articoli 82 e 84 della L.R. 39/2000](#), si applicano esclusivamente la disciplina e le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.

8. Gli enti parco regionali introitano i proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 7, irrogate a seguito di illeciti amministrativi accertati all'interno del territorio del parco e delle relative aree contigue.

(93) Comma così modificato dall'[art. 37, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016](#)).

(94) Lettera così modificata dall'[art. 37, comma 2, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84](#), comma 1 della medesima [L.R. n. 48/2016](#)).

(95) Lettera così sostituita dall'[art. 37, comma 3, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84](#), comma 1 della medesima [L.R. n. 48/2016](#)).

(96) Comma così modificato dall'[art. 37, comma 4, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84](#), comma 1 della medesima [L.R. n. 48/2016](#)).

Art. 64 *Sospensione e riduzione in pristino.*

1. Ferme restando le sanzioni amministrative di cui all'articolo 63, qualora sia esercitata un'attività in difformità dalle disposizioni della presente legge, dai piani, dai regolamenti e dai piani di gestione dei parchi regionali, dai regolamenti e dai piani di gestione delle riserve naturali, l'autorità competente all'accertamento delle sanzioni dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina la riduzione in pristino, la risistemazione e l'eventuale ricostituzione dell'assetto morfologico ed idrogeologico e delle specie vegetali ed animali, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.

2. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali, si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 29, comma 2, della L. 394/1991](#). L'ente di gestione dell'area protetta può intervenire ai sensi del medesimo articolo 29, comma 3 ⁽⁹⁷⁾.

3. Restano ferme le disposizioni relative al ripristino di cui all'[articolo 85 della L.R. n. 39/2000](#).

(97) Comma così modificato dall'[art. 38, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84](#), comma 1 della medesima [L.R. n. 48/2016](#)).

TITOLO III

Disciplina del sistema regionale della biodiversità. Riconoscimento e valorizzazione della geodiversità

Capo I

Disposizioni generali

Art. 65 *Oggetto.*

1. In attuazione del [D.P.R. n. 357/1997](#) e in conformità con la [dir. 92/43/CEE](#) "Habitat" e la [dir. 2009/147/CE](#) "Uccelli", il presente titolo disciplina le modalità per la conservazione della biodiversità e per la razionale gestione dei territori del sistema regionale della biodiversità di cui all'articolo 5, garantendo in particolare, la conservazione o, all'occorrenza, il ripristino dello stato di conservazione delle popolazioni di specie animali selvatiche, delle specie vegetali non coltivate e degli habitat naturali e seminaturali nella loro area di ripartizione, d'interesse comunitario.

2. Il presente titolo riconosce, altresì, le specie di flora e di fauna selvatica e gli habitat naturali e seminaturali nella loro area di ripartizione naturale che, ai fini della loro salvaguardia, richiedono specifiche misure di conservazione, ed in particolare:

a) specie animali e vegetali vulnerabili, in pericolo o endemiche della Toscana;

b) habitat naturali e seminaturali che si distinguono per le loro particolarità vegetazionali ed ecosistemiche tipiche del territorio regionale.

3. Il presente titolo disciplina forme di riconoscimento e valorizzazione della geodiversità del territorio della Toscana.

Art. 66 *Definizioni in materia di biodiversità e geodiversità.*

1. Ai fini del presente titolo, si applicano le definizioni ed i termini previsti dal [D.P.R. n. 357/1997](#), nonché dalla [dir. 92/43/CEE](#) "Habitat", dalla [dir. 2009/147/CE](#) "Uccelli" e dalla [legge 14 febbraio 1994, n. 124](#) (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992).

2. Per finalità meramente ricognitive, le definizioni di cui al comma 1, nonché le definizioni accreditate a livello tecnico scientifico ed accademico, in materia di geodiversità, sono riportate nel glossario allegato A alla presente legge. Su

proposta della Giunta regionale, tale allegato è aggiornato con deliberazione del Consiglio regionale.

Art. 67 *Funzioni della Regione in materia di biodiversità e geodiversità.*

1. La Regione concorre alla tutela della biodiversità ed alla costituzione della Rete Natura 2000 ed in particolare:

a) individua i siti da proporre quali SIC in cui si trovano tipi di habitat naturali e gli habitat di specie animali e vegetali di cui agli *allegati A e B del D.P.R. n. 357/1997*, sentiti gli enti locali e gli enti parco interessati ⁽⁹⁸⁾;

b) individua le ZPS di cui alla *dir. 2009/147/CE* "Uccelli", sentiti gli enti locali e gli enti parco interessati ⁽⁹⁹⁾;

c) effettua la valutazione periodica di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del *D.P.R. n. 357/1997* e propone al MATTM l'aggiornamento dell'elenco dei SIC, della loro delimitazione e dei contenuti della relativa scheda informativa;

c-bis) esercita, tramite le strutture regionali competenti, le funzioni amministrative relative alla gestione dei p(SIC) e dei siti della Rete Natura 2000, non attribuite alla competenza degli enti parco regionali e degli enti gestori di aree protette statali ai sensi dell'articolo 69, commi 1 e 4, ed in particolare:

1) attua le misure di tutela e conservazione e provvede al monitoraggio dei siti della Rete Natura 2000 di competenza, nonché al monitoraggio della distribuzione degli habitat e delle specie presenti sui medesimi siti;

2) procede alla redazione e all'approvazione, se necessari, dei piani di gestione di cui all'*articolo 2, comma 4, del D.P.R. 357/1997* per i siti di competenza; ⁽¹⁰⁰⁾

c-ter) effettua gli studi sulla biologia e la consistenza delle popolazioni vegetali e animali e provvede alla cura ed all'effettuazione delle iniziative di sensibilizzazione rispetto ai valori naturalistici, ambientali e della tutela degli habitat e delle specie; ⁽¹⁰¹⁾

d) in attuazione dell'*articolo 4 del D.P.R. 357/1997*, definisce le forme e le modalità di tutela e conservazione idonee ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie che hanno determinato l'individuazione dei siti della Rete Natura 2000 e, in particolare:

1) adotta entro sei mesi dalla designazione delle ZSC, le misure di cui all'*articolo 4, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 357/1997*, nel rispetto delle linee guida emanate dal MATTM;

2) assicura per i pSIC le misure di cui all'*articolo 4, comma 1, del D.P.R. n. 357/1997*;

3) esprime l'intesa di cui all'*articolo 3, comma 2, del D.P.R. n. 357/1997*, ai fini della designazione dei SIC in ZSC da parte del MATTM;

3-bis) assicura il monitoraggio delle autorizzazioni in deroga disciplinate dall'*articolo 11 del D.P.R. 357/1997* ⁽¹⁰²⁾;

e) definisce nell'ambito del PIT di cui all'*articolo 88 della L.R. 65/2014*, gli indirizzi per l'individuazione e la disciplina delle aree di collegamento ecologico funzionale dettando prescrizioni per il mantenimento e la salvaguardia delle stesse;

f) coordina la gestione dei siti del sistema regionale della biodiversità di cui all'articolo 5, ed emana direttive ed indirizzi agli enti competenti per l'esercizio uniforme delle connesse funzioni amministrative con particolare riferimento ⁽¹⁰³⁾:

1) all'attuazione delle misure volte a garantire la salvaguardia e il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di cui all'*articolo 7, comma 2, del D.P.R. 357/1997*;

2) alla definizione di linee guida e modelli di riferimento per l'effettuazione della valutazione d'incidenza di cui agli articoli 87 e 88;

3) al coordinamento della diffusione delle informazioni relative al sistema regionale della biodiversità, tramite la costituzione del sistema informativo regionale di cui all'articolo 13;

g) con propri atti riconosce le specie di flora e di fauna e gli habitat di cui all'articolo 83 e ne individua le eventuali misure di conservazione;

h) svolge le funzioni di autorità competente per la valutazione d'incidenza, alla stessa riservate ai sensi degli articoli 87 e 88.

2. La Regione, in attuazione della normativa comunitaria e nazionale ed in applicazione delle convenzioni internazionali, adotta altresì le misure di protezione degli habitat e delle specie animali e vegetali di cui all'articolo 65 comma 1, provvedendo in particolare:

a) ad individuare le specie animali e vegetali soggette a regime di tutela, con particolare riferimento a quelle vulnerabili, in pericolo o in pericolo critico ed a promuovere studi ed interventi volti alla loro conservazione;

b) a riconoscere i centri per la conservazione "in situ" ed "ex situ", la riproduzione, il recupero, il ricovero delle specie vegetali ed animali di cui alla lettera a);

c) ad assicurare la conservazione degli ecosistemi e degli habitat;

d) a promuovere la valorizzazione e la conservazione delle aree caratterizzate dalla presenza di alberi di particolare interesse naturalistico, storico, paesaggistico, culturale ed etno-antropologico;

e) a promuovere attività didattiche e divulgative volte alla conoscenza delle specie oggetto di tutela ed alla sensibilizzazione dei cittadini.

3. La Regione concorre alla conservazione e valorizzazione del patrimonio geologico e della geodiversità, riconoscendo i geositi di interesse regionale di cui all'articolo 95.

(98) Lettera così modificata dall'*art. 39, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48*, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016*).

(99) Lettera così modificata dall'*art. 39, comma 2, L.R. 1° agosto 2016, n. 48*, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 84*, comma 1 della medesima *L.R. n. 48/2016*).

(100) Lettera aggiunta dall'*art. 39, comma 3, L.R. 1° agosto 2016, n. 48*, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 84*, comma 1 della medesima *L.R. n. 48/2016*).

(101) Lettera aggiunta dall'*art. 39, comma 4, L.R. 1° agosto 2016, n. 48*, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 84*, comma 1 della medesima *L.R. n. 48/2016*).

(102) Numero aggiunto dall'*art. 39, comma 5, L.R. 1° agosto 2016, n. 48*, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 84*, comma 1 della medesima *L.R. n. 48/2016*).

(103) Alinea così sostituito dall'*art. 39, comma 6, L.R. 1° agosto 2016, n. 48*, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 84*, comma 1 della medesima *L.R. n. 48/2016*).

Art. 68 *Funzioni della provincia e della città metropolitana in materia di biodiversità e geodiversità* ⁽¹⁰⁴⁾

1. La provincia o la città metropolitana concorre alla conservazione e valorizzazione della biodiversità ed alla costituzione della Rete Natura 2000 attraverso:

- a) la cura e l'effettuazione delle iniziative di sensibilizzazione rispetto ai valori naturalistici, ambientali e della tutela degli habitat e delle specie;
- b) l'individuazione delle aree e la proposta alla Regione, sentiti gli enti locali, ai fini del riconoscimento di siti della Rete Natura 2000.

2. La provincia e la città metropolitana, nello svolgimento delle funzioni di competenza, garantiscono l'applicazione delle misure di conservazione e salvaguardia dei siti e delle aree del sistema regionale della biodiversità e delle forme di protezione della flora e della fauna di cui rispettivamente, al capo II e III del presente titolo, anche mediante la previsione di specifici indirizzi e prescrizioni nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione e programmazione.

3. La provincia e la città metropolitana concorrono altresì alla conservazione e valorizzazione della geodiversità formulando le proposte per l'inserimento dei geositi nell'elenco di cui all'articolo 95, comma 2.

(104) Articolo così sostituito dall'*art. 40, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48*, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016*).

Art. 69 *Funzioni degli enti parco regionali e dei soggetti gestori delle aree protette statali.*

1. Le funzioni esercitate dalla Regione ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettere c-bis) e c-ter) e quelle attribuite alla provincia e alla città metropolitana ai sensi dell'articolo 68, comma 1, lettera b), sono svolte dagli enti parco regionali, con riferimento ai siti della Rete Natura 2000 ricadenti, anche in parte, nel territorio di competenza e nelle relative aree contigue. Gli enti parco regionali svolgono altresì, le funzioni di autorità competente per la valutazione di incidenza agli stessi attribuite ai sensi degli articoli 87 e 88 ⁽¹⁰⁵⁾.

2. Gli enti parco regionali concorrono altresì alla conservazione e valorizzazione dei siti gestiti in regime di avvalimento ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera f), mediante l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c-bis), numero 1), e c-ter), e all'articolo 68, comma 1, lettera b), in conformità agli atti di programmazione e di indirizzo regionali. A tal fine, gli enti parco presentano alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attività svolta ⁽¹⁰⁶⁾.

3. Gli enti parco regionali svolgono altresì le funzioni in materia di geodiversità di cui all'articolo 68, comma 4.

4. In conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale le funzioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c-bis) numeri 1) e 2) e c-ter), sono svolte dagli enti gestori delle aree protette statali con riferimento ai siti della Rete Natura 2000 ricadenti nel territorio di competenza e nelle relative aree contigue. Gli enti gestori delle aree protette nazionali svolgono altresì le funzioni di autorità competente per la valutazione d'incidenza, agli stessi attribuite ai sensi degli articoli 87 e 88 ⁽¹⁰⁷⁾.

4-bis. Gli enti parco regionali comunicano ogni due anni alla Giunta regionale gli esiti dei monitoraggi sulla distribuzione degli habitat e delle specie, mediante una relazione sullo stato di salute delle popolazioni vegetali e animali e degli habitat di cui al presente titolo, nonché sullo stato di conservazione e tutela dei siti della Rete Natura 2000 e dei p(SIC) ricadenti nei territori di competenza ed inviano un elenco di tutti i piani, programmi, progetti ed interventi che hanno interessato i siti e che sono stati sottoposti a procedura di valutazione di incidenza con indicazione dei relativi esiti e dei pareri espressi. Gli enti gestori di cui al comma 4 rendono disponibili i dati di cui al presente comma, anche mediante le forme di coordinamento di cui all'articolo 71, comma 1-bis ⁽¹⁰⁸⁾.

5. Ai fini dell'esercizio coordinato della funzione autorizzativa, gli enti parco regionali e gli enti gestori di cui al comma 4, comunicano alla Regione l'elenco delle autorizzazioni di cui all'articolo 79, comma 6, e all'articolo 80, comma 6 ⁽¹⁰⁹⁾.

(105) Comma così modificato dall'*art. 41, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48*, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016*).

(106) Comma così sostituito dall'*art. 41, comma 2, L.R. 1° agosto 2016, n. 48*, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016*).

(107) Comma così modificato dall'*art. 41, comma 3, L.R. 1° agosto 2016, n. 48*, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016*).

(108) Comma aggiunto dall'*art. 41, comma 4, L.R. 1° agosto 2016, n. 48*, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016*).

(109) Comma così modificato dall'*art. 41, comma 5, L.R. 1° agosto 2016, n. 48*, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016*).

Art. 70 *Funzioni dei comuni in materia di biodiversità e geodiversità* ⁽¹¹⁰⁾

1. I comuni concorrono alla conservazione e valorizzazione dei siti della Rete Natura 2000 gestiti in regime di avvalimento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, mediante l'esercizio, anche in forma associata, delle funzioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c bis), numero 1) e c ter) e all'articolo 68, comma 1, lettera b), in conformità agli atti di programmazione e di indirizzo regionali. A tal fine, presentano alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attività svolta.

2. I comuni e le unioni di comuni, nello svolgimento delle funzioni di propria competenza, garantiscono l'applicazione delle misure di conservazione e salvaguardia dei siti e delle aree del sistema regionale della biodiversità e delle forme di protezione della flora e della fauna di cui rispettivamente, al capo II e III del presente titolo, anche mediante la previsione di specifici indirizzi e prescrizioni nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione e programmazione.

3. I comuni possono concorrere alla conservazione e valorizzazione della geodiversità mediante la segnalazione alla provincia o alla città metropolitana

dei geositi ricadenti nel territorio di competenza, ai fini della formulazione delle proposte per l'inserimento nell'elenco dei geositi di interesse regionale di cui all'articolo 95, comma 2.

4. Oltre alle funzioni di cui ai commi precedenti, i comuni:

- a) svolgono attività di sorveglianza, per il tramite della competente polizia municipale, sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente titolo e dai piani di gestione di cui all'articolo 77;
- b) accertano gli illeciti amministrativi di cui agli articoli 93 e 94.

(110) Articolo così sostituito dall'[art. 42, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84](#), comma 1 della medesima [L.R. n. 48/2016](#)).

Art. 71 *Coordinamento del sistema regionale della biodiversità* ⁽¹¹¹⁾

1. Qualora sullo stesso sito della Rete Natura 2000 concorra la gestione di più enti gestori, gli stessi assicurano il loro coordinamento anche tramite specifiche intese.

1-bis. Per garantire l'uniforme attuazione delle misure e degli indirizzi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere d), e) ed f), la Giunta regionale provvede alla costituzione e alla convocazione periodica di un tavolo di coordinamento a cui partecipano le strutture regionali competenti, gli enti parco regionali e gli enti gestori delle aree protette nazionali ⁽¹¹²⁾.

(111) Rubrica così sostituita dall'[art. 43, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84](#), comma 1 della medesima [L.R. n. 48/2016](#)).

(112) Comma aggiunto dall'[art. 43, comma 2, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84](#), comma 1 della medesima [L.R. n. 48/2016](#)).

Art. 72 *Poteri sostitutivi* ⁽¹¹³⁾

1. La Regione esercita i poteri sostitutivi nelle forme e con le modalità previste dall'[articolo 6, comma 2, della L.R. 88/1998](#) qualora:

a) gli enti parco regionali non adempiano le funzioni ad essi attribuite dal presente titolo;

b) la città metropolitana, le province, i comuni, le unioni di comuni, non assicurino l'applicazione delle misure di conservazione e delle forme di tutela di cui agli articoli 68, comma 2 e 70, comma 2, o dei piani di gestione di cui all'articolo 77.

2. In caso di inadempienze degli enti parco regionali, dei comuni e delle unioni di comuni, nello svolgimento delle attività ad essi affidate in regime di avvalimento ai sensi degli articoli 69, comma 2, e 70, comma 1, la Regione interviene tempestivamente per garantire l'adempimento da parte di tali enti con le modalità e con i poteri stabiliti dalla convenzione.

(113) Articolo così sostituito dall'[art. 44, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016](#)).

Capo II

Disposizioni per la costituzione e per la gestione del sistema regionale della biodiversità

Art. 73 *Individuazione dei siti della Rete Natura 2000 e proposte di aggiornamento dei relativi elenchi.*

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, individua ai sensi dell'[articolo 3, comma 1, del D.P.R. n. 357/1997](#) le aree da proporre quali SIC nonché quelle da designare quali ZPS, in applicazione dei criteri tecnico scientifici di cui alla dir. 92/43/CE e alla [dir. 2009/147/CE](#), tenuto conto anche delle proposte delle province, della città metropolitana e degli enti parco regionali e delle segnalazioni delle amministrazioni dello stato, degli enti locali, degli enti di gestione delle aree protette, delle istituzioni scientifiche, delle associazioni di protezione ambientale ⁽¹¹⁴⁾.

2. La deliberazione di cui al comma 1, è trasmessa al MATTM e, ai fini della presentazione e della formulazione alla Commissione europea dell'elenco dei siti di importanza comunitaria proposti.

3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, si esprime altresì con specifica intesa, in merito alla designazione da parte del MATTM dei SIC quali ZSC, di cui all'*articolo 3, comma 2, del D.P.R. n. 357/1997*.

4. La proposta di aggiornamento dell'elenco dei SIC, delle ZPS e la proposta di verifica della loro delimitazione, sono effettuate secondo le procedure di cui al presente articolo, sulla base della valutazione periodica dei siti stessi di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del *D.P.R. n. 357/1997*.

(114) Comma così modificato dall'*art. 45, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48*, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016*).

Art. 74 *Misure per la tutela e conservazione dei p(SIC) e dei siti della Rete Natura 2000.*

1. I siti della Rete Natura 2000 costituiscono invarianti strutturali ai sensi dell'*articolo 5 della L.R. n. 65/2014* e fanno parte dello statuto del territorio di cui agli articoli 6 e 88 della medesima legge. Essi sono considerati elementi di rilievo ai fini della redazione della carta della natura di cui all'*articolo 3, comma 3, della l. 394/1991*, anche in conformità con quanto previsto negli atti statali di indirizzo.

2. La Giunta regionale, nel rispetto delle direttive statali e comunitarie, sentiti gli enti locali gestori con deliberazione, definisce ⁽¹¹⁵⁾:

a) le forme e le modalità di tutela e di conservazione dei p(SIC) e dei siti della Rete Natura 2000, elaborate sulla base dei criteri e delle linee guida del MATTM, di cui all'*articolo 4 del D.P.R. n. 357/1997*, individuando i casi in cui è necessario procedere all'adozione di appropriati piani di gestione;

b) le direttive per lo svolgimento delle attività di monitoraggio, sulla base delle linee guida di cui all'*articolo 7, comma 1, del D.P.R. n. 357/1997*.

(115) Alinea così modificato dall'*art. 46, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48*, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016*).

Art. 75 *Misure per la tutela e conservazione delle aree di collegamento ecologico funzionale.*

1. Le aree di collegamento ecologico funzionale e gli altri elementi di cui all'articolo 7, sono individuati e disciplinati dagli strumenti di pianificazione e dagli atti di governo del territorio riconosciuti dalla [L.R. n. 65/2014](#), nel rispetto delle previsioni del PIT con valenza di piano paesaggistico di cui all'[articolo 88 della L.R. n. 65/2014](#), che ne definisce gli indirizzi per l'individuazione, la ricostituzione e la tutela al fine di assicurare i livelli ottimali della permeabilità ecologica del territorio regionale.

2. Gli enti competenti all'approvazione di piani o interventi incidenti sulle aree di collegamento ecologico funzionale definiscono le misure necessarie a mitigare gli eventuali effetti negativi sulla coerenza del sistema regionale della biodiversità e del sistema regionale integrato delle aree naturali protette. Tali misure di mitigazione sono realizzate a carico dei soggetti proponenti del piano o dell'intervento.

3. Le misure di gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale che pongano divieti all'attività venatoria o di pesca sono previste nei piani faunistico-venatori di cui all'[articolo 8 della L.R. n. 3/1994](#) o nel piano regionale di cui all'[articolo 1 della legge regionale 24 aprile 1984, n. 25](#) (Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica) ⁽¹¹⁶⁾.

4. La Giunta regionale, con deliberazione e in coerenza con le previsioni degli strumenti della programmazione regionale, può approvare, d'intesa con gli enti parco e gli enti locali interessati, specifici programmi di attività e di intervento riferiti alle aree di collegamento ecologico funzionale per la loro conservazione e ricostituzione ⁽¹¹⁷⁾.

(116) Comma così modificato dall'[art. 47, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016](#)).

(117) Comma così modificato dall'[art. 47, comma 2, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016](#)).

Art. 76 *Misure per la tutela, conservazione e valorizzazione delle zone umide di importanza internazionale.*

1. Le zone umide di importanza internazionale cui all'articolo 8 incluse nell'elenco previsto dal [D.P.R. n. 448/1976](#), e tutelate ai sensi dell'[articolo 142,](#)

comma 1, lettera i) del D.Lgs. 42/2004, sono rappresentate nel PIT che determina obiettivi, direttive e prescrizioni d'uso finalizzate a garantirne la conservazione dei caratteri distintivi e, compatibilmente con questi, la valorizzazione.

2. La gestione delle zone umide di importanza internazionale richiede appropriate misure finalizzate in particolare a:

- a) garantire il mantenimento in uno stato soddisfacente delle componenti oggetto di specifica tutela;
- b) regolamentare le attività antropiche maggiormente impattanti;
- c) promuovere la realizzazione di interventi e progetti volti alla conservazione e valorizzazione del territorio interessato.

3. Gli strumenti di governo del territorio garantiscono la conservazione delle zone umide di importanza internazionale ricadenti all'esterno del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000.

4. Le zone umide di importanza internazionale ricadenti all'interno del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000 sono disciplinate dagli specifici strumenti di pianificazione e gestione.

5. I consorzi di bonifica di cui alla *legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79* (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla *L.R. n. 69/2008* e alla *L.R. n. 91/1998*. Abrogazione della *L.R. n. 34/1994*), concorrono alla conservazione, al ripristino e all'utilizzo razionale delle zone umide di importanza internazionale, attraverso la corretta regimazione delle acque, volta a garantire la tutela degli habitat e della flora e fauna presenti, con particolare riferimento agli uccelli acquatici.

Art. 77 *Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000* ⁽¹¹⁸⁾

1. Ove previsto dagli atti adottati ai sensi dell'articolo 74, comma 2, lettera a), e fatto salvo quanto previsto al comma 2, i piani di gestione finalizzati a garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie che caratterizzano i siti:

- a) sono approvati, in coerenza con gli atti della programmazione regionale, con delibera della Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, ove contengano disposizioni meramente regolatorie ed organizzative;
- b) sono adottati ed approvati dal Consiglio regionale con le procedure di cui al titolo II della *L.R. 65/2014*, ove contengano previsioni localizzative o comunque incidenti sulla pianificazione del territorio;

c) sono approvati con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, ove contengano previsioni di carattere programmatico ai sensi dell'*articolo 10 della L.R. 1/2015*.

2. Per i siti della Rete Natura 2000 ed i p(SIC) ricadenti nelle riserve naturali:

a) i piani di gestione di cui al comma 1, lettere a) e c), integrano e si coordinano con la disciplina di tali siti contenuta nel regolamento della riserva di cui all'articolo 49 e negli atti di programmazione della riserva;

b) gli atti di approvazione dei piani di gestione di cui al comma 1, lettera b), costituiscono variante del regolamento della riserva di cui all'articolo 49.

3. I piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 ricompresi in tutto o in parte nel territorio dei parchi regionali e delle relative aree contigue sono approvati:

a) con le procedure di cui all'articolo 29, commi 1 e 2, ove contengano previsioni localizzative o comunque incidenti sulla pianificazione del territorio oppure con le procedure di cui all'articolo 29, commi 5 e 6, ove contengano previsioni a carattere programmatico, ai sensi della *L.R. 1/2015*;

b) con delibera del Consiglio direttivo dell'ente parco, previo parere della Giunta regionale ed in coerenza con gli atti della programmazione regionale e con le misure di conservazione di cui all'articolo 74, ove contengano disposizioni meramente regolatorie od organizzative.

4. Gli enti gestori delle aree protette nazionali approvano i piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 compresi nelle medesime aree, adeguando, ove necessario, gli strumenti di pianificazione e regolamentazione di propria competenza e conformandosi alle disposizioni ed alle misure di conservazione definite ai sensi della presente legge.

(118) Articolo così sostituito dall'*art. 48, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48*, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016*).

Capo III

Forme e modalità di tutela e conservazione della fauna selvatica, della flora spontanea e degli habitat naturali e seminaturali

Art. 78 *Oggetto della tutela.*

1. Ferme restando le competenze riservate allo stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, il presente capo disciplina le forme di tutela e conservazione della fauna selvatica e della flora spontanea presenti nel territorio regionale, in applicazione dell'articolo 6 della Convenzione di Berna, ratificata con [legge 5 agosto 1981, n. 503](#) (Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979), dell'[articolo 4 del D.P.R. n. 357/1997](#), nonché della Convenzione di Rio de Janeiro ratificata con [legge 14 febbraio 1994, n. 124](#) (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992).

2. Sono fatte salve le norme di conservazione e di tutela specifiche dettate, in relazione alle singole specie di flora e fauna protette e di habitat naturali e seminaturali, dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.

Art. 79 *Forme di tutela della fauna.*

1. Sono considerate rigorosamente protette ai sensi del presente capo, le specie animali ricomprese nell'[allegato D del D.P.R. 357/1997](#) e nell'allegato II della Convenzione di Berna ⁽¹¹⁹⁾.

2. Fatte salve le deroghe di cui all'[articolo 11 del D.P.R. 357/1997](#), per le specie di cui al comma 1, sono vietati ⁽¹²⁰⁾:

- a) la cattura e l'uccisione nell'ambiente naturale ⁽¹²¹⁾;
- b) il deterioramento e la distruzione dei siti di riproduzione o di riposo;
- c) la molestia, specie nel periodo della riproduzione e dell'ibernazione o del letargo;
- d) la raccolta e la distruzione delle uova e dei nidi;
- e) la detenzione e commercio di esemplari prelevati dall'ambiente naturale, vivi o morti, anche imbalsamati, nonché di loro parti o prodotti identificabili ⁽¹²²⁾.

3. Sono altresì considerate protette ai sensi del presente capo, le specie comprese nell'[allegato E del D.P.R. 357/1997](#) e nell'allegato III della Convenzione di Berna nonché quelle individuate con deliberazione del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 83, indicate come ⁽¹²³⁾:

- a) vulnerabili, in pericolo o in pericolo critico:
 - 1) dalle liste rosse compilate sulla base degli elenchi e delle relative classificazioni dell'Unione mondiale per la conservazione della natura (IUCN);
 - 2) dagli esiti dei monitoraggi sullo stato di conservazione delle specie effettuate ai sensi della presente legge;

3) dall'implementazione e dall'aggiornamento periodico delle banche dati RE.NA.TO e Bio.Mar.T di cui all'articolo 13;

b) endemiche della Toscana, da studi, rilievi e banche dati redatti da università e istituti di ricerca.

4. La salvaguardia delle specie di cui al comma 3, può richiedere, tra l'altro ⁽¹²⁴⁾:

a) la regolamentazione e l'eventuale limitazione, anche temporale, del prelievo fermi restando, per le specie animali comprese nell'*allegato E del D.P.R. 357/1997*, i divieti e le relative deroghe previste rispettivamente, agli articoli 10, comma 3, e 11, del medesimo decreto ⁽¹²⁵⁾;

b) la previsione di specifiche analisi e l'individuazione di misure di conservazione ai sensi dell'articolo 83, comma 2.

5. I dati e le informazioni disponibili relativi alle popolazioni e alle aree di distribuzione naturale delle specie di cui ai commi 1 e 3, costituiscono elementi del quadro conoscitivo degli strumenti della pianificazione territoriale regionale di cui alla *L.R. 65/2014* e di riferimento nell'ambito dell'elaborazione di piani, programmi, progetti ed interventi ⁽¹²⁶⁾.

6. Ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 67, comma 1, lettera d), numero 3-bis, entro il 31 marzo di ogni anno, gli enti parco regionali e gli enti gestori delle aree protette nazionali, comunicano alla struttura regionale competente l'elenco delle autorizzazioni in deroga rilasciate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'*articolo 11 del D.P.R. 357/1997* ⁽¹²⁷⁾.

7. È vietato il rilascio in natura di specie animali non autoctone, salvo che non sia diversamente disposto dalla normativa statale.

8. Qualora siano individuate nuove specie animali di cui al comma 1, il soggetto che, a qualsiasi titolo, detenga animali vivi o morti, anche imbalsamati, appartenenti alle specie di nuovo inserimento, nonché loro parti o prodotti identificabili ottenuti dall'animale, entro i sei mesi successivi deve presentare denuncia alla struttura regionale competente. Resta fermo il divieto relativo al commercio, di cui al comma 2, lettera e) ⁽¹²⁸⁾.

9. Dall'obbligo di denuncia di cui al comma 8, sono esonerati esclusivamente i soggetti pubblici e privati legittimati alla detenzione in base ad apposito titolo autorizzativo conforme alle vigenti norme di legge.

10. I divieti ed i limiti di cui al comma 2, lettere b) e c), non operano in relazione alle normali operazioni colturali su terreni agricoli. Per i terreni soggetti a pratiche di ritiro dalla produzione, o adibiti a produzioni non soggette ad una organizzazione comune di mercato, sono consentite le operazioni colturali previste dalle normative specifiche vigenti.

(119) Comma così modificato dall'[art. 49, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84](#), comma 1 della medesima [L.R. n. 48/2016](#)).

(120) Alinea così modificato dall'[art. 49, comma 2, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84](#), comma 1 della medesima [L.R. n. 48/2016](#)).

(121) Lettera così modificata dall'[art. 49, comma 3, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84](#), comma 1 della medesima [L.R. n. 48/2016](#)).

(122) Lettera così modificata dall'[art. 49, comma 4, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84](#), comma 1 della medesima [L.R. n. 48/2016](#)).

(123) Alinea così modificato dall'[art. 49, comma 5, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84](#), comma 1 della medesima [L.R. n. 48/2016](#)).

(124) Alinea così modificato dall'[art. 49, comma 6, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84](#), comma 1 della medesima [L.R. n. 48/2016](#)).

(125) Lettera così modificata dall'[art. 49, comma 7, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84](#), comma 1 della medesima [L.R. n. 48/2016](#)).

(126) Comma così modificato dall'[art. 49, comma 8, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84](#), comma 1 della medesima [L.R. n. 48/2016](#)).

(127) Comma così sostituito dall'[art. 49, comma 9, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84](#), comma 1 della medesima [L.R. n. 48/2016](#)).

(128) Comma così modificato dall'[art. 49, comma 10, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84](#), comma 1 della medesima [L.R. n. 48/2016](#)).

Art. 80 *Forme di tutela della flora.*

1. Sono considerate rigorosamente protette ai sensi del presente capo le specie vegetali ricomprese nell'[allegato D del D.P.R. n. 357/1997](#) e nell'allegato I della Convenzione di Berna ⁽¹²⁹⁾.

2. Fatte salve le deroghe di cui all'*articolo 11 del D.P.R. 357/1997*, per le specie di cui al comma 1, sono vietati il danneggiamento, l'estirpazione, la distruzione e la raccolta ⁽¹³⁰⁾.

3. Sono altresì considerate protette ai sensi del presente capo, le specie ricomprese nell'*allegato E del D.P.R. 357/1997* nonché quelle individuate con deliberazione del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 83, indicate come ⁽¹³¹⁾:

a) vulnerabili, in pericolo o in pericolo critico:

1) dalle liste rosse compilate sulla base degli elenchi e delle relative classificazioni dell'IUCN;

2) dagli esiti dei monitoraggi sullo stato di conservazione delle specie effettuate ai sensi della presente legge;

3) dall'implementazione ed aggiornamento periodico delle banche dati RE.NA.TO e Bio.Mar.T di cui all'articolo 13;

b) endemiche della Toscana, da studi, rilievi e banche dati redatti da università e istituti di ricerca.

4. La salvaguardia delle specie di cui al comma 3 può richiedere, tra l'altro ⁽¹³²⁾:

a) la regolamentazione e l'eventuale limitazione, anche temporale, del prelievo;

b) la previsione di specifiche analisi e l'individuazione di misure di conservazione di cui all'articolo 83, comma 2.

5. I dati e le informazioni disponibili relativi alle popolazioni e all'area di distribuzione naturale delle specie di cui ai commi 1 e 3 costituiscono elementi del quadro conoscitivo degli strumenti della pianificazione territoriale regionale di cui alla *L.R. n. 65/2014* e di riferimento nell'ambito dell'elaborazione di piani, programmi, progetti ed interventi ⁽¹³³⁾.

6. Ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 67, comma 1, lettera d), numero 3-bis, entro il 31 marzo di ogni anno, gli enti parco regionali e gli enti gestori delle aree protette nazionali, comunicano alla struttura regionale competente l'elenco delle autorizzazioni in deroga rilasciate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'*articolo 11 del D.P.R. 357/1997* ⁽¹³⁴⁾.

7. Ai fini della realizzazione di opere di riforestazione, rinverdimento e consolidamento, è vietata l'utilizzazione di specie vegetali non autoctone o autoctone ma particolarmente invasive, ed in particolare delle seguenti specie: Ailanto (*Ailanthus altissima*), Fico degli Ottentotti (*Carpobrotus* sp.pl.), Fico d'india (*Opuntia ficus-indica*), Amorfa (*Amorpha fruticosa*), Robinia (*Robinia pseudoacacia*) ed Eucalipto (*Eucalyptus*). Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, con deliberazione può individuare ulteriori specie vegetali da assoggettare ai divieti di cui al presente comma, sulla base degli esiti dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche, dei dati delle banche dati RE.NA.TO e Bio.Mar.T nonché delle liste redatte dall'IUCN.

8. In deroga a quanto previsto al comma 7, l'utilizzo della Robinia pseudoacacia è consentito esclusivamente ove necessario ad assicurare la stabilità e il consolidamento dei versanti nelle zone sottoposte a fenomeni di dissesto idrogeologico, in mancanza di soluzioni alternative. In tal caso l'ente competente all'autorizzazione delle opere prescrive misure adeguate per contenere la propagazione della specie al di fuori delle aree di intervento.

9. Negli interventi di ingegneria naturalistica, in quelli di rinverdimento e di consolidamento, nonché, in generale, negli interventi di recupero ambientale di siti degradati, sono utilizzati prioritariamente ecotipi locali.

10. I divieti ed i limiti di cui al comma 2, non operano in relazione alle normali operazioni colturali su terreni agricoli. Per i terreni soggetti a pratiche di ritiro dalla produzione, o adibiti a produzioni non soggette ad una organizzazione comune di mercato, sono consentite le operazioni colturali previste dalle normative specifiche vigenti.

11. Dall'operatività dei divieti e dei limiti di cui al comma 2, sono inoltre escluse le operazioni inerenti la ripulitura delle scarpate stradali e ferroviarie, gli interventi sui boschi realizzati nel rispetto della normativa forestale vigente, quelli di miglioramento boschivo e quelli di sistemazione idraulico-forestale. Dagli stessi limiti e divieti sono escluse altresì le piante o le parti di esse che provengano da colture o da giardini.

(129) Comma così modificato dall'[art. 50, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84](#), comma 1 della medesima [L.R. n. 48/2016](#)).

(130) Comma così modificato dall'[art. 50, comma 2, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84](#), comma 1 della medesima [L.R. n. 48/2016](#)).

(131) Alinea così modificato dall'[art. 50, comma 3, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84](#), comma 1 della medesima [L.R. n. 48/2016](#)).

(132) Alinea così modificato dall'[art. 50, comma 4, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84](#), comma 1 della medesima [L.R. n. 48/2016](#)).

(133) Comma così modificato dall'[art. 50, comma 5, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84](#), comma 1 della medesima [L.R. n. 48/2016](#)).

(134) Comma così sostituito dall'[art. 50, comma 6, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84](#), comma 1 della medesima [L.R. n. 48/2016](#)).

Art. 81 *Disciplina degli habitat di cui all'allegato A del D.P.R. n. 357/1997.*

1. Sono considerati protetti ai sensi del presente capo, gli habitat naturali e seminaturali ricompresi nell'*allegato A al D.P.R. n. 357/1997* ⁽¹³⁵⁾.
2. I dati e le informazioni disponibili relativi agli habitat di cui al comma 1, interni ed esterni ai siti della Rete Natura 2000, costituiscono elementi conoscitivi negli strumenti della pianificazione territoriale regionale di cui alla *L.R. n. 65/2014* e di riferimento nell'ambito dell'elaborazione di piani, programmi, progetti ed interventi ⁽¹³⁶⁾.

(135) Comma così modificato dall'*art. 51, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48*, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016*).

(136) Comma così modificato dall'*art. 51, comma 2, L.R. 1° agosto 2016, n. 48*, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016*).

Art. 82 *Disciplina degli habitat non ricompresi nell'allegato A del D.P.R. n. 357/1997.*

1. Sono, altresì, considerati protetti ai sensi del presente capo, gli habitat che, in esito ai monitoraggi effettuati ai sensi della presente legge e all'implementazione ed aggiornamento periodico della banca dati RE.NA.TO di cui all'articolo 13, costituiscono esempi notevoli di caratteristiche vegetazionali ed ecosistemiche tipiche del territorio regionale e che, ai fini della loro salvaguardia, richiedono specifiche misure di conservazione. Detti habitat sono determinati ed individuati con deliberazione del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 83.
2. La salvaguardia degli habitat di cui al comma 1, può richiedere altresì la previsione di specifiche analisi ai sensi dell'articolo 83, comma 2. La disciplina degli habitat individuati, qualora interni ai siti della Rete Natura 2000, è contenuta negli strumenti di gestione dei siti stessi.
3. I dati e le informazioni disponibili relativi agli habitat di cui al comma 1, interni ed esterni ai siti della Rete Natura 2000, costituiscono elementi conoscitivi negli strumenti della pianificazione territoriale regionale di cui alla *L.R. 65/2014*

e di riferimento nell'ambito dell'elaborazione di piani, programmi, progetti ed interventi ⁽¹³⁷⁾.

(137) Comma così modificato dall'*art. 52, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48*, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 84*, comma 1 della medesima *L.R. n. 48/2016*).

Art. 83 *Elenchi delle specie animali e vegetali e degli habitat protetti. Individuazione delle aree e delle misure di conservazione.*

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentito il parere della consulta tecnica di cui all'articolo 9, con deliberazione:

a) approva gli specifici elenchi riferiti alle specie animali e vegetali ed agli habitat protetti rispettivamente ai sensi dell'articolo 79, comma 3, dell'articolo 80, comma 3, e dell'articolo 82.

b) definisce le modalità e gli eventuali limiti di prelievo e di raccolta in relazione alle singole specie animali e vegetali individuate ai sensi dell'articolo 79, comma 3, e dell'articolo 80, comma 3;

c) individua le aree nelle quali, sulla base degli esiti dei monitoraggi effettuati ai sensi della presente legge, degli studi e degli esiti delle ricerche effettuati da professionisti abilitati, dalle università, nonché dai centri di ricerca autorizzati, è segnalata la presenza delle specie animali e vegetali e degli habitat di cui alla lettera a).

2. La Giunta regionale, sentito il parere della consulta tecnica di cui all'articolo 9, con deliberazione, approva le determinazioni previste rispettivamente all'articolo 79, comma 4, all'articolo 80, comma 4, e all'articolo 82, comma 2, relative alla previsione di specifiche analisi e all'individuazione di misure di conservazione.

3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentito il parere della consulta tecnica di cui all'articolo 9, con deliberazione, provvede alla verifica e all'aggiornamento periodico degli elenchi, dei limiti e restrizioni e delle aree di cui, rispettivamente, al comma 1, lettere a), b) e c), al fine di adeguarne i contenuti allo stato delle conoscenze, comprese eventuali variazioni tassonomiche, agli elenchi dell'IUCN, agli esiti dei monitoraggi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera d), numero 3-bis, all'implementazione e all'aggiornamento periodico del RE.NA.TO e della banca dati Bio.Mar.T di cui all'articolo 13 ⁽¹³⁸⁾.

4. Gli enti locali, le istituzioni scientifiche e le associazioni ambientaliste di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), possono proporre alla Giunta regionale gli aggiornamenti di cui al comma 3.

(138) Comma così modificato dall'[art. 53, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016](#)).

Art. 84 *Ulteriori misure di conservazione.*

1. Per il perseguimento delle finalità di conservazione di cui all'articolo 1, comma 1, la Giunta regionale in conformità con gli obiettivi e le finalità degli strumenti della programmazione regionale, adotta specifiche misure volte a garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità delle specie di flora e di fauna di cui agli articoli 78, 79 e 80, e degli habitat naturali e seminaturali di cui agli articoli 81 e 82, e in particolare, attua e promuove ⁽¹³⁹⁾:

- a) programmi d'intervento, ai sensi del presente capo, finalizzati alla sopravvivenza delle popolazioni di specie animali e vegetali ed alla salvaguardia degli habitat;
- b) studi e ricerche sulla fauna e sulla flora spontanea e sugli habitat;
- c) azioni di monitoraggio, contenimento ed eventuale eradicazione di specie animali e vegetali non autoctone presenti sul territorio regionale, individuate dagli organismi scientifici preposti;
- d) forme di intesa e di collaborazione con gli enti competenti in materia ambientale.

1-bis. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, con deliberazione, nelle more della definizione delle misure di conservazione di cui all'articolo 74 e degli eventuali piani di gestione di cui all'articolo 77, individua ed adotta misure di salvaguardia specifiche per aree puntuali della Rete Natura 2000 interessate da situazioni di emergenza, tali da poter determinare la compromissione dello stato di conservazione dei valori tutelati ⁽¹⁴⁰⁾.

2. Gli atti di pianificazione del territorio dettano indirizzi e prescrizioni finalizzate a ridurre l'impatto delle attività antropiche sulle specie animali e vegetali e sugli habitat disciplinati dal presente titolo.

(139) Alinea così modificata dall'[art. 54, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016](#)).

(140) Comma aggiunto dall'*art. 54, comma 2, L.R. 1° agosto 2016, n. 48*, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016*).

Art. 85 *Centri di conservazione della fauna e della flora selvatiche.*

1. La Giunta regionale definisce, con deliberazione, i requisiti strutturali, organizzativi e strumentali dei centri di conservazione di cui all'articolo 67, comma 2, lettera b), il cui possesso deve essere accertato in capo ai soggetti interessati. I centri di conservazione sono riconosciuti con decreto dirigenziale della struttura regionale competente.

2. I centri di conservazione della fauna selvatica possono essere riconosciuti anche quali centri di recupero della fauna selvatica di cui all'*articolo 38 della L.R. n. 3/1994*. Tali centri possono altresì essere organizzati per la detenzione delle specie di cui è vietato il rilascio in natura ai sensi della *legge 7 febbraio 1992, n. 150* (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla *legge 19 dicembre 1975, n. 874*, e del regolamento "CEE" n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica), delle specie di cui all'articolo 79, comma 7, e di quelle sottoposte ad affidamento in custodia ai sensi dell'articolo 94, comma 9.

Art. 86 *Iniziativa per la formazione, la divulgazione e per il sostegno alle attività agricole e di uso del territorio.*

1. La Giunta regionale, in coerenza con gli strumenti della programmazione regionale di cui all'articolo 12 ⁽¹⁴¹⁾:

a) promuove ed incentiva, anche con finanziamenti, iniziative didattiche e divulgative finalizzate alla diffusione, alla conoscenza ed alla tutela delle specie di flora, di fauna e di habitat riconosciuti ai sensi della presente legge, in collaborazione con gli enti gestori dei parchi regionali e dei siti della Rete Natura 2000, nonché con gli istituti scientifici e di ricerca legalmente riconosciuti ⁽¹⁴²⁾;

b) attribuisce, nelle aree naturali protette ricomprese nel sistema regionale di cui all'articolo 2 nonché nei p(SIC) e nei siti della Rete Natura 2000 di cui all'articolo 6, priorità nella concessione di finanziamenti regionali con riferimento

agli interventi di gestione agricola e di uso del territorio, finalizzati alla realizzazione di:

- 1) azioni ed interventi coerenti con la programmazione regionale di cui all'articolo 12 in materia di tutela e di valorizzazione della biodiversità;
- 2) pratiche e metodologie di agricoltura biologica, di selvicoltura naturalistica, di agricoltura integrata effettuata ai sensi della [legge regionale 15 aprile 1999, n. 25](#) (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole);
- 3) interventi di ingegneria naturalistica e di recupero ambientale;
- 4) pratiche di contrasto alle specie animali e vegetali non autoctone, realizzate con metodologie definite dagli istituti scientifici competenti ⁽¹⁴³⁾.

2. La Giunta regionale riconosce le medesime priorità di cui al comma 1, lettera b), nella concessione di finanziamenti statali e comunitari, nel rispetto delle condizioni previste dalle norme istitutive degli stessi.

3. Ai fini della verifica dell'appartenenza delle superfici agricole alle aree di cui al comma 1 lettera b), l'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) provvede a inserire le delimitazioni territoriali delle suddette aree nell'ambito del LPIS (Land Parcel Identification System), sulla base delle indicazioni fornite con deliberazione della Giunta regionale.

(141) Alinea così modificato dall'[art. 55, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016](#)).

(142) Lettera così modificata dall'[art. 55, comma 2, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016](#)).

(143) Numero così modificato dall'[art. 110, comma 1, L.R. 31 marzo 2017, n. 15](#), a decorrere dal 3 aprile 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 112, comma 1](#) della medesima legge).

Capo IV

Valutazione di incidenza

Art. 87 *Valutazione di incidenza di piani e programmi.*

1. Gli atti della pianificazione territoriale, urbanistica e di settore e le loro varianti, compresi i piani sovracomunali agricoli, forestali e faunistico venatori e

gli atti di programmazione non direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti, qualora interessino in tutto o in parte pSIC e siti della Rete Natura 2000, o comunque siano suscettibili di produrre effetti sugli stessi, contengono, ai fini della valutazione d'incidenza di cui all'*articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997*, apposito studio volto ad individuare i principali effetti sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

2. La valutazione d'incidenza di cui al comma 1, è effettuata dalle autorità competenti di cui al presente articolo, entro i sessanta giorni successivi all'acquisizione dello studio d'incidenza da parte della struttura individuata per l'espletamento della relativa istruttoria, secondo l'ordinamento dell'ente competente. Le autorità competenti alla valutazione chiedono una sola volta le integrazioni dello stesso e, in tal caso, il termine di cui al presente comma decorre nuovamente dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste. La pronuncia di valutazione di incidenza contiene, ove necessario, le prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi al fine di migliorare le ricadute sull'ambiente delle previsioni dei piani e dei programmi.

3. La Regione è autorità competente per la valutazione d'incidenza:

- a) sugli atti di pianificazione e programmazione regionale;
- b) sugli atti di pianificazione e programmazione, diversi da quelli di cui alla lettera a), limitatamente alle parti che interessano o possono produrre effetti su p(SIC) e siti della Rete Natura 2000 non compresi nel territorio di competenza dei parchi regionali e nazionali ⁽¹⁴⁴⁾.

4. Per gli atti di pianificazione e programmazione di cui al comma 3, lettera a), che interessano, anche parzialmente, o possono produrre effetti su p(SIC) e siti della Rete Natura 2000 ricadenti in aree protette nazionali, nonché per quelli di cui al medesimo comma, lettera b) ricadenti nelle riserve statali, l'ente gestore delle stesse è comunque sentito dalla Regione ai sensi dell'*articolo 5, comma 7, del D.P.R. n. 357/1997* ⁽¹⁴⁵⁾.

[5. La provincia o la città metropolitana, è autorità competente per la valutazione d'incidenza sugli atti di pianificazione e programmazione, diversi da quelli di cui al comma 3, limitatamente alle parti che interessano o possono produrre effetti su p(SIC) e siti della Rete Natura 2000 ricadenti nel proprio territorio. Le funzioni relative alla valutazione d'incidenza di competenza provinciale o della città metropolitana non possono essere delegate ad altri enti. ⁽¹⁴⁸⁾]

6. L'ente parco regionale e l'ente parco nazionale sono autorità competenti per la valutazione d'incidenza sugli atti di pianificazione e programmazione diversi da quelli di competenza regionale di cui al comma 3, limitatamente alle parti che interessano o che possono produrre effetti su p(SIC) e siti della Rete natura 2000 ricadenti nei territori e nelle aree di rispettiva competenza, come individuate dall'articolo 69, commi 1 e 4 ⁽¹⁴⁶⁾.

[7. Nel caso di atti pianificazione e programmazione interprovinciali, o di atti di pianificazione e programmazione che interessano o che possono produrre effetti su p(SIC) e siti della Rete Natura 2000 ricadenti parzialmente in una o più aree protette regionali o nazionali, la valutazione d'incidenza è effettuata d'intesa tra tutte le autorità competenti, come individuate dal presente articolo. In caso di mancata intesa entro il termine di cui al comma 2, la valutazione d'incidenza è effettuata dalla Regione. ⁽¹⁴⁹⁾]

8. Nei casi di cui all'*articolo 73-ter della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10* (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza), la valutazione d'incidenza di atti di pianificazione e programmazione, è effettuata nell'ambito del procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS), secondo le procedure previste dal medesimo articolo.

9. Con riferimento agli atti di pianificazione e programmazione come disciplinati dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 5, commi 9 e 10, del D.P.R. 357/1997*. Nel caso di cui al comma 6 la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 9, del medesimo decreto è fatta anche alla Giunta regionale ⁽¹⁴⁷⁾.

10. È fatta salva la disciplina a livello nazionale dei procedimenti di valutazione d'incidenza di competenza dello Stato per piani e programmi riferibili al campo di applicazione della normativa statale, comprese le opere destinate alla difesa.

11. Per i piani e i programmi che interessano siti ricadenti in tutto o in parte aree protette nazionali, è comunque sentito l'ente gestore, ai sensi dell'*articolo 5, comma 7, del D.P.R. 357/1997*.

(144) Lettera così sostituita dall'*art. 56, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48*, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 84*, comma 1 della medesima *L.R. n. 48/2016*).

(145) Comma così modificato dall'*art. 56, comma 2, L.R. 1° agosto 2016, n. 48*, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 84*, comma 1 della medesima *L.R. n. 48/2016*).

(146) Comma così modificato dall'*art. 56, comma 3, L.R. 1° agosto 2016, n. 48*, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 84*, comma 1 della medesima *L.R. n. 48/2016*).

(147) Comma così modificato dall'*art. 56, comma 4, L.R. 1° agosto 2016, n. 48*, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 84*, comma 1 della medesima *L.R. n. 48/2016*).

(148) Comma abrogato dall'[art. 83, comma 1, lettera i\), L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016](#)).

(149) Comma abrogato dall'[art. 83, comma 1, lettera l\), L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016](#)).

Art. 88 *Valutazione di incidenza di interventi e progetti* ⁽¹⁵⁰⁾

1. I proponenti di interventi o progetti non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti o necessari alla gestione dei siti, ma che interessano in tutto o in parte pSIC e siti della Rete Natura 2000, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano alle autorità competenti di cui al presente articolo, ai fini della valutazione d'incidenza ai sensi all'[articolo 5 del D.P.R. 357/1997](#), un apposito studio volto a individuare i principali effetti sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

2. L'ente competente all'approvazione di progetti o interventi, ubicati all'esterno di pSIC o di siti della Rete Natura 2000 verifica la sussistenza di possibili incidenze sugli stessi, ai fini dell'eventuale attivazione delle procedure di valutazione di incidenza. In caso di esclusione dell'attivazione di dette procedure, l'ente competente motiva in ordine alle determinazioni assunte.

3. La valutazione d'incidenza è effettuata entro i sessanta giorni successivi all'acquisizione dello studio d'incidenza da parte della struttura individuata per l'espletamento della relativa istruttoria, secondo l'ordinamento dell'ente competente e il relativo procedimento si conclude con apposito provvedimento. Le autorità competenti alla valutazione chiedono una sola volta le integrazioni dello stesso. In tal caso, il termine decorre nuovamente dalla data di ricevimento delle integrazioni. La pronuncia di valutazione di incidenza contiene, ove necessario, le prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi al fine di migliorare ulteriormente l'inserimento ambientale degli interventi previsti, riducendo l'incidenza del progetto o dell'intervento sul sito stesso.

4. Nel caso di interventi e progetti di cui al comma 1, non soggetti a verifica di assoggettabilità o a valutazione di impatto ambientale (VIA), sono autorità competenti per la valutazione d'incidenza:

a) la Regione:

- 1) per gli interventi e progetti di competenza regionale;
- 2) per gli interventi e progetti, diversi da quelli di cui al numero 1, che interessano, anche parzialmente, siti della Rete Natura 2000 non compresi nel

territorio di competenza degli enti parco regionali e dei soggetti gestori delle aree protette nazionali, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno. In caso di siti ricadenti nelle riserve naturali regionali, la Regione esprime la valutazione d'incidenza congiuntamente al provvedimento di nulla osta ove previsto ai sensi dell'articolo 52, comma 4;

b) l'ente parco regionale, per gli interventi e i progetti localizzati in tutto o in parte in pSIC o siti della Rete Natura 2000 ricadenti nei territori e nelle aree di competenza, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno. In tal caso l'ente parco esprime la valutazione d'incidenza congiuntamente al provvedimento di nulla osta ove previsto ai sensi dell'articolo 31, comma 4, in applicazione dei principi di semplificazione;

c) l'ente gestore dell'area protetta nazionale, per gli interventi e i progetti localizzati in tutto o in parte in pSIC o siti della Rete Natura 2000 ricadenti nei territori e nelle aree di competenza, come individuate dall'articolo 69, comma 4, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno. In tal caso l'ente gestore esprime la valutazione d'incidenza congiuntamente al provvedimento di nulla osta ove previsto ai sensi dell'*articolo 13 della L. 394/1991*;

d) i comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nei casi di cui all'*articolo 57 della legge 28 dicembre 2015, n. 221* (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali).

5. Per gli interventi e progetti che interessano, anche parzialmente, siti della Rete Natura 2000 di competenza di enti gestori diversi, la valutazione di incidenza è effettuata dalla Regione, sentiti gli enti gestori interessati.

6. La valutazione di incidenza di progetti sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità o a procedura di VIA, è ricompresa nell'ambito di detta procedura, ed è effettuata, ai sensi dell'*articolo 73-quater della L.R. 10/2010*, entro i termini stabiliti per l'adozione dei relativi provvedimenti conclusivi, dalle autorità competenti per le procedure di VIA, come individuate dalla stessa *L.R. 10/2010*. In tal caso i progetti presentati sono corredati da apposito studio di incidenza e le relative pronunce contengono, ove necessario, specifiche prescrizioni a cui il proponente deve attenersi al fine di migliorare l'inserimento ambientale degli interventi previsti, riducendo i possibili impatti del progetto o dell'intervento sul sito stesso.

7. Con riferimento agli interventi e ai progetti che interessano i pSIC o i siti della Rete Natura 2000 disciplinati dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 5, commi 9 e 10, del D.P.R. 357/1997*. La comunicazione di cui all'*articolo 5, comma 9, del D.P.R. 357/1997*, è trasmessa anche alla Giunta regionale nei casi in cui la valutazione di incidenza non è di competenza regionale.

8. È fatta salva la disciplina a livello nazionale dei procedimenti di valutazione d'incidenza di competenza dello Stato per interventi e progetti riferibili al campo di applicazione della normativa statale, comprese le opere destinate alla difesa.

9. Per i progetti e gli interventi che interessano siti ricadenti in tutto o in parte in aree protette nazionali, è comunque sentito l'ente gestore, ai sensi dell'*articolo 5, comma 7, del D.P.R. 357/1997*.

(150) Articolo così sostituito dall'*art. 57, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48*, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016*).

Art. 89 *Presentazione e contenuti minimi dello studio di incidenza. Provvedimento conclusivo.*

1. Ai fini della valutazione di incidenza di piani e programmi, il proponente presenta un apposito studio di incidenza all'autorità competente come individuata ai sensi dell'articolo 87, con la seguente documentazione:

- a) proposta di piano o programma;
- b) studio avente i contenuti dell'*allegato G del D.P.R. n. 357/1997*, e conforme alle linee guida di cui all'articolo 91, comma 1, lettera a).

2. Ai fini della valutazione d'incidenza di progetti e di interventi, il proponente presenta all'autorità competente, come individuata ai sensi dell'articolo 88, la seguente documentazione:

- a) elaborati di progetto o di intervento da realizzare;
- b) studio avente i contenuti dell'*allegato G del D.P.R. n. 357/1997*, e conforme alle linee guida di cui all'articolo 91, comma 1, lettera a).

3. Il procedimento di valutazione d'incidenza si conclude con provvedimento espresso e precede l'atto che approva il piano o il programma o che autorizza il progetto o l'intervento a cui si riferisce.

Art. 90 *Forme semplificate e casi di esclusione.*

1. Nel rispetto delle disposizioni del *D.P.R. n. 357/1997* e dell'*articolo 6 della dir. 92/43/CEE "Habitat"*, la valutazione di incidenza può essere esclusa per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia di cui all'*articolo 3 del decreto*

del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), a condizione che tali interventi non incidano sulla salvaguardia delle specie per le quali il sito della Rete Natura 2000 è stato individuato, come risultanti dalle eventuali misure di conservazione del sito stesso o dall'eventuale piano di gestione, oppure, in mancanza di questi, dalle schede dati Natura 2000. Tali interventi sono individuati dagli atti di governo del territorio dei comuni, di intesa con con la Regione e gli enti gestori competenti fatta salva la predisposizione, ove necessario, di specifiche schede di pre-valutazione, conformi alle linee guida di cui all'articolo 91, comma 1, lettera a), da compilarsi a cura e sotto la responsabilità del proponente degli interventi ⁽¹⁵¹⁾.

2. La Regione e i soggetti gestori competenti, in conformità alla normativa e agli atti di indirizzo nazionali e comunitari, possono individuare nell'ambito dei piani di gestione dei siti ed in relazione alle specificità dei siti stessi ⁽¹⁵²⁾:

a) modalità semplificate di predisposizione e di presentazione degli studi di incidenza, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 91;

b) condizioni di esclusione dalla procedura di valutazione per progetti ed interventi, ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1, per i quali si sia accertata ed esclusa la possibilità di incidenze significative.

3. Nel rispetto di quanto previsto dal *D.P.R. n. 357/1997* e dell'*articolo 6 della dir. 92/43/CEE "Habitat"*, la valutazione d'incidenza può essere altresì esclusa per gli interventi e progetti previsti in piani e programmi, a condizione che la valutazione d'incidenza, effettuata sui piani e programmi, abbia consentito la verifica dell'assenza di incidenze significative dei progetti e degli interventi in relazione al sito interessato.

4. La valutazione di incidenza è esclusa per interventi previsti espressamente dalle misure di conservazione o dai piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 ed individuati come direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti stessi, a condizione che osservino le modalità di realizzazione indicate nelle misure di conservazione o nei piani di gestione.

5. La Giunta regionale, con deliberazione, individua altresì le attività agro-silvo-pastorali per le quali sia accertata ed esclusa la possibilità di incidenze significative e che pertanto possono rientrare nel regime di esclusione di cui al comma 1, o per le quali si possono applicare modalità semplificate di predisposizione e di presentazione degli studi di incidenza.

(151) Comma così modificato dall' *art. 58, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48*, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016*).

(152) Alinea così modificato dall' *art. 58, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48*, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 84*, comma 1 della medesima *L.R. n. 48/2016*).

Art. 91 *Linee guida e indirizzi in materia di valutazione di incidenza.*

1. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale e comunitaria e dei contenuti di cui all'*allegato G del D.P.R. n. 357/1997*:

a) adotta linee guida ed indirizzi per le modalità di presentazione dello studio, per l'effettuazione della valutazione di incidenza di cui agli articoli 87 e 88, e per l'individuazione delle eventuali misure compensative, in armonia con le specifiche normative di settore e in applicazione dei principi di semplificazione;

b) qualora siano state adottate le specifiche misure di conservazione di cui all'articolo 74, individua indirizzi, criteri ed eventuali procedure semplificate per l'effettuazione della valutazione di incidenza di progetti ed interventi di cui all'articolo 88;

c) con deliberazione, definisce altresì, in base alle tipologie di intervento ed alle caratteristiche dei siti della Rete Natura 2000, ulteriori casi di esclusione o modalità di effettuazione semplificata della valutazione di incidenza, in armonia con le specifiche normative di settore e in applicazione dei principi di semplificazione.

Capo V

Sorveglianza e controllo. Sanzioni

Art. 92 *Soggetti competenti alla sorveglianza e controllo* ⁽¹⁵³⁾

1. Ferme restando le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi dei soggetti ed organi di cui all'*articolo 6, comma 1, della L.R. 81/2000*, la Regione, l'ente parco regionale ed i comuni, per quanto di competenza, esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, avvalendosi dei soggetti di cui all'articolo 56.

2. Gli enti di cui al comma 1 per l'esercizio delle attività di sorveglianza e di accertamento degli illeciti amministrativi, possono altresì avvalersi del servizio volontario di vigilanza ambientale di cui al titolo V.

(153) Articolo così sostituito dall'[art. 59, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016](#)).

Art. 93 *Sanzioni in materia di violazioni del Capo IV.*

1. Qualora i soggetti di cui all'articolo 92, accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali della procedura di valutazione di incidenza, l'autorità competente di cui agli articoli 87 e 88, previa eventuale sospensione dei lavori, impone al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento, stabilendone i termini e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal [regio decreto 14 aprile 1910, n. 639](#) (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) ⁽¹⁵⁴⁾.

2. Nel caso di opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle procedure di valutazione di incidenza o in violazione delle medesime disposizioni e nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali dei procedimenti svolti ai sensi della presente legge, l'autorità competente, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e di quello conseguente all'applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal [r.d. 639/1910](#).

3. L'applicazione delle misure sanzionatorie di cui ai commi 1 e 2, non esclude l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 94.

(154) Comma così modificato dall'[art. 60, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016](#)).

Art. 94 *Sanzioni amministrative.*

1. Chiunque violi il divieto di cui all'articolo 79, comma 2, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 350,00 euro a 2.100,00 euro per ogni esemplare catturato o ucciso, fino ad un massimo di 7.000,00 euro. Alla stessa sanzione è soggetta la violazione di cui alla lettera b), per ogni sito deteriorato o distrutto, e la violazione di cui alla lettera e), per ogni esemplare detenuto o commercializzato.
2. Chiunque violi il divieto di cui all'articolo 79, comma 2, lettera c), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 40,00 euro a 240,00 euro.
3. Chiunque violi il divieto di cui all'articolo 79, comma 2, lettera d), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma 80,00 euro a 480,00 euro per ogni esemplare raccolto o distrutto, fino ad un massimo di 7.000,00 euro.
4. Chiunque non ottemperi all'obbligo posto ai sensi dell'articolo 79, comma 8, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 40,00 euro a 240,00 euro
5. Chiunque violi i limiti posti ai sensi dell'articolo 79, comma 4, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 40,00 euro a 240,00 euro per ogni esemplare prelevato eccedente i limiti, anche temporali, consentiti, fino ad un massimo di 1.400,00 euro.
6. Chiunque violi il divieto posto dall'articolo 79, comma 7, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 350,00 euro a 2.100,00 euro. Alla stessa sanzione è soggetta la violazione di cui all'articolo 80, comma 7.
7. Chiunque violi i divieti di cui al all'articolo 80, comma 2, nonché i limiti posti ai sensi dello stesso articolo 80, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 10,00 euro a 60,00 euro per ogni esemplare raccolto eccedente i limiti consentiti, fino ad un massimo di 210,00 euro ⁽¹⁵⁵⁾.
8. Chiunque violi i divieti o gli obblighi previsti dalle misure di conservazione di cui all'articolo 74, comma 2, lettera a), ed all'articolo 83, comma 2, nonché dalle misure e prescrizioni di cui all'articolo 84 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250,00 euro a 1.500,00 euro ⁽¹⁵⁶⁾.
9. L'autorità amministrativa competente dispone altresì, ai sensi dell'*articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689* (Modifiche al sistema penale), la confisca amministrativa di animali o vegetali oggetto della violazione delle norme previste dalla presente legge, i quali vengono affidati in custodia a organismi scientifici o museali o a uno dei centri riconosciuti ai sensi dell'articolo 85.
10. Chiunque realizzi opere o interventi senza la previa sottoposizione degli stessi alle procedure di valutazione di incidenza o ne violi le medesime

disposizioni ovvero realizzi gli stessi con difformità sostanziali rispetto a quanto disposto dai provvedimenti finali dei procedimenti di valutazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro.

11. All'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede la Regione o l'ente parco nel cui territorio sia stata accertata la violazione, fatte salve le violazioni di cui al comma 10 che sono applicate dagli enti competenti all'effettuazione della valutazione di incidenza come individuati ai sensi dell'articolo 88 ⁽¹⁵⁷⁾.

12. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinati al finanziamento:

- a) delle misure di conservazione e dei monitoraggi previsti ai sensi della presente legge;
- b) del servizio volontario di vigilanza ambientale di cui al titolo V;
- c) dei centri di conservazione di cui all'articolo 85 della presente legge.

(155) Comma così sostituito dall'[art. 61, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84](#), comma 1 della medesima [L.R. n. 48/2016](#)).

(156) Comma così sostituito dall'[art. 61, comma 2, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84](#), comma 1 della medesima [L.R. n. 48/2016](#)).

(157) Comma così sostituito dall'[art. 61, comma 3, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84](#), comma 1 della medesima [L.R. n. 48/2016](#)).

Capo VI

Riconoscimento e valorizzazione della geodiversità

Art. 95 *Riconoscimento e valorizzazione dei geositi di interesse regionale.*

1. Al fine di riconoscere il patrimonio geologico e valorizzare la geodiversità, la Regione individua i geositi di interesse regionale quali forme naturali del territorio, di superficie o sotterranee, costituite da particolari emergenze geologiche, geomorfologiche e pedologiche che presentano un rilevante valore ambientale, scientifico e didattico, la cui conservazione è strategica nell'ambito del territorio regionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentito il parere della consulta tecnica di cui all'articolo 9, approva l'elenco dei geositi di interesse regionale.

3. Le province e la città metropolitana, anche su segnalazione dei comuni, e gli enti parco formulano alla Giunta regionale le proposte di inserimento dei geositi nell'elenco di cui al comma 2, sulla base di un censimento effettuato secondo i principi e le modalità stabiliti dall'ISPRA.

4. I geositi d'interesse regionale sono considerati invariati strutturali ai sensi dell'*articolo 5 della L.R. 65/2014* e sono oggetto di specifica tutela nell'ambito degli strumenti della pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio, a qualsiasi livello.

5. I geositi di interesse regionale che ricadono nel territorio dei parchi e delle riserve regionali, nei siti della Rete Natura 2000, nonché nelle aree di cui agli *articoli 142 e 136 del D.Lgs. 42/2004*, sono altresì soggetti alla disciplina relativa alle suddette aree.

6. I geositi d'interesse regionale possono formare oggetto di progetti di valorizzazione e di educazione ambientale promossi dalla Regione, dagli enti parco regionali e dagli enti locali competenti, in attuazione degli obiettivi determinati dagli strumenti della programmazione regionale ⁽¹⁵⁸⁾.

(158) Comma così modificato dall'*art. 62, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48*, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016*).

TITOLO IV

Alberi monumentali

Capo I

Disciplina degli alberi monumentali

Art. 96 *Alberi monumentali.*

1. Gli alberi monumentali, soggetti alla disciplina di cui al presente capo, sono gli alberi e le formazioni vegetali come definiti dall'*articolo 7 della L. 10/2013* e dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 ottobre 2014 (Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia

e principi e criteri direttivi per il oro censimento), di seguito indicato come "decreto ministeriale".

Art. 97 *Censimento degli alberi monumentali.*

1. Entro il termine del 31 luglio 2015, stabilito dall'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale, i comuni:

a) effettuano il censimento degli alberi monumentali ricadenti sul territorio di propria competenza, in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale medesimo;

b) trasmettono alla struttura regionale competente gli esiti del censimento effettuato, in forma di elenchi contenenti le proposte di attribuzione del carattere di monumentalità, corredati dalla documentazione di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale e formulati sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 5 del medesimo decreto. Il comune dà conto alla struttura regionale competente degli esiti dell'attività di censimento svolta, anche se negativi.

2. Gli elenchi compilati forniscono le informazioni relative al vincolo paesaggistico richieste dall'articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale.

3. Il censimento di cui al comma 2, è effettuato dai comuni con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale ed utilizzando la modulistica e la documentazione di cui agli articoli 6 e 7 del medesimo decreto ed interessa anche:

a) alberi monumentali già inseriti nell'elenco regionale di cui alla [legge regionale 13 agosto 1998, n. 60](#) (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e modifica dell'[articolo 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49](#));

b) elementi arborei di pregio inseriti in elenchi a carattere locale e non ricompresi nell'elenco richiamato alla lettera a).

4. Per consentire la tempestiva attivazione delle misure di conservazione degli alberi previste dall'[articolo 7, comma 4, della L. 10/2013](#) il comune, entro venti giorni dalla verifica della sussistenza dei caratteri di monumentalità, provvede a notificare ai proprietari la proposta di attribuzione di monumentalità cui all'articolo 9, comma 3, del decreto ministeriale.

5. Il comune provvede a dare pubblicità sul proprio sito istituzionale della proposta di attribuzione di monumentalità di cui al medesimo articolo 9, comma 3, del decreto ministeriale.

6. Per gli alberi aventi le caratteristiche di pregio di cui all'articolo 5, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto ministeriale, il comune acquisisce l'intesa preventiva della sovrintendenza competente tramite l'attivazione di conferenza dei servizi ai sensi dell'*articolo 14 della L. 241/1990*.

7. Il censimento degli alberi monumentali all'interno di un'area protetta o di un sito della Rete Natura 2000 è effettuato dai comuni sentito l'ente gestore.

Art. 98 *Coordinamento regionale.*

1. La Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni del decreto ministeriale, con deliberazione, detta indirizzi omogenei per l'effettuazione dell'attività di censimento degli alberi monumentali da parte dei comuni e concordare con il comando regionale del Corpo forestale dello Stato l'istituzione di un tavolo tecnico di coordinamento cui partecipano le strutture regionali competenti in materia ambientale, forestale e paesaggistica.

2. I comuni comunicano l'avvio e la conclusione delle operazioni di censimento alla struttura regionale competente, ai fini dell'espletamento delle funzioni di coordinamento.

3. La Regione, in caso di inadempimento del comune nell'effettuazione del censimento di cui al comma 2, informa il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai fini dell'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto ministeriale.

Art. 99 *Elenco regionale degli alberi monumentali.*

1. La Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria compiuta dalle strutture competenti ed acquisito il parere della Consulta regionale di cui all'articolo 9, propone al Consiglio regionale l'elenco regionale degli alberi monumentali, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale. Il Consiglio regionale si esprime nei termini previsti dal decreto ministeriale medesimo.

2. La Regione trasmette al Corpo forestale dello Stato l'elenco regionale degli alberi monumentali di cui all'articolo 96, predisposto in formato elettronico, corredato dalla documentazione richiamata all'articolo 97 comma 1, lettera b) ai

fini della verifica di competenza e dell'inserimento nell'elenco degli alberi monumentali d'Italia.

3. L'elenco regionale, verificato ai sensi del comma 2, è inserito nel sistema informativo regionale del patrimonio naturalistico toscano di cui all'articolo 13.

4. L'elenco regionale è periodicamente aggiornato, sulla base delle proposte di nuovi inserimenti da parte dei comuni, con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3. La variazione dell'elenco è tempestivamente comunicata al Corpo forestale dello Stato.

Art. 100 *Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali.*

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'*articolo 7, comma 4, della L. 10/2013* e dell'articolo 9 del decreto ministeriale, gli atti di governo del territorio di cui all'*articolo 10 della L.R. 65/2014*, il piano ed il regolamento per il parco e il regolamento della riserva prevedono adeguate misure e prescrizioni volte a preservare e valorizzare gli alberi monumentali presenti nel proprio territorio, in particolare mediante l'apposizione di vincoli di inedificabilità delle aree circostanti fino ad una superficie pari ad almeno il doppio dell'area di insidenza della chioma.

2. Per quanto non disposto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 7 della L. 10/2013* e del decreto ministeriale.

TITOLO V

Servizio volontario di vigilanza ambientale

Capo I

Servizio volontario di vigilanza ambientale

Art. 101 *Servizio volontario di vigilanza ambientale* ⁽¹⁵⁹⁾

1. La Regione promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o in forma associata, alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturalistico

ambientale toscano favorendone l'integrazione, nel quadro delle pubbliche funzioni, come membri del servizio volontario di vigilanza ambientale.

2. Ai fini del comma 1, il servizio volontario di vigilanza ambientale già disciplinato con [legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7](#) (Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale) abrogata dalla presente legge, è svolto mediante atto di nomina della Regione e previo conseguimento della qualifica di guardia ambientale volontaria, di seguito denominata "GAV", tramite:

- a) cittadini singoli;
- b) cittadini aderenti alle associazioni di volontariato ambientale iscritte al registro di cui all'[articolo 4 della L.R. 28/1993](#), nonché alle associazioni riconosciute ai sensi dell'[articolo 13 della L. 349/1986](#);
- c) guardie venatorie volontarie, istituite ai sensi dell'[articolo 52 della L.R. 3/1994](#).

(159) Articolo così sostituito dall'[art. 63, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84](#), comma 1 della medesima [L.R. n. 48/2016](#)).

Art. 102 *Funzioni della Regione* ⁽¹⁶⁰⁾

1. La Regione, al fine di assicurare l'esercizio omogeneo del servizio di vigilanza e lo svolgimento dei compiti riconosciuti alle GAV:

- a) organizza corsi per la qualificazione e la riqualificazione delle GAV nonché corsi di aggiornamento, a frequenza obbligatoria, qualora intervengano modifiche sostanziali alle normative vigenti in materia ambientale;
- b) indice e svolge le sessioni di esame per il conseguimento dell'idoneità alla qualifica di GAV, nominando la relativa commissione d'esame, su richiesta degli enti organizzatori nonché delle associazioni che abbiano stipulato le convenzioni di cui all'articolo 103, comma 2, lettera b);
- c) redige l'elenco degli idonei che hanno superato la prova d'esame di cui alla lettera b), articolato su base territoriale provinciale o di area metropolitana. L'elenco reca l'indicazione della data di conseguimento dell'idoneità, l'eventuale appartenenza alle associazioni o possesso della qualifica di guardia venatoria di cui rispettivamente all'articolo 101, comma 2, lettere b) e c);
- d) istituisce e gestisce il registro delle GAV, sulla scorta della articolazione di cui alla lettera c);
- e) provvede a nominare le GAV, ai sensi dell'articolo 103, comma 5, e ad adottare i provvedimenti concernenti il loro status.

2. La Giunta regionale, ai fini di cui al comma 1, con deliberazione da emanarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce in particolare:

- a) i contenuti minimi del regolamento di servizio delle GAV, anche mediante l'approvazione di uno schema tipo, nonché le linee guida per la formulazione dei programmi di attività delle GAV;
- b) le materie oggetto dei corsi di qualificazione e di riqualificazione e degli esami di cui al comma 1, lettere a) e b);
- c) lo schema tipo delle convenzioni di cui all'articolo 103, comma 2, lettera b);
- d) i requisiti formativi o professionali necessari per l'ammissione alla frequenza dei corsi di riqualificazione;
- e) il modello del tesserino di riconoscimento e del distintivo delle GAV;
- f) i criteri per la composizione della commissione d'esame per l'acquisizione dell'idoneità alla nomina di GAV;
- g) i criteri per la costituzione del tavolo di coordinamento di cui al comma 3.

3. Per assicurare l'uniformità nell'espletamento delle funzioni di GAV ed il raccordo operativo nel territorio regionale è istituito un tavolo di coordinamento tecnico presieduto dal dirigente della struttura regionale competente, al quale partecipano rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 103, comma 1, e delle GAV.

(160) Articolo così sostituito dall'[art. 64, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016](#)).

Art. 103 *Organizzazione del servizio volontario di vigilanza ambientale* ⁽¹⁶¹⁾

1. La Regione, gli enti parco regionali, gli enti gestori delle aree protette nazionali, la città metropolitana per le funzioni in materia di forestazione spettanti ai sensi dell'[articolo 5, comma 8, della L.R. 22/2015](#), i comuni e le unioni di comuni, di seguito denominati "soggetti organizzatori", ove intendano avvalersi del servizio volontario di vigilanza ambientale, provvedono, a propria cura e spese, all'organizzazione delle attività di vigilanza, alla dotazione delle necessarie attrezzature nonché alla copertura assicurativa per infortuni, responsabilità civile verso terzi e assistenza legale connessa con l'attività di servizio delle GAV.

2. I soggetti organizzatori attivano il servizio volontario di vigilanza ambientale mediante:

a) richiesta alle strutture regionali competenti di nomina a GAV dei soggetti idonei di cui all'articolo 101, comma 2, previamente indicati dagli enti organizzatori medesimi ⁽¹⁶²⁾;

b) stipula di convenzioni con le associazioni di cui all'articolo 102, comma 1, lettera b), per lo svolgimento, mediante impiego di propri iscritti che abbiano ottenuto l'idoneità alla qualifica di GAV, dell'attività di vigilanza ambientale, da attuarsi anche in collaborazione con la polizia locale e con i soggetti che esercitano funzioni di sorveglianza, ai sensi degli articoli 56 e 92.

3. Gli enti di cui al comma 1 organizzano, anche in raggruppamenti territoriali, i soggetti di cui alla lettera a) del comma 2, assicurandone il coordinamento con la polizia locale e con gli altri soggetti che esercitano funzioni di sorveglianza di cui agli articoli 56 e 92.

4. Le convenzioni di cui al comma 2, lettera b), specificano forme e modalità della collaborazione e possono prevedere l'erogazione di contributi finanziari a ristoro delle spese sostenute dalle associazioni per l'organizzazione e l'impiego dei propri iscritti che abbiano conseguito la nomina a GAV.

5. La nomina a GAV è disposta dalla struttura regionale competente su designazione degli enti organizzatori, previa verifica della permanenza dei requisiti d'idoneità di cui all'articolo 104. Tale nomina:

a) acquista efficacia dall'atto di inquadramento dell'ente organizzatore, nel caso dei soggetti di cui al comma 2, lettera a);

b) è subordinata alla preventiva stipula delle convenzioni di cui comma 2, lettera b);

c) decade automaticamente alla scadenza o al cessare degli effetti degli atti di cui alle lettere a) e b).

(161) Articolo così sostituito dall'*art. 65, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48*, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 84*, comma 1 della medesima *L.R. n. 48/2016*).

(162) Lettera così modificata dall'*art. 30, comma 1, L.R. 12 dicembre 2017, n. 70*, a decorrere dal 14 dicembre 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 77*, comma 1, della medesima legge).

Art. 103-bis *Compiti dei soggetti organizzatori* ⁽¹⁶³⁾

1. In coerenza con gli indirizzi regionali di cui all'articolo 102, i soggetti che accedono al servizio volontario di vigilanza ambientale provvedono altresì a:

- a) trasmettere alla struttura regionale competente gli atti d'inquadramento e le convenzioni stipulate di cui all'articolo 103, comma 2, lettera b);
- b) formulare il programma di attività delle GAV e ad organizzare il relativo servizio;
- c) approvare il regolamento di servizio delle GAV;
- d) vigilare sul regolare svolgimento del servizio e sull'osservanza da parte delle GAV degli obblighi derivanti dal presente titolo e dal regolamento di servizio;
- e) trasmettere alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, dati ed informazioni sull'utilizzo del personale volontario;
- f) pubblicare sul proprio sito istituzionale informazioni sull'organizzazione del servizio di vigilanza ambientale e gli elementi conoscitivi di cui alla lettera e);
- g) comunicare alla Regione ogni circostanza di rilievo che possa incidere sullo status di GAV.

2. I soggetti organizzatori del servizio volontario di vigilanza ambientale, possono regolare tra loro, mediante protocolli operativi, lo svolgimento sinergico e coordinato delle attività delle GAV.

(163) Articolo aggiunto dall'*art. 66, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48*, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 84*, comma 1 della medesima *L.R. n. 48/2016*).

Art. 104 *Requisiti per la nomina a GAV* ⁽¹⁶⁴⁾

1. Ai fini dell'ammissione agli esami per il conseguimento della idoneità alla nomina a GAV gli aspiranti presentano domanda alla struttura regionale competente dichiarando sotto la propria responsabilità:

- a) di godere dei diritti civili e politici;
- b) di non aver subito condanna, anche non definitiva, a pena detentiva per delitto non colposo e di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- c) di non aver subito condanna penale, anche non definitiva, o sanzione amministrativa per violazioni della normativa con finalità di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico e relative all'attività faunistico-venatoria e ittica.

2. La perdita di uno dei requisiti di cui al comma 1 è immediatamente comunicata dai soggetti organizzatori alla struttura regionale competente alla tenuta del registro delle GAV e comporta la decadenza dalla nomina a GAV e la cancellazione dall'elenco degli idonei.

3. Ai fini della corretta tenuta dell'elenco degli idonei e del registro delle GAV, le associazioni di cui all'articolo 101, comma 2, lettera b), comunicano alla Regione la perdita della qualifica di associato da parte, rispettivamente, dell'idoneo o della GAV.

(164) Articolo così sostituito dall'*art. 67, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48*, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016*).

Art. 105 *Compiti e doveri delle GAV* ⁽¹⁶⁵⁾

1. Le GAV operano per favorire e garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di protezione dell'ambiente terrestre, marino e lacustre, della flora e della fauna, contenute nella presente legge e nelle altre leggi dell'ordinamento regionale che attengono alle predette materie. In particolare le GAV svolgono compiti di:

a) prevenzione delle violazioni di cui alla presente legge con particolare riferimento ai parchi, alle riserve naturali, ai territori sottoposti a vincolo paesaggistico, alle aree e siti appartenenti al sistema regionale delle aree naturali protette di cui all'articolo 2 e al sistema regionale della biodiversità di cui all'articolo 5;

b) vigilanza, mediante l'accertamento delle violazioni degli illeciti amministrativi di cui alla presente legge, dei regolamenti e dei piani unici integrati delle aree naturali protette, nonché mediante la segnalazione dei casi di degrado ambientale e delle relative cause alle autorità competenti;

c) educazione, partecipando a programmi di sensibilizzazione e informazione ambientale nelle scuole e promuovendo l'informazione sulle normative in materia ambientale;

d) valorizzazione, concorrendo con le istituzioni competenti alle attività di recupero e promozione del patrimonio e della cultura ambientale;

e) salvaguardia, concorrendo con le autorità competenti a fronteggiare fattispecie di emergenza ambientale.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte anche nelle cavità ipogee e negli ambienti subacquei da GAV dotate di specifica esperienza speleologica, o subacquea attestata da qualificati organismi del settore.

3. Le GAV:

a) operano nell'ambito territoriale indicato nell'atto di nomina, in conformità a quanto previsto nel medesimo atto di nomina e nelle convenzioni di cui all'articolo 103, comma 2, lettera b);

- b) sono pubblici ufficiali nell'espletamento delle funzioni di cui al comma 1;
- c) esercitano i poteri di accertamento di cui alla [L.R. 81/2000](#);
- d) sono dotate di tesserino di riconoscimento e di distintivo conformi al modello approvato con deliberazione della Giunta regionale.

4. L'espletamento del servizio di vigilanza ambientale delle GAV non dà luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego o comunque di lavoro subordinato od autonomo essendo prestato a titolo gratuito ai sensi della [legge 11 agosto 1991, n. 266](#) (Legge-quadro sul volontariato).

5. Nello svolgimento della propria attività le GAV sono tenute a:

- a) rispettare il regolamento di servizio di cui all'articolo 103-bis, comma 1, lettera c);
- b) assicurare lo svolgimento del numero minimo di ore di servizio stabilito dal regolamento di cui all'articolo 103-bis, comma 1, lettera c);
- c) attenersi nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1, alle indicazioni operative dell'ente che organizza il servizio;
- d) cooperare con i soggetti preposti alla sorveglianza ai sensi degli articoli 56 e 92 che operano nel territorio assegnato;
- e) prestare il proprio servizio con diligenza e perizia;
- f) qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento;
- g) compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio secondo quanto disposto dalla vigente normativa, facendoli pervenire con la massima tempestività ai soggetti competenti alla sorveglianza di cui agli articoli 56 e 92;
- h) usare con cura l'attrezzatura e i mezzi in dotazione;
- i) partecipare ai corsi di aggiornamento obbligatori di cui all'articolo 102, comma 1, lettera a).

6. Nell'arco della stessa giornata, l'attività di GAV è incompatibile con lo svolgimento di altre attività di vigilanza volontaria, fatto salvo quanto previsto al comma 7. Alle GAV è vietata, inoltre, la caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti del sottobosco nel proprio ambito di competenza territoriale, limitatamente alle giornate in cui espletano il loro servizio. Sono fatte salve le ipotesi di cui all'[articolo 37 della L.R. 3/1994](#).

7. In relazione a particolari esigenze di presidio del territorio, l'atto di nomina di cui all'articolo 104, comma 1, può autorizzare, durante il servizio giornaliero di GAV e limitatamente all'ambito territoriale assegnato, lo svolgimento di altre attività di vigilanza volontaria e l'esercizio dei connessi poteri a condizione che:

- a) il volontario possieda i requisiti e la qualifica previste dalla normativa di riferimento per lo svolgimento delle ulteriori attività di vigilanza;
- b) le attività di cui alla lettera a) e le relative modalità di esercizio siano coerenti con il servizio di GAV e non ne precludano il regolare espletamento in conformità al regolamento di cui all'articolo 103-bis, comma 1, lettera c).

(165) Articolo così sostituito dall'*art. 68, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48*, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016*).

Art. 106 *Sospensione e revoca della nomina a GAV* ⁽¹⁶⁶⁾

1. I soggetti organizzatori vigilano sull'osservanza dei doveri delle GAV di cui all'articolo 105, direttamente o tramite gli organi di polizia locale e gli altri soggetti preposti alla sorveglianza di cui agli articoli 56 e 92.

2. Qualora i soggetti organizzatori riscontrino irregolarità o violazioni nell'espletamento dei compiti assegnati alle GAV, previa instaurazione di idoneo contraddittorio con la GAV, propongono alla struttura regionale competente la sospensione dall'attività per un periodo non superiore a sei mesi.

3. La struttura regionale competente, accertata la regolarità del procedimento di cui al comma 2, dispone la sospensione della GAV dall'attività per un periodo non superiore a sei mesi.

4. In caso di persistente ed accertata inattività non dovuta a giustificati motivi o di reiterate violazioni dei doveri delle GAV che abbiano comportato la sospensione dell'attività per almeno due volte e per un periodo complessivo pari ad almeno dodici mesi, la struttura regionale competente, su proposta del soggetto organizzatore che, nel contraddittorio con l'interessato, abbia verificato una nuova violazione, dispone la revoca della nomina e provvede alla cancellazione del nominativo della GAV dal registro.

(166) Articolo così sostituito dall'*art. 69, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48*, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016*).

Art. 107 *Relazione sull'attività svolta dalle GAV.* ⁽¹⁶⁷⁾

[1. Entro il 31 marzo di ogni anno le province, la città metropolitana e gli enti parco trasmettono alla Giunta regionale:

a) un rapporto sull'attività svolta in ordine al servizio volontario di vigilanza ambientale e agli interventi effettuati dalla GAV;

- b) un rendiconto sull'impiego delle risorse finanziarie e sulle dotazioni strumentali a disposizione;
- c) un piano di organizzazione del servizio per l'anno in corso con l'indicazione delle relative necessità finanziarie e di dotazioni strumentali.

2. Entro il 31 maggio di ogni anno la Giunta regionale, con deliberazione, disciplina il riparto delle risorse finanziarie disponibili da attribuirsi alle province, alla città metropolitana e agli enti parco regionali.]

(167) Articolo abrogato dall'*art. 83, comma 1, lettera m), L.R. 1° agosto 2016, n. 48*, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016*).

TITOLO VI

Disposizioni transitorie e finali

Capo I

Disposizioni di prima applicazione e transitorie del Titolo II in materia di aree naturali protette

Art. 108 *Disposizioni di prima applicazione e transitorie per l'adeguamento degli atti dei parchi regionali.*

1. Gli enti parco regionali, al fine di adeguare gli atti di competenza alle disposizioni della presente legge, prov-vedono:

- a) all'adozione e trasmissione alla Giunta regionale dello statuto di cui all'articolo 26 entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione dello statuto tipo di cui all'articolo 26, comma 5;

- b) alla predisposizione e trasmissione alla Giunta regionale della proposta di piano integrato per il parco di cui all'articolo 27, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ⁽¹⁶⁸⁾;

- c) all'adozione e trasmissione alla Giunta regionale del regolamento, entro i termini di cui all'articolo 30, comma 1.

2. Fino agli adeguamenti di cui al comma 1, restano fermi gli statuti, i piani, i regolamenti ed i piani di gestione già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali continuano ad essere regolati:

- a) dalla *L.R. n. 65/1997*;

b) dalla [legge regionale 16 marzo 1994, n. 24](#) (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi) per i parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli.

3. In caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 1, lettere a), b), c), il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, procede alla nomina di commissari ad acta, ai sensi dell'articolo 43, comma 4, e della [L.R. n. 53/2001](#).

(168) Lettera così sostituita dall'[art. 70, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016](#)).

Art. 109 *Disposizioni di prima applicazione e transitorie per l'adeguamento degli atti delle riserve naturali regionali.*

1. La Regione provvede entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della [legge regionale 1° agosto 2016, n. 48](#), all'adozione dei regolamenti delle riserve naturali regionali ai sensi degli articoli 49 e 50 ⁽¹⁶⁹⁾.

2. Fino all'adozione dei regolamenti ai sensi del comma 1, restano fermi i regolamenti, i piani economici e sociali ed i piani di gestione già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge. Ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni della [L.R. n. 49/1995](#) ⁽¹⁷⁰⁾.

[3. In caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 1, lettere a) e b, si applica la disciplina di cui all'articolo 47, comma 4 ⁽¹⁷¹⁾.]

(169) Comma così sostituito dall'[art. 71, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016](#)).

(170) Comma così modificato dall'[art. 71, comma 2, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016](#)).

(171) Comma abrogato dall'[art. 73, comma 1, lettera n\), L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016](#)).

Art. 110 *Disposizioni transitorie per i procedimenti di approvazione degli atti di pianificazione, programmazione e dei regolamenti. Disposizioni transitorie per i piani di gestione* ⁽¹⁷²⁾

1. I procedimenti di approvazione degli atti di pianificazione e loro varianti, di programmazione e dei regolamenti delle aree protette avviati ma non ancora adottati alla data di entrata in vigore della [L.R. 48/2016](#), proseguono, ove compatibili, secondo le disposizioni della presente legge.
2. I procedimenti di approvazione dei piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 in corso alla data di entrata in vigore della [L.R. 48/2016](#) si concludono secondo le procedure disciplinate dall'articolo 77.
3. I procedimenti di approvazione degli atti di pianificazione e loro varianti, di programmazione e dei regolamenti dei parchi regionali adottati, ma non ancora approvati, alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono entro venti mesi decorrenti da tale data, secondo le procedure disciplinate dalle disposizioni vigenti alla data di avvio dei medesimi procedimenti.
4. I regolamenti delle riserve naturali adottati prima dell'entrata in vigore della [L.R. 48/2016](#), sono conclusi dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 50.
5. Entro ventiquattro mesi dall'approvazione degli atti di cui al comma 3, gli enti parco provvedono all'invio degli atti di cui all'articolo 108, comma 1, lettere b) e c).

(172) Articolo così sostituito dall'[art. 72, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016](#)).

Art. 111 *Disposizioni di prima applicazione e transitorie per l'approvazione del piano integrato per il parco delle Alpi Apuane e del relativo regolamento.*

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 110, comma 1, il piano integrato per il parco delle Alpi Apuane, comprensivo, per quanto di competenza, anche della disciplina delle aree contigue in cui si svolgono le attività di cava, è predisposto e trasmesso alla Giunta regionale, ai fini dell'adozione ai sensi dell'articolo 29, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ⁽¹⁷³⁾.

2. Il piano adottato ai sensi dell'*articolo 15 della L.R. 65/1997*, con deliberazione del consiglio direttivo dell'ente parco 29 novembre 2007, n. 46, può essere approvato ai sensi del comma 3 dell'articolo 110, e conserva efficacia fino alla data in cui il piano integrato di cui al comma 1 inizia a produrre effetti.
3. L'ente parco predispone e adotta il regolamento riferito all'intero territorio disciplinato dal piano per il parco entro i termini previsti dall'articolo 30.
4. Nel caso in cui l'ente parco non provveda alla predisposizione degli atti di cui ai commi 1, 2 e 3, entro i termini previsti, la Regione provvede tramite commissari, ai sensi dell'articolo 44, comma 4.

(173) Comma così modificato dall'*art. 73, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48*, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 84*, comma 1 della medesima *L.R. n. 48/2016*).

Art. 112 *Disposizioni transitorie per i procedimenti amministrativi concernenti le aree protette. Disposizioni transitorie in materia di piano della qualità della prestazione organizzativa del personale dell'ente parco* ⁽¹⁷⁴⁾

1. I procedimenti amministrativi di competenza degli enti parco regionali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si concludono con le procedure disciplinate dalle disposizioni vigenti alla data di avvio dei medesimi procedimenti ⁽¹⁷⁵⁾.
2. I procedimenti amministrativi relativi alle riserve naturali regionali in corso all'entrata in vigore della presente legge si concludono con le procedure disciplinate dalle disposizioni vigenti al momento dell'avvio dei medesimi procedimenti ⁽¹⁷⁶⁾.
3. Fino all'adozione della deliberazione di cui all'articolo 37, comma 3, si applicano le disposizioni di cui alla Delib.G.R. 10 febbraio 2014, n. 77 (Approvazione Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa 2014).

(174) Rubrica così sostituita dall'*art. 74, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48*, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 84*, comma 1 della medesima *L.R. n. 48/2016*).

(175) Comma così modificato dall'*art. 74, comma 2, L.R. 1° agosto 2016, n. 48*, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 84*, comma 1 della medesima *L.R. n. 48/2016*).

(176) Comma così sostituito dall'[art. 74, comma 3, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84](#), comma 1 della medesima [L.R. n. 48/2016](#)).

Art. 113 *Disposizioni transitorie per la verifica dei parchi provinciali e delle ANPIL istituiti ai sensi della [L.R. 49/1995](#) ⁽¹⁷⁷⁾*

1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentiti anche gli enti locali e gli enti parco regionali interessati, sottopone a verifica i parchi provinciali e le aree naturali protette di interesse locale (ANPIL) istituite ai sensi della [L.R. 49/1995](#), valutando esclusivamente la loro ascrivibilità ad una delle tipologie previste dagli articoli 2 e 6.

2. In esito alla verifica di cui al comma 1:

a) il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, individua i territori dei parchi provinciali e le ANPIL, o porzioni di esse, da proporre quali SIC o ZPS, ai sensi dell'articolo 73;

b) la Giunta regionale individua e propone al Consiglio regionale l'istituzione di nuove riserve regionali, anche sulla base delle proposte delle province e della città metropolitana formulate d'intesa con i comuni;

c) gli enti parco regionali, anche d'intesa con le province ed i comuni interessati, propongono al Consiglio regionale l'inclusione dei parchi provinciali e delle ANPIL ecologicamente connesse nel territorio tutelato di competenza.

3. I territori dei parchi provinciali e le ANPIL che all'esito della valutazione di cui al comma 1, non presentino i requisiti per essere inseriti nel sistema regionale delle aree protette o nel sistema regionale della biodiversità sono individuati con deliberazione della Giunta regionale e possono ricevere specifica tutela nell'ambito degli strumenti della pianificazione territoriale degli enti competenti.

4. Fino all'approvazione degli atti che concludono i procedimenti avviati ai sensi del comma 2, restano fermi le ANPIL ed i parchi provinciali istituiti ai sensi della [L.R. 49/1995](#), ai quali continua ad applicarsi la disciplina prevista dalla stessa [L.R. 49/1995](#).

5. Fino alla scadenza del termine previsto al comma 1, ai parchi provinciali e alle ANPIL continua ad applicarsi la disciplina prevista dalla [L.R. 49/1995](#). Decorso tale termine senza che sia stata promossa la procedura di verifica, le aree interessate possono ricevere tutela nell'ambito degli strumenti della pianificazione territoriale degli enti competenti.

6. Le aree individuate ai sensi dei commi 3 e 5 sono espunte dallo stato di consistenza del patrimonio naturalistico definito ai sensi dell'articolo 12.

(177) Articolo così sostituito dall'[art. 75, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016](#)).

Art. 114 *Disposizioni transitorie per gli organi dell'Ente Parco, il comitato scientifico e il direttore.*

1. Entro sei mesi dall'approvazione degli statuti di cui all'articolo 26, sono individuati i rappresentanti delle categorie produttive, degli enti di ricerca e delle associazioni ambientaliste presenti sul territorio, di cui all'articolo 22, comma 6, lettera a).

2. Il presidente del parco, il consiglio direttivo e il collegio regionale unico dei revisori dei conti in carica alla data dell'entrata in vigore della presente legge, cessano alla loro naturale scadenza.

3. Il comitato scientifico del parco in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, cessa alla sua naturale scadenza.

4. I direttori dei parchi regionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge cessano dall'incarico alla scadenza naturale del contratto di cui all'[articolo 12 della L.R. n. 24/1994](#) e all'[articolo 11 della L.R. n. 65/1997](#). È facoltà dei presidenti del parco provvedere al loro rinnovo per una durata di cinque anni allo scadere dei quali si applicano le modalità di nomina e rinnovo di cui all'articolo 40.

Capo II

Disposizioni transitorie del titolo iii in materia di biodiversità e geodiversità

Art. 115 *Disposizioni transitorie sulla vigenza degli allegati della [L.R. n. 56/2000](#) ⁽¹⁷⁸⁾.*

1. Fino all'approvazione degli elenchi di cui all'articolo 83, restano in vigore gli *allegati A, B e C della [L.R. n. 56/2000](#)*. A tali allegati continuano ad applicarsi le disposizioni della [L.R. n. 56/2000](#).

(178) Rubrica così modificata dall'*art. 76, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48*, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016*).

Art. 116 *Disposizioni transitorie per la verifica dei siti di interesse regionale.*

1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, anche di concerto con gli enti locali interessati, sottopone a verifica i siti di interesse regionale individuati dall'*allegato D della L.R. 56/2000*, valutando la loro ascrivibilità ad una delle tipologie previste dagli articoli 2 e 6 della presente legge e predispone la relativa proposta di deliberazione da inviare al Consiglio regionale per l'approvazione ⁽¹⁷⁹⁾.

2. In esito alla verifica di cui al comma 1:

a) il Consiglio regionale, con deliberazione da approvarsi entro novanta giorni dal ricevimento della proposta della Giunta regionale di cui al comma 1, individua i siti di interesse regionale da proporre quali SIC o ZPS, ai sensi dell'articolo 73;

b) la Giunta regionale, anche sulla base di proposte delle province e della città metropolitana formulate d'intesa con i comuni, individua e propone al Consiglio regionale l'istituzione di nuove aree protette con riferimento ai siti di interesse regionale ⁽¹⁸⁰⁾.

3. I siti di interesse regionale che all'esito della valutazione di cui al comma 1, non presentino i requisiti per essere inseriti nel sistema regionale delle aree protette o nella rete ecologica regionale, possono ricevere specifica tutela nell'ambito degli strumenti della pianificazione territoriale degli enti competenti.

4. Fino all'istituzione delle aree protette di cui al comma 2, lettera b), restano fermi i siti di interesse regionale individuati dall'*allegato D della L.R. n. 56/2000*, ai quali continua ad applicarsi la disciplina prevista dalla medesima legge.

(179) Comma così sostituito dall'*art. 77, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48*, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016*).

(180) Lettera così sostituita dall'*art. 77, comma 2, L.R. 1° agosto 2016, n. 48*, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016*).

Art. 117 *Disposizioni transitorie per la verifica degli habitat naturali di interesse regionale.*

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, di concerto con gli enti locali interessati e con gli enti parco, sottopone a verifica gli habitat naturali di interesse regionale di cui all'*articolo 2, comma 1, lettera g) della L.R. n. 56/2000* ed elencati nell'allegato A della medesima legge, valutando la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 82 e ne predispone la proposta di riconoscimento al Consiglio regionale.

2. In esito alla verifica di cui al comma 1:

a) il Consiglio regionale, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'articolo 83, individua gli habitat naturali da riconoscere ai sensi dell'articolo 82;

b) la Giunta regionale, entro centottanta giorni successivi a decorrere dall'adozione della deliberazione di cui alla lettera a), adotta le misure di conservazione di cui all'articolo 83, comma 2.

3. Fino all'approvazione della deliberazione di cui al comma 2, lettera a), restano fermi gli habitat individuati nell'allegato A della del Consiglio regionale 11 marzo 2014, n. 26 (Individuazione dei geotopi di importanza regionale ai sensi dell'*articolo 11, comma 1 della legge regionale 6 aprile 2000, n. 56* "Norme per la conservazione e tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche. Modifiche alla *legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7*. Modifiche alla *legge regionale 11 aprile 1995, n. 49*"), ai quali continua ad applicarsi la disciplina prevista dalla *L.R. n. 56/2000*.

Art. 118 *Disposizioni transitorie sui procedimenti di valutazione di incidenza.*

1. Ferme restando le disposizioni relative al trasferimento della titolarità delle funzioni contenute nella *L.R. 22/2015*, i procedimenti di valutazione di incidenza, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla data di entrata in vigore dell'*articolo 57 della l. 221/2015*, sono completati dagli enti competenti al momento dell'avvio del procedimento e secondo le disposizioni vigenti a tale momento ⁽¹⁸¹⁾.

2. Fino all'approvazione della deliberazione di cui all'articolo 90, comma 5, si applicano le disposizioni di cui alla *Delib.G.R. 28 ottobre 2011, n. 916 (L.R. n.*

[56/2000, art. 15](#), comma 1-septies - Definizione dei criteri per l'applicazione della valutazione di incidenza).

(181) Comma così sostituito dall'[art. 78, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84](#), comma 1 della medesima [L.R. n. 48/2016](#)).

Art. 119 *Disposizioni transitorie per la verifica dei geotopi.*

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, di concerto con le province, la città metropolitana o i soggetti gestori dei territori di cui all'articolo 2, comma 2, sottopone a verifica i geotopi di cui all'[articolo 11 della L.R. n. 56/2000](#) come individuati all'allegato A della Delib.C.R. n. 26/2014, valutando:

a) l'esistenza di particolari condizioni e rilievo di emergenze, tali da richiedere l'istituzione di riserve naturali regionali, di cui all'articolo 4;

b) l'inserimento nell'elenco dei geositi di importanza regionale di cui all'articolo 95.

2. La Giunta regionale, anche sulla base di proposte delle province e della città metropolitana formulate d'intesa con i comuni, individua e propone al Consiglio regionale l'istituzione di nuove riserve naturali regionali o l'inserimento nell'elenco dei geositi ⁽¹⁸²⁾.

3. Fino al completamento della verifica di cui al comma 1, sono confermati i siti geologici individuati nell'allegato A della Delib.C.R. n. 26/2014, ai quali continua ad applicarsi la disciplina prevista dalla [L.R. n. 56/2000](#).

(182) Comma così sostituito dall'[art. 79, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84](#), comma 1 della medesima [L.R. n. 48/2016](#)).

Capo III

Disposizioni transitorie del Titolo IV in materia di alberi monumentali

Art. 120 *Disposizioni transitorie.*

1. L'elenco regionale degli alberi monumentali redatto ai sensi della [L.R. n. 60/1998](#) e la relativa disciplina sono fatti salvi fino all'approvazione dell'elenco nazionale formulato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale.

Capo IV**Disposizioni transitorie del Titolo V in materia di servizio volontario di vigilanza ambientale****Art. 121** *Disposizioni transitorie* ⁽¹⁸³⁾

1. Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui all'articolo 102, comma 2, restano in vigore la Delib.G.R. 6 aprile 1998, n. 331 (Approvazione norme attuative della [L.R. 7/98](#) "Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale") e la Delib.G.R. 15 giugno 1998, n. 613 ([L.r. 7/1998](#) - Approvazione modelli tesserino di riconoscimento e distintivo della guardie ambientali volontarie).

2. I procedimenti amministrativi per la nomina a GAV in corso al 31 dicembre 2015 proseguono secondo le disposizioni dell'[articolo 10, comma 3 della L.R. 22/2015](#). Sono fatte salve le idoneità acquisite e gli elenchi provinciali delle GAV approvati fino alla data di entrata in vigore della [L.R. 48/2016](#). Gli elenchi sono resi disponibili dalle province alla struttura regionale competente ai fini della tenuta dell'elenco degli idonei e del registro delle GAV di cui all'articolo 102, comma 1, lettere c) e d) ⁽¹⁸⁴⁾.

3. Le GAV che abbiano conseguito la nomina sino alla data di entrata in vigore della [L.R. 48/2016](#) esercitano le proprie funzioni secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al titolo V.

(183) Articolo così sostituito dall'[art. 80, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016](#)).

(184) Comma così modificato dall'[art. 31, comma 1, L.R. 12 dicembre 2017, n. 70](#), a decorrere dal 14 dicembre 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 77, comma 1, della medesima legge](#)).

Capo V

Disposizioni finali

Art. 122 *Trasmissione dei dati con modalità telematiche*

1. La trasmissione dei dati e le comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni, previste dalla presente legge, sono effettuate con le modalità telematiche previste ai sensi della normativa in materia di amministrazione digitale.
 2. La trasmissione dei dati e le comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni ed i privati, previste dalla presente legge, laddove possibile, sono effettuate con le modalità telematiche previste ai sensi della normativa in materia di amministrazione digitale.
-

Art. 123 *Oneri istruttori* ⁽¹⁸⁵⁾

1. Con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti gli importi e le modalità di applicazione e corresponsione degli oneri istruttori relativi: a) ai procedimenti di valutazioni d'incidenza di piani programmi o di singoli progetti ed interventi; b) ai procedimenti per il rilascio di nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati connessi alla gestione delle aree protette o dei siti della Rete Natura 2000 nonché alla tutela della biodiversità della fauna e della flora.
2. La quantificazione degli oneri di cui al comma 1, lettera a), è determinata nella misura non superiore allo 0,2 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare o del valore della produzione relativa al piano o programma o progetto, risultante dagli elaborati tecnici economici facenti parte della documentazione allegata al piano o programma o al progetto. Per i piani, i programmi i progetti ed interventi soggetti alle procedure di VIA o a VAS, l'importo degli oneri di cui al presente comma è computato nell'ammontare complessivo delle spese istruttorie connesse alle medesime procedure e comunque non oltre la misura massima stabilita dalla normativa vigente per tali spese.
3. La quantificazione degli oneri di cui al comma 1, lettera b), è determinata nella misura non inferiore a 40,00 euro e non superiore a 800,00 euro, tenuto conto della complessità istruttoria valutata anche in relazione:
 - a) alla tipologia del titolo da rilasciare e dell'istanza;
 - b) alla complessità del progetto, intervento o attività da autorizzare;

c) alle caratteristiche naturalistiche della zona di localizzazione del progetto, intervento o attività di cui alla lettera b).

4. La deliberazione di cui al comma 1 definisce altresì le modalità di aggiornamento degli oneri quantificati ai sensi del presente articolo.

5. Le entrate derivanti dagli oneri a copertura delle attività istruttorie di competenza regionale sono imputate agli stanziamenti della tipologia di entrate n. 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" titolo 3 "entrate extratributarie" del bilancio regionale.

(185) Articolo così sostituito dall'[art. 81, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48](#), a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016](#)).

Art. 123-bis *Modalità di inoltrò dell'istanza di nulla osta e dello studio di incidenza relativi a progetti ed interventi connessi ad attività produttive, edilizie ed agricole-forestali* ⁽¹⁸⁶⁾

1. L'istanza di nulla osta e lo studio di incidenza relativo ad interventi e progetti, non soggetti a verifica di assoggettabilità o a valutazione di impatto ambientale (VIA), sono inoltrati all'autorità competente per il tramite:

a) dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) ai sensi dell'[articolo 36 della L.R. 40/2009](#), del [decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160](#) (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'[articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito con modificazioni dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#)) e dell'[articolo 132, comma 2 della L.R. 65/2014](#);

b) dello sportello unico per l'edilizia (SUE) ai sensi dell'[articolo 132, comma 1, della L.R. 65/2014](#);

c) delle unioni di comuni e della città metropolitana per gli interventi disciplinati dalla [L.R. 39/2000](#) e dal [decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R](#) (Regolamento forestale della Toscana) ⁽¹⁸⁷⁾.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), ciascuno per la rispettiva competenza, trasmettono immediatamente e in modalità telematica, l'istanza di nulla osta e lo studio d'incidenza alla autorità competente verificandone, in accordo con quest'ultima, la correttezza formale entro trenta giorni dal loro ricevimento. Decorso inutilmente tale termine l'istanza per il rilascio del nulla osta e lo studio d'incidenza si intendono correttamente presentati.

3. Qualora l'autorità competente rilevi l'incompletezza della documentazione presentata, ne dà tempestiva comunicazione in modalità telematica ai soggetti di cui al comma 1, lettera a), b) e c), precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni.

(186) Articolo aggiunto dall'*art. 82, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48*, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 84, comma 1 della medesima L.R. n. 48/2016*).

(187) Lettera così modificata dall' *art. 32, comma 1, L.R. 12 dicembre 2017, n. 70*, a decorrere dal 14 dicembre 2017 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 77, comma 1, della medesima legge*).

L.R. SARDEGNA 7 agosto 2014, n. 16 ⁽¹⁾.

Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Sardegna 14 agosto 2014, n. 39.

(2) Vedi, anche, il [Dec.Ass. 31 marzo 2016, n. 832/14](#).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

CAPO I

Tutela, conservazione e valorizzazione dell'agrobiodiversità della Sardegna

Articolo 1 *Oggetto e finalità.*

1. Nel rispetto della Costituzione e degli obblighi nazionali e internazionali, la Regione autonoma della Sardegna riconosce e tutela l'agrobiodiversità del proprio territorio sotto il profilo economico, scientifico, culturale e ambientale. In particolare, la Regione tutela e valorizza il patrimonio di razze e varietà locali, come definito dall'articolo 2, al fine di sostenere lo sviluppo economico e sociale del settore agricolo, di promuovere la tutela degli agroecosistemi, di favorire un utilizzo sostenibile di tali risorse e di garantire la tipicità dei prodotti agricoli nel rispetto delle tradizioni, dei saperi e dei sapori locali.

2. La Regione:

a) riconosce che le razze e varietà locali e le relative specie progenitrici e/o affini appartengono al patrimonio di interesse agrario, zootecnico e forestale della Sardegna;

b) promuove e garantisce l'utilizzazione collettiva del patrimonio di razze e varietà locali effettuata attraverso la Rete di conservazione e sicurezza di cui all'articolo 8;

c) favorisce e promuove la tutela delle risorse genetiche d'interesse agrario, zootecnico e forestale, la salvaguardia e la gestione razionale degli agroecosistemi e delle produzioni tipiche e tradizionali.

3. Per l'attuazione della presente legge la Regione:

a) promuove l'informazione e l'educazione, con particolare riferimento alle scuole di ogni ordine e grado e agli adulti e d'intesa con le competenti autorità scolastiche, volta a favorire la formazione di una coscienza civica, il rispetto e l'interesse per l'ambiente e la sua tutela, anche in collaborazione con gli enti, agenzie, comitati spontanei regolarmente costituiti per la tutela e valorizzazione delle biodiversità e le associazioni senza scopo di lucro che abbiano come fine istituzionale la protezione dell'agrobiodiversità;

b) eroga contributi a enti pubblici o ad altri enti, agenzie e associazioni, comitati spontanei regolarmente costituiti per la tutela delle biodiversità e privati senza scopo di lucro che abbiano come fine istituzionale la protezione dell'agrobiodiversità, sulla base di appositi progetti, sentito il parere della competente commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 6.

c) assume direttamente iniziative volte alla tutela e valorizzazione di tali risorse;

d) stipula convenzioni con università, enti di ricerca, associazioni senza fini di lucro che abbiano come fine istituzionale la tutela della biodiversità;

e) favorisce le iniziative, pubbliche o private, tendenti a preservare e ricostituire le risorse genetiche e a diffonderne la conoscenza e il rispetto, e nel caso di razze, cultivar, popolazioni, ecotipi e cloni utilizzati a fini produttivi, a diffonderne l'uso e a valorizzarne i prodotti.

Articolo 2 *Definizioni.*

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge valgono le seguenti definizioni:

a) biodiversità: comprende l'insieme e la variabilità di tutti gli organismi viventi di ogni origine e natura che si trovano sulla biosfera e viene distinta in tre livelli principali: genetico, specifico ed ecosistemico;

b) agrobiodiversità: include tutte le componenti degli agroecosistemi e della diversità biologica di rilevanza per l'agricoltura e l'alimentazione; la varietà e variabilità genetica, specifica ed ecosistemica di animali, piante e microrganismi,

indispensabili per sostenere le funzioni dell'agroecosistema, la sua struttura e i suoi processi e il patrimonio immateriale di conoscenze acquisite e antropologico-culturali;

c) conservazione ex situ: complesso di misure necessarie per la conservazione della diversità biologica di specie vegetali, animali, microbiche in ambiente diverso dal proprio habitat naturale; consente la conservazione delle specie domestiche e della loro variabilità genetica al di fuori del loro centro di origine o di diversità;

d) conservazione in situ: complesso di misure necessarie per la conservazione degli ecosistemi e degli habitat naturali, nonché il mantenimento e la ricostituzione delle popolazioni di specie vitali nel loro ambiente naturale e, nel caso delle specie di interesse agrario, nell'ambiente in cui si sono sviluppate le loro caratteristiche distintive; per conservazione in situ si intende anche la conservazione delle risorse genetiche in azienda (on farm);

e) ecotipo: forma morfologicamente distinta entro una unità tassonomica, prodotta dalla evoluzione e dalla selezione naturale;

f) popolazione: insieme di individui di una unità tassonomica, razza, cultivar, ecotipo, ceppo microbico e clone, autoctono, originario del territorio sardo, per cui è possibile effettuare una delimitazione fisica e/o genetica e una separazione dalle altre popolazioni;

g) unità tassonomiche: sono incluse in tale dicitura tutte le categorie tassonomiche, spontanee o coltivate, di livello specifico, sottospecifico e varietale;

h) produzioni primarie: prodotto alimentare derivante da produzioni direttamente ottenute a seguito di raccolto in campo senza alcuna lavorazione secondaria di trasformazione, ad esclusione delle lavorazioni necessarie per il confezionamento e la vendita;

i) ingrediente primario: prodotto che rappresenta la percentuale prevalente in un alimento, direttamente ottenuto a seguito di raccolto in campo o dopo prima lavorazione di base che, se pur ne alteri la consistenza o lo stato chimico-fisico, non risulti miscelato ad altri ingredienti o artificialmente umidificato;

j) materia prima: sostanza grezza non lavorata;

k) dieta mediterranea: così come definita dall'Unesco non solo in termini di cibo, ma di modello economico sociale sostenibile;

l) risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura: il materiale genetico di origine vegetale, animale, microbico, che abbia valore effettivo o potenziale per l'agricoltura;

m) materiale genetico: il materiale di riproduzione e/o moltiplicazione di origine animale, vegetale, microbico, contenente unità funzionali dell'eredità.

2. Sono considerate razze e cultivar locali, di seguito denominate risorse genetiche:

a) popolazioni, unità tassonomiche, razze, cultivar, ecotipi, ceppi microbici e cloni autoctoni, originari del territorio sardo;

b) popolazioni, unità tassonomiche, razze, cultivar, ecotipi, ceppi microbici e cloni alloctoni, introdotti da lungo tempo nel territorio della Regione e integrati tradizionalmente in forma produttiva nella sua agricoltura, nel suo allevamento e nei processi di trasformazione;

c) popolazioni, unità tassonomiche, razze, cultivar, ecotipi, derivanti dalle precedenti per selezione;

d) popolazioni, unità tassonomiche, razze, cultivar, ecotipi già autoctoni, ma attualmente scomparsi dal territorio della Sardegna e conservati in orti botanici, allevamenti, università o centri di ricerca sardi e di altre regioni o paesi, per i quali esiste un interesse economico, scientifico, culturale, paesaggistico a favorirne la reintroduzione.

Articolo 3 *Compiti della Regione.*

1. La Regione esercita la propria attività di conservazione, tutela, valorizzazione e diffusione delle risorse genetiche:

a) favorendo le iniziative, pubbliche o private, tendenti a preservare e ricostituire le risorse genetiche e a diffonderne la conoscenza e il rispetto, e nel caso di razze, cultivar, popolazioni, ecotipi e cloni utilizzati a fini produttivi, a diffonderne l'uso e a valorizzarne i prodotti;

b) assumendo direttamente iniziative volte alla tutela, alla valorizzazione e diffusione di tali risorse.

2. La Regione tutela e valorizza il patrimonio culturale di saperi, tecniche e consuetudini legate all'agrobiodiversità che le comunità rurali hanno storicamente praticato; a tal fine la Giunta regionale è autorizzata ad attivare, anche in concorso con gli enti locali e le agenzie regionali, associazioni e altri organismi, specifiche iniziative per il recupero e la conservazione, diffusione e tutela della memoria storica legata alla biodiversità di interesse agrario o identitario.

3. La Regione, mediante appositi programmi d'intervento, stabilisce le attività e le iniziative che ritiene necessario attivare e incentivare, determina i criteri di accesso ai benefici, la misura degli incentivi e le relative modalità di attuazione.

4. I programmi di cui al comma 3, approvati dalla Giunta regionale, seguono le seguenti linee di intervento:

a) ricerca sul territorio e selezione delle risorse genetiche;

b) conservazione delle risorse genetiche e gestione della Rete di conservazione e sicurezza di cui all'articolo 8;

c) valorizzazione dei prodotti locali tipici e tradizionali e identitari;

d) recupero e moltiplicazione delle risorse genetiche e diffusione nelle aree vocate;

e) monitoraggio dello stato di conservazione dell'agrobiodiversità;

f) predisposizione di piani per la diffusione e incentivazione al ritorno all'uso quotidiano di semenze, razze, e varietà sardi e utilizzazione delle strutture e delle risorse della Regione e degli enti connessi ad essa per incentivare la riproduzione e la diffusione, anche gratuita, ad agricoltori, associazioni, scuole, produttori ed appassionati.

5. La Regione, tramite l'Assessorato competente, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 6, disciplina il prelievo delle risorse genetiche di cui all'articolo 1, finalizzato al miglioramento genetico e per i cui derivati ottenuti si intende chiedere privativa. Per tale autorizzazione si fa riferimento alla [legge 6 aprile 2004, n. 101](#) (Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001), in merito agli accordi di trasferimento di materiale, ed all'articolo 8, lettera j), della Convenzione di Rio sulla biodiversità (1992), ratificata con [legge 14 febbraio 1994, n. 124](#) (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992), e al Protocollo di Nagoya del 29 ottobre 2010, in merito ai diritti ed all'equa distribuzione dei benefici in favore delle comunità indigene locali sul patrimonio delle risorse genetiche.

Articolo 4 *Repertori regionali.*

1. Fatti salvi i diritti degli agricoltori su ogni pianta coltivata o animale allevato, le risorse genetiche sono iscritte in appositi repertori regionali, tenuti dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale o da enti o organismi a ciò autorizzati con apposito provvedimento della Giunta regionale. Il patrimonio delle risorse genetiche di tali piante e animali appartiene alle comunità locali, all'interno delle quali sono equamente distribuiti i benefici, così come previsto dall'articolo 8, lettera j), della Convenzione di Rio sulla biodiversità (1992) ratificata con la [legge n. 124 del 1994](#).

2. I repertori regionali sono organizzati secondo criteri e caratteristiche tecniche che consentano l'omogeneità e la confrontabilità con analoghi strumenti esistenti a livello nazionale e internazionale.

3. L'iscrizione nei repertori di risorse genetiche a rischio di erosione genetica o estinzione è corredata da apposita annotazione.

4. La produzione e commercializzazione delle sementi delle varietà da conservazione iscritte nel registro è effettuata nel rispetto di quanto previsto dal [decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149](#) (Attuazione della [direttiva 2008/62/CE](#) concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole

naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà).

Articolo 5 *Iscrizione ai repertori regionali.*

1. L'iscrizione delle risorse genetiche ai repertori regionali è effettuata dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, previo parere espresso, ai sensi dell'articolo 6, dalla competente commissione tecnico-scientifica.
 2. L'iscrizione ai repertori avviene a seguito di iniziativa da parte di enti scientifici, enti pubblici, organizzazioni private e singoli cittadini.
 3. Le direttive di attuazione di cui all'articolo 14 disciplinano le modalità e le procedure per l'iscrizione ai repertori regionali.
-
-

Articolo 6 *Commissione tecnico-scientifica.*

1. È istituita la Commissione tecnico-scientifica per l'agrobiodiversità animale e vegetale.
2. La commissione è composta da:
 - a) un funzionario dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale competente in materia di risorse genetiche animali;
 - b) un funzionario dell'Assessorato regionale all'agricoltura e riforma agro-pastorale competente in materia di risorse genetiche di piante erbacee, arboree e forestali di interesse agrario;
 - c) un funzionario delle agenzie agricole regionali competente in materia di risorse genetiche animali in agricoltura;
 - d) un funzionario delle agenzie agricole regionali competenti in materia di risorse genetiche di piante erbacee, arboree e forestali di interesse agrario;
 - e) un agricoltore che detiene materiale animale e/o vegetale la cui tutela è prevista dalla presente legge in rappresentanza di ciascuna delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;

f) quattro esperti del mondo scientifico e accademico di cui uno competente in materia di risorse genetiche animali in agricoltura, due competenti in materia di risorse genetiche di piante erbacee, arboree e forestali di interesse agrario e uno esperto in materie sociologiche e demo-antropologiche e in discipline storico-culturali concernenti la storia e la cultura dell'agricoltura, i saperi e le pratiche agro-alimentari locali;

g) due rappresentanti espressione dei comitati o delle associazioni che si occupano di biodiversità.

3. La commissione è nominata dalla Giunta regionale, resta in carica per cinque anni, decade comunque con la fine della legislatura nella quale i componenti sono stati nominati.

4. La commissione svolge le seguenti funzioni:

a) esprime parere in merito all'iscrizione e alla cancellazione della varietà da conservazione di cui all'articolo 1 nel repertorio regionale del patrimonio genetico;

b) stabilisce l'urgenza, la priorità e la tipologia d'intervento per ciascuna delle varietà da conservazione;

c) propone i criteri per l'individuazione degli agricoltori custodi delle varietà da conservazione;

d) esprime parere in merito alle richieste di prelievo di materiale di risorse genetiche di cui all'articolo 1, finalizzato al miglioramento genetico o all'ottenimento di prodotti che incorporano il materiale o qualsiasi delle sue parti o componenti genetiche e per cui si intende inoltrare richiesta di privativa.

5. Ai componenti della commissione compete il rimborso delle spese di viaggio di cui all'*articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27* (Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati, commissioni e altri consessi operanti presso l'Amministrazione regionale).

Articolo 7 *Banca regionale del germoplasma per l'agricoltura e l'alimentazione.*

1. Al fine di garantire la tutela, mediante la conservazione ex situ, delle razze e varietà locali è istituita la Banca regionale del germoplasma d'interesse agronomico, zootecnico e forestale, di seguito denominata Banca.

2. La banca svolge tutte le operazioni dirette a salvaguardare il materiale in essa conservato da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione e distruzione, garantendone la disponibilità nel tempo.

3. Nella banca confluiscono tutte le accessioni iscritte nei repertori regionali.

4. Alla gestione della banca provvede l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale che può avvalersi di altri soggetti, pubblici o privati, settorialmente specializzati, previo parere della commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 6.

5. Il funzionamento della banca è disciplinato con le direttive di attuazione di cui all'articolo 14.

Articolo 8 *Rete di conservazione e sicurezza.*

1. È istituita la Rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche di interesse agrario, zootecnico e forestale, di seguito denominata rete, gestita e coordinata dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale o da enti e organismi a ciò delegati.

2. Della rete fanno parte di diritto gli agricoltori custodi di cui all'articolo 10 e la Banca regionale del germoplasma per l'agricoltura e l'alimentazione.

3. Alla rete possono aderire altri soggetti pubblici o privati, quali enti locali, istituti sperimentali, centri di ricerca, università, associazioni, comitati per le biodiversità, agricoltori e produttori, singoli o in forma associata, che siano in possesso dei requisiti previsti dalle direttive di attuazione di cui all'articolo 14.

4. La rete svolge ogni attività diretta a mantenere in vita il patrimonio di interesse agrario, zootecnico e forestale minacciato da erosione genetica attraverso la conservazione ex situ e in situ e provvede ad agevolarne la circolazione.

5. Gli agricoltori, gli enti, i centri di ricerca, le università, le associazioni e i comitati per le biodiversità depositari di materiale genetico tutelato dalle presenti disposizioni, sono invitati a fornire alla Banca del germoplasma per l'agricoltura e l'alimentazione una parte del materiale vivente ai fini della moltiplicazione, per garantire la conservazione delle informazioni genetiche presso altro sito accreditato.

6. Chiunque intenda depositare una domanda di privativa varietale o brevettuale su di una varietà derivata da una già iscritta nei repertori, oppure su materiale biologico derivante da questa, è tenuto a chiedere prima di qualunque registrazione il preventivo assenso all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, con le modalità previste dalle direttive di attuazione di cui all'articolo 14, acquisito il parere obbligatorio della commissione tecnicoscienza di cui all'articolo 6.

Articolo 9 *Circolazione del materiale genetico.*

1. Al fine di garantire un uso durevole delle risorse genetiche, a seguito di apposita certificazione, è consentita, tra gli aderenti alla Rete, la circolazione, senza scopo di lucro e in ambito locale, del materiale genetico, volta al recupero, mantenimento e riproduzione di varietà locali a rischio di estinzione e iscritte nei repertori regionali.
 2. Con le direttive di attuazione cui all'articolo 14 sono definite le modalità di circolazione del materiale genetico.
-

Articolo 10 *Agricoltore custode.*

1. Ai fini della presente legge si definisce "agricoltore custode" chi provvede alla tutela e conservazione in situ delle razze e varietà locali, ritenute di interesse, rare o a rischio di estinzione, iscritte nei repertori regionali di cui all'articolo 4.
2. L'agricoltore custode:
 - a) provvede alla messa in sicurezza della singola risorsa genetica proteggendola e salvaguardandola da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione o distruzione;
 - b) diffonde la conoscenza, la coltivazione e l'allevamento delle risorse genetiche di cui è custode, attenendosi ai principi di cui alla presente legge;
 - c) effettua il rinnovo dei semi o la ricostituzione attraverso altro materiale di propagazione di specie conservate nella Banca regionale del germoplasma di interesse agrario, zootecnico e forestale, sentito il parere della competente commissione tecnicoscintifica di cui all'articolo 6.
3. Il titolo di agricoltore custode può essere riconosciuto a persone fisiche che possiedono il requisito minimo di professionalità o a società agricole e cooperative sociali agricole regolarmente operanti. Esso è conferito a seguito dell'iscrizione in apposito registro tenuto dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale o dall'ente o organismo a ciò delegato.

4. Nell'individuazione dell'agricoltore custode sono favoriti i membri delle comunità locali tradizionalmente impegnate nella conservazione delle risorse genetiche della Sardegna e chi abbia provveduto alla loro riscoperta.
 5. La riproduzione di risorse genetiche effettuata dagli agricoltori custodi avviene presso le zone originarie di prelievo o quelle che la memoria storica riconosce come tradizionali luoghi di presenza della coltivazione.
 6. In caso di necessità e urgenza l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale o ente o organismo a ciò delegato provvede, per fini di pubblico interesse, all'avvio di un programma di riproduzione in campo di una varietà in via di estinzione.
 7. Con le direttive di attuazione di cui all'articolo 14 sono disciplinati:
 - a) le modalità di iscrizione all'elenco di cui al comma 3;
 - b) i requisiti oggettivi e soggettivi necessari per ricoprire e per mantenere l'incarico di agricoltore custode;
 - c) le modalità di eventuali provvidenze a sostegno delle attività svolte dall'agricoltore custode.
-

Articolo 11 *Contrassegno* ⁽³⁾.

[1. Per favorire la più ampia conoscenza e informazione dei cittadini in ordine a prodotti ottenuti da risorse genetiche di cui all'articolo 1, è istituito un contrassegno regionale da apporre sui prodotti costituiti, contenenti o derivati da materiale iscritto nei repertori regionali.

2. L'uso del contrassegno è facoltativo ed è concesso dalla Regione agli agricoltori custodi di cui all'articolo 10 e alle aziende agricole che producono o trasformano utilizzando, secondo le buone pratiche agricole consuete, pratiche compatibili con la necessità di salvaguardare l'ambiente e di conservare lo spazio naturale, secondo il [regolamento CE n. 1305/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) del Consiglio.

3. Con le direttive di attuazione di cui all'articolo 14 sono disciplinati: contenuto, caratteristiche grafiche e modalità di ottenimento e impiego del contrassegno di cui al comma 1].

(3) Articolo abrogato dall' *art. 6, comma 1, lettera a), L.R. 4 dicembre 2014, n. 30*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 7, comma 1*, della medesima legge).

Articolo 12 *Comunità di tutela della biodiversità agraria, della cultura, qualità e sicurezza alimentare.*

1. Al fine di sensibilizzare la popolazione, di sostenere le produzioni agrarie e alimentari, in particolare della rete regionale di cui all'articolo 8, e di promuovere comportamenti atti a tutelare la biodiversità agraria e alimentare, la Regione, anche con la collaborazione delle camere di commercio, dei consorzi di tutela, delle organizzazioni agricole di categoria maggiormente rappresentative e di altri soggetti riconosciuti, pubblici o privati, promuove l'istituzione di Comunità di tutela della biodiversità agraria e della cultura e qualità alimentare, definite ai sensi del comma 2.

2. Ai fini della presente legge, sono definiti Comunità di tutela della biodiversità agraria e della cultura e qualità alimentare gli ambiti locali derivanti da accordi tra agricoltori custodi locali singoli e associati, comitati per la biodiversità, gruppi di acquisto solidali, istituti scolastici e universitari, centri di ricerca, associazioni per la tutela della qualità della biodiversità agraria e alimentare, ospedali, esercizi di ristorazione, esercizi commerciali, piccole e medie imprese artigiane di trasformazione agraria e alimentare, nonché enti pubblici.

3. Gli accordi di cui al comma 2 possono avere come oggetto:

a) lo studio, il recupero e la trasmissione di conoscenze su varietà e razze locali;

b) lo studio e la diffusione di pratiche proprie dell'agricoltura biologica e di altri sistemi colturali a basso impatto ambientale e volti al risparmio idrico, alla minore emissione di anidride carbonica, alla maggiore fertilità dei suoli e al minore utilizzo di imballaggi per la distribuzione e per la vendita dei prodotti;

c) la realizzazione di forme di filiera corta, di vendita diretta, di scambio e di acquisto di prodotti agricoli e alimentari nei circuiti locali in ambito regionale;

d) la costituzione dei distretti di cui all'articolo 26;

e) lo studio, il recupero e la trasmissione dei saperi e sapori locali relativi alle pratiche agricole tradizionali e identitarie delle colture agrarie e degli allevamenti.

Articolo 13 *Interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria e alimentare.*

1. La programmazione delle attività della Regione nell'ambito della ricerca e sperimentazione in agricoltura, per tramite delle proprie agenzie e dell'università, prevede interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria e alimentare, sulle tecniche necessarie per favorirla, tutelarla e svilupparla nonché per favorire l'uso di risorse genetiche come strumento di adattamento ai cambiamenti climatici su interventi finalizzati al recupero di pratiche corrette in riferimento all'alimentazione umana, all'alimentazione animale, al risparmio idrico, al corretto uso dei suoli e alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica.

2. La Regione finanzia la realizzazione di progetti innovativi sulla biodiversità agraria, zootecnica e alimentare, proposti da enti pubblici, associazioni, comitati per la biodiversità e privati, individuati mediante bando pubblico.

Articolo 14 *Direttive di attuazione.*

1. La Giunta regionale approva con propria deliberazione le direttive di attuazione del presente capo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

CAPO II**Istituzione del marchio collettivo di qualità agroalimentare garantito dalla regione per la tracciabilità e la promozione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità****Articolo 15** *Finalità.*

1. La Regione considera strategico il settore agroalimentare, adotta il modello alimentare mediterraneo come modello sostenibile e di tutela della biodiversità, promuove la valorizzazione dei prodotti agricoli, zootecnici, ittici e silvo-pastorali incentivando l'utilizzo di tecniche di produzione, di raccolta e di trasformazione che assicurino la qualità e favoriscano la salvaguardia dell'ambiente e la salute dei consumatori ⁽⁴⁾.

(4) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 1, L.R. 4 dicembre 2014, n. 30](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 7, comma 1](#), della medesima legge).

Articolo 16 *Istituzione del marchio collettivo.*

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 15, la Regione autonoma della Sardegna, ai sensi del [decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30](#) (Codice della proprietà industriale, a norma dell'[articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273](#)) e del [Regolamento \(CE\) n. 207/2009](#), del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, registra un marchio di qualità a carattere collettivo dei prodotti agricoli e agro-alimentari garantito dalla Regione, di seguito denominato "marchio", e ne è titolare ⁽⁵⁾.

2. Il marchio di cui al comma 1 identifica le produzioni agricole e agro-alimentari che offrono garanzie qualitative per sistema di produzione, lavorazione o per altre intrinseche caratteristiche ottenute con metodi di produzione definiti da appositi disciplinari di produzione vincolanti, i quali tengono conto della qualità socio-economica e ambientale in termini di: certezza dell'intero processo e tipicità, rispetto dell'etica del cibo, attenzione agli aspetti sociali, mantenimento delle tradizioni, responsabilità sociale delle imprese, salubrità dell'ambiente di coltivazione. In tal senso, la Regione si impegna a ricercare parametri omogenei che permettano ai consumatori la valutazione di questi aspetti.

3. I prodotti per i quali può essere concesso l'utilizzo del marchio sono realizzati nell'ambito di un sistema di qualità trasparente, aperto a tutti i produttori, che assicuri la completa tracciabilità dei prodotti e risponda alle esigenze del mercato e dei consumatori, agli standard di qualità socio-economica e ambientale adottati nei disciplinari di cui al comma 2, nel rispetto delle norme comunitarie sulla libera circolazione delle merci di cui agli articoli 34, 35 e 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. L'utilizzo del marchio è altresì consentito, fatta eccezione per i prodotti DOP e IGP, per i prodotti tradizionali di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173](#) (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'[articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449](#)), e all'[articolo 2 del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350](#) (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'[articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173](#)), che rispettino gli specifici disciplinari di produzione di cui all'articolo 19. I prodotti tradizionali possono contenere nell'etichetta la dicitura: "prodotto inserito nell'elenco nazionale dei prodotti

tradizionali". Il nome tradizionale è legato al prodotto inserito nell'elenco nazionale dei prodotti.

(5) Comma così sostituito dall' [art. 2, comma 1, L.R. 4 dicembre 2014, n. 30](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 7, comma 1](#), della medesima legge). Il testo originario era così formulato: "1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 15, la Regione autonoma della Sardegna, ai sensi del [decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30](#) (Codice della proprietà industriale, a norma dell'[articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273](#)), registra un marchio di qualità a carattere collettivo dei prodotti agricoli e agro-alimentari, di seguito denominato "marchio" e ne è titolare."

Articolo 17 *Regolamento d'uso* ⁽⁶⁾.

1. 1. La Giunta regionale approva il segno distintivo del marchio e il relativo regolamento d'uso.
 2. Il progetto di regolamento d'uso di cui al comma 1 è preventivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico per gli adempimenti di cui alla direttiva n. 98/34/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.
 3. Il regolamento d'uso è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).
-

(6) Articolo così sostituito dall' [art. 3, comma 1, L.R. 4 dicembre 2014, n. 30](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 7, comma 1](#), della medesima legge). Il testo originario era così formulato: "Art. 17. Direttiva d'attuazione. 1. La Giunta regionale disciplina, con proprie direttive: a) il segno distintivo del marchio e il relativo manuale d'uso; b) le modalità di concessione in uso e di utilizzo del marchio; c) la disciplina della diffida, della sospensione e della revoca della concessione."

Articolo 18 *Concessione dell'uso del marchio*.

1. L'utilizzo del marchio è concesso per prodotti agricoli e agro-alimentari per i quali sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione.
2. L'uso del marchio di cui all'articolo 16 è concesso, per i singoli prodotti, alle imprese singole o associate, che ne fanno richiesta ⁽⁷⁾.
3. Le imprese di cui al comma 2 si impegnano a rispettare gli specifici disciplinari di cui all'articolo 19, le disposizioni deliberate dalla Regione per l'applicazione della presente legge e quanto previsto dall'articolo 22 in materia di etichettatura, nonché a consentire lo svolgimento dei controlli di cui all'articolo 21.

(7) Comma così modificato dall' [art. 4, comma 1, L.R. 4 dicembre 2014, n. 30](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 7, comma 1](#), della medesima legge).

Articolo 19 *Disciplinari di produzione.*

1. I disciplinari di produzione di ciascun prodotto fresco o trasformato fissano i caratteri dei processi produttivi e di filiera necessari per migliorarne la qualità, per diminuire l'impatto ambientale degli stessi e per tutelare la salute dei consumatori.
2. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, con l'ausilio delle agenzie regionali competenti in materia di agricoltura, provvede alla formulazione e all'aggiornamento dei disciplinari di produzione, anche avvalendosi di agenzie ed enti tecnico-scientifici con provata esperienza nel settore.
3. I progetti di disciplinari di produzione sono preventivamente comunicati al Ministero dello sviluppo economico per gli adempimenti di cui alla direttiva n. 98/34/CEE, e successivamente approvati dalla Giunta regionale e pubblicati nel Buras ⁽⁸⁾.

(8) Comma così sostituito dall' [art. 5, comma 1, L.R. 4 dicembre 2014, n. 30](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 7, comma 1](#), della medesima legge). Il testo originario era così formulato: "3. I disciplinari di produzione sono approvati dalla Giunta regionale, pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras) e comunicati alla Commissione europea, ai sensi della direttiva n. 98/34/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una

procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.”.

Articolo 20 *Comitato tecnico-scientifico.*

1. Presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale è istituito un comitato tecnicoscintifico, quale supporto consultivo per la gestione e la promozione del marchio e per esprimere pareri sui disciplinari di produzione, sugli aggiornamenti degli stessi e sulle convenzioni tra Regione e soggetti interessati all'utilizzo del marchio.

2. Il Comitato è composto da:

- a) il direttore generale della direzione regionale competente per materia o un suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e sicurezza sociale;
- c) un rappresentante concordemente designato dalle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative;
- d) un rappresentante concordemente designato dalle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
- e) un rappresentante concordemente designato dalle centrali cooperative del settore agro-alimentare maggiormente rappresentative a livello regionale;
- f) due rappresentanti concordemente designati rispettivamente dalle associazioni delle imprese di trasformazione artigiane e industriali coinvolte nei processi di filiera maggiormente rappresentativi a livello regionale;)
- g) un esperto della materia proveniente dal mondo accademico;
- h) un esperto in materia di promozione e marketing delle produzioni agro-alimentari.

3. In relazione agli argomenti trattati, il comitato può essere di volta in volta integrato da un esperto per ciascuno dei settori merceologici da ammettere al marchio.

4. I componenti il comitato sono nominati con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

5. Le sedute del comitato sono valide se è presente la metà dei componenti, in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti.

6. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

7. Ai componenti il comitato compete il rimborso delle spese di viaggio di cui all'[articolo 1, comma 1, lettera c\), della legge regionale n. 27 del 1987](#).

Articolo 21 *Controllo e vigilanza.*

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, individua il soggetto pubblico competente per il controllo del rispetto dei disciplinari di produzione da parte dei concessionari del marchio.
2. Al fine di certificare il proprio sistema di qualità e il rispetto dei disciplinari di produzione i concessionari del marchio hanno facoltà di avvalersi del soggetto pubblico di controllo di cui al comma 1 o di un organismo di controllo privato.
3. Gli organismi di controllo privati soddisfano i seguenti requisiti:
 - a) essere terzi e indipendenti;
 - b) essere accreditati dallo stato membro di appartenenza e operare ai sensi della norma tecnica UNI CEI EN n. 45011 del 1° marzo 1999 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti);
 - c) non svolgere attività di consulenza nei settori relativi alle attività oggetto del controllo.

Articolo 22 *Etichettatura.*

1. Gli operatori economici che hanno in concessione l'uso del marchio lo appongono in etichetta sul prodotto secondo le modalità definite nelle direttive di attuazione di cui all'articolo 17; l'etichettatura contiene la declinazione della dicitura individuata per il marchio, oltre che in lingua italiana, anche in lingua sarda.
2. Ai sensi dell'[articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109](#) (Attuazione della [direttiva 89/395/CEE](#) e della [direttiva 89/396/CEE](#) concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari), e successive modificazioni e del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1169/2011, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la [direttiva 87/250/CEE](#) della Commissione, la [direttiva 90/496/CEE](#) del Consiglio, la [direttiva 1999/10/CE](#) della Commissione, la [direttiva 2000/13/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, la [direttiva 2002/67/CE](#) e la [direttiva](#)

[2008/5/CE](#) della Commissione e il [regolamento \(CE\) n. 608/2004](#) della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE), l'etichetta contiene l'indicazione del luogo di origine e di provenienza del prodotto e, nel caso di prodotti trasformati, anche del luogo di provenienza delle materie prime utilizzate.

3. [Nel caso di produzioni primarie prodotte in Sardegna e di prodotti trasformati realizzati in Sardegna con materie prime sarde, l'indicazione di cui al comma 2 è la seguente: "Prodotto in Sardegna"] ⁽⁹⁾.

(9) Comma abrogato dall' [art. 6, comma 1, lettera b\)](#), [L.R. 4 dicembre 2014, n. 30](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 7, comma 1](#), della medesima legge).

Articolo 23 *Interventi a sostegno della diffusione del marchio.*

1. La Giunta regionale:

a) promuove attività di studio, ricerca, informazione e divulgazione del marchio regionale di qualità;

b) promuove la realizzazione di campagne promozionali dei prodotti tutelati dal marchio anche attraverso iniziative integrate con il settore secondario e il turismo;

c) al fine di favorire un adeguato aggiornamento professionale dei soggetti concessionari del diritto d'uso del marchio, nonché per favorire l'integrale e corretta applicazione dei disciplinari da parte delle imprese agricole, promuove appositi interventi e seminari di assistenza tecnica e formazione professionale, avvalendosi delle agenzie agricole regionali.

2. Al comma 1 dell'[articolo 2 della legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1](#) (Norme per la promozione della qualità dei prodotti della Sardegna, della concorrenza e della tutela ambientale e modifiche alla [legge regionale 23 giugno 1998, n. 18](#)), dopo le parole "DOP e IGP", sono inserite le seguenti: "prodotti garantiti dal marchio regionale di qualità,".

Articolo 24 *Sanzioni amministrative* ⁽¹⁰⁾.

- [1. L'uso non autorizzato del marchio è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 15.000. In caso di reiterazione dell'infrazione la sanzione può essere aumentata sino a euro 25.000.
2. Il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 18, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000.
3. Nell'ipotesi di reiterazione dell'infrazione di cui al comma 2, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore:
- a) nel caso di una seconda violazione è inibito dall'utilizzo del marchio per un periodo temporale da uno a sei mesi;
 - b) nel caso di un'ulteriore violazione dopo la seconda è soggetto alla revoca definitiva dell'utilizzo del marchio.
4. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2 e 3 sono accertate e irrogate dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
5. L'Amministrazione regionale destina gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie al conseguimento delle finalità di cui al presente capo].
-

(10) Articolo abrogato dall' [art. 6, comma 1, lettera c\), L.R. 4 dicembre 2014, n. 30](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 7, comma 1](#), della medesima legge).

CAPO III

Istituzione, individuazione e disciplina dei distretti rurali, dei distretti agro-alimentari di qualità, dei bio distretti e dei distretti della pesca e dell'acquacoltura di qualità

Articolo 25 *Oggetto e finalità.*

1. La Regione autonoma della Sardegna, ai sensi dell'[articolo 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#) (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'[articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57](#)), nell'ottica di promuovere lo sviluppo rurale e le produzioni collegate al contesto produttivo storico-tradizionale sardo, disciplina, individua e istituisce i seguenti nuovi strumenti per la governance nei territori rurali:

a) distretti rurali, distretti agro-alimentari di qualità, bio distretti, distretti della pesca e dell'acquacoltura di qualità;

- b) presidi (comunità del cibo);
- c) reti di filiera distrettuali e reti di filiera interdistrettuali;
- d) reti di paniere.

2. La Regione considera innovativo e strategico quanto contenuto nella presente legge e si impegna a integrare nel nuovo Programma di sviluppo rurale (PSR) il tema della governance degli ambiti rurali con apposite misure che tengano conto dei nuovi strumenti e istituti e a indicarne le relative fonti di copertura finanziaria.

Articolo 26 *Definizioni.*

1. Si definiscono distretti rurali i sistemi produttivi locali di cui all'[articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317](#) (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali.

2. Si definiscono distretti agro-alimentari di qualità i sistemi produttivi locali caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agro-alimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche.

3. Si definiscono bio distretti quei sistemi produttivi caratterizzati dalla presenza di filiere produttive a carattere biologico, in conformità alle disposizioni del [regolamento \(CE\) n. 834/2007](#) del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il [regolamento \(CEE\) n. 2092/91](#). Gli stessi possono coincidere con i territori già identificati con i distretti rurali o agro-alimentari di qualità, sovrapponendosi, oppure costituire unità autonome, con confini propri non corrispondenti a quelli dei distretti rurali o agroalimentari di qualità.

4. Si definiscono distretti della pesca e dell'acquacoltura di qualità i sistemi produttivi locali aventi le caratteristiche di cui all'[articolo 36, comma 1, della legge n. 317 del 1991](#), caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività ittiche e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali.

5. Si definiscono presidi (comunità locali del cibo) le comunità, stabilmente organizzate, formate da imprese-associazioni o gruppi culturali locali e

consumatori finali che pongono al centro delle proprie attività la produzione e il consumo di cibi "buoni, puliti e giusti" fortemente legati a un piccolo territorio dal punto di vista storico, sociale e culturale e che perseguono uno sviluppo armonico e sostenibile del proprio contesto.

6. Si definiscono reti distrettuali di filiera le reti formate da imprese in cui tutte le attività che vanno dalla materia prima al prodotto finito sono svolte in un determinato contesto territoriale omogeneo, solitamente coincidente con il territorio di un Gruppo di azione locale (GAL) o distretto rurale dove la cooperazione tra imprese della filiera è basata su accordi di filiera a carattere pluriennale, che regolamentano ruolo e contributo dei vari attori, in maniera trasparente, e che fanno parte integrante degli accordi costitutivi di rete.

7. Si definiscono reti interdistrettuali di filiera le reti formate da imprese in cui tutte le attività che vanno dalla materia prima al prodotto finito sono svolte in un determinato contesto territoriale che abbraccia più territori omogenei (quali imprese di più distretti\più GAL), dove la cooperazione tra le imprese della filiera è basata su accordi di filiera a carattere pluriennale, che regolamentano ruolo e contributo dei vari attori, in maniera trasparente e che fanno parte integrante degli accordi costitutivi di rete.

8. Si definiscono reti di paniere le reti soggetto, che si costituiscono per il convergere in chiave export\internazionalizzazione di più reti di imprese dell'agro-alimentare in un'unica rete, finalizzata alla formazione di un paniere espressione delle imprese aderenti e dei territori coinvolti, dove la cooperazione tra imprese dell'agro-alimentare è basata su appositi accordi inerenti la formazione e gestione operativa del paniere stesso, che fanno parte integrante degli accordi costitutivi di rete e regolamentano ruolo e contributo dei vari attori in maniera trasparente.

Articolo 27 *Obiettivi specifici.*

1. Le disposizioni del presente capo perseguono i seguenti obiettivi:

- a) promuovere la cooperazione valorizzando le risorse del contesto territoriale di riferimento;
- b) conservare la qualità del prodotto nel corso delle operazioni e dei passaggi nella filiera orizzontale fino al consumatore finale;
- c) contribuire alla diffusione, alla commercializzazione e all'istituzione di nuovi prodotti a marchio DOP e IGP, nonché di produzioni a qualità ambientale certificata e riconosciuta a livello europeo;

- d) contribuire all'utilizzo delle forme di paesaggio agricolo in chiave turistica, valorizzando le proprietà diffuse del territorio non funzionali a una produzione di massa;
 - e) contribuire all'aggregazione tra imprese per acquisire competitività nei confronti del mercato interno e dell'export;
 - f) collegare le produzioni primarie alle pratiche produttive, ristorative, turistiche, sportive e ricreative, scolastiche e dei servizi territoriali;
 - g) potenziare l'identità sarda tramite la salvaguardia e la riscoperta dei saperi e sapori tradizionali e con l'utilizzo delle risorse materiali e immateriali del territorio legate alla tradizione e alla cultura locali;
 - h) promuovere la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità locale;
 - i) evitare la marginalizzazione delle produzioni primarie nei rapporti interni al distretto;
 - j) favorire il raccordo e l'integrazione tra i sistemi produttivi locali.
-

Articolo 28 *Requisiti per l'individuazione dei distretti rurali.*

1. I distretti rurali sono individuati in un contesto territoriale geograficamente definito quando contemporaneamente:

- a) vi sia la presenza di una realtà produttiva agricola, zootecnica e silvo-pastorale dedita alle produzioni tradizionali, in attività e di carattere non marginale, attuata in diverse aziende del territorio di origine;
- b) le materie prime utilizzate per la realizzazione dei prodotti trasformati siano di origine locale;
- c) la produzione non sia limitata a una sola tipologia di prodotto, né a un prodotto singolo, salvo che si dimostri la presenza di iniziative imprenditoriali atte a colmare tale mancanza nel breve periodo.

2. Costituiscono ulteriori elementi identificativi dei distretti, se sussistenti:

- a) la presenza, tra gli abitanti del territorio, della memoria storica dei prodotti alimentari in questione, rintracciabile nell'utilizzo culinario della ristorazione locale, secondo ricette locali e tradizionali, e di rapporti di scambio, cessione, ricerca dei prodotti in questione all'interno della comunità locale;
 - b) la presenza di attività artigianali di trasformazione e/o manipolazione alimentare e/o di altro tipo, strettamente collegate alle produzioni del distretto rurale nonché alle tradizioni locali;
 - c) la presenza di attività di ricezione turistica e di imprese di ristorazione di qualsiasi dimensione che dimostrino l'utilizzo o la disponibilità concreta a utilizzare i prodotti distrettuali.
-

Articolo 29 *Requisiti per l'individuazione dei distretti agro-alimentari di qualità.*

1. I distretti agro-alimentari di qualità sono individuati in un contesto territoriale geograficamente definito quando contemporaneamente:

a) vi sia la presenza di produzioni agricole, zootecniche e silvo-pastorali di particolare qualità, merceologicamente omogenee, riconosciute dalla normativa comunitaria vigente per denominazione di origine o indicazione geografica, o certificate a livello nazionale o regionale secondo norme che ne distinguano e valorizzino la qualità, il processo produttivo e l'origine, nell'ottica del raggiungimento di un riconoscimento comunitario;

b) vi sia la presenza in loco di una filiera orizzontale economicamente rilevante, costituita a partire dalle produzioni di cui alla lettera a) con attività strettamente interconnesse riguardanti settori produttivi diversi da quello primario, tesi alla commercializzazione e valorizzazione della produzione locale tipica o tradizionale, di cui alla lettera a) e, contestualmente, a quella del territorio;

c) la programmazione territoriale e produttiva e l'assistenza nelle varie fasi della filiera orizzontale, a partire dalle produzioni primarie, sia realizzata da soggetti attivi del territorio, in sintonia e con il sostegno degli enti pubblici locali.

2. Qualora al momento dell'individuazione del distretto agro-alimentare di qualità la filiera orizzontale locale di cui al comma 1, lettera b), non risulti ancora integrata e attiva, ma vi siano sul campo, debitamente evidenziati e assicurati nella relazione dell'ente proponente di cui all'articolo 32, gli elementi e la volontà degli attori territoriali di costruirla nel breve periodo, la Regione può riconoscere comunque il distretto, fatto salvo l'obbligo da parte del consiglio direttivo del distretto di cui all'articolo 33 di certificare l'avvenuta realizzazione delle condizioni di cui al comma 1 entro il primo anno del primo mandato successivo al riconoscimento.

Articolo 30 *Requisiti per l'individuazione dei bio distretti.*

1. I bio distretti sono individuati in un contesto territoriale geograficamente definito quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) vi sia la presenza di produzioni primarie di particolare pregio merceologicamente omogenee, derivate da processi produttivi che prevedono

l'utilizzo di tecniche riconosciute dalla normativa comunitaria per l'ottenimento di prodotti biologici;

b) vi sia la presenza in loco di una filiera orizzontale economicamente rilevante, costruita a partire dalle produzioni di cui alla lettera a) con attività strettamente interconnesse riguardanti settori produttivi diversi da quello primario, tesi alla commercializzazione e valorizzazione della produzione biologica;

c) la programmazione territoriale e produttiva e l'assistenza nelle varie fasi della filiera orizzontale, a partire dalle produzioni primarie, sia realizzata da soggetti attivi del territorio, in sintonia e con il sostegno degli enti pubblici locali.

Articolo 31 *Requisiti per l'individuazione dei distretti della pesca e dell'acquacoltura di qualità.*

1. Ai fini della sua individuazione, il distretto della pesca e dell'acquacoltura di qualità possiede le seguenti caratteristiche:

a) realizzazione di uno o più prodotti merceologicamente omogenei, certificati e tutelati ai sensi della vigente normativa, biologici o tipici, la cui produzione risulti significativa per l'economia agroalimentare regionale;

b) presenza di un sistema consolidato di relazioni tra imprese ittiche, servizi alla pesca e acquacoltura;

c) integrazione tra produzione e fenomeni culturali e turistici del territorio attraverso relazioni con le istituzioni locali interessate alla realtà distrettuale, con le quali le imprese ittiche stabiliscono rapporti di collaborazione.

Articolo 32 *Individuazione dei distretti.*

1. I distretti sono individuati e riconosciuti dalla Regione a seguito di apposita iniziativa da parte di:

- a) enti locali, singoli o associati, insistenti sul territorio del distretto;
- b) la camera di commercio competente per territorio;
- c) le associazioni di categoria;
- d) le imprese operanti sul territorio;
- e) altri enti o istituzioni pubblici o privati.

2. L'ente o gli enti proponenti il distretto garantiscono la più ampia concertazione coinvolgendo le rappresentanze economiche, sociali e istituzionali del territorio.
 3. I soggetti di cui al comma 1 svolgono azioni di animazione del territorio destinate a promuovere la costituzione dei distretti, anche con l'ausilio degli enti e agenzie regionali competenti in materia.
 4. Gli enti proponenti individuano i soggetti primi costituenti del distretto.
 5. Alla domanda di riconoscimento sono allegati:
 - a) l'accordo di cui all'articolo 33;
 - b) una relazione descrittiva (quali-quantitativa) del distretto proposto che contenga:
 - 1) gli elementi sociali, economici e ambientali (agrario-paesaggistici) che caratterizzano e individuano il distretto proposto, secondo i parametri di cui agli articoli 28, 29, 30 e 31;
 - 2) un'analisi dei punti di forza e dei punti di debolezza, le opportunità e i rischi nello sviluppo del territorio e nella costituzione del distretto;
 - 3) un piano programmatico di sviluppo che dimostri le potenzialità del distretto nel medio periodo;
 - 4) la rappresentazione cartografica dell'area interessata dal piano, con identificazione di comuni ed enti locali e dei loro confini amministrativi;
 - 5) l'elenco e le schede quanti/qualificative delle aziende potenzialmente interessate al distretto.
-
-

Articolo 33 *Costituzione del distretto.*

1. Il distretto è costituito mediante la stipula di un apposito accordo tra i soggetti aderenti operanti sul territorio.
2. L'accordo disciplina la composizione e la nomina del consiglio direttivo del distretto, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5.
3. Il consiglio direttivo è l'organo di governo del distretto con potere decisionale.
4. Il consiglio direttivo elegge al suo interno il presidente del distretto a cui compete la rappresentanza legale del distretto.
5. All'interno del consiglio direttivo non meno di un terzo dei componenti appartiene al settore primario ed è assicurata la rappresentatività di ogni settore coinvolto nella filiera orizzontale distrettuale. Nel caso di compresenza di

produzioni primarie agricole, zootecniche, ittiche e forestali è assicurata la presenza degli operatori di ciascuno di questi settori.

Articolo 34 *Funzionamento del distretto e procedure di approvazione del piano.*

1. I soggetti promotori forniscono servizi che agevolano l'iter procedurale e la realizzazione del piano di distretto di cui all'articolo 35.
 2. Il consiglio direttivo elabora un piano di azione, denominato piano di distretto, coincidente con la durata del mandato del consiglio direttivo, secondo le finalità, gli obiettivi e le prescrizioni contenuti nella presente legge; il piano di distretto è presentato alla Regione per l'approvazione entro tre mesi dall'insediamento del consiglio direttivo.
 3. La Regione, entro un mese dalla ricezione, si pronuncia sul piano.
 4. L'attuazione del piano di distretto è sottoposta a verifiche con cadenza annuale da parte della Regione.
 5. Le eventuali variazioni del piano di distretto adottate dal consiglio direttivo sono soggette ad approvazione regionale.
 6. I membri di un consiglio direttivo distrettuale rurale non possono appartenere a un altro distretto rurale.
 7. L'unione e la confluenza di due o più distretti è proposta dalla Regione a seguito di valutazione concordata con gli enti promotori e i rappresentanti legali dei distretti.
-
-

Articolo 35 *Contenuti del piano di distretto.*

1. Il piano di distretto contiene i seguenti elementi:
 - a) una relazione dettagliata quali-quantitativa che illustri e descriva:
 - 1) lo stato attuale del distretto, in cui emergano gli attori e i componenti del distretto e il loro grado di interconnessione e interdipendenza, integrata dalla

rappresentazione cartografica dell'area interessata dal piano, con identificazione di comuni ed enti locali e dei loro confini amministrativi;

2) il grado di attuazione degli obiettivi raggiunti nel corso del mandato del precedente consiglio direttivo, indicati nel corrispondente piano di distretto e un'indicazione delle continuità o discontinuità del nuovo piano di distretto rispetto al precedente;

3) le attività di coinvolgimento delle imprese facenti parte del territorio del distretto;

4) le modalità di sviluppo a breve termine individuate dal consiglio direttivo, comprensive di corrispondenze ai piani di sviluppo rurale o settoriali per le attività coinvolte nel distretto;

b) un elenco dei soggetti attuatori e delle fonti di finanziamento;

c) l'indicazione delle sinergie e delle integrazioni con altri strumenti comunitari, nazionali e regionali di intervento.

Articolo 36 *Direttive di attuazione.*

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, delibera, con proprie direttive di attuazione, le modalità di costituzione e di composizione dei distretti e individua le strutture regionali di riferimento.

CAPO IV

Disposizioni comuni

Articolo 37 *Clausola valutativa.*

1. La Giunta regionale, attraverso le sue agenzie, esegue il monitoraggio costante sullo stato di attuazione della presente legge e annualmente trasmette al Consiglio regionale una dettagliata relazione.

Articolo 38 *Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, 6, 7, 10, 13, 20 e 23 della presente legge, valutati complessivamente in euro 290.000 per il 2014 e in euro 570.000 per gli anni 2015 e successivi, si provvede, nei limiti degli stanziamenti di bilancio annualmente a ciò destinati, come di seguito:

a) quanto a euro 290.000 per l'anno 2014, mediante utilizzo di quota parte delle risorse già destinate agli interventi di cui all'*articolo 7, comma 14, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3* (legge finanziaria 2008), e successive modifiche ed integrazioni, iscritte per l'anno 2014 in conto dell'UPB S06.04.015 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2014-2016;

b) quanto a euro 570.000 per gli anni 2015 e 2016, mediante utilizzo di quota parte delle risorse già destinate agli interventi di cui all'*articolo 21, comma 3, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2* (legge finanziaria 2007), e successive modifiche ed integrazioni, iscritte per gli anni 2015 e 2016 in conto dell'UPB S06.04.006 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2014-2016 e di quelle corrispondenti per gli anni successivi.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2014-2016 son apportate le seguenti variazioni:

in				aumento
UPB				S06.04.015
Tutela, valorizzazione e marketing dei prodotti agricoli - spese correnti				
2014		euro		---
2015		euro		500.000
2016		euro		500.000
UPB				S01.03.003
Funzionamento	organismi	di	interesse	regionale
2014		euro		40.000
2015		euro		70.000
2016		euro		70.000
in				diminuzione
UPB				S06.04.015
Tutela, valorizzazione e marketing dei prodotti agricoli - spese correnti				
2014		euro		40.000
2015		euro		---
2016		euro		---
UPB				S06.04.006
Agevolazioni alle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o avversità atmosferiche	-		parte	corrente
2014		euro		---
2015		euro		570.000
2016		euro		570.000

3. Gli oneri derivanti dalle succitate disposizioni gravano sulle suddette UPB del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2014-2016 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

4. Dall'attuazione delle altre disposizioni di cui ai capi I e II e dall'attuazione dell'intero capo III non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 39 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Buras.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L.R. PUGLIA 11 dicembre 2013, n. 39 ⁽¹⁾.

Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico.

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 17 dicembre 2013, n. 166.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1 *Oggetto e finalità.*

1. La Regione Puglia, nell'ambito delle politiche di sviluppo, promozione e salvaguardia degli ecosistemi agricoli e forestali delle produzioni legate alla tipicità e tradizione del territorio, favorisce e promuove la tutela delle risorse genetiche autoctone d'interesse agrario, forestale e zootecnico, minacciate di erosione genetica o di rischio di estinzione, così come definite nell'[articolo 2](#), e per le quali esistono interessi ambientali, culturali, scientifici ed economici.

Art. 2 *Definizioni.*

1. Ai fini della presente legge sono considerate risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico:

- a. specie, varietà, cultivar, ecotipi, forme biologiche, cloni, razze e popolazioni del territorio pugliese;
- b. specie, varietà, cultivar, ecotipi, forme biologiche, cloni, razze e popolazioni anche di origine esterna al territorio pugliese ma introdotti nel territorio regionale da almeno cinquant'anni e che, integrate nell'ecosistema e nelle tradizioni della Regione Puglia, abbiano assunto caratteristiche tali da suscitare interesse ai fini della loro tutela;
- c. risorse genetiche attualmente non più presenti sul territorio regionale ma conservate in banche genetiche (genebanks), orti botanici, istituti sperimentali, campi catalogo, centri di ricerca, della Regione Puglia e di altre regioni o paesi, per le quali esista un interesse economico, scientifico, culturale per la reintroduzione nelle pratiche agricole, forestali e zootecniche.

2. Ai fini della presente legge non sono considerate risorse genetiche autoctone piante e animali transgenici, cioè ottenuti con tecniche d'ingegneria genetica in particolare riferite alle tecniche del DNA ricombinante.

3. Per le specie di interesse agrario e forestale, ai fini della presente legge valgono le definizioni contenute nell'articolo 2 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.

Art. 3 *Attività della Regione.*

1. La Regione Puglia esercita la propria azione di tutela e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone:

- a. favorendo le iniziative, pubbliche o private, tendenti a conoscere, preservare e/o ricostituire le risorse genetiche autoctone, a diffonderne la conoscenza, il rispetto, l'uso e la loro valorizzazione;
- b. assumendo specifiche iniziative atte alla loro tutela, conservazione, moltiplicazione e valorizzazione;
- c. prevedendo specifiche iniziative per promuovere e sviluppare la rete di tutela prevista all'articolo 8;
- d. promuovendo e sostenendo la formazione, l'informazione e la divulgazione relative alla conoscenza della biodiversità agraria, forestale e zootecnica;
- e. valorizzando e promuovendo i prodotti delle risorse genetiche autoctone;
- f. prevedendo le necessarie azioni di salvaguardia, anche mediante la rivitalizzazione e di risanamento.

2. La Giunta regionale approva appositi programmi di intervento, nei quali sono stabilite le attività e le iniziative, i criteri di accesso ai benefici, la misura degli incentivi e le relative modalità di attuazione.

3. I programmi d'intervento sono attuati e monitorati da parte dell'Area politiche per lo sviluppo rurale della Regione Puglia.
 4. Le azioni regionali a tutela delle risorse genetiche devono essere coerenti e conformi a criteri e strumenti esistenti a livello nazionale e-internazionale.
-
-

Art. 4 *Registro regionale.*

1. Al fine di consentire la tutela delle risorse genetiche autoctone, è istituito il registro regionale, in seguito detto registro, suddiviso in sezione animale e sezione vegetale, nel quale sono iscritti razze, specie, varietà, cultivar, ecotipi, forme biologiche, cloni e popolazioni di interesse regionale, di cui all'[articolo 2](#).
 2. Il registro è pubblico ed è tenuto dall'Area politiche per lo sviluppo rurale della Regione Puglia, secondo le procedure specificate nel regolamento di cui all'[articolo 14](#).
 3. Il registro è organizzato secondo criteri che consentono l'omogeneità e la confrontabilità con analoghi strumenti esistenti a livello nazionale e internazionale.
-
-

Art. 5 *Iscrizione al registro regionale.*

1. L'iscrizione delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico, su base volontaria e gratuita, avviene a cura dell'Area politiche per lo sviluppo rurale della Regione Puglia, su proposta della stessa Regione Puglia, di enti scientifici, di enti pubblici, di organismi, organizzazioni e associazioni, nonché di singoli cittadini e di altri soggetti interessati, sulla base del parere favorevole della Commissione tecnico scientifica di cui all'[articolo 7](#).
2. Per essere iscritte nel registro regionale le risorse genetiche autoctone devono essere identificabili per un numero minimo di caratteri definiti per ogni singola entità. Alla domanda d'iscrizione è allegata, a cura del presentatore, una specifica documentazione storico-tecnico-scientifica, inerente la risorsa genetica autoctona che si intende iscrivere.

3. Una specie, varietà, cultivar, ecotipo, forma biologica, clone, razza o popolazione può essere cancellata dal registro, previo parere favorevole della Commissione tecnico-scientifica di cui all'[articolo 7](#), quando non sia più considerata risorsa genetica autoctona ai sensi dell'[articolo 2](#).

Art. 6 *Contrassegno* ⁽²⁾.

1. Per favorire la più ampia conoscenza dei cittadini e per meglio esercitare le azioni di tutela e valorizzazione, è istituito un contrassegno regionale dei prodotti delle risorse genetiche autoctone.

2. L'uso del contrassegno è facoltativo ed è concesso alle aziende agricole e alle aziende zootecniche che ne facciano richiesta e che producano e/o trasformino, direttamente in azienda, prodotti delle risorse genetiche autoctone, come definite all'[articolo 2](#).

3. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono disciplinate le modalità di concessione e d'uso del contrassegno.

(2) Vedi, anche, l'[art. 5, Reg.reg. 22 marzo 2016, n. 5](#).

Art. 7 *Commissione tecnico-scientifica*.

1. È istituita la Commissione tecnico-scientifica per la biodiversità.

2. La Commissione è composta dal direttore dell'Area politiche per lo sviluppo rurale della Regione Puglia, che la presiede, o da un suo delegato, da un dirigente del Servizio agricoltura della Regione Puglia, da tre esperti del mondo scientifico e accademico competenti in materia di risorse genetiche animali, da quattro esperti del mondo scientifico e accademico competenti in materia di risorse genetiche vegetali di interesse agrario e forestale, da un esperto di agrobiodiversità, da un esperto di conservazione delle risorse naturali, nominati dalla Giunta regionale. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario dall'Area politiche per lo sviluppo rurale della Regione Puglia appositamente designato.

3. La Commissione può essere convocata in forma ridotta, per la parte delle competenze per le risorse genetiche vegetali, ovvero per quelle animali.
 4. La Commissione resta in carica tre anni. Ai componenti la Commissione è riconosciuto un gettone di presenza per ogni seduta e le eventuali spese di viaggio e di trasferta, secondo quanto previsto dalla normativa regionale. Il regolamento di cui all'articolo 14 disciplina i compiti e le modalità di funzionamento della Commissione.
-
-

Art. 8 *Rete di tutela delle risorse genetiche.*

1. La tutela e la conservazione delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico iscritte nel registro di cui all'[articolo 4](#) si attuano mediante l'istituzione di una rete di tutela delle risorse genetiche, di seguito denominata rete, gestita e coordinata dall'Area politiche per lo sviluppo rurale della Regione Puglia.
 2. Della rete fanno parte di diritto i custodi, di cui all'[articolo 12](#), e la Banca regionale del materiale genetico, di cui all'[articolo 9](#).
 3. Alla rete possono aderire enti pubblici e soggetti privati, secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di cui all'[articolo 14](#).
 4. La rete svolge ogni attività diretta a mantenere in vita le risorse genetiche a rischio di estinzione, attraverso la conservazione ex situ e in situ, e a incentivarne la circolazione, controllando la vitalità del materiale vegetale e animale da riproduzione, nonché a salvaguardare le caratteristiche genetiche e di sanità dello stesso materiale.
 5. L'aderente alla rete che abbia depositato una domanda di privativa varietale, di razza o brevettuale su di una varietà o razza iscritta nel registro, oppure su materiale biologico da questa derivato, ne dà tempestivo avviso all'Area politiche per lo sviluppo rurale della Regione Puglia.
 6. Gli agricoltori, gli allevatori, gli enti, i centri di ricerca, le università - Facoltà di agraria e di medicina veterinaria, le associazioni e gli altri soggetti che siano proprietari di materiale vivente tutelato con la presente legge, sono tenuti a fornire alla Banca regionale del germoplasma di cui all'articolo 9 una parte del suddetto materiale, per garantire la conservazione delle entità genetiche presso altro sito.
-

Art. 9 *Banca regionale del materiale genetico.*

1. Al fine di garantire la tutela, mediante la conservazione ex situ, delle risorse genetiche, è istituita la Banca regionale del materiale genetico, di seguito denominata Banca. Nella Banca confluiscono tutte le risorse genetiche di interesse della presente legge, comprese quelle iscritte nel registro regionale di cui all'[articolo 4](#).
 2. La Banca svolge tutte le operazioni dirette a salvaguardare il materiale in essa conservato da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione e distruzione e a curarne la caratterizzazione e la valutazione.
 3. L'Area politiche per lo sviluppo rurale della Regione Puglia assicura la gestione della Banca, in cooperazione con soggetti pubblici e privati, opportunamente individuati, di comprovata esperienza nel settore e dotati di idonee strutture tecnico-organizzative.
 4. In relazione ai consolidati rapporti della Puglia con i paesi del bacino del Mediterraneo, la Banca si pone quale centro di competenza per la conservazione delle risorse genetiche autoctone delle regioni europee del Mediterraneo.
 5. Con il regolamento di cui all'[articolo 14](#) è disciplinato il funzionamento della Banca.
-

Art. 10 *Atlante regionale della biodiversità.*

1. Allo scopo di promuovere la conoscenza delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico conservate in situ o "on farm", è istituito l'Atlante regionale della biodiversità, di seguito denominato Atlante, con finalità di supporto all'azione di tutela e valorizzazione di cui all'[articolo 3](#) e alle strategie conservative e gestionali degli ecosistemi e delle singole specie a livello locale.
2. Nell'Atlante, strutturato come una banca dati informatica, sono raccolte, con l'ausilio di cartografie su supporto informatico, tutte le informazioni relative alle risorse genetiche conservate in situ, al fine di determinarne la distribuzione, la dinamica e l'inquadramento tassonomico.
3. L'Atlante è uno strumento compatibile con il sistema informativo territoriale della Regione Puglia.

Art. 11 *Circolazione di materiale genetico.*

1. Al fine di garantire un uso durevole delle risorse genetiche è consentita, tra gli aderenti alla rete, la circolazione del materiale genetico, in ambito locale e senza scopo di lucro, necessaria al recupero, al mantenimento e alla riproduzione di specie, varietà, cultivar, ecotipi, forme biologiche, cloni, razze e popolazioni iscritte nel registro.
 2. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono definite la quantità di materiale genetico nonché le modalità di circolazione dello stesso.
-

Art. 12 *Custodi.*

1. Ai fini della presente legge si definisce coltivatore o allevatore custode chi provvede alla conservazione in situ delle risorse genetiche a rischio di estinzione, iscritte nel registro.
2. Il coltivatore e allevatore custode:
 - a. provvede alla messa in sicurezza della singola risorsa genetica, proteggendola e salvaguardandola da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione o distruzione, includendo tra queste la contaminazione genetica, soprattutto se da contaminazioni transgeniche. È comunque tollerato un modesto livello di variazione dovuto all'evoluzione naturale intraspecifica o all'adattamento;
 - b. non ostacola la conoscenza delle tecniche di coltivazione e allevamento delle risorse genetiche di cui è depositario, attenendosi ai principi di cui alla presente legge;
 - c. effettua il rinnovo (rigenerazione) dei semi delle specie erbacee da lui conservate.
3. L'Area politiche per lo sviluppo rurale della Regione Puglia tiene un apposito elenco dei coltivatori e allevatori custodi.
4. La riproduzione di risorse genetiche effettuata dai custodi avviene in situ, ovvero presso le zone originarie di prelievo e/o presso quelle riconosciute come tradizionali luoghi di presenza delle stesse.

5. In caso di necessità e urgenza, l'Area politiche per lo sviluppo rurale della Regione Puglia può provvedere, per fini di pubblico interesse, all'immediata riproduzione ex situ della risorsa in via di estinzione.

6. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono disciplinati le modalità di iscrizione nell'elenco di cui al comma 3 e i requisiti oggettivi e soggettivi necessari all'attribuzione della denominazione di custode e al suo mantenimento.

Art. 13 *Tutela della biodiversità forestale* ⁽³⁾.

1. La Giunta regionale individua nel territorio regionale i boschi e gli altri popolamenti vegetali naturali o artificiali in grado di fornire semi, talee e meristemi di provenienza locale e ne cura la loro iscrizione in un registro regionale dei boschi da seme, soggetto a periodico aggiornamento e tenuto dal Servizio regionale delle foreste.

2. La Giunta regionale individua i popolamenti che, per le particolari e pregevoli caratteristiche vegetazionali e stazionali, risultano idonei alla produzione del materiale di propagazione e ne pubblica l'elenco.

3. Il Servizio regionale delle foreste cura la diffusione e la produzione di materiale arboreo e arbustivo di propagazione di specie autoctone e può effettuare la cessione di tale materiale, fino allo stadio di trapianto.

(3) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 25 settembre 2015, n. 1658](#).

Art. 14 *Regolamento di attuazione*.

1. Il regolamento di attuazione della presente legge è approvato dalla Giunta regionale entro cen-tottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.

Art. 15 *Norme finanziarie.*

1. Agli adempimenti di cui agli [articoli 4, 5, 6, 10, 11, 13 e 14](#) si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'[articolo 7](#) si provvede mediante l'istituzione nel bilancio autonomo regionale, nell'ambito della U.P.B. 01.01.05, di dedicato capitolo denominato "Spese di funzionamento della Commissione Tecnico Scientifica per la biodiversità" con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa di euro 10 mila, alla cui copertura si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 113040 U.P.B. 01.03.04 del bilancio annuale di previsione 2013 e pluriennale 2013-2016.
3. Agli oneri conseguenti agli interventi previsti dagli articoli 8 e 9, stimati in euro 300 mila annui, si provvede mediante le disponibilità presenti sulle economie vincolate dei residui di stanziamento riferite al capitolo n. 112053, a tale scopo destinando complessivi euro 2 milioni 100 mila. Con apposito provvedimento normativo da adottarsi almeno ventiquattro mesi prima della presumibile data di esaurimento del finanziamento di cui al comma 2, in caso di oggettiva impossibilità di destinazione di nuovi specifici finanziamenti statali e/o comunitari, dovrà valutarsi la possibilità di porre le spese di cui ai predetti articoli a gravame del bilancio autonomo regionale. In caso di mancata adozione del provvedimento, ovvero di valutazione negativa cesserà, in tutto o in parte, ogni forma di finanziamento autonomo regionale alle attività previste dagli [articoli 8 e 9](#) della presente legge.
4. Agli oneri conseguenti agli interventi previsti dall'[articolo 12](#) si provvede con le risorse destinate alla Misura 214, azione 3, del Programma di sviluppo rurale della Puglia 2007-2013. Con apposito provvedimento normativo da adottarsi almeno ventiquattro mesi prima della chiusura del Programma di sviluppo rurale della Puglia 2007-2013, in caso di impossibilità di destinazione di nuovi specifici finanziamenti statali e/o comunitari, dovrà valutarsi la possibilità di porre le spese di cui al predetto articolo a gravame del bilancio autonomo regionale. In caso di mancata adozione del provvedimento ovvero di valutazione negativa cesserà, in tutto o in parte, ogni forma di finanziamento autonomo regionale alle attività previste dall'[articolo 12](#) della presente legge.

Art. 16 *Norme transitorie.*

1. Le azioni inerenti la conservazione in situ, compresi i criteri per la definizione dell'accesso ai benefici, le indennità e i relativi impegni sono riconducibili alle procedure di attuazione della Misura 214, azione 3, del Programma di sviluppo

rurale della Puglia 2007-2013, sino al termine della sua operatività. Oltre il predetto termine, sono definiti nell'ambito della presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'*art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7* "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

L.R. SICILIA 18 novembre 2013, n. 19 ⁽¹⁾.

Tutela e valorizzazione delle risorse genetiche "Born in Sicily" per l'agricoltura e l'alimentazione.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 22 novembre 2013, n. 52.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:

CAPO I

Finalità e norme generali

Articolo 1 *Finalità.*

1. La Regione, nell'ambito delle politiche di sviluppo, promozione e salvaguardia degli agroecosistemi e delle produzioni di qualità, favorisce e promuove la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico del territorio regionale, relativamente a specie, razze, varietà, popolazioni, *cultivar*, ecotipi e cloni per i quali esistano interessi dal punto di vista economico, scientifico, ambientale, culturale, specialmente, anche se non esclusivamente, se a rischio di erosione genetica.

2. La Regione, ai sensi dell'*articolo 3 della legge 6 aprile 2004, n. 101* (Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura del 3 novembre 2001), tutela e valorizza il

patrimonio culturale di saperi, tecniche e consuetudini legate all'agrobiodiversità che le comunità rurali hanno storicamente acquisito e mantenuto.

3. La Regione promuove e garantisce l'utilizzazione collettiva del patrimonio di razze e varietà locali ovvero delle risorse genetiche autoctone, attraverso la Rete di conservazione e salvaguardia delle risorse genetiche autoctone di cui all'[articolo 8](#).

4. La Regione assume iniziative dirette e favorisce iniziative pubbliche e private volte alla conservazione, tutela e valorizzazione delle varietà e razze locali di interesse agrario, con particolare riguardo per quelle a rischio di erosione.

5. La Regione, per il tramite dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, attua appositi programmi d'intervento, stabilisce e incentiva le attività e le iniziative di cui all'[articolo 11](#), ne determina i criteri e le modalità di attuazione.

Articolo 2 *Definizioni ed ambiti applicativi.*

1. Ai fini della presente legge sono considerate razze e varietà locali e di seguito denominate risorse genetiche proprie del centro genetico del Mediterraneo:

a) specie, razze, varietà, *cultivar*, popolazioni, ecotipi e cloni originari del territorio siciliano con specifica documentazione;

b) specie, razze, varietà, *cultivar*, popolazioni, ecotipi e cloni che, seppure di origine esterna al territorio siciliano, siano stati introdotti da almeno cinquanta anni nel territorio siciliano e risultino integrati tradizionalmente nell'agricoltura o nell'allevamento siciliano;

c) risorse genetiche derivanti da quelle indicate alle lettere a) e b) per attività di selezione semplice senza interventi di incrocio;

d) risorse genetiche di cui alla lettera a) attualmente scomparse dal territorio regionale e conservate in orti botanici, allevamenti, istituti sperimentali, banche del germoplasma pubbliche o private, università e centri di ricerca, anche di altre regioni o paesi, per le quali esista un interesse a favorirne la reintroduzione.

2. Ai fini della presente legge valgono le definizioni contenute nell'articolo 2 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura del 3 novembre 2001. Per coltivazione *in situ* si intende anche la conservazione delle risorse genetiche in azienda (*on farm*).

3. Ai fini della presente legge, per ambito locale si intende la parte del territorio regionale in cui è o è stata presente una determinata risorsa genetica. Ai fini

della conservazione e tutela delle risorse genetiche, si intende l'intero territorio regionale, comprese le isole minori.

4. L'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari - Dipartimento degli interventi strutturali per l'agricoltura - procede, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla realizzazione di una mappa dell'intero territorio regionale per una migliore, omogenea e più diretta identificazione e caratterizzazione degli ambiti locali di cui al comma 3.

5. Ai fini della presente legge non possono essere considerate in alcun modo le risorse genetiche che derivano, direttamente o indirettamente, da attività di modificazione del corredo cromosomico attraverso tecniche di ingegneria genetica e, in generale, di biologia molecolare.

6. Il regolamento di cui all'[articolo 11](#) definisce i criteri in base ai quali le risorse genetiche di cui al comma 1 del presente articolo possono essere definite a rischio di erosione genetica. Il medesimo regolamento definisce e regola tutti gli aspetti connessi alla catalogazione del patrimonio regionale e agli interventi regionali che ne promuovono il mantenimento e la diffusione attraverso specifico piano operativo.

7. Il Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche di cui all'[articolo 5](#) comprende, in specifiche sezioni, l'elenco delle risorse genetiche regionali con i riferimenti alle caratteristiche e ai centri di conservazione pubblici e privati in cui sono reperibili.

8. La Commissione tecnico-scientifica di cui all'[articolo 7](#) esprime parere in merito all'iscrizione o alla cancellazione delle risorse genetiche nel Repertorio volontario regionale e in merito all'assegnazione dello status di Agricoltore custode di cui all'[articolo 9](#).

Articolo 3 *Patrimonio delle risorse genetiche.*

1. Fatto salvo il diritto di proprietà degli agricoltori su ogni pianta o animale iscritti nel Repertorio volontario regionale di cui all'[articolo 5](#), la Regione riconosce il patrimonio di conoscenze, innovazioni e pratiche delle comunità locali rilevanti per la conservazione e la valorizzazione delle diversità biologiche presenti nel territorio, ne promuove una più vasta applicazione anche con il consenso dei detentori di tale patrimonio, favorendo l'equa ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzazione di tali conoscenze, innovazioni e pratiche all'interno delle medesime comunità locali, in attuazione dell'articolo 8, lettera j), della Convenzione di Rio de Janeiro sulla biodiversità del 1992, ratificata con

[legge 14 febbraio 1994, n. 124](#) e dell'articolo 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura del 3 novembre 2001.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari è autorizzato ad attivare, anche in concorso con enti locali, associazioni ed altri organismi, specifiche iniziative di carattere organizzativo per il recupero e la conservazione della memoria storica legata alla biodiversità di interesse agrario.

Articolo 4 *Linee d'intervento.*

1. L'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, sentito il parere della Commissione tecnico-scientifica di cui all'[articolo 7](#), approva linee di intervento per le attività inerenti alla tutela e alla valorizzazione delle risorse genetiche di interesse agrario.

2. Sulla base delle linee di intervento di cui al comma 1, l'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari esercita la propria attività di tutela e valorizzazione delle risorse genetiche ed in particolare:

a) provvede allo studio e al censimento su tutto il territorio regionale della biodiversità animale e vegetale di razze e varietà locali di interesse agrario;

b) favorisce le iniziative, pubbliche o private, tendenti a preservare e ricostituire le risorse genetiche, a diffonderne la conoscenza, il rispetto, l'uso e a valorizzarne i prodotti;

c) assume direttamente iniziative organizzative volte alla tutela e alla valorizzazione delle risorse genetiche, comprese iniziative di conservazione *on farm*;

d) predispone ogni azione utile all'avvio delle procedure per l'iscrizione delle proprie risorse nei sistemi di certificazione nazionale e sviluppa le procedure indispensabili per il potenziamento del sistema vivaistico regionale cominciando, ove previsto da norme nazionali, dalla conservazione delle fonti primarie;

e) favorisce ogni forma di aggregazione tra i produttori anche attraverso agevolazioni e vantaggi nell'accesso a formule di sostegno alla produzione e alla promozione secondo le vigenti normative;

f) favorisce ogni forma di collaborazione con gli enti locali, amministrazioni comunali, organismi territoriali a qualsiasi titolo riconosciuti dall'Amministrazione regionale, finalizzata alla condivisione degli obiettivi di tutela e valorizzazione e all'individuazione di percorsi comuni in favore dei produttori.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari:

- a) istituisce il Repertorio volontario regionale di cui all'[articolo 5](#);
 - b) nomina la Commissione tecnico-scientifica di cui all'[articolo 7](#).
-
-

CAPO II

Repertorio volontario regionale e altri strumenti di conservazione, tutela e salvaguardia

Articolo 5 *Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche.*

1. Al fine di consentire la tutela delle varietà e razze locali, è istituito il Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche, suddiviso in sezione animale e vegetale, al quale sono iscritti razze, varietà, popolazioni, ecotipi e cloni di interesse regionale di cui all'[articolo 2](#).
 2. La sezione animale del Repertorio è disciplinata in coordinamento con la normativa nazionale vigente relativa ai libri genealogici o registri anagrafici istituiti per le singole razze.
 3. La sezione vegetale del Repertorio tiene conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di registri nazionali per i comparti arboreo e sementiero.
 4. Il Repertorio è organizzato secondo criteri e caratteristiche che consentano l'omogeneità e la confrontabilità con analoghi strumenti esistenti a livello nazionale e internazionale. A tal fine sono adottati i parametri stabiliti dalle Linee guida per la conservazione *in situ*, *on farm* ed *ex situ* della biodiversità vegetale, zootecnica e microbica di interesse agrario, approvate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 24 luglio 2012, n. 171.
 5. Il Repertorio è istituito con decreto dell'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, è pubblico ed è consultabile anche nel sito *web* istituzionale dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari.
-
-

Articolo 6 *Iscrizione al Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche.*

1. Enti e istituzioni scientifiche, enti pubblici, associazioni, organizzazioni private e singoli cittadini possono fare proposte di iscrizione delle specie, delle razze e delle varietà di cui all'[articolo 2](#) al Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche. Alla proposta di iscrizione è allegata una scheda tecnica corredata dalla documentazione completa a supporto per ciascuna risorsa genetica, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all'[articolo 11](#).
 2. Ai fini dell'iscrizione al Repertorio volontario regionale, le risorse genetiche di cui all'[articolo 2](#) devono essere identificabili per un numero minimo di caratteri definiti per ogni singola entità secondo le Linee guida di cui all'[articolo 5](#), comma 4.
 3. L'iscrizione nel Repertorio volontario regionale è gratuita ed è eseguita con decreto dell'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, previa acquisizione del parere della Commissione tecnico-scientifica di cui all'[articolo 7](#). Il parere della Commissione è obbligatorio ma non vincolante.
 4. Il Repertorio volontario regionale è tenuto dall'ufficio competente in materia vivaistica presso l'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari.
 5. Il materiale iscritto nel Repertorio volontario regionale può essere cancellato con decreto dell'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, previo parere motivato della Commissione tecnico-scientifica di cui all'[articolo 7](#), qualora vengano meno i requisiti di cui all'[articolo 2](#).
 6. Il Repertorio volontario regionale è sottoposto a verifica ed aggiornamento almeno ogni due anni.
 7. I criteri e le modalità per l'applicazione di quanto previsto dal presente articolo sono definiti con il regolamento di cui all'[articolo 11](#).
-

Articolo 7 *Commissione tecnico-scientifica.*

1. È istituita la Commissione tecnico-scientifica quale organo consultivo e propositivo.
2. La Commissione tecnico-scientifica ha il compito di:
 - a) esprimere parere sull'iscrizione e la cancellazione delle varietà locali nel Repertorio volontario regionale, in base ai criteri definiti dal regolamento di cui all'[articolo 11](#);
 - b) esprimere parere sulle linee di intervento della Regione di cui all'[articolo 4](#);

c) determinare i criteri per l'individuazione degli Agricoltori custodi.

3. La Commissione tecnico-scientifica è composta da:

- a) un dirigente dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, competente in materia di risorse genetiche, con funzioni di coordinamento;
- b) due componenti del Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura;
- c) quattro esperti del mondo scientifico ed accademico competenti in materia di risorse genetiche vegetali ed animali in agricoltura;
- d) un rappresentante del settore vivaistico;
- e) un rappresentante degli Agricoltori custodi indicato dalle organizzazioni professionali agricole rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

4. In sede di prima applicazione della presente legge, il rappresentante di cui alla lettera e) del comma 3 è individuato tra i soggetti di cui al comma 5 dell'[articolo 9](#).

5. La nomina e la revoca della Commissione tecnico-scientifica sono di competenza dell'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari. La commissione resta in carica cinque anni. La partecipazione ai lavori della Commissione è gratuita e da essa non deriva alcuna forma di rimborso.

6. L'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari fornisce, attraverso i propri uffici, il necessario supporto tecnico-operativo per il funzionamento della Commissione tecnico-scientifica.

Articolo 8 *Conservazione ex situ. Rete di conservazione e salvaguardia delle risorse genetiche autoctone.*

1. La Regione opera direttamente nell'azione di conservazione delle risorse genetiche di cui all'[articolo 2](#) attraverso i Centri di conservazione a regia regionale con la collaborazione della rete dei vivai regionali e della rete dei laboratori regionali di certificazione e di sicurezza alimentare.

2. Al fine di garantire la salvaguardia mediante la conservazione *ex situ* delle risorse genetiche di cui all'[articolo 2](#), l'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari può individuare soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza nel settore e dotati di idonee strutture tecnico-organizzative cui affidare, a titolo gratuito, la tutela e la conservazione *ex situ* delle risorse genetiche iscritte nel Repertorio volontario regionale.

3. L'affidamento e le modalità di funzionamento delle strutture per la conservazione *ex situ* sono disciplinati dal regolamento di cui all'[articolo 11](#).
4. I soggetti di cui al comma 2 svolgono ogni attività utile a salvaguardare il materiale conservato da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione e distruzione.
5. L'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari istituisce e coordina la Rete di conservazione e salvaguardia delle risorse genetiche autoctone, di seguito denominata "Rete", e svolge ogni attività diretta a mantenere in vita le risorse genetiche a rischio di estinzione, attraverso la conservazione *in situ, on farm o ex situ* del materiale genetico di interesse regionale di cui all'[articolo 2](#) e a incentivarne la circolazione.
6. La protezione e la conservazione delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, iscritte nel Repertorio volontario regionale di cui all'[articolo 5](#), si attua mediante la Rete di cui al comma 5, gestita e coordinata dall'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, cui possono aderire le province, i comuni, le comunità montane, gli enti parco, gli istituti sperimentali, i centri di ricerca, le università, le associazioni, gli agricoltori singoli od in forma associata che siano in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'[articolo 11](#).
7. La rete regionale si collega ed interagisce con la rete nazionale ed in particolare con il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (C.R.A.) quale soggetto di coordinamento a livello nazionale fra il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAF) e le regioni, per le attività di cui alla presente legge.
8. Gli enti pubblici che hanno avuto accesso a finanziamenti mirati alla costituzione di Centri pubblici di conservazione della biodiversità attraverso misure relative alla programmazione comunitaria per gli anni 2000/2006, 2007/2013 e successivi hanno l'obbligo di aderire alla Rete.
9. La Rete si occupa della conservazione *in situ, on farm o ex situ* del materiale genetico di interesse regionale di cui all'[articolo 2](#) e favorisce la moltiplicazione di tale materiale al fine di renderlo disponibile agli operatori agricoli che ne facciano richiesta, sia per la coltivazione sia per la selezione ed il miglioramento.
10. L'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari predispone ogni due anni gli elenchi, su base provinciale, dei siti in cui avviene la conservazione ai sensi del comma 2 e li trasmette ai comuni interessati i quali provvedono all'informazione relativamente all'esistenza dei siti stessi.
11. Gli agricoltori custodi inseriti nella Rete possono scambiare le sementi o i materiali di propagazione da loro prodotti per ogni singola entità iscritta nel Repertorio volontario regionale.
12. Il registro pubblico informatizzato delle risorse genetiche presenti nelle strutture che si occupano di conservazione *ex situ*, consultabile anche attraverso

strumenti informatici e telematici, è tenuto presso il Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura.

Articolo 9 *Agricoltori custodi.*

1. Ai fini della presente legge si definisce "Agricoltore custode" l'agricoltore che provvede alla conservazione in azienda, *in situ, on farm e/o ex situ*, delle risorse genetiche iscritte nel Repertorio volontario regionale di cui all'[articolo 5](#).

2. L'Agricoltore custode:

a) provvede alla messa in sicurezza della singola risorsa genetica proteggendola e salvaguardandola da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione o distruzione;

b) diffonde la conoscenza e la coltivazione delle risorse genetiche di cui è custode, attenendosi ai principi di cui alla presente legge;

c) promuove la diffusione delle conoscenze culturali e agronomiche relative alle risorse genetiche in conservazione, partecipando ad iniziative regionali di educazione alimentare poste in essere dall'Amministrazione regionale;

d) effettua il rinnovo dei semi di specie erbacee e ortive conservate *ex situ*.

3. L'incarico di Agricoltore custode è conferito, su richiesta dell'interessato, a seguito dell'iscrizione, previo parere della Commissione tecnico-scientifica, in un elenco pubblico gestito dal Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura e consultabile anche attraverso strumenti informatici e telematici.

4. La propagazione e/o riproduzione di risorse genetiche effettuate da Agricoltori custodi avviene presso le zone originarie di prelievo o presso quelle riconosciute come tradizionali luoghi di presenza della coltivazione.

5. Fanno parte di diritto dell'elenco degli Agricoltori custodi gli agricoltori che hanno avuto accesso alla Misura 214/2 azione B del Piano di sviluppo rurale Sicilia 2007/2013 e che, pertanto, mantengono campi di conservazione dell'agrobiodiversità di interesse agrario.

6. L'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari stabilisce, attraverso il regolamento di cui all'[articolo 11](#), le limitazioni di specie, varietà, razze ed ecotipi nonché i riferimenti quantitativi in termini di superficie o numero di capi che possono dar luogo ad agevolazioni finalizzate ad incentivare l'azione di conservazione e di mantenimento delle risorse genetiche di cui all'[articolo 2](#).

Articolo 10 *Circolazione e moltiplicazione di materiale genetico.*

1. Al fine di consentire il recupero, il mantenimento e la riproduzione delle risorse genetiche vegetali di cui alla presente legge, i soggetti affidatari della tutela e conservazione *ex situ* delle risorse genetiche vegetali di cui all'[articolo 8](#), gli Agricoltori custodi di cui all'[articolo 9](#), gli istituti sperimentali, i centri di ricerca e le università che intendono svolgere attività di riproduzione e moltiplicazione di materiale genetico devono attenersi alle normative in materia fitosanitaria e di qualità del materiale da propagazione e alle norme vigenti in materia.
 2. Al fine di garantire un uso durevole delle risorse genetiche è consentita, tra gli aderenti alla Rete di cui all'[articolo 8](#), la circolazione, senza scopo di lucro, in ambito locale, di una modica quantità di materiale genetico, volta al recupero, al mantenimento e alla riproduzione di varietà locali a rischio di estinzione e iscritte nel Registro volontario regionale di cui all'[articolo 5](#).
 3. Con il regolamento di cui all'[articolo 11](#), è definita la modica quantità con riferimento al comparto vegetale ed animale.
-

Articolo 11 *Regolamento di attuazione e Programma operativo annuale.*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'[articolo 12 dello Statuto speciale della Regione](#), previo parere della Commissione tecnico-scientifica di cui all'[articolo 7](#), sono disciplinate le modalità di attuazione della presente legge.
2. Nel regolamento sono individuati:
 - a) i criteri in base ai quali le risorse genetiche di cui all'[articolo 2](#) sono considerate a rischio di erosione genetica ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida per la conservazione *in situ*, *on farm* ed *ex situ* della biodiversità vegetale, zootecnica e microbica di interesse agrario, approvate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 luglio 2012, n. 171;
 - b) le modalità e le procedure per l'iscrizione al Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche di cui all'[articolo 5](#);

- c) le modalità di funzionamento della Commissione tecnico-scientifica di cui all'[articolo 7](#) ed i criteri in base ai quali la medesima Commissione esprime parere sull'iscrizione e la cancellazione dal Repertorio volontario regionale;
- d) le modalità di funzionamento delle strutture per la conservazione *ex situ* di cui all'[articolo 8](#), comma 2, e le modalità di affidamento delle attività di conservazione alle stesse;
- e) l'articolazione delle iniziative regionali volte a favorire la produzione agraria legata all'agrobiodiversità;
- f) le procedure per la gestione della filiera vivaistica finalizzate a rendere disponibile materiale vegetale legato all'agrobiodiversità per impianti specializzati, ad esclusione di quelli che prevedono i trattamenti termici, ai sensi delle norme vigenti;
- g) le procedure relative all'identificazione, tutela e tracciabilità della biodiversità autoctona attraverso l'esame del DNA ad opera degli istituti riconosciuti;
- h) i criteri per il conferimento dell'incarico di conservazione *in situ* o *on farm* agli Agricoltori custodi, i compiti a essi demandati e le modalità di eventuali agevolazioni;
- i) i requisiti richiesti per i soggetti di cui all'[articolo 8](#), comma 2, per l'adesione alla Rete;
- l) la modica quantità con riferimento alla singola varietà di cui all'[articolo 10](#), comma 2;
- m) le modalità di attuazione del programma operativo di cui ai commi 3 e 4.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari è adottato un programma operativo annuale per la realizzazione di attività e iniziative mediante il quale la Regione:

- a) promuove e provvede allo studio e al censimento su tutto il territorio regionale dell'agrobiodiversità animale e vegetale;
- b) favorisce le iniziative, di carattere sia pubblico sia privato, volte a conservare la biodiversità di interesse agrario, a diffondere le conoscenze e le innovazioni per l'uso e la valorizzazione di materiali e prodotti autoctoni, la cui tutela è garantita dalla presente legge;
- c) assume direttamente iniziative specifiche atte alla tutela, al miglioramento, alla moltiplicazione e alla valorizzazione delle risorse genetiche autoctone;
- d) prevede specifiche iniziative per incentivare gli agricoltori inseriti nella Rete di cui all'[articolo 8](#).

4. I programmi operativi annuali sono attuati dall'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari attraverso i propri uffici competenti per materia.

Articolo 12 *Tutela degli interessi legittimi.*

1. La Regione tutela gli interessi legittimi derivanti dall'attuazione della presente legge in tutte le sedi nazionali e internazionali.

Articolo 13 *Clausola di invarianza.*

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione; ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 14 *Norma finale.*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L.R. ABRUZZO 18 dicembre 2012, n. 64 (ARTT. 6-17) ⁽¹⁾.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della [direttiva 2006/54/CE](#), della [direttiva 2008/62/CE](#), della [direttiva 2009/145/CE](#), della [direttiva 2007/47/CE](#), della [direttiva 2008/119/CE](#), della [direttiva 2008/120/CE](#), della [direttiva 2009/54/CE](#), della [direttiva 2004/23/CE](#), della [direttiva 2006/17/CE](#), della [direttiva 2006/86/CE](#), della [direttiva 2001/83/CE](#), della [direttiva 2002/98/CE](#), della [direttiva 2003/63/CE](#), della [direttiva 2003/94/CE](#), della [direttiva 2010/84/CE](#), della [direttiva 2006/123/CE](#) e del regolamento (CE) 1071/2009 e del regolamento (CE) 1857/2006. (Legge europea regionale 2012).

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 21 dicembre 2012, n. 92 speciale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

TITOLO III

Attuazione delle direttive 2008/62/ce e 2009/145/ce

Capo I

Tutela delle varietà agricole ed orticole minacciate di erosione genetica nel territorio abruzzese

Articolo 6 *Disposizioni per l'iscrizione nei registri nazionali delle varietà da conservare.*

1. La Direzione regionale competente in materia di politiche agricole svolge le attività finalizzate all'iscrizione, a cura del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, delle varietà da conservare, agricole ed orticole, nei Registri nazionali di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149](#) (Attuazione della [direttiva 2008/62/CE](#) concernente deroghe per

l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà) e all'[articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267](#) (Attuazione della [direttiva 2009/145/CE](#), recante talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà orticole tradizionalmente coltivate in particolari località e regioni e minacciate da erosione genetica, nonché di varietà orticole prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà).

Articolo 7 *Tutela delle risorse genetiche.*

1. La Regione favorisce e promuove, nell'ambito delle politiche di sviluppo, di promozione e salvaguardia degli agroecosistemi locali e delle produzioni di qualità, la tutela delle varietà locali di interesse agrario, per garantire la conservazione e la valorizzazione delle risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura del territorio, ai sensi dell'[articolo 3 della legge del 6 aprile 2004, n. 101](#) (Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura).

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:

a) assume, anche attraverso la Rete di conservazione, tutela e salvaguardia di cui all'articolo 15, iniziative dirette e favorisce iniziative pubbliche e private volte alla conservazione, tutela e valorizzazione delle risorse genetiche indigene di interesse agrario di cui al comma 1 dell'articolo 8, con particolare riguardo alle varietà a rischio di erosione;

b) promuove e garantisce l'utilizzazione collettiva delle risorse genetiche indigene di interesse agrario;

c) promuove le attività e le iniziative di cui alle lettere a) e b), mediante programmi d'intervento.

Articolo 8 *Definizioni.*

1. Sono risorse genetiche indigene di interesse agrario:

- a) varietà, popolazioni, ecotipi e cloni autoctoni del territorio abruzzese;
- b) varietà, popolazioni, ecotipi e cloni che, seppure di origine esterna al territorio abruzzese, sono stati introdotti da lungo tempo e si sono integrati tradizionalmente nell'agricoltura regionale;
- c) varietà, popolazioni, ecotipi e cloni di cui alle lettere a) e b), attualmente scomparsi dal territorio regionale e conservati in orti botanici, istituti sperimentali, banche del germoplasma pubbliche o private, Università e centri di ricerca anche di altre regioni o paesi, per i quali esiste un interesse a favorirne la reintroduzione.

2. Per le finalità di cui all'articolo 7 valgono le definizioni contenute nell'articolo 2 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura e per ambito locale s'intende la parte del territorio regionale in cui è, o era presente, una determinata risorsa genetica.

Articolo 9 *Azione di tutela e valorizzazione.*

1. La Giunta regionale, sentito il parere della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 12, tutela e valorizza le risorse genetiche di interesse agrario, attraverso le seguenti azioni:

- a) studio e censimento sul territorio regionale della biodiversità vegetale di varietà locali di interesse agrario;
- b) iniziative per la tutela e la conservazione della biodiversità indigena di interesse agrario, per la diffusione delle conoscenze e delle innovazioni per l'uso e la valorizzazione delle varietà locali, in particolare di quelle a rischio di erosione genetica;
- c) iniziative volte al miglioramento e alla valorizzazione delle varietà locali, nonché alla loro riproduzione e messa a disposizione degli agricoltori custodi di cui all'articolo 14;
- d) tutela e valorizzazione del patrimonio culturale di saperi, tecniche e consuetudini legate all'agrobiodiversità che le comunità rurali hanno storicamente praticato.

2. La Giunta, previo parere della Commissione consiliare competente, approva specifici programmi di intervento, anche in raccordo con le misure previste dal Programma di Sviluppo Rurale.

Articolo 10 *Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche agrarie.*

1. Per consentire la tutela delle risorse genetiche indigene, è istituito, presso la Direzione competente in materia di politiche agricole, il Repertorio volontario regionale (di seguito denominato Repertorio), nel quale sono iscritti varietà, popolazioni, ecotipi e cloni di interesse regionale.
 2. Il Repertorio è organizzato secondo criteri e con caratteristiche che consentono l'omogeneità e la confrontabilità con analoghi strumenti eventualmente esistenti a livello nazionale ed internazionale.
 3. L'iscrizione nel Repertorio di risorse genetiche è corredata di apposita annotazione sul rischio di estinzione.
-
-

Articolo 11 *Iscrizione al Repertorio regionale.*

1. La Direzione competente in materia di politiche agricole può iscrivere direttamente nel Repertorio le risorse genetiche indigene; possono altresì proporre l'iscrizione enti ed istituzioni scientifiche, enti pubblici, associazioni, organizzazioni private e singoli cittadini.
 2. L'iscrizione di cui al comma 1 è effettuata previo parere favorevole della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 12.
-
-

Articolo 12 *Funzioni e composizione della Commissione tecnico-scientifica.*

1. La Giunta regionale istituisce presso la Direzione competente in materia di politiche agricole la Commissione tecnico-scientifica sulle risorse genetiche indigene vegetali.
 2. La Commissione esprime parere per l'iscrizione e la cancellazione dal Repertorio e propone le priorità e le tipologie d'intervento di cui all'articolo 7.
 3. L'istituzione della Commissione tecnico-scientifica non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
-

Articolo 13 *Conservazione ex situ delle risorse genetiche.*

1. La Giunta regionale, per garantire la conservazione ex situ delle varietà locali iscritte nel Repertorio di cui all'articolo 10, istituisce la Banca regionale del germoplasma (di seguito denominata Banca) quale deposito o raccolta ex situ di semi allo scopo di preservare la varietà biologica.
 2. La Banca assicura la salvaguardia del materiale genetico da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione e distruzione.
-

Articolo 14 *Agricoltori custodi.*

1. È agricoltore custode chi conserva in situ le varietà locali a rischio di estinzione iscritte nel Repertorio di cui all'articolo 10.
 2. L'agricoltore custode diffonde, inoltre, la conoscenza e le modalità di coltivazione delle risorse genetiche di cui è custode ed effettua il rinnovo dei semi di specie erbacee in conservazione ex situ secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale.
 3. Presso la Direzione regionale competente in materia di politiche agricole è istituito il registro regionale degli agricoltori custodi a valenza meramente ricognitiva.
-

Articolo 15 *Rete di conservazione, tutela e salvaguardia.*

1. La Giunta regionale istituisce e coordina la Rete di conservazione, tutela e salvaguardia del germoplasma indigeno (di seguito denominata Rete), di cui fanno parte la Banca di cui all'articolo 13 e gli agricoltori custodi di cui all'articolo 14.

2. Possono aderire alla Rete le Province, i Comuni, le Comunità montane, gli Enti parco, gli istituti sperimentali, i centri di ricerca, le Università, le associazioni, gli agricoltori singoli o in forma associata.
 3. I soggetti aderenti alla Rete svolgono ogni attività diretta a mantenere in vita il patrimonio di risorse genetiche indigene di interesse agrario, attraverso la conservazione ex situ ed in situ, e ne incentivano la diffusione.
 4. Gli aderenti alla Rete che intendono depositare domanda di privativa varietale o brevettuale su di una varietà essenzialmente derivata da una varietà iscritta nel Repertorio di cui all'articolo 10 o su materiale biologico da questa derivante, chiedono preventiva autorizzazione alla Regione.
-
-

Articolo 16 *Moltiplicazione e diffusione di materiale genetico.*

1. Per consentire il recupero, il mantenimento e la riproduzione delle risorse genetiche vegetali di cui alla presente legge, i soggetti, compresi quelli appartenenti alla Rete di cui all'articolo 15, che intendono svolgere attività di riproduzione, moltiplicazione e cessione a qualsiasi titolo di materiale genetico, incluso quello di varietà ed ecotipi minacciati di erosione genetica e da conservazione, si attengono alle normative in materia fitosanitaria e di qualità del materiale da riproduzione.
 2. I soggetti di cui al comma 1 richiedono l'autorizzazione regionale di cui all'[articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 \(Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali\)](#) e successive modifiche ed integrazioni.
 3. Per garantire un uso durevole delle risorse genetiche indigene, ferma restando l'osservanza delle normative di cui al comma 1 ed in deroga a quanto stabilito dal comma 2, è consentita tra gli aderenti alla Rete la circolazione e la diffusione, senza scopo di lucro ed in ambito locale, di una modica quantità di materiale genetico, tesa al recupero, mantenimento e riproduzione di varietà locali indigene, ed in particolare di quelle a rischio di erosione genetica ed iscritte nel Repertorio.
-
-

Articolo 17 *Provvedimenti amministrativi di attuazione.*

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale:
 - a) stabilisce termini e modalità per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 6;
 - b) definisce i criteri in base ai quali le risorse genetiche indigene di cui al comma 1 dell'articolo 8, sono a rischio di erosione genetica;
 - c) disciplina i criteri e le modalità per l'iscrizione al Repertorio di cui agli articoli 10 e 11;
 - d) definisce la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 12;
 - e) definisce, previo parere della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 12, i criteri per l'iscrizione nel registro regionale degli agricoltori custodi di cui al comma 3 dell'articolo 14;
 - f) definisce criteri e modalità per l'adesione alla Rete da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 15;
 - g) definisce, con riferimento alla singola varietà, la modica quantità di cui al comma 3 dell'articolo 16.

Reg. reg. CAMPANIA 3 luglio 2012, n. 6 ⁽¹⁾.

Regolamento di attuazione dell'*articolo 33 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge Finanziaria regionale 2007), per la salvaguardia delle risorse genetiche agrarie a rischio di estinzione.

(1) Pubblicato nel B.U. Campania 9 luglio 2012, n. 42.

LA GIUNTA REGIONALE

ha deliberato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

visto l'*articolo 121, 4° comma della Costituzione*;

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con *legge regionale 28 maggio 2009, n. 6*;

visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;

visto il Decreto Presidenziale n. 23 del 4 febbraio 2011;

vista la Delib.G.R. n. 95 del 13 marzo 2012;

visto che il Consiglio Regionale ha approvato il Regolamento nella seduta del 6 Giugno 2012

Emana

il seguente Regolamento:

Art. 1 *Finalità ed oggetto.*

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione dell'*articolo 33 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge Finanziaria regionale 2007), di seguito denominata legge regionale, recante norme per la conservazione delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario a rischio di estinzione.

2. Sono considerate risorse genetiche autoctone di interesse agrario, ai fini di cui al comma 1:

a) le razze, le varietà, le popolazioni, gli ecotipi ed i cloni autoctoni del territorio campano;

b) le razze, le varietà, le popolazioni, gli ecotipi ed i cloni che, seppure di origine esterna al territorio campano, sono stati introdotti da almeno cinquanta anni ed integrati tradizionalmente nella sua agricoltura;

c) le razze, le varietà, le popolazioni, gli ecotipi ed i cloni derivanti dalle risorse genetiche autoctone di cui alle lettere a) e b) per selezione massale;

d) le razze, le varietà, le popolazioni, gli ecotipi ed i cloni di cui alle lettere precedenti, attualmente scomparsi dal territorio regionale e conservati in orti botanici, allevamenti, banche del germoplasma, pubbliche o private, università, centri di ricerca anche di altre regioni o Paesi, per i quali esiste un interesse a favorire la reintroduzione.

Art. 2 *Rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche.*

1. Ai sensi dell'articolo 33 comma 2 della legge regionale, è istituita la rete di conservazione e sicurezza delle risorse autoctone, di seguito denominata rete regionale, gestita e coordinata dalla struttura amministrativa competente in agricoltura.

2. Fanno parte di diritto della rete regionale i coltivatori custodi di cui all'articolo 5 e le banche regionali del germoplasma di cui all'articolo 4.

3. Oltre ai soggetti di cui al comma 2 possono aderire alla rete i Comuni, le Comunità montane, gli Enti parco, le Istituzioni di ricerca e sperimentazione, le Università, le associazioni, gli agricoltori singoli od in forma associata in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 comma 3, ubicati o aventi almeno una sede operativa nel territorio della regione.

4. I soggetti aderenti alla rete svolgono ogni attività diretta a mantenere in vita il patrimonio di risorse genetiche di interesse agrario a rischio di estinzione attraverso la conservazione ex situ ed in situ e ad incentivarne la diffusione.

5. I soggetti di cui all'articolo 2 comma 3 che intendono aderire alla rete devono presentare apposita domanda alla struttura amministrativa competente in agricoltura, indicando la risorsa genetica per la cui conservazione si richiede l'adesione.

Art. 3 *Circolazione di materiale genetico.*

1. Al fine di garantire un uso durevole delle risorse genetiche, è consentita, tra i soggetti aderenti alla rete regionale, la circolazione e la diffusione senza scopo di lucro ed in ambito locale, di modiche quantità di materiale genetico, volte al recupero, al mantenimento ed alla riproduzione di varietà e razze locali a rischio di estinzione iscritte al repertorio regionale di cui all'articolo 7. In nessun caso gli scambi possono concretizzarsi in attività di commercializzazione ai sensi della vigente normativa comunitaria in materia.

2. La struttura amministrativa competente in agricoltura entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, nel rispetto della legislazione nazionale, sentita la Commissione tecnicoscintifica di cui all'art. 8, definisce le modalità di circolazione del materiale genetico e, con riferimento alle singole varietà, la modica quantità e l'ambito locale.

3. Gli aderenti alla rete che intendono depositare domanda di privativa varietale o brevettale su di una varietà essenzialmente derivata da una varietà iscritta nel repertorio regionale oppure su materiale biologico da questa derivante, devono richiedere preventiva autorizzazione alla struttura amministrativa competente in agricoltura.

4. La struttura amministrativa competente in agricoltura promuove il collegamento con altre reti internazionali, nazionali e regionali di conservazione delle risorse genetiche animali e vegetali di interesse agrario.

Art. 4 *Banche regionali del germoplasma.*

1. Al fine di garantire la salvaguardia, mediante la conservazione ex situ, delle risorse genetiche animali e vegetali autoctone a rischio di estinzione, sono istituite ai sensi dell'articolo 33 comma 1 della legge regionale, le banche regionali del germoplasma.

2. La banca è la struttura pubblica o privata che assicura la conservazione *ex situ* delle risorse genetiche iscritte nel repertorio regionale di cui all'articolo 7.

3. La costituzione della banca del germoplasma da parte dei soggetti di cui all'articolo 2 è subordinata all'accreditamento da parte della struttura amministrativa competente in agricoltura, sentita la Commissione di cui all'art. 8. L'istanza di accreditamento deve essere corredata dalla documentazione tecnico-scientifica comprovante il possesso di esperienza nel settore e la dotazione di idonee strutture tecnico-organizzative volte a consentire la conservazione delle risorse genetiche iscritte nel repertorio regionale. Costituisce criterio preferenziale per l'accreditamento l'aver già svolto, per conto della Regione, attività e programmi nel campo del reperimento, conservazione e selezione di risorse genetiche autoctone di interesse agrario.

4. Le modalità tecnico-organizzative di cui al comma 3 sono individuate dalla Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento ⁽²⁾.

5. Il coordinamento dell'attività delle banche è affidato alla struttura amministrativa competente in agricoltura, che può avvalersi anche di altre istituzioni di ricerca e sperimentazione che hanno direttamente condotto per conto della Regione programmi di conservazione, selezione e moltiplicazione delle risorse genetiche autoctone.

6. I soggetti accreditati sono tenuti:

a) a garantire l'integrità del materiale genetico custodito, preservandolo da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione o distruzione;

b) a non iscrivere al registro nazionale delle varietà né ad analoghi registri comunitari o internazionali le risorse genetiche depositate;

c) a non rivendicare diritti di proprietà intellettuale sul materiale genetico depositato o su quello da esso essenzialmente derivato.

7. Il materiale genetico custodito presso la banca può essere messo a disposizione per scopi di studio, di ricerca, per gli impieghi a titolo hobbistico, amatoriale e per fini didattici, previa autorizzazione rilasciata dalla struttura amministrativa competente in agricoltura, sulla base della conformità dell'utilizzazione alle finalità di cui all'articolo 33 della legge regionale e tenuto conto di quanto previsto dal Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ratificato con [legge 6 aprile 2004, n. 101](#) (Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse citogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001).

8. La richiesta di autorizzazione all'utilizzazione del materiale custodito deve indicare:

- a) il soggetto richiedente;
- b) le finalità della richiesta;

- c) la specie, la razza o la varietà interessata;
- d) il tipo e la quantità del materiale richiesto;
- e) il sito di destinazione.

9. L'autorizzazione di cui al comma 7 non può essere concessa per finalità connesse all'ottenimento dei diritti brevettuali analoghi ai brevetti per invenzione di tipo industriale e al successivo sfruttamento commerciale degli stessi brevetti.

10. Al fine di garantire il controllo e la tracciabilità delle acquisizioni, degli usi e degli impieghi del materiale custodito, ogni accesso è soggetto a puntuale registrazione a cura della banca.

11. I rapporti tra la struttura amministrativa competente in agricoltura e i soggetti accreditati sono regolati da apposita convenzione che disciplina anche gli eventuali aspetti economici del rapporto.

(2) Vedi, anche, il punto 1, [Delib.G.R. 15 maggio 2017, n. 260](#).

Art. 5 *Coltivatore custode.*

1. È coltivatore custode colui che provvede alla conservazione in situ delle risorse genetiche autoctone a rischio di estinzione iscritte nel repertorio regionale di cui all'art. 7.

2. Il coltivatore custode provvede:

a) alla messa in sicurezza della singola risorsa genetica proteggendola e salvaguardandola da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione o distruzione;

b) alla diffusione della conoscenza e della coltivazione delle risorse genetiche di cui è custode;

c) al rinnovo del materiale di moltiplicazione delle risorse genetiche vegetali messo a disposizione delle banche del germoplasma regionale. In tal caso il coltivatore custode incaricato si impegna a consegnare la quota di campione riprodotta nelle quantità stabilite dalla convenzione sottoscritta con l'unità operativa dirigenziale regionale di competenza di cui al comma 6.

3. L'attività di riproduzione delle risorse genetiche da parte del coltivatore custode incaricato ai sensi del comma 2 lettera c), deve avvenire nell'area geografica dell'originario prelievo del materiale di moltiplicazione ovvero nelle zone riconosciute come luogo di tradizionale presenza della stessa risorsa genetica.

4. L'incarico di coltivatore custode può essere conferito solo ai soggetti iscritti nell'elenco regionale di cui all'art. 6.
 5. Costituisce criterio preferenziale per il conferimento dell'incarico di coltivatore custode l'aver già provveduto alla conservazione o alla riscoperta delle risorse genetiche campane.
 6. Lo svolgimento dell'incarico è regolato da apposita convenzione nella quale sono disciplinati tra l'altro:
 - a) l'oggetto dell'incarico, ed in particolare le tipologie di risorse genetiche da conservare;
 - b) le modalità di svolgimento;
 - c) le prescrizioni tecniche;
 - d) le condizioni di accesso al fondo ove è custodito e moltiplicato il materiale genetico per il personale autorizzato alle verifiche e ai controlli;
 - e) gli aspetti economici del rapporto;
 - f) l'obbligo di comunicare all'unità operativa dirigenziale di competenza qualunque mutamento degli aspetti regolamentati dalla convenzione-detenzione del fondo, perdita del prodotto o del materiale moltiplicato ed altro;
 - g) la risoluzione anticipata del rapporto.
 7. Il coltivatore custode incaricato si impegna a:
 - a) non iscrivere le risorse genetiche ricevute per la conservazione al registro nazionale delle varietà né ad analoghi registri comunitari o internazionali;
 - b) non rivendicare diritti di proprietà intellettuale sul materiale genetico ricevuto dall'unità operativa dirigenziale di competenza o su quello da esso essenzialmente derivato;
 - c) mettere a disposizione, a titolo gratuito, il materiale di riproduzione e di propagazione di cui il coltivatore sia in possesso, ai soggetti che ne facciano richiesta e che hanno aderito alla rete regionale.
 8. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 7, nonché delle prescrizioni tecniche di cui al comma 6 lett. c) comporta la revoca dell'incarico e la cancellazione del coltivatore custode dall'elenco regionale.
 9. Al fine di consentire l'accesso alle varietà conservate, per i fini previsti dalla legge regionale e dal presente regolamento, i nominativi dei coltivatori custodi che hanno ricevuto l'incarico dalla struttura amministrativa competente in agricoltura sono resi pubblici sul sito web della Regione, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.
-
-

Art. 6 *Elenco regionale dei coltivatori custodi.*

1. È istituito presso la struttura amministrativa competente in agricoltura, l'elenco regionale dei coltivatori che, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, manifestano la disponibilità ad assumere l'incarico di coltivatore custode. L'elenco è suddiviso in due sezioni: animale e vegetale.

2. L'iscrizione all'elenco regionale è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) conduzione, in forma singola o associata, di aziende agricole, in base ad un legittimo titolo di possesso (proprietà, usufrutto, affitto, bilaterale o unilaterale, registrato nei modi di legge) operanti e ubicate nel territorio regionale. Per la conservazione di specie animali è necessaria anche la disponibilità di idonee strutture di allevamento;

b) possesso di specifica esperienza o capacità professionale in uno o più dei seguenti ambiti:

1) autoriproduzione di sementi;

2) coltivazione di specie legnose da frutto;

3) coltivazione di specie ornamentali e da fiore;

4) mantenimento a cura di specie di interesse forestale;

5) allevamento di specie e razze autoctone di interesse zootecnico a rischio di estinzione.

3. La Giunta regionale, sentita la Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 8, disciplina, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i requisiti dei soggetti indicati all'articolo 2 comma 3, le modalità di iscrizione, di accesso e di tenuta dell'elenco regionale nonché i requisiti che attestano la specifica esperienza o capacità professionale di cui al comma 2 lett.

b) ⁽³⁾.

(3) Vedi, anche, il punto 1, [Delib.G.R. 15 maggio 2017, n. 260](#).

Art. 7 *Repertorio regionale delle risorse genetiche a rischio di estinzione.*

1. Ai sensi dell'articolo 33 comma 5 della legge regionale è istituito il repertorio regionale delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario a rischio di estinzione di cui all'art. 1.

2. Il repertorio regionale è tenuto presso la struttura amministrativa competente in agricoltura. Il repertorio è suddiviso in due sezioni: animale e vegetale.

3. La richiesta di iscrizione nel registro regionale può essere presentata da Enti ed Istituzioni scientifiche, da Enti pubblici, da associazioni, da organizzazioni private, da cittadini, sulla base del parere vincolante della Commissione di cui all'articolo 8.
 4. La richiesta di iscrizione è indirizzata alla struttura amministrativa competente in agricoltura su apposito modello corredato della documentazione storico-tecnico-scientifica per ciascuna risorsa genetica.
 5. La Regione può provvedere direttamente alla iscrizione al repertorio regionale di risorse genetiche autoctone, avvalendosi, per la redazione della documentazione di cui al comma 4, della collaborazione di esperti di comprovata esperienza nel settore.
 6. La struttura amministrativa competente in agricoltura provvede agli adempimenti necessari alla gestione del repertorio e disciplina le modalità tecniche di registrazione dei dati relativi, tenendo conto delle caratteristiche di analoghi strumenti esistenti a livello nazionale ed internazionale, al fine di renderle compatibili e comparabili con gli stessi strumenti.
 7. I dati e le informazioni contenuti nel repertorio sono pubblici. La struttura amministrativa competente in agricoltura implementa e aggiorna le informazioni sul sito della Regione Campania, in apposita sezione.
-
-

Art. 8 *Commissione tecnico-scientifica regionale sulla biodiversità di carattere agrario.*

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 33 della legge regionale, è istituita, presso la struttura amministrativa competente in agricoltura, la Commissione tecnico-scientifica sulla biodiversità di interesse agrario, di seguito denominata Commissione.
2. La Commissione è nominata con provvedimento del Dirigente della struttura amministrativa competente in agricoltura entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ed è composta da:
 - a) il Dirigente della struttura amministrativa competente in agricoltura o suo delegato;
 - b) cinque esperti in materia di risorse genetiche animali e vegetali, del mondo scientifico ed accademico della regione, designati dal Consorzio per la Ricerca Applicata in Agricoltura (CRAA);
 - c) tre esperti in materia designati dalle tre organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

- d) un dirigente o suo delegato della struttura amministrativa competente in ecologia;
- e) un funzionario della struttura amministrativa competente in agricoltura, con funzioni di segretario della Commissione.

3. La Commissione svolge i seguenti compiti:

- a) esprime parere alla struttura amministrativa competente in agricoltura per il riconoscimento di soggetto accreditato a costituire le banche di cui all'art. 4;
- b) esprime parere vincolante alla struttura amministrativa competente in agricoltura per l'iscrizione o la cancellazione delle specie, razze e varietà al repertorio regionale di cui all'articolo 7;
- c) esprime parere sulle modalità e sui requisiti previsti dall'articolo 6, comma 3;
- d) esprime parere sulla circolazione del materiale genetico ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3.

4. All'atto dell'insediamento della Commissione elegge nel proprio seno il presidente e il vicepresidente ed approva il regolamento interno.

5. La Commissione può richiedere, tramite il SeSIRCA, ulteriori informazioni o documentazione integrativa in merito alle richieste.

6. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso; eventuali oneri finanziari relativi alla partecipazione ai lavori della Commissione sono a carico dei soggetti designanti.

7. La struttura amministrativa competente in agricoltura fornisce alla Commissione il necessario supporto logistico ed operativo per il suo funzionamento.

8. Le riunioni della Commissione si intendono validamente convocate se è presente la maggioranza dei componenti. I pareri sono validamente resi con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

9. La Commissione dura in carica tre anni.

Art. 9 *Incentivi.*

1. Gli incentivi e le agevolazioni di cui all'articolo 33, commi 6 e 7 sono erogati attraverso le procedure del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013, Misura 214 - Pagamenti agroambientali fino alla scadenza della programmazione comunitaria.

Art. 10 *Attività di informazione e promozione.*

1. A cura della struttura amministrativa competente in agricoltura è implementata, sul portale web della Regione Campania, una sezione tematica sulla biodiversità di interesse agrario recante:

- a) le informazioni sulla banca regionale del germoplasma di cui all'art. 4;
- b) la composizione della commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 8;
- c) il repertorio regionale di cui all'art. 7, distinto nelle due sezioni animale e vegetale;
- d) l'elenco dei soggetti facenti parte della rete regionale di cui all'art. 2;
- e) gli avvisi pubblici per l'accesso ai contributi previsti dalla normativa vigente.

2. La Regione promuove e favorisce la valorizzazione e la promozione delle produzioni, anche derivate, dalle risorse genetiche autoctone in via di estinzione ottenute nel rispetto del presente regolamento ed iscritte al repertorio di cui all'art. 7.

3. La Regione attraverso la struttura amministrativa competente in agricoltura promuove la realizzazione di un marchio collettivo regionale e del relativo disciplinare di concessione d'uso per favorire la valorizzazione e la promozione delle produzioni derivate dalle risorse genetiche autoctone di cui all'art. 1.

4. La Regione cura gli interventi di promozione delle azioni di recupero e conservazione del germoplasma vegetale ed animale autoctono attraverso il Consorzio per la Ricerca Applicata in Agricoltura (CRAA) e tramite gli enti che operano sul territorio regionale, accreditati in materia a livello nazionale o internazionale.

Art. 11 *Entrata in vigore del regolamento.*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

L.R. LIGURIA 10 luglio 2009, n. 28 ⁽¹⁾.

Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 15 luglio 2009, n. 13, parte prima.

(2) Vedi, al riguardo, la [Delib.G.R. 6 novembre 2009, n. 1507](#), la [Delib.G.R. 18 gennaio 2013, n. 30](#) e la [Delib.G.R. 23 dicembre 2015, n. 1459](#).

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato

Il Presidente della Giunta

Promulga la seguente legge regionale

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione.

1. La Regione Liguria, in attuazione del [decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357](#) (Regolamento recante attuazione della [direttiva 92/43/CEE](#) relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche ed integrazioni ed in conformità alla [direttiva 79/409/CEE](#) del Consiglio del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici e successive modifiche ed integrazioni, persegue la tutela e la valorizzazione della biodiversità. La Regione tutela, in particolare, la diversità:

a) delle specie animali e delle specie vegetali selvatiche;

- b) degli habitat;
- c) di altre forme naturali del territorio.

2. La Regione nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1:

a) riconosce gli habitat naturali e seminaturali, la flora, la fauna e le forme naturali del territorio quali beni di rilevante interesse pubblico;

b) garantisce il mantenimento o all'occorrenza il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario, nonché dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie tutelate nella loro area di ripartizione naturale;

c) concorre alla formazione della rete ecologica europea, denominata "Natura 2000", costituita da Zone speciali di conservazione (ZSC), Zone di protezione speciale (ZPS), Siti di importanza comunitaria (SIC) e proposte di Siti di importanza comunitaria (pSIC);

d) istituisce la rete ecologica regionale, costituita dalla rete Natura 2000, dalle aree di collegamento ecologico funzionale, di cui agli [articoli 3 e 10 della direttiva 92/43/CEE](#) del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e successive modifiche ed integrazioni, dalle aree protette e da eventuali altre aree di rilevante interesse naturalistico regionale.

3. La Regione persegue le finalità di cui alla presente legge tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, sia regionali che locali, nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile.

Art. 2

Competenze della Regione.

1. Sono, in particolare, di competenza della Regione:

a) l'individuazione, l'approvazione e la modifica dei pSIC e delle ZPS, ai sensi dell'[articolo 3 del D.P.R. n. 357/1997](#) e successive modifiche ed integrazioni;

b) l'elaborazione e l'approvazione delle misure di conservazione;

c) l'espressione del parere in sede di approvazione degli eventuali piani di gestione dei siti della rete Natura 2000, secondo le modalità indicate nella presente legge;

d) l'elaborazione di criteri, linee guida e procedure per la gestione e il monitoraggio dei siti della rete ecologica regionale;

e) la definizione dei criteri, delle linee guida e delle procedure sulla base dei quali effettuare la valutazione di incidenza dei piani, dei progetti e interventi di cui all'[articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997](#) e successive modifiche ed integrazioni;

f) l'individuazione degli enti gestori dei siti rete Natura 2000;

g) il coordinamento del monitoraggio di cui all'[articolo 7 del D.P.R. n. 357/1997](#) e successive modifiche ed integrazioni;

h) il coordinamento della gestione dei siti della rete Natura 2000 al fine della verifica di efficacia e del mantenimento della coerenza ecologica della rete Natura 2000 e per il perseguimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie tutelate;

i) l'individuazione degli interventi per la conservazione delle biocenosi ed in particolare delle specie naturali a rischio di estinzione o particolarmente minacciate, anche promuovendo studi ed interventi volti alla conservazione;

j) l'incentivazione delle attività didattico-divulgative volte alla conoscenza delle specie oggetto di tutela;

k) il coordinamento della diffusione delle informazioni relative alla rete ecologica regionale;

l) l'individuazione delle misure di salvaguardia a cui sottoporre le specie naturali maggiormente minacciate o vulnerabili e i relativi habitat;

m) l'individuazione delle misure relative ai prelievi delle specie di flora e fauna selvatiche disciplinate dalla presente legge;

n) l'approvazione delle cartografie riportanti la presenza di habitat e specie di valenza naturalistica;

n-bis) la gestione dei siti individuati dopo l'entrata in vigore della presente legge ⁽³⁾.

(3) Lettera aggiunta dall'[art. 19, comma 1, L.R. 21 dicembre 2012, n. 50](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 27 della medesima legge](#)).

Art. 3*Rete ecologica regionale* ⁽⁴⁾.

1. La Giunta regionale istituisce la rete ecologica regionale costituita dall'insieme dei siti della rete Natura 2000, dalle aree protette e dalle aree di collegamento ecologico-funzionali che risultano di particolare importanza per la conservazione, migrazione, distribuzione geografica e scambio genetico di specie selvatiche.

2. La Regione, mediante la rete ecologica regionale, persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:

a) mantenere o recuperare la funzionalità degli ecosistemi sul territorio regionale;

b) assicurare la coerenza ecologica della rete Natura 2000 in applicazione della [direttiva 92/43/CEE](#) e successive modifiche ed integrazioni, evitando la frammentazione ambientale relativamente agli habitat peculiari delle specie oggetto di conservazione di ciascun sito rete Natura 2000;

c) favorire la connettività ecologica fra le popolazioni delle specie di interesse comunitario entro e fra i siti della rete Natura 2000.

(4) Con [Delib.G.R. 18 dicembre 2009, n. 1793](#) è stata istituita, ai sensi del presente articolo, la rete ecologica regionale.

TITOLO II**Strumenti di tutela****Art. 4***Misure di conservazione* ⁽⁵⁾.

1. La Regione, sentiti gli enti gestori dei siti rete Natura 2000, elabora e adotta, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dei criteri e linee guida del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i SIC e le relative aree di collegamento ecologico-funzionali, le misure di conservazione di cui all'[articolo 4 del D.P.R. n. 357/1997](#) e successive modifiche ed integrazioni, prevedendo, altresì, eventuali procedure semplificate per la Valutazione di incidenza di cui all'articolo 6, in relazione a specifiche misure di conservazione ⁽⁶⁾.

2. Le misure di conservazione sono depositate presso la Regione e pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito informatico della stessa

affinché chiunque vi abbia interesse possa prenderne visione e presentare osservazioni scritte nei successivi trenta giorni.

3. La Giunta regionale si esprime sulle osservazioni pervenute entro i successivi sessanta giorni e, sentita la Commissione consiliare competente, trasmette le misure di conservazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini dell'adozione del decreto di designazione delle ZSC.

4. Entro sei mesi dalla designazione delle ZSC, di cui al comma 3, la Giunta regionale approva le misure di conservazione.

5. La Regione approva, altresì, con proprio regolamento, le misure di conservazione delle ZPS.

6. Le misure di conservazione approvate sono immediatamente efficaci e vincolanti e prevalgono, nei casi previsti nelle medesime, sugli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di qualsiasi livello vigenti o adottati.

7. La delibera di approvazione delle misure di conservazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. Le misure di conservazione sono pubblicate sul sito informatico regionale.

8. La Giunta regionale individua i siti per i quali sia necessaria l'adozione di un Piano di gestione, ove le misure di conservazione non siano valutate sufficienti a garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione previsti dalla [direttiva 92/43/CEE](#) e successive modifiche ed integrazioni, sentiti gli enti gestori dei siti rete Natura 2000.

(5) Vedi, al riguardo, quanto previsto dalla [Delib.G.R. 6 giugno 2014, n. 686](#) e dal punto 1), [Delib.G.R. 3 febbraio 2015, n. 73](#).

(6) Ai sensi della [Delib.G.R. 21 novembre 2014, n. 1459](#) sono state adottate, ai sensi del presente comma, le misure di conservazioen dei SIC marini liguri appartenenti alla Regione biogeografica mediterranea.

Art. 5

Piani di gestione.

1. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 8, il Piano di gestione del sito è predisposto dal relativo ente di gestione, che procede all'elaborazione in modo specifico od integrato ad altri piani di sviluppo conformemente alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat e delle specie di interesse comunitario.

2. Il Piano di gestione è redatto secondo le linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 adottate con [D.M. 3 settembre 2002](#) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000). La Giunta regionale specifica, attraverso linee guida, indirizzi e criteri, ulteriori contenuti e modalità per la predisposizione del Piano ⁽⁷⁾.
3. Il Piano è adottato dall'ente gestore e depositato per trenta giorni nella propria sede e contestualmente pubblicato all'albo pretorio dei comuni interessati per trenta giorni consecutivi, entro i quali chiunque vi abbia interesse può prenderne visione e presentare all'ente gestore osservazioni scritte.
4. Nei successivi quarantacinque giorni l'ente gestore si esprime sulle osservazioni presentate e, nei quindici giorni successivi, trasmette il Piano alla Giunta regionale che esprime parere vincolante entro sessanta giorni. L'ente gestore approva il Piano entro i successivi trenta giorni. Il Piano approvato in difformità dal parere regionale è nullo.
5. I Piani di gestione entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
6. I Piani di gestione sono aggiornati con cadenza settennale. Tale aggiornamento può essere anticipato in relazione agli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 13.

(7) Con [Delib.G.R. 13 luglio 2012, n. 864](#) sono state approvate le linee-guida per la redazione dei piani di gestione dei siti di interesse comunitario e delle zone di protezione speciale terrestri liguri, ai sensi del presente comma.

Art. 6

Valutazione di incidenza.

1. L'approvazione di piani, progetti e interventi che interessano i siti della rete Natura 2000 è condizionata all'esito favorevole della valutazione di incidenza, fatti salvi i casi previsti dall'[articolo 5, commi 9 e 10, del D.P.R. n. 357/1997](#) e successive modifiche ed integrazioni. La Valutazione di incidenza, ove richiesta in base ai criteri di cui al comma 2, costituisce parte integrante del procedimento ordinario di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa Valutazione di incidenza, ove richiesta, sono annullabili per violazione di legge ⁽⁸⁾.
2. La Giunta regionale, in conformità alle disposizioni di cui al [D.P.R. n. 357/1997](#) e successive modifiche ed integrazioni, approva i criteri, le linee guida e le procedure per l'applicazione della Valutazione di incidenza.

3. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività di coordinamento regionale in materia, gli enti competenti alla Valutazione di incidenza trasmettono alla Regione, entro centoventi giorni, gli esiti di ogni Valutazione di incidenza, nonché una relazione annuale contenente la lista delle valutazioni rese.

(8) Comma così modificato dall'[art. 19, comma 2, L.R. 21 dicembre 2012, n. 50](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27 della medesima legge).

Art. 7

Valutazione di incidenza di piani.

1. Sono soggetti a Valutazione di incidenza i Piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i Piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, che interessano i siti della rete Natura 2000, tenuto conto degli specifici obiettivi di conservazione.

2. La procedura di Valutazione di incidenza dei Piani è ricompresa nell'ambito della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto stabilito dalle norme regionali in materia.

Art. 8

Valutazione di incidenza di progetti e interventi.

1. La Valutazione di incidenza di progetti e interventi, condotta nel rispetto dei criteri, delle linee guida e delle procedure di cui all'articolo 6, nonché sulla base delle misure di conservazione e degli eventuali Piani di gestione, è effettuata:

a) dai soggetti gestori dei siti rete Natura 2000 individuati dalla presente legge;

b) dalla Regione nei casi di cui all'articolo 9.

2. Sono soggetti a Valutazione di incidenza, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei siti della rete Natura 2000, gli interventi ed i progetti che

interessano i siti della rete Natura 2000 suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat e che non siano direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente.

3. Sono esclusi dalla Valutazione di incidenza gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia di cui all'[articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche ed integrazioni, a meno che l'oggetto stesso degli interventi di cui sopra non risulti elemento sostanziale per la salvaguardia delle specie per le quali il sito è stato individuato nella rete Natura 2000 dalle misure di conservazione di ciascun sito e/o dall'eventuale Piano di gestione o, in mancanza di questi, dalle schede dati Natura 2000.

4. Nei casi di progetti soggetti a procedura di Valutazione di impatto ambientale (VIA), di cui alla [legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38](#) (Disciplina della valutazione di impatto ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, che interessano i siti della rete Natura 2000, la Valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della procedura di VIA che considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie.

Art. 9

Valutazione di incidenza di competenza regionale.

1. La Valutazione di incidenza è effettuata dalla Regione, secondo le modalità individuate dalla Giunta regionale, nei seguenti casi:

- a) progetti regionali;
- b) progetti che coinvolgono più siti rete Natura 2000 con diverso ente gestore;
- c) qualora vi sia identità fra l'ente proponente di progetti e interventi e l'ente competente ad esprimere la Valutazione di incidenza;
- d) progetti e interventi ricompresi negli [allegati 1, 2 e 3 della L.R. n. 38/1998](#) e successive modifiche ed integrazioni;
- e) autorizzazione di interventi e progetti rientranti nei casi previsti dall'[articolo 5, commi 9 e 10, del D.P.R. n. 357/1997](#) e successive modifiche ed integrazioni;

f) progetti ed interventi che interessino SIC marini.

Art. 10

Gestori dei siti Natura 2000.

1. Alla gestione dei siti rete Natura 2000 sono preposti gli enti gestori delle aree naturali protette, le Province e la Regione.

Art. 11

Funzioni e compiti dell'ente gestore dei siti della rete Natura 2000.

1. Al fine di assicurare il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e delle specie per i quali sono stati individuati i siti rete Natura 2000, l'ente gestore svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) provvede alla gestione dei siti, garantendo l'attuazione delle misure di conservazione o dei Piani di gestione;

b) predispone il Piano di gestione di cui all'articolo 5;

c) svolge il monitoraggio degli habitat e delle specie presenti nei siti di competenza sulla base degli indirizzi e criteri individuati dalla Giunta regionale e sulla base della programmazione, di cui alla lettera h), garantendo i necessari raccordi delle attività con l'Osservatorio regionale della biodiversità di cui all'articolo 14;

d) emana eventuali disposizioni regolamentari di comportamento e di uso delle risorse territoriali per prevenire danni alla conservazione dei siti, ove necessario;

e) effettua la Valutazione di incidenza, nei casi e secondo le modalità previste dalla Regione;

f) esercita la vigilanza anche avvalendosi del Corpo forestale dello Stato e degli altri organi di vigilanza che operano in campo ambientale ed assume i provvedimenti sanzionatori previsti dalla presente legge;

g) predispone ed invia alla Regione, entro il 30 ottobre di ogni anno, la relazione sulle attività svolte ai sensi del presente articolo;

h) effettua ed invia alla Regione, entro il 30 ottobre di ogni anno, la programmazione delle attività previste per l'anno successivo, nonché un rapporto sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie e sulle priorità di conservazione da attuare. La Giunta regionale, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa, esprime un parere vincolante sulla compatibilità del programma delle attività e sulle priorità da attuare, con l'obiettivo della conservazione della coerenza e della funzionalità della rete Natura 2000.

Art. 12

Poteri sostitutivi.

1. La Giunta regionale in caso di accertata e persistente inerzia nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c), e), f) ed h), previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti gestori dei siti della rete Natura 2000 nominando un commissario ad acta, con oneri a carico dell'ente inadempiente.
 2. L'atto di sostituzione è adottato sentito l'ente interessato.
-
-

Art. 13

Monitoraggio.

1. Le funzioni di monitoraggio, previste dall'[articolo 7 del D.P.R. n. 357/1997](#) e successive modifiche ed integrazioni, sono disciplinate dalla Giunta regionale in conformità con le linee guida definite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Gli enti gestori dei siti rete Natura 2000, nonché gli enti pubblici che raccolgono dati o gestiscono sistemi informativi relativi allo stato di conservazione della biodiversità ligure, sono tenuti a trasmetterli all'Osservatorio ligure della biodiversità di cui all'articolo 14, sulla base degli indirizzi e delle specifiche definite dalla Giunta regionale al fine di implementare il Sistema informativo della biodiversità della Regione Liguria.

Art. 14*Osservatorio regionale della biodiversità.*

1. È istituito l'Osservatorio ligure della biodiversità, denominato LIBIOSS, allo scopo di acquisire e di organizzare i dati inerenti il monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario, nazionale e regionale raccolti dai vari soggetti che operano sul territorio ligure. Tali dati fanno parte del Sistema informativo regionale della biodiversità che è parte del Sistema informativo regionale ambientale della Liguria (SIRAL), di cui alla [legge regionale 4 agosto 2006, n. 20](#) (Nuovo ordinamento dell'ARPAL e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale) e successive modifiche ed integrazioni.
 2. L'Osservatorio regionale della biodiversità è gestito da ARPAL ed è deputato, in particolare, all'inserimento, elaborazione, archiviazione dei dati che alimentano le banche dati costituenti il Sistema informativo regionale della biodiversità ed all'aggiornamento delle relative cartografie sulla biodiversità.
 3. La Regione, al fine dell'espletamento delle funzioni previste dalla presente legge, può avvalersi dell'Università stipulando apposite convenzioni, in particolare con riferimento a:
 - a) validazione dei dati naturalistici che entrano a far parte del Sistema informativo regionale della biodiversità;
 - b) individuazione degli standard necessari alla identificazione dello stato di conservazione soddisfacente per specie e habitat naturali;
 - c) iniziative e ricerche volte a valutare lo stato generale di salute della fauna e della flora selvatiche presente sul territorio regionale.
 4. La Giunta regionale disciplina il funzionamento dell'Osservatorio ligure della biodiversità, definendo inoltre le direttive tecniche delle attività.
-

TITOLO III

Tutela della flora spontanea e della fauna

Art. 15

Modifiche alla [legge regionale 30 gennaio 1984, n. 9](#) (Norme per la protezione della flora spontanea).

1. Gli *allegati A, B e C della L.R. n. 9/1984* sono sostituiti dagli allegati A e B della presente legge. L'allegato A comprende, altresì, le specie di cui agli Allegati II e IV della [direttiva 92/43/CEE](#) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 16

Tutela della fauna.

1. Sono considerate protette tutte le specie animali ricomprese negli allegati II e IV della [direttiva 92/43/CEE](#) e successive modifiche ed integrazioni, nell'*allegato I della direttiva 79/409/CEE* e successive modifiche ed integrazioni, le specie di cui all'allegato II della Convenzione di Berna, recepita dall'Italia con la [legge 5 agosto 1981, n. 503](#) (Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e all'ambiente naturale in Europa, con allegati adottati a Berna il 19 settembre 1979), nonché le specie animali individuate nell'allegato C della presente legge, per le quali sono vietati:

a) la cattura e l'uccisione;

b) il deterioramento e la distruzione degli habitat delle specie e, in particolare, i siti di riproduzione, di riposo e di attività trofica;

c) la perturbazione, specie nel periodo della riproduzione, dello svernamento e dell'estivazione;

d) la raccolta e la distruzione delle uova e dei nidi;

e) la detenzione, il trasporto e il commercio.

2. I divieti di cui al comma 1 si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie alle quali si applica il presente articolo. Il divieto di raccolta, trasporto, commercializzazione e detenzione vale per gli esemplari vivi o morti, nonché per parti di essi.

3. Resta ferma la disciplina prevista dalla [legge 7 febbraio 1992, n. 150](#) (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla [legge 19 dicembre 1975, n.](#)

874 e del [regolamento \(CEE\) n. 3626/82](#) e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica) e successive modifiche ed integrazioni.

4. In deroga a quanto previsto al comma 3 è consentito il trasporto e il commercio per uso alimentare di esemplari morti di rane verdi e di chiocciole provenienti da allevamento, nonché il trasporto ed il commercio di manufatti con corallo non raccolto in territorio ligure.

5. Gli esemplari di cui al comma 4 o parti di essi immessi sul mercato devono essere accompagnati da certificato redatto dal produttore e indicante le specie, la provenienza ed il peso complessivo.

6. È vietato danneggiare, disperdere o distruggere intenzionalmente nidi di formiche del gruppo *Formica rufa* o asportarne uova, larve, bozzoli, adulti così come è altresì vietato detenere o commerciare nidi di suddette formiche. Al Corpo Forestale dello Stato è data facoltà di autorizzare la cessione di nidi di *Formica rufa* per attuare programmi di lotta biologica.

Art. 17 *Prelievi.*

1. La Regione può concedere, in deroga all'articolo 16, per motivi strettamente scientifici e didattici, l'autorizzazione al prelievo, raccolta e allevamento di limitati quantitativi delle specie di cui all'allegato C da stabilirsi di volta in volta, fermo restando quanto stabilito dal [D.P.R. n. 357/1997](#) e successive modifiche ed integrazioni.

2. Al fine di garantire la compatibilità del prelievo, della raccolta e dell'allevamento con l'esigenza di conservare le popolazioni selvatiche, l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere subordinata alla conoscenza dello status della specie oggetto del prelievo, della raccolta e dell'allevamento.

3. Per le specie di uccelli soggette a tutela dalla presente legge e ricomprese negli allegati della [direttiva 79/409/CEE](#) e successive modifiche ed integrazioni, il prelievo, nel territorio al di fuori di ZPS, è disciplinato secondo quanto previsto dalla [legge 11 febbraio 1992, n. 157](#) (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche ed integrazioni.

4. Per le specie di cui all'allegato D il prelievo è disciplinato secondo quanto previsto dalla [legge regionale 16 novembre 2004, n. 21](#) (Norme per la tutela

della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne) e successive modifiche ed integrazioni. Nei siti rete Natura 2000 il prelievo per le suddette specie è disciplinato dalle misure di conservazione o dai Piani di gestione.

5. Ad insegnanti o a personale autorizzato di istituti scolastici di ogni ordine e grado è consentito raccogliere e allevare in cattività girini di rospo comune (Bufo Bufo) per motivi didattici.

TITOLO IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 18

Sanzioni.

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) da euro 300,00 a euro 3.000,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 16;

b) da euro 1.000,00 a euro 10.000,00 per la realizzazione di progetti o interventi in assenza della Valutazione di incidenza, ovvero in difformità alle prescrizioni della Valutazione di incidenza;

c) da euro 1.000,00 a euro 10.000,00 per la realizzazione di progetti, interventi, attività in contrasto con le misure di salvaguardia, di conservazione o con quanto disposto nei Piani di gestione dei siti della rete Natura 2000.

2. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui al comma 1, nonché per le violazioni punite ai sensi dell'[articolo 13 della L.R. n. 9/1984](#), così come modificato dalla presente legge, si provvede ai sensi della [legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45](#) (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modifiche ed integrazioni.

3. Le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1 e dall'[articolo 13 della L.R. n. 9/1984](#), così come modificato dalla presente legge, sono esercitate dagli enti gestori dei siti rete Natura 2000. Al di fuori dei siti rete Natura 2000 le funzioni amministrative di cui al presente comma sono esercitate dalle Province.

4. Gli introiti delle sanzioni sono destinati agli enti di cui al comma 3 per attività di tutela della biodiversità, secondo quanto previsto nella programmazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera g).

5. Nel caso di realizzazione di opere ed interventi, ai quali si applicano le sanzioni di cui al comma 1, la Regione, anche su segnalazione degli enti gestori dei siti rete Natura 2000, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato, può disporre la sospensione dei lavori e/o la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di mancata demolizione e di ripristino, la Regione provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente.

6. Oltre alle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, i soggetti preposti alla vigilanza possono provvedere alla confisca dell'animale e, ove possibile, alla liberazione immediata sul sito di raccolta.

Art. 19

Vigilanza e sorveglianza.

1. Le funzioni di sorveglianza di cui alla presente legge sono svolte dal Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'*articolo 15 del D.P.R. n. 357/1997* e successive modifiche ed integrazioni, nonché dagli altri soggetti cui è affidata normativamente la vigilanza ambientale, ivi compresi gli organi e i soggetti che esercitano la vigilanza faunistica, venatoria e ittica ai sensi della normativa vigente.

Art. 20

Disposizioni transitorie e finali.

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta le misure di conservazione di cui all'articolo 4, comma 1.

2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni contenute nel *D.P.R. n. 357/1997* e successive modifiche ed integrazioni.

3. Nelle more della designazione delle ZSC, gli enti gestori per ciascun sito della rete Natura 2000 sono quelli individuati nell'allegato E. Sono fatte salve diverse disposizioni di legge.
4. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 18 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4* (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico) e successive modifiche ed integrazioni, il patrimonio forestale regionale ricadente nei siti della rete Natura 2000 è gestito dal Corpo forestale dello Stato, d'intesa con l'ente gestore.
5. Nelle more dell'approvazione delle misure di conservazione, la Giunta regionale approva opportune misure di salvaguardia per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie per cui le zone sono state designate.
6. Fino all'adozione dei criteri, linee guida e procedure di cui all'articolo 6, comma 2, e delle norme regionali di cui all'articolo 7, comma 2, continuano ad applicarsi i provvedimenti regionali già assunti in materia di Valutazione di incidenza.
7. Sono esclusi dai divieti e dalle limitazioni di cui all'articolo 16 coloro che detengano, in cattività o post mortem, animali appartenenti a specie tutelate ai sensi della presente legge e che abbiano dato già comunicazione alle Province ai sensi della *legge regionale 22 gennaio 1992, n. 4* (Tutela della fauna minore) e successive modifiche ed integrazioni alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Nell'*allegato A della L.R. n. 20/2006* e successive modifiche ed integrazioni al punto 3, dopo la parola: "VAS" sono aggiunte le seguenti "e di Valutazione di incidenza".
9. Nell'*allegato A della L.R. n. 20/2006* e successive modifiche ed integrazioni, al punto 5, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

"i-bis) gestione dell'Osservatorio regionale della biodiversità".
10. Nell'*allegato B della L.R. n. 20/2006* e successive modifiche ed integrazioni, al punto 1 la lettera b) è soppressa.
11. Nell'*articolo 3 della L.R. n. 9/1984* le parole: "tabella C" sono sostituite con le seguenti: "tabella B".
12. L'*articolo 13 della L.R. n. 9/1984* è sostituito dal seguente:

«Art. 13

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 300,00 ad euro 3.000,00 per le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 4, 6, 7 e 9, che comportino danno alle specie di cui all'allegato B e per chi non provveda alla comunicazione di cui all'articolo 10, terzo comma;

b) da euro 600,00 ad euro 6.000,00 per la violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 6, 7 e 9, che comportino danno delle specie di cui all'allegato A, e per chi pone in commercio le piante protette non spontanee di cui all'articolo 10, primo comma, senza il certificato di provenienza di cui al secondo comma dello stesso articolo.

c) da euro 50 ad euro 300 per le violazioni di cui agli articoli 3 e 8.

2. Sono inoltre confiscate le piante protette ai sensi della presente legge in relazione alle quali è stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1.».

13. [La lettera C) della tabella A, allegata alla [legge regionale 16 novembre 2004, n. 21](#) (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne) è sostituita dalla seguente:

"C) Misure minime Cheppia <i>Alosa fallax nilotica</i>	cm. 40
Trota europea (Fario) <i>Salmo trutta trutta</i>	cm. 20
Trota macrostigma <i>Salmo trutta macrostigma compresi gli ibridi</i>	cm. 35 con sola esca artificiale e un solo amo (possibilità di concessione di deroghe sulla taglia, comunque non inferiore a 22 cm. da parte delle Province, per i corsi d'acqua ove sono attivi progetti di ripopolamento con ceppi autoctoni selezionati, autorizzati dalle Province stesse)
Trota marmorata <i>Salmo trutta marmoratus compresi gli ibridi</i>	cm. 35 con sola esca artificiale e un solo amo (possibilità di concessione di deroghe sulla taglia, comunque non inferiore a 22 cm. da parte delle Province, per i corsi d'acqua ove sono attivi progetti di ripopolamento con ceppi autoctoni selezionati, autorizzati dalle Province stesse)
Trota iridea (compresi ibridi) <i>Oncorhynchus mykiss</i>	cm. 20
Salmerino di torrente (compresi ibridi) <i>Salvelinus fontinalis</i>	cm. 22
Temolo <i>Thymallus thymallus</i>	cm. 30
Carpa erbivora o Amur <i>Ctenopharyngodon idella</i>	cm. 35

Carpa argentata (Temolo russo)	cm. 35
<i>Hipophthalmichthys nobilis</i>	
Carpa testagrossa	cm. 35
<i>Hipophthalmichthys molitrix</i>	
Vairone	cm. 12
<i>Leuciscus souffia muticellus</i>	
Mugilidi e cefali	cm. 20
Generi <i>Mugil</i> , <i>Chelon</i> , <i>Liza</i>	
Luccio	cm. 50
<i>Exos lucius</i>	
Cavedano	cm. 20
<i>Leuciscus cephalus</i>	
Tinca	cm. 20
Tinca tinca	
Barbo	cm. 30
<i>Barbus plebejus</i>	
Barbo canino	cm. 20
<i>Barbus meridionalis</i>	
Persico reale	cm. 20
<i>Perca fluviatilis</i>	
Persico trota	cm. 25
<i>Micropterus salmoides</i>	
Anguilla	cm. 40
<i>Anguilla anguilla</i>	
Carpa (tutte le forme e varietà)	cm. 35
<i>Cyprinus carpio</i>	
Rovella	tutela integrale
<i>Rutilus rubilio</i>	
Lasca	cm. 15
<i>Chondrostoma genei</i>	
Gobione	cm. 12
<i>Gobio gobio</i>	
Triotto	cm. 12
<i>Rutilus erythrophthalmus</i>	
Scardola	cm. 20
<i>Scardinius scardata</i>	
Tutte le altre specie	cm. 7

Le lunghezze minime totali sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

Per quanto riguarda altre specie marine, rinvenibili occasionalmente nelle acque interne, si rimanda alle decisioni della Commissione tecnica regionale."] ⁽⁹⁾.

14. [Alla lettera D) della tabella A, allegata alla [L.R. n. 21/2004](#) dopo le parole: "Persico trota 15 aprile 15 giugno", sono inserite le seguenti:

"Lasca <i>Chondrostoma genei</i>	15 aprile 30 giugno
Cobite <i>Cobitis tenia bilineata</i>	1° aprile 31 luglio
Barbo <i>Barbus plebejus</i>	1° aprile 30 giugno
Barbo canino <i>Barbus meridionalis</i>	1° aprile 30 giugno

Gobione <i>Gobio gobio</i>	15 aprile 15 giugno
Triotto <i>Rutilus erythrophthalmus</i>	1° maggio 30 giugno
Scardola <i>Scardinius scardata</i>	1° maggio 15 luglio"] ⁽¹⁰⁾ .

15. In caso di modifiche nomenclatoriali, dovute a revisioni o nuovi studi tassonomici, le specie o le sottospecie ricomprese negli allegati A, B, C e D, che cambiano denominazione o classificazione, sono assoggettate alla medesima forma di tutela prevista per il taxon riportato originariamente nella presente legge.

16. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva le modifiche agli allegati A, B, C, e D alla presente legge, nel caso di modifiche normative, di nuove conoscenze scientifiche o in base agli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 13.

(9) Comma abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. b)*, *L.R. 1° aprile 2014, n. 8*.

(10) Comma abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. b)*, *L.R. 1° aprile 2014, n. 8*.

Art. 21 *Abrogazioni.*

1. Sono abrogati gli *articoli 5, 12 e 15 della L.R. n. 9/1984*. È altresì soppressa la tabella C della *L.R. n. 9/1984*.
2. È abrogata la *L.R. n. 4/1992* e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 22 *Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, ai sensi dell'*articolo 29 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15* mediante utilizzo in termini di competenza di quota di euro 100.000,00 dell'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2008 ed all'iscrizione in termini di competenza del medesimo importo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2009 nell'Area IV "Ambiente" all'U.P.B. 4.101 "Interventi e studi in materia di tutela ambientale".

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

L.R. PIEMONTE 29 giugno 2009, n. 19 ⁽¹⁾.**Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità ⁽²⁾.**

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 2 luglio 2009, n. 26, suppl. n. 2.

(2) Con *Delib.G.R. 24 settembre 2012, n. 14-4593* è stato approvato, ai sensi della presente legge, lo schema quadro di Statuto degli Enti di gestione delle aree protette. Vedi, al riguardo, quanto previsto dalla *Delib.G.R. 3 marzo 2014, n. 27-7183*, dalla *Delib.G.R. 31 marzo 2014, n. 33-7337* e dalla *Delib.G.R. 12 giugno 2017, n. 34-5175*.

Il Consiglio regionale ha approvato

La Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge:

TITOLO I**Norme generali****Capo I****Norme generali****Art. 1**

Principi generali e ambito di applicazione ⁽³⁾.

1. La Regione riconosce l'importanza dell'ambiente naturale in quanto valore universale attuale e per le generazioni future e definisce con la presente legge le modalità per la conservazione della biodiversità e per la gestione e per la promozione dei territori facenti parte della rete ecologica regionale.

2. La Regione garantisce la partecipazione attiva delle comunità locali ai processi di pianificazione e di gestione sostenibile e di promozione delle aree protette e ne valuta le proposte, le istanze e le progettualità in rapporto alla finalità generale di cui al comma 1.

3. In attuazione dei principi indicati ai commi 1 e 2 la presente legge:

a) istituisce la rete ecologica regionale e la carta della natura regionale;

b) individua il sistema regionale delle aree protette istituendo e classificando le diverse aree in relazione alle differenti tipologie e finalità di tutela;

c) individua le modalità di gestione delle aree protette;

d) individua le modalità di promozione territoriale delle aree protette;

e) delega la gestione delle aree incluse nella rete Natura 2000 ad enti territoriali e ad enti strumentali;

f) determina le risorse finanziarie per l'attuazione delle previsioni normative stabilite dalla presente legge e le modalità di trasferimento ai soggetti gestori.

(3) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, L.R. 3 agosto 2015, n. 19*, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 44, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «Art. 1

Principi generali e ambito di applicazione.

1. La Regione Piemonte riconosce l'importanza dell'ambiente naturale in quanto valore universale attuale e per le generazioni future e definisce con la presente legge le modalità per la conservazione della biodiversità e per la gestione dei territori facenti parte della rete ecologica regionale.

2. La Regione garantisce la partecipazione attiva delle comunità locali ai processi di pianificazione e di gestione sostenibile delle aree protette e ne valuta le proposte, le istanze e le progettualità in rapporto alla finalità generale di cui al comma 1.

3. In attuazione dei principi indicati ai commi 1 e 2 la presente legge:

a) istituisce la rete ecologica regionale e la carta della natura regionale;

b) individua il sistema regionale delle aree protette istituendo e classificando le diverse aree in relazione alle differenti tipologie e finalità di tutela;

c) individua le modalità di gestione delle aree protette;

d) delega la gestione delle aree incluse nella rete Natura 2000 ad enti territoriali e ad enti strumentali;

e) determina le risorse finanziarie per l'attuazione delle previsioni normative stabilite dalla presente legge e le modalità di trasferimento ai soggetti gestori.

».

Art. 2

Rete ecologica regionale.

1. La Regione, in attuazione della Convenzione sulla biodiversità, firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata ai sensi della [legge 14 febbraio 1994, n. 124](#), in conformità alla [direttiva 79/409/CEE](#) del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, alla [direttiva 92/43/CEE](#) del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nel rispetto della [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#) (Legge quadro sulle aree protette), e in virtù dell'articolo 6 dello Statuto della Regione istituisce sul proprio territorio la rete ecologica regionale costituita dalle aree naturali che rispondono agli obiettivi ed alle finalità contenute nei succitati provvedimenti.

2. La rete ecologica regionale è composta dalle seguenti aree:

a) il sistema delle aree protette del Piemonte;

a-bis) le aree contigue ⁽⁴⁾;

b) le zone speciali di conservazione, i siti di importanza comunitaria proposti ed approvati e le zone di protezione speciale, facenti parte della rete Natura 2000;

b-bis) le zone naturali di salvaguardia ⁽⁵⁾;

c) i corridoi ecologici.

(4) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, L.R. 25 giugno 2013, n. 11.

(5) Lettera aggiunta dall'art. 1, L.R. 3 agosto 2011, n. 16.

Art. 3*Carta della natura regionale.*

1. La carta della natura regionale costituisce parte integrante della pianificazione territoriale regionale e individua lo stato dell'ambiente naturale del Piemonte, evidenziando i valori naturali e i profili di vulnerabilità territoriale e determina:

a) la rete ecologica regionale;

b) i territori che, per caratteristiche ambientali e naturali, possono essere oggetto di istituzione ad area protetta.

2. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, di concerto con le province, adotta la carta della natura regionale che è approvata dal Consiglio regionale nel rispetto delle procedure previste, per gli strumenti della pianificazione territoriale regionale, dalla vigente legislazione in materia urbanistica e territoriale.

3. Le province recepiscono la carta della natura regionale e i comuni adeguano, per il territorio di loro competenza, i propri strumenti di pianificazione territoriale nel rispetto delle procedure di formazione e di approvazione degli strumenti medesimi.

4. Le aree individuate nella carta della natura regionale come facenti parte della rete ecologica regionale sono soggette alle disposizioni di cui ai titoli da II a VI.

TITOLO II**Aree protette****Capo I****Classificazione, norme di tutela e di promozione ⁽⁶⁾****Art. 4***Sistema regionale delle aree protette.*

1. Il sistema regionale delle aree protette del Piemonte è composto da:

a) i parchi nazionali per la parte ricadente sul territorio regionale;

b) le riserve naturali statali per la parte ricadente sul territorio regionale;

- c) le aree protette a gestione regionale;
- d) le aree protette a gestione provinciale;
- e) le aree protette a gestione locale.

2. I parchi nazionali e le riserve naturali statali sono regolati sulla base delle vigenti disposizioni dello Stato.

3. Le aree protette a gestione regionale, provinciale e locale sono regolate dalla presente legge, fatta eccezione per le riserve speciali che sono disciplinate da apposite disposizioni legislative in ragione delle loro specifiche caratteristiche ⁽⁷⁾.

4. I soggetti gestori delle aree protette ricadenti sul confine regionale promuovono intese ed accordi a livello internazionale ed interregionale con i soggetti gestori delle aree protette confinanti o limitrofe al fine del coordinamento gestionale e della promozione territoriale dei territori tutelati ⁽⁸⁾.

(6) Rubrica così sostituita dall'art. 2, comma 1, L.R. 3 agosto 2015, n. 19, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 44, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Classificazione e norme di tutela».

(7) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, L.R. 3 agosto 2015, n. 19, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 44, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3. Le aree protette a gestione regionale, provinciale e locale sono regolate dalla presente legge.».

(8) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 2, L.R. 3 agosto 2015, n. 19, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 44, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. I soggetti gestori delle aree protette ricadenti sul confine regionale promuovono intese ed accordi a livello internazionale ed interregionale con i soggetti gestori delle aree protette confinanti o limitrofe al fine del coordinamento gestionale dei territori tutelati.».

Art. 5

Classificazione delle aree protette.

1. Le aree protette a gestione regionale, provinciale e locale sono classificate come segue:

a) parchi naturali, caratterizzati da una molteplicità di valenze naturalistiche, paesaggistiche, culturali, storico-artistiche dove la presenza umana si integra in modo equilibrato con l'ambiente;

b) riserve naturali, caratterizzate dalla presenza di uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica e per la conservazione del patrimonio genetico o da aspetti geologici, geomorfologici o paleontologici di rilievo;

c) [zone naturali di salvaguardia, nelle quali il regime d'uso e di tutela non condiziona l'attività venatoria, caratterizzate da elementi di interesse ambientale o costituenti graduale raccordo tra il regime d'uso e di tutela delle altre tipologie di aree facenti parte della rete ecologica regionale ed i territori circostanti] ⁽⁹⁾;

d) riserve speciali, caratterizzate da specificità di rilievo di carattere archeologico, storico, devozionale, culturale, artistico.

(9) La Corte costituzionale, con sentenza 26 maggio - 4 giugno 2010, n. 193 (Gazz. Uff. 9 giugno 2010, n. 23, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera.

Art. 5-bis.

Promozione della vendita on line dei prodotti delle aree protette ⁽¹⁰⁾.

1. La Regione, nella volontà di sostenere l'economia delle imprese presenti all'interno delle aree protette e della rete Natura 2000, promuove, anche con la collaborazione dei Gruppi di Azione Locale (GAL), delle associazioni datoriali o di soggetti terzi, l'e-commerce dei prodotti agricoli, artigianali o comunque relativi all'area protetta con la realizzazione di una piattaforma ad esso dedicata, anche attraverso la valorizzazione di specifici marchi di qualità.

(10) Articolo aggiunto dall'art. 4, comma 1, L.R. 3 agosto 2015, n. 19, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 44, comma 1, della medesima legge).

Art. 5-ter.

Misure di incentivazione ⁽¹¹⁾.

1. Ai comuni e alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un'area protetta regionale è, nell'ordine, attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio, compreso entro i confini del parco stesso, dai seguenti interventi, impianti e opere compatibili con il piano d'area e previsti dal piano pluriennale economico e sociale:

a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;

b) recupero dei nuclei abitati rurali;

c) opere igieniche e idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;

d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;

e) attività culturali nei campi di interesse del parco;

f) agriturismo;

g) attività sportive compatibili;

h) strutture per l'utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale, quali il metano e altri gas combustibili, nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.

2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli o associati, che intendono realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive dell'area protetta interessata.

(11) Articolo aggiunto dall'art. 5, comma 1, L.R. 3 agosto 2015, n. 19, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 44, comma 1, della medesima legge).

Art. 5-quater.

Biglietto di ingresso e tariffe dei servizi ⁽¹²⁾.

1. Gli enti gestori delle aree protette possono, d'intesa con la comunità del parco, introdurre biglietti di ingresso per l'intera area protetta o una parte di essa, quali il transito su strade bianche e piste forestali, o introdurre tariffe per servizi che l'ente gestore eroga.

2. Le risorse derivanti dall'applicazione del comma 1 risultano come risorse aggiuntive prioritariamente destinate ad attività di promozione territoriale e incremento occupazionale dei residenti all'interno dei comuni dell'area protetta.

(12) Articolo aggiunto dall'*art. 6, comma 1, L.R. 3 agosto 2015, n. 19*, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 44, comma 1, della medesima legge*).

Art. 6

Aree contigue.

1. La Regione, d'intesa con i soggetti gestori delle aree protette e con gli enti locali interessati, con deliberazione della Giunta regionale e sentita la competente commissione consiliare, delimita aree contigue finalizzate a garantire un'adeguata tutela ambientale ai confini delle aree protette medesime. Per le aree contigue la Giunta regionale può disciplinare la gestione della caccia e della pesca, delle attività estrattive e la tutela dell'ambiente e della biodiversità, anche attraverso la predisposizione di idonei piani e programmi, d'intesa con gli enti locali interessati e con i soggetti gestori ⁽¹³⁾.

1-bis. I soggetti gestori, in accordo con la Regione, assicurano la necessaria attività di informazione in merito ai confini delle aree contigue ⁽¹⁴⁾.

2. All'interno delle aree contigue, ai sensi dell'*articolo 32, comma 3 della L. 394/1991*, la Regione può disciplinare l'esercizio della caccia sotto forma di caccia controllata riservata ai soli residenti dei comuni dell'area protetta e dell'area contigua. ⁽¹⁵⁾

2-bis. In fase di prima attuazione sono istituite come aree contigue le seguenti aree individuate con lettera f) nelle rispettive cartografie di cui all'allegato A: f1. Area contigua del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino; f2. Area contigua della Stura di Lanzo; f3. Area contigua della Fascia fluviale del Po-tratto torinese; f4. Area contigua di Fontana Gigante; f5. Area contigua della Fascia fluviale del Po-tratto vercellese-alessandrino; f6. Area contigua della Fascia fluviale del Po-tratto cuneese; f7. Area contigua della Palude di San Genuario; f8. Area contigua Spina Verde. f9. Area contigua dell'Alpe Devero; f10. Area contigua Gesso e Stura; f11. Area contigua dell'Alta Val Strona; f12. Area contigua dei Laghi di Avigliana ⁽¹⁶⁾.

2-ter. La modifica dei confini delle aree istituite al comma 2-bis è effettuata con le modalità indicate al comma 1 ⁽¹⁷⁾.

2-quater. Nelle aree contigue i piani urbanistici, i programmi e gli interventi pubblici e privati sono coerenti con le previsioni della pianificazione regionale di cui al comma 1 e dei piani d'area delle aree protette limitrofe e non compromettono la conclusione dei progetti in corso o la realizzazione delle finalità di quelli già attuati dai soggetti gestori dell'area prima dell'entrata in vigore del presente titolo ⁽¹⁸⁾.

2-quinquies. Sono fatte salve le convenzioni riguardanti i territori ricompresi nelle aree contigue di cui al comma 2-bis già stipulate dagli enti di gestione in attuazione dei piani d'area ⁽¹⁹⁾.

(13) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 2, L.R. 3 agosto 2011, n. 16* e poi così sostituito dall'*art. 2, comma 1, L.R. 25 giugno 2013, n. 11*. Il testo precedente era così formulato: «1. La Regione, d'intesa con i soggetti gestori delle aree protette e con gli enti locali interessati, con deliberazione della Giunta regionale e sentita la competente commissione consiliare, delimita aree contigue finalizzate a garantire un'adeguata tutela ambientale ai confini delle aree protette medesime, per le quali predispone idonei piani e programmi, da redigere d'intesa con gli enti locali interessati e con i soggetti gestori, per la gestione della caccia e della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente e della biodiversità.».

(14) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 2, L.R. 25 giugno 2013, n. 11*.

(15) Comma così sostituito prima dall'*art. 2, comma 3, L.R. 25 giugno 2013, n. 11* e poi dall'*art. 143, comma 1, L.R. 31 ottobre 2017, n. 16*. Il testo precedente era così formulato: «2. L'esercizio venatorio nelle aree contigue, ai sensi dell'*articolo 32 della L. 394/1991*, si svolge nella forma di caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini su cui insiste l'area contigua all'area naturale protetta.».
Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 19-21 maggio 2014, n. 136 (Gazz. Uff. 28 maggio 2014, n. 23, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto comma 3.

(16) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 2, L.R. 3 agosto 2011, n. 16*.

(17) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 3, L.R. 3 agosto 2011, n. 16*.

(18) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 4, L.R. 3 agosto 2011, n. 16*.

(19) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 5, L.R. 3 agosto 2011, n. 16*.

Art. 7*Finalità delle aree protette.*

1. I soggetti gestori delle aree protette perseguono le seguenti finalità di carattere generale:

a) tutelare le risorse naturali del territorio attraverso strategie di gestione sostenibile concertate tra le istituzioni;

b) promuovere la fruizione sociale e sostenibile e la diffusione della cultura e dell'educazione ambientale;

c) favorire la fruizione didattica ed il supporto alle scuole di ogni ordine e grado ed alle università sulle tematiche dell'ambiente e dell'educazione alla sostenibilità;

d) integrare le competenze istituzionali dei soggetti gestori con gli obiettivi e le strategie generali della rete ecologica regionale;

e) favorire la partecipazione dei cittadini attraverso forme associative a sostegno delle azioni volte al raggiungimento delle finalità dell'area protetta.

2. I soggetti gestori perseguono, inoltre, le seguenti finalità, secondo la classificazione delle aree protette:

a) nei parchi naturali:

1) tutelare, gestire e ricostituire gli ambienti naturali e seminaturali che costituiscono habitat necessari alla conservazione ed all'arricchimento della biodiversità;

2) sviluppare la ricerca scientifica applicata alla gestione degli ambienti naturali e seminaturali oggetto della tutela e promuovere e diffondere i modelli sperimentati;

3) [tutelare e] valorizzare il patrimonio storico-culturale e architettonico ⁽²⁰⁾;

4) [garantire, attraverso un processo di pianificazione di area, l'equilibrio urbanistico-territoriale ed il recupero dei valori paesaggistico-ambientali] ⁽²¹⁾;

5) promuovere iniziative di sviluppo compatibile con l'ambiente favorendo le attività produttive e lo sviluppo delle potenzialità turistiche e di altre forme di fruizione dell'area protetta che realizzano una equilibrata integrazione delle attività umane con la conservazione degli ecosistemi naturali ⁽²²⁾;

b) nelle riserve naturali:

1) tutelare, gestire e ricostituire gli ambienti naturali e seminaturali che costituiscono habitat necessari alla conservazione ed all'arricchimento della biodiversità, con particolare riferimento agli oggetti specifici della tutela;

2) contribuire alla ricerca scientifica applicata alla gestione degli ambienti naturali e seminaturali oggetto della tutela e promuovere e diffondere i modelli sperimentati;

c) [nelle zone naturali di salvaguardia:

1) tutelare gli ecosistemi agro-forestali esistenti;

2) promuovere iniziative di recupero naturalistico e di mitigazione degli impatti ambientali;

3) attuare, attraverso un processo di pianificazione di area, il riequilibrio urbanistico-territoriale per il recupero dei valori paesaggistici ed ambientali;

4) sperimentare modelli di gestione della fauna per un equilibrato rapporto con il territorio e con le popolazioni residenti;

5) promuovere e sviluppare le potenzialità turistiche sostenibili dell'area protetta] ⁽²³⁾;

d) nelle riserve speciali:

1) [tutelare], gestire e valorizzare il patrimonio archeologico, storico, artistico o culturale oggetto di protezione ⁽²⁴⁾;

2) tutelare e valorizzare gli aspetti tradizionali, devozionali e di culto presenti;

3) sviluppare la conoscenza e la ricerca sugli oggetti della tutela.

2-bis. Al fine di garantire l'attuazione delle finalità dei commi 1 e 2, la gestione forestale del Bosco delle Sorti della Partecipanza è affidata alla Partecipanza dei Boschi di Trino, nel rispetto delle norme e degli strumenti di pianificazione forestale vigenti, nonché delle pratiche silvocolturali, dei diritti e delle consuetudini secolari esercitati dalla Partecipanza e dai Partecipanti, quali proprietari pro-indiviso del Bosco delle Sorti, garantendo all'antico sodalizio trinese la continuità delle caratteristiche storiche risultanti dai propri statuti sociali e mantenendo inalterato il suo regime di proprietà. La gestione forestale del Bosco delle Sorti è assicurata attraverso la stipula di apposita convenzione che disciplina i conseguenti rapporti giuridici e finanziari tra la Partecipanza dei Boschi e l'ente a cui è affidata la gestione dell'area protetta in cui ricade il Bosco delle Sorti stesso ⁽²⁵⁾.

(20) La Corte costituzionale, con sentenza 26 maggio - 4 giugno 2010, n. 193 (Gazz. Uff. 9 giugno 2010, n. 23, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero, limitatamente alle parole «tutelare e».

(21) La Corte costituzionale, con sentenza 26 maggio - 4 giugno 2010, n. 193 (Gazz. Uff. 9 giugno 2010, n. 23, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero.

(22) Numero così sostituito dall'*art. 3, comma 1, L.R. 3 agosto 2011, n. 16*. Il testo originario era così formulato: «5) promuovere iniziative di sviluppo compatibile con l'ambiente favorendo le attività produttive e di fruizione che realizzino una equilibrata integrazione delle attività umane con la conservazione degli ecosistemi naturali;».

(23) Lettera abrogata dall'*art. 39, comma 1, lettera a), L.R. 3 agosto 2011, n. 16*.

(24) La Corte costituzionale, con sentenza 26 maggio - 4 giugno 2010, n. 193 (Gazz. Uff. 9 giugno 2010, n. 23, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero, limitatamente alla parola «tutelare».

(25) Comma dapprima aggiunto dall'*art. 3, comma 2, L.R. 3 agosto 2011, n. 26* e poi così sostituito dall'*art. 7, comma 1, L.R. 3 agosto 2015, n. 19*, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 44, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «2-bis. L'Ente a cui è affidata la gestione del Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino persegue inoltre la finalità di tutelare e valorizzare le caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche del Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino nel pieno rispetto delle pratiche silvocolturali e dei diritti e delle consuetudini secolari previste dagli statuti della proprietà collettiva indivisa del Bosco».

Art. 8

Norme di tutela e di salvaguardia.

1. Le aree inserite nella carta della natura regionale e destinate ad essere istituite come aree protette sono sottoposte alle norme di tutela e di salvaguardia stabilite dalla Regione in relazione alla loro diversa classificazione nell'ambito dei divieti e delle limitazioni del presente articolo.

2. Le norme di tutela e salvaguardia di cui al comma 1 restano in vigore per il periodo di tre anni dalla data di approvazione della carta della natura regionale e decadono nel caso di mancata istituzione dell'area protetta entro il predetto triennio.

3. Nelle aree protette istituite e classificate come parco naturale e riserva naturale si applicano i seguenti divieti:

a) esercizio di attività venatoria fermo restando quanto previsto all'articolo 33 ⁽²⁶⁾;

b) introduzione ed utilizzo da parte di privati di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati nominativamente;

c) apertura di nuove cave, fatti salvi i rinnovi e le proroghe delle autorizzazioni in essere, nei limiti delle superfici autorizzate, e gli interventi consentiti dalle norme di attuazione dei piani di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale;

d) apertura di discariche;

e) movimentazioni di terra tali da modificare consistentemente la morfologia dei luoghi o tali da alterare il regime idrico superficiale e di falda, fatti salvi gli interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni ambientali dei luoghi, su iniziativa del soggetto gestore o da esso autorizzati;

f) realizzazione di nuove strade ed ampliamento di quelle esistenti se non in funzione di attività connesse all'esercizio di attività agricole, forestali e pastorali o previste dai piani di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale;

g) danneggiamento o alterazione della sentieristica esistente se non per interventi di manutenzione o per completamenti previsti dai piani di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale;

h) danneggiamento o alterazione degli ecosistemi naturali esistenti;

i) cattura, uccisione, danneggiamento e disturbo delle specie animali, fatta salva l'attività di pesca;

j) raccolta e danneggiamento delle specie vegetali, fatte salve le attività agro-silvo-pastorali;

k) introduzione di specie non autoctone, vegetali e animali, che possono alterare l'equilibrio naturale, fatta eccezione per i giardini botanici di interesse pubblico;

l) asportazione di minerali;

m) accensione di fuochi ad uso ricreativo al di fuori di aree appositamente attrezzate;

n) utilizzo di veicoli e di motoslitte al di fuori della viabilità consentita; il divieto non si applica ai veicoli delle forze di polizia, di soccorso ed ai veicoli agricoli degli aventi titolo ⁽²⁷⁾;

o) sorvolo a bassa quota di aeromobili non appositamente autorizzati, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi sulla disciplina del volo ⁽²⁸⁾.

4. [Nelle aree protette classificate come zona naturale di salvaguardia si applicano i divieti di cui al comma 3 ad eccezione dei casi di cui alle lettere a) , b) e o)] ⁽²⁹⁾.

5. Nelle aree protette classificate come riserva speciale si applicano i divieti di cui al comma 3, ad eccezione dei casi di cui alle lettere f) e o) e di quelli individuati dalle specifiche disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3. ⁽³⁰⁾.

6. [In materia di tutela e gestione della fauna, sono consentiti i prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dal soggetto gestore dell'area protetta. Tali interventi sono effettuati nel rispetto della [legge regionale 8 giugno 1989, n. 36](#) (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a parchi naturali, riserve naturali e aree attrezzate), da ultimo modificata dalla [legge regionale 22 febbraio 1993, n. 6](#)] ⁽³¹⁾.

7. Fatto salvo il divieto di cui al comma 3, lettera a), il regolamento delle aree protette integra le norme di tutela e di salvaguardia di cui al presente articolo e stabilisce le eventuali deroghe ai divieti previsti dal presente articolo.

8. Nelle more di approvazione del regolamento delle aree protette e in deroga ai divieti di cui al presente articolo sono consentiti interventi a scopo scientifico sulla flora, sulla fauna e sui minerali previa autorizzazione del soggetto gestore.

9. Sono fatte salve le norme di tutela ambientale vigenti sul territorio regionale.

(26) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 1, L.R. 3 agosto 2011, n. 16.

(27) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, L.R. 3 agosto 2011, n. 16.

(28) Lettera così modificata dall'art. 21, comma 1, L.R. 22 dicembre 2015, n. 26, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 66, comma 1.

(29) La Corte costituzionale, con sentenza 26 maggio - 4 giugno 2010, n. 193 (Gazz. Uff. 9 giugno 2010, n. 23, 1ª serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

(30) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 1, L.R. 3 agosto 2015, n. 19, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 44, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «5. Nelle aree protette classificate come riserva speciale si applicano i divieti di cui al comma 3, ad eccezione dei casi di cui alle lettere f) e o)».

(31) Comma abrogato dall'art. 39, comma 1, lettera b), L.R. 3 agosto 2011, n. 16.

Capo II

Istituzione

Art. 9

Istituzione delle aree protette.

1. Ai sensi degli articoli 2 e 23 della L. 394/1991, l'istituzione delle aree protette a gestione regionale, provinciale e locale avviene con legge regionale modificativa del presente testo unico, fatta eccezione per le riserve speciali che sono istituite con le disposizioni legislative di cui all'articolo 4, comma 3. ⁽³²⁾
2. La legge istitutiva individua, per ogni area:
 - a) i confini;
 - b) il livello di gestione regionale, provinciale o locale;
 - c) la classificazione;
 - d) il soggetto gestore;
 - e) i finanziamenti.
3. I confini delle aree protette a gestione regionale, provinciale e locale sono segnalati da tabelle collocate in modo visibile, in particolare nei punti di accesso, recanti la denominazione dell'area e gli estremi della presente legge.
4. La tabellazione di confine e la segnaletica interna e di accesso delle aree protette a gestione regionale, provinciale e locale è realizzata secondo standard omogenei definiti con deliberazione della Giunta regionale, sentite le province e i comuni interessati.

(32) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 1, L.R. 3 agosto 2015, n. 19, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 44, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Ai sensi degli articoli 2 e 23 della L. n. 394/1991, l'istituzione delle aree protette a gestione regionale, provinciale e locale avviene con legge regionale modificativa del presente testo unico. ».

Art. 10*Aree naturali protette.* ⁽³³⁾

1. Le aree naturali protette a gestione regionale, provinciale e locale esistenti alla data di entrata in vigore del presente titolo sono confermate con i confini riportati nelle cartografie di cui all'allegato A ⁽³⁴⁾.

2. Le aree naturali protette sono suddivise secondo il livello di gestione, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 5, e denominate come segue ⁽³⁵⁾:

a) parchi naturali a gestione regionale:

- 1) Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand;
- 2) Parco naturale della Val Troncea;
- 3) Parco naturale Orsiera-Rocciavrè;
- 4) Parco naturale dei Laghi di Avigliana;
- 5) Parco naturale La Mandria;
- 6) Parco naturale di Stupinigi;
- 7) Parco naturale della Collina di Superga;
- 8) Parco naturale delle Alpi Marittime;
- 9) Parco naturale del Marguareis ⁽³⁶⁾;
- 10) Parco naturale delle Capanne di Marcarolo;
- 11) Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino;
- 12) Parco naturale delle Lame del Sesia;
- 13) Parco naturale del Monte Fenera;
- 14) Parco naturale del Ticino;
- 15) Parco naturale dei Lagoni di Mercurago;
- 16) Parco naturale di Rocchetta Tanaro;
- 17) Parco naturale dell'Alta Val Sesia e dell'Alta Val Strona ⁽³⁷⁾;

18) Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero;

18-bis) Parco naturale dell'Alta Valle Antrona ⁽³⁸⁾;

18-ter) Parco naturale del Monviso ⁽³⁹⁾;

b) parchi naturali a gestione provinciale:

1) Parco naturale del Lago di Candia;

2) Parco naturale del Monte San Giorgio;

3) Parco naturale del Monte Tre Denti - Freidour;

4) Parco naturale di Conca Cialancia;

5) Parco naturale del Colle del Lys;

6) Parco naturale della Rocca di Cavour;

c) riserve naturali a gestione regionale:

1) Riserva naturale dell'Orrido di Chianocco;

2) Riserva naturale dell'Orrido di Foresto;

3) Riserva naturale della Vauda;

4) Riserva naturale della Madonna della Neve sul Monte Lera;

5) Riserva naturale del Ponte del Diavolo;

6) Riserva naturale del Bosco del Vaj;

7) Riserva naturale della Confluenza del Maira;

8) Riserva naturale della Lanca di San Michele;

9) Riserva naturale della Lanca di Santa Marta e della Confluenza del Banna;

10) Riserva naturale del Meisino e dell'Isolone Bertolla;

11) Riserva naturale dell'Oasi del Po morto;

12) Riserva naturale del Molinello;

13) Riserva naturale Le Vallere;

- 14) Riserva naturale Arrivore e Colletta;
- 15) Riserva naturale dell'Orco e del Malone;
- 16) Riserva naturale della Confluenza della Dora Baltea;
- 17) Riserva naturale del Mulino Vecchio;
- 18) Riserva naturale dell'Isolotto del Ritano;
- 19) Riserva naturale di Rocca San Giovanni-Saben;
- 19-bis) Riserva naturale delle Grotte del Bandito ⁽⁴⁰⁾;
- [20) Riserva naturale di Pian del Re] ⁽⁴¹⁾;
- 21) Riserva naturale di Paesana;
- 22) Riserva naturale di Paracollo, Ponte pesci vivi;
- 23) Riserva naturale Fontane;
- 24) Riserva naturale della Confluenza del Bronda;
- 25) Riserva naturale della Confluenza del Pellice;
- 26) Riserva naturale della Confluenza del Varaita;
- 27) Riserva naturale dei Ciciu del Villar;
- 27-bis) Riserva naturale delle Grotte di Bossea ⁽⁴²⁾;
- 28) Riserva naturale delle Sorgenti del Belbo;
- 29) Riserva naturale di Crava-Morozzo;
- 30) Riserva naturale del Torrente Orba;
- 31) Riserva naturale di Ghiaia Grande;
- 32) Riserva naturale della Confluenza del Sesia e del Grana e della Garzaia di Valenza ⁽⁴³⁾;
- 33) Riserva naturale delle Sponde fluviali di Casale Monferrato;
- 33-bis) Riserva naturale del Bric Montariolo ⁽⁴⁴⁾;
- 34) [Riserva naturale della Garzaia di Valenza] ⁽⁴⁵⁾;

- 35) Riserva naturale del Boscone;
 - 36) Riserva naturale della Confluenza del Tanaro;
 - 37) Riserva naturale della Garzaia di Villarboit;
 - 38) Riserva naturale della Garzaia di Carisio;
 - 39) Riserva naturale della Palude di Casalbeltrame;
 - 39-bis) Riserva naturale Castelnuovo Scrivia ⁽⁴⁶⁾;
 - 39-ter) Riserva naturale Isola Santa Maria ⁽⁴⁷⁾;
 - 40) Riserva naturale di Valle Andona, Valle Botto e Valle Grande;
 - 41) Riserva naturale della Val Sarmassa;
 - 42) Riserva naturale delle Baragge ⁽⁴⁸⁾;
 - 43) [Riserve naturali delle Baragge biellesi e vercellesi] ⁽⁴⁹⁾;
 - 44) Riserva naturale del Parco Burcina Felice Piacenza;
 - 45) Riserva naturale dei Canneti di Dormelletto;
 - 46) Riserva naturale di Fondo Toce;
 - 47) Riserva naturale di Bosco Solivo;
 - 48) Riserva naturale di Fontana Gigante;
 - 49) Riserva naturale della Palude di San Genuario;
 - 49-bis) Riserva naturale della Bessa ⁽⁵⁰⁾;
 - 49-ter) Riserva naturale di Benevagienna ⁽⁵¹⁾;
 - 49-quater) Riserva naturale del Monte Mesma ⁽⁵²⁾;
 - 49-quinquies) Riserva naturale del Colle di Buccione ⁽⁵³⁾;
 - 49-sexies) Riserva naturale della Grotta di Rio Martino ⁽⁵⁴⁾;
 - 49-septies) Riserva naturale del Neirone ⁽⁵⁵⁾;
- d) riserve naturali a gestione provinciale:
- 1) Riserva naturale dello Stagno di Oulx;

2) Riserva naturale dei Monti Pelati;

2-bis) [Riserva naturale del Neirone] ⁽⁵⁶⁾;

e) riserve naturali a gestione locale:

1) Riserva naturale del Brich Zumaglia;

2) Riserva naturale Gesso e Stura;

2-bis) Riserva naturale Spina verde ⁽⁵⁷⁾;

f) [zone naturali di salvaguardia a gestione regionale:

1) Zona naturale di salvaguardia della Collina di Rivoli;

2) Zona naturale di salvaguardia del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino;

3) Zona naturale di salvaguardia della Fascia fluviale del Po-tratto torinese;

4) Zona naturale di salvaguardia della Stura di Lanzo;

5) Zona naturale di salvaguardia della Fascia fluviale del Po-tratto vercellese-alessandrino;

6) Zona naturale di salvaguardia della Fascia fluviale del Po-tratto cuneese;

7) Zona naturale di salvaguardia di Fontana Gigante;

8) Zona naturale di salvaguardia della Palude di San Genuario] ⁽⁵⁸⁾;

g) [zone naturali di salvaguardia a gestione locale:

1) Zona naturale di salvaguardia del Bosco delle Sorti - La Communa;

2) Zona naturale di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero;

3) Zona naturale di salvaguardia dell'Alpe Devero;

4) Zona naturale di salvaguardia Gesso e Stura] ⁽⁵⁹⁾;

h) [riserve speciali a gestione regionale:

1) Riserva speciale del Sacro Monte di Belmonte;

2) Riserva speciale del Sacro Monte di Crea;

- 3) Riserve speciali del Sacro Monte di Orta, Monte Mesma, Colle di Buccione;
 - 4) Riserva speciale del Sacro Monte di Domodossola;
 - 5) Riserva speciale del Sacro Monte di Varallo;
 - 6) Riserva speciale del Sacro Monte di Ghiffa;
 - 7) Riserva speciale del Sacro Monte di Oropa;
 - 8) Riserva speciale della Bessa;
 - 9) Riserva speciale di Benevagienna] ⁽⁶⁰⁾.
-

(33) Rubrica così sostituita dall'art. 10, comma 1, L.R. 3 agosto 2015, n. 19, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 44, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Aree protette».

(34) Comma così modificato dall'art. 10, comma 2, L.R. 3 agosto 2015, n. 19, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 44, comma 1, della medesima legge).

(35) Alinea così modificato dall'art. 10, comma 3, L.R. 3 agosto 2015, n. 19, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 44, comma 1, della medesima legge).

(36) Numero così sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 3 agosto 2011, n. 16. Il testo originario era così formulato: «9) Parco naturale dell'Alta Valle Pesio e Tanaro;».

(37) Numero così sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera b), L.R. 3 agosto 2011, n. 16. Il testo originario era così formulato: «17) Parco naturale dell'Alta Val Sesia;».

(38) Numero aggiunto dall'art. 5, comma 1, lettera c), L.R. 3 agosto 2011, n. 16.

(39) Numero aggiunto dall'art. 10, comma 4, L.R. 3 agosto 2015, n. 19, a decorrere dal 1° gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 44, comma 1, lettera a), della medesima legge).

(40) Numero aggiunto dall'art. 5, comma 1, lettera d), L.R. 3 agosto 2011, n. 16.

- (41) Numero abrogato dall'*art. 33, comma 1, lettera a), L.R. 3 agosto 2015, n. 19*, a decorrere dal 1° gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 44, comma 1, lettera h)*, della medesima legge).
- (42) Numero aggiunto dall'*art. 5, comma 1, lettera e), L.R. 3 agosto 2011, n. 16*.
- (43) Numero così sostituito dall'*art. 5, comma 1, lettera f), L.R. 3 agosto 2011, n. 16*. Il testo originario era così formulato: «32) Riserva naturale della Confluenza del Sesia e del Grana;».
- (44) Numero aggiunto dall'*art. 5, comma 1, lettera g), L.R. 3 agosto 2011, n. 16*.
- (45) Numero abrogato dall'*art. 39, comma 1, lettera c), L.R. 3 agosto 2011, n. 16*.
- (46) Numero aggiunto dall'*art. 5, comma 1, lettera h), L.R. 3 agosto 2011, n. 16*.
- (47) Numero aggiunto dall'*art. 5, comma 1, lettera i), L.R. 3 agosto 2011, n. 16*.
- (48) Numero così sostituito dall'*art. 5, comma 1, lettera j), L.R. 3 agosto 2011, n. 16*. Il testo originario era così formulato: «42) Riserva naturale della Baraggia di Piano Rosa;».
- (49) Numero abrogato dall'*art. 39, comma 1, lettera c), L.R. 3 agosto 2011, n. 16*.
- (50) Numero aggiunto dall'*art. 10, comma 5, L.R. 3 agosto 2015, n. 19*, a decorrere dal 1° gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 44, comma 1, lettera b)*, della medesima legge).
- (51) Numero aggiunto dall'*art. 10, comma 5, L.R. 3 agosto 2015, n. 19*, a decorrere dal 1° gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 44, comma 1, lettera b)*, della medesima legge).
- (52) Numero aggiunto dall'*art. 10, comma 5, L.R. 3 agosto 2015, n. 19*, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 44, comma 1, della medesima legge*).
- (53) Numero aggiunto dall'*art. 10, comma 5, L.R. 3 agosto 2015, n. 19*, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 44, comma 1, della medesima legge*).
- (54) Numero aggiunto dall'*art. 10, comma 5, L.R. 3 agosto 2015, n. 19*, a decorrere dal 1° gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 44, comma 1, lettera b)*, della medesima legge).

(55) Numero aggiunto dall'art. 21, comma 2, L.R. 22 dicembre 2015, n. 26, a decorrere dal 1° gennaio 2016, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 24, comma 1.

(56) Numero prima aggiunto dall'art. 5, comma 1, lettera k), L.R. 3 agosto 2011, n. 16 e poi abrogato dall'art. 21, comma 3, L.R. 22 dicembre 2015, n. 26, a decorrere dal 1° gennaio 2016, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 24, comma 1.

(57) Numero aggiunto dall'art. 5, comma 1, lettera l), L.R. 3 agosto 2011, n. 16.

(58) Lettera abrogata dall'art. 39, comma 1, lettera c), L.R. 3 agosto 2011, n. 16.

(59) Lettera abrogata dall'art. 39, comma 1, lettera c), L.R. 3 agosto 2011, n. 16.

(60) Lettera abrogata dall'art. 33, comma 1, lettera b), L.R. 3 agosto 2015, n. 19, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 44, comma 1, della medesima legge).

Art. 10-bis

Modifiche parziali dei confini ⁽⁶¹⁾.

1. La parziale modificazione dei confini delle aree protette delimitati nell'allegato A o nelle relative leggi istitutive, necessaria al fine di garantire l'effettivo raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge, è apportata con apposita Delib.G.R., d'intesa con gli enti locali interessati e sentito il parere vincolante della competente commissione consiliare.

(61) Articolo aggiunto dall'art. 6, L.R. 3 agosto 2011, n. 16.

Capo III

Gestione

Art. 11

Disposizioni generali.

1. Le aree protette a gestione regionale sono gestite da enti strumentali della Regione di diritto pubblico, di seguito denominati enti di gestione.

2. Agli enti di gestione si applica la normativa europea statale e regionale riferita alla Regione ⁽⁶²⁾.

3. Le aree protette a gestione provinciale e locale sono gestite, a titolo di trasferimento, dalle province, dai comuni o dalle unioni montane interessate territorialmente, che stabiliscono autonomamente la forma di gestione ⁽⁶³⁾.

3-bis. Le aree protette a gestione provinciale possono essere altresì gestite da enti strumentali di diritto pubblico della provincia competente. A tali enti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli enti di gestione delle aree protette regionali ⁽⁶⁴⁾.

4. I comuni a cui è trasferita la gestione di una stessa area protetta individuano un soggetto capofila per i rapporti con la Regione.

(62) Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, L.R. 3 agosto 2015, n. 19, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 44, comma 1, della medesima legge).

(63) Comma così modificato dall'art. 32, comma 1, L.R. 3 agosto 2015, n. 19, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 44, comma 1, della medesima legge).

(64) Comma aggiunto dall'art. 7, L.R. 3 agosto 2011, n. 16.

Art. 12

Soggetti gestori delle aree protette.

1. Le aree protette di cui all'articolo 10 sono gestite dai seguenti soggetti:

a) Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand, il Parco naturale della Val Troncea, il Parco naturale Orsiera-Rocciavre, la Riserva naturale dell'Orrido di Chianocco, la Riserva naturale dell'Orrido di Foresto, il Parco naturale dei Laghi di Avigliana;

b) Ente di gestione delle aree protette dei Parchi reali, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale La Mandria, il Parco naturale di Stupinigi, la Riserva naturale della Madonna della Neve sul Monte Lera, la Riserva naturale della Vauda, la Riserva naturale del Ponte del Diavolo ⁽⁶⁵⁾;

c) Ente di gestione delle aree protette del Po torinese, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale della Collina di Superga, la Riserva naturale del Bosco del Vaj, la Riserva naturale della Lanca di San Michele, la Riserva naturale della Lanca di Santa Marta e della Confluenza del Banna, la Riserva naturale del Meisino e dell'Isolone Bertolla, la Riserva naturale dell'Oasi del Po morto, la Riserva naturale del Mulinello, la Riserva naturale Le Vallere, la Riserva naturale Arrivore e Colletta, la Riserva naturale dell'Orco e del Malone, la Riserva naturale della Confluenza della Dora Baltea, la Riserva naturale del Mulino Vecchio, la Riserva naturale dell'Isolotto del Ritano, la Riserva naturale della Confluenza del Maira ⁽⁶⁶⁾;

d) Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Marittime, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale delle Alpi Marittime, la Riserva naturale delle Grotte del Bandito, la Riserva naturale di Rocca San Giovanni-Saben, il Parco naturale del Marguareis, la Riserva naturale dei Ciciu del Villar, la Riserva naturale delle Sorgenti del Belbo, la Riserva naturale di Crava Morozzo, la Riserva naturale delle Grotte di Bossea e la Riserva naturale di Benevagienna; ⁽⁶⁷⁾;

e) [Ente di gestione del Parco naturale del Marguareis, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale del Marguareis, la Riserva naturale dei Ciciu del Villar, la Riserva naturale delle Sorgenti del Belbo, la Riserva naturale di Crava Morozzo, la Riserva naturale delle Grotte di Bossea e la Riserva speciale di Benevagienna] ⁽⁶⁸⁾;

f) Ente di gestione delle aree protette del Monviso, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale del Monviso, la Riserva naturale della Grotta di Rio Martino, la Riserva naturale della Confluenza del Bronda, la Riserva naturale di Paesana, la Riserva naturale di Paracollo, Ponte Pesci vivi, la Riserva naturale Fontane, la Riserva naturale della Confluenza del Pellice, la Riserva naturale della Confluenza del Varaita ⁽⁶⁹⁾;

g) Ente di gestione delle aree protette dell'Appennino piemontese, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale delle Capanne di Marcarolo e la Riserva naturale del Neirone ⁽⁷⁰⁾;

h) Ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino, al quale sono affidati in gestione la Riserva naturale di Ghiaia Grande, la Riserva naturale della Confluenza del Sesia e del Grana e della Garzaia di Valenza, la Riserva naturale delle Sponde fluviali di Casale Monferrato, la Riserva naturale Bric Montariolo, la Riserva naturale Castelnuovo Scrivia, la Riserva naturale Isola Santa Maria, la Riserva naturale del Boscone, la Riserva naturale della Confluenza del Tanaro, il Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino, la Riserva naturale del Torrente Orba, la Riserva naturale di Fontana Gigante e la Riserva naturale della Palude di San Genuario ⁽⁷¹⁾;

i) Ente di gestione del Parco paleontologico astigiano, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale di Rocchetta Tanaro, la Riserva naturale di Valle

Andona, Valle Botto e Valle Grande, la Riserva naturale della Val Sarmassa e la struttura museale astigiana e dei geositi ⁽⁷²⁾;

j) Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, al quale sono affidati in gestione la Riserva naturale della Bessa, la Riserva naturale delle Baragge, la Riserva naturale del Parco Burcina Felice Piacenza, il Parco naturale delle Lame del Sesia, la Riserva naturale della Garzaia di Villarboit, la Riserva naturale della Garzaia di Carisio, la Riserva naturale della palude di Casalbeltrame, il Parco naturale del Ticino, il Parco naturale dei Lagoni di Mercurago, la Riserva naturale dei Canneti di Dormelletto, la Riserva naturale di Fondo Toce, la Riserva naturale di Bosco Solivo, la Riserva naturale del Monte Mesma, la Riserva naturale del Colle di Buccione ⁽⁷³⁾;

k) Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale dell'Alta Val Sesia e dell'Alta Val Strona e il Parco naturale del Monte Fenera ⁽⁷⁴⁾;

l) [Ente di gestione delle Riserve pedemontane e delle Terre d'acqua, al quale sono affidate in gestione la Riserva speciale della Bessa, la Riserva naturale delle Baragge, la Riserva naturale del Parco Burcina Felice Piacenza, il Parco naturale delle Lame del Sesia, la Riserva naturale della Garzaia di Villarboit, la Riserva naturale della Garzaia di Carisio, la Riserva naturale della palude di Casalbeltrame] ⁽⁷⁵⁾;

m) Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero e il Parco naturale dell'Alta Valle Antrona ⁽⁷⁶⁾;

n) [Ente di gestione dei Sacri Monti, al quale sono affidate in gestione la Riserva speciale del Sacro Monte di Belmonte, la Riserva speciale del Sacro Monte di Crea, la Riserva speciale del Sacro Monte di Domodossola, la Riserva speciale del Sacro Monte di Varallo, la Riserva speciale del Sacro Monte di Ghiffa, le Riserve speciali del Sacro Monte di Orta, Monte Mesma, Torre di Buccione, la Riserva speciale del Sacro Monte di Oropa] ⁽⁷⁷⁾;

o) Provincia di Torino, alla quale è trasferita la gestione delle aree protette di seguito elencate: Parco naturale del Lago di Candia, Parco naturale del Monte San Giorgio, Parco naturale del Monte Tre Denti - Freidour, Parco naturale di Conca Cialancia, Parco naturale del Colle del Lys, Parco naturale della Rocca di Cavour, Riserva naturale dello Stagno di Oulx, Riserva naturale dei Monti Pelati;

o-bis) [Provincia di Alessandria alla quale è trasferita la gestione della Riserva naturale del Neirone] ⁽⁷⁸⁾;

p) [Comune di Baceno, al quale è trasferita la gestione della Zona naturale di salvaguardia dell'Alpe Devero] ⁽⁷⁹⁾;

q) [Comuni di Alice Bel Colle, Cassine, Ricaldone, Bruno, Maranzana e Mombaruzzo, ai quali è trasferita la gestione della Zona naturale di salvaguardia del Bosco delle Sorti - La Communa] ⁽⁸⁰⁾;

r) [Comuni di Bra, Baldissero d'Alba, Pocapaglia, Sommariva Perno, Sommariva Bosco e Sanfrè, ai quali è trasferita la gestione della Zona naturale di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero] ⁽⁸¹⁾;

s) Comune di Cuneo, al quale è trasferita la gestione della Riserva naturale Gesso e Stura ⁽⁸²⁾;

t) Comunità montana Valle Cervo-La Bursch, alla quale è trasferita la gestione della Riserva naturale del Brich Zumaglia.

t-bis) Comuni di Mongrando ed Occhieppo Inferiore, ai quali è trasferita la gestione della Riserva naturale Spina Verde ⁽⁸³⁾.

(65) Lettera così modificata dall'*art. 39, comma 2, L.R. 3 agosto 2011, n. 16* e dall'*art. 12, comma 1, L.R. 3 agosto 2015, n. 19*, a decorrere dal 1° gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 44, comma 1, lettera c*), della medesima legge).

(66) Lettera dapprima modificata dall'*art. 39, comma 3, L.R. 3 agosto 2011, n. 16* e poi così sostituita dall'*art. 12, comma 2, L.R. 3 agosto 2015, n. 19*, a decorrere dal 1° gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 44, comma 1, lettera c*), della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «c) Ente di gestione delle aree protette del Po, e della Collina torinese, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale della Collina di Superga, la Riserva naturale del Bosco del Vaj, la Riserva naturale della Lanca di San Michele, la Riserva naturale della Lanca di Santa Marta e della Confluenza del Banna, la Riserva naturale del Meisino e dell'Isolone Bertolla, la Riserva naturale dell'Oasi del Po morto, la Riserva naturale del Mulinello, la Riserva naturale Le Vallere, la Riserva naturale Arrivore e Colletta, la Riserva naturale dell'Orco e del Malone, la Riserva naturale della Confluenza della Dora Baltea, la Riserva naturale del Mulino Vecchio, la Riserva naturale dell'Isolotto del Ritano, la Riserva naturale della Confluenza del Maira».

(67) Lettera dapprima modificata dall'*art. 8, comma 1, lettera a), L.R. 3 agosto 2011, n. 16* e poi così sostituita dall'*art. 12, comma 3, L.R. 3 agosto 2015, n. 19*, a decorrere dal 1° gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 44, comma 1, lettera c*), della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «d) Ente di gestione del Parco naturale delle Alpi Marittime, la Riserva naturale delle Grotte del Bandito al quale sono affidati in gestione il Parco naturale delle Alpi Marittime e la Riserva naturale di Rocca San Giovanni-Saben».

(68) Lettera dapprima sostituita dall'*art. 8, comma 1, lettera b), L.R. 3 agosto 2011, n. 16* e poi abrogata dall'*art. 33, comma 1, lettera c), L.R. 3 agosto 2015,*

n. 19, a decorrere dal 1° gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 44, comma 1, lettera h), della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «e) Ente di gestione del Parco naturale del Marguareis, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale dell'Alta Valle Pesio e Tanaro, la Riserva naturale dei Ciciu del Villar, la Riserva naturale delle Sorgenti del Belbo, la Riserva naturale di Crava Morozzo e la Riserva speciale di Benevagienna;».

(69) Lettera dapprima modificata dall'art. 39, comma 4, L.R. 3 agosto 2011, n. 16 e poi così sostituita dall'art. 12, comma 4, L.R. 3 agosto 2015, n. 19, a decorrere dal 1° gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 44, comma 1, lettera c), della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «f) Ente di gestione delle aree protette del Po cuneese, al quale sono affidati in gestione la Riserva naturale di Pian del Re, la Riserva naturale del Confluenza del Bronda, la Riserva naturale di Paesana, la Riserva naturale di Paracollo, Ponte Pesci vivi, la Riserva naturale Fontane, la Riserva naturale della Confluenza del Pellice, la Riserva naturale della Confluenza del Varaita».

(70) Lettera così sostituita dall'art. 12, comma 5, L.R. 3 agosto 2015, n. 19, a decorrere dal 1° gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 44, comma 1, lettera c), della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «g) Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, al quale è affidato in gestione il Parco naturale delle Capanne di Marcarolo;».

(71) Lettera dapprima sostituita dall'art. 8, comma 1, lettera c), L.R. 3 agosto 2011, n. 16 e poi così modificata dall'art. 12, comma 6, L.R. 3 agosto 2015, n. 19, a decorrere dal 1° gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 44, comma 1, lettera c), della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «h) Ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino e del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino, al quale sono affidati in gestione la Zona naturale di salvaguardia della Fascia fluviale del Po-tratto vercellese-alessandrino, la Riserva naturale di Ghiaia Grande, la Riserva naturale della Confluenza del Sesia e del Grana, la Riserva naturale delle Sponde fluviali di Casale Monferrato, la Riserva naturale della Garzaia di Valenza, la Riserva naturale del Boscone, la Riserva naturale della Confluenza del Tanaro, la Zona naturale di salvaguardia del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino, il Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino, la Riserva naturale del Torrente Orba, la Riserva naturale di Fontana Gigante e la Riserva naturale della Palude di San Genuario;».così modificata dall'art. 12, comma 6, L.R. 3 agosto 2015, n. 19, a decorrere dal 1° gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 44, comma 1, lettera c), della medesima legge).

(72) Lettera così sostituita dall'art. 12, comma 7, L.R. 3 agosto 2015, n. 19, a decorrere dal 1° gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 44, comma 1, lettera c), della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «i) Ente di gestione delle aree protette astigiane, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale di Rocchetta Tanaro, la Riserva naturale di Valle Andona, Valle Botto e Valle Grande, la Riserva naturale della Val Sarmassa;».

(73) Lettera così sostituita dall'[art. 12, comma 8, L.R. 3 agosto 2015, n. 19](#), a decorrere dal 1° gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 44, comma 1, lettera c), della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «j) Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale del Ticino, il Parco naturale dei Lagoni di Mercurago, la Riserva naturale dei Canneti di Dormelletto, la Riserva naturale di Fondo Toce, la Riserva naturale di Bosco Solivo;».

(74) Lettera così sostituita dall'[art. 8, comma 1, lettera d\), L.R. 3 agosto 2011, n. 16](#). Il testo originario era così formulato: «k) Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale dell'Alta Val Sesia, il Parco naturale del Monte Fenera, il Parco naturale delle Lame del Sesia, la Riserva naturale della Garzaia di Villarboit, la Riserva naturale della Garzaia di Carisio, la Riserva naturale della Palude di Casalbeltrame, la Riserva naturale della Baraggia di Piano Rosa;».

(75) Lettera dapprima sostituita dall'[art. 8, comma 1, lettera e\), L.R. 3 agosto 2011, n. 16](#) e poi abrogata dall'[art. 33, comma 1, lettera c\), L.R. 3 agosto 2015, n. 19](#), a decorrere dal 1° gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 44, comma 1, lettera h), della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «l) Ente di gestione Riserve biellesi e vercellesi, al quale sono affidate in gestione la Riserva speciale della Bessa, le Riserve naturali delle Baragge biellesi e vercellesi e la Riserva naturale del Parco Burcina Felice Piacenza;».

(76) Lettera così sostituita dall'[art. 8, comma 1, lettera f\), L.R. 3 agosto 2011, n. 16](#). Il testo originario era così formulato: «m) Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola, al quale è affidato in gestione il Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero;».

(77) Lettera abrogata dall'[art. 33, comma 1, lettera c\), L.R. 3 agosto 2015, n. 19](#), a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 44, comma 1, della medesima legge).

(78) Lettera dapprima aggiunta dall'[art. 8, comma 1, lettera g\), L.R. 3 agosto 2011, n. 16](#) e poi abrogata dall'[art. 33, comma 1, lettera c\), L.R. 3 agosto 2015, n. 19](#), a decorrere dal 1° gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 44, comma 1, lettera h), della medesima legge).

(79) Lettera abrogata dall'[art. 39, comma 1, lettera d\), L.R. 3 agosto 2011, n. 16](#).

(80) Lettera abrogata dall'[art. 39, comma 1, lettera d\), L.R. 3 agosto 2011, n. 16](#).

(81) Lettera abrogata dall'[art. 39, comma 1, lettera d\), L.R. 3 agosto 2011, n. 16](#).

(82) Lettera così modificata dall'[art. 39, comma 5, L.R. 3 agosto 2011, n. 16](#).

(83) Lettera aggiunta dall'art. 8, comma 1, lettera h), L.R. 3 agosto 2011, n. 16.

Capo IV

Organi degli enti di gestione delle aree protette

Art. 13

Organi degli enti di gestione delle aree protette.

1. Gli organi degli enti di gestione, sono:
 - a) il presidente;
 - b) il consiglio;
 - c) la comunità delle aree protette ⁽⁸⁴⁾.
-

(84) Lettera così modificata dall'art. 33, comma 2, L.R. 3 agosto 2015, n. 19, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 44, comma 1, della medesima legge).

Art. 14

Il presidente.

1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, tra candidati con comprovata competenza e rappresentatività territoriale, d'intesa con le comunità delle aree protette. In caso di mancata intesa entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione, il presidente è nominato con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale ⁽⁸⁵⁾.
2. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente, presiede il consiglio e svolge le seguenti funzioni:
 - a) presenta le proposte di deliberazione relative agli atti di competenza del consiglio;
 - b) assegna le risorse necessarie al direttore dell'ente e propone al consiglio gli atti per la valutazione dei risultati, sulla base del programma di attività approvato dal consiglio medesimo;

c) autorizza le variazioni di bilancio tra capitoli della stessa unità previsionale di base e trasmette i provvedimenti adottati al consiglio per la necessaria ratifica da effettuarsi entro la prima seduta;

d) adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili di competenza del consiglio salvo ratifica da parte del consiglio medesimo;

e) svolge altresì le funzioni a lui attribuite dallo statuto dell'ente di gestione.

3. I provvedimenti di cui al comma 2, lettera d) sono sottoposti al consiglio, per la ratifica, nella sua prima successiva seduta da tenersi non oltre sessanta giorni dalla data di adozione, decorsi inutilmente i quali, perdono la loro efficacia.

4. In caso di mancata ratifica o di modifica dei provvedimenti di cui al comma 2, lettera d), il consiglio adotta gli atti necessari nei riguardi dei rapporti giuridici sorti sulla base dei provvedimenti non ratificati o modificati.

5. La carica di presidente è incompatibile con le cariche di cui all'articolo 16, comma 1, con quella di presidente o consigliere di altro ente di gestione di area protetta, di presidente della comunità delle aree protette, di presidente o assessore di unione montana, posta anche parzialmente entro i confini delle aree protette gestite dall'ente, e di sindaco o assessore comunale dei comuni posti anche parzialmente entro i confini delle aree protette gestite dall'ente ⁽⁸⁵⁾.

6. Il presidente dura in carica fino alla scadenza del consiglio dell'ente e può essere nominato per un massimo di due volte.

7. Il presidente decade dal suo incarico automaticamente nel caso di mancata convocazione del consiglio dell'ente nel numero annuo di sedute previste, nel caso di mancata convocazione del consiglio richiesta dai suoi componenti ai sensi dell'articolo 15, comma 8, ed in caso di più di due assenze ingiustificate alle sedute di consiglio.

8. Le dimissioni dalla carica di presidente sono presentate all'ente di gestione e al Presidente della Giunta regionale con le modalità previste dallo statuto dell'ente, che disciplina le successive determinazioni ⁽⁸⁷⁾.

9. Il presidente è sostituito temporaneamente dal vice presidente nel caso di dimissioni, decadenza o impedimento.

(85) Comma così sostituito dall'art. 9, L.R. 3 agosto 2011, n. 16 e dall'art. 13, comma 1, L.R. 3 agosto 2015, n. 19, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 44, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Il presidente è nominato, secondo criteri di rappresentatività del territorio, con decreto del Presidente della Giunta regionale d'intesa con la comunità delle aree protette, fatta eccezione per il presidente dell'Ente di gestione dei Sacri

Monti, per il quale si applica la disposizione di cui all'articolo 15, comma 7, lettera a)».

(86) Comma così modificato dall'art. 13, comma 2, L.R. 3 agosto 2015, n. 19, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 44, comma 1, della medesima legge).

(87) Comma così modificato dall'art. 13, comma 3, L.R. 3 agosto 2015, n. 19, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 44, comma 1, della medesima legge).

Art. 15

Il consiglio. ⁽⁸⁸⁾

1. Il consiglio è composto:

a) dal presidente dell'ente di gestione;

b) da quattro membri per gli enti di gestione le cui aree protette comprendono meno di dieci comuni;

c) da sei membri per gli enti di gestione le cui aree protette comprendono tra dieci e trenta comuni;

d) da otto membri per gli enti di gestione le cui aree protette comprendono più di trenta comuni.

2. I membri del consiglio di cui al comma 1, lettere b), c) e d), sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione della comunità delle aree protette, con voto limitato e in modo che sia garantita la rappresentanza delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'*articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349* (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e delle associazioni agricole nazionali più rappresentative. Ai fini delle designazioni di cui al presente comma, i comuni, il cui territorio rappresenta più del 25 per cento della superficie complessiva delle aree protette in gestione all'ente, hanno diritto alla designazione di un componente del consiglio.

3. Il consiglio può legittimamente insediarsi quando è nominata la maggioranza dei suoi componenti, comprensiva del presidente.

4. In caso di mancata designazione da parte della comunità delle aree protette entro il termine di trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione del numero di consiglieri necessario e sufficiente a garantire l'insediamento del consiglio ai sensi del comma 3, il presidente, nominato ai sensi dell'articolo 14,

assume le funzioni di commissario a cui è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ente fino all'insediamento del consiglio.

5. Decorsi ulteriori centottanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4 senza che, previa diffida ad adempiere, siano pervenute le designazioni di competenza della comunità delle aree protette i membri del consiglio sono scelti dal Presidente della Giunta regionale.

6. Il consiglio svolge le seguenti funzioni:

- a) elegge il vice presidente, scelto tra i suoi componenti;
- b) individua la sede legale dell'ente;
- c) adotta lo statuto dell'ente e delibera le sue modificazioni;
- d) adotta gli strumenti di pianificazione e programmazione previsti dalla vigente normativa;
- e) delibera il programma annuale e pluriennale dell'ente;
- f) delibera il bilancio annuale e pluriennale, le sue variazioni ed il conto consuntivo;
- g) approva la relazione annuale sull'attività svolta dall'ente;
- h) adotta il regolamento dell'area protetta;
- i) attribuisce l'incarico di direttore dell'ente e gli altri incarichi dirigenziali;
- j) valuta i risultati dei dirigenti dell'ente su proposta del presidente;
- k) delibera gli indirizzi generali relativi alla regolamentazione del personale e degli assetti organizzativi della struttura dell'ente;
- l) nomina i rappresentanti dell'ente presso altri enti ed organismi esterni secondo le disposizioni di legge;
- m) esprime i pareri di competenza dell'organo politico;
- n) ratifica gli atti adottati in via d'urgenza dal presidente dell'ente;
- o) affida gli incarichi di consulenza per gli atti di propria competenza;
- p) assume tutti gli altri provvedimenti ad esso demandati dalle leggi regionali.

7. Il consiglio ha come scadenza il termine della legislatura e, fatta eccezione per il caso di cui al comma 4, è rinnovato entro sei mesi dalla data della prima seduta del rinnovato Consiglio regionale. Il consiglio dell'ente scaduto rimane in

carica ed esercita i relativi poteri sino all'insediamento del nuovo consiglio o al verificarsi delle condizioni di cui al comma 4 e comunque non oltre il termine di cui al primo periodo. I suoi componenti possono essere rinominati.

8. Il consiglio è convocato dal presidente ogni volta che lo ritiene opportuno, comunque almeno tre volte l'anno in seduta ordinaria per l'approvazione dei bilanci e, qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri in carica, entro quindici giorni dalla medesima.

9. Le sedute del consiglio sono pubbliche, fatta salva ogni diversa previsione di legge.

10. Per la validità delle sedute del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza coloro che abbandonano la seduta prima della votazione. Non si computano per determinare la maggioranza assoluta coloro che, pur presenti, sono tenuti obbligatoriamente ad astenersi.

11. Il consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il consiglio delibera a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti lo statuto dell'ente, le sue modificazioni e il regolamento dell'area protetta.

(88) Articolo dapprima modificato dall'art. 10, commi 1, 2 e 3 e dall'art. 39, comma 1, lettera e), L.R. 3 agosto 2011, n. 16 e poi così sostituito dall'art. 14, comma 1, L.R. 3 agosto 2015, n. 19, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 44, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato:
«Art. 15

Il consiglio.

1. Fermo restando quanto previsto al comma 7, il consiglio è composto:

a) dal presidente dell'ente di gestione;

b) da quattro componenti nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, di cui uno designato dalla Giunta regionale, uno designato d'intesa dalle province interessate e due designati dalla comunità delle aree protette.

2. Lo statuto dell'ente di gestione, in casi particolari motivati dalle situazioni territoriali che caratterizzano le aree in gestione ai singoli enti, può prevedere l'estensione del numero dei componenti del consiglio di cui al comma 1 fino ad un massimo di dieci. I componenti aggiuntivi sono designati dalla comunità delle aree protette e nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

3. Tra i componenti del consiglio designati dalla comunità delle aree protette, sono nominati un rappresentante indicato dalle associazioni di protezione

ambientale maggiormente rappresentative in sede regionale e riconosciute ai sensi dell' *articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349* (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), un rappresentante indicato dalle associazioni agricole di categoria e un rappresentante indicato dalle associazioni di categoria dell'industria, dell'artigianato e del turismo.

4. Un ulteriore componente del consiglio dell'Ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino e del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino è designato dalla Partecipanza dei Boschi di Trino, ad integrazione di quanto previsto al comma 1, lettera b).

5. La gestione del Bosco delle Sorti di Trino è affidata alla Partecipanza dei Boschi di Trino attraverso la stipula di apposita convenzione che assicura:

a) la continuità della gestione della Partecipanza dei Boschi di Trino, conservandone le caratteristiche storiche quali risultano dagli statuti sociali, dagli atti, dagli usi e dalle consuetudini della Partecipanza stessa, mantenendo inalterato il regime di proprietà;

b) la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche dell'area boschiva al fine di ricostituire e mantenere l'unità ambientale del Bosco delle Sorti della Partecipanza, nel pieno e incondizionato rispetto delle pratiche silvocolturali e dei diritti e delle consuetudini secolari esercitati dalla Partecipanza e dai partecipanti quali proprietari proindiviso;

c) la promozione e la gestione di ogni iniziativa necessaria od utile per consentire la fruizione del Bosco delle Sorti a fini ricreativi, didattici, scientifici, culturali.

6. La convenzione di cui al comma 5 è stipulata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente titolo e indica i criteri relativi alla gestione del Bosco della Partecipanza e le modalità attuative necessarie alla realizzazione delle finalità di cui al comma 5, lettere a), b) e c) relative alla convenzione. Lo schema della convenzione è approvato dalla Giunta regionale.

7. Il consiglio dell'Ente di gestione dei Sacri Monti è composto da:

a) il presidente dell'ente, nominato secondo criteri di rappresentatività del territorio, con decreto del Presidente della Giunta regionale, d'intesa con gli enti locali interessati;

b) quindici componenti nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, di cui uno designato dalla Giunta regionale e quattordici rappresentanti, due per ciascun sacro monte, designati in modo paritario dalle amministrazioni comunali e religiose interessate .

8. Alle sedute del consiglio dell'Ente di gestione dei Sacri Monti partecipa con voto consultivo un rappresentante designato dal Consorzio volontario per il restauro delle cappelle del Sacro Monte Calvario di Domodossola.

9. Il consiglio può legittimamente insediarsi quando è nominata la maggioranza dei suoi componenti, comprensiva del presidente.

10. Il consiglio svolge le seguenti funzioni:

- a) elegge il vice presidente, scelto tra i suoi componenti;
- b) individua la sede legale dell'ente;
- c) adotta lo statuto dell'ente e delibera le sue modificazioni;
- d) adotta gli strumenti di pianificazione e programmazione previsti dalla vigente normativa;
- e) delibera il programma annuale e pluriennale dell'ente;
- f) delibera il bilancio annuale e pluriennale, le sue variazioni ed il conto consuntivo;
- g) approva la relazione annuale sull'attività svolta dall'ente;
- h) adotta il regolamento dell'area protetta;
- i) attribuisce l'incarico di direttore dell'ente e gli altri incarichi dirigenziali;
- j) valuta i risultati dei dirigenti dell'ente su proposta del presidente;
- k) delibera gli indirizzi generali relativi alla regolamentazione del personale e degli assetti organizzativi della struttura dell'ente;
- l) nomina i rappresentanti dell'ente presso altri enti ed organismi esterni secondo le disposizioni di legge;
- m) esprime i pareri di competenza dell'organo politico;
- n) ratifica gli atti adottati in via d'urgenza dal presidente dell'ente;
- o) affida gli incarichi di consulenza per gli atti di propria competenza;
- p) assume tutti gli altri provvedimenti ad esso demandati dalle leggi regionali.

11. Il consiglio dura in carica fino alla scadenza del consiglio regionale. I suoi componenti possono essere rinominati.

12. Il consiglio è convocato dal presidente ogni volta che lo ritiene opportuno, comunque almeno tre volte l'anno in seduta ordinaria per l'approvazione dei bilanci e, qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri in carica, entro quindici giorni dalla medesima.

13. Le sedute del consiglio sono pubbliche, fatta salva ogni diversa previsione di legge.

14. Per la validità delle sedute del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza coloro che abbandonano la seduta prima della votazione. Non si computano per determinare la maggioranza assoluta coloro che, pur presenti, sono tenuti obbligatoriamente ad astenersi.

15. Il consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il consiglio delibera a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti lo statuto dell'ente, le sue modificazioni e il regolamento dell'area protetta.

16. In deroga a quanto stabilito al comma 10 lettera b) la sede legale ed amministrativa dell'Ente di gestione dei Sacri Monti è individuata presso i locali del soppresso Ente di gestione del Parco naturale del Sacro Monte di Crea. Le sedute del Consiglio dell'Ente di gestione dei Sacri Monti si svolgono alternativamente nelle due sedi di Crea, sede legale ed amministrativa, e di Varallo, sede del centro regionale di riferimento per il restauro per la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale dei Sacri Monti. Entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, la Giunta regionale, con apposito provvedimento, disciplina le forme più idonee alla valorizzazione delle esperienze riguardanti il Sacro Monte di Varallo nel campo del restauro, il Sacro Monte di Oropa nella valorizzazione del turismo religioso, il Sacro Monte Calvario di Domodossola nella funzione devozionale, il Sacro Monte di Orta come sede di iniziative legate alla pace ed al dialogo interreligioso.».

L'art. 33, comma 4, lettera b), della suddetta [L.R. n. 19/2015](#) aveva previsto l'abrogazione del comma 4 del presente articolo, nella versione antecedente a quella introdotta con la sostituzione disposta dal citato [art. 14, comma 1, L.R. n. 19/2015](#).

Art. 16

Incompatibilità, decadenza e dimissioni dei consiglieri.

1. La carica di consigliere dell'ente di gestione è incompatibile con le cariche di:
- a) parlamentare;
 - b) presidente di regione;
 - c) presidente di provincia o sindaco metropolitano;
 - d) consigliere o assessore regionale;

- e) consigliere provinciale o metropolitano;
- f) dipendente dell'ente di gestione;
- g) componente di organismi di controllo sull'attività dell'ente di gestione ⁽⁸⁹⁾.

2. I consiglieri decadono automaticamente dall'incarico nel caso di assenza ingiustificata a più di tre sedute consecutive di consiglio.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate all'ente di gestione e al Presidente della Giunta regionale con le modalità previste dallo statuto dell'ente, che disciplina le successive determinazioni.

4. In caso di dimissioni, decadenza o comunque di vacanza del posto di consigliere, il componente nominato permane in carica per il periodo di durata del consiglio.

(89) Comma così sostituito dall'*art. 15, comma 1, L.R. 3 agosto 2015, n. 19*, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 44, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «1. La carica di consigliere dell'ente di gestione è incompatibile con le cariche di:

- a) parlamentare;
- b) presidente di regione;
- c) presidente di provincia;
- d) consigliere o assessore regionale;
- e) consigliere o assessore provinciale;
- f) presidente o assessore di comunità montana o collinare territorialmente interessata dalle aree protette gestite dall'ente; tale incompatibilità non si applica ai componenti designati dalla comunità delle aree protette;
- g) sindaco dei comuni posti anche parzialmente entro i confini delle aree protette gestite dall'ente; tale incompatibilità non si applica per i componenti designati dalla comunità delle aree protette;
- h) dipendente dell'ente;
- i) componente di organismi di controllo sull'attività dell'ente di gestione.

».

Art. 17
Indennità.

1. Al presidente di ogni ente di gestione spetta un'indennità di carica nella misura stabilita con deliberazione della Giunta regionale. L'indennità di carica mensile lorda varia da un minimo di un ottavo ad un massimo di un sesto dell'indennità mensile globale lorda spettante ai consiglieri regionali ⁽⁹⁰⁾.
2. Al vice presidente di ogni ente di gestione spetta un'indennità di carica pari ad un quarto di quella spettante al presidente.
3. Agli altri componenti del consiglio dell'ente di gestione è corrisposta un'indennità annuale stabilita con deliberazione della Giunta regionale, non superiore al settanta per cento dell'indennità spettante al vice presidente.
4. Al presidente, al vice presidente e agli altri componenti del consiglio dell'ente di gestione spettano altresì le spese di trasferta sostenute per la partecipazione alle sedute del consiglio.

(90) Comma così modificato dall'*art. 11, L.R. 3 agosto 2011, n. 16*.

Art. 18
La comunità delle aree protette.

1. Ai sensi dell'*articolo 24, comma 1, della L. 394/1991* è costituita, per ciascun ente di gestione, la comunità delle aree protette. Lo statuto dell'ente può prevedere la costituzione di più di una comunità delle aree protette ove necessario in ragione delle caratteristiche e della collocazione territoriale delle aree gestite ⁽⁹¹⁾.

Il comma 2 dell'*articolo 18 della L.R. 19/2009* è sostituito dal seguente: "2. La comunità delle aree protette è composta dal sindaco della città metropolitana, dai presidenti delle province, dai sindaci e dai presidenti delle unioni montane nei cui territori sono ricomprese le aree protette gestite dall'ente, oppure da loro delegati, in via permanente o per la singola seduta, purché consiglieri o assessori ⁽⁹²⁾.

3. La comunità delle aree protette è organo consultivo, propositivo e di verifica sull'attività dell'ente di gestione e approva il proprio regolamento.

4. La comunità delle aree protette svolge le seguenti funzioni:

a) designa i rappresentanti di propria competenza all'interno del consiglio;

b) esprime parere obbligatorio sullo statuto dell'ente di gestione;

c) esprime parere obbligatorio sul regolamento dell'area protetta, con il voto dei soli rappresentanti degli enti locali interessati da ciascuna area;

d) elabora il piano economico-sociale con il voto dei soli rappresentanti degli enti locali interessati da ciascuna area;

e) esprime parere obbligatorio sui piani di area con il voto dei soli rappresentanti degli enti locali interessati da ciascuna area;

f) esprime parere obbligatorio sui piani naturalistici con il voto dei soli rappresentanti degli enti locali interessati da ciascuna area;

g) esprime parere obbligatorio sul bilancio e sul conto consuntivo dell'ente di gestione;

h) esprime parere su altre questioni, a richiesta di un terzo dei consiglieri in carica.

4-bis. Se allo stesso ente di gestione afferiscono più di una comunità delle aree protette le medesime si esprimono sui provvedimenti di cui alle lettere a), b) e g) del comma 4 in seduta congiunta ⁽⁹³⁾.

5. I pareri di cui al comma 4 sono adottati entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta, trascorso il quale si intendono resi in senso favorevole ⁽⁹⁴⁾.

6. La comunità delle aree protette elegge al suo interno un presidente ed un vice presidente ed è convocata dal presidente almeno due volte l'anno o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti secondo le modalità previste dallo statuto dell'ente.

(91) Comma così sostituito dall'art. 16, comma 1, L.R. 3 agosto 2015, n. 19, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 44, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 1 della L. n. 394/1991 è costituita, per ciascun ente di gestione, fatta eccezione per l'Ente di gestione dei Sacri Monti, la comunità delle aree protette.».

(92) Comma così sostituito dall'art. 16, comma 2, L.R. 3 agosto 2015, n. 19, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 44, comma 1, della medesima legge). Il testo

precedente era così formulato: «2. La comunità delle aree protette è composta dai presidenti delle province, dai sindaci e dai presidenti delle comunità montane e collinari nei cui territori sono ricomprese le aree protette gestite dall'ente, oppure da componenti delegati in via permanente in loro sostituzione.».

(93) Comma aggiunto dall'art. 16, comma 3, L.R. 3 agosto 2015, n. 19, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 44, comma 1, della medesima legge).

(94) Comma così modificato dall'art. 16, comma 4, L.R. 3 agosto 2015, n. 19, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 44, comma 1, della medesima legge).

Capo IV-bis

Consulta per la promozione del territorio ⁽⁹⁵⁾

Art. 18-bis.

Consulta per la promozione del territorio ⁽⁹⁶⁾.

1. Al fine di garantire la rappresentanza delle associazioni di categoria, ciascun ente di gestione costituisce la consulta per la promozione del territorio composta da:

- a) da uno a tre rappresentanti delle associazioni artigiane;
- b) da uno a tre rappresentanti delle associazioni commerciali;
- c) da uno a tre rappresentanti delle associazioni di promozione turistica;
- d) da uno a tre rappresentanti delle associazioni agricole;
- e) un rappresentante del Club alpino italiano;

f) un rappresentante del Collegio delle guide alpine, di cui all'*articolo 13 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41* (Ordinamento della professione di guida alpina);

g) da uno a tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'*articolo 13 della L. 349/1986*;

h) da uno a tre rappresentanti delle associazioni venatorie ai fini dell'attuazione dell'articolo 33;

i) da uno a tre rappresentanti di specifiche realtà territoriali, non rientranti tra i soggetti di cui alle precedenti lettere.

2. La Consulta per la promozione del territorio esprime pareri sul regolamento delle aree protette, sul piano pluriennale economico sociale e sui piani di area di cui agli articoli 24, 25 e 26 e può formulare al consiglio dell'ente di gestione proposte relative alle attività di promozione del territorio.

3. La Consulta per la promozione del territorio è convocata dal presidente dell'ente di gestione delle aree protette almeno due volte all'anno e, comunque, tutte le volte che lo richiedano almeno un terzo dei componenti.

(95) Capo aggiunto dall'art. 17, comma 1, L.R. 3 agosto 2015, n. 19, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 44, comma 1, della medesima legge).

(96) Articolo aggiunto dall'art. 18, comma 1, L.R. 3 agosto 2015, n. 19, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 44, comma 1, della medesima legge).

Capo V

Personale

Art. 19

Personale.

1. Gli enti di gestione delle aree protette provvedono all'adempimento delle funzioni relative allo svolgimento dei propri compiti istituzionali con personale proprio, a cui si applica lo stato giuridico ed economico del personale regionale.

2. Le province, i comuni e le unioni montane ai quali sono affidate in gestione aree protette, provvedono autonomamente ad individuare il personale dedicato ⁽⁹⁷⁾.

3. La Giunta regionale con deliberazione approva le declaratorie dei profili professionali del personale degli enti di gestione.

4. La Giunta regionale con deliberazione definisce le dotazioni organiche degli enti di gestione ⁽⁹⁸⁾.

5. Il direttore dell'ente di gestione può delegare la responsabilità di procedimenti amministrativi connessi alle competenze proprie del profilo professionale

ricoperto a dipendenti di ruolo di categoria D con l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

6. Il personale degli enti di gestione svolge, previa preparazione professionale, attività di antincendio boschivo e di protezione civile in occasione di eventi calamitosi anche al di fuori del territorio gestito dall'ente di appartenenza sulla base di apposita convenzione con le autorità competenti in materia.

(97) Comma così modificato dall'*art. 32, comma 1, L.R. 3 agosto 2015, n. 19*, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 44, comma 1, della medesima legge*).

(98) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 20 ottobre 2017, n. 40-5803*.

Art. 20 *Dirigenza.*

1. La qualifica di dirigente è articolata in livelli diversificati di funzione.
2. Ferme restando le procedure selettive previste dalla normativa vigente, l'incarico di direttore dell'ente di gestione è attribuito a tempo determinato, per una durata non superiore a cinque anni e non inferiore a due, rinnovabile, ad un dirigente di ruolo dell'ente ovvero, in caso di inidoneità di questi ad assumere l'incarico o per gli enti privi di un dirigente in servizio, ad un dirigente appartenente ai ruoli regionali o in ruolo presso gli enti cui si applica lo stesso contratto collettivo nazionale e che derivano in tutto o in parte i loro finanziamenti per la spesa del personale dalle risorse regionali, ovvero, in caso di mancata disponibilità di questi ultimi, con contratto di lavoro di diritto privato a persona esterna all'amministrazione dell'ente in possesso dei requisiti di cui al comma 3 ⁽⁹⁹⁾.
3. I requisiti per l'affidamento di incarico di direttore a persona esterna all'amministrazione dell'ente sono il possesso di diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento oppure di laurea specialistica secondo il nuovo ordinamento e di una comprovata qualificazione professionale derivante dall'aver svolto attività dirigenziali per almeno un quinquennio in enti od aziende pubbliche o private, oppure derivante dal possesso di esperienze professionali di rilevanza assimilabile, debitamente documentate ⁽¹⁰⁰⁾.
4. Al direttore dell'ente di gestione compete un'indennità di posizione non superiore a quella di responsabile di settore della Regione Piemonte ⁽¹⁰¹⁾.
5. Agli altri dirigenti sono conferiti incarichi di responsabile di struttura o di staff.

6. Il direttore è superiore gerarchico degli altri dirigenti dell'ente di gestione.
7. Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti per un periodo non inferiore a due e non superiore a cinque anni e sono rinnovabili.
8. Il dirigente, secondo le specifiche attribuzioni:
 - a) dirige la struttura organizzativa a cui è preposto, verifica i risultati e controlla i tempi, i costi e i rendimenti dell'attività amministrativa;
 - b) provvede alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti gestionali che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante l'esercizio di autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse formalmente assegnate e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
 - c) svolge funzioni tecnico-professionali, ispettive, di vigilanza, di consulenza, di studio e ricerca;
 - d) verifica periodicamente il carico di lavoro e la produttività del personale della struttura di cui è responsabile;
 - e) provvede alle attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, con riferimento alle proprie competenze;
 - f) individua, tra i dipendenti dell'ente di gestione, la figura professionale alla quale delegare le competenze di cui alla lettera e) relative alle manifestazioni di conoscenza;
 - g) effettua la contestazione degli addebiti, cura l'istruttoria del procedimento disciplinare e applica le sanzioni disciplinari nel rispetto delle procedure stabilite dai vigenti contratti collettivi nazionali;
 - h) adotta gli atti di gestione del personale e attribuisce i trattamenti economici accessori sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio dell'ente nel rispetto delle procedure stabilite dalla normativa vigente così come definiti dai contratti collettivi di lavoro;
 - i) è responsabile dei procedimenti amministrativi, ivi compresi quelli relativi agli appalti e ai concorsi, e adotta i provvedimenti di cui all'[articolo 28, comma 8, della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7](#) (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
 - j) promuove le liti attive e passive e può conciliare e transigere se a ciò espressamente delegato dal consiglio dell'ente;
 - k) presiede le commissioni di gara, di concorso, e stipula i contratti;

l) rappresenta agli organi di direzione politica gli elementi di conoscenza e di valutazione utili per l'assunzione delle decisioni;

m) razionalizza e semplifica le procedure;

n) impartisce direttive e indirizzi ai collaboratori;

o) applica le disposizioni relative alle relazioni sindacali previste dalla vigente normativa legislativa e contrattuale;

p) determina, nell'ambito dei criteri definiti dal consiglio dell'ente di gestione, gli orari di servizio, di apertura al pubblico degli uffici e l'articolazione dell'orario contrattuale, nel rispetto delle procedure previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;

q) fornisce le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;

r) affida gli incarichi di consulenza per le questioni attinenti l'esercizio delle funzioni affidate, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia;

s) svolge le funzioni previste dalla [legge regionale 28 luglio 2008, n. 23](#) (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) non espressamente attribuite agli organi di direzione politica.

9. Al direttore dell'ente di gestione sono in particolare attribuiti i seguenti compiti e poteri:

a) è segretario del consiglio e della comunità delle aree protette; a tal fine partecipa con parere consultivo alle riunioni degli organi medesimi;

b) in qualità di datore di lavoro, organizza e gestisce il personale e gestisce i rapporti sindacali e di lavoro;

c) dirige la struttura organizzativa dell'ente e organizza le risorse umane, strumentali, finanziarie e di controllo del medesimo ripartendole tra le diverse strutture sulla base di parametri oggettivi quali i carichi di lavoro, le attività ed i procedimenti amministrativi;

d) propone agli organi di direzione politica i programmi attuativi degli obiettivi stabiliti, stimandone le risorse necessarie e curandone l'attuazione; a tal fine ha funzione di raccordo tra gli organi politici dell'ente di gestione e la struttura gestionale;

e) provvede alla nomina e alla revoca, con provvedimenti motivati e nel rispetto delle procedure stabilite in sede sindacale, degli incarichi professionali previsti dai vigenti contratti collettivi di lavoro;

f) esercita, previa diffida, il potere sostitutivo in caso di inerzia dei dirigenti dell'ente di gestione.

(99) Comma così sostituito dall'[art. 26, comma 1, L.R. 27 gennaio 2015, n. 1](#). Il testo precedente era così formulato: «2. L'incarico di direttore dell'ente di gestione è attribuito a tempo determinato, per una durata non superiore a cinque anni e non inferiore a due, rinnovabile, ad un dirigente di ruolo dell'ente o, con contratto di lavoro di diritto privato, a persona esterna all'amministrazione dell'ente, in possesso dei requisiti di cui al comma 3.».

(100) Comma così sostituito dall'[art. 26, comma 2, L.R. 27 gennaio 2015, n. 1](#). Il testo precedente era così formulato: «3. I requisiti per l'affidamento di incarico di direttore dell'ente di gestione sono il possesso di diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento oppure di laurea specialistica secondo il nuovo ordinamento e di una comprovata qualificazione professionale derivante dall'aver svolto attività dirigenziali per almeno un quinquennio in enti od aziende pubbliche o private, oppure il possesso di esperienze professionali di rilevanza assimilabile, debitamente documentate.».

(101) Comma così modificato dall'[art. 12, L.R. 3 agosto 2011, n. 16](#).

Capo VI

Vigilanza nelle aree protette

Art. 21

Vigilanza nelle aree protette.

1. La vigilanza e il controllo delle aree protette istituite con legge è affidata sui territori di rispettiva competenza ⁽¹⁰²⁾:

a) al personale di vigilanza dipendente degli enti di gestione delle aree protette a gestione regionale;

b) al Corpo forestale dello Stato;

c) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;

d) agli agenti di vigilanza della provincia;

e) alle guardie ecologiche volontarie di cui all'[articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32](#) (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale), previa convenzione con gli enti di gestione interessati.

2. Al personale di vigilanza in ruolo presso gli enti di gestione delle aree protette è attribuita, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del Codice di procedura penale la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, sulla base della distinzione contenuta nei profili professionali di appartenenza.
3. Per il personale di vigilanza in ruolo presso gli enti di gestione delle aree protette è richiesta alle Prefetture competenti per territorio la qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi dell'*articolo 4-bis del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635* (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza).
4. Il personale di vigilanza in ruolo presso gli enti esercita le funzioni di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza anche sul territorio delle aree protette diverse da quelle in gestione all'ente di appartenenza, a condizione che sia stipulata specifica convenzione tra i soggetti gestori, e sulle aree contigue, previa convenzione tra il soggetto gestore e i comuni territorialmente interessati ⁽¹⁰³⁾.
5. Il personale di vigilanza degli enti di gestione esercita le funzioni di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza sui territori delle aree della rete Natura 2000, qualora affidati in gestione all'ente di appartenenza, oppure a seguito di apposita convenzione tra i soggetti gestori.
6. Il personale di vigilanza degli enti di gestione è dotato di tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Regione e firmato dal presidente dell'ente recante la funzione di polizia giudiziaria esercitata.
7. Per il personale di vigilanza di cui al comma 1, lettera a) è d'obbligo l'uso dell'uniforme che è unica per tutti i dipendenti ed è stabilita con deliberazione della Giunta regionale. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla vigente normativa.
8. L'ente di gestione regola i casi di deroga all'obbligo di indossare l'uniforme stabilito al comma 7.

(102) Alinea così sostituito dall'*art. 19, comma 1, L.R. 3 agosto 2015, n. 19*, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 44, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «1. La vigilanza nelle aree protette istituite con legge è affidata, sui territori di rispettiva competenza:».

(103) Comma così sostituito dall'*art. 13, L.R. 3 agosto 2011, n. 16*. Il testo originario era così formulato: «4. Il personale di vigilanza in ruolo presso gli enti esercita le funzioni di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza anche sul territorio delle aree protette diverse da quelle in gestione all'ente di appartenenza, a condizione che sia stipulata specifica convenzione tra i soggetti gestori.».

Capo VII

Strumenti di gestione

Art. 22

Norme contabili.

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni ed attività gli enti di gestione delle aree protette si avvalgono di risorse finanziarie derivanti da:

a) trasferimenti dall'Unione europea e dallo Stato;

b) trasferimenti regionali;

c) trasferimenti da altri enti pubblici;

d) attività commerciali e di erogazione di servizi compatibili con le finalità istituzionali, con particolare riferimento alle attività di incentivazione turistica e turistico-ambientale, effettuate in proprio o con il concorso di privati coinvolti nella gestione dei servizi ⁽¹⁰⁴⁾;

e) sponsorizzazioni di soggetti privati;

f) redditi patrimoniali;

g) canoni di concessioni ed altri diritti;

h) lasciti, donazioni ed erogazioni liberali in denaro.

2. I trasferimenti regionali sono distinti in:

a) assegnazioni ordinarie, destinate alla copertura degli oneri del personale ed alla gestione corrente;

b) assegnazioni straordinarie vincolate volte al finanziamento di specifici progetti destinati al conseguimento delle finalità di cui all'articolo 7 ⁽¹⁰⁵⁾.

3. I criteri di riparto dei fondi da assegnare ai soggetti gestori sono stabiliti dalla Giunta regionale sulla base della programmazione e delle priorità regionali.

4. La Regione effettua spese dirette per iniziative di interesse generale per il sistema delle aree protette, quali attività formative specifiche, promozione, documentazione, ricerca, realizzazione di reti telematiche, assistenza tecnica, istituzione di organismi, e per l'incentivazione dell'offerta turistica e della fruizione pubblica delle aree protette ⁽¹⁰⁶⁾.

5. Gli enti di gestione delle aree protette adottano le norme contabili di cui al capo V della [legge regionale 11 aprile 2001, n. 7](#) (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e, per quanto applicabili, le altre disposizioni della legge stessa, salvo quanto disposto ai commi 6 e 7.

6. Lo schema di bilancio degli enti di gestione delle aree protette è unico ed è approvato dalla Giunta regionale.

7. Le variazioni finanziarie tra capitoli della stessa unità previsionale e le variazioni conseguenti ad assegnazioni pubbliche vincolate sono autorizzate con provvedimento del presidente dell'ente di gestione e ratificate dal consiglio dell'ente nella prima seduta successiva.

(104) Lettera così sostituita dall'[art. 14, comma 1, L.R. 3 agosto 2011, n. 16](#). Il testo originario era così formulato: «d) attività commerciali e di erogazione di servizi, compatibili con le finalità istituzionali;».

(105) Lettera così sostituita dall'[art. 14, comma 2, L.R. 3 agosto 2011, n. 16](#). Il testo originario era così formulato: «b) assegnazioni straordinarie vincolate.».

(106) Comma così sostituito dall'[art. 14, comma 3, L.R. 3 agosto 2011, n. 16](#). Il testo originario era così formulato: «4. La Regione effettua spese dirette per iniziative di interesse generale per il sistema delle aree protette quali attività formative specifiche, promozione, documentazione, ricerca, realizzazione di reti telematiche, assistenza tecnica, istituzione di organismi.».

Art. 23 *Statuto.*

1. Gli enti di gestione delle aree protette adottano lo statuto dell'ente che è approvato e reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Al fine di garantire omogeneità di contenuto negli statuti, la Giunta regionale predispone uno schema quadro.

Art. 24 *Regolamento delle aree protette.*

1. I soggetti gestori delle aree protette adottano il regolamento che disciplina le attività e i comportamenti consentiti all'interno di ciascuna area protetta, nonché le eventuali integrazioni o deroghe ai divieti di cui all'articolo 8, comma 7, di seguito denominato regolamento delle aree protette.
2. Il regolamento delle aree protette è adottato dal consiglio dell'ente di gestione, sentita la consulta per la promozione del territorio, ed è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Per le aree protette, la cui gestione è trasferita ad enti locali, il regolamento è approvato dai rispettivi organi e trasmesso alla Regione ⁽¹⁰⁷⁾.
3. I regolamenti delle aree protette sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR).
4. Per le violazioni alle norme contenute nel regolamento delle aree protette si applicano le sanzioni di cui all'articolo 55, comma 13.

(107) Comma così sostituito dall'art. 20, comma 1, L.R. 3 agosto 2015, n. 19, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 44, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «2. Il regolamento delle aree protette è adottato dal consiglio dell'ente di gestione ed è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Per le aree protette la cui gestione è trasferita ad enti locali, il regolamento è approvato dai rispettivi organi e trasmesso alla Regione».

Capo VIII

Pianificazione

Art. 25

Piano pluriennale economico-sociale.

1. La comunità delle aree protette promuove lo sviluppo economico e sociale dei territori interessati e di quelli ad essi adiacenti, nel rispetto delle finalità di tutela generali delle aree protette e dei vincoli stabiliti negli strumenti di pianificazione territoriale relativi alle aree medesime ed in sintonia con il documento di programmazione economico-finanziaria della Regione.
2. La comunità delle aree protette, con il concorso della consulta per il territorio e delle parti sociali ed economiche interessate, elabora un piano pluriennale economico-sociale relativo alle aree protette di propria competenza per la promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti anche attraverso accordi di programma ⁽¹⁰⁸⁾.

3. Il piano pluriennale economico-sociale è predisposto dalla comunità delle aree protette competente ed è adottato dal consiglio dell'ente. Il piano pluriennale economico-sociale è inviato alla Giunta regionale che lo approva entro centoventi giorni dal ricevimento, trascorsi i quali il piano si intende approvato. La Giunta regionale può richiedere modifiche ed integrazioni al consiglio dell'ente, sospendendo i termini di approvazione ⁽¹⁰⁹⁾.

4. Per le aree protette in gestione alle province o ai comuni il piano pluriennale economico-sociale è adottato dagli organi provinciali e comunali competenti, con il concorso delle parti sociali ed economiche interessate, ed è approvato dalla Giunta regionale con le procedure ed i poteri di cui al comma 3.

5. Il piano pluriennale economico-sociale prevede forme di incentivazione all'utilizzo di sistemi di gestione ambientale finalizzati al conseguimento delle certificazioni ambientali previste dalle procedure europee ed internazionali, con particolare riferimento alla registrazione EMAS.

(108) Comma così sostituito dall'art. 21, comma 1, L.R. 3 agosto 2015, n. 19, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 44, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «2. La comunità delle aree protette, con il concorso delle parti sociali ed economiche interessate, elabora un piano pluriennale economico-sociale relativo alle aree protette di propria competenza per la promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti anche attraverso accordi di programma.».

(109) Comma così sostituito dall'art. 21, comma 2, L.R. 3 agosto 2015, n. 19, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 44, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3. Il piano pluriennale economico-sociale è predisposto dalla comunità delle aree protette competente ed è adottato dal consiglio dell'ente. Il piano pluriennale economico-sociale è inviato alla Giunta regionale che lo approva entro novanta giorni dal ricevimento. La Giunta regionale può richiedere modifiche ed integrazioni al consiglio dell'ente, sospendendo i termini di approvazione e può, motivandone le ragioni, modificarne i contenuti.».

(giurisprudenza)

Art. 26
Piano di area ⁽¹¹⁰⁾.

1. [Per le aree naturali protette classificate parco naturale o zona naturale di salvaguardia è redatto un piano di area che ha valore di piano territoriale regionale e sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello] ⁽¹¹¹⁾.

1-bis. Per le aree naturali protette classificate parco naturale è redatto un piano di area che ha valore di piano territoriale regionale e sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, fatta eccezione per il piano paesaggistico, di cui all'*articolo 135 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42* (Codice dei beni culturali e del paesaggio) ⁽¹¹²⁾.

2. Il piano di area è redatto tenendo conto delle relazioni ecosistemiche, socioeconomiche, paesistiche, culturali e turistiche che legano l'area al contesto territoriale e definisce, in particolare, i seguenti aspetti ⁽¹¹³⁾:

a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in zone caratterizzate da forme differenziate di uso e tutela in relazione alle diverse caratteristiche territoriali e naturalistiche;

b) vincoli e norme di attuazione relative alle diverse zone;

c) sistemi di accessibilità veicolare, ciclabile e pedonale con particolare riguardo alle esigenze dei disabili;

d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la fruizione sociale del parco, musei, centri visita, aree attrezzate;

e) recupero e rinaturazione delle aree degradate;

f) tutela e riqualificazione del patrimonio storico-culturale ed architettonico;

f-bis) interventi in materia di sviluppo delle attività turistico-sostenibili e di accoglienza ⁽¹¹⁴⁾.

3. I piani di area sono adottati dai soggetti gestori che, a seguito dell'adozione, garantiscono:

a) la trasmissione degli elaborati di piano agli enti territoriali interessati con richiesta della pubblicizzazione dell'avvenuta adozione mediante notizia sui rispettivi albi pretori;

b) la notizia sul BUR dell'avvenuta adozione del piano di area con l'individuazione della sede in cui chiunque può prendere visione dei relativi elaborati al fine di far pervenire nei successivi quarantacinque giorni motivate osservazioni;

c) l'esame delle osservazioni pervenute.

4. Il soggetto gestore dell'area protetta, esaminate le osservazioni entro novanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 3, lettera b), adegua di conseguenza gli elaborati del piano di area con provvedimento motivato che trasmette alla Giunta regionale. La Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione tecnica urbanistica e della Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario espresso in seduta congiunta entro trenta giorni dalla richiesta, predispone gli elaborati definitivi del piano di area avvalendosi della collaborazione del soggetto gestore. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, approva il piano di area entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento del provvedimento del soggetto gestore ⁽¹¹⁵⁾.

5. In caso di inadempienza dei soggetti gestori delle aree protette nell'adozione dei piani di area e nell'esame delle osservazioni, la Giunta regionale, previa diffida, esercita il potere sostitutivo nei confronti dei soggetti inadempienti secondo le procedure di cui all'[articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34](#) (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali).

6. Dalla data di adozione dei piani di area si applicano le misure di salvaguardia previste per gli strumenti di pianificazione territoriale dalla normativa vigente in materia di tutela ed uso del suolo.

7. Ai piani di area possono essere apportate varianti con le procedure di cui ai commi 3 e 4 ⁽¹¹⁶⁾.

7-bis. Per l'approvazione di varianti di limitata entità e di superficie trascurabile ai fini della tutela dell'area protetta, localizzate in aree comprese all'interno della perimetrazione del centro abitato di cui all'[articolo 12 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56](#) (Tutela ed uso del suolo) o in aree esterne alla perimetrazione di cui all'[articolo 12 della L.R. 56/1977](#), confinanti con lotti già edificati e dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali, non è richiesto il parere della competente commissione consiliare; in tali casi il termine per l'approvazione di cui al comma 4 è ridotto a centoventi giorni ⁽¹¹⁷⁾.

8. [Le varianti parziali che non modificano in modo sostanziale i contenuti strutturali e normativi del piano di area sono adottate dal soggetto gestore dell'area protetta con le procedure di cui al comma 3. Il soggetto gestore dell'area protetta, esaminate le osservazioni nei termini di novanta giorni, predispone gli elaborati conseguenti con provvedimento motivato e li sottopone all'esame di una specifica conferenza di pianificazione, convocata dal soggetto gestore stesso. La conferenza di pianificazione è presieduta dal legale rappresentante del soggetto gestore o suo delegato ed è composta da rappresentanti del soggetto gestore, della provincia competente per territorio e della Regione, che si esprimono, con diritto di voto, per le proprie competenze. Il parere espresso dalla conferenza di pianificazione è positivo se condiviso dalla maggioranza dei partecipanti. È vincolante, anche se minoritario all'interno della conferenza di pianificazione, il parere espresso dalla Regione, con deliberazione

della Giunta regionale, a tutela di rilevanti interessi pubblici, per assicurare il coordinamento del sistema delle aree protette o se la Regione ritiene che la variante modifichi in modo sostanziale i contenuti strutturali o normativi del piano di area. Il soggetto gestore approva la variante parziale in conformità con il parere espresso dalla conferenza di pianificazione. La Giunta regionale disciplina lo svolgimento della conferenza di pianificazione con regolamento, sentita la competente commissione consiliare] ⁽¹¹⁸⁾.

9. I piani di area approvati sono pubblicati per estratto sul BUR e da tale data entrano in vigore ed hanno efficacia a tempo indeterminato nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, nei limiti previsti dalla legislazione.

10. Ferme restando le misure di salvaguardia di cui al comma 6, fino all'approvazione del piano di area ogni intervento di modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, è autorizzato dal comune competente, previa comunicazione al soggetto gestore dell'area protetta, il quale può formulare un parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, decorso il quale il comune può procedere ⁽¹¹⁹⁾.

11. Dalla data di approvazione del piano di area la comunicazione al soggetto gestore dell'area protetta e i relativi eventuali pareri di cui al comma 10 trovano applicazione solo per le nuove opere e per gli ampliamenti di quelle esistenti ⁽¹²⁰⁾.

12. Sino a nuova determinazione dell'autorità competente, sono fatti salvi ed esplicano tutti i loro effetti, anche con riferimento alle aree contigue e alle zone naturali di salvaguardia, i piani di area vigenti o adottati al momento dell'entrata in vigore del presente titolo ⁽¹²¹⁾.

(110) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 7 maggio 2014, n. 22-7558](#).

(111) La Corte costituzionale, con sentenza 26 maggio - 4 giugno 2010, n. 193 (Gazz. Uff. 9 giugno 2010, n. 23, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

(112) Comma aggiunto dall'[art. 15, comma 1, L.R. 3 agosto 2011, n. 16](#).

(113) Alinea così sostituito dall'[art. 15, comma 2, L.R. 3 agosto 2011, n. 16](#). Il testo originario era così formulato: «Il piano di area definisce, in particolare, i seguenti aspetti:».

(114) Lettera aggiunta dall'[art. 15, comma 3, L.R. 3 agosto 2011, n. 16](#).

(115) Comma sostituito prima dall'[art. 15, comma 4, L.R. 3 agosto 2011, n. 16](#) e poi dall'[art. 22, comma 1, L.R. 3 agosto 2015, n. 19](#), a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 44, comma 1, della medesima legge](#)). Il testo originario

era così formulato: «4. Il soggetto gestore dell'area protetta, esaminate le osservazioni entro novanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 3, lettera b), predispone gli elaborati conseguenti con provvedimento motivato che trasmette alla Giunta regionale per l'elaborazione del piano di area definitivo. La Giunta regionale, sentite la Commissione tecnico-urbanistica e la Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali riunite in seduta congiunta, e previo parere della competente commissione consiliare, approva il piano di area definitivo entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento del provvedimento del soggetto gestore.».

(116) Comma così modificato dall'*art. 39, comma 6, L.R. 3 agosto 2011, n. 16*.

(117) Comma aggiunto dall'*art. 22, comma 2, L.R. 3 agosto 2015, n. 19*, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 44, comma 1, della medesima legge*).

(118) Comma abrogato dall'*art. 39, comma 1, lettera f), L.R. 3 agosto 2011, n. 16*.

(119) Comma così modificato prima dall'*art. 22, comma 3, L.R. 3 agosto 2015, n. 19*, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 44, comma 1, della medesima legge*) e poi dall'*art. 144, comma 1, L.R. 31 ottobre 2017, n. 16*..

(120) Comma prima sostituito dall'*art. 22, comma 4, L.R. 3 agosto 2015, n. 19*, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 44, comma 1, della medesima legge*) e poi così modificato dall'*art. 144, comma 2, L.R. 31 ottobre 2017, n. 16*.. Il testo precedente era così formulato: «11. Dalla data di approvazione del piano di area il parere del soggetto gestore dell'area protetta è dovuto per le nuove opere e per gli ampliamenti di quelle esistenti o su richiesta del comune negli altri casi».

(121) Comma così sostituito dall'*art. 15, comma 5, L.R. 3 agosto 2011, n. 16*. Il testo originario era così formulato: «12. Sono fatti salvi ed esplicano tutti i loro effetti i piani di area vigenti al momento della entrata in vigore del presente titolo.».

(giurisprudenza)

Art. 27

Piani naturalistici e piani di gestione.

1. Le aree naturali protette di qualsiasi livello di gestione sono soggette al piano naturalistico che contiene le analisi geologiche e biologiche nonché le indicazioni

e le normative per la conservazione e la gestione degli aspetti naturalistici delle singole aree protette.

2. I piani naturalistici sono adottati dal soggetto gestore delle aree protette interessate e sono approvati dalla Giunta regionale a seguito di consultazione degli enti locali coinvolti e delle associazioni ambientaliste e di categoria interessate entro novanta giorni dal ricevimento.

2-bis. I piani naturalistici specificano le norme di tutela e di salvaguardia di cui all'articolo 8, relativamente agli aspetti naturalistici, ed hanno valore di piano gestionale dell'area protetta, le cui previsioni sono recepite dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, fatta eccezione per il piano paesaggistico di cui al *D.Lgs. 42/2004*, nonché dai programmi e dagli interventi pubblici o privati ⁽¹²²⁾.

3. [I piani naturalistici hanno valore di piano gestionale dell'area protetta e le norme in essi contenute sono vincolanti ad ogni livello] ⁽¹²³⁾.

4. Per le riserve speciali i piani naturalistici sono sostituiti da piani di gestione che sono adottati ed approvati secondo le procedure di cui al comma 2 ed hanno il valore di cui al comma 2-bis ⁽¹²⁴⁾.

4-bis. Dalla data di adozione dei piani naturalistici e dei piani di gestione si applicano le misure di salvaguardia previste per gli strumenti di pianificazione territoriale dalla normativa vigente in materia di tutela ed uso del suolo ⁽¹²⁵⁾.

4-ter. Ferme restando le misure di salvaguardia di cui al comma 4-bis, fino all'approvazione del piano naturalistico e del piano di gestione ogni intervento di modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, è autorizzato dal comune competente, previa comunicazione al soggetto gestore dell'area protetta, il quale può formulare un parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, decorso il quale il comune può procedere ⁽¹²⁶⁾.

4-quater. Dalla data di approvazione del piano naturalistico e del piano di gestione, la comunicazione al soggetto gestore dell'area protetta e i relativi eventuali pareri di cui al comma 4-ter, trovano applicazione solo per le nuove opere e per gli ampliamenti di quelle esistenti ⁽¹²⁷⁾.

5. Sono fatti salvi ed esplicano tutti i loro effetti i piani naturalistici, i piani di assestamento forestale ed i piani di gestione vigenti al momento di entrata in vigore del presente titolo. Essi sono comunque confermati in validità sino all'approvazione dei nuovi piani naturalistici ⁽¹²⁸⁾.

6. Per le violazioni alle norme contenute nei piani naturalistici e di gestione si applicano le sanzioni di cui all'articolo 55, comma 13.

(122) Comma aggiunto dall'art. 16, comma 1, L.R. 3 agosto 2011, n. 16.

(123) La Corte costituzionale, con sentenza 26 maggio - 4 giugno 2010, n. 193 (Gazz. Uff. 9 giugno 2010, n. 23, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

(124) Comma così modificato dall'art. 23, comma 1, L.R. 3 agosto 2015, n. 19, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 44, comma 1, della medesima legge).

(125) Comma aggiunto dall'art. 23, comma 2, L.R. 3 agosto 2015, n. 19, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 44, comma 1, della medesima legge).

(126) Comma prima aggiunto dall'art. 23, comma 3, L.R. 3 agosto 2015, n. 19, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 44, comma 1, della medesima legge) e poi così modificato dall'art. 145, comma 1, L.R. 31 ottobre 2017, n. 16.

(127) Comma prima aggiunto dall'art. 23, comma 4, L.R. 3 agosto 2015, n. 19, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 44, comma 1, della medesima legge) e poi così modificato dall'art. 145, comma 2, L.R. 31 ottobre 2017, n. 16.

(128) Comma così modificato dall'art. 16, comma 2, L.R. 3 agosto 2011, n. 16.

Art. 28

Valutazione degli effetti degli strumenti di pianificazione.

1. Gli strumenti di pianificazione di cui al presente capo sono sottoposti alle procedure di valutazione previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

2. Gli effetti ambientali derivanti dall'attuazione degli strumenti di pianificazione sono sottoposti a monitoraggio al fine di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e di adottare le misure correttive ritenute idonee ed opportune.

Capo IX

Competenze regionali

Art. 29

Attività di indirizzo, coordinamento e verifica ⁽¹²⁹⁾ ⁽¹³⁰⁾.

1. La Regione definisce gli obiettivi e le linee strategiche prioritarie per il sistema regionale delle aree protette con provvedimenti di indirizzo coerenti con le linee guida dell'Unione europea e nazionali.

2. La Regione coordina le iniziative dei soggetti gestori e fornisce il supporto tecnico e amministrativo necessario a garantire l'unitarietà della politica di settore, dell'immagine e della comunicazione istituzionale.

3. Al fine di garantire l'attuazione degli indirizzi programmatici di cui al comma 1, la Regione valuta, anche attraverso la verifica degli atti di cui ai commi 5 e 6, l'attività ed i risultati degli enti di gestione in relazione agli specifici indirizzi ed obiettivi assegnati ed alla coerenza con i programmi regionali ⁽¹³¹⁾.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo la Regione in particolare svolge le seguenti attività:

a) interviene con verifiche amministrative;

b) in attuazione dell'*articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286* (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'*articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*) istituisce una commissione di valutazione per i dirigenti degli enti di gestione delle aree protette, con il compito di definire criteri omogenei da adottare per il sistema valutativo dei dirigenti degli enti ed esprimere pareri sui risultati e sulla correttezza delle procedure di valutazione;

c) realizza e gestisce un sistema informativo centrale articolato su banche dati tematiche funzionali all'attività di coordinamento del sistema ed alla rappresentazione all'utenza;

d) promuove la conoscenza e la diffusione a fini didattici, scientifici e culturali del patrimonio tutelato attraverso:

1) l'informazione e la comunicazione istituzionale sulle aree protette e la biodiversità;

2) la documentazione di sistema dei materiali bibliografici prodotti dai soggetti gestori;

3) la raccolta, la classificazione e la gestione di testi, strumenti di pianificazione e documenti in materia di aree protette e tematiche connesse mediante l'istituzione di apposita biblioteca specialistica;

4) la predisposizione di collane di pubblicazioni scientifiche, didattiche e informative;

5) la promozione di forme di attività didattiche, scientifiche e culturali delle aree protette;

d-bis) definisce con deliberazione di Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, un marchio unico per i soggetti gestori del sistema regionale delle aree protette piemontesi con il quale identificare le produzioni agro-alimentari ⁽¹³²⁾.

5. Per l'esercizio delle attività di programmazione, coordinamento e verifica gli enti di gestione trasmettono alla Regione gli atti di seguito indicati entro trenta giorni dall'adozione, salvo quanto diversamente disposto alla lettera d) ⁽¹³³⁾:

a) gli atti di programmazione economico-sociale;

b) i bilanci di previsione, le variazioni e l'assestamento di bilancio, il conto consuntivo;

c) il programma operativo recante gli obiettivi, le strategie di azione, gli interventi, le risorse finanziarie;

d) la relazione annuale sull'attività svolta dall'ente con riferimenti agli impatti ambientali e socio-economici, da inviare entro il 30 marzo dell'anno successivo;

e) le convenzioni quadro e gli atti di straordinaria amministrazione.

6. La Regione può chiedere la trasmissione di ulteriori atti necessari all'espletamento delle funzioni istituzionali di cui al presente articolo. A tal fine gli enti di gestione trasmettono alla Regione l'elenco mensile delle determinazioni dirigenziali.

6-bis. Nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo la Regione formula direttive e rilievi a cui gli enti gestori si conformano tempestivamente ⁽¹³⁴⁾.

7. Ai fini dello snellimento e dell'economicità nella gestione dei flussi documentali sono definite procedure per la trasmissione e la verifica degli atti in formato digitale.

8. La mancata osservanza dei provvedimenti di indirizzo e delle direttive emanate e il mancato recepimento dei rilievi formulati in ordine ai provvedimenti adottati dagli enti di gestione possono essere valutati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 30 ⁽¹³⁵⁾.

9. La commissione di valutazione è costituita con deliberazione della Giunta regionale ed è composta da esperti in materia di organizzazione e gestione del personale con specifica conoscenza della realtà del sistema delle aree protette piemontesi. Svolge il ruolo di segretario della commissione di valutazione un funzionario della direzione regionale competente.

10. I componenti della commissione di valutazione non possono ricoprire incarichi di consulenza presso gli enti di gestione per le materie oggetto di controllo.

11. La Regione, sentiti gli enti di gestione, si avvale dei dirigenti degli enti medesimi per lo svolgimento di particolari attività connesse alle esigenze del sistema regionale delle aree protette.

11-bis. Il Museo paleontologico territoriale dell'Astigiano opera in raccordo con il Museo regionale di Scienze naturali della Regione Piemonte in applicazione di un'apposita convenzione tra i rispettivi soggetti gestori finalizzata all'integrazione delle attività e degli addetti, nonché al sostegno e alla conservazione della struttura museale astigiana e dei geositi su cui la stessa opera ⁽¹³⁶⁾.

(129) Rubrica così sostituita dall'art. 17, comma 1, L.R. 3 agosto 2011, n. 16. Il testo originario era così formulato: «Indirizzo, coordinamento e vigilanza.».

(130) Vedi, anche, la Det. reg. 6 giugno 2016, n. 187.

(131) Comma così sostituito dall'art. 17, comma 2, L.R. 3 agosto 2011, n. 16. Il testo originario era così formulato: «3. Al fine di garantire l'attuazione degli indirizzi programmatici di cui al comma 1, la Regione attua, anche a mezzo di specifiche direttive, la vigilanza giuridica, finanziaria e strategica sugli atti di cui al comma 5 e valuta i risultati dell'attività degli enti di gestione in relazione alle finalità ed agli obiettivi generali e specifici.».

(132) Lettera aggiunta dall'art. 17, comma 3, L.R. 3 agosto 2011, n. 16.

(133) Alinea così modificato dall'art. 17, comma 4, L.R. 3 agosto 2011, n. 16.

(134) Comma aggiunto dall'art. 17, comma 5, L.R. 3 agosto 2011, n. 16.

(135) Comma così modificato dall'art. 39, comma 7, L.R. 3 agosto 2011, n. 16.

(136) Comma aggiunto dall'art. 24, comma 1, L.R. 3 agosto 2015, n. 19, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 44, comma 1, della medesima legge).

Art. 30
Commissariamento.

1. In caso di ritardi od omissioni da parte degli organi degli enti ai quali è affidata la gestione delle aree protette, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere, nomina apposito commissario per compiere gli atti obbligatori per legge, quelli previsti dai piani di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale o per eseguire gli impegni validamente assunti.

2. La Giunta regionale provvede allo scioglimento degli organi degli enti di gestione in caso di:

a) gravi violazioni di legge;

b) reiterate omissioni di atti obbligatori per legge;

c) gravi inadempienze nell'attuazione dei piani di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale;

d) adozione di provvedimenti gravemente contrastanti con i provvedimenti di indirizzo e le direttive della Regione;

e) persistente inattività o impossibilità di funzionamento.

3. Con il provvedimento di scioglimento la Giunta regionale nomina contestualmente un commissario straordinario con pieni poteri che rimane in carica fino alla ricostituzione degli organi dell'ente.

Art. 31
Strumenti di supporto.

1. Al fine di supportare le funzioni di cui all'articolo 29 la Giunta regionale:

a) istituisce la conferenza dei presidenti e la conferenza dei direttori delle aree protette e ne disciplina le relative attribuzioni consultive e propositive e le modalità di funzionamento;

b) può attivare collaborazioni istituzionali con università, nonché con enti operanti nel campo della tutela ambientale ovvero con enti specializzati in possesso di particolari competenze tecniche, volte a garantire l'interscambio di conoscenze ed esperienze;

c) può bandire concorsi pubblici per borse di studio o di specializzazione riservate a laureati e diplomati, non cumulabili con analoghe provvidenze disposte dallo Stato o da strutture pubbliche, né con stipendi o retribuzioni derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato;

d) può partecipare ad associazioni, enti od organismi riconosciuti che perseguono istituzionalmente finalità di tutela e valorizzazione dell'ambiente naturale.

2. Per l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite i soggetti gestori delle aree protette possono attivare le collaborazioni istituzionali o bandire le borse di studio di cui al comma 1, lettere b) e c), partecipare ad associazioni, enti od organismi riconosciuti che perseguono istituzionalmente finalità di tutela e valorizzazione dell'ambiente naturale, nonché avvalersi dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), degli enti strumentali regionali e delle società a partecipazione regionale in gestione diretta (house providing).

2-bis. Gli enti di gestione attuano, anche su iniziativa ed impulso della Regione, forme di collaborazione per l'esercizio associato di funzioni di comune interesse, con particolare riferimento alla gestione contabile, all'attività contrattuale, alla gestione ed alla formazione del personale, nonché per l'acquisizione di beni e servizi da svolgersi in forma centralizzata ⁽¹³⁷⁾.

(137) Comma aggiunto dall'art. 25, comma 1, L.R. 3 agosto 2015, n. 19, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 44, comma 1, della medesima legge).

Art. 32

Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei ⁽¹³⁸⁾.

[1. È istituito il Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei con sede presso la Riserva speciale del Sacro Monte di Crea.

2. Il Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei persegue le seguenti finalità:

a) raccolta, conservazione e divulgazione di documentazione inerente il sistema dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei;

b) sviluppo dell'atlante dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei quale strumento di lettura e di promozione unitaria del fenomeno religioso e culturale da essi rappresentato;

c) promozione e sviluppo di attività di ricerca, di studio, di momenti di confronto e di cooperazione;

d) promozione e sviluppo di attività editoriali, divulgative, informative e di formazione.

3. [Il Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei è diretto da un dirigente di ruolo dell'Ente di gestione dei Sacri Monti]⁽¹³⁹⁾.

4. [Le attività del Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei sono programmate e valutate da un comitato scientifico composto da quattro membri esperti, nominati dall'Ente di gestione dei Sacri Monti, di cui due designati dalla Giunta regionale, uno scelto tra docenti universitari e uno designato dal consiglio dell'ente di gestione]⁽¹⁴⁰⁾.

5. [L'Ente di gestione dei Sacri Monti con proprio provvedimento disciplina il funzionamento del comitato scientifico]⁽¹⁴¹⁾.

6. [Il comitato scientifico predispone annualmente una relazione delle attività svolte e la trasmette alla Giunta regionale]⁽¹⁴²⁾.

7. [Ai componenti del comitato scientifico spetta, per ogni riunione, un gettone di presenza pari a 30,00 euro, rivalutabile ogni cinque anni con deliberazione della Giunta regionale]⁽¹⁴³⁾.

(138) Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera d), L.R. 3 agosto 2015, n. 19, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 44, comma 1, della medesima legge).

(139) Comma abrogato dall'art. 39, comma 1, lettera g), L.R. 3 agosto 2011, n. 16.

(140) Comma abrogato dall'art. 39, comma 1, lettera g), L.R. 3 agosto 2011, n. 16.

(141) Comma abrogato dall'art. 39, comma 1, lettera g), L.R. 3 agosto 2011, n. 16.

(142) Comma abrogato dall'art. 39, comma 1, lettera g), L.R. 3 agosto 2011, n. 16.

(143) Comma abrogato dall'art. 39, comma 1, lettera g), L.R. 3 agosto 2011, n. 16.

Art. 32-bis*Centro per la conservazione dei Sacri Monti piemontesi* ⁽¹⁴⁴⁾.

[1. È istituito il Centro per la conservazione dei Sacri Monti piemontesi con sede presso il Sacro Monte di Varallo.

2. Il Centro per la conservazione dei Sacri Monti piemontesi opera per la conservazione preventiva e programmata degli interventi sul patrimonio artistico ed architettonico dei Sacri Monti piemontesi facenti parte delle riserve speciali istituite].

(144) Articolo dapprima aggiunto dall'art. 18, L.R. 3 agosto 2011, n. 16 e poi abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera e), L.R. 3 agosto 2015, n. 19, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 44, comma 1, della medesima legge).

Art. 32-ter*Comitati consultivi dei sacri monti piemontesi* ⁽¹⁴⁵⁾.

[1. Per ciascun sacro monte è istituito un comitato consultivo e di indirizzo, composto da un minimo di tre membri ad un massimo di sette, nominati d'intesa dalle amministrazioni comunali e religiose interessate tra soggetti con esperienza in materia storico-artistica ed architettonica.

2. Il comitato formula proposte operative all'Ente di gestione dei Sacri Monti ed è consultato dall'ente limitatamente alle materie di interesse del sacro monte di riferimento.

3. Il comitato elegge al suo interno un presidente e un vice presidente ed è convocato almeno due volte l'anno e su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.

4. Ai componenti del comitato non spetta alcuna indennità o rimborso.»].

(145) Articolo dapprima aggiunto dall'art. 19, L.R. 3 agosto 2011, n. 16 e poi abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera f), L.R. 3 agosto 2015, n. 19, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 44, comma 1, della medesima legge).

Capo X

Attività, contributi, collaborazioni e risarcimenti

Art. 33

Gestione faunistica ⁽¹⁴⁶⁾ ⁽¹⁴⁷⁾.

1. Ai fini del raggiungimento e della conservazione dell'equilibrio faunistico e ambientale nelle aree protette sono ammessi i seguenti interventi:

- a) gli abbattimenti selettivi;
- b) le catture e i prelievi;
- c) le reintroduzioni e i ripopolamenti.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati assicurando il coordinamento con gli interventi di gestione faunistica programmati dalla provincia all'esterno delle aree protette, nonché secondo le modalità ed i criteri definiti da apposito regolamento che la Giunta regionale è delegata ad adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente titolo, in relazione agli habitat ed alle specie interessati nonché al contesto ambientale all'interno del quale l'area protetta si colloca e tenendo conto che i predetti interventi sono finalizzati a:

a) portare la zoocenosi al maggior grado di complessità e ricchezza specifica proprie di ogni ecosistema protetto mediante idonei interventi gestionali di contenimento o di incremento e, se necessario, anche di eliminazione delle specie non autoctone;

b) contenere i danni alle colture agricole e alle aree destinate al pascolo in quanto espressione di attività economica da valorizzare e qualificare compatibilmente con le normative che regolano la salvaguardia ambientale delle aree protette e costituiscono elemento di rilievo del paesaggio;

c) contenere i danni alla copertura forestale in quanto le aree boscate svolgono una funzione insostituibile e rappresentano un elemento irrinunciabile per la conservazione del complessivo equilibrio ambientale;

d) mantenere uno stato sanitario delle specie animali tale da impedire o limitare l'insorgere di fenomeni patologici che possono arrecare danno al patrimonio faunistico, ivi compreso quello zootecnico, presente nell'area protetta e in aree limitrofe;

e) migliorare e conservare la fauna ittica autoctona con interventi gestionali tendenti anche all'eliminazione delle specie non autoctone;

f) ricostituire condizioni di equilibrio ambientale e naturale dei corsi e degli specchi d'acqua presenti nelle aree protette ⁽¹⁴⁸⁾.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati sulla base di appositi piani elaborati ed approvati dal soggetto gestore dell'area protetta, previa acquisizione del parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e sulla base delle osservazioni vincolanti formulate dalla Regione, secondo le modalità e le procedure definite dal regolamento di cui al comma 2.

4. Il soggetto gestore dell'area protetta può autorizzare singoli interventi di cattura o prelievo a scopo scientifico non previsti dai piani di cui al comma 3 in conformità, ove applicabile, alla vigente legislazione in materia di gestione della fauna selvatica e ittica.

5. Gli interventi di cui al presente articolo sono eseguiti sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del soggetto gestore dell'area protetta e sono attuati:

a) dal personale dipendente del soggetto gestore dell'area protetta;

b) da persone autorizzate dal soggetto gestore dell'area protetta, anche a titolo oneroso, scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio dell'area protetta o iscritti agli ambiti territoriali di caccia (ATC) e ai comprensori alpini (CA) contermini.

6. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con deliberazione definisce i criteri e i requisiti necessari per l'autorizzazione di cui al comma 5, lettera b).

7. Per la gestione faunistica del cinghiale il regolamento di cui al comma 2, in conformità alle linee guida emanate dal competente Ministero, detta specifiche disposizioni per la redazione dei relativi piani al fine di garantire una efficace gestione della specie e degli ecosistemi interessati e assicurare il coordinamento dei prelievi all'interno delle aree protette con gli interventi effettuati dalla provincia all'esterno delle aree protette.

8. La mancata o impropria attuazione dei piani di gestione delle specie faunistiche interessate determina, nei casi definiti dal regolamento di cui al comma 2, la diretta responsabilità del soggetto gestore dell'area protetta per i danni dalla stessa derivanti, valutabile anche ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie regionali da trasferire all'ente.

(146) Articolo così sostituito dall'*art. 20, L.R. 3 agosto 2011, n. 16*. Il testo originario era così formulato: «Art. 33. Gestione faunistica. 1. La gestione faunistica delle aree protette è effettuata, in conformità con quanto previsto dall'articolo 8, comma 6, in base alle norme della *L.R. n. 36/1989*.».

(147) Vedi, anche, la Det. reg. 6 giugno 2016, n. 187.

(148) In attuazione del presente comma vedi il regolamento approvato con *D.P.G.R. 23 luglio 2012, n. 4/R* e con *D.P.G.R. 24 marzo 2014, n. 2/R*.

Art. 34

Attività agricole e silvo-pastorali.

1. Le attività agricole e silvo-pastorali che si svolgono nelle aree protette e che rispondono ai principi della sostenibilità ambientale rientrano tra le economie locali da qualificare e da valorizzare.

2. La qualificazione e la valorizzazione delle attività di cui al comma 1 avviene attraverso l'applicazione dei piani pluriennali economico-sociali, di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale.

3. I soggetti gestori delle aree protette valorizzano e sostengono le aziende agricole multifunzionali di cui è verificata la conduzione secondo i principi della sostenibilità ambientale.

4. I soggetti gestori stabiliscono, mediante regolamenti e bandi pubblici, l'erogazione di contributi alle aziende agro-forestali multifunzionali, costituenti presidio di salvaguardia idrogeologica o rilevanti ai fini della conservazione degli habitat seminaturali o del patrimonio genetico rappresentato da colture locali o da razze animali allevate in via di estinzione.

5. Gli atti emanati in applicazione del presente articolo che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime di de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea

⁽¹⁴⁹⁾.

6. I soggetti gestori stipulano accordi agro-ambientali con le associazioni professionali agricole o con singole aziende agricole, volti all'adozione di tecniche colturali compatibili con la conservazione della biodiversità e all'integrazione del reddito aziendale attraverso il sostegno di filiere produttive per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti e per l'integrazione delle attività produttive con il turismo rurale, enogastronomico e didattico.

(149) Comma così modificato dall'art. 21, *L.R. 3 agosto 2011, n. 16*.

Art. 34-bis*Norma finale ⁽¹⁵⁰⁾.*

1. In fase di applicazione dell'articolo 8 comma 3, lettera b) l'introduzione da parte di privati di armi all'interno dei parchi viene disciplinata da successivo provvedimento della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, al fine di distinguere l'introduzione nel parco dall'attraversamento su strade comunali, provinciale e nazionale.

(150) Articolo aggiunto dall'art. 32, L.R. 4 maggio 2012, n. 5, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 54 della medesima legge).

Art. 35*Contratti di sponsorizzazione, collaborazioni e convenzioni.*

1. In applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) i soggetti gestori possono stipulare contratti di sponsorizzazione, collaborazioni e convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire una migliore qualità dei servizi prestati.

Art. 36*Risarcimenti ed indennizzi ⁽¹⁵¹⁾.*

1. I danni arrecati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole, agli impianti di arboricoltura da legno, agli allevamenti e ai pascoli presenti all'interno delle aree protette sono risarciti a favore degli imprenditori agricoli dalla provincia territorialmente interessata, secondo criteri uniformi con il restante territorio regionale.

2. Sono esclusi i risarcimenti dei danni provocati dalla fauna selvatica alle foreste e alle aree boscate.

3. L'accertamento che un vincolo effettivo posto con legge o con gli strumenti di pianificazione disciplinati dalla presente legge impedisce in tutto o in parte

l'esecuzione delle attività economiche in atto connesse alle attività agro-silvo-pastorali riducendone in modo continuativo il reddito, dà diritto a un indennizzo a compensazione dei mancati redditi. Danno comunque diritto all'indennizzo:

a) la riduzione del carico di bestiame al di sotto dei limiti di carico ottimale e la riduzione del normale periodo di monticazione;

b) le riduzioni di reddito derivanti da limitazioni colturali o da modificazioni delle tecniche di coltivazione.

4. Non sono indennizzabili i mancati redditi teorici derivanti da previsioni e norme urbanistiche e territoriali.

5. Non sono dovuti indennizzi derivanti dai vincoli paesaggistici.

6. È fatta salva la possibilità da parte della Regione di provvedere, per particolari motivi di tutela dell'ambiente naturale, all'espropriazione di aree nel rispetto delle normative vigenti in materia.

7. L'imprenditore agricolo a pena di decadenza dal diritto al risarcimento, entro dieci giorni dalla constatazione e, comunque, non oltre trenta giorni dall'evento, segnala il danno alla provincia competente che provvede ad effettuare il relativo accertamento entro quindici giorni dalla segnalazione, eseguendo a tal fine un sopralluogo congiunto concordato col soggetto gestore dell'area protetta.

8. I danni e i mancati redditi riconosciuti risarcibili o indennizzabili sono liquidati entro novanta giorni dalla data dell'accertamento.

9. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce con deliberazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del titolo II, criteri e linee guida per l'espletamento delle procedure di cui al presente articolo.

10. La mancata attuazione da parte degli imprenditori agricoli delle misure preventive finanziate dai soggetti gestori delle aree protette determina la decadenza dal diritto al risarcimento del danno di cui al presente articolo.

11. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo la Regione provvede con fondi stanziati, nell'ambito delle spese obbligatorie, sull'Unità previsionale di base (UPB) DB10101 di cui al comma 1 dell'articolo 64, trasferendo annualmente le relative risorse finanziarie a favore delle province.

(151) Articolo così sostituito dall'[art. 22, L.R. 3 agosto 2011, n. 16](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 36. Risarcimenti ed indennizzi. 1. I risarcimenti dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole, agli impianti di arboricoltura da legno e ai pascoli presenti all'interno delle aree protette sono erogati secondo le norme e le procedure di cui all'[articolo 10 della L.R. n. 36/1989](#).

2. Sono esclusi i risarcimenti dei danni provocati dalla fauna selvatica alle foreste e alle aree boscate.
 3. Sono risarcibili i danni agli allevamenti provocati dalla fauna selvatica.
 4. L'accertamento che un vincolo effettivo posto con legge o con gli strumenti di pianificazione disciplinati dalla presente legge impedisce in tutto o in parte l'esecuzione delle attività economiche in atto connesse alle attività agro-silvo-pastorali riducendone in modo continuativo il reddito, dà diritto a un indennizzo a compensazione dei mancati redditi. Danno comunque diritto all'indennizzo:
 - a) la riduzione del carico di bestiame al di sotto dei limiti di carico ottimale e la riduzione del normale periodo di monticazione;
 - b) le riduzioni di reddito derivanti da limitazioni colturali o da modificazioni delle tecniche di coltivazione.
 5. Non sono indennizzabili i mancati redditi teorici derivanti da previsioni e norme urbanistiche e territoriali.
 6. Non sono dovuti indennizzi derivanti dai vincoli paesaggistici.
 7. È fatta salva la possibilità da parte della Regione di provvedere, per particolari motivi di tutela dell'ambiente naturale, all'espropriazione di aree nel rispetto delle normative vigenti in materia.
 8. I soggetti gestori accertano il danno o il mancato reddito e procedono alla liquidazione entro centoventi giorni dalla data dell'accertamento.».
-

Capo XI

Trasferimento di diritti e doveri

Art. 37

Titolarità dei beni e dei rapporti giuridici.

1. Gli enti di gestione istituiti con la presente legge ed ai quali sono affidate in gestione le aree protette degli enti soppressi subentrano nei rapporti attivi e passivi e acquisiscono la titolarità dei beni mobili ed immobili.
2. [L'Ente di gestione dei Sacri Monti subentra nei rapporti attivi e passivi del soppresso Ente di gestione dei parchi e delle riserve naturali del canavese e ne acquisisce la titolarità dei beni mobili ed immobili].

3. I beni mobili e immobili di proprietà degli enti di gestione strettamente funzionali ad aree protette affidate ad enti locali sono trasferiti in proprietà alla Regione Piemonte che ne garantisce l'uso ai soggetti medesimi su base convenzionale ⁽¹⁵²⁾.

(152) Comma abrogato dall'*art. 33, comma 1, lettera g), L.R. 3 agosto 2015, n. 19*, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 44, comma 1, della medesima legge*).

TITOLO III

Conservazione e tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche

Capo I

Finalità e definizione della rete natura 2000

Art. 38

Conservazione della biodiversità.

1. La Regione riconosce l'importanza della conservazione in situ degli ecosistemi e degli habitat naturali e seminaturali, del mantenimento e della ricostituzione di popolazioni vitali di specie nelle loro zone naturali e della conservazione ex situ delle specie animali e vegetali ai fini della tutela della diversità biologica, genetica, specifica ed ecosistemica e delle sue componenti, in considerazione dei suoi valori ecologici, genetici, sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi ed estetici, in armonia con i principi della Convenzione sulla biodiversità di Rio de Janeiro.

2. In attuazione della *direttiva 2009/147/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, della *direttiva 92/43/CEE* e delle disposizioni nazionali in materia, la Regione garantisce, tenuto conto delle esigenze economiche, sociali e culturali delle realtà locali, il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente e, all'occorrenza, il ripristino degli habitat naturali e delle specie di flora e di fauna selvatiche di interesse comunitario indicati nell'allegato A, B, D ed E del *decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357* (Regolamento recante attuazione della *Direttiva 92/43/CEE* relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni ⁽¹⁵³⁾.

3. Per acquisire una migliore conoscenza dell'ambiente e delle sue tendenze evolutive la Regione provvede al monitoraggio delle specie e degli habitat di interesse comunitario, ai sensi dell'*articolo 17 della direttiva 92/43/CEE* e organizza in modo sistematico la raccolta ed il trattamento delle informazioni sullo stato dell'ambiente, anche attraverso la costituzione di banche dati naturalistiche ⁽¹⁵⁴⁾.

(153) Comma così modificato dall'*art. 23, L.R. 3 agosto 2011, n. 16* e dall'*art. 32, comma 2, L.R. 3 agosto 2015, n. 19*, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 44, comma 1, della medesima legge*).

(154) Comma così modificato dall'*art. 26, comma 1, L.R. 3 agosto 2015, n. 19*, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 44, comma 1, della medesima legge*).

Art. 39

Rete Natura 2000.

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 38 la Regione partecipa alla costituzione della rete ecologica europea denominata rete Natura 2000 di cui all'*articolo 3 della direttiva 92/43/CEE*. Le aree della rete Natura 2000 ricadenti sul territorio regionale fanno parte della rete ecologica regionale e sono individuate nella carta della natura regionale.

2. Ai sensi dell'*articolo 3, comma 1, della direttiva 92/43/CEE*, la rete Natura 2000 comprende:

a) i siti di importanza comunitaria adottati con decisione della Commissione europea;

b) le zone speciali di conservazione, designate ai sensi dell' *articolo 3 del D.P.R. n. 357/1997*;

c) le zone di protezione speciale, di cui all'articolo 4, comma 1, della direttiva 2009/147/CEE, individuate con deliberazione della Giunta regionale, con le procedure di cui all' *articolo 8, comma 1, della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70* (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) sentiti gli enti locali interessati in apposite conferenze dei servizi o in sede di Conferenza Regione e autonomie locali ⁽¹⁵⁵⁾.

3. I siti di importanza comunitaria di cui all' *articolo 3, comma 1 del D.P.R. n. 357/1997*, sono individuati con deliberazione della Giunta regionale, sentiti gli

enti locali interessati in apposite conferenze dei servizi o in sede di Conferenza Regione e autonomie locali, sono comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini della presentazione e della formulazione alla Commissione europea dell'elenco dei siti di importanza comunitaria proposti e sono riportati nella carta della natura regionale.

4. La classificazione ovvero l'istituzione delle zone di protezione speciale decorre dalla data di trasmissione alla Commissione europea da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei formulari standard Natura 2000 e delle cartografie delle zone di protezione speciale medesime.

5. La Regione tiene conto, nell'individuazione dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, delle segnalazioni delle amministrazioni dello Stato, degli enti locali, degli enti di gestione delle aree protette, delle istituzioni e organizzazioni scientifiche e culturali, delle associazioni di categoria, di protezione ambientale e venatorie.

6. L'aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale e la modifica della loro delimitazione, sono effettuati secondo le procedure di cui al presente articolo.

(155) Lettera così modificata dall'art. 32, comma 3, L.R. 3 agosto 2015, n. 19, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 44, comma 1, della medesima legge).

Capo II

Gestione

Art. 40

Misure di conservazione ⁽¹⁵⁶⁾.

1. La Giunta regionale dispone, con propria deliberazione, le misure di conservazione necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie che hanno motivato l'individuazione dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale e la designazione delle zone speciali di conservazione, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 92/43/CEE e dall'articolo 4 della direttiva 2009/147/CEE e in conformità con la normativa nazionale di recepimento ⁽¹⁵⁷⁾.

2. Le misure di cui al comma 1 comportano, all'occorrenza, l'approvazione di appositi piani di gestione.

3. Le misure di cui al comma 1 garantiscono l'uso sostenibile delle risorse, tenendo conto del rapporto tra le esigenze di conservazione e lo sviluppo socio-economico delle popolazioni locali, e sono accompagnati, all'occorrenza, dall'individuazione dei soggetti attuatori.

(156) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 7 aprile 2014, n. 54-7409*, la *Delib.G.R. 7 maggio 2014, n. 22-7558*, la *Delib.G.R. 30 maggio 2016, n. 31-3388*, la *Delib.G.R. 4 luglio 2016, n. 29-3572* e la *Delib.G.R. 21 novembre 2016, n. 30-4238*.

(157) Comma così modificato dall'*art. 32, comma 3, L.R. 3 agosto 2015, n. 19*, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 44, comma 1, della medesima legge*).

Art. 41

Gestione della rete Natura 2000.

1. La Regione delega la gestione delle zone speciali di conservazione, dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, di seguito denominate aree della rete Natura 2000, ai soggetti di cui ai commi 2 e 2-bis in attuazione e nei limiti di cui agli *articoli 4 e 6 del D.P.R. n. 357/1997* ⁽¹⁵⁸⁾.

2. La gestione delle aree della rete Natura 2000 è delegata agli enti di gestione delle aree naturali protette se queste risultano territorialmente coincidenti, in tutto o in parte ⁽¹⁵⁹⁾.

2-bis. Se le aree della rete Natura 2000 non sono coincidenti in tutto o in parte con le aree naturali protette, la gestione è delegata, sentiti gli enti locali interessati, a:

- a) enti di gestione di aree naturali protette limitrofe;
- b) province o città metropolitana;
- c) unioni di comuni;
- d) comuni ⁽¹⁶⁰⁾.

4. Se il territorio delle aree della rete Natura 2000 incide su più comuni, per garantire il coordinamento gestionale, la Giunta regionale stabilisce la forma gestionale più idonea.

5. I soggetti gestori possono sub-delegare in tutto o in parte la gestione delle aree a loro delegate ad altri soggetti pubblici o privati regolando, previo parere vincolante della Giunta regionale, i rapporti intercorrenti con apposite convenzioni.

6. Per l'attuazione degli interventi di conservazione e di valorizzazione il soggetto gestore ricerca la collaborazione dei privati proprietari, con i quali stipula accordi di gestione, oppure con gli imprenditori agricoli, con i quali stipula apposite convenzioni ai sensi dell' *articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228* (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell' *articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*).

7. Ove consentita, la gestione venatoria nelle aree della rete Natura 2000 è affidata, ai sensi della *L.R. n. 70/1996*, ai comitati di gestione dei comprensori alpini e degli ambiti territoriali di caccia o ai titolari della concessione regionale delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agro-turistico-venatorie, che la esercitano sentito il soggetto gestore di tali aree e coerentemente agli obiettivi di conservazione.

8. La delega della gestione delle aree della rete Natura 2000 è esercitata nel rispetto delle norme regolamentari, delle direttive e delle prescrizioni tecniche emanate dalla Regione.

9. In caso di grave e persistente inerzia nell'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale invita i soggetti gestori a provvedere assegnando un congruo termine, trascorso inutilmente il quale provvede direttamente al compimento degli atti relativi in sostituzione dei soggetti gestori.

10. In caso di ulteriore e persistente inattività o di violazioni di legge oppure di non adeguamento alle norme regolamentari, alle direttive e alle prescrizioni tecniche regionali, la Giunta regionale, sentito il soggetto delegato, può revocare la delega.

(158) Comma così modificato dall'art. 27, comma 1, *L.R. 3 agosto 2015, n. 19*, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 44, comma 1, della medesima legge).

(159) Comma così sostituito dall'art. 27, comma 2, *L.R. 3 agosto 2015, n. 19*, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 44, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «2. La gestione delle aree della rete Natura 2000, sentiti gli enti locali, è delegata a:

a) enti di gestione di aree protette limitrofe;

b) comuni;

- c) comunità montane;
- d) province.

3. La Giunta regionale delega la gestione delle aree della rete Natura 2000 con deliberazione che, sulla base di apposite convenzioni, definisce:

- a) i termini e le modalità di svolgimento delle funzioni del soggetto gestore;
- b) il perimetro dell'area a scala adeguata, le esigenze di tutela, le particolarità, gli obiettivi generali e specifici di conservazione, nonché il quadro socio-economico e culturale;
- c) le prospettive di valorizzazione;
- d) le risorse necessarie per la gestione.».

(160) Comma aggiunto dall'*art. 27, comma 3, L.R. 3 agosto 2015, n. 19*, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 44, comma 1, della medesima legge*).

Art. 42

Piano di gestione ⁽¹⁶¹⁾.

1. I soggetti gestori delle aree della rete Natura 2000 predispongono su direttiva regionale, qualora ritenuto necessario, il relativo piano di gestione, in base alle disposizioni di cui al *D.M. 3 settembre 2002* del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000), finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie che caratterizzano le singole aree nell'ambito di un uso sostenibile delle risorse.

2. Il soggetto gestore adotta il piano di gestione a seguito di consultazione degli enti locali coinvolti, dei comprensori alpini e degli ambiti territoriali di caccia territorialmente interessati e delle associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ⁽¹⁶²⁾.

3. Il soggetto gestore invia il piano adottato alla Giunta regionale per l'approvazione.

4. Nel caso di inadempienza dei soggetti gestori nella predisposizione dei piani di gestione e nell'esame delle osservazioni, la Giunta regionale, previa diffida, esercita il potere sostitutivo nei confronti dei soggetti inadempienti secondo le procedure di cui all' articolo 14 della L.R. n. 34/1999.

5. Dalla data di adozione dei piani di gestione si applicano le misure di salvaguardia previste per il piano territoriale dalla normativa urbanistica vigente.

6. I piani di gestione hanno effetto di dichiarazione di pubblico interesse generale e le relative norme sono immediatamente efficaci e vincolanti ai sensi del [D.M. 3 settembre 2002](#) del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

7. I piani delle aree protette e le loro varianti assumono gli effetti e l'efficacia dei piani di gestione per quanto riguarda gli ambiti territoriali individuati come aree della rete Natura 2000 e siti di importanza comunitaria proposti, qualora predisposti in conformità con quanto previsto dalle linee guida di cui al comma 1.

(161) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 7 maggio 2014, n. 22-7558](#).

(162) Comma così sostituito dall'[art. 28, comma 1, L.R. 3 agosto 2015, n. 19](#), a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 44, comma 1, della medesima legge](#)). Il testo precedente era così formulato: «2. Il soggetto gestore adotta il piano di gestione a seguito di conferenze dei servizi degli enti pubblici e privati territorialmente interessati.».

Art. 43

Valutazione di incidenza di interventi, attività e progetti ⁽¹⁶³⁾.

1. Gli interventi, le attività ed i progetti suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat e che non sono direttamente connessi e necessari al loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente nelle aree della rete Natura 2000 e nei siti di importanza comunitaria proposti, in considerazione degli specifici obiettivi di conservazione, sono sottoposti a procedura di valutazione di incidenza di cui all'[articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997](#) ⁽¹⁶⁴⁾.

2. L'assoggettabilità alla valutazione di incidenza è verificata con riferimento alle implicazioni potenziali ed agli effetti significativi che l'intervento o il progetto può produrre, singolarmente o congiuntamente ad altri, sugli obiettivi specifici di conservazione del sito o che possano generare pregiudizio alla loro integrità, in base alle linee guida di cui all'allegato B tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 40 ⁽¹⁶⁵⁾.

2-bis. All'interno dei siti facenti parte della rete Natura 2000 l'abbattimento di piante di alto fusto motivato dall'esigenza di garantire la pubblica incolumità o la tutela di beni immobili è consentito previa comunicazione scritta al soggetto

gestore del sito, contenente l'indicazione del numero di esemplari che si intende abbattere, del luogo e della data dell'abbattimento. Fatta eccezione per i casi di rischio imminente debitamente documentato in cui l'intervento può essere eseguito dalla data di presentazione della comunicazione, l'abbattimento può essere eseguito decorsi quindici giorni dalla data di presentazione della comunicazione al soggetto gestore. Entro tale termine il soggetto gestore del sito è autorizzato ad accertare, previo specifico sopralluogo, la effettiva sussistenza delle condizioni di pericolo segnalate e può prescrivere modalità di abbattimento e di ripristino, compensazioni e tempi di intervento. I soggetti gestori dei siti della rete Natura 2000 intervengono d'ufficio sulle aree in proprietà o in gestione diretta a seguito dell'accertamento delle condizioni di rischio ⁽¹⁶⁶⁾.

3. Per gli interventi ed i progetti non soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA), la procedura di valutazione di incidenza è delegata ai soggetti gestori delle aree della rete Natura 2000.

4. Se la gestione delle aree della rete Natura 2000 non è stata ancora affidata o nel caso di progetti o interventi di iniziativa del soggetto gestore, la procedura di valutazione di incidenza è svolta dalla Regione.

5. Il soggetto titolare della procedura di valutazione di incidenza trasmette copia del giudizio di incidenza alla Regione.

6. La delega è esercitata nel rispetto delle norme regolamentari, delle direttive e delle prescrizioni tecniche emanate dalla Regione.

7. In caso di grave e persistente inerzia nell'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale invita i soggetti gestori a provvedere assegnando un congruo termine, trascorso inutilmente il quale provvede direttamente al compimento degli atti relativi in sostituzione dei soggetti gestori.

8. In caso di ulteriore e persistente inattività o di violazioni di legge oppure di non adeguamento alle norme regolamentari, alle direttive e alle prescrizioni tecniche regionali, la Giunta regionale può revocare la delega, sentito il soggetto delegato.

9. Ai fini della valutazione di incidenza il proponente dell'intervento o del progetto presenta all'autorità competente di cui ai commi 3 e 4 la seguente documentazione:

a) gli elaborati relativi al progetto preliminare;

b) la relazione contenente gli elementi di cui all'allegato C;

c) l'elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri e degli altri atti di analoga natura da acquisire ai fini della realizzazione dell'intervento o del progetto e del successivo esercizio.

10. L'autorità competente esprime il giudizio di valutazione di incidenza mediante provvedimento entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. La conclusione del procedimento di valutazione di incidenza costituisce presupposto necessario per il rilascio delle successive autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di analoga natura, per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o intervento ⁽¹⁶⁷⁾.

11. L'autorità competente può richiedere integrazioni della documentazione una sola volta. In tal caso il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alla autorità medesima.

12. Nel caso di progetti di opere e di interventi sottoposti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di VIA di competenza statale o regionale o provinciale, ai sensi dell' *articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* (Norme in materia ambientale) oppure dell' articolo 4 della legge regionale 4 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), la valutazione di incidenza è compresa nell'ambito dei relativi procedimenti di VIA nel corso dei quali sono considerati anche gli effetti diretti ed indiretti degli interventi e dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali le aree della rete Natura 2000 e i siti di importanza comunitaria proposti sono stati individuati. A tal fine gli elaborati predisposti dal proponente per l'attivazione del procedimento di VIA sono integrati con gli elementi di cui all'allegato C e le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza dell'integrazione procedurale ⁽¹⁶⁸⁾.

13. L'autorità competente alla procedura di valutazione di incidenza relativa ad interventi e progetti sottoposti alle fasi di verifica o di valutazione della procedura di VIA è quella individuata sulla base delle disposizioni della *L.R. n. 40/1998*.

14. L'autorità competente allo svolgimento delle procedure di verifica o di valutazione della procedura di VIA degli interventi e dei progetti che riguardano le aree della rete Natura 2000 affidate in gestione in base a quanto stabilito dall'articolo 41 acquisisce il parere del soggetto gestore. Per gli interventi e i progetti che riguardano le aree della rete Natura 2000 e i siti di importanza comunitaria proposti per i quali non sia ancora stata affidata la gestione, l'autorità competente acquisisce il parere della struttura regionale competente per la gestione della presente legge ⁽¹⁶⁹⁾.

(163) Rubrica così modificata dall'art. 29, comma 1, L.R. 3 agosto 2015, n. 19, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 44, comma 1, della medesima legge).

(164) Comma così modificato dall'art. 29, comma 2, L.R. 3 agosto 2015, n. 19, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 44, comma 1, della medesima legge).

(165) Comma così modificato dall'*art. 29, comma 3, L.R. 3 agosto 2015, n. 19*, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 44, comma 1, della medesima legge*).

(166) Comma aggiunto dall'*art. 24, comma 1, L.R. 3 agosto 2011, n. 16*.

(167) Comma così modificato dall'*art. 24, comma 2, L.R. 3 agosto 2011, n. 16*.

(168) Comma così modificato dall'*art. 29, comma 4, L.R. 3 agosto 2015, n. 19*, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 44, comma 1, della medesima legge*).

(169) Comma così modificato dall'*art. 24, comma 3, L.R. 3 agosto 2011, n. 16*.

Art. 44

Valutazione di incidenza di piani e programmi.

1. Gli strumenti di programmazione e di pianificazione che riguardano anche parzialmente le aree della rete Natura 2000 e i siti di importanza comunitaria proposti sono predisposti in coerenza con gli obiettivi di conservazione dei valori naturalistico-ambientali di tali aree e siti.

2. I piani per i quali si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell'*articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997*, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, sono sottoposti a valutazione ambientale strategica ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale.

3. La valutazione ambientale strategica comprende il procedimento di valutazione di incidenza. I contenuti della relazione per la valutazione di incidenza di piani e programmi, dettagliati all'allegato D, sono ricompresi nel rapporto ambientale.

4. I piani ed i programmi possono prevedere le condizioni di assoggettamento o di esclusione dalla procedura di valutazione di incidenza di progetti ed interventi, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui alla *direttiva 92/43/CEE*.

5. Gli effetti ambientali derivanti dall'attuazione degli strumenti di pianificazione sono sottoposti a monitoraggio al fine di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e di adottare le misure correttive ritenute idonee ed opportune.

Art. 45*Esigenze di rilevante interesse pubblico.*

1. Per gli interventi, i progetti, i piani ed i programmi oggetto di valutazione di incidenza negativa che debbano essere approvati per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, incluso quello di natura sociale o economica, in mancanza di soluzioni alternative, le autorità competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per la loro realizzazione che garantisca la coerenza globale con la rete Natura 2000. Di tali misure l'autorità competente dà comunicazione alla Regione che provvede ad informare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Se nei siti interessati sono presenti habitat naturali e specie prioritari di cui alla [direttiva 92/43/CEE](#) e alla direttiva 2009/147/CEE, l'intervento, il progetto, il piano o il programma del quale è stata valutata l'incidenza negativa sulle aree della rete Natura 2000 e sui siti di importanza comunitaria proposti, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo ed alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente oppure, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico ⁽¹⁷⁰⁾.

3. I motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi i motivi di natura sociale o economica, si riferiscono a situazioni in cui i piani o i progetti previsti risultano essere indispensabili:

a) nel quadro di azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini, quali la salute o la sicurezza ambientale;

b) nel quadro di politiche fondamentali per lo Stato e la società;

c) nel quadro della realizzazione di attività di natura economica o sociale rispondenti ad obblighi specifici di servizio pubblico.

(170) Comma così modificato dall'[art. 32, comma 3, L.R. 3 agosto 2015, n. 19](#), a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 44, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 46*Compiti dell'ARPA.*

1. L'autorità competente all'espressione del giudizio di incidenza si avvale dell'ARPA che mette a disposizione il supporto tecnico-scientifico occorrente per la valutazione.

2. L'ARPA effettua il monitoraggio delle condizioni ambientali complessive, anche con riferimento alla realizzazione delle opere e degli interventi approvati, e comunica l'esito del monitoraggio alla struttura regionale competente all'attuazione della presente legge, alle autorità competenti all'espressione del giudizio di incidenza ed ai soggetti gestori delle aree della rete Natura 2000.

Art. 47

Piani di azione degli habitat e delle specie.

1. La conservazione e la valorizzazione degli habitat e delle specie di cui alla direttiva 2009/147/CEE e alla [direttiva 92/43/CEE](#) che presentano situazioni critiche di conservazione sono perseguite attraverso la predisposizione e l'attuazione di appositi piani di azione ⁽¹⁷¹⁾.

2. I piani di azione sono strumenti di specificazione dei piani faunistico-venatori regionali e di indirizzo in materia di redazione dei piani faunistico-venatori provinciali e costituiscono quadro di riferimento per la redazione dei programmi e degli interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico e ambientale previsti dall'articolo 33 ⁽¹⁷²⁾.

3. I piani di azione individuano, nell'ambito delle direttive definite dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di cui all' [articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 357/1997](#), strategie ed azioni finalizzate a:

a) tutelare, integrare e migliorare la funzionalità dei corridoi ecologici di cui al titolo IV, garantendo il mantenimento della biodiversità e la conservazione della stabilità, l'estensione degli habitat e la conservazione delle effettive capacità riproduttive delle popolazioni delle diverse specie, l'interazione tra loro e con l'ambiente ed il conseguimento della densità ottimale e della conservazione delle popolazioni medesime;

b) studiare, monitorare e pianificare la presenza delle specie sul territorio, stabilendo forme di protezione differenziate ed eventualmente prevedendo la reintroduzione o l'introduzione di specie che si trovino in condizioni critiche di conservazione o con la rimozione di specie alloctone che si trovano in situazioni di conflitto con quelle autoctone;

c) prevedere l'adozione di processi decisionali e gestionali partecipativi;

d) integrare e coordinare le azioni dei diversi soggetti interessati;

e) definire le misure di prevenzione, mitigazione e risarcimento dei danni arrecati alla fauna domestica.

4. I piani di azione sono redatti in conformità alle previsioni dei piani predisposti a livello nazionale dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ed in applicazione dei piani di azione approvati dal Consiglio d'Europa.

5. I piani di azione sono predisposti ed approvati dalla Giunta regionale, sentite le province, i soggetti gestori delle aree protette e delle aree della rete Natura 2000 interessate e le associazioni di protezione ambientale.

6. I piani di azione, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione e valorizzazione degli habitat e delle specie, ove ciò si renda necessario o opportuno, sono predisposti in collaborazione con le autorità competenti delle regioni e degli stati confinanti.

(171) Comma così sostituito dall'*art. 30, comma 1, L.R. 3 agosto 2015, n. 19*, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 44, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «1. La conservazione e la valorizzazione degli habitat e delle specie di cui alla *direttiva 79/409/CEE* e alla *direttiva 92/43/CEE* sono perseguite attraverso la predisposizione e l'attuazione di appositi piani di azione, che presentano situazioni critiche di conservazione.».

(172) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, L.R. 25 giugno 2013, n. 11*.

Art. 48

Ulteriori misure per la tutela e la gestione degli habitat e delle specie.

1. Ai fini della tutela e della gestione degli habitat e delle specie protette, oltre a quanto previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli *articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del D.P.R. n. 357/1997*.

2. La Giunta regionale, in conformità con le linee guida definite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, individua ulteriori misure atte a disciplinare i prelievi, le deroghe e le reintroduzioni e norma le procedure idonee a garantire il monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario con particolare riferimento a quelli prioritari.

3. La Giunta regionale dispone le misure di cui al comma 2 sentite le province, i soggetti gestori delle aree protette e delle aree della rete Natura 2000

interessati, le associazioni di protezione ambientale e venatorie e la commissione consiliare competente e le comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 49

Vigilanza nelle aree della rete Natura 2000.

1. La vigilanza nelle aree della rete Natura 2000 è affidata:

a) al Corpo forestale dello Stato;

b) al personale di vigilanza degli enti di gestione delle aree protette, se la gestione delle aree è affidata all'ente di appartenenza ovvero a seguito di apposita convenzione con i soggetti gestori di cui all'articolo 21, comma 5;

c) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale competenti per territorio;

d) agli agenti di vigilanza delle province territorialmente interessate;

e) alle guardie ecologiche volontarie di cui all' [articolo 37 della L.R. n. 32/1982](#).

Art. 50

Misure di ripristino.

1. In conformità ai principi della [direttiva 2004/35/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, gli interventi e le opere realizzati in difformità da quanto disposto dai piani di gestione e dai piani di azione, oppure gli interventi e le opere eseguiti in assenza della procedura di valutazione di incidenza, in difformità dal giudizio di valutazione di incidenza o in contrasto con gli obiettivi specifici di tutela e di conservazione contenuti nelle schede descrittive delle aree della rete Natura 2000 e dei siti di importanza comunitaria proposti, comportano, oltre alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 55, comma 16, l'obbligo del ripristino, a cura e spese del responsabile, da eseguirsi in conformità alle disposizioni contenute in apposito provvedimento adottato dalle province territorialmente competenti.

2. Il provvedimento di ripristino di cui al comma 1 può disporre misure di compensazione atte a garantire la ricostituzione di situazioni ambientali ed ecologiche non recuperabili con gli interventi di ripristino.

3. Le province, a seguito di ordinanza di sospensione dei lavori, emanano il provvedimento di ripristino entro il termine perentorio sessanta giorni dal ricevimento del verbale di accertamento della violazione, previo parere vincolante del soggetto gestore delle aree della rete Natura 2000 interessate ⁽¹⁷³⁾.

4. Il provvedimento di cui al comma 3 può prevedere il mantenimento, totale o parziale, o l'adeguamento dell'intervento o dell'opera realizzata, qualora non in contrasto con gli strumenti di gestione, con il giudizio di valutazione di incidenza o con gli obiettivi specifici di tutela e di conservazione.

5. Se il responsabile della violazione non ottempera al ripristino, nei modi e nei termini stabiliti, la provincia interessata provvede direttamente con rivalsa delle spese sostenute a carico del responsabile.

(173) Comma così modificato dall'art. 25, L.R. 3 agosto 2011, n. 16.

Capo III

Informazione, risarcimenti, indennizzi ed incentivi

Art. 51

Informazione.

1. Al fine di assicurare l'attività di informazione di cui all' *articolo 13 del D.P.R. n. 357/1997*, l'autorità competente alla valutazione di incidenza trasmette gli esiti del procedimento ed ogni altra informazione utile alla Giunta regionale.

2. La Regione garantisce capillare e adeguata informazione e formazione in merito alle finalità ed allo stato di attuazione delle norme di cui al presente titolo.

3. La Regione predispone e trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell' *articolo 13 del D.P.R. n. 357/1997*, secondo il modello definito dalla Commissione europea, periodiche relazioni sull'attuazione delle attività di cui al presente titolo, con particolare riferimento alle misure di conservazione adottate. Nelle relazioni sono valutati gli effetti delle misure adottate sugli habitat e sulle specie prioritarie, sui risultati delle attività di monitoraggio e sulle eventuali misure compensative.

Art. 52*Risarcimenti, indennizzi ed incentivi.*

1. Nel rispetto dei criteri individuati dalla Giunta regionale, sono risarcibili ai proprietari ed ai conduttori dei fondi ricadenti nelle aree della rete Natura 2000 i danni provocati al patrimonio zootecnico, alle coltivazioni agricole ed ai pascoli dalla fauna selvatica tutelata ai sensi del presente titolo.
 2. Sono altresì risarcibili i danni provocati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico al di fuori delle aree di cui al comma 1, se il risarcimento è previsto dai piani di azione.
 3. Ai fini dei risarcimenti di cui ai commi 1 e 2 sono considerati danni al patrimonio zootecnico la morte, il ferimento e la perdita di fauna domestica.
 4. Non sono indennizzabili i mancati redditi derivanti da limitazioni di carattere urbanistico e territoriale, fatta salva la possibilità da parte della Regione di provvedere, per garantire il raggiungimento delle finalità di tutela della rete Natura 2000, alla espropriazione di aree.
 5. I vincoli temporanei o parziali conseguenti alla individuazione o alla istituzione delle aree della rete Natura 2000 o derivanti da misure, disposte per la tutela e la gestione degli habitat e delle specie, che rendono le attività agricole compatibili con gli obiettivi di conservazione e di valorizzazione degli habitat e delle specie protette ai sensi del [D.P.R. n. 357/1997](#), danno diritto ad incentivi, commisurati ai vantaggi derivanti dallo svolgimento di tali attività all'interno delle aree, nel rispetto dei criteri individuati dalla Giunta regionale.
 6. I risarcimenti e gli incentivi sono disposti, previo accertamento, dai soggetti gestori delle aree della rete Natura 2000 per i territori di loro competenza e dalle province territorialmente interessate per le aree di cui al comma 2, e sono approvati dalla Giunta regionale che interviene con appositi stanziamenti.
-

TITOLO IV**Zone naturali di salvaguardia e corridoi ecologici ⁽¹⁷⁴⁾****Capo 0I**

Zone naturali di salvaguardia ⁽¹⁷⁵⁾

Art. 52-bis

Zone naturali di salvaguardia ⁽¹⁷⁶⁾.

1. Le zone naturali di salvaguardia sono caratterizzate da particolari elementi di interesse naturalistico-territoriale da tutelare attraverso il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 52-ter.
2. Sono zone naturali di salvaguardia le seguenti aree individuate con lettera z nelle rispettive cartografie di cui all'allegato A: z1. Zona naturale di salvaguardia della Collina di Rivoli; z2. Zona naturale di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero; z3. Zona naturale di Salvaguardia del Bosco delle Sorti - La Communa; z4. Zona naturale di Salvaguardia della Dora Riparia; z5. Zona naturale di Salvaguardia del Monte Musinè; z6. Zona naturale di Salvaguardia Tangenziale verde e laghetti Falchera.
3. Le nuove zone naturali di salvaguardia sono istituite con Delib.G.R., di concerto con gli enti locali interessati e sentita la competente commissione consiliare.
4. La modificazione dei confini delle zone naturali di salvaguardia, delimitati nelle cartografie dell'allegato A, necessaria al fine di garantire l'effettivo raggiungimento delle finalità istitutive, è apportata con apposita Delib.G.R., di concerto con gli enti locali interessati e sentita la competente commissione consiliare.

(174) Rubrica così sostituita dall'art. 26, comma 1, L.R. 3 agosto 2011, n. 16. Il testo originario era così formulato: «Corridoi ecologici».

(175) Capo aggiunto, unitamente alla relativa rubrica, dall'art. 26, comma 2, L.R. 3 agosto 2011, n. 16, comprendente gli articoli 52-bis e 52-ter (aggiunti, a loro volta, dagli articoli 27 e 28 della stessa legge).

(176) Articolo aggiunto dall'art. 27, L.R. 3 agosto 2011, n. 16, nell'ambito del capo 01 (aggiunto, a sua volta, dall'art. 26, comma 2, della stessa legge).

Art. 52-ter

Finalità delle zone naturali di salvaguardia ⁽¹⁷⁷⁾.

1. Nelle zone naturali di salvaguardia gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica nonché i programmi e gli interventi pubblici e privati perseguono le seguenti finalità:

- a) tutelare gli ecosistemi agro-forestali esistenti;
- b) promuovere iniziative di recupero naturalistico e di mitigazione degli impatti ambientali;
- c) attuare il riequilibrio urbanistico-territoriale per il recupero dei valori naturali dell'area;
- d) sperimentare modelli di gestione della fauna per un equilibrato rapporto con il territorio e con le popolazioni residenti;
- e) promuovere e sviluppare le potenzialità turistiche sostenibili dell'area.

(177) Articolo aggiunto dall'art. 28, L.R. 3 agosto 2011, n. 16, nell'ambito del capo 01 (aggiunto, a sua volta, dall'art. 26, comma 2, della stessa legge).

Capo I

Corridoi ecologici

Art. 53

Corridoi ecologici.

1. La coerenza della rete ecologica regionale è assicurata dalla individuazione e dalla gestione di corridoi ecologici, intendendosi per tali le aree di collegamento funzionale esterne alle aree protette ed alle aree della rete Natura 2000 che, per la loro struttura lineare continua o per il loro ruolo di raccordo, costituiscono elementi essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche.

2. I corridoi ecologici sono individuati nella carta della natura regionale e nei piani di gestione delle aree della rete Natura 2000, nei piani di azione degli habitat e delle specie, negli strumenti di pianificazione delle aree protette, negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nei piani agricoli e faunistico-venatori ⁽¹⁷⁸⁾.

(178) Comma così modificato dall'art. 39, comma 8, L.R. 3 agosto 2011, n. 16.

Art. 54*Tutela ed interventi.*

1. I corridoi ecologici sono riportati negli strumenti urbanistici e territoriali di qualsiasi livello.
 2. L'autorità competente all'approvazione di piani o interventi incidenti sui corridoi ecologici definisce gli interventi necessari a compensare gli eventuali effetti negativi.
 3. Gli interventi di compensazione, di conservazione e di ricostituzione sono a carico del soggetto proponente gli interventi e le opere oggetto di valutazione.
 4. La Regione, previo accordo con gli enti locali interessati, predispone appositi programmi di attività e di intervento riferiti ai corridoi ecologici per la loro conservazione e ricostituzione che sono approvati con deliberazione della Giunta regionale.
 5. In caso di inadempienza da parte dell'autorità competente nello svolgimento dei compiti di cui al comma 2, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere, si sostituisce all'autorità medesima.
-
-

TITOLO V**Sanzioni****Capo I****Sanzioni****Art. 55***Sanzioni.*

1. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettere c) ed e) comportano la sanzione amministrativa proporzionale da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di 300,00 euro per ogni metro cubo di materiale rimosso.
2. La violazione al divieto di cui all'articolo 8, comma 3, lettera d) comporta la sanzione amministrativa proporzionale da un minimo di 200,00 euro ad un massimo di 600,00 euro per ogni metro cubo di materiale depositato.

3. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera h) comportano la sanzione amministrativa di 10.000,00 euro aumentata di 500,00 euro per ogni metro quadro, o frazione di esso, di superficie dell'ecosistema danneggiato.
4. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettere f) comportano la sanzione amministrativa di 3.000,00 euro aumentata di 100,00 euro per ogni metro lineare di nuova strada realizzata o di ampliamento di quelle esistenti.
5. Fermo restando le disposizioni di cui all'*articolo 28-bis della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2* (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica) e le relative sanzioni di cui ai commi 9-bis, 9-ter e 9-quater dell'articolo 35 della medesima *L.R. 2/2009*, le violazioni al divieto, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera o) commesse nelle aree naturali protette poste ad altitudine inferiore agli ottocento metri sul livello del mare, comportano la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 2.500,00 euro. ⁽¹⁷⁹⁾
6. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettere b) e g) comportano la sanzione amministrativa da 100,00 euro a 1.000,00 euro. La violazione al divieto di cui all'articolo 8, comma 3, lettera b) può comportare il sequestro amministrativo dell'arma, dell'esplosivo e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura introdotti.
7. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettere i) limitatamente alla cattura, uccisione e danneggiamento delle specie animali, e lettera k) comportano la sanzione amministrativa di 100,00 euro aumentata di 50,00 euro per ogni esemplare catturato, ucciso, danneggiato o introdotto.
8. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera i) limitatamente al disturbo delle specie animali, comportano la sanzione amministrativa di 50,00 euro.
9. Ferme restando le sanzioni previste all' *articolo 38, comma 1, lettera f) della L.R. n. 32/1982* da ultimo modificato dall' *articolo 14 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 28*, per le specie vegetali a protezione assoluta di cui all'elenco allegato alla medesima legge, le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera j) comportano la sanzione amministrativa di 30,00 euro aumentata di 3,00 euro per ogni esemplare raccolto o danneggiato.
10. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettere l) e m) , comportano la sanzione amministrativa da 50,00 euro a 500,00 euro.
11. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera n) compiute con veicoli comportano la sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 750,00. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera n) compiute con motoslitte comportano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera f bis) e comma 2, lettere c), d), e) ed f) della *L.R. 2/2009*. ⁽¹⁸⁰⁾

11-bis. Chiunque impedisce la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 33 è soggetto alla sanzione amministrativa da 5.000,00 euro a 10.000,00 euro. Se l'impedimento arreca, direttamente o indirettamente, danni alle colture agrarie o all'ambiente naturale, il soggetto che ha impedito la realizzazione degli interventi è tenuto altresì al risarcimento dei danni ⁽¹⁸¹⁾.

11-ter. Chiunque effettua l'abbattimento di piante di alto fusto di cui all'articolo 43 comma 2-bis senza effettuare la comunicazione o in violazione delle prescrizioni impartite dal soggetto gestore del sito della rete Natura 2000 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 400,00 euro ⁽¹⁸²⁾.

12. Per le violazioni delle norme in materia di caccia e pesca, così come per le violazioni relative ad interventi di alterazione o distruzione degli ambienti naturali dovuti a comportamenti normati da leggi dello Stato o della Regione, si applicano le sanzioni previste dalle leggi di settore.

13. Ferme restando le sanzioni di cui al presente articolo e di quelle previste all' *articolo 38 della L.R. n. 32/1982* da ultimo modificato dall' *articolo 14 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 28*, per le violazioni ai limiti ed ai divieti contenuti nei regolamenti delle aree protette e nei piani naturalistici e nei piani di gestione di cui all'articolo 27 si applica la sanzione amministrativa da 50,00 euro a 500,00 euro.

14. Fino all'approvazione dei regolamenti delle aree protette, per le fattispecie non sanzionate dal presente articolo o dall' *articolo 38 della L.R. n. 32/1982* continuano ad applicarsi le norme sanzionatorie previste dalle leggi regionali che disciplinano l'utilizzo e la fruizione delle aree naturali protette.

15. Le violazioni alle misure di conservazione di cui all'articolo 40 comportano la sanzione amministrativa da 500,00 euro a 5.000,00 euro.

16. Le violazioni richiamate all'articolo 50, comma 1, comportano la sanzione amministrativa da 2.500,00 euro a 25.000,00 euro.

17. Ogni violazione che comporta modificazioni dello stato dei luoghi nelle aree protette di cui al titolo II prevede, oltre alla sanzione amministrativa di cui ai commi da 1 a 11, l'obbligo del ripristino dei luoghi secondo le disposizioni contenute in apposito provvedimento adottato dal soggetto gestore.

18. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 4 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

19. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione media nazionale, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Sulla base di tali criteri, entro il 28 febbraio dell'anno successivo al biennio, con

deliberazione della Giunta regionale sono fissati i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano con decorrenza dal 1° aprile successivo. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie così rideterminata è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro oppure per difetto se è inferiore a detto limite.

20. Le sanzioni di cui al presente articolo, ivi comprese quelle irrogate ai sensi della *L.R. n. 32/1982*, sono irrogate e introitate dalla Regione nel caso di violazioni accertate su aree a gestione regionale e dalle province o dai comuni nel caso di violazioni accertate su aree a gestione provinciale o locale per i territori di rispettiva competenza ⁽¹⁸³⁾.

(179) Comma così sostituito dall'*art. 146, comma 1, L.R. 31 ottobre 2017, n. 16*. Il testo precedente era così formulato: «5. Le violazioni al divieto di cui all'articolo 8, comma 3, lettera o) comportano la sanzione amministrativa da 250,00 euro a 2. 500,00 euro.».

(180) Comma così sostituito dall'*art. 146, comma 2, L.R. 31 ottobre 2017, n. 16*. Il testo precedente era così formulato: «11. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera n) , comportano la sanzione amministrativa da 150,00 euro a 750,00 euro.».

(181) Comma aggiunto dall'*art. 29, comma 1, L.R. 3 agosto 2011, n. 16*.

(182) Comma aggiunto dall'*art. 29, comma 2, L.R. 3 agosto 2011, n. 16*.

(183) Comma così modificato dall'*art. 29, comma 3, L.R. 3 agosto 2011, n. 16*.

TITOLO VI

Norme transitorie, finali e finanziarie

Capo I

Norme transitorie e di prima attuazione

Art. 56

Norme transitorie per l'insediamento degli enti di gestione delle aree protette

⁽¹⁸⁴⁾.

1. Il presidente e il consiglio degli enti di gestione di cui al capo IV del titolo II si insediano il 1° gennaio 2012 ⁽¹⁸⁵⁾.

2. La prima seduta della comunità delle aree protette è convocata nel periodo compreso tra il 1° e il 31 ottobre 2011 dal presidente della provincia avente il maggior numero di comuni posti all'interno delle aree protette gestite dall'ente ⁽¹⁸⁶⁾.

3. Entro il 30 novembre 2011 la comunità delle aree protette trasmette al Presidente della Giunta regionale le designazioni dei componenti del consiglio dell'ente di sua competenza ⁽¹⁸⁷⁾.

4. Entro il termine di cui al comma 3 gli enti locali territorialmente interessati dall'ente di gestione dei Sacri Monti presentano al Presidente della Giunta regionale le designazioni dei componenti del consiglio dell'ente di loro competenza ⁽¹⁸⁸⁾.

5. Entro il termine di cui ai commi 3 e 4 le province interessate trasmettono al Presidente della Giunta regionale le designazioni dei componenti del consiglio degli enti di loro competenza ⁽¹⁸⁹⁾.

6. Il Presidente della Giunta regionale, ricevute le designazioni di cui al presente articolo, provvede alle nomine, secondo quanto disposto dagli articoli 14 e 15, in tempo utile all'insediamento del consiglio e del presidente dell'ente per la data di cui al comma 1 ⁽¹⁹⁰⁾.

7. Il presidente dell'ente convoca, con preavviso minimo di tre giorni, la seduta di insediamento del consiglio dell'ente per la data di cui al comma 1.

8. Fino al 30 settembre 2011 gli organi degli enti soppressi rimangono in carica con pieni poteri, a prescindere dalla loro naturale scadenza, per le aree di rispettiva competenza. Dal 1° ottobre e fino all'insediamento degli organi dei nuovi enti, gli organi degli enti soppressi rimangono in carica esclusivamente per le funzioni di ordinaria amministrazione, per i provvedimenti di urgenza e per gli adempimenti di chiusura dei documenti contabili degli enti soppressi ⁽¹⁹¹⁾.

9. Se alla data di cui al comma 1 non si sono insediati gli organi dell'ente, la Giunta regionale nomina un commissario a cui è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ente fino all'insediamento degli organi.

(184) Articolo così sostituito dall'*art. 10, comma 1, L.R. 1° giugno 2010, n. 14*, poi così modificato come indicato nelle note che seguono. Il testo originario era così formulato: «Articolo 56. Norme transitorie per l'insediamento degli enti di gestione delle aree protette. 1. Entro novanta giorni dalla data di insediamento del Consiglio regionale della IX legislatura si insediano gli organi degli enti di gestione di cui al capo IV del titolo II.

2. La prima seduta della comunità delle aree protette è convocata entro trenta giorni dalla data di insediamento del Consiglio regionale della IX legislatura dal

presidente della provincia avente il maggior numero di comuni posti all'interno delle aree protette gestite dall'ente.

3. Entro sessanta giorni dalla data di insediamento del Consiglio regionale della IX legislatura la comunità delle aree protette trasmette al Presidente della Giunta regionale la proposta di nomina del presidente dell'ente e le designazioni dei componenti del consiglio dell'ente di sua competenza.

4. Entro il termine di cui al comma 3 gli enti locali territorialmente interessati dall'Ente di gestione dei Sacri Monti presentano al Presidente della Giunta regionale una proposta unitaria, espressa a maggioranza, di nomina del presidente dell'ente e le designazioni dei componenti del consiglio dell'ente di loro competenza.

5. Entro il termine di cui ai commi 3 e 4 le province interessate e la Partecipanza dei Boschi di Trino trasmettono al Presidente della Giunta regionale le designazioni dei componenti del consiglio degli enti di loro competenza.

6. Il Presidente della Giunta regionale, ricevute le proposte di nomina di cui al presente articolo, provvede alle nomine, secondo quanto disposto dagli articoli 14 e 15, in tempo utile all'insediamento del consiglio e del presidente dell'ente entro il termine di cui al comma 1.

7. Il presidente dell'ente convoca, con preavviso minimo di tre giorni, la seduta di insediamento del consiglio dell'ente entro il termine di cui al comma 1.

8. Fino all'insediamento degli organi dei nuovi enti rimangono in carica, per le aree protette di rispettiva competenza, gli organi degli enti soppressi, esclusivamente per le funzioni di ordinaria amministrazione, per i provvedimenti di urgenza e per gli adempimenti di chiusura dei documenti contabili degli enti soppressi.

9. Se entro il termine di cui al comma 1 non si sono insediati gli organi dell'ente, la Giunta regionale nomina un commissario a cui è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ente fino all'insediamento degli organi.».

(185) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, L.R. 29 marzo 2011, n. 2*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3 della medesima legge*).

(186) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 2, L.R. 29 marzo 2011, n. 2*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3 della medesima legge*).

(187) Comma così modificato dapprima dall'*art. 1, comma 3, L.R. 29 marzo 2011, n. 2* e poi dall'*art. 39, comma 9, L.R. 3 agosto 2011, n. 16*.

(188) Comma così modificato dall'*art. 39, comma 10, L.R. 3 agosto 2011, n. 16*.

(189) Comma così modificato dall'art. 39, comma 11, L.R. 3 agosto 2011, n. 16.

(190) Comma così modificato dall'art. 30, L.R. 3 agosto 2011, n. 16.

(191) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 4, L.R. 29 marzo 2011, n. 2, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «8. Dal 1° gennaio 2011 e fino all'insediamento degli organi di nuovi enti rimangono in carica, per le aree protette di rispettiva competenza, gli organi degli enti soppressi, esclusivamente per le funzioni di ordinaria amministrazione, per i provvedimenti di urgenza e per gli adempimenti di chiusura dei documenti contabili degli enti soppressi.».

Art. 57

Primi adempimenti dei soggetti gestori delle aree protette.

1. Gli enti di gestione delle aree protette istituiti dalla presente legge adottano lo statuto dell'ente entro centottanta giorni dall'insediamento del consiglio dell'ente.
2. I soggetti gestori delle aree protette adottano il regolamento delle aree protette entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del titolo II.

Art. 58

Norme transitorie in materia di personale degli enti di gestione delle aree protette.

1. In sede di prima attuazione le dotazioni organiche degli enti di gestione delle aree protette istituiti dalla presente legge sono definite dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del titolo II, sentita la commissione consiliare competente.
2. Nelle more degli adempimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche degli enti di gestione delle aree protette istituiti dalla presente legge sono definite a livello di sistema e corrispondono alle dotazioni organiche complessive degli enti soppressi per effetto della presente legge.

3. Il personale in servizio presso gli enti soppressi alla data di entrata in vigore del titolo II è inquadrato nel ruolo dei nuovi enti di gestione delle aree protette come di seguito elencato:

a) il personale dell'Ente di gestione del Parco naturale della Val Troncea, dell'Ente di gestione del Parco naturale Orsiera-Rocciavrè, della Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di Leccio di Chianocco e della Riserva naturale speciale dell'Orrido di Foresto e stazione Juniperus Oxicedrus di Crotta San Giuliano, dell'Ente di gestione del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand e dell'Ente di gestione del Parco naturale dei Laghi di Avigliana, è inquadrato presso l'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie;

b) il personale dell'Ente di gestione del Parco regionale La Mandria e dei parchi e delle riserve naturali delle Valli di Lanzo, è inquadrato presso l'Ente di gestione delle Aree protette dell'area metropolitana di Torino;

c) il personale dell'Ente di gestione del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po-tratto torinese e dell'Ente di gestione delle aree protette della Collina torinese, è inquadrato presso l'Ente di gestione delle aree protette del Po, del Sangone e della Collina torinese;

d) il personale dell'Ente di gestione del Parco naturale delle Alpi Marittime è inquadrato presso l'Ente di gestione del Parco naturale delle Alpi Marittime;

e) il personale dell'Ente di gestione dei parchi e delle riserve naturali cuneesi è inquadrato presso l'Ente di gestione del Parco naturale del Marguareis;

f) il personale dell'Ente di gestione del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po-tratto cuneese è inquadrato presso l'Ente di gestione delle aree protette del Po cuneese;

g) il personale dell'Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo è inquadrato presso l'Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo;

h) il personale dell'Ente di gestione del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po-tratto Vercellese/Alessandrino, del Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino, è inquadrato presso l'Ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino e del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino;

i) il personale dell'Ente di gestione dei parchi e riserve naturali astigiani è inquadrato presso l'Ente di gestione delle aree protette astigiane;

j) il personale dell'Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Parco Burcina Felice Piacenza, dell'Ente di gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge, della Riserva naturale speciale della Bessa e dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevè e dell'Ente di gestione del Parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico, della

Garzaia Villarboit, della Palude di Casalbeltrame e della Garzaia di Carisio è inquadrato presso l'Ente di gestione delle Riserve pedemontane e delle Terre d'acqua ⁽¹⁹²⁾;

k) il personale dell'Ente di gestione del Parco naturale dell'Alta Val Sesia e dell'Ente di gestione del parco naturale del Monte Fenera è inquadrato presso l'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia ⁽¹⁹³⁾;

l) il personale dell'Ente di gestione del Parco naturale della Valle del Ticino e dell'Ente di gestione dei parchi e delle riserve naturali del Lago Maggiore è inquadrato presso l'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore;

m) il personale dell'Ente di gestione del Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero è inquadrato presso l'Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola;

n) [il personale dell'Ente di gestione dei parchi e delle riserve naturali del canavese, dell'Ente di gestione della Riserva naturale del Sacro Monte di Varallo, dell'Ente di gestione del Parco naturale e Area attrezzata del Sacro Monte di Crea, dell'Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte della SS. Trinità di Ghiffa, dell'Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte Calvario di Domodossola, dell'Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta, del Monte Mesma e del Colle della Torre di Buccione è inquadrato presso l'Ente di gestione dei Sacri Monti] ⁽¹⁹⁴⁾.

4. Nelle more dell'espletamento delle procedure per la nomina del direttore, gli enti di gestione possono attribuire le funzioni di direttore ad un dirigente di ruolo ovvero, per gli enti privi di un dirigente in servizio, ad un funzionario inquadrato nella categoria D, per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di nomina che dovranno essere avviate entro novanta giorni dalla data di insediamento del consiglio dell'ente.

5. In sede di prima applicazione della presente legge è istituito un tavolo di concertazione sindacale di livello territoriale per la trattazione delle materie di interesse generale previste dal vigente contratto nazionale.

(192) Lettera così sostituita dall'art. 31, comma 1, L.R. 3 agosto 2011, n. 16. Il testo originario era così formulato: «j) il personale dell'ente di gestione della Riserva naturale speciale del Parco Burcina "Felice Piacenza", della Riserva naturale orientata delle Baragge, della Riserva naturale speciale della Bessa e dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevè è inquadrato presso l'Ente di gestione delle Riserve biellesi e vercellesi;».

(193) Lettera così sostituita dall'art. 31, comma 2, L.R. 3 agosto 2011, n. 16. Il testo originario era così formulato: «k) il personale dell'Ente di gestione del Parco naturale dell'Alta Val Sesia, dell'Ente di gestione del Parco naturale delle Lame

del Sesia e delle Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico, della Garzaia di Villarboit, della Palude di Casalbeltrame e della Garzaia di Carisio e dell'Ente di gestione del Parco naturale del Monte Fenera è inquadrato presso l'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia;».

(194) Lettera abrogata dall'art. 33, comma 1, lettera h), L.R. 3 agosto 2015, n. 19, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 44, comma 1, della medesima legge).

Art. 59

Norme transitorie in materia di pianificazione nelle aree protette.

1. Il primo piano pluriennale economico-sociale è adottato dall'organo competente entro due anni dall'entrata in vigore del titolo II.
2. Per le aree protette non dotate dei piani di area, dei piani naturalistici, dei piani di gestione e dei piani di assestamento forestale, gli stessi sono adottati dai soggetti gestori entro due anni dall'entrata in vigore del titolo II.

Art. 60

Norme di prima attuazione in materia di bilancio degli enti di gestione delle aree protette.

1. Gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio di previsione degli enti di gestione delle aree protette istituiti dalla presente legge per l'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore del titolo II sono determinati, per ciascun capitolo, dalla somma degli stanziamenti iscritti sui corrispondenti capitoli dei bilanci degli enti soppressi.
2. [Gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dell'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del canavese alla data di entrata in vigore del titolo II sono iscritti nel bilancio di previsione dell'Ente di gestione dei Sacri Monti] ⁽¹⁹⁵⁾.

(195) Comma abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera i), L.R. 3 agosto 2015, n. 19, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua

pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 44, comma 1, della medesima legge).

Art. 61

Norma transitoria in merito ai confini della Riserva naturale orientata di Bosco Solivo.

1. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo II, i confini della Riserva naturale orientata di Bosco Solivo, istituita con [legge regionale 24 maggio 2006, n. 19](#), coincidono con quelli riportati nella cartografia di cui all'allegato A, n. 43) relativa alla Riserva naturale orientata di Bosco Solivo.

Capo II**Relazione al consiglio regionale****Art. 62**

Relazione al Consiglio regionale.

1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale, entro i sei mesi successivi all'anno di riferimento, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

1-bis. Nell'ambito della relazione di cui al comma 1 la Giunta regionale informa altresì il Consiglio regionale sullo stato di attuazione dell'articolo 33 e, in particolare, sui risultati ottenuti ai fini del raggiungimento e della conservazione dell'equilibrio faunistico e ambientale nelle aree protette ⁽¹⁹⁶⁾.

[\(196\)](#) Comma aggiunto dall'art. 32, L.R. 3 agosto 2011, n. 16.

Capo III**Modifica e abrogazione di norme ⁽¹⁹⁷⁾**

Art. 62-bis

Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 ⁽¹⁹⁸⁾.

1. Al comma 3 dell'articolo 31 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, di attuazione del decreto legislativo 112/1998, le parole 'in aree protette a rilevanza regionale sono sostituite dalle seguenti: "in aree protette a gestione regionale, in aree contigue o in zone naturali di salvaguardia.

(197) Rubrica così sostituita dall'art. 33, L.R. 3 agosto 2011, n. 16. Il testo originario era così formulato: «Abrogazione di norme».

(198) Articolo aggiunto dall'art. 34, L.R. 3 agosto 2011, n. 16.

Art. 63

Abrogazione di norme.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55, comma 14 con riferimento alle norme sanzionatorie, a far data dall'entrata in vigore del presente Capo sono abrogate le norme contrarie o incompatibili con la medesima ed in particolare:

a) le seguenti leggi regionali:

1) *legge regionale 2 giugno 1978, n. 29* (Istituzione della Riserva naturale speciale del Bosco del Vaj);

2) *legge regionale 21 agosto 1978, n. 53* (Istituzione del Parco naturale della Valle del Ticino);

3) *legge regionale 21 agosto 1978, n. 54* (Istituzione del Parco regionale La Mandria);

4) *legge regionale 23 agosto 1978, n. 55* (Istituzione del Parco naturale delle Lame del Sesia delle Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico e della Garzaia di Villarboit);

5) *legge regionale 4 dicembre 1978, n. 72* (Modificazioni alla *legge regionale 20 marzo 1978, n. 14*, e alla *legge regionale 23 agosto 1978, n. 55*);

6) *legge regionale 28 dicembre 1978, n. 84* (Istituzione del Parco naturale dell'Alta Valle Pesio);

7) *legge regionale 19 aprile 1979, n. 18* (Istituzione del Parco naturale Alta Val Sesia);

- 8) [legge regionale 31 agosto 1979, n. 52](#) (Istituzione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo);
- 9) [legge regionale 4 settembre 1979, n. 57](#) (Norme relative alla gestione del patrimonio forestale);
- 10) [legge regionale 28 gennaio 1980, n. 5](#) (Istituzione del Parco naturale e area attrezzata del Sacro Monte di Crea);
- 11) [legge regionale 24 aprile 1980, n. 29](#) (Istituzione della Riserva naturale speciale del Parco Burcina "Felice Piacenza");
- 12) [legge regionale 28 aprile 1980, n. 30](#) (Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo);
- 13) [legge regionale 28 aprile 1980, n. 31](#) (Istituzione del Parco naturale di Rocchetta Tanaro);
- 14) [legge regionale 28 aprile 1980, n. 32](#) (Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta);
- 15) [legge regionale 2 maggio 1980, n. 34](#) (Istituzione della Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di leccio di Chianocco);
- 16) [legge regionale 16 maggio 1980, n. 45](#) (Istituzione del Parco naturale della Val Troncea);
- 17) [legge regionale 16 maggio 1980, n. 46](#) (Istituzione del Parco naturale dei Laghi di Avigliana);
- 18) [legge regionale 16 maggio 1980, n. 47](#) (Istituzione del Parco naturale dei Lagoni di Mercurago);
- 19) [legge regionale 16 maggio 1980, n. 48](#) (Istituzione del Parco naturale della Rocca di Cavour);
- 20) [legge regionale 20 maggio 1980, n. 51](#) (Istituzione del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand);
- 21) [legge regionale 30 maggio 1980, n. 66](#) (Istituzione del Parco naturale Orsiera-Rocciavré);
- 22) [legge regionale 10 dicembre 1980, n. 81](#) (Modificazioni alla [legge regionale 28 gennaio 1980, n. 5](#), Istituzione del Parco naturale ed area attrezzata del Sacro Monte di Crea);
- 23) [legge regionale 31 agosto 1982, n. 28](#) (Trasformazione dell'Azienda regionale per la gestione della tenuta La Mandria in Azienda regionale dei Parchi suburbani);

- 24) *legge regionale 9 dicembre 1982, n. 38* (Istituzione della Riserva naturale integrale della Madonna della Neve sul Monte Lera);
- 25) *legge regionale 23 gennaio 1984, n. 7* (Modificazioni alla *legge regionale 4 settembre 1979, n. 57*);
- 26) *legge regionale 28 febbraio 1984, n. 12* (Modificazione alla *legge regionale 21 agosto 1978, n. 54* "Istituzione del Parco regionale La Mandria");
- 27) *legge regionale 2 marzo 1984, n. 15* (Procedimenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in materia di Parchi naturali, Riserve naturali e Aree attrezzate);
- 28) *legge regionale 21 maggio 1984, n. 25* (Istituzione dell'Area attrezzata della Collina di Rivoli);
- 29) *legge regionale 21 maggio 1984, n. 26* (Istituzione della Riserva naturale della Palude di Casalbeltrame);
- 30) *legge regionale 3 settembre 1984, n. 52* (Integrazione alla *legge regionale 30 maggio 1980, n. 65* "Istituzione della Riserva naturale speciale del popolamento di *Juniperus phoenicea* di Rocca San Giovanni-Saben") ⁽¹⁹⁹⁾;
- 31) *legge regionale 3 settembre 1984, n. 53* (Modificazione alla *legge regionale 9 dicembre 1982, n. 38* "Istituzione della Riserva naturale integrale della Madonna della Neve sul Monte Lera");
- 32) *legge regionale 18 febbraio 1985, n. 11* (Sanzioni relative alle normative di cui ai Piani naturalistici della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta e della Riserva naturale della Garzaia di Valenza);
- 33) *legge regionale 20 febbraio 1985, n. 13* (Modificazione alla *legge regionale 30 maggio 1980, n. 66* "Istituzione del Parco Naturale Orsiera-Rocciavrè");
- 34) *legge regionale 12 marzo 1985, n. 18* (Modificazioni alla *L.R. 28 aprile 1980, n. 30* "Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo");
- 35) *legge regionale 25 marzo 1985, n. 23* (Istituzione della Riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto) ⁽²⁰⁰⁾;
- 36) *legge regionale 25 marzo 1985, n. 24* (Istituzione della Riserva naturale speciale della Bessa);
- 37) *legge regionale 25 marzo 1985, n. 25* (Modificazione alla *legge regionale 31 agosto 1979, n. 52* "Istituzione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo");

38) [legge regionale 28 marzo 1985, n. 27](#) (Modificazioni e integrazioni della [legge regionale 24 aprile 1980, n. 29](#) "Istituzione della Riserva naturale speciale del Parco Burcina");

39) [legge regionale 5 aprile 1985, n. 28](#) (Ordinamento e piante organiche del personale degli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali);

40) [legge regionale 5 aprile 1985, n. 29](#) (Modificazioni alla legge regionale approvata dal Consiglio Regionale in data 28 febbraio 1985 "Ordinamento e piante organiche del personale degli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali");

41) [legge regionale 18 aprile 1985, n. 42](#) (Modificazione alla [legge regionale 19 aprile 1979, n. 18](#) "Istituzione del Parco naturale Alta Val Sesia");

42) [legge regionale 24 aprile 1985, n. 46](#) (Modificazioni alla [legge regionale 4 giugno 1975, n. 43](#) recante "Norme per l'istituzione dei Parchi e delle Riserve naturali");

43) [legge regionale 25 giugno 1986, n. 24](#) (Nomina dei rappresentanti di competenza del Consiglio Regionale in seno agli organismi direttivi e tecnico-scientifici dei Parchi e delle Riserve naturali e speciali regionali);

44) [legge regionale 5 agosto 1986, n. 33](#) (Modificazione alla [L.R. 28 dicembre 1978, n. 84](#) "Istituzione del Parco naturale Alta Valle Pesio");

45) [legge regionale 9 gennaio 1987, n. 4](#) (Interpretazione autentica e modificazioni alla [L.R. 5 aprile 1985, n. 28](#), relativa all'ordinamento e piante organiche del personale degli Enti di Gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali, modificata dalla [L.R. 5 aprile 1985, n. 29](#));

46) [legge regionale 30 marzo 1987, n. 15](#) (Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco regionale La Mandria);

47) [legge regionale 30 marzo 1987, n. 16](#) (Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale dell'Argentera);

48) [legge regionale 30 marzo 1987, n. 17](#) (Norme per l'utilizzo e la fruizione della Riserva naturale speciale del Bosco del Vaj);

49) [legge regionale 30 marzo 1987, n. 18](#) (Norme per l'utilizzo e la fruizione dell'Area attrezzata Le Vallere);

50) [legge regionale 30 marzo 1987, n. 20](#) (Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico, della Garzaia di Villarboit e della Palude di Casalbeltrame);

- 51) [legge regionale 30 marzo 1987, n. 21](#) (Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale ed Area attrezzata del Sacro Monte di Crea);
- 52) [legge regionale 30 marzo 1987, n. 22](#) (Istituzione del Parco naturale del Monte Fenera);
- 53) [legge regionale 7 settembre 1987, n. 49](#) (Istituzione della Riserva naturale speciale dell'Oasi di Crava-Morozzo);
- 54) [legge regionale 7 settembre 1987, n. 50](#) (Istituzione della Riserva naturale speciale della Garzaia di Bosco Marengo) ⁽²⁰¹⁾;
- 55) [legge regionale 7 settembre 1987, n. 51](#) (Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte della SS. Trinità di Griffa);
- 56) [legge regionale 16 dicembre 1987, n. 61](#) (Norme per il funzionamento degli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali);
- 57) [legge regionale 19 maggio 1988, n. 25](#) (Norme per l'utilizzo e la fruizione della Riserva naturale speciale Parco Burcina - Felice Piacenza);
- 58) [legge regionale 30 maggio 1988, n. 26](#) (Norme per l'utilizzo e la fruizione della Riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto);
- 59) [legge regionale 30 agosto 1988, n. 40](#) (Sanzioni relative alle normative contenute nel Piano naturalistico del Parco naturale della Val Troncea);
- 60) [legge regionale 23 gennaio 1989, n. 13](#) (Modificazioni alla [legge regionale 31 agosto 1979, n. 52](#), istitutiva del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo);
- 61) [legge regionale 23 gennaio 1989, n. 14](#) (Adeguamento delle piante organiche del personale degli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali);
- 62) [legge regionale 2 maggio 1989, n. 28](#) (Modificazioni alla [L.R. 7 settembre 1987, n. 50](#) "Istituzione della Riserva naturale speciale della Garzaia di Bosco Marengo");
- 62-bis) [legge regionale 8 giugno 1989, n. 36](#) (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a parchi naturali, riserve naturali e aree attrezzate) ⁽²⁰²⁾;
- 63) [legge regionale 17 agosto 1989, n. 49](#) (Modificazioni alla [legge regionale 16 maggio 1980, n. 46](#), istitutiva del Parco naturale dei Laghi di Avigliana);
- 64) [legge regionale 31 agosto 1989, n. 54](#) (Istituzione della Riserva naturale speciale dei Ciciu del Villar);

- 65) [legge regionale 22 marzo 1990, n. 12](#) (Nuove norme in materia di aree protette, Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardia);
- 66) [legge regionale 26 marzo 1990, n. 14](#) (Istituzione della Riserva naturale speciale della Garzaia di Carisio);
- 67) [legge regionale 26 marzo 1990, n. 15](#) (Norme per l'utilizzo e la fruizione della Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di Leccio di Chianocco);
- 68) [legge regionale 26 marzo 1990, n. 16](#) (Modificazioni alla [legge regionale 28 dicembre 1978, n. 84](#), e successive modifiche ed integrazioni - Terzo ampliamento del Parco naturale Alta Valle Pesio);
- 69) [legge regionale 26 marzo 1990, n. 17](#) (Norme per l'utilizzo e la fruizione della Riserva naturale speciale dell'Oasi di Crava-Morozzo);
- 70) [legge regionale 26 marzo 1990, n. 19](#) (Integrazione alla [L.R. 13 novembre 1989, n. 67](#), Bilancio Parchi 1988);
- 71) [legge regionale 17 aprile 1990, n. 28](#) (Sistema delle aree protette della Fascia Fluviale del Po - Istituzione);
- 72) [legge regionale 24 aprile 1990, n. 50](#) (Istituzione della Zona di salvaguardia dell'Alpe Devero);
- 73) [legge regionale 24 aprile 1990, n. 51](#) (Istituzione della Riserva naturale speciale del Fondo Toce);
- 74) [legge regionale 22 aprile 1991, n. 14](#) (Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Belmonte);
- 75) [legge regionale 22 aprile 1991, n. 15](#) (Modificazione ed integrazione alla [L.R. 30 marzo 1987, n. 20](#) "Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico, della Garzaia di Villarboit e della Palude di Casalbeltrame");
- 76) [legge regionale 22 aprile 1991, n. 16](#) (Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand);
- 77) [legge regionale 22 aprile 1991, n. 17](#) (Sanzioni relative alle normative contenute nel Piano naturalistico del Parco naturale della Rocca di Cavour);
- 78) [legge regionale 29 aprile 1991, n. 19](#) (Modificazioni alla [L.R. 22 marzo 1990, n. 12](#), in materia di aree protette);
- 79) [legge regionale 30 luglio 1991, n. 35](#) (Modificazioni alla [legge regionale 22 marzo 1990, n. 12](#), in materia di aree protette, Riserva naturale speciale della Bessa e Riserva naturale speciale del Parco Burcina-Felice Piacenza);

80) [legge regionale 19 agosto 1991, n. 38](#) (Istituzione del Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino);

81) [legge regionale 14 novembre 1991, n. 55](#) (Istituzione del Parco naturale della Collina di Superga);

82) [legge regionale 27 dicembre 1991, n. 65](#) (Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte Calvario di Domodossola);

83) [legge regionale 14 gennaio 1992, n. 1](#) (Istituzione del Parco naturale di Stupinigi);

84) [legge regionale 14 gennaio 1992, n. 3](#) (Istituzione della Riserva naturale orientata delle Baragge);

85) [legge regionale 14 gennaio 1992, n. 4](#) (Modificazioni alla [L.R. 22 marzo 1990, n. 12](#), in materia di aree protette: Parco naturale della Valle del Ticino, Parco naturale dei Lagoni di Mercurago e Riserva naturale speciale del Fondo Toce);

86) [legge regionale 7 febbraio 1992, n. 10](#) (Modificazione alla [L.R. 21 agosto 1978, n. 53](#) "Istituzione del Parco naturale della Valle del Ticino");

87) [legge regionale 30 marzo 1992, n. 19](#) (Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale della Valle del Ticino);

88) [legge regionale 13 luglio 1992, n. 34](#) (Sanzioni relative alle normative contenute nel Piano naturalistico del Parco naturale dei Lagoni di Mercurago);

89) [legge regionale 21 luglio 1992, n. 36](#) (Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla [legge 8 giugno 1990, n. 142](#), ed alla [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#));

90) [legge regionale 4 novembre 1992, n. 45](#) (Norme per l'utilizzo e la fruizione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta);

90-bis) [legge regionale 22 febbraio 1993, n. 6](#) (Modificazioni alla [legge regionale 8 giugno 1989, n. 36](#) "Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a parchi naturali, riserve naturali ed aree attrezzate ⁽²⁰³⁾");

91) [legge regionale 22 febbraio 1993, n. 10](#) (Modificazioni ed integrazioni alla [legge regionale 21 agosto 1978, n. 53](#). Ampliamento del Parco naturale della Valle del Ticino);

92) [legge regionale 27 maggio 1993, n. 15](#) (Istituzione delle Riserve naturali speciali del Monte Mesma e del Colle della Torre di Buccione);

93) [legge regionale 1° giugno 1993, n. 16](#) (Integrazione alla [legge regionale 16 maggio 1980, n. 47](#) "Istituzione della Riserva naturale speciale dei Canneti di Dormelletto");

94) [legge regionale 3 giugno 1993, n. 20](#) (Modificazione alla [legge regionale 4 novembre 1992, n. 45](#) "Norme per l'utilizzo e la fruizione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta");

95) [legge regionale 3 giugno 1993, n. 21](#) (Istituzione della Riserva naturale speciale della Val Sarmassa);

96) [legge regionale 7 giugno 1993, n. 23](#) (Istituzione della Riserva naturale orientata della Vauda);

97) [legge regionale 7 giugno 1993, n. 24](#) (Trasformazione dell'Azienda regionale dei Parchi suburbani in Ente di gestione del Parco regionale La Mandria e dei Parchi e delle Riserve naturali delle Valli di Lanzo);

98) [legge regionale 7 giugno 1993, n. 25](#) (Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale dei Lagoni di Mercurago);

99) [legge regionale 14 giugno 1993, n. 27](#) (Istituzione dell'Area attrezzata del Ponte del Diavolo e della Zona di salvaguardia della Stura di Lanzo);

100) [legge regionale 14 giugno 1993, n. 29](#) (Istituzione della Riserva naturale speciale dei Monti Pelati e Torre Cives);

101) [legge regionale 23 giugno 1993, n. 31](#) (Modificazione alla [legge regionale 21 luglio 1992, n. 36](#) "Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla [legge 8 giugno 1990, n. 142](#), ed alla [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#)");

102) [legge regionale 23 giugno 1993, n. 32](#) (Istituzione della Riserva naturale speciale dell'area di Augusta Bagiennorum);

103) [legge regionale 9 agosto 1993, n. 40](#) (Istituzione della Riserva naturale speciale delle Sorgenti del Belbo);

104) [legge regionale 9 agosto 1993, n. 41](#) (Modifica all' [articolo 8 della legge regionale 27 maggio 1993, n. 15](#) "Istituzione delle Riserve naturali speciali del Monte Mesma e del Colle della Torre di Buccione");

105) [legge regionale 12 maggio 1994, n. 12](#) (Modifica all' [art. 1 della L.R. 30 agosto 1988, n. 40](#) "Sanzioni relative alle normative contenute nel Piano naturalistico del Parco naturale della Val Troncea");

106) [legge regionale 12 maggio 1994, n. 13](#) (Sanzioni relative alle normative contenute nel Piano naturalistico della Riserva naturale della Palude di Casalbeltrame);

107) [legge regionale 21 giugno 1994, n. 20](#) (Modifica agli *articoli 9 e 11 della L.R. 22 marzo 1990, n. 12*, e successive modificazioni ed integrazioni in materia di aree protette);

108) [legge regionale 27 dicembre 1994, n. 69](#) (Modifica ai confini del Parco naturale Orsiera Rocciavrè di cui alla [L.R. 30 maggio 1980, n. 66](#), come modificata dall' *art. 1 della L.R. 20 febbraio 1985, n. 13*);

109) [legge regionale 5 gennaio 1995, n. 1](#) (Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale del Monte Fenera);

110) [legge regionale 5 gennaio 1995, n. 2](#) (Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale di Rocchetta Tanaro);

111) [legge regionale 16 gennaio 1995, n. 7](#) (Determinazione delle piante organiche del personale degli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali di nuova istituzione);

112) [legge regionale 1° marzo 1995, n. 25](#) (Istituzione del Parco naturale di interesse provinciale del Lago di Candia);

113) [legge regionale 1° marzo 1995, n. 29](#) (Modificazione della [legge regionale 20 maggio 1980, n. 51](#), istitutiva del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand);

114) [legge regionale 14 marzo 1995, n. 32](#) (Istituzione del Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero);

115) [legge regionale 14 marzo 1995, n. 33](#) (Istituzione del Parco naturale delle Alpi Marittime. Accorpamento del Parco naturale dell'Argentiera con la Riserva naturale del Bosco e dei Laghi di Palanfrè);

116) [legge regionale 3 aprile 1995, n. 47](#) (Norme per la tutela dei biotopi);

117) [legge regionale 11 aprile 1995, n. 56](#) (Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale Orsiera Rocciavrè);

118) [legge regionale 13 aprile 1995, n. 61](#) (Istituzione dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevè ed istituzione dell'Ente di gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge, della Riserva naturale speciale della Bessa e dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevè);

119) [legge regionale 13 aprile 1995, n. 65](#) (Modifiche alle leggi regionali relative al sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po ed alle leggi regionali relative al Parco naturale della Rocca di Cavour e della Riserva naturale speciale del Torrente Orba);

120) [legge regionale 28 novembre 1995, n. 86](#) (Modifica alla [legge regionale 26 marzo 1990, n. 14](#) "Istituzione della Riserva naturale speciale della Garzaia di Carisio");

121) [legge regionale 4 settembre 1996, n. 63](#) (Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale Alta Valle Pesio e Tanaro);

122) [legge regionale 4 settembre 1996, n. 64](#) (Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino);

123) [legge regionale 4 settembre 1996, n. 65](#) (Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo);

124) [legge regionale 4 settembre 1996, n. 66](#) (Sanzioni relative alle normative contenute nel Piano naturalistico del Parco naturale dei Laghi di Avigliana. Abrogazione della [legge regionale 23 agosto 1989, n. 52](#));

125) [legge regionale 4 settembre 1996, n. 68](#) (Modificazioni alla [legge regionale 22 aprile 1991, n. 16](#) "Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand");

126) [legge regionale 3 aprile 1998, n. 12](#) (Istituzione della Riserva naturale speciale dell'Orrido di Foresto e Stazione di Juniperus oxycedrus di Crotte-San Giuliano);

127) [legge regionale 20 novembre 1998, n. 38](#) (Modifica all'[articolo 15 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 28](#) "Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po - Istituzione, modificato dalla [legge regionale 13 aprile 1995, n. 65](#)");

128) [legge regionale 30 dicembre 1998, n. 45](#) (Modificazione dell'[articolo 6 della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 13](#) "Modificazioni alla [legge regionale 31 agosto 1979, n. 52](#), istitutiva del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo");

129) [legge regionale 30 dicembre 1998, n. 46](#) (Modifiche alla [legge regionale 3 giugno 1993, n. 21](#) "Istituzione della Riserva naturale speciale della Val Sarmassa");

130) [legge regionale 24 marzo 2000, n. 28](#) (Sanzioni relative alle normative contenute nel Piano naturalistico e di intervento della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo. Abrogazione della [legge regionale 23 aprile 1991, n. 18](#));

131) [legge regionale 24 marzo 2000, n. 30](#) (Modifica alla [legge regionale 9 agosto 1993, n. 40](#) "Istituzione della Riserva naturale speciale delle Sorgenti del Belbo");

132) [legge regionale 25 maggio 2001, n. 12](#) (Modifica della [legge regionale 1° giugno 1993, n. 16](#) "Integrazione alla [legge regionale 16 maggio 1980, n. 47](#) "Istituzione della Riserva naturale speciale dei Canneti di Dormeletto");

133) [legge regionale 16 luglio 2001, n. 14](#) (Modifica dei confini del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po, istituito con [legge regionale 17 aprile 1990, n. 28](#) "Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po - Istituzione" nei Comuni di La Loggia, Rivalta di Torino, Orbassano, Lauriano Po e Coniolo, e del perimetro dello Schema grafico illustrativo n. 11 di cui all'articolo 4. 1. 3. delle Norme di attuazione del Piano d'Area approvato con [Delib.C.R. 8 marzo 1995, n. 982-4328](#) "Approvazione del Piano di Area del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po");

134) [legge regionale 14 novembre 2001, n. 25](#) (Modifiche ed integrazioni alla [legge regionale 22 marzo 1990, n. 12](#) "Nuove norme in materia di Aree protette 'Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardia");

135) [legge regionale 14 novembre 2001, n. 29](#) (Istituzione della Zona di salvaguardia del Bosco di Cassine);

136) [legge regionale 4 febbraio 2002, n. 3](#) (Modificazioni alla [legge regionale 21 agosto 1978, n. 53](#) "Istituzione del Parco naturale della Valle del Ticino", e alla [legge regionale 30 marzo 1992, n. 19](#) "Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale della Valle del Ticino");

137) [legge regionale 4 febbraio 2002, n. 4](#) (Modifiche alla [legge regionale 24 aprile 1990, n. 50](#) "Istituzione della zona di salvaguardia dell'Alpe Devero");

138) [legge regionale 15 luglio 2003, n. 18](#) (Modifica dei confini del Parco naturale Alta Valsesia, istituito con [legge regionale 19 aprile 1979, n. 18](#), modificata dalla [legge regionale 18 aprile 1985, n. 42](#));

139) [legge regionale 14 ottobre 2003, n. 27](#) (Istituzione della Zona di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero);

140) [legge regionale 14 ottobre 2003, n. 28](#) (Modifiche alla [legge regionale 14 gennaio 1992, n. 3](#) "Istituzione della Riserva naturale orientata delle Baragge");

141) [legge regionale 14 ottobre 2003, n. 29](#) (Modifiche alla [legge regionale 14 novembre 2001, n. 29](#) "Istituzione della Zona di salvaguardia del Bosco di Cassine");

142) [legge regionale 24 dicembre 2003, n. 35](#) (Modifiche alla [legge regionale 25 marzo 1985, n. 23](#) "Istituzione della Riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto" e alla [legge regionale 22 marzo 1990, n. 12](#), in materia di aree protette);

143) [legge regionale 25 ottobre 2004, n. 28](#) (Modifiche alla [legge regionale 24 aprile 1990, n. 51](#) "Istituzione della Riserva naturale speciale del Fondo Toce");

144) [legge regionale 8 novembre 2004, n. 32](#) (Istituzione del Parco del Monte San Giorgio, del Parco naturale del Monte Tre Denti-Freidour, del Parco naturale di Conca Cialancia, del Parco naturale del Colle del Lys, della Riserva naturale speciale dello Stagno di Oulx);

145) [legge regionale 28 febbraio 2005, n. 5](#) (Istituzione della Riserva naturale Speciale del Sacro Monte di Oropa e del Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei);

146) [legge regionale 28 febbraio 2005, n. 6](#) (Modifica dei confini della riserva naturale orientata delle Baragge istituita con [legge regionale 14 gennaio 1992, n. 3](#));

147) [legge regionale 24 maggio 2006, n. 19](#) (Istituzione della Riserva naturale orientata di Bosco Solivo);

148) [legge regionale 3 luglio 2006, n. 23](#) (Istituzione della Riserva naturale speciale e della Zona di Salvaguardia di Fontana Gigante e della Riserva naturale speciale e della Zona di salvaguardia della Palude di San Genuario);

148-bis) [legge regionale 7 agosto 2006, n. 29](#) (Proroga della destinazione a Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino) ⁽²⁰⁴⁾;

148-ter) [legge regionale 26 luglio 2006, n. 24](#) (Sanzioni relative alla normativa del Piano naturalistico del Sito di importanza comunitaria Palude di San Genuario) ⁽²⁰⁵⁾;

149) [legge regionale 4 agosto 2008, n. 24](#) (Modifica dei confini della Riserva naturale speciale del Fondo Toce);

150) [legge regionale 19 febbraio 2007, n. 3](#) (Istituzione del Parco fluviale Gesso Stura);

151) [legge regionale 4 agosto 2008, n. 26](#) (Modifiche alla [legge regionale 7 agosto 2006, n. 29](#) "Proroga della destinazione a Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino");

152) [legge regionale 4 marzo 2009, n. 6](#) (Sanzioni relative alla normativa del piano naturalistico della Riserva naturale speciale del Fondo Toce);

152-bis) [legge regionale 22 dicembre 2009, n. 33](#) (Istituzione del Parco naturale dell'Alta Valle Antrona) ⁽²⁰⁶⁾;

b) i seguenti articoli:

1) l'[articolo 36 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70](#) (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

2) gli [articoli 92, 93, 94 e 95 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44](#) (di attuazione del [D.Lgs. n. 112/1998](#)), come inseriti dall' [articolo 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5](#);

3) [l'[articolo 9 della L.R. n. 5/2001](#), che ha integrato la [L.R. n. 44/2000](#)] ⁽²⁰⁷⁾;

4) l'[articolo 10 della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 3](#) (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2008 in materia di tutela dell'ambiente) che ha modificato l'[articolo 8 della L.R. n. 36/1992](#);

4-bis) L'[articolo 11 della legge regionale 1° giugno 2010, n. 14](#) e l'[articolo 2 della legge regionale 29 marzo 2011, n. 2](#), che hanno modificato il comma 1 dell'[articolo 1 della L.R. n. 29/2006](#) ⁽²⁰⁸⁾.

2. [Alla [L.R. n. 36/1989](#), sono soppresse le parole sotto indicate:

a) all'articolo 4, comma 1, lettera a) le parole: "e dal parere del Comitato tecnico scientifico per la politica dei parchi";

b) all'articolo 5, comma 1, lettera a) le parole: "e dal parere del Comitato tecnico scientifico per la politica dei parchi";

c) all'articolo 6, comma 1 le parole: "e dal parere del Comitato tecnico scientifico per la politica dei parchi";

d) all'articolo 7, comma 1, lettera a) le parole: ", e deve essere corredata dal parere del Comitato tecnico scientifico per la politica dei parchi";

e) all'articolo 8, comma 2 le parole: "previo parere del Comitato tecnico scientifico per la politica dei parchi,"] ⁽²⁰⁹⁾.

(199) Il titolo della legge è stato poi sostituito dall'[art. 14, comma 5, L.R. 14 marzo 1995, n. 33](#) con il seguente: "Istituzione della Riserva naturale speciale del popolamento di *Juniperus phoenicea* di Rocca San Giovanni- Saben".

(200) Il titolo della legge è stato poi sostituito dall'[art. 1, L.R. 24 dicembre 2003, n. 35](#) con il seguente: "Istituzione della Riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande".

(201) Il titolo della legge è stato poi modificato per effetto dell'[art. 2, comma 1, L.R. 2 maggio 1989, n. 28](#) con il seguente: "Istituzione della Riserva naturale speciale del Torrente Orba".

(202) Numero aggiunto dall'[art. 35, comma 1, L.R. 3 agosto 2011, n. 16](#).

- (203) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, L.R. 25 giugno 2013, n. 11.
- (204) Numero aggiunto dall'art. 35, comma 2, L.R. 3 agosto 2011, n. 16.
- (205) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 2, L.R. 25 giugno 2013, n. 11.
- (206) Numero aggiunto dall'art. 35, comma 3, L.R. 3 agosto 2011, n. 16.
- (207) Numero abrogato dall'art. 4, comma 3, L.R. 25 giugno 2013, n. 11, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art.4, comma 4, della medesima legge).
- (208) Numero aggiunto dall'art. 35, comma 4, L.R. 3 agosto 2011, n. 16.
- (209) Comma abrogato dall'art. 39, comma 1, lettera h), L.R. 3 agosto 2011, n. 16.

Capo IV

Disposizioni finanziarie

Art. 64

Disposizioni finanziarie.

1. Agli oneri per la gestione delle aree protette, stimati per l'esercizio finanziario 2009 in 31.583.573,00 euro per la spesa corrente e 8.100.000,00 euro per le spese di investimento, si provvede con le dotazioni iscritte, rispettivamente, nelle unità previsionali di base (UPB) DB10101, DB10102, del bilancio regionale. Per il biennio 2010-2011 si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità indicate all' *articolo 8 della L.R. n. 7/2001* e dall'*articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2* (Legge finanziaria per l'anno 2003).

2. Agli oneri per la gestione provinciale e locale delle aree protette provvedono i soggetti gestori mediante risorse proprie e con le risorse regionali trasferite ai soggetti medesimi, stimate, per l'esercizio finanziario 2009, in 400.000,00 euro, alla cui copertura finanziaria si fa fronte con gli stanziamenti UPB DB10101 e DB10102. Per il biennio 2010-2011 gli oneri sono stimati in 700.000,00 euro per ciascun anno e sono finanziati analogamente all'anno 2009.

Capo V

Entrata in vigore

Art. 65

Entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo II e al titolo VI, capo III ⁽²¹⁰⁾.

1. Le disposizioni di cui al titolo II e al titolo VI, capo III entrano in vigore il 1° gennaio 2012 ⁽²¹¹⁾.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

(210) Articolo così sostituito dall'*art. 10, comma 2, L.R. 1° giugno 2010, n. 14*, poi così modificato come indicato nella nota che segue. Il testo originario era così formulato: «Articolo 65. Entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo II e al titolo VI, capo III. 1. Le disposizioni di cui al titolo II e al titolo VI, capo III entrano in vigore decorsi novanta giorni dalla data di insediamento del Consiglio regionale della IX legislatura.».

(211) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 5, L.R. 29 marzo 2011, n. 2*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della medesima legge).

L.R. BASILICATA 14 ottobre 2008, n. 26 ⁽¹⁾.**Tutela delle risorse genetiche autoctone vegetali ed animali di interesse agrario.**

(1) Pubblicata nel B.U. Basilicata 16 ottobre 2008, n. 50.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge

Art. 1
Finalità.

La Regione Basilicata tutela, nell'ambito delle politiche di sviluppo, promozione e salvaguardia degli agroecosistemi e delle produzioni di qualità, le risorse genetiche autoctone vegetali ed animali, rispettivamente coltivate ed allevate, in pericolo di estinzione o minacciate da erosione genetica.

Possono, altresì, essere oggetto di tutela, a norma della presente legge, le specie, razze, varietà, cultivar, ecotipi e biotipi attualmente scomparsi dal territorio regionale e conservati in orti botanici, allevamenti, istituti sperimentali, banche genetiche, campi catalogo, centri di ricerca di altre regioni o Paesi, per i quali esiste un interesse a favorirne la reintroduzione.

Art. 2
Definizioni.

Ai fini della presente legge sono considerate risorse genetiche autoctone vegetali ed animali specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi, biotipi e cloni allevati o coltivati che siano originari del territorio regionale ovvero che siano stati introdotti nel territorio regionale da almeno cinquanta anni e che, integratisi nell'agroecosistema della Regione, abbiano assunto caratteristiche specifiche tali da suscitare interesse ai fini della loro tutela.

Art. 3

Repertorio regionale.

1. Al fine di consentire la tutela del patrimonio genetico, è istituito il Repertorio regionale, in seguito denominato Repertorio, suddiviso in sezione animale e sezione vegetale, nel quale sono iscritte specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi, biotipi e cloni di interesse regionale di cui all'articolo 2. Il Repertorio è gestito dal Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Economia Montana, di seguito denominato Gestore.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale propone al Consiglio Regionale che lo approva nei successivi sessanta giorni un regolamento ⁽²⁾ con il quale stabilisce i criteri e le modalità per la tenuta del Repertorio nel rispetto dei seguenti principi:

1. il Repertorio è organizzato secondo modalità che tengano conto delle caratteristiche tecniche di analoghi strumenti esistenti a livello nazionale e internazionale, in modo da renderlo quanto più possibile omogeneo e confrontabile con gli stessi e ne stabilisce le modalità per la sua tenuta;

2. l'iscrizione avviene per iniziativa del Gestore ovvero su proposta della Giunta Regionale, delle Province, di Enti scientifici, di Enti pubblici, di Organizzazioni e Associazioni private, nonché di singoli cittadini;

3. l'iscrizione al Repertorio è gratuita ed è eseguita a cura del Gestore, previa acquisizione del parere favorevole della competente Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 4;

4. alla domanda di iscrizione è allegata, a cura del presentatore, una specifica documentazione storico-tecnico-scientifica;

5. le specie, le razze, le varietà, le popolazioni, le cultivar, gli ecotipi, i biotipi ed i cloni di interesse regionale per essere iscritti nel Repertorio devono essere identificabili per un numero minimo di caratteri definiti per ogni singola entità;

6. le risorse genetiche iscritte nel Repertorio possono essere cancellate dal Gestore, previo parere favorevole della competente Commissione tecnicocientifica di cui all'art. 4, quando non sussistano più i requisiti di cui all'art. 2;

7. individua le risorse genetiche autoctone vegetali ed animali da tutelare;

8. definisce, su proposta delle competenti Commissioni tecnico-scientifiche di cui all'art. 4, per ciascuna categoria di risorsa genetica autoctona, le tipologie di intervento, nel rispetto delle norme di conservazione e di tutela specifiche dettate dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

(2) Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con *Delib.C.R. 30 giugno 2009, n. 552*.

Art. 4

Commissioni tecnico-scientifiche.

1. Presso la Giunta Regionale sono istituite la Commissione tecnico-scientifica per il settore animale e la Commissione tecnico-scientifica per il settore vegetale, coordinate da un dirigente o funzionario dell'Ufficio regionale competente in materia di agricoltura, componente entrambe le Commissioni con funzioni di Presidente.

2. La Commissione tecnico-scientifica per il settore animale è composta da:

a) un dirigente o funzionario del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Economia Montana competente in materia;

b) un funzionario dell'Ufficio regionale competente in materia di sanità veterinaria;

c) un rappresentante del mondo agricolo designato d'intesa dalle organizzazioni sindacali degli imprenditori agricoli;

d) due esperti del mondo scientifico ed accademico competenti in materia di risorse genetiche animali.

3. La Commissione tecnico-scientifica per il settore vegetale è composta da:

a) un dirigente o funzionario del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Economia Montana competente in materia;

b) un funzionario del Dipartimento regionale competente in materia di ambiente;

c) un rappresentante del mondo agricolo designato d'intesa dalle organizzazioni sindacali degli imprenditori agricoli;

d) due esperti del mondo scientifico ed accademico competenti in materia di risorse genetiche di piante erbacee ed arboree di interesse agrario.

4. Le Commissioni sono costituite con Decreto del Presidente della Giunta Regionale. Ogni Commissione resta in carica per cinque anni e si avvale, per le funzioni di segreteria, di un dipendente regionale nominato dal Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Economia Montana.

5. La partecipazione alle Commissioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 è a titolo gratuito.

6. Le Commissioni hanno il compito di:

a) esprimere parere in merito all'iscrizione ed alla cancellazione delle risorse generiche autoctone vegetali ed animali nel Repertorio regionale del patrimonio genetico;

b) esprimere parere e formulare proposte in ordine all'adozione del Regolamento di cui all'art. 9;

c) stabilire, nell'ambito del suddetto regolamento, l'urgenza, le priorità e le tipologie d'intervento per ciascuna risorsa genetica autoctona vegetale e animale;

d) esprimere parere e formulare proposte in ordine all'adozione dei programmi settoriali di interventi di cui all'art. 8.

7. Le Commissioni si dotano di rispettivi regolamenti interni per il loro funzionamento.

Art. 5

Siti di conservazione della biodiversità.

1. Enti pubblici, Associazioni di produttori, Università, Scuole pubbliche, Associazioni Onlus, Associazioni ambientaliste, Enti Parco nonché imprenditori agricoli e soggetti privati autorizzati all'attività di riproduzione di vegetali ed animali che hanno sede in Basilicata possono costituire siti di conservazione delle

risorse genetiche autoctone vegetali ed animali, istituendo campi di conservazione di specie e varietà in via di estinzione o centri di allevamento per la conservazione di razze animali o specie in via di estinzione.

2. La Regione riconosce ai soggetti di cui al comma 1, nei termini previsti dalle norme sugli aiuti di Stato, contributi per le spese di costituzione e/o mantenimento dei siti di conservazione attraverso l'approvazione degli appositi programmi pluriennali di cui all'art. 8.

3. I beneficiari del contributo regionale sono tenuti a conservare il materiale genetico in dotazione e devono mettere a disposizione, con priorità per gli Enti pubblici, le Università degli Studi, le Scuole Pubbliche e gli imprenditori agricoli a titolo principale, il materiale di moltiplicazione derivante dalle risorse genetiche autoctone vegetali ed animali oggetto della conservazione.

4. Il materiale di propagazione vegetale fornito dovrà rispondere a tutti i requisiti fitosanitari previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria sul materiale vivaistico e di moltiplicazione.

5. I soggetti detentori dei siti di conservazione sono iscritti in un elenco pubblico gestito dal competente Ufficio del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Economia Montana costituito con Delibera di Giunta Regionale.

Art. 6

Banche del germoplasma.

1. Gli Enti pubblici, le Università, le Scuole Pubbliche, gli Enti Parco e i privati che hanno sede in Basilicata possono istituire banche del germoplasma autoctono vegetale regionale anche avvalendosi del contributo economico degli Enti Pubblici interessati alla conservazione del materiale genetico.

2. Le attività di conservazione e gestione ex situ del germoplasma presso le banche del germoplasma di cui al primo comma devono essere conformi ai protocolli e alle procedure standard previsti dagli analoghi centri e istituzioni nazionali e internazionali.

3. La Regione riconosce ai soggetti di cui al comma 1 contributi per le spese di costituzione e/o mantenimento attraverso l'approvazione degli appositi programmi pluriennali di cui all'art. 8.

Art. 7*Patrimonio delle risorse genetiche.*

1. Fermo restando il diritto di proprietà su ogni pianta od animale iscritto nel Repertorio di cui all'articolo 3, il patrimonio delle risorse genetiche di tali piante od animali è coperto da diritti di natura collettiva che fanno capo alla comunità locale che ne ha curato la conservazione, all'interno della quale devono essere equamente distribuiti i benefici.
 2. La Regione tutela il patrimonio agrario costituito dalle risorse genetiche autoctone vegetali ed animali di cui alla presente legge, e garantisce che i benefici derivanti dalla loro riproduzione, diffusione e uso, appartengano in modo inalienabile e imprescrittibile alle comunità locali che ne hanno curato la conservazione.
 3. Ai produttori agricoli residenti nei luoghi dove le risorse genetiche autoctone vegetali ed animali hanno evoluto le loro peculiari caratteristiche, è riconosciuto il diritto allo scambio diretto ed in ambito regionale di sementi o altri materiali di propagazione.
-

Art. 8*Programmi settoriali di interventi.*

1. Il Consiglio Regionale approva, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della Legge Finanziaria Regionale, un programma settoriale di intervento, di durata triennale, nel quale sono stabilite le linee guida per le attività inerenti la tutela delle risorse genetiche autoctone.
2. Con il programma settoriale di intervento di cui al comma 1, la Regione:
 - a) provvede alla verifica ed al censimento su tutto il territorio regionale della biodiversità animale e vegetale da tutelare affidandone la realizzazione a soggetti di comprovata esperienza in materia;
 - b) favorisce le iniziative, sia a carattere pubblico sia privato, tendenti alla conoscenza, alla promozione ed alla conservazione delle risorse genetiche autoctone vegetali ed animali;
 - c) assume direttamente iniziative specifiche atte alla tutela, al miglioramento, alla moltiplicazione ed alla valorizzazione delle risorse genetiche

autoctone vegetali ed animali, nonché all'eventuale registrazione di varietà suscettibili di utilizzazione economicamente rilevante;

d) prevede specifiche iniziative per incentivare, anche con misure economiche, la costituzione e/o il mantenimento dei siti di conservazione e delle banche del germoplasma di cui ai precedenti articoli 5 e 6.

3. In applicazione del piano settoriale di cui al comma 1, la Giunta Regionale approva, previo parere della Commissione competente, per ognuna delle annualità comprese nel triennio, un programma operativo annuale per la realizzazione delle attività ed iniziative previste, specificando i soggetti beneficiari dei contributi, le modalità di accesso e di erogazione dei benefici, le zone prioritarie d'intervento e le forme di controllo delle iniziative previste.

Art. 9

Disposizioni finanziarie.

1. Al finanziamento delle iniziative di cui alla presente legge si farà fronte con i fondi del PSR 2007/2013 nella misura di € 200.000,00 per l'anno 2008.

Art. 10

Formula finale.

1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

L.R. EMILIA ROMAGNA 29 gennaio 2008, n. 1 ⁽¹⁾.**Tutela del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario del territorio emiliano-romagnolo ⁽²⁾.**

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 29 gennaio 2008, n. 14.

(2) Vedi, anche, la Det. reg. 18 febbraio 2015, n. 1720, la Det. reg. 18 febbraio 2015, n. 1721, la Det. reg. 17 marzo 2015, n. 3034, la Det. reg. 18 marzo 2015, n. 3178 e la Det. reg. 18 marzo 2015, n. 3179.

L'Assemblea legislativa regionale ha approvato

Il Presidente della Regione

promulga la seguente legge:

Capo I - Finalità e norme generali**Art. 1**
Finalità.

1. Ai sensi dell'*articolo 3 della legge 6 aprile 2004, n. 101* (Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura), la Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle politiche di sviluppo, promozione e salvaguardia degli agroecosistemi locali e delle produzioni di qualità, favorisce e promuove la tutela delle varietà e razze locali di interesse agrario, al fine di garantire la conservazione e la valorizzazione delle risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura caratteristiche del proprio territorio.

2. Le varietà e le razze locali appartengono al patrimonio naturale di interesse agrario e zootecnico dell'Emilia-Romagna.

3. La Regione Emilia-Romagna promuove e garantisce l'utilizzazione collettiva del patrimonio di varietà e razze locali di interesse agrario, ovvero delle risorse genetiche autoctone, attraverso la Rete di conservazione tutela e salvaguardia di cui all'articolo 11 della presente legge.

4. La Regione assume iniziative dirette e favorisce iniziative pubbliche e private volte alla conservazione, tutela e valorizzazione delle varietà e razze locali di interesse agrario, con particolare riguardo per quelle a rischio di erosione.

5. La Regione, mediante appositi programmi d'intervento, stabilisce e incentiva le attività e le iniziative di cui al comma 4 del presente articolo, determina i criteri e le modalità di attuazione.

Art. 2

Definizioni ed ambiti applicativi.

1. Ai fini della presente legge sono considerate risorse genetiche indigene di interesse agrario:

a) razze, varietà, popolazioni, ecotipi e cloni autoctoni del territorio emiliano-romagnolo;

b) razze, varietà, popolazioni, ecotipi e cloni che, seppure di origine esterna al territorio emiliano-romagnolo sono stati introdotti da lungo tempo e si sono integrati tradizionalmente nell'agricoltura regionale;

c) razze, varietà, popolazioni, ecotipi e cloni di cui alle lettere precedenti, attualmente scomparsi dal territorio regionale e conservati in orti botanici, allevamenti, istituti sperimentali, banche del germoplasma pubbliche o private, Università e centri di ricerca anche di altre regioni o paesi, per i quali esiste un interesse a favorirne la reintroduzione.

2. Ai fini della presente legge valgono le definizioni contenute nell'articolo 2 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura. Per conservazione in situ si intende anche la conservazione delle risorse genetiche in azienda (on farm).

3. Ai fini della presente legge, per ambito locale si intende la parte del territorio regionale in cui è o era presente una determinata risorsa genetica.

4. Con la deliberazione di Giunta di cui all'articolo 14 sono definiti i criteri in base ai quali le risorse genetiche indigene di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere definite a rischio di erosione genetica.

Art. 3*Patrimonio delle risorse genetiche.*

1. Fermi restando i diritti degli agricoltori su ogni pianta o animale iscritti nel Repertorio di cui all'articolo 5, la Regione riconosce il patrimonio di conoscenze, innovazioni e pratiche delle comunità locali, rilevanti per la conservazione e la valorizzazione delle diversità biologiche presenti nel territorio, ne promuove una più vasta applicazione anche con il consenso dei detentori di tale patrimonio, favorendo l'equa ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzazione di tali conoscenze, innovazioni e pratiche all'interno delle medesime comunità locali, in attuazione dell'articolo 8j della Convenzione di Rio sulla Biodiversità (1992), ratificata con [legge 14 febbraio 1994, n. 124](#) e dell'articolo 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.

Art. 4*Linee guida di intervento.*

1. La Giunta regionale, sentito il parere della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 8, approva linee guida di intervento per le attività inerenti la tutela delle risorse genetiche di interesse agrario.

2. Sulla base delle linee guida di cui al comma 1 del presente articolo, la Regione:

a) provvede, tramite affidamento a soggetti pubblici o privati di comprovata esperienza, allo studio ed al censimento su tutto il territorio regionale della biodiversità animale e vegetale di razze e varietà locali di interesse agrario;

b) favorisce iniziative a carattere pubblico e privato tendenti alla conoscenza, alla tutela ed alla conservazione della biodiversità indigena di interesse agrario, alla diffusione delle conoscenze e delle innovazioni per l'uso e la valorizzazione delle varietà e razze locali, in particolare quelle soggette a rischio di erosione genetica;

c) definisce iniziative specifiche e prioritarie volte alla tutela, al miglioramento ed alla valorizzazione delle varietà e razze locali, nonché alla loro riproduzione e messa a disposizione degli agricoltori custodi.

Capo II - Repertorio regionale ed altri strumenti di conservazione, tutela e salvaguardia

Art. 5

Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche agrarie.

1. Al fine di consentire la tutela delle risorse genetiche indigene, è istituito il Repertorio volontario regionale, suddiviso in sezione animale e vegetale, al quale sono iscritti razze, varietà, popolazioni, ecotipi e cloni di interesse regionale di cui all'articolo 2.
2. La sezione animale del Repertorio è disciplinata in coordinamento con la normativa nazionale vigente relativa ai Libri genealogici o Registri anagrafici istituiti per le singole razze.
3. Il Repertorio regionale è organizzato secondo criteri e caratteristiche che consentono l'omogeneità e la confrontabilità con analoghi strumenti eventualmente esistenti a livello nazionale ed internazionale.
4. Il Repertorio delle risorse genetiche è pubblico ed è gestito dalla direzione generale competente in materia di agricoltura ed è consultabile anche attraverso strumenti informatici e telematici.

Art. 6

Iscrizione al Repertorio regionale ⁽³⁾.

1. Possono fare proposte di iscrizione enti ed istituzioni scientifiche, enti pubblici, associazioni, organizzazioni private e singoli cittadini. Alla proposta di iscrizione deve essere allegata una scheda tecnica corredata di tutta la documentazione a supporto per ciascuna risorsa genetica.
2. La Regione può, altresì, provvedere direttamente alla iscrizione al Repertorio di risorse genetiche autoctone, avvalendosi per la redazione delle relative schede della collaborazione di esperti di comprovata esperienza nel settore.
3. L'iscrizione è comunque subordinata all'istruttoria ed al parere favorevole della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 8.

4. Con la deliberazione di Giunta di cui all'articolo 14 sono disciplinate le modalità e le procedure per l'iscrizione al Repertorio.

(3) Vedi, al riguardo, la Det. reg. 12 dicembre 2011, n. 16102 e la Det. reg. 12 dicembre 2011, n. 16103.

Art. 7

Registro anagrafico.

1. Al fine di tutelare le razze e le specie zootecniche iscritte nel Repertorio di cui all'articolo 6 e non disciplinate dalla normativa comunitaria o nazionale, possono essere istituiti Registri anagrafici regionali.

2. I criteri e le modalità per l'applicazione di quanto è previsto al comma 1 del presente articolo sono definiti con la deliberazione della Giunta di cui all'articolo 14.

Art. 8

Funzioni e composizione della Commissione tecnico-scientifica.

1. La Commissione tecnico-scientifica è organo consultivo e propositivo della Giunta regionale. Essa ha il compito di:

a) esprimere parere in merito all'iscrizione e alla cancellazione dal Repertorio regionale delle risorse genetiche di cui all'articolo 5, in base ai criteri definiti dalla deliberazione di Giunta di cui all'articolo 14;

b) esprimere parere sulle linee guida di intervento di cui all'articolo 4;

c) proporre le priorità e le tipologie di intervento relative alle risorse genetiche.

2. La Commissione tecnico-scientifica, coordinata dalla struttura regionale competente, è istituita con apposito atto della Giunta regionale. Essa è composta da:

- a) due funzionari della Direzione generale Agricoltura esperti della materia, di cui uno con funzioni di presidente;
- b) un esperto di agrobiodiversità;
- c) tre esperti del settore vegetale;
- d) due esperti del settore zootecnico;
- e) un esperto di conservazione di risorse naturali;
- f) un esperto delle associazioni di volontariato che si occupano di documentazione appartenenti al sistema bibliotecario nazionale.

3. La Commissione, in base alla [legge regionale 27 maggio 1994, n. 24](#) (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale), si dota di apposito regolamento per il suo funzionamento interno.

4. Ai componenti esterni alla Regione è riconosciuto un compenso di Euro 250,00 per seduta, oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute nei limiti della normativa vigente. La partecipazione dei dipendenti regionali alla Commissione non comporta oneri a carico della Regione.

Art. 9

Conservazione ex situ delle risorse genetiche.

1. Al fine di garantire la salvaguardia mediante la conservazione ex situ delle varietà e razze locali, la Regione individua appositi soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza nel settore e dotati di idonee strutture tecnico-organizzative cui affidare la tutela e la conservazione ex situ delle risorse genetiche iscritte nel Repertorio regionale.
2. L'affidamento e le modalità di funzionamento delle strutture per la conservazione ex situ sono disciplinate dalla deliberazione di Giunta di cui all'articolo 14.
3. I soggetti individuati svolgono tutte le attività dirette a salvaguardare il materiale da loro conservato da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione e distruzione.
4. Nelle strutture individuate ai sensi del comma 2 del presente articolo confluiscono le risorse genetiche indigene iscritte nel Repertorio regionale.

5. Presso la Direzione generale competente in materia di agricoltura è tenuto il registro pubblico informatizzato delle risorse genetiche presenti nelle strutture che si occupano di conservazione ex situ, consultabile anche attraverso strumenti informatici e telematici.

Art. 10
Agricoltori custodi.

1. Ai fini della presente legge si definisce agricoltore custode colui che provvede alla conservazione in situ o on farm delle varietà e razze locali a rischio di estinzione iscritte nel Repertorio di cui all'articolo 5.
 2. Con la deliberazione di Giunta di cui all'articolo 14, sentito il parere della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 8, saranno definiti i criteri per il conferimento dell'incarico di agricoltore custode, i compiti ad esso demandati ed il corrispettivo spettante per le eventuali attività prestate.
 3. Gli agricoltori custodi sono iscritti in un apposito Registro pubblico, gestito dalla direzione generale competente in materia di agricoltura e consultabile anche attraverso strumenti informatici e telematici.
-
-

Art. 11
Rete di conservazione tutela e salvaguardia.

1. La Regione istituisce e coordina la rete di conservazione tutela e salvaguardia del germoplasma indigeno, di seguito denominata "Rete", di cui fanno parte di diritto gli agricoltori custodi definiti all'articolo 10 ed i soggetti pubblici o privati di cui all'articolo 9, che svolgono per conto della Regione la conservazione ex situ delle risorse genetiche.
2. Oltre ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, possono aderire alla Rete le Province, i Comuni, le Comunità montane, gli Enti parco, gli istituti sperimentali, i centri di ricerca, le Università, le associazioni, gli agricoltori singoli od in forma associata che siano in possesso dei requisiti previsti dalla deliberazione di Giunta di cui all'articolo 14.

3. I soggetti aderenti alla Rete svolgono ogni attività diretta a mantenere in vita il patrimonio di risorse genetiche di interesse agrario a rischio di erosione attraverso la conservazione ex situ ed in situ e ad incentivarne la diffusione.

4. Gli aderenti alla Rete che intendono depositare domanda di privativa varietale o brevettuale su di una varietà essenzialmente derivata da una varietà iscritta nel Repertorio oppure su materiale biologico da questa derivante, debbono chiedere preventiva autorizzazione alla Regione.

Art. 12

Moltiplicazione e diffusione di materiale genetico e riproduzione animale.

1. Al fine di consentire il recupero, il mantenimento e la riproduzione delle risorse genetiche vegetali di cui alla presente legge, i soggetti affidatari della tutela e conservazione ex situ delle risorse genetiche vegetali di cui all'articolo 9, nonché gli agricoltori custodi di cui all'articolo 10, gli istituti sperimentali, i centri di ricerca e le università, che intendono svolgere attività di riproduzione e moltiplicazione di materiale genetico devono attenersi alle normative in materia fitosanitaria e di qualità del materiale da riproduzione, munirsi dell'autorizzazione regionale di cui all'[articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 3](#) (Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione della [legge regionale 19 gennaio 1998, n. 3](#) e della [legge regionale 21 agosto 2001, n. 31](#)).

2. I soggetti che intendono gestire attività di riproduzione animale e di produzione di materiale genetico animale devono attenersi alle norme vigenti in materia.

3. Al fine di garantire un uso durevole delle risorse genetiche autoctone è consentita tra gli aderenti alla Rete la circolazione e la diffusione, senza scopo di lucro ed in ambito locale, di una modica quantità di materiale genetico, tesa al recupero, mantenimento e riproduzione di varietà locali indigene a rischio di erosione genetica ed iscritte nel Repertorio volontario regionale.

4. Con la deliberazione di Giunta di cui all'articolo 14 è definita la modica quantità con riferimento alla singola varietà.

Art. 13*Conservazione della memoria storica.*

1. La Regione tutela e valorizza il patrimonio culturale di saperi, tecniche e consuetudini legate all'agrobiodiversità che le comunità rurali hanno storicamente praticato.
 2. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata ad attivare, anche in concorso con enti locali, associazioni ed altri organismi, specifiche iniziative per il recupero e la conservazione della memoria storica legata alla biodiversità di interesse agrario.
-
-

Art. 14*Criteri di attuazione.*

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con proprio atto approva:
 - a) i criteri in base ai quali le risorse genetiche indigene di cui all'articolo 2 sono considerate a rischio di erosione genetica;
 - b) le modalità e le procedure per l'iscrizione al Repertorio delle risorse genetiche indigene, ai sensi dell'articolo 6;
 - c) i criteri in base ai quali la Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 8, esprime parere in merito all'iscrizione ed alla cancellazione dal Repertorio delle risorse genetiche indigene;
 - d) le modalità di funzionamento delle strutture per la conservazione ex situ di cui all'articolo 9, nonché le modalità di affidamento delle attività di conservazione alle stesse;
 - e) i criteri per il conferimento dell'incarico di conservazione in situ o on farm agli agricoltori custodi di cui all'articolo 10, nonché i compiti ad essi demandati e le modalità di eventuali rimborsi;
 - f) i requisiti che devono avere i soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, per l'adesione alla Rete;
 - g) la modica quantità con riferimento alla singola varietà di cui all'articolo 12, comma 4.
-

Capo III - Disposizioni finali

Art. 15

Trattamento di dati personali.

1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale può diffondere, anche per via telematica, i dati relativi alle strutture di conservazione ex situ di cui all'articolo 9, i dati contenuti nel registro degli agricoltori custodi di cui all'articolo 10, nonché i dati relativi ai soggetti aderenti alla Rete di conservazione, tutela e salvaguardia di cui all'articolo 11.
 2. I dati oggetto di diffusione sono relativi a nome, cognome, denominazione e sede del soggetto, persona fisica o giuridica, che provvede alla conservazione della risorsa genetica. Per quanto concerne i soggetti pubblici, i dati oggetto di diffusione sono relativi alla denominazione e alla sede dell'Ente e/o Istituzione nonché all'eventuale sede di conservazione della risorsa genetica.
 3. La Giunta può, nei limiti, con le modalità e le finalità di cui ai commi precedenti, effettuare operazioni di comunicazione per le finalità di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge.
-

Art. 16

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte, fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo, con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma dell'[articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40](#) (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della [L.R. 6 luglio 1977, n. 31](#) e della [L.R. 27 marzo 1972, n. 4](#)).
2. Agli oneri conseguenti a quanto disposto dall'articolo 8, comma 4, della presente legge si provvede nell'ambito dello stanziamento recato dal Capitolo 10050 "Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti, le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri esterni alla Regione di consigli, commissioni e comitati - Spese obbligatorie" afferente alla U.P.B. 1.2.1.1.100 "Compensi e rimborsi spettanti ai componenti di organi collegiali" del Bilancio per l'esercizio finanziario

2007 e nell'ambito delle disponibilità previste nel medesimo capitolo dai bilanci degli esercizi successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

L.R. TOSCANA 16 novembre 2004, n. 64 ⁽¹⁾.**Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale ⁽²⁾.**

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 24 novembre 2004, n. 46, parte prima.

(2) Con *Delib.C.R. 5 dicembre 2007, n. 123* è stato approvato il Programma di intervento attuativo per il periodo 2007-2010, ai sensi del presente articolo.

Art. 1*Oggetto e finalità.*

1. La Regione Toscana preserva e tutela sotto il profilo economico, scientifico e culturale il patrimonio di razze e varietà locali come definite dall'articolo 2.
2. Le razze e varietà locali appartengono al patrimonio naturale di interesse agrario, zootecnico e forestale della Toscana.
3. La Regione Toscana promuove e garantisce l'utilizzazione collettiva del patrimonio di razze e varietà locali effettuata attraverso la rete di conservazione e sicurezza di cui all'articolo 7.

Art. 2*Definizioni.*

1. Ai fini della presente legge sono considerate razze e varietà locali, e di seguito denominate risorse genetiche:
 - a) specie, razze, varietà, cultivar, popolazioni, ecotipi e cloni originari del territorio toscano;
 - b) specie, razze, varietà, cultivar, popolazioni, ecotipi e cloni che, seppure di origine esterna, sono stati introdotti da lungo tempo nel territorio toscano ed integrati tradizionalmente nella sua agricoltura e nel suo allevamento;

c) specie, razze, varietà, cultivar, popolazioni ed ecotipi derivanti dalle precedenti per selezione massale;

d) specie, razze, varietà, cultivar, popolazioni ed ecotipi originari del territorio toscano ma attualmente scomparsi in Toscana e conservati in orti botanici, allevamenti o centri di ricerca in altre regioni o Paesi.

Art. 3

Attività della Regione.

1. La Giunta regionale esercita la propria attività di tutela e valorizzazione delle risorse genetiche:

a) favorendo le iniziative, pubbliche o private, tendenti a preservare e ricostituire le risorse genetiche, a diffonderne la conoscenza, il rispetto, l'uso ed a valorizzarne i prodotti;

b) assumendo direttamente iniziative volte alla tutela ed alla valorizzazione di tali risorse.

2. Il programma d'intervento, nel quale sono stabilite le attività e le iniziative che si ritiene necessario attivare e incentivare, i criteri di accesso ai benefici, la misura degli incentivi e le relative modalità di attuazione, è definito nel piano regionale agricolo forestale (PRAF) di cui alla [legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1](#) (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) ⁽³⁾.

(3) Comma così sostituito dall'[art. 49, comma 1, L.R. 9 agosto 2013, n. 47](#). Il testo originario era così formulato: «2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva appositi programmi d'intervento nei quali sono stabilite le attività e le iniziative che si ritiene necessario attivare ed incentivare, sono determinati i criteri di accesso ai benefici, la misura degli incentivi e le relative modalità di attuazione.».

Art. 4

Repertori regionali.

1. Le risorse genetiche sono iscritte in appositi repertori regionali, di seguito denominati repertori, tenuti dalla competente struttura della Giunta regionale ⁽⁴⁾.
2. I repertori sono organizzati secondo criteri e caratteristiche tecniche che consentano l'omogeneità e la confrontabilità con analoghi strumenti esistenti a livello nazionale ed internazionale.
3. L'iscrizione nei repertori di risorse genetiche a rischio di estinzione è corredata di apposita annotazione.

(4) Comma così modificato dall'*art. 68, L.R. 18 giugno 2012, n. 29*.

Art. 5

Iscrizione ai repertori regionali.

1. L'iscrizione delle risorse genetiche ai repertori è effettuata dalla competente struttura della Giunta regionale, sulla base del parere favorevole espresso da apposite commissioni tecnico-scientifiche, costituite dalla Giunta regionale ⁽⁵⁾.
2. L'iscrizione ai repertori avviene su iniziativa dalla competente struttura della Giunta regionale, ovvero su proposta dell'ente Terre regionali toscane di cui alla *legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80* (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla *L.R. n. 39/2000*, alla *L.R. n. 77/2004* e alla *L.R. n. 24/2000*), di enti scientifici, enti pubblici, organizzazioni private e singoli cittadini ⁽⁶⁾.
3. Con il regolamento di cui all'articolo 12 sono disciplinati:
 - a) le modalità e le procedure per l'iscrizione ai repertori;
 - b) la composizione e il funzionamento delle commissioni di cui al comma 1.

(5) Comma così modificato dall'*art. 69, comma 1, L.R. 18 giugno 2012, n. 29*.

(6) Comma così sostituito dall'*art. 69, comma 2, L.R. 18 giugno 2012, n. 29*, poi così modificato dall'*art. 50, comma 1, L.R. 9 agosto 2013, n. 47*. Il testo originario era così formulato: «2. L'iscrizione ai repertori avviene su iniziativa dell'ARSIA, ovvero su proposta della Giunta regionale, di enti scientifici, enti pubblici, organizzazioni private e singoli cittadini.».

Art. 5-bis
Registro anagrafico.

1. Al fine di tutelare le razze e specie zootecniche iscritte nei repertori di cui all'articolo 5 e non disciplinate dalla normativa comunitaria o nazionale possono essere istituiti registri anagrafici.
2. Nel registro anagrafico sono annotati gli animali riproduttori di una determinata razza o specie con l'indicazione dei loro ascendenti.
3. Il registro anagrafico è istituito e tenuto da una associazione di allevatori di rilevanza regionale o provinciale dotata di personalità giuridica, che a tal fine si dota di un regolamento contenente, in particolare:
 - a) le norme di organizzazione interna dell'associazione per la tenuta del registro;
 - b) le modalità di svolgimento della tenuta del registro;
 - c) le disposizioni relative ai requisiti necessari per l'iscrizione al registro;
 - d) gli obblighi degli allevatori aderenti al registro.
4. L'istituzione del registro anagrafico e il regolamento di cui al comma 3 sono comunicati alla competente struttura della Giunta regionale ⁽⁷⁾.

(7) Articolo aggiunto dall'*art. 12, L.R. 27 luglio 2007, n. 40*.

Art. 6
Banca regionale del germoplasma.

1. Al fine di garantire la tutela, mediante la conservazione ex situ, delle risorse genetiche è istituita la Banca regionale del germoplasma di seguito denominata Banca.
2. La Banca svolge tutte le operazioni dirette a salvaguardare il materiale in essa conservato da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione e distruzione.
3. Nella Banca confluiscono tutte le risorse genetiche iscritte nei repertori.

4. Alla gestione della Banca provvede l'ente terre regionali toscane che può avvalersi di altri soggetti, pubblici o privati ⁽⁸⁾.
5. Con il regolamento di cui all'articolo 12 è disciplinato il funzionamento della Banca.

(8) Comma così modificato dall'*art. 70, L.R. 18 giugno 2012, n. 29* e poi dall'*art. 51, comma 1, L.R. 9 agosto 2013, n. 47*.

Art. 7

Rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche.

1. È istituita la rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche, di seguito denominata rete, gestita e coordinata dall'ente terre regionali toscane della Giunta regionale ⁽⁹⁾.
2. Della rete fanno parte di diritto i coltivatori custodi di cui all'articolo 9 e la Banca regionale del germoplasma.
3. Alla rete possono aderire altresì altri soggetti pubblici e privati secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 12.
4. La rete svolge ogni attività diretta a mantenere in vita le risorse genetiche a rischio di estinzione, attraverso la conservazione ex situ e in situ, e a incentivarne la circolazione.
5. L'aderente alla rete che abbia depositato una domanda di privativa varietale o brevettuale su di una varietà essenzialmente derivata da una varietà iscritta nei repertori oppure su materiale biologico da questa derivante, ne dà tempestivo avviso all'ente terre regionali toscane ⁽¹⁰⁾.

(9) Comma così modificato dapprima dall'*art. 71, comma 1, L.R. 18 giugno 2012, n. 29* e poi dall'*art. 52, comma 1, L.R. 9 agosto 2013, n. 47*.

(10) Comma così modificato dapprima dall'*art. 71, comma 2, L.R. 18 giugno 2012, n. 29* e poi dall'*art. 52, comma 2, L.R. 9 agosto 2013, n. 47*.

Art. 8*Circolazione di materiale genetico.*

1. Al fine di garantire un uso durevole delle risorse genetiche è consentita, tra gli aderenti alla rete, la circolazione, senza scopo di lucro, in ambito locale, di una modica quantità di materiale genetico, volta al recupero, mantenimento e riproduzione di varietà locali a rischio di estinzione e iscritte nei repertori.
 2. Con il regolamento di cui all'articolo 12 sono definite:
 - a) la modica quantità con riferimento alla singola specie;
 - b) le modalità di circolazione del materiale genetico.
-
-

Art. 9*Coltivatore custode.*

1. Ai fini della presente legge si definisce coltivatore custode chi provvede alla conservazione in situ delle risorse genetiche a rischio di estinzione iscritte nei repertori.
2. Il coltivatore custode:
 - a) provvede alla messa in sicurezza della singola risorsa genetica proteggendola e salvaguardandola da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione o distruzione;
 - b) diffonde la conoscenza e la coltivazione delle risorse genetiche di cui è custode, attenendosi ai principi di cui alla presente legge;
 - c) effettua il rinnovo dei semi di specie erbacee conservati nella Banca regionale del germoplasma.
3. L'incarico di coltivatore custode è conferito a seguito della iscrizione in apposito elenco tenuto dall'ente terre regionali toscane ⁽¹¹⁾.
4. Nella scelta del coltivatore custode sono favoriti i membri delle comunità locali tradizionalmente impegnate nella conservazione delle risorse genetiche toscane, e chi abbia provveduto alla loro riscoperta.
5. La riproduzione di risorse genetiche effettuata dai coltivatori custodi avviene presso le zone originarie di prelievo o quelle riconosciute come tradizionali luoghi di presenza della coltivazione.

6. In caso di necessità e urgenza l'ente terre regionali toscane può provvedere per fini di pubblico interesse all'immediata riproduzione in campo di una varietà in via di estinzione ⁽¹²⁾.

7. Con il regolamento di cui all'articolo 12 sono disciplinati:

a) le modalità di iscrizione all'elenco di cui al comma 3;

b) i requisiti oggettivi e soggettivi necessari per ricoprire e per mantenere l'incarico di coltivatore custode;

c) le modalità di eventuali rimborsi spese per attività prestate dal coltivatore custode.

(11) Comma così modificato dapprima dall'*art. 72, comma 1, L.R. 18 giugno 2012, n. 29* e poi dall'*art. 53, comma 1, L.R. 9 agosto 2013, n. 47*.

(12) Comma così modificato dapprima dall'*art. 72, comma 2, L.R. 18 giugno 2012, n. 29* e poi dall'*art. 53, comma 2, L.R. 9 agosto 2013, n. 47*.

Art. 10

Registro regionale delle varietà da conservazione ⁽¹³⁾.

[1. Ai fini della valorizzazione e rilancio produttivo, attraverso la commercializzazione, delle sementi di varietà locali, è istituito il registro regionale delle varietà da conservazione tenuto dalla competente struttura della Giunta regionale ⁽¹⁴⁾.

2. Nel registro possono essere iscritte le varietà già iscritte nei repertori e a rischio di estinzione, su istanza di privati interessati al rilancio produttivo.

3. La produzione e commercializzazione delle sementi delle varietà da conservazione iscritte nel registro è sottoposta a restrizioni quantitative stabilite per ciascuna varietà con il regolamento di cui all'articolo 12].

(13) Articolo abrogato dall'*art. 54, comma 1, L.R. 9 agosto 2013, n. 47*.

(14) Comma così modificato dall'*art. 73, L.R. 18 giugno 2012, n. 29*.

Art. 11 *Contrassegno.*

1. Per favorire la più ampia conoscenza e informazione dei cittadini in ordine a prodotti ottenuti da varietà e razze locali a rischio di estinzione è istituito un contrassegno regionale da apporre sui prodotti costituiti, contenenti o derivati da materiale iscritto nei repertori.
2. L'uso del contrassegno è facoltativo ed è concesso dalla competente struttura della Giunta regionale ad aziende agricole che producono e trasformano direttamente in azienda, secondo il metodo biologico di cui al [regolamento \(CE\) n. 837/2007](#) del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/1991, o secondo il metodo della produzione integrata di cui alla [legge regionale 15 aprile 1999, n. 25](#) (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole) ⁽¹⁵⁾.
3. Ai fini della concessione del contrassegno l'azienda produttrice è tenuta a produrre idonea certificazione rilasciata da un organismo di controllo autorizzato per la produzione biologica o integrata di cui al comma 2, attestante la conformità del prodotto alle condizioni previste dalla presente legge.
4. Con il regolamento di cui all'articolo 12 sono disciplinati contenuto, caratteristiche grafiche e modalità di ottenimento e impiego del contrassegno di cui al comma 1.

(15) Comma così sostituito dall'[art. 74, L.R. 18 giugno 2012, n. 29](#). Il testo originario era così formulato: «2. L'uso del contrassegno è facoltativo ed è concesso dall'ARSIA ad aziende agricole che producono e trasformano direttamente in azienda, secondo il metodo biologico, di cui al [regolamento \(CEE\) n. 2092/91 del 24 giugno 1991](#) del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, o secondo il metodo della produzione integrata, di cui alla [legge regionale 15 aprile 1999, n. 25](#) (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole).».

Art. 12 *Regolamento di attuazione* ⁽¹⁶⁾.

1. Il regolamento di attuazione della presente legge è approvato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

(16) Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con *D.P.G.R. 1° marzo 2007, n. 12/R.*

Art. 13

Norma finanziaria ⁽¹⁷⁾.

1. La presente legge è finanziata, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, con il PRAF .

(17) Articolo così sostituito dall'*art. 55, comma 1, L.R. 9 agosto 2013, n. 47*. Il testo originario era così formulato: «Art. 13. Norma finanziaria. 1. Gli oneri di cui alla presente legge sono quantificati in euro 150.000,00 per l'anno 2005 e trovano copertura nella unità previsionale di base (UPB) n. 522 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti, allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - spese di investimento" del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2004/2006, annualità 2005.

2. Per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.».

Art. 14

Monitoraggio e valutazione.

1. A partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, entro il primo semestre di ogni anno, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione a consuntivo, con informazioni documentate, delle attività svolte con particolare riferimento a:

a) iniziative assunte da soggetti pubblici e/o privati tendenti a preservare e ricostituire le risorse genetiche, a diffonderne la conoscenza, il rispetto, l'uso ed a valorizzarne i prodotti;

b) iniziative volte alla tutela ed alla valorizzazione di tali risorse assunte direttamente;

c) istituzione e funzionamento della Banca regionale del germoplasma, con particolare riguardo alle procedure individuate per la forma di gestione adottata, anche in collaborazione con soggetti diversi;

d) realizzazione della rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche di cui all'articolo 7;

e) gestione dei repertori regionali di cui all'articolo 4, con particolare riferimento allo sviluppo di standard per omogeneità e confrontabilità con analoghi strumenti nazionali ed internazionali;

f) sviluppo del rilancio produttivo e commercializzazione delle varietà da conservazione iscritte nel registro nazionale, con dati quantitativi sul numero di contrassegni richiesti e concessi alle aziende agricole produttrici di cui all'articolo 11 ⁽¹⁸⁾.

(18) Lettera così modificata dall'*art. 56, comma 1, L.R. 9 agosto 2013, n. 47*.

Art. 15

Entrata in vigore, abrogazioni.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione e da tale data è abrogata la *legge regionale 16 luglio 1997, n. 50* (Tutela delle risorse genetiche autoctone).

L.R. MARCHE 3 giugno 2003, n. 12 ⁽¹⁾.**Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano ⁽²⁾.**

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 12 giugno 2003, n. 51.

(2) Vedi, anche, l'*art. 1, comma 2, L.R. 3 marzo 2004, n. 5*, la *Delib.C.R. 14 dicembre 2004, n. 158*, la *Delib.G.R. 30 marzo 2005, n. 454*, la *Delib.G.R. 27 ottobre 2014, n. 1188* e la *Delib.G.R. 13 giugno 2016, n. 588*.

Art. 1
Finalità.

1. La Regione tutela le risorse genetiche animali e vegetali del proprio territorio, in particolare quelle minacciate da erosione genetica, e gli agroecosistemi locali, anche per favorire lo sviluppo delle produzioni di qualità.

Art. 2
Definizioni.

1. Ai fini della presente legge sono considerate varietà da conservazione le varietà, le razze, le popolazioni, gli ecotipi, i cloni e le cultivar di interesse agricolo relativi a piante ed animali:

a) autoctoni, coltivati e allevati o spontanei affini a specie coltivate o allevate;

b) non autoctoni, purché introdotti sul territorio regionale da almeno cinquanta anni, integratisi negli agroecosistemi locali, con caratteristiche specifiche tali da suscitare interesse ai fini della loro tutela;

c) non autoctoni sviluppati per ricostituire la diversità genetica di specie coltivate le cui varietà locali siano quasi completamente scomparse;

d) non più coltivati o allevati sul territorio regionale, ma conservati presso orti botanici, istituti sperimentali, banche del germoplasma pubbliche o private, università e centri di ricerca anche di altre regioni o Paesi, per i quali esiste un

interesse economico, scientifico, culturale, paesaggistico a favorirne la reintroduzione.

2. Sono altresì da considerare varietà da conservazione le specie animali autoctone e di interesse ittico-venatorio la cui integrità genetica viene messa a rischio dai ripopolamenti.

3. Per àmbito locale si intende il territorio di "autoctonia" di una determinata risorsa genetica, ricadente nell'àmbito territoriale regionale.

3-bis. Per agricoltori custodi si intendono i soggetti pubblici e privati che a qualunque titolo provvedono alla conservazione delle risorse genetiche a rischio di estinzione iscritte nel Repertorio di cui all'articolo 3 ⁽³⁾.

(3) Comma aggiunto dall'*art. 1, L.R. 17 dicembre 2004, n. 28*.

Art. 3

Repertorio regionale del patrimonio genetico.

1. È istituito il Repertorio regionale del patrimonio genetico suddiviso in sezione animale e vegetale.

2. Il regolamento di cui all'articolo 7 individua ⁽⁴⁾:

- a) il soggetto gestore del Repertorio;
- b) i criteri e le modalità della gestione del Repertorio medesimo.

(4) Alinea così sostituito dall'*art. 10, comma 1, L.R. 20 gennaio 2004, n. 1*. Il testo originario era così formulato: «La Giunta regionale individua con le modalità di cui all'articolo 7:».

Art. 4

Commissioni tecnico-scientifiche ⁽⁵⁾.

1. Sono istituite presso la Giunta regionale la Commissione tecnico-scientifica per il settore animale e la Commissione tecnico-scientifica per il settore vegetale,

coordinate da un funzionario del servizio regionale competente in materia di agricoltura, componente di entrambe le Commissioni.

2. La Commissione tecnico-scientifica per il settore animale è composta da:

a) un funzionario del servizio regionale competente in materia di sanità veterinaria;

b) un rappresentante del mondo agricolo designato d'intesa dalle organizzazioni sindacali degli agricoltori;

c) due esperti del mondo scientifico ed accademico competenti in materia di risorse genetiche animali in agricoltura.

3. La Commissione tecnico-scientifica per il settore vegetale è composta da:

a) un funzionario del servizio regionale competente in materia di ambiente;

b) un rappresentante del mondo agricolo designato d'intesa dalle organizzazioni sindacali degli agricoltori;

c) quattro esperti del mondo scientifico ed accademico competenti in materia di risorse genetiche di piante erbacee, arboree e forestali di interesse agrario.

4. Le Commissioni di cui al comma 1 possono avvalersi, per competenze specifiche, di esperti esterni.

5. Le Commissioni di cui al comma 1 restano in carica per cinque anni ed eleggono nel proprio seno il presidente.

6. Per la nomina dei componenti di cui al comma 2, lettera b), e al comma 3, lettera b), si applicano le disposizioni di cui alla vigente normativa regionale in materia di nomine.

7. Le Commissioni di cui al comma 1 sono costituite con decreto del Presidente della Giunta.

8. Ai componenti delle Commissioni di cui ai commi 2 e 3 diversi dai dipendenti regionali spetta per ogni seduta un'indennità di presenza pari a euro 50, nonché i rimborsi spese previsti dalla [L.R. 2 agosto 1984, n. 20](#) e successive modificazioni.

(5) Gli organismi collegiali regionali qui indicati sono stati ritenuti indispensabili per la realizzazione di obiettivi e compiti istituzionali della Regione Marche dall'[art. 2, comma 1, Reg. 4 dicembre 2004, n. 11](#), in relazione alla tabella A annessa al medesimo regolamento; agli stessi, ai sensi del comma 2 del

suddetto art. 2, vengono applicati i criteri di cui all'*art. 3, comma 2, L.R. 12 maggio 2003, n. 7*.

Art. 5

Funzioni delle Commissioni tecnico-scientifiche.

1. Le Commissioni hanno il compito di:

- a) esprimere parere in merito all'iscrizione e alla cancellazione della varietà da conservazione nel Repertorio regionale del patrimonio genetico;
- b) stabilire, nell'ambito del regolamento, l'urgenza, la priorità e la tipologia d'intervento per ciascuna delle varietà da conservazione;
- c) determinare i criteri per l'individuazione degli agricoltori custodi delle varietà da conservazione.

Art. 6

Rete di conservazione e sicurezza.

1. La Regione istituisce la rete di conservazione e sicurezza, di seguito denominata "rete", cui possono aderire comuni, Comunità montane, istituti sperimentali, centri di ricerca, università, organizzazioni, agricoltori singoli ed associati.
2. I soggetti aderenti alla rete garantiscono la conservazione *in situ* ed *ex situ* del materiale genetico di interesse regionale di cui all'articolo 2 e della moltiplicazione di tale materiale al fine di renderlo disponibile agli operatori ed agli istituti di ricerca che ne facciano richiesta, sia per la coltivazione, sia ai fini di eventuali programmi di miglioramento genetico.
3. La Regione, sulla base delle indicazioni della competente Commissione tecnico-scientifica, individua gli agricoltori custodi delle varietà da conservazione ⁽⁶⁾.

(6) Comma così modificato dall'*art. 2, L.R. 17 dicembre 2004, n. 28*.

Art. 7*Regolamento di attuazione ⁽⁷⁾.*

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione adotta un regolamento con il quale stabilisce ⁽⁸⁾:

a) i criteri e le modalità per la tenuta del Repertorio regionale del patrimonio genetico di cui all'articolo 3 nel rispetto dei seguenti principi:

1) il Repertorio è organizzato in modo tale da tenere in considerazione le caratteristiche tecniche di analoghi strumenti esistenti a livello nazionale, in modo da renderlo quanto più possibile omogeneo e confrontabile con gli stessi;

2) le varietà e le razze di cui all'articolo 2 sono iscritte al Repertorio su richiesta della Regione, delle province, di enti scientifici, di enti pubblici, di organizzazioni e associazioni private, di singoli cittadini;

3) le varietà da conservazione per essere iscritte al Repertorio devono essere identificabili per un numero minimo di caratteri definiti per ogni singola specie;

4) l'iscrizione al Repertorio è gratuita ed avviene previa acquisizione del parere favorevole espresso dalla competente Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 4;

5) il materiale iscritto al Repertorio può essere cancellato previo parere favorevole della competente Commissione tecnico-scientifica, quando non sussistano più i requisiti di cui all'articolo 2;

b) le tipologie di intervento in relazione alle differenti categorie di risorse genetiche;

c) il soggetto gestore del Repertorio del patrimonio regionale genetico;

d) le modalità specifiche di produzione, distribuzione e commercializzazione di sementi di varietà da conservazione, nel rispetto delle disposizioni fitosanitarie di cui alla vigente normativa statale, agevolando la circolazione di materiale sano o risanato senza oneri per i custodi e assicurando, nel rispetto della normativa comunitaria, la distribuzione in ambito locale dei benefici derivanti dallo sfruttamento delle varietà da conservazione.

(7) Vedi, al riguardo, il [Reg. 28 ottobre 2004, n. 10](#).

(8) Alinea così modificato dall'[art. 10, comma 2, L.R. 20 gennaio 2004, n. 1](#).

Art. 8

Piano settoriale di intervento ⁽⁹⁾.

1. La Regione approva, ogni triennio, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria regionale, un piano settoriale di intervento, nel quale sono stabilite le linee-guida per le attività inerenti la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario ⁽¹⁰⁾.

2. Con il piano settoriale di cui al comma 1, la Regione:

a) provvede allo studio e al censimento su tutto il territorio regionale della biodiversità animale e vegetale;

b) favorisce le iniziative, sia a carattere pubblico, sia privato, tendenti alla conoscenza e alla conservazione della biodiversità autoctona di interesse agrario, alla diffusione delle conoscenze e delle innovazioni per l'uso e la valorizzazione delle varietà da conservazione;

c) assume direttamente iniziative specifiche atte alla tutela, al miglioramento, alla moltiplicazione e alla valorizzazione delle varietà da conservazione;

d) prevede specifiche iniziative per incentivare gli agricoltori custodi.

3. In applicazione del piano settoriale di cui al comma 1, la Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, approva, per ognuna delle annualità comprese nel triennio, un programma operativo annuale per la realizzazione delle attività ed iniziative previste, specificando i soggetti beneficiari dei contributi, le modalità di accesso e di erogazione dei benefici, le zone prioritarie d'intervento e le forme di controllo delle iniziative svolte ⁽¹¹⁾.

(9) Con [Delib.Ass.Legisl. 6 luglio 2010, n. 4](#) e con [Delib.Ass.Legisl. 13 novembre 2012, n. 56](#) è stato approvato, ai sensi del presente articolo, il piano settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario. Vedi, anche, la [Delib.Ass.Legisl. 3 dicembre 2013, n. 93](#).

(10) Vedi, anche, la [Delib.Ass.Legisl. 23 dicembre 2015, n. 16](#).

(11) Con [Delib.G.R. 11 giugno 2008, n. 772](#), con [Delib.G.R. 18 maggio 2009, n. 788](#), con [Delib.G.R. 8 novembre 2010, n. 1567](#), con [Delib.G.R. 21 novembre 2011, n. 1531](#), con [Delib.G.R. 17 dicembre 2012, n. 1732](#), con [Delib.G.R. 16](#)

dicembre 2013, n. 1689, con *Delib.G.R. 22 dicembre 2014, n. 1424* e con *Delib.G.R. 27 dicembre 2016, n. 1617* è stato approvato il Programma operativo per la tutela delle risorse genetiche, di cui al presente comma. Vedi, al riguardo, quanto previsto dalla *Delib.G.R. 29 settembre 2014, n. 1091*.

Art. 9

Clausola sospensiva dell'efficacia e divieto di cumulo.

1. Agli aiuti previsti dalla presente legge è data attuazione a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.
 2. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge non sono cumulabili con quelli previsti per le medesime iniziative da altre leggi statali e regionali.
-

Art. 10

Disposizioni finanziarie.

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, l'entità della spesa è stabilita, a decorrere dall'anno 2004, con la legge finanziaria ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della L.R. 31 dicembre 2001, n. 31, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nella UPB di competenza del bilancio di previsione per l'anno 2004 e successivi, in apposito capitolo che la giunta regionale istituisce, ai fini della gestione, nel Programma operativo annuale (P.O.A.).

L.R. FRIULI VENEZIA GIULIA 22 aprile 2002, n. 11 ⁽¹⁾.**Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale.**

(1) Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 26 aprile 2002, n. 17, supplemento straordinario n. 7.

Art. 1
Finalità.

1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia favorisce e promuove, nell'ambito delle politiche di sviluppo, promozione e salvaguardia degli agroecosistemi e delle produzioni tipiche e di qualità, la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale, incluse le piante spontanee imparentate con le specie coltivate, relativamente alle specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni per i quali esistono interessi dal punto di vista economico, scientifico, ambientale, culturale e che siano minacciati di erosione genetica.

2. Possono considerarsi autoctone, ai fini di cui al comma 1, anche specie, razze, varietà e cultivar di origine esterna, introdotte nel territorio regionale da almeno cinquanta anni e che, integrate nell'agroecosistema del Friuli-Venezia Giulia, abbiano assunto caratteristiche specifiche tali da suscitare interesse ai fini della loro tutela.

3. Possono, altresì, essere oggetto di tutela a norma della presente legge anche le specie, razze, varietà, attualmente scomparse dalla regione e conservate in orti botanici, allevamenti, istituti sperimentali, banche genetiche pubbliche o private, campi catalogo, centri di ricerca di altre Regioni o Paesi, per le quali esiste un interesse a favorire la reintroduzione.

Art. 2
Registro volontario regionale.

1. Al fine di consentire la tutela del patrimonio genetico autoctono, è istituito il registro volontario regionale, suddiviso in sezione animale e sezione vegetale, nel quale sono iscritte specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni di interesse regionale di cui all'articolo 1.

2. Il registro di cui al comma 1 è tenuto dall'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA).

2-bis. Ai fini dell'iscrizione al registro di cui al comma 1 l'ERSA può avvalersi delle competenze di specialisti di volta in volta individuati in relazione alla tipologia di specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni ⁽²⁾.

3. L'iscrizione nel registro volontario regionale è gratuita ed eseguita a cura dell'ERSA. L'iscrizione avviene su iniziativa dell'ERSA, ovvero su proposta della Giunta regionale, di enti scientifici, enti pubblici, organizzazioni e associazioni private, nonché di singoli cittadini. Alla domanda d'iscrizione è allegata, a cura del presentatore, una specifica documentazione storico-tecnico-scientifica. Il materiale iscritto nel registro volontario regionale può essere cancellato dall'ERSA quando non sussistano più i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1 ⁽³⁾.

4. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ⁽⁴⁾ per la tenuta del registro volontario regionale e per l'iscrizione in esso delle specie e varietà di cui all'articolo 1. Il regolamento prevede:

a) l'organizzazione del registro secondo modalità che tengano conto delle caratteristiche tecniche di analoghi strumenti eventualmente esistenti a livello nazionale e internazionale, in modo da renderlo quanto più possibile omogeneo e confrontabile con gli stessi;

b) che le accessioni di cui all'articolo 1, comma 1 (specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni), per essere iscritte nel registro volontario regionale, devono essere identificabili per un numero minimo di caratteri definiti per ogni singola entità.

(2) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 28, lett. b), L.R. 4 agosto 2014, n. 15, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge).

(3) Comma così modificato dall'art. 2, comma 28, lett. a), L.R. 4 agosto 2014, n. 15, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge).

(4) Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con D.P.Reg. 19 luglio 2004, n. 0240/Pres.

Art. 3

Commissioni tecnico-scientifiche ⁽⁵⁾.

[1. Sono istituite la Commissione tecnico-scientifica per il settore animale e la Commissione tecnico-scientifica per il settore vegetale.

2. La Commissione tecnico-scientifica per il settore animale è composta dal Direttore centrale delle risorse agricole, naturali e forestali o suo delegato che la presiede e da quattro esperti del mondo scientifico e accademico competenti in materia di risorse genetiche animali in agricoltura, nominati dalla Giunta regionale ⁽⁶⁾.

3. La Commissione tecnico-scientifica per il settore vegetale è composta dal Direttore centrale delle risorse agricole, naturali e forestali o suo delegato che la presiede e da quattro esperti del mondo scientifico e accademico competenti in materia di risorse genetiche di piante erbacee e arboree di interesse agrario e forestale, nominati dalla Giunta regionale ⁽⁷⁾.

4. Le Commissioni di cui ai commi 2 e 3 restano in carica per cinque anni. Ai componenti le Commissioni è riconosciuto un gettone di presenza per ogni seduta pari a euro 80 e il rimborso delle spese di viaggio e delle eventuali indennità di missione, come previsto dalla vigente normativa regionale.

5. Le funzioni di segreteria delle Commissioni sono svolte dall'ERSA, attraverso un proprio funzionario appositamente designato].

(5) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 28, lett. c), L.R. 4 agosto 2014, n. 15, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge).

(6) Comma così modificato dall'art. 19, comma 1, L.R. 4 giugno 2004, n. 18.

(7) Comma così modificato dall'art. 19, comma 1, L.R. 4 giugno 2004, n. 18.

Art. 4

Rete di conservazione e sicurezza.

1. La protezione e la conservazione delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale, iscritte nel registro volontario regionale di cui all'articolo 2, si attuano mediante la costruzione di una rete di conservazione e sicurezza, di seguito denominata rete, coordinata dall'ERSA, cui possono aderire enti pubblici e privati, nonché produttori singoli e associati ⁽⁸⁾.

2. La rete si occupa della conservazione del materiale genetico di interesse regionale di cui all'articolo 1 e della moltiplicazione di tale materiale al fine di

renderlo disponibile agli operatori agricoli che ne facciano richiesta, sia per la coltivazione che per la selezione e il miglioramento.

3. Relativamente alle risorse genetiche di cui all'articolo 1 minacciate di erosione genetica, i soggetti inseriti nella rete possono cedere una modica quantità delle sementi e degli animali da loro prodotti, stabiliti per ogni singola entità al momento dell'iscrizione nel registro volontario regionale. Gli agricoltori inseriti nella rete possono, altresì, effettuare la risemina e la moltiplicazione in azienda⁽⁹⁾.

(8) Comma così modificato dall'*art. 19, comma 2, lettera a), L.R. 4 giugno 2004, n. 18.*

(9) Comma così modificato dall'*art. 19, comma 2, lettera b), L.R. 4 giugno 2004, n. 18.*

Art. 5

Banca del germoplasma.

1. Al fine di garantire la conservazione ex situ delle accessioni di cui all'articolo 1, comma 1, per breve, medio e lungo periodo, viene istituita la Banca del germoplasma autoctono vegetale regionale (BaGAV), presso l'Università degli studi di Udine.

2. Le attività di conservazione e gestione ex situ del germoplasma presso la BaGAV devono essere conformi ai protocolli e alle procedure standard previsti dagli analoghi centri e istituzioni nazionali e internazionali.

Art. 6

Tutela della biodiversità forestale.

[1. La Giunta regionale individua nel territorio regionale i boschi e gli altri popolamenti vegetali naturali o artificiali in grado di fornire semi, talee e meristemi di provenienza locale e la loro iscrizione in un registro regionale dei boschi da seme, soggetto a periodico aggiornamento e tenuto dalla Direzione regionale delle foreste.

2. La Giunta regionale individua i popolamenti che, per le particolari e pregevoli caratteristiche vegetazionali e stazionali, risultano idonei alla produzione del materiale di propagazione e ne pubblica l'elenco.

3. La Direzione regionale delle foreste cura la diffusione e la produzione di materiale arboreo e arbustivo di propagazione di specie autoctone e può effettuare la cessione di tale materiale, fino allo stadio di trapianto, a imprenditori singoli o associati o a vivaisti, affinché ne curino l'accrescimento.

4. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità e i criteri per il controllo della provenienza e la certificazione del materiale forestale di propagazione.

5. La Regione promuove, attraverso la Direzione regionale delle foreste, la costituzione di arborei per la produzione di materiali di propagazione autoctoni e selezionati] ⁽¹⁰⁾.

(10) Articolo abrogato dall'art. 104, comma 1, lettera cc), *L.R. 23 aprile 2007, n. 9*, fatto salvo quanto previsto transitoriamente dall'art. 98 della stessa legge.

Art. 7

Programmi d'intervento ⁽¹¹⁾.

1. La Regione, mediante appositi programmi d'intervento, stabilisce le attività e le iniziative che ritiene necessario attivare e incentivare relativamente alla tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale; determina, altresì, i criteri d'accesso ai benefici, le misure degli incentivi e le relative modalità di attuazione.

2. Con i programmi d'intervento di cui al comma 1 la Regione:

a) favorisce le iniziative, pubbliche e private, che tendono a conservare la biodiversità autoctona e a diffondere la conoscenza e le innovazioni per l'uso e la valorizzazione di materiali e prodotti autoctoni, la cui tutela è garantita dalla presente legge;

b) assume direttamente iniziative specifiche atte alla tutela, miglioramento, moltiplicazione e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone;

c) prevede specifiche iniziative per incentivare gli aderenti alla rete di conservazione e sicurezza;

d) promuove e sostiene la divulgazione, la formazione e l'informazione relative alla conoscenza della biodiversità agricola e forestale;

e) diffonde l'uso e la valorizzazione dei prodotti derivanti dalle razze, varietà, cultivar, popolazioni, ecotipi e cloni.

3. I programmi d'intervento sono attuati dall'ERSA e sottoposti a controllo e monitoraggio da parte della Direzione centrale competente in materia di agricoltura ⁽¹²⁾.

(11) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 29 luglio 2004, n. 2040*.

(12) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 28, lett. d), L.R. 4 agosto 2014, n. 15*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16, comma 1, della medesima legge*).

Art. 8

Norme finanziarie.

1. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 4, è autorizzata la spesa di euro 5.164,57 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

2. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 51.645,69 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 11.5.61.1.341 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 6854 (2.1.158.2.06.10) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 61 - Servizio delle produzioni vegetali - spese correnti - con la denominazione «Contributi all'Università degli studi di Udine per l'istituzione e gestione della Banca del germoplasma autoctono vegetale regionale (BaGAV)» e con lo stanziamento di euro 51.645,69 per l'anno 2002.

3. [Per le finalità previste dall'articolo 6, è autorizzata la spesa di euro 46.481,12 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 4.5.23.2.1121 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, alla funzione obiettivo n. 4 - programma 4.5 - rubrica n. 23 - spese di investimento - con la denominazione «Tutela della biodiversità forestale», con riferimento al capitolo 3152 (2.1.210.3.10.11) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 23 - Servizio per la gestione delle foreste regionali -

con la denominazione «Spese per la costituzione e la gestione degli arborei per la promozione di materiali di propagazione autoctoni e selezionati» e con lo stanziamento di euro 46.481,12 per l'anno 2002] ⁽¹³⁾.

4. Per le finalità previste dall'articolo 7, è autorizzata la spesa complessiva di euro 154.937,07 per l'anno 2002, di cui euro 51.645,69 per interventi di tutela, miglioramento e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone vegetali e di euro 103.291,38 per interventi di tutela, miglioramento e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone animali, a carico dell'unità previsionale di base 11.5.61.1.437 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 6805 (2.1.155.2.10.10) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 61 - Servizio degli affari amministrativi e contabili - spese correnti - con la denominazione «Contributi all'ERSA per l'attuazione dei programmi d'intervento riguardanti la tutela, il miglioramento e la valorizzazione delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale» e con lo stanziamento di euro 154.937,07 per l'anno 2002.

5. All'onere complessivo di euro 258.228,45 per l'anno 2002 derivante dalle autorizzazioni di spesa previste dai commi da 1 a 4 si provvede mediante prelievo di pari importo dall'unità previsionale di base 53.6.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 99 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico stesso).

(13) Comma abrogato dall'art. 104, comma 1, lettera cc), *L.R. 23 aprile 2007, n. 9*, fatto salvo quanto previsto transitoriamente dall'art. 98 della stessa legge.

L.R. LAZIO 1 marzo 2000, n. 15 ⁽¹⁾.**Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario ⁽²⁾.**

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 30 marzo 2000, n. 9.

(2) Vedi anche, in coerenza con le disposizioni di cui alla presente legge, la *L.R. 6 novembre 2006, n. 15*. Vedi altresì la *Delib.G.R. 1° febbraio 2002, n. 103*, la *Delib.G.R. 22 novembre 2002, n. 1577*, la *Delib.C.R. 29 settembre 2004, n. 186* e la *Delib.G.R. 25 marzo 2005, n. 404*. Con *Delib.G.R. 28 dicembre 2007, n. 1048*, con *Delib.G.R. 11 luglio 2008, n. 509*, con *Delib.G.R. 3 aprile 2009, n. 218*, con *Delib.G.R. 24 luglio 2010, n. 350* e con *Delib.G.R. 9 settembre 2011, n. 414* è stato approvato il Piano settoriale di intervento per la tutela e la valorizzazione delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, ai sensi della presente legge.

Art. 1
Oggetto.

1. La Regione Lazio favorisce e promuove, nell'ambito delle politiche di sviluppo, promozione e salvaguardia degli agroecosistemi e delle produzioni di qualità, la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, incluse le piante spontanee imparentate con le specie coltivate, relativamente alle specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e doni per i quali esistono interessi dal punto di vista economico, scientifico, ambientale, culturale e che siano minacciati di erosione genetica.

2. Possono considerarsi autoctone, ai fini di cui al comma 1, anche specie, razze, varietà e cultivar di origine esterna, introdotte nel territorio regionale da almeno cinquanta anni e che, integrate nell'agroecosistema laziale, abbiano assunto caratteristiche specifiche tali da suscitare interesse ai fini della loro tutela.

3. Possono altresì essere oggetto di tutela a norma della presente legge anche le specie, razze, varietà, attualmente scomparse dalla Regione e conservate in orti botanici, allevamenti, istituti sperimentali, banche genetiche pubbliche o private, centri di ricerca di altre regioni o paesi per le quali esiste un interesse a favorire la reintroduzione.

Art. 2*Registro volontario regionale.*

1. Al fine di consentire la tutela del patrimonio genetico, è istituito il registro volontario regionale, suddiviso in sezione animale e sezione vegetale, al quale sono iscritte specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e doni di interesse regionale di cui all'articolo 1.

2. Il registro di cui al comma 1 è tenuto dall'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura del Lazio (A.R.S.I.A.L.).

3. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina le modalità per la tenuta del registro volontario regionale e per l'iscrizione in esso delle specie e varietà di cui all'articolo 1, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) il registro volontario regionale, costituito dalle sezioni animale e vegetale, è organizzato secondo modalità che tengano conto delle caratteristiche tecniche di analoghi strumenti eventualmente esistenti a livello nazionale ed internazionale, in modo da renderlo quanto possibile omogeneo e confrontabile con gli stessi;

b) le accessioni di cui all'articolo 1, comma 1, per essere iscritte al registro volontario regionale devono essere identificabili per un numero minimo di caratteri definiti per ogni singola entità;

c) l'iscrizione nel registro volontario regionale è gratuita ed eseguita a cura dell'A.R.S.I.A.L., previa acquisizione del parere favorevole della competente commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 3;

d) l'iscrizione avviene ad iniziativa d'ufficio dell'A.R.S.I.A.L., ovvero su proposta della Giunta regionale, di Enti scientifici, Enti pubblici, organizzazioni ed associazioni private e singoli cittadini;

e) alla domanda di iscrizione è allegata una specifica documentazione storico-tecnico-scientifica;

f) il materiale iscritto nel registro volontario regionale può essere cancellato dall'A.R.S.I.A.L., previo parere favorevole della competente commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 3, quando non sussistano più i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1 ⁽³⁾.

(3) Vedi la *Delib.G.R. 30 gennaio 2001, n. 146* che ha apportato, ai sensi del presente articolo, le modalità per la tenuta del registro volontario regionale.

Art. 3*Commissioni tecnico-scientifiche.*

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge sono istituite la commissione tecnico - scientifica per il settore animale e la commissione tecnico-scientifica per il settore vegetale.

2. La commissione tecnico - scientifica per il settore animale è composta da:

a) un funzionario del dipartimento regionale competente in materia di risorse genetiche animali in agricoltura;

b) un funzionario dell'A.R.S.I.A.L. competente in materia di risorse genetiche animali in agricoltura;

c) un agricoltore che detiene materiale animale la cui tutela è prevista dalla presente legge, in rappresentanza del mondo agricolo;

d) cinque esperti del mondo scientifico ed accademico competenti in materia di risorse genetiche animali in agricoltura.

3. La commissione tecnico - scientifica per il settore vegetale è composta da:

a) due funzionari del dipartimento regionale competenti in materia di risorse genetiche di piante erbacee, arboree e forestali di interesse agrario;

b) un rappresentante dell'A.R.S.I.A.L. competente in materia di risorse genetiche di piante erbacee, arboree e forestali di interesse agrario;

c) un agricoltore che detiene materiale di piante erbacee, arboree o forestale di interesse agrario la cui tutela è prevista dalla presente legge, in rappresentanza del mondo agricolo;

d) dieci esperti del mondo scientifico ed accademico competenti in materia di risorse genetiche di piante erbacee, arboree e forestali di interesse agrario.

4. Le commissioni di cui ai commi 2 e 3 restano in carica per cinque anni ed eleggono nel proprio seno il Presidente.

5. Per la designazione e la nomina dei componenti le commissioni di cui ai commi 2 e 3, nonché per la corresponsione agli stessi di un gettone di presenza per ogni seduta e per il rimborso delle spese di viaggio e delle eventuali indennità di missione, si applica la vigente normativa regionale in materia.

6. L'A.R.S.I.A.L. fornisce, attraverso i propri uffici, il necessario supporto tecnico-operativo per il funzionamento delle commissioni di cui ai commi 2 e 3.

Art. 4*Rete di conservazione e sicurezza.*

1. La protezione e la conservazione delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, iscritte nel registro volontario regionale di cui all'articolo 2, si attua mediante la costituzione di una rete di conservazione e sicurezza, di seguito denominata rete, gestita e coordinata dall'A.R.S.I.A.L., cui possono aderire comuni, comunità montane, istituti sperimentali, centri di ricerca, università agrarie, associazioni d'interesse e agricoltori singoli od associati.
2. La rete si occupa della conservazione in situ o in azienda del materiale genetico di interesse regionale di cui all'articolo 1 e della moltiplicazione ditale materiale al fine di renderlo disponibile agli operatori agricoli che ne facciano richiesta, sia per la coltivazione sia per la selezione ed il miglioramento.
3. L'A.R.S.I.A.L. predispone elenchi, su base provinciale, del siti in cui avviene la conservazione ai sensi del comma 2 e li trasmette annualmente ai comuni interessati che provvedono all'informazione relativamente all'esistenza dei siti stessi.
4. Gli agricoltori inseriti nella rete possono vendere una modica quantità delle sementi da loro prodotte, stabilita per ogni singola entità al momento dell'iscrizione al registro volontario regionale. Gli agricoltori inseriti nella rete possono, altresì, effettuare la risemina in azienda.
5. Gli agricoltori, gli Enti, i centri di ricerca, le università agrarie e le associazioni proprietari di materiale vegetale o animale tutelato con la presente legge, che non aderiscono alla rete, sono tenuti a fornire all'A.R.S.I.A.L. una parte del materiale vivente ai fini della moltiplicazione, per garantire la conservazione delle informazioni genetiche presso altro sito.

Art. 5*Patrimonio delle risorse genetiche.*

1. Fermo restando il diritto di proprietà su ogni pianta od animale iscritti nel registro di cui all'articolo 2, il patrimonio delle risorse genetiche di tali piante od animali appartiene alle comunità indigene e locali, all'interno delle quali debbono

essere equamente distribuiti i benefici, così come previsto dall'articolo 8-j della Convenzione di Rio sulle biodiversità (1992), ratificata con [legge 14 febbraio 1994, n. 124](#).

Art. 6

Piano settoriale di intervento.

1. La Regione approva, ogni triennio, entro il 30 giugno, un piano settoriale di intervento, nel quale sono stabilite le linee guida per le attività inerenti la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario.

2. Nel piano settoriale di cui al comma 1, la Regione:

a) favorisce le iniziative sia a carattere pubblico sia privato, che tendono a conservare la biodiversità autoctona di interesse agrario, a diffondere le conoscenze e le innovazioni per l'uso e la valorizzazione di materiali e prodotti autoctoni, la cui tutela è garantita dalla presente legge;

b) assume direttamente iniziative specifiche atte alla tutela, miglioramento, moltiplicazione e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone;

c) prevede specifiche iniziative per incentivare gli agricoltori inseriti nella rete di conservazione e sicurezza.

3. Nell'ambito ed in applicazione del piano settoriale di cui al comma 1, la Regione predispone, per ognuna delle annualità comprese nel triennio, un programma operativo annuale per la realizzazione delle attività ed iniziative previste, specificando tra l'altro le risorse economiche a disposizione, l'entità dei singoli interventi contributivi ed i relativi soggetti beneficiari, le modalità di accesso e di erogazione dei benefici, le zone prioritarie d'intervento e le forme di controllo delle iniziative svolte.

4. Sono beneficiari dei contributi previsti dai programmi operativi tutti gli operatori che aderiscono alla rete nonché gli agricoltori che producono per il mercato il materiale autoctono d'interesse agrario individuato nel registro volontario regionale.

5. I programmi operativi annuali sono attuati dall'A.R.S.I.A.L. e sottoposti a controllo e monitoraggio da parte del dipartimento regionale competente in materia di agricoltura.

Art. 7*Divieti e sanzioni.*

1. All'interno delle aree naturali protette regionali, delle aree d'interesse comunitario, nazionale e regionale individuate dalla deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 1996, n. 2146 e nei siti inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4, comma 3, nonché nelle zone limitrofe alle predette aree, per una distanza di almeno 2 km, è fatto divieto di usare organismi geneticamente modificati.

2. Per le violazioni alle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) [sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 6 milioni per chi contravviene al divieto di cui al comma 1] ⁽⁴⁾;

b) sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500 mila a lire 3 milioni per chi contravviene all'obbligo di cui all'articolo 4, comma 5;

c) sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire 1 milione per le violazioni non espressamente previste.

3. Le violazioni sono accertate ai sensi della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) e successive modificazioni ed integrazioni, regolamentate dalla [legge regionale 5 luglio 1994, n. 30](#).

4. Alla vigilanza ed all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 2 provvedono i comuni territorialmente competenti. Per la ripartizione tra la Regione ed i comuni degli importi delle sanzioni comminate si applica quanto disposto dall'[articolo 182, comma 2, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14](#).

(4) Lettera abrogata dall'[art. 14, comma 1, lettera a\), L.R. 6 novembre 2006, n. 15](#).

Art. 8*Clausola sospensiva dell'efficacia e divieto di cumulo.*

1. Agli aiuti previsti dalla presente legge è data attuazione a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.) dell'avviso relativo all'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione delle

Comunità europee ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

2. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge non sono cumulabili con quelli previsti per le medesime iniziative da altre leggi statali e regionali.

Art. 9

Norma finanziaria.

1. Gli oneri di cui alla presente legge rientrano negli stanziamenti annualmente previsti nel bilancio regionale a favore dell'A.R.S.I.A.L.

L.R. ABRUZZO 9 aprile 1997, n. 35 ⁽¹⁾.**Tutela della biodiversità vegetale e la gestione dei giardini ed orti botanici ⁽²⁾.**

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 20 maggio 1997, n. 9.

(2) Con Det. 28 ottobre 2005, n. DH17/70, con *Delib.G.R. 27 dicembre 2006, n. 1546* e con *Delib.G.R. 4 dicembre 2008, n. 1187* sono state approvate le linee di programma di intervento regionale per i giardini e orti botanici di interesse regionale rispettivamente, per l'annualità 2005 (campagna 2006), per l'annualità 2006 (campagna 2007) e per l'annualità 2009 (campagna 2009).

Art. 1
Finalità.

1. La Regione Abruzzo individua nei giardini, orti botanici, arboreti e giardini d'altitudine strutture di particolare interesse ed utilità per la conservazione della biodiversità del patrimonio floristico abruzzese autoctono, per la conservazione di specie e cultivar di piante coltivate tradizionalmente in Abruzzo ed in via di estinzione, nonché per l'allevamento ed il ripristino di specie vegetali negli antichi orti botanici esistenti in Abruzzo.

2. Riconosce inoltre le funzioni di educazione ambientale, di attrazione turistica e di ricerca e sperimentazione botanica.

Art. 2
Giardini ed orti botanici di interesse regionale ⁽³⁾.

1. Rientrano nella categoria di giardino ed orto botanico quelle istituzioni che assicurino almeno parzialmente i criteri indicati dalla UICN Botanic Gardens Conservation International (1995).

2. La Regione individua, con delibera di Giunta regionale, i giardini e orti botanici di interesse regionale sulla base della proposta della Commissione di cui all'articolo seguente.

3. I giardini e orti botanici di interesse regionale sono gestiti esclusivamente da enti pubblici, università, enti di ricerca, associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi della [L. n. 349 del 1986](#) ⁽⁴⁾, e da privati solo se convenzionati con gli enti ed associazioni abilitati alla gestione.

4. I giardini e orti botanici di interesse regionale rivestono un interesse prevalente di carattere didattico, devono essere localizzati prioritariamente all'interno dei parchi e riserve naturali e all'interno, o nelle immediate vicinanze, dei principali centri urbani.

5. Gli orti botanici di interesse regionale, pur rivestendo funzioni didattiche, possiedono un interesse prevalente di conservazione, ricerca e riproduzione delle specie vegetali.

6. I giardini e orti botanici di interesse regionale provvedono alla coltivazione di specie spontanee della flora d'Abruzzo e di piante coltivate tradizionalmente appartenenti a specie o cultivar in via di scomparsa.

(3) Vedi, al riguardo, la [Delib.G.R. 27 luglio 2009, n. 385](#).

(4) [L. 8 luglio 1986, n. 349](#) "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale", pubblicata nella G.U. 15 luglio 1986, n. 162, S.O.

Art. 3

Commissione botanica regionale.

1. La Commissione botanica regionale, istituita con delibera di Giunta regionale ed operante presso il Settore Agricoltura della Regione Abruzzo, resta in carica per tre anni ed è così composta:

- il componente la Giunta preposto al Settore Agricoltura e Foreste o un dirigente incaricato che la presiede;

- un funzionario agronomo del Settore Agricoltura che svolge funzioni di segretario;

- un botanico designato dal Dipartimento di Scienze ambientali dell'Università di L'Aquila;

- un botanico designato dalla Società Botanica Italiana;

- un ecologo della Regione Abruzzo con particolare esperienza nel campo;

- un funzionario dell'Ufficio parchi e riserve della Regione Abruzzo;
- l'ispettore regionale delle foreste o un suo delegato;
- un rappresentante designato dagli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali d'Abruzzo.

2. La Commissione botanica regionale ha i seguenti compiti:

- predispone i criteri per la realizzazione ed il riconoscimento dei giardini e orti botanici di interesse regionale di cui al precedente articolo;

- individua annualmente le linee ed i programmi dell'intervento regionale per i giardini ed orti botanici di interesse regionale proponendo al competente Settore i criteri e le priorità per i contributi da attribuire ad ogni giardino e orto botanico.

- esprime giudizi di merito in relazione alla gestione ed ai bilanci preventivi e consuntivi dei giardini e orti botanici di interesse regionale;

- indica i criteri per la raccolta e la coltivazione di piante o parti delle stesse e delle specie o sottospecie tutelate ai sensi delle leggi vigenti.

3. Ai componenti della Commissione botanica regionale compete un'indennità di presenza determinata nei limiti e secondo le modalità della [L.R. 28 aprile 1995, n. 72](#), oltre il trattamento di missione nella misura e nelle forme previste per i dipendenti regionali con qualifica più elevata.

4. Il rinnovo della Commissione botanica regionale avviene con le stesse modalità dell'istituzione.

Art. 4

Raccolta di specie protette ai sensi delle LL.RR. n. 45 del 1979 e n. 66 del 1980.

1. Per la raccolta di specie protette ai sensi della [L.R. n. 45 del 1979](#) e della [L.R. n. 66 del 1980](#) valgono le norme autorizzative vigenti ai sensi dell'[art. 11 della L.R. n. 45 del 1979](#).

2. Le richieste di autorizzazione alla raccolta delle specie di cui al precedente comma per la coltivazione nei giardini e orti botanici dovranno ottenere preventivamente il parere positivo della Commissione di cui all'[art. 3](#) della presente legge.

Art. 5
Contributi regionali ⁽⁵⁾.

1. La Giunta regionale concede annualmente contributi ai giardini e orti botanici di interesse regionale individuati ai sensi dell'art. 2 della presente legge per i seguenti interventi:

- spese di impianto e gestione;
- consulenze e direzione scientifica affidate a laureati in Scienze agrarie, forestali, naturali o biologiche o diplomati periti agrari;
- acquisto strutture, attrezzature e macchinari con esclusione degli automezzi;
- pubblicazioni didattiche e ricerche finalizzate alla gestione e conoscenza dei giardini e orti botanici di interesse regionale.

2. Per accedere ai contributi regionali i gestori dei giardini e orti botanici di interesse regionale dovranno predisporre ed inviare al Settore Agricoltura, Foreste e Alimentazione della Regione Abruzzo, entro il 30 ottobre di ciascun anno, un dettagliato consuntivo annuale delle spese sostenute nel corso dell'anno precedente ed un piano di spesa preventivo per l'anno successivo sulla base dei criteri indicati ai sensi del precedente art. 3.

3. In sede di prima applicazione, le domande di finanziamento dovranno essere presentate entro 30 giorni dall'insediamento della Commissione di cui all'art. 3 ed i finanziamenti saranno riservati esclusivamente a giardini e orti botanici gestiti da parchi naturali, riserve regionali e università da almeno un anno.

4. Il contributo richiesto potrà coprire fino al 75% della somma necessaria per la gestione dei giardini e orti botanici di interesse regionale.

(5) Con *Delib.G.R. 29 novembre 2006, n. 1405* sono state approvate le linee-guida regolanti le procedure per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

Art. 6*Norma finanziaria.*

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per il 1997 in lire 200.000.000, si provvede ai sensi dell'*art. 38 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81*, con il fondo globale iscritto al Capitolo 324000, quota parte della partita n. 11 - elenco n. 4, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1997, è istituito ed iscritto (nel Sett. 10, Tit. 2, Ctg. 4, Sez. 10) il capitolo 102497 con la denominazione: «Contributi e spese per i giardini ed orti botanici di interesse regionale» con lo stanziamento di sola competenza di lire 200.000.000».

3. Per gli esercizi successivi al 1997 i necessari stanziamenti saranno iscritti sul corrispondente capitolo dei rispettivi bilanci ai sensi dell'*art. 10 della L.R. di contabilità n. 81 del 28 dicembre 1977*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.